

ATTI PARLAMENTARI

DELLA

CAMERA DEI SENATORI

DISCUSSIONI

Legislatura XXV^a — 1^a Sessione 1919-1921

ROMA

TIPOGRAFIA DEL SENATO

1921

LXXXVIIª TORNATA

LUNEDÌ 24 GENNAIO 1921

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Commemorazioni (del senatori Marazzi e Colombo e del deputato Ciuffelli) pag. 2483

Oratori:

PRESIDENTE 2483

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'Interno* 2485

Comunicazione della Presidenza 2482

Congedi 2482

Dimissioni (annuncio di) 2515

Disegni di legge (approvazione di)

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 10 giugno 1917, n. 1034, recante disposizioni per la compilazione di ufficio ed approvazione dei conti consuntivi dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, distrutti o smarriti in seguito al terremoto del 13 gennaio 1915 » 2486

« Conversione in legge del Regio decreto 29 gennaio 1914, n. 162, riguardante la proroga dei poteri del Regio commissario per il Pio Istituto di S. Spirito in Sassia ed Ospedali riuniti di Roma e del decreto luogotenenziale 26 novembre 1916, n. 1640, relativo a provvedimenti per l'amministrazione e la tutela del detto istituto » . . . 2487

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 9 gennaio 1916, n. 79, col quale, sui proventi della addizionale istituita con l'art. 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, è autorizzata la spesa di lire 250,000 per la costruzione di case economiche in Palini » 2490

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 14 febbraio 1918, n. 267, che modifica la legge 8 giugno 1913, n. 751, riguardante la cessione al comune di Taranto del diritto di pesca in alcune zone del mar Piccolo » 2491

« Conversione in legge del Regio decreto 2 maggio 1915, n. 634, concernente il soggiorno degli stranieri in Italia e del decreto luogotenenziale 23 dicembre 1915, n. 1824, che ne proroga la validità fino alla fine della guerra » 2496

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 20 aprile 1919, n. 561, col quale furono determinati, a decorrere dal 1º aprile 1919 gli stipendi del personale del Consiglio di Stato » pag. 2505

« Modificazioni dell'art. 196 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio decreto 1º agosto 1917, n. 636, riguardante la zona di rispetto attorno ai cimiteri » 2506

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 settembre 1919, n. 1711, col quale fu autorizzato il Ministero dell'Interno a bandire secondo speciali norme un concorso per consigliere aggiunto in prova e per ragioniere in prova nell'amministrazione provinciale dell'Interno » . . 2506

« Disposizioni relative al domicilio di soccorso ed al funzionamento del Consiglio superiore di assistenza e beneficenza pubblica » 2508 (discussione di):

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 538, relativo a modificazioni ed aggiunta apportata alla legislazione in materia di assistenza e beneficenza pubblica » . 2491

Oratori:

D'ANDREA, *relatore* 2492, 2495

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'Interno* 2494, 2495, 2496

« Incoraggiamenti alla frutticoltura » 2508

Oratori:

CASSIA, *relatore* 2509, 2513

MAZZIOTTI 2511

MICHELI, *ministro di agricoltura* 2512

(presentazione di) 2483, 2489, 2506

Interpellanze (annuncio di) 2516

Interrogazioni (annuncio di) 2516

(risposta scritta ad) 2519

Relazioni (presentazione di) 2483, 2489, 2508

Ringraziamenti 2483

Sull'ordine del giorno 2515, 2517

Oratori:

PRESIDENTE 2515, 2517

DEL PEZZO 2516

FRANO, *ministro dei lavori pubblici* 2517

Votazione a scrutinio segreto (risultato di) . . 2514

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti: il Presidente del Consiglio e ministro dell'interno, e i ministri delle colonie, della giustizia ed affari di culto, delle finanze, della guerra, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, dell'agricoltura, dell'industria e commercio, delle poste e telegrafi, delle terre liberate dal nemico e il sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

PELLERANO, *segretario*. Legge il processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Chiappelli di giorni otto, Hortis di giorni quindici, Lucca di giorni trenta, Queirolo di giorni trenta.

Se non si fanno osservazioni questi congedi sono accordati.

Comunicazione della Presidenza.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del verbale di deposito negli Archivi del Senato e nel Regio Archivio di Stato in Roma dell'atto di matrimonio di S. A. R. la Principessa Maria Bona Margherita Albertina Vittoria di Savoia-Genova.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Verbale di deposito negli Archivi del Senato dell'atto di matrimonio di S. A. R. la Principessa Maria Bona Margherita Albertina Vittoria di Savoia-Genova.

L'anno millenovecentoventuno addì 22 del mese di gennaio in Roma nel Palazzo del Senato ed in una sala della sua Biblioteca.

Per procedere alla iscrizione nel registro originale dell'Atto di matrimonio di S. A. R. la Principessa Maria Bona Margherita Albertina Vittoria di Savoia figlia di S. A. R. il Principe Tomaso Alberto Vittorio di Savoia, Duca di Genova, venne estratto il giorno quattro di gennaio corrente dal forziere destinato alla custodia degli Atti di Stato Civile della Reale Famiglia il registro originale dei matrimoni anzidetti. Tale iscrizione venne quindi eseguita il successivo giorno otto in una sala del Castello Ducale sito nel comune di Agliè.

Ora, dovendosi procedere al deposito del

registro medesimo nell'Archivio del Senato, sono quivi convenuti S. E. l'avv. gr. cord. Tommaso Tittoni, Presidente del Senato, il barone gr. uff. Giovanni Rossi, Senatore Questore, il dott. comm. Fortunato Pintor, Bibliotecario-Archivista, ed aperto il forziere col mezzo delle tre chiavi, ritenuta l'una dal Presidente, l'altra dal Senatore Questore e la terza dal Bibliotecario-Archivista, si è quivi depresso l'atto predetto.

In fede di quanto sopra, si è redatto il presente verbale firmato dagli intervenuti, ed al quale si unisce la dichiarazione, in data del 21 gennaio corrente, dell'Archivista Generale del Regno, per la consegna fatta a quegli Archivi dell'altro registro degli atti di matrimonio della Reale Famiglia, che erasi ritirato per iscrivervi l'atto di matrimonio su riferito.

Copia del presente atto sarà unita al processo verbale della prima seduta del Senato.

TOMMASO TITTONI
GIOVANNI ROSSI
FORTUNATO PINTOR.

Per copia conforme all'originale.

Il Direttore della Segreteria
PERRINO.

Regio Archivio di Stato in Roma.

Dichiaro io sottoscritto di aver ricevuto in restituzione dal signor grand'ufficiale dottor Roberto Perrino, direttore della segreteria del Senato, il registro degli atti di matrimonio della Reale famiglia, che si conserva in questo Archivio generale del Regno; registro che era stato richiesto d'ordine di S. E. il Presidente del Senato per operarvi la iscrizione dell'atto civile di matrimonio tra S. A. R. il principe Corrado Luitpoldo Giuseppe Maria di Wittelsbach e S. A. R. la principessa Maria Bona Margherita Albertina Vittoria di Savoia Genova.

Tale iscrizione venne fatto nel castello ducale sito nel comune di Agliè il giorno 8 del corrente mese di gennaio.

Roma, addì 21 gennaio 1921.

Il Sovrintendente
CASANOVA.

Per copia conforme all'originale.

Il Direttore della Segreteria
PERRINO.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Biscaretti di dar lettura di una lettera e di due telegrammi pervenuti alla presidenza

BISCARETTI, segretario, legge:

Eccellenza, il cordoglio che V. E., in nome del Senato e Suo, si è compiaciuto esprimermi per la scomparsa del nostro venerato genitore, ha toccato i più profondi sentimenti dell'animo mio e dei fratelli miei.

Senatore da trent'anni, orgoglioso e fiero di appartenere all'Alto Consesso, nostro padre al Senato dedicava la parte migliore di sé, e particolarissimi sentimenti di devozione e di affetto egli nutriva per gli illustri colleghi suoi; sentimenti che dai colleghi gli erano ricambiati e nella cordialità dei privati rapporti e nella fiducia che più volte ebbero a dimostrargli chiamandolo a far parte di commissioni e di uffici importanti, elevandolo alla carica di vicepresidente e, profugo, accogliendolo con grande e significativa ospitalità entro il palazzo stesso del Senato.

Grandissime soddisfazioni che allietarono l'ultima parte della sua vita, che la sua vecchiaia sostennero in gravi dolori e che oggi, assieme alle solenni dimostrazioni fatte attorno alla sua salma, muovono in me e nei miei fratelli il sentimento di immensa ed imperitura riconoscenza.

Voglia Vostra Eccellenza, anche personalmente, accettare i nostri vivissimi ringraziamenti e permettere che con riverenza io Le baci la mano.

Di Vostra Eccellenza

Udine, 5 del 1921.

GIACOMO DI PRAMPERO.

« Udine, 29 dicembre 1920.

« Presidenza Senato — Roma.

« Udine esprime tutta la sua gratitudine Altissimo Consesso per solenne tributo onoranza reso memoria conte Antonino Di Prampero figlio diletto ed onore di questa terra friulana che serberà perenne ricordo dei servizi eminenti di lui.

« Con profondo ossequio.

« SPEZZOTTI
« Sindaco ».

« Udine, 29 dicembre 1920.

« Presidente Senato — Roma.

« Amministrazione provinciale commossa solenne commemorazione fatta da Senato illustre scomparso senatore Di Prampero ringrazia dimostrazione affetto tributata memoria amato comprovinciale.

« CANDOLINI

« Presidente Deputazione Provinciale Udine ».

Elenco dei disegni di legge e relazioni comunicati alla Presidenza durante l'intervallo delle sedute.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura dell'elenco dei disegni di legge e delle relazioni presentate alla Presidenza durante l'intervallo delle sedute.

BISCARETTI, segretario, legge:

Disegni di legge presentati dal ministro dei lavori pubblici:

Garanzia dei crediti dello Stato per anticipazioni accordate sul prezzo delle forniture e riparazioni occorrenti alle ferrovie dello Stato;
Costituzione dell'ente autonomo « Forze idrauliche Brenta-Piave.

Relazioni presentate dagli Uffici centrali:

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 1° aprile 1917, n. 568, che apporta modificazioni alla competenza del Consiglio Superiore di marina. Relatore Gualterio;

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 16 maggio 1915, n. 833, relativo all'avanzamento dei militari del corpo Reale equipaggi, categoria « Fuochisti ». Relatore Presbitero.

Commemorazioni dei senatori Marazzi e Colombo e del deputato Ciuffelli.

PRESIDENTE. Onorevoli Colleghi,

Prima ancora che avesse potuto prestare giuramento, il conte Fortunato Marazzi, nostro collega dal 3 ottobre ultimo, si spegneva l'otto corrente in Crema dove era nato il 19 luglio 1851.

Dotato di ingegno non comune e di grande vivacità e fermezza, ebbe fin dai primi anni una ardente passione per la vita delle armi, nella quale percorse brillantemente tutti i gradi fino a tenente generale.

Fervido assertore delle aspirazioni nazionali, essendo allo scoppio della conflagrazione europea in posizione ausiliaria, chiese di prendere il suo posto di combattimento, ed ottenuto il comando di una divisione di fanteria, sopportò sul Carso i più aspri cimenti con serenità ed abnegazione e fu il primo ad entrare in Gorizia nella vittoriosa avanzata che egli stesso aveva preparata.

Alla patria ha pur dato un figlio, caduto da prode sui campi di battaglia, e di tale sacrificio, che lo privava di quanto gli era sommanente caro, si mostrava orgoglioso.

Fortunato Marazzi entrò nella vita politica nel 1890 e da allora fu sempre alla Camera fino alle ultime elezioni nelle quali non ripresentò la sua candidatura. Particolarmente competente nelle questioni militari ed oratore di grande efficacia, fu parlamentare operosissimo e partecipò al Governo quale sottosegretario alla guerra, rivolgendo soprattutto le sue cure all'incremento degli Istituti di istruzione militare.

Egli lascia parecchi volumi di organica militare ed un libro sulla guerra dal titolo: *Luci ed ombre nella nostra guerra*.

Spirito aperto ad ogni progresso, ad ogni più ampia concezione democratica, propugnò le più ardite riforme militari nelle interessanti pubblicazioni: « Il contingente unico » e « L'esercito dei tempi nuovi ».

Con Fortunato Marazzi è scomparso un uomo di carattere e di gran fede, un fervido italiano che si animava per le cause più nobili e che tutta la sua intelligenza ed attività volse al bene della Patria.

Alla memoria di lui vada il nostro accorato rimpianto ed alla famiglia desolata l'espressione delle nostre vive condoglianze. (*Bene*).

Il 16 gennaio improvvisamente spegnevasi in Milano uno dei nostri più autorevoli colleghi, il prof. Giuseppe Colombo, che fino al giorno innanzi aveva atteso alle sue molteplici occupazioni con la consueta energia e vitalità non scosse dall'età avanzata.

Nato a Milano il 18 dicembre 1836, egli compì molto brillantemente nell'Università di Pavia gli studi di ingegneria e, giovanissimo, grazie al suo vivido ingegno e alla eccezionale cultura scientifica, dopo di aver insegnato alla

Società di incoraggiamento d'arti e mestieri e all'Istituto Carlo Cattaneo di Milano, assurse a soli 28 anni all'insegnamento della meccanica nell'Istituto tecnico superiore.

Nè l'attaccamento alla scienza gli attenuò il vivo amor patrio, perchè vi fu il a poco, nel 1866, lasciò la cattedra per partecipare alla guerra d'indipendenza e fu nella colonna mobilitata per la difesa dello Stelvio sotto il comando del senatore Enrico Guicciardi, prendendo parte gloriosa al combattimento dell'11 luglio col modesto grado di caporale.

Ritornato ai suoi studi, egli divenne l'anima del Politecnico di Milano, nella direzione del quale successe poi all'insigne Francesco Brioschi. Se quell'insegnamento superiore ha avuto una salda organizzazione, se quella scuola di meccanica industriale ha avuto tanta influenza non solo sull'industria lombarda, ma su tutta l'industria italiana, è opera e vanto di lui che vi prodigò tutta la sua operosa vita e vi profuse tutto il suo ingegno. Il Colombo fu davvero un apostolo dell'insegnamento, un maestro che rimane esempio mirabile per le generazioni presenti e future. Egli ha creato i più noti ingegneri industriali e tecnici, i quali dalle sue lezioni, dalle innumerevoli conferenze sui più svariati argomenti ritraevano singolare profitto, educati non ad essere passivi ricettori di verità scientifiche, ma pensatori animati dal desiderio appassionato di ricerca. Del valore del Colombo come professore è prova luminosa il *Manuale dell'ingegnere*, preziosa guida per l'esplicazione della professione, tradotto in parecchie lingue, e che dà un'idea di quale perfetta sintesi abbiano avuto in lui i concetti scientifici.

Numerose pubblicazioni egli ci ha dato che sarebbe impossibile qui enumerare, in tutte approfondendo la sua vasta cultura e il suo ingegno non comune.

La scuola non distrasse il Colombo dalla realtà e dai bisogni della vita e, mentre fu sommo maestro, egli ebbe le migliori iniziative nel campo delle applicazioni scientifiche, dando notevole impulso al sorgere d'industrie nuove e allo sviluppo degli stabilimenti esistenti.

Nella vita cittadina fu sempre chiesto il suo valido contributo e profonde tracce della sua opera egli lasciò nelle cariche pubbliche, in

Comitati, in sodalizi, specie di cultura, e imprese industriali: fu consigliere comunale, presidente del Regio Istituto lombardo di scienze e lettere, presidente pure del Consiglio d'amministrazione della Società Edison e del Credito Italiano.

Un tale uomo non poteva rimanere estraneo alla vita politica: schietto liberale, fu deputato di Milano dal 1886 ed alla Camera parlò spesso in materia economica ed in questioni tecniche; i suoi discorsi sono esempio di chiarezza, le sue argomentazioni diritte come un seguito di assiomi e teoremi. Fautore di rigidi provvedimenti finanziari, egli vagheggiò una politica di larghe economie, tutta volta ad evitare le spese non assolutamente necessarie, convinto che solo così potesse assicurarsi l'avvenire d'Italia. E, chiamato al Governo, prima come ministro delle finanze e poi del tesoro, a questo programma rimase sempre fedele, anche quando esso gli costò il sacrificio della sua posizione personale. L'alto senso di ammirazione per il suo valore politico, per la sua rettitudine e fermezza gli meritò nel 1899 la elezione alla più elevata carica parlamentare ed il seggio Presidenziale, sia pure per poco, egli tenne con sommo onore, in momenti assai difficili.

Nominato senatore l'11 novembre 1900, fu anche in Senato autorevole ed assiduo parlamentare prendendo parte alle più importanti discussioni, specie in materia finanziaria; fu acuto relatore di bilanci ed intervenne sempre quando si trattò di tutelare il prestigio e di favorire l'elevazione dell'istruzione universitaria.

Negli ultimi anni per l'età avanzata era divenuto meno assiduo ai nostri lavori, ma la grande considerazione per il suo alto ingegno, la simpatia per la sua figura nobilissima erano sempre vive in noi.

Ora questa singolare tempra di uomo scompare, ma sarà sempre ricordata dai suoi numerosi allievi, che nel Politecnico hanno voluto rendere particolari onoranze alla sua salma, e da quanti ebbero la ventura di conoscerlo e di apprezzarne le doti di mente e di cuore.

Il Senato del Regno invia alla memoria dell'uomo insigne un commosso e reverente saluto, alla famiglia desolata il suo profondo cordoglio. (*Benissimo*).

Un gravissimo lutto ha colpito anche l'altro ramo del Parlamento per la morte, avvenuta in Roma il 6 gennaio, di uno dei nostri uomini politici più insigni, dell'onorevole Augusto Ciuffelli, cui una insidiosa malattia da tempo minava la forte tempra.

Deputato dal 1904 fu più volte al Governo sottosegretario e ministro, nei momenti più difficili, anche quando il cuore gli sanguinò per la perdita del figlio Giuseppe sui campi di battaglia, e lasciò tracce profonde della sua competenza e della larghezza e praticità delle sue vedute, propugnando sempre con fervore il rispetto dell'autorità dello Stato in armonia con i principi di libertà e di giustizia.

Egli era Presidente di Sezione del Consiglio di Stato e, nei primi del 1919, era stato nominato, su unanime designazione delle più degne personalità delle Terre Redente, Governatore della Venezia Giulia; ma tale carica dovè abbandonare ai primi sintomi del male che fiaccò profondamente la sua fibra. Tuttavia, a prova della grande considerazione che lo circondava, la Camera dei Deputati nel dicembre 1919 lo nominava suo Vice-Presidente.

Augusto Ciuffelli accoppiava alle elette doti di mente un cuore nobilissimo ed una squisita gentilezza di animo, che rendono ancora più amara la perdita a quanti ebbero la ventura di conoscerlo.

Vada alla sua salma il nostro reverente saluto, alla famiglia desolata l'espressione delle nostre vive condoglianze. (*Benissimo*).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. La commemorazione così accurata e affettuosa del Presidente del Senato rileva quanto grave sia la perdita per la morte dei due senatori illustri: l'uno che non aveva ancora partecipato ai lavori di questa assemblea, ma che nell'altro ramo del Parlamento aveva dato splendida prova del suo ingegno e del suo carattere, il senatore Marazzi; l'altro, il senatore Colombo, una delle più alte illustrazioni della scienza tecnica, di quella scienza dalla quale il paese attende in prima linea il suo risorgimento economico. Sono due perdite

delle quali non solo questa assemblea, ma tutto il paese sarà dolente.

Ringrazio poi l'egregio Presidente di aver aggiunto a queste commemorazioni quella di Augusto Ciuffelli, affettuoso collaboratore di Giuseppe Zanardelli, alla cui scuola imparò i principi di seria libertà congiunta coll'ordine; lo ebbi collaboratore quando fui nel Ministero Zanardelli, e ricordo l'altezza del suo ingegno e la fermezza del suo carattere, della quale ha dato prova, sia come membro del Parlamento, sia come vice-presidente delle Camere dei deputati.

Il rimpianto di questa Alta assemblea ad un personaggio così illustre dell'altro ramo del Parlamento sarà certamente apprezzato da tutti i colleghi che rimpiangono la perdita di Augusto Ciuffelli. (*Approvazioni vivissime*).

Rinvio di interrogazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'interrogazione dell'onorevole senatore Ciraoio al ministro della pubblica istruzione « Per sapere se e come egli creda di intervenire per mettere il poeta umanista Sofia Alessio di Radicea, in condizioni di poter dedicare l'alto ingegno, non alle scuole elementari nelle quali ora insegna, ma agli studi di lingua e letteratura latina, che già meritavano per tre volte il maggior premio nel concorso internazionale di Amsterdam, ai suoi poemi latini ».

Informo però il Senato che l'onorevole ministro per la pubblica istruzione, d'accordo con l'onorevole interrogante, ha chiesto che questa interrogazione sia rinviata alla seduta di lunedì prossimo.

Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 10 giugno 1917, n. 1034, recante disposizioni per la compilazione di ufficio ed approvazione dei conti consuntivi dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, distrutti o smarriti in seguito al terremoto del 13 gennaio 1915 » (N. 85).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 10 giugno 1917, n. 1034, recante disposizioni per la

compilazione di ufficio ed approvazione dei conti consuntivi dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, distrutti o smarriti in seguito al terremoto del 13 gennaio 1915 ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale 10 giugno 1917, n. 1034, recante disposizioni per la compilazione di ufficio ed approvazione dei conti consuntivi dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, distrutti o smarriti in seguito al terremoto del 13 gennaio 1915.

ALLEGATO.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per la riproduzione, compilazione di ufficio ed approvazione dei conti consuntivi degli esercizi 1914 e retro dei comuni compresi negli elenchi approvati coi Regi decreti 7 febbraio 1915, nn. 71 e 72, 14 febbraio 1915, n. 118, e 22 aprile 1915, n. 543, e delle istituzioni pubbliche di beneficenza in detti comuni esistenti, che, a causa del terremoto 13 gennaio 1915, furono distrutti o siano smarriti, come pure per l'appello alla Corte dei conti, per la revocazione, per lo svincolo e l'alienazione delle cauzioni dei contabili o per la responsabilità dei funzionari revisori dei conti, sono applicabili le norme contenute nella parte prima, titolo primo, capo terzo, sezione III del testo unico delle leggi emanate in seguito al terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto luogotenenziale 5 novembre 1916, n. 1526.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI
ORLANDO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

Trattandosi di disegno di legge di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 29 gennaio 1914, n. 162, riguardante la proroga dei poteri del Regio Commissario pel Pio Istituto di S. Spirito in Sassia ed Ospedali riuniti di Roma e del decreto luogotenenziale 26 novembre 1916, n. 1640, relativo a provvedimenti per l'amministrazione e la tutela del detto Istituto » (N. 87).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 29 gennaio 1914, n. 162, riguardante la proroga dei poteri del Regio Commissario pel Pio Istituto di S. Spirito in Sassia ed Ospedali riuniti di Roma, e del decreto luogotenenziale 26 novembre 1916, n. 1640, relativo a provvedimenti per l'amministrazione e la tutela del detto Istituto ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, segretario, legge:

Articolo unico.

Sono convertiti in leggi il Regio Decreto 29 gennaio 1914, n. 162, riguardante la proroga dei poteri del Regio Commissario pel « Pio Istituto di Santo Spirito in Sassia ed Ospedali Riuniti di Roma » ed il Decreto Luogotenenziale 26 novembre 1916, n. 1640, relativo a provvedimenti per l'amministrazione e la tutela del detto Istituto.

ALLEGATO A.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto il Nostro decreto 2 febbraio 1912, col quale venne sciolta l'amministrazione del Pio Istituto di Santo Spirito in Sassia ed Ospedali Riuniti di Roma ed affidata la temporanea gestione ad un Regio commissario straordinario;

Riconosciuta la necessità e l'urgenza di prorogare la gestione predetta, per condurre a termine la vasta organizzazione dei servizi e consolidare i notevoli risultati fin qui realizzati;

Vista la legge 17 luglio 1890, n. 6972, ed i relativi regolamenti, nonché le leggi speciali, che regolano il Pio Istituto predetto;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fino a quando non sarà provveduto con nuova legge al riordinamento dell'amministrazione del Pio Istituto di Santo Spirito in Sassia ed Ospedali Riuniti di Roma, la gestione del Regio commissario potrà essere prorogata con decreti Reali di sei in sei mesi.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno di Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1914.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI
TEDESCO.

ALLEGATO B.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Ritenuta l'urgenza di porre termine alla straordinaria amministrazione del Pio Istituto di Santo Spirito in Sassia ed Ospedali Riuniti di Roma;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro dell'Interno, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'amministrazione del Pio Istituto di Santo Spirito in Sassia ed Ospedali Riuniti di Roma è affidata ad un presidente, assistito da un Consiglio di amministrazione, composto di sei membri, oltre il presidente.

Art. 2.

Il presidente è nominato con decreto Reale, su proposta del ministro dell'interno, di concerto col ministro del tesoro, tra i consiglieri di Stato, i consiglieri della Corte dei conti e i prefetti del Regno.

Dura in carica sei anni ed è sempre rieleggibile. Può essere esonerato dall'ufficio, durante il periodo biennale, con decreto Reale, proposto come sopra, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Egli cessa temporaneamente dal servizio dell'Amministrazione cui appartiene, e può essere surrogato nel ruolo; ma conserva il proprio grado ed il proprio titolo per ogni effetto di legge.

Lo stipendio annesso all'impiego da lui coperto gli sarà corrisposto dal Pio istituto, il quale verserà al bilancio dello Stato l'importo per la ritenuta ordinaria della pensione.

Cessando dall'incarico, riprende, senz'altro, servizio nell'amministrazione cui appartiene, occupando nel ruolo di questa il posto che gli spetta per la conservata anzianità.

L'ultimo nominato nel ruolo medesimo rimane in soprannumero.

Al presidente può essere anche attribuita una indennità da fissarsi dal ministro dell'interno, di accordo col ministro del tesoro.

Art. 3.

I consiglieri sono nominati:

a) due tra funzionari governativi, l'uno dal ministro dell'interno, l'altro dal ministro del tesoro;

b) tre, rispettivamente, dal comune, dalla provincia e dalla Congregazione di carità di Roma;

c) uno dal ministro dell'interno, d'accordo col ministro del tesoro, tra le persone che rivestano od abbiano rivestito la qualità di amministratore di Opere pie della città di Roma e che non siano funzionari dello Stato.

I consiglieri, esclusi i due primi, durano in carica quattro anni e si rinnovano per un quarto ogni anno, mediante sorteggio nei primi tre anni e per anzianità in seguito. Essi non possono essere rieletti senza interruzione più di una volta, giusta il disposto dell'art. 10 della legge 17 luglio 1890, n. 6972.

Art. 4.

Il presidente delibera sugli affari che non sono soggetti all'approvazione dell'autorità tutoria, sentito il parere del Consiglio di amministrazione.

Per gli affari soggetti a tale approvazione la deliberazione spetta al Consiglio di amministrazione.

Il presidente può delegare ai componenti il Consiglio la direzione di determinati servizi e la soprintendenza sui vari ospedali, fermo il disposto del primo comma.

Art. 5.

La tutela del Pio istituto di Santo Spirito in Sassia ed Ospedali riuniti di Roma, per tutte le materie per le quali è richiesta dalle leggi 17 luglio 1890, n. 6972 e 18 luglio 1904, n. 390, è affidata ad una Commissione composta di cinque membri. La presiede un presidente di sezione del Consiglio di Stato da nominarsi dal ministro dell'interno, d'accordo col ministro del tesoro; degli altri quattro membri, due sono nominati dal ministro dell'interno e due dal ministro del tesoro.

L'approvazione delle deliberazioni, riguardanti l'acquisto di beni immobili e l'accettazione e il rifiuto di lasciti e doni, tiene luogo della autorizzazione prefettizia, richiesta dagli articoli 1 e 2 della legge 21 giugno 1896, numero 218.

I bilanci preventivi, le deliberazioni che ne modificano gli stanziamenti, ed i conti consuntivi sono approvati dal ministro dell'interno e dal ministro del tesoro, previo il parere della Commissione.

Il presidente dell'Amministrazione ospedaliera può richiedere alla Commissione di essere inteso per dare schiarimenti sugli affari soggetti all'approvazione o al parere della Commissione stessa.

La Commissione ha sede presso il Ministero dell'interno.

Art. 6.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 novembre 1919.

TOMASO DI SAVOIA

ROSELLI
ORLANDO
CARCANO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

Trattandosi di disegno di legge di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di un disegno di legge.

RAINERI, *ministro per le terre liberate*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAINERI, *ministro per le terre liberate*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge: « Provvedimenti riguardanti il rimborso da parte dei danneggiati di guerra delle mag-

giori spese sostenute dallo Stato per la ricostruzione e la riparazione delle loro case ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro per le terre liberate della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà la procedura stabilita dal regolamento.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Wollemborg di recarsi alla tribuna per la presentazione di una relazione.

WOLLEMBORG. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio stesso sul seguente disegno di legge:

« Provvedimenti per la sostituzione dei buoni di cassa da lire una o da lire due ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Wollemborg della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole senatore Ferraris Carlo a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

FERRARIS CARLO. A nome della Commissione permanente di finanze ho l'onore di presentare al Senato le relazioni della Commissione stessa su i seguenti disegni di legge:

« Concessione di una nuova indennità di caroviveri al personale addetto ai servizi pubblici di trasporto affidati all'industria privata e conversione in legge del Regio decreto 29 ottobre 1920, n. 1522, relativo all'aumento del prezzo dei trasporti sulle ferrovie esercitate dall'industria privata, sulle tramvie, ecc. »;

« Autorizzazione di spesa per il funzionamento delle commissioni locali di equo trattamento del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Ferraris Carlo della presentazione di queste due relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Invito l'onorevole Bergamasco a recarsi alla tribuna per la presentazione di una relazione.

BERGAMASCO. A nome della Commissione di finanze ho l'onore di presentare al Senato la relazione del disegno di legge num. 272: « Provvedimenti economici a favore del personale delle R. Scuole industriali ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Bergamasco della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Rinvio a scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 9 gennaio 1916, n. 79, col quale, sui proventi della addizionale istituita con l'articolo 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, è autorizzata la spesa di lire 250,000 per la costruzione di case economiche in Palmi » (N. 88).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 9 gennaio 1916, n. 79, col quale, sui proventi della addizionale istituita con l'articolo 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, è autorizzata la spesa di lire 250,000 per la costruzione di case economiche in Palmi ».

Prego il senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale 9 gennaio 1916, n. 79, col quale, sui proventi dell'addizionale istituita con l'art 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, è autorizzata la spesa di lire 250,000 per la costruzione di case economiche in Palmi.

ALLEGATO.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduto l'articolo 16 del decreto legge del 18 aprile 1915, numero 572;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto coi mini-

stri segretari di Stato per le finanze, per il tesoro e per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sui proventi dell'addizionale, istituita con l'articolo 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, a favore delle provincie di Messina e di Reggio Calabria e dei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, è autorizzata la spesa di lire 250,000 per la costruzione di case economiche in Palmi.

La somma come sopra autorizzata è iscritta nel bilancio del Ministero dell'interno.

Art. 2.

Le case economiche sono di proprietà del Comune di Palmi, a cura del quale è eseguita la costruzione, debbono sorgere in aree di sua proprietà e contenere appartamenti di non più di quattro vani, compresa la cucina.

Le stesse case non possono essere cedute in fitto che a persone residenti di fatto a Palmi alla data della pubblicazione del presente decreto e non possono essere assoggettate ad ipoteca, né cedute o alienate.

Per gli atti che possono occorrere per la esecuzione del presente articolo, il comune di Palmi gode delle riduzioni di tasse concesse con l'articolo 366, limitatamente agli atti di acquisto di aree fabbricabili, con l'articolo 367 e con l'articolo 368, secondo comma, del testo unico 12 ottobre 1913, n. 1261; ma il termine di cui all'art 366, ultimo comma, decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto e quelli indicati negli articoli 367 e 368 sono rispettivamente portati a sei ad a dieci anni.

Rostano ferme le disposizioni contenute nella legge (testo unico) 27 febbraio 1908, numero 89, per le case popolari.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta

LEGISLATURA XXV — 1ª SESSIONE 1919-21 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 GENNAIO 1921

ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA
DANEO
CARCANO
CIUFFELLI.

V. — *Il Guardasigilli*
ORLANDO.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno domandando la parola, la dichiaro chiusa e, trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio a scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 14 febbraio 1918, n. 287, che modifica la legge 8 giugno 1913, n. 571, riguardante la cessione al comune di Taranto del diritto di pesca in alcune zone del Mar Piccolo ». (N. 90).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 14 febbraio 1918, n. 287, che modifica la legge 8 giugno 1913, n. 571, riguardante la cessione al comune di Taranto del diritto di pesca in alcune zone del Mar Piccolo ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico

È convertito in legge il decreto legge 14 febbraio 1918, n. 287, che modifica l'art. 1, lett. g), della legge 8 giugno 1913, n. 571, concernente cessione al comune di Taranto di diritti di pesca in alcune zone del Mar Piccolo.

ALLEGATO

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a noi delegata;

Vista la legge 8 giugno 1913, n. 571;

163

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto coi ministri delle finanze, della marina e dell'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al comma g) dell'art. 1° dell'anzidetta legge 8 giugno 1913, n. 571, è sostituito il seguente:

« g) che gli utili derivanti al comune dalla legge siano per un quindicennio, a partire dal 1° settembre 1919, destinati ad opere di miglioramento igienico ed edilizio della città ».

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1918.

TOMASO DI SAVOIA

ORLANDO
MEDA
DEL BONO
CIUFFELLI.

V. — *Il guardasigilli*
SACCHI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa e trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 538, relativo a modificazioni e aggiunte apportate alla legislazione in materia di assistenza e beneficenza pubblica » (N. 101-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 538, relativo a modificazioni ed aggiunte apportate alla legislazione in materia di assistenza e beneficenza pubblica ».

Domando all'onorevole Presidente del Consiglio se consente che la discussione si apra sul testo dell'Ufficio centrale.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Consento.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del disegno di legge nel testo modificato dall'Ufficio centrale.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 101-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

D'ANDREA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANDREA, *relatore*. Come in tanti altri rami della pubblica amministrazione si è avuta, durante la guerra, una serie di provvedimenti speciali racchiusi in decreti luogotenenziali o Regi decreti, i quali si sono poi trovati nella pratica di grande utilità, consigliandone la conversione in legge; così in tema di assistenza pubblica e di istituzioni di beneficenza, si sono pubblicati diversi decreti, tra cui quello del 23 marzo 1919, che il Ministero propone convertire in legge.

L'Ufficio centrale è stato concorde nel plaudere a talune di queste modifiche, e precisamente alle disposizioni racchiusa nel decreto luogotenenziale 7 maggio 1915, con cui è ridotto da due terzi a metà il numero dei membri della Commissione di beneficenza per la validità delle loro deliberazioni; alle norme relative alla costituzione di Fedorazioni fra le istituzioni pubbliche di beneficenza; alle maggiori facilitazioni per la riscossione dai comuni dei crediti per ricovero o per cura. Su due punti l'Ufficio centrale non è stato concorde col progetto governativo; e sono questi che io mi propongo di illustrare brevemente al Senato.

Per la legge sulle Opere pie (art. 26), le locazioni, gli appalti e le alienazioni per un prezzo superiore alle 500 lire, devono essere autorizzate dalla Commissione provinciale di beneficenza, ma poichè nel periodo della guerra riusciva difficile raggiungere il numero legale di dette Commissioni, con un decreto luogotenenziale fu sostituita l'autorizzazione del prefetto. Ora col disegno di legge sottoposto al nostro esame si propone di modificare l'articolo 26 della legge sulle Opere pie nel senso

di rendere permanente la sostituzione del prefetto alla Commissione provinciale di beneficenza.

Dirò brevemente le ragioni per le quali l'Ufficio centrale non è stato favorevole nell'approvazione della proposta. In primo luogo l'Ufficio centrale ha rilevato che la limitazione stabilita dall'art. 26 della legge sulle Opere pie in quanto a locazioni, appalti ed alienazioni, dovrebbe essere modificata, stante lo sfilimento della moneta e che tali contratti soltanto se per somma superiore alle cinquemila lire debbano essere sottoposti all'autorizzazione dell'autorità tutoria, quando si tratti di istituti di beneficenza, i quali abbiano un cospicuo patrimonio, con un reddito superiore alle 100 mila lire.

L'Ufficio centrale quindi propone che per questi più ricchi istituti, le locazioni, le alienazioni e gli appalti, sol quando abbiano un valore superiore alle 5 mila lire, debbano essere sottoposte all'approvazione della Commissione provinciale di beneficenza. È facile intendere il motivo di tale modificazione. Cade il muro di un fabbricato di un'Opera pia; occorre acquistare o vendere un mobile, concedere in affitto una casa con un reddito non superiore alle 5 mila lire. L'obbligo fatto all'amministrazione di chiedere la preventiva autorizzazione a contrattare si traduce in grave pregiudizio per il tempo occorrente ad ottenerla.

Il limite delle 500 lire poteva essere ragionevole nel periodo antebellico, quando la moneta aveva un diverso valore; non oggi quando la moneta ha subito così considerevole deprezzamento. È per questo che l'Ufficio centrale propone che l'art. 26 della legge sia modificato nel senso « che le locazioni, le alienazioni e gli appalti per una somma superiore a lire 5 mila per gli istituti di beneficenza i quali abbiano un reddito superiore a 100 mila lire, sieno consentiti senza bisogno di autorizzazione dell'autorità tutoria, e che agli altri istituti minori con un reddito inferiore alle 100 mila lire sia consentito di poter procedere a simili contratti, quando si tratti di somma non superiore alle lire mille ».

Una seconda modificazione ha creduto di portare l'Ufficio centrale alla proposta governativa, ed è quella che riflette la sostituzione del prefetto alla Commissione provinciale di beneficenza. L'Ufficio centrale ha rilevato che

questa sostituzione poteva essere giustificata durante la guerra, per la difficoltà di far funzionare le Commissioni provinciali di beneficenza, ma tornati nel periodo ordinario, non non vi è ragione di diminuire le funzioni dell'autorità tutoria designata dalla legge sulle Opere pie.

Un'altra considerazione: troppe sono le mansioni, specialmente d'indole politica, affidate al capo di una provincia, perchè possa tener dietro a tanti dettagli. Le domande di autorizzazione da parte degli istituti di beneficenza il più delle volte non passano neanche per le mani del prefetto, ed il provvedimento è concesso o negato da un segretario di prefettura. S'impone quindi la necessità di ritornare al rispetto della legge sulle Opere pie, che ha istituite le Commissioni provinciali di beneficenza come organo di tutela delle stesse. Nè si dica che in materia di appalti, di alienazioni e locazioni dei beni dei comuni e delle provincie basta l'autorizzazione prefettizia, essendo facile intendere la differenza di funzionamento tra gl'istituti di beneficenza ed i comuni.

Le sedute dei Consigli comunali sono pubbliche e le relative deliberazioni sono soggette al controllo della pubblica opinione, oltrechè al dibattito tra maggioranza e minoranza; mentre invece le deliberazioni degli istituti di beneficenza sono prese in segreto, e comunque, più tardi, siano rese pubbliche mercè l'affissione all'albo pretorio, rimangono sempre atti di interna amministrazione. Di qui l'opportunità di sottoporre le deliberazioni relative a contratti della natura di cui innanzi all'approvazione non del prefetto, ma della Commissione provinciale di beneficenza. Del resto su questa disputa già il Senato si è pronunziato recentemente a proposito delle cooperative agricole. Anche in quel disegno di legge, presentato dall'onor. Micheli si proponeva di attribuire ai prefetti la facoltà di autorizzare le istituzioni di beneficenza, ma nel corso della discussione parecchi emendamenti furono proposti dai senatori Einaudi e Rota e da me, per ritornare all'antico, cioè per affidare tale autorizzazione alla Commissione provinciale di beneficenza. Il ministro accettò l'emendamento proposto ed il Senato lo approvò. Ditalchè il ritorno alla osservanza della legge sulle Opere pie, in quanto all'organo di tutela, ha avuto già il con-

senso del Senato ed anche quello del ministro che accettò l'emendamento.

Ma ancora un'altra modificazione abbiamo apportata al decreto 23 marzo 1919, di cui si chiede la conversione in legge.

Il decreto luogotenenziale del 21 aprile 1918 autorizzò gli Istituti di Beneficenza a contrarre mutui con la Cassa Depositi e Prestiti, con l'interesse di favore al 5 per cento, e che questo fosse in parte corrisposto dallo Stato, a titolo di sussidio, nella misura del 2 per cento. Con successivo decreto del 30 gennaio 1919, gli atti e contratti relativi a tali mutui furono dichiarati esenti dalle tasse di registro.

Ora l'Ufficio Centrale ha rilevato che la somma di 250,000 lire, come contributo dello Stato al pagamento degli interessi da pagarsi alla Cassa Depositi e Prestiti, per mutui che potessero contrarre gl'Istituti di beneficenza, appariva sufficiente nel primo anno, quando cioè le condizioni delle istituzioni di beneficenza erano meno disagiate, ma a misura che sono cresciuti i disavanzi, pel rincaro dei generi di prima necessità e per gli aumenti di salari al personale di basso servizio e di stipendi agli impiegati, la somma di 250,000 lire, la quale corrisponde ad un capitale di dodici milioni e mezzo, si è rivelata insufficiente. Oggi presso la Cassa Depositi e Prestiti vi sono domande di mutui per parecchie decine di milioni, le quali non possono essere appagate, perchè il contributo del 2 per cento a carico dello Stato è già esaurito sull'impostazione delle 250,000 lire.

L'Ufficio Centrale perciò propone che questa somma di 250,000 lire sia portata ad un milione.

Si potrebbe osservare che tale proposta avrebbe dovuto portare l'assenso preventivo dell'onorevole ministro del tesoro, ma l'Ufficio centrale confida che il Governo, riconoscerà la ragionevolezza della sua proposta, benchè la forma non sia stata rigorosamente rispettata.

Ed ho finito augurandomi che il Governo accetti gli emendamenti proposti dall'Ufficio centrale, sia per quanto riguarda la parte procedurale, sia per quella economica. Sono lieto poi di poter rivolgere una parola di ringraziamento al Presidente del Consiglio il quale, memore della promessa fatta giorni or sono al Senato, avrebbe già pronto il decreto col quale

la tassa sui teatri, sui cinematografi o sulle corse è aumentata del 10 per cento. I maggiori introiti che potranno ottenersi da tale aumento, come altresì da un metodo di riscossione più rigoroso, non risolveranno certamente il problema della beneficenza, ma rappresenteranno un primo passo verso la sistemazione dei bilanci di quegli Istituti di ricovero e di cura i quali raccolgono vecchi, bambini, infermi e tanti altri derelitti dalla fortuna. (*Approvazioni*).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Come il Senato ha inteso dalla lucida relazione dell'Ufficio centrale si propongono due ordini di modificazioni al disegno di legge da convertire in legge.

La prima serie di modificazioni è quella contenuta nell'articolo 1. Con essa l'Ufficio centrale propone due cose; propone che la facoltà di autorizzare i contratti a trattativa privata non sia più data al prefetto, come lo fu in tempo eccezionale di guerra, ma ritorni alle Commissioni provinciali di beneficenza.

Approvo pienamente questa proposta, perchè credo sia bene ristabilire in tutto e per tutto l'andamento normale delle pubbliche amministrazioni; e siccome le Commissioni provinciali di beneficenza hanno dato buona prova nell'esercizio delle loro funzioni, mi sembra logico restituire a loro i poteri che durante la guerra si era creduto opportuno affidare ai prefetti per la difficoltà che c'era in quel tempo di riunire quelle Commissioni provinciali in numero legale. In questa parte sono d'accordo con l'Ufficio centrale. L'Ufficio centrale propone inoltre in questo articolo, che la facoltà di fare dei lavori a trattativa privata, anziché essere limitata alla somma di 500 lire sia portata a 5000 lire per le Istituzioni di beneficenza che hanno una rendita superiore alle cento mila lire, e a 1000 lire per le Opere Pie minori. La svalutazione della moneta fa sì che le antiche 500 lire corrispondano, presso a poco, alle cifre che vengono proposte; d'altra parte l'obbligare le Opere Pie per piccoli lavori di restauro di un fabbricato, per piccoli acquisti di mobili necessari, a ricorrere all'asta pubblica, significa imporre una maggiore

spesa in un limite di tempo che alle volte non c'è, trattandosi di cose urgenti. Anche per questa parte accetto la proposta dell'Ufficio centrale.

Mi duole invece di non potere accettare la seconda serie di provvedimenti, quelli cioè in cui l'Ufficio centrale propone di aumentare da 250,000 lire a un milione la somma inscritta in bilancio per contribuire a favore dei prestiti che si facciano dalle Opere pie.

In primo luogo dichiaro nettamente che sono contrario a questo aumento di spese improvvisate. Le condizioni delle Finanze sono tali che non si deve consentire alcuna spesa se non sia maturamente studiata e studiata soprattutto dal ministro del tesoro che ha la responsabilità dell'andamento della Finanza.

Aggiungo che non è molto opportuno incoraggiare le Opere pie a fare dei debiti, cioè a consumare il loro patrimonio. Ora questa facoltà di contrarre debiti a condizioni vantaggiose, perchè il Governo contribuisce per il due per cento sugli interessi, è un incoraggiamento per gli amministratori a ricorrere a questo metodo molto comodo per procurarsi larghi mezzi per amministrare le Opere pie. Credo che se vogliamo fare cosa veramente utile alle Opere di beneficenza, dobbiamo procurare che crescano i redditi normali delle Opere pie. Dobbiamo trovare qualche mezzo per fare questi aumenti; ma artificiosamente incoraggiarle a fare dei debiti francamente, me lo consenta l'Ufficio centrale non mi pare opportuno. Pregherei quindi l'Ufficio centrale di accontentarsi delle modificazioni apportate all'art. 1°, sulle quali sono d'accordo, ma di non insistere su questi aumenti di spese che verrebbero improvvisate senza aver dati precisi ed esatti sulla portata di questi prestiti che le Opere pie si verrebbero ad autorizzare a contrarre. Procuriamo che il patrimonio delle Opere pie sia possibilmente conservato: ché se autorizziamo così largamente le Opere pie a fare debiti, un bel giorno troveremo che il patrimonio di queste Opere pie è completamente sfumato.

Pregherei quindi l'Ufficio centrale di non insistere su questa seconda parte delle sue proposte.

D'ANDREA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANDREA, *relatore*. Ringrazio il Presidente del Consiglio di avere accettato le modifiche proposte dall'Ufficio centrale in tema di procedura, ma mi consenta aggiungere di non potermi dichiarare parimenti soddisfatto delle sue risposte in ordine alla parte economica del disegno di legge.

Ripeterò brevemente le ragioni che indussero l'Ufficio centrale a proporre l'aumento di lire 750,000, sul contributo dello Stato al pagamento degli interessi sui mutui da contrarre con la Cassa depositi e prestiti.

Non è possibile sperare che nelle condizioni disastrose in cui sono ridotte le opere pie possano adempiere alla loro funzione senza ricorrere ad espedienti: alienare parte del patrimonio, oppure contrarre mutui.

La prima soluzione arreca un danno molto più grave, perchè importa la distruzione di beni accumulati attraverso i secoli dalla carità di benefattori. Il debito invece, se contratto a mite interesse, può essere estinto col sopraggiungere di nuovi cespiti di entrata.

Purtroppo nell'ora grigia che incombe, lo Stato, le provincie ed i comuni ricorrono ai prestiti, ma essi possono farvi fronte o in parte con nuove tasse o con l'inasprimento di quelle esistenti. Ben diversa è la condizione delle Opere Pie, le quali vivono di sole rendite, insufficienti al loro funzionamento.

Esse si trovano di fronte ad un inesorabile dilemma: chiudere i mendicicoli, gli orfanotrofi, gli ospedali, ovvero ricorrere ad operazioni finanziarie. Un mutuo con la Cassa depositi e prestiti al cinque per cento, nel quale lo Stato concorresse al pagamento degli interessi col due per cento, eviterebbe ad essi di ricorrere alle banche le quali fanno condizioni più onerose.

Insomma quando la Cassa è vuota, non è possibile far funzionare gli Istituti se non alienando il patrimonio, ovvero contraendo mutui. Tra i due espedienti preferisco il secondo anche perchè, alienando il patrimonio, si riducono sensibilmente le sorgenti stesse della carità, giacchè il pubblico vedendo che le Opere pie, con tanta facilità, si spogliano di un patrimonio destinato alla beneficenza, si asterrà dal dare altri contributi.

All'Ufficio centrale ed a me sorrideva la speranza che l'aumento dello stanziamento di altre

lire 750,000 nel bilancio del Ministero dell'interno agevolasse la via per risolvere il grave problema della beneficenza.

Il Presidente del Consiglio ha detto che in tal guisa si incoraggierebbero le Opere pie a contrarre mutui; ma quale altro espediente è possibile suggerire?

A nome dell'Ufficio centrale dichiaro di non poter insistere perchè lo stanziamento deve concederlo il Governo, ma non ho potuto astenermi dal ripetere le ragioni che hanno indotto l'Ufficio centrale a fare quella proposta.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ringrazio l'Ufficio centrale che non insiste sopra questo provvedimento. Mi rendo ragione degli argomenti addotti dall'onorevole relatore, ma lo prego di fare alcune considerazioni. In primo luogo la pratica ci insegna che i mutui li chieggono generalmente le Opere pie male amministrate, le quali, invece di ridurre le spese di amministrazione, che giungono talvolta a somme assurde, preferiscono fare un prestito.

Ho già citato il caso in cui ogni infermiere aveva tre malati! Credo questa sia una delle buone ragioni per non incoraggiare a fare debiti.

L'alienazione del patrimonio è cosa grave sicchè un'amministrazione si induce molto più facilmente a far prestiti che ad alienare una parte del suo patrimonio, quindi anche questo è un grande freno.

Poi mi permetta un'altra osservazione: l'Ufficio centrale parte dall'ipotesi che la Cassa dei depositi e prestiti abbondi di capitali: il fatto è perfettamente il contrario e quindi questa facilitazione di concedere prestiti troverebbe l'ostacolo più forte di tutti nella Cassa, che a un certo punto questi prestiti non li potrebbe più fare. Anche di questa considerazione credo sia opportuno tener conto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione; passeremo all'esame degli articoli del decreto luogotenenziale.

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 538, relativo a modifi-

cazioni ed aggiunte apportate alla legislazione sulla assistenza e beneficenza pubblica, colle modificazioni risultanti dal testo seguente:

Art. 1.

I seguenti provvedimenti emanati in virtù dei poteri straordinari emessi con la legge 22 maggio 1915, n. 671, avranno vigore e saranno applicati anche dopo la cessazione dello stato di guerra, con le seguenti modificazioni ed aggiunte:

a) art. 5 del decreto luogotenenziale 27 maggio 1915, n. 755;

b) articoli 2 (secondo comma), 3 e 4 del decreto luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 873;

c) articoli 1 e 5 del decreto luogotenenziale 2 dicembre 1915, n. 1847, modificandosi però la lettera b) dell'art. 1 in questo senso:

L'articolo 26 della legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza 12 luglio 1890, n. 6972, è così modificato:

Le alienazioni, locazioni ed altri simili contratti, e gli appalti delle cose ed opere per un valore complessivo di oltre lire cinquemila per le Opere pie le quali abbiano una entrata superiore alle lire centomila e di lire mille per quelle che abbiano una entrata inferiore, si fanno, sotto pena di nullità, all'asta pubblica, con le forme stabilite per i contratti e per le opere dello Stato.

La Commissione provinciale di beneficenza, sostituita alla Giunta provinciale amministrativa con la legge 18 luglio 1904, n. 390, può consentire la licitazione a trattativa privata;

d) decreto luogotenenziale 8 marzo 1917, n. 504;

e) decreto luogotenenziale 21 aprile 1918, n. 601.

(Approvato).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo che l'articolo 2 sia votato nel testo proposto dal Ministero, non avendo l'Ufficio centrale insistito nella modificazione proposta.

PRESIDENTE. Sta bene; darò lettura dell'articolo 2 nel testo ministeriale:

Art. 2.

Il termine per la concessione dei mutui, di cui al decreto luogotenenziale 21 aprile 1918 n. 600, è prorogato fino al 30 giugno 1920 e gli stanziamenti nel bilancio dell'Interno, di cui all'articolo 4 del decreto stesso, dovranno farsi fino all'esercizio 1945-1946.

Le esenzioni fiscali, di cui al decreto luogotenenziale 30 gennaio 1919, n. 201, sono estese a tali mutui.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del R. decreto 2 maggio 1915, n. 634, concernente il soggiorno degli stranieri in Italia, e del decreto luogotenenziale 23 dicembre 1915, n. 1824, che ne proroga la validità fino alla fine della guerra » (N. 103).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del R. decreto 3 maggio 1915, n. 634 concernente il soggiorno degli stranieri in Italia, e del decreto luogotenenziale 23 dicembre 1915, n. 1824, che ne proroga la validità fino alla fine della guerra ».

Prego il senatore segretario Pellerano di dar lettura del disegno di legge.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Il regio decreto 2 maggio 1915, n. 634, concernente il soggiorno degli stranieri in Italia, e il decreto luogotenenziale 23 dicembre 1915, n. 1824, che ne proroga la validità fino alla fine della guerra, sono convertiti in legge.

ALLEGATO A.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Veduta la legge 21 marzo 1915, n. 273, portante provvedimenti per la difesa economica e militare dello Stato;

Veduto l'art. 85 della legge di pubblica sicurezza 30 giugno 1889, n. 6144 (serie 3^a);

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri e del nostro ministro, segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È vietato agli stranieri di entrare nel Regno se non sono forniti di passaporto rilasciato dalle autorità del proprio Stato e vidimato da una autorità diplomatica o consolare italiana.

Il passaporto dev'essere individuale e munito di recente fotografia e della firma dell'interessato, l'una e l'altra autenticate dall'autorità concedente. È tuttavia consentito che nello stesso passaporto siano compresi i congiunti di età non superiore ai sedici anni, che accompagnano lo straniero.

Il passaporto dev'essere esibito a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria.

Art. 2.

Entro ventiquattro ore dal loro ingresso nel Regno, gli stranieri, anche se di passaggio, devono presentarsi personalmente all'autorità di pubblica sicurezza del luogo ove si trovano e dichiarare:

- a) le proprie generalità complete e quelle dei congiunti di età non superiore ai sedici anni, che li accompagnano;
- b) il luogo di loro provenienza;
- c) da quanto tempo si trovano nel Regno;
- d) lo scopo della loro venuta in Italia;
- e) quanto tempo presumibilmente vi si tratterranno;
- f) il luogo ove hanno presa abitazione;
- g) se e quali beni immobili rustici o urbani posseggano, a qualunque titolo, nel Regno;
- h) se e quali professioni, industrie o commerci esercitino nel Regno in nome proprio o in società con altri o per conto altrui;
- i) se e quali obblighi di servizio militare abbiano presso il loro Stato.

Gli stranieri che già si trovano nel Regno sono tenuti a fare tale dichiarazione nel termine di cinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Se lo straniero, dal comune ove ha fatto la prima dichiarazione a norma dell'art. 2, parte per altra località del Regno, è obbligato, entro tre giorni da quello della partenza, a ripetere tale dichiarazione innanzi all'autorità di pubblica sicurezza del luogo ove si trovi.

Ad eguale obbligo egli è sottoposto per ogni successivo suo trasferimento.

Art. 4.

La dichiarazione indicata agli articoli 2 e 3 deve essere fatta in iscritto, mediante scheda conforme al modello annesso al presente decreto, munita della firma del dichiarante.

L'autorità di pubblica sicurezza, esaminati i documenti che lo straniero esibisca a comprova della sua dichiarazione, ed accertata l'identità del dichiarante, gli rilascia la ricevuta, e trasmette all'autorità circondariale di pubblica sicurezza il duplicato della scheda.

Il possesso della ricevuta suddetta costituisce, per ogni effetto, la prova dell'adempimento da parte dello straniero dell'obbligo derivantegli dagli articoli 2 e 3. Essa deve essere esibita ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria.

Nei casi previsti dall'art. 3 l'autorità di pubblica sicurezza, cui viene presentata una successiva dichiarazione, deve ritirare dallo straniero la ricevuta di quella precedente, facendone annotazione sulla nuova dichiarazione e sulla relativa nuova ricevuta.

Art. 5.

Gli stranieri che dimostrino di trovarsi iscritti nel registro di popolazione in un comune del Regno, a termini dell'art. 25 del regolamento 21 settembre 1911, n. 445, sono dispensati dal presentarsi personalmente all'autorità di pubblica sicurezza per la dichiarazione, purché nel termine di tre giorni la facciano ad essa pervenire a mezzo di persona di loro fiducia, conosciuta dall'autorità stessa, facendone ritirare la ricevuta.

Questa disposizione si applica altresì agli stranieri che dimostrino:

- a) di essere iscritti ad una Camera di commercio del Regno;

b) di far parte di corpi o istituti o enti riconosciuti nel Regno;

c) di possedervi o di dirigerli stabilimenti o imprese industriali o aziende commerciali o pubblici servizi;

d) di appartenere a istituti civili o a comunità religiose;

e) di possedere una licenza o un permesso di una autorità circondariale di pubblica sicurezza del Regno;

f) di essere iscritti nei ruoli delle imposte dirette nel comune in cui fanno la dichiarazione.

Art. 6.

Gli stranieri alloggiati in alberghi o in altri luoghi debitamente autorizzati a dare alloggio per mercede, possono presentare all'autorità di pubblica sicurezza, a mezzo dell'esercente, la dichiarazione prescritta dagli articoli 2 e 3, purchè munita della loro firma e della chiara elencazione dei documenti di identificazione di cui sono in possesso.

L'esercente in tal caso deve curare di trasmettere nello stesso giorno all'autorità di pubblica sicurezza le dichiarazioni come sopra redatte e di ritirarne le relative ricevute per la immediata consegna agli interessati.

Tale adempimento non dispensa l'esercente dall'obbligo della notificazione prescritta dall'art. 61 della legge sulla pubblica sicurezza, secondo le vigenti istruzioni.

Art. 7.

Sono parimenti dispensati dal presentarsi personalmente all'autorità di pubblica sicurezza gli stranieri i quali, pur non trovandosi in alcuna delle condizioni indicate negli articoli precedenti, ne siano impediti per ragioni di salute da comprovarsi mediante attestazione medica. Questa, insieme con la dichiarazione, dev'essere fatta pervenire all'autorità di pubblica sicurezza nel modo e termine di cui all'art. 5, a cura dell'interessato o di chi l'assiste.

Art. 8.

Gli stranieri che non sanno o non possono, per giustificato motivo, sottoscrivere la dichiarazione, sono tenuti a presentarsi personalmente

innanzi alla locale autorità di pubblica sicurezza, che nel redigere l'atto di dichiarazione deve indicare il motivo dell'impedimento.

Questa disposizione non è applicabile agli stranieri che si trovano nelle condizioni previste dal precedente articolo 7 o che sono presso istituti o comunità.

Per questi ultimi la dichiarazione dev'essere redatta dal capo dell'istituto o comunità o da chi ne fa a tal uopo le veci.

Art. 9.

L'autorità di pubblica sicurezza può sempre chiamare lo straniero e chiedergli l'esibizione dei documenti, nonchè le notizie che occorressero sul conto di lui nel pubblico interesse.

In caso d'inadempimento lo straniero è punito a termini dell'art. 17 e può essere accompagnato dagli agenti di pubblica sicurezza innanzi all'autorità che lo ha chiamato.

Art. 10.

Chiunque, cittadino o straniero, ha o assume alla sua dipendenza, per qualsiasi titolo, persone straniere, è tenuto, entro cinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto o da quello dell'assunzione delle dette persone, a inviarne l'elenco all'autorità locale di pubblica sicurezza, indicando le precise generalità di esse ed il genere delle loro occupazioni.

Deve altresì entro ventiquattro ore notificare alla predetta autorità la cessazione del rapporto di dipendenza degli stranieri, il loro allontanamento e la direzione da essi presa.

Queste disposizioni sono applicabili altresì alle società civili e commerciali.

Art. 11.

Le provincie, i comuni ed ogni altro ente pubblico che sotto qualsivoglia forma, hanno affidato od affidano a stranieri la direzione, la esecuzione, la sorveglianza o l'esercizio di opere o di servizi pubblici, hanno obbligo di fare le notificazioni prescritte dall'articolo precedente.

Tale adempimento dev'essere fatto a cura del segretario di detti enti o di chi per esso

Art. 12.

Le disposizioni degli articoli 10 e 11 non dispensano i singoli stranieri dall'obbligo della

dichiarazione prescritta dagli articoli 2 o 3 e, se del caso, dalla personale presentazione all'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 13.

Chi presiede a istituti di educazione, di istruzione, di ricovero, di cura o a comunità religiose, deve far pervenire all'autorità locale di pubblica sicurezza, entro i termini di cui agli articoli 2 e 3, le dichiarazioni individuali degli stranieri che, a norma dell'art. 5, intendano giovare della dispensa di comparire personalmente innanzi l'autorità medesima.

Deve altresì far pervenire ad essa, nel termine di cinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'elenco di tutti gli stranieri che fanno parte dell'istituto o comunità, con le precise loro generalità, e successivamente notificare entro cinque giorni dall'ammissione le generalità degli stranieri che vi siano stati ammessi.

Deve infine notificare, entro ventiquattro ore, all'autorità predetta i nomi degli stranieri che lasciano l'istituto o la comunità e la direzione da essi presa.

Art. 14.

Chiunque, a qualsivoglia titolo, cede a stranieri la proprietà o il godimento di beni immobili rustici o urbani siti nel Regno, è tenuto a darne avviso, per iscritto, all'autorità di pubblica sicurezza, nel termine di giorni dieci, indicando le precise generalità degli stranieri e il contenuto sommario dell'atto o contratto.

L'obbligo di siffatto avviso incombe anche al notaio che abbia rogato l'atto.

Art. 15.

Qualora siavi fondato motivo di dubitare delle generalità date dallo straniero, questi può essere fotografato e sottoposto ai rilievi dattiloscopici e antropometrici.

Art. 16.

Il prefetto, d'accordo con l'autorità militare terrestre o marittima, può vietare agli stranieri il soggiorno in comuni o in località che comunque interessino la difesa militare dello Stato.

Tale divieto può essere comunicato agli stranieri a mezzo dell'autorità locale di pubblica sicurezza, o anche a mezzo di pubblici avvisi.

Gli stranieri, che non ottemperino al divieto

nel termine prescritto, possono essere allontanati dalla forza pubblica.

Questa disposizione non pregiudica quanto è stabilito nel regolamento di guerra per le piazze marittime, approvato con Regio decreto 13 gennaio 1910.

Art. 17.

I contravventori alle disposizioni del presente decreto sono puniti con l'ammenda da lire cinque a cinquanta.

La pena è dell'ammenda da lire 20 a lire duecento, ovvero dell'arresto sino a dieci giorni per le contravvenzioni alle disposizioni degli art. 1, primo comma, 2, 3 e 9, e dell'ammenda da lire trenta a lire trecento, nonchè dell'arresto da tre giorni a tre mesi per la contravvenzione al disposto dell'art. 16.

Gli stranieri denunziati per contravvenzione possono altresì essere espulsi dal territorio del Regno, con decreto del prefetto, previa autorizzazione del Ministero dell'interno.

Art. 18.

Il presente decreto non si applica al personale diplomatico e consolare che goda dei diritti d'immunità, secondo le istruzioni che saranno impartite dal Ministero degli affari esteri.

Art. 19.

In tutti gli alberghi e altri luoghi in cui si dà alloggio per mercede deve essere affisso, in modo visibile, nel vestibolo e nelle sale di convegno, un cartello contenente la trascrizione, nelle lingue italiana, francese, inglese e tedesca, degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16 e 17 del presente decreto.

Art. 20.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione e avrà efficacia sino al 31 dicembre 1915.

Esso sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE

SALANDRA
SONNINO.

N.

SOGGIORNO DEGLI STRANIERI

Provincia di

Comune di

Il Signor (o la signora)

figli di e di

nat a il di nazio-
 nalità di condizione

ha dichiarato di trovarsi in Italia dal
 proveniente da

di dimorare in

con i congiunti, di età non superiore ai 16 anni, a tergo indicati, che l'ac-
 compagnano, di essere muniti dei seguenti documenti:

di avere presso il proprio Stato i seguenti obblighi di servizio militare

di essere venuti in Italia a scopo di

di trattenervisi presumibilmente

di essere in possesso a titolo di

dei seguenti beni immobili rustici ed urbani siti nel Regno a

e di esercitare nel Regno la seguente professione, industria o commercio

li 19

Firma del dichiarante

Firma e qualifica dell'autorità di P. S.

Bolle d'ufficio

Il duplicato del presente dev'essere inviato subito, senza foglio di trasmissione, all'auto-
 rità circondariale di P. S.

N.

SOGGIORNO DEGLI STRANIERI IN ITALIA

Provincia di

Comune di

L'autorità di pubblica sicurezza ha ricevuto da
 figli di
 e di nat a
 il di nazionalità
 di condizione la dichiarazione di
 soggiorno in Italia.

La suindicata persona ha dichiarato di avere presso il proprio Stato i
 seguenti obblighi di servizio militare

di essere venut in Italia allo scopo di
 e di dimorare in
 con i congiunti, di età non superiore ai 16 anni, a tergo indicati, che l'ac-
 compagnano.

La presente ricevuta dev'essere esibita ad ogni richiesta degli ufficiali
 od agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria. Il possesso di essa
 costituisce, per ogni effetto, la prova della presentata dichiarazione.

..... li 19.....

Firma e qualifica dell'autorità di P. S.

Bollo d'ufficio

**Generalità dei congiunti, di età non superiore ai 16 anni,
che accompagnano il dichiarante.**

N.B. Indicare: cognome, nome, paternità, età, luogo di nascita, nazionalità, condizione e rapporto di famiglia.

Eventuali annotazioni: (1)

(1) Nei casi in cui non è obbligatoria la presentazione personale della dichiarazione, indicare le generalità della persona che ha presentato la dichiarazione stessa.

**Generalità dei congiunti, di età non superiore ai 16 anni,
che accompagnano il dichiarante.**

N.

SOGGIORNO DEGLI STRANIERI

Provincia di

Comune di

Il Signor (o la signora)

figli..... di e di

nat..... a il

di nazionalità di condizione

..... ha dichiarato di trovarsi in Italia dal

..... proveniente da

di dimorare in

con i congiunti, di età non superiore ai 16 anni, a tergo indicati, che l'ac-

compagnano, di essere muniti dei seguenti documenti:

di avere presso il proprio Stato i seguenti obblighi di servizio militare

.....

di essere venuti in Italia a scopo di

.....

di trattenervisi presumibilmente

e di essere in possesso a titolo di

dei seguenti beni immobili rustici ed urbani siti nel regno a

.....

e di esercitare nel Regno la seguente professione, industria o commercio

.....

..... li 19

Firma del dichiarante

Firma e qualifica dell'autorità di P. S.

Bollo d'ufficio

Eventuali annotazioni: (1)

(1) Ciascuna annotazione dev'essere seguita dalla firma e qualifica dell'autorità di P. S. e dal bollo d'ufficio.

Generalità dei congiunti, di età non superiore ai 16 anni,
che accompagnano il dichiarante.

N.B. Indicare: cognome, nome, paternità, età, luogo di nascita, nazionalità, condizione e rapporto di famiglia.

Eventuali annotazioni: (1)

(1) Nei casi in cui non è obbligatoria la presentazione personale della dichiarazione, indicare le generalità della persona che ha presentato la dichiarazione stessa.

ALLEGATO B.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduta la legge 21 marzo 1915, n. 273 portante provvedimenti per la difesa economica e militare dello Stato;

Veduto il Regio decreto 2 maggio 1915, 634 circa il soggiorno degli stranieri nel Regno;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri e del ministro segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine di validità stabilito nell'art. 20 del suddetto Regio decreto 2 maggio 1915, n. 634, relativo al soggiorno degli stranieri nel Regno è prorogato fino alla fine della guerra.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1915.

TOMASO DI SAVOIA

SALANDRA

SONNINO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa e, trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio a scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 20 aprile 1919, n. 561 col quale furono determinati a decorrere dal 1° aprile 1919, gli stipendi del personale del Consiglio di Stato » (N. 104).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 20 aprile 1919, n. 561 col quale furono determinati, a decorrere dal 1° aprile 1919, gli stipendi del personale del Consiglio di Stato ».

Prego il senatore segretario Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale 20 aprile 1919, n. 561, col quale furono determinati, a decorrere dal 1° aprile 1919, gli stipendi del personale del Consiglio di Stato.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il nostro decreto-legge 24 marzo 1919, n. 368, portante modificazioni di stipendio al personale della magistratura;

Ritenuta l'urgenza di modificare corrispondentemente le tabelle degli stipendi per quanto riguarda il presidente del Consiglio di Stato, i presidenti di sezione, i consiglieri e i referendari del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato *interim* per gli affari dell'interno, vicepresidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli stipendi del personale del Consiglio di Stato per quanto concerne il presidente, i presidenti di sezione, i consiglieri e i referendari del Consiglio di Stato, sono stabiliti, a decorrere dal 1° aprile 1919, nella misura seguente:

Presidente del consiglio di Stato L.	18,500
Presidenti di sezione	15,300
Consiglieri	13,200
Referendari di 1ª classe	11,000
Referendari di 2ª classe	10,000

Art. 2.

Con decreto del ministro del tesoro saranno introdotte, nel bilancio del Ministero dell'interno, le variazioni per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Agliè addì 20 aprile 1919.

TOMASO DI SAVOIA

COLOSIMO
STRINGHER.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la discussione è chiusa, e, trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di disegni di legge.

CROCE, *ministro dell'istruzione pubblica*.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROCE, *ministro della pubblica istruzione*.
Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge:

Stato giuridico del personale delle scuole medie pareggiate;

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 dicembre 1918, n. 1915, che detta norme speciali circa l'espropriazione e la occupazione degli immobili compresi nel perimetro della zona monumentale di Roma.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della istruzione pubblica della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno la procedura stabilita dal regolamento.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Modificazione dell'art. 196 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio decreto 1° agosto 1917, n. 636, riguardante la zona di rispetto attorno ai cimiteri » (N. 105).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge:

Modificazione dell'art. 196 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio decreto 1° agosto 1917, n. 636, riguardante la zona di rispetto intorno ai cimiteri.

Ne do lettura.

Articolo unico.

All'articolo 196 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio decreto 1° agosto 1907, 636, è sostituito il seguente:

I cimiteri debbono essere collocati alla distanza di almeno duecento metri dai centri abitati e dal momento della destinazione di un terreno a cimitero è vietato di costruire intorno allo stesso nuovi edifici o ampliare quelli preesistenti entro il raggio di duecento metri.

Il contravventore è punito con pena pecuniaria estensibile a lire duecento e deve inoltre a sue spese demolire l'edificio.

Il prefetto, sentito il Consiglio provinciale sanitario, quando le condizioni locali lo richiedano, può permettere la costruzione o l'ampliamento dei cimiteri a distanza minore di duecento metri dai centri abitati o la riduzione a meno di duecento metri della zona di rispetto nella quale è proibita la fabbricazione.

Il prefetto inoltre, sentito il medico provinciale e il Consiglio comunale, per gravi e giustificati motivi, e quando per le condizioni locali non si oppongano ragioni igieniche, può autorizzare di volta in volta la costruzione di nuovi edifici o l'ampliamento di quelli preesistenti nella zona di rispetto dei cimiteri.

I provvedimenti del prefetto debbono essere pubblicati nell'albo pretorio per otto giorni consecutivi e possono essere impugnati nel termine di trenta giorni da qualunque interessato. Il ministro dell'interno decide sui reclami, sentiti il Consiglio superiore di sanità e il Consiglio di Stato.

Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

Trattandosi di disegno di legge di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 settembre 1919, n. 1711, col quale fu autorizzato il ministro dell'interno a bandire se-

LEGISLATURA XXV — 1ª SESSIONE 1919-21 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 GENNAIO 1921

condo speciali norme un concorso per consigliere aggiunto in prova e per ragioniere in prova nell'Amministrazione provinciale dell'interno » (N. 106).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 settembre 1919, n. 1711, col quale fu autorizzato il ministro dell'interno a bandire secondo speciali norme un concorso per consigliere aggiunto in prova e per ragioniere in prova nell'Amministrazione provinciale dell'interno.

Prego il senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto Reale 4 settembre 1919, n. 1711, col quale fu autorizzato il ministro dell'interno a derogare limitatamente al personale di prima e seconda categoria dell'Amministrazione provinciale dell'interno, alle disposizioni di cui all'art. 1 del decreto luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625 convertito nella legge 21 dicembre 1915, n. 1774 e a stabilire speciali norme a deroga di quelle legislative e regolamentari vigenti pel conferimento di settanta posti di consigliere aggiunto in prova di ultima classe e di cinquanta posti di ragioniere in prova di ultima classe nell'Amministrazione provinciale dell'interno, con lo stipendio annuo di lire 3800 compresi gli aumenti a termini dei decreti luogotenenziali 10 febbraio 1908, n. 107 e 19 giugno 1919, n. 973, oltre l'indennità di caro viveri.

ALLEGATO

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625, convertito nella legge 21 dicembre 1915, n. 1774, col quale si stabiliscono economie nelle spese delle varie Amministrazioni dello Stato;

Udito il Consiglio dei ministri:

177

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il ministro dell'interno è autorizzato a derogare limitatamente al personale di prima e seconda categoria dell'Amministrazione provinciale dell'interno, alle disposizioni di cui all'articolo 1° del sopracitato decreto luogotenenziale, ed è altresì autorizzato a stabilire speciali norme, a deroga di quelle legislative e regolamentari vigenti, pel conferimento di settanta posti di consigliere aggiunto in prova di ultima classe e di cinquanta posti di ragioniere in prova di ultima classe con lo stipendio annuo di lire 3800, compresi gli aumenti a termini dei decreti luogotenenziali 10 febbraio 1918, n. 107 e 19 giugno 1919, n. 973, oltre la indennità di caro viveri.

I consiglieri aggiunti in prova ed i ragionieri in prova conseguiranno la nomina rispettivamente a consigliere aggiunto effettivo ed a ragioniere effettivo entro il 31 dicembre 1922, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione del personale dopo uno speciale scrutinio in base al servizio prestato.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI

SCHANZER.

V. - Il Guardasigilli

MORTARA.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

Trattandosi di disegno di legge di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Disposizioni relative al domicilio di soccorso ed al funzionamento del Consiglio superiore di assistenza e beneficenza pubblica » (N. 96).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Disposizioni relative al domicilio di soccorso ed al funzionamento del Consiglio superiore di assistenza e beneficenza pubblica.

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 96).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Procederemo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Il periodo di tempo necessario per acquistare il domicilio di soccorso, agli effetti degli articoli 72 e 73 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, è ridotto a due anni.

(Approvato).

Art. 2.

È istituita in seno al Consiglio superiore di assistenza e beneficenza pubblica una Giunta centrale di tutela, composta di sette membri: il presidente ed il vice presidente del Consiglio stesso, il direttore generale dell'amministrazione civile, il direttore capo divisione della beneficenza e tre componenti designati dal Consiglio, che abbiano residenza in Roma. Questi si rinnovano ogni anno e non possono essere confermati più di una volta senza interruzione.

(Approvato).

Art. 3.

Spetta alla Giunta centrale di tutela:

a) dare parere sui ricorsi prodotti al Ministero in materia di spedalità;

b) dare parere sulle revisioni di statuto e sulle proposte di concentramento, raggruppamento, fusione, distacco, scissione e trasformazione di istituzioni pubbliche di beneficenza od enti ad esse equiparati, qualora non vi siano opposizioni da parte degli enti interessati.

c) esercitare le attribuzioni della Commissione provinciale di beneficenza e del Consiglio di prefettura per quelle istituzioni, che estendono la beneficenza a favore dei poveri esistenti nel territorio di più provincie.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà votato poi a scrutinio segreto

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Zupelli a recarsi alla tribuna per la presentazione di una relazione.*

ZUPELLI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 23 settembre 1920, n. 1388, col quale è soppressa la Commissione per l'esame delle controversie sorte in dipendenza dello stato di guerra per l'esecuzione di opere pubbliche ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Zupelli della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Discussione del disegno di legge: « Incoraggiamenti alla frutticoltura » (N. 202 A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Incoraggiamenti alla frutticoltura ».

Domando all'onorevole ministro di agricoltura se accetta che la discussione si svolga sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

MICHELI, *ministro di agricoltura*. Accetto.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Pellerano di dar lettura del disegno di legge nel testo modificato dall'Ufficio centrale.

PELLERANO, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 202-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno domandando la parola, la discussione generale è chiusa.

Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Ferma la facoltà di istituire vivai di piante fruttifere, anche in consorzio, con altre amministrazioni, come al decreto-legge 18 febbraio 1917, n. 323, il Ministero di agricoltura inco-

raggerà lo sviluppo della frutticoltura nelle zone e con le iniziative, i mezzi tecnici e le modalità a ciò ritenuti adatti.

L'azione potrà anche estendersi agli incoraggiamenti complementari ed indiretti, concernenti la preparazione e lo smercio del prodotto.

CASSIS, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSIS, *relatore*. Il progetto non ha incontrato opposizioni e le modificazioni proposte dall'Ufficio centrale sono state accettate dal Governo; non resterebbe quindi che procedere innanzi se l'Ufficio centrale non avesse creduto di richiamare l'attenzione del Senato, in questa occasione, non solo sopra la portata di questo progetto, che è piccolo per la somma stanziata, ma anche sulla importanza di una tendenza che, secondo l'Ufficio centrale, va incoraggiata; tendenza cioè a prestare un'attenzione maggiore di quella che il Governo non abbia finora prestata alla frutticoltura, ed infine sopra le condizioni dell'agricoltura nelle zone aride o semiaride del Mezzogiorno.

Il progetto del Ministero, mentre secondo la relazione intendeva soprattutto a prestare aiuto alle regioni meno fortunate, effettivamente non era compilato in maniera da raggiungere questo scopo, e per questo l'Ufficio centrale lo ha modificato, per evitare che gli aiuti che il Governo intende di dare agli Istituti che si occupano in modo speciale della frutticoltura si disperdessero in rivoli o andassero concentrati in quelle regioni che hanno minor bisogno di aiuto.

Difatti il progetto parla principalmente, anzi quasi esclusivamente, di quella frutta che si consumano direttamente, o fresche o secche. Parla anche di assistere gli esportatori all'estero e di altre cose, e tutto questo è giustissimo; ma non si occupa di quelle frutta che sono prodotte specialmente dalle regioni aride o semiaride. Il problema principale dell'Italia meridionale è precisamente quello della sua aridità e qui una distinzione bisogna subito fare. L'Italia meridionale, dove possiede dell'acqua, non ha bisogno di grandi incoraggiamenti perchè sa produrre quanto, e forse meglio di qualunque altro paese. Non c'è bisogno di citare esempi, perchè chi conosce le regioni dell'Italia meri-

dionale, come le conosce il Senato, sa benissimo quali magnifiche colture si vedano sia sulle coste della Sicilia e di parte della Calabria, sia nelle provincie intorno a Napoli, sia nelle Puglie. Il problema invece consiste tutto nel trovare il modo di bene coltivare le regioni aride; -in esse anche la frutticoltura è difficile, cosicchè anche la produzione delle frutta abbraccia pochissime specie.

La cultura, in esse, è limitata alla vite, ma in questo progetto di legge la vite non è contemplata; all'ulivo, che è l'albero più utile dell'Italia meridionale, ma che pur esso non viene compreso in questo progetto: l'aiuto sarebbe limitato al mandorlo, che è una vera fortuna delle regioni aride, al fico ed a poche altre specie. È necessario però, ed a questo è diretto l'ordine del giorno che viene proposto dall'Ufficio centrale, aiutare gli sforzi dei benemeriti agricoltori dell'Italia meridionale in tutto quello che riguarda la produzione dell'albero, e non solo di quello da frutta, ma anche degli altri, e specialmente dell'ulivo. Nelle regioni aride d'Italia, che son quelle che hanno bisogno di aiuto, sono poche le organizzazioni; nessun istituto di sperimentazione, assai limitati o nulli i vivai governativi: pochissimo anche esiste per quel che riguarda la vite, e nulla io credo per l'olivo e il mandorlo.

In generale è mestieri riconoscere che il mirabile sviluppo dell'agricoltura nei paesi meridionali bonificati dall'acqua raccolta o sorgiva, poichè su quella di pioggia ben poco conto si può fare, è dovuto all'opera dei proprietari e dei contadini, quasi esclusivamente, mi sia consentito di affermarlo apertamente in questa Alta Assemblea. E non è colpa del Governo attuale, ma di tutta l'opera dello Stato.

Seguendo questa convinzione l'ordine del giorno dell'Ufficio centrale desidera che il Governo si impegni anzitutto anche ad incoraggiare e a regolare con insegnamenti e studi scientifici ma pratici, la coltura dell'olivo e della vite. Per tali colture sono necessari gli istituti di sperimentazione da fondarsi nelle zone aride con vivai diffusi in molti luoghi.

Non solo poi per l'olivo e la vite, ma anche le colture erbacee ed annuali hanno mestieri di quegli studi sperimentali che finora non esistono nelle regioni meridionali; il Governo si è messo per questa via con l'Istituto di speri-

mentazione di Bari, al quale ha preposto un egregio insegnante; ma è mestieri pensare alle altre regioni, giacchè solo gli studi fatti localmente sono decisivi.

Se non si preparano i vivai, se non si fanno studi per vedere quali siano le piante che possono dare buoni risultati, non si può sperar di risolvere la questione dell'agricoltura nel mezzogiorno. Questa è essenzialmente questione di coltura dei terreni aridi; e da poco tempo, soltanto si può dire, che il Governo si è messo per questa via ed è da lodare l'onorevole ministro attuale, che ha mostrato di voler spingere l'azione del Governo in questo senso.

Veri grandi Istituti di sperimentazione organizzati come all'estero, sono chiesti da molto tempo, ma non esistono in Italia: esistono bensì alcune stazioni agrarie, ma tutte in regioni che non soffrono di quella grave disgrazia che è la mancanza d'acqua o la sua mala distribuzione; esistono a Bologna, a Spoleto. Adesso sono sorti un Istituto a Bari e uno a Roma e queste ultime due istituzioni sono assolutamente agli inizi, ma nelle terre propriamente aride nulla esiste.

È questa la preghiera dell'Ufficio centrale: che il Governo dia uno sviluppo speciale agli studi per le colture adatte ai paesi aridi, che hanno bisogno di aiuto, di guida, di direzione, a preferenza delle terre fortunate per acqua sufficiente.

Io debbo qui affermare che l'Italia meridionale non merita le accuse, che da ogni parte son fatte, le quali trovano eco di continuo non soltanto in discorsi e pubblicazioni, ma anche in alcuni progetti di legge, dei quali verrà il tempo di parlare.

Ho già detto che l'agricoltura meridionale fa cose meravigliose dove trova le condizioni adatte; queste condizioni non ci sono certamente dove manca l'acqua, dove i fiumi sono disordinati, dove le piogge sono mal distribuite; e a questi difetti se ne aggiungono anche altri. Io non intendo qui farne una lunga esposizione, perchè è materia già abbastanza conosciuta: mi limito a richiamare l'attenzione del Governo sopra l'azione che esso deve esercitare e che dev'essere secondo me, anche azione di difesa, perchè, infine, tutte queste accuse, che continuamente vengono fatte, sono

ingiuste. Di fatti, quando si confronta la produzione di grano o la quantità di bestiame dell'Italia settentrionale con quella dell'Italia meridionale, si commette, secondo me, un'ingiustizia, perchè non è possibile paragonare se non cose che tra di loro siano paragonabili; confrontare la produzione del grano dei luoghi che hanno acqua in abbondanza con quella di terre, dove magari, come quest'anno, non piove per dieci mesi, è certamente un errore tecnico.

E da questa opinione diffusa, che ha gettato tanta ombra sull'opera degli agricoltori del Mezzogiorno, credo sia necessario guardarsi. Io credo sia necessario dire una parola di verità, dire cioè che la massima parte dei mali che affliggono l'agricoltura del Mezzogiorno non è imputabile agli agricoltori meridionali.

Sarà imputabile anche, in piccola parte, alla non sufficiente azione di alcuni proprietari e agricoltori, ma in massima parte alla mala distribuzione delle piogge, e poscia alla insufficiente azione del Governo. Dove non vi sono strade, dove manca la sicurezza (e pur troppo in molte parti della Sicilia specialmente, la sicurezza è in condizioni deplorabili) dove c'è la malaria, che colpisce soprattutto l'Italia Meridionale; dove i fiumi sono lasciati in pessime condizioni, dove non si è ancora pensato ai bacini montani o appena si è cominciato a pensarvi, la colpa non è imputabile ai proprietari. A dire la verità le intenzioni vi sono e vi sono pure alcune leggi, ma non basta: bisogna organizzarne bene l'applicazione sia con mezzi finanziari sia col dare agli uffici il personale occorrente. Quando lo Stato avrà fatto tutto quello che deve fare, allora sarà il caso di accusare gli agricoltori dell'Italia Meridionale, se mancheranno al loro compito; ma attualmente l'accusa non è meritata.

A questo concetto si ispira l'ordine del giorno dell'Ufficio Centrale, che io mi permetto di raccomandare a nome dell'Ufficio stesso al Senato.

« Il Senato, encomiando i propositi manifestati col disegno di legge per la frutticoltura invita il Governo a provvedere altresì al miglioramento della olivicoltura e della viticoltura, anche col mezzo di Istituti sperimentali forniti di mezzi sufficienti e analogamente a dare opera al miglioramento delle colture

granarie ed erbacee nelle Regioni aride e semiaride ».

MAZZIOTTI, Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZIOTTI. Io non credevo veramente che questo tema della frutticoltura venisse trattato nella seduta odierna. In ogni modo farò delle brevissime osservazioni sul disegno di legge. Debbo anzitutto dar piena lode all'Ufficio centrale e al suo relatore che hanno richiamato l'attenzione del Senato e del Governo sul problema della olivicoltura che merita i più urgenti provvedimenti da parte del Governo.

Noi abbiamo in Italia questo fatto davvero singolare che, mentre la coltivazione dell'olivo cresce continuamente, diminuisce invece la produzione dell'olio. Verso il 1875-76 avevamo una produzione importantissima, cospicua di olio, tanto da alimentare una esportazione che era una vera sorgente di ricchezza per il nostro paese. Tutto ciò è svanito in gran parte: l'esportazione, la quale raggiungeva, cito a memoria, la cifra di oltre 800 mila quintali all'anno, si è ridotta a 200 mila quintali, delle qualità più fini di olio, di modochè per il consumo ordinario abbiamo bisogno dell'olio di seme che viene dall'estero, circa 400 mila quintali prima della guerra, e di altri 400 mila quintali di olio di seme lavorati nel nostro paese. Queste condizioni si sono modificate dopo il 1913 per effetto dei grandi turbamenti prodotti dalla guerra. Occorre riferirsi al periodo normale anteroiore ad essa.

Come si spiega questo singolare fatto, che mentre la coltura dell'olivo si va estendendo in tutte le zone dell'Italia meridionale e delle isole la produzione diminuisce? I tecnici attribuiscono ciò alla vetustà delle piante, al mancato rinnovamento di esse, alle numerose malattie dell'olivo, malattie ben note al Ministero di agricoltura, che di esse si è occupato lungamente.

Occorre che a quelle piante, ormai logore e vetuste, colpite da tante malattie, siano gradatamente sostituite piante giovani e sane e gli agricoltori vengano provveduti di esse con facilità. Ora le condizioni per chi voglia rinnovare le piantagioni o eseguirne delle nuove, specialmente nel Mezzogiorno e nelle isole, sono molto difficili. Abbiamo qualche tentativo di vivaio nella Calabria, ma si tratta di cosa molto limi-

itata, in guisa che i proprietari dell'Italia meridionale forse anche delle isole, sono obbligati a provvedersi di piantine di olivo a Pescia che ha grandissimi vivai tenuti in modo veramente ammirabile. Si comprende che la considerevole distanza dei paesi del mezzogiorno della Toscana, le difficoltà dei trasporti, specialmente in questo periodo, il costo enorme di essi sonutti ostacoli che arrecano un positivo ostacolo al miglioramento dell'olivo.

Ora, giacchè Ella, On. Ministro, con provvido pensiero, ha rivolto la sua attenzione alla frutticoltura è necessario che provveda di qualche importante vivaio di olivi il Mezzogiorno d'Italia.

Io so che in provincia di Salerno vi è un consorzio di frutticoltura che si propone di piantare un vivaio di olivi in quella regione: ma si tratta di un'iniziativa assai modesta mentre i bisogni sono di grado importanza.

Io prego il Governo, aderendo perfettamente ai concetti espressi dall'Ufficio centrale, di voler portare la sua attenzione su questo argomento, ed incoraggiare gli enti locali, per la formazione di un grande vivaio di olivi là dove è necessario, cioè nel Mezzogiorno e nell'Isole dove questa coltura è tanto estesa.

Accennerò ora ad un altro argomento. Nel disegno di legge si parla delle varie qualità di frutta e fra l'altro si parla anche di frutta secche, che costituiscono un'industria veramente notevole per il nostro paese e che bisogna incoraggiare.

Ora qualche volta avviene che, mentre il raccolto delle frutta si presenta cospicuo, segue nei mesi estivi una stagione di piogge continue, ed allora il raccolto va in parte perduto perchè non si ha altro mezzo di essicazione che quello della esposizione al sole.

In altri paesi come è noto si adoperano degli essiccatoi artificiali. So, per esempio, che i fichi di Smirne non sono seccati al sole, ma bensì artificialmente. So anche che tali essiccatoi artificiali sono stati sperimentati a Firenze ed anche altrove, ed il risultato è stato ottimo. Qualche volta questo sistema di seccagione porta un certo annerimento del frutto, ma a ciò si può facilmente rimediare.

Due anni fa ebbi l'idea di pregare il Ministero di Agricoltura di inviare, a titolo di esperimento un essiccatoio nella mia provincia.

Dopo lunghe pratiche, dopo moltissima attesa finalmente l'essiccatoio giunse, ma in tali condizioni che noi non l'abbiamo mai potuto usare, ed ormai ho perduto ogni speranza che si possa con quel mezzo fare qualche esperimento, che pur sarebbe sommamente necessario.

On. Ministro, qui non si tratta di una grande spesa. Faccia venire un buono essiccatoio nell'Italia meridionale, faccia fare qualche esperimento, e vedrà che l'uso degli essiccatoi artificiali verrà subito esteso e molte altre macchine saranno acquistate, e si renderà così un utilissimo servizio alla frutticoltura che costituisce un'industria importante del nostro paese.

Io confido che l'On. Ministro vorrà accettare l'ordine del giorno presentato dall'Ufficio centrale, e vorrà portare tutta la sua diligente attenzione sopra questo problema della frutticoltura, che merita tutte le cure e tutto l'interessamento del Governo.

MICHELI, *ministro di agricoltura*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELI, *ministro dell'agricoltura*. Ringrazio l'Ufficio centrale per la cura amorosa con la quale ha esaminato il disegno di legge, e ha creduto di completarlo coi suoi emendamenti, e per l'ordine del giorno col quale ha concluso la sua autorevole relazione. Sono perfettamente d'accordo con l'onorevole relatore intorno ai criteri da lui esposti a favore dell'agricoltura del Mezzogiorno.

Nel breve tempo nel quale sono stato chiamato a reggere questo dicastero ho cercato anche di dimostrarlo, in parecchi provvedimenti che ho avuto occasione di prendere, e anche in questo stesso progetto vi era già l'accenno nell'ultimo comma dell'art. 2, il quale stabiliva appunto che per le provincie del Mezzogiorno, la spesa per la effettuazione delle iniziative adottate potrà anche essere per intero a carico del Ministero per l'agricoltura.

L'Ufficio centrale ha creduto però di aggiungere alla mia proposta delle disposizioni particolari le quali assicurassero maggiormente questo concorso del Ministero allo sviluppo della frutticoltura del Mezzogiorno; e io, che ben volentieri personalmente, e per mezzo dei miei funzionari ho preso parte alla discussione dell'Ufficio centrale, accetto di buon grado

questa ulteriore proposta in quanto che nessuna difficoltà vi poteva essere da parte mia di consentire che i miei intendimenti venissero maggiormente espliciti e concretati nel testo stesso del provvedimento di legge.

Detto questo io non posso avere nessuna difficoltà di accettare anche l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale, il quale domanda una più completa realizzazione di provvedimenti già studiati in questa materia.

Non si è potuto presentare un progetto di legge il quale comprendesse anche provvedimenti per la olivicoltura e la viticoltura, perchè si è ritenuto più opportuno e conveniente, tenere distinte le cose e per ottenere successivamente maggiori fondi, e per aver campo di studiare separatamente con cura maggiore le singole necessità.

Ma intendimento del Governo (e credo di averlo dimostrato nelle discussioni avute con l'Ufficio centrale) è appunto di provvedere quanto prima anche a questi due altri rami, e in modo conveniente, perchè consento pienamente nelle osservazioni che anche altre volte mi furono fatte, a proposito dell'olivicoltura, dal senatore Mazzotti; e da parte mia cercherò di fare tutto quello che sarà possibile, perchè i nuovi provvedimenti già studiati, possano essere quanto prima presentati; e la stessa dichiarazione ripeto per la viticoltura.

Per quanto poi si riferisco alla creazione di particolari istituti, nelle regioni meridionali, si cercherà di fare tutto il possibile.

La deficienza di essi nel mezzogiorno è da tempo constatata ed il governo cercherà gradatamente di riparare a questa manchevolezza.

Della coltivazione delle terre aride o semi-aride il Ministero d'agricoltura si è molto occupato in questi ultimi tempi, e specialmente in quest'anno in cui, per ragione della siccità, si sono visti rovinare gran parte dei prodotti in molte provincie del mezzogiorno; continuerà a prendere maggiormente a cuore questa condizione particolare di cose, e come non ha tardato ad emanare leggi, per aiutare gli agricoltori colpiti dal flagello, altrettanto farà in seguito ad aiuto e tutela della produzione e della economia nazionale.

La questione accennata dall'onorevole Mazzotti per la frutta secca, verrà subito studiata e sarò ben lieto se potrò accondiscendere

al richiesto invio di macchine nella sua provincia, nella speranza che esse possano giungere in condizioni da essere fruttuosamente adoperate.

Consento quindi all'ordine del giorno dell'Ufficio centrale e assicuro il Senato che farà tutto quanto da me possa dipendere perchè i desideri in esso contenuti vengano al più presto realizzati.

CASSIS, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSIS, *relatore*. Sono lieto di aver provocato queste dichiarazioni da parte dell'on. Ministro di Agricoltura e quindi non mi resta che ringraziarlo, e prenderne atto.

Mi permetto però di insistere sopra una raccomandazione che ho già rivolto all'on. Ministro di Agricoltura, ma che riguarda anche il suo collega dei Lavori Pubblici, e cioè sulla necessità di spingere i provvedimenti che riflettono la regolarizzazione dei fiumi del Mezzogiorno e la formazione dei bacini montani, e specialmente dei piccoli bacini, i quali non solo sono molto importanti per la regolarizzazione dei fiumi, ma sono anche molto interessanti come bacini di irrigazione.

Io sono convinto che l'esecuzione delle opere per i fiumi e per i bacini montani rappresenti la tutela dei più importanti interessi del Mezzogiorno.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 1.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

Gli incoraggiamenti anzidetti avranno normalmente la forma di contributi o sussidi erogati ad enti ed istituzioni agrarie, il cui programma per la frutticoltura abbia riportato la previa approvazione del Ministero per l'agricoltura. Questo, tuttavia, potrà dar luogo anche a diretti incoraggiamenti a chicchessia, sotto la forma del pubblico concorso, nonchè potrà per determinati scopi inerenti alla frutticoltura, erogare spese a mezzo di istituti anche governativi specializzati, e potrà altresì creare, in consorzio con enti od amministrazioni locali, stazioni sperimentali od altri istituti duraturi, in prò della frutticoltura.

Per periodi di tempo, fino al quinquennio, a seconda della opportunità tecnica, il Ministero potrà assicurare la continuità della erogazione relativa a programmi approvati.

Per ciascun periodo di tempo, come sopra, si sceglierà un dato numero di provincie, con criterio di preferenza a quelle del Mezzogiorno e delle isole fino alla concorrenza di due terzi del numero delle provincie scelte per ogni periodo.

Nelle provincie del Mezzogiorno e delle isole, la spesa per la effettuazione delle iniziative adottate, potrà anche essere totalmente a carico del Ministero per l'agricoltura.

(Approvato).

Art. 3.

Per le spese, d'ogni genere, relative all'applicazione delle disposizioni della presente legge è iscritta in apposito capitolo, che si istituisce nella parte ordinaria del bilancio della spesa del Ministero per l'agricoltura, a cominciare dall'esercizio finanziario 1921-22, la somma annua di lire cinquecentomila.

(Approvato).

Come il Senato sa, l'Ufficio centrale ha presentato, a proposito di questo disegno di legge, un ordine del giorno, che l'onorevole ministro di agricoltura ha dichiarato, a nome del Governo, di accettare.

Do lettura di questo ordine del giorno.

« Il Senato, encomiando i propositi manifestati col disegno di legge per la frutticoltura, invita il Governo a provvedere altresì al miglioramento della olivicoltura e della viticoltura anche col mezzo di Istituti sperimentali forniti di mezzi sufficienti e analogamente a dare opera al miglioramento delle colture granarie ed erbacee nelle regioni aride e semiaride ».

Lo pongo ai voti.

Chi l'approva, è pregato di alzarsi.

È approvato.

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei primi otto disegni di legge oggi approvati per alzata e seduta.

Prego il senatore, segretario, onorevole Bettoni di procedere all'appello nominale per questa votazione.

BETTONI, *segretario*. Fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. La votazione è chiusa. Invito i senatori segretari a procedere allo scrutinio dei voti.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abbate, Agnetti, Albricci, Ameglio, Annarotone, Apolloni, Artom.

Badaloni, Badoglio, Barbieri, Barzilai, Bellini, Beltrami, Bergamasco, Bergamini, Bernardi, Bertarelli, Berti, Bettoni, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bollati, Bonazzi, Boncompagni, Bouvier, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Calabria, Calisse, Campello, Campostrini, Canzi, Capaldo, Capotorto, Carissimo, Cassis, Castiglioni, Cataldi, Cefalo, Cefaly, Cencelli, Ciraolo, Cirmeni, Cocchia, Colonna Prospero, Conci, Conti, Corbino, Corsi, Curreno, Cusani-Visconti, Cuzzi.

Da Como, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Amicis Mansueto, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Del Giudice, Della Noce, Del Pezzo, De Novellis, Di Bagno, Di Brazza, Di Robilant, Di Rovasenda, Di Saluzzo, Di Sant'Onofrio, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio Enrico, D'Ovidio Francesco.

Fadda, Faelli, Fano, Fecia di Cossato, Ferraris Carlo, Ferraris Dante, Ferraris Maggiorino, Ferrero di Cambiano, Ferri, Filomusi-Guelfi, Fracassi, Fradeletto, Francica-Nava, Frascara, Frola.

Gallina, Gallini, Garavetti, Gerini, Ghiglianovich, Giardino, Gioppi, Giordano-Apostoli, Giunti, Giusti del Giardino, Grandi, Grassi, Grosoli, Guala, Gualterio, Guidi.

Imperiali, Inghilleri.

Leonardi-Cattolica, Libertini, Lojodice.

Malaspina, Malvezzi, Mangiagalli, Manna, Mango, Maragliano, Mariotti, Marsaglia, Martinez, Martino, Masci, Massarucci, Mayer, Mazziotti, Mazzoni, Mengarini, Millo, Molmenti, Montresor, Morandi, Morpurgo, Morrone, Mortara, Mosca, Mosconi.

Niccolini Eugenio, Nuvoloni.

Pagliano, Palummo, Pansa, Papadopoli, Paternò, Pavia, Pecori Giraldi, Pellerano, Perla, Persico, Petitti di Rofeto, Pianigiani, Pigorini, Pincherle, Plutino, Polacco, Pozzo, Presbitero, Pullè.

Rattone, Rebaudengo, Reggio, Reynaudi, Riodola, Rizzetti, Rossi Giovanni, Rota.

Saladini, Salata, Salmoiraghi, Salvia, Sanarelli, Sandrelli, Santucci, Scalori, Schupfer, Scialoja, Sili, Sinibaldi, Sonnino Sidney, Squitti, Stoppato, Suardi, Supino.

Taddeo Tamassia, Tassoni, Tecchio, Tivaroni, Torlonia, Torraca, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi, Treves.

Valenzani, Valli, Vanni, Venosta, Venzi, Verga, Viganò, Vigliani, Vitelli.

Wollemborg.

Zappi, Zippel, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 10 giugno 1917, n. 1034, recante disposizioni per la compilazione di ufficio ed approvazione dei conti consuntivi dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, distrutti o smarriti in seguito al terremoto del 13 gennaio 1915:

Senatori votanti	207
Favorevoli	195
Contrari	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 29 gennaio 1914, n. 162, riguardante la proroga dei poteri del Regio commissario pel Pio Istituto di S. Spirito in Sassia ed Ospedali riuniti di Roma e del decreto luogotenenziale 26 novembre 1916, n. 1640, relativo a provvedimenti per l'amministrazione e la tutela del detto Istituto:

Senatori votanti	207
Favorevoli	195
Contrari	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 9 gennaio 1906, n. 79, col quale, sui

proventi della addizionale istituita con l'articolo 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, è autorizzata la spesa di lire 250,000 per la costruzione di case economiche in Palmi:

Senatori votanti	207
Favorevoli	191
Contrari	16

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 14 febbraio 1918, n. 287, che modifica la legge 8 giugno 1913, n. 571, riguardante la cessione al comune di Taranto del diritto di pesca in alcune zone del mar Piccolo:

Senatori votanti	207
Favorevoli	192
Contrari	15

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 538, relativo a modificazioni ed aggiunte apportate alla legislazione in materia di assistenza e beneficenza pubblica:

Senatori votanti	207
Favorevoli	196
Contrari	11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 2 maggio 1915, n. 634, concernente il soggiorno degli stranieri in Italia, e del decreto luogotenenziale 23 dicembre 1915, n. 1824, che ne proroga la validità fino alla fine della guerra:

Senatori votanti	207
Favorevoli	193
Contrari	14

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 20 aprile 1919, n. 561, col quale furono determinati, a decorrere dal 1° aprile 1919, gli stipendi del personale del Consiglio di Stato:

Senatori votanti	207
Favorevoli	196
Contrari	11

Il Senato approva.

Modificazioni dell'art. 196 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio decreto 1° agosto 1917, n. 636, riguardante la zona di rispetto attorno ai cimiteri:

Senatori votanti	207
Favorevoli	197
Contrari	10

Il Senato approva.

Annuncio di dimissioni.

PRESIDENTE. Informo il Senato che l'onorevole Rolandi Ricci ha rassegnato le dimissioni da membro della Commissione di finanze e della Commissione per la politica estera con la seguente lettera:

15 gennaio 1921.

Eccellenza,

Partirò il 25 corrente per Washington, rassegno quindi le mie dimissioni di membro della Commissione di finanze e di membro della Commissione per la politica estera.

Ringrazio il Senato. Ossequio V. E.

V. ROLANDI RICCI.

Comunico pure al Senato che l'onorevole senatore Salvago Raggi ha rassegnato le dimissioni da membro della Commissione di finanze della Commissione per la politica estera e della Commissione per le scuole all'Estero.

Il senatore Maggiorino Ferraris ha inviato le sue dimissioni da componente della Commissione per l'esame delle tariffe doganali; il senatore Mazziotti da componente la Commissione per le tariffe doganali e della Commissione di contabilità interna. Se non si fanno osservazioni queste dimissioni s'intendono accettate.

Per dar tempo ai senatori di prendere gli opportuni accordi, la votazione per queste nomine avrà luogo al principio della seduta di sabato.

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. I senatori della città di Napoli, non potendo intervenire al principio della seduta di mercoledì, mi hanno scritto esprimendo il desiderio che la votazione per la designazione di un nuovo vice-presidente, invece che mercoledì, abbia luogo nella seduta di gio-

vedl. Se non si fanno opposizioni rimane così stabilito.

DEL PEZZO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL PEZZO. A nome anche dei colleghi napoletani assenti, ringrazio l'onorevole Presidente e i colleghi del Senato della cortese deliberazione.

Annunzio di interpellanze e di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Biscaretti di dare lettura delle interpellanze ed interrogazioni pervenute alla Presidenza.

BISCARETTI, segretario, legge:

Interpellanze:

Al Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'Interno sui due punti seguenti:

1) quale diritto legittimi l'azione militare del Regno d'Italia, contro lo Stato di Fiume, riconosciuto indipendente dal Trattato di Rapallo;

2) perchè il Governo nella eventualità di dovere, per dolorose necessità, ricorrere a provvedimenti estremi contro Fiume, non sia stato consigliato dalla stessa gravità di tali decisioni a chiedere ed ottenere il consenso del Paese, mancando il quale consenso, la responsabilità di ogni atto politico ricade sulla persona di chi lo compie, esponendo, nei due rami del Parlamento, le ragioni che avrebbero potuto giustificare anche un'azione, che fatalmente condusse al più doloroso dei conflitti che abbia mai funestato l'anima italiana.

Tamassia.

Al Commissario generale per gli approvvigionamenti e consumi alimentari per conoscere i criteri che hanno ispirato il suo decreto in data 20 novembre 1920 sul pagamento dei cereali requisiti e per conoscere i criteri che ispirano in genere la sua politica annonaria.

Tassoni.

Ai ministri dei lavori pubblici e dell'industria e commercio ed al sottosegretario di Stato della marina mercantile per conoscere, in attesa di maggiori efficaci disposizioni legislative, e con speciale riferimento al porto di Savona,

quali provvedimenti di urgenza intendono per ora adottare:

1. Per lo svolgimento normale delle operazioni di carico e scarico nei porti, eliminando le gravi cause d'inceppamento nello sviluppo e nell'esercizio del lavoro e del traffico portuali;

2. Per evitare l'applicazione di tariffe eccessive e inadeguate per parte di consorzi o cooperative senza autorizzazioni od accordi preventivi con le autorità e cogli enti portuali;

3. Per provvedere ai necessari mezzi ferroviari di trasporto la di cui persistente deficienza si ripercuote in modo gravissimo sulle maggiori spese e sulle necessità dell'industria e del commercio.

Frola.

Al Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, ai ministri dei lavori pubblici, dell'industria, del lavoro ed al sottosegretario di Stato per la marina mercantile per conoscere quale azione il Governo intenda di esplicare, e quali provvedimenti si proponga di prendere per ottenere che il porto di Genova, con il concorso di quanti vogliono operare per il bene del nostro Paese, in luogo di sterile campo di competizioni a base politica, divenga fecondo e attivo fattore del lavoro e dell'economia nazionale.

Reggio.

Interrogazioni con risposta scritta:

Al ministro degli affari esteri per sapere come intenda di efficacemente tutelare, dopo la partenza delle nostre truppe dall'Albania, i legittimi interessi italiani in quella regione: interessi già in gran parte compromessi dalla dannosa inframmettenza locale e dalla mancanza di doverosa difesa da parte delle nostre autorità.

Scalini.

Al ministro del tesoro, quale depositario del materiale residuo dalla guerra, per sapere se non ritiene utile ed opportuno cedere ad Istituti scientifici universitari certi apparecchi, soprattutto quelli per radiologia, che giacciono abbandonati ed avariati in magazzini, come per esempio al Baraccato di Bologna, mentre la

Clinica medica universitaria ne avrebbe bisogno ed ha logorato il proprio apparecchio in servizio militare durante la guerra.

Albertoni.

Al Ministro dell'istruzione pubblica per sapere se intende ripristinare il conferimento della libera docenza.

Albertoni.

Al Ministro della P. Istruzione per sapere come intenda provvedere perchè i Capi d'Istituto, che hanno incarico d'insegnamento, ricevano senza ulteriore indugio:

a) i compensi per il mese di luglio 1920,

b) l'aumento del decimo riguardo all'intero anno scolastico 1919-1920,

c) i compensi per i mesi di ottobre, novembre e dicembre del corrente anno scolastico;

e per sapere se non creda necessario modificare le attuali norme relative a siffatto liquidazioni, nel fine di ottenere che anche i Capi Istituto possano riscuotere le indennità loro spettanti non oltre i primi cinque giorni del mese successivo a quello cui esse si riferiscono, come è prescritto per gli insegnanti.

Ciraolo.

Per lo svolgimento di alcune interpellanze.

BISCARETTI, segretario legge:

PRESIDENTE. Il ministro dell'istruzione chiede che l'interpellanza del senatore Maragliano sulla politica scolastica del Governo nei riguardi dell'istruzione superiore sia discussa nella seduta di mercoledì. Se non ci sono obiezioni rimane così stabilito.

Il ministro dell'interno chiede che l'interpellanza del senatore Placido circa la mancanza d'acqua nella città di Napoli, e quella del senatore Leonardo Bianchi circa il coordinamento dei servizi sanitari dello Stato siano discusse nella seduta di giovedì. Se non si fanno obiezioni rimane così stabilito.

Il ministro dei lavori pubblici chiede che l'interpellanza del senatore Reggio sul porto di Genova e quella del senatore Frola sugli inconvenienti che si verificano nel servizio dei porti, siano discusse nella seduta di lunedì.

Se non si fanno osservazioni così rimane stabilito.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Sono pervenute alla presidenza, dai Ministri competenti, le risposte scritte alle interrogazioni dei senatori Rampoldi, Masci e Thaon di Revel. Esse saranno inserite nel resoconto ufficiale della seduta di oggi.

Sull'ordine del giorno.

PEANO, ministro dei lavori pubblici. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEANO, ministro dei lavori pubblici. Vorrei pregare il Senato di consentire che, appena stampata e distribuita, la relazione sulla concessione di una nuova indennità caro viveri al personale della industria dei trasporti affidata ai privati, sia messa all'ordine del giorno. la discussione del relativo disegno di legge.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni il progetto di legge sarà messo all'ordine del giorno dopo che sarà stampata e distribuita la relazione e che saranno trascorsi i termini regolamentari. Se però, vi saranno delle interpellanze, queste avranno la precedenza.

Domani alle ore 15 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del R. Decreto legge 4 Settembre 1919, N. 1711 col quale fu autorizzato il ministro dell'Interno a bandire secondo speciali norme un concorso per Consigliere aggiunto in prova e per ragioniere in prova nell'amministrazione provinciale dell'Interno. (N. 106);

Disposizioni relative al domicilio di soccorso ed al funzionamento del Consiglio Superiore di Assistenza e Beneficenza Pubblica. (N. 96);

Incoraggiamenti alla frutticoltura (N. 202).

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Modificazione alle tabelle A e B annesse alla legge 14 luglio 1912, n. 834 e istituzione di una stazione sperimentale di selvicoltura (N. 201);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 349 e disposizioni concernenti la costituzione del Consiglio Ippico presso il ministero per l'agricoltura (N. 303);

Dichiarazione di pubblica utilità delle opere d'impianto o di ampliamento degli stabilimenti industriali e privati. (N. 130);

Conversione in legge del decreto reale 3 maggio 1920, n. 696, per la dichiarazione di pubblica utilità delle opere di ampliamento della zona aperta del comune di Napoli (139);

Conversione in legge del decreto Reale 8 giugno 1920, n. 1007, relativo al funzionamento del Consiglio superiore delle acque, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e della Commissione centrale per le sistemazioni idraulico-forestali e per le bonifiche, in affari di competenza (N. 144);

Conversione in legge del Regio decreto 22 novembre 1919, n. 2400, concernente l'approvazione delle diffide notificate per il riscatto delle linee ferroviarie da Udine per Palmanova a Portogruaro, e da S. Giorgio di Nogaro all'antico confine austro-ungarico (N. 249);

Facoltà all'amministrazione delle ferrovie dello Stato di affidare ad agenti non in carriera il servizio di stazione e di fermate poste su linee esercitate a regime normale (N. 198);

Conversione in legge del Regio decreto 22 novembre 1919, n. 2493, concernente la concessione di un sussidio straordinario rimborsabile a favore della Società anonima per la costruzione e l'esercizio della ferrovia a trazione meccanica Sant'Ellero-Saltino (Vallombrosa) (N. 250);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1919, n. 1619, concernente la rinnovazione dei Consigli notarili (N. 74);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º febbraio 1920, n. 88, con cui si revoca il decreto luogotenenziale 14 dicembre 1911, n. 1781 e si dettano disposizioni per la convocazione dei collegi dei ragionieri (N. 75);

Conversione in legge del Regio decreto 8 gennaio 1920, n. 81, contenente norme per il conferimento dei posti vacanti negli archivi distrettuali e sussidiari (N. 76);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 febbraio 1920, n. 143, con cui si concede la proroga di due mesi per il funzionamento della Sezione speciale presso la Corte di appello di Roma incaricata di decidere i ricorsi in appello in materia di approvvigionamenti e consumi (N. 83);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 marzo 1920, n. 238, che autorizza la sostituzione dei concorrenti ai vari posti della Amministrazione centrale del Ministero della giustizia che non possono assumere servizio: (N. 125);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1 febbraio 1920, n. 114, con cui si sopprime il Collegio speciale istituito col decreto luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1793, e si demanda la risoluzione delle controversie riguardanti il pagamento del prezzo delle merci requisite o preccettate dalle autorità civili e militari non mobilitate nei comuni già occupati dal nemico alle Commissioni per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra: (N. 79);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2278, contenente provvedimenti per gli ufficiali giudiziari (N. 191);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 17 gennaio 1918, n. 190, riguardante la prescrizione dei crediti dei libretti delle casse di risparmio postali (N. 243);

Per la tutela delle bellezze naturali o degli immobili di particolare interesse storico (N. 204);

Conversione in legge del decreto-luogotenenziale 28 dicembre 1919, n. 1882, col quale sono prorogati i termini stabiliti dagli articoli 12 e 13 della legge 14 luglio 1912, n. 854, per la classificazione e il riordinamento delle scuole industriali e commerciali (N. 115);

Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2398, che autorizza sotto determinate condizioni, la iscrizione degli ufficiali superiori nei Regi Istituti superiori di studi commerciali (N. 121);

Conversione in legge del Regio decreto 25 novembre 1919, n. 2509, che autorizza il ministro per l'industria, il commercio e lavoro a modificare i contributi, di cui agli articoli 2, 3, 4 e 7 del decreto luogotenenziale 8 agosto 1919, n. 112, relativo all'approvvigionamento della carta dei giornali (N. 122).

La seduta è tolta (ore 17.55).

Risposte scritte ad interrogazioni.

RAMPOLDI. — Ai ministri dell'interno e dei lavori pubblici.

« Per sapere:

« 1° Se sia vero che un capotreno, giorni or sono, siasi rifiutato di far viaggiare da Palazzolo sull'Oglio a Brescia un sacerdote bergamasco regolarmente munito di biglietto ferroviario e, nel caso di risposta affermativa, che non sembra probabile, quali provvedimenti siano stati presi per mantenerne forza alla legge e al diritto.

« 2° Se sia anche vero, sempre che il fatto sia realmente accaduto, che il capostazione di Palazzolo siasi limitato, come narrano i giornali, a far le scuse al sacerdote, narrandogli, a titolo di conforto, come qualmente lo stesso infortunio era accaduto il giorno innanzi a un capitano.

RISPOSTA. — « A seguito di indagini compiute è risultato confermato il fatto indicato dall'onorevole interrogante al punto 1°.

« Notasi al riguardo che sulla tratta Bergamo-Rovato fanno servizio viaggiatori i treni merci 5731 e 5729, rispettivamente il primo da Bergamo a Palazzolo (dove arriva alle 16.14) ed il secondo da Palazzolo (dove parte alle 16) a Rovato.

« Il giorno 27 novembre scorso anno all'arrivo a Palazzolo del 5731, alcuni viaggiatori provenienti da Bergamo si trovarono in condizioni di non poter giungere a Rovato in tempo per prendere la coincidenza per Brescia e Milano, perchè il treno 5729, col quale avrebbero dovuto proseguire, era preannunciato con un ritardo di 100 minuti.

« I detti viaggiatori quindi, per quanto il 5731 cessasse di fare servizio viaggiatori sull'ulteriore percorso Palazzolo-Rovato, credettero di prendere ugualmente posto nella vettura del treno stesso adibita a bagagliaio; ed il personale di servizio, in via di pura condiscendenza, ed analogamente a quanto crasi fatto altre volte, concesse loro di poter partire in tal modo, eccezione fatta per un sacerdote che il conduttore capo del treno obbligò a discendere.

« Assicuro l'onorevole interrogante che a seguito dei fatti accertati, verrà dall'Amministrazione ferroviaria dato corso alle necessarie misure disciplinari a norma del regolamento.

« Non è rimasto invece accertato che altro

incidente del genere fosse precedentemente occorso ad un ufficiale dell'esercito.

« Il Ministro
« PEANO ».

MASCI. — *Al ministro delle finanze.* — « Per conoscere se creda giuste le disposizioni del decreto-legge 22 aprile 1920, n. 496, che stabiliva la nominatività dei titoli delle Società, provincie e comuni, e imponeva una nuova tassa del 15 per cento in dividendi, interessi e premi.

« Certo la finanza dello Stato esige provvedimenti energici, ai quali i cittadini devono sottostare, ma qualche osservazione si impone nel decreto-legge in questione; sia per la scarsa pubblicità che esso ha avuto in confronto alle altre leggi di imposta, sia per la gravezza della imposta stessa.

« Per non citare che il prestito unificato della città di Napoli, garantito dallo Stato, è utile notare che solo le Banche detentrici dei titoli fecero a tempo a provvedere a renderli nominativi. Quasi la totalità dei detentori privati non ne fu avvertita, perchè la sola pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, sebbene legalmente sufficiente, non è mezzo adeguato di pubblicità.

« E per quanto riguarda la gravezza delle imposte successivamente accumulate, basti dire che, presentemente, della rendita primitiva di quei titoli lo Stato prende il 2.05 e il portatore il 2.95. Si è avuta pel debito del comune di Napoli una diminuzione dal 5 per cento al 2.95 per cento, senza che ne sia operata la conversione, riducendone gli interessi al disotto della rendita di Stato, che è al 3.50 per cento netto. Il comune di Napoli come altri grandi comuni della penisola, è in urgente bisogno di credito e i provvedimenti in parola lo hanno completamente annullato. Trattandosi di rendite mobiliari fisse e tenuto conto della svalutazione della moneta, i titoli colpiti sono infatti enormemente deprezzati, e sicchè non se ne quota più in borsa il valore.

« È vero che anche il tributo fondiario è quasi raddoppiato, ma il valore dei generi alimentari essendo divenuto dieci volte maggiore di quello dell'ante guerra, compensa largamente la elevazione dell'imposta.

« Nessuno nega che bisogna pagare le tasse, anche le più gravose, ma è pur vero che la giustizia distributiva esigerebbe un equo trattamento cogli altri cespiti di entrata, ora specialmente che la nominatività dei titoli li assoggetta inevitabilmente a tutte le altre tasse.

« Il decreto-legge 22 aprile 1920, n. 426 per l'asprezza delle sanzioni e per la sua semiclandestinità non è normale ».

RISPOSTA. — « L'imposta sui frutti dei titoli al portatore fu con Regio decreto-legge 22 aprile 1920, n. 496, elevata dal 5 per cento al 15 per cento non già per aumentare il gettito del tributo, ma per stimolare, accentuando il trattamento fiscale differenziale fra i titoli intestati e titoli al portatore, la conversione di questi ultimi nella forma nominativa.

« Non si disconosce la gravosità dell'imposta, attenuata assai in fatto dalla facilità con cui i frutti dei titoli al portatore potevano eludere tutte le imposte a carattere personale (imposte sul patrimonio, di successione; imposta complementare), ma si osserva che in fine il tributo assumeva quasi il carattere di volontarietà, dacché il portatore dei titoli poteva evitarlo quando voleva col tramutamento dei titoli al suo nome.

« Del resto il tributo verrà prestissimo a cessare in conseguenza della nominatività obbligatoria stabilita dalla legge 24 settembre 1920 n. 1297, per la cui attuazione si stanno preparando le norme regolamentari.

« Non è esatto poi che al Regio decreto-legge 24 settembre 1920, n. 496, sia stata data poca pubblicità, poichè oltre alla inserzione e pubblicazione legale (vedi *Gazzetta Ufficiale* del 1º maggio) il Ministero delle finanze ha avuto cura di diramare comunicati alla stampa, riprodotti da tutti i giornali e le riviste finanziarie. Ad ogni modo, in considerazione del fatto che molti tramutamenti siano stati ostacolati, — specialmente nei primi mesi da mancanza di carta, da incertezze, invero non tutte giustificabili, circa la portata della nuova legge, — il Ministero delle finanze non ha mancato di ammettere per 1920 alcuni temperamenti di carattere equitativo, quale per esempio quello di considerare come già effettivamente tramutate, prima della chiusura del bilancio o della scadenza degli interessi, le azioni e le obbligazioni prima di tali date già consegnate all'ente

emittente insieme con la semplice domanda di conversione, purchè subito regolarmente annullate e poi, in un termine successivo, effettivamente sostituite coi titoli o certificati provvisori intestati ».

« Il Ministro
« FACTA ».

THAON DI REVEL. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro delle Poste e Telegrafi.* — Per sapere se sia in preparazione od in progetto un Dizionario dei nomi locali del Trentino, dell'Alto Adige e della Venezia Giulia, per uso degli Uffici postali del Regno; e se, in caso affermativo, saranno tenuti in considerazione i « Prontuari dei nomi locali » fatti compilare dalla Reale Società Geografica, che li pubblicò tra il 1916 e il 1918, e, con atto ufficiale della sua Presidenza, li mise fin d'allora a disposizione del R. Governo ».

RISPOSTA. — « Il Governo a mezzo dell'Ufficio Centrale per le nuove Province del Regno (presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri) si occupa da più tempo del problema complesso della lezione dei nomi locali nelle Venezia re-dente da adattarsi ufficialmente. Compiute ormai le annessioni, e definito in tal modo il territorio sul quale si estenderà la piena sovranità dell'Italia, il problema potrà essere risolto senza altri indugi. È già predisposto e in corso d'approvazione un decreto Reale che convoca a tale uopo una commissione mista di funzionari e di scienziati, alla quale spetterà di stabilire i criteri di massima da seguirsi nella scelta dei toponimi, nonché di definire la lezione dei nomi relativi ai Comuni e loro frazioni, per i quali l'intervento dello Stato è giustificato dall'uso che ne viene fatto in atti ufficiali.

« La Commissione, della quale farà parte anche un delegato della benemerita Società geografica, dovrà trar partito di tutti gli elementi utili finora raccolti, fra i quali occupano un posto notevole, i « Prontuari dei nomi locali » fatti compilare dalla detta Società e messi a disposizione del Governo.

« Le persone e le Società chiamate a far parte della Commissione daranno sicuro affidamento, in materia tanto delicata, di un giudizio scientificamente vagliato o politicamente

sereno, onde i provvedimenti di Governo che saranno quindi adottati, elimineranno le incertezze finora inevitabili. »

« Il Sottosegretario di Stato
« PORZIO »

RISPOSTA. — « All'ufficio speciale delle Terre Redente presso il Ministero delle Poste non è in corso alcuna compilazione di dizionari dei nomi locali del Trentino, dell'Alto Adige e della Venezia Giulia per uso degli uffici postali del Regno.

« Un elenco di tali uffici esistenti nelle regioni sopraindicate venne pubblicato nel bollettino del Ministero, ed i nomi delle singole località vennero desunti da una pubblicazione ufficiale fatta a cura del Segretariato per gli Affari Civili, presso il Comando Supremo, ora Ufficio Centrale per le Nuove Province presso la Presidenza del Consiglio a Roma.

« Il Ministro
« PASQUALINO VASSALLO »

RAMPOLDI. — *Al ministro dell'interno, Presidente del Consiglio dei ministri.* — « Per sapere come intende procedere di fronte al deliberato proposito che numerose amministrazioni comunali uscite dalle ultime elezioni vanno manifestando di volersi opporre al riconoscimento della trasformazione delle condotte mediche così dette a tutta cura piena, in libere, contravvenendo al disposto delle leggi e rendendo vani gli affidamenti già dati dalle autorità tutorie. »

RISPOSTA. — « Questo Ministero da tempo ha iniziato un'azione decisiva per la soppressione delle condotte sanitarie così dette a cura piena, ancora esistenti nel Regno.

« L'azione svolta ha avuto benefici risultati; ed infatti sulle 66 provincie, nelle quali vigevano in tutto o in parte, le condotte piene, già in 37 esse sono state abolite, in altre 22 per la massima parte, e soltanto in sette provincie le istruzioni del Ministero vanno applicandosi con qualche difficoltà.

« I ricorsi prodotti dai comuni avverso le decisioni della Giunta provinciale amministrativa, che hanno ordinata la soppressione delle condotte, sono stati finora rarissimi: e mentre si provvede per la loro più sollecita risoluzione, sono state rinnovate premure ai prefetti perché con ogni mezzo legale conducano a compimento l'efficace azione intrapresa.

« Non risulta al Ministero che nuove Amministrazioni comunali intendano opporsi al riconoscimento della trasformazione delle condotte piene, ma se resistenze in tal senso dovessero manifestarsi, non si mancherà di disporre perché si provveda, in conformità della legge comunale e provinciale, mediante sostituzione dell'autorità governativa ai poteri elettivi locali.

« Il sottosegretario di Stato
« PORZIO ».

Licenziato per la stampa il 3 febbraio 1921 (ore 19).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti dalle sedute pubbliche.

LXXXVIIIª TORNATA

MARTEDÌ 25 GENNAIO 1921

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Congedi pag. 2527

Disegni di legge (approvazione di):

« Dichiarazione di pubblica utilità delle opere d'impianto o di ampliamento degli stabilimenti industriali e privati » 2534

« Conversione in legge del decreto reale 3 maggio 1920, n. 696, per la dichiarazione di pubblica utilità delle opere di ampliamento della zona aperta del comune di Napoli » 2535

« Conversione in legge del decreto reale 8 giugno 1920, n. 1007, relativo al funzionamento del Consiglio superiore delle acque, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e della Commissione centrale per le sistemazioni idraulico-forestali e per le bonifiche, in affari di comune competenza » 2536

« Conversione in legge del Regio decreto 22 novembre 1919, n. 2400, concernente l'approvazione delle diffide notificate per il riscatto delle linee ferroviarie da Udine per Palmanova a Portogruaro, e da S. Giorgio di Nogaro all'antico confine austro-ungarico » 2537

« Facoltà all'amministrazione delle ferrovie dello Stato di affidare ad agenti non in carriera il servizio di stazione e di fermate poste su linee esercitate a regime normale » 2540

« Conversione in legge del Regio decreto 22 novembre 1919, n. 2493, concernente la concessione di un sussidio straordinario rimborsabile a favore della Società anonima per la costruzione e l'esercizio della ferrovia a trazione meccanica Sant'Elero-Saltino (Vallombrosa) » 2541

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1919, n. 2619, concernente la rinnovazione dei Consigli notarili » 2542

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º febbraio 1920, n. 88, con cui si revoca il decreto luogotenenziale 14 dicembre 1916, n. 1781 e si dettano disposizioni per la convocazione dei collegi dei ragionieri » 2543

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 febbraio 1920, n. 143, con cui si concede la proroga di due mesi per il funzionamento della sezione speciale presso la Corte di appello di Roma incaricata di decidere i ricorsi in appello in materia di approvvigionamenti o consumi » 2514

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 marzo 1920, n. 238, che autorizza la sostituzione dei concorrenti ai vari posti della Amministrazione centrale del Ministero della giustizia che non possono assumere servizio » 2515

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º febbraio 1920, n. 114, con cui si sopprime il Collegio speciale istituito col decreto luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1793, e si demanda la risoluzione delle controversie riguardanti il pagamento del prezzo delle merci requisito o prelevato dalle autorità civili e militari non mobilitate nei comuni già occupati dal nemico alle Commissioni per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra » 2515

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 17 gennaio 1918, n. 190, riguardante la prescrizione dei crediti dei libretti delle Casse di risparmio postali » 2547
(discussione di):

« Modificazioni alle tabelle A e B, annesse alla legge 14 luglio 1912, n. 834 e istituzione di una stazione sperimentale di selvicoltura » 2527

Oratori:

CASSIS, *relatore* 2527

MICHEL, *ministro dell'agricoltura* 2528

PEANO, *ministro dei lavori pubblici* 2527

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 349 e disposizioni concernenti la costituzione del Consiglio ippico presso il Ministero dell'agricoltura » 2528

Oratori:

CAMPELLO 2529

FACTA, *ministro delle finanze* 2529

GRASSI, *relatore* 2532, 2533

MICHEL, *ministro di agricoltura* 2530, 2532

Interpellanze (annuncio di)	2549
Interrogazioni (annuncio di)	2549
Per la nave « Leonardo da Vinci »	2526
Oratori:	
PRESIDENTE	2526
AMERO D'ASTE	2526
DEL CARRETTO	2526
PRESBITERO	2526
Votazione a scrutinio segreto (risultato di)	2547

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti: Il Presidente del Consiglio e Ministro dell'Interno e i Ministri delle Colonie, della Giustizia ed Affari di Culto, delle Finanze, della Guerra, dell'Istruzione pubblica, dei Lavori pubblici, dell'Agricoltura, dell'Industria e Commercio, e delle Poste e Telegrafi, e i sottosegretari di Stato per l'Antichità e Belle Arti e per gli Affari Esteri.

BETTONI, *segretario*. Legge il processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Per la nave « Leonardo da Vinci ».

PRESIDENTE. Do lettura di un telegramma del Ministro della Marina a me pervenuto così concepito:

« Sono lieto di comunicare a Vostra Eccellenza il felice risultato raddrizzamento *Leonardo da Vinci* avvenuto oggi alle ore 12 ».

Credo di rendermi interprete del sentimento unanime dei colleghi proponendo d'invviare un telegramma al Ministero della Marina nel quale sia espresso il compiacimento del Senato per l'evento che fa onore alla Marina Italiana, alla perizia ed alla scienza dei suoi tecnici e al genio della nostra stirpe (*vicissimè applausi*).

PRESBITERO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PRESBITERO. Dopo le parole di plauso che il nostro illustre Presidente, interpretando il sentimento unanime del Senato, ha rivolto alla Regia marina mi permettano i colleghi di esprimere l'intimo compiacimento mio per la grandiosità del problema d'ingegneria navale risolto dai nostri ingegneri. E che il capovolgimento della *Leonardo da Vinci* richiamerà l'attenzione degli studiosi di cose navali di tutte il mondo, ne è una prova la con-

versazione da me avuta con il Capo dei servizi di costruzioni navali degli Stati Uniti, il quale è una autentica autorità in tale materia. Egli mi disse che se la marina italiana fosse riuscita a compiere il capovolgimento della *Leonardo da Vinci* avrebbe risolto il più grande problema d'ingegneria navale che si poteva prospettare in questi giorni: e nel tempo stesso egli esprimeva i suoi dubbi circa il successo dell'operazione. Ora l'operazione è felicemente compiuta ed il Genio italiano ancora una volta primeggia in opere di scienza e di lavoro.

Avendo appartenuto per 50 anni al Corpo della Regia marina, è con gioia che mi associo al voto di plauso proposto dall'illustre nostro Presidente, plauso che in gran parte è dovuto al Corpo del Genio navale. (*Applausi*).

DEL CARRETTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL CARRETTO. L'avvenimento compiuto ieri a Taranto, in piena corrispondenza a tutte le previsioni, è della più alta importanza scientifica e fa onore alla scienza italiana, al Genio navale e alla marina nostra, quando si pone mente alle enormi difficoltà che si son dovute vincere, non solo per la manovra di rotazione che ha ricondotto la nave al suo equilibrio, ma per tutti gli importantissimi lavori di preparazione per i quali la somma perizia tecnica ho dovuto unirsi ad una immensa fede.

Con animo veramente lieto assisto a questa alta affermazione del Genio navale ed al suo trionfo. Quindi è con tutto l'animo che io, che ho avuto l'onore di appartenere a questo Corpo, mi associo al voto di plauso che l'illustre nostro Presidente ha formulato per la scienza e per la marina nostra che ha saputo fra tante difficoltà riaffermarsi come sempre degna del suo nome e delle sue altissime tradizioni. (*Vive approvazioni*).

AMERO D'ASTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMERO D'ASTE. Avendo avuto l'onore di presiedere la Commissione la quale ha proposto il modo con il quale conveniva recuperare la *Leonardo da Vinci*, e avendo assistito a questa ultima operazione che è stata completamente eseguita come la Commissione aveva proposto, posso informare il Senato, che tutto si è svolto secondo quanto la Commissione aveva previsto, e che gl'intelligenti esecutori

hanno saputo far tutto corrispondere felicemente ai calcoli fatti. È una cosa che onora altamente il genio italiano; e, specialmente in questo momento in cui all'estero si ritiene che in Italia non si faccia altro che scioperare e non lavorare, è bene che si sia compiuto un lavoro così intelligente, unico nella storia navale. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Pongo ai voti la mia proposta di inviare al Ministro della Marina un telegramma di plauso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvata all'unanimità (*applausi vivissimi e grida di: Viva la Marina!*).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i seguenti Senatori: Bertesi di giorni 10, Capece-Minutolo di giorni 5, Cavalli di giorni 30, Vicini di giorni 10.

Se non si fanno obiezioni, i congedi si ritengono accordati.

Discussione del disegno di legge: « Modificazioni alle tabelle A e B annesse alla legge 14 luglio 1912, n. 834, e istituzione di una stazione sperimentale di selvicoltura » (N. 201).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Discussione del disegno di legge: Modificazioni alle tabelle A e B annesse alla legge 14 luglio 1912, n. 834, e istituzione di una stazione sperimentale di selvicoltura ».

Prego il senatore segretario Biscaretti di dare lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

(*V. Stampato N. 201*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CASSIS, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSIS, *relatore*. Ricordando la discussione avvenuta nella seduta di ieri a proposito di un altro disegno di legge, io non ho che da aggiungere poche parole per quel che riguarda questo progetto, il quale è assai breve di mole, e non riguarda che un tema molto circoscritto, e cioè la modificazione dell'organamento dell'Istituto forestale di Firenze e l'istituzione di una stazione di selvicoltura. E su questo l'Ufficio centrale non ha fatto obiezioni; soltanto

esso ha ritenuto necessario che si richiamasse l'attenzione del Governo sulla necessità di provvedere meglio alle regioni che sono più disgraziate, e cioè a quelle che non hanno acqua; perchè anche in questa materia si è verificato, senza cattiva volontà da parte dei vari Governi che si sono succeduti, una certa trascuratezza per tali regioni, cosicchè i provvedimenti presi sono quasi tutti concentrati principalmente a favore di quei paesi che sono dalla natura meglio favoriti, e che hanno minor bisogno di aiuto.

E soprattutto ritorno su quello che ho detto ieri a proposito della necessità di regolarizzare il corso dei fiumi e dei torrenti dell'Italia meridionale, che ora sono in condizioni disastrose e richiamo altresì l'attenzione del Governo sulla necessità di dare maggiore impulso alla esecuzione della legge sui bacini montani.

Non ho altro da aggiungere anche perchè non voglio tediare il Senato con la ripetizione di argomenti già da me esposti nella seduta di ieri, ed io spero che il ministro dei lavori pubblici mi dia una risposta confortante, come era confortante quella che mi diede ieri il ministro di agricoltura su questa materia.

PEANO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEANO, *ministro dei lavori pubblici*. Per parte mia dichiaro che accetto l'ordine del giorno presentato dall'Ufficio centrale che è il seguente: « Il Senato invita il Governo ad applicare la legge del 1910 con lo speciale riguardo alla selvicoltura delle regioni aride e ad affrettare i provvedimenti necessari per sistemare i fiumi e i torrenti di quelle regioni, e per provvedere agli imbrigliamenti ed ai bacini montani ».

Come si sa, la materia dei bacini montani è regolata dalla legge 21 marzo 1912, n. 442; e la Commissione per le sistemazioni idraulico-forestali ha compiuto tutti i suoi studi e formulato i relativi programmi. Ma, naturalmente, il tempo che è occorso per fare questi studi ha ritardato l'esecuzione dei lavori; poi è sopraggiunta la guerra, che ha prorogato l'inizio di tali opere di sistemazione dei bacini montani, la quale è assai importante specie per la grandissima influenza che essa avrà nei paesi del mezzogiorno.

Anche ultimamente si è verificata una interruzione sulla linea Ionica, che ha recato gravi danni alle comunicazioni ferroviarie persino con la Sicilia; ed essa è stata essenzialmente dovuta al fatto dell'esistenza di alcuni torrenti, che, dopo le piogge, prendono speciale irruenza, trasportando materiali, che ingombrano le linee ferroviarie.

È, quindi, intenzione del Governo di dare applicazione alla legge citata, che sarà veramente benefica per molte regioni, e specialmente per il mezzogiorno, e varrà ad evitare gravissimi danni alla agricoltura.

MICHELI, *ministro di agricoltura*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELI, *ministro di agricoltura*. Per quanto riguarda la competenza del Ministero di agricoltura io non posso che unirmi alle dichiarazioni ora emesse dal ministro dei lavori pubblici, ed assicuro l'onorevole relatore che da parte del mio dicastero ogni cura sarà posta per far sì che, anche nella esplicazione delle leggi e dei provvedimenti che riguardano la tutela della silvicoltura, siano tenute in particolare considerazione quelle regioni nelle quali l'aridità del terreno importa speciali provvedimenti.

CASSIS, *relatore*. Prendo atto, e ringrazio i due onorevoli ministri delle dichiarazioni fatte.

PRESIDENTE. Do lettura dell'ordine del giorno dell'Ufficio centrale accettato dal Governo:

« Il Senato invita il Governo ad applicare la legge del 1910 con speciale riguardo alla selvicoltura delle regioni aride e ad affrettare i provvedimenti necessari per sistemare i fiumi e i torrenti di quelle regioni, e per provvedere agli imbrigliamenti ed ai bacini montani ».

Pongo ai voti quest'ordine del giorno.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La discussione generale è chiusa. Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Il numero dei professori ordinari dell'Istituto superiore nazionale forestale di Firenze, di cui alla tabella A annessa alla legge 14 luglio 1912, n. 834, è aumentato da sei a nove,

il numero dei professori straordinari è ridotto da quattro a due ed il numero degli assistenti è aumentato da otto a nove.

Il numero degli inservienti, di cui alla lettera B annessa a detta legge, è aumentato da sei a nove.

(Approvato).

Art. 2.

Un professore ed un assistente saranno esclusivamente adibiti al funzionamento di una speciale stazione di silvicoltura da istituirsi, ai sensi dell'art. 32 della legge 2 giugno 1910, n. 277, portante provvedimenti per il demanio forestale di Stato e per la tutela e l'incoraggiamento della silvicoltura.

(Approvato).

Art. 3.

Al quinto comma dell'articolo 7 della legge 14 luglio 1912, n. 834, è sostituito il seguente:

« Ai professori ordinari e straordinari dell'Istituto non potrà essere conferito più di un incarico ».

(Approvato).

Art. 4.

Le spese per l'attuazione della presente legge sono a carico dell'azienda speciale del demanio forestale di Stato.

Il ministro del tesoro è autorizzato su proposta del ministro di agricoltura ad introdurre le variazioni necessarie nell'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura iscritto ai sensi dell'articolo 18 della legge 14 luglio 1912, n. 834.

Corrispondenti variazioni saranno introdotte nello stato di previsione dell'entrata a carico dell'azienda speciale del demanio forestale di Stato.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 349 e disposizioni concernenti la costituzione del Consiglio ippico presso il Ministero per l'agricoltura » (N. 203 A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 349 e disposizioni concernenti la costituzione del Consiglio ippico presso il Ministero per l'agricoltura ».

Chiedo al ministro di agricoltura se accetta il disegno di legge modificato dall'Ufficio centrale.

MICHELI, *ministro di agricoltura*. Lo accetto, ma mi riservo di fare alcune osservazioni all'art. 2.

PRESIDENTE. Sta bene. Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del disegno di legge modificato dall'Ufficio centrale.

BISCARETTI, *segretario*, leggo:

(V. Stampato N. 203 A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

DI CAMPELLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI CAMPELLO. Ho letto la relazione dell'onorevole Grassi sulla costituzione del Consiglio ippico, e non posso che associarmi alle conclusioni del relatore.

Approvo soprattutto che del Consiglio ippico entrino a far parte rappresentanti di enti regolarmente costituiti quali il Jockey Club Italiano, la Società degli Steeple Chases d'Italia e l'Unione Ippica Italiana.

Approvo altresì il provvedimento che tende ad allontanare dal Consiglio ippico tutti coloro che per la loro qualità si occupano in qualche modo del commercio dei cavalli o delle industrie con tale commercio collegate.

La speculazione va per quanto è possibile allontanata da tutto ciò che tocca l'allevamento o meglio che ha la direzione dei criteri che l'allevamento debbono regolare.

Seguendo questo ordine di idee desidero richiamare l'attenzione degli onorevoli ministri di agricoltura e delle finanze sul fatto che ogni anno i nostri allevatori mandano all'estero un certo numero di fattrici per essere coperte, e che, con le vigenti disposizioni, non esistono garanzie sufficienti che assicurino il ritorno in Italia delle fattrici predette.

Gli allevatori depositano infatti per ogni fattrice inviata all'estero la somma di 20,000 lire. Ma il valore delle fattrici (scelte naturalmente tra le migliori) è assai maggiore!

Avviene dunque che agli allevatori talvolta

conviene perdere il deposito e vendere le fattrici, con danno grave ed evidente dell'allevamento in Italia.

Come rimediare a tale inconveniente?

Non con l'aumentare il deposito cauzionale, giacché ciò andrebbe a danno dei piccoli allevatori. Non con l'ostacolare l'invio delle cavalle all'estero giacché abbiamo, almeno per ora, tutto l'interesse che ciò avvenga. Secondo me vi è un solo modo di rimediare all'inconveniente lamentato.

Sostituire al deposito la garanzia del Jockey Club Italiano.

Un proprietario che venisse meno all'impegno preso con il Jockey Club di far tornare la sua cavalla in Italia verrebbe colpito dalla squalifica.

Non solo, ma le cavalle stesse e i loro prodotti, che non fossero rientrati secondo l'impegno tassativamente assunto, potrebbero venire squalificati anche all'estero e perderebbero così gran parte del loro valore.

Insomma nessuna garanzia darebbe affidamento al Ministero di agricoltura per l'osservanza delle disposizioni relative al ritorno in Italia delle fattrici e dei loro prodotti come quella del Jockey Club Italiano.

Raccomando perciò vivamente agli onorevoli ministri di agricoltura e delle finanze di concretare in questo senso disposizioni tassative, nell'interesse dell'allevamento in Italia. (*Approvazioni*).

FACTA, *ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACTA, *ministro delle finanze*. A nome anche del mio collega di agricoltura, riconosco che l'inconveniente segnalato dall'onorevole senatore Di Campello deve essere eliminato. Egli ha riferito cose perfettamente vere ed esatte. La cauzione di lire 20 mila, che si esigeva da coloro che esportavano le fattrici, aveva una consistenza certa, allorquando i prezzi di questa merce (cavalli) erano immensamente inferiori ai prezzi odierni, e quindi la somma di lire 20 mila rappresentava per colui che esportava una somma tale, per cui aveva interesse a ricuperarla. I mutati prezzi, specialmente in questo campo, dove assurgono a cifre fantastiche, rendono completamente frustranea questa disposizione, imperocché colui

che esporta si assoggetta facilmente alla perdita della cauzione nella sicurezza di poter realizzare con la vendita all'estero delle fattrici esportate una somma molto superiore. È quindi necessario, come opportunamente rilevava l'onorevole senatore Di Campello, correre ai ripari: altrimenti noi vedremo scomparire le nostre fattrici.

D'accordo con l'onorevole ministro di agricoltura esaminerò questo problema, ma posso dire fin d'ora che mi pare che i suggerimenti dati al riguardo dall'onorevole senatore Di Campello abbiano una grandissima importanza. Infatti noi sappiamo che non è possibile sostituire all'attuale cauzione una cauzione corrispondente agli accresciuti prezzi dei cavalli, in quanto che ciò impedirebbe tutto il movimento dei più piccoli allevatori. Secondo il suggerimento dell'onorevole senatore Di Campello, si tratterebbe di sostituire alla cauzione materiale, una cauzione morale da parte di un Istituto così importante, quale è il Jockey Club, che può dare garanzie che gli inconvenienti lamentati non si verifichino più.

Ripeto, dunque, che esaminerò d'accordo col collega di agricoltura questa questione, convinto che la soluzione suggerita dall'onorevole senatore Di Campello è quella che meglio risponde alla tutela degli interessi dell'ippicoltura nel nostro Paese.

DI CAMPELLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI CAMPELLO. Sono soddisfatto della risposta dell'onorevole ministro delle finanze e lo ringrazio.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procederemo alla discussione degli articoli, che rileggo secondo il testo dell'Ufficio centrale.

Art. 1.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale in data 23 febbraio 1919, n. 349, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 marzo 1919, n. 73, che chiama a far parte del Consiglio ippico, come membro di diritto, l'ispettore superiore addetto ai servizi zootecnici presso il Ministero per l'agricoltura.

(Approvato).

Art. 2.

Il Consiglio ippico, presso il Ministero per l'agricoltura, istituito ai sensi dell'articolo 7 della legge in data 26 giugno 1887 e dell'articolo 4 della legge in data 11 luglio 1904, è composto di 18 membri.

Ne fanno parte:

il Direttore generale dell'Agricoltura, presidente;

l'ispettore generale addetto ai servizi zootecnici presso il Ministero per l'agricoltura;

il Direttore capo della divisione zootecnica presso il Ministero stesso;

due ufficiali generali o superiori, provenienti dalle armi a cavallo, designati dal Ministero della guerra, di cui uno l'ispettore ippico, od in assenza di questi, i loro delegati;

un delegato delle Regie scuole superiori di agricoltura, scelto tra i propri professori a titolo ufficiale;

un delegato delle Regie scuole superiori di medicina veterinaria tra i propri professori a titolo ufficiale;

un docente di fisiologia in una Università del Regno;

un delegato del Jockey-club, uno della Società degli Steeple-Chases d'Italia ed uno della Unione Ippica Italiana;

sei allevatori di cavalli, o rappresentanti di Società di incoraggiamento per le razze equine, di cui tre designati da associazioni od enti, regolarmente costituiti, di carattere nazionale o per lo meno regionale, che specificamente mirino all'incremento della produzione ippica, e tre designati dal Ministero d'agricoltura, esclusi sempre coloro che si occupano della compra-vendita di cavalli;

due membri di nomina regia.

I membri del Consiglio ippico restano in carica tre anni, si rinnovano per un terzo ogni anno, e potranno essere rieletti. Per i primi due anni si estrarranno a sorte quelli che devono scadere.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole ministro di agricoltura di dichiarare se accetta la redazione dell'articolo 2 proposta dall'Ufficio centrale.

MICHELI, *ministro di agricoltura*. Io ho consentito, per deferenza all'Ufficio centrale e all'illustre senatore Grassi, che la discussione

si facesse sul testo proposto dall'Ufficio stesso, Però debbo dichiarare in merito all'articolo 2 che non posso accogliere tutte quante le modificazioni che l'Ufficio centrale ha proposto.

Nel quinto capoverso io consento nella prima modificazione, ma solamente in parte. L'Ufficio centrale propone che del consiglio ippico facciano parte due ufficiali generali o superiori designati dal Ministero della guerra; l'Ufficio centrale aggiunge, ed opportunamente, « provenienti dalle armi a cavallo ». E per questa parte non ho nessuna difficoltà a consentire.

Però io pregherei l'Ufficio centrale di non insistere nell'altra aggiunta, cioè « di cui uno l'ispettore ippico » perchè si tratta di una carica la quale potrebbe subire modificazioni in occasione di eventuali nuovi ordinamenti dei servizi del Ministero della guerra.

Accetterei quindi la proposta dell'Ufficio centrale quando si eliminassero le parole « di cui uno l'ispettore ippico ».

In fondo il concetto dell'Ufficio centrale è accolto, e solamente per riguardo a questa eventualità di nuovi ordinamenti credo che sia conveniente non specificare troppo.

Poi l'Ufficio centrale propone l'aggiunta: « di un docente di fisiologia in una Università del Regno » e ai due delegati della società delle corse ne sostituisce tre specificandoli tutti e tre. Per quanto io ritenga che la nomina di due di tali delegati quale era fatta nel decreto luogotenenziale fosse sufficiente perchè designati dal Jockey Club e dalla Unione ippica italiana che sono le due più importanti istituzioni ippiche italiane, ad ogni modo, trattandosi di cosa di non grande rilievo e nella quale non mette conto di suscitare dissensi accetto la proposta dell'Ufficio centrale.

Non posso però accogliere l'altra proposta d'includere nel consiglio ippico un docente di fisiologia in una Università del Regno, e questo per parecchie ragioni.

Il consiglio ippico non è un corpo scientifico, ma un corpo consultivo, il quale dev'essere sentito dal ministro intorno ai regolamenti dei depositi degli stalloni, delle stazioni di monta, delle esposizioni, dei concorsi e delle corse; intorno ai tipi riproduttori da adottarsi e al loro acquisto, tanto all'interno che all'estero; intorno alle somme da iscriversi nei bilanci preventivi al capitolo « Razze equine »,

e alla loro ripartizione nei vari servizi; intorno alla ripartizione dei premi fra le società delle corse e le esposizioni, ed alle forme d'incoraggiamento all'industria privata.

Non intendo con questo escludere che possa essere demandata al parere del consiglio ippico, in qualche caso determinato ed eccezionale, anche qualche questione scientifica, quando questa per esempio abbia una speciale attinenza coi problemi della nostra ippicoltura. Ma, a parte il fatto che in questi casi è sempre meglio continuare ad usare il sistema adottato sin qui, quello cioè di nominare particolari commissioni di studio, come si è fatto per la fecondazione artificiale delle cavalle, io debbo far presente al Senato che nello stesso articolo sono già chiamati a far parte del consiglio ippico i delegati delle Regie scuole superiori di medicina veterinaria e delle scuole di agricoltura.

Quindi abbiamo già il rappresentante specialista e che certo non può ignorare le questioni inerenti alla tecnica scientifica in genere e all'ippicoltura in particolare. Per questo mi permetto di pregare l'Ufficio centrale di voler rinunciare a tale modificazione.

Abbiamo poi più avanti la proposta di tramutare i tre allevatori di cavalli designati da associazioni e da enti, come era proposto nel testo ministeriale, in sei allevatori rappresentanti di società, di cui tre designati da associazioni e tre dal Ministero di agricoltura. Conseguentemente noi abbiamo la proposta di riduzione dei sei membri di nomina regia a due soli. Non posso consentire alla chiesta riduzione per questa ragione: il Ministero crede di aver già dimostrato, in parecchie occasioni, di comprendere le esigenze del momento chiamando a far parte del Consiglio ippico una larga rappresentanza degli Istituti scientifici e di quelle società ed enti che dedicano la loro attività al miglioramento ippico. Non mi pare però che sarebbe opportuno eccedere come avverrebbe se venisse accolta la proposta dell'Ufficio centrale. D'altra parte il Ministero deve insistere perchè sia mantenuta una certa libertà di scelta non potendosi ammettere che si debbano escludere del tutto, o quasi, certi criteri fondamentali che regolano la costituzione di tutti quanti gli alti consessi che sono chiamati, come il Consiglio ippico, a

occuparsi di questioni complesse e di interesse nazionale. Solamente con questa libertà il Ministero può contemperare gli interessi della produzione nazionale chiamando le rappresentanze di tutte le regioni, tutte le competenze ed i delegati di tutti quanti gli interessi legittimi.

Queste nomine vengono fatte da corpi disparati, che non hanno nessun legame fra di loro e che sono ispirati da concetti anche nobilissimi ma che sono limitati a particolari considerazioni ed a criteri anche disparati; succede, alle volte, che in qualche elezione troviamo intere regioni che non sono rappresentate, interessi legittimi che sono dimenticati. Quando il Governo ha modo di chiamare un certo numero di membri di sua elezione egli riesce a coordinare e tener presenti tutte queste esigenze. Per questo il Ministero, che appunto in questa proposta di legge è venuto a modificare l'antica formazione del Consiglio ippico per modo che oggi si può ritenere il Consiglio stesso rispondente a tutte quante le esigenze scientifiche e a tutti gli interessi, domanda gli sia consentita la possibilità di questo contemperamento, mantenendo i membri a sei.

Per queste ragioni debbo insistere perchè l'Ufficio centrale, del quale del resto ho accettato due delle sue principali proposte, voglia acconsentire a che la proposta di legge venga approvata dal Senato nel testo originariamente presentato dal Governo.

GRASSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI. Io mi permetto di fare alcune controsservazioni. Riguardo all'ispettore ippico l'Ufficio centrale ha creduto che dal momento che l'ispettore ippico c'è, dovesse essere esplicitamente incluso. Ma se l'ispettore ippico non deve esserci più, non insistiamo nella nostra proposta. Ma riguardo alle altre osservazioni dell'onorevole ministro, non si tratta di modificazioni, ma di tutto un sistema. Io sono convinto, e mi permetta l'onorevole ministro di dirlo, che il Consiglio ippico ha, spesse volte, funzionato veramente male. Se per es. la questione della fecondazione artificiale, che è una questione di molti milioni, quando io ne ho parlato in Senato dieci anni fa, fosse stata dal Consiglio ippico presa in considerazione, non ci troveremmo oggi al punto di dover iniziare

un lavoro che doveva essere compiuto da parecchio tempo.

Il Consiglio ippico è, non dirò nemico della scienza, ma certo poco favorevole alla scienza; io invece ho gran fede nella scienza e credo che essa possa condurre a grandissimi risultati.

Proponendo per il Consiglio ippico anche un docente di fisiologia, credevo di interpretare i desideri dell'onorevole ministro che ha dato prova di comprendere l'importanza della fisiologia per l'ippologia, chiamando un professore di fisiologia dell'Università di Roma, il professore Baglioni a far parte della commissione per lo studio della fecondazione artificiale e per le commissioni esaminatrici dei concorsi di zootecnica.

Credo che un professore di fisiologia potrebbe portare un contributo molto importante, tanto più che lo stesso onorevole ministro ci ha detto, per esempio, che uno dei compiti del Consiglio ippico è quello di scegliere i tipi riproduttori da adottare.

Nell'allevamento del cavallo la fisiologia ci ha a che fare moltissimo. Vi sono stati inclusi dall'onorevole ministro di agricoltura (e l'Ufficio centrale non ha fatto obiezioni) due rappresentanti, uno della scuola veterinaria e uno delle scuole superiori di agricoltura, ma è notorio che specialmente queste ultime sono poco amiche della scienza pura.

Quanto ai membri di nomina regia, ho cercato di ridurli a due, sempre per il timore che nel Consiglio entrino persone che si fanno raccomandare e non sono che debolmente competenti, o sono sempre disposte a dar parere favorevole all'amministrazione.

Io sono invece del parere che nel Consiglio debbano entrare persone indipendenti o sotto questo punto di vista l'Ufficio centrale ha proposto di ridurre i membri di nomina regia da sei a due.

Fatte queste dichiarazioni, decida il Senato come crede.

MICHELI, *ministro di agricoltura*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELI, *ministro di agricoltura*. Io non ho difficoltà a consentire con quello che l'illustre relatore, prof. Grassi, ha detto: non nego che nel passato in qualche occasione il Consiglio

Ippico possa non aver funzionato con quella regolarità che sarebbe stata desiderabile. Una delle ragioni per le quali si è giunti a questa proposta di legge è stato appunto il desiderio che una nuova e più razionale composizione del Consiglio Ippico, ne assicurasse pel futuro il funzionamento in modo più conforme ai « desiderata » e ai bisogni dell'agricoltura nazionale. Però io non posso aderire all'insistenza dell'onorevole relatore nel riguardo del professore di fisiologia e anche per l'aumento dei rappresentanti degli allevatori, che si sono già indicati in numero di tre. Questi insieme ai tre delle società di corsa, sono sei rappresentanti nuovi che intervengono nel Consiglio Ippico a sostenere le ragioni dell'una parte e dell'altra e mi sembrano più che sufficienti.

Quando invece sia mantenuto il diritto della nomina regia a sei membri e non limitata a due, come si propone, ci sarà larga possibilità di integrare le nomine che venissero fatte dagli altri enti, i quali spesso, senza badare alla specifica competenza, nominano delegati che diano soprattutto affidamento di interpretare e difendere singoli interessi, del resto più che legittimi: tanto vero che il Governo se ne è preoccupato nella compilazione del presente progetto di legge.

Nella scelta dei membri di nomina regia il Governo terrà presente l'opportunità di giovare della particolare competenza di qualche scienziato, come quella ad esempio cui ha accennato il prof. Grassi facendo il nome del prof. Baglioni; ma dare alla carica coperta dal predetto professore un diritto di far parte, in qualsiasi eventualità anche la più diversa, del Consiglio Ippico, parmi soverchio: tanto più che la specialità scientifica di questa materia è già stata considerata, inquantochè abbiamo nel Consiglio Ippico un delegato della Regia Scuola Superiore di agricoltura, e un delegato della Regia Scuola Superiore di medicina e veterinaria; quindi due professori, due tecnici specialisti, i quali potranno far sì che il Consiglio Ippico venga più che sufficientemente illuminato sulle norme scientifiche esistenti.

Aggiungere ai due un terzo professore potrebbe essere troppo: *ne quid nimis*. Vorrà poi perdonarmi il senatore Grassi se io non ho modo di seguirlo nelle constatazioni di differenza che egli fa tra professori di una scuola

e quelli di un'altra, trovandone alcuni più o meno amici della scienza.

Egli consentirà nel riconoscere come io non abbia la sua competenza in questo argomento; se anche l'avessi, la mia funzione di ministro non mi consentirebbe di poter partecipare ad una discussione di questo genere: ma a parte questo, occorre istituire paragoni che, anche tra scienziati è meglio evitare.

Assicuro che nelle designazioni dei membri di nomina regia, saranno tenuti presenti per primi coloro di cui è universalmente riconosciuta la competenza nelle scienze fisiologiche.

Onorevole senatore Grassi, poichè Ella ha avuto la dimostrazione della mia arrendevolezza nella discussione di altre leggi, desidererei poter constatarne oggi altrettanta da parte sua.

GRASSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI, *relatore*. Dopo le spiegazioni che ci ha dato l'onorevole ministro e gli intendimenti che ha manifestato, da parte mia cedo, ma però vorrei chiarire alcuni punti.

Consento a che non si comprenda esplicitamente un docente di fisiologia delle Università del Regno, dal momento che l'onorevole ministro ci ha assicurato che per i posti di nomina regia ne terrà conto.

Insisto nella proposta che i membri con nomina regia non siano più di cinque, per non aumentare il numero già un po' eccessivo dei componenti il Comitato ippico.

MICHELI, *ministro di agricoltura, (interrompendo)*. Va bene.

GRASSI, *relatore*. Vorrei pregarla, onorevole ministro, o su questo insisterei, perchè sia detto esplicitamente, che sono esclusi dal Consiglio ippico tutti coloro che si occupano della compra-vendita dei cavalli.

E poichè l'onorevole ministro ha ammesso soltanto che il Consiglio ippico non ha funzionato sempre bene, mi permetto di ripetere che ha funzionato male. Questa è la verità.

PRESIDENTE. Do lettura dell'art. 2 modificato d'accordo col ministro e con l'Ufficio centrale.

Art. 2.

Il Consiglio ippico, presso il Ministero per l'agricoltura, istituito ai sensi dell'articolo 7

della legge in data 26 giugno 1887 e dell'articolo 4 della legge in data 11 luglio 1904, è composto di 18 membri.

Ne fanno parte:

il Direttore generale dell'Agricoltura, presidente;

l'Ispettore generale addetto ai servizi zootecnici presso il Ministero per l'agricoltura;

il Direttore capo della divisione zootecnica presso il Ministero stesso;

due ufficiali generali o superiori designati dal Ministero della Guerra, od in assenza di questi, i loro delegati;

un delegato delle Regie scuole superiori di agricoltura, scelto tra i propri professori a titolo ufficiale;

un delegato delle Regie scuole superiori di medicina veterinaria tra i propri professori a titolo ufficiale;

due delegati delle società per le corse dei cavalli;

due ufficiali generali o superiori, provenienti dalle armi a cavallo, designati dal Ministero della guerra, od in assenza di questi, i loro delegati;

un delegato del Jockey-club, uno della Società degli Steeple-Chases d'Italia ed uno della Unione Ippica Italiana;

tre allevatori di cavalli designati da Associazioni od enti, regolarmente costituiti, di carattere nazionale o per lo meno regionale, che specificatamente mirino all'incremento della produzione ippica; cinque membri di nomina Regia, esclusi sempre coloro che si occupano della compra-vendita di cavalli.

I membri del Consiglio ippico restano in carica tre anni, si rinnovano per un terzo ogni anno, e potranno essere rieletti. Per i primi due anni si estrarranno a sorte quelli che devono scadere.

Lo pongo ai voti.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 3.

Con decreti del Ministero per l'agricoltura saranno indicate le associazioni od enti che dovranno procedere alla elezione dei tre membri di cui all'articolo precedente.

MICHELI, *ministro dell'agricoltura*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELI, *ministro dell'agricoltura*. In seguito all'approvazione fatta dell'art. 2 dal Senato nel testo originale, non occorre più la modifica presentata dall'Ufficio centrale, giacché nei tre allevatori di cavalli non sono compresi i tre delegati designati di associazioni o enti regolarmente costituiti, quindi l'art. 3 deve essere approvato come è proposto nel testo ministeriale.

GRASSI, *relatore*. È naturale.

PRESIDENTE. Leggo l'articolo 3 così come è proposto nel testo ministeriale:

Art. 3.

Con decreti del Ministero per l'agricoltura saranno indicate le associazioni od enti che dovranno procedere alla elezione dei tre allevatori di cui all'articolo precedente.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 4.

Il Consiglio si riunirà una volta all'anno in sessione ordinaria. Si riunirà in sessione straordinaria, quando il ministro per l'agricoltura lo ritenga necessario.

(Approvato).

Art. 5.

Il Consiglio ippico ha un segretario ed un segretario aggiunto, che saranno scelti dal ministro per l'agricoltura, fra i funzionari del Ministero.

(Approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Dichiarazione di pubblica utilità delle opere di impianto o di ampliamento degli stabilimenti industriali e privati » (N. 130).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Dichiarazione di pubblica utilità delle opere d'impianto

o di ampliamento degli stabilimenti industriali e privati ».

Prego il senatore segretario Bettoni di dar lettura del disegno di legge

BETTONI, segretario, legge:

(V. Stampato N. 130).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno domandando la parola la discussione generale è chiusa.

Procederemo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Salve le disposizioni di leggi speciali, la dichiarazione di pubblica utilità dei lavori d'impianto o d'ampliamento di stabilimenti od opifici privati inerenti a qualsiasi industria e delle relative opere accessorie, è fatta con decreto Reale, sulla proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello dell'industria e del commercio, udito il Consiglio di Stato e sotto l'osservanza delle norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

(Approvato).

Art. 2.

Qualora per i lavori di cui all'articolo 1 occorra deviare o modificare un tratto di strada provinciale o comunale e non siavi accordo tra l'interessato e l'ente proprietario della strada, il Governo del Re, può, col decreto di dichiarazione di pubblica utilità dei lavori stessi, autorizzare l'interessato a procedere a proprie spese, entro un dato termine ed in base ad apposito progetto, alla deviazione o modificazione del tratto di strada.

In tal caso il Governo gli può ordinare il deposito di una congrua somma a disposizione del prefetto per lo scopo previsto dall'art. 6.

(Approvato).

Art. 3.

Se la dichiarazione di pubblica utilità sia già stata pronunciata, la deviazione o modificazione del tratto di strada occorrente per i lavori di cui all'art. 1 è autorizzata, in mancanza di accordo, con decreto del Ministero dei lavori pubblici.

(Approvato).

Art. 4.

I lavori di deviazione o modificazione sono collaudati dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile e le relative opere passano quindi in proprietà dell'ente proprietario della strada.

(Approvato).

Art. 5.

L'industriale che ha ottenuta la detta autorizzazione deve provvedere a proprie spese alle opere provvisorie occorrenti per assicurare il pubblico transito durante i lavori di deviazione o modificazione della strada, e questi ultimi non possono essere intrapresi se prima l'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile non abbia accertata l'idoneità e sufficienza delle dette opere provvisorie.

(Approvato).

Art. 6.

Intorno alle contestazioni relative ai lavori di cui negli articoli precedenti decide il prefetto della provincia, sentito l'ingegnere capo del Genio civile, e in mancanza di pronta attuazione dei provvedimenti da parte dell'industriale, può il prefetto provvedere d'ufficio, previa regolare ingiunzione, avvalendosi del deposito di cui all'art. 2.

(Approvato).

Art. 7.

L'ente proprietario della strada ha diritto al rimborso delle eventuali maggiori spese di manutenzione.

In caso di mancato accordo coll'industriale riguardo alle dette spese l'importo e le modalità di pagamento sono determinati da tre arbitri inappellabili, dei quali due nominati rispettivamente dalle parti e il terzo dal presidente della Corte d'appello.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto Reale 3 maggio 1920, n. 696, per la dichiarazione di pubblica utilità delle opere di ampliamento della zona aperta del comune di Napoli » (N. 139).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto Reale 3 maggio 1920, n. 696, per la dichiarazione di pubblica utilità delle opere di ampliamento della zona aperta del comune di Napoli.

Prego il senatore, segretario, Bettoni, di darne lettura.

BETTONI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto Reale 3 maggio 1920, n. 696, col quale è stata estesa alle opere occorrenti per l'ampliamento della zona aperta di Napoli, di cui all'articolo 22 del decreto luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 448, la dichiarazione di pubblica utilità espressa nell'articolo 6 della legge 8 luglio 1904, n. 351.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto il decreto-legge luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 448;

Visto l'articolo 6 della legge 8 luglio 1904, n. 351;

Sulla proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto col Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno e con i ministri delle finanze, del tesoro e della industria, commercio o lavoro;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle opere occorrenti per l'ampliamento disposto con l'articolo 22 del decreto-legge luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 448 della zona aperta esistente nel comune di Napoli in forza dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1904, n. 351, si intende estesa la dichiarazione di pubblica utilità espressa nel citato articolo 6.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella rac-

colta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE

NITTI

DE NAVA

SCHANZER

LUZZATTI

DANTE FERRARIS.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno domandando la parola, la dichiaro chiusa, e, trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto Reale 8 giugno 1920, n. 1007, relativo al funzionamento del Consiglio superiore delle acque, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e della Commissione centrale per le sistemazioni idraulico-forestali e per le bonifiche in affari di comune competenza » (N. 144-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto Reale 8 giugno 1920, n. 1007 relativo al funzionamento del Consiglio superiore delle acque, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e della Commissione centrale per le sistemazioni idraulico-forestali e per le bonifiche, in affari di comune competenza.

Domando al ministro dei lavori pubblici se accetta che la discussione venga fatta sul testo dell'Ufficio centrale.

PEANO, *ministro dei lavori pubblici*. Accetto.

PRESIDENTE. Do lettura del disegno di legge nel testo dell'Ufficio centrale:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto Reale 8 giugno 1920, n. 1007, relativo al funzionamento del Consiglio superiore delle acque, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e della Com-

missione centrale per la sistemazione idraulico-forestale e le bonifiche, in affari di comune competenza, aggiungendo nell'articolo unico del decreto predetto, dopo le parole « o dell'anzidetta Commissione centrale » le parole « con un membro del Consiglio superiore delle foreste » e sostituendo alle parole « dei tre cennati consessi » le altre « di tutti gli accennati consessi ».

È aperta la discussione su questo disegno di legge.

« Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa; e, trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto. »

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 22 novembre 1919, n. 2400, concernente l'approvazione delle diffide notificate per il riscatto delle linee ferroviarie da Udine per Palmanova a Portogruaro, e da S. Giorgio di Nogaro all'antico confine austro ungarico » (N. 249).

. PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 22 novembre 1919, n. 2400, concernente l'approvazione delle diffide notificate per il riscatto delle linee ferroviarie da Udine per Palmanova a Portogruaro, e da San Giorgio di Nogaro all'antico confine austro-ungarico.

Prego il senatore, segretario, Frascara, di dar lettura del disegno di legge.

FRASCARA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto Reale 22 novembre 1919, n. 2400, concernente l'approvazione delle diffide notificate per il riscatto delle linee ferroviarie da Udine per Palmanova a Portogruaro e da San Giorgio di Nogaro all'antico confine austro-ungarico.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto il testo unico di leggi sulle ferrovie concesse all'industria privata, sulle tramvie a

trazione meccanica e sugli automobili, approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Viste le diffide notificate addì 27, 28 e 29 dicembre 1918 per il riscatto delle ferrovie Udine-Portogruaro e San Giorgio di Nogaro-ex confine austro-ungarico;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli del tesoro e dei trasporti marittimi e ferroviari;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata, a tutti gli effetti, la diffida notificata addì 27-28 dicembre 1918 per il riscatto della ferrovia da Udine per Palmanova a Portogruaro, concessa mediante convenzione 4 maggio 1883, approvata con Regio decreto 10 maggio 1883, n. 1386 (serie 3ª), restando in tal modo risolta la concessione fatta col Regio decreto medesimo.

Art. 2.

È approvata, a tutti gli effetti, la diffida notificata addì 27-28 dicembre 1918, per il riscatto della ferrovia da San Giorgio di Nogaro all'antico confine austro-ungarico, concessa mediante convenzione 15 settembre 1896 approvata con Regio Decreto 24 settembre 1896, n. 495, restando in tal modo risolta la concessione fatta col Regio decreto medesimo.

Art. 3.

Al Governo del Re è accordata ogni opportuna facoltà per l'effettuazione dei riscatti di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto.

Sulle indennità di riscatto lo Stato corrisponderà soltanto l'interesse legale del 5 per cento a datare dalla decorrenza del riscatto.

Art. 4.

Al pagamento dei corrispettivi di riscatto di cui al precedente art. 3 sarà provveduto, a carico del Ministero del tesoro, mediante opportuni stanziamenti nel relativo bilancio.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI
PANTANO
SCHANZER
DE VITO.

V. — Il Guardasigilli
MORTARA.

ALLEGATO A.

Reg. Cons. n. 3567.

Pos. 14-B.

ATTO DI DIFFIDA DI RISCATTO

L'anno milleuecentodiciotto, addì ventisette del mese di dicembre in Padova;

Ad istanza dell'Amministrazione dello Stato, e precisamente delle amministrazioni dei lavori pubblici e del tesoro, in persona rispettivamente delle Loro Eccellenze i ministri onorevole avvocato Luigi Dari e onorevole professore Francesco Saverio Nitti, domiciliati per ragione della carica in Roma, nella sede dei rispettivi Ministeri;

Io sottoscritto ufficiale giudiziario addetto al tribunale civile e penale di Padova;

Visto l'articolo 25 del capitolato annesso alla convenzione 4 maggio 1883, approvata con il Regio decreto 10 maggio 1883, n. 1386, e relativa alla concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia da Udine per Palmanova a Portogruaro;

Ho preavvisato e diffidato, come preavviso e diffido con il presente atto la subconcessionaria Società Veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane, in persona del presidente del suo Consiglio di amministrazione signor commendatore Giuseppe Da Zara, domiciliato, per ragione della carica, nella sede della Società medesima in Padova, che il Governo intende di riscattare la predetta ferrovia da Udine per Palmanova a Portogruaro, con decorrenza dal 1° gennaio 1920;

Ho però dichiarato che l'efficacia della diffida è subordinata, nell'interesse dello Stato,

all'approvazione del Parlamento, giusta l'articolo 193 del testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, approvato con il Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447.

Egual atto verrà notificato alla concessionaria provincia di Udine.

Copia dell'atto presente, venne da me sottoscritto, ufficiale giudiziario del tribunale civile e penale di Padova, notificata al signor commendatore Giuseppe Da Zara, quale presidente del Consiglio di amministrazione della Società Veneta per costruzioni ed esercizio di ferrovie secondarie italiane, rilasciandola nel di lui ufficio nella sede della Società Veneta predetta in Padova, via Eremitani, numero otto (8) ivi consegnandola a mani dell'impiegato signor Lorenzoni Vitaliano, che controfirma, esso signor commendatore Da Zara al momento assente.

Padova, li 27 dicembre 1918.

ANGELO SANDRINI, *ufficiale giudiziario.*
VITALIANO LORENZONI.

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro segretario di Stato per i lavori pubblici
PANTANO.

ALLEGATO B.

Reg. Cons. n. 3567.

Pos. 14-B

ATTO DI DIFFIDA DI RISCATTO

L'anno millenovecentodiciotto, addì 29 del mese di dicembre in Udine;

Ad istanza dell'Amministrazione dello Stato, e precisamente delle amministrazioni dei lavori pubblici e del tesoro, in persona rispettivamente delle Loro Eccellenze i ministri onorevole avvocato Luigi Dari e onorevole professore Francesco Saverio Nitti, domiciliati per ragione della carica in Roma, nella sede dei rispettivi Ministeri;

Io sottoscritto ufficiale giudiziario addetto al tribunale di Udine;

Visto l'articolo 25 del capitolato annesso alla convenzione 4 maggio 1883, approvata con Regio decreto 10 maggio 1883, n. 1386, e relativa alla concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia da Udine per Palmanova a Portogruaro;

Ho preavvisato e diffidato come preavviso e diffido con il presente atto la concessionaria provincia di Udine, in persona del presidente

della Deputazione provinciale, signor ragioniere commendatore Luigi Spezzotti, domiciliato per ragione della carica in Udine nell'ufficio della Deputazione stessa, che il Governo intende di riscattare la predetta ferrovia da Udine per Palmanova a Portogruaro, con decorrenza dal 1° gennaio 1920;

Ho però dichiarato che l'efficacia della diffida è subordinata, nell'interesse dello Stato, all'approvazione del Parlamento, giusta l'articolo 193 del testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, approvato con il Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447.

Eguale atto verrà notificato alla subconcessionaria Società Veneta per la costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie.

Visto, si delega per la notifica il vigilante urbano giurato, Pecoraro Antonio in mancanza di ufficiali giudiziari.

Udine, 28 dicembre 1918.

Il Presidente
ff. TURCHETTI.

Il sottoscritto commissario per l'amministrazione provinciale di Udine dichiara di avere avuto comunicazione del presente atto e di averne ritirata copia integrale e conforme, ritenendosene notificato legalmente, come se l'atto stesso gli fosse stato intimato a ministero di ufficiale giudiziario. Fa riserva per ogni eventuale interesse o diritto dell'amministrazione provinciale.

Udine, li 29 dicembre 1918.

Il Commissario
LUIGI SPEZZOTTI.

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro segretario di Stato per lavori pubblici
PANTANO.

ALLEGATO C.

Reg. cons. n. 3567.

Pos. 14-B.

ATTO DI DIFFIDA DI RISCATTO

L'anno millenovecentodiciotto, addì ventisette del mese di dicembre, in Padova;

Ad istanza dell'Amministrazione dello Stato, e precisamente delle Amministrazioni dei lavori pubblici e del tesoro, in persona rispettivamente delle Loro Eccellenze i ministri ono-

revole avvocato Luigi Dari e onorevole professore Francesco Saverio Nitti, domiciliati, per ragione della carica, in Roma, nella sede dei rispettivi Ministeri;

Io sottoscritto ufficiale giudiziario addetto al tribunale civile e penale di Padova;

Visto l'art. 24 del capitolato annesso alla convenzione 15 settembre 1896, approvata con il Regio decreto 24 settembre 1896, e relativa alla concessione per la costruzione e l'esercizio della ferrovia da San Giorgio di Nogaro all'antico confine austro-ungarico;

Ho preavvisato e diffidato, come preavviso e diffido con il presente atto, la concessionaria Società Veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane, in persona del presidente del suo Consiglio di amministrazione signor commendatore Giuseppe Da Zara, domiciliato, per ragione della carica, presso la sede della Società in Padova, via Eremitani, n. 8, che il Governo intende di riscattare la predetta ferrovia di San Giorgio di Nogaro all'antico confine austro-ungarico, con decorrenza dal 1° gennaio 1920;

Ho però dichiarato che l'efficacia della diffida è subordinata, nell'interesse dello Stato, all'approvazione del Parlamento, giusta l'articolo 193 del testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, approvata con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447.

Copia dell'atto presente venne da me sottoscritto ufficiale giudiziario addetto al Regio tribunale civile e penale di Padova, notificata al signor commendatore Giuseppe da Zara, quale presidente del Consiglio di amministrazione della Società Veneta per costruzioni ed esercizio di ferrovie secondarie italiane, rilasciandola nel di lui ufficio nella sede della Società Veneta predetta in Padova, via Eremitani, n. 8, ivi consegnandola a mani dell'impiegato signor Lorenzoni Vitaliano, che controfirma, esso signor commendatore Da Zara, al momento assente.

Padova, li 27 dicembre 1918.

ANGELO SANDRINI, *ufficiale giudiziario.*
VITALIANO LORENZONI.

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro segretario di Stato per lavori pubblici
PANTANO.

ALLEGATO D.

ATTO DI DIFFIDA DI RISCATTO

L'anno millenovecentodiciotto, addì 28 del mese di dicembre, in Roma;

Ad istanza dell'Amministrazione dello Stato, e precisamente delle Amministrazioni dei lavori pubblici e del tesoro, in persona rispettivamente delle Loro Eccellenze i ministri onorevole avvocato Luigi Dari e onorevole professore Francesco Saverio Nitti, domiciliati, per ragione della carica, in Roma, nella sede dei rispettivi Ministeri;

Io sottoscritto ufficiale giudiziario addetto al tribunale civile e penale di Roma;

Visto l'art. 24 del capitolato annesso alla convenzione 15 settembre 1896, approvata con il Regio decreto 24 settembre 1896, e relativa alla concessione per la costruzione e l'esercizio della ferrovia da San Giorgio di Nogaro all'antico confine austro-ungarico.

Ho preavvisato e diffidato, come preavviso e diffido con il presente atto, la concessionaria Società Veneta, per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane, in persona del presidente del suo Consiglio di amministrazione, signor commendatore Giuseppe Da Zara, elettivamente domiciliato presso il sindaco del comune di Roma;

Che il Governo intende di riscattare la predetta ferrovia da San Giorgio di Nogaro all'antico confine austro-ungarico, con decorrenza dal 1° gennaio 1920;

Ho però dichiarato che l'efficacia della diffida è subordinata, nell'interesse dello Stato, all'approvazione del Parlamento, giusta l'art. 193 del testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, approvato con il Regio decreto 9 maggio 1912, numero 1447.

Io sottoscritto ufficiale giudiziario addetto al tribunale di Roma ho notificato il suesposto atto alla concessionaria Società Veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane, in persona del presidente del suo Consiglio d'amministrazione signor commendatore Giuseppe Da Zara, elettivamente domiciliato presso il sindaco del comune di Roma, ivi con-

segnando la simile copia a mani dell'impiegato all'uopo incaricato signor cavaliere Alessandro Saraiva.

Roma, li 28 dicembre 1918.

L'ufficiale giudiziario

O. LO SAVIO.

Il commesso autorizzato.

GIUSTINIANI.

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro segretario di Stato per i lavori pubblici

PANTANO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa e, trattandosi di articolo unico, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Facoltà all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato di affidare ad agenti non in carriera il servizio di stazione e di fermate poste su linee esercitate a regime normale » (N. 198-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

Facoltà all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato di affidare ad agenti non in carriera il servizio di stazione e di fermate poste su linee esercitate a regime normale.

Chiedo all'onorevole ministro dei lavori pubblici se accetta l'articolo unico nel testo modificato dall'Ufficio centrale.

PEANO, *ministro dei lavori pubblici*. Dichiaro che non ho alcuna difficoltà di accettare l'articolo, che è stato proposto dall'Ufficio centrale.

Questo disegno di legge ha lo scopo di permettere, per economia, che le stazioni ferroviarie possano essere gestite da assuntori; nella relazione dell'Ufficio centrale si dice che questa facoltà è già concessa al Governo dalle disposizioni dell'articolo 26 della legge 30 giugno 1906, n. 272. Convengo in questa interpretazione: ad ogni modo, per chiarire ogni dubbio e permettere altre economie e regolare meglio i rapporti fra l'amministrazione ferroviaria e il suo personale e in genere per disciplinare meglio la polizia ferroviaria, accetto l'articolo proposto che chiarisce la questione, e dirime ogni possibilità di contestazioni.

PRESIDENTE. Allora do lettura dell'articolo unico, modificato dall'Ufficio centrale.

Articolo unico.

Con decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato saranno approvate le modalità d'esercizio che l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato chiedesse di applicare, valevoli a conciliare la sicurezza dell'esercizio coll'impellente bisogno di razionali economie del medesimo, specialmente per quanto riguarda il numero, la qualità e le attribuzioni del personale.

È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 22 novembre 1919, n. 2493, concernente la concessione di un sussidio straordinario rimborsabile a favore della Società anonima per la costruzione e l'esercizio della ferrovia a trazione meccanica Sant'Ellero-Saltino (Vallombrosa) (numero 250).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 22 novembre 1919, n. 2193, concernente la concessione di un sussidio straordinario rimborsabile a favore della Società anonima per la costruzione e l'esercizio della ferrovia a trazione meccanica Sant'Ellero-Saltino (Vallombrosa).

Prego il senatore segretario Frascara di dar lettura del disegno di legge.

FRASCARA, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto Reale 22 novembre 1919, n. 2493, relativo alla concessione di un sussidio straordinario a favore della Società anonima per la costruzione o l'esercizio della ferrovia a trazione meccanica Sant'Ellero-Saltino (Vallombrosa).

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto il testo unico delle leggi sulle ferrovie concesse all'industria privata, sulle tranvie a trazione meccanica e sugli automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Visti i risultati dell'esercizio della ferrovia Sant'Ellero-Saltino;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È accordato alla Società anonima per la costruzione e l'esercizio della ferrovia a trazione meccanica Sant'Ellero-Saltino (Vallombrosa), un sussidio straordinario di lire ventimilacinquecento, per una volta tanto, per l'esercizio dell'anzidetta ferrovia; l'importo del detto sussidio sarà pagato in una sola volta.

La convenzione relativa da stipularsi con la Società esercente, verrà approvata mediante decreto dei ministri dei lavori pubblici e del tesoro.

Art. 2.

La somma di lire ventimilacinquecento, di cui al precedente articolo 1, cumulata con gl'interessi 5 per cento decorrenti dal giorno del pagamento fino ad un anno dopo la pubblicazione della pace, dovrà essere rimborsata allo Stato mediante quindici annualità posticipate, comprensive di capitale e di interesse 5 per cento, con decorrenza dal predetto termine di un anno dopo la pubblicazione della pace.

Decorso un mese dalla data in cui la Società dovrà versare allo Stato ciascuna annualità, il Tesoro, in caso di mancato versamento, potrà rivalersi tanto mediante trattenuta sulla sovvenzione governativa assegnata alla ferrovia, coll'art. 5 della convenzione 13 aprile 1892, approvata con Regio decreto 18 aprile 1892, n. 233, quanto sui prodotti dell'esercizio, con il procedimento stabilito dal testo unico

approvato con Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e dei proventi dei servizi pubblici.

Art. 3.

Con decreto del ministro del tesoro sarà provveduto alla iscrizione di apposito capitolo nel bilancio della spesa del Ministero dei lavori pubblici, con lo stanziamento della somma di lire 20,500, di cui all'art. 1, salvo a provvedere a suo tempo alla iscrizione del corrispondente capitolo nel bilancio dell'entrata, con lo stanziamento dell'ammontare complessivo dell'anticipazione da farsi come sopra e da restituirsi dalla Società esercente.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI
PANTANO
SCHANZER.

V. — *Il Guardasigilli*
MORTARA. —

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di disegno di legge di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1919, n. 2619, concernente la rinnovazione dei Consigli notarili » (N. 74).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1919, numero 2619, concernente la rinnovazione dei Consigli notarili ».

Prego il senatore, segretario, onorevole Frascara di darne lettura.

FRASCARA, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 dicembre 1919, n. 2619, concernente la rinnovazione dei Consigli notarili.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto luogotenenziale 9 dicembre 1917, n. 2024, col quale fu disposto il rinvio delle elezioni per le rinnovazioni totali o parziali dei Consigli notarili al primo bimestre dell'anno successivo a quello della pubblicazione della pace;

Ritenuto che, indipendentemente dalla scadenza del termine suaccennato, sono ora venute meno le ragioni di tale rinvio;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È revocato il decreto luogotenenziale 9 dicembre 1917, n. 2024, col quale fu disposto il rinvio delle elezioni per le rinnovazioni totali o parziali dei Consigli notarili al primo bimestre dell'anno successivo a quello della pubblicazione della pace.

Art. 2.

I Collegi notarili saranno convocati entro il primo bimestre del prossimo anno 1920, a norma dell'art. 85 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, per procedere alla nomina dei componenti i rispettivi consigli, da sostituire sia a quelli che sarebbero scaduti il 31 dicembre 1915 e sono tuttora in carica per effetto dei decreti luogotenenziali 23 dicembre 1915, n. 1850, 12 novembre 1916, n. 1644 e 9 dicembre 1917, numero 2024, sia agli altri componenti i detti Consigli, che per qualsiasi motivo hanno cessato di farne parte.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1919.

VITTORIO EMANUELE

MORTARA.

V. — *Il Guardasigilli*
MORTARA.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

Trattandosi di disegno di legge di articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° febbraio 1920, n. 88, con cui si revoca il decreto luogotenenziale 14 dicembre 1916, numero 1781 e si dettano disposizioni per la convocazione dei collegi dei ragionieri » (N. 75).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° febbraio 1920, n. 88, con cui si revoca il decreto luogotenenziale 14 dicembre 1911, numero 1781, e si dettano disposizioni per la convocazione dei collegi dei ragionieri ».

Prego il senatore, segretario, onorevole Frascara di darne lettura.

FRASCARA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 1° febbraio 1920, n. 88, con cui si revoca il decreto luogotenenziale 14 dicembre 1916, n. 1781 e si dettano disposizioni per la convocazione dei collegi dei ragionieri.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Veduto il decreto luogotenenziale 14 dicembre 1916, n. 1781, concernente la proroga delle

elezioni dei Consigli dei collegi dei ragionieri durante la guerra;

Considerato essere venuta meno la ragione di conservare vigore alle disposizioni del detto decreto;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È revocato il decreto luogotenenziale 14 dicembre 1916, n. 1781, concernente la proroga delle elezioni dei Consigli dei collegi dei ragionieri.

Art. 2.

I collegi dei ragionieri saranno convocati entro il mese di febbraio p. v., a norma degli articoli dal 26 al 32 del regolamento approvato con Regio decreto 9 dicembre 1906, n. 715, per procedere alla elezione dei membri dei rispettivi Consigli da sostituire a quelli che sarebbero scaduti il 31 dicembre 1915 e successivamente, ma tuttora in carica per effetto dei decreti luogotenenziali 23 dicembre 1915, numero 1846 e 14 dicembre 1916, n. 1781, ed agli altri membri dei detti Consigli che abbiano cessato di farne parte alla data del 31 dicembre 1910.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno di Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE

NITTI
MORTARA.

V. — *Il guardasigilli*
MORTARA.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

Trattandosi di disegno di legge di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio della discussione del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 gennaio 1920, n. 81, contenente norme per il conferimento dei posti vacanti negli archivi distrettuali e sussidiari » (N. 76).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno recerebbe ora la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 gennaio 1920, n. 81, contenente norme per il conferimento dei posti vacanti negli archivi distrettuali e sussidiari ».

L'onorevole ministro guardasigilli ha però domandato che questa discussione sia rinviata alla seduta di domani.

Se non si fanno osservazioni in contrario, così rimane stabilito.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 febbraio 1920, n. 143, con cui si concede la proroga di due mesi per il funzionamento della sezione speciale presso la Corte di appello di Roma incaricata di decidere i ricorsi in appello in materia di approvvigionamenti e consumi » (N. 83).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 febbraio 1920, n. 143, con cui si concede la proroga di due mesi per il funzionamento della sezione speciale presso la Corte di appello di Roma incaricata di decidere i ricorsi in appello in materia di approvvigionamenti e consumi ».

Prego il senatore, segretario, Frascara di darne lettura.

FRASCARA, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 febbraio 1920, n. 143, con cui si concede la proroga di due mesi per il funzionamento della Sezione speciale presso la Corte di appello di Roma, incaricata di decidere i ricorsi in appello in materia di approvvigionamenti e consumi.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Veduto il nostro decreto 28 settembre 1919, n. 1822, che sopprime il Comitato dei ricorsi penali istituito col decreto luogotenenziale 17 giugno 1917, n. 978, e ne deferisce le attribuzioni alle Corti d'appello;

Veduto il nostro decreto 2 ottobre 1919 che nomina i componenti della sezione speciale presso la Corte d'appello di Roma istituita con l'art. 4 del Regio decreto 28 settembre 1916, n. 1822;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro della giustizia e degli affari di culto, di concerto col ministro per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine di cinque mesi fissato dall'art. 4 del Regio decreto 28 settembre 1919, n. 1822, per la decisione dei ricorsi da parte della sezione speciale istituita temporaneamente presso la Corte d'appello di Roma dal decreto medesimo che scade alla data del 1° marzo 1920, è prorogato di due mesi e il funzionamento della sezione speciale cesserà irrevocabilmente il 1° maggio 1920.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE

NITTI

MORTARA

FERRARIS.

Visto, Il guardasigilli

MORTARA.

LEGISLATURA XXV — 1ª SESSIONE 1919-21 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GENNAIO 1921

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

Trattandosi di disegno di legge di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 marzo 1920, n. 238, che autorizza la sostituzione dei concorrenti ai vari posti della Amministrazione centrale del Ministero della giustizia che non possono assumere servizio » (N. 125).

IL PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 marzo 1920, n. 238, che autorizza la sostituzione dei concorrenti ai vari posti dell'Amministrazione centrale del Ministero della giustizia che non possono assumere servizio ».

Prego il senatore, segretario, Frascara di darne lettura.

FRASCARA, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto legge 7 marzo 1920, n. 238 che autorizza la sostituzione dei concorrenti ai vari posti dell'amministrazione centrale del Ministero della giustizia che non possano assumere servizio.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con Nostro decreto 22 novembre 1908, n. 693;

Visti gli articoli 4 e 10 del regolamento generale per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con Nostro decreto 24 novembre 1908, n. 756;

Visto il Nostro decreto 12 ottobre 1919, numero 1902;

Ritenuta la necessità di coprire tutti i posti messi a concorso nei vari ruoli, del personale centrale del Ministero della giustizia e degli affari di culto;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il ministro per la giustizia e gli affari di culto è autorizzato a nominare ai posti messi a concorso nei vari ruoli del personale centrale del Ministero stesso in base al Regio decreto 12 ottobre 1919, n. 1902, i candidati dichiarati idonei in sostituzione di quelli che, compresi nella graduatoria del concorso, non possono per qualsiasi motivo conseguire la nomina, o assumere effettivamente servizio.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1920.

VITTORIO EMANUELE

MORTARA.

V. - Il Guardasigilli
MORTARA.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa. Trattandosi di disegno di legge di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º febbraio 1920, n. 114, con cui si sopprime il Collegio speciale istituito col decreto luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1793 e si domanda la risoluzione delle controversie riguardanti il pagamento del prezzo delle merci requisite o precettate dalle autorità civili e militari non mobilitate nei comuni già occupati dal nemico, alle Commissioni per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra » (N. 79).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º febbraio 1920, n. 114, con cui si sop-

prime il Collegio speciale istituito col decreto luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1793 e si domanda la risoluzione delle controversie riguardanti il pagamento del prezzo delle merci requisite o precettate dalle autorità civili e militari non mobilitate nei comuni già occupati dal nemico, alle Commissioni per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra.

Prego il senatore segretario Frascara di darne lettura.

FRASCARA, segretario, legge.

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto legge 1° febbraio 1920, n. 114, con cui si sopprime il Collegio speciale istituito col decreto luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1793, e si domanda la risoluzione delle controversie riguardanti il pagamento del prezzo delle merci requisite o precettate dalle autorità civili e militari non mobilitate nei comuni già occupati dal nemico alle Commissioni per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto coi ministri della industria, commercio e lavoro e delle terre liberate;

Abbiamo decretato a decretiamo:

Art. 1.

L'esame delle domande e la risoluzione delle controversie concernenti il pagamento del prezzo delle merci che furono requisite o precettate dalle autorità civili e militari non mobilitate nei comuni già occupati dal nemico, già attribuiti al Collegio speciale istituito con decreto luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1793, sono dovoluti, a decorrere dal 15 febbraio 1920 alle Commissioni per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra costituite a sensi dell'art. 26 del decreto luogotenenziale 27 marzo

1919, n. 246, che approva il testo unico delle disposizioni portanti provvedimenti per il risarcimento dei danni di guerra.

Art. 2.

Il Collegio speciale istituito con decreto luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1793, resterà in funzione fino all'esaurimento degli affari attualmente pendenti e per l'esame delle nuove istanze che venissero presentate fino al 15 febbraio 1920.

Esso dovrà ultimare il suo lavoro entro il 31 luglio 1920.

Art. 3.

Le nuove domande concernenti l'oggetto indicato nell'art. 1 dovranno essere dagli interessati presentate all'agente delle imposte dirette secondo le disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426, e modificato con successivo decreto luogotenenziale 24 luglio 1919, n. 1425. Le norme di procedura stabilite nel detto testo unico e nei relativi regolamenti per le istanze di risarcimento di danni di guerra, si applicano anche per le domande prevedute nel presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo esservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE

NITTI
MORTARA
FERRARIS
NAVA.

V. - R. Guardasigilli
MORTARA.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa. Trattandosi di disegno di legge di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

È invio della discussione del disegno di legge « Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2278, contenente provvedimenti per gli ufficiali giudiziari » (N. 191).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno recerebbe la discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2278, contenente provvedimenti per gli ufficiali giudiziari.

L'onorevole ministro guardasigilli ha però domandato che questa discussione sia rinviata alla seduta di domani. Se non si fanno osservazioni in contrario, così rimane stabilito.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 17 gennaio 1918, n. 190, riguardante la prescrizione dei crediti dei libretti delle casse di risparmio postali » (N. 243).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 17 gennaio 1918, n. 190, riguardante la prescrizione dei crediti dei libretti delle casse di risparmio postali.

Prego il senatore segretario onorevole Frascara di darne lettura.

FRASCARA, segretario, legge.

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale in data 17 gennaio 1918, n. 190, riguardante la prescrizione dei crediti dei libretti delle casse di risparmio postali.

ALLEGATO.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Viste le leggi 27 maggio 1875, n. 2779 e 3 luglio 1902, n. 280;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le poste e pei telegrafi, di concerto con quelli di grazia e giustizia e del culti, del tesoro e dell'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I crediti non superiori a lire 10 complessive tra capitale ed interessi, risultanti da libretti nominativi delle Casse di risparmio postali, sono prescritti col decorso di dieci anni dalla data dell'ultima operazione di deposito, o domanda di rimborso, o presentazione del libretto ai sensi dell'articolo 2 della legge 3 luglio 1902, n. 280.

Art. 2.

Il primo periodo di prescrizione di cui all'articolo 1 si compirà il 31 dicembre 1918, anche per i crediti abbandonati anteriormente al 31 dicembre 1908.

Art. 3.

L'ammontare dei crediti prescritti ai sensi dei precedenti articoli 1 e 2 è devoluto alla Cassa nazionale di previdenza per la vecchiaia e l'invalidità degli operai.

Art. 4.

Le disposizioni del presente decreto non sono applicabili alle somme versate nelle casse di risparmio postali a titolo di deposito giudiziario.

Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1918.

TOMASO DI SAVOIA

ORLANDO

FERA

SACCHI

NITTI

CIUFFELLI.

V. — Il Guardasigilli
SACCHI,

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

Trattandosi di disegno di legge di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei tre disegni di legge approvati ieri per alzata e seduta e dei primi cinque fra quelli approvati oggi.

Prego il senatore, segretario, onorevole Cencelli di fare l'appello nominale per questa votazione.

CENCELLI, *segretario*. Fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Agnetti, Albricci, Ameglio, Amero D'Aste, Annaratone, Apolloni.

Badaloni, Badoglio, Barbieri, Barzilai, Bellini, Beltrami, Beneventano, Bergamasco, Bernardi, Bertarelli, Berti, Bettoni, Bianchi Leonardo, Biscaretti, Bollati, Bonazzi, Boncompagni, Bonicelli, Bouvier, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Calabria, Calisse, Campello, Campostrini, Caneva, Canzi, Capaldo, Capotorto, Carissimo, Cassis, Castiglioni, Cataldi, Cattelani, Cefalo, Cefaly, Cencelli, Cimati, Ciruolo, Cirmeni, Cocchia, Colonna Fabrizio, Conci, Conti, Corbino, Corsi, Croce, Curreno, Cusani-Visconti, Cuzzi.

Da Como, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Amicis Mansueto, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Del Giudice, Della Noce, Del Pezzo, De Novellis, De Risels, Di Brazza, Di Robilant, Di Rovasenda, Di Saluzzo, Di Sant'Onofrio, Di Terranova, Di Trabia, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio Enrico, D'Ovidio Francesco.

Fadda, Faelli, Faina, Fano, Fecia Di Cos-

sato, Ferraris Carlo, Ferraris Dante, Ferri, Filì Astolfone, Filomusi Guelfi, Fracassi, Fradeletto, Francica Nava, Frascara, Frola.

Gallina, Gallini, Garavetti, Garofalo, Gerini, Giardino, Giordano Apostoli, Giunti, Giusti Del Giardino, Grandi, Guala, Gualterio, Guidi.

Imperiali, Indri.

Lanciani, Libertini, Lojodice, Loria, Lustig, Malaspina, Malvezzi, Mangiagalli, Manna, Mango, Maragliano, Mariotti, Marsaglia, Martinecz, Masci, Massarucci, Mayer, Mazziotti, Mazzoni, Melodia, Mengarini, Millo, Molmenti, Montresor, Morandi, Morpurgo, Mortara, Mosconi.

Niccolini Eugenio, Niccolini Pietro, Nuvoioni.

Orlando.

Pagliano, Palummo, Pansa, Papadopoli, Pavia, Pecori Giraldi, Pellerano, Perla, Persico, Petitti di Roreto, Piaggio, Pigorini, Pincherle, Pipitone, Placido, Plutino, Podestà, Polacco, Pozzo, Presbitero.

Rattone, Rava, Rebaudengo, Reggio, Reynaudi, Ridola, Rizzetti, Rossi Giovanni, Rossi Teofilo, Rota.

Salmoiraghi, Salvia, Sanarelli, Sandrelli, Santucci, Scalori, Schanzer, Schiralli, Schupfer, Scialoja, Serristori, Setti, Sili, Sinibaldi, Sonnino Sidney, Spirito, Squitti, Stoppato, Suardi Supino.

Taddei, Tamassia, Tassoni, Tecchio, Thaon di Revel, Tivaroni, Tommasi, Torlonia, Torraca, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi, Treves.

Valli, Valvassori-Peroni, Vanni, Venosta, Venzi, Verga, Viganò, Vigliani, Vigoni.

Wollemborg.

Zappi, Zippel, Zuppelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 settembre 1919, n. 1711, col quale fu autorizzato il ministro dell'interno a bandire secondo speciali norme un concorso per consigliere aggiunto in prova e per ragioniere in prova nell'Amministrazione provinciale dell'interno:

Senatori votanti 221
 Favorevoli 211
 Contrari 10

Il Senato approva.

Disposizioni relative al domicilio di soccorso ed al funzionamento del Consiglio superiore di assistenza e beneficenza pubblica:

Senatori votanti 221
 Favorevoli 210
 Contrari 11

Il Senato approva.

Incoraggiamenti alla frutticoltura:

Senatori votanti 221
 Favorevoli 212
 Contrari 9

Il Senato approva.

Modificazione alle tabelle A e B annesse alla legge 14 luglio 1912, n. 834, e istituzione di una stazione sperimentale di selvicoltura:

Senatori votanti 221
 Favorevoli 209
 Contrari 12

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 349, e disposizioni concernenti la costituzione del Consiglio ippico presso il Ministero per l'agricoltura:

Senatori votanti 221
 Favorevoli 209
 Contrari 12

Il Senato approva.

Dichiarazione di pubblica utilità delle opere d'impianto o di ampliamento degli stabilimenti industriali e privati:

Senatori votanti 221
 Favorevoli 209
 Contrari 12

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto Reale 3 maggio 1920, n. 696, per la dichiarazione di pubblica utilità delle opere di ampliamento della zona aperta del comune di Napoli:

Senatori votanti 221
 Favorevoli 214
 Contrari 7

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto Reale 8 giugno 1920, n. 1007, relativo al funzionamento del Consiglio superiore delle acque, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e della Commissione centrale per le sistemazioni idraulico-forestali e per le bonifiche, in affari di comune competenza:

Senatori votanti 221
 Favorevoli 211
 Contrari 10

Il Senato approva.

Annuncio di interpellanze e di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Bettoni di dar lettura delle interrogazioni pervenute alla presidenza.

BETTONI, *segretario*, legge:

Interpellanze:

Ai ministri della giustizia e della guerra sul trattamento fatto ad ufficiali dell'esercito in detenzione preventiva.

Giardino.

Il sottoscritto chiede di interpellare l'onorevole ministro della giustizia e degli affari di culto per sentire se, per far cessare l'agitazione che esiste tuttora fra i magistrati, e per contribuire efficacemente ad eliminare l'attuale disservizio giudiziario, non creda opportuno di modificare il decreto legge 18 luglio 1920, n. 1004, o di sospenderne la applicazione fino a quando la riforma giudiziaria, dallo stesso onorevole ministro presentata, non abbia avuto l'approvazione dei due rami del Parlamento.

Dante Ferraris.

Interrogazioni con risposta scritta:

Al Ministro di Agricoltura per sapere se il trasferimento del Sottospettore forestale da Susa a Torino prelude alla soppressione del Sottospettorato forestale di Susa, ciò che sarebbe indubbiamente dannoso all'interesse del

servizio e delle popolazioni, essendo la valle di Susa una delle più vaste ed importanti sotto l'aspetto forestale.

Bouvier.

Al Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'Interno, per sapere quale decisione abbia preso il Governo in merito al risarcimento dei danni cagionati alla proprietà dallo scoppio di depositi di polvere e materie esplosive di proprietà dell'Amministrazione militare e dello Stato, e se non ritenga consentaneo alle più ovvie norme di diritto e di equità il corrispondere un'indennità ai danneggiati, e per sapere più specialmente quali disposizioni abbia preso per risarcire i danni causati dallo scoppio del forte di Pampalsi nella valle di Susa.

Bouvier.

PRESIDENTE. Domani alle ore 15 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. **Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:**

Conversione in legge del Reale decreto 22 novembre 1919, n. 2400, concernente l'approvazione delle diffide notificate per il riscatto delle linee ferroviarie da Udine per Palmanova a Portogruaro, e da S. Giorgio di Nogaro all'antico confine austro-ungarico (N. 249);

Facoltà all'amministrazione delle Ferrovie dello Stato di affidare ad agenti non in carriera il servizio di stazione e di fermate poste su linee esercitate a regime normale (N. 198);

Conversione in legge del Regio decreto 22 novembre 1919, n. 2493, concernente la concessione di un sussidio straordinario rimborsabile a favore della Società anonima per la costruzione e l'esercizio della ferrovia a trazione meccanica Sant'Ellero-Saltino (Vallombrosa) (N. 250);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1919, n. 2619, concernente la rinnovazione dei Consigli notarili (N. 74);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° febbraio 1920, n. 88, con cui si revoca il decreto luogotenenziale 14 dicembre 1911, n. 1781 e si dettano disposizioni per la convocazione dei collegi dei ragionieri (N. 75);

Conversione in legge del Regio decreto-

legge 5 febbraio 1920, n. 143, con cui si concede la proroga di due mesi per il funzionamento della Sezione speciale presso la Corte di appello di Roma incaricata di decidere i ricorsi in appello in materia di approvvigionamenti e consumi (N. 83);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 marzo 1920, n. 283, che autorizza la sostituzione dei concorrenti ai vari posti della Amministrazione centrale del Ministero della giustizia che non possono assumere servizio (N. 125);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° febbraio 1920, n. 114, con cui si sopprime il Collegio speciale Istituito col decreto luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1793 e si domanda la risoluzione delle controversie riguardanti il pagamento del prezzo delle merci requisite o precettate dalle autorità civili e militari non mobiliate nei comuni già occupati dal nemico alle Commissioni per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra (N. 79);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 17 gennaio 1918, n. 190, riguardante la prescrizione dei crediti dei libretti delle casse di risparmio postali (N. 243);

II. **Svolgimento dell'interpellanza del senatore Maragliano al ministro della pubblica istruzione.**

III. **Discussione dei seguenti disegni di legge:**

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 gennaio 1920, n. 81, contenente norme per il conferimento dei posti vacanti negli archivi distrettuali e sussidiari (N. 76);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1919 n. 2278, contenente provvedimenti per gli ufficiali giudiziari (numero 191);

Per la tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico (numero 204);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 28 dicembre 1919, n. 1882, col quale sono prorogati i termini stabiliti dagli articoli 12 e 13 della legge 14 luglio 1912, n. 854, per la classificazione e il riordinamento delle scuole industriali e commerciali (N. 115);

Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2398, che autorizza sotto

determinate condizioni, la iscrizione degli ufficiali superiori nei Regi Istituti superiori di studi commerciali (N. 121);

Conversione in legge del Regio decreto 25 novembre 1919, n. 2509, che autorizza il ministro per l'industria, il commercio e lavoro a modificare i contributi, di cui agli articoli 2, 3, 4 e 7 del decreto luogotenenziale 8 agosto 1919, n. 112, relativo all'approvvigionamento della carta dei giornali;

Conversione in legge del Regio decreto 4 gennaio 1920, n. 15, che eleva i contributi sulla produzione e vendita della carta e dei cartoni di qualsiasi specie;

Conversione in legge del Regio decreto 10 settembre 1914, n. 1058, del decreto luogotenenziale 27 agosto 1915, n. 1388 e del decreto luogotenenziale 3 dicembre 1916, n. 1666,

concernenti provvedimenti per la Camera agrumaria;

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 2 settembre 1917, n. 5154, concernente provvedimenti per la Camera agrumaria;

Conversione in legge del decreto Reale 14 novembre 1919, n. 2268, col quale viene abrogato il decreto luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1034, concernente l'assentimento per gli ufficiali della Regia marina a contrarre matrimonio.

La seduta è tolta (ore 17,15).

Licenziato per la stampa il 5 febbraio 1921 (ore 16).

AVV. EDUARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

LXXXIXª TORNATA

MERCOLEDI 26 GENNAIO 1921

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Congedi	pag. 2553
Disegni di legge (presentazione di)	2559
Interpellanze (annuncio di)	2579
(svolgimento di):	
• Del senatore Maragliano sulla politica scolastica del Governo nei riguardi dell'istruzione superiore	2554
Oratori:	
BIANCHI LEONARDO	2571
CROCE, ministro della pubblica istruzione	2573
FOÀ	2565
GIASSI	2570
LORIA	2560
MARAGLIANO	2554, 2578
TAMASSIA	2564
Interrogazioni (annuncio di)	2580
Petizioni (sunto di)	2553
Votazione a scrutinio segreto (risultato di)	2564

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti: i ministri delle colonie, della giustizia ed affari di culto, delle finanze, della guerra, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici e i sottosegretari per l'antichità e le belle arti e per gli affari esteri.

BISCARETTI, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo di giorni quindici i senatori Chersich e Triangi; se non si fanno osservazioni, i congedi s'intendono accordati.

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Pellerano di dar lettura del sunto delle petizioni pervenute alla Presidenza.

PELLERANO, *segretario*, legge:

N. 58. Il Presidente dell'Associazione Nazionale pro ricupero salme dei caduti in guerra; sezione di Napoli, trasmette un ordine del giorno del Consiglio direttivo di quella sezione con cui si fanno voti per la rinnovazione delle iscrizioni sulle croci e perchè siano intensificate le ricerche per le identificazioni delle tombe.

N. 59. Il Presidente dell'Accademia di agricoltura di Torino trasmette un ordine del giorno di quell'Accademia perchè vengano introdotte alcune modificazioni al disegno di legge sugli infortuni agricoli.

N. 60. Le signore Lucia Perelli e Giovanna Sanino, insegnanti a Bardinetto fanno voti perchè vengano estesi agli insegnanti delle scuole elementari i benefici concessi agli impiegati comunali.

N. 61. Il signor Caroni Ugo ed altri due firmatari fanno voti per ottenere alcuni benefici a favore degli assistenti di seconda classe e degli avventizi ferroviari reduci di guerra.

N. 62. Il Presidente della Deputazione provinciale di Pavia trasmette un ordine del giorno di quella Deputazione con cui si fanno voti per l'approvazione del disegno di legge sulla assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura.

N. 63. Il Presidente della Società fra gli uf-

ficiali pensionati di terra e di mare trasmette un ordine del giorno della sezione ufficiali pensionati di Firenze con cui si fanno voti per una sollecita liquidazione delle pensioni.

N. 64. Il segretario generale dell'Associazione Nazionale combattenti, mutilati e invalidi di guerra della Tunisia per il miglioramento delle attuali loro condizioni.

N. 65. Il Presidente dell'Associazione fra proprietari di fabbricati in Napoli, a nome di quell'Associazione, fa voti, perchè non sia approvato il disegno di legge sugli affitti dei negozi.

N. 66. Il professore Sante De Sanctis e altri 39 firmatari fanno voti perchè siano introdotte alcune modificazioni al disegno di legge sugli affitti dei negozi.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati per alzata e seduta nella tornata di ieri.

Prego il senatore, segretario, Bettoni di procedere all'appello nominale.

BETTONI, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Svolgimento della interpellanza del senatore Maragliano al ministro della pubblica istruzione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della interpellanza del senatore Maragliano al ministro della pubblica istruzione sulla politica scolastica del Governo nei riguardi della istruzione superiore.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Maragliano per svolgere la sua interpellanza.

MARAGLIANO. Onorevoli senatori! Non vorrei che il titolo della mia interpellanza vi facesse credere che io sia oggi qui venuto a trattare qualche questione accademica sull'indirizzo degli studi universitari. La riforma organica universitaria è questione che non è più presa sul serio da nessuno: è uno di quegli argomenti che, quando si presentano sotto la veste della discussione dottrinale, fanno il vuoto nelle assemblee dove si trattano. Io mi propongo qualche cosa di molto più semplice e cioè di rivolgere all'onorevole ministro della pubblica istruzione alcuni quesiti a guisa di interrogazione, per tentare di vedere risolti certi

punti determinati, pratici, di urgenza immediata. La prima domanda che rivolgo all'onorevole ministro è questa: « È egli disposto a procedere prontamente alla sistemazione economica dei professori universitari e del personale degli Istituti superiori? ». Questa domanda ha una ragione di evidente opportunità nè occorre ch'io mi dilunghi a dimostrarlo. Basti il dire che oggi nelle Università si è perduta quella calma, quella serenità che sono tanto necessarie al buon andamento degli studi. I professori universitari, è universalmente noto, in questo doloroso periodo della vita nazionale hanno, per mesi ed anni, serenamente affrontate le sofferenze che sono derivate dal minor valore dei simboli monetari.

Essi partivano da questo concetto: lo Stato è povero, bisogna soffrire, ebbene, soffriamo! Ma soffriamo tutti ugualmente! E se voi, onorevoli colleghi, esaminate quella petizione che i professori delle Università del Regno hanno fatto il 20 febbraio del 1920, vuol dire circa un anno fa, ai due rami del Parlamento, vedrete che essi non si preoccupavano punto, allora, della loro posizione economica, ma invece segnalavano al Parlamento la necessità di alcuni provvedimenti urgenti nell'interesse degli studi. Ma a poco a poco si svolse innanzi ai loro occhi uno spettacolo il quale dimostrò che realmente lo Stato, non sentiva il bisogno di imporre a tutti i cittadini uguali sofferenze; e così i professori videro tutti coloro che prestano lavoro manuale allo Stato o ad enti amministrati dallo Stato, messi in condizioni economiche superiori alle loro. Un macchinista ferroviario arriva dove non arriva collo stipendio un professore anziano di Università e lo stipendio dei meno anziani non raggiunge neppure quello di un casellante ferroviario (*approvazioni*) e neppure quello del capo spazzino di una grande città del Regno. (*Approvazioni*).

Lo stesso avviene proporzionalmente a riguardo di tutto il personale addetto in varie funzioni alle Università ed Istituti superiori.

Nè lo Stato limitò gli aumenti di stipendio ai suoi dipendenti, ma gli estese puranco ai prestatori di lavoro manuale dipendenti da amministrazioni private, contribuendo coi mezzi del pubblico erario ad integrare gli assegni che quelle Amministrazioni credevano di poter dare.

Ed ai comuni ed a tutte le pubbliche Amministrazioni impose analoghi provvedimenti.

È naturale che i professori di Università, messi in disparte, si trovino umiliati al vedere misconosciuta la loro devozione, i loro sacrifici e i benefici che essi recano non solo all'insegnamento, ma alla cultura nazionale e alla nazione.

In genere non si conosce dalla massa del pubblico qual sia la vita del professore universitario, una vita di operosità continua, che va molto al di là delle otto ore di lavoro, e di un lavoro snervante, il quale esaurisce la macchina umana più di quello che non la esaurisca il lavoro manuale.

Abitualmente i loro bisogni sono giudicati alla stregua di quei pochi insegnanti che sono anche professionisti o possono fare a segno sopra altri proventi.

Ma la massima parte di essi non è composta di professionisti e soffre oggi per la mancanza dei mezzi più necessari alla vita, ed anche per non potersi procurare quel cibo intellettuale che viene dalle letture, che viene dai libri, che viene da tutto quello che è destinato ad alimentare e ad elevare lo spirito umano.

I professori universitari dunque si sentirono feriti nella loro dignità o lesi nel diritto che essi han puro alla vita per sé e per la loro famiglia, e da questo risentimento è nata, l'onorevole ministro lo ha veduto, un'agitazione, la quale oggi ha preso forme, che meritano tutta la sua attenzione.

Potrà parere che questa agitazione faccia perdere, per così dire, il delicato profumo accademico al personale insegnante, ma bisogna pur convenire, che essa è perfettamente comprensibile.

Io penso che l'onorevole ministro ne debba essere giustamente preoccupato e ritengo che egli si dovrà decidere a provocare una riparazione a questa offesa fatta agli interessi ed alla dignità dei corpi accademici.

Il ministro è e deve essere il naturale tutore della dignità e degli interessi dei professori e non deve permettere che le funzioni dell'istruzione superiore siano subordinate, in valutazione ed in considerazione a quelle di chi presta opera manuale. L'onorevole ministro non deve permettere che i professori universitari giungano anche in questo a credere che siano ne-

cessarie violenze e degradanti manifestazioni piazzaiuole, per ottenere giustizia.

TAMASSIA. Questo non lo faranno mai.

MARAGLIANO. Lo credo, lo spero, ma penso che si debba evitare di trascinarli a ciò!

I professori hanno certo viva e profonda coscienza delle difficoltà in cui versa l'Erario, ma pensano che, se vi sono sofferenze a patire, debbano essere ugualmente patite da tutti. O tutti o nessuno essi dicono, e vogliono che nella gerarchia delle sofferenze debbano essere seguiti da coloro che occupano, intellettualmente, un posto inferiore nella gerarchia sociale: nè sanno comprendere perchè ad essi soli le sofferenze e le umiliazioni debbano essere imposte e riservate.

Questa, del resto, è una delle situazioni che si prospettano ai vostri giorni: le debolezze di chi ebbe nel tempo le responsabilità del Governo hanno fatto sì che si creassero dei termini di confronto, i quali oggi sono ragionevolmente invocati da tutti.

Spetta quindi all'onorevole ministro della pubblica istruzione provvedere urgentemente; e l'atto di giustizia che si compirà sarà un monito a coloro che inneggiano alla forza bruta e dimenticano che il movimento ascensionale dei popoli nelle industrie, nei commerci, in ogni ramo della attività umana, quel movimento che ha creato tante sorgenti di lavoro e di benessere alla classe operaia, fu ed è creato e progressivamente fecondato dalla scienza, dalla luce che irradiò e irraderà perennemente dai suoi templi.

Ma, badate, onorevole ministro, che la svalutazione della scienza e dei suoi cultori, renderà questi templi deserti, perchè poco a poco diminuirà il numero di coloro che vorranno dedicare ingegno ed attività ad un sacerdozio, di cui si disconoscono l'importanza e la dignità.

E, dovete saperlo, onorevole ministro, si notano già i primi segni di questa situazione.

Rivolgo ora un secondo quesito all'onorevole ministro. « Crede egli che sia giunto il momento di attuare un largo decentramento nell'Amministrazione universitaria? » In quest'Amministrazione tanti ed inutili corrispondenze si svolgono fra i rettori ed il Governo centrale, per menome cose, per futilità. Già alcuni predecessori dell'onorevole ministro, hanno fatto qualche

cosa in proposito. È, ora, deciso l'onorevole ministro ad andare molto innanzi ancora in questa via, la quale porta non sperpero di tempo, uno sperpero d'energia, e crea il bisogno di un numero di impiegati che si potrebbe in gran parte ridurre?

Ed ecco un terzo e importante quesito. «Riconosce il ministro, l'urgenza di adottare provvedimenti atti a intensificare l'istruzione pratica, specialmente per coloro che debbono conseguire lauree in scienze applicate? » La ragione di questo mio quesito e dell'urgenza sua, è evidente. Oggi la società, le esigenze della vita che si vive, domandano a coloro che escono dalle Università, la applicazione delle conquiste scientifiche a tutte le esigenze della vita industriale ed economica del Paese, nonché alla tutela della vita umana. Ebbene, oggi bisogna dire, e convenirne, che le Università danno, solo eccezionalmente, giovani preparati a questi altissimi compiti perchè mancano della necessaria educazione pratica. La nostra guerra ha infatti rivelate deficienze notevoli; citerò, ad esempio, quanto si vide nel campo della medicina. In Italia, nel paese dove la malaria si è scoperta nell'essenza sua, nel paese dove la malaria fu clinicamente insegnata a tutto il mondo, i medici in buona parte mostrarono di non sapere curare la malaria. Si è pure veduta la mancanza delle cognizioni pratiche necessarie a diagnosticare la tubercolosi ed altre malattie infettive.

Credo, che altri colleghi, per le varie branche dello scibile, potrebbero segnalare analoghe deficienze. Quali ne sono le cause? Esse non dipendono certo dagli insegnanti. Gli insegnanti delle Università italiane hanno percorsa mirabilmente una via ascensionale per alto valore, e questo valore è universalmente riconosciuto in confronto di altri paesi perchè sono pari, e in qualche branca indiscutibilmente superiori agli insegnanti di Università forastiere. Un illustre professore straniero, che ebbe occasione di ascoltare in grandi Università del Regno lezioni di nostri colleghi, ebbe a dirmi che quelle erano degne, di una grande Scuola di alta cultura. Ma mentre il valore scientifico delle nostre Università si è progressivamente elevato, non si è parimenti elevata la cultura pratica dei giovani in base ai postulati moderni ed in rapporto alle esigenze nuove ed ai nuovi bisogni della Nazione.

Di questo difetto non hanno colpa nè i docenti, nè gli scolari.

La colpa di questa situazione è dovuta al criterio esclusivamente accademico che governa l'organizzazione dei nostri istituti.

Se si esaminano gli orari delle Facoltà, si trova che gli studenti hanno tale un agglomeramento di materie, di insegnamenti, innanzi al quale è evidente che manca ad essi assolutamente il modo di attendere alla loro istruzione pratica.

Qui non vorrei che le mie parole fossero fraintese e che mi si attribuisse l'intenzione di voler trattare e risolvere di colpo l'alta e dibattuta questione fra l'insegnamento di alta coltura e l'insegnamento professionale, e fra la scienza pura ed i bisogni assoluti ed imprescindibili della istruzione pratica.

Certo l'Università deve avere tutti quegli insegnamenti che via via il progresso della scienza richiede; ogni disciplina ha un valore suo proprio mai inferiore ad altre, ma nella distribuzione del tempo a concedersi ai vari insegnamenti e nella determinazione del numero di essi è necessario tener conto delle finalità di ciascuna laurea in scienze applicate. Perchè, onorevole Ministro, vi è un dilemma dal quale non possiamo uscire: o estendere il tempo assegnato a conseguire ciascuna laurea, o proporzionare con un esatta divisione, come si è fatto per la laurea in ingegneria, gli studi preparatori e gli studi applicati.

Il Consiglio Superiore della pubblica istruzione nel 1919 prese in esame questo argomento, e diede al Ministro del tempo, i suggerimenti adeguati, che, però, non furono eseguiti.

Se vogliamo scendere ad esempi, posso dirvi, onorevoli colleghi, e lo dico con grande dispiacere, che agli studenti italiani di medicina manca il tempo di fare la pratica indispensabile negli ospedali e nelle cliniche; mentre per questi studenti sarebbe assolutamente necessario che, dopo avere percorso gli studi preparatori di cultura, potessero completare la loro educazione professionale, riserbando ad essa esclusivamente qualche anno.

Altrove, in Francia per esempio, gli studenti di medicina fino al primo anno sono ammessi in internato nelle cliniche e negli ospedali, hanno tutto il tempo di frequentarli, e così possono laurearsi con un sufficiente corredo di

cognizioni pratiche. E questo è tanto più necessario ai nostri giovani dato l'uso che hanno, non certo commendevole, di dedicarsi immediatamente all'esercizio professionale, appena conseguita la laurea.

Ho accennato agli studenti di medicina; ma lo stesso ragionamento si può fare per gli studenti di altre Facoltà.

È questo, onorevoli colleghi, un punto di alta importanza. Riflettete e troverete lo stridente contrasto fra quello che si fa da noi per abilitare all'esercizio della medicina e quello che si fa per l'esercizio dell'avvocatura. Lo studente che ha conseguita la laurea in giurisprudenza, prima di potere esercitare l'avvocatura, ha bisogno di superare un esame pratico che subisce presso l'alta magistratura.

Invece il giovane che ha conseguita la laurea in medicina, appena esce dalla scuola può immediatamente esercitare. Eppure dalla azione sua dipende il benessere fisico delle nostre popolazioni e sempre la vita dei singoli cittadini.

Presso quasi tutte le nazioni e soprattutto in quelle che pur hanno celebri Università, lo Stato non permette che abbiano adito all'esercizio professionale i laureati, e coloro che hanno conseguito la laurea nell'Università debbono subire un esame di Stato per dimostrare la loro capacità pratica. Solo, superato questo, hanno libertà di esercizio.

Ora qui la questione si prospetta con due soluzioni: una è quella, a mio avviso, più desiderabile, cioè che l'onorevole ministro faccia in modo, e disponga che non manchino il tempo ed i mezzi necessari a conseguire una istruzione pratica seria che dia le garanzie dovute, oppure il ministro dell'interno, come si è fatto, da gran tempo altrove presso nazioni più progredite, imponga un esame di Stato per assicurarsi che coloro i quali devono avere in mano la vita dei cittadini siano in caso di completamente tutelarla.

E questo dico perchè, onorevoli colleghi, io non mi perito di qui pubblicamente asserirlo, confortato come sono da un'esperienza di quarant'anni di insegnamento nella clinica medica, che una buona parte dei giovani i quali escono laureati in medicina dalle Università italiane, non sono in grado di affrontare i problemi dell'esercizio professionale in modo da assicurare la vita del cittadino. (*Commenti*). Comprendo

la gravità di questa mia asserzione, ma corrisponde al vero.

FOA. Domando di parlare.

MARAGLIANO. Altra domanda io rivolgo all'onorevole ministro: « Ammette egli la necessità di provvedere urgentemente i mezzi per intensificare l'educazione pratica? » Perchè la logica distribuzione delle materie negli orari, non basta, non basta dare il tempo necessario agli insegnamenti pratici, bisogna avere anche i mezzi ed il personale all'uopo opportuni.

Ebbene, quale sia la situazione delle nostre Università non vo lo dico io; l'hanno detto i 500 e più professori delle Università del Regno nella petizione presentata al Parlamento, il 20 febbraio nello scorso anno.

Da essa appare come si manchi per la massima parte, di tutto quello che è necessario allo sviluppo dell'educazione pratica: mancano gli strumenti, sono misere le dotazioni, inizialmente inadeguate, menomate poi del 13 per cento, ridotte al quinto, ora, per la svalutazione della carta monetata, per cui la dotazione odierna non permette di provvedere neppure per un quarto a quello cui provvedeva prima. Si comprende quindi quanto sia sconsigliata la situazione degli insegnamenti pratici e dimostrativi.

E qui credo opportuno segnalare al ministro, la assoluta deficienza in cui ci troviamo in Italia, per l'insegnamento della radiologia. Questa disciplina che ha assunto una grande importanza, tanto per la diagnosi quanto per la cura di tante malattie.

Ed oltre ai mezzi, per l'insegnamento pratico si richiede un adeguato personale di assistenza, che oggi difetta e che difficilmente si troverà, finchè gli stipendi ad esso assegnati saranno inferiori a quelli che hanno gli spazzini di una città universitaria.

Il bisogno di rinnovamento edilizio è sentito da molte Università, e si era già iniziato prima che scoppiasse la guerra. Ora bisogna che il Ministero destini i fondi necessari, perchè nelle condizioni di costo attuali possano essere prontamente eseguiti i lavori iniziati.

Vi sono state è vero delle concessioni; il Ministero del tesoro ha in questi ultimi anni — cominciando dal 1918 — accordati parecchi milioni, ma non possono bastare e se ne richiedono altri. Sarebbe però necessario che il Parla-

mento conoscesse partitamente come si impiegano i milioni concessi al Ministero dell'istruzione a favore degli edifici universitari, e vedesse se si mantenga una giusta proporzione tra le varie Università del Regno in proposito perchè si ripete spesso che si concede il superfluo a chi sa assediare il Ministero. È poi ovvio che anzi tutto si pensi agli edifici in corso di costruzione.

Prego l'onorevole Ministro di prendere in considerazione questi rilievi.

Ed ora una quinta domanda al ministro della pubblica istruzione. Io gli chiedo: «siete disposto a prendere provvedimenti in riguardo ai concorsi per le cattedre vacanti e a mettere a concorso tutte quelle cattedre per le quali le facoltà fecero analoga richiesta?». Voi sapete, onorevole ministro, che le cattedre vacanti sono moltissime nelle nostre università e voi sapete altresì che i concorsi a spizzico sono dannosi alle università e all'erario, perchè facendo contemporaneamente un certo numero di concorsi, si mettono le Commissioni esaminatrici in condizione di poter provvedere alle varie cattedre vacanti.

Però è necessario a questo riguardo che il ministro voglia vedere se non sia il caso di prendere qualche provvedimento a ciò non si ripeta il grande e grave inconveniente di coloro, i quali occupando già una cattedra concorrono, non per occuparne un'altra, ma per obliterare nel loro interesse le terne.

Ciò obbliga a ripetere i concorsi con danno dell'erario e con notevole pregiudizio dell'insegnamento.

Io domando infine all'onorevole ministro: «Non credereste opportuno di rendere più spicci gli esami?». L'eterna questione delle sessioni multiple non corrisponde più ai bisogni attuali del nostro insegnamento e al numero degli studenti che accorrono alle nostre università. Ora perchè non potrebbe esserci in questo campo la massima libertà, accordando a tutti coloro che via via hanno compiuto, nel tempo e modo stabiliti, gli studi richiesti per una laurea, di dare gli esami quando credono? In Francia, ad esempio, si danno esami tutto l'anno e non si verificano così quegli agglomeramenti di candidati che sono una specialità delle nostre università e che fanno sì che l'esame si riduca appena a qualche minuto. A questo proposito

ricordo che in una università del Regno si costumava di mettere in fila dieci studenti e consegnar loro un solo ammalato da esaminare collettivamente. Si faceva poi, una domanda a ciascuno di essi e l'esame in pochi minuti era compiuto.

Questo sistema è molto ma molto diverso da quello che è l'esame di stato nelle nazioni più progredite, dove chi affronta un esame deve dare più prove per offrire una assoluta garanzia della sua capacità e della sua conoscenza pratica della materia. Il ministro sarebbe esonerato da tante noie, se le facoltà fossero abilitate a concedere via via esami a coloro che hanno compiuto i corsi nella misura e nel numero dalla legge voluti.

Io vi ho, così, onorevole ministro, presentate sei, fra le tante questioni che oggi hanno una maggiore urgenza nella nostra vita universitaria.

Si tratta di disposizioni che in parte potete prendere di vostra autorità, di disposizioni che in parte potete prendere con qualche semplice ritocco di regolamenti; forse una sola può richiedere il ritocco di un articolo di legge.

Ma è necessario, per farlo, onorevole ministro, che vi svincoliate dalle pastoie che hanno sempre impedito lo sviluppo dell'azione dei vostri predecessori; è necessario che voi facciate sì che le modificazioni richieste si possano attuare in un tempo relativamente breve.

A questo riguardo io devo osservare che sino ad ora abbiamo assistito nella storia della vita universitaria italiana ad un fenomeno singolare. Dal 1870 si è compresa la necessità di venire ad una modificazione della nostra legislazione universitaria, ed abbiamo veduto succedere questo: un ministro escogita un provvedimento; contro questo provvedimento si solleva un coro di opposizioni. Perchè noi professori universitari abbiamo un po' la tendenza a voler discutere minutamente di tutto, con criteri esclusivamente accademici, senza invece coordinare il nostro modo di vedere alle esigenze della funzione universitaria, nell'ambiente sociale odierno.

Nessun ministro riuscirà a condurre in porto nessuna riforma, neppure la più semplice, finchè s'impaccerà nel dedalo delle opposizioni accademiche.

Il ministro deve certo tener conto delle cor-

renti che sono nel paese e nei corpi accademici, ma poi deve ricordare che è a lui che spetta la responsabilità dei suoi atti e che è solo al Parlamento che egli deve rispondere del suo indirizzo.

Se così si facesse e si fosse fatto non avremmo assistito a questa lunga storia — che dura da cinquant'anni. Quintino Sella nel 1870 diceva: « Già da parecchio tempo è richiesta la riforma delle Università. Ma — egli soggiunse — finora non si è ancora potuto neppure cominciare a studiarla ».

Oggi, dopo cinquant'anni da che Quintino Sella diceva questo, oggi noi siamo al medesimo punto. E ci siamo precisamente per questo: Un ministro escogita una riforma, i corpi accademici, il Consiglio superiore la esaminano e fanno le loro conclusioni. Ma appena le conclusioni sono conosciute, vediamo un'altra valanga di proposizioni e di commenti venire in scena, e se il ministro si ferma innanzi ad esse, cade quando la questione non è stata risolta. È una scena che si ripete dal 1870 in poi: auguro a voi che non si ripeta per voi.

E merita da questo punto di vista, per non risalire troppo addietro, vedere ciò che è ultimamente succeduto.

Un predecessore vostro, aveva preparato metodicamente una serie di modificazioni: aveva interrogato il Consiglio superiore della pubblica istruzione, il quale aveva dato un responso informato a concetti pratici e ragionevoli. Il ministro del tempo aveva pubblicato questo progetto e ciò perchè le Facoltà potessero fare le loro osservazioni. Le osservazioni vennero, il ministro nominò una Commissione perchè le vagliasse e lo consigliasse sul provvedimento definitivo da prendere.

Questa Commissione aveva terminato i suoi lavori e formulate le sue proposte quando le vicende parlamentari rovesciarono quel Ministero. Di quelle proposte non si ebbe più notizia. Ora io mi permetto di raccomandare all'onorevole ministro di volere una buona volta provvedere ai bisogni più urgenti. Egli forse vorrà fare una riforma organica, ma le riforme organiche richiedono molto tempo e occorrono invece, per ora, provvedimenti immediati.

Provvedete per ora, onorevole ministro, dove è possibile provvedere. Sarete frattanto in grado di poter vedere l'effetto pratico dei vostri prov-

vedimenti: e di esso vi gioverete per la compilazione di una legge definitiva organica di riforma.

Questo, onorevole ministro, ho creduto di dovervi prospettare; io confido nella vostra ponderazione e mi auguro, per il bene degli studi italiani, che voi vi decidiate a prendere provvedimenti urgenti temporanei, augurando a voi che possiate compiere la intera riforma universitaria. Onorevole ministro! Una maligna leggenda vi vorrebbe avverso all'Università ed ai suoi insegnanti. Quest'accusa è stolta perchè la vostra vita è tutta una dimostrazione del rispetto che avete dell'alta coltura che vi ha così altamente nutrito; voi la smentirete con quello che farete e con quello che avete in proposito di fare. In questa speranza chiudo il mio dire. (*Approvazioni*).

Presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro per la giustizia e per gli affari di culto per la presentazione di alcuni disegni di legge.

FERA, *ministro per la giustizia e per gli affari di culto*. Ho l'onore di presentare al Senato i disegni di legge:

Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 13 marzo 1919, n. 456 e 9 novembre 1919, n. 2302, che approvano la convenzione per la costruzione in Bergamo di un edificio ad uso degli uffici giudiziari, ed autorizzazione al comune di Bergamo ad elevare a lire 2,705,000 il limite massimo del mutuo per la costruzione di un edificio ad uso degli uffici giudiziari;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 novembre 1920, n. 1595, contenente norme circa l'esercizio della competenza attribuita alla Corte di cassazione di Roma col Regio decreto 4 novembre 1919, n. 2039.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro guardasigilli della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno la procedura stabilita dal regolamento.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto e invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Agnetti, Aguglia, Albricci, Ameglio, Amero D'Aste, Annaratone, Apolloni.

Badaloni, Badoglio, Barbicri, Barzilai, Bellini, Beltrami, Beneventano, Bergamasco, Bergamini, Bernardi, Bertarelli, Bertetti, Berti, Bettoni, Bianchi Leonardo, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bollati, Bonazzi, Boncompagni, Bonicelli, Borsarelli, Bouvier, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagni, Calabria, Calisse, Calleri, Campello, Campostrini, Caneva, Canevari, Capaldo, Capotorto, Carissimo, Cassis, Castiglioni, Cataldi, Catellani, Cefalo, Cefaly, Cencelli, Cimati, Ciruolo, Cirmeni, Civelli, Cocchia, Colonna Fabrizio, Colonna Prospero, Conci, Conti, Corbino, Corsi, Croce, Curreno.

Da Como, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Amicis Mansueto, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Del Giudice, Della Noce, Del Pezzo, De Novellis, De Riseis, Di Brazza, Di Robilant, Di Rovasenda, Di Saluzzo, Di Sant'Onofrio, Di Terranova, Di Trabia, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio Enrico, D'Ovidio Francesco.

Einaudi.

Fadda, Faelli, Faina, Fano, Fecia Di Cosato, Ferraris Carlo, Ferraris Dante, Ferraris Maggiorino, Ferrero Di Cambiano, Ferri, Fill Astolfone, Filomusi Guelfi, Foà, Fracassi, Fradeletto, Francica-Nava, Frascara, Fratellini, Frola.

Gallina, Gallini, Garavetti, Garofalo, Gerini, Ghiglianovich, Giaccone, Giardino, Gioppi, Giordano Apostoli, Giunti, Giusti Del Giardino, Grandi, Grassi, Grimani, Grosoli, Guala, Gualterio, Guidi.

Imperiali, Indri, Inghilleri.

Lanciani, Leonardi Cattolica, Lojodice, Loria, Lustig.

Malvezzi, Mangiagalli, Manna, Mango, Maragliano, Marchisava, Marescalchi Gravina, Mariotti, Marsaglia, Martinez, Martino, Masci, Massarucci, Mayer, Mazziotti, Mazzoni, Melodia, Mengarini, Millo, Momenti, Montresor, Morandi, Morpurgo, Morrone, Mortara, Mosca.

Niccolini Eugenio, Niccolini Pietro, Nuvoloni, Orlando,

Pagliano, Palummo, Pansa, Papadopoli, Paternò, Pavia, Pecori Giraldi, Pellerano, Perla, Persico, Petitti Di Roreto, Piaggio, Pianigiani, Pigorini, Pincherle, Placido, Plutino, Podestà, Polacco, Pozzo, Presbitero, Pullè.

Rattone, Rava, Rebaudengo, Reggio, Reynaudi, Ridola, Rizzetti, Rossi Giovanni, Rossi Teofilo, Rota, Ruffini.

Salata, Salmoiraghi, Sanarelli, Sandrelli, Santucci, Schanzer, Schiralli, Schupfer, Serristori, Setti, Sonnino Sidney, Spirito, Squitti, Stoppato, Supino.

Taddei, Tamassia, Tassoni, Tecchio, Thaon Di Revel, Tivaroni, Tommasi, Torraca, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi, Treves.

Valenzani, Valli, Venosta, Venzi, Verga, Viganò, Vigliani, Vigoni, Vitelli.

Wollemborg.

Zappi, Zippel, Zupelli.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo la discussione sulla interpellanza del senatore Maragliano.

Ha chiesto la parola l'onorevole senatore Loria, a cui do facoltà di parlare.

LORIA. Onorevoli colleghi, io mi permetterò solo brevissime osservazioni sopra un punto che è stato trattato solo di scorcio dall'illustre collega Maragliano.

Veramente, avrei preferito che su questo punto parlasse qualcuno dei nostri illustri colleghi, professori di Università, ciascuno dei quali è certamente assai più competente di me, ma siccome nessuno di questi lo ha fatto, converrà bene che io, ultimo fra gli insegnanti italiani, prenda la parola su questo, che io considero uno dei più gravi sconci del nostro insegnamento superiore.

Io rammento che quando mi affacciai dapprima agli studi, era sistema generale che alle cattedre universitarie si provvedesse in via di regola per mezzo di concorsi: rammento che da tutti si riconosceva la lealtà e la giustizia sovrana di questi metodi, essenzialmente democratici di elezione universitaria; io ricordo che, giovinetto ancora, frequentavo il Senato, naturalmente soltanto nella sua biblioteca, e qui avevo l'alto onore di trovarmi con uomini illustri come il Messedaglia, il Lampertico e l'allora professore Bonasi, in seguito senatore;

uomini certo di altissima rettitudine morale, i quali mi dicevano che essi si recavano alle Commissioni universitarie anche con qualche lontana predilezione o preferenza per questo o quel candidato, ma che queste preferenze dilogavano d'un tratto, appena essi trovavano nella sala dell'adunanza, dove i titoli parlavano per se stessi o la Commissione si limitava al semplice ufficio registrativo del valore dei singoli candidati.

E; senza pretendere di raffrontare la mia umile persona con quegli illustri maestri, ricordo che nella mia ormai lunga esistenza di commissario, non ho mai, non dico partecipato, ma neanche assistito ad una ingiustizia, e sempre colui che fu eletto dalla Commissione era quello che meritava di riuscire primo fra tutti.

Tutto al più avveniva che, trattandosi a volte di una graduatoria lunghissima, colui che meritava, per esempio, di essere quattordicesimo era messo quindicesimo e viceversa: questa è tutta la colpa che io riesco a scoprire nella mia lunga vita di partecipe alle Commissioni universitarie.

Ma, da molto tempo, tutto ciò si è pur troppo mutato e il concorso, invece di essere la regola, è diventata l'eccezione: vi fu un tempo in cui in Italia non si faceva il concorso che per l'Università di Sassari: questo concorso aveva assunto in Italia la funzione di quello che in Francia è detto il concorso d'aggregazione, che apre la via a tutte le cattedre universitarie, perchè il ministro dell'istruzione è in diritto di scegliere fra quelli che hanno avuto il battesimo del concorso d'aggregazione.

Da noi si riusciva nel concorso per l'Università di Sassari soltanto di nome, perchè il vincitore veniva subito trasferito ad altra Università, in seguito alle ingerenze dei famigliari o delle conoscenze.

Questo è un fatto speciale al nostro paese: è vero che anche nelle altre nazioni le Facoltà universitarie hanno il diritto di proporre al ministro i professori che devono essere nominati, ma esse hanno l'obbligo di interrogare tutti i professori competenti nella materia, ragione per cui in realtà all'estero si ha il sistema delle Commissioni universitarie, con questa sola differenza che i membri della Commissione,

invece di incomodarsi ad andare alla capitale, mandano i loro pareri scritti e poi dalla Facoltà viene prescelto colui che ha i maggiori suffragi.

Tutto ciò è assolutamente diverso da quello che avviene fra noi; ma, quasi ciò non bastasse, si è dato il colpo di grazia alla giustizia e all'equità universitaria, stabilendo che le Facoltà possano chiamare alle cattedre vacanti i professori di materie affini, dando luogo a questa enormità: che uno scienziato, il quale ha consumato se stesso nello studio di una disciplina ed eventualmente l'ha fatta progredire, si vede soppiantato da un altro che ha insegnato in tutt'altra disciplina e che per il voto arbitrario della Facoltà universitaria viene preferito. Ora tutto ciò crea una serie di deplorabili arbitri, e soprattutto il trionfo dell'incompetenza, perchè, diciamo pure, quello solo che sarebbe competente a decidere della cattedra, è precisamente quello che non c'è, è precisamente quello che si deve surrogare. La nomina viene fatta da professori illustri, ma assolutamente incompetenti della materia a cui si deve provvedere, e allora succede che si assiste ad uno spettacolo veramente curioso: delle ignoranze che si illuminano e si istruiscono a vicenda.

In verità i professori, nella loro onnipotenza, potrebbero dire semplicemente questo: la legge ci dà il diritto di chiamare chiunque noi vogliamo, ebbene noi ci valiamo di questo diritto e non abbiamo da render conto a chicchessia. Ma il più delle volte i professori, per un lodevole ossequio alla discussione, fanno dei lunghi discorsi in cui citano Hegel, Budda e Schleiermacher... per concludere che il solo uomo adatto, il solo che ha tutte le attitudini a coprire la cattedra vacante è precisamente il loro amico, il loro raccomandato, quello che essi vogliono portare alla cattedra.

E si vedono cose anche più enormi; ho veduto professori di scienze economiche, che hanno sempre invocato la libera concorrenza, e che non si peritarono di negare il concorso quando esso era domandato. C'erano giovani che non domandavano alcun privilegio, che chiedevano soltanto di potersi cimentare coi loro eguali in una libera gara al cospetto dei loro giudici naturali. Ebbene questa domanda così lecita e così conforme ai principi del liberalismo e

della democrazia, è stata negata unicamente perchè si voleva favorire questo o quel raccomandato. Ora si capisce che si abbiano dinanzi degli incompetenti; e non è recar torto ad illustri professori dir questo, perchè nella presente specializzazione degli studi è impossibile di pretendere che, per esempio, professori di diritto canonico abbiano conoscenza profonda di statistica, o professori di economia abbiano quella di diritto civile. Quindi avviene che questi verdetti sono molte volte tutto ciò che si può immaginare di più assurdo e di più incongruente.

Citerò in proposito un esempio.

Una volta in una nostra Università vi era un vecchio professore che aveva, tra gli altri peccati, sulla coscienza, anche quello di avere tradotto e tradito Platone. Questo vecchio professore ebbe la disgrazia d'essere derubato da un domestico. Egli allora si recò alla seduta della Facoltà e si mise a piangere sopra questa sua disavventura. Disse che assolutamente bisognava che la Facoltà provvedesse; che egli aveva bisogno di essere coadiuvato nella sua azienda domestica e che perciò era assolutamente necessario che un figlio suo, che era professore in Sicilia, venisse trasferito in quella Università ad un'altra cattedra allora ivi vacante.

TAMASSIA. No, non è così. Domando di parlare. (*Commenti e rumori*).

PRESIDENTE. Progo i signori senatori di far silenzio. Ognuno ha la maggiore libertà di esprimere le sue personali opinioni.

LORIA... Ebbene quel figlio era allora affetto da paranola e non poteva perciò essere assunto a quella cattedra (*rumori e commenti*) che infatti egli dovette abbandonare dopo un brevissimo esperimento. Questo sarà un caso esagerato. Certo però questo metodo di chiamare i professori non dà garanzie di imparzialità e di equità. E qui mi richiamo alle osservazioni che faceva in un suo scritto il nostro illustre collega professor Paternò, il quale diceva che purtroppo in Italia le cattedre si passano così, *brevi manu*, dall'uno all'altro professore.

Ricordo ancora le belle avvertenze che fece il nostro collega Carlo Ferraris nella sua splendida contro-relazione al progetto della riforma del Senato. Egli diceva giustamente: « le cooptazioni riescono a creare delle vere consorterie,

ribelli alle novità, rinserrate nell'egoismo, chiuse al progresso ». Questo diceva Carlo Ferraris rispetto alla cooptazione in generale; ma credo che queste stesse osservazioni possano farsi rispetto al nostro tema. Le cooptazioni possono valere per le istituzioni di lusso, quali sono le Accademie, ma non credo che possano valere rispetto ad Istituti dotati di una positiva funzione, quali sono gli Istituti di insegnamento.

A queste osservazioni so bene che il ministro potrà contrapporre la teoria, la pleiade di illustri professori che onorano le nostre università e che sono stati precisamente chiamati dal voto delle Facoltà stesse. E a questa sua teoria potrei aggiungere anch'io un'altra serie del pari numerosa ed illustre di professori, che sono stati chiamati dalle Facoltà e che certamente hanno una posizione eminente nella scienza.

Ma mi si permetta di osservare che al di là di questi uomini illustri a cui tutti ci inchiniamo, vi sono quelli che non escono dai cancelli della mediocrità, rispetto ai quali non è ammissibile che il semplice voto di un amico e collega possa valere a trasferirli alle maggiori università. Lasciamo dunque che quelle grandi aquile, che si librano sulle celsitudini solinghe, volino sulle ali della vittoria, fino ai fastigi dell'insegnamento superiore, ma non estendiamo per carità questo metodo anche a coloro che sono lontani da tali altezze, e che riescono ad ottenere questo insegnamento a danno di altri veramente meritevoli.

Ed osserverò infine che tutto ciò ha un'influenza deleteria sulla composizione stessa delle Facoltà.

Io rammento l'epoca gloriosa, in cui il frutto dei concorsi recava alle Facoltà uomini venuti da tutte le parti d'Italia ed anche d'Europa, in cui questi individui, usciti da scuole diverse, si accostavano, si toccavano, si urtavano, si perfezionavano a vicenda, coi loro metodi e colle loro dottrine. Oggi invece, col metodo attuale, si ha nelle nostre Facoltà una monotonia assoluta: tutti i loro membri sono usciti dalla stessa scuola, hanno le stesse consuetudini, le stesse direttive; conosciuto uno si conoscono tutti. Ebbene, questa monotonia, che toglie la discussione, credo sia un elemento assolutamente dannoso e sfavorevole ai nostri insegnamenti.

Se avessi venti anni di meno e perciò qualche *kilowatt* di coraggio di più, direi al ministro che senz'altro istituisse la via dei concorsi come la sola maniera di coprire una cattedra. Anche i sommi, anche le individualità sovrane dovrebbero inchinarsi a questo metodo democratico, che non farebbe altro che aggiungere una nuova fronda d'alloro alla loro già spessa corona. Ma purtroppo la scesa degli anni ha attenuate in me le audacie giovanili, e perciò mi limito a dire che il concorso debba essere la regola, e che si debbano chiamare per via straordinaria soltanto gli uomini assolutamente superiori, e cioè quelli che hanno avuta la consacrazione della gloria.

Queste sono le modeste osservazioni che ho ritenuto necessario di fare, perchè penso che altrimenti, andando avanti di questo passo, si avvererà quella frase che ricordo di aver letto in uno scrittore, che il nostro egregio ministro dell'istruzione pubblica ha fregiato dei suoi geniali commenti: Enrico Heine.

« In Germania, questi dice, vi sono alcuni uomini che non conoscevano altro che i numeri di certe case, ed oggi sono professori ordinari delle nostre Università ». Non compresi allora il senso di quelle parole, ma purtroppo più tardi, nella mia lunga carriera, sono riuscito a comprenderlo. Il fatto che l'ho compreso mi ha indotto oggi a prendere la parola in questa discussione; e spero, e mi auguro che l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica vorrà una volta o l'altra dar ragione a queste mie considerazioni. (*Approvazioni*).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato delle votazioni a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 22 novembre 1919, n. 2400, concernente l'approvazione delle diffide notificate per il riscatto delle linee ferroviarie di Udine per Palmanova a Portogruaro, e San Giorgio di Nogaro all'antico confine austro-ungarico:

Senatori votanti	240
Favorevoli	229
Contrari	11

Il Senato approva.

Facoltà all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato di affidare ad agenti non in carriera il servizio di stazione e di fermate poste su linee esercitate a regime normale:

Senatori votanti	240
Favorevoli	225
Contrari	15

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 22 novembre 1919, n. 2493, concernente la concessione di un sussidio straordinario rimborsabile a favore della Società anonima per la costruzione e l'esercizio della ferrovia a trazione meccanica Sant'Ellero Saltino (Vallombrosa):

Senatori votanti	240
Favorevoli	220
Contrari	20

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 dicembre 1919, n. 2619, concernente la rinnovazione dei Consigli notarili:

Senatori votanti	240
Favorevoli	222
Contrari	18

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° febbraio 1920, n. 88, con cui si revoca il decreto luogotenenziale 14 dicembre 1916, n. 1781, e si dettano disposizioni per la convocazione dei collegi dei ragionieri:

Senatori votanti	240
Favorevoli	222
Contrari	18

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 febbraio 1920, n. 143, con cui si concede la proroga di due mesi per il funzionamento della Sezione speciale presso la Corte di appello di Roma incaricata di decidere i ricorsi in appello in materia di approvvigionamenti e consumi:

Senatori votanti	240
Favorevoli	223
Contrari	17

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXV — 1ª SESSIONE 1919-21 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 GENNAIO 1921

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 marzo 1920, n. 238, che autorizza la sostituzione dei concorrenti ai vari posti della Amministrazione centrale del Ministero della giustizia che non possono assumere servizio:

Senatori votanti 240

Favorevoli 223

Contrari 17

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° febbraio 1920, n. 114, con cui si sopprime il Collegio speciale istituito col decreto luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1793, e si demanda la risoluzione delle controversie riguardanti il pagamento del prezzo delle merci requisite o precettate dalle autorità civili e militari non mobilitate nei comuni già occupati dal nemico alle Commissioni per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra:

Senatori votanti 240

Favorevoli 219

Contrari 21

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 17 gennaio 1918, n. 190, riguardante la prescrizione dei crediti dei libretti delle casse di risparmio postali:

Senatori votanti 240

Favorevoli 222

Contrari 18

Il Senato approva.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Continuiamo la discussione dell'interpellanza del senatore Maragliano.

Ha facoltà di parlare il senatore Tamassia.

TAMASSIA. Onorandi colleghi, non abuserò della vostra pazienza e sarò brevissimo.

Duolmi che la discussione abbia abbandonato il problema, che era stato esposto nitidamente dal collega Maragliano.

Gli accenni che il collega onor. Loria ha fatto intorno ad avvenimenti universitari, molto vecchi e non esattamente riferiti, si risolvono in non benevolissime parole verso la memoria di un venerato collega, che ebbe il mio affetto e la mia devozione...

POLACCO. Di due uomini: padre e figlio.

TAMASSIA... È vero: due uomini che ci furono cari, e con cui abbiamo avute le più dolci consuetudini di amicizia, i quali tutto diedero austeramente alla scienza. Memorie care, ripeto, che resteranno sempre illibate nei nostri cuori.

Ma tornando al problema affacciato dalla interpellanza dell'onor. Maragliano, bisogna avere il coraggio di dire che esso è semplice nella sua terribile realtà. Per l'Università italiana, si deve ripetere: essere o non essere, al punto in cui sono giunte le cose.

Per noi l'Università non è soltanto un Istituto di studi superiori, ma in essa vediamo la creatura gloriosa che si confonde con la stessa Nazione.

Tutti gli elementi della nostra storia concorsero a creare l'Università: il fremito della vita repubblicana, il dispotismo illuminato svevo; da ultimo il rifiorire dello studio di Padova, dopo la vergogna di Cambrai, è vanto della Serenissima. È il vecchio *corpus* romano, l'*Universitas*, che è il più stupendo connubio della giovinezza con la scienza, che vince le oscurità dei secoli, e prepara l'unificazione del diritto, riaprendo i libri giuridici di Roma, e ravvivando i testi della filosofia naturale e metafisica, sui quali si era indugiata la nebbia di mono felici età, abbandonate dal culto della scienza...

BIANCHI LEONARDO. Anche i naturalisti.

TAMASSIA... Sì, l'ho detto; la scuola, riaprendo i libri, riannoda le tradizioni scolastiche del medio evo con l'età classica e prepara i trionfi moderni del pensiero.

Questa « *Universitas* » passò le Alpi: e fu largamente imitata. Essa, anche fra popoli stranieri, resta però sempre cosa nostra.

Tanta gloria, onorevoli colleghi, ora attraversa insolite durezza di tempi e di bisogni. E cresce quindi la responsabilità del Governo, davanti al problema che vuole, esige, impone una soluzione degna della nostra Italia.

Due ordini di fatti furono ampiamente presi in considerazione fin qui. Le condizioni dei professori: condizioni, vorrei dire, personali, dipendenti dal loro ufficio e dalle strettoie in cui quello li condanna; e le altre che si riferiscono alla miseria onde sono colpiti i mezzi di studio; miseria che ha una ripercussione disgra-

ziata nelle biblioteche, nei gabinetti, dovunque viene a mancare, per i prezzi non raggiungibili ormai con le dotazioni così scarse, l'alimento necessario per la continuità della vita scientifica.

Per rispetto alle condizioni personali, chi parla a voi sente una certa libertà di nulla nascondere, perchè è con non pochi che qui siedono in Senato, dentro la schiera che volge al tramonto.

Sarà di noi quel che sarà. Non per noi, non per noi, ma per coloro che dovranno prendere quel posto, ove abbiamo combattuto e sofferto, per tutti i giovani ai quali spetterà di rinviare l'insegnamento, sono le nostre preoccupazioni maggiori.

Chi vorrà per la scienza, per le sue gioie austere, condannare sè e i suoi alle asprezze intollerabili di una vita, per la quale non si riconosce oggidì nemmeno il merito del sacrificio?

E v'è possibilità di tranquilla, serena meditazione scientifica, quando manca il necessario, non dico per un'esistenza modesta, ma sgombra almeno dalle incertezze giornaliero del bilancio quotidiano?

Lessi in una pagina di economia sociale, stampata con la tinta consueta, che il lavoratore intellettuale ha quel che si merita... non ricavando nemmeno da vivere dall'opera sua. Perchè è anche lui sottoposto alla legge della domanda e dell'offerta. Chi lo cerca mai? Che bisogno c'è di elucubrazioni scientifiche?

Proprio così: ma quel grande economista pensando, scrivendo, stampando, usufruiva egli stesso del capitale intellettuale accumulato dal lavoro di generazioni e di secoli.

Supponiamo che codesto capitale non sia re-integrato da attività possente di pensiero scientifico nuovo, e il suo esaurimento vorrà dire ritorno di barbarie e decadenza estrema di ogni vita civile. (*Approvazioni generali*).

Lo so bene che il problema del mantenimento, nelle sue degne condizioni, dell'alta cultura, e quindi dell'Università, è grave per tutte le ragioni, che non hanno d'uopo di essere passate in malinconica rassegna.

A mali estremi, rimedi estremi.

Non è possibile con mezzi ordinari, con ritocchi pietosi di stipendi, con l'obolo forse non dignitoso delle *esercitazioni*, risolvere il quesito

dell'equo trattamento dei professori, in corrispondenza alla loro alta funzione e al non simpatico confronto di altre carriere - chiamiamole pure così. Vi sono ragioni, oggi, che possono persuadere al tentativo di dare un assetto definitivo alle Università italiane.

Se questo restassero soltanto le ove tradizioni, regione e circostanze, e tutto quello che ciascuno immagina annesso e connesso a queste parole; e vi restassero forti, vigorose, dotate di ampi mezzi, con insegnanti retribuiti nella misura che i tempi impongono, e riprendessero il lavoro che necessariamente non vuole interruzioni, il buon senso e il patriottismo potrebbero sopportare che altri istituti dalla vita troppo dispendiosa e stentata, dessero i loro maestri alle grandi scuole conservate, per cooperare coi colleghi a questa grandiosa ripresa dell'attività nostra.

Dal problema universitario non può essere separato questo della riduzione, o trasformazione, delle Università, la cui vita ad ogni modo contribuisce, per tante vie e per tanti secoli, all'aumento delle nostre glorie più pure.

Indubbiamente l'onorevole ministro sente l'importanza grandissima di questo momento storico; io gli auguro che egli abbia il coraggio di non lasciarlo inutilmente trascorrere.

FOÀ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FOÀ. Onorevoli colleghi, io intendo di essere breve, e spero di non tradirvi. Parlerò per così dire terra terra, perchè il nostro collega Maragliano, il quale ha cominciato a proporre un argomento molto pratico e d'attualità, negando di voler parlare di riforme accademiche, senza volerlo, ha toccato tanti tasti che basterebbe uno di quelli a tenere una seduta intera, e molto feconda, specialmente con noi professori, che incominciamo molto facilmente a parlare, ma anche facilmente continuiamo molto a lungo.

Incomincio col dire che il nostro problema assillante e attualmente centrale, è il problema economico.

Quando sarà posto il problema universitario nella sua grandezza, ci obbligherà a dire molte cose, ma oggi come oggi, il problema urgente è quello della posizione economica degli insegnanti. Io non vorrei andar fuori di questa traccia se non per ribattere alcune osserva-

zioni forse non del tutto a proposito, fatte da alcuni oratori che mi hanno preceduto. A proposito della posizione economica degli insegnanti io vi debbo dire che recentemente una Facoltà del Regno ha ricevuto degli ordini del giorno da Facoltà lontane, i quali erano improntati a propositi sovversivi; come a dire di scioperi, di arresti delle funzioni accademiche, e a tante altre cose di questo genere, perchè erano dettati sotto l'exasperazione dello stato economico attuale dell'insegnante.

Posso anche dirvi, senza farne l'esaltazione, che qualche Facoltà, soprattutto fra le maggiori, si è ribellata ai suddetti criteri di protesta formulando un ordine del giorno di una elevatezza singolare, nel quale ammettendo pure la necessità di provvedere allo stato economico dell'insegnante, si respingeva con la più grande energia, come indegno del corpo accademico, qualunque metodo, qualunque tendenza a far moti sovversivi, nel senso più ampio della parola.

Questa Facoltà non ha preteso d'insegnare la virtù ai colleghi (che è cosa molto antipatica per tutti), ma ha preteso di richiamare un po' l'attenzione dei colleghi più bisognosi perchè esaminassero se non fosse il caso di applicare alle loro manifestazioni un metodo più accettabile dall'opinione pubblica.

Noi che viviamo nelle grandi Università non abbiamo occasione di conoscerci proprio a fondo nella nostra vita privata, e non sappiamo a perfezione quello che uno di noi fa dalla mattina alla sera, e quali siano le nostre reciproche condizioni di esistenza. Ma quando si tratta di piccole Università, dove le persone stanno molto più vicine fra loro, in città dove nulla può rimanere nascosto, dove si pesa la vita di un uomo, o di una famiglia, anche nei più piccoli particolari, allora si può essere in grado di affermare con tutta sicurezza che vi sono famiglie di professori rispettabilissimi i quali non arrivano senza disagio profondo al 27 del mese, e che sono preoccupatissime di finire la loro mesata.

Ognuno comprende che tutti i ragionamenti accademici valgono ben poco di fronte a tali circostanze. Non bisogna allontanarsi dalla realtà; è obbligo improrogabile dello Stato di togliere la famiglia universitaria a questo affanno. Il quale è frutto delle dolorose circo-

stanze nelle quali si trovano molti, dei quali siamo in grado valutare in lire, soldi e denari la fortuna di cui dispongono.

Quindi fermiamoci su questo punto delle condizioni economiche dei professori, alle quali è necessario provvedere rapidamente.

Esiste una disposizione o una legge, secondo la quale il professore ordinario di Università, riveste lo stesso grado di un direttore generale, o di un consigliere della Corte dei conti, o di un consigliere di Cassazione. L'affermazione di questi gradi si traduce in altrettanti stipendi. È, cioè, come a dire, che i professori hanno diritto allo stipendio che gode un direttore generale, un consigliere di Cassazione ecc.

Ma noi non l'abbiamo mai avuto. Ce l'hanno promesso, ma a noi hanno dato un massimo di lire 13,200, mentre ci dovevano dare subito il massimo di 14,000.

Non è che una differenza di 800 lire, ma fu una differenza dolorosa anche dal punto di vista morale, perchè sembra che proprio noi professori non possiamo salire al grado di un direttore generale, o di un consigliere di Cassazione. Ancora oggi che vi parlo non abbiamo avuto dopo due anni la fortuna d'avere quello che ci è stato promesso, benchè ciò non sia per mala volontà del Ministero.

Anche qui bisogna essere un po' equanimi: ciò infatti, non è dipeso dalla volontà del Ministro, ma da interpretazione diversa della legge tra il Ministero dell'Istruzione e la Corte dei Conti.

Il risultato pratico è questo, che noi, il 27 del mese, non abbiamo quello stipendio a cui ci darebbe diritto il nostro grado. Ma non basta! Quei signori che hanno la fortuna di coprire i posti di direttore generale e di Consigliere di Cassazione, non solo hanno il massimo a quattordicimila, ma hanno delle indennità di carica che possono portare lo stipendio anche a 18 mila lire valevoli per la pensione. A noi nulla di tutto ciò! Abbiamo bensì un vecchio assegno personale come direttori di laboratorio, e abbiamo chiesto che si elevasse questo assegno almeno valutando la differenza attuale del valore della moneta da quel che era prima della guerra, ma la domanda non fu presa in considerazione. Tutto questo insieme di cose mantiene una certa acredine nel mondo universitario, e un tale stato di animo ha in

se stesso un valore che non è minore per importanza di ciò che riguarda la misura dello stipendio.

Un tale stato penoso, che del resto, è anch'esso un riflesso della turbata psiche universale, dipende dalla poca o nessuna considerazione in cui noi Professori siamo tenuti, e dalla troppo contrastata giustizia a nostro riguardo. Io sono anziano e sto per chiudere la mia carriera di insegnante, ho 46 anni d'insegnamento, e ho incominciato poco dopo il 70.

Ebbene a quel tempo noi avevamo uno stato di cose ben più misero di quello odierno. A Modena, il mio laboratorio aveva una dotazione di 345 lire all'anno, con l'obbligo dell'acquisto della legna per l'inverno.

Ricordo, non per vanteria, che sull'inizio della mia carriera i miei minuti piaceri erano destinati a comprare conigli e cavie, per potere sperimentare, e quando veniva un commesso viaggiatore, a quel tempo per lo più di una casa tedesca ad offrirci oggetti di laboratorio, non perfetti, ma a buon mercato e a credito, noi ne eravamo felici, benchè portasse i nostri laboratori ad uno stato di debito cronico, che di tanto in tanto si pagava con qualche assegno straordinario. E noi frattanto si godeva uno stipendio di professore straordinario di secondo ordine di due mila lire, e di tre mila come ordinario.

Ma la conclusione di uno stato simile a questo che ho descritto si fu, che quando abbiamo celebrato il cinquantenario della fondazione del Regno (e mi auguro che voi conosciate i volumi che furono pubblicati in quella occasione, dai quali potrete apprendere quanto l'università fosse degna di stima per la sua produzione scientifica), noi abbiamo potuto affermare, che a malgrado di tutte le circostanze, a malgrado di tutti i malvoleri e di tutti i contrasti personali, l'università doveva avere una grande forza intima, perchè aveva saputo reggersi, non solo, ma anche largamente progredire. Ora, questo sentimento di fiducia è scomparso. Non diamo la colpa a un regolamento, ad una legge, a un ministro, perchè ciò sarebbe un diminuire la gravissima questione.

Bisogna studiare questo stato di cose con l'occhio del naturalista, e notare il fenomeno come si presenta. Noi oggi siamo demoralizzati, e sentiamo bisogno di essere rialzati. Più non

può riscaldare il fuoco sacro che era nutrito un tempo dalla fiducia nelle nostre forze, e dalla pubblica considerazione, ora si lotta cogli elementi del vivere.

Ho rilevato due cose dette dai colleghi Maragliano e Loria, le quali mi hanno determinato ad intervenire in questa, che spero non inutile discussione.

L'onorevole Maragliano ha detto che i nostri giovani escono dalle università senza saper fare il medico; essi non imparano, al dire del predetto, a sufficienza, perchè non hanno il tempo per vivere negli ospedali, e non ebbero una sufficiente istruzione pratica, e io credo che egli esageri. Io ho potuto osservare, da lontano, perchè non ho mai esercitata la medicina, che, durante la guerra, si sono verificati fenomeni molto consolanti. E questi sono, non solo il valore personale, ma eziandio la virtù di moltissimi dei nostri giovani ufficiali medici di complemento, i quali si sono improvvisati medici, chirurghi, batteriologi, direttori di ospedali, capaci di rendere preziosissimi servizi; il che m'indusse a concludere, con poca modestia, se volete, che ciò non avrebbe potuto accadere se i giovani medici non fossero stati abbastanza bene istruiti nelle università, dalle quali certo non sono usciti chirurghi e medici provetti, ma colla possibilità di divenirlo rapidamente, secondo l'urgenza del bisogno. Tutti sanno del resto che l'università non ha mai fatto nè medici, nè avvocati, nè ingegneri: questi si fanno dopo. L'università fornisce gli elementi preparatori, dà la potenzialità a colui che dovrà esercitare la professione, ma non si può pretendere che ce lo dia pratico, esercitato; e se ce lo desse che cosa avverrebbe?

Questo: che i primi tre o quattro anni di medicina, i quali sono quelli in cui si cerca di infondere nel giovane il fondamento scientifico della sua, futura carriera, andrebbero perduti, e si muterebbero nell'acquisto di un abito empirico utilitaristico e necessariamente insufficiente.

Il giovane fin da principio negli ospedali si eserciterebbe a medicare e fare qualche sottoperazione e qualche servizio secondario, ma perderebbe molto della serietà della sua preparazione scientifica che, fatta come si deve, è ricercatissima e giustamente desiderata dallo stesso studente.

Tra noi, diciamo così, teorici, e i così detti pratici vi è stato a lungo un differente apprezzamento del valore degli studi universitari, diversità, però, bisogna tosto soggiungere, che man mano aumenta d'intensità mentre la cultura scientifica tende ogni giorno più a scomparire.

Noi abbiamo sempre cercato di equilibrare le due cose; noi facciamo un insegnamento teorico, senza limiti, altrimenti non sarebbe più efficace, ma desideriamo altresì che gli ultimi anni degli studi siano consacrati all'insegnamento pratico, senza nondimeno pretendere che gli studenti escano dalle nostre scuole medici fusti; essi debbono poterlo diventare per virtù naturale del tempo, durante la loro carriera.

Quanto al nostro collega Loria, il simpatico idealista che io da molto tempo conosco ed amo, egli ha parlato dei concorsi, e credo che egli abbia sfondata una porta aperta. Chi è che non vuole i concorsi? Chi è che non ammetta che il concorso sia la forma più democratica e più giusta per provvedere alle cattedre vacanti?

Abbiamo dovuto attraversare il periodo dolorosissimo della guerra, che ha sconvolto il vecchio stato di cose, perchè per necessità fu dovuta promulgare una legge che proibiva i concorsi di qualunque genere, e non senza ragioni di equità e di giustizia, data l'assenza di tanti che erano alla frontiera. Ciò ha portato necessariamente a delle provvidenze limitate, e noi ha destato un bisogno acuto di coprire le cattedre vacanti, bisogno acuto che doveva lottare coi mezzi disponibili dell'erario e che ha avuto una parziale soddisfazione colla apertura dei concorsi per le isole.

Ora questi concorsi ebbero un significato molto limitato, poichè alle Università, rimaste prive di insegnanti si voleva provvedere immediatamente, ma poichè gli insegnanti non avessero subito pensato ad emigrare nel continente, si pose una restrizione, che diventerà dannosissima, se non la si toglie presto. La restrizione è quella di non poter essere trasferiti in altra Università, se non dopo finito il primo anno almeno, nella sede per cui si è fatto il concorso, e solo nel caso in cui si trovi chi sostituisca l'insegnante che sarebbe trasferito.

So da fonte, che credo giusta, che ora si sta per togliere questa inibizione: il trasferimento potrà esser fatto senza restrizioni alla fine del-

l'anno, e spero che il ministro vorrà confermarlo.

Ma anch'io esprimo il desiderio che si faccia un maggior numero di concorsi, oltre ai quali, però, vi è un altro metodo per provvedere le cattedre: quello dei trasferimenti, che non sono completamente regolati dal capriccio di cinque o sei persone di una data Facoltà, ma da un regolamento, che non concede il trasferimento, se non è voluto da almeno due terzi dei votanti.

Se voi considerate quali difficoltà vi sieno a far convergere due terzi dei professori votanti verso una determinata conclusione, voi troverete che non è piccola garanzia quella della esigenza dei due terzi dei votanti, per determinare un trasferimento.

Ma taluno può pensare che questa possa essere la porta aperta alle parzialità, alle ingiustizie e alle scelte con criterio regionale o campanilistico.

Non dubitate! Prima di tutto le nostre Università sono miste di insegnanti di ogni provenienza. L'elemento universitario oggi è decisamente di carattere nazionale e vi sono Facoltà nell'alta Italia, dove un insegnante del luogo difficilmente lo si trova, tanta è la quantità di quelli che sono venuti per concorso o che furono chiamati dal di fuori.

Nondimeno il campanilismo potrà anche esserci, ma non è il pericolo maggiore; il pericolo maggiore sarebbe quello della prevalenza assoluta dei pratici, i quali non mirano sempre e in tutti i luoghi ad acquistare all'Università un professore di grande valore, ma talvolta, sia anche eccezionalmente, mirano di preferenza ad acquistare quel professore destinato a non dare tanto fastidio a chi è già sul posto ad esercitare la professione.

Tutto questo è anche proprio delle cose umane, cioè naturali e pratiche, ma, nondimeno, anche dati questi mali possibili, il trasferimento è istituto che può recare anch'esso molti vantaggi in certi casi.

Un grande scienziato inglese, Ramsey, lo scopritore dell'Elio, ha detto che quando una facoltà deve ricevere un nuovo professore ci ha da pensare come ci pensa una famiglia quando introduce una sposa presso di sé: questo è come dire: bisogna pesare i meriti intrinseci, e pesare anche il carattere della per-

sona, cioè sapere con chi si è destinati a convivere.

Ecco ciò che in talune circostanze può determinare una Facoltà a dare preferenza ora ad un concorso, ora ad un trasferimento.

Io non sono sicuro se l'amico Loria abbia voluto alludere alla scelta delle Commissioni per i concorsi coll'obbligo di introdurre un insegnante di scienze affini e quella per cui è bandito il concorso, oppure se egli abbia voluto alludere a nomine di insegnanti di scienze affini, invece di quelli che hanno una diretta competenza nella disciplina.

Se si tratta della prima ipotesi, io oggi sarei d'accordo con lui, ma non lo sono stato quando ho caldeggiato al Consiglio superiore, la introduzione di elementi di scienze affini, nelle Commissioni dei concorsi. Io non muovo all'amico Scialoja, consenziente nel principio, che l'appunto di non aver affidata la disposizione ad un articolo di Regolamento, invece che ad un articolo di legge. Si sarebbe fatto un esperimento di alcuni anni e poi nel caso che i risultati l'avessero reclamato si sarebbe potuto cambiare il regolamento, ma dato un articolo di legge, noi non lo possiamo cambiare fintanto che non si cambi la legge, il che è sempre più difficile di ottenere.

Perché abbiamo desiderato noi, l'introduzione dell'elemento di scienze affini nelle commissioni? Perché col tempo si erano formate delle chiesuole, quello che in termini meno parlamentari si direbbero camarille. Si notava, cioè, che erano sempre quei cinque o sei che giudicavano, e che deliberavano sui loro amici immediati, e allora noi, pensammo che avesse potuto giovare l'introduzione nelle commissioni di elementi di scienze affini, appunto per tentare di rompere la stretta solidarietà di quei quattro o cinque coi loro clienti devoti, dai quali dipendevano le decisioni di tutti i concorsi. L'intendimento era buono, ma come tutto le cose umane aveva il suo baco. Vi sono state delle Facoltà che hanno scoperto membri affini buoni per tutti i casi, e costoro erano sempre i più accomodanti. Tutto si può guastare a questo mondo, tranne la purezza del cielo che non arriviamo a insudiciare perché troppo lontano. Il provvedimento è riuscito male, e ha ragione il collega Loria, nel dire che quel membro affine, toglie ogni giudizio diretto di un altro

che sarebbe più competente di lui, quindi unisco il mio voto al suo perché riformandosi le commissioni, sia tolto l'obbligo dei membri affini, ma permane tuttavia il pericolo che una commissione possa essere eccessivamente parziale, onde domando che sia di nuovo consacrato il principio di far posto nelle commissioni anche alle minoranze.

Con ciò si riuscirebbe ad introdurre elementi che sono stati desiderati da alcune Facoltà, ma che sono rimasti in minoranza e tale introduzione potrebbe eventualmente temperare l'unilateralità di giudizi dati da un gruppo di giudici che ricompariscono quasi in ogni commissione di concorso.

Non voglio più andare oltre, e domando di nuovo al ministro di provvedere. Non mi voglia considerare un suo aduttore, perché non ne ho l'abitudine e ho anzi molto pronto l'abito critico, ma so che egli ha compresa la gravissima e complessa questione scolastica, come lo attesta il fatto della presentazione di disegni importanti di riforme scolastiche nell'altro ramo del Parlamento, onde egli non può essere scusato se non ci ha portato finora qualche cosa che si riferisca ai bisogni urgenti della istruzione superiore, oltre a ciò che riguarda le scuole elementari e le scuole medie.

Ma è urgentissimo che egli aggiunga provvedimenti per l'istruzione superiore, riconoscendo queste due principali improrogabili esigenze: la necessità assoluta di riformare sollecitamente la posizione economica dell'insegnante e quella di accrescere le dotazioni degli istituti scientifici. Supponiamo che per un miracolo inatteso, dal ministro del tesoro si riversi il danaro necessario all'insegnante e al suo laboratorio. Ma credete voi che noi vorremmo discutere molto su riforme della istruzione superiore? Noi saremmo ben felici in casa nostra di avere i mezzi per lavorare e di estrinsecare tutto l'amore alla produzione che abbiamo nutrito in tutti gli anni della nostra carriera, dando questa in garanzia del nostro proposito e per ora non cercheremmo di più.

Noi abbiamo percorso tutto il tempo della guerra con un fervore patriottico che ci ha distolto inesorabilmente dalla produzione scientifica. Ma dal giorno dell'armistizio, non abbiamo altro anelito che di tornare a produrre,

ad insegnare, a perfezionare i nostri Istituti, ed a fare tutto quello che è la più grande opera patriottica della pace, cioè la ricostruzione del nostro insegnamento; noi non abbiamo altra passione che questa.

Ma quando ci troviamo di fronte ad una bottiglia d'alcool che costa sessanta lire, o al bisogno di reagenti che non si trovano e che costano carissimi; quando troviamo che per sperimentare un coniglio (che otto volte su dieci si corre il rischio di perdere) si deve spendere una somma di 15-20 lire, allora si rimane nella impossibilità di lavorare, date le nostre dotazioni, e non ci resta che leggere - e i libri costano molto - e procurarci tutto ciò che può accrescere l'istruzione, solo coll'uso di biblioteche anche esse stremate, e con lo scrivere.

Il lavoro pratico, di ricerca, anche con la migliore buona volontà, ci riesce enormemente difficile.

La scienza costa carissima, e le nostre dotazioni sono troppo misere come lo sono i nostri stipendi.

Onorevole ministro, io già penso come lei si difenderà in una maniera molto facile da alcuni attacchi che le furono mossi, a proposito dell'insufficienza dell'insegnamento pratico. Ella probabilmente dirà: Ma venite a dire certe cose a me, che ho istituito le esercitazioni pratiche mediante compenso pecuniario? Anche prima molti facevano le esercitazioni, ma oggi ho dato modo di farle mediante compenso, che prima non si dava, e quel compenso è destinato a migliorare un poco la posizione economica.

Con ciò ella, onorevole ministro, risponderebbe genericamente, ma in pratica si troverà che questa misura non corrisponde ai bisogni attuali, perchè se ella discende ai particolari troverà che vi sono università con facoltà molto frequentate, ed altre con facoltà meno frequentate, dove per quanti sforzi si facciano l'uso delle esercitazioni pratiche darà sempre assai poco a riscuotere e non rappresenterà mai quel miglioramento economico di cui ha bisogno.

Eccellenza, io non capisco una cosa che mi è sempre parsa elementare. Il Senato in altri tempi, con la legge Casati alla mano, ha votato il progetto Cremona che attribuiva all'inse-

gnante le propine sulle tasse in ragione del numero delle lezioni e del numero degli studenti. Una parte di questo fondo veniva messa in una cassa comune per poi ridistribuirlo in parti uguali su tutti, a fine di compensare gli insegnanti, come per esempio quelli di matematica pura, di sanscrito, ecc., i quali hanno necessariamente meno studenti, che non gli insegnanti, ad esempio, di procedura civile o di anatomia.

Il suddetto principio è stato consacrato da un voto del Senato sul progetto Cremona, e fu riadottato nei progetti di Guido Baccelli o di Fusinato, ma poi non fu più nemmeno discusso, e si è inventato il progetto delle esercitazioni a pagamento.

Questo provoca delle false speranze, che sarebbe bene considerare un po' seriamente, e sembra preferibile, la disposizione che già è nella legge, e cioè la partecipazione diretta dell'insegnante alle tasse di iscrizione. Tanti più studenti il professore avrà, tanto più fatica dovrà esplicare; quindi deve andare a lui una percentuale conforme al numero delle lezioni effettivamente impartite.

Mi fermo a queste considerazioni che possono parere logiche, legali ed eque, ma che, pur troppo, troveranno ostacoli forse nei rappresentanti dei piccoli centri universitari. Se però non superiamo le difficoltà, se non ammettiamo che vi sono differenze necessarie, inevitabili, non arriveremo mai alla fine, e non concluderemo mai nulla. (*Vivissime approvazioni*).

GRASSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI. Mi limiterò a due sole parole. Mi rivolgo all'onorevole Ministro per dirgli che se a noi vecchi, nell'interesse dell'economia nazionale, fosse necessario di diminuire lo stipendio, non ce ne lamenteremmo; quello che abbiamo fatto finora, continueremo a farlo finchè viviamo. È ai giovani che urge pensare, onorevole Ministro, bisogna fare ad essi tali promesse che siano attratti agli studi, mentre attualmente tutti se ne allontanano, perchè non entra più nella loro mentalità l'idea di tollerare una vita piena di stenti materiali, l'idea del sacrificio per dedicarsi alla ricerca del vero.

Vi domandiamo, onorevole Ministro di provvedere non a noi, ma ai giovani, perchè se non

provvedete ai giovani, il fuoco sacro della scienza in Italia si spegne. Questa è la mia profonda convinzione. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. È stato presentato un ordine del giorno dai signori senatori: Leonardo Bianchi, Supino, Mangiagalli, Tamassia, Torrigiani Filippo, Rattone, Grassi così concepito:

« Il Senato, convinto della necessità di rialzare le condizioni dell'insegnamento universitario e degli insegnanti, passa all'ordine del giorno ».

Ha facoltà di parlare il primo firmatario dell'ordine del giorno, onorevole Bianchi Leonardo.

BIANCHI LEONARDO. Domando perdono al Senato se in quest'ora così tarda prendo la parola; sarò brevissimo; potrei fare anche a meno di parlare, perchè l'ordine del giorno è abbastanza chiaro, ma, incoraggiato da colleghi, son qui a dire poche parole solamente:

È dimostrato che le condizioni economiche dei professori degli Istituti di studi superiori sono assolutamente inferiori alle condizioni economiche di altri funzionari dello Stato, i quali meno influenza esercitano sulla vita del paese. È pur dimostrato che i nostri Istituti languiscono per mancanza di mezzi, perchè, come testè è stato detto, (e credo non si possa fare discussioni, in tema di interpellanza, sopra tutti i bisogni e sopra tutti i congegni dell'Università) essi sono assolutamente insufficienti. E sono insufficienti perchè sono aumentate di prezzo le materie necessarie, a tal punto da interdire ogni funzione agli Istituti universitari, poichè tutti i nostri lavori sono a base sperimentale, e non si possono eseguire se non si hanno i mezzi: gli strumenti e gli animali necessari. Occorre dunque realizzare una quantità di fattori che hanno un valore molto superiore a quello che avevano otto o dieci anni fa, e per conseguenza le funzioni dei nostri Istituti sono quasi completamente interdette, salvochè qualche professore non rimetta del suo in qualche ricerca di massimo interesse.

Ora domando: Crede l'onorevole ministro alla realtà di questa situazione? Crede l'onorevole ministro, che possiede una cultura così elevata ed estesa, crede lui che l'Università eserciti un'influenza grandissima sulla civiltà del paese? Crede lui, ripeto, che l'Università sia il faro onde scintilla il pensiero che apre

nuove vie al lavoro umano per le più diverse direzioni? Crede lui, che l'intelletto debba essere assolutamente il regolatore del lavoro manuale, innanzi al quale noi tutti ci prostriamo oggigiorno, perchè pare che esso sia il solo che conferisca fortuna al paese?

Se la cosa è diversa come io penso, cioè che l'Istituto universitario deve essere mantenuto forte per la sua alta funzione di fronte alle domande della civiltà, e di fronte alla situazione economica del paese, io mi rivolgo all'onorevole ministro, perchè faccia tutto quello che è necessario per rialzare le sorti dei professori universitari, rendendone meno dura la vita e più serena l'esistenza, serenità che occorre, che è necessaria, per l'insegnamento e per le ricerche scientifiche.

Ma il senatore Grassi ha posto un'altra questione, che fu prospettata anche dal senatore Paternò: i giovani oggi desertano i nostri Istituti universitari. Una volta erano attratti anche volontari pur di far carriera, pur di arrivare ad essere assistenti universitari, avvistando di lontano il faro di diventare un giorno professori di Università.

Oggigiorno non c'è più un giovane che voglia venire assistente per far carriera scientifica, anche con lo stipendio di cinque mila lire, perchè l'assistente, dopo dieci o quindici anni, non prevede altro che il posto di professore a dieci o dodici mila lire, e questo non lo lusinga; la vita è mutata, gli orizzonti sono diversi, le finalità che prima ci attraevano sono presentemente ben altre, noi non avremo più (e di questo mi preoccupa e si deve preoccupare il ministro) eredi nelle scuole; bisogna preparare i giovani all'avvenire scientifico, allenarli nella tecnica e nel pensiero scientifico, e codesti ci debbono seguire per anni. Ognuno di noi ha collocato nelle Università, giovani da noi curati ed assistiti con amore e con molti mezzi, perchè allora il faro dell'insegnamento era molto luminoso e lusinghiero.

Oggi non più: le condizioni sono mutate ed è naturale e doveroso che siano migliorate anche le condizioni fatte a coloro che si incamminano per l'insegnamento, perchè possa aprirsi una corrente di eletti talenti verso quel faro che è la cattedra universitaria.

Ed allora io dico: se voi credete che le Università siano troppe, e repute utile provve-

dere ad una nuova struttura dell'istituto universitario, sopprimetene qualcuna, e ricostruite sopra altre basi. Se credete che gli studi universitari siano inutili alla vita del paese, aboliteli. Ma certo è che un provvedimento occorre, perchè la vita fatta ai professori come oggi è, non può essere tollerata.

Noi vogliamo che si esca da una situazione incresciosa ed umiliante. Il professore universitario non può essere al disotto di qualunque altro impiegato, perchè il lavoro di pensiero, il lavoro di laboratorio richiede quella serenità che oggi il professore più non ha.

Posso parlare io, che ormai sono alla fine della carriera, e che fortunatamente potrei anche anticiparmi il riposo; ma mi inchino dinanzi alla situazione morale di molti professori che non hanno altra risorsa all'infuori dello stipendio, e che nelle attuali condizioni non possono vivere se non soli, e tanto meno se hanno famiglia.

Domando anche all'onorevole Ministro di voler aumentare le dotazioni degli istituti, senza di che il progresso scientifico sarà arrestato nel nostro paese, e ciò con gravissimo danno. Io recentemente ho fatto un giro nell'Inghilterra, e so di altri paesi, ed ho trovato che dovunque si lavora nei laboratori di scienze. Nessun governo lesina alla scienza come fa il nostro. Noi ci troviamo in condizioni di assoluta inferiorità, mentre avremmo bisogno di spingere più in alto il livello scientifico ascensionale del nostro paese.

Ancora due parole sopra una questione particolare. Noi non possiamo parlare in tema di interpellanza sopra le questioni diverse che sono state bensì opportunamente esposte da altri egregi colleghi; ma mi si consenti richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro sopra una questione di particolare importanza, quella riguardante l'obbligatorietà dei corsi.

Sono un biologo, e credo che molti dei miei colleghi che sono in questa aula potranno confermare quanto io sto per dire. La nostra scienza progredisce giorno per giorno e col progresso della scienza si ha fatalmente la differenziazione; come un albero che ogni anno si arricchisce di nuovi rami, così a periodi, sul tronco della nostra scienza sbocciano nuovi germogli. Orbene accade che ogni tanto coloro che coltivano una specialità, domandano l'in-

segnamento della materia stessa, e se l'insegnamento viene concesso, si bandisce il concorso, si ottiene la nomina a straordinari e poi a ordinari, ed infine si domanda che detta materia diventi obbligatoria: talvolta obbligatoria soltanto per l'assistenza ai corsi, ma spesso obbligatoria anche per gli esami.

Orbene, che cosa è accaduto? che i giovani i quali una volta assistevano a dieci o quindici corsi, oggi debbono assistere a venti, ventidue o ventiquattro corsi; ed il fenomeno psicologico sul quale richiamo tutta l'attenzione dell'onorevole ministro e del Senato è la superficialità del sapere. Io penso che quando il giovane nella scuola comincia a transigere con le conoscenze scientifiche, quando invece di educarsi alla penetrazione dei problemi gli apprestiamo un desco generosamente bandito, noi lo educiamo alla superficialità, e siffatta abitudine il giovane porta dalla scuola nella vita, la quale risente di tale carattere in tutte le sue movenze.

Orbene questo fenomeno noi dobbiamo eliminare.

Un'ultima osservazione:

Sono sicuro che lo stesso concetto che ha avuto l'onorevole ministro di istituire l'esame di stato nelle scuole secondarie, e per passaggio dalle scuole primarie alle secondarie, egli pensi di applicarlo anche per la scuola universitaria. Mi piace ricordare ai colleghi senatore Maragliano e senatore Paternò che allorché fu costituita la Commissione per la riforma degli studi superiori, la sotto Commissione, che io ebbi l'onore di presiedere, sostenne la tesi che delle materie sperimentali e oggettive non si dovessero dare gli esami, ma che fosse necessaria bensì l'assistenza dei giovani alle cliniche, e agli Istituti di scienze naturali e di biologia, ecc. L'esame speciale per tutte le materie no: perchè l'esame limita la erudizione e le conoscenze dei giovani. Io non devo dire più; alla mente acuta del ministro basta porre il problema.

Noi abbiamo sostenuta la tesi dell'esame di Stato prima che l'avesse concepita il ministro per le scuole secondarie; noi riteniamo che l'esame di Stato serva soltanto a che, lo Stato, o il paese possa avere la necessaria confidenza in coloro che dovranno esercitare una determinata professione.

Si possono all'uopo esaminare i verbali di quella Commissione, ove si trovano tutti gli elementi per la soluzione di siffatta questione.

Non ho bisogno di aggiungere altro. Non è qui il caso, ripeto, di fare una discussione profonda intorno all'istruzione superiore, che rappresenta un problema dei più gravi per il nostro paese, e che implica una infinità di interessi.

Io ricordo bene quando l'onor. Ferdinando Martini aveva già preparato il disegno di legge per la soppressione delle Università secondarie; disegno che dovè ritirare, tanti erano gli interessi toccati, che altri voleva difendere per conservare quegli Istituti, i quali conferiscono decoro, e ricordano una storia gloriosa per alcune città. Cosa questa perfettamente naturale.

Ciò ricordo per dimostrare che il problema è irto di difficoltà.

In ogni modo, a parte tutte queste considerazioni, l'interpellanza è stata fatta essenzialmente per prospettare le condizioni economiche dei professori universitari, e per rialzarne la dignità. Veda l'onorevole ministro di accogliere l'interpellanza svolta dall'onor. Maragliano con le considerazioni riassunte nel mio ordine del giorno: egli farà opera non solamente saggia, ma sarà un omaggio che egli tributerà all'opera degli Istituti universitari, che sono il faro dell'istruzione superiore e della civiltà del paese. (*Vive approvazioni e applausi*).

CRÓCE, *ministro dell'istruzione pubblica*.
Signori senatori! Se io seguissi alcuni degli onorevoli interpellanti nelle considerazioni in cui sono entrati, se discutessi con loro sull'ufficio che adempie l'istituto universitario nella vita sociale e politica, e su quello che ha adempiuto nei secoli passati in Italia, e sulle sorti che gli si preparano nei tempi prossimi, farei una conferenza e non già un discorso dinanzi al Senato. E allora potrei forse dire, fra l'altro, che vi sono paesi d'Italia - quello proprio da cui io provengo, e con me l'onorevole interpellante senatore Bianchi - in cui alla vita universitaria toccò una parte secondaria di fronte agli studi privati e alla libera iniziativa; e potrei anche dire che, durante la guerra, un acuto scrittore tedesco di cose filosofiche, ora morto, il Simmel, presagiva, nei prossimi tempi, una diminuzione di numero nei cultori della scienza e di quantità nella produzione scientifica; e non

se ne doleva del tutto, perchè giudicava che, prima della guerra, ci fosse sopraproduzione, e troppi si occupassero di scienza meccanicamente, per ragioni estrinseche, senza vocazione, e facessero più ingombro che profitto: laddove - egli pensava - in condizioni meno facili di vita, alla scienza si volgeranno in prevalenza solo coloro che vi sono disposti per natura.

Ma, appunto, tutti questi sarebbero argomenti di conferenza, ed io vengo senz'altro alle questioni particolari e pratiche, che sono state oggi agitate o toccate dagli onorevoli interpellanti.

C'è qualcosa di penoso per un ministro, che tutto il giorno si vede passare e ripassare innanzi le manifestazioni di certi bisogni, e ascolta le richieste insistenti, e conosce per lungo e per largo le possibilità e le difficoltà, le obiezioni e le controobiezioni, udirsi interrogare in pubblica assemblea: - Ma conoscete voi queste cose? Ma vi siete avveduto di ciò? Ci avete mai pensato? - Pur troppo, ci l'ho pensato, e non penso ad altro che a queste cose, e le conosco esattamente, e mi studio di provvedervi. Da quanto dirò, gli onorevoli colleghi del Senato vedranno che non solo ho avviato lo studio dei relativi problemi, ma ho già risolti alcuni di quelli, dei quali oggi si è parlato come se il ministro, vivendo nel mondo della luna, non ne avesse alcuna notizia.

Procediamo, dunque, questione per questione. Il senatore Maragliano ha toccato un punto di vitale importanza nei nostri ordinamenti universitari: quello del rapporto fra scienza e pratica, tra fini prevalentemente scientifici e fini prevalentemente professionali. Io credo di essere entrato, almeno in parte, nel campo al quale egli mi esorta, col preparare un disegno di legge (che è ora presso il Ministero del tesoro per nulla osta) sull'esame di Stato per l'abilitazione all'insegnamento secondario. A questo modo intendo, tra l'altro, venire distinguendo, come è già in uso in altri paesi, la preparazione professionale dell'insegnante dalla preparazione rivolta ai fini superiori della scienza e al suo avanzamento. Con l'esame di Stato per quelle abilitazioni, non ci sarà più bisogno di sottomettere a nuove prove di esame i concorrenti alle cattedre delle scuole medie.

Anche l'altra questione del decentramento dell'amministrazione universitaria, accennata

dal senatore Maragliano, e quella delle condizioni delle Università minori, su di che ha parlato l'onor. Bianchi, sono state oggetto di provvidenze da mia parte, coadiuvato da una Commissione di tre valenti insegnanti universitari, che conoscevano tutto il materiale di studi e di proposte accumulato in proposito. Io ho scarsa fiducia nelle Commissioni numerose e variopinte, che discutono, litigano e non concludono, come è accaduto di quella che ho trovata costituita per la riforma universitaria, e che non si radunava da più mesi, e che perciò io ho sciolta. Dunque, presso il Ministero del Tesoro (che forse chiederà modificazioni su alcuni particolari finanziari) è già in esame un altro mio disegno di legge, che chiamerò, tanto per intenderci, e sebbene la parola abbia dato luogo in passato a molte critiche, « dell'autonomia universitaria ». L'onor. Bianchi, ricordato il grave peso che recano al bilancio le Università minori poco frequentate, e l'impedimento che fanno al miglioramento delle maggiori, mi ha esortato: - Sopprimetele! - È presto detto. Credo anch'io che converrebbe sopprimerle, e non solo per ragioni di economia, ma anche di serietà scientifica, non essendo possibile che un paese come l'Italia fornisca tanti insegnanti superiori, degni del nome, quanti ne richiederebbe il numero eccessivo delle sue Università. Cultore come sono di studi filosofici, mi son sempre domandato donde l'Italia potrà mai trarre quella sessantina di professori di filosofia che pur le occorrono per le sue Facoltà di lettere e di giurisprudenza. Tutt'al più, se ne potrebbero, nel miglior caso, ottenere una diecina o ventina ben preparati all'ufficio: non già, ben inteso, filosofi originali (perchè questi nascono quando nascono, come i poeti), ma sufficientemente esperti nella loro disciplina. Ma che il sopprimere le Università minori, prendendole di fronte, sia cosa quasi disperata per ragioni politiche, è venuto a confessarlo lo stesso onorevole Bianchi, col raccontare come il ministro Martini fosse tutto lieto di aver presentato il disegno di legge di soppressione e come poi dovesse ritirarlo. Io non voglio battere di nuovo a una porta che si sa che non si aprirà: non voglio, col ripetere questi tentativi, mostrarmi tutt'insieme ingenuo e avventato. Ma, se si darà una certa forma di autonomia alle Università, e, come nel mio di-

segno, si stabilirà che esse possano sotto certe condizioni trasformarsi in altri Istituti, si vedrà forse, dopo alcuni anni, le Università minori condotte dai fatti stessi a domandare la loro trasformazione in scuole o Istituti meglio adatti ai bisogni locali. In altri termini, non ci sarà bisogno di ammazzarle: esse avranno la loro « euthanasia », la loro dolce morte.

Tornando ora alle osservazioni del senatore Maragliano e alla questione del duplice genere di preparazione universitaria, avverto che la separazione da lui invocata della medicina e chirurgia dottrinale dalla medicina e chirurgia pratica non rifugge di evidenza incontrovertibile, perchè altri competenti ed autorevoli tengono diverso avviso. La Commissione della quale ho fatto cenno, e che conta nel suo seno un insigne professore di medicina, ha concluso espressamente su questo punto: « che la istituzione di un esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, veterinario, farmacista e di quella di ingegnere, non sembra utile, anzi solo causa di danni, non solamente per la cultura scientifica, ma anche per quella professionale. E se dobbiamo lamentare in tanti giovani difetto di cultura e di seria preparazione alla professione, il rimedio qui non può trovarsi nell'esame di Stato, ma solo in una maggiore serietà degli studi, nella loro maggiore continuità ed efficacia ».

Vero è che l'onorevole Maragliano si richiama al parere di una Commissione nominata dal ministro Baccelli e della quale egli fu componente. Ma il regolamento, che quella Commissione propose per le facoltà mediche, stabiliva, da una parte, una laurea di dottore in medicina, chirurgia ed ostetricia, e dall'altra sei lauree di dottore specialista in oculistica, dermosifilopatia, psichiatria e neuropatologia, pediatria, ostetricia e ginecologia, otorinolaringoiatria. E poichè la laurea di dottore in medicina e chirurgia ed ostetricia avrebbe dovuto dare diritto al pieno esercizio professionale, questo disegno (se non m'inganno) promoveva bensì la specificazione delle lauree, ma non poneva neanche esso la distinzione tra laurea dottrinale o accademica e laurea professionale.

Comunque, riconosco che il problema trattato dall'onorevole Maragliano merita di essere riesaminato con molta cura.

Convengo con lui sulla necessità delle istruzioni pratiche, al qual fine concorrono certamente i corsi di esercitazione, disegnati dal mio predecessore onorevole Torre in conformità di una proposta del Consiglio superiore della pubblica istruzione. Ricordo questa circostanza, perchè troppe volte odo attribuire a me il merito, e più spesso il demerito, di quella istituzione, che io ho soltanto messa in opera, quando già tutto era preparato a tal fine. In realtà, io la credo meritoria; ma il merito non ne spetta a me. E sebbene il decreto che ha istituito quei corsi abbia sulle prime dato luogo a dubbi di interpretazione, confido che i più di essi saranno apparsi senza fondamento, e ad ogni modo saranno stati eliminati mercè le istruzioni che sono venute via via somministrando. L'esperienza suggerirà le modificazioni da apportare in seguito all'ordinamento di quei corsi.

L'onorevole Maragliano e gli altri interpellanti richiedono locali e mezzi scientifici. Per l'edilizia universitaria si è fatto e si sta facendo in questi anni travagliosi il massimo sforzo consentito dalle condizioni generali del bilancio. Si provvede all'esecuzione del piano di assetto degli istituti scientifici delle università di Padova, Bologna, Genova, Pisa, Napoli, e degli istituti superiori di Milano: per Roma si provvede alla sistemazione di tutti gli istituti della Facoltà medica presso il Policlinico. Per questi ed altri lavori dello stesso genere, nei due anni seguiti all'armistizio, furono destinati prima 22,800,000 di lire; e, per gli istituti di Roma, altri 5,523,000, poi, nel maggio 1920, altri 30 milioni: senza parlare delle speciali convenzioni per le quali lo Stato contribuisce un'altra diecina di milioni. Si dirà che ciò è ancora inadeguato ai bisogni; ma ogni spesa, specie nei tempi che corrono, è inadeguata ai bisogni. Speriamo non lontani i tempi nei quali si ristabilirà un certo equilibrio.

Intanto, ciò che a me pare indispensabile ed urgente, è distribuire e proporzionare e adoperare meglio i fondi disponibili. Per questa parte mi è sembrato che tra le università, che chiedono ogni sorta di lavori edilizi, e gli uffici del Ministero, che ripartiscono i fondi, difetti il necessario collegamento. Accade che si proponcano dai direttori di istituti edifizii troppo grandiosi, opere di lusso o addirittura super-

flue, nuove costruzioni per istituti secondari, impianti eccessivi; e gli uffici del Ministero si sentono o si dichiarano incompetenti innanzi a queste richieste, fatte a gran voce e in nome degli alti interessi della scienza. E quando a dirimere i dubbi si ricorre ai Corpi accademici, in quelle adunanze talora alcuni dei direttori d'istituti si fanno le parti del leone, e, più spesso, tutti i lavori proposti sono alla pari dichiarati di grande importanza e di improrogabile esecuzione. Poi (e anche questo accade spesso) vengono i singoli professori negli uffici del Ministero, o addirittura dal ministro, a dire all'orecchio, che questa o quella costruzione è una vera follia, che l'edifizio nuovo non vale il vecchio, che questo o quell'impianto di mezzo milione si potrebbe sostituire con un altro di 10 o 20 mila lire, e simili.

Un altro metodo, che è invalso, è di chiedere e insistere con violente proteste o con abili persuasioni, affinché si dia principio agli edifici per i quali mancano i fondi, col destinare ad essi una somma insufficiente, ma con la quale « si può cominciare a far qualcosa ». E si comincia di solito col fare le fondazioni di tutto intero l'edifizio, laddove il buon senso e l'economia consiglierebbero di procedere piuttosto a costruzioni parziali, sia pure ristrette, ma complete dalle fondazioni al tetto, salvi i futuri ampliamenti predisposti nel piano regolatore. Compiute le fondazioni di tutto l'edifizio, si prende subito a strepitare che esse vanno a rovina se non si costruisce, e si ottengono così altre somme, con le quali l'edifizio si innalza di alcuni metri; e poi, nuova mancanza di fondi, nuovo strepito, e via di questo passo, finchè, senza che ne sia stata mai deliberata la spesa totale, il grande edifizio sorge, e, con esso, il bisogno di nuovo personale, bidelli ed uscieri, crescenti spese di riscaldamento e di manutenzione, e tutto il resto. Che cosa fare? Io ho tentato questo: con un decreto reale ho stabilito che una commissione di tre professori, scelti dal ministro tra i membri del Consiglio superiore, esami e dirima le questioni di edilizia universitaria e dia un parere che tenga conto degli interessi degli studi e della scuola, ma sappia insieme sollevarsi sopra gli interessi e, spesso, le bizze individuali. Riuscirò a togliere o almeno a diminuire il male e il danno? Non so, sebbene alquanto lo spero.

Anche per le dotazioni degli istituti scientifici e per le spese delle cliniche, come già ebbi a dire mesi or sono, rispondendo a un'interpellanza dell'on. Senatore Paternò, si è chiesto, sulla base di accurati studi, un congruo aumento, ossia il ripristino e raddoppiamento delle dotazioni, e un fondo straordinario, che il Tesoro ha concesso e il Consiglio dei Ministri ha approvato, e che viene ora come provvedimento legislativo innanzi al Parlamento. Il memoriale del gennaio del 1920 dei professori universitari, al quale si riferiscono gli interpellanti, contiene lamenti che per questa parte sono da dire antiquati. Similmente per le Biblioteche ho chiesto e ottenuto il raddoppiamento delle dotazioni. E poichè si è parlato delle Cliniche, sono lieto di poter informare l'on. Maragliano che, anticipando sul suo desiderio, ho già da qualche tempo richiamato l'attenzione del Ministro dell'Interno sull'articolo 98 della legge intorno alle istituzioni di pubblica beneficenza, e mi auguro che mi sia dato condurre a pratico effetto le conversazioni iniziate.

Conosco le strettezze in cui si dibattono gli insegnanti universitari: ho tra essi molti e cari amici e vedo coi miei occhi casi dolorosissimi e angustie dignitosamente nascoste. Ma non bisogna prendere d'assalto questa questione con l'eloquenza, le esortazioni, le intimazioni, e, peggio ancora, con le minacce. Sono cose che non conducono a nulla, o solo a peggiorare il male. Tutti sanno le terribili condizioni del bilancio dello Stato: per quel che riguarda il mio Ministero, io volli subito vedere quale fosse il suo bilancio, e non senza smarrimento, trovai che la spesa che nel 1900 era di 50 milioni, e nel 1915 (dopo un quindicennio di floridezza economica del paese e dopo che era stata avocata allo Stato l'istruzione primaria) di 140 milioni, nel bilancio del 1921 è preveduta in 930 milioni, con probabilità di ascesa. Questo è bene che si sappia e si tenga bene in mente. E non si dimentichi neppure che le stesse lamentele e gli stessi confronti, che i professori usano fare tra il loro trattamento e quello, diventato ormai proverbiale, dei casellanti, guardasale e bigliettai ferroviari, fanno del pari quasi tutti gli altri ordini di impiegati, che quasi tutti (come l'on. Foà ha detto dei professori) non riescono a raggiungere il 27 del

mesce. E i vari ordini di impiegati non lasciano di considerare comparativamente i vantaggi e svantaggi delle singole categorie, e verso i professori universitari osservano che essi, per lo meno, hanno assai tempo disponibile da attendere ad altri lavori, e moltissimi, oltre che professori, sono professionisti, e talvolta professionisti di lautissimi guadagni. E, in quasi tutti gli ordini di impiegati, alle difficoltà materiali si aggiunge il pungolo della sofferenza morale, dell'offesa giustizia o equità, nel considerare la disparità di trattamento tra categorie, gruppi o individui.

Al miglioramento delle condizioni degli impiegati e all'equiparamento non si riesce con provvedimenti empirici e saltuari, che creano nuove disparità e nuove cause di querele e di ribellioni. Perciò, con saggio pensiero, il Presidente del Consiglio propose il disegno di legge per la Commissione parlamentare che dovrà esaminare il complesso delle questioni, le condizioni di tutti i rami dell'amministrazione, e proporre le misure opportune. Presupposto di tale equa distribuzione è la tante volte invocata semplificazione dei servizi, che le Commissioni di funzionari finora nominate non hanno saputo condurre in porto, perchè essi (e non per loro colpa) sono più portati a complicare che a semplificare i servizi. Auguro con tutte le forze del mio animo che riesca all'intento la Commissione di senatori e deputati, che il Parlamento eleggerà. Anche nel Ministero dell'istruzione si possono ridurre notevolmente i servizi: basta guardare i vari e numerosi corpi d'ispettori che vi sono e che in buona parte hanno poco da fare. Io mi sto dando tutte le pene possibili per adoprare in qualcosa di utile quei funzionari, molti dei quali giovani e valenti, e (dirò di più) vergognosi del loro ozio, tanto che spesso sono venuti a pregarmi di cercar di farli lavorare. Queste sono le conseguenze del creare gli organi prima del bisogno, organi nei quali si deve poi andare alla ricerca della funzione a cui debbono adempiere, o andare raccogliendo materia perchè possano adempierla!

Che cosa, intanto, si è fatto di provvedimenti spiccioli? So bene che a molti professori dispiace che si dica; ma è certo che i corsi di esercitazioni furono istituiti per conseguire insieme due fini: accrescere l'istruzione pratica

degli studenti e dare agli insegnanti un nuovo e decoroso provento economico. Anche qui c'è disparità, e la principale si mostra subito tra le università maggiori e le minori, dove, essendo assai più esiguo il numero degli studenti (ciascuno dei quali costa al bilancio da tre a otto volte più che nelle maggiori), anche il provento è esiguo. Ma questo riconduco alla questione delle università minori, nella quale non voglio entrare o rientrare. E un'altra disparità c'è tra gli insegnanti che del nuovo provento non avrebbero bisogno, perchè sono professionisti, e quelli pei quali è insufficiente, perchè sono dediti unicamente alla scuola e alla scienza. Un gruppo di professori mi ha manifestato i suoi desideri che l'istituzione venga corretta, tenendo presenti queste osservazioni; e io ho promesso di considerare questa domanda, dopo che avrò raccolto le esperienze del primo anno di tali corsi. Anche qualche insegnante professionista ha levato la voce per chiedere che si provveda solamente ai colleghi, che non godono di vantaggi extrauniversitari: e ciò è generoso e simpatico, e io spero che questo movimento, che si accenna nel seno delle università, si vada allargando. Per mia parte, lo sosterò di buon animo: conosco i difetti, ma conosco anche le virtù delle università italiane, e so quanto validamente esse abbiano contribuito ad ammodernare l'Italia e ricondurla al grado dei più progrediti paesi di Europa; e per l'insegnante tutto consacrato alla scienza e all'insegnamento nutro, più ancora che stima, reverenza e venerazione.

Mi si è domandato perchè mai ai professori non è stato concesso il così detto doppio aumento, promesso o lasciato sperare dai decreti del 1919 e 1920. La Corte dei conti ha per tre volte respinto, nonostante le mie controdeduzioni, l'interpretazione favorevole al doppio aumento, ed io ho dovuto far pratiche col Tesoro per l'emissione di un nuovo decreto. Tali pratiche hanno avuto buon risultato; ma mi preme di avvertire che su questa proposta di nuovo decreto non posso decidere io, perchè deve decidere il Consiglio dei ministri, al quale la sottoporro.

Circa il divieto del cumulo per gli assistenti universitari, esso fu proposto da una Commissione tecnica per ovviare a inconvenienti assai deplorati, e stabilito in un decreto luogote-

nenziale del 1919, che io non ho fatto altro che applicare. Vero è che il mio predecessore l'aveva sospeso, senza per altro modificarlo: ma a me pare che le leggi si facciano perchè siano eseguite. Naturalmente, come accade sempre che si toccano molteplici interessi individuali, l'applicazione ha destato malumori e proteste: ma debbo aggiungere che a me sono venute anche esortazioni a non cedere, giacchè, se ci sono state persone danneggiate dall'applicazione della legge, ci sarebbero state altre danneggiate dalla non applicazione; e queste, evidentemente, avevano maggior diritto ad essere protette.

La guerra sospese i concorsi universitari, e solo due anni fa si bandirono quelli per le Università delle isole. Per quel che concerne questi ultimi, confermo l'informazione, già data da alcuno degli onorevoli interpellanti, che io ho testè fatto abrogare il divieto pel quale gli insegnanti nominati alle università insulari erano inamovibili o intrasferibili, come le anime dei papi nell'inferno di Dante, finchè non giungesse al loro posto il successore. Per le altre Università ho già pronto un gruppo di concorsi, per il quale ho raccolto le proposte delle Facoltà e ottenuto il parere del Consiglio superiore e al quale farò solo poche riduzioni. Debbo dichiarare a questo proposito che io credo che il Ministro abbia il diritto e il dovere di bandire concorsi, quando ciò gli risulti conveniente, anche se manchi o sia contraria la proposta della Facoltà. Di tale diritto il Ministro deve fare uso discreto e sotto la sua stretta responsabilità; ma non già rinunziarvi, come fin ora è accaduto, almeno praticamente.

E perchè mai ho indugiato e indugio ancora a bandire i concorsi preparati? Perchè il vigente regolamento per la nomina delle Commissioni giudicatrici è, notoriamente, assai censurato, permettendo in troppo larga misura l'introduzione in quel campo dei metodi elettorali usuali nelle lotte politiche. Sono cose che tutti coloro, che vivono la vita delle Università, ben conoscono. C'è perfino, tra i professori universitari, qualcuno che si vanta di possedere la più esatta pianta morale e psicologica dei vari interessi individuali e di scuola degli insegnanti universitari, e di sapere come si debba formare caso per caso una Commissione per far prevalere tale o tal altro candidato;

e poichè questo sapiente e bravo uomo è mio amico, ed è mosso non da secondi fini ma da puro amor dell'arte, da lui udii un giorno che egli, in cambio di giocare a carte od a scacchi, si diverte a quel gioco. È chiaro che, come Ministro, io debbo procurare al possibile che egli o altri non ecceda in questo divertimento e non metta in opera la sua acquistata sapienza. Perciò ho proposto alcuni ritocchi al regolamento, dando qualche luogo al sorteggio e alla rappresentanza delle minoranze, e riserbando la facoltà al Ministro di intervenire in casi straordinari. Su questi ritocchi ho chiesto il parere del Consiglio di Stato, che ieri appunto me l'ha trasmesso; e, appena sarà stato firmato e pubblicato il relativo decreto, bandirò i concorsi. Mi sarebbe doluto bandirli con le vecchie e screditate norme.

Il senatore Loria ha lusingato il cattivo uso del metodo dei trasferimenti universitari, e chiesto che non si facciano trasferimenti, ma sempre concorsi. Io credo che trasferimento e concorso, in quanto per l'appunto metodi, tanto valgano quanto gli uomini che li adoperano, e siano a volta a volta eccellenti o pessimi, e non mi sentirei di sopprimere in principio l'uno o l'altro. Il mio pensiero, che credo conforme allo spirito della legge, è che il ministro possa consentire i trasferimenti, quando contro la proposta di essi non gli risulti nessun ricorso di legittimamente interessati e non gli sorga nessuna ragione di dubbio. Il ministro non è un tecnico, e se per avventura è tecnico, ossia competente in qualche ramo di studi e conoscitore di cose e di persone, deve, in quanto ministro, soffocare in sé la voce di questa competenza e considerare solo l'aspetto formale. In conformità di questi principi, io ho messo la firma sotto parecchie proposte di trasferimenti, e anche sotto alcuna, che, come studioso, in cuor mio ho forse deplorata. Ma, per la stessa ragione, non approverò trasferimenti quando sono seriamente contestabili e contestati dal lato formale. E, perchè non si creda che al detto non segua il fatto, dirò che proprio in questi giorni ho revocato un trasferimento già eseguito, perchè mi è risultato che non mi si era fatta presente, quando lo deliberai, la domanda, esistente negli atti, di un professore ordinario della materia, che chiedeva l'apertura del concorso. Non avendo dun-

que avuto conoscenza di un elemento essenziale pel giudizio, io ho revocato il trasferimento e bandirò per quella cattedra il concorso.

Un ultimo particolare, e ho finito. Il senatore Maragliano si dà pensiero dei concorsi che riusciranno sterili di nuove nomine, perchè le terne saranno occupate, in parte o in tutto, da professori ordinari e straordinari, partecipanti al concorso; ed egli e altri mi hanno suggerito di bandire insieme due o più concorsi per cattedre della stessa materia. È evidente che il rimedio non gioverebbe, perchè, per grande che sia il numero delle cattedre messe a concorso, le terne risulterebbero, o sarebbe logico attendere che risultassero, composte sempre degli stessi tre nomi. È necessario dunque stabilire che nelle terne non si annoverino i nomi dei professori ordinari o straordinari: ma, per questo, trattandosi di ritoccare il testo unico, occorre non un regolamento, ma un provvedimento legislativo, che sto preparando.

Forse non avrò risposto a tutte le questioni che sono state sollevate, e che erano in verità troppe e troppo gravi; ma mi pare d'aver risposto a quasi tutte. Io non sono uomo di calorosa eloquenza, e sono anche alquanto freddo di temperamento, di una freddezza che può talvolta sembrare indifferenza. Tuttavia ho sempre rivolto il pensiero a ciò a cui è mio compito provvedere, e lavoro a questo intento, non so con quanto successo, ma certo con la maggiore sedulità. Il senatore Foà mi ha cortesemente offerto un argomento di scusa, osservando che io, avendo avuto assai da fare per preparare riforme legislative per l'istruzione media, non ho disposto del tempo necessario per le questioni universitarie. Ciò è in parte vero, ma solo in parte. Quanto ho avuto l'onore di venire dicendo al Senato, attesta che nessuno dei problemi, che mi sono stati oggi indicati, mi era sfuggito e che su parecchi di essi ho già preso le mie risoluzioni o provveduto a risolverli col fatto. (*Approvazioni, congratulazioni*).

MARAGLIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARAGLIANO. Ringrazio l'onorevole ministro della risposta che ha voluto darmi, sono però spiacente di dover esprimere la mia sorpresa per il modo col quale egli ha creduto di

trattare la questione del miglioramento economico dei professori universitari.

È un tema questo che io posso trattare liberamente perchè ormai sono con un piede fuori dell'ambiente universitario, giacchè fra non molto sarò colpito dai limiti di età. Orbene io non credo che la questione del miglioramento economico dei professori universitari possa essere così considerata come ha fatto l'onorevole ministro ed essere considerata come una questione meno importante fra le molte che si agitano nell'ambiente universitario. Essa è invece la questione più importante, perchè nello stato in cui oggi si trova lo spirito dei professori universitari, così offesi nella loro dignità, non è possibile sperare dall'insegnamento universitario quella serenità, quella calma e quella efficacia che sono necessarie.

PRESIDENTE. Permetta l'onorevole senatore Maragliano: l'onorevole ministro della pubblica istruzione ha parlato anche di questo argomento; ma ella è stato assente durante una parte del discorso dell'onorevole ministro e forse potrà esserle sfuggito quanto egli ebbe a dire. Per l'esattezza debbo notare questa lieve circostanza.

MARAGLIANO. La risposta dell'onorevole ministro sopra questo argomento, onorevole Presidente, non mi è sfuggita perchè fui sempre nell'Aula, soltanto mi duole che egli non abbia svolta la questione colla larghezza che a me sembrava necessaria ed anche con quella considerazione cui i professori universitari hanno diritto. E per questo punto non posso dichiararmi soddisfatto.

Sono lieto invece di vedere che l'onorevole ministro prenda in considerazione le altre questioni relative alla istruzione superiore; ma debbo ancora una volta rinnovargli la preghiera di voler anche considerare la situazione economica dei nostri insegnanti, perchè non si debba venire a qualche dolorosa conclusione, con procedimenti che non si dovrebbero mai vedere usati negli ambienti universitari e da professori universitari, ma che temo possano essere attuati per costringere il Governo a cedere.

Voci. Questo non accadrà mai.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Ministro della Pubblica istruzione se accetta l'ordine del giorno proposto dall'onorevole senatore Bianchi Leonardo e da altri.

CROCE, *ministro della istruzione pubblica*. Come ho già detto, accetto l'ordine del giorno dell'onorevole senatore Leonardo Bianchi, purchè egli acconsenta a convertirlo in raccomandazione.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole senatore Bianchi Leonardo se acconsente a convertire in raccomandazione il suo ordine del giorno.

BIANCHI LEONARDO. Gradisco che l'onorevole Ministro accetti come raccomandazione quanto io avevo esposto nell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro esaurita l'interpellanza dell'onorevole senatore Maragliano.

Per lo svolgimento di interpellanze.

PRESIDENTE. Avvorto il Senato che il Ministro delle finanze ha comunicato che accetta l'interpellanza del senatore Beneventano circa l'applicazione dei regi decreti relativi all'imposta straordinaria sul patrimonio e all'imposta complementare sul reddito, e chiede che ne sia fissata la discussione per il principio della seduta di lunedì. Se non ci sono obiezioni, rimane così stabilito.

Il ministro di grazia e giustizia mi comunica che accetta le interpellanze dei senatori Giardino, circa il trattamento fatto a qualche ufficiale dell'esercito in detenzione preventiva, e del senatore Ferraris Dante circa l'agitazione dei magistrati, e l'eventuale modificazione del decreto legge 13 luglio 1920 per eliminare l'attuale disservizio giudiziario. Il ministro chiede che lo svolgimento di queste interpellanze sia fissato per la seduta di sabato. Se non ci sono obiezioni, rimane così stabilito.

Annuncio di una interpellanza e di una interrogazione.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Biscaretti di dar lettura di una interpellanza e di una interrogazione pervenuta alla presidenza.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Interpellanza:

Al Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno ed al ministro del tesoro per sapere quali provvedimenti di carattere urgente intendano prendere a favore degli impiegati dello Stato per sollevarli dalle gravi strette economiche in cui versano, e se non credano che, per evitare odiose sperequazioni

di trattamento e inutile sperpero di danaro e di energie, sia saggio, indispensabile e inderogabile di addivenire con ferma volontà alla riforma dei pubblici servizi, con la collaborazione degli impiegati scelti dalla classe, e intanto di svecchiare e sfollare coraggiosamente gli uffici dal personale inetto o comunque non strettamente necessario.

Pellerano.

Interrogazione:

* Al ministro della guerra per sapere se sia vero che il comandante della divisione di Verona il 3 agosto 1920 abbia emanato a tutti i Comandi dipendenti una circolare pubblicata in un giornale anarchico e per conoscere (se la circolare esiste) i provvedimenti presi.

Pellerano.

PRESIDENTE. Domani alle ore 15 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Votazione per la designazione di un vicepresidente.

II. Relazione della Commissione per le petizioni (N. CXXXVIII *documenti*).

III. Svolgimento delle seguenti interpellanze:

Bianchi Leonardo. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno.* — « Per conoscere se reputi opportuno coordinare ed unificare alcuni servizi sanitari dello Stato al fine d'imprimere un più forte impulso alla lotta contro la malaria, l'alcoolismo, ed altre cause morbigena che fiaccano le energie fisiche e morali della Nazione ».

Placido. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno.* — « Per sapere se sia tollerabile che si faccia mancare l'acqua a Napoli, creando la possibilità di vedere assetata la più popolosa città d'Italia ».

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Concessione di una nuova indennità di caro-viveri al personale addetto ai servizi pubblici di trasporto affidati all'industria privata e conversione in legge del Regio decreto 29 ottobre 1920, n. 1522, relativo all'aumento del prezzo dei trasporti sulle ferrovie esercitate dall'industria privata sulle tramvie, ecc. (Numero 263);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 gennaio 1920, n. 81, contenente norme per il conferimento dei posti vacanti negli archivi distrettuali e sussidiari (N. 76);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2278, contenente provvedimenti per gli ufficiali giudiziari (Numero 191);

Per la tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico (Numero 204);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 28 dicembre 1919, n. 1882, col quale sono prorogati i termini stabiliti dagli articoli 12 e 13 della legge 14 luglio 1912, n. 854, per la classificazione e il riordinamento delle scuole industriali e commerciali (N. 115);

Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2398, che autorizza sotto determinate condizioni, la iscrizione degli ufficiali superiori nei Regi Istituti superiori di studi commerciali (N. 121);

Conversione in legge del Regio decreto 25 novembre 1919, n. 2509, che autorizza il ministro per l'industria, il commercio e lavoro a modificare i contributi, di cui agli articoli 2, 3, 4 e 7 del decreto luogotenenziale 8 agosto 1919, n. 112, relativo all'approvvigionamento della carta dei giornali (N. 122);

Conversione in legge del Regio decreto 4 gennaio 1920, n. 15, che eleva i contributi sulla produzione e vendita della carta e dei cartoni di qualsiasi specie (N. 123);

Conversione in legge del Regio decreto 10 settembre 1914, n. 1058, del decreto luogotenenziale 26 agosto 1915, n. 1388 e del decreto luogotenenziale 3 dicembre 1916, n. 1666, concernenti provvedimenti per la Camera agrumaria (N. 116);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 2 settembre 1917, n. 5144, concernente provvedimenti per la camera agrumaria (N. 117);

La seduta è tolta (ore 18.30).

Licenziato per la stampa l'8 febbraio 1921 (ore 13).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

XC^a TORNATA

GIOVEDÌ 27 GENNAIO 1921

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Congedo	pag. 2581
Giuramento di senatore	2581
Interpellanze (svolgimento di):	
« Del senatore Bianchi Leonardo per conoscere se il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno reputi opportuno coordinare ed unificare alcuni servizi sanitari dello Stato, al fine di imprimere un più forte impulso alla lotta contro la malaria, l'alcoolismo ed altre cause morbigena, che fiaccano le energie fisiche e morali della Nazione »	2589
Oratori:	
BIANCHI LEONARDO	2589, 2600
CORRADINI, sottosegretario di Stato per l'interno	2596
« Del senatore Placido al Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, per sapere se sia tollerabile che si faccia mancare l'acqua a Napoli, creando la possibilità di vedere assetata la più popolosa città d'Italia »	2600
Oratori:	
CORRADINI, sottosegretario di Stato per l'interno	2602
PLACIDO	2600, 2603
Interrogazioni (annuncio di)	2604
(risposte scritte a)	2605
Petizioni (relazione della Commissione)	2583
Oratori:	
BERTETTI, relatore	2587, 2588, 2589
CROCE, ministro della pubblica istruzione	2584
CUZZI, relatore	2588
D'OVIDIO FRANCESCO	2585
GAROFALO, presidente della Commissione	2583, 2587
MALVEZZI	2583, 2585
MAZZONI	2584
VITELLI	2586
Relazione (presentazione di)	2582
Votazione per la designazione di un vicepresidente del Senato (risultato di)	2589

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri della giustizia ed affari di culto, della marina, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici e i sottosegretari per l'antichità e le belle arti, e per l'interno.

TORRIGIANI FILIPPO, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Giuramento di senatore.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Leone Romanin Jacur, la cui nomina a senatore fu in precedente seduta convalidata, prego i signori senatori Valli e Carlo Ferraris di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Leone Romanin Jacur è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 49 dello Statuto).

PRESIDENTE. Do atto al signor Leone Romanin Jacur del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Congedo.

PRESIDENTE. Ha chiesto un congedo di giorni quindici il senatore Lamberti; se non vi sono osservazioni, il congedo s'intende accordato.

Votazione per la designazione di un vice-presidente.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto per la designazione di un vice-presidente.

Prego il senatore, segretario Bettoni di procedere all'appello nominale.

BETTONI, *segretario*, fa l'appello nominale.

Nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. Estraggo a sorte i nomi degli onorevoli senatori che procederanno allo spoglio delle schede di votazione.

Risultano sorteggiati quali scrutatori per la votazione per la nomina di un vice-presidente i signori senatori Gallina, Faelli, Civelli, Rebaudengo, Verga, Bergamasco, Albertoni, Sinibaldi e Zippel.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e prego gli onorevoli senatori sorteggiati quali scrutatori di procedere allo spoglio delle schede. (I senatori scrutatori procedono allo spoglio).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abbate, Agnetti, Albricci, Ameglio, Amerò D'Aste, Annaratone, Apolloni, Arlotta, Artom.

Badaloni, Badoglio, Barbieri, Barzilai, Bellini, Beltrami, Beneventano, Bergamasco, Bergamini, Bernardi, Bertarelli, Bertetti, Berti, Bettoni, Bianchi Leonardo, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bollati, Bonazzi, Boncompagni, Borsarelli, Bouvier, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Calabria, Calleri, Campello, Campostrini, Caneva, Canevari, Canzi, Capaldo, Carissimo, Cassis, Castiglioni, Cataldi, Catellani, Cefalo, Cefaly, Cencelli, Cimati, Ciruolo, Cirmeni, Civelli, Colonna Fabrizio, Conci, Corsi, Croce, Curreno, Cusani-Visconti, Cuzzi.

Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Amicis Mansueto, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Del Carretto, Del Giudice, Della Noce, Del Pezzo, De Novellis, Di Brazzà, Diena, Di Robilant, Di Rovasenda, Di Sant'Onofrio, Di Stefano, Di Terranova, Di Trabia, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio Francesco, D'Ovidio Enrico. Einaudi.

Fadda, Faelli, Faina, Fano, Fecia di Cossato, Ferraris Carlo, Ferraris Dante, Fill Astolfone, Filomusi Guelfi, Foà, Fradeletto, Francica-Nava Frascara, Fratellini, Frola.

Gallina, Garavetti, Garofalo, Ghiglianovich, Giaccone, Giardino, Ginori Conti, Gioppi, Gior-

dano Apostoli, Giunti, Giusti del Giardino, Grandi, Grassi, Grimani, Grosoli, Guala, Guidi.

Imperiali, Indri, Inghilleri.

Lanciani, Leonardi Cattolica, Libèrtini, Loria, Lucchini.

Malaspina, Malvezzi, Mangiagalli, Manna, Mango, Maragliano, Marchiafava, Marescalchi Gravina, Mariotti, Marsaglia, Martinez, Martino, Masci, Mayer, Mazziotti, Mazzoni, Melodia, Millo, Montresor, Morandi, Morpurgo, Morrone, Mosconi.

Niccolini Eugenio, Niccolini Pietro, Nuvoioni.

Orlando.

Pagliano, Palummo, Papadopoli, Pecori Giraldi, Pellerano, Perla, Persico, Petitti di Roreto, Piaggio, Pianigiani, Pigorini, Pincherle, Placido, Plutino, Podestà, Polacco, Pozzo, Prebitero, Pullè.

Rattone, Rava, Rebaudengo, Reggio, Reynaudi, Ridola, Rizzetti, Rossi Giovanni, Rossi Teofilo, Rota, Ruffini, Romanin Jacur.

Salata, Salinoiraghi, Sanarelli, Sandrelli, Santucci, Schanzer, Schupfer, Scialoia, Serristori, Setti, Sili, Sonnino Sidney, Spirito, Squitti, Stoppato, Supino.

Tamassia, Tassoni, Tecchio, Thaon di Revel, Tivaroni, Tommasi, Torlonia, Torraca, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi, Treves.

Valli, Valvassori-Peroni, Vanni, Venosta, Verga, Viganò, Vigliani, Vigoni, Vitelli.

Wollemborg.

Zappi, Ziliotto, Zippel, Zupelli.

Presentazione di una Relazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Leonardi Cattolica a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

LEONARDI CATTOLICA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 agosto 1917, n. 1473, relativo alla compilazione del quadro di avanzamento a sottotenente macchinista ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Leonardi Cattolica della presentazione di questa relazione che sarà stampata e distribuita.

Relazione della Commissione per le petizioni
(N. CXXXVIII).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la relazione della Commissione delle petizioni.

La prima è la petizione dell'onorevole senatore Tamassia e di altri 503 professori per il miglioramento delle scuole di alta coltura in Italia.

Invito il senatore Calisse, relatore, a riferire.

GAROFALO, *presidente della Commissione*. In questo momento l'onorevole Calisse non c'è, ma se ella crede potrei riferire io.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Garofalo, presidente della Commissione.

GAROFALO, *presidente della Commissione*. L'argomento della petizione che porta il numero 1, è stato oggetto ieri di una larga discussione in questa Assemblea, alla quale presero parte molti professori, e sulla quale abbiamo anche udito la parola del rappresentante del Governo.

Essa è così formulata: « L'onorevole senatore Tamassia e altri 533 professori emeriti, ordinari e straordinari di Regie Università e di Istituti superiori, fanno voti per il miglioramento delle odierne condizioni delle scuole di alta coltura in Italia ».

Ora, su di questo appunto, l'onorevole ministro della pubblica istruzione accettò come raccomandazione l'ordine del giorno che era stato presentato dai senatori Bianchi ed altri: « Il Senato, convinto della necessità di rialzare le condizioni dell'insegnamento universitario e degli insegnanti, passa all'ordine del giorno ».

Pertanto la questione si potrebbe dire esaurita. Ma intanto, la Commissione aveva proposto il rinvio di questa petizione al Ministero della pubblica istruzione. Se il Senato crede, non essendovi, secondo il nostro Regolamento, altra via per mostrare che essa merita considerazione, si insisterebbe in questa risoluzione.

MALVEZZI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALVEZZI. Onorevoli colleghi, se l'andamento dei lavori parlamentari fosse tornato allo stato normale, e noi potessimo discutere particolareggiatamente i bilanci, avremmo la sede opportuna per fare talune osservazioni e raccomandazioni, le quali non trovano sempre

luogo adatto in una interpellanza. L'esperienza insegna che le interpellanze difficilmente giungono ad una conclusione pratica. Mi permetta pertanto il Senato di fare una vivissima raccomandazione a proposito della petizione presentata da numerosi professori universitari, una raccomandazione, dico, all'onorevole ministro della pubblica istruzione che riguarda strettamente una questione di alta cultura.

Appunto nella petizione si parla delle odierne condizioni delle scuole d'alta cultura in Italia. Io intendo parlare, e brevissimamente, delle accademiche, degli istituti storici, delle deputazioni di storia patria, i quali sodalizi per le difficilissime circostanze presenti, di spese di stampa, di prezzi altissimi della carta, si trovano in condizioni non soltanto disagiate ma miserrime, con discredito - la parola non è troppo esagerata - del nostro paese rispetto all'estero.

Queste accademie, sull'opera delle quali è facile sorridere da chi non conosca quanto alimento di cultura prestino al nostro paese, queste accademie, dico, non faranno figura italianamente decorosa mandando all'estero dei fascicoletti che possono avere molto valore per la loro contenenza, ma che diventeranno sempre più miseri, in cambio di volumi che, pure dalla Germania, pure dall'Austria, o per forza propria, o per sussidi da altri paesi, ci vengono in condizioni presso che uguali a quelle in cui erano distribuiti prima della guerra. Questa condizione di cose è veramente indecorosa per l'Italia. Ma io non voglio divagare, perchè il presidente mi potrebbe richiamare all'argomento della petizione, ed entro perciò nel vivo della questione. E dico: molti professori volentieri pubblicano, o almeno pubblicavano, loro lavori negli atti di queste accademie illustri ed antiche, o in quelli delle deputazioni di storia patria o istituti storici. Ora anche questa porta è loro chiusa, per difficoltà di ogni genere. Io conosco accademie insigni nelle quali può accadere che un professore, conosciuto non pure in Italia ma in tutto il mondo, presentando qualche lavoro si senta dire: non è il momento, indugiate! Questo non si chiama favorire lo sviluppo della cultura nazionale, ed è cosa deplorabile. Non si può certo domandare ad un professore di spendere del proprio; anche la petizione in discussione di-

mostra, che il loro stipendio è insufficiente alla vita. Inoltre tutti sanno che le difficoltà di stampa sono enormemente cresciute per le pretese straordinarie degli operai e dei protti arrivate a tal punto, che gli editori raccomandano di non correggere le bozze di stampa più di una volta e di risparmiare sulle note e sulle citazioni, perchè la spesa è soverchia. Che cosa direbbe Giacomo Leopardi, onorevole ministro, il quale curava tanto diligentemente le sue bozze di stampa, o Alessandro Manzoni che era trepidante quando non era ben sicuro che avessero interpretata esattamente una parola o messo fuor di posto un punto od una virgola!

A questi danni bisogna rimediare. Io che sono molto severo rispetto alle spese pubbliche, e che provengo da una scuola, alquanto antiquata, che ebbe per maestri Minghetti e Sella pur mi sento tranquillo a questo riguardo. Qui non si tratta di milioni, non si tratta di tali somme, le quali sorpassino le possibilità del Ministero della pubblica istruzione: con poche centinaia di migliaia di lire, molto poche, io credo che il ministro potrebbe rimediare per ora, almeno in parte, allo stato di cose estremamente disagiato e angustioso in cui si trovano le accademie.

Faccio anche un altro voto, e cioè che gli esempi che si sono avuti di mecenatismo da parte di munifici privati o anche d'Istituti bancari, i quali, con bella novità, erogano somme in aiuto dell'alta cultura nazionale, siano imitati. Sarà una forma nuova di mecenatismo collettivo, che gioverà alla scienza italiana. Non mi dilungo più oltre, preoccupato di non uscire dall'argomento all'ordine del giorno.

Sono per altro contento di aver speso queste poche parole in favore dell'alta cultura e mi dà affidamento la diligenza somma del ministro competentissimo. (*Approvazioni*).

MAZZONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI. Anche circa otto anni fa, in questa stessa Aula il caro e valente collega senatore Malvezzi, sostenne con eloquente discorso la giusta causa delle Accademie, intese non nel senso vano della parola, ma nel loro valore e significato di rappresentanti della scienza e della più alta cultura. Egli allora, per sua bontà, venne in mio aiuto, sostenendo

ciò che io avevo detto intorno all'Accademia che da secoli con effetti storicamente gloriosi si occupa della lingua d'Italia. Non ho se non da riferirmi al favore con cui il Senato ascoltò allora le parole del collega Malvezzi e le mie, perchè la questione riapparisca fatta più grave dal lungo tempo in cui è rimasta insoluta. Si tratta di un vero e proprio diritto dell'Accademia della Crusca. Dico diritto, in quanto non solo importa ricambiare nobili pubblicazioni coi nostri colleghi stranieri, come ha detto l'onorevole Malvezzi; ma è necessario proseguire un'opera nazionale di cui la stampa è obbligatoria anche verso gli studiosi e i contribuenti italiani, e, per alcuna conseguenza finanziaria anche verso i compilatori.

Onorevoli colleghi! Io potrei forse essere in parte del parere di questo o di quel censore dell'Accademia, per ciò che riguarda l'ordinamento iniziale e il criterio dei lavori; e potrei altresì, ma non lo farò, richiamare una volta di più l'attenzione del ministro sopra la convenienza e l'urgenza di studiare davvero quelle riforme che l'Accademia della lingua italiana, essa per la prima, invocò dal Governo da anni e anni inutilmente. Ma, comunque si voglia giudicare delle questioni concernenti il Vocabolario e la Crusca, il fatto si è che il Vocabolario, in corso di stampa, è oramai giunto alla lettera P, e da molto tempo non se ne tirano i fogli perchè non si ha quel che occorre a pagare la carta e il tipografo. E intanto l'Accademia rimane sotto l'assillo di coloro, i quali, domandando perchè l'opera procede così lenta, ne traggono la troppo facile conseguenza che l'Accademia non stampa perchè non lavora!

Invece la materia del Vocabolario è pronta sino al termine dell'opera; e molto manoscritto già preparato rimane giacente. Voglia il ministro provvedere, perchè, oltre il resto, l'indugio viene a ledere, in danno dei compilatori, precisi interessi contrattuali. (*Approvazioni*).

CROCE, ministro per la pubblica istruzione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROCE, ministro della pubblica istruzione. Anche questa volta debbo ripetere quel che ebbi occasione di dire ieri, cioè che l'argomento, sul quale richiamano la mia attenzione gli

onorevoli senatori, è stato da me non solo considerato, ma avviato a soluzione o addirittura risoluto. Fin dai primi mesi del mio Ministero, io proposi il raddoppiamento dei fondi stanziati per le Accademie e Società storiche per venire incontro ai loro bisogni, che mi sono ben noti. Era quel fondo di circa 380 mila lire, e il Tesoro, dopo varie trattative, lo ha accresciuto di lire 300 mila. In attesa che il relativo decreto sia pubblicato, sto già preparando la ripartizione della somma fra le varie Accademie e Società storiche, tenendo in vista specialmente i lavori in corso in modo che i più importanti di essi siano favoriti, se anche qualche piccola Accademia o Società dovrà restare nel rischio di sospendere o restringere le sue pubblicazioni.

Sicché il desiderio dell'onor. Malvezzi è già in attuazione; ma gli debbo ricordare che la difficoltà di cui egli ha parlato non è solo italiana, perchè nei mesi scorsi l'Accademia di Berlino, certo una delle più insigni, e l'Accademia di Monaco sospesero le pubblicazioni per mancanza di fondi; e mi è stato detto che la recente ripresa di esse si debba ad elargizioni di Istituti e di privati americani.

Lascio da parte la questione dell'Accademia della Crusca, a cui ha accennato l'onorevole Mazzoni, perchè la questione è molteplice: se si potrà fare qualche cosa anche per l'Accademia della Crusca si farà, con la speranza che il vocabolario possa alfine giungere al termine.

MALVEZZI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALVEZZI. Sono veramente lieto di aver provocato una notizia, credo non ancora conosciuta in Italia.

L'onorevole ministro ha risposto esaurientemente alla mia interrogazione e io vivamente lo ringrazio. Egli ha risposto nel modo che desideravo; non ho che da compiacermene e ringraziarlo. Rivolgendomi ad un ministro che si chiama Benedetto Croce, non ho da fare ulteriori raccomandazioni per l'alta cultura italiana.

D'OVIDIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'OVIDIO FRANCESCO. Io sono stato colto alla sprovvista da questo soggetto, che i colleghi Malvezzi e Mazzoni hanno trattato, né

intendo dilungarmi menomamente su di esso: il soggetto è tanto angoscioso, che anche per questo non mi sento di dilungarmi; ma quello che i due onorevoli colleghi hanno accennato potrebbe essere lungamente svolto, e si vedrebbe allora la condizione veramente tragica in cui si trovano gli istituti scientifici in Italia.

Noi siamo arrivati al punto da non sapere, in certi casi, se fosse peggiore imprudenza il proseguire la stampa di un lavoro o l'interromperla; noi ci troviamo, per esempio, nella più grande delle Accademie italiane, in questa condizione: abbiamo un contratto con una tipografia, che è come tutta nostra, che sta nel nostro stesso palazzo, che ha antichi rapporti con l'Accademia, che ha caratteri speciali per le lingue orientali, tipografi addestrati in particolare modo e per le formule matematiche e per la composizione delle lingue straniere, del greco, del sanscrito e che so io; abbiamo un contratto che ci obbliga a dare un certo lavoro a questa tipografia, che altrimenti non potrebbe essere, come è stata sinora, a disposizione dell'Accademia; e d'altro lato siamo obbligati a interrompere le pubblicazioni, perchè lo stesso tipografo, costretto dall'aumento dei prezzi della carta e della mano d'opera, non può mantenere dal canto suo i patti. Questa condizione è veramente tragica, e se a lungo dovesse durare, si può dire che l'alta coltura ne sarebbe per sempre compromessa. Ora si va avanti come per velocità acquistata; ora c'è tutto il bagaglio della scienza già formata; ma se molti anni dovesse durare questo, e tutte quelle che sono ricerche scientifiche di prima mano dovessero rimanere occulte, naturalmente la decadenza verrebbe subito.

Ho narrato pubblicamente in un articolo di giornale quello che è avvenuto in particolare maniera all'Accademia di cui mi trovo, non so perchè, a capo.

Ora mi sia lecito da questo posto, mandare un saluto di riconoscenza a quel valente industriale lombardo, il comm. Giovanni Treccani, che, con un pensiero cortese e generoso, ha voluto offrire alla Accademia dei Lincei trecentomila lire. Però debbo dire anche una cosa; che per quanto l'offerta sia vistosa, e finora in Italia inaudita, tuttavia questa non serve se non a turare le falle di un anno di bilancio, e dopo noi ci troveremo da capo. E questo

lo dico, perchè sia presente allo spirito di quelli che governano l'istruzione e l'Italia.

VITELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITELLI. Ho ben poco da aggiungere a quello che ha detto or ora il senatore d'Ovidio. Vorrei soltanto che il Senato facesse qualche modificazione a ciò che ha detto l'onorevole senatore Malvezzi. Egli ha detto che con poche centinaia di migliaia di lire si rimedierebbe agli inconvenienti che affliggono l'alta cultura. Prego l'onorevole Malvezzi di credere che questa è un'illusione; c'è bisogno di molte e molte centinaia di migliaia di lire, e dirò di milioni, se qualcosa di serio si vuole fare.

Già il collega D'Ovidio ha accennato al fatto che un'offerta generosa di trecentomila lire non è bastata ad altro che a turare le falle di un anno di *deficit* nel bilancio della maggiore accademia italiana. S'immagini un po' quanto danaro occorrerebbe per tutti gli istituti di alta cultura, pur se si dimenticassero, e non si dovrebbe, molte altre imprese di iniziativa privata. Mi duole dover parlare di cose che mi riguardano molto da vicino. In Italia esiste una pubblicazione intitolata *Studi di filologia classica* di cui mi sono occupato per più di venticinque anni, e credo abbia reso dei servizi non proprio disprezzabili alla cultura classica italiana, o per dir meglio, alla scienza classica italiana. Non è una pubblicazione di cultura generale, ma in massima parte un archivio documentario di filologia; ha un carattere specialissimo, con roba che la così detta gente colta non leggeva e non si pretendeva che leggesse, con roba noiosa: ciò che non vuol dire che non sia stata utile alla scienza.

Questa pubblicazione non è morta, essa continua, perchè oggi si è trovato un editore; ma non so per quanto tempo continuerà a vivere, perchè l'editore, dopo meno di un anno, credo abbia fatto delle difficoltà, e dice che non sa se può andare avanti; ma supponiamo pure che la pubblicazione continui, tuttavia essa va già cambiando carattere, diventa già una pubblicazione di cultura filologica generale, perchè altrimenti l'editore non può contare su quello spaccio che dovrebbe avere per poter coprire le spese.

Ora molti di Loro probabilmente mi diranno: poco male che si sia trasformata una pubbli-

cazione che pochissimi conoscevano, e ora molti potranno leggere con qualche piacere, con qualche soddisfazione. Sarà così, ma intanto è grave danno per gli studi severi.

Aggiungerò un'altra cosa che, anche questa, mi riguarda da vicino.

In Italia, con mezzi esclusivamente privati, si è fatto qualcosa che ha pure una certa importanza, voglio dire le pubblicazioni di papirologia greca e latina per cui sono famosi gli inglesi e i tedeschi. Si era costituita una Società per la ricerca dei papiri greci e latini in Egitto, ed essa ci ha dato finora sei volumi di papiri greci e latini, che, posso dirlo senza iattanza, rappresentano qualcosa e pongono l'Italia subito dopo l'Inghilterra e la Germania in materia di papirologia. L'ultimo volume, edito da questa Società, fu pubblicato pochi mesi fa; è un volume di 250 pagine, con una sola tavola foto-collografica; ebbene esso è costato dodicimila quattrocento lire. E questa somma, non ancora interamente pagata, si è dovuta prendere da ciò che si era ricavato dai volumi precedentemente pubblicati, oltre che dal fondo di cassa della società. Sicchè in questo momento la Società dei papiri ha solo un *sacculus araneorum*; e con le tele di ragno ben poco solidi tessuti s'intessono.

Onorevole ministro, quando Ella, come dice, vorrà prendere a cuore le sorti dell'alta cultura italiana, non pensi soltanto alle grandi accademie ed ai grandi istituti di cultura, ma pensi anche a tutte queste piccole imprese, perchè anche esse hanno una grande importanza, e spero che allora darà a tutte con maggiore larghezza i mezzi ad esse necessari; le sue trecentomila lire sono poche, e non giovano che a fare desiderare altri fondi.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la conclusione della Commissione per il rinvio della petizione al ministro della pubblica istruzione. Chi le approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvate).

* Segue la petizione del tenente generale Luigi Buongiovanni, il quale fa voti per la revisione dei giudizi emessi dalla Commissione d'inchiesta istituita con Regio decreto 12 gennaio 1918, n. 35, sulla sua azione di comandante del VII Corpo d'armata nella battaglia di Caporetto.

GAROFALO, *presidente della Commissione*.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO, *presidente della Commissione*.
Il tenente generale Luigi Buongiovanni chiede una revisione dei giudizi emessi dalla Commissione d'inchiesta istituita con Regio decreto 12 gennaio 1918, n. 35, sulla sua azione di comandante del VII Corpo d'armata nella battaglia di Caporetto. Per decisione del Consiglio dei ministri, egli fu esonerato dal comando dopo la pubblicazione degli atti della Commissione d'inchiesta, e fu messo a disposizione. Ora egli dice che la sua posizione fu presa in esame dalla Commissione centrale di avanzamento e che il giudizio di tale Commissione riuscì a lui favorevole, essendosi riconosciuta la sua idoneità alle funzioni di Comandante di Corpo d'armata, ed essendosi espresso il parere che egli potesse rimanere nel servizio attivo.

Aggiunge che, sebbene tali giudizi abbiano avuto la sanzione d'un riconoscimento incondizionato da parte del Regio Governo, pure essi non costituiscono ancora quella riparazione piena a cui egli aspira, e che solo potrebbe aversi da una revisione diretta e palese della inchiesta, le cui conclusioni a suo riguardo egli non crede giuste.

A tutte le censure fattegli, il generale Buongiovanni contrappone le sue ragioni nella memoria da lui presentata, contenente una discussione tecnica della quale sarebbe inutile informare questa Assemblea.

La conclusione è che egli invoca l'esame di un consesso tecnico che dichiari se egli sia degno dell'alto grado che aveva raggiunto nella gerarchia militare: e poichè alla Commissione è sembrato che le ragioni esposte dal Buongiovanni potrebbero meritare considerazione, essa propone il rinvio della petizione al Ministero della guerra.

PRESIDENTE. Nessuno domandando la parola, pongo ai voti la conclusione della Commissione cioè il rinvio della petizione al Ministero della guerra.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(È approvata).

Ora viene la petizione dell'onorevole Corsi Camillo della quale do lettura:

« Il vice-ammiraglio in posizione ausiliaria onorevole Camillo Corsi si lamenta dei provvedimenti presi a suo carico ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Bertetti, relatore.

BERTETTI, *relatore*. La petizione del nostro collega ex-ammiraglio Camillo Corsi è spiegata in una non breve sua relazione, della quale non occorre che teniamo conto, salvo in quanto egli stesso chiede, e cioè, nelle sue conclusioni.

Si tratta per lui di un esonero dal comando di squadra di battaglia in tempo di guerra, e anche del provvedimento preso di allontanarlo dal servizio attivo in tempo di guerra.

Ecco come si esprime nella conclusione della stessa sua petizione:

« Vivo ormai con piena soddisfazione la vita civile, ponendo modestamente al servizio del mio paese intelligenza, cognizioni, esperienza, confortato nel mio agire dal ricordo inestinguibile dei lunghi anni passati nella marina, delle grandi soddisfazioni in essa raccolte, della somma di simpatie e di devozioni in essa accativate.

« Alla sapienza del Senato del Regno chiedo soltanto un ponderato giudizio sui due provvedimenti (quelli che ho già accennato) che improvvisamente truncarono la mia carriera militare marinare, pronunciandosi in quella forma che reputerò preferibile sui due seguenti quesiti:

« 1°. Poichè l'esonero da un comando in tempo di guerra non può essere causato che da demeriti nei quali sia incorso il titolare del comando, o da sopravvenute deficienze fisiche, o da necessità-derivanti da circostanze esterne - di assegnarlo ad altro comando, è da ritenere giustificato il mio esonero dal comando in capo della squadra da battaglia? Ed è da ritenere giustificata la denunciata impossibilità di assegnarmi altro incarico adeguato al mio grado?

« 2°. Indipendentemente dall'esonero del comando della squadra da battaglia, non è da considerare inopportuno ed ingiustificabile l'avvenuto allontanamento mio dal servizio attivo in tempo di guerra, allontanamento che è illegale e si è preteso di giustificare con lo specioso proposito di evitarmi un disagio morale? ».

In presenza di queste conclusioni la Commissione delle petizioni è venuta nell'avviso, siccome detta petizione potrebbe essere presa

in considerazione, di proporre il rinvio al Ministero della marina, essenzialmente perchè gli atti amministrativi sono sempre o modificabili o revocabili. Quindi il giudizio avendo carattere tecnico potrà essere dato solo dal Ministero competente.

È per questo che la Commissione delle petizioni ne propone il rinvio al Ministero della marina.

PRESIDENTE. Metto ai voti la conclusione della Commissione di rinviare al Ministero della marina la petizione del vice ammiraglio Corsi Camillo.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(È approvata).

Vengono ora le tre petizioni distinte coi numeri 43, 44 e 45:

« Il Presidente della Società dei naturalisti di Napoli trasmette i voti di quella Società perchè sia conservata l'italianità della stazione zoologica di Napoli » ;

« Il Presidente del Regio Istituto d'incoraggiamento di Napoli invia petizione identica alla precedente » ;

« Il Presidente della Regia Accademia delle scienze fisiche e matematiche di Napoli invia petizione identica alla precedente » .

La Commissione propone il rinvio agli archivi.

BERTETTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTETTI. Queste tre petizioni riguardano un argomento di cui il Senato si è occupato per due o tre giorni in epoca recente cioè la conservazione della Stazione zoologica di Napoli. Le tre petizioni sono identiche quantunque provengano da tre diverse società di alta cultura. La Commissione propone al Senato il deposito negli archivi essenzialmente per la ragione che il Senato è già stato informato delle disposizioni prese dal Ministero in questo argomento, disposizioni quindi che noi ora non abbiamo competenza di giudicare se siano o no fondate.

Rammento che il Senato ha preso atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro su questo argomento.

La Commissione per le petizioni si limita perciò a proporre che la prima di queste petizioni sia depositata negli archivi affinchè presentandosene la necessità possa giovare al caso.

Ed eguale proposta fa anche per le altre due petizioni del Presidente del Regio Istituto d'incoraggiamento di Napoli e del segretario della Regia Accademia delle scienze fisiche e matematiche di Napoli.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta della Commissione per le petizioni pel deposito negli archivi di queste tre petizioni.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

PRESIDENTE. Viene ora la petizione del cav. Pascoli Pietro, primo capo tecnico di artiglieria e genio a riposo, il quale fa voti per ottenere il pagamento dell'indennità di cui il Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, e si lagna di non aver avuto un'onorificenza dopo lungo servizio.

La Commissione propone il rinvio di questa petizione al Ministero della guerra.

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Bertetti per riferire su questa petizione.

BERTETTI, *relatore*. Il tenente colonnello nella riserva Pascoli Cav. Pietro fa voti al Senato per ottenere riparazione ad alcuni danni che egli afferma di aver ricevuto dal Ministero della guerra.

La commissione per le petizioni ha deliberato di proporre il rinvio di questa petizione al Ministero della guerra, perchè esso veda se in base alle disposizioni vigenti, possa essere presa in considerazione, e se pure meriti riguardo la lagnanza che egli fa di non aver avuto un'onorificenza dopo il lungo servizio prestato.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta della Commissione per le petizioni per il rinvio al Ministero della guerra di questa petizione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvata).

PRESIDENTE. Viene ora la petizione del tenente colonnello a riposo De Marchi Stefano il quale fa voti al Senato per asserta denegata giustizia. La Commissione, a proposito di questa Commissione, propone l'ordine del giorno puro e semplice.

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Cuzzi per riferire su questa petizione.

CUZZI, *relatore*. Il tenente colonnello a riposo De Marchi Stefano, modificando una sua prima petizione presentata al Parlamento con la quale si lagnava per denegata giustizia, ora

domanda al Senato un atto che lo proscioglia dignitosamente dalla fedeltà allo Stato italiano e lo rimetta automaticamente nella sudditanza austriaca.

Come il Senato vede, questa domanda del tenente colonnello De Marchi sfugge alla nostra competenza. Perciò la Commissione ha ritenuto non essere di sua competenza pronunciarsi su di essa e propone al Senato l'ordine del giorno puro e semplice.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta di ordine del giorno puro e semplice fatta dalla Commissione a proposito della petizione del tenente colonnello De Marchi.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(È approvata).

PRESIDENTE. Viene ora la petizione del tenente colonnello a riposo Scola Ambrogio il quale fa voti per miglioramenti nella liquidazione della pensione agli ufficiali di riserva pensionati e richiamati durante la guerra.

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Bertetti per riferire su questa petizione.

BERTETTI, *relatore*. Il tenente colonnello a riposo Scola Ambrogio fa voti al Senato perchè siano introdotti miglioramenti nella liquidazione della pensione spettante agli ufficiali di riserva pensionati o richiamati durante la guerra.

La Commissione per le petizioni ha deliberato il rinvio di questa petizione al Ministero della guerra perchè esso veda in quale considerazione possa tenersi.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta della Commissione per le petizioni pel rinvio della petizione del tenente colonnello Scola al Ministero della guerra.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(Approvata).

Dichiaro esaurita la relazione della Commissione per le petizioni.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per la designazione di un vice-presidente:

Senatori votanti	226
Maggioranza	114

Ebbero voti:

Il senatore Torrigiani Filippo	181
Maggiorino Ferraris	16
Cefaly	1
Voti nulli o dispersi	28

Il Senato designa a vice-presidente il senatore Torrigiani Filippo.

Svolgimento della interpellanza del senatore Bianchi Leonardo al Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della interpellanza del senatore Bianchi Leonardo al Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, « per conoscere se reputi opportuno coordinare ed unificare alcuni servizi sanitari dello Stato al fine d'imprimere un più forte impulso alla lotta contro la malaria, l'alcoolismo ed altre cause morbigena che fiaccano le energie fisiche e morali della Nazione ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Bianchi Leonardo per lo svolgimento di questa interpellanza.

BIANCHI LEONARDO. Onorevoli colleghi, allorché presentai questa interpellanza al Presidente del Consiglio e ministro dell'interno, non mi feci illusione che il Governo potesse darmi una risposta precisa.

Ad ogni modo, sebbene il tema della sanità in generale e della profilassi della malaria in particolare sia molto complesso, ed abbia ingranaggi vari e diversi con numerosi interessi, tuttavia io ho creduto mio dovere di svolgerla, e, di presentare l'argomento di cui è obbietto alla considerazione del Governo, sicuro di questo almeno: che il Governo prenderà in esame l'argomento che ho l'onore di prospettare innanzi a questa Assemblea.

Poichè è mutato lo spirito dei popoli, e la vita odierna vediamo orientata altrimenti da quella che era in passato; poichè è ben evidente che il misticismo impallidisce di fronte e al contatto della realtà, e la vita si svolge regolata dalla legge edonistica, la cui maggiore espressione è il lavoro, non è chi non veda la necessità che Governo e Parlamento si adoperino a sviluppare le energie fisiche e intellettuali del popolo onde combattere vittoriosamente le lotte della civiltà. Siccome, o signori, il valore

di un popolo è la somma dei valori individuali, è necessario che ciascun individuo formante il gruppo nazionale o etnico raggiunga la massima potenzialità produttiva; è da questo che risulta la maggiore fortuna di un popolo.

Passando a parlare più particolarmente della malaria si può affermare che pochi paesi di Europa - parlo dei paesi civili - presentano una carta geografica malarica così impressionante come l'Italia. A parte i popoli, dicevo, meno civili, specialmente quelli che abitano le regioni del bacino Mediterraneo orientale, la maggior parte dei paesi civili del Nord si sono ormai quasi completamente liberati dalla malaria.

Noi tutti abbiamo assistito con sincera gioia alla bonifica delle terre e della gente dell'Italia del Nord, nella quale da molti anni in qua, si può asserire, la malaria è quasi completamente scomparsa, tranne piccoli focolari qua e là, e la regione della Venezia Giulia, ora congiunta alla madre patria. Siamo anche lieti che mercè nuovi sussidi profilattici, oltre la malaria, anche altre malattie endemiche vadano scomparendo, come, per esempio, la pellagra.

Viceversa la malaria nel Mezzogiorno ha subito bensì un certo miglioramento in complesso rispetto a 16 o 20 anni fa, ma è certo che il flagello malarico ci travaglia, sebbene somme cospicue siano state spese, e si sia asserito che il miglioramento fosse grande. Io non nego che il miglioramento ci sia stato, e che la chinizzazione abbia dato risultati significanti. Ma è altresì vero che ci siamo cullati nella illusione che l'uso del chinino ci liberasse definitivamente dalla malaria.

Se gettiamo uno sguardo sulla carta geografica malarica del nostro paese, si vedrà a colpo d'occhio come sia estesa, e in alcuni punti decisamente, intensa la endemia malarica.

Le popolazioni di alcune regioni, nel Mezzogiorno e nelle isole, presentano, sopra tutto nella stagione estiva e autunnale, un aspetto tutto affatto particolare, che dimostra l'effetto del lungo ed intenso lavoro del germe malarico sulla loro organica economia. Non v'è provincia del Mezzogiorno che non abbia plaghe più o meno estese malariche, e qualche volta tutta intera la provincia è malarica, come quella di Foggia. Anche le provincie molto montuose, come quelle del Sannio e degli Abruzzi, contengono zone malariche no-

tevolmente estese o di non lieve intensità infettiva. Le popolazioni di alcune provincie più specialmente le rurali, sono addirittura deformate dal lavoro dell'anofele. Valgano per tutta la provincia di Foggia e quella di Cagliari.

Noi non possiamo restare indifferenti innanzi a questo fatto doloroso.

Ricordo che in un viaggio compiuto, or sono parecchi anni, in Sardegna, mi furono presentati gli alunni delle scuole sul percorso ferroviario da Sassari a Cagliari. La impressione che ricevetti dall'aspetto dei fanciulli colà raccolti di quelle scuole fu disastroso, e tale che io, pur ricoprendo un'alta carica di Stato, non potei frenare lo impulso di medico, e volli osservare un certo numero di quei fanciulli, che presentavano tutti quanti le note caratteristiche della cronica infezione malarica.

In queste condizioni si succederanno, se non si provvede, le nuove generazioni!

Quando tornai da quel viaggio dichiarai con piena convinzione al compianto presidente Fortis, che il problema della Sardegna era principalmente un problema malarico. Ci si prospetta con cifre che le morti per malaria sono in decrescenza. Convengo sulla diminuzione della mortalità, ma io mi allarmo del numero degli attaccati, e della infezione cronica. Ho letto nell'ultimo bollettino del 1918 che i malarici, in quell'anno, sono stati trecentomila.

Siccome ebbi l'impressione che questa cifra fosse molto al disotto del vero, in quanto conosco le condizioni del mezzogiorno, e so di alcuni paesi dove tutta la popolazione presenta i caratteri clinici della malaria cronica, imbatutummi nell'illustre malariologo che ho alla mia sinistra, il prof. Grassi, gli domandai se quella cifra rispondesse alla realtà. Avevo ed ho la convinzione che i casi denunziati dai medici sono pochissimi, e la maggior parte dei malarici non domanda nemmeno il consiglio del medico, tanto sono ormai abituati alle febbri in alcune stagioni; la risposta del senato e prof. Grassi fu quale io mi attendevo. Egli mi disse, eravamo in maggio o giugno, che si poteva allora calcolare il numero dei malati a circa un milione, e, nella stagione delle febbri, cioè verso la fine dell'estate, a circa due.

Ora comprenderete, onorevoli colleghi, la importanza e la gravità del problema, quando, a non considerare il fatto che molti di questi

malati restano malaticci, quei paesi sono privati, ogni anno, in media, del lavoro di circa due milioni di uomini! Senza dire l'influenza che la malaria esercita sulle future generazioni: la prole è malaticcia il che spiega la grande mortalità infantile di quelle regioni.

Sono intere zone nelle quali la maggior parte della popolazione viene abbattuta durante la stagione del risveglio della malattia. Conscio di questa situazione, durante il ministero Boselli ebbi opportunità di conferire intorno a tale argomento con il ministro Bonomi, allora ministro dei lavori pubblici. In seguito alle conversazioni che ebbi con lui al riguardo, l'onorevole Bonomi presentò un decreto-legge con il quale veniva costituito un ufficio centrale che doveva studiare la malaria nelle diverse regioni e nelle differenti circostanze, perchè le condizioni della malaria nel Mezzogiorno sono tutt'affatto particolari. Se non erro, nel decreto-legge erano dettate norme per la costituzione di consorzi locali, comunali, provinciali, interprovinciali, anche coattivi. Non so che cosa sia avvenuto di quel decreto legge. Seppi più tardi che era stato nominato un noto ispettore del genio civile per organizzarne la attuazione; ma ho ragione di credere che non abbia avuta alcuna applicazione, e pregherei l'onorevole Ministro di volermi fornire qualche schiarimento al riguardo.

Si parla da tempo della piccola bonifica, e di associare la bonifica igienica a quella agraria, ma non so se esista davvero una organizzazione ed una mente direttiva col proposito di conseguire lo scopo, con mezzi adeguati. Occorre in altri termini la piccola bonifica, la quale si traduce nell'adozione di tutti quei provvedimenti che tendono a distruggere i veicoli della infezione: l'anofele, le sue larve, e il loro terreno di coltura. È bene evidente che non si raggiungerà nessun effetto utile al paese fino a quando questa alta ed imperiosa funzione statale, è frazionata tra i diversi ministeri ed altri Enti.

È tanto per toglier di mezzo le illusioni generate da tutti i provvedimenti bensì utili ma illusori dal punto di vista della genesi della malaria, ricorderò che i medici ferroviari hanno in parte garantito la salute delle famiglie dei ferrovieri, chiudendo tutte le aperture delle case ferroviarie con retine. Anche questo prov-

vedimento, che pure è costato qualche cosa all'Amministrazione ferroviaria, non ha conseguito che in parte la garanzia dalla invasione delle case da parte dell'anofele, ma quanto a profilassi anche quella pratica è stata illusoria.

È necessario dunque affrontare il problema con altri intendimenti, con metodi e mezzi differenti ed idonei.

Si parla da tempo della piccola bonifica e di associare la bonifica igienica, alla bonifica agraria e alla bonifica idraulica; ma io credo che noi non arriveremo a risolvere il problema della malaria, sebbene molti studi siano stati fatti, molti progressi scientifici conseguiti, e anche delle proposte concrete siano state avanzate, fino a quando non si crei un Ufficio unico, responsabile, al quale siano concessi tutti i mezzi necessari e gli uomini idonei, con volontà decisa e precisa di raggiungere una determinata finalità, di combattere finalmente la malaria nella sua genesi.

È ben evidente che non si raggiungerà nessun effetto utile al Paese fin quando quest'alta e imperiosa funzione statale è frazionata fra i diversi Ministeri ed altri enti.

A questo punto consentitemi un ricordo. La bonifica igienica, compresa nel senso consentito dalle conoscenze che si possedevano in passato, era stata in certo modo tentata sotto il Governo Borbonico. Mentre nell'Italia del nord esistevano consorzi per la bonifica idraulica, nel mezzogiorno si pagava una piccola tassa per le bonifiche, per le quali esistevano le cosiddette « Confidenze » che, corrispondono a piccoli consorzi, regolati naturalmente da norme diverse dai consorzi che noi ora vorremmo istituire.

D'altra parte, onorevoli senatori, consentitemi di esprimere la mia profonda convinzione circa le difficoltà che via via impediscono la attuazione delle volontà del legislatore, difficoltà intrinseche alla struttura burocratica del nostro Paese, alla complicazione del meccanismo degli uffici dipendenti da diversi Ministeri, tra i quali lo scambio delle proposte, delle osservazioni e delle contro, deduzioni - in altri termini, la coordinazione del pensiero delle tendenze e delle opere, terrà occupato un grandissimo numero di impiegati, i cui cervelli assorbiranno il tempo e il denaro neces-

sari per raggiungere gli obiettivi sanitari e sociali di cui discorro.

Se ne vuole una prova? In una nota del 19 aprile 1919, il Direttore generale della sanità scriveva a quello delle bonifiche: « Urge che l'opera di bonifica antimalarica, iniziata da cotesto onorevole Ministero negli anni scorsi, e che ha apportato alcuni benefici risultati alla sanità, venga proseguita e condotta con maggior lena che in passato ».

Si vede da ciò che il capo dei servizi della sanità, al Ministero dell'interno, animato da buon volere, da entusiasmo per il suo ufficio, e da buoni propositi, è disarmato di fronte al misonicismo degli altri uffici di altri Ministeri, i quali obbediscono a regolamenti e a norme differenti, onde nasce la difficoltà di mettersi d'accordo per un'azione coordinata.

Per chi voglia avere l'impressione della confusione o, per esser più precisi, della incapacità a coordinare che regna in questa materia, basterebbe che leggesse le norme dettate tra il 1917 e il 1919 dal Ministero di agricoltura, dal Ministero dei lavori pubblici e dal Ministero della guerra, e la corrispondenza tra la Direzione generale di sanità e l'Ispettorato di bonifica agraria presso il Ministero di agricoltura. Risulta dall'insieme di queste circolari che noi siamo un po' malati di logoiatria e di grafoiatria, la qual cosa, onorevoli colleghi, dimostra essere la legge che governa quella del minimo sforzo, la legge d'inerzia. Scrivere circolari e riempire risme di carta è una vera ossessione da noi, in quantochè, come tutti arguiscono, è più facile pensare e parlare, parlare e scrivere, che oprare per raggiungere un determinato fine. Noi crediamo d'avere compiuto il nostro dovere quando abbiamo scritto una circolare. Quanto a raggiungere lo scopo che è l'obbietto della circolare, codesto è un altro affare, e viene rimandato alla nuova generazione.

Nel viaggio compiuto, nel 1918, in Inghilterra, potei constatare quali opere igieniche erano state istituite nell'accampamento americano a Southampton, e quali misure igieniche erano state realizzate: bagni, scoli d'acqua, condotture sotterranee, nettezza, ecc.

Gli Inglesi, in Italia, in uno dei campi di concentramento, presso Taranto, ebbero in sulle prime molti soldati colti da malaria, perchè,

come sanno, la zona presso Taranto, è una zona fortemente malarica. I dirigenti della sanità militare in poco tempo riuscirono a risanare la zona mercè scoli d'acqua, per molti chilometri, colmature di pozzanghere e di piccole depressioni del terreno, dove si poteva raccogliere l'acqua, con la massima nettezza, con la distruzione dei residui di cucina, e con la chiusura dei pozzi che non erano necessari, che furono riempiti di terra, mentre quelli ritenuti necessari furono rivestiti con muratura, chiusi ermeticamente e forniti di pompe per attingerne l'acqua. Furono distribuiti giornalmente migliaia di nastri di cuoio spalmati di miele arsenicato per attrarvi le mosche, le zanzare ed altri insetti, venivano spruzzate di petrolio tutte le località che si ritenevano fomite di anofele, e riuscirono per tal guisa, in poco tempo, per un raggio di alcuni chilometri, a risanare quella zona così fortemente malarica.

Naturalmente in quell'occasione non vi furono circolari; vi era invece una volontà decisa, la quale dispose le opere, e queste diedero il risultato che se ne aspettava.

Non ho bisogno di aggiungere, onorevoli colleghi, che la questione della malaria nel Mezzogiorno d'Italia è una questione molto vitale, anche dal punto di vista economico.

Ora che la terra è aggravata enormemente di pesi da parte dell'Erario, delle Provincie e dei Comuni, è necessario, per far fronte a questi bisogni, che la terra produca molto di più; la cultura deve essere intensificata ed industrializzata; non è più lecito coltivare la terra come 30, 40 o 50 anni fa; bisogna intensificare la cultura, ed industrializzarla; ma per conseguire questo scopo è assolutamente necessario che l'agricoltore viva in campagna. Ora non è possibile che l'agricoltore viva dove la terra tende insidioso alla sua vita e alla sua salute. Vediamo infatti, nella maggior parte del Mezzogiorno, poveri contadini che percorrono parecchi chilometri la mattina, per andare a zappare o arare la terra, e tornano la sera ripetendo la fatica del mattino; e questo non solo li stanca, ma riduce di molto il loro lavoro, e non permette la industrializzazione della terra, perchè per la industria agricola occorre un corredo di macchine, di animali, di locali per deposito dei prodotti agricoli, una buona abitazione, ecc.

Un esempio di quello che può dare la bonifica igienica ed agraria nel medesimo mezzogiorno, ce lo porge la bonifica delle tenute del marchese di San Ferdinando, e specialmente della pianura di Rosarno in Calabria. Quelle zone erano mortifere; ora vi fioriscono l'agricoltura, la ricchezza e la salute. Ciò è affermato in una coscienziosa relazione del Gosio al Ministero dell'interno.

Questo esempio ed altri dimostrano che per combattere la malaria non basta la chinizzazione, ma è fundamentalmente essenziale la bonifica agraria o la idraulica, dove è necessaria, e soprattutto la piccola bonifica igienica.

Io ho la convinzione profonda che noi non riusciremo a risultati felici nella lotta contro la malaria se non prospettandoci tutto intero il grave problema, riunendo in un solo ufficio, presso un solo Ministero, gli organi necessari; ed il Ministero dovrebbe essere quello dell'interno che provvede alla tutela della salute pubblica. Questo ufficio composto di uomini idonei, e fornito di mezzi sufficienti dovrebbe procedere, eliminando le attuali difficoltà opposte da uffici intermedi o esecutori di altri Ministeri.

Bastano la preparazione e la buona volontà di pochi uomini, i quali avvisino l'importanza del problema sanitario, e che non sciupino i danari senza conseguire i proporzionati effetti utili al Paese.

Anche la Croce Rossa ha prestato opera efficace, ma alla stessa guisa che la Direzione generale della sanità, con nuclei di medici, che si adoperano con la chinizzazione. M'inchino dinanzi alla funzione sociale che nel Paese la Croce Rossa spiega, acquistandosi le grandi benemeritenze, che il Paese le riconosca, ma la sua opera contro la malaria non può essere che frammentaria. Non si può ammettere che si affidi ad altro ente una funzione che è eminentemente statale, di cui il Governo deve sentire tutta la responsabilità.

D'altro canto non credo nemmeno che lo Stato debba affrontare, nelle attuali condizioni, spese enormi.

Ella, onorevole Sottosegretario all'interno, esamini un poco gli stanziamenti contro la malaria, e troverà delle somme abbastanza cospicue, distribuite bensì con criteri di equità, per l'assistenza dei malarici, ma questi sforzi riescono appena a rasentare il grosso problema.

La sanità, con criterio scientifico, non senso

umano, ha sentito la necessità d'istituire una quantità di osservatori, distribuendo nientemeno che mille e duecento ambulatori i quali funzionano permanentemente; e non tutti i comuni e paesi ne sono forniti. Il vantaggio è transitorio.

A parte il costo del chinino e la spesa di tutti i servizi stabili, sono erogati sussidi ad alcune provincie per circa lire 200 mila; in base a leggi speciali e fra quelle più intensamente malariche sono ripartiti dei fondi speciali per la somma di 470 mila lire all'anno.

Il sussidio che si dà alla Croce Rossa nell'ultimo anno ha raggiunto la cifra di 390 mila lire.

Un'altra assegnazione è nel bilancio del ministero dell'interno, allo stesso scopo, di 200 mila lire; per combattere la malaria nelle terre liberate sono stanziati due milioni. Duecento mila lire ed altre somme sono messe a disposizione dei prefetti di alcune provincie, le più malariche.

E tutto ciò oltre a quello che è stanziato nel bilancio dello Stato per la malaria dei soldati (sono circa 100 mila soldati ancora affetti da malaria cronica; e per i quali sono stati stanziati circa sei milioni). È un omaggio reso al soldato che ha fatto la guerra, ma che rappresenta una cifra, che se noi impiegassimo nel senso che ho detto, raggiungeremmo finalità molto maggiori e tangibili.

Noi sentiamo il dovere di domandare al Governo se intende dare un'organizzazione semplice e forte ai servizi della sanità pubblica, soprattutto per quel che riflette la malaria, con precise finalità, con uffici tecnici e politici, e senta tutta la responsabilità dell'immenso compito che ad essa dovrebbe essere assegnato.

Quello che ho detto per la malaria potrebbe ripetersi per la tubercolosi. Sono per essa proposti stanziamenti per somme notevoli; e io li approvo; ma lo Stato deve avere una direttiva precisa in questo argomento. Esistono società antitubercolari in Italia, ma bisognerebbe che esse avessero un rigido indirizzo: insomma la funzione statale, secondo me, deve essere unica: deve bensì integrare le iniziative locali, ma deve volere una finalità al cui conseguimento non manchino mezzi adeguati, tenendo conto dei risultati e dei progressi della scienza, e con vigile cura.

Dirò poche parole sulla questione dell'alcoolismo. Se considerassimo l'ubbrichezza per sé stessa, e se volessimo giudicare, come in Inghilterra, in Germania in Russia, l'abuso di alcoolici dal numero di reati compiuti sotto l'influenza dell'alcool, noi potremmo asserire che di alcoolismo in Italia ce ne è assai meno che negli altri paesi. Ma noi ci troviamo in condizioni tutto affatto particolari: siamo abituati alle bevande alcoliche da epoca preistorica, e si è perciò costituito uno stato di tolleranza per gli alcoolici, come non è in nessun altro paese. Se un inglese beve cento grammi di alcool, vale a dire duecento grammi di whisky anche allungato in acqua, diventa ubbriaco; la ubbrichezza assume le forme più svariate, tra cui i reati. Se uno di noi - parlo in generale - beve cento grammi di alcool vale a dire un litro di vino di dieci o undici gradi di alcoolicità, non risento affatto gli effetti che risente l'inglese. La ragione è questa: che il vino in Italia si beve da epoca preistorica, e quindi ci siamo abituati a questa bevanda da cui tragghiamo un senso di benessere, magari effimero. Accade per l'uso del vino come accade per la morfina, a cui poco per volta taluno si abitua, a tal punto che, pur accelerando il cammino alla fine della vita, trova tale un conforto dall'uso della morfina da arrivare alla dose enorme di due grammi o più al giorno, che basterebbero ad uccidere molte persone. Noi siamo lentamente avvelenati dall'alcool.

Se poi consideriamo le forme degenerative che si osservano nel nostro paese, arriviamo a cifre molto alte, ed io di questo mi preoccupo.

Devono destare minori preoccupazioni le malattie acute che uccidono in tempo relativamente breve, ma il più delle volte guariscono, e qualche volta anche migliorano l'organismo, che delle infezioni e le intossicazioni croniche come l'alcoolismo, la sifilide, la malaria che avviano alla degenerazione umana rappresentata da criminali, epilettici, imbecilli, fiacchi, irritabili, emotivi, insignificanti, inconcludenti. Queste affermazioni io desumo non solo da quello che è stato pubblicato in altre nazioni - e in ciò esiste sufficiente uniformità - ma anche da la mia esperienza personale. La percentuale di criminali ed epilettici provenienti da eredità alcoliche raggiunge per lo meno il 28 per cento.

La questione dell'alcoolismo in Italia non è solamente una questione di sanità, ma è anche una questione economica.

Se è vero che l'Italia produce, secondo le statistiche pubblicate dall'ufficio speciale di agricoltura, una media di 46 o 50 milioni di ettolitri di vino, e se è vero che il vino che viene esportato dall'Italia è rappresentato da una cifra di pochi milioni di ettolitri, è evidente che il rimanente si beve in Italia.

Invoco l'attenuante per quanto riflette la salute che l'alcool etilico è molto meno velenoso, degli alchools che producono e consumano i popoli nordici; e però, anche sotto questo riflesso quando noi potessimo esportare la massima parte dei nostri vini nei paesi del nord, non solo avremmo reso un grande servizio al nostro paese, ma recherebbero anche un notevole beneficio a quei popoli i quali, per tal guisa, bevendo i nostri vini, si avvelenerebbero molto meno che con i loro alchools, i quali sono almeno cinque volte più velenosi dei nostri.

Dal punto di vista dell'economia del paese se noi valutiamo i quaranta milioni di ettolitri di vino che si bevono in Italia a 250 lire l'ettolitro (prendo una media di prezzi degli attuali molto più bassa) si arriverebbe al consumo di circa dieci miliardi, che noi consumiamo per una bevanda voluttuaria, la quale oltre certi limiti mina la salute fisica e morale, mentre abbiamo bisogno di una somma altrettanto e forse anche più grande per acquistare grano all'estero. (*Benissimo*).

Questa sembrami una questione molto grave, che va prospettata non solo al ministro dell'interno, ma anche a quello dell'agricoltura e a quello del commercio, e va considerata sotto l'aspetto dell'opportunità di una progressiva trasformazione dei nostri vigneti, in modo che essi producano il più che sia possibile di uva da tavola, la quale in Italia ha un sapore molto superiore a quello dell'uva mangereccia degli altri paesi, e data la facilità con cui può essere conservata, troverebbe sicuro collocamento in tutti i mercati del mondo, con grandissimo vantaggio economico e sanitario del nostro paese e degli altri.

Onorevoli signori, gli alti prezzi del vino avrebbero potuto in qualche maniera esercitare un utile effetto di moderazione sull'abuso di questa bevanda; invece è accaduto proprio il

contrario. Malgrado che il vino si venda a tre e a quattro lire il litro, si beve ora più che in passato, e ciò perchè è diminuito il numero delle ore di lavoro ed è accresciuto il salario degli operai; e quelle ore che più non si trascorrono nelle officine e nei laboratori oggi si passano gioiosamente nelle cantine e nei bars, con grave danno fisico, morale, ed economico della classe operaia. (*Approvazioni virissime*).

I signori socialisti i quali hanno voluto che fossero molto rialzati i salari (ed in questo potremmo essere d'accordo) e hanno voluto fossero diminuite le ore di lavoro, avevano affermato che ciò desse un impulso alla evoluzione civile della classe operaia. Invece è stato un impulso alla degradazione della razza (*benissimo*). Gli operai che passano il maggior tempo che hanno a loro disposizione, nelle cantine ove spendono i loro salari, non curano le rispettive famiglie, e tutto ciò a danno sia dell'educazione morale delle famiglie che dell'avvenire del paese.

E più non mi dilungo sopra questo argomento, tanto più che il Senato ha udito in proposito l'importante discorso del nostro collega senatore Lustig.

Ripeto soltanto che il Governo italiano dovrebbe impedire l'introduzione dell'alcool dall'Estero in Italia, mentre dovrebbe favorire l'esportazione di vini italiani all'Estero.

Si conocono, onorevoli colleghi, le disposizioni che sono state emanate in altri paesi civili relativamente all'uso dell'alcool. Ricordiamo che la Russia al principio della guerra chiuse le distillerie; che una grande propaganda viene fatta in Inghilterra non soltanto dalle Società di temperanza ma anche dal Governo per impedire l'abuso dell'alcool. Sappiamo come sono rigorose le disposizioni legislative dell'America, la quale impedisce la produzione e l'uso degli alcool. Orbene, se tutte queste disposizioni fossero osservate, i soli a consumare sì ingenti quantità di alcool sarebbero i latini, e più specialmente gli italiani. Se noi potessimo persuadere il mondo a bere un po' di vino italico, contenente alcool etilico, poco velenoso a paragone dei *fuselols*, quando sia bevuto entro certi limiti, e viene ossidato in una certa proporzione, noi avremmo reso un grandissimo servizio, come ho già rilevato, al nostro Paese e anche agli altri.

Se viceversa la legislazione di questi altri Paesi fosse rigorosamente applicata, noi saremmo alle prese con la degenerazione umana, noi, più che altri.

Consentitemi, o signori, queste considerazioni, che non toccano nessuno dei presenti, e nemmeno l'uso del vino in una certa misura: ciascun uomo può bere mezzo litro di vino al giorno ai pasti, senza pericolo di avvelenarsi. Ma gli è che c'è una gran quantità di gente che si avvelena, e che avvia in questo modo alla degenerazione se e la famiglia.

Certo è che la legislazione contro l'alcool del Belgio e dei paesi scandinavi ha sortito importanti risultati. L'alcoolismo nel Belgio nella Svezia e nella Norvegia minacciava una rapida degenerazione. Ebbene: le leggi rigorose in quei paesi e la scuola sono riusciti a diminuire l'uso delle bevande alcoliche.

Ora noi corriamo questo rischio, che se l'uso dell'alcool fosse proibito in tutti gli altri paesi, e rimanesse all'Italia, dove la vite più estesamente si coltiva, il vino che si produce, senza poterlo esportare, e senza trasformare la cultura della vite allo scopo di ottenere, come io dico, uve mangereccie, noi correremmo il rischio di avviare alla decadenza le future generazioni, e ci dovremo prospettare un problema economico della più alta importanza. Non ho bisogno di aggiungere altro.

Innanzi alla mia mente, onorevoli colleghi, appare della massima urgenza affrontare, dopo i problemi economici che devono necessariamente assillare il governo, nel duro periodo che attraversiamo, e dopo i problemi politici, quello sanitario.

A parte tutte le quisquiglie della politica parlamentare o estraparlamentare, due grandi questioni ci si prospettano che richiamano tutta la nostra attenzione, e sono della massima importanza per l'avvenire di un paese civile: quella della salute e quella dell'istruzione.

I popoli sono foggati, nelle diverse gradazioni civili, secondo la vigoria fisica collettiva e l'educazione del carattere.

La vittoria arriderà ai più forti nell'urto fra le nazioni.

Per esempio: sarebbe anche di pertinenza della sanità la questione così trascurata da noi dell'educazione fisica.

L'educazione fisica in Italia esiste solamente

come organismo rudimentale. Molti studi, molti maestri, scarsi risultati.

Noi, come al solito, invece d'avvisare alla efficacia delle istituzioni, alla realtà delle cose, ci contentiamo solamente di creare degli uffici, e così il paese ogni giorno più è preso nelle spire della burocrazia che asfissia la vita della nazione.

Che cosa sono dieci minuti, un quarto d'ora di ginnastica nelle scuole due volte la settimana? Il problema dell'educazione fisica non è solamente un problema di salute, ma anche un problema che riflette il carattere della nazione; le vere esercitazioni fisiche hanno non solamente un significato per quanto riguarda la salute fisica, ma conferiscono anche un tono più alto muscolare, che a sua volta si riflette sul tono della coscienza e della dignità umana. *(Bene).*

Io invoco una crociata per la salute, per sviluppare tutte le energie della Nazione nella lotta per la civiltà, e per affrontare, con piena preparazione di uomini e di mezzi, i frangenti internazionali, nei quali il nostro Paese, pacifico per indole e per dottrina, possa essere per forza di cose e per volontà altrui, coinvolto.

Facciamo una forte politica scolastica e sanitaria, e prepareremo il più fortunato sviluppo delle generazioni future, per le vittorie civili della nostra patria.

Il Mezzogiorno, il quale ha dato tutto quello che poteva nella grande guerra, ed il quale ha dimostrato di possedere inesplorate energie latenti di un grandissimo valore, deve reclamare in compenso tutta l'attenzione, tutto l'amore del Governo. Il Mezzogiorno non può progredire se non si provvede alla bonifica generale e a quella igienica contro la malaria, che da millenni lo affligge e contro la quale nulla è stato fatto dai passati Governi, se ne toglie dei semplici tentativi, che non hanno conseguito notevoli risultati pratici. Il governo dell'onorevole Giolitti, che tante benevolenze ha acquistato - lo dico alto - nella coscienza del popolo italiano, e tanto diritto ha alla riconoscenza della Patria, voglia imprimere una nuova direttiva, voglia dare un impulso più forte e cosciente alla politica sanitaria del Paese: ciò sarà per la fortuna della razza Italica. *(Applausi. Molti senatori si congratulano con l'oratore).*

CORRADINI, *sottosegretario di Stato per gli interni.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORRADINI, *sottosegretario di Stato per gli interni.* L'onorevole Bianchi ha, con quella competenza che il Senato gli riconosce nelle questioni che riguardano il problema malarico italiano, tratteggiato, nelle sue linee generali, quello che è lo stato veramente grave di inferiorità, com'egli dice, del nostro Paese nei rapporti di questo flagello che rappresenta una delle tare nazionali. Egli forse non ha fatto sentire al Senato quanto il problema si sia aggravato nell'ultimo periodo, durante e dopo la guerra. La malaria in Italia aveva avuto una decrescenza abbastanza notevole nel periodo dal 1901 al 1915. Durante la guerra il problema si è rapidamente aggravato fino ad un limite massimo che tocca il 1917. Secondo gli indici di questo periodo, che io traggio da una pubblicazione recente, nelle nostre regioni più funestate dalla malaria, come nella Puglia, nel Grossetano, nella Basilicata, nella Sardegna e nella Sicilia, i decessi aumentarono in modo impressionante. È un rilevante aumento della mortalità che ha raggiunto il suo limite massimo nel 1917: nel 1918 e nel 1919 c'è stato un miglioramento sensibilissimo. I pochi dati che sono disponibili per le indagini della Direzione generale della sanità portano che nel 1920 c'è ancora un miglioramento.

Le cause della recrudescenza della malaria sono intuibilissime.

In fondo, durante la guerra, c'è stata una specie di stasi, di rallentamento, di peggioramento in una serie di servizi che erano i coefficienti della lotta contro la malaria: quindi i lavori di bonifica rallentati o cessati, la manutenzione dei canali di spurgo arrestata, l'agricoltura che retrocede o rimane stazionaria perchè esercitata da mano d'opera insufficiente e più soggetta, quindi, alla malaria, l'irregolare funzionamento delle idrovore nelle zone bonificate; il disagio economico in generale, che predispone, in quanto porta il deperimento organico e quindi una maggiore soggezione alla morbilità e alla mortalità provocata dalla malaria; un turbamento grave, profondissimo nei servizi sanitari.

È inutile darne la spiegazione, i servizi mi-

litari durante la guerra sono stati assorbiti dalla guerra. In tutta la nostra campagna, specialmente meridionale, i medici furono scarsissimi di numero; ricordo ancora la crisi del chinino; si sa che durante la guerra la crisi del chinino fu gravissima; non si riusciva ad averlo pagandolo qualsiasi prezzo, a qualunque condizione, e quindi si manifestò la necessità di ridurre, di regolare la distribuzione del chinino, in maniera che ci fosse un minimo di dispersione.

Tutti quelli che durante la guerra si sono avuti sono stati, si può dire, altrettanti fenomeni, i quali hanno incrudito, inacerbito il male e le condizioni di morbilità e di mortalità della malaria.

L'organizzazione sanitaria italiana, alla quale io credo debba tributarsi veramente una lode, per una intensa e direi quasi passionale attività contro qualsiasi forma morbosa, può essere accusata di insufficienza di mezzi, come tutti i nostri servizi pubblici in generale, può essere criticata per insufficienza di fronte al gravissimo compito italiano, ma non si può negare ad essa né tenacia, né genialità, né passione nel combattere qualsiasi male in Italia.

E io posso dire al Senato, che, credo, se ne vorrà compiacere, che nelle assise sanitarie internazionali si rende ai nostri servizi di pubblica sanità un tributo di vera stima e di vera giustizia.

Di fronte a questa gravissima situazione, che è una delle tante eredità della guerra, il Ministero dell'interno italiano e la Direzione generale di sanità pubblica hanno fatto moltissimo: non diciamo tutto quel che si può, perchè non c'è mai limite alla possibilità, ma tutto quel che si poteva nelle condizioni contingenti finanziarie e politiche, in cui il paese si trovava.

Quali sono le forme di lotta, i provvedimenti che la sanità italiana ha attuato e che in fondo hanno portato a rendimento utile, in quanto siamo discesi rapidamente dalle alte cifre e dalle gravi condizioni del 1917?

Queste forme io le accennerò sommariamente al Senato, perchè occorrerebbe diffondersi molto per spiegare tutte le avvedutezze che la Sanità è venuta escogitando, facendo anche quell'opera di coordinazione

della quale diremo poi e che l'onorevole senatore Bianchi invoca.

La Sanità non ignora che in fondo la lotta contro la malaria si identifica con la lotta per la produzione: la lotta contro la malaria, che ha per coefficiente fondamentale e principale la bonifica piccola e grande, la bonifica idraulica e la piccola bonifica, la quale non si può scompagnare dalla bonifica igienica, in fondo percorre la stessa via.

I lavori di bonifica si sono intensificati in Italia da qualche tempo: si è cercato di organizzare la piccola bonifica nel miglior modo, si è cercato di spingere altri organi, i quali sono precisamente gli specialisti della bonifica, forse non con quella connessione e immediatezza che invoca l'onorevole senatore Bianchi, ma come si può nelle condizioni attuali.

Per la grande bonifica il Ministro dei Lavori Pubblici, qui presente, può dire che, quando recentemente si è pensato a organizzare un complesso di lavori pubblici, importanti per entità e oltre che per una finalità puramente tecnica ed economica, anche in servizio di quel fenomeno centrale e contingente, speriamo, di questo momento, che è la disoccupazione, su i trecento milioni assegnati per questi lavori se ne sono assegnati oltre 40 per la bonifica idraulica e per la bonifica in genere.

Difficoltà tecniche ce ne sono infinite: le bonifiche richiedono una iniziativa non discutibile, non incerta degli enti e delle forze locali del paese. La bonifica che si fa, onorevole senatore Bianchi, è più lenta in questo nostro mezzogiorno, dove le iniziative locali rimangono ferme, ma in ogni modo in questo campo, nel campo della piccola bonifica, e della bonifica idraulica, in un periodo di crisi generale, crisi finanziaria ed economica, si è fatto tutto quello che si è potuto fare.

Il servizio d'assistenza medica era una delle cause della recrudescenza della malaria. La Direzione generale della sanità si è preoccupata di questo punto, di questo coefficiente sostanziale, in tutti i modi cercando di coordinare le forze che erano in possesso di altri enti e di altri Istituti, e coll'intervento della Croce Rossa.

Onorevole senatore Bianchi, vorrei che fosse spiegata così l'insufficienza lamentata; come una insufficienza dell'organizzazione diretta,

degli enti locali; essa è stata aiutata dalla disponibilità del personale della Croce Rossa; poichè la Croce Rossa per le sue funzioni ha un suo personale. L'accordo, la coordinazione fra il Ministero degli interni, la Direzione generale della sanità e la Croce Rossa, può essere, in momenti di lotta, uno di quegli atti di coordinamento che possono essere utili per realizzare una situazione e per raggiungere uno scopo.

La Croce Rossa è intervenuta, essa ha assunto dei lavori quasi permanenti, quasi stabili in tutte le zone più malariche che ci sono in Italia, l'Agro Romano, le Paludi Pontine, la Maremma, le zone delle solfane in Sicilia. Alcune di queste zone eminentemente soggette alla malaria sono state permanentemente organizzate e presidiate con personale della Croce Rossa, si sono fatti degli ambulatori, luoghi d'assistenza, di cura, per la malaria in quelle campagne infestate dal ferocissimo morbo. Lo stesso personale dello Stato da una parte, dei comuni dall'altra, ha bisogno di preparazione; ebbene, nel laboratorio centrale della Direzione generale della sanità si sono organizzati degli appositi corsi per personale di tecnici e di assistenti, per poter combattere vigorosamente questa campagna contro la malaria.

E ancora nel servizio delle terre liberate: esse si trovavano nelle peggiori condizioni, poichè oltre a tutte le condizioni generali, c'erano le condizioni di abbandono e dell'occupazione militare, che non erano come quelle inglesi in paese amico, alle quali accennava l'onorevole senatore Bianchi nel territorio di Taranto, ma erano di un'altra natura. Era l'abbandono completo di tutto ciò che fosse l'organizzazione di lotta e di mezzi per combattere in queste condizioni contro la malaria. Ebbene, anche nelle terre liberate l'azione della Direzione generale della sanità è stata attiva. Si sono stabiliti asili, ambulatori per curare e combattere la malaria.

Un altro grave problema rappresentava lo stesso fenomeno, le masse dei prigionieri che erano impiegati in lavori agricoli, i rimpatriati, gli smobilitati colpiti da malaria. Ora queste due categorie di persone, le quali, come quelle che vivevano nelle campagne in quelle condizioni alle quali abbiamo accennato, erano le più aventi necessità di cura in

quanto provenivano da tutte le zone malariche della guerra, e non solo dell'Italia, ma dell'Albania e della Macedonia.

Ma esse costituivano pure quest'altra causa del peggioramento, della recrudescenza della malaria in Italia. Per esse si è fatta una organizzazione apposita, si sono prodigati mezzi amplissimi, come diceva il senatore Bianchi, si sono spesi oltre sei milioni, per la cura in tutte le forme, l'assistenza in famiglia, la cura domiciliare, il chinino, tutto quello che umanamente occorresse per combattere la malaria degli smobilitati.

Ora tutte queste provvidenze che sono state adoperate dalla Direzione generale della Sanità certamente sono notevoli. Non si può dire che questa organizzazione poderosa a cui è affidato un così grave compito e che ha una più grave responsabilità, non abbia dato prova di forza, attività, buona volontà nella risoluzione di questo problema.

Ma, detto questo, io riprendo la tesi dell'onorevole senatore Bianchi in quanto essa è una tesi direi organica e direi un po' generale dell'organizzazione della pubblica amministrazione in Italia.

Teoricamente quel che dice l'onorevole Bianchi è perfettamente giusto, impeccabile. Egli dice: Se per combattere la malaria concorrono una serie di attività, una serie di forze, di mezzi, i quali debbono dipendere da una stessa volontà ed obbedire ad uno stesso impulso, si unifichi tutto ciò e si dia una sola direzione, un solo impulso per combattere quella calamità.

Nessuna obiezione sul problema così come è posto teoricamente.

Ma la risoluzione del problema con quello stesso spirito è scolpita nelle nostre leggi.

La Direzione generale della sanità dipende in Italia dal Ministero dell'interno; ed in fondo, quindi, l'organo propulsore è unico, ed è la legge sanitaria che l'impone, ed è l'organizzazione del Ministero dell'interno che lo prescrive. Dirò di più: si è talmente gelosi di questa unità che quando, al principio della guerra, si trattò di organizzare una Direzione generale di sanità militare, si pensò che ciò potesse intaccare questo concetto dell'unità nella direzione generale della tutela della salute pubblica in Italia. La questione fu superata soltanto quando fu chiarito che la Direzione generale

di sanità militare non era altro che un aspetto, una forma speciale della complessa organizzazione sanitaria del paese, chiamata ad attuare nel suo funzionamento quel principio di unità che si temeva si intaccasse.

Il senatore Bianchi andrebbe più in là. Egli dice: poichè alla soluzione del problema concorrono altre attività, altre energie, altre organizzazioni tecniche, coordinatele, e mettetele sotto una sola volontà.

Qui è questione di limite, di forma, perchè non si può nascondere e negare che se si raggiungesse questa unità, se ne organizzerebbero delle altre. Il campo della bonifica, la quale è essenzialmente un'attività tecnica agricola o d'ingegneria, sfuggirebbe allora alla competenza del Ministero dell'interno. E portando fino all'ultimo le conseguenze del concetto del senatore Bianchi, oltre le bonifiche altre attività sfuggirebbero, e si arriverebbe al punto che sarebbe difficile che al Ministero dell'interno restasse una qualche attività da esplicare.

È questione di coordinare le varie attività dello Stato che concorrono alla realizzazione di una stessa finalità.

Questo si raggiunge nella contingente azione amministrativa in una serie di modi. Una di queste maniere è quella di procurare il maggiore coordinamento fra gli atti di vari dicasteri costituendo una Commissione per certi scopi tecnici, chiamando a farne parte elementi tecnici che si occupano sotto varia veste in varie amministrazioni, e così ci si avvicina a quel concetto a cui si aspira. Se si volesse fare un coordinamento di tutti i poteri concorrenti bisognerebbe coordinare tutti i Ministeri mettendo i ministri nella condizione di dover obbedire ad un altro ministro il quale, in qualche determinata questione, assuma un carattere dominante.

Insomma il problema organico esiste, ed il senatore Bianchi ha fatto bene ad affermarlo qui; ma si tratta di attuarlo nella migliore forma e nella migliore maniera, conciliabile coll'organismo interno dell'Amministrazione. In questo senso vorrei dare atto all'onorevole Bianchi che il suo concetto è perfettamente il concetto che io penso, e quando posso, attuo in un'infinita quantità di questioni. Non posso che esprimere, a proposito di questo, un augurio e cioè che tutte le forze che sentono, come

sentente l'onorevole Bianchi, questo vivo problema italiano, coadiuvino il ministro dell'interno nella soluzione del problema medesimo, e mi auguro che il paese possa dedicare a questo problema quel complesso di risorse finanziarie ed economiche che è necessario per la sua soluzione totale.

Ad ogni modo non bisogna dimenticare che il problema della malaria si identifica col problema del progresso del paese, perchè sarebbe difficile stabilire se debba essere prima la lotta contro la malaria o il progresso culturale dei campi: sono cose che vanno di pari passo e quando il paese procede su questa via scaccia la malaria e prospera e si avvia verso la finalità alla quale deve avviarsi.

Il problema dell'alcoolismo l'onorevole Bianchi lo ha prospettato genialmente, artisticamente come egli sa fare, in tutte le sue forme. Egli dice: è una questione di sanità, è una questione economica: perfettamente d'accordo; così io, facendo qui il registratore di piccoli passi che l'Amministrazione fa su questo campo, vorrei dire al Senato che, in materia di alcoolismo, le leggi, che sono quelle della pubblica sicurezza che provvede a questa materia, hanno dato dei risultati anche apprezzabili.

Per esempio: gli esercizi pubblici nel Regno dal 1° gennaio 1913 al 1919 sono diminuiti di circa quarantacinque mila; vale a dire tante occasioni di meno per consumare quel residuo delle otto ore non adoperate altrimenti.

Il rapporto tra esercizi e popolazione al 1° gennaio 1913 era di uno ogni 154 abitanti; al 1° gennaio 1918 è sceso ad uno per ogni 197 abitanti; si vuole arrivare ad uno ogni 500 abitanti; a questo si deve ridurre la proporzione.

E per l'estensione del tempo di apertura degli esercizi vi è un'altra disposizione della legge che cura il modo di restringerne la durata; questa si è andata sempre accorciando dimodochè in qualche comune gli esercizi non possono stare aperti che fino alle 11, in altri fino a mezzanotte, e non si deroga da questo, e, per quanto è possibile, si va cercando sempre di restringere la durata di apertura.

La questione è evidentemente anche economica, ma se, oltre alle armi alle quali accennava l'onorevole Bianchi, si volesse enumerarne qualche altra, credo che arma importante sia

quella che è in costruzione, vale a dire l'enorme tassa sui vini, che ne limiterà il consumo e potrà promuovere quella tale esportazione a cui l'onorevole senatore Bianchi ha accennato.

BIANCHI LEONARDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCHI LEONARDO. Onorevole sottosegretario di Stato, io devo dichiararmi soddisfatto, anche per la cortesia che ella mi ha usato, non ostante la fine dialettica usata nel prospettare la maniera come risolvere il problema.

Non è utile che mi dilunghi sull'argomento, io devo dichiarare che non avrei presentata questa interpellanza se non fossi stato quasi certo che al Ministero dell'interno, presieduto dall'onor. Giolitti col sottosegretario di Stato l'onor. Corradini, si voglia risolvere il problema sanitario. Io ho voluto anche eccitare in qualche maniera il Governo ad affrontare una situazione la quale in mezza Italia è disastrosa.

Ringrazio, dunque, l'onorevole sottosegretario delle sue risposte, ma voglio far notare essere necessario egli tenga presente che io con la mia interpellanza ho prospettato specialmente la questione della malaria nel Mezzogiorno, dove la bonifica idraulica non occorre che in poche regioni. Il problema della malaria in tutte le altre e specialmente in Puglia va studiato nei singoli luoghi, con Commissioni speciali, con un tecnicismo che può variare da luogo a luogo, e con visione chiara e precisa degli obiettivi da raggiungere.

L'onorevole sottosegretario di Stato ha detto che non è possibile la unificazione dei diversi uffici, tante sono le difficoltà che si incontrano. Ma io credo che una volta o l'altra si dovrà venire alla modificazione profonda della nostra burocrazia. Il guaio dell'Italia è l'individualismo, anche negli uffici burocratici dei diversi Ministeri. Ed è per questo individualismo che noi non conseguiamo i fini che ci proponiamo con le leggi, e le nostre cose vanno male.

Io so, ad esempio, che la Direzione generale di sanità alla cui attività, spiegata con tanta competenza e con tanto entusiasmo rendo omaggio, si è spesso imbattuta in difficoltà gravi incontrate in altri dicasteri, difficoltà che ad

onta delle sue sollecitazioni e pressioni, non sono state rimosse.

Ebbene, se c'è una Commissione la quale studia la riforma della nostra burocrazia, ed auguro fortuna al suo lavoro, sarebbe tempo che si risvegliasse la coscienza del proprio dovere in tanti funzionari, il cui individualismo impedisce talora perfino il respiro ampio del paese che anela alla risoluzione di una quantità di problemi.

Io confido che l'onor. Giolitti con la sua autorità e con la sua fermezza, riuscirà ad imprimere un diverso andamento alla burocrazia. Si sente da tutti il bisogno della coordinazione dei vari uffici e della reciproca intesa. Ringraziando l'onorevole sottosegretario di Stato, auguro non si esaurisca in questa discussione il nostro proposito.

Il problema sul quale io ho richiamato l'attenzione del Governo è grave; e confido che la ferma volontà dell'onorevole sottosegretario di Stato, e del capo del Governo, riesca ad affrontarlo e a dare ad esso quella soluzione che meritano la devozione ed il patriottismo delle provincie meridionali. (*Approvazioni vivissime*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro esaurita l'interpellanza dell'onorevole senatore Bianchi Leonardo.

Svolgimento della interpellanza del senatore Placido al Presidente dei ministri, ministro dell'interno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interpellanza dell'onorevole senatore Placido al Presidente dei ministri, ministro dell'interno, « per sapere se sia tollerabile che si faccia mancare l'acqua a Napoli, creando la possibilità di vedere assetata la più popolosa città d'Italia ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Placido per lo svolgimento di questa interpellanza.

PLACIDO. Onorevoli colleghi, prendo la parola in un momento veramente non opportuno; ma la gravità della discussione che avrei dovuto presentare al vostro esame m'impone il dovere di parlare egualmente, pur restringendo nei più modesti limiti, per l'ora già inoltrata, la mia discussione.

A Napoli ci troviamo in questa condizione: l'acqua che deve dare la vita e la salute coi suoi fiotti viene da sorgenti che si trovano in altri paesi. Non basta. L'acqua viene in giorni determinati, e per farla venire a Napoli, onde dissetare la popolazione, quest'acqua deve essere richiamata da diversi paesi della provincia, dove è stata già diffusa, dopo averla fatta partire dalla sede principale, esistente nella popolosa città alla quale è stata portata, dalle sorgenti esistenti in altro paese, cioè nella provincia di Avellino.

Siamo ridotti a tale, che per quattro giorni della settimana l'attivissimo prefetto designa le acque che debbono tornare a Napoli per dissetare gli abitanti della popolosa città. In siffatta maniera l'acqua si vede venire a Napoli da tutti i paesi da tutti i comuni della provincia dove era già stata collocata ad uso di popolazioni circostanti. Siamo in altri termini alla discrezione altrui. La questione è gravissima; la più popolosa città d'Italia deve aspettare di essere dissetata da altri! Come provvedere?

Restano ancora due altre sorgenti da espropriare nella zona del Serino, sorgenti che si trovano unite a quelle dette degli Urciuoli e che sono indicate con i nomi di Aquaro e Pelosi. Queste oggi inviano la quantità d'acqua indispensabile per tutti i paesi della provincia. Ad esse oggi è rivolto lo sguardo premuroso della cittadinanza Partenopea e tutti aspettano vederle espropriate e poste in uso a beneficio di Napoli.

Però già comincia un grosso movimento ad impedirlo. Già si affaccia una specie d'ingombro di questioni nuove, strane, inaspettate, inaspettabili che impediscono questa canalizzazione delle due sorgenti residuali, che dovrebbero dare la vita e la salute alla città di Napoli.

In altri termini nella città di Napoli si svolge questo strano fenomeno; per essere dissetata essa ha bisogno che ogni quattro giorni della settimana venga l'acqua da tutti i paesi circostanti dove è stata immessa da tempo, per effetto della sua concessione; in altri termini deve ritornare a Napoli, quello che essa aveva trasmesso per vendita, cioè l'acqua salutare e benefica, un tempo gorgogliante nelle sorgenti del Serino.

A compiere la strana avventura le difficoltà

attuali sono immense, mentre si dovrebbe evitare ad ogni costo il pericoloso e non gradito avvenimento, che Napoli debba essere dissetata dai Comuni circostanti, mentre questi hanno urgentissimo, bisogno dell'acqua che già ottennero, e che si vedono tolta senza alcuna cerimonia, per quattro giorni della settimana. Fenomeno stranissimo e gravoso che si riassume nel pericolo costante e minaccioso per molte popolazioni, vedersi cioè privata di quell'acqua, che ottennero a stenti e che apportò vita e salute all'universale!

Napoli dunque deve aspettare dagli altri di venire opportunamente dissetata. Per quattro giorni di ogni settimana ha luogo il non lieto avvenimento. Si è pensato a rimuoverlo? Sarà esso prolungato? Quando finirà?

Ho detto che si aspetta la espropriazione di altre due sorgenti, del Serino. Esse, lo abbiamo visto, sono conosciute col nome di Aquaro e Pelosi: tutta la popolazione partenopea attende con ansia. Ma che? Il ritardo è inevitabile. Ostacoli sono già sorti; non lievi difficoltà si affacciano; il ritardo è inevitabile, e già tutte le popolazioni rivierasche dei locali dove queste sorgenti sono alloggiate sono invase da ingiuste quanto pericolose prevenzioni. E già scendono in campo a contendere l'uso delle Aquaro e Pelosi, uomini politici; Consigli comunali e provinciali protestano vivacemente ed in forma collettiva. Essi temono, che l'acqua dalla quale queste sorgenti traggono in gran parte la vita, cioè l'acqua del fiume Sabato, già chiamata a dissetare le popolazioni da essi rappresentate, non giunga più alla sua destinazione, e quindi vengano a soffrire quelle popolazioni! Strano fenomeno che deputati, consiglieri comunali, consiglieri provinciali di altre regioni reclamino al ministro ai danni di Napoli (*commenti*).

E poi altre difficoltà di genere diverso. La Società che deve espropriare le due sorgenti residuali già si mostra riottosa e tentennante! « ma io ho il dovere di portare l'acqua in Napoli - essa dice - è vero, ma la spesa non è più quella che era stata fissata nei tempi in cui ebbe luogo il contratto ». Si deve quindi modificare il contratto, allargarlo, e creare così altro aggravio alle popolazioni. E non si può andare avanti se il grave ostacolo non è tolto di mezzo, altrimenti la spesa non può venir coperta.

E come se questo fosse poco, o signori, già

i giornali di qua e di là (forse per simpatia, forse per amicizia, o per interesse innominabile) hanno assunto la difesa di questa Società. Già apparisce una propaganda tutt'altro che benevola alla città partenopea; già si dice: « ma le spese non bastano più: Signori del comune di Napoli, pensate ad ingrandirle, altrimenti il conto non tornerà! ».

E questo è anche poco. Vi sono altre difficoltà. Si devono fare delle nuove incanalature; l'antico canale non basta più; bisogna farne altro per maggior sicurezza. In quale forma? Dove dovrebbero terminare? Dove debbono allacciarsi queste condutture? Anche qui questioni e discussioni nuove che non finiscono, anzi minacciano ingrandirsi.

Signori, l'ora è tarda, vorrei riassumere per poter parlare ed esporre, a voi ed al sottosegretario, che in questo momento mi onora della sua attenzione, lo stato delle cose che ora si svolge, e che non può essere trascurato. La questione deve essere giudicata in tutti i suoi aspetti, anche perchè il Consiglio municipale di Napoli, da poco tempo installato, comunque ora alquanto divergente in qualche questione che certo scomparirà subito, dovrà dare il suo parere. Sarò dunque breve, ma spero essere completo.

E dapprima permettete a me che già 34 anni fa portai la questione innanzi alla Camera dei deputati, e procurai una soluzione con un responso dal buon vecchio De Pretis di riportarla a voi senza tema, e senza reticenze.

Dirò quindi all'onorevole sottosegretario dell'interno, che mi onora della sua attenzione: so che voi non potete decidere nell'ora che volge; invece dovete attendere le decisioni del Consiglio comunale di Napoli. Siamo d'accordo. La mia interpellanza però tende a mettervi sull'avviso, perchè le possibili difficoltà che si affacciano sulla comparsa a Napoli delle acque derivanti dalle sorgenti Aquaro e Pelosi del Serino impongono il bisogno d'assistenza e di cura, e forse non basterebbero a troncarle le decisioni convenienti del Consiglio comunale di Napoli.

Queste possibili difficoltà occorre siano tenute presenti dal Governo, affinché possa opportunamente deliberare e prendere quei provvedimenti, che potrebbero sfuggire alle decisioni dal Consiglio comunale, e debbano invece

risolversi dalle Autorità superiori, massime se si affacciassero divergenze già rese possibili tra i rappresentanti dei comuni e il Consiglio comunale di Napoli.

In altri termini scopo di questa interpellanza fu l'invocare con anticipazione l'intervento del Governo, non per distruggere i poteri giurisdizionali, ma perchè conosca e provveda anche con possibile opportuna anticipazione per la parte che esclusivamente lo riguarda. Napoli non può rimanere assetata, nè è possibile assistere più lungamente allo strano e sconveniente spettacolo che, per quattro giorni della settimana, la popolosa città debba attendere l'elemosina dai paesi, cui aveva dato la vita e la salute. (*Approvazioni*).

CORRADINI, *sottosegretario di Stato per gli interni*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORRADINI, *sottosegretario per gli interni*. Io posso assicurare il Senato e l'onorevole Placido che il problema delle risorse idriche di Napoli è ampiamente studiato e seguito dal Governo. In fondo non è il caso di abbandonarsi ad alcuna apocalittica visione di quel che può essere la condizione di Napoli nei rapporti dell'acqua, perchè è pronto, in tutti i suoi particolari, un tal piano di sistemazione amplissima da assicurare Napoli, per quanto è possibile, nell'avvenire. Dunque Napoli tende a risolvere il suo problema idrico, con tre mezzi: l'ampliamento dell'attuale condotta del Serino, vale a dire con l'accrescimento della vena idrica delle due sorgenti alle quali accennava l'onorevole Placido e cioè « Peloso ed Acquaro », e con una condotta sussidiaria derivante l'acqua dal Torano. Ancora una terza fonte di acqua la trae dalla elevazione e distribuzione dell'acquedotto della Bolla che, attualmente, alimenta la parte bassa della città. È dunque un programma amplissimo che servirà a soddisfare tutte le necessità della città. Ma vediamo dove incominciano e dove finiscono le difficoltà a cui accennava l'onorevole Placido. Difficoltà di ordine finanziario, per prime. Il comune di Napoli non è di quei comuni i quali possono fruire dei benefici della legge generale del 1911 per le condutture di acqua potabile; però, per un provvedimento speciale per Napoli del 1919 contenuto in un decreto che deve ancora es-

sere convertito in legge; può contrarre un mutuo di venti milioni per sistemare la situazione idrica.

Difficoltà per l'espropriazione ce ne saranno, evidentemente, e ce ne sono tutte le volte che si espropriano sorgenti: le popolazioni protestano e il più forte finisce per prevalere; in tutto questo non c'è niente di più delle difficoltà normali, che s'incontrano tutte le volte che si tratta di espropriare una sorgente.

Il finanziamento, come dico, è assicurato; il progetto dell'acquedotto sussidiario è studiato da una Commissione, la quale ha precisamente concluso, e aspetta, per essere attuato, che si superi la difficoltà ultima, alla quale accennava l'onorevole Placido: cioè, è necessario mettere i prezzi al corrente, perchè essi variano tutti i giorni.

I prezzi, che furono calcolati per l'esecuzione di questo progetto, non rispondono più alla realtà, e forse il prestito dei venti milioni, sancito col decreto del 1919, non sarà più sufficiente: quindi in questo momento è allo studio la questione, se si debba aumentare il prestito.

Ma in tutte queste questioni non c'è niente che pregiudichi il programma idrico di Napoli: per poter fare tutto ciò si aspetta che il comune di Napoli abbia preso le sue deliberazioni e che si sia presentato come il più diligente, con tutta la sua forza, perchè si attuino e si realizzino queste proposte.

Attualmente, come dicevo, è allo studio la necessità di portare il prestito di venti milioni a quella somma che sarà sufficiente per coprire la spesa del progetto, dopo l'aggiornamento dei prezzi: questo è lo stato della questione.

Ripeto, non c'è nessuna difficoltà organica insormontabile, che possa pregiudicare una questione così vitale per una città come Napoli ed io non ho nessun dubbio che tutte le questioni, con la diligenza del comune e con la diligenza dello Stato, saranno superate!

PLACIDO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PLACIDO. La risposta dell'onorevole sottosegretario di Stato è cortese, autorevole, rispettosa della legge e degli altrui diritti, ma, mi permetta che io dica franco e chiaro il mio pensiero, come è mia antica abitudine, non ri-

sponde esattamente alle condizioni del momento; forse non avrò avuto la fortuna di spiegare la mia idea per intero.

Quando, per esempio, egli mi parla dei provvedimenti presi per l'acqua della Bolla, gli rispondo che si è fatto poco o nulla. La Bolla provvede pochissima quantità di acqua, insufficientissima per una popolazione di circa sette od ottocentomila abitanti. Quando mi parla di un progetto di legge, che deve essere messo in attuazione per le vie ordinarie, un progetto di legge che tenda a far venire acqua del Torano, mi permetto osservare che l'acqua del Torano deve venire da Caserta e per essa si dovrebbe fare un acquedotto nuovo: a questo acquedotto sono interessati trentacinque o trentasei comuni. Fintantochè non si faranno costruzioni per questo nuovo acquedotto, per portare a Napoli l'acqua che serve a tanti e tanti comuni, francamente; mi si perdoni la parola cruda ma vera, si accenna al sole di agosto! Napoli non avrà nessun vantaggio ma danni enormi: questo in lingua povera, è serietà, è verità di linguaggio.

Io rispetto, con tutto il dovere che la coscienza m'impone, la parola autorevole dell'onorevole sottosegretario di Stato, nè dimentico che trovasi allo studio e dovrà venire alla discussione una proposta di legge che dice precisamente quello che egli ha annunciato, cioè, bisogna aprire le sorgenti del Torano anche a Napoli: illusione enorme è questa ed io combatterò quel disegno di legge, se ne verrà la proposta innanzi al Senato, ma tenga presente l'onorevole sottosegretario di Stato, tenga presente l'onorevole ministro che in questa legge non si dà nulla a Napoli, non solo, ma si consenta a me una brutta parola, questa legge rappresenta un'insidia per Napoli: promesse, null'altro che promesse.

Trentacinque o trentasei comuni avrebbero interesse per quell'acqua che si promette a Napoli, e per cui si dovrebbe fare un progetto di acquedotto specialissimo, coll'enorme dispendio di tempo e di denaro. Illusione sarebbe questa enorme, dannosissima! Si venderebbe, in altri termini, lo ripeto, il sole di agosto!

Invece accetto l'assicurazione autorevole dell'onorevole rappresentante il ministro, l'accetto anche come una promessa che cioè la questione si studierà meglio, con più serietà

e importanza, degna della sua persona, e della persona del ministro dell'interno, Presidente del Consiglio, e che saranno riguardate le condizioni specialissime di Napoli.

Quando un secondo canale dovrà essere costruito esclusivamente a Napoli per la relativa, opportuna distribuzione non hanno a che fare né il Torano né altri fiumi; basterebbe il nostro acquedotto antico. E poi se la *Bolla* è piccola, essa è già incalanata; c'è il Carmignano, tonga presente questa parola, che è inquinato nelle condutture, ma che nella sua origine è purissimo e limpidissimo; e se è vero che l'acqua del Carmignano si appartiene esclusivamente alla città di Napoli, se è vero che la relativa conduttura può essere novellamente riattivata e chiamata a funzionare, si ricordi che è molto meglio aggiustare i canali, chiudere perfettamente le sorgenti di quell'acqua purissima, chiudere del tutto il canale, che non può più servire essendo inquinato in tutte le forme. Ma l'acqua apportatrice di vita e di salute può essere fornita dalle sorgenti del Carmignano. Non occorre ricorrere al Torano di Caserta, mentre esiste un'acqua interna buona che per anni è stata capace di dissetare la popolazione napoletana.

Ringrazio ad ogni modo l'onorevole sottosegretario all'interno, perchè ha mostrato che Napoli non è dimenticata, questo rianima e fa piacere a me antico rappresentante di quella città, ed a nome di essa pure attendendo pronti ed opportuni provvedimenti esprimo la mia sincera gratitudine. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Dichiaro esaurita l'interpellanza del senatore Placido.

Risposta scritta ad interrogazione.

PRESIDENTE. Il ministro competente ha trasmesso la risposta scritta all'interrogazione dell'onorevole senatore Albertoni.

A norma del regolamento del Senato, verrà inserita nel resoconto stenografico della seduta odierna.

Annunzio d'interrogazione.

PRESIDENTE. Pregho il senatore segretario Pellerano di dar lettura di una interrogazione giunta alla Presidenza.

PELLERANO, segretario, legge:

Al Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, nel legittimo interesse di parecchi comuni del Regno, per sapere:

Con quale diritto la Ragioneria generale dello Stato, a nome del Comitato liquidatore delle gestioni di guerra, siasi creduta autorizzata a comunicare alle officine comunali del gas che il Governo, contrariamente a formali impegni ripetutamente assunti, non intende provvedere al pareggio nei bilanci degli esercizi 1917 e 1918, a favore delle suddette aziende.

L'interrogazione è giustificata dal fatto che, con convenzione 16 gennaio 1917 intervenuta fra il Ministero armi e munizioni e il Consorzio tra le officine del gas, lo Stato imponeva alle medesime di continuare l'esercizio, a malgrado dell'alto prezzo del fossile, fissava i prezzi dei prodotti e sottoprodotti delle aziende, controllandone il funzionamento e la produzione, impegnandosi ad integrare per ogni officina deficit degli esercizi 1917 e 1918, convenzione confermata in ogni sua parte dal Commissariato dei combustibili nazionali con decreto luogotenenziale 24 febbraio 1918, n. 284.

Si aggiunge che alla convenzione 16 gennaio 1917 e dal Ministero delle armi e munizioni prima, dal Commissariato generale dei combustibili poi, fu dato principio di esecuzione chiedendo alle aziende municipalizzate, nelle modalità prescritte, i consuntivi degli esercizi 1917 e 1918, allo scopo di accertare le perdite e liquidarle, accertamento e liquidazione che per talune aziende furono regolarmente compiuti da una Commissione all'uopo nominata, in contraddittorio coi rappresentanti delle aziende interessate.

Di fronte a simili fatti incontrastabili, il sottoscritto considera giustificata la sua domanda e confida che la risposta sia tale da assicurare i comuni interessati della adempienza degli obblighi assunti dallo Stato, non dovendosi nonchè credere, soltanto dubitare, che lo Stato possa venir meno ad impegni formalmente assunti.

Lucca.

(L'interrogante chiede risposta scritta).

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Il sottosegretario per le belle arti ha chiesto che il disegno di legge: « Per la tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico (n. 204) » venga iscritto al n. 2 dell'ordine del giorno della seduta di domani.

Se non si fanno obiezioni, resta così stabilito.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15.

I. Interrogazioni.

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Concessione di una nuova indennità di caroviveri al personale addetto ai servizi pubblici di trasporto affidati all'industria privata e conversione in legge del Regio decreto 29 ottobre 1920, n. 1522, relativo all'aumento del prezzo dei trasporti sulle ferrovie esercitate dall'industria privata sulle tramvie, ecc. (Numero 263);

Per la tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico (Numero 204);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 gennaio 1920, n. 81, contenente norme per il conferimento dei posti vacanti negli archivi distrettuali e sussidiari (N. 76);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2278, contenente provvedimenti per gli ufficiali giudiziari (Numero 191);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 28 dicembre 1919, n. 1882, col quale sono prorogati i termini stabiliti dagli articoli 12 e 13 della legge 14 luglio 1912, n. 854, per la classificazione e il riordinamento delle scuole industriali e commerciali (N. 115);

Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2398, che autorizza sotto determinate condizioni, la iscrizione degli ufficiali superiori nei Regi Istituti superiori di studi commerciali (N. 121);

Conversione in legge del Regio decreto 25 novembre 1919, n. 2509, che autorizza il ministro per l'industria, il commercio e lavoro a modificare i contributi, di cui agli articoli 2, 3, 4 e 7 del decreto luogotenenziale 8 agosto 1919, n. 112, relativo all'approvvigionamento della carta dei giornali (N. 122);

Conversione in legge del Regio decreto 4 gennaio 1920, n. 15, che eleva i contributi sulla produzione e vendita della carta e dei cartoni di qualsiasi specie (N. 123);

Conversione in legge del Regio decreto 10 settembre 1914, n. 1058, del decreto luogotenenziale 26 agosto 1915, n. 1358 e del decreto luogotenenziale 3 dicembre 1916, numero 1666 concernenti provvedimenti per la Camera agrumaria (N. 116);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 2 settembre 1917, n. 1545 concernente provvedimenti per la Camera agrumaria (Numero 117).

La seduta è tolta (ore 18.10).

Risposta scritta ad interrogazione.

ALBERTONI. — *Al ministro del tesoro, quale depositario del materiale residuo di guerra.* — « Per sapere se non ritiene utile ed opportuno cedere ad Istituti scientifici universitari certi apparecchi, soprattutto quelli per radiologia, che giacciono abbandonati ed avariati in magazzini, come ad esempio al baraccamento di Bologna, mentre la Clinica medica universitaria ne avrebbe bisogno ed ha logorato il proprio apparecchio in servizio militare durante la guerra ».

RISPOSTA. — « Questo Ministero non può non ritenere utile ed opportuno cedere agli Istituti scientifici alcuni speciali apparecchi residuati dalla guerra che ad essi possono riuscire particolarmente utili e che difficilmente, e certo non convenientemente, potrebbe alienare.

« Non soltanto quindi si dichiara disposto ad esaminare con tutta benevolenza quelle richieste che gli fossero rivolte al riguardo, ma anzi invita a presentarle, mettendosi in diretto rapporto col Tesoro.

« Per il Ministro
« AGNELLI ».

L'onorario per la stampa il 9 febbraio 1921 (ore 15).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resconti delle sedute pubbliche.

XCI. TORNATA

VENERDÌ 28 GENNAIO 1921

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Dimissioni	pag. 2609
Disegni di legge (discussione di):	
« Concessione di una nuova indennità di caroviveri al personale addetto ai servizi pubblici di trasporto affidati all'industria privata e conversione in legge del Regio decreto 29 ottobre 1920, numero 1522, relativo all'aumento del prezzo dei trasporti sulle ferrovie esercitate dall'industria privata sulle tramvie, ecc. »	2610
Oratori:	
FERRARIS CARLO, <i>presidente della Commissione di finanze e relatore</i>	2613, 2625
PEANO, <i>ministro dei lavori pubblici</i>	2618, 2625
POZZO	2622, 2625
RAVA	2610
(Approvazione di un ordine del giorno)	2620
« Per la tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico »	2628
Oratori:	
APOLLONI	2637
FILOMUSI GUELFI	2635
FROLA	2632
MENGARINI	2628
MONTESSOR	2636
NICCOLINI EUGENIO	2633
TAMASSIA	2637
Interpellanza (annuncio di)	2639
Interrogazioni (annuncio di)	2639
Relazione (presentazione di)	2628

La seduta è aperta alle ore 15.10.

Sono presenti: i ministri delle colonie, della giustizia ed affari di culto, della marina, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, del

lavoro e previdenza sociale, e i sottosegretari di Stato per l'antichità e belle arti e per gli affari esteri.

CENCELLI, *segretario*. Legge il processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Annuncio di dimissioni.

PRESIDENTE. Il senatore Maggiore Ferraris ha inviata alla presidenza la seguente lettera:

« Roma, 28 gennaio 1921.

« Dovendo il Senato procedere a nuove nomine per la Commissione della politica estera, a fine di evitare tra breve una seconda votazione, mi sento in dovere di rassegnare le mie dimissioni dalla Commissione stessa, perchè, a causa di residenza all'estero, non sarei in grado di attendere ai suoi lavori, in questi momenti così importanti per la politica internazionale.

« Nell'adempiere a questo dovere, ringrazio sentitamente i colleghi della carica conferitami e con profondo ossequio, mi professo dell'E. V. devotissimo obbligatissimo

« MAGGIORINO FERRARIS ».

Il motivo addotto dal nostro egregio collega è tale che non mi ha consentito di insistere presso di lui per il ritiro delle dimissioni; quindi, se non ci sono obiezioni, le dimissioni stesse s'intendono accettate.

La votazione per la carica rimasta vacante avrà luogo domani insieme alle altre.

Rinvio di interrogazione.

PRESIDENTE. D'accordo fra il ministro della guerra ed il senatore Pellerano interrogante, l'interrogazione da questi presentata e iscritta all'ordine del giorno è rinviata ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: « Concessione di una nuova indennità di caro-viveri al personale addetto ai servizi pubblici di trasporto affidati all'industria privata e conversione in legge del Regio decreto 29 ottobre 1920, numero 1522, relativo all'aumento del prezzo dei trasporti sulle ferrovie esercitate dall'industria privata, sulle tramvie, ecc. » (N. 263).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di una nuova indennità di caro viveri al personale addetto ai servizi pubblici di trasporto affidati alla industria privata e conversione in legge del Regio decreto 29 ottobre 1920, numero 1522, relativo all'aumento del prezzo dei trasporti sulle ferrovie esercitate dall'industria privata, sulle tramvie, ecc. ».

Prego il senatore segretario Pellerano di dar lettura del disegno di legge.

PELLERANO, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 263).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

RAVA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAVA. Il disegno di legge che è sottoposto al nostro voto può prestarsi ad un esame tecnico dei problemi esposti in esso, ed enunciati nel titolo, e anche ad un esame di due problemi che al disegno stesso si avvicinano: la vita delle aziende municipalizzate e la finanza dei comuni.

La legge del 1903 per tali aziende fu buona e diede ottimi risultati perchè provvide benissimo a nuove esigenze economiche e finanziarie studiate con tanta competenza dal relatore del disegno di legge.

Inoltre il disegno di legge si presta ad una discussione sui rapporti finanziari fra comuni e Stato.

Pertanto, per quanto l'esame del disegno di legge potesse portare ad una lunga serie di considerazioni su questi due temi, io accen-

nerò soltanto alla questione della spesa del caro viveri com'è ordinato. E non potrò ormai fare altro che rivolgere (poichè viene il disegno di legge approvato dalla Camera e dalla autorevole Commissione di finanza del Senato, nè si pensava che così sollecitamente venisse in discussione) alcune osservazioni all'onorevole ministro e amico relativamente alle impensate conseguenze che questo disegno di legge potrà avere. Egli e gli onorevoli colleghi ne vedranno la gravità. Si tratta dell'applicazione della legge dell'equo trattamento, specialmente in relazione al personale dipendente dalle aziende private di trasporto e delle tramvie elettriche urbane, e ai Comuni.

Lo Stato ha dato aumenti al personale per caro viveri fino dal dicembre del 1918 poi successivamente ha migliorato anche queste condizioni, poichè sempre cresceva il costo della vita, e ha concesso un altro assegno di caro viveri. L'onorevole ministro dei lavori pubblici opportunamente ha annesso una tabella che mostra a chiare note l'aumento degli stipendi del personale dal 1914 a oggi, aumento che sale anche al 100 e più per cento; e non solo gli aumenti di stipendio, ma quello globale con altre competenze accessorie: e ha esposto le ragioni che lo spingono a concedere questi aumenti da parte dello Stato. Per fronteggiare la spesa ha imposto aumenti nel prezzo del biglietto di servizio delle aziende elettriche e specialmente delle aziende tramviarie urbane. Ha riconosciuto poi che questi aumenti, uguali per tutti i paesi e tutte le aziende, avrebbero portato disuguaglianze, ed ha pensato di costituire fra le aziende una specie di mutua unione (società e aziende) in cui tutti sono iscritti obbligatoriamente, in cui tutti pagano ma non hanno lo stesso adeguato premio.

Tutto ciò è stato fatto per decreti reali negli anni scorsi. Le aziende municipalizzate hanno così perduto la loro autonomia.

Il progetto di legge vuole ora sistemare un po' questo ordinamento che grava sulle aziende e riconosce che quell'autonomia industriale, quel carattere libero industriale che era prima nell'esercizio delle tramvie urbane e delle ferrovie secondarie, viene scomparendo con danno, e avvisa anche al modo onde queste aziende possano riacquistare la loro libertà.

Io parlo per l'interesse di Roma e per l'e-

sperienza che ho, sia pure, da due mesi soltanto, su questo che, pure essendo un tema speciale, ha grande importanza, perchè quello che succede a Roma potrà succedere in altre città. Che cosa è avvenuto a Roma con questo sistema? Guardo all'esercizio ultimo delle tramvie di Roma; lo Stato ha imposto la nuova misura dell'equo trattamento che ascende a 90 lire al mese, più 65 centesimi al giorno per persona a carico. Le proposte del ministro erano in verità più miti ma la Camera ha voluto arrotondare la cifra nella misura che ho detto.

L'onorevole ministro, ossia il Governo è diventato in fondo il cassiere e minaccia di diventare, non credo con sua fortuna, l'amministratore di codeste aziende private di tramvie urbane. Che cosa avviene nel bilancio?

L'azienda di Roma, ecco l'esempio, ha riscosso nell'ultimo esercizio 31 milioni e più di lire, e ne ha spesi 34; due milioni e ottocentomila di *deficit* dunque; ma nella realtà pratica le cifre finali di chiusura conducono a questo risultato; dei 31 milioni riscossi, 19 vanno allo Stato per la spesa, da esso ordinata, di caro-viveri, e lo Stato di questi 19 milioni che l'azienda paga, 14 e mezzo li impiega per l'aumento di caro-viveri che, ripeto, esso ha imposto. E così l'azienda elettrica municipalizzata che sarebbe stata in *deficit* di due milioni e mezzo per il distacco fra l'entrata e la spesa, e poteva riparare al *deficit*, diventa in *deficit* di sette milioni e mezzo perchè lo Stato, dall'azienda tramviaria di Roma, che è passiva, ritrae non solo tutta la spesa necessaria per il caro-viveri del personale, ma cinque milioni in più che vanno, come contributo di Roma, a quella specie di mutua, composta obbligatoriamente da tutte le società che esercitano aziende elettriche urbane o tramvie; vanno cioè a migliorare le condizioni finanziarie di aziende di città minori o di altre città in genere che dal reddito del biglietto non avrebbero mezzi a sufficienza per provvedere al caro-viveri dei loro dipendenti, imposto dallo Stato.

Nel 1921 la perdita e il danno saranno assai maggiori.

Comprendo tutte le necessità politiche, tutte le esigenze finanziarie e l'opportunità magari di una funzione dello Stato, che come tutore viene ad ingerirsi in questa materia, ma considero lo Stato, come dice il Romagnosi, una

grande tutela e una grande educazione; e mi pare, che - per le considerazioni che ho avuto l'onore di esporre - qui non meriti tale nome.

Togliere dal reddito ciò che occorre per « caro vivere » è giusto: togliere tutto il reddito per favorire anche altri che è in disagio, si può ammettere: ma volere quello che non esiste; togliere all'azienda di Roma, che è passiva, cinque milioni che non ha; e farla cadere in *deficit* di sette milioni; e obbligarla a chiederli al Comune che aspettava un reddito, ed ha le finanze stremate, non è giustizia, non è equità, non è possibilità di vita. E non può durare.

L'onorevole ministro dei lavori pubblici che è giurista fine e amministratore pratico, non aveva così crudamente posto questo sistema: soltanto nello sviluppo dei lavori parlamentari alla Camera (nello scorso anno) esso si è venuto accentuando in tal modo che, ripeto, non è tollerabile. L'onorevole ministro si è poi preoccupato di due cose:

In primo luogo, che le aziende, così *associate*, versino quanto debbono, e lo Stato abbia tutta quella parte del reddito che è stabilita dal decreto dell'ottobre 1920 per provveder al caro-viveri del personale.

In secondo luogo l'onorevole ministro si è preoccupato del riscatto della libertà delle aziende: della loro liberazione da tale ingerenza. Secondo la legge del 1903 le aziende sono autonome e dovrebbero esercitare i loro servizi col metodo industriale e cercar la via del minimo mezzo e dei costi economici. Orbene il sistema, inaugurato col decreto in questione, colpisce a pieno, invece, e distrugge questa libertà; e non consente di riacquistarla! E dirò perchè non consente.

Il ministro che è amante della autonomia delle aziende e che cerca che ciascuna azienda si regoli con le sue forze e viva con le sue energie, aveva ammesso il riscatto della libertà. Secondo la formula di un articolo del disegno di legge che l'onorevole ministro aveva presentato alla Camera, il riscatto poteva avvenire in modo più semplice. Quando un'azienda si impegnava di provvedere ai casi suoi, e ai bisogni del suo personale, era sciolta dalla mutua unione. Invece nel testo che viene dalla Camera dinanzi a noi, per ottenere il ritorno a questa sua libertà, ogni azienda non solo deve pensare a tutta la spesa necessaria del suo esercizio,

ma deve impegnarsi anche a continuare a corrispondere allo Stato quel contributo pel caro-viveri che lo Stato stesso impone. Lo Stato su 40 centesimi di ogni biglietto di corsa, ne prende 30, e ne lascia 10 alle aziende, che così non vivono. Ciò mette le aziende nei più gravi imbarazzi. Ad esempio, l'azienda delle tramvie di Roma dovrebbe, per riscattare la sua autonomia, obbligarsi a pagare 19 milioni, mentre sa che tale servizio di caro-viveri non costa allo Stato che soli milioni 14. Quindi lo Stato viene a mettere a queste aziende (e così è a Roma) un'imposizione che supera le loro forze e impedisce loro di vivere.

Si comprende la necessità di stabilire un contributo obbligatorio - data la costituzione di questa specie di mutua delle aziende locali così come si è venuta formando - ma non mi posso render ragione della necessità di sacrificio così ingente per talune aziende, obbligate a vivere stentatamente, aggravando la mano sul prezzo dei biglietti e a danno del pubblico. L'azienda di Roma, quando si accorse che le spese non erano coperte dai redditi, pensò di aumentare le tariffe, ma venne l'aumento obbligatorio pel caro-viveri imposto dallo Stato il quale, come è naturale, determinò anche una contrazione nel traffico. E i buoni propositi e le speranze fondate dell'azienda vennero a cadere come è caduta l'autonomia. L'art. 6 non dà possibilità di ritornare all'autonomia: vuole, ripeto, ciò che non esiste!

Per queste ragioni io prego l'onorevole ministro di esaminare la possibilità, o per mezzo dei suoi ordinamenti interni od anche ripensando meglio alla soluzione intera del problema, di restituire ad un'azienda la sua vita e la possibilità di riacquistare la propria autonomia, senza che sia obbligata a pagare un contributo superiore alle sue forze. Aumenti di tariffe, perfezionamenti interni, migliore ordinamento nel traffico, potranno render possibile a queste aziende, e alla Romana (soprattutto quando si potranno avere le nuove vetture e si potranno riparare con maggior sollecitudine quelle logorate dal servizio) di pareggiare i loro bilanci; ma tuttociò non potrà avvenire fino a quando le aziende saranno obbligate a questo enorme contributo obbligatorio. Come può pagare cinque milioni a beneficio di altre aziende, Roma, che ha un'azienda passiva? Vendere

il materiale forse? E allora deve morire per vivere.

Io prego pertanto l'onorevole ministro di voler tornare alla sua prima formula che lasciava una certa libertà al ministro nella determinazione della misura del contributo da pagarsi alla mutualità, cioè allo Stato, per quelle aziende che domanderanno il riscatto della loro libertà.

Coloro che si servono del servizio tramviario, già male si adagiano al pensiero che le alte tariffe che sono costretti a pagare vanno non soltanto per la corresponsione di una indennità caro-viveri ai tramvieri e agli impiegati del servizio tramviario della loro città, ma vanno a beneficio di altre aziende lontane, le quali non si trovano in grado di far fronte al loro bisogni coi redditi ordinari. Ma dover pagare quello che non si ha, è obbligazione assurda e non può essere accettata.

Io intendo chiaramente di mettere in evidenza che non sono affatto contrario alla concessione del caro-viveri al personale, ma vorrei che fosse stabilita una misura equa nella determinazione del contributo imposto alle varie aziende, e che in questa specie di società mutua, così formata, non dovesse trovarsi chi sopporta-tutti gli aggravii e chi invece gode solo i benefici. Roma non può pagare cinque milioni (che non ha!) ad altre imprese, quando il suo traffico non dà utile alcuno.

Una parola debbo dire ancora per quanto riguarda il controllo.

L'onorevole ministro ci ha dato a questo proposito delle chiare indicazioni. Nella relazione del nostro illustre collega senatore Carlo Ferraris - ricca di cifre e di dati sull'opera di cassiere che ne fa lo Stato - la questione è posta molto chiaramente. Lo Stato riscuote 150 milioni pare, e ne spendo più di trecento! per questo *caro viveri*. Egli ci ha mostrato come diventi ogni giorno sempre più grave l'andamento di questo servizio e come sia assolutamente necessario il controllo sulle aziende obbligate ai versamenti. Ma questo controllo non deve portare ad un aumento degli impiegati, altrimenti si verrà a formare una gestione molto costosa, una nuova pletera di scritture e di impiegati. È bene dunque agevolare l'indipendenza delle aziende, anche sotto questo punto di vista: è difesa dello Stato, è

tutela di pubblici servizi, è risparmio, e freno di spese crescenti.

Queste sono le raccomandazioni che dovevo fare all'onorevole ministro e a questo unico scopo ho preso la parola: mi ha mosso il voto del Consiglio comunale di Roma, giustamente impensierito del suo bilancio che è minato dal deficit dell'azienda dei tram; voto che presentai e raccomandai all'onorevole ministro subito nella lucida relazione della Giunta. Io non posso ora discutere altri punti della legge o temi diversi dal mio, che più preme per Roma e per altre città sorelle.

È necessario avere riguardo alle aziende che possono far fronte direttamente ai loro obblighi; esse non debbono esser sacrificate ed obbligate a contribuire alle altre in misura così ingente, giacchè si corre il rischio non di togliere loro gli utili, ma si obbligano alla rovina finanziaria, al rincaro delle tariffe o alla cessazione del servizio come *ultima ratio*!

Non si deve impedirne lo sviluppo con questi gravami ed imposizioni; bisogna lasciar loro una più facile via per richiedere l'autonomia.

Lo stesso onorevole relatore mostra i danni di questo sistema e lo esprime in un ordine del giorno pratico, utile, al quale io mi associo, ma non esaurisce il tema, come ho dimostrato. Io raccomando che sia misurato con equità il contributo che si vuol richiedere alle aziende che domandano la libera gestione, altrimenti saranno impediti di farlo, perchè debbono consolidare il deficit della loro azienda, e saranno costrette solo ad aumentare ancora le tariffe, colla certezza che al forzato aumento succederà, con nuovo danno, un periodo di depressione. E il comune dovrà pagare!

È nostro desiderio che la legge del 1903, sulla municipalizzazione, che fu veramente buona ed ispirata all'esempio inglese e fu italianamente composta, sia applicata felicemente, e possa riprendere la sua forza e il suo vigore, ed essere riveduta alla stregua dei nuovi bisogni. Così i comuni, che hanno aziende importanti, e provvedono, e dovranno meglio provvedere alle esigenze della popolazione, non saranno soffocati nella loro azione economica e rovinati nel loro bilancio, ma potranno, d'accordo col Governo, provvedere al loro avvenire.

In questo modo il Governo non sarà affaticato cassiere delle aziende, quale tende ora a

diventare, ma sarà il loro tutore, come è desiderio di tutti noi, e come è aspirazione della legge italiana che lo Stato sia e divenga! (*Approvazioni*).

FERRARIS CARLO, *presidente della Commissione di finanze e relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARIS CARLO, *presidente della Commissione di finanze e relatore*. Per desiderio di non pochi colleghi e per mettere il Senato in grado di seguire meglio questa discussione, io riassumerò oralmente, con la maggior brevità che mi sarà possibile, i punti fondamentali della relazione che sopra questo disegno di legge ho presentata a nome della Commissione di finanze.

Per le aziende che esercitano i trasporti l'obbligo di dare un equo trattamento al loro personale fu sancito prima da legge del 1906, poi da legge del 1912, già ricordate dal collega onorevole Rava.

Senonchè le condizioni di disagio, che la guerra creò, sia per il personale, sia per le aziende, obbligarono il Governo ad intervenire.

Il primo intervento ebbe la forma di un sussidio al personale richiamato alle armi; poscia nel 1918 fu assegnato a carico dell'erario un caro viveri a tutto il personale di queste aziende, sia che si trattasse di ferrovie secondarie, sia che di tramvie urbane ed extra-urbane a trazione meccanica, sia che di omnibus.

Ma poi vennero due importanti decreti: uno del 25 marzo 1918, l'altro del 15 maggio 1919, che alterarono notevolmente il sistema dell'equo trattamento quale era stato organizzato dalle leggi del 1906 e del 1912.

Infatti si estese l'equo trattamento alle tramvie urbane a trazione meccanica, mentre prima si applicava soltanto alle ferrovie secondarie e alle tramvie extra-urbane a trazione meccanica; furono dati a spese dell'erario al personale di questi servizi di trasporto accenti sul miglioramento economico loro promesso: fu creato un primo diritto supplementare, vale a dire un'addizionale alla tariffa pel trasporto di viaggiatori e bagagli, allo scopo di dare all'erario i mezzi per far fronte a queste nuove spese; furono autorizzate le aziende a modificare le condizioni di trasporto, ad ottenere dagli enti concedenti anche la modificazione dei patti di concessione e via dicendo, ma, e questo fu molto importante, fu

assegnato alle aziende, a spese dell'erario, un sussidio straordinario per l'esercizio, quel sussidio che fu anche chiamato « caro-esercizio ».

In seguito col Regio decreto dell' 11 marzo 1920 fu stanziato un ulteriore fondo di annui 160 milioni allo scopo di provvedere alle spese derivanti da questo equo trattamento e per dare all'erario nuovi mezzi per far fronte a questa spesa fu creato un secondo diritto supplementare, vale a dire una seconda addizionale alle tariffe viaggiatori e bagagli che prima esistevano.

Questi decreti alterarono, come dissi e come apparirà anche meglio in seguito, il sistema dell'equo trattamento attuato dalle leggi precedenti, e si ebbero tre fonti di spese per lo Stato: primo, l'equo trattamento propriamente detto, cioè i miglioramenti normali di retribuzione e di carriera al personale; secondo, il caro viveri al personale; terzo, il caro esercizio alle aziende esercenti.

Vedremo fra breve le conseguenze finanziarie derivate da queste tre fonti di spese.

Qui mi preme di chiarire una parola che è stata pronunciata dal collega Rava, e che avrà fatta una certa impressione sull'Assemblea; perchè egli ha parlato di una « mutua » fra le aziende. Ed è giustissimo quanto egli disse. Il sistema attuato cogli accennati provvedimenti ha creato davvero, come ho ripetutamente rilevato nella mia relazione, una specie di grande mutualità tra tutte le aziende esercenti i predetti trasporti, da Aosta fino a Trapani, per così dire. Infatti, mentre il sistema dell'equo trattamento, quale era stabilito dalla legge del 1912, dichiarava che per regolare questo equo trattamento si doveva tener conto delle condizioni economiche locali e di quelle finanziarie di ciascuna azienda, questi due criteri, così opportuni e razionali, furono messi da parte. Si attuò un regime uniforme per il trattamento del personale. Il diritto supplementare formò un fondo comune da cui l'Erario trasse i mezzi per far fronte a spese per miglioramenti economici al personale, in specie per il caro viveri. Col sussidio di caro esercizio e di caro viveri a carico dell'Erario si trattarono alla stessa stregua tutte le aziende che pur si trovavano in condizioni ben differenti in proporzione dei locali bisogni. Nacquero continuati rapporti di cassa tra lo Stato e le aziende: le aziende riscuo-

tono i proventi del diritto supplementare, prelevano da esse le somme fino al limite pel quale sono autorizzate a farlo, versano in Tesoreria il di più e la Tesoreria ridà ad esse in proporzione del residuo fabbisogno quanto loro spetta per i titoli di spesa indicati: e da questo è derivata quella complicazione di contabilità che io ho esposto in una pagina della mia relazione; essa è cosa veramente tanto aggrovigliata, che non voglio tediare il Senato fermandomi sui particolari.

Ecco lo stato di cose stato creato dall'alterazione del preesistente sistema dell'equo trattamento mediante l'ingerenza dello Stato.

Prima di esaminare gli effetti finanziari di questo sistema vediamo quanto è proposto nel disegno di legge.

La legge del 1912 stabilì che l'equo trattamento del personale addetto ai trasporti sulle ferrovie secondarie e sulle tramvie a trazione meccanica dovesse essere regolato in analogia a quello del personale delle ferrovie dello Stato. Non è quindi a stupirsi se, quando con la legge del 23 settembre 1920 si concedette un nuovo caro viveri al personale delle ferrovie dello Stato, il personale delle ferrovie secondarie e delle tramvie a trazione meccanica abbia domandato un miglioramento in analogia al miglioramento dato ai ferrovieri dello Stato.

La Commissione dell'equo trattamento riconobbe giusto il richiamo alla legge del 1912; anche il Governo riconobbe giusto questo richiamo, e parimenti giusto lo riconobbe la Camera dei deputati. Quindi noi abbiamo avuta da parte del Governo e da parte della Camera dei deputati la formazione del disegno di legge che sta ora dinanzi al Senato.

Il Governo in previsione della nuova spesa aveva già con decreto del 29 ottobre 1920 provveduto alla creazione di un terzo diritto supplementare, cioè di una terza addizionale alle tariffe esistenti. Le sue proposte erano tenute nei limiti degli introiti previsti da tale aggravio. Ma la Giunta generale del bilancio della Camera credette opportuno di aumentare gli assegni da darsi per il caro viveri; il Governo aveva proposto 65 lire per indennità mensile ai singoli agenti: la Camera lo portò a 90 lire; così il caro viveri per le persone conviventi ed a carico, minori od inabili al lavoro, pro-

posto dal Governo in 55 centesimi al giorno, fu portato a 65 centesimi.

Però la Giunta del bilancio propose, e la Camera approvò, per far fronte a questo maggiore onere, un inasprimento del già sanzionato terzo diritto supplementare, il quale così risulta nell'attuale disegno di legge composto di due parti: cioè un'addizionale alle tariffe dei giorni feriali e festivi ed una ulteriore addizionale per i giorni festivi.

Così si saranno successivamente attuati tre diritti supplementari cioè tre addizionali alle tariffe che prima esistevano, coll'aggravante dell'addizionale festiva.

Vediamo ora gli effetti finanziari del provvedimento presi e progettati.

Dal primo diritto supplementare si era calcolato di avere un introito di quaranta milioni; dal secondo diritto supplementare si calcolò un introito di cento dieci milioni e dal terzo diritto supplementare, che è quello contemplato dall'attuale disegno di legge, si calcolò un introito di cento milioni: totale duecento cinquanta milioni. Gli scandagli fatti dall'Amministrazione dei lavori pubblici sopra gli effetti dell'aumento, compreso l'ultimo che, tranne che per la parte festiva, ha cominciato a essere operativo dal 18 novembre passato, darebbero una qualche cosa di più; si potrebbero perciò raggiungere i duecento cinquantotto milioni. Poi ci sono i ventisei milioni che si spera di ricavare dall'addizionale per biglietti festivi; quindi un totale di duecento ottantaquattro milioni. Ecco la somma, che coloro, i quali si servono di questi trasporti come viaggiatori e con bagagli, dovranno pagare per far fronte agli oneri assunti dallo Stato a favore delle aziende in discorso e del loro personale.

Ma, notisi bene, la somma citata è indipendente dalle ulteriori spese a carico dei contribuenti che potranno venire dal fatto che questi mezzi di trasporto hanno facoltà di aumentare le tariffe anche per i trasporti merci in relazione all'aumento delle tariffe dei trasporti merci sulle ferrovie dello Stato: e siccome le ferrovie dello Stato ebbero facoltà di aumentare le tariffe dal cento al trecento per cento a seconda dei generi trasportati, anche le aziende potranno aumentare le tariffe in uguale proporzione a proprio beneficio.

Nella mia relazione presentata a nome della

Commissione di finanze ho fatto rilevare il danno sociale che potrà derivare da quell'aumento delle tariffe dei trasporti viaggiatori e merci sopra le ferrovie secondarie e sopra le tramvie a trazione meccanica. Ma purtroppo, siccome lo Stato non può nè deve assumersi ulteriori oneri, siccome il personale è in strettezze e si agita e reclama dei sussidi, siccome le aziende sono in massima parte dissestate, bisogna piegare il capo alla necessità e accettare anche le cattive conseguenze sociali che possono derivare da quegli aumenti.

Procedendo nell'esame delle conseguenze finanziarie prodotte dal vigente sistema di ingerenza dello Stato nella materia in discorso, dobbiamo ricordare le spese non compensate da speciali introiti, e che già sussistono e saranno continuative anche indipendentemente dall'applicazione di quanto dispone l'attuale progetto di legge. Lo Stato oggi sopporta una spesa di novantaquattro milioni per l'equo trattamento, una spesa di quarantasei milioni per il caro-viveri, una spesa di trenta milioni per il caro-esercizio. Sono dunque cento settanta milioni che lo Stato deve spendere senza aver compenso negli introiti ad esso assegnati.

E così duecento ottantaquattro milioni usciranno dalla tasca dei contribuenti direttamente nei loro rapporti colle aziende cioè col pagamento dell'aumento delle tariffe e cento settanta milioni ne usciranno per altra via, perchè lo Stato, spendendo questi milioni sul suo bilancio, deve rimbalzarli sui contribuenti.

Eccovi in linee crude e nette le previsioni delle spese e dell'onere finanziario che deriva da questo sistema della ingerenza dello Stato nella materia delle ferrovie secondarie e delle tramvie. L'attuale Ministero non ci ha colpa - lo dico subito - perchè il sistema era già in essere prima della sua formazione e il disegno di legge in esame è stato presentato sotto l'assillo della necessità di provvedere alle condizioni disagiate delle aziende e del personale e come ineluttabile conseguenza del preesistente ordinamento.

Il Ministero e la Camera dei deputati, formulando e approvando il disegno di legge, si sono preoccupati anche dell'avvenire. Dal disegno di legge risulta il proposito che qualunque siano, ripeto, gli effetti sociali dell'aumento delle tariffe viaggiatori e bagagli, lo Stato

non abbia ulteriori oneri oltre quelli da me indicati. Ma inoltre il disegno di legge dispone in ordine a due problemi gravissimi.

Il primo problema è quello del sindacato finanziario. Oggi le aziende riscuotono i proventi del diritto supplementare e fanno sul medesimo quei prelevamenti che loro sono consentiti dagli attuali ordinamenti contabili, versando il resto della somma alla Tesoreria. Il Governo poi, alla sua volta, deve dare alle aziende, che non sono in grado di far fronte al rispettivo fabbisogno, quello che è loro necessario per pagare al personale quanto gli spetta e per i sussidi di caro esercizio.

Ora tutto questo movimento di entrata e di uscita è veramente cospicuo ammontando a parecchie centinaia di milioni, e potrebbe anche per qualche azienda avvenire in maniera non del tutto regolare. Lo Stato non ha ancora i mezzi in sua mano per poter sindacare esattamente quali sono gli introiti e quali le spese. L'onorevole ministro, che quando è venuto al potere si è preoccupato di questo fatto, ha già avvertito nell'altra Camera che ha dovuto togliere dalla amministrazione delle ferrovie dello Stato - mi corregga se sbaglio - un certo numero di ragionieri per far funzionare questo controllo nel suo ministero.

Perciò il Governo con questo disegno di legge domanda di essere autorizzato a fare, mediante decreto Reale, il riordinamento del diritto supplementare, semplificandone i congegni, e a provvedere al sindacato necessario per garantire che siano esattamente registrati gli introiti, fatte regolarmente le spese, e che le aziende versino tutto quello che devono versare e ricevano soltanto quello che devono avere in proporzione del loro legittimo fabbisogno. Sono disposizioni a cui la Commissione di finanze ha dato plauso; solamenté ha aggiunto la raccomandazione ricordata dal collega Rava, cioè che si cerchi di fare questo senza aumentare il numero degli impiegati.

Ho detto questo, onorevole ministro, non perchè io creda che in questo momento il suo Ufficio speciale delle ferrovie abbia un numero soverchio di impiegati, ma perchè Ella ha mostrato di saper ricorrere ad utili espedienti per migliorare i controlli senza aumentare il numero degli impiegati; continui sulla via su cui si è incamminato e così i controlli potranno

efficacemente essere costituiti senza ulteriore notevole onere, per spese burocratiche, da parte dello Stato.

Vi è un secondo punto, che può dirsi assai più grave, perchè riguarda non soltanto una questione di sindacato, ma una questione di principio, una questione di sistema.

Ho spiegato, come l'ingerenza dello Stato in questa materia dell'equo trattamento abbia creato una specie di grande mutualità fra le varie aziende; ma così si sono accomunate in questo artificiale organismo aziende produttive ossia in avanzo e aziende improduttive ossia in disavanzo. Le aziende produttive debbono dare all'erario quello che guadagnano in più del loro fabbisogno per l'equo trattamento e il caro viveri al personale, quelle improduttive ricevono dallo Stato quanto occorre per coprire il loro fabbisogno: e la cosa è tanto chiara e conseguenza così inevitabile del sistema, che nella mia relazione ho avvertito, come l'avvertiva l'onorevole ministro nella relazione in cui fu presentato il disegno di legge al Senato, che « è da prevedere che, mentre per alcune aziende si avrà eccedenza di provento sugli oneri, per altre si verificherà il fenomeno contrario: ne consegue, che laddove le prime dovranno versare l'eccedenza del provento in tesoreria, occorrerà somministrare sollecitamente alle altre i fondi di cui potranno avere bisogno allo scopo di evitare ritardi nel pagamento al personale di quanto gli spetta ».

Non è cosa che si possa considerare giusta, che le aziende fruttifere ci rimettano perchè sono meglio organizzate, e guadagnino le male organizzate, che le aziende povere profitino delle attività e del buono ordinamento delle aziende redditizie.

Anzi, qui abbiamo un primo e grosso difetto del sistema, aggravato da una circostanza, la quale è stata accennata anche dal collega Rava; cioè che anche aziende, le quali sarebbero pel complesso della gestione in *deficit*, come l'azienda di Roma, nonostante questo debbono versare allo Stato una parte dell'introito che percepiscono dal diritto supplementare, parte che molto volentieri tratterrebbero a propria disposizione per far fronte ai loro bisogni.

A questo primo difetto del sistema se ne aggiunge un secondo, quello dell'onere dell'Erario, rispetto al quale vi ho già esposte le ve-

ramento elevate cifre intorno a cui esso si aggira.

Vi è poi un terzo difetto. Secondo il nostro avviso, vi è qui un'ingerenza indebita dello Stato, la quale potrebbe dar luogo ad ulteriori perniciosissime conseguenze.

La Commissione di finanze ed il suo relatore naturalmente conoscono la difficoltà, che esiste, allorchando un servizio è stato avvocato allo Stato, per passarlo all'esercizio privato.

Mi ricordo, perchè ho fatto parte della Commissione parlamentare per lo studio dell'ordinamento e funzionamento delle ferrovie di Stato, che quella Commissione con voto unanime aveva proposto di passare all'esercizio privato tutte le linee secondarie delle medesime. E questa deliberazione, a cui venne il plauso allora anche della stampa tecnica e dell'Amministrazione che si occupava dell'argomento, non poté essere attuata sia per lo stato di guerra in cui ci trovavamo, sia e forse più per una certa ostilità da parte delle popolazioni che credevano di essere danneggiate da quella cessione di linee governative all'industria privata.

Ma qui, nonostante la deplorata ingerenza, non si è ancora arrivati ad avocare allo Stato l'esercizio delle ferrovie secondarie e delle tramvie. Non si tratta quindi di togliere allo Stato una funzione già assunta. Ma l'ingerenza attuale potrebbe essere un avviamento per condurre lo Stato ad una ulteriore diretta gestione di pubblici servizi di trasporto, ed a questo tendono certe inconsulte agitazioni, che vorrebbero arrivare, ad esempio, al riscatto delle ferrovie secondarie. Facciamo dunque argine, e nel caso speciale ed in generale, a che lo Stato allarghi soverchiamente le sue funzioni.

E opportunamente il Governo nel disegno di legge all'art. 6 ha chiesto di essere autorizzato a prendere, mediante decreto Reale, tutti quei provvedimenti che siano necessari per lasciare pienamente questi servizi di trasporti alle aziende che lo desiderino e che dimostrino di poterli esercitare senza ulteriori compensi da parte dello Stato.

La Commissione di finanze ha con vivo compiacimento preso atto di queste disposizioni e si augura che il Governo voglia energicamente attuarle; ma per attuarle bisogna stabilire sicure e precise norme che rendano possibile

questo passaggio ad un più soddisfacente regime.

Orbene: io non domando all'onorevole ministro dei lavori pubblici di dirmi se la Commissione, alla quale allusi nella mia relazione e che era stata incaricata di esaminare la situazione delle aziende di trasporti, abbia compiuto i suoi studi e abbia fatto delle proposte; mi auguro che ciò sia avvenuto. Ma se questo non è avvenuto, io vorrei pregarlo, e questo non a nome della Commissione di finanze, ma individualmente a mio nome, di voler nominare altra Commissione, composta di pochi e valenti tecnici, non incaricandola di studiare il problema genericamente, ma col mandato imperativo di indicare le modalità pel passaggio dalla ingerenza statale attuale alla libertà delle aziende.

Tale mandato imperativo obbligherà la Commissione a indagare il problema sotto questo aspetto pratico, che al Senato tanto interessa, per avviare il regime, di cui si parla, ad un migliore avvenire.

In corrispondenza a questo concetto, che con la mia disadorna parola ho illustrato al Senato, la Commissione di finanze ha formulato l'ordine dal giorno che voglio leggere e che io, a nome dell'intera Commissione, raccomando al Governo ed al vostro suffragio. Esso contiene in brevi formule proprio il nodo sostanziale del problema quale si presenta per l'avvenire.

« Il Senato,

« riconoscendo che la mutualità creata fra gli esercizi ferroviari e tramviari attivi e quelli passivi distrugge ogni incitamento nelle aziende vitali a perfezionarsi ed invece conserva quelle economicamente incapaci di vita propria;

« che la mutualità provoca anche in questa materia un intervento statale contrario agli interessi dell'economia pubblica, pericoloso per i contribuenti e male accetto a gran parte delle popolazioni;

« fa voti che il Governo provveda sollecitamente a regolare il passaggio delle ferrovie secondarie e delle tramvie dalla presente eccezionale situazione alla normalità del libero mercato, prosciogliendo le singole aziende dai vincoli di una reciproca artificiosa solidarietà, fissando definitivamente l'onere massimo del

Tesoro ed evitando inoltre il pericolo di nuove avocazioni allo Stato di servizi pubblici con gravi danni per l'economia pubblica e per le finanze dello Stato ». (*Vive approvazioni*).

Ed io confido che l'onorevole ministro vorrà, a nome del Governo, accettare quest'ordine del giorno e il Senato vorrà votarlo all'unanimità. (*Vivissime approvazioni, applausi, molte congratulazioni*).

PEANO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEANO, *ministro dei lavori pubblici*. Ho creduto che fosse interesse generale che questo problema così grave, che era stato regolato durante la guerra da decreti-legge, venisse discusso in tutta la sua ampiezza dinanzi al Parlamento.

È una questione veramente troppo vitale quella delle ferrovie secondarie e delle tramvie, perchè possa essere sottratta al controllo ed all'esame che il Parlamento deve portare su di essa.

Come giustamente ha esposto il senatore Carlo Ferraris nella sua splendida relazione, i provvedimenti attuati con precedenti disposizioni hanno stabilito un onere per lo Stato di 170 milioni di lire, oltre al provento del diritto supplementare, sul prezzo dei trasporti.

L'attuale disegno di legge, peraltro, non porta nuovi oneri all'Erario; anzi, quando fu presentata questa nuova domanda di caro-viveri, io ebbi cura di dichiarare alla Commissione dell'equo trattamento, chiamata ad esaminare la richiesta, che lo Stato non era in condizioni di sostenere altre spese, e che, invece, se nuove risorse occorreivano, dovevano trovarsi nella stessa industria dei trasporti. Perchè è un principio di massima adottato dal Governo, quello che consimili industrie debbano esse stesse pagare gli onori e le spese del loro esercizio. Perciò la Commissione dell'equo trattamento opinò che si provvedesse a questo nuovo caro-viveri mediante un aumento del diritto supplementare.

Il Governo aveva presentato alla Camera una proposta nel senso che il caro-viveri fosse contenuto in una misura alquanto minore, cioè di 65 lire al mese l'indennità fissa per ciascun agente, più 55 centesimi giornalieri per ogni persona a carico; ma la Giunta del bilancio

ritenne questa misura troppo bassa. E veramente, se noi guardiamo le paghe, che sono indicate nella relazione ministeriale, del personale delle tramvie, vediamo che esse non sono eccessive. Propose, quindi, la Giunta di elevare a 90 lire la quota fissa per agente ed a 65 centesimi l'indennità per ciascuna persona a carico. Però, io dichiarai alla Giunta stessa che, elevando l'indennità, doveva contemporaneamente trovare i mezzi corrispondenti, perchè lo Stato non poteva, per questo titolo, subire aggravii finanziari; e la Giunta del bilancio propose, a somiglianza di quello che avviene per le ferrovie dello Stato, uno speciale supplemento sul costo dei biglietti festivi. Quindi approvata questa legge, i prezzi quali sono oggi, rimarranno invariati nei giorni feriali; ma saranno aumentati nei festivi.

Ai criteri che ho esposto è informata questa legge, la quale, però, non ha soltanto il puro e semplice scopo di dare una nuova indennità di caro-viveri, ma ha un fine più ampio, come bene ha accennato l'onorevole relatore; quello cioè di avviare le aziende di trasporto al ritorno alla libertà, necessaria per la vita di esse. Io non mi dissimulo la grave crisi che attraversano tutte queste aziende; purtroppo parecchie di esse non possono vivere con le attuali risorse, e dovranno cessare. Noi, durante il periodo di pace, avemmo talora una ricchezza, un lusso di mezzi di trasporti: linee tramviarie precedenti parallelamente a ferrovie, e linee tramviarie di nessuna importanza. Attualmente, con l'aumento non solo delle spese del personale, ma in genere di tutte le spese di esercizio, queste linee non possono più continuare, non ricavando sufficienti mezzi di vita. La condizione, quindi, di molte di esse sarà quella di non potere resistere, se coefficienti nuovi non intervengano a loro favore, e mi auguro che uno possa essere quello della riduzione del prezzo del carbone, specialmente per le tramvie a vapore. Anche oggi abbiamo diminuito di oltre 70 lire il prezzo del carbone. È questo uno dei mezzi per arrivare a salvare le aziende di trasporti. L'altro mezzo è, per quelle linee che non sono a trazione elettrica, la trasformazione del sistema di trazione. Anche a tal riguardo, però, non bisogna farsi troppe illusioni, perchè mentre per le ferrovie principali, questa trasformazione rappresenta un notevole

progresso e dei grandi vantaggi economici, per le tramvie, se non hanno frequenza intensa, le spese di trasformazione e di adattamento non servono allo scopo, anzi aggravano il problema.

È certo che i provvedimenti adottati se hanno permesso di superare le difficoltà di esercizio degli ultimi anni, non hanno servito a migliorare le condizioni di queste aziende; e purtroppo, col trattare troppo uniformemente quelle che erano relativamente prospere con quelle che riuscivano appena a vivere, si è finito con l'estendere a quasi tutte il disagio degli attuali momenti. Quindi che cosa poteva farsi? Cercare di ridare la libertà alle aziende, in modo che esse possano far fronte ai rispettivi bisogni.

E perciò si è proposto l'art. 6, che permette alle aziende, le quali hanno mezzi sufficienti e possono pagare quel contributo che ora versano allo Stato, di riacquistare la libertà di azione.

L'onorevole Rava avvertiva che è troppo gravosa la condizione che si viene ad imporre, di dare, cioè, il contributo che ora queste aziende debbono versare; ma se anche l'osservazione può, per qualche caso, corrispondere al vero, conviene però rilevare che, pure applicando rigidamente la legge, vantaggi ve ne sono subito. Uno di questi vantaggi è che tutti gli incrementi del traffico andrebbero a favore dell'azienda, che rivendicherebbe la sua libertà. Un altro vantaggio è che l'azienda stessa diventerebbe padrona del maneggio delle tariffe.

Egli è certo che il diritto supplementare, come è oggi necessariamente applicato, in misura e con norme identiche per tutti i trasporti, viaggiatori e bagagli, non corrisponde alle necessità dei singoli traffici. Orbene io credo che quando si stabiliranno le norme per l'applicazione dell'articolo 6, per il che convengo sarà necessario di costituire una Commissione, composta però di pochi competenti, verrà il problema studiato largamente, anche per quanto più specialmente concerne la grave situazione in cui attualmente si trovano molte tramvie urbane.

Basta riflettere che sui 40 centesimi che oggi normalmente si pagano, all'azienda vanno soltanto gli antichi 10 centesimi; gli altri 30 centesimi vanno in parte, e cioè per un soldo, per

tassa di bollo, e nell'altra parte, e cioè 25 centesimi, vanno per diritto supplementare.

Alle aziende, ripeto, rimangono soltanto gli antichi 10 centesimi, il cui provento complessivo, anzi, viene ad essere anche ridotto, perchè, con l'aumento del prezzo dei biglietti, si è avuta una contrazione nel traffico. Con tale provento ridotto, le aziende devono sostenere tutte le altre spese, spese che sono cresciute, come tutto è cresciuto in questi tempi. La situazione dunque è molto grave. Quindi la necessità di trovare una soluzione facile e semplice, togliere cioè dove e in quanto è possibile i vincoli si sono andati creando. Non è un problema facile, soprattutto perchè non si può ulteriormente aggravare il tesoro, che già sostiene, senza nessun rimborso, oneri per il caro esercizio, mentre rinunciando all'attuale contributo delle aziende a maggior traffico dovrebbe sostenere altrettanta maggiore spesa per il personale addetto alle linee meno produttive: onde la cosa non si presenta così semplice, come potrebbe a prima vista apparire.

Per tutte queste ragioni, dichiaro di accettare pienamente l'ordine del giorno proposto dalla Commissione di finanze, e che corrisponde alle direttive del disegno di legge, che io ho proposto.

Debbo dare ancora un chiarimento per quel che riguarda i controlli. Se si riflette che attualmente, per effetto di questo disegno di legge, il maneggio dei danari sarà per più di 700 milioni, è evidente che un controllo occorre. Le varie aziende hanno bilanci diversi e spesso complicati: alcuni di questi bilanci saranno perfettamente esatti, altri invece potranno esserlo meno; certo è necessario stabilire chiaramente e precisamente quale sia il dare e quale l'avere delle singole aziende verso l'erario. A questo scopo io ho già stabilito, come rilevava l'onorevole relatore del Senato, un controllo, che prima non esisteva, ed a questo fine mi sono avvalso di agenti delle ferrovie dello Stato. Ma questo sistema non può essere continuato, perciò cercherò di attuarlo con altri mezzi, pur contenendo la spesa entro i limiti più ridotti.

L'onorevole relatore ha anche parlato del passaggio ad aziende private di linee secondarie esercitate dallo Stato. Io ho esaminato diligentemente la relazione che l'onorevole senatore Carlo Ferraris ha presentato sull'eser-

cizio ferroviario statale, e posso assicurare che anche di questo problema mi sono preoccupato. Innanzi tutto, ho già dato disposizioni perchè nelle nuove provincie, ove esiste una importante rete di ferrovie secondarie (che lo Stato oggi esercita per necessità conseguenti alla guerra), siano restituite alle aziende private; non credo infatti interesse dello Stato il caricarsi di questi esercizi, soprattutto perchè il personale addetovi finirebbe col domandare l'inquadramento nel personale delle ferrovie dello Stato, ed il problema così si aggraverebbe ed ampliirebbe ancora di più.

In un determinato caso ho cercato di attuare al di qua dei vecchi confini il provvedimento suggerito dall'onorevole relatore; però si sono sollevati tutti gli enti locali, sembrando loro di subire una menomazione; mentre occorre convincerci che siffatto modo di giudicare non deve permanere, poichè vi sono taluni casi nei quali può essere utile questo passaggio, tanto più che certe reti si migliorano e si completano meglio quando sono lasciate ai privati, che non quando le eserciti lo Stato.

È tutto un problema grave, che io sono lieto di aver potuto prospettare al Senato. Noi ci troviamo di fronte alla necessità che su certe linee cessi l'esercizio, perchè le aziende non hanno mezzi per andare avanti, e lo Stato non può fare altri sacrifici. Quelle sospese, saranno sostituite con servizi automobilistici, e si cercherà di provvedere ai bisogni della regione migliorando e facilitando servizi ferroviari prossimi, ma si tratta di una necessità che purtroppo il Paese deve riconoscere.

Io, presentando questo disegno di legge, ho creduto non solo di provvedere ai bisogni contingenti dei tramvieri, ma di prospettare al Senato tutto il grave problema; le disposizioni proposte, secondo me, mirano ad avviarci verso la libertà, che è sempre, in ogni campo, quella che potrà sanare i danni della guerra. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Prima di passare alla discussione degli articoli, do lettura dell'ordine del giorno della Commissione di finanze, accettato dal Governo:

Il Senato

riconoscendo che la mutualità creata fra gli esercizi ferroviari e tramviari attivi e quelli passivi distrugge ogni incitamento nelle aziende vitali a perfezionarsi ed invece conserva quelle economicamente incapaci di vita propria;

che la mutualità provoca anche in questa materia un intervento statale contrario agli interessi dell'economia pubblica, pericoloso per i contribuenti e male accetto a gran parte delle popolazioni;

fa voti che il Governo provveda sollecitamente a regolare il passaggio delle ferrovie secondarie e delle tramvie dalla presente eccezionale situazione alla normalità del libero mercato, prosciogliendo le singole aziende dai vincoli di una reciproca artificiosa solidarietà, fissando definitivamente l'onere massimo del Tesoro ed evitando inoltre il pericolo di nuove avocazioni allo Stato di servizi pubblici con gravi danni per l'economia pubblica e per le finanze dello Stato.

Pongo ai voti quest'ordine del giorno; chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

PRESIDENTE. Passeremo ora alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Al personale in servizio stabile ed in prova, addetto ai pubblici servizi di trasporti, cui viene applicato il regolamento approvato con decreto ministeriale 10 marzo 1920, escluso il personale direttivo di cui all'articolo 78 del regolamento stesso, è concessa una nuova indennità mensile di lire 90 (lire novanta) a titolo di caro-viveri.

Al personale che abbia persone di famiglia conviventi ed a carico, minori od inabili al lavoro, è inoltre assegnata una nuova indennità mensile suppletiva in ragione di lire 0.65 giornaliera per ogni persona compreso il coniuge.

Alle guardabarriere ed alle gerenti formate è corrisposto, in luogo dell'indennità di cui al precedente comma, una nuova indennità mensile di lire 10 quando il congiunto, cui esse sono appoggiate, percepisca l'intero sussidio

stabilito dal decreto-legge 6 ottobre 1918, numero 1587; in caso diverso alle dette agenti sarà corrisposta una indennità mensile di lire 20.

La concessione delle indennità di cui ai precedenti comma avrà effetto dal 18 novembre 1920 al 30 giugno 1922.

(Approvato).

Art. 2.

Agli agenti ai quali, posteriormente al decreto luogotenenziale 6 ottobre 1918, n. 1587, fossero stati eventualmente concessi dalle aziende, sotto qualunque forma, sussidi o indennità, a titolo di caro-viveri, in più di quelli stabiliti con il predetto decreto, spetta soltanto la differenza fra l'ammontare delle indennità di cui al precedente articolo e l'ammontare delle maggiori concessioni fatte a titolo di caro-viveri dalle aziende stesse.

Le aziende che avessero deliberato per il proprio personale sussidi facoltativi di caro-viveri in misura superiore a quella stabilita all'articolo 1, continueranno a corrisponderli invariati, senza alcun rimborso o concorso speciale per questo titolo, da parte dello Stato.

(Approvato).

Art. 3.

Per far fronte all'onere, di cui ai precedenti articoli, le amministrazioni esercenti sono autorizzate a prelevare le somme necessarie sull'ulteriore eccedenza del diritto supplementare, di cui agli articoli 7 del decreto luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 775 e 1° del decreto reale 29 ottobre 1920, n. 1522, in confronto delle somme per le quali è stata data la stessa autorizzazione con gli articoli 2, 1° e 2° comma, del decreto Reale 2 ottobre 1919, n. 1839 e 2 del decreto Reale 11 marzo 1920, n. 270.

Per le ulteriori somme eventualmente occorrenti per far fronte all'onere, di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, si provvederà secondo le disposizioni dell'articolo 2 del decreto Reale 11 marzo 1920, n. 270, in quanto siano applicabili.

Nei riguardi soltanto delle aziende urbane, cui viene applicato il regolamento approvato

col decreto ministeriale 10 marzo 1920, n. 3176, le disposizioni del presente articolo sono estese anche ai sussidi straordinari di esercizio accordati a rimborso delle indennità di caro-viveri a termini dell'articolo 17, 2° comma, del decreto luogotenenziale 23 aprile 1918, n. 560, integrati ai termini dell'articolo 5 del decreto luogotenenziale 6 ottobre 1918, n. 1587.

(Approvato).

Art. 4.

È convertito in legge il decreto Reale 29 ottobre 1920, n. 1522, con le modificazioni di cui al seguente articolo.

(Approvato).

Art. 5.

L'articolo 3 del nostro decreto 11 marzo 1920, numero 270 è così modificato: « Il diritto supplementare, di cui all'articolo 7 del decreto luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 775, è aumentato:

a) per i biglietti di abbonamento del 100 per cento del prezzo degli abbonamenti stessi; la misura dell'aumento sarà, però, del 180 per cento per i biglietti di abbonamento validi per più di una linea urbana e del 160 per cento per quelli validi per una sola linea, non eccedente i 10 chilometri;

b) per i biglietti (riscontri, tagliandi, contromarche, ecc.) per una sola corsa semplice o di andata e ritorno e per i biglietti (scontrini di spedizione, contromarche, riscontri, ecc.) per il trasporto di bagagli, cani e biciclette, non esclusi i biglietti e simili distribuiti nelle corse popolari, operaie ed altre analoghe:

1° di lire 0,20 per i biglietti e simili di prezzo non superiore a lire 0,25;

2° di lire 0,40 per i biglietti e simili, il cui prezzo sia compreso fra centesimi 30 e 50 inclusi;

3° di lire 0,60 per i biglietti e simili, il cui prezzo sia compreso tra centesimi 55 e 75 inclusi;

4° di lire 0,80 per i biglietti e simili, il cui prezzo sia compreso tra centesimi 80 e una lira inclusi;

5° e così di seguito in ragione di centesimi 20 per ogni 25 centesimi o frazione di centesimi 25 di prezzo del biglietto.

È in facoltà del nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici di ridurre, quando lo esigano le speciali condizioni delle singole reti, nella misura massima del 50 per cento gli aumenti di cui sopra per i biglietti e simili distribuiti sulle linee prettamente urbane e nelle corse discendenti delle funicolari in città aventi popolazioni inferiori ai 100.000 abitanti, semprechè si tratti di biglietti il cui prezzo non sia superiore a 25 centesimi.

Per i biglietti già autorizzati dall' autorità governativa di vigilanza e le cui condizioni di validità non vengano in alcun modo modificate, è data altresì facoltà al predetto nostro ministro di concedere, d'accordo con quello del tesoro, agevolazioni sugli aumenti di cui al presente articolo, nel limite massimo del 25 per cento degli aumenti stessi, semprechè trattisi di biglietti operai od a questi assimilabili, rilasciati sia sotto forma di abbonamenti speciali a prezzo ridotto validi per la classe inferiore delle linee intercomunali, sia sotto forma di biglietti giornalieri, settimanali o mensili validi per i soli giorni feriali e per un determinato numero di corse giornaliere;

c) in aggiunta alle quote di cui alla lettera b) da applicarsi a tutti i trasporti in qualunque giorno ed ora effettuati, sono dovute per ogni biglietto e simili distribuiti:

1° nei giorni festivi: un'addizionale alle quote stesse in misura eguale a quella delle ferrovie dello Stato, salvo che per i biglietti da 1 a 5 lire per i quali l'addizionale sarà di 20 centesimi per ogni lira o frazione di lira;

2° tanto nei giorni festivi come nei feriali, limitatamente alle corse iniziatisi dalle ore 22 alle 5 del giorno successivo: un'addizionale di centesimi 20.

Le dette quote addizionali sono dovute mediante rilascio di appositi biglietti anche per ogni utilizzazione nelle corse festive o notturne di biglietti di abbonamento, biglietti a serie, scontrini di ritorno e simili;

d) per quanto riguarda i servizi nella laguna di Venezia, di quote da stabilirsi di concerto fra i ministri dei lavori pubblici e del tesoro.

Agli effetti delle lettere a) e b) di cui al presente articolo per prezzo dei biglietti e simili si intende quello al netto delle tasse erariali e di bollo, nonchè del diritto supplementare di cui all'articolo 7 del decreto luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 775.

È fatto obbligo agli esercenti di applicare gli aumenti di cui al presente articolo dal decimo giorno da quello della pubblicazione di questo decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e di versare all'Erario l'importo degli aumenti stessi, ancorchè non applicati o tardivamente applicati ».

(Approvato).

Art. 6.

Allo scopo di semplificare i rapporti finanziari con le aziende è data facoltà insindacabile al Governo:

a) di riordinare il diritto supplementare istituito con l'articolo 7 del decreto luogotenenziale 15 maggio 1919 n. 775, semplificandone i congegni, senza però svantaggio dell'Erario;

b) di esentare dal diritto supplementare - modificando conseguentemente le tariffe e condizioni di trasporto - i trasporti effettuati da quelle aziende le quali rinuncino per tutta la durata della concessione ad ogni compenso da parte dello Stato, tanto sotto forma di sussidio straordinario di esercizio, quanto sotto qualsiasi altra forma o titolo, in dipendenza di qualunque causa, fatta eccezione soltanto per le sovvenzioni, contributi e simili stabiliti dagli atti di concessione.

POZZO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POZZO. Credo opportuno di richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro dei lavori pubblici e dell'onorevole presidente e relatore della Commissione di finanze, il quale meritamente ha riscosso gli unanimi applausi del Senato pel suo chiaro ed eloquente discorso, pur in materia così arida, sopra una questione che trova la sua sede naturale nell'art. 6, col quale si dà facoltà insindacabile al Governo di esentare dal diritto supplementare, modificando con-

seguentemente le tariffe e condizioni di trasporto, quelle aziende le quali rinuncino, per tutta la durata della concessione, ad ogni compenso da parte dello Stato, tanto sotto forma di sussidio straordinario di esercizio, quanto sotto qualsiasi altra forma o titolo, in dipendenza di qualsiasi causa, fatta eccezione soltanto per le sovvenzioni, contributi e simili stabiliti dagli atti di concessione.

A *fortiori* adunque possono, dirò più giustamente, debbono essere esentate dai diritti supplementari quelle aziende le quali non hanno mai chiesto nulla allo Stato, nè sussidi di costruzione, nè sussidi di esercizio, e nulla gli chiedono oggi, nè sussidi di caro-viveri, nè sussidi di caro-esercizio, ma sempre hanno chiesto e chiedono solo una cosa, ed è di essere lasciate in libertà e in pace!

È anzi mia ferma convinzione che qui non si tratta neanche dell'esercizio da parte del Governo di un potere discrezionale insindacabile, ma che alle aziende cui ho accennato non avrebbero mai dovuto imporsi i diritti supplementari, e che illegittima è l'applicazione che ne viene fatta, poichè i diritti supplementari vennero istituiti per compensare l'erario dei sussidi che lo Stato corrisponde alle aziende esercenti i pubblici trasporti, per le maggiori spese di esercizio che esse debbono sopportare, specialmente per imposizione dello Stato medesimo; onde, consentitemi la parola, mi sembra iniquo che si facciano pagare dei diritti supplementari a quelle aziende alle quali non viene corrisposto sussidio qualsiasi.

Intendo riferirmi ad alcune piccole aziende, particolarmente alle funiculari urbane, destinate a collegare le parti basse con le parti alte delle città. A queste aziende, servite da un personale limitatissimo, fu tentato di applicare le norme di equo trattamento; poi si riconobbe che ciò non era ragionevole. Se non temessi di usare un'espressione irriverente, dovrei dire che è burlesco stabilire organici, con minimi e massimi obbligatori di stipendi o paghe, e specialmente dettare norme di assunzione in servizio, di promozione, di licenziamento e di quiescenza, con regolamenti di centinaia di articoli, disposizioni disciplinari, giurisdizioni speciali, e via dicendo, per quella mania di tutto uniformare, di tutto generalizzare, di tutto ridurre a tipo unico, che è l'afflizione

e il danno di molti nostri ordinamenti e di molti nostri istituti, inquinati da un'ingerenza statale opprimente.

Intendo specialmente riferirmi alla funicolare della mia città, linea costruita da lunghi anni, senza alcun sussidio dello Stato da un'accolta di benemeriti cittadini i quali, senza alcun spirito di lucro, ma per mero sentimento di civismo, vollero dotare la città di Biella di un comodo, rapido ed economico mezzo di comunicazione tra la parte alta, denominata Piazza, e la parte bassa, denominata Piano. La linea è lunga 160 metri appena, con un dislivello di 50. Azionisti di anonime o soci di accomandite, poichè la società esercente subì diverse trasformazioni e vicende, non si sono certamente arricchiti coi dividendi, chè anzi anche il capitale andò perduto e dovette venir reintegrato!

Il personale di quella funicolare è composto di cinque persone in tutto, ed il suo funzionamento avviene con due soltanto; una al motore e l'altra per distribuire e ritirare i biglietti, con un turno di otto ore per ciascuna muta.

Un cosiddetto capo squadra, mentre attende a diverse mansioni accessorie, supplisce alle assenze nei casi di malattia o altro impedimento.

Questo personale viene reclutato senza alcun requisito, nè di sesso, nè di età, nè di capacità fisica e intellettuale, salvo tutto al più quanto è giusto e doveroso richiedere per chi deve stare al motore.

È una minuscola azienda che non può vivere altrimenti che con mezzi ultra-economici. Prima si pagavano dieci centesimi per la salita e cinque per la discesa. Poi venne la tassa di bollo, e vennero, l'un dopo l'altro, i diritti supplementari, con una serie di decreti-legge che anche in questa materia sono una vera tortura per tutti!

Si è tentato di sottoporre quell'azienda alle norme dell'equo trattamento, ma lo stesso personale, anche esso, ben s'intende, organizzato e aderente al sindacato ferrovieri, dopo di avere, per non essere da meno delle altre organizzazioni, fatto il suo bravo sciopero, quando addivenne con la società esercente ad un concordato, riconobbe e dichiarò espressamente che ad esso le norme di equo trattamento non

sono applicabili, e per parte sua vi rinunciò. Poiché si verte in materia di diritto pubblico, niun dubbio che la rinuncia del personale non ha alcun valore giuridico, ma certamente ha quello del buon senso.

D'altra parte la stessa Commissione per l'equo trattamento, prima e indipendentemente da questa manifestazione del personale, ha riconosciuto che non era serio procedere oltre nella pratica, come si dice in gergo burocratico, e la lasciò dormire. Spero che si tratti di un sonno letargico!

Senonchè, se la pratica per assoggettare quella piccola azienda alle norme dell'equo trattamento, venne abbandonata o almeno sospesa, non si è abbandonata nè sospesa l'applicazione dei diritti supplementari, con un ingiusto aggravio per la società esercente, e più ancora per la cittadinanza, specialmente per la classe operaia, che deve almeno due volte al giorno discendere dal Piazzo al Piano per recarsi al lavoro negli stabilimenti industriali che si trovano nella parte bassa della città; con che si è determinata tale contrazione del traffico che la società esercente si troverà costretta a cessare l'esercizio se questo stato di cose perdurasse. Come si può pretendere il pagamento di quaranta centesimi per ogni corsa, di cui trenta vanno all'erario, per una percorrenza di 160 metri?

Si comprende che molti, specialmente tra i meno agiati, piuttosto di sottostare a un aggravio che, ripetuto almeno quattro volte al giorno, diventa tutt'altro che trascurabile, si subbarchino al disagio di percorrere rapide e malagevoli strade, oppure lunghe vie di circonvallazione con notevole perdita di tempo.

Questo stato di cose è così intollerabile che la stessa Amministrazione dei lavori pubblici senti la necessità di un temperamento, consentendo una qualche riduzione dei diritti supplementari; ripiego illegittimo e condannevole, poichè questa materia non può essere suscettiva di transazioni. Certo la legge non ne accorda al Governo la facoltà.

Nell'atto di concessione o, per meglio dire, nell'atto di autorizzazione della funicolare di Biella, quale solo occorre agli effetti della sicurezza dell'esercizio, con la prescrizione delle garanzie per l'incolumità del pubblico, quella funicolare fu classificata per una ferrovia. Di

qui l'origine del tentativo di sottoporre quell'azienda alle norme dell'equo trattamento, di qui l'applicazione dei diritti supplementari, a scartamento ridotto; provvedimento che, al posto, avrebbe dovuto essere successivo e correlativo all'altro, non potendo sussistere disgiunto, sotto pena di essere supremamente illogico e ingiusto.

Ora ognuno ben comprende che la classifica di ferrovia è troppo pomposa per una linea di 160 metri, e che la natura sua propria è quella di un semplice ascensore, dal quale si differenzia solo in quanto, invece di aversi una cabina che sale e discende verticalmente, si ha una vettura che scorre sopra un piano inclinato.

La questione non riguarda soltanto la funicolare di Biella, ma altresì tutte quelle piccole aziende di trasporti che si trovano nelle stesse condizioni.

La Commissione di finanze, anzi - dopo l'ordine del giorno testè approvato - dirò meglio, il Senato, mentre ha deplorato il peso insopportabile di una ingerenza statale che finirà per schiacciare e assorbire l'industria privata dei trasporti, con gravi conseguenze per il bilancio dello Stato, ha altresì disapprovato che si sia introdotto un nuovissimo sistema di mutualità mediante il fondo comune dei diritti supplementari, che le aziende esercenti percepiscono sui trasporti e versano all'erario dello Stato, per essere poi riversati alle aziende esercenti a titolo di sussidio. Senonchè vi sono aziende attive, che versano al fondo comune più di quanto ricevono, ed aziende passive che ricevono più di quanto versano.

Ora io domando all'onorevole presidente e relatore della Commissione di finanze e all'onorevole ministro dei lavori pubblici se questo sistema di mutualità, per sé già inammissibile, non diventi assolutamente peregrino quando si pretendono versamenti al fondo comune da un'azienda che non vi attinge un centesimo.

Ciò significa, in lingua povera, far pagare quello che è dovuto da altri. Contro questo sopruso, come mi permetto di qualificare un provvedimento che è ripugnante ad ogni senso di giustizia, riterrei esperibile, non solo il reclamo amministrativo, ma anche un'azione di ripetizione di indebito, come mi insegna il senatore De Blasio, onore della magistratura italiana.

Conchiudo chiedendo all'onorevole presidente e relatore della Commissione di finanze, nonché all'onorevole ministro dei lavori pubblici di voler riconoscere che, se possono essere esentate da ogni diritto supplementare quelle aziende che rinuncino ad ogni sussidio straordinario, salvi i sussidi ordinari stabiliti dagli atti di concessione, *a fortiori* possono, anzi debbono, essere esentate quelle aziende che, non godono di alcun sussidio ordinario, e non chiedono alcun sussidio straordinario. (*Vice approvazioni*).

FERRARIS CARLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARIS CARLO, *presidente della Commissione di finanze e relatore*. La questione sollevata dal collega Pozzo secondo me non si riannoda all'art. 6 del progetto di legge che abbiamo dinanzi, il quale provvede per l'avvenire, ma riguarda l'interpretazione di disposizioni già in vigore.

L'art. 7 del decreto legge 15 maggio 1919, N. 775, dice che « il diritto supplementare è stabilito in misura fissa per i biglietti, ri-scontri, tagliandi, contromarche, ecc. per una sola corsa, e cioè centesimi 5 per le linee urbane, comprese le funicolari urbane, classificate per ferrovie, restando esclusi i biglietti distribuiti nelle corse popolari ».

Credo che l'Amministrazione, fondandosi sopra questo articolo, che accenna esplicitamente alle funicolari urbane, abbia compreso anche la piccola funicolare di Biella tra quelle che debbono essere classificate come ferrovie: credo che sia stato questo articolo a dar luogo all'applicazione del diritto supplementare a quella come ad altre funicolari in identiche condizioni. Perciò, ripeto, mi pare che sia una questione piuttosto di interpretazione di una disposizione vigente che non di un provvedimento che venga primamente contemplato dall'art. 6 di questo disegno di legge.

Certo il collega Pozzo ha argomentato fortemente quando ha detto: Voi, nell'art. 6, parlate di quelle aziende che hanno sovvenzioni da parte dello Stato; quella da me citata non ha mai chiesto niente allo Stato: quindi è ingiusto che a queste aziende, che allo Stato non hanno mai chiesto niente, si impongano degli obblighi e si faccia loro pagare il diritto supplementare.

E, considerando la questione dal lato dell'equità, sarei disposto a dare ragione al collega Pozzo; ma ho timore che alla soluzione da lui proposta faccia ostacolo la disposizione dell'articolo 7 del R. Decreto del 1919.

Ad ogni modo io credo che l'onorevole ministro, allorquando formulerà le disposizioni in esecuzione dell'art. 6 della nuova legge, potrà prendere in considerazione la proposta del collega Pozzo, e, siccome allo scopo di semplificare i rapporti con le aziende è data facoltà insindacabile al Governo di provvedere, potrebbe il Governo accogliere quell'argomentazione che in linea di equità è stata fatta dal collega Pozzo rispetto a quella funicolare e tradurla in una disposizione che darebbe carattere di legalità all'esonero per tale piccola azienda dalla riscossione del diritto supplementare e dai conseguenti obblighi.

Ecco la soluzione che per il momento potrei proporre: ora non potrei suggerire altro provvedimento rispetto a questa questione.

PEANO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEANO, *ministro dei lavori pubblici*. Io ringrazio il senatore Ferraris della risposta che ha dato al senatore Marco Pozzo. Anch'io credo che qui si tratti di una questione d'interpretazione delle norme vigenti, e della soluzione di un caso pratico, per la funicolare di Biella, piuttosto che di una questione attinente in modo particolare alla presente legge: ritengo che l'art. 6 possa dar modo di esaminare e di risolvere la questione, la quale però non deve essere troppo ingrandita, anche perchè vi sono molte funicolari nel Regno. Mi riprometto quindi in quella sede di esaminare con equità la questione in modo da risolverla.

POZZO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POZZO. Ringrazio l'onorevole presidente e relatore della Commissione di Finanze per le sue cortesi dichiarazioni e l'onorevole ministro dei lavori pubblici per le sue promesse, delle quali prendo atto.

L'onorevole Carlo Ferraris ha cercato di giustificare l'operato della Commissione per l'equo trattamento, o, dirò meglio degli Uffici che compiono gli atti istruttori e preparatori, spiegando come la funicolare di Biella, essendo stata classificata per una ferrovia, non mancasse un ad-

dentellato per sottoporla alle norme dell'equo trattamento.

Ora io insisto nel dire che questa classifica è tecnicamente e amministrativamente impropria.

Il più autorevole nostro collega in materia, senatore Riccardo Bianchi, mi suggerisce che la funicolare di Biella non è né una ferrovia, né una tramvia, ma semplicemente una funicolare. Io mi permetto di ripetere che essa non è altro che un ascensore, né più né meno di quello che da piazza di Spagna porta al Pincio. Adunque non è lecito trarre partito da una espressione impropria, da una classifica antiquata ed errata, per imporle ingiusti aggravii.

L'onorevole ministro dei lavori pubblici ha espresso un'opinione non perfettamente conforme a quella dell'onorevole presidente e relatore della Commissione di finanze. L'onorevole ministro si dimostrò più favorevole alla mia tesi, pur con le solite prudenti riserve. La differenza deriva da che l'onorevole senatore Carlo Ferraris considerò la questione coi criteri della legge vigente, *de lege condita*, come dicono i giuristi, interpretata però, a mio avviso, erroneamente, mentre l'onorevole ministro Peano la considerò coi criteri della legge in discussione, cioè *de lege condenda*, ma che domani sarà pure essa legge dello Stato.

Però anche l'onorevole senatore Carlo Ferraris riconobbe che la questione da me sollevata è fondata su ragioni evidenti di equità.

Ora, poichè ormai la nuova legge sarà domani quella che oggi qui si discute, non dubito che l'onorevole ministro, per quei sentimenti, non solo equitativi, ma di giustizia, che sono la guida di ogni suo atto, non vorrà negare quello che egli ha riconosciuto giusto, e che l'onorevole presidente e relatore della Commissione di finanze ha riconosciuto equo.

L'onorevole ministro vorrà nel tempo stesso, in omaggio all'ordine del giorno proposto dalla Commissione di finanze, che egli ha accettato, e che il Senato ha approvato ad unanimità, ridonare alle aziende esercenti i servizi di trasporto maggiore libertà di azione; e, in specie vorrà, per quanto riguarda la funicolare di Biella seppellire senz'altro la proposta di sottoporla alle pastoie e ai gravami irragionevoli dell'equo trattamento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 6.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 7.

Con decreto Reale, da emanare su proposta del ministro dei lavori pubblici di concerto col ministro del tesoro, sarà provveduto a tutto quanto occorre per l'esercizio delle funzioni di sindacato finanziario sulla gestione delle aziende dei pubblici servizi di trasporto concessi, per l'applicazione dell'equo trattamento del personale e per assicurare all'Erario l'introito dei diritti supplementari sul prezzo dei trasporti.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici le variazioni necessarie per l'esecuzione della presente legge.

(Approvato).

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visti gli articoli 3 e 4 del Nostro decreto 11 marzo 1920, n. 270;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'articolo 3 del Nostro decreto 11 marzo 1920, numero 270, è così modificato:

« Il diritto supplementare, di cui all'art. 7 del decreto luogotenenziale 15 maggio 1919, numero 775, è aumentato:

« a) pei biglietti d'abbonamento del 100 per cento del prezzo degli abbonamenti stessi; la misura dell'aumento sarà, però, del 180 per cento per i biglietti d'abbonamento validi per più di una linea urbana e del 160 per cento per quelli validi per una sola linea non eccedente i dieci chilometri;

« b) per i biglietti (riscontri, tagliandi, contromarche, ecc.) per una sola corsa semplice o di andata e ritorno e per i biglietti (scontrini di spedizione, contromarche, riscontri, ecc.) per il trasporto di bagagli, cani e biciclette, non esclusi i biglietti e simili distribuiti nelle corse popolari, operaie ed altre analoghe:

1° di lire 0.20 per i biglietti e simili di prezzo non superiore a lire 0.25;

2° di lire 0.40 per i biglietti e simili il cui prezzo sia compreso fra centesimi 30 e 50 inclusi;

3° di lire 0.60 per i biglietti e simili il cui prezzo sia compreso fra centesimi 55 e 75 inclusi;

4° di lire 0.80 per biglietti e simili il cui prezzo sia compreso fra centesimi 80 e 1 lira inclusi;

5° e così di seguito in ragione di centesimi 20 per ogni 25 centesimi o frazione di centesimi 25 di prezzo del biglietto.

E in facoltà del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici di ridurre, quando lo esigano le speciali condizioni delle singole reti, nella misura massima del 50 per cento, gli aumenti di cui sopra per i biglietti e simili distribuiti sulle linee prettamente urbane e nelle corse discendenti dalle funicolari, in città aventi popolazione inferiore a 100,000 abitanti, semprechè si tratti di biglietti il cui prezzo non sia superiore a 25 centesimi.

Una ulteriore quota di centesimi 20 è inoltre dovuta per ogni biglietto e simili distribuiti nelle corse iniziandosi dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo, ed anche, mediante rilascio di apposito biglietto, per ogni utilizzazione sulle corse stesse di biglietti di abbonamento, biglietti a serie, scontrini di ritorno e simili.

Agli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo, per prezzo dei biglietti e simili si intende quello al netto delle tasse erariali e di bollo, nonchè del diritto supplementare di cui all'art. 7 del decreto luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 775.

È fatto obbligo agli esercenti di applicare gli aumenti di cui al presente articolo dal decimo giorno da quello della pubblicazione di questo decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e di versare all'erario l'importo degli aumenti stessi, ancorchè non applicati o tardivamente applicati.

Art. 2.

All'art. 4 del Nostro decreto 11 marzo 1920, n. 270, è sostituito il seguente:

« L'art. 8 del decreto luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 775 è abrogato.

« Al diritto supplementare di cui all'art. 7 del predetto decreto con gli aumenti di cui al precedente articolo, sono applicabili tutte le disposizioni relative alla tassa erariale sui trasporti in ferrovia; salvo che, in caso di omessa o ritardata denuncia da parte degli esercenti o concessionari, è dovuta una sopratassa pari al 10 per cento della corrispondente quota di diritto supplementare.

« Per l'omesso o ritardato pagamento delle quote di diritto supplementare si applica una sopratassa eguale al 6 per cento delle quote stesse.

« I proventi del diritto supplementare sono esclusivamente devoluti allo Stato o versati all'apposito capitolo del bilancio dell'entrata ».

Art. 3.

Con decreto del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro saranno introdotte nello stato di previsione dell'entrata le variazioni necessarie per l'esecuzione di questo decreto che sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Rossore, addì 29 ottobre 1920.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI
PEANO
MEDA.

V. — Il Guardasigilli
FERA.

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Diena a recarsi alla tribuna per la presentazione di una relazione.

DIENA. A nome della Commissione permanente di finanze ho l'onore di presentare al Senato la relazione della Commissione stessa sul seguente disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello Stato di previsione della spesa nel Ministero per le terre liberate per l'esercizio finanziario 1920-21 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Diena della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Discussione del disegno di legge: « Per la tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico (N. 204-A). »

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Per la tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico ».

Chiedo all'onorevole sottosegretario per le belle arti se accetta il progetto modificato dall'Ufficio centrale.

ROSADI, *sottosegretario per le antichità e le belle arti*. Accetto.

Prego il senatore segretario onorevole Biscaretti di dar lettura del disegno di legge modificato dall'Ufficio centrale.

BISCARETTI, *segretario legge*:

(V. Stampato N. 204).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Mengarini.

MENGARINI. Onorevoli Colleghi, la bella relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge per la tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico, relazione dovuta alla dotta penna del collega senatore Mazzoni, tratta assai diffusamente e con evidente simpatia, della questione di creare Parchi nazionali in Italia.

Tuttavia l'Ufficio centrale ha creduto, pur rammaricandosene, di non poter fare che una raccomandazione ai ministri competenti perchè non tardino a presentare apposito progetto di legge. L'Ufficio centrale è stato sordo alla richiesta che da anni fanno di una tale istituzione i più eminenti naturalisti d'Italia, tutti gli Enti che si occupano di educazione fisica e tutti quelli che si occupano di far conoscere le bel-

lezze d'Italia, come il Club Alpino italiano, il Touring Club, la benemerita Società « Pro Montibus » e l'Ente Turistico Nazionale. Esordo fu anche il Governo che da anni viene vivamente interessato e da scienziati e da Enti e da eminenti parlamentari ad occuparsi di questa grave questione. Dico grave questione, onorevoli colleghi, perchè la distruzione di quanto vi è di più bello e di più sacro nel patrimonio delle bellezze italiane procede con un crescendo vertiginoso e, quando la bellezza è stata distrutta, non si può più ricostituire nè con provvedimenti di legge, nè con multe, nè con altro!

L'agitazione, che da anni si va facendo per creare Parchi nazionali in Italia, mira a prevenire i danni, le rovine, lo scempio che si fa giornalmente delle nostre bellezze e vuole che venga esercitata un'azione conservatrice, una azione preventiva cui non provvede la legge ora in discussione avanti al Senato.

Due eminenti parlamentari, l'onorevole Miliani, benemerito presidente della « Pro Montibus » e l'onorevole Cermenati, l'apostolo dell'alpinismo, esaminarono da gran tempo il problema della creazione dei Parchi nazionali, fecero studi, ricerche, lavori catastali, ottennero la nomina di commissioni ministeriali, presentarono proposte concrete. Disgraziatamente i loro sforzi urtarono contro questioni di bilancio. Ma oggi, onorevoli colleghi, credo che si possa addivenire alla creazione dei Parchi nazionali senza chiedere sussidio alcuno allo Stato nè di danari nè di personale, senza creare cioè nuovi enti burocratici e senza imporre sacrifici finanziari all'erario.

Abbiamo un esempio adatto al caso di cui vado discorrendo; non si ha che a seguirlo. L'esempio ce lo danno le disposizioni di legge 12 ottobre 1919 con le quali è stato creato l'Ente nazionale per l'incremento delle industrie turistiche.

Questo Ente, di cui è presidente il nostro collega senatore Rava, ora sindaco di Roma, ed alla cui testa è un funzionario di altissimo valore, il comm. Oro, che da anni si occupa di tali questioni, ha dato già prova di saper fare molto bene, e molto di più promette per l'avvenire delle industrie turistiche. Come alle industrie turistiche è legato lo sviluppo di tante altre industrie, così ai Parchi nazio-

nali è legata la conservazione della nostra flora e della nostra fauna, è legata la prosperità di tante popolazioni che ora vivono miseramente, è legato un alto senso educativo delle nostre popolazioni, della nostra gioventù.

Ebbene, l'Ente Turistico Nazionale, vive con una modesta tassa di bollo di 10 centesimi per ogni 50 lire applicata sopra le ricevute degli alberghi: voi tutti, onorevoli Colleghi, l'avete certo pagata più volte, senza rammaricarvene o senza accorgervene.

Ora, a simiglianza di quanto così opportunamente si è fatto per l'Ente Turistico, io credo, ed in ciò sono suffragato anche dal parere di colleghi tanto più autorevoli di me, che altrettanto potrebbe farsi per la creazione dei Parchi nazionali.

Io darò il mio voto favorevole alla legge ora in discussione, lo darò con coscienza, perchè, sebbene trattisi di una legge di pura repressione che, come ho detto, non fa, in materia di bellezze naturali, che applicare una multa a chi ha distrutto, pure può giovare, perchè anche la multa meschina da trecento a mille lire che la legge commina può servire, in qualche caso, ad impedire un danno.

Mi torna alla mente un fatto di cronaca che voglio qui rammentare: Qualche anno fa un giornale della sera di Roma narrò come i due superbi pini, che si trovano sulla destra di chi proceda per la via Appia nuova al secondo o al terzo chilometro, due superbi pini che, sullo sfondo della campagna romana, colla linea degli acquedotti che si proietta sui Colli laziali, formano un superbo panorama riprodotto le mille volte da tanti artisti, erano stati abbattuti. Si trattava proprio di uno di quei punti che dovrebbero esser protetti dalla attuale legge la quale ha un comma che dice per lo appunto: « sono protette altresì le bellezze panoramiche ».

Orbene alle prime ore del mattino successivo alla comparsa della notizia sul giornale romano, senza nessun previo accordo, si trovarono sulla Appia nuova, nel punto indicato, il Sovrintendente ai Monumenti di Roma, il Sindaco, delegati del Ministero della Istruzione e delle associazioni artistiche... Questa folla di funzionari di artisti e di amatori, mentresì disponeva a versare lacrime di dolore sulla sorte dei miseri pini, ebbe a versare lacrime di gioia perchè i pini erano tuttora in piedi! Ed in piedi sono ancora

oggi. Ma io mi domando se, dopo promulgata la legge che è oggi innanzi al Senato, piacesse al proprietario dei pini di abatterli, darebbe codesta legge modo di impedirlo? No, onorevoli colleghi, la legge commina una multa a chi abbia consumato il danno di cosa dichiarata intangibile. Ma chi volesse abbattere i pini anche se avesse avuto la notifica, di cui la legge parla, della loro intangibilità, pagherebbe ben volentieri la multa poichè il valore della legna che ne ricaverebbe lo compenserebbe a dovizia!

Ma, si obietterà: è assurdo pretendere che la Direzione Generale delle Belle Arti possa mettere una guardia ad ogni pino, in ogni punto ove non debbasi abbattere o demolire qualche cosa. No certo. La legge dice che « sarà redatto un elenco degli immobili la cui bellezza va conservata »; e che « saranno protette altresì le bellezze panoramiche » e che « sarà presa iscrizione ipotecaria per quanto riguarda la loro conservazione a carico del proprietario e ne verrà data a lui partecipazione ». Orbene la Direzione Generale delle Belle arti non si occuperà evidentemente che dei monumenti e delle opere d'arte; si lasci, dunque, che, ove la detta Direzione generale non può giungere, giungano Enti creati a questo preciso scopo, Enti che nel loro seno comprendano giovani energie: artisti, alpinisti, turisti che frugano i più repositi angoli d'Italia, che conoscono, ammirano, amano le nostre naturali bellezze e che potranno segnalarle al competente ufficio, in modo che questo provveda a prendervi iscrizione ipotecaria e a darne notifica ai proprietari.

Ma v'ha di più. La legge ora in discussione non si preoccupa che delle bellezze naturali e delle bellezze panoramiche e le dichiara protette; non si occupa, nè può occuparsi, di proteggere la nostra bella e rara fauna.

Gli orsi, di cui ancora pochi esemplari esistono in Opi, presso Pescasseroli, in Abruzzo; gli stambecchi del Gran Paradiso, i camosci, i daini, i cervi, le martore sono ormai specie votate alla distruzione.

È ben vero che gli animali rari non possono dirsi essere una bellezza da proteggere, nello stretto senso della legge. Ma è altresì vero che se si istituissero i Parchi nazionali non sarebbero protette solo le bellezze panoramiche, ma anche la flora e la fauna nei luoghi più merite-

voli di protezione e si avrebbe per l'appunto l'Ente che avrebbe il compito preciso di segnalare al competente ufficio quello che in tutta Italia deve essere elencato per la protezione.

È evidente che la legge è incompleta; io, tuttavia, la voterò perché è meglio questo che nulla; ma è evidente che sarebbe stato opportuno di completare tante manchevolezze, di aggiungere alla parte repressiva, che io vorrei fosse ancora inacerbita, una parte preventiva.

Lo ripeto ancora una volta, quando il bello è distrutto non c'è multa, non c'è prigione, non ci sono tratti di corda che valgano a rimediare al danno!

Mi permetta il Senato di indicare come l'Ente dei Parchi nazionali potrebbe risolvere in modo completo e senza alcun onere né finanziario né burocratico per l'erario, il problema di salvare le bellezze naturali d'Italia, la nostra flora, la nostra fauna.

È certo un gran dolore per chiunque ami le montagne nostre, per ogni artista che ami il nostro paesaggio, per chiunque ha animo gentile, vedere ogni giorno la sistematica distruzione di tante e tante bellezze, distruzione dovuta talvolta ad ignoranza, talvolta a malvagità, talvolta a speculazione, talvolta anche al bisogno della povera gente. Ma il bisogno che porta la povera gente a tagliare l'ultimo albero non trova che momentaneo sollievo da quel pò di legna che si ricava, perché quando l'ultimo albero è abbattuto non restà più legna per riscaldarsi, e così pure quando non v'è più selvaggina da uccidere, non v'è più caccia da mangiare!

I Parchi nazionali, dovunque furono istituiti, hanno dati frutti mirabili, hanno rimesso in valore zone brulle e deserte, delle zone dove nulla più cresceva, hanno fatto rinascere, risorgere boschi meravigliosi, li hanno ripopolati di una fauna ricca ed abbondante. La caccia ed il legnatico sottoposti a severe leggi hanno reso ricche e prospere quelle popolazioni che prima languivano nella miseria e nel freddo.

La prima idea della creazione dei Parchi nazionali è sorta negli Stati Uniti d'America. Nel 1872, appena alcuni naturalisti americani ebbero fatto presente al Governo che nella regione vulcanica dei *geisers* presso al fiume Yellowstone esistevano grandi bellezze naturali, una flora e una fauna ricchissima che conve-

niva conservare, il governo degli Stati Uniti d'America presentò al Congresso una legge che stabiliva la creazione di un Parco nazionale, con riserva assoluta di caccia e legnatico destinando quel luogo alla ammirazione del popolo.

Questo Parco è oggi un rettangolo che misura cento chilometri su di un lato per ottanta dell'altro.

Dopo pochi anni questa zona assurse a tale meravigliosa bellezza nella vegetazione da divenire quasi una foresta vergine. Si trova in una zona caldo-umida assai adatta allo sviluppo di esuberante vegetazione. La selvaggina crebbe in tale quantità che si dovettero prendere dei provvedimenti per impedire gli eccessi della propagazione.

Gli americani e gli stranieri accorsero a migliaia a visitare questo luogo, che fu chiamato la « Regione delle meraviglie ». Ed il governo americano si affrettò a creare altri Parchi nazionali tra cui celebre è quello chiamato « Mac Kinley national Park » pure straordinariamente bello.

In America esistono ora diciassette Parchi nazionali. Nella relazione al Congresso il governo americano nel chiedere i fondi, perché questi parchi in America sono retti con dotazioni governative, diceva: è stata saggia previdenza governativa consacrare quella zona a beneficio della scienza ed a godimento del popolo ».

E dopo gli Stati Uniti abbiamo avuto in Germania la creazione di quattro Parchi nazionali; ne abbiamo uno in Svizzera, nell'Engadina, e uno nella Spagna, nei Pirenei, meravigliosamente bello. Come ho detto, quello degli Stati Uniti di America e quello della Svizzera sono gestiti direttamente dal Governo, gli altri da amministrazioni private.

In Italia, purtroppo nulla, assolutamente nulla abbiamo, sebbene da anni si stia chiedendo qualche provvedimento al riguardo. Noi avevamo, non abbiamo ora più, due grandi riserve di caccia. La riserva di caccia del Re Vittorio Emanuele al Gran Paradiso, fra Valle dell'Orco, Val di Cogne e Valsavaranche, riserva che ha permesso allo stambecco di esistere ancora in Italia: e di questa vi dirà, con maggior competenza, il collega senatore Frola.

Avevamo una grande e splendida riserva di

caccia nella Marsica, nell'Appennino centrale. Gli abruzzesi, invero forti e gentili, come questo fatto prova, vollero fare un dono che può dirsi regale a Vittorio Emanuele e, nel 1860, generosamente regalarono a lui una splendida riserva di caccia che ha la superficie di 1730 chilometri quadrati, nella zona più bella dell'Abruzzo, sul grande altipiano che si appoggia alle nostre più belle montagne appenniniche, alla Maiella, al Velino, al Viglio ed al monte Meta. In questa riserva vive l'orso bruno, rara specie dell'Appennino, vive il camoscio, vivono i daini, i caprioli, vivevano i cervi. Dico vivevano perchè in Valle Longa molti ve ne erano ma oggi più non esistono. Nel 1910, dopo 50 anni di gestione da parte della Real Casa, la riserva fu abbandonata e gli animali vennero accanitamente perseguitati. Dei cervi non ve ne è più traccia; gli orsi sono ridotti a 10 o 15 esemplari.

Il professor Pirotta, l'illustre botanico della Università di Roma, fu il primo ad elevare un grido d'allarme contro la fatale distruzione delle piante e degli animali nella abbandonata riserva. Si ottenne, nel 1913, una legge che proibiva la caccia al camoscio, ed a questa si deve se in Abruzzo trovasi ancora il camoscio dell'Appennino, specie rara che non vive che in quei luoghi.

Onorevoli colleghi, noi non chiediamo al Governo di agire direttamente, chiediamo che esso dia ad Enti, che offrano tutte le garanzie di ben fare, i poteri necessari ad impedire la distruzione delle piante e delle specie, nei luoghi ove la flora, la fauna ed il paesaggio debbono essere protetti.

Pertanto l'istituzione di Parchi nazionali in Italia, è stata chiesta anche in altre in località tutte degne di protezione. Per esempio in Sardegna sul Gennargentu per proteggere il mufone, che è quasi completamente sparito; ormai questo interessante animale si trova quasi solamente nell'isola di Monte Cristo ove ha prosperato, perchè ve ne portò alcune coppie l'attuale nostro Re. È stata chiesta una riserva di caccia nella Sila, un'altra nella Maremma, una a San Pellegrino.

È una vasta materia che va diligentemente esaminata, che va studiata in tutti i dettagli. All'uopo ben volentieri presteranno la loro opera gli Enti sportivi esistenti in Italia, il Club alpino, il Touring club, l'Ente turistico

nazionale in unione colla Federazione *Pro montibus*, sotto la guida dei Ministeri competenti.

Quanto riguarda il progettato Parco nazionale del Gran Paradiso dirà il collega senatore Frola. Per quello di Abruzzo posso dire che gli studi sono molto innanzi. Il nostro programma è oggi alquanto ridotto. Noi non chiediamo di ripristinare intera la riserva di caccia, ma vogliamo riservare una zona di circa 1600 Km. quadrati; dico di riservare, perchè ivi sarebbero ammesse la caccia, la pesca ed il legnatico sotto determinate norme, ivi sorgerebbero alberghi, sanatori, campi per skiatori, per pattinaggio, luoghi di ritrovo per la gioventù che ama gli esercizi fisici. Tutto questo darebbe vita a quella zona, condurrebbe ivi visitatori, villeggianti, turisti.

Oltre alla grande riserva che, come ho detto, abbraccerebbe 1600 chilometri quadrati, si creerebbe un piccolo Parco, in un primo momento limitato a 164 chilometri quadrati, in una zona che ha centro in Opi e che non raccoglie se non mille e cento abitanti. In questa zona sarebbe assolutamente vietata la pesca, la caccia, il legnatico. Opi dista dalle stazioni ferroviarie di Alfedena e di Sora una trentina di chilometri, sicchè con un'automobile postale si potrà, in circa un'ora, da una stazione ferroviaria essere trasportati in un centro di impareggiabile bellezza, e di suggestione per gli artisti. Il Parco abbraccerebbe Pescasseroli, il piccolo e grazioso paesello, perduto fra i monti, che non conta se non tremila abitanti, ma che ha il vanto di aver dato i natali al grande filosofo Benedetto Croce, ad un grande matematico il prof. Di Pirro, ad un valente ingegnere, l'onor. Sipari. Oggi avrebbe un nuovo vanto, quello di divenire uno dei più bei luoghi d'Italia ove tutti accorreranno per godere le bellezze non più in rovina ma in tutto lo splendore di cui la natura volle fargli dono!

Per l'organizzazione e per la questione finanziaria dei Parchi nazionali il Governo non deve avere preoccupazioni. Si potrebbe affidarla all'Ente Nazionale per le Industrie Turistiche, il quale potrebbe, ove ne avesse i poteri, fare lo studio delle provvidenze tecniche e finanziarie per lo sfruttamento turistico delle zone e per la conservazione delle piante e degli animali.

A tali studi ed a tali organizzazioni l'Ente

turistico, che ha già dato ottima prova della sua efficienza, dovrebbe provvedere di accordo cogli altri Enti nazionali e sotto la vigilanza dei Ministeri interessati.

Per dare un'idea dei danni che possono sovravvenire se non si salvaguardino in tempo le bellezze naturali, citerò un recente fatto. Le famose grotte carsiche nella Venezia Giulia, cui accedevano annualmente da quaranta a cinquanta mila visitatori, sono rimaste esposte ai furti, alle manomissioni e alle devastazioni delle stalattiti, delle stalagmiti, dei cristalli, sicchè l'amministrazione italiana ha dovuto far murare le bocche delle grotte, salvo di quelle due di cui l'amministrazione austriaca avea affidato la gestione a privati e che sono ora chiuse.

L'amministrazione di queste grotte si reggeva coi propri mezzi e le eccedenze si impiegavano in migliorie ed in facilitazioni per i visitatori. Per le altre grotte, tutte della più grande importanza, abbandonate alla malversazione, tanto che, come ho detto, l'autorità italiana ha dovuto, con rimedio radicale, farne murare le bocche, potrebbe forse giovare la legge ora proposta? No, a nulla gioverebbe perchè non dà mezzi preventivi, non dispone di una qualsiasi somma da poter spendere per la sorveglianza, non permette di poterle togliere al demanio od ai negligenti proprietari, e di affidarne la custodia a terzi.

Concludendo, ripeto che voterò la legge facendo la raccomandazione che il ministro dell'istruzione pubblica d'accordo con quello di agricoltura, uditi gli Enti che si interessano dell'educazione fisica, del turismo e della conservazione delle bellezze d'Italia, presenti sollecitamente una legge che completi l'attuale nelle sue manchevolezze ed assicuri all'Italia la conservazione dei suoi naturali tesori, della sua flora e della sua Fauna. (*Applausi. Molti senatori vanno a congratularsi coll'oratore*).

FROLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FROLA. Prendendo la parola su questo progetto di legge che eleva un momento lo spirito alle bellezze del nostro paese ed alle sue tradizioni storiche e ci distoglie dalle solite conversioni in legge o da altri provvedimenti meno simpatici, non creda il Senato che io ripeta ciò che così bene disse il collega Menga-

rini, oppure che io mi diffonda in molte osservazioni.

Dovrò riferirmi a quanto, in parte ha detto il collega Mengarini perchè ho il dovere di dire una parola sull'ordine del giorno da me presentato fin da due o tre giorni fa, relativamente appunto ai Parchi nazionali. Ma, innanzi tutto mi sia concesso di dire che il Senato si trova di fronte a due relazioni: una del Governo l'altra dell'Ufficio centrale che contengono concetti elevati e considerazioni pregevoli sul nostro paese.

Di fronte a queste due relazioni che spiegano gli scopi del disegno di legge, ne caratterizzano tutta la natura e ne dimostrano tutto il fondamento, nulla debbo aggiungere sull'opportunità del disegno di legge stesso che approvo pienamente meritando esso tutto il nostro plauso.

La tutela delle nostre bellezze naturali di cui l'Italia è tanto ricca, e delle nostre ragioni storiche, è annunciata a chiare e giuste parole nella relazione ministeriale, quando dice che essa costituisce la fisionomia, la caratteristica, la singolarità, per cui una nazione si differenzia dall'altra, nell'aspetto delle sue città, nelle linee del suo suolo, nelle sue curiosità geologiche; e da alcuni si aggiunge (dai Tedeschi stessi e dagli Inglesi) negli usi, nelle tradizioni, nei ricordi storici, letterari, leggendari, in tutto ciò insomma, che plasma l'anima della razza, o meglio ha influito o maggiormente influisce allo sviluppo dell'anima nazionale.

Quindi nessuna questione sul fondamento delle norme e disposizioni di questa legge, perchè se la bellezza naturale esiste può essere alterata o danneggiata per quanto qui, mi si consenta di citare le parole della relazione, l'Italia che Dante chiamò giardino e impero ha tali e tante bellezze naturali dalla cerchia delle Alpi alla duplice costa della penisola e a quelle delle isole, che nessuno mai potrà né tutte distruggerle con gli effetti di un'inconsciente barbarie né tutte salvarle con gli effetti di una coscienza civiltà.

Quindi non aggiungerò nulla al riguardo perchè guasterei tutto quanto così magnificamente e solennemente fu proclamato tanto nella relazione del Governo quanto nella relazione dell'Ufficio centrale.

Piuttosto, come dissi in principio, ho il do-

vere di dire una parola sull'ordine del giorno che unitamente ai colleghi De Amicis e Rattone ho presentato da qualche giorno alla Presidenza.

Il nostro ordine del giorno si riferisce ai parchi nazionali, perchè riteniamo che nell'occasione di questo disegno di legge si debba pure, se non risolvere, affermare maggiormente la necessità di questi Parchi nazionali, si debba non limitarci ad una raccomandazione, come ha fatto l'Ufficio centrale, che son certo non sarà sordo come disse l'onorevole Mengarini, ma vorrà accettare il nostro ordine del giorno che penso sarà pure accettato dal Governo, nel quale ordine del giorno, si afferma che « il Senato è convinto dell'opportunità di regolare pure la materia dei Parchi nazionali », questo ordine del giorno non vincola in modo speciale il Governo, non lo vincola ad alcuna spesa, ove fosse accettato, perchè sarà il Governo giudice del modo di presentare questo provvedimento che noi invochiamo.

Quindi noi confidiamo che tanto l'Ufficio centrale quanto il Governo vorranno accettarlo.

L'Ufficio centrale fra i Parchi nazionali ha accennato al Gran Paradiso e sopra questo argomento debbo ricordare che fu la provincia di Torino la quale ebbe ad esprimere il voto che il parco del Gran Paradiso, fosse dichiarato nazionale.

« Su di che corsero trattative fra la provincia stessa ed il Governo », e l'ufficio centrale non poteva a meno che riconoscere la necessità di questo parco, con altri pure accennati nella relazione, facendo una raccomandazione perchè non si tardasse a presentare al proposito un disegno di legge sui Parchi nazionali, inteso a costituirne, là dove meglio convenga, (ad esempio, oltre che ne' due luoghi suddetti, nell'Adamello e nel Cimon della Pala, già indicati nella pubblica stampa); e a costituirli in modo che non gravino sull'erario ma anzi possano dapprima bastare almeno a sè stessi, e in processo di tempo rendere qualcosa in vantaggio specialmente del bilancio dei Ministeri più direttamente interessati alla cosa.

Orbene il Senato sa quale monte sia il Gran Paradiso, che si erge maestoso e superbo sovrano nella catena principale delle Alpi Graie; sa a qual panorama si assista dalla sua cima, quale terreno vi sia attorno, da quali foreste

sia circondato questo monte elevantesi a 4 mila metri e più di altezza, e così facile ad un tempo a salire, e da cui si gode un panorama esteso e magnifico: inoltre è il maggior gruppo alpino le cui acque si versano tutte in terre italiane. In sostanza il Gran Paradiso comprende tutte quelle caratteristiche che nella legge si accennano perchè possa giustamente aspirare ad essere conservato come bellezza naturale non solo, ma essere dichiarato Parco nazionale. Ma altre considerazioni vi sono pure a fare perchè il parco del Gran Paradiso sia mantenuto.

È noto, e fu già di volo accennato dal collega Mengarini, che sul gran masso alpestre conosciuto sotto il nome del Gran Paradiso vive tra luoghi impraticabili, su ghiacci eterni la capra ibex, lo stambecco, il re degli animali di montagna che una volta trovavasi sparso su tutti i grandi massicci centrali d'Europa e ora si è ritirato unicamente sulle alte catene di monti che serrano le valli di Cogne, Savaranche, Grisanche ed altre. Questo esemplare è unico lassù in quelle montagne e in quelle valli, e bisogna conservarlo: ed ove non basti all'invidiabile rarità di fauna si aggiunge sul Gran Paradiso una ricchezza veramente singolare di flora.

Ma, o signori, un'altra considerazione che tutte sorpassa vi esiste, ed è una considerazione cara all'animo di ogni italiano: quei luoghi ricordano la figura simpatica di Vittorio Emanuele II: là il suo nome è inciso nelle rocce e sui ghiacciai eterni. Là non si ricorda solo il Re cacciatore, ma si ricorda il Gran Re. Quei montanari, quei valligiani, tutti rammentano la sua figura, la sua arguzia, la sua familiarità, la sua nobile anima verso quei valdostani e verso gli abitanti dei monti, i quali l'idolatravano.

Quindi sorga, o signori senatori, il parco nazionale intitolato al suo grande nome, il Parco nazionale Vittorio Emanuele II e questo parco sia anche non ultimo tributo al gran Re, al Padre della Patria. (*Approvazioni vivissime, applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Niccolini.

NICCOLINI EUGENIO. Con molto piacere ho letto la relazione dell'Ufficio centrale su questo progetto di legge: relazione che espongono mirabilmente quanto io ho sempre pensato e

ho detto molte volte, ma che non avrei potuto esporre altrettanto bene.

Bisogna convenire che il nostro Paese rispetto alle bellezze naturali attraversa in questo momento un periodo di barbarie, come l'attraversarono prima le belle arti, quando si dava di bianco agli affreschi e si mettevano in soffitta le tele dei nostri più grandi artisti, per sostituirle con della fiorita carta di Francia.

Ora nessuno di noi, che ammiri il paesaggio del nostro bel paese, non può essere tornato a casa, e molto frequentemente purtroppo, senza avere l'animo rattristato per aver visto quante bellezze siano state distrutte, che prima egli aveva ammirato. Questo periodo durava già da molto tempo quando sopravvenne la guerra, che inacerbì la piaga. Commissioni, quasi tutte costituite da persone incompetenti, tronfie d'improvvisata autorità, consigliate e guidate da avidi speculatori che facevano i loro interessi, non fecero altro che distruggere, non solo senza alcun rispetto ai principi più elementari di estetica, ma anche senza alcun criterio di silvicoltura.

Tutti ricordiamo come poco mancò non si distruggesse la foresta dell'Alvernia, piccola per estensione, ma importantissima per la sua bellezza e per la sua storia; bellezza e storia che avrebbero potuto garantire la sua incolumità da qualunque insidia.

Qualche anno prima della guerra in quel di Grosseto la punta dei monti dell'Uccellina dalla quale si gode uno spettacolo meraviglioso dell'Arcipelago Toscano e della Maremma Grossetana e Senese, era inghirlandata di elci secolari, che la tradizione diceva appartenessero ai monaci benedettini, che avevano lì presso un'abbazia sulle pendici boschive che scendono al mare. Le rovine di quest'abbazia, fino a vent'anni fa ben conservate, caddero a pezzi.

In questi ultimi anni rovinò la metà di una torre, l'abside della chiesa, e ad una ad una sparirono le colonnette di marmo che reggevano gli archi delle magnifiche finestre bifore.

Ebbene nessuno se ne occupò, mentre invece si dichiaravano monumenti nazionali delle torri di origine spagnola, che si trovano lungo il nostro litorale, e che, se hanno poco valore storico, ne hanno anche meno artistico.

Ebbene, quegli elci che avevano resistito a tanti tagli da cui erano stati minacciati, cad-

dero in gran parte sotto l'accetta. Io supplicai per la loro conservazione ed ottenni che una parte di essi non fosse atterrata, ma ormai sono caduti anche quelli, come caddero gli elci e gli olmi che stavano ai piedi delle alte rocce, che circondavano in ampio semicerchio la pineta. Era un posto meraviglioso, davanti al quale rimanevano attonite anche le persone che meno subiscono il fascino di simili bellezze! Tutto questo è sparito e senza una ragione plausibile, perchè di questi alberi si è fatto carbone, che si dovette trasportare a soma a dodici o quattordici chilometri di distanza.

Ciò purtroppo si è fatto un po' dappertutto. Ora, si capisce bene, c'è da considerare anche questo: che la bellezza di un paesaggio qualsiasi non viene sempre da una ristretta parte di esso; è l'ambiente che costituisce la bellezza; se si salva una fonte o una piscina, non si conserva niente: ci vuole il Parco nazionale. Esso, come indubbiamente avrete sentito dai miei predecessori, non sarà causa di gravi sacrifici all'erario e potrà conservare anche la fauna locale, che va a perdersi di certo, se non si provvede.

Il camoscio dell'Abruzzo, che non ha nulla a che fare col camoscio delle Alpi, sarà distrutto, saranno distrutti gli stambecchi, sarà distrutto il mufone e il cervo, che ancora è nell'Appennino centrale, in grazia della riservata foresta Casentinese, che ora è passata al demanio dello Stato.

Io credo dunque fermamente che se i Parchi nazionali saranno costituiti, se il demanio forestale, che dovrà aumentare, sarà, come dovrebbe essere, una zona di ripopolamento e si arriverà una volta ancora a far rispettare la legge, anche senza far nuove leggi sulla caccia, perchè avrebbero probabilmente il medesimo risultato di quella che c'è ora (se non si rispetta questa, non so perchè se ne rispetterà un'altra), la selvaggina stanziale che ha tanta importanza, anche economica, si potrà conservare, mentre ora va assolutamente a distruggersi, perchè non c'è nessuna regola, nessun freno, nè di tempo, nè di luogo.

Per tutte queste ragioni io ho sottoscritto l'ordine del giorno e ritengo che i Parchi nazionali potranno risolvere il problema della selvaggina in Italia. In ogni modo raccomando al Governo che questo provvedimento, che

potrà soddisfare il nostro desiderio, sia preso sollecitamente, perchè altrimenti avverrà, come ho veduto avvenire tante volte nella mia vita pubblica, che si chiuderà la stalla quando sono scappati i buoi! (*Vicissime approvazioni*).

FILOMUSI GUELF. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILOMUSI GUELF. Signori senatori, questa è la quarta volta che io ho l'onore di parlare in Senato per la tutela delle Belle Arti. Già nel 1911, a proposito della discussione del bilancio, io discussi specialmente della necessità che si facessero cataloghi completi degli immobili, che avessero carattere artistico o storico.

Poi, nel 1912, incidentalmente accennai anche alla tutela dei paesaggi, delle ville, dei boschi, e rilevai come fosse necessario che tutte le bellezze artistiche del nostro paese avessero una tutela efficace. E rilevai ancora, che, secondo l'antico detto (Platone), è sempre vero che il bello è identico al buono. L'educazione artistica non soltanto degli uomini eletti di cultura, ma anche del popolo, serve a costituire e migliorare il carattere nazionale. Quindi io concludevo dicendo, che, per avere un popolo vigoroso, occorre che esso sia anche educato intellettualmente ed esteticamente nelle belle arti. Questa affermazione, che era anche allora nella coscienza comune, ha avuta oggi una riprova.

Noi abbiamo anche oggi nelle due relazioni, tanto in quella del Ministero quanto in quella dell'Ufficio centrale, formulati ed indicati i fini nobilissimi della legge ed io ora non starò a ripeterne le parole. Voglio soltanto notare due punti: uno è che con questo disegno di legge si viene ad attuare un'idea antica che io ho anche sostenuta nel mio lungo periodo di insegnamento di oltre 40 anni nella Università di Roma, prima come professore di filosofia del diritto poi come professore di diritto civile, di costituire cioè un catasto artistico nazionale. Si diceva che questo catasto non si poteva attuare perchè non c'era in molte provincie nemmeno il catasto ordinario. Ora io con piacere ho visto che l'attuale disegno di legge dispone che il Ministero della Pubblica Istruzione ha facoltà di procedere in via amministrativa alla notifica della dichiarazione del notevole interesse pubblico ai proprietari e possessori o

detentori a qualsiasi titolo degli immobili suddetti, e che la dichiarazione sia scritta nei registri catastali, e trascritta nei registri delle conservazioni delle ipoteche. Così anche le bellezze naturali, figureranno in questo registro catastale, e si formerà a poco a poco quello che io da tanti anni sostengo col nome di demanio storico nazionale, demanio storico artistico e monumentale ed ora anche panoramico.

E passando alla seconda parte, vale a dire al modo dell'educazione artistica popolare, dirò che io ho l'onore di far parte dell'«Associazione Centrale (presieduta dal Venturi) per la diffusione dell'insegnamento artistico nazionale», e ho anche l'onore di essere Presidente dell'Associazione Regionale Abruzzese Chietina. Questa Associazione si è costituita con uno statuto che le propone obiettivi pratici, cioè non soltanto di pubblicare libri popolari, ma di illustrare specialmente i monumenti, e di fare un catalogo non soltanto delle chiese monumentali, ma anche di quelle dei piccoli paesi e delle bellezze artistiche appartenenti ai privati.

Vi sono in piccoli paesi rurali chiese che hanno un vero valore artistico, anzi alcune di esse ormai quasi cadenti, tra queste (S. Maria delle Grazie di Tocco-Casauria), hanno un valore per lo studio dell'arte delle altre regioni in relazione con l'arte abruzzese, perchè tutti sanno che l'Abruzzo ha avuto un'arte alimentata specialmente dalla scuola bizantina, e che la rinascenza è venuta tardi in Abruzzo. Solo più tardi, e specialmente per l'emigrazione, si è risentita l'influenza dell'arte delle altre regioni. Si ha notizia di artisti abruzzesi che a Firenze e a Roma hanno largamente contribuito ai lavori pubblici di queste città, come Niccolò da Guardiagrele, cesellatore pittore e scultore, che collaborò col Gherrardi nella prima porta del Battistero (1).

Ora tutto questo ha un interesse che riguarda non soltanto gli uomini dotti, ma può entrare anche nella coscienza popolare. Per far questo bisogna fare conferenze ed illustrare i singoli monumenti.

(1) In Firenze, nella Galleria degli Uffizi, vi è una Madonna in pittura e nel Museo nazionale della stessa città una scultura, l'Annunciazione, di Nicola da Guardiagrele. L'Annunciazione proviene dall'ex convento dei Domenicani in Tocco-Casauria.

Nel periodo della guerra tutto questo lavoro si è interrotto, ma ora speriamo, anche con l'aiuto del Ministero, e specialmente del ministro attuale, il quale è di sangue abruzzese, e nella sua relazione si è mostrato animato da intenti tanto elevati, di poter riprendere questa utile opera.

Essendo l'ora tarda, non voglio abusare della pazienza dei colleghi, ma nel resoconto porrò, alla fine di questo mio discorso, in nota, le parole sia del ministro, sia dell'Ufficio centrale ispirate ad un alto sentimento estetico e patriottico (1-2).

E con questo ringrazio il Senato di avermi benevolmente ascoltato. (*Benissimo*).

MONTRESOR. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTRESOR. Mi consentano gli onorevoli colleghi due sole parole, le quali esprimano un senso di turbamento che suscita all'animo mio questa legge, per la sua imprecisione. Naturalmente, accetto lo spirito che la informa, e chi mi conosce sa che non manco di riverenza verso gli illustri colleghi che onorano il Senato con il loro culto per l'archeologia, per la storia e per l'arte, se manifesto un dubbio sulla attuazione pratica di questa legge. Riguardo al valore giuridico, mi ha preceduto un eminente rappresentante del Senato: non entro nel merito, perchè confesso di non essere competente; ma la legge deve essere anche

(1) Relazione del Ministero:

Certo il sentimento, tutto moderno, che si impadronisce di noi allo spettacolo di acque precipitanti nello abisso, di cime nevose, di foreste secolari, di riviere sonanti, di orizzonti infiniti deriva dalla stessa sorgente, da cui fluisce la gioia che ci pervade alla contemplazione di un quadro dagli armonici colori, all'audizione di una melodia ispirata, alla lettura di un libro fiorito di immagini o di pensieri. E se dalla civiltà moderna si senti il bisogno di difenderlo, per il bene di tutti, il quadro, la musica, il libro, non si comprende, perchè siasi tardato tanto a impedire che siano distrutte o manomesse le bellezze della natura, che danno all'uomo entusiasmi spirituali così puri e sono in realtà ispiratrici di opere eccelse.

(2) Relazione dell'Ufficio centrale:

La acque cadenti, le rupi, i declivi, le spiagge, ora in plaghe aperte e gioconde, ora in anguste di mistico orrore, sono parte viva del patrimonio nazionale, sia sentimentalmente, sia economicamente; fan più conoscere e amare la patria, fan più accorrere i forestieri sul nostro suolo.

accessibile ai cittadini, i quali poi debbono rispettarla. A mio avviso, saranno infiniti gli imbarazzi e le controversie che susciterà questa legge, specialmente riguardo a progetti i quali possono avere riferimento, più o meno lontano, alle mansioni di altri organi statali; e, quasi quasi, c'è da dubitare che tutti i progetti del Genio civile dovrebbero passare attraverso l'esame del Ministero della pubblica istruzione.

L'onorevole Mazzoni opportunamente, nella sua dotta e geniale relazione, fa un richiamo dicendo: « Converrà che il regolamento definisca più precisamente gl'immobili, in modo che da un lato, essi siano distinti dai monumenti cui altre leggi provvedano, e, dall'altro lato, non si allarghi soverchiamente la facoltà amministrativa, ecc.

Ora, in fatto di regolamento, se il mio non fosse un paradosso, vorrei affermare che converrebbe cominciare dal regolamento, anzichè dalla legge; perchè i regolamenti, per lo più, sono *praeter, contra, extra legem*, e finiscono per denaturare la legge stessa. Mi auguro almeno che le persone, le quali daranno mano a questo regolamento, abbiano veramente quella competenza, la cui mancanza deplorava, or ora, l'onorevole senatore Niccolini. La legge, migliorata così, acquisterebbe un senso più netto e chiaro, come deve essere di tutte le leggi dello Stato.

Sarebbe bene, come diceva dianzi l'illustro senatore Filomusi-Guelfi, che ci fosse una specie di piano regolatore, se mi è lecita la espressione, o di catalogo di tutto quello che può essere veramente decoroso per l'arte e le bellezze d'Italia.

E faccio pur mie le raccomandazioni del senatore Mengarini per la legge sui parchi, e per quello di Opi in particolare.

Un'ultima preghiera, e con questa termino, voglio rivolgere al ministro della pubblica istruzione facendo voti che lo Stato, per primo, tuteli le bellezze artistiche e monumentali del nostro paese. Diamo ai monumenti aria, luce e sole, che è il primo ministro delle bellezze d'Italia. Perchè chiudete i monumenti più so-
lenni, come avviene al Foro Romano, con stecconati indegni che proibiscono al popolo e anche all'intelligente di cose d'arte di godere la vista panoramica? Togliete quegli stecconati

indecorosi, date luce ai monumenti, e fate che anche il popolo li possa ammirare passando di sfuggita, durante le tregue del lavoro.

Non ho altro da aggiungere, e ringrazio il Senato della benevolenza con cui mi ha ascoltato. (*Approvazioni*).

APOLLONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

APOLLONI. Mi consenta il Senato di dire brevissime parole su questo disegno di legge. Io mi sento particolarmente commosso, come artista, della elevata discussione che, in questi momenti di materialismo, il Senato oggi fa, trasportandosi nel campo dell'idealità: idealità, che è tradizione di nostra stirpe. (*Approvazioni*).

Mi ha fatto immenso piacere che da questi banchi uomini di diversa dottrina abbiano pronunziato parole così elevate e così nobili per le bellezze naturali d'Italia e per le sue bellezze artistiche. Mi congratulo col Governo per aver presentato finalmente una legge a tutela dei ricordi storici del nostro paese, nonché delle sue bellezze naturali. Se questa legge, anche incompleta, (come si è detto, e forse non si farà mai completa) fosse stata fatta qualche anno fa, non avremmo assistito a tante deturpazioni, a cominciare da Roma. (*Approvazioni*).

Io ho timore che, per esigenze materiali della vita, s'ingombrino oggi zone illustri nella tradizione e per creazione di natura bellissimo. E, parlando di Roma, desta i miei timori la possibilità di costruzioni nella zona tra l'Appia antica e l'Appia nuova; e così anche nella zona di Montemario, temo che per le necessità materiali della vita, ossia per l'assillante bisogno di costruir case sopra case, si vengano a modificare profondamente zone ricche di memorie storiche e di bellezze naturali.

La relazione del senatore Mazzoni, che è un canto di sirena, certamente non è completa, nè potrà essere mai completa. Sono tanti e poi tanti i casi che si presentano, che sarà assai difficile, se non ci sarà sommo discernimento, particolarmente da parte delle Commissioni e dei soprintendenti delle antichità e delle belle arti, che si possa compiere qualcosa di serio e di preciso.

Io invito, anzi prego, il Sottosegretario delle belle arti perchè si serva di più delle Commissioni provinciali di antichità e belle arti che

sembra, siano ravvolte in immense tele di ragno, istituite più per crear nomi che per far cose utili, e mi auguro che queste Commissioni regionali, le quali hanno naturalmente molto interesse a conservare i monumenti locali, vogliano avere più attività e più fecondità di lavoro. Mi auguro, come hanno già esposto i precedenti oratori, che sia riconosciuta la necessità di venire ad un catasto nazionale, di venire presto ad un'elenco particolareggiato dei monumenti e delle bellezze naturali da serbare, mi auguro che gli studi che furono fatti dalle varie società libere e dalle accademie siano utilizzati dallo Stato, e siano tenuti in conto dal Ministro delle Belle Arti.

Noi abbiamo in Italia una quantità di uomini di studio e di alta cultura, i quali giacciono inoperosi perchè non valorizzati, anzi, trascurati e lasciati da parte. Mi auguro che le accademie e le associazioni siano utilizzate a giovamento di questa grande causa, e che non si creino nuovi uffici, nuovi stipendi e nuovi caroviveri. Mi auguro infine che questa legge, sebbene non precisa in tutti i suoi particolari, finalmente venga ad imporre un freno alla deturpazione dei nostri monumenti e delle nostre bellezze naturali. Questo è il mio voto, e dietro di me, son certo vi è il voto e il consenso generale degli artisti d'Italia. (*Approvazioni, applausi*).

TAMASSIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMASSIA. Ho chiesto la parola per ricordare che nelle regioni alpine ricongiunte testè all'Italia, non solo è grande il rispetto alle bellezze naturali, ma si ha per queste un culto, che dovrebbe essere imitato e seguito, dirò così, nelle vecchie provincie, che dalle nuove dovrebbero molto imparare.

Guardate come là sono tenuti i boschi, percorsi da sentieri che conducono silenti ai punti e ai luoghi, ove l'orizzonte lontano, dentellato da cime ardue, si schiude inatteso, come scena immensa. Chi non ricorda quelle sapienti sorprese, chi non le rivede scendendo di là, al piano grigio e monotono?

Alle aree libere bisognerà pure stare attenti, perchè sono tentazioni perenni, anzi occasioni ed attentati alla bellezza dei panorami, pressochè distrutta, se un fabbricone enorme, come quel brutto edificio costruito per gli uffici delle

ferrovie sul Canal Grande, guasta tutta la grazia di quel serpe azzurrino, che pare mollemente si snodi fra le moli marmoree della divina Venezia.

L'alata relazione del collega Mazzoni mi fa deviare, un pochino, dal preciso intento del progetto di legge, ridestandomi alla mente lo stato miserando dei palazzi storici occupati da pubbliche amministrazioni, e soggetti a continui e barbarici bucherellamenti, o a feroci deturpazioni, poniamo, anche per la collocazione di qualche prosaicissima stufa. All'arte nessun rispetto. Finestre aperte nelle facciate, ferite da queste brocche enormi; occhi meravigliosi, chiusi per la comodità di un lavoratore della penna. Quanta malinconia per noi che viviamo di ricordi storici, il vedere come siano prossime a rovina, quasi oppresse da un'infinita miseria che ne distrugge la gloriosa nobiltà architettonica, le grandi badie di Pomposa, di S. Benedetto Polirone, di Nonantola.

Ma, onorandissimi colleghi, così si distrugge il patrimonio eterno della bellezza, il patrimonio immateriale, che pure ha, e quali i suoi effetti economici tutt'altro che lievi. Ben venga, adunque, la legge che di codesto patrimonio si propone la difesa e la conservazione.

Ripeto: il patrimonio che voglio dire estetico, perchè l'epiteto forse richiamerà l'attenzione dell'onorevole ministro (*si ride*), potrà assumere anche un'alta funzione educativa, la quale avrà il sommo pregio di non costare nulla allo Stato.

Non v'è città nostra, la quale sia assolutamente povera di monumenti e di bellezze artistiche e naturali. La natura da noi è la grande, la suprema artista. Ebbene, che cosa impedisce mai che sino dalle ultime classi elementari e su, su, alle medie, gli scolari siano condotti a visitare le cose belle dei luoghi, ove essi soggiornano? Queste visite, queste passeggiate estetiche faranno un gran bene. Creeranno o acuiranno quel senso artistico, che insegnerà a rispettare e ad amare ogni bellezza di natura o d'arte, e a difenderla meglio che non riesca alle guardie dei monumenti ed a minacce di multe.

Uscivo testè dalla nostra biblioteca, e mi seguiva lo spirito virgiliano del primo libro delle *Georgiche*, ov'è tutto un inno alla terra nostra, alle opere nostre, agli uomini degni della Sa-

turnia tellus, e creatori di bellezza. Questa bellezza difendiamola, perchè è reato contro la natura nostra il guastarla; il mantenerla e l'adorarla è via a raddolcimento di costumi e d'anime.

Il medio evo non è così barbaro come si crede: in Roma la ruina dei monumenti era punita dagli statuti del comune con la pena di morte. Rammento che certi eretici ardenti erano pronti ad incendiare alcune chiese, che ricordavano la non lieta opera dei frati inquisitori, ma buttarono via ira e faci per non distruggere le pitture, che si stendevano sulle pareti.

Quando arte e natura s'impongono all'ammirazione e dalle labbra esce l'esclamazione spontanea, irresistibile: « oh! com'è bello »; chi disse così non può non essere anche buono.

Se il Senato consentirà, proporrò una breve modificazione al testo di un articolo del progetto. Anche se la proposta non sarà accolta, resterà almeno la prova che, nella discussione, si è pensato oltre la lettera precisa del testo di legge. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. La discussione generale è chiusa.

È riservata però la parola al ministro ed al relatore, che risponderanno ai singoli oratori nella tornata di domani.

Per lo svolgimento di una interpellanza e di una mozione.

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario di Stato per gli approvvigionamenti dichiara di accettare l'interpellanza dell'onorevole Tassoni, e chiede che venga discussa al principio della seduta di lunedì.

Il ministro del lavoro dichiara di accettare la discussione della mozione del senatore Cassis e di altri senatori, e chiede che venga iscritta all'ordine del giorno immediatamente dopo lo svolgimento dell'interpellanza sui porti di Genova e di Savona.

Se non si fanno osservazioni, sarà disposto secondo il desiderio espresso dagli onorevoli ministri.

Annuncio di interpellanza e interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore segretario, Biscaretti, di dar lettura delle interrogazioni e delle interpellanze presentate.

LEGISLATURA XXV — 1ª SESSIONE 1919-21 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GENNAIO 1921

BISCARETTI, segretario, legge:

Interpellanza:

Al Ministro della marina sulla convenienza di ripristinare come nave da battaglia la risorta corazzata *Leonardo da Vinci*.

Tommasi.

Interrogazioni:

Al Ministro della marina per sapere se non creda di perpetuare in una nave od in un edificio marittimo il nome dell'ingegnere Edgardo Ferrati, che con lucida percezione intuì la possibilità del ricupero della *Leonardo da Vinci* e con ferma fede e incrollabile volontà si accinse, prima di morire, alla impresa che insigni tecnici stranieri pensavano impossibile.

Thaon Di Revel.

Al ministro delle poste e telegrafi sugli atti commessi da alcuni funzionari del suo Ministero contro la legge e la disciplina.

Melodia.

PRESIDENTE. Domani, alle ore 15, seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. votazione per la nomina:

a) di due membri della Commissione di Finanze;

b) di un membro della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori;

c) di un membro della Commissione di contabilità interna;

d) di tre membri della Commissione per la politica estera;

e) di un membro del Consiglio centrale per le scuole italiane all'estero;

f) di due membri della Commissione per l'esame della tariffa dei dazi doganali.

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

Per la tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico (N. 204);

III. Svolgimento delle interpellanze del senatore Giardino ai ministri della giustizia e

della guerra e del senatore Ferraris Dante al ministro della giustizia e degli affari di culto.

IV. votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

Concessione di una nuova indennità di caroviveri al personale addetto ai servizi pubblici di trasporto affidati all'industria privata e conversione in legge del Regio decreto 29 ottobre 1920, n. 1522, relativo all'aumento del prezzo dei trasporti sulle ferrovie esercitate dall'industria privata sulle tramvie, ecc. (Numero 263).

V. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 gennaio 1920, n. 81, contenente norme per il conferimento dei posti vacanti negli archivi distrettuali e sussidiari (N. 76);

Per la tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico (N. 204)

Conversione in legge del decreto-luogotenenziale 28 dicembre 1919, n. 1882, col quale sono prorogati i termini stabiliti dagli articoli 12 e 13 della legge 14 luglio 1912, n. 854, per la classificazione e il riordinamento delle scuole industriali e commerciali (N. 115);

Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2398, che autorizza sotto determinate condizioni, la iscrizione degli ufficiali superiori nei Regi Istituti superiori di studi commerciali (N. 121);

Conversione in legge del Regio decreto 25 novembre 1919, n. 2509, che autorizza il ministro per l'industria, il commercio e lavoro a modificare i contributi, di cui agli articoli 2, 3, 4 e 7 del decreto luogotenenziale 8 agosto 1919, n. 112, relativo all'approvvigionamento della carta dei giornali (N. 122);

Conversione in legge del Regio decreto 4 gennaio 1920, n. 15, che eleva i contributi sulla produzione e vendita della carta e dei cartoni di qualsiasi specie (N. 123);

Conversione in legge del Regio decreto 10 settembre 1914, n. 1058, del decreto luogotenenziale 26 agosto 1915, n. 1388 e del decreto luogotenenziale 3 dicembre 1916, n. 1666 concernenti provvedimenti per la Camera agrumaria (N. 116);

LEGISLATURA XXV — 1ª SESSIONE 1919-21 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GENNAIO 1921

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 2 settembre 1917, n. 1545 concernente provvedimenti per la Camera agrumaria (Numero 117);

Provvedimenti economici a favore del personale delle Regie scuole industriali (Numero 272);

Autorizzazione di spesa per il funziona-

mento delle Commissioni locali di equo trattamento del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto (N. 264).

La seduta è sciolta (ore 18.10).

Licenziato per la stampa il 11 febbraio 1921 (ore 12).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche

XCIIª TORNATA

SABATO 29 GENNAIO 1921

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Congedo	pag. 2641
Disegni di legge (discussione di)	
« Per la tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico » (numero 204-A)	2642
Oratori:	
BERTETTI, <i>dell'Ufficio centrale</i>	2649
DE CUPIS	2662
DEL GIUDICE	2651, 2662, 2664
FROLA	2648
MALVEZZI	2650
MAZZONI, <i>relatore</i>	2642, <i>passim</i> , 2666
MORTARA	2655, 2661
ROSADI, <i>sottosegretario di Stato per le antichità e le belle arti</i>	2645, <i>passim</i> , 2666
SCHANZER	2657
SCIALOJA	2654, <i>passim</i> , 2665
SUPINO	2652, 2658
TAMASSIA	2650
VITELLI	2665
(presentazione di)	2642
Interpellanza (annuncio di)	2668
Interrogazione (annuncio di)	2668
Relazioni (presentazione di)	2641, 2642
Sull'ordine del giorno	2668
Votazione a scrutinio segreto (risultato di)	2667

La seduta è aperta alle ore 15.5.

Sono presenti: i ministri della giustizia ed affari di culto, della guerra, della marina, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici e il sottosegretario di Stato per le antichità e belle arti.

BISCARETTI, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Biscaretti a recarsi alla tribuna per la presentazione di una relazione.

BISCARETTI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Approvazione del piano regolatore di ampliamento della città di Savigliano ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Biscaretti della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Congedo.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo di giorni quindici per motivi di famiglia il senatore Piccoli; se non si fanno osservazioni il congedo s'intende accordato.

Convocazione degli Uffici.

PRESIDENTE. Avverto il Senato che gli Uffici sono convocati per domani mattina alle ore 10.30 per l'esame di alcuni disegni di legge.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione per la nomina:

a) di due membri della Commissione di finanze;

b) di un membro della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori;

c) di un membro della Commissione di contabilità interna;

d) di tre membri della Commissione per la politica estera;

e) di un membro del Consiglio centrale per le scuole italiane all'estero;

f) di due membri della Commissione per l'esame della tariffa dei dazi doganali.

Prego il senatore, segretario, Bettoni di procedere all'appello nominale.

BETTONI, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Presentazione di un disegno di legge e di relazioni.

FERA, *ministro della giustizia e affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERA, *ministro della giustizia e affari di culto*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1921 n. 13 circa le attribuzioni dei Commissari governativi per gli alloggi ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro guardasigilli della presentazione di questo disegno di legge, che sarà trasmesso alla stessa Commissione presso la quale già trovansi in esame disegni di legge di materia analoga.

Invito l'onorevole senatore Mariotti a recarsi alla tribuna per la presentazione di alcune relazioni.

MARIOTTI. A nome della Commissione di finanze ho l'onore di presentare al Senato le relazioni della Commissione stessa sui seguenti disegni di legge:

Autorizzazione della spesa di lire 35 milioni per opere pubbliche varie, fra cui quelle edilizie della capitale;

Autorizzazione della spesa di lire 25 milioni per la esecuzione di opere idrauliche straordinarie;

Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1920-21;

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in taluni capitoli dello stato di

previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1920-1921.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Mariotti della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Per la tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico » (Numero 204-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Per la tutela delle bellezze naturali o degli immobili di particolare interesse storico ». Come il Senato ricorda ieri fu chiusa la discussione generale, riservando la facoltà di parlare al relatore e al ministro.

Ha facoltà di parlare il relatore dell'Ufficio centrale onorevole senatore Mazzoni.

MAZZONI, *relatore*. Onorevoli colleghi, se io dovessi riprendere ad una ad una le lodi che giustamente son venute al presente disegno di legge e alla relazione ministeriale, il tempo dato alla discussione sarebbe protratto troppo di là dal necessario. A più forte ragione mi consentirete che l'Ufficio centrale rivolga soltanto un ringraziamento collettivo a tutti gli onorevoli colleghi che con benevolenza, rispetto a me relatore, eccessiva, apprezzarono le cose esposte nella nostra relazione.

Il tema, come ben fu detto da alcuno degli oratori di ieri, e specialmente dal collega Apolloni, degno interprete di tutti gli spiriti artistici, il tema fu qui svolto per modo che si sentì viva l'approvazione di quest'Alta Assemblea a un disegno di legge, il quale, elevandoci per alcun poco dalle contingenze talvolta troppo materiali della vita politica, ci fa salire a quella sfera intellettuale, morale, sentimentale, dove si ricongiungono tutte le migliori aspirazioni mosse dal suolo della patria; quasi che, mi sia lecito dirlo, la nostra fioritura, tornata consapevole delle originarie radici del grande albero nazionale, se ne faccia più confortevole e lieta.

Eguale non potrò, per convenienza di brevità, riprendere in discorso le singole osservazioni opportunamente fatte dagli onorevoli Mengarini, Frola, Niccolini, Filomusi-Guelfi, Montresor, Apolloni, Tamassia. Furono dette cose eccellenti; ma mi permetteranno

quei colleghi e il Senato di osservare che forse, a proposito di una materia di questa sorta, già in se stessa destinata a suscitare molte e diverse impressioni e sentenze concomitanti, si sconfinò un po' troppo a destra e a sinistra in temi che non sono veramente proprii del presente disegno di legge. Infatti, se è vero che non può immaginarsi una legge per la tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico, la quale non abbia attinenza con i monumenti e con le opere d'arte, è anche vero che vi sono già delle leggi per preservare tutto ciò, e che questa legge speciale non si riferisce nè ai monumenti nazionali nè ad altra sorta di opere d'arte; si riferisce, come il titolo stesso dimostra, a luoghi belli, oppure a luoghi dalle vicende della storia fatti meritevoli di essere direttamente tutelati.

Eguale mente la fauna di alcuni singoli luoghi dove rimangono scarsi campioni superstiti di razze di animali oramai ridotte a pochissimi esemplari, quella che potrebbe chiamarsi la fauna straordinaria, tanto importante agli studi scientifici, non può essere protetta se non incidentalmente e indirettamente da una legge riferentesi solo alle bellezze naturali e agli immobili di particolare interesse storico.

Il mufone, l'orso, lo stambecco, non si può dire che siano bellezze naturali, sebbene talvolta possano in una certa misura conferire alla curiosità di un paesaggio; nè certo sono immobili di particolare interesse storico: tanto meglio però se, votando altri provvedimenti, noi verremo anche a preservare codesti ultimi campioni di razze quasi estinte tra noi.

Si potrebbe andare più in là. Qualcuno, per esempio, mi ha in via amichevole suggerito che pur gli Orti Sperimentali meritano di essere aiutati e tutelati dallo Stato. E a me, tra i miei ricordi personali di amatore dei monti, è tornato subito in mente quell'Orto del Piccolo S. Bernardo, così scientificamente importante, il vivaio che ha nome dall'Abate Pietro Chanoux, il quale lo ideò e fondò per la conservazione e lo studio sistematico della minuscola flora delle altissime vette. Certo, e quello e altri Orti così istituiti meritano da parte dello Stato la maggior cura possibile; ma non possiamo ora, in una legge per le bellezze naturali e per gli immobili di particolare interesse storico, occuparci dell'incremento di codeste speciali stazioni.

Piuttosto merita qualche parola in più la questione importantissima dei Parchi nazionali, che è stata trattata a fondo con autorità e calore dai colleghi Mengarini e Frola. Dei quali il primo ha parlato specialmente degli Abruzzi; e il secondo, del Gran Paradiso: e quest'ultimo ha avuto ragione a connettere le bellezze naturali coi ricordi di re Vittorio Emanuele II. L'Ufficio Centrale ha espresso la sua opinione: noi crediamo che si debba venire presto a un'apposita legge in proposito. Le altre nazioni civili ci hanno preceduto; e anche noi dobbiamo andare in quel senso per molte e degne ragioni sia scientifiche sia prettamente italiane.

Raccomandiamo agli onorevoli Colleghi di tornar a osservare ciò che ne abbiamo detto nella relazione. I Parchi nazionali dovrebbero essere istituiti senza nessun aggravio dell'erario, salvo qualche inevitabile e lieve spesa iniziale: di spese che non siano strettamente necessarie non è davvero questo il tempo di parlare; noi dobbiamo, sì, cercare che il Governo faccia, ma non che sprechi. Fare senza sprecare, ma anticipando il giusto, si può e si deve. Non ci si obietti che le nostre sono utopie: i Parchi nazionali, col diritto di legnatico, col diritto di caccia, coi permessi di soggiorno, con le percentuali di riproduzione fotografica di paesaggi artistici, ed altre eventuali tasse, potranno benissimo essere per l'Erario, invece che un aggravio, un'entrata; e questa, certamente destinata a crescere d'anno in anno, potrà riuscire poi di vantaggio ad alcuni servizi del Ministero dell'istruzione, che troppo n'han di bisogno.

Del resto, alle aeree parole dei colleghi, quanto ai Parchi nazionali, nulla crederemmo oggi da aggiungere, se non dovessimo evitare che all'attenzione del Parlamento sfuggissero, in connessione coi Parchi della superficie, quelli che già sono stati chiamati e autorevolmente patrocinati come Parchi sotterranei.

L'Italia, rivendicando i suoi naturali confini dal lato d'oriente, ha ottenuto, tra il resto, quell'amplissimo sviluppo di caverne, che è famoso sotto un nome germanico, Adelsberg, e che italianamente si deve chiamare Postumia. Molti colleghi conoscono certamente le vive pagine, intorno a ciò, del direttore generale del « Touring Club Italiano », L. V. Bertarelli. E coloro che han pratica di Trieste, sanno come all'entrata di una delle stazioni, quella che mena per la via interna a Gorizia, fa orna-

mento, quasi a richiamo di una gita curiosamente dilettevole, una grande stalattite. Troppe ne furono barbaricamente avulse dalle grotte di Adelsberg prima della liberazione di Trieste; e noi dobbiamo evitare la prosecuzione dello strazio, che pur troppo si va ancora facendo, ed anzi più intensamente, di quelle magnifiche formazioni secolari; per non dire delle grotte stesse dove si andarono e si vanno formando le stalattiti e le stalagmiti celeberrime nei trattati della scienza e nelle guide dei viaggiatori.

Perciò, giunti che saremo all'articolo 4, vi proporremo a tale uopo un apposito emendamento. Ma sia fin d'ora messo in chiaro che, a parere dell'Ufficio centrale, la proposta dei Parchi nazionali comprende anche alcune zone, specialmente nel Carso, le quali hanno importanza, oltrechè per la scienza, per la bellezza; e che possono essere grandemente redditizie; mentre invece, a quello che ci consta, anche là si fa sperpero di una stupenda ricchezza nazionale, donataci dai millenni con lo scavare delle acque sotterranee e con l'accumularsi dei depositi calcarei per stillicidio.

Quanto poi ai punti di particolare interesse storico che il disegno di legge ha accomunato, nel desiderio della tutela, con le bellezze naturali, non sarà mai abbastanza raccomandato al Governo, che si proceda molto cauti nella compilazione del regolamento; perchè in Italia ogni zolla di terra è felicemente o sinistramente storica; e non si ha da volere (valga un esempio) che perchè nel 1289 Dante Alighieri combattè in un certo campo che è rimasto famoso anche per lui, Campaldino, quello diventi legalmente un luogo dove sia vietato di seminare il grano e di piantare la vite.

Bisognerà scrivere che si estenda soverchiamente la tutela dei luoghi di interesse storico con danno della proprietà privata; onde specialmente dai colleghi giuristi, e l'onorevole Rosadi è egli stesso un insigne avvocato, la nostra relazione ha chiesto qualche aiuto per suggerimenti giovevoli al regolamento che dovrà difendere il cittadino dalle eventuali sopraffazioni delle autorità amministrative. Un ispettore delle belle arti, un impiegato qualsiasi, non deve potere, quasi di suo arbitrio, porre una servitù di più a qualche proprietà privata, se non a patto che ciò porti un vero

utile allo Stato. Se non lo portasse, n'avremmo invece un peggioramento; in quanto, più si estenderanno i punti preservati, e più s'inspireranno le necessità amministrative, con accrescimento d'impiegati e di relative spese.

Lasciando quindi ai colleghi giuristi quella che potrà essere la determinazione precisa di alcune modificazioni, o il consiglio di altre disposizioni regolamentari, l'Ufficio centrale raccomanda vivamente all'onorevole sottosegretario di Stato di non lasciarsi travolgere in una formula aprioristica troppo larga, ma di cercare che il regolamento circoscriva con la maggior precisione possibile che cosa s'intende per « immobili di particolare interesse storico ».

Più altre osservazioni potrebbero esser fatte; poichè questo disegno di legge, come dimostrò ieri l'ampia discussione, offre veramente il destro a molti, per non dire troppi, ragionamenti. Ma la legge, buona in sé, suggerirà di mano in mano i miglioramenti della pratica, allora che sarà sperimentata nell'attuazione.

Quello che intanto importa è il consenso così largo che ieri il Senato manifestò all'idea posta dapprima dall'illustre e benemerito collega Molmenti, quando era sottosegretario di Stato per le belle arti, e quindi così bene raccolta e attuata dal sottosegretario Rosadi, che non soltanto ama le bellezze naturali, ma le favorisce insieme con quelle dell'arte. Né il sottosegretario di Stato vorrà dolersi se gli proporremo qualche emendamento dove se ne presenterà l'occasione; il disegno di legge è tale da meritargli le lodi di cui ieri il Senato non gli fu avaro. Se il disegno di legge potrà essere migliorato, se la pratica stessa conferirà a migliorarlo, confidiamo che molto gioverà, ben redatto, il regolamento: parte integrante, più che di altre leggi, di queste. Il collega Montresor disse giustamente, ieri, che di certe leggi si dovrebbe prima avere il regolamento, e poi fare la legge; forma paradossale di un concetto giusto, al quale, per conto nostro, partecipiamo.

Spetterà, infatti, specialmente all'applicazione, procurare che questa legge non resti lettera morta, ma sia uno strumento vitale e proficuo, per quello che importa più di tutelare.

Bisogna assicurare la storia tuttor viva della Patria dovunque ne sia un ricordo veramente degno di essere riverito e custodito contro l'in-

gordigia o l'ignoranza; e bisogna fare in modo che il Governo abbia ogni mezzo perchè sia tutelata e mantenuta la bellezza del suolo nazionale. Senza mai esagerazioni, ma fermamente sempre.

Il collega onorevole Mengarini, con eloquenza derivatagli, oltre che dal senno, dall'amore, ci ha parlato della via Appia; e il collega Nicolini, con eleganza che oserei dire « atticamente toscana », ci ha parlato della Maremma: ognun di voi potrebbe suggerire altri luoghi. Tutto certamente non si preserva con una legge, per eccellente che sia; ma a ogni modo si devono porgere al Governo le facoltà per vigilare e provvedere. Comunque, dove non si arriverà con l'effetto diretto, si arriverà con l'effetto morale.

Ieri e oggi in questa assemblea si son dette parole che di ciò fanno conferma e riprova; perchè unanime è stato il consenso dell'interesse nazionale ad ottenere che ogni cosa bella, ogni cosa di vera importanza storica, sia tutelata dal Governo d'Italia. (*Vive approvazioni, applausi*).

ROSADI, *sottosegretario di Stato per le antichità e belle arti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSADI, *sottosegretario di Stato per le antichità e belle arti*. Così caldo, così solenne è stato l'inno che l'alto Consesso ha sciolto ieri al concetto e ai fini di questo disegno di legge, che io non debbo dire una parola per sollecitarne l'approvazione.

Solo può essere lecito a me, che fui l'autore principale di quella legge fondamentale che tutela le antichità e le belle arti, ricordare come in quella legge, che ebbe sanzione definitiva nell'anno 1909, erano incluse disposizioni che conducevano allo stesso concetto, agli stessi fini, e queste disposizioni furono avulse e cancellate dal Senato. Ciò vuol dire che oggi questo disegno di legge viene nella pienezza dei tempi e può dimostrare che ogni tempo, anche travolgente fra i cataclismi e i marasmi di un periodo straordinario, non è mai tempo perduto.

Sicchè non dirò parola nel merito del disegno per illustrarne il concetto e dimostrarne i vantaggi. Anzi, se opera deve spiegare chi rappresenta così modestamente il Governo, è quella di frenare il nobilissimo ardore per cui

si vorrebbero oltrepassare i modesti e discreti fini tracciati in questo disegno di legge. Primo ardore, rispettabilissimo quanto mai e secondabile in tutti altri tempi e in tutt'altre condizioni di bilancio, la istituzione di Parchi nazionali. Ora conviene fare una distinzione fondamentale; o si parla di cose che riguardano l'agricoltura, e questo non solo esorbita dalla competenza di chi sostiene la legge ma dallo spirito della legge stessa; oppure si desidera restare nei limiti della legge, e allora conviene domandarci che cosa debbono essere questi parchi nazionali. Noi ne conosciamo molti esempi: conosciamo il gran parco nazionale di Yellowstone e quello di Arizona in America, quello della bassa Engadina in Svizzera; ma in quanto a noi questi Parchi nazionali che cosa dovrebbero essere?

Luoghi per i quali si fa soltanto divieto di caccia? Ma per questo non importa fare un articolo aggiuntivo e istituire i Parchi nazionali. Delle due cose l'una: o si vuole cosa che risponda non al nome ma al concetto di se stessa e allora occorrono fondi, dei quali il Governo oggi non dispone, o altrimenti si tratta soltanto di ricorrere a delle disposizioni protettive del suolo e della produzione, e per queste ci sono le norme comuni per l'agricoltura. Quindi non credo che sia urgente ed essenziale aggiungere come una estensione della legge presente un oggetto nuovo quale è quello dei Parchi nazionali. Non credo neanche che la vita e la fortuna delle bestie, che nei parchi dovrebbero essere meglio conservate, possano rientrare nel tema che attualmente ci riguarda, in quanto che non credó che la presenza di uno stambecco renda più attraente il quadro naturale di un bosco o quella dell'orso più sonora la voce della foresta. Quindi non possiamo, noi che rappresentiamo in questo momento le anguste condizioni del Governo e la sua necessità di restringersi più che mai nelle estreme economie, assumere un impegno quale sarebbe quello della istituzione seria e coerente dei Parchi nazionali, e non di una semplice definizione, quale sarebbe quella per la quale quando si fosse detto che anche in Italia ci possono essere dei Parchi nazionali si sarebbe detto abbastanza e non si dovrebbe dire di più. L'illustre senatore Mazzoni si è provato a tracciare questa nuova istituzione dei parchi na-

zionali nella sua pregevole relazione e ha cominciato da due. Ha parlato del Gran Paradiso, per cui fu fatto un voto dal Consiglio provinciale di Torino, e ha parlato del parco di Abruzzo che dovrebbe far centro a Opi, e, quasi che l'appetito venisse mangiando, è andato giù giù aggiungendo altri Parchi nazionali che si potrebbero istituire, e ha accennato al Cimone del Pala, ha accennato anche all'Adamello, e finalmente a quel parco glorioso per il sangue nobilissimo dei nostri martiri, che è il Carso.

Ma in questa maniera non si stabilisce quale dovrebbe essere l'onere che dovrebbe assumersi lo Stato; sicchè io sono dolente di dover fare una dichiarazione. È stato presentato un ordine del giorno, che ne sostituisce un altro, che era anche più reciso di questo: con quello si invitava il Governo a presentare un disegno di legge che istituisca i Parchi nazionali; con il nuovo ordine del giorno, che vuol essere più blando, si dice che il Senato, convinto della opportunità di istituire i Parchi nazionali, passa all'ordine del giorno. Ora debbo dichiarare che non si può accettare questo ordine del giorno. Quando un amico mi presenta un foglio di carta su cui è scritto: «convinto che tu mi regalerai la tua casa, ti saluto», se io accetto quel foglio, prendo l'impegno di secondare il suo desiderio. Con il solo fatto di accettare questo ordine del giorno il Governo assumerebbe l'impegno di istituire i Parchi. Vorrà l'Alto Consesso perdonare al Governo questo scrupolo politico, ma il Governo non crede di potere accettare condizioni che non può attuare.

L'altra critica che si è fatta al disegno di legge è quella che accenna a una tale sua imprecisione. L'imprecisione è stata rilevata dell'onore. Montresor e prima ancora dall'onorevole relatore, l'amico Mazzoni, il quale, parlando d'imprecisione quanto agli immobili di particolare valore storico, vorrebbe che un regolamento li definisse più precisamente. Piano, amico Mazzoni, perchè questa materia più si vuole precisare e più si manda in confusione. Per l'appunto e proprio riguardo agli immobili di particolare interesse storico conviene riconoscere che il criterio dell'interesse è instabile, oscillante, relativo. Veda, nella sua relazione pregevole è accennato a un parco nazionale di più, al Carso. Ma il petroso, il brullo Carso,

prima della guerra, non era un monumento naturale.

MAZZONI. Ma le grotte di Adelsberg lo sono state sempre.

ROSADI, *sottosegretario di Stato per le antichità e belle arti*. Non era per se stesso un monumento storico, che richiedesse la tutela di questa legge; e così possiamo dire di tanti altri luoghi che sono illustrati da ricordi di storia civile e da esempi insigni di letteratura, che di per sé non sarebbero monumenti naturali. Mi diceva ieri il ministro, anzi il maestro, che un esteta, Teodoro Vischer, tracciò prima nella sua estetica una sezione dedicata al bello di natura, ma poi nella sua autocritica la sopprese, trasportando il bello di natura in altra sezione, in quella del bello di fantasia. Così la bellezza muliebri, quella dei monti, dei piani, dei boschi, è qualche cosa di relativo che non fa che connettersi con il sentimento e con la fantasia umana. Credo che si cadrebbe in un grave inconveniente, se si assecondasse l'autorevole consiglio del relatore, che vorrebbe che nel regolamento si facesse un elenco delle bellezze naturali. Veda l'onorevole relatore, qualcosa di simile era stato fatto a proposito di un regolamento che applicava la prima legge fondamentale per le belle arti, la legge del 12 giugno 1902. Si fece allora un elenco delle opere di sommo pregio, di guisa che uno che avesse in qualunque maniera esportato una cosa di sommo pregio che non fosse iscritta in quel tale elenco, non risultava che avesse violato la legge.

E che cosa accadeva, onorevole Mazzoni, in pratica, con questo sistema? Accadeva che nell'elenco di opere di sommo pregio non fossero iscritte se non quelle opere che a ingordi speculatori, antiquari, fabbricanti di antichità, faceva comodo di far risultare di sommo pregio perchè riconosciute o iscritte in quel tal catalogo. Quando poi c'era un'opera che nessuno aveva avuto interesse a fare includere nell'elenco, che era stata o dimenticata o ignorata, e che per caso veniva scoperta e messa in luce, non era protetta, perchè non rientrava nel catalogo.

MAZZONI. Ma l'esportazione di una cascata o di un monte non è possibile!

ROSADI, *sottosegretario di Stato per le antichità e belle arti*. Per esempio la cascata di

Tivoli potrà non parer bella a lei, onorevole Mazzoni, mentre a me ed a tanti pare bellissima. Come si fa a definire e chiudere in un catalogo le bellezze d'Italia? Come in Grecia fu detto il sottosuolo archeologico è proprietà dello Stato; così bisognerebbe dire: tutto il suolo d'Italia è dichiarato bellezza naturale. La determinazione delle bellezze naturali ha un valore che non si può concludere in uno stampo fisso; altrimenti la legge non potrebbe avere applicazione. E allora conviene fare di necessità virtù e lasciare la legge così come è senza aggiungervi pericolose definizioni. Ho visto che si sono proposti degli emendamenti; l'illustre relatore accennava ad uno, e cioè a quello per cui si dovrebbero includere nella legge stessa certe bellezze particolari, quelle delle grotte, e vorrebbe che alle bellezze che si dicono panoramiche, si aggiungesse l'indicazione di speleologiche. Ripeto che non per queste definizioni preventive si aggiunge chiarezza e potenza alla legge; non è questa un'arma di cui viene a munirsi lo Stato, non si fa anzi che disarmarlo, perchè con lo specificare alcune bellezze si lascerebbero fuori altre che non sono specificate. Quindi prego l'Alto Consesso di volere accettare la legge com'è.

Quanto al vantaggio che ne deriverà, lascio al Senato di pensare. Quando si consideri che questa legge non è che il complemento di quella fondamentale che tutela le bellezze d'Italia, siano create dalla natura o fatte dall'arte, era un dovere che a questo complemento si dovesse venire per integrare la grande tutela della multiforme e divina bellezza d'Italia.

Pensi il Senato che, mentre noi non abbiamo ancora una legge sul paesaggio, in Francia ve n'è già una in esecuzione da vari anni. Mi permetta il Senato uno sfogo di innocente orgoglio: in Italia, alla Camera dei deputati fu presentata da me una proposta di iniziativa parlamentare per un disegno di legge che si chiamava appunto « in difesa del paesaggio ». Questo fu nel 1910. Eppure non trovai un ministro alla Minerva, nemmeno quando vi fui per più di due anni come sottosegretario, il quale intendesse la convenienza di sostenere la proposta. Ma già, in occasione del disegno che diventò la legge del 1909 per le belle arti, la Camera aveva approvato, me relatore, le disposizioni sulle bellezze naturali, che poi il Senato avulse, come ho detto in principio!

Ebbene, dopo questo precedente, il deputato Briand, attuale capo del Governo francese, si affrettò a presentare un disegno di legge per le bellezze naturali, che fu approvato e che oggi è in vigore.

A maggior ragione si deve finalmente votare una legge per il paesaggio nel Bel paese. E con ciò si provvede anche a quel senso di educazione popolare e nazionale di cui hanno parlato l'onorevole Filomusi Guelfi e altri senatori: di quell'educazione popolare e nazionale che sorge dal rispetto della natura, dall'aspetto della sua bellezza, della sua stessa voce, perchè disotto al tronco divelto e offeso geme una voce che dice:

. Perchè mi scerpe?
Non hai tu spirito di pietade alcuno?

Tutto invita a questo rispetto, a questa religione dell'alma natura.

Ora una legge che sanzioni questo rispetto, questo culto, che traduca in norma di vita il giusto voto di educazione popolare e nazionale merita di essere approvata. E sarà onore altissimo del Senato l'avervi data per primo la sua autorevole approvazione. (*Applausi viris-simi*).

Nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. Estraggo a sorte i nomi degli onorevoli senatori che procederanno allo scrutinio delle schede di votazione per le varie Commissioni.

Risultano sorteggiati, quali scrutatori, per la votazione:

per la nomina di due membri della Commissione di finanze i signori senatori: Torrigiani Luigi, Grosoli, Lojodice, Pincherle, De Novellis;

per la nomina di un membro della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, i signori senatori: Sill, Gualterio, Di Stefano, Tamassia, Ziliotto;

per la nomina di un membro della Commissione di contabilità interna, i signori senatori: Fadda, Ameglio, Giaccone, Malvezzi, Mango;

per la nomina di tre membri della Commissione per la politica estera i signori senatori: Cocchia, Supino, Cuzzi, Diena, Bellini;

per la nomina di un membro del Consiglio centrale per le scuole italiane all'estero, i si-

gnori senatori: Borsarelli, Di Brazzà, Valenzani, Garavetti, Valvassori Peroni;

per la nomina di due membri della Commissione per l'esame della tariffa dei dazi doganali, i signori senatori: Giunti, Di Robilant, Di Campello, Cataldi, Brusati Ugo.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori scrutatori testè sorteggiati di voler procedere allo spoglio delle schede.

(I senatori scrutatori procedono allo spoglio delle schede).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abbate, Agnetti, Aguglia, Ameglio, Amero D'Aste, Annaratone, Apolloni, Arlotta, Artom.

Badaloni, Badoglio, Barbieri, Barzilai, Bellini, Beneventano, Bergamasco, Bergamini, Bernardi, Bertarelli, Bertetti, Berti, Bettoni, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bollati, Bonazzi, Boncompagni, Bonicelli, Borsarelli, Bouvier, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Calabria, Calisse, Calleri, Campello, Campostrini, Caneva, Canevaro, Canzi, Capaldo, Capotorto, Cassis, Castiglioni, Cataldi, Catellani, Cefalo, Cefaly, Cencelli, Cimati, Cipelli, Ciruolo, Cirmeni, Civelli, Cocchia, Colonna Fabrizio, Colonna Prospero, Conci, Corbino, Corsi, Croce, Curreno, Cusani-Visconti, Cuzzi.

Da Como, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Amicis Mansucto, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Del Giudice, Della Noce, Del Pezzo, De Novellis, Di Bagnò, Di Brazzà, Diena, Di Rovasenda, Di Sant'Onofrio, Di Stefano, Di Terranova, Di Trabia, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio Enrico, D'Ovidio Francesco.

Einaudi.

Fadda, Faelli, Faina, Fano, Fecia di Cossato, Ferraris Carlo, Ferraris Dante, Ferraris Maggiorino, Ferrero di Cambiano, Fill Astolfone, Filomusi Guelfi, Foà, Fradeletto, Francica Nava, Frascara, Fratellini, Frola.

Gallina, Gasavetti, Garofalo, Ghilianovich, Giaccone, Giardino, Ginori Conti, Gioppi, Giordano Apostoli, Giunti, Giusti del Giardino, Grandi, Grassi, Greppi Giuseppe, Grimani, Grossoli, Guala, Gualterio, Guidi.

Imperiali, Indri, Inghilleri.

Leonardi Cattolica, Libertini, Lojodice, Loria, Lucchini, Lustig.

Malaspina, Malvezzi, Manna, Mango, Maragliano, Marescalchi Gravina, Mariotti, Marsaglia, Martinez, Martino, Masci, Mayer, Mazziotti, Mazzoni, Melodia, Mengarini, Millo, Molmenti, Montresor, Morandi, Morpurgo, Morrone, Mosca. Niccolini Eugenio, Niccolini Pietro, Navoloni.

Pagliano, Palummo, Pansa, Papadopoli, Paternò, Pavia, Pecori Giraldi, Pellerano, Perla, Persico, Petitti di Roreto, Panigiani, Pincherle, Pipitone, Placido, Plutino, Podestà, Polacco, Pozzo, Presbitero, Pullè.

Rava, Rebaudengo, Reynaudi, Ridola, Rizzetti, Rossi Giovanni, Rossi Teofilo, Rota, Ruffini.

Salata, Saldini, Sanarelli, Sandrelli, Santucci, Schanzer, Schiralli, Schupfer, Scialoja, Sechi, Serristori, Setti, Sili, Sonnino Sidney, Spirito, Squitti, Stoppato, Suardi, Supino.

Tamassia, Tassoni, Tecchio, Thaon Di Revel, Tivaroni, Tommasi, Torlonia, Torraca, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi, Treves.

Valenzani, Valli, Valvassori-Peroni, Vanni, Venosta, Venzi, Verga, Vicini, Viganò, Vighiani, Vigoni, Vitelli.

Wollemborg.

Zappi, Ziliotto, Zippel, Zupelli.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione sul disegno di legge per la tutela delle bellezze naturali.

Prima di procedere alla discussione degli articoli do lettura dell'ordine del giorno presentato dai senatori Frola, De Amicis, Mansucto, Rattone e Niccolini Eugenio del tenore seguente:

« Il Senato, convinto che il Governo presenterà un disegno di legge sui parchi nazionali ispirandosi al concetto della conservazione delle bellezze naturali, passa all'ordine del giorno »

Il Governo ha dichiarato di non poter accettare quest'ordine del giorno.

Chiedo all'onorevole Frola se lo mantiene.

FROLA. Ho presentato insieme ad altri autorevoli colleghi l'ordine del giorno di cui ha dato lettura l'onorevolissimo Presidente.

A me sembrava e sembra che quest'ordine del giorno integri la legge, e la completi anzi, accogliendo quei voti che sono stati manifestati in molte occasioni da competenti, da scienziati, da persone che conoscono la situazione, perchè venisse accolto il provvedimento relativo ai Parchi nazionali.

Non si trattava di aggiungere alla legge; si trattava nell'occasione di dire quello che è indiscutibile, che cioè quando una bellezza naturale ha tali doti eccezionali da meritare che lo Stato la consacri in qualche modo, come ho dimostrato ieri riscuotendo gli applausi del Senato relativamente al Gran Paradiso, allora lo Stato abbia il dovere di intervenire.

L'onorevole sottosegretario di Stato disse che non può concepire cosa voglia comprendersi per parco nazionale. Mi consenta il Senato che accenni come altre legislazioni straniere abbiano dato questa definizione, e citi ad esempio un'articolo della legge del 7 dicembre 1916 della Spagna, dice precisamente: « Sono Parchi nazionali agli effetti della presente legge, quei siti o paraggi eccezionalmente pittoreschi, forestali o agresti nel territorio nazionale che lo Stato consacra dichiarandoli tali allo scopo esclusivo di favorirne gli accessi mediante vie adatte di comunicazione, di rispettarne le ricchezze naturali del paese, la ricchezza della fauna e della flora e le particolarità geologiche idriche, evitando ogni atto di distruzione e di deterioramento e di modifiche per la mano dell'uomo ».

Ed io accennavo che il Gran Paradiso ha queste ragioni di bellezza naturale, per la sua fauna e la sua flora e per gli altri motivi che ho detto ieri.

L'onorevole sottosegretario di Stato non ha creduto di accettare neppure quest'ordine del giorno, che non poneva vincolo alcuno al Governo, ma conteneva soltanto un'affermazione che io credo, ed insieme con me credono non pochi colleghi, fosse necessario di fare nell'occasione di questo disegno di legge.

L'onorevole sottosegretario di Stato, parlando per il Governo dimostrò di non avere questa convinzione...

ROSADI, *sottosegretario di Stato per le antichità e belle arti*. Non si tratta di convinzione, ma di possibilità!

FROLA. Ad ogni modo l'onorevole sottosegretario di Stato, parlando in nome del Governo, ha dimostrato una convinzione contraria a quella che ispirava l'ordine del giorno. Quindi, per non eventualmente pregiudicare la cosa, io non credo opportuno di pregare il Senato di votare quest'ordine del giorno, che esprime un pensiero contrario a quello manifestato dal Governo. E non vorrei neppure fare in questo senso una raccomandazione...

ROSADI, *sottosegretario di Stato per le antichità e belle arti*. Una raccomandazione l'accetto ben volentieri.

FROLA. Non vorrei fargli neppure una raccomandazione, perchè, da vecchio parlamentare, so quanto poco se ne ricavi. Ad ogni modo, siccome l'onorevole sottosegretario di Stato ha dichiarato di accettare una raccomandazione in questo senso, acconsento a trasformare in raccomandazione il mio ordine del giorno, riservandomi di ricordargli a tempo e luogo l'impegno che egli assume accettando questa mia raccomandazione. (*Vive approvazioni*).

BERTETTI, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTETTI, *dell'Ufficio centrale*. L'Ufficio centrale è lieto che l'onorevole sottosegretario di Stato accetti come raccomandazione l'ordine del giorno presentato dall'onorevole senatore Frola, appunto perchè, noi vediamo che l'onorevole sottosegretario di Stato rientra nell'ordine di idee espresso nella nostra relazione e sopra il quale mi riservo di parlare in occasione della discussione degli articoli, ove occorra.

PRESIDENTE. Procederemo allora alla discussione degli articoli, che rileggo secondo il testo dell'Ufficio centrale.

Art. 1.

Sono soggette alla presente legge le cose immobili la cui conservazione presenta un notevole interesse pubblico a causa della loro bellezza naturale o della loro particolare relazione con la storia civile e letteraria.

Sono protette altresì dalla presente legge le bellezze panoramiche.

TAMASSIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMASSIA. Ho domandato la parola unicamente per proporre una modificazione di forma al primo articolo.

Dice questo articolo: « Sono soggette alla presente legge le cose immobili, ecc. ». Nel capoverso, invece, si legge: « Sono protette altresì le bellezze panoramiche ». Orbene, la frase « essere soggette » ha riferimento alla protezione, di cui si parla soltanto nel capoverso. Perciò mi sembra che la dicitura dell'articolo sarebbe notevolmente migliore, se così si correggesse: « Sono dichiarate soggette a speciale protezione le cose immobili, ecc. ».

Verrebbe quindi il capoverso, in cui si potrebbe dire: « è estesa la protezione alle bellezze panoramiche ».

La legge deve enunciare nettamente, in principio, il suo scopo; proprio con questa modificazione l'articolo assumerebbe subito la sua precisa significazione.

MALVEZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALVEZZI. Onorevoli colleghi, ogni parola in appoggio a questa legge sarebbe un fuor d'opera, perchè tutti siamo unanimi nel volerla condurre in porto. Ed è appunto perchè questa legge abbia un'applicazione sicura che io mi permetto di fare un'osservazione, che potrebbe dirsi anche un'interrogazione.

Mi consenta il Senato di esprimere qualche mia dubbiezza quando mi sembra non trovare pienamente d'accordo, in un concetto fondamentale, l'eloquente sottosegretario di Stato e il non meno eloquente relatore della Commissione. Perocchè l'onorevole sottosegretario di Stato non vuole la precisione, nell'interesse dell'applicazione della legge, negli elenchi degli immobili che anderanno soggetti alla legge stessa; mentre l'onorevole relatore (ed io confesso che mi associo al suo pensiero) vorrebbe meglio precisare gli immobili che debbono essere vincolati dalla presente legge. Questa si ravvicina, anzi si connette, come avvertiva l'onorevole sottosegretario di Stato, a quella fondamentale del 20 giugno 1909.

A questa legge si sono fatti frequenti richiami nella discussione dell'attuale progetto di legge. Difatti vi è tale connessione che par-

lare di questo e tacere della legge del 20 giugno credo sia impossibile.

Ora, qual è un grande difetto della legge del 20 giugno 1909? È appunto il modo con cui vennero formati i cataloghi degli oggetti d'arte, degli immobili che hanno interesse storico ed artistico. Vi furono diversità di criteri tra provincia e provincia: molte volte questi elenchi sono stati abbandonati alle indicazioni dei comuni, i quali non avevano alcuna competenza. Certi comuni rurali talvolta se ne sono serviti anche a scopo fiscale o, diciamo pure, a scopo di molestia verso qualche proprietario; insomma, gli elenchi sono stati compilati, almeno in parecchi luoghi, poco consapevolmente. Io non vorrei tenere che nell'applicazione della presente legge noi cadessimo in un difetto analogo.

Si tratta di cosa molto grave, perchè appunto si tratta di un vincolo giuridico che si porrà sopra molte proprietà; quando questo vincolo giuridico è fissato, ecco che la proprietà, anche nelle trasmissioni degli immobili, oggi sempre più frequenti, ne resta inceppata.

Dunque io domando (e termino presto per non tediare il Senato con altre considerazioni) che il sottosegretario di Stato e l'onorevole relatore chiariscano, se non ho bene inteso, in qual modo saranno determinati i luoghi che per la bellezza naturale o per la loro particolare relazione con la storia civile e letteraria debbono essere conservati e difesi.

L'onorevole relatore, storico distinto, ricordava la terra di Campaldino, dove combattè Dante; io potrei ripetere quello che Cicerone disse a proposito di Atene; cioè ogni angolo d'Italia serba orma di storia, non vi ha luogo che non abbia il suo interesse o storico, o artistico.

In tanta ampiezza mi sento sgomento. Non sono sospetto di tiepidi amori per le memorie storiche, e le bellezze di arte e di natura; ma appunto perchè bramo difese quelle che sono veramente degne di esserlo, non vorrei che una legge troppo lata non venisse poi applicata adeguatamente. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Prima di chiudere la discussione sull'art. 1º, informo il Senato che all'articolo stesso il senatore Del Giudice, ha presentato un emendamento, consistente nell'aggiunta del seguente comma:

« Il notevole interesse pubblico e le bellezze panoramiche saranno accertati, previo parere della Giunta del Consiglio superiore per le antichità e belle arti, con una dichiarazione ministeriale da notificarsi ai proprietari ed ai possessori o detentori a qualsiasi titolo degli immobili di cui è parola nel presente articolo.

« Tale dichiarazione deve essere, su istanza del Ministero stesso, inscritta nei registri catastali e trascritta nei registri delle conservatorie delle ipoteche ed ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario possessore o detentore a qualsiasi titolo ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Del Giudice per svolgere il suo emendamento.

DEL GIUDICE. L'emendamento, di cui è stata data lettura, ha valore in parte formale, in parte sostanziale. Il progetto di legge, che discutiamo, a me sembra nel suo contesto un po' panoramico esso stesso, con contorni un po' vaghi, non ben definiti, simili a quei panorami dei paesi nordici, dove la nebbia offusca o nasconde le linee dell'estremo orizzonte.

Voglio dire che, mentre da una parte con questo disegno di legge si cerca di tutelare i monumenti che portano l'impronta di ricordi storici o quelle parti del suolo italiano che rifulgono di bellezze naturali, dall'altra trascura, a mio parere, oltre misura, quei riguardi e quelle cautele verso diritti privati che spesso vengono in collisione con la utilità pubblica che si vuole proteggere nei rispetti storici o estetici.

La mia aggiunta al primo articolo ha un valore formale in questo senso, che essa è tolta dal secondo articolo del progetto e collocata meglio nel primo che è come il fulcro di tutte le disposizioni successive. Infatti, nel primo articolo si afferma il diritto dello Stato sopra determinati immobili; ed è bene che nell'articolo medesimo sia enunciata la condizione fondamentale per la quale gli immobili sono vincolati da una servitù pubblica limitatrice dei diritti del proprietario o possessore.

Inoltre nell'articolo 2 si rende facoltativa la notifica e la dichiarazione da parte del Ministero dell'istruzione, mentre col mio emendamento la si fa obbligatoria, e di più, per maggior garanzia, si richiede il parere della Giunta del Consiglio superiore di antichità e belle

arti, come del resto è richiesto dalla legge 20 giugno 1909. Senza tale dichiarazione notificata, nessun terreno deve ritenersi soggetto a servitù, salvo il caso eccezionale contemplato dall'art. 3 del progetto. E in ciò consiste la modificazione sostanziale del mio emendamento. È giusto che l'interesse collettivo prevalga: è principio ammesso in tutti i tempi; ma deve prevalere con quelle necessarie guarentigie per i privati, senza le quali la proprietà sarebbe indebitamente lesa.

Il primo articolo così modificato acquista un compimento logico che manca nel progetto ministeriale, ed offre insieme una più sicura garanzia nell'interesse dei privati.

MAZZONI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore dell'Ufficio centrale.

MAZZONI, *relatore*. Le osservazioni dell'illustre giurista onorevole Del Giudice confesso che in qualche parte mi sorpassano, cioè entrano in un campo di studi giuridici nei quali io debbo riconoscere più che mai la mia incompetenza. Però egli è stato così lucido nell'esposizione del suo pensiero, che io credo che l'Ufficio centrale debba acconsentire. Non si tratta, osservi l'onorevole sottosegretario di Stato, non si tratta di una modificazione profonda e sostanziale del concetto: su per giù è quello che il disegno di legge e la relazione ministeriale hanno già detto, ossia quello che la relazione ha detto e il disegno di legge ha cercato di precisare.

Si tratta più che altro di uno spostamento, con vantaggio della chiarezza; e che in una legge si proceda chiaramente non è soltanto desiderio universale, è un dovere da parte del legislatore.

Quindi l'Ufficio centrale (credo d'interpretare l'animo anche degli altri colleghi) acconsente allo spostamento. E vi acconsente inoltre per questa osservazione, di carattere generale.

Se si trattasse di una legge che ci venisse approvata dall'altro ramo del Parlamento, e noi dovessimo con le nostre correzioni rimandarla alla Camera dei deputati, ciò sarebbe da farsi soltanto per forti ragioni. Ma qui si tratta di un *ius condendum*: è un diritto nuovo che noi fondiamo. Non vedremmo quindi perchè, per evitare qualche correzione, avessimo a rifiutarci di accettare le opportune proposte del collega Del Giudice. (*approvazioni*).

SUPINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Permetta, onorevole Supino, ella è iscritta a parlare sull'art. 2.

SUPINO. È vero; ma, siccome ora si vuol portare all'articolo 1 quella parte dell'art. 2 su cui io volevo fare le mie osservazioni, prego l'illustre Presidente di lasciarmi parlare ora.

PRESIDENTE. Allora parli pure.

SUPINO. Onorevoli colleghi. Dò io pure ampia lode all'onorevole ministro della pubblica istruzione per aver presentato questo disegno di legge che eleva il nostro spirito a nobili ideali. Ho udito con molto piacere gli eruditi discorsi pronunciati da colleghi tanto autorevoli, e specialmente quelli del Sottosegretario di Stato e del relatore dell'Ufficio centrale. Io però debbo scendere sopra un terreno, certo non meno nobile ma meno brillante, quello cioè del diritto privato. Mi propongo quindi di richiamare, con brevissime parole, l'attenzione dell'onorevole Sottosegretario di Stato e dell'illustre relatore dell'Ufficio centrale sulle disposizioni contenute nell'art. 2 del progetto. Questo articolo dà facoltà, al ministro della pubblica istruzione di dichiarare che un immobile è di notevole importanza naturale o storica, e di notificare, in via amministrativa, tale dichiarazione al proprietario dell'immobile stesso. Basta questa semplice dichiarazione affinché s'intenda senz'altro costituito il vincolo sull'immobile stesso, vincolo che viene iscritto nei registri ipotecari e catastali. Si tratta di cosa di grande importanza, come già fu rilevato, di stabilire cioè sulla proprietà privata una servitù di pubblico interesse; è dunque necessario procedere colla massima cautela. Di questa cautela ci dà esempio, in tema analogo, la legge del 1865 sulla espropriazione per causa di pubblica utilità, la quale richiede parere di autorevoli Consessi, pubblicazioni, e da ultimo un decreto Reale; talvolta, neppure questo è sufficiente, occorre una legge. Invece secondo l'articolo 2 del progetto basta la semplice notificazione al proprietario dell'immobile, per dichiarare l'immobile stesso di notevole importanza naturale o storica. In tema anche più analogo a quello del progetto di legge che discutiamo, la legislazione sulla tutela dei monumenti dà diritto al proprietario dell'immobile sul quale si vuole imporre il vincolo, di presentare ricorso al Ministero, chiedendo che

la questione sia portata innanzi al Consiglio superiore della pubblica istruzione. Senonché questa disposizione non è contenuta nella legge del 1909 ma bensì nel regolamento per la esecuzione della legge stessa, regolamento che porta la data del 30 gennaio 1910, mentre, razionalmente, almeno secondo il mio modesto parere, il diritto a ricorrere avrebbe dovuto essere sancito dalla legge; al regolamento sarebbe spettato soltanto disciplinarlo. Ad ogni modo, poichè la dichiarazione del notevole interesse naturale o storico dell'immobile ha conseguenze così gravi, è opportuno che sia circondata dalle più grandi garanzie, che si accordi, per lo meno al proprietario dell'immobile stesso il diritto di presentare ricorso, mentre il progetto di legge sottoposto al nostro esame tace del tutto in proposito. Prego dunque l'onorevole Sottosegretario di Stato di consentire che venga aggiunta a questo articolo 2, nel modo che mi riservo di indicare, una disposizione intesa ad assicurare al proprietario dell'immobile dichiarato di notevole interesse storico il diritto di interporre ricorso, non essendo all'uopo sufficienti le norme ordinarie. Ma qualora non ritenga, come a me sembra miglior consiglio di fare all'articolo questa aggiunta, lo prego almeno di dare formale assicurazione che tale diritto sarà riconosciuto dal regolamento.

Spero che l'onorevole Sottosegretario di Stato vorrà aderire alla mia richiesta e che questa avrà l'appoggio dell'Ufficio centrale. Se infatti è giusto che il diritto del proprietario debba cedere al pubblico interesse, è necessario che ciò non avvenga se non in caso di evidente utilità e con le maggiori cautele e garanzie.

ROSADI, *sottosegretario di Stato per le antichità e belle arti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSADI, *sottosegretario di Stato per le antichità e belle arti*. Accetto l'emendamento proposto dal senatore Tamassia: in realtà vi è una dissimetria in cui è incorso il disegno di legge, che può essere corretta in quel modo.

Si potrebbe sofisticare per giustificare la differenza, ma poichè l'autorevole proposta viene fatta, non voglio cominciare a contrastare in una questione di parole con l'Alto Consesso.

Rispetto all'emendamento del senatore Del Giudice, devo osservare al relatore, che si affrettava ad accettarlo, come questa è questione non di forma ma di sostanza. Mi per-

metta il Senato di spiegare questa profonda differenza che è tra il testo del disegno di legge proposto e l'emendamento avanzato dal senatore Del Giudice.

Secondo il testo proposto, noi stabiliamo che anche quando al proprietario o possessore di una di quelle bellezze che meritano di essere protette, non sia stato notificato l'importante interesse dell'immobile da lui avuto in proprietà o in possesso, gli si può impedire che quell'immobile sia alterato o distrutto.

Invece, secondo l'emendamento del senatore Del Giudice, quando non sia avvenuta la notificazione di questo tale interesse, o la diffida, il Ministero è disarmato. Il proprietario può distruggere la proprietà, che per lui è tornata ad essere il *ius utendi atque abutendi*. Ora è questione di accettare un concetto piuttosto che un altro. Il senatore Del Giudice crede di giustificare il suo rispettabilissimo parere col dire che l'analogia con la legge fondamentale, a cui questa deve servire d'integrazione, sostiene il suo assunto, e cita la legge del 20 giugno 1909 per dire che anche in quella non è necessaria la diffida del notevole interesse, perchè si possa procedere ad impedire le deteriorazioni, i mutamenti, le soppressioni degli immobili. Faccio osservare che questo è esatto fino a metà, perchè la legge del 20 giugno 1909, è vero, richiede che sia notificato l'interesse notevole, ma quando si tratta solo di trasmettere la proprietà e di immettere nel possesso.

Dice l'articolo 5: « Colui che come proprietario o per semplice tutela o per possesso, detenga le cose di cui all'art. 1, delle quali l'autorità gli abbia notificato, nelle forme stabilite dal regolamento, l'importante interesse, non può trasmettere la proprietà o dismettere il possesso. Ma qui si tratta di fare un contratto, non di distruggere o modificare. Ma quando si tratta di compiere un atto più visibile e tangibile, di esportare una cosa di notevole interesse, il Ministero deve impedire l'esportazione, anche quando mai sia stata fatta al possessore della cosa, la notificazione del notevole interesse ». Infatti dice l'art. 8:

« È vietata l'esportazione dal Regno di cose di interesse storico, archeologico, artistico, quando la loro esportazione costituisca un danno grave per la storia, l'archeologia e l'arte, ancorchè per tali cose non sia stata fatta la diffida da cui all'art. 3 ».

Dunque non importa la diffida. Analogamente alla legge fondamentale, di cui questa non è che integratrice, noi non dovremo prescrivere che sia imposta la notificazione, perchè io ho già detto nella parte della discussione generale, della cui miseria chiedo scusa al Senato, rilevando le mie imperfette condizioni di salute, come si sente anche alla voce, che non si può avere nè un elenco delle bellezze naturali, nè preventivamente conoscere dove e quali siano. Ragione per cui se si stabilisce che il Ministero non possa intervenire se non quando è avvenuta la diffida è lo stesso che dire che non deve intervenire quasi mai. Quindi, mentre apprezzo la sostanziale proposta del senatore Del Giudice, dico che invertirebbe completamente tutta l'economia della legge nel suo fondamento, che è il punto su cui la legge prende vigore per potere armare il Ministero della istruzione e farlo intervenire a difesa di ciò che si vuole tutelare con questa legge.

E giacchè ho la parola dico all'onor. Malvezzi che quella determinazione che egli invoca, venne già fatta dal Ministero dell'istruzione pubblica che impartisce l'obbligo di divieto. Come si muove in questo caso il Ministero dell'istruzione?

Si muove come il pernio dell'opinione pubblica, e nulla toglie che il ministro si possa consigliare da una sezione del Consiglio superiore di antichità e belle arti. Volere invece, come il senatore Del Giudice vuole, che il Consiglio superiore di antichità e belle arti intervenga sempre, e non si debba neanche notificare il notevole interesse senza il parere conforme del Consiglio, è dimenticare che cosa sia in fondo questo Consiglio superiore, e che cosa sia una bellezza naturale. Infatti si tratti ad esempio di decidere se una cascata è bella o no. Ebbene si ricorre al Consiglio superiore di antichità e belle arti, il quale oggi è formato da tre sezioni: arte antica, arte medioevale e moderna, arte contemporanea. A quale di queste tre sezioni si deve ricorrere per interpellarla e per avere da lei un giudizio di Paride intorno al caso di bellezza?

Supponiamo alla terza sezione, la quale può avere nel suo seno critici d'arte, pittori, scultori e magari anche architetti; ma forse essa non potrà portare su quella bellezza un giudizio molto più competente di quello dell'uomo di semplice buon gusto, di tutto il paese che

sente le tradizioni e le relazioni con la letteratura e la storia civile di se stesso, intorno a quell'argomento.

Per cui non sappiamo da quale autorità e da quale competenza in materia di bellezza dobbiamo far dipendere la materia stessa, e credo che meglio valga ad affidarla al buon gusto.

Ma insomma noi diciamo che a questa maniera non potrete agevolmente applicare la legge. Ecco l'obbiezione che dobbiamo sostenere.

Ed insisto nel dire che la ragione per cui non possiamo accettare il concetto dell'onorevole Malvezzi è che deve essere un po' l'opinione pubblica, ed il buon gusto del Paese che deve guidare i giudizi in materia d'arte.

L'onorevole Supino chiedo che si dica come all'interessato debba essere concesso un rimedio, ed a sua volta invoca l'analogia della legge; per questa analogia che mi è particolarmente cara, perchè ho viscere paterne per quella legge, io dico che non importa includere nel testo della legge nuova questa disposizione per cui si dà diritto all'interessato di interporre reclamo contro le deliberazioni del Consiglio dell'istruzione pubblica al Consiglio di Stato.

Di fronte a quella legge è stabilito che un regolamento specifico accenna a questa facoltà e altrettanto sarà fatto a proposito del regolamento che dovrà commentare questo testo.

In questo senso accetto ben volentieri le raccomandazioni dell'onor. Supino e resta stabilito che nel regolamento di questa legge sarà chiarito quello che è scritto nel regolamento 20 gennaio 1910.

Con questo credo di aver risposto alle principali obiezioni, e ripeto che accetto quelle proposte di forma proposte dal senatore Tamassia; come accetto le raccomandazioni che in via subordinata ha fatto il senatore Supino.

Quanto all'emendamento del senatore Del Giudice dichiaro che esso non riguarda una questione di forma, ma una questione di sostanza, per cui il Ministero dell'istruzione pubblica nella maggior parte dei casi sarebbe disarmato di quei mezzi che la legge vuol mettere a sua disposizione per salvare le bellezze che non siano state mai diffidate di fronte a chi ne è il proprietario o il possessore.

SCIALOJA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. Non so se debbo o no parlare a proposito di questo articolo primo; perchè è accaduto che, avendo il senatore Del Giudice domandato di trasportare parte dell'articolo secondo nell'articolo primo, la discussione si è svolta più sul secondo che sul primo. Effettivamente se si accetta, come pare abbia accettato l'Ufficio centrale, l'emendamento proposto dal senatore Del Giudice, la discussione dell'art. 1 e dell'art. 2 deve farsi simultaneamente.

Per questo io parlo ora, ma in sostanza le mie parole si riferiscono più all'art. 2 che all'articolo 1.

Ho domandato la parola quando il nostro sottosegretario di Stato per le belle arti, ha detto che non intendeva come si potesse richiedere il parere preventivo del Consiglio superiore di belle arti per la notifica della dichiarazione del ministro che pone un fondo in condizione di servitù pubblica.

Ora io vorrei ricordare all'illustre oratore, che questo parere che egli trovava tanto difficile, è nell'art. 3 prescritto per un atto molto più urgente, che è l'intimazione del fermo ai lavori che si siano iniziati sopra un fondo.

Io non capisco come ci sia modo e tempo di sentire il Consiglio superiore di belle arti per fare un atto conservativo, non definitivo, e non per fare un atto definitivo che in perpetuo costituisce una servitù legale sopra un fondo.

Credo perciò sia molto ragionevole la proposta del senatore Del Giudice, onde almeno si dia al proprietario dei fondi questa garanzia, oltre quella della volontà di un ministro.

Il mio egregio amico Benedetto Croce ha la stima di noi tutti, anche sotto il punto di vista dell'estetica (sulla quale ha scritto poderosi volumi), ma domani può diventare ministro della pubblica istruzione anche un cieco; in questo caso la sua mente almeno deve essere illuminata da quel Consiglio, che è costituito precisamente per la custodia delle bellezze in Italia.

Quindi io appoggio quel qualsiasi emendamento che richieda il parere della Giunta del Consiglio superiore di belle arti, prima che il Governo possa definitivamente sottoporre un oggetto alla servitù pubblica costituita da questa legge.

In quanto all'altro grave argomento, che è stato toccato di sfuggita nel discorso del sottosegretario di Stato, ossia alla possibilità di un ricorso a qualche autorità contro il provvedimento ministeriale, io ho tutti i dubbi che sia lecito, ancorchè si sia fatto altre volte, di ammettere questo ricorso non nella legge, ma soltanto nel regolamento.

Si tratta della costituzione di un giudizio amministrativo, che regolarmente non si può fare che nella legge. Io vorrei che ci fosse anche una legge per la conservazione della bellezza delle leggi; perchè a forza di conservazioni delle varie bellezze di qua e di là, noi deturpiamo tutta l'arte legislativa d'Italia.

Io credo che, pel sistema generale delle nostre leggi, se nella presente non si stabilisce espressamente il contrario, contro il provvedimento del ministro si possa ricorrere, in via straordinaria, al Re o alla IV Sezione del Consiglio di Stato; ma solo per illegittimità o per eccesso di potere.

Data la nebulosità della definizione contenuta nell'art. 1 del progetto, è evidente che il rimedio dell'eccesso di potere può riuscire o troppo ristretto o, talvolta, troppo largo; perchè ove, attraverso alla definizione amministrativa dell'eccesso di potere, si giunga ad un certo controllo anche del merito, la cosa può essere pericolosa perchè la IV Sezione del Consiglio di Stato, per quanto la si voglia rispettare, non dà tutte le garanzie di estetica che si richiedono per controllare il provvedimento preso dal ministro della pubblica istruzione, soprattutto se fondato sopra il voto della Giunta del Consiglio delle belle arti.

Credo che convenga cercare qualche altro rimedio; ma in ogni modo si debba salvare il diritto di ricorso al Consiglio di Stato.

Certo, se non se ne parla, ritengo questo ricorso s'intenderà ammesso, come vi sarà anche il ricorso straordinario al Re. Non vorrei che le dichiarazioni in senso contrario fatte dall'onorevole sottosegretario di Stato nella discussione dovessero finire per far trionfare il concetto di togliere questo che è rimedio giuridico dato a tutti i cittadini contro i provvedimenti che escono dai termini della legge e della ragione generale.

MORTARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA. Non avevo intenzione di prendere la parola nella discussione di questa legge, in cui già tante cose interessanti, abbastanza a lungo, sono state dette da oratori precedenti; ma proprio l'onorevole sottosegretario per le antichità e belle arti, quando or ora ha detto presso a poco che il senso delle persone di buon gusto deve essere la guida per l'applicazione di questa legge, ha fatto tremare i miei precordi di giurista, pensando quali abusi possano derivare da questa guida così vaga e nello stesso tempo in Italia così pericolosa, che è il buon gusto comune.

Il collega Scialoja ha fatto osservazioni molto penetranti intorno a questo concetto ed ha accennato alla necessità di precisare un mezzo di ricorso contro deliberazioni che possano offendere gravemente il diritto di proprietà in nome di un supposto buon gusto del pubblico, supposto buon gusto al quale il disegno di legge non dà altro interprete autorizzato all'infuori del ministro della pubblica istruzione e del sottosegretario di Stato per le belle arti. Ora il ministro della pubblica istruzione ed il segretario delle belle arti che attualmente siedono al banco del governo non sono in questione; ma i ministri passano ed i sottosegretari con loro; e le leggi restano, e restano anche i pericoli inerenti alle leggi mal fatte, specialmente quando l'applicazione delle leggi non sia più affidata ad uomini che riscuotano piena deferenza e fiducia come coloro che le propongono. Molte volte accade che certe disposizioni di legge si votino esclusivamente per la fiducia e per la stima verso gli uomini che in quel periodo di tempo sono al governo e promettono di applicarle con quei criteri di serenità, d'intelligenza e di coscienza che ciascuno riconosce in loro.

Io dunque vorrei completare il giusto rilievo fatto dall'onorevole collega Scialoja, proponendo che non si dichiari semplicemente, che contro i provvedimenti di questo genere è ammesso il ricorso al consiglio di Stato in sede giurisdizionale. Questa dichiarazione potrebbe essere superflua nel senso che tutti i provvedimenti della pubblica amministrazione sono soggetti, eccezione fatta in caso di espressa esclusione, al ricorso di legittimità, che può anche essere in concorrenza con l'azione giudiziaria. Ma, basta, domando, il ricorso di legittimità per

tutelare il diritto di proprietà che può essere in questi casi gravemente offeso e per tutelare altri gravi pubblici interessi, dei quali mi riservo di parlare, che potrebbero essere egualmente offesi da un apprezzamento di buon gusto precipitoso o non perfettamente corrispondente al giusto giudizio che si dovrebbe recare sopra un problema concreto? Io credo che il ricorso di legittimità sia assolutamente insufficiente. Infatti il ricorso di legittimità è dato in primo luogo per sindacare se l'organo che ha pronunciato il provvedimento era competente. E qui non ci può essere grande pericolo di dubbio sulla competenza giacché è chiaramente indicato dalla legge quali siano gli organi competenti. Inoltre il ricorso di legittimità è dato per esaminare se il provvedimento impugnato sia viziato da eccesso di potere. Ma è appunto qui che io resto molto perplesso, pensando a una discussione sull'eccesso di potere che avesse la sua base in un apprezzamento di buon gusto popolare. È difficile riconoscere qui quella linea caratteristica dell'eccesso di potere che la giurisprudenza del consiglio di Stato e la dottrina del diritto amministrativo hanno stabilito; è ancora più difficile applicarla ad un caso di questo genere.

Rimane l'altra ipotesi per la quale è anche ammesso il ricorso di legittimità e cioè la violazione di legge. Orbene, questa legge non sarà mai violata per ovvia ragione, e precisamente perché essa conferisce illimitato arbitrio al ministro.

Ed allora, ripeto, basta il ricorso di legittimità a tutelare prontamente le ragioni della proprietà e le ragioni di quegli altri gravi interessi pubblici cui accennerò in seguito? A me sembra assolutamente di no. Confido quindi che l'onorevole collega Scialoja si unirà a me nel proporre che sia ammesso in questi casi il diritto al ricorso anche nel merito alle sezioni giurisdizionali del consiglio di Stato. Si dirà che il consiglio di Stato non ha competenza specifica per pronunciare in materia di buon gusto e di bellezze panoramiche; ma se questa competenza, come ha detto l'onorevole sottosegretario di Stato l'ha *quisque de populo*, non vedo perché si debba negarla ad un consesso così autorevole come è la quinta sezione del consiglio di Stato, tanto più che parlando di un giudizio di merito, necessariamente si parla di

un giudizio nel quale sono ammessi mezzi di istruzione acconci alla materia discussa.

Ho già accennato poi che vi sono anche altri gravi interessi pubblici da salvaguardare.

Il capoverso di questo articolo dice: « Sono protette altresì dalla presente legge le bellezze panoramiche ». Orbene, io non ho trovato in nessuno articolo di questa legge una definizione delle bellezze panoramiche; e non la domando neppure perché sono sicuro che nessuno la potrebbe formulare in un articolo di legge; ciascuno trova bellezza panoramica dove i suoi occhi dicono al suo senso estetico che bellezza c'è. Ma voi avete riflettuto, onorevole ministro e onorevole sottosegretario, alla fame che ha l'Italia di carbone bianco, al bisogno urgente, assoluto che c'è di utilizzare le forze idriche italiane per sostituire il carbone nero? Intorno a questo argomento si predica da anni e adesso appena si cominciano a fare i primi passi per realizzare la elettrificazione delle ferrovie, per utilizzare le nostre forze idriche, che debbono essere apportatrici di ricchezza, di sviluppo industriale, di facilità e moltiplicazione di trasporti al nostro paese.

Avete messo nei due piatti della bilancia l'importanza che ha la difesa delle bellezze panoramiche e l'importanza che ha lo sviluppo delle industrie elettriche? E avete pensato che domani *quisque de populo* potrà venire a dirvi che un impianto elettrico di altissimo interesse nazionale guasta la bellezza panoramica, perché devia un corso d'acqua, diminuisce il getto di una cascata?

Io credo che tutta questa materia abbia bisogno di essere maggiormente digerita e che per lo meno il controllo giurisdizionale sia necessario, contro i possibili abusi di qualche futuro ministro e sottosegretario, giacché verso gli attuali professo tutta la stima e tutta la confidenza per la retta applicazione della legge, quantunque la legge non offra nessuna guida; la loro alta intelligenza e coscienza mi danno al riguardo sicuro affidamento.

In questa condizione di cose, pur convenendo col collega Scialoja che adesso si è finito con discutere l'articolo secondo e forse anche il terzo, mi è sembrato opportuno prendere lo spunto da quello che egli ha detto e fare questa aggiunta alla sua proposta: che siano garantiti con ricorso giurisdizionale, anche per il

merito, al consiglio di Stato, il diritto e l'interesse che possano esser lesi dai provvedimenti ministeriali. Questo ricorso assorbirebbe anche l'esercizio delle ordinarie azioni civili, con manifesto vantaggio.

SCHANZER, Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHANZER. Vorrei aggiungere pochissime parole a quanto è stato così autorevolmente detto dagli oratori che mi hanno preceduto: anch'io non avevo alcuna intenzione di prender parte a questa discussione, ma m'induce a parlare l'importanza delle questioni che la discussione ha suscitato.

Nessuno può dissentire dai principi estetici, storici, di educazione civile che informano la legge, principi che sono degni di essere accolti dal Senato. Ma non si può d'altra parte neppure disconoscere che questa legge importa gravi vincoli alla proprietà e, così come è formulata, non contiene alcuna garanzia contro gli eventuali eccessi, che potrebbero verificarsi da parte non di questo Governo, ma del Governo inteso come ente in generale.

E perciò gravi preoccupazioni sono state espresse dai precedenti oratori che hanno riconosciuto la necessità di talune garanzie. La questione è stata contemplata sotto un duplice aspetto, vale a dire sotto l'aspetto delle garanzie che dovrebbero eventualmente circondare l'atto ministeriale prima della sua emanazione e sotto l'aspetto degli eventuali reclami che possano essere concessi contro la dichiarazione ministeriale.

Per ciò che riguarda la prima questione si potrebbe prescrivere, per esempio, che la dichiarazione ministeriale non possa essere emanata se non sul parere conforme del Consiglio superiore di Antichità e Belle Arti: tuttavia per questa parte credo si potrebbe rinunciare ad una simile maggiore complicazione, quando fossero ben disciplinate le garanzie di ricorso contro la dichiarazione ministeriale.

Prima ancora che prendesse la parola l'onorevole collega Mortara, io avevo presentato un emendamento, che si discosta lievemente dalle proposte che sono state fatte da lui: ed io non so se egli vorrà farmi l'onore di aderire al mio emendamento.

Siamo perfettamente d'accordo, che se anche la legge non lo dicesse, contro l'atto ministe-

riale, per i principi generali del nostro diritto, sarebbero sempre ammessi i rimedi del ricorso straordinario al Re e del ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, ma bene ha detto l'onorevole Mortara che questi ricorsi non darebbero garanzia sufficiente perchè non potrebbero entrare nella valutazione del merito del provvedimento.

Potrebbero soltanto dare una garanzia contro le eventuali violazioni di legge o gli eccessi di potere; dunque ci vuole un'altra garanzia. L'onorevole Mortara accennava al ricorso giurisdizionale alla quinta sezione del Consiglio di Stato.

Orbene, l'emendamento da me presentato è del seguente tenore: « Contro la dichiarazione ministeriale è ammesso il ricorso al Governo del Re, che decide, sentita la giunta del Consiglio superiore per le Antichità e Belle Arti, e il Consiglio di Stato ».

Io preferirei francamente il ricorso al Governo del Re, che dovrebbe decidere sentito il parere tecnico della giunta del Consiglio superiore, e il Consiglio di Stato in sede consultiva (il quale Consiglio di Stato potrà tener conto con un complesso criterio giuridico ed estetico delle motivazioni esposte dalla giunta del Consiglio superiore delle Antichità e Belle Arti), piuttosto che avere un ricorso giurisdizionale alla sezione quinta del Consiglio di Stato, deficiente di competenza tecnica nella soggetta materia.

In conclusione, io sarei assai lieto se l'onorevole Mortara credesse di associarsi alla mia proposta, il cui accoglimento, credo, darebbe una sufficiente garanzia, perchè contro il provvedimento ministeriale vi sarebbe un ricorso in via amministrativa, circondato dalla doppia garanzia del parere del Consiglio di Stato e del Consiglio superiore, e contro i provvedimenti reali emanati in base a questo ricorso sarebbero poi aperte tutte quelle vie di rimedi straordinari che la nostra legislazione ammette e concede. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, l'onorevole senatore Schanzer propone all'articolo in discussione un emendamento consistente nell'aggiunta del seguente comma:

« Contro la dichiarazione ministeriale è ammesso il ricorso al governo del Re, che decide,

sentita la Giunta del Consiglio superiore delle antichità e belle arti, e il Consiglio di Stato ».

Chiedo innanzi tutto al senatore Del Giudice se, visto che questo emendamento in fondo risponde al suo stesso concetto, egli mantenga la sua formula o accetti quella proposta del senatore Schanzer.

DEL GIUDICE. Mi associo all'emendamento dell'onorevole Schanzer.

SCIALOJA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. Anche a nome del collega Mortara io pregherei l'onorevole Schanzer di voler fare una lieve aggiunta al suo emendamento. Dopo il ricorso che è contemplato nell'emendamento da lui proposto, ricorso gerarchico al Governo del Re, il quale deciderà, sentito il Consiglio di Stato, o meglio una Sezione del Consiglio di Stato da una parte e il Consiglio superiore delle belle arti dall'altra, noi riteniamo che sia utile - non necessario forse, ma utile - aggiungere le seguenti parole: « salvo il ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato, o il ricorso straordinario al Re ».

ROSADI, *sottosegretario di Stato per le antichità e belle arti*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSADI, *sottosegretario di Stato per le antichità e belle arti*. Mi consenta il Senato, giacché è stato un po' contrastato che vi fosse coerenza tra l'art. 2 e l'art. 3, così come sono stabiliti, in quanto che l'art. 3 riconosceva l'opportunità di sentire il Consiglio Superiore delle antichità e belle arti, mi consenta il Senato di rilevare che per i casi dell'articolo 3 era giustificata questa consultazione perchè si trattava e si tratta d'impedire o almeno di sospendere lavori già incominciati; quindi il provvedimento è molto più grave che non sia quello di semplicemente notificare il notevole interesse di un immobile.

Dunque era giustificata la differenza tra l'articolo 2 e l'articolo 3 del testo ministeriale, che è stato accettato dall'Ufficio centrale, per modo che soltanto nei casi dell'articolo 3, e non in quelli dell'articolo 2 si richiedesse in via consultiva il parere del Consiglio Superiore per le belle arti.

È inutile che io faccia altri rilievi; dico soltanto che è accettabile la proposta del senatore Schanzer, a cui, hanno così autorevolmente

aderito e il senatore Scialoja e il senatore Mortara e il senatore Del Giudice, che aveva proposto un altro emendamento. Basta che sia salva la ragione di poter procedere con rapidità ad impedire una demolizione, una devastazione, una deturpazione: rapidità che non sarebbe salva quando si pretendesse e dal ministero dell'istruzione il preventivo parere del Consiglio Superiore per le antichità e belle arti. Se invece è permesso, grazie a Dio, al Ministero dell'istruzione di fare questa diffida, di imporre questo divieto, e se a colui che è colpito dal divieto o dalla diffida è dato quel rimedio che è stato escogitato al senatore Schanzer niente di male. Vuol dire che una malleveria viene rilasciata a ogni cittadino. E i nuovi pavori, che oggi sono successi in Senato agli entusiasmi di ieri, potranno posare tranquilli e consolati.

Accetto l'emendamento Schanzer, che è stato concordato con altri colleghi.

SUPINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUPINO. Mi associo all'emendamento Schanzer perchè raggiunge pienamente lo scopo che mi proponevo nel lamentare che il progetto di legge non tutelasse il diritto del proprietario, al quale è notificato il vincolo d'importante interesse naturale o storico dell'immobile da lui posseduto.

MAZZONI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI, *relatore*. L'Ufficio centrale, come dianzi era lieto che l'autorevole parola del collega Del Giudice gli venisse in aiuto per ciò che avevamo accennato nella relazione, è ora più che mai lieto che altri illustri giuristi, come il Supino, il Tamassia, il Mortara, lo Scialoja, insieme con lo Schanzer, abbiano discusso in proposito. Perciò, di buon grado, accettiamo l'emendamento concordato. Non avrei chiesto di parlare per chiedere una minima modificazione all'articolo stesso; ma, poichè l'articolo deve oramai essere modificato, propongo che alle parole « bellezze panoramiche » si aggiunga « e speleologiche »; e ciò perchè s'indichino espressamente, oltre le bellezze sopra la superficie del territorio nazionale, anche quelle sotterranee.

ROSADI, *sottosegretario di Stato per le antichità e belle arti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSADI, *sottosegretario di Stato per le antichità e belle arti*. Io, con le mani tese, proprio come chi prega, invoco dal mio amico senatore Mazzoni la grazia di desistere dalla sua proposta, che sarebbe una vera disgrazia.

In una legge che deve essere simpatica, popolare, perchè includere fin dal primo articolo questa strana parola?

MAZZONI. Perchè strana?

ROSADI, *sottosegretario di Stato per le antichità e belle arti*. Perchè non è intelligibile al popolo, per cui la legge è pur fatta e perchè l'aggiunta è ingiustificata.

Questa parola indicherebbe che debbono essere comprese sotto la protezione della legge le caverne, le grotte, le spelonche. Ma tutte queste belle cose sono già nella legge comprese se sono belle.

Infatti, all'art. 1 è detto: « Sono soggette alla presente legge le cose immobili la cui conservazione presenta un notevole interesse pubblico a causa delle loro bellezze naturali ».

Dunque, vi sono comprese le caverne se presentano bellezze naturali. L'aggiunta, oltretutto grottesca, con l'aria di proteggere le grotte, non fa che indebolire la portata della legge.

Infatti, il venir fuori a dire che le grotte vi sono pure comprese, val quanto dire che non vi sono comprese altre, come le fonti, i borri, le cascatelle, ecc. Comincia una specificazione dannosa.

Quindi, amichevolmente, prego il relatore di voler desistere dalla sua proposta.

MAZZONI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI, *relatore*. Lungi da me l'idea di fare il pedante: non credevo che la cosa potesse assumere tale importanza! Faccio soltanto osservare all'onorevole sottosegretario che le bellezze panoramiche sono pur esse comprese fra le bellezze naturali, e che anche « panoramico » è, come egli sa, parola greca.

ROSADI, *sottosegretario di Stato per le antichità e belle arti*. È generico!

PRESIDENTE. Rileggo intanto l'art. 1 con le modificazioni proposte dal senatore Tamassia.

Art. 1.

Sono dichiarate soggette alla speciale protezione della presente legge le cose immobili la

cui conservazione presenta un notevole interesse pubblico a causa della loro bellezza naturale e della loro particolare relazione con la storia civile e letteraria. È estesa la protezione della presente legge alle bellezze panoramiche.

Pongo ai voti l'art. 1 così emendato. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 2.

Il Ministero della pubblica istruzione ha facoltà di procedere, in via amministrativa, alla notifica della dichiarazione del notevole interesse pubblico ai proprietari ed ai possessori o detentori a qualsiasi titolo degli immobili di cui è parola nel precedente articolo. Tale dichiarazione dev'essere, su istanza del Ministero stesso, iscritta nei registri catastali e trascritta nei registri delle Conservatorie delle ipoteche, ed ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario possessore o detentore a qualsiasi titolo.

I proprietari possessori o detentori a qualsiasi titolo degli immobili i quali siano stati oggetto di detta dichiarazione sono tenuti a presentare preventivamente alla competente Soprintendenza dei monumenti i progetti delle opere di qualsiasi genere relative agli immobili stessi, per ottenere l'autorizzazione ad eseguirle dal Ministero della pubblica istruzione, il quale provvede sentito il parere della Giunta del Consiglio superiore per le antichità e belle arti.

Su quest'articolo sono stati già presentati e svolti due emendamenti, l'uno del senatore Schanzer e l'altro dei senatori Scialoja e Mortara.

SCIALOJA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. Avrei voluto domandare la parola sull'articolo primo; poichè non l'ho fatto vorrei riparare e domando la parola sul primo comma dell'articolo 2, dove si dice che le cose contemplate nel primo comma del precedente articolo non possono essere distrutte né alterate senza il consenso del Ministero della pubblica istruzione.

Dunque la protezione consiste nel divieto di

distruzione e alterazione; ma qui allora nasce nella mente un dubbio, circa l'esattezza dell'espressione usata nell'articolo primo: « Sono protetti altresì dalla legge le bellezze panoramiche ». Vorrei nella discussione chiarire un momento questo punto; perchè la bellezza panoramica è costituita dal panorama stesso cioè dalla larga estensione del territorio veduto, non dal punto in cui si mette colui che guarda il panorama. Prendendo alla lettera questo articolo, si giungerebbe alla conseguenza, che, per esempio, vedendosi un magnifico panorama, forse il più bello d'Italia, dall'alto dei Camaldoli di Napoli, panorama che comprende tutto il Golfo di Napoli e tutto il territorio della campagna retrostante, non sarebbe lecito di modificare nulla in tutto il Golfo di Napoli e in tutta la campagna, perchè verrebbe ad alterarsi il panorama che si gode di lassù.

Non è questo che ha potuto voler minimamente il proponente della legge, ma è questo che risulterebbe da una letterale interpretazione di quanto qui è scritto,

Voci. Ma ciò si riferisce al comma primo dell'articolo primo.

SCIALOJA. Allora correggo quello che ho detto, perchè il collega mi avverte che il primo comma dell'articolo 2 si riferisce al primo comma dell'articolo 1 e non alle bellezze panoramiche del secondo comma dell'articolo 1.

MORTARA (*interrompendo*). Meglio di « comma », si potrebbe dire « prima parte ».

ROSADI, *sottosegretario per le antichità e belle arti*. O ancora capoverso.

PRESIDENTE. Cerchiamo di uscire da questi due primi articoli se è possibile.

SCIALOJA. Quello che ho detto rimane tuttavia vero, se non direttamente per le parole del primo comma dell'articolo 2, certo per tutto l'articolo 2. Tutte le bellezze, che sono contemplate nell'articolo primo sono oggetto della presente legge, e per conseguenza è per esse ammessa quella dichiarazione d'interesse artistico che impedisce ogni alterazione.

Vorrei dunque che si stabilisse chiaramente che la protezione delle bellezze panoramiche non si riferisce al panorama, ma al punto di osservazione, affinché si impedisca ogni opera che tolga la visuale del panorama stesso.

MAZZONI, *relatore*. Ma nella relazione è detto.

ROSADI, *sottosegretario di Stato per le antichità e belle arti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSADI, *sottosegretario di Stato per le antichità e belle arti*. Innanzi tutto conviene sapere che i termini che occorre modificare si trovano nella legge fondamentale a cui abbiamo più volte fatto riferimento. Infatti nel suo art. 12 è detto: « le cose previste nell'articolo 2 non potranno essere demolite, rimosse, modificate... restaurate senza l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione ». Ma conviene fare un altro riferimento, e questa volta ad un articolo contenuto nello stesso disegno di legge che si sta discutendo. Infatti l'articolo 4 contiene disposizioni particolarmente dedicate alle bellezze panoramiche. Esso dice: « Nei luoghi nei quali si trovano cose immobili soggette alle disposizioni della presente legge, nei casi di nuove costruzioni, ricostruzioni ed attuazione di piani regolatori possono essere prescritte dall'autorità governativa le distanze, le misure e le altre norme necessarie affinché le nuove opere non danneggino l'aspetto e lo stato di pieno godimento delle cose e delle bellezze panoramiche contemplate nell'articolo 1.

Bene è vero che questa disposizione provvede ad un altro ordine di casi, cioè a fatti nuovi, e non a ciò che possa essere al di fuori di questi casi. Ma, per analogia si viene ad illustrare il concetto della bellezza panoramica, il quale, è verissimo, può consistere nel punto di vista, e in quella linea visuale, in cui Dante trovò la beatitudine quando lo congiunse con lo sguardo a Beatrice nella chiesa di Santa Reparata. Non possiamo definire la bellezza panoramica se non riferendoci a tutta l'estensione che è costituita da tutto l'insieme, per cui la bellezza stessa può essere goduta. Se si distrugge la cosa non ci resta né panorama né bellezza.

È inteso che non si può demolire la cosa da cui emana. Tutto ciò non può rimettersi che ad un criterio che non potrà mai essere definito.

Io ho avuto lunga parte nella preparazione di altre leggi simili: la fondamentale del 1909, ed un'altra che la venne a completare, cioè la legge del 12 giugno 1912, che è intesa a proteggere i parchi, le ville e i giardini, suggerita dalla minaccia della deturpazione della villa Aldobrandini in Roma. In tutti i casi si stentò a trovare le parole adatte, perchè si

direbbe che la bellezza, come tutto ciò che è spirituale e relativo, è rimesso alla fantasia, al sentimento, ed è refrattario ad essere contenuto in disposizioni legali.

Creda l'Alto Consesso che è difficile definire. Più si cerca la perfezione, e più si apre il varco agli abusi degli scaltri, che sanno avvantaggiarsene.

Il concetto del panorama è spiegato dall'articolo 4, che, seppure, in casi speciali, quali quello di nuove costruzioni di piano regolatore, ecc., viene a tracciare i limiti della bellezza panoramica e del suo pieno godimento. Tanto meglio se in questa definizione, secondo la proposta del senatore Schanzer, potrà intervenire anche il Consiglio superiore di antichità e belle arti.

MORTARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA. Prego tanto l'Ufficio centrale quanto l'onorevole sottosegretario di Stato di accettare una preghiera: invece delle parole « primo comma » si usi l'espressione « la prima parte dell'articolo precedente ».

È il linguaggio tecnico dei nostri codici: questa parola « comma » è entrata per abuso nella redazione delle leggi, e non si sa mai se la espressione « primo comma » significhi « prima parte » o « primo capoverso ».

Per precisione, dunque, diciamo « la prima parte ».

MAZZONI, *relatore*. Accetto di buon grado la modifica proposta dall'onorevole Mortara.

ROSADI, *sottosegretario di Stato per le antichità e belle arti*. L'accetto anch'io.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore e l'onorevole sottosegretario di Stato, accettano questa modifica.

Rileggo quindi l'art. 2 così modificato e con le aggiunte proposte dagli onorevoli senatori Schanzer, Scialoja e Mortara.

Art. 2.

« Le cose contemplate nella prima parte del precedente articolo non possono essere distrutte né alterate senza il consenso del Ministero della pubblica istruzione.

« Il Ministero della pubblica istruzione ha facoltà di procedere, in via amministrativa,

alla notifica della dichiarazione del notevole interesse pubblico ai proprietari ed ai possessori o detentori a qualsiasi titolo degli immobili di cui è parola nel precedente articolo. Tale dichiarazione dev'essere, su istanza del Ministero stesso, iscritta nei registri catastali e trascritta nei registri delle Conservatorie delle ipoteche, ed ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario possessore o detentore a qualsiasi titolo.

« I proprietari possessori o detentori a qualsiasi titolo degli immobili i quali siano stati oggetto di detta dichiarazione sono tenuti a presentare preventivamente alla competente Soprintendenza dei monumenti i progetti delle opere di qualsiasi genere relative agli immobili stessi, per ottenere l'autorizzazione ad eseguirle dal Ministero della pubblica istruzione, il quale provvede sentito il parere della Giunta del Consiglio superiore per le antichità e belle arti.

« Contro la dichiarazione ministeriale è ammesso il ricorso al Governo del Re che decide sentita la giunta del Consiglio superiore delle antichità e delle belle arti, e il Consiglio di Stato salvo il ricorso in via giurisdizionale alla IV Sezione del Consiglio di Stato, o in via straordinaria al Governo del Re ».

Lo pongo ai voti. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 3.

Anche indipendentemente dalla preventiva notifica della dichiarazione di pubblico interesse, di cui nel precedente articolo, il Ministero della pubblica istruzione ha facoltà di ordinare la sospensione dei lavori iniziati circa immobili soggetti alla presente legge. L'ordine di sospensione che contiene la dichiarazione del notevole interesse pubblico, è soggetto alle stesse formalità, d'iscrizione e trascrizione, e produce tutti gli effetti della notifica della dichiarazione stessa. Il Ministero della pubblica istruzione, prima di provvedere alla notifica dell'ordine di sospensione, deve sentire il parere della Giunta del Consiglio superiore per le antichità e belle arti.

In caso di urgenza il Ministero della pubblica istruzione può ordinare la sospensione dei lavori a mezzo del prefetto o sottoprefetto salvo a provvedere, entro il termine di un mese, alla notifica della dichiarazione del notevole interesse pubblico, sentita la Giunta del Consiglio superiore per le antichità e belle arti.

A quest'articolo vi è un'aggiunta proposta dal senatore Del Giudice che suona così:

« È fatta salva in ogni caso al proprietario o possessore o comunque interessato l'azione per l'eventuale risarcimento del danno ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Del Giudice.

DEL GIUDICE. L'aggiunta del comma ultimo, da me proposta a questo articolo terzo, mi pare che contenga una salvaguardia necessaria e giusta del diritto del proprietario, il quale in buona fede, si vede ad un tratto danneggiato per l'ordine ministeriale di sospensione dei lavori da lui intrapresi sul proprio fondo.

Nell'articolo terzo si fa l'ipotesi di un immobile non ancora soggetto al vincolo, e quindi libero, sul quale il proprietario o possessore eseguisce dei lavori. Il Ministero tardivamente s'avvede che quel fondo può essere sottoposto a servitù pubblica ed ingiunge la sospensione dei lavori. In tal caso il proprietario, che può avere speso somme ingenti per la costruzione o fatto qualsiasi altro lavoro, deve avere il mezzo di agire in via giudiziaria per ottenere il risarcimento del danno. È un diritto elementare che nessuno può contestargli. In questa legge non se ne fa parola, e per togliere ogni dubbio è bene che sia espresso, come del resto si fa anche nella legge del giugno 1909.

DE CUPIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CUPIS. L'onorevole Del Giudice ha prevenuto propriamente il mio desiderio, io lo ringrazio. La disposizione di questo articolo terzo a me è parsa di una gravità da non poter essere lasciata passare senza osservazioni. Ci troviamo nel campo delle bellezze panoramiche; e può benissimo avvenire che un proprietario, di gusto non tanto fine, non si accorga di avere un fondo di una particolare bellezza panoramica. Egli in buona fede comincia una costru-

zione; e come può avvenire che il proprietario non si accorga della particolare bellezza panoramica della sua proprietà, può avvenire nello stesso modo, che l'ispettore regionale, non si accorga della costruzione che si è intrapresa. Si proseguono quindi i lavori: si giunge al primo piano, si giunge al secondo, e su su fino al punto di mettere alla costruzione il suo cappello, il tetto e le gronde; ed allora finalmente l'ispettore regionale si accorge che una bellezza panoramica è stata distrutta. Il fatto è denunziato al Ministero; e piomba sul proprietario distruttore della bellezza panoramica l'ordine di sospensione, ossia di distruzione.

Ma, onorevoli signori, purtroppo questo proprietario, come bene ha fatto osservare l'onorevole Del Giudice, ha agito nel suo pieno diritto e con la sospensione e conseguente distruzione andrebbe incontro a danni non lievi.

Io, onorevoli colleghi, non sono contrario alla disposizione che stimo buona. Bene sarebbe stato che questa disposizione fosse stata emanata qualche anno prima: non avremmo veduto radere il Quirinale della sua verde chioma per la erezione di un tocca-ciolo, per la cui demolizione inutilmente poi si litigò per dieci anni. Questa mia allusione, strappatami dall'amore delle bellezze naturali non può dispiacere all'autore del misfatto, mio buon amico, che con piacere veggo sederè in quest'Aula, il quale primo fra tutti gli oratori ha inneggiato a questa legge per la difesa delle bellezze panoramiche. E sia pur dunque data al Ministero la facoltà di ordinare la sospensione e distruzione di costruzioni ed opere che alle bellezze panoramiche facciano danneggiamento; e bellezze panoramiche possono esservi non solo in aperta campagna ma anche nelle città; lo dico particolarmente in difesa della nostra Roma, che ha bellezze interne che non ha nessun'altra città d'Italia; ma è pur giusto che al proprietario che in buona fede sul suo fondo ha iniziato una costruzione, senza esserne stato impedito, e a cui poi s'imponga la sospensione o distruzione sia dato risarcimento del danno che il tardivo intervento della pubblica autorità ad esso fa sentire.

Ringrazio dunque l'onorevole senatore Del Giudice di avermi prevenuto in una proposta che anche io aveva pensato di fare.

SCIALOJA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. Dopo la modificazione votata all'articolo 2, io credo che si debba profondamente modificare l'articolo 3.

In questo articolo 3 si parla di due diverse specie di ordini di sospensione. Vi è una prima specie di ordine di sospensione che emana dal ministro e che ha l'effetto stesso della notificazione della costituzione di servitù contemplata nell'articolo 2. Per conseguenza bisogna ammettere contro questo ordine gli stessi rimedi giuridici stabiliti nell'articolo 2. Ciò posto, bisogna togliere in questo caso il preventivo parere della Giunta del Consiglio superiore delle belle arti, perchè se la Giunta sarà chiamata a dare il suo parere sull'eventuale reclamo, non c'è ragione di farle dare il parere anche prima dell'atto emanato dal ministro.

Vi è poi, nella seconda parte dell'articolo, un altro genere di sospensione, ed è la sospensione provvisoria, la quale non è più notificata direttamente dal ministro, ma dal prefetto o dal sottoprefetto per ordine del ministro. In questo caso, dice il progetto, nel termine di un mese dovrà seguire la notificazione della dichiarazione definitiva per parte del ministro, sentita la Giunta del Consiglio superiore.

Sarebbe meglio estendere questo carattere interinale della sospensione anche alla prima specie, di cui ho poc'anzi parlato; incominciando sempre da un ordine di sospensione non definitivo stabilendo quindi un termine, entro il quale il ministro in ogni caso faccia la notificazione definitiva stabilita dall'articolo 2. Contro questa notificazione debbono essere ammessi i rimedi stabiliti nell'articolo 2.

Io non so se sono riuscito ad esprimermi abbastanza chiaramente. Se non sono riuscito ad esprimermi chiaramente, ciò mi gioverà almeno per giungere alla conclusione pratica, che la mia proposta è tale che non mi permette di formularla per iscritto in questo momento.

Io vorrei sentire prima il parere dell'onorevole sottosegretario di Stato riguardo al concetto da me esposto, e nel caso che egli accedesse al concetto stesso, pregherei l'illustre presidente di voler far nuovamente formulare l'art. 3 dall'Ufficio centrale.

ROSADI, *sottosegretario di Stato per le antichità e belle arti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSADI, *sottosegretario di Stato per le antichità e belle arti*. In quanto all'aggiunta che l'onorevole Scialoja propone perchè si dichiari che anche nei casi previsti dall'art. 3 è ammesso il ricorso stabilito dall'art. 2, per quanto questa concessione potrebbe intendersi esplicitamente estesa anche ai casi dell'art. 3, accetto la proposta dell'onorevole senatore Scialoja perchè non è male che la cosa sia chiaramente specificata.

Non consento invece in ciò che si attiene alla soppressione dell'accenno alla preventiva notificazione della dichiarazione, perchè si tratta di un concetto sostanziale. Si tratta di un requisito indispensabile perchè si possano sospendere i lavori già iniziati.

SCIALOJA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. L'onorevole sottosegretario di Stato non mi ha forse ben compreso. Io dico che nella prima parte di questo articolo si propone che l'ordine di sospensione emanato dal ministro contenga *ipso iure* la dichiarazione del notevole interesse pubblico, ossia la classificazione di quel fondo tra quelli soggetti a servitù legale.

Ora per la natura del provvedimento immediato e spesse volte repentino, che si deve prendere per la sospensione di un lavoro, anche per non incorrere nelle gravi spese, che potrebbero essere effetto di una mora nell'emanazione di questo provvedimento, bisogna invece ammettere anche la facoltà del ministro di ordinare la sospensione e di provvedere in seguito alla classificazione di quel fondo tra le bellezze naturali.

Qui si stabilisce che l'ordine di sospensione emanato dal ministro implica classificazione; io propongo che ciò non sia. Anche nella seconda parte di questo articolo voi provvedete alla sospensione con una intimazione provvisoria, fatta per mezzo del prefetto o del sottoprefetto, ma per ordine del Ministero, sicchè sostanzialmente è sempre il ministro che dispone in entrambi i casi.

Sempre il divieto deve poter essere provvisorio, salvo l'obbligo del Ministero di far seguire non più tardi di un mese la dichiara-

zione definitiva. Contro questa dichiarazione definitiva debbono essere ammessi tutti quei rimedi che abbiamo stabiliti nell'articolo secondo.

ROSADI, *sottosegretario di Stato per le antichità e belle arti*. In sostanza si tratterebbe di creare una distanza fra il fatto della dichiarazione e quello della sospensione; ma tale distanza poteva ritenersi anche logicamente implicita.

SCIALOJA. No, qui si dice espressamente che l'ordine di sospensione contiene la dichiarazione di notevole interesse.

SCIALOJA. Ripeto che nella seconda parte di questo articolo si dice in sostanza il contrario di quello che si afferma nella prima. Mentre nella seconda parte l'ordine di sospensione è distinto dalla notifica della dichiarazione; nella prima parte i due provvedimenti sono contemporanei e congiunti.

ROSADI, *sottosegretario di Stato per le antichità e belle arti*. Poteva però ammettersi questa contemporaneità dei due fatti: ordine di sospensione del lavoro e notifica del notevole interesse, poichè, in tanto si ordina la sospensione in quanto si ritiene che la cosa rispetto alla quale era iniziato il lavoro, abbia quel tale interesse che giustifichi l'intervento del ministro della pubblica istruzione.

I due fatti possono sdoppiarsi come l'onorevole senatore Scialoja propone, ma io francamente non ne vedo la ragione.

ROSADI, *Sottosegretario di Stato per le antichità e belle arti*. Nella seconda parte dell'articolo si contempla la possibilità di casi urgentissimi, e si dispone che in questi casi possa intervenire un'autorità competente in cose che si riferiscono all'estetica, e delle quali si occupano esclusivamente organi appositi del Ministero della pubblica istruzione.

Il prefetto in questo caso non interviene che per eseguire un atto cautelativo quale è la sospensione.

SCIALOJA. Ma l'ordine viene dal Ministero della pubblica istruzione; dunque è il Ministero della pubblica istruzione che lo emana.

ROSADI, *sottosegretario di Stato per le antichità e belle arti*. Il prefetto non può sapere se l'immobile rispetto al quale è ordinata la sospensione dei lavori sia da ritenersi di notevole interesse.

Concludendo, però, mi sembra che si tratti di una questione di lana caprina. Se si crede

opportuno di stabilire questa distinzione tra ordine di sospensione e notificazione di notevole interesse, io non mi oppongo. L'essenziale è che il lavoro che è stato iniziato e che si ritiene dannoso alle ragioni di estetica possa essere sospeso.

PRESIDENTE. Invito il Senatore Scialoja a redigere l'emendamento.

SCIALOJA. Siccome si tratta di rifare l'articolo, io ne aveva proposto il rinvio alla Commissione.

PRESIDENTE. Ha ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per le belle arti.

ROSADI, *sottosegretario di Stato per le antichità e belle arti*. Io debbo dire al senatore Del Giudice che il suo emendamento, per quanto troppo tenero per i proprietari, è accettabile, purchè sia modificato. Egli, in sostanza, ai proprietari ai quali viene intimato di sospendere i lavori che avevano cominciati vuole che sia riconosciuta un'azione per l'eventuale risarcimento. Egli dice nel suo emendamento: « È fatta salva in ogni caso al proprietario o possessore, o comunque interessato, l'azione, ecc. ». Io domando perchè si deve dire « in ogni caso ». Perchè è vero che qui l'articolo 3 si riferisce ai casi in cui non sia avvenuta la notificazione, ma d'altra parte si riferisce anche a quelli in cui la notificazione sia avvenuta.

Ora, a un proprietario il quale inizia arbitrariamente, prepotentemente, dei lavori intorno a una casa, a un immobile rispetto al quale gli era stato notificato il notevole interesse, a questo proprietario riottoso, ribelle, che agisce contro la diffida che ha ricevuto, riconoscere un'azione di risarcimento vale tanto quanto premiare la ribellione, la disobbedienza di fronte all'autorità.

Io potrei soltanto accettare il suo emendamento se fosse modificato così: « nel caso di non avvenuta notificazione o dichiarazione è fatta salva al proprietario o possessore o comunque interessato l'azione per l'eventuale risarcimento del danno ».

Questo è quanto posso dire all'onorevole Del Giudice.

DEL GIUDICE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL GIUDICE. Nella mia formula la frase « in ogni caso » si riferiva ai termini dell'ar-

ticolo 3, nel quale sarebbe inserita come ultimo comma, ma tuttavia io non ho difficoltà a cancellare questa frase, tenuto fermo il principio che quando non fosse stata notificata la dichiarazione del Ministero, il proprietario o possessore avrebbe sempre il diritto di chiedere il risarcimento.

PRESIDENTE. È stato proposto il rinvio dell'articolo 3. Chiedo il parere dell'Ufficio centrale.

MAZZONI, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta il rinvio dell'articolo 3, per poter meglio formulare quanto è stato oggi osservato e proposto.

VITELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITELLI. In questo art. 3 noto l'espressione: « in caso d'urgenza il Ministero della pubblica istruzione può ordinare la sospensione dei lavori a mezzo del prefetto o del sottoprefetto, salvo a provvedere entro il termine di un mese alla notifica della dichiarazione del notevole interesse storico, sentita la Giunta, ecc. ».

Ora senza dubbio qui è opportuno l'inciso: « entro il termine di un mese »; ma esso manca nell'articolo precedente, già approvato, nel quale mi sembra altrettanto necessario stabilire un termine. Vorrei quindi pregare coloro i quali rifaranno l'art. 3 di trovar modo di correggere quello che manca nell'articolo precedentemente approvato.

Voci. No! No!

VITELLI. Chiedo scusa: nell'art. 2 è detto: « per ottenere l'autorizzazione ad eseguire dal Ministero della pubblica istruzione, il quale provvede sentito il parere della Giunta del Consiglio superiore per le antichità e belle arti ». Pensino un po' al male che può avvenire se il Ministero non provveda prontamente, se manda le cose in lungo per mesi e mesi... Nè questa è ipotesi destituita di fondamento. Non potendo più proporre l'aggiunta nell'articolo 2, dico: coloro che rifaranno l'art. 3 pensino di rimediare a questa deficienza.

(Approvazioni).

MAZZONI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI, *relatore*. L'Ufficio centrale trovando ragionevole l'osservazione del collega onorevole Vitelli, chiede che sia concessa una

equa libertà per il coordinamento dei singoli articoli, e per ritoccarli quindi in conformità.

ROSADI, *sottosegretario di Stato per le antichità e belle arti*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSADI, *sottosegretario per le antichità e belle arti*. Non credo che si possa aggiungere un termine in sede di coordinamento. Se il Senato vuole deliberare un'aggiunta, la delibere; ma non può l'Ufficio centrale fare un'aggiunta che istituisca un termine, il quale non è che un nuovo disarmo per il Ministero della pubblica istruzione il quale ha pure il bisogno di procedere rapidamente, energicamente.

Io trovo una differenza, onorevole Vitelli, fra l'articolo 3 e l'articolo 2, perchè qui si tratta di una sospensione che implica un danno che abbiamo riconosciuto perfino doversi risarcire quando non sia stata fatta in precedenza quella tale diffida; ma qui non si tratta di una sospensione di lavori (che non sono avvenuti); si tratta soltanto di notificare il notevole interesse.

In sostanza il senatore Vitelli vorrebbe che fosse stabilito un termine: stabiliamolo pure, nonostante io insista nel dichiarare che ci sia una differenza fra la gravità del caso in cui si sospende un'opera già iniziata, come nell'articolo 3, e il caso cui si riferisce l'articolo 2.

SCIALOJA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. Il concetto da cui parte il collega Vitelli è giustissimo in sé, ma non perfettamente pratico. I termini stabiliti nell'articolo 3 sono tutt'altra cosa da quelli che egli vorrebbe stabilire nell'art. 2, perchè nell'art. 3 si parla dell'ordinanze di sospensione (e se ne parlerà secondo il mio emendamento in tutti i casi e non solo in quello della seconda parte dell'art. 3) e si stabilisce un termine massimo di un mese per provvedere alla definitiva costituzione della servitù pubblica sopra questi fondi. Invece nel caso contemplato dal senatore Vitelli, il Ministero dovrà fare una valutazione tecnica dei lavori proposti dal proprietario, il cui fondo è già assoggettato alla servitù pubblica. In tal caso il termine non potrebbe essere così breve come quello di un mese; perchè, se si deve fare un giudizio tecnico, evidentemente bisognerà sentire le apposite Giunte,

e fare accessi sul luogo, che in molti casi richiedono molto tempo; cosicchè o il termine s'impone sotto sanzione di decadenza del divieto apposto dal Ministero, e avrà un'efficacia giuridica, che molte volte potrà essere ingiusta sostanzialmente, o non gli si attribuisce quest'efficacia di decadenza, e allora questo termine andrà confuso con i tanti termini senza sanzione, che sono scritti nelle nostre leggi e non servono se non a dimostrare che la nostra amministrazione procede più lentamente di quello che dovrebbe.

PRESIDENTE. Essendoci una proposta di rinvio è inutile procedere nella discussione. Metto ai voti la proposta di rinvio dell'articolo 3 all'Ufficio centrale. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvata).

Pregherai l'Ufficio centrale e il Sottosegretario di Stato di porsi in grado di riferire lunedì in principio di seduta; intanto procederemo nella discussione degli altri articoli del disegno di legge, che sarà votato a scrutinio segreto lunedì, insieme al disegno di legge approvato nella seduta di ieri.

Do lettura dell'art. 4.

Art. 4.

Nei luoghi nei quali si trovano cose immobili soggette alle disposizioni della presente legge, nei casi di nuove costruzioni, ricostruzioni ed attuazione di piani regolatori possono essere prescritte dall'Autorità governativa le distanze, le misure e le altre norme necessarie affinché le nuove opere non danneggino lo aspetto e lo stato di pieno godimento delle cose e delle bellezze panoramiche contemplate nell'art. 1.

MAZZONI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI, *relatore*. D'accordo col sottosegretario di Stato per le belle arti crediamo di compiere questo articolo 4°, che ha una disposizione per casi di nuove costruzioni, ricostruzioni e attuazioni di piani regolatori, con un comma che comprenda un altro caso, quello del mantenimento. È una brevissima aggiunta che dice così:

« L'autorità governativa potrà altresì prescrivere opere di tutela strettamente necessarie per impedire danneggiamenti a bellezze naturali ».

PRESIDENTE. Acconsente l'onorevole sottosegretario?

ROSADI, *sottosegretario per le antichità e belle arti*. Acconsento.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 4 con l'aggiunta proposta dall'Ufficio centrale e accettata dal Governo. Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 5.

È vietata l'affissione con qualsiasi mezzo di cartelli e di altri mezzi di pubblicità i quali danneggino l'aspetto e lo stato di pieno godimento delle cose e delle bellezze panoramiche di cui nell'art. 1.

Questo divieto riguarda anche i cartelli e gli altri mezzi di pubblicità affissi anteriormente alla presente legge.

Il Ministero della pubblica istruzione, a mezzo del prefetto o sottoprefetto, ordina la rimozione dei cartelli e degli altri mezzi di pubblicità dei quali è vietata l'affissione a norma del presente articolo.

(Approvato).

Art. 6.

Chiunque contravviene agli obblighi ed agli ordini di cui negli articoli 2, 3 e 5, della presente legge, è punito con l'ammenda da lire 300 a lire 1000.

Indipendentemente dall'azione penale, il Ministero dell'istruzione pubblica, con ordinanza motivata, può ordinare la demolizione delle opere abusivamente eseguite e la rimozione dei cartelli e degli altri mezzi di pubblicità indebitamente affissi o mantenuti.

Trascorsi quindici giorni dalla notifica dell'ordinanza in via amministrativa, la demolizione delle opere abusivamente fatte e la rimozione dei cartelli e degli altri mezzi di pubblicità indebitamente affissi o mantenuti è eseguita d'ufficio, a carico del proprietario del fondo, salvo il diritto di rimborso da parte di essi contro i responsabili della trasgressione.

La nota delle spese relative è resa esecutoria con ordinanza del Ministero dell'istruzione, e rimessa all'esattore competente che ne fa la riscossione nelle forme e coi privilegi delle imposte prediali.

(Approvato).

Art. 7.

Gli Ispettori Onorari, le Commissioni provinciali previste nell'art. 47 della legge 27 giugno 1907, n. 386, gli uffici comunali o provinciali, gli uffici dei dipartimenti forestali e del Genio civile e gli uffici tecnici di finanza devono segnalare alle Soprintendenze dei monumenti e al Ministero dell'istruzione pubblica le opere progettate o iniziate nonchè l'affissione dei cartelli ed altri mezzi di pubblicità che contravvengono alle disposizioni della presente legge.

(Approvato).

PRESIDENTE. Rimane così solo l'art. 3, sul quale riferirà il relatore lunedì in principio di seduta.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto:

Per la nomina di un commissario per la Commissione di finanze:

Senatori votanti	238
Maggioranza	120

Ebbero voti:

Il senatore Schanzer	180
» Cassis	115
» Da Como	19
» Abbiate	8
Voti nulli o dispersi	19
Schede bianche	17

Ballottaggio fra i senatori Cassis e Da Como.

Eletto il senatore Schanzer.

Per la nomina di un Commissario per la verifica dei titoli dei nuovi senatori:

Senatori votanti	238
Maggioranza	120

Ebbero voti:

Il senatore Scialoia	121
Voti nulli e dispersi	15
Schede bianche	102

Eletto il senatore Scialoia.

Per la nomina di un commissario nella Commissione di contabilità interna:

Senatori votanti	241
Maggioranza	121

Ebbero voti:

Il senatore Mango	131
» Agnetti	77
Voti nulli o dispersi	4
Schede bianche	29

Eletto il senatore Mango.

Per la nomina di tre commissari nella Commissione per la politica estera:

Senatori votanti	234
Maggioranza (quarto dei votanti)	59

Ebbero voti:

Il senatore Imperiali	129
» Bollati	121
» Barzilai	104
» Borsarelli	3
Voti nulli o dispersi	10
Schede bianche	11

Eletti i senatori: Imperiali, Bollati e Barzilai.

Per la nomina di un membro del Consiglio centrale per le Scuole italiane all'estero:

Senatori votanti	238
Maggioranza	120

Ebbero voti:

Il senatore Mazzoni	117
» Cocchia	99
» Montresor	1
» Ciralo	1
Schede bianche	20

Ballottaggio tra i senatori Mazzoni e Cocchia.

Per la nomina di due membri della Commissione per l'esame della tariffa dei dazi doganali:

Senatori votanti	237
Maggioranza	119
Ebbero voti:	
Il senatore Rossi Teofilo	111
» Arlotta	110
» Corbino	110
» Abbiate	6
Voti nulli o dispersi	4
Schede bianche	21
Ballottaggio tra i senatori Rossi Teofilo, Arlotta, Corbino e Abbiate.	

Annuncio di interrogazione e di interpellanza.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Bettoni di dar lettura di una interrogazione e di una interpellanza pervenute all'Ufficio di Presidenza.

BETTONI, *segretario*, legge:

Interpellanza: Al ministro della giustizia e degli affari di culto, per sapere se, di fronte alle dimostrazioni di malcontento da parte di alcune Curie forensi, a cagione delle insufficienti ed avvilenti tariffe professionali, non creda di adottare o proporre qualche immediato espresso provvedimento, il quale, migliorando le tariffe stesse, dia alla classe degli avvocati e procuratori una giusta soddisfazione materiale e morale, adeguata alla loro posizione sociale e all'importanza delle loro funzioni.

Rota, Nuvoloni, Bertetti, Vicini, D'Andrea, Calleri, Bouvier, Giaccone, Mango, Bellini, Dorigo.

Interrogazione: Al ministro dell'interno. Sui tragici fatti avvenuti a Modena durante i funerali del fascista Mario Ruini, con appostamenti, nelle case e sui tetti, di persone che, da diversi punti e in due distinti momenti, spararono numerosi colpi di arma da fuoco prima su gruppi di fascisti, poi al passaggio del feretro ed uccisero lo studente Amilcare Baccolini, fascista, e l'operaio metallurgico Orlando Antonini, nazionalista, e ferirono altri cittadini partecipanti al corteo.

Vicini.

Rinvio d'interpellanze.

PRESIDENTE. Il senatore Reggio ha telegrafato da Genova che non potrà essere presente lunedì per la discussione della sua interpellanza sul porto di Genova. Il telegramma è stato comunicato al senatore Frola che anche lui ha presentato un'interpellanza sul porto di Savona, e al ministro dei lavori pubblici che aveva accettato la discussione per lunedì. E d'accordo, se non vi sono obiezioni da parte del Senato, è stato deliberato di iscrivere queste interpellanze al principio della seduta di mercoledì.

Non facendosi osservazioni, rimane così stabilito.

Lunedì alle ore 15 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Interrogazioni.

II. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Per la tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico (N.204).

III. votazione di ballottaggio per la nomina:

a) di un membro della Commissione di finanze;

b) di un membro del Consiglio centrale per le scuole italiane all'estero;

c) di due membri della Commissione per l'esame della tariffa dei dazi doganali.

IV. votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

Concessione di una nuova indennità di caroviveri al personale addetto ai servizi pubblici di trasporto affidati all'industria privata e conversione in legge del regio decreto 29 ottobre 1920, n. 1522, relativo all'aumento del prezzo dei trasporti sulle ferrovie esercitate dall'industria privata sulle tramvie, ecc. (Numero 263).

V. Svolgimento delle interpellanze del senatore Giardino ai ministri della giustizia e della guerra, del senatore Ferraris Dante al ministro della giustizia e degli affari di culto, del senatore Tassoni al commissario generale per gli approvvigionamenti e consumi elementari e del senatore Beneventano ai ministri delle finanze e del tesoro.

VI. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 8 gennaio 1920, n. 81, contenente norme per il conferimento dei posti vacanti negli archivi distrettuali e sussidiari (N. 76);

Conversione in legge del Regio decreto legge 30 novembre 1919, n. 2278, contenente provvedimenti per gli ufficiali giudiziari (N. 191);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 28 dicembre 1919, n. 1882, col quale sono prorogati i termini stabiliti dagli articoli 12, 13 della legge 14 luglio 1912, n. 854, per la classificazione e il riordinamento delle scuole industriali e commerciali (N. 115);

Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2398, che autorizza sotto determinate condizioni, la iscrizione degli ufficiali superiori nei Regi Istituti superiori di studi commerciali (N. 121);

Conversione in legge del Regio decreto 25 novembre 1919, n. 2509, che autorizza il ministro per l'industria, il commercio e lavoro a modificare i contributi, di cui agli articoli 2, 3, 4 e 7 del decreto luogotenenziale 8 agosto 1919, n. 112, relativo all'approvvigionamento della carta dei giornali (N. 122);

Conversione in legge del Regio decreto 4 gennaio 1920, n. 15, che eleva i contributi sulla produzione e vendita della carta e dei cartoni di qualsiasi specie (N. 123);

Conversione in legge del Regio decreto 10 settembre 1914, n. 1058, del decreto luogotenenziale 26 agosto 1915, n. 1388, e del decreto luogotenenziale 3 dicembre 1916, numero 1666, concernenti provvedimenti per la Camera agrumaria (N. 116);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 2 settembre 1917, n. 1545, concernente provvedimenti per la Camera agrumaria (Numero 117);

Provvedimenti economici a favore del personale delle Regie scuole industriali (N. 272);

Autorizzazione di spesa per il funzionamento delle commissioni locali di equo trattamento del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto (N. 264).

La seduta è tolta (ore 18.30).

Licenziato per la stampa il 12 febbraio 1921 (ore 20).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Ricordi delle sedute pubbliche

XCIIIª TORNATA

LUNEDÌ 31 GENNAIO 1921

Presidenza del Vice Presidente FABRIZIO COLONNA
e poi del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Disegni di legge (discussione di):	
« Per la tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico »	2677, 2695
Oratori:	
MAZZONI, relatore	2678
ROSADI, sottosegretario di Stato per le antichità e le belle arti	2678
(presentazione di)	2675
Interpellanza (svolgimento di)	
« Del senatore Giardino ai ministri della giustizia e della guerra sul trattamento fatto a qualche ufficiale dell'esercito in detenzione preventiva »	2679
Oratori:	
BONOMI, ministro della guerra	2680
FERA, ministro della giustizia e degli affari di culto	2686
GIARDINO	2679, 2691
Interrogazioni (annuncio di)	2693
(rinvio di)	2676
Oratori:	
MELODIA	2676
PASQUALINO-VASSALLO, ministro delle poste e dei telegrafi	2676
(risposta scritta ad)	2694
(svolgimento di)	2673
« Del senatore Ciruolo al ministro della pubblica istruzione circa il poeta umanista Sofia Alessio di Radicena »	2673
Oratori:	
CIRUOLO	2674
CROCE, ministro della pubblica istruzione	2674
« Del senatore Thaon di Revel al ministro della marina circa il modo di onorare la memoria dell'ingegnere E. Ferrati »	2676

Oratori:	
SECHI, ministro della marina	2676
THAON DI REVEL	2677
Relazione (presentazione di)	2685
Votazione a scrutinio segreto (risultato di)	2692

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri delle colonie, della giustizia ed affari di culto, della guerra, della marina, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, dell'agricoltura, delle poste e telegrafi, i sottosegretari di Stato per l'antichità e le belle arti, per gli affari esteri e il commissario generale per gli approvvigionamenti e i consumi.

PELLERANO, segretario. Legge il processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Svolgimento di una interrogazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interrogazione del senatore Ciruolo al ministro della pubblica istruzione: « Per sapere se e come egli creda di intervenire per mettere il poeta umanista Sofia Alessio di Radicena in condizioni di poter dedicare l'alto ingegno, non alle scuole elementari nelle quali ora insegna, ma agli studi di lingua e letteratura latina, che già meritavano per tre volte il maggior premio nel concorso internazionale di Amsterdam, ai suoi poemi latini ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica per rispondere a questa interrogazione.

CROCE, *ministro della pubblica istruzione*. La domanda che mi rivolge il senatore Ciraoło mi è stata già rivolta in privato da parecchi deputati, sin dai primi giorni che mi recai alla Camera. E seppi poi che la stessa domanda era stata rivolta ai miei predecessori di questi ultimi anni, e sempre senza che ne nascesse alcun effetto; e non certo per poca benevolenza o poca cortesia dei ministri.

Convien dunque ben chiarire il caso. Il Sofia Alessio è un insegnante di scuola primaria, che ha avuto da natura e coltivato con lo studio l'attitudine o virtuosità a comporre versi latini.

Egli rappresenta una tradizione letteraria assai veneranda e spiccatamente italiana, e che perciò suscita molta simpatia. Pei carmi da lui composti, che sono pulitamente lavorati, ha ottenuto lodi in Italia, e parecchi premi alla gara internazionale di Amsterdam.

Si domanda, dunque, che cosa si possa fare per toglierlo all'insegnamento nelle scuole primarie e dargli modo di consacrarsi agli studi di lingua e letteratura latina; ed io rispondo che non si può far nulla, legalmente. La legge dell'8 aprile 1906 sullo stato giuridico degli insegnanti delle scuole medie vieta che si assumano insegnanti, anche semplici incaricati, se non in seguito a concorso; e la regola del concorso vale altresì per le scuole superiori, salvo l'articolo 24 che prevede la nomina di coloro che sono giunti ad alta riputazione in una speciale disciplina, ben s'intende, scientifica.

Ma, oltre l'ostacolo legale, c'è l'ostacolo tecnico, perchè comporre versi latini e insegnare criticamente lingua e letteratura latina sono due cose affatto diverse, e l'una attitudine non è prova dell'altra, anzi di solito va disgiunta dall'altra.

Infatti, taluno dei raccomandatori del valente Sofia Alessio mi ha francamente dichiarato che il Sofia Alessio, tratto fuori del suo mondo poetico, si troverebbe impacciato e non sarebbe in grado d'insegnare in un ginnasio o in un liceo, e molto meno in una Università. Si dica lo stesso per la richiesta di nominarlo impiegato di biblioteca: il governo e il servizio delle

biblioteche richiedono speciali attitudini e preparazione, e a quell'impiego si accede per concorsi.

A me pare che al Sofia Alessio dovrebbero, se mai, provvedere private associazioni e cittadini, e, se per iniziativa di questi qualcosa si promuovesse in suo onore e a suo vantaggio, il Ministero della pubblica istruzione sarebbe ben lieto di concorrervi. Ma io sono avverso a provvedimenti straordinari che chiamino alle nostre scuole e ai nostri istituti persone non competenti, guastando ciò che si è faticosamente raggiunto per regolarizzare scuole ed istituti e ricorrendo alle usanze dei primi tempi dopo l'Unità, quando insegnanti e bibliotecari si sceglievano tra patrioti e poeti, con poco vantaggio delle scuole e delle biblioteche. Il rinnovato esempio mi sembrerebbe assai pericoloso.

Dunque, come ministro dell'istruzione, non posso far nulla, o assai poco e in modo diverso da quello desiderato dall'onorevole Ciraoło e da altri. Appena pubblicata la raccolta dei versi latini del Sofia Alessio, io disposi che se ne acquistasse un certo numero di copie per distribuirle nelle nostre scuole medie; e, se la cosa riuscirà gradita, volentieri studierò se non si possa affidare all'egregio uomo l'incarico di qualche lavoro attinente ai suoi studi umanistici. È poco, ma non saprei escogitare altro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Ciraoło.

CIRAOLO. Il maestro elementare Francesco Sofia Alessio nel concorso internazionale di poesia latina dell'accademia di Amsterdam ha ottenuto, dal 1903 al 1917, nove volte la grande lode, ed una volta la grande medaglia d'oro, per altrettanti carmi, che, dopo la morte di Giovanni Pascoli, gli meritavano la corona di maggior poeta latino vivente.

Le sue opere, pubblicate di recenti nel testo latino e nella traduzione in versi italiani dello stesso autore, con polimetri antichi cantano sentimenti e conquiste della civiltà nuova, e contengono una virtù etica che aggiunge alla nobiltà dell'arte. Ebbene, questo umanista di notorietà internazionale è costretto ad insegnare nelle scuole elementari del comune di Radicea in provincia di Reggio Calabria, lungi da ogni centro di cultura. Egli da lunghi anni sog-

giace, ormai cinquantenne, al logorio che quella professione produce nella mente e nel corpo del maestro. Chi ha vissuto accanto alla scuola sa come l'insegnamento primario estenui le energie stesse della vita.

La personalità letteraria di Francesco Sofia Alessio e il problema di trarla dalle angustie del luogo e dal disagio economico, come l'onorevole ministro ha ricordato, hanno invano occupato qualche ministro e qualche deputato.

Infatti già nel luglio scorso il sottosegretario per l'istruzione rispondeva per iscritto all'onorevole Berardelli che il Ministero ha più volte esaminato la possibilità di premiare col conferimento di un ufficio governativo « i segnalati meriti » del Sofia Alessio. Ma, diceva quel rappresentante del Governo, che alle biblioteche e alle scuole medie si accede per pubblico concorso e che per l'insegnamento universitario mancano al nostro poeta latino le attitudini necessarie.

Non maggior fortuna ebbe sino ad oggi un progetto di legge di iniziativa del deputato Buonocore per la aggiunta di un posto da conferire al Sofia Alessio nel ruolo del personale delle biblioteche.

Quel progetto, non peranco svolto, il Senato comprende dalla risposta dell'onorevole ministro che non è da lui incoraggiato! Eppure un altro ministro della pubblica istruzione nostro collega, l'onorevole Rava, aveva concepito un eguale provvedimento, e solo le sorti del Gabinetto non gli permisero di dargli corso.

Oggi l'onorevole ministro ha ricordato il merito dell'opera di Sofia Alessio; ma ha confermato l'immutabile implacabilità delle cosiddette « disposizioni vigenti ». Noi le conosciamo, Ed appunto perchè risapute, e perchè non superate da precedenti ministri, io ho voluto ripresentare a Benedetto Croce il caso e il problema, nella speranza che egli si inducesse, per miglior rispetto e per maggior comprensione dell'umanesimo del Sofia Alessio, ad un modesto provvedimento di eccezione. Egli non crede di poterlo fare, perchè desidera mostrarsi, più d'ogni suo predecessore, osservante delle « disposizioni vigenti ». Di questo suo ossequio merita lode. Ma delle leggi un ministro deve essere esecutore e custode: non schiavo passivo, perchè nessuna legge limita in eterno il diritto e l'equità, e perchè è funzione dei

Governi di consultare il Parlamento quando di una legge occorra, per lodevoli e giuste ragioni, moderare il rigore.

Non dispiaccia all'onorevole ministro se io qui, come altri fuori di qui, rilevo che, giunto egli alla suprema cura della pubblica istruzione, non dall'arringo politico o dalla esperienza amministrativa, ma dal grande decoro dei suoi studi, vi fu accompagnato dalla aspettazione che vi portasse una tal quale mentalità filosofica. E forse per questo, egli che tanto onore merita per l'alto ingegno e per l'alta opera, par quasi che non abbia che una sola civetteria: dimenticare se stesso, per emulare vittoriosamente i più burocrati dei suoi predecessori. Perciò, noi lo abbiamo sentito irrigidirsi, da ministro, in tutte le occasioni nelle quali, - o lo interrogassero l'onorevole Paternò e l'onorevole Tamassia, o lo interpellasse l'onorevole Maragliano sulla politica scolastica, o altri, - gli è accaduto di adottare norme vecchie della Minerva, invece di tracciarne una nuova da ordinatore e riformatore degli studi.

Ecco perchè, oggi, in nome delle « disposizioni vigenti », ha riconfermato, nè più nè meno del suo sottosegretario di Stato, che non v'è posto per Sofia Alessio nell'ordinamento o delle scuole o delle biblioteche o dell'amministrazione, e si è limitato a promettermi per lui la pudica elemosina di un breve e parsimoniale incarico di un tema da studiare.

Io mi riservo di considerare, con colleghi di questa Assemblea e della Camera, più proporzionate iniziative per il Sofia Alessio: poichè, della risposta dell'onorevole ministro, non posso dichiararmi soddisfatto.

Presentazione di un disegno di legge.

MICHELI, *ministro di agricoltura*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELI, *ministro di agricoltura*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge: « Provvedimenti atti a promuovere e sussidiare le opere di irrigazione ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della presentazione di questo disegno di legge che seguirà il corso stabilito dal regolamento.

Rinvio d'interrogazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della interrogazione del senatore Melodia al ministro delle poste e dei telegrafi « Sugli atti commessi da alcuni funzionari del suo Ministero contro la legge e la disciplina ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle poste e dei telegrafi.

PASQUALINO VASSALLO, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Se, come ho ragione di credere, l'interrogazione dell'onorevole Melodia si riferisce ai deplorabili incidenti avvenuti all'Ufficio centrale della posta di Roma il 27 gennaio ultimo, io lo prego di voler rinviarne lo svolgimento a dopo che le indagini, da me immediatamente ordinate e affidate ad uno dei migliori funzionari della mia amministrazione, avranno sortito il loro esito. In ogni modo, assicuro l'onorevole interrogante, e assicuro il Senato, che se da queste indagini emergeranno responsabilità di funzionari, esse saranno serenamente ma fermamente represses. (*Com-menti*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Melodia per dichiarare se è soddisfatto.

MELODIA. Prendo atto della dichiarazione fatta dall'onorevole ministro e accetto il rinvio della mia interrogazione a quando l'onorevole ministro avrà condotto a termine le sue indagini. La disciplina del nostro Paese, del quale in questo momento l'ordine pubblico è così gravemente turbato, è necessarissima ed essa non potrà mai essere raggiunta se prima non sarà ristabilita nelle grandi amministrazioni dello Stato con quella fermezza che tutti desideriamo. (*Approvazioni*). Io mi auguro perciò che, quando l'onorevole ministro comunicherà - non a me, ma al Senato - l'esito delle sue indagini e i provvedimenti che avrà presi, io possa dichiararmi completamente soddisfatto. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. L'interrogazione è rinviata a giorno da destinarsi.

Svolgimento di interrogazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della interrogazione del senatore Thaon di Revel al ministro della marina:

« Per sapere se non creda di perpetuare in una nave od in un edificio marittimo il nome

dell'ingegnere Edgardo Ferrati che con lucida perfezione intuì la possibilità del ricupero della *Leonardo da Vinci* e con ferma fede e incrollabile volontà si accinse prima di morire alla impresa che insigni tecnici stranieri pensavano impossibile ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della marina.

SECHII, *ministro della marina*. Sono lieto che mi si porga occasione di prendere la parola in questo alto Consesso, sul complesso lavoro di grandissima importanza tecnica e operativa che ha culminato giorni or sono con il raddrizzamento della *Leonardo da Vinci* felicemente compiutosi nel Mar Piccolo di Taranto; inquantochè, per ragioni indipendenti dalla mia volontà, non ho potuto essere presente al Senato quando questo si è compiaciuto di manifestare il suo alto apprezzamento per la buona riuscita della operazione. Io mi ero recato a Taranto per assistervi, come ritenevo mio dovere, con molta fiducia, ma, non lo nascondo con qualche trepidazione; e trovandomi a Taranto ho ritenuto mio dovere rimanervi ancora qualche giorno per informarmi di molte cose che interessano quella importantissima piazza marittima; cosicchè, ripeto, non mi è stato possibile essere presente quando il Senato si è compiaciuto manifestare il suo apprezzamento per l'operazione felicemente compiuta.

Questo premesso, mi occorre qui dichiarare che il ricupero della *Leonardo da Vinci*, culminato nel raddrizzamento, che è durato poche ore, anzi nella sua fase decisiva pochi minuti, è il frutto di un lungo studio, di lungo ed indefesso lavoro; cui portò largo contributo l'eminente ingegnere del Genio navale Edgardo Ferrati, menzionato nell'interrogazione che ora si svolge, largo contributo dell'alto intelletto e della grandissima capacità tecnica, che gli erano universalmente riconosciuti; per i quali egli godeva altissima fama, non solo nel Corpo del Genio navale e nell'ambiente della Regia marina, ma, si può ben dire, nel mondo dell'alta scienza e dell'alta tecnica.

Mi occorre però aggiungere, a titolo di chiarimento che, senza voler per nulla menomare gli altissimi meriti scientifici e tecnici del generale Ferrati, l'operazione di ricupero della *Leonardo da Vinci*, fu studiata e progettata per volere del ministro della marina dell'epoca,

il quale aveva intesa tutta l'importanza della operazione, tutta la necessità di effettuarla, non solo per ragioni morali, la cui evidenza si impone, quanto pure per ragioni militari; dappoichè non si poteva lasciare un immenso scafo capovolto, a ingombrare il Mar Piccolo, in una zona nella quale manovrano navi che devono mettersi in allineamento per attraversare il canale navigabile; e si doveva pure togliere di mezzo un cospicuo deposito subacqueo di esplosivi, quale era costituito dalla carcassa della immensa nave.

Il ministro dell'epoca, il senatore Corsi, compreso dell'importanza dell'operazione, volle che si tentasse tutto il possibile, e per meglio assicurarne l'esito nominò una commissione tecnica, presieduta dal vice ammiraglio senatore Amero, della quale fecero parte, insieme ad eminenti ingegneri del nostro Genio navale, eminenti ingegneri civili.

Il lavoro della Commissione fu molto ponderato e proficuo, dappoichè essa ebbe modo di esaminare vari progetti nel frattempo concretati e presentati da vari ingegneri, dei quali taluni non appartenevano al Corpo del Genio navale, per vedere come meglio conveniva procedere alle operazioni di ricupero. Tra i progetti presentati alla commissione, fu prescelto quello del generale Ferrati; grande dunque è il merito di questo eminente ingegnere, al quale la morte, giunta innanzi tempo, tolse d'assistere alla fase decisiva della grandiosa operazione.

Io non ho nessuna difficoltà, anzi dirò che da tempo avevo pensato a ricordare la sua memoria, che fa veramente onore al nostro Corpo di ingegneri navali, non solo per altezza di ingegno e perspicuità di studi, ma pure per severità di carattere ed integrità di vita.

Credo che il modo più opportuno sia quello di dare il nome dell'eminente ingegnere, a quell'insieme di sistemazioni che esiste nell'Arsenale della Spezia, per studi, esperimenti e progetti di architettura navale. In questo senso mi riprometto, se non sorgeranno difficoltà, che ora non posso prevedere, d'attuare l'ottima idea che emerge dall'interrogazione alla quale ho l'onore di aver risposto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Thaon Di Revel.

THAON DI REVEL. Ringrazio il ministro della marina per il racconto sommario che si è compiaciuto di fare al Senato dell'avvenimento sconosciuto fino ad ora nella storia dell'ingegneria navale, di una nave di oltre 20,000 tonnellate, la quale dal fondo del mare prima è resa perfettamente stagna, poi è portata in bacinio; quindi è riportata in mare, raddrizzata e restituita alla primitiva sua linea di galleggiamento.

Il ministro della marina si è compiaciuto di parlare in modo molto lusinghiero del generale Ferrati. Egli fu un grande ingegno, ed un grande carattere; e mi sia concesso di accennare a notizie giunteci dopochè potemmo avere conoscenza di segreti dell'ingegneria navale germanica.

Sulle navi germaniche erano state realizzate idee già avute dal generale Ferrati, e da noi non applicate. Questo torna ad altissima lode di quest'uomo che aveva percorso i tempi, e che purtroppo non aveva trovato fra noi quella corrispondenza a cui aveva diritto.

Mi compiaccio delle risoluzioni prese dal ministro della marina, e cioè che sia dato il nome del generale Ferrati a quell'insieme di sistemazioni che esiste nell'Arsenale della Spezia per studi, esperimenti e progetti di architettura navale.

E qualora non si potesse far ciò, confido che il ministro vorrà ricordarne il nome su una nave come già si è fatto per altri uomini illustri quali Brin e Pullino. (*Approvazioni*).

Seguito della discussione del disegno di legge:

« Per la tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico » (Numero 204-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge: « Per la tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico ».

Il Senato rammenta che nell'ultima seduta furono approvati tutti gli articoli del disegno di legge, ad eccezione dell'articolo 3, che viene oggi all'esame dell'Assemblea, in una nuova redazione concordata fra il Governo e l'Ufficio centrale. Ne do lettura:

Art. 3.

Anche indipendentemente dalla preventiva notifica della dichiarazione di pubblico inte-

resse, di cui nel precedente articolo, il ministro della pubblica istruzione ha facoltà di ordinare la sospensione dei lavori iniziati su gli immobili soggetti alla presente legge.

Entro il termine di un mese, il ministro della pubblica istruzione dovrà procedere alla notifica della dichiarazione di cui all'articolo 2. Trascorso questo termine senza che il ministro abbia provveduto alla notifica, l'ordine di sospensione si considera revocato.

Nel caso di non avvenuta preventiva notifica di cui all'articolo 2, se la sospensione non è revocata, è riservata agli aventi diritto l'azione per indennità limitata al rimborso delle spese.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore on. Mazzoni.

MAZZONI, *relatore*. Il relatore non ha che da compiacersi che si sia trovato così presto l'accordo.

ROSADI, *sottosegretario di Stato per le belle arti e l'antichità*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSADI, *sottosegretario di Stato per le belle arti e l'antichità*. Il testo dell'art. 3 è di piena soddisfazione reciproca. Debbo ringraziare il senatore Del Giudice di aver consentito a modificare quel suo emendamento che era stato approvato in una forma più lata, nell'interesse dei cittadini e non forse altrettanto dello Stato.

E giacché ho la parola, vorrei fare una proposta di semplice forma, perchè, data la discussione minuta di questo disegno di legge, non occorre venire ad un'opera ulteriore di coordinamento.

Vorrei, cioè, che si stabilisse, in linea di coordinamento, che nell'articolo 2 l'ultima parte fosse invertita nel senso che diventasse la penultima, e che la penultima diventasse l'ultima.

L'ordine logico vuole che avvenga questa inversione, e prego l'Ufficio centrale di volerla accordare. A questa proposta vorrei aggiungere un'altra: siamo in tema di bellezza e vorrei che quella parola « notifica », che è brutta, riprendesse la sua integrità, avesse il suo raddrizzamento (come or ora si è detto qui della nave *Leonardo da Vinci*) e diventasse « notificazione ». C'è, è vero, della cacofonia con la parola « dichiarazione », e altre in « one », ma

credo valga meglio una cacofonia che una storpiatura.

Dopo ciò il testo deve ritenersi definitivamente approvato.

MAZZONI, *relatore*. Domando di parlare..

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI, *relatore*. Anche in questo caso l'inversione dei fattori non altererà il prodotto, quindi l'Ufficio centrale è contentissimo della inversione proposta dall'onorevole sottosegretario di Stato per le belle arti.

Quanto a quella « notifica » di cui l'onorevole sottosegretario nel suo squisito orecchio toscano ha chiesto la modificazione, convengo anch'io che la ripetizione del suffisso non è dannosa, quantunque nella stessa linea non faccia buon suono. Del resto, non posso che compiacermi con l'onorevole Rosadi, il quale, avversario un tempo dell'Accademia della Crusca, si è con ciò dichiarato così scrupoloso dell'eleganza e della purezza della lingua italiana. (*Si ride*).

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 3. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

L'onorevole Sottosegretario di Stato per le belle arti propongono inoltre che in sede di coordinamento il comma 4 dell'articolo 2 diventi 3 ed il 3 diventi 4.

Ciò non porta nessuna alterazione del testo della legge. Se non si fanno osservazioni questa inversione s'intenderà approvata.

Il disegno di legge sarà ora votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto del disegno di legge testè approvato per alzata e seduta e dell'altro approvato nella seduta di sabato, ed alle votazioni di ballottaggio portate dall'ordine del giorno.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bettoni di procedere all'appello nominale.

BETTONI, *segretario*. Fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimarranno aperte.

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO.

Svolgimento dell'interpellanza del senatore Giardino ai ministri della Giustizia e della Guerra:
« sul trattamento fatto a qualche ufficiale dell'esercito in detenzione preventiva ».

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della interpellanza del senatore Giardino ai Ministri della Giustizia e della Guerra « sul trattamento fatto a qualche ufficiale dell'esercito in detenzione preventiva ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Giardino per svolgere la sua interpellanza.

GIARDINO, (*segnì di attenzione*). I fatti, ai quali mi riferisco, non sono recentissimi; risalgono all'agosto ed al settembre scorsi, cioè all'epoca dell'invasione delle fabbriche, della ripresa della caccia agli ufficiali, e di altre gesta bolsceviche.

Ma non è torto mio se è occorso tutto questo tempo per raccogliere quelle informazioni, che serviranno di base alla mia interpellanza: d'altra parte, io dei fatti mi occupo soltanto in quanto dai fatti intendo trarre un valore di appoggio per talune richieste d'ordine generale.

I fatti sono questi.

Il 30 agosto, in Padova, un sottotenente dell'esercito, il sottotenente Gargano, del 58° fanteria, si trova in una vettura tramviaria, quando alcuni gentiluomini di nuovo stile si azzuffano con il tramviere, che esercitava le sue funzioni, lo aggrediscono, lo percuotono. L'ufficiale crede suo dovere, come è dovere d'ogni buon cittadino, d'intervenire bonariamente come paciere. Ma si era dimenticata l'uniforme che vestiva! cosicchè, appena intervenuto, l'ira dei gentiluomini si rivolge contro di lui, l'insultano e, arrivata a destinazione la vettura tramviaria, scendono, gli sbarrano il passo, in cinque, l'insultano ancora, lo minacciano con un pugnale. L'ufficiale cerca di persuaderli che non aveva recato loro alcuna offesa; ma, persistendo la minaccia alla sua vita, estrae la rivoltella, e spara un colpo a terra, il quale, non so se direttamente o per rimbalzo, ferisce uno degli aggressori. Allora comincia la caccia all'ufficiale; gli aggressori mobilitano i compagni a portata di voce e accorsi al colpo di revolver, si danno all'inseguimento; si rag giunge l'ufficiale sulla piazza, lo si colpisce con un bastone, lo si fa segno a un colpo di rivoltella.

Allora l'ufficiale riprendo la difesa e spara quattro colpi ferendo tre degli aggressori. Interviene la forza pubblica, che lo arresta e lo porta in caserma, dove viene trattenuto agli arresti.

Tre giorni dopo, il due di settembre, il procuratore del Re, di Padova, meravigliato che non lo avessero ancora tradotto alle carceri giudiziarie, scrive al Comando del corpo perchè l'ufficiale vi sia tradotto, e intanto, siccome la lettera non è abbastanza veloce, telefona.

All'indomani mattina il Comando del reggimento, con un procedimento che si può chiamar riguardoso, per mezzo del Cancelliere capo del Tribunale, che era il padre dell'aiutante maggiore in prima, chiede al procuratore del Re se non sia possibile trattenere l'ufficiale, a disposizione dell'autorità giudiziaria, agli arresti in caserma.

Il Procuratore del Re risponde di no; prende nota che questa risposta è data alle dodici e un quarto, e, giunte le 17, egli telefona di nuovo al reggimento per sapere perchè l'ufficiale non sia ancora giunto alle carceri; e sa che l'ufficiale, malato di febbri malariche, è entrato all'Ospedale Militare. Scrive allora al comandante della Divisione, meravigliandosi dell'avvenuto e chiedendo che l'ufficiale sia tradotto immediatamente alle carceri; ha però la cortesia di indicarne l'indirizzo preciso, l'unica cortesia che vi sia in questa lettera.

L'ufficiale entra alle carceri. Il direttore (e di questo so il nome, e voglio dirlo, perchè è certamente una buona persona, *Pariso*) si preoccupa di avere questo ufficiale in carcere e di non avere celle separate dove rinchiuderlo. Allora provvede come può, e lo mette nel camerone dei detenuti, delinquenti comuni, ma addetti ai servizi famigliari delle carceri, cosicchè, almeno durante la giornata, essendo fuori i suoi compagni di carcere per servizio, egli rimanesse solo. Si preoccupa di scrivere al reggimento, ingenua misura ma pur commovente, perchè gli mandassero un abito borghese, affinchè l'ufficiale non fosse a contatto dei ladri in uniforme.

Si preoccupa, infine, visto lo stato di eccitazione dell'ufficiale, di dargli come compagno un altro militare, suo inferiore, ma glie lo dà dopo sentito il gradimento dell'ufficiale; insomma, fra

lui ed i suoi dipendenti cercano di confortarlo e di usargli i possibili riguardi.

Dunque aveva capito, questo direttore di carceri, la delicatezza di questa situazione, che purtroppo, lo dico subito, durò ventiquattro giorni, ché tanti ne occorsero affinché fosse dichiarata la legittima difesa e quindi concessa la libertà provvisoria.

Non aveva però capito la delicatezza di questa situazione, e mi dispiace dirlo, il procuratore del Re di Padova, il quale, interrogato più tardi su questo trattamento, rispose che, negando, come aveva negata, la concessione di trattenerlo in caserma, non aveva fatto altro che applicare la legge, la quale vuole che tutte le persone imputate di reato comune debbano essere custodite nelle carceri giudiziarie. E quanto al trattamento in carcere, rispondeva che non era cosa che lo riguardava e che si rivolgersero al direttore delle carceri.

Questi sono i fatti. Queste due lettere del procuratore del Re di Padova, che non so chi sia, e neppure come si chiami, raccomandando all'attenzione del Guardasigilli, anche per l'intonazione, che può dimostrare parecchie cose, ma soprattutto la deficiente concezione che questo magistrato aveva, e forse ha ancora, della missione dell'ufficiale nello Stato, e del prestigio che è necessario conservare alla divisa dell'ufficiale. Ciò che fa pensare che anch'esso non abbia una giusta idea della missione della magistratura nello Stato e del prestigio della sua toga.

Tuttavia io, rispettosissimo della magistratura e figlio io stesso di magistrato, non chiedo affatto la testa di quel procuratore del Re...

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Nè io glie la darei. (*Commenti*).

GIARDINO. Io non la chiedo, nè chiedo alcun fulmine su di lui; tutto al più, dolce pena, mandatelo a sentire « Shylock », perchè impari, dalla filosofia shakespeariana, che avrà la gioia di apprendere da una graziosa avvocatessa improvvisata, che *la legge, applicata senza cuore e senza discernimento, uccide la giustizia*, anche in confronto dei più autentici birbanti.

Ma io non giudico il contegno di questo procuratore del Re, e procedo ad una operazione che credo autorizzata dalla procedura: e cioè ad un confronto: metto questo procuratore del Re

a confronto con un suo collega, il quale sono convinto che non lo riconoscerà neanche per prossimo.

In quel medesimo giro di tempo, o poco dopo, a Lecco un tenente del locale distretto, il tenente Paoletti viene aggredito, verso le 23 di notte, da altri gentiluomini di quella risma, che erano in tre. Lo aggrediscono, lo avvengono, tentando di atterrarlo.

L'ufficiale riesce ad estrarre la pistola dalla fondina, ma, così avvengliato, non può adoperare il braccio: lascia un colpo alla guardia di Dio; Dio è giusto, e il colpo prende all'inguine uno degli assalitori e lo ferisce mortalmente. L'ufficiale è per un momento libero; immediatamente si sottrae, e spara dei colpi in aria; arriva la forza; anche lui è arrestato e condotto in caserma.

Il procuratore del Re competente (e neanche questo so come si chiami), su richiesta dell'autorità militare, consente che l'ufficiale sia trattenuto agli arresti in caserma, piantonato, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Dopo un mese di questa detenzione l'ufficiale si ammala e viene trasferito all'ospedale dietro consenso del procuratore del Re, e sottoposto a piantonamento sotto la garanzia dell'autorità militare.

Ecco dunque un altro procuratore del Re, italiano anche lui, amministratore della medesima legge italiana, il quale, in un caso analogo, anzi più grave, perchè qui c'è il morto, non ritiene che la legge voglia che tutte le persone imputate di reati comuni debbano essere custodite nel carcere giudiziario; intuisce che non è giusto, non è umano, e, pare a me neppure intelligente, incoraggiare ed aggravare la caccia all'ufficiale del patrio esercito, prendendo il seguito della persecuzione dai tepisti; capisce che la custodia di un prevenuto, in queste speciali condizioni, può affidarsi pienamente all'autorità militare, che non è di professione manutengola di rei, o favoreggiatrice di evasioni o sottrazioni alla giustizia del proprio paese: sente che si può perfettamente mettere d'accordo la legge e assicurare il corso della giustizia, senza inflerire sugli ufficiali che sono costretti a difendere la propria uniforme; sente finalmente, onorevoli colleghi, che l'uniforme della guerra e della vittoria italiana, l'uniforme del Carso, del Piave, dei

Grappa, l'uniforme che ancora aderisce alle ossa dei nostri morti sotto la terra insanguinata dal più nobile sangue d'Italia, non deve, per Dio, essere avvilita sul giaciglio promiscuo del ladro! (*Approvazioni, applausi*).

Comunque sia, di fronte a due così diverse interpretazioni ed applicazioni della medesima legge (ed è questa sola la questione che io faccio), a me pare che una direttiva superiore si imponga.

Che la legge consenta, per i casi di legittima difesa, la libertà provvisoria, evidentemente non basta, quando frattanto un ufficiale, che si è difeso, deve passare 24 giorni coi delinquenti comuni; e non sarebbe tollerabile neanche un giorno, neanche un'ora!

Io non sono giurista, ma a me pare che qui non vi è soltanto la legittima difesa, facoltativa, per la propria persona, che il legislatore poteva onestamente prevedere nella legge; qui vi è la legittima difesa obbligatoria, al di sopra della propria persona, dell'uniforme, difesa, che il legislatore non poteva prevedere nella legge, perchè non poteva prevedere, e tanto meno dopo una guerra vittoriosa, la caccia agli ufficiali; e qui è precisamente l'uniforme che è attaccata, perchè l'uomo è sconosciuto agli aggressori. In sostanza, qui è in giuoco un emblema della patria forza e del patrio onore, al di fuori e al disopra dell'uomo; e qui, come si è visto nel caso citato, si comincia dall'avvilire l'emblema prima ancora che l'uomo sia giudicato.

Dunque a me pare, e io spero di avere con me concorde l'onorevole guardasigilli, che una sua direttiva s'imponga; e che, se una sua direttiva non è possibile o non basta, si impongano provvedimenti. Questo è il mio primo quesito all'onorevole ministro guardasigilli: crede che sia possibile dare questa direttiva o prendere questo provvedimento a tutela della dignità dell'uniforme?

Ma vi è qualche cosa di più.

Nelle tornate di settembre, pressapoco nella epoca nella quale avveniva questo fatto, il collega Spirito ha sollevato in quest'aula, e io ho ripresa la questione di alcuni ufficiali di Torino, i quali, a quanto si diceva, si sarebbero lasciati disarmare da teppisti o da guardie rosse, non ricordo bene.

Il ministro della guerra, in attesa di poterci fornire informazioni che aspettava anche lui, ci ha dichiarato che da tempo aveva dato ordini perchè gli ufficiali andassero armati e difendessero l'uniforme che portano; e il Senato, ricordo benissimo, a questa comunicazione ha dato un pieno consenso.

Soggiungo, che, come doveva avvenire, i comandi militari hanno sviluppato quest'ordine dell'onorevole ministro, ed hanno emanato altri ordini più precisi, più minuti; taluni indicando perfino come gli ufficiali dovessero portare la pistola a fine di prevenire il caso di essere improvvisamente disarmati; assicurando gli ufficiali che erano tutelati contro le punizioni per gli atti di difesa propria, e citando anche articoli del codice sulla legittima difesa; e, insomma, imponendo agli ufficiali che facessero il loro dovere e difendessero l'uniforme della quale sono depositari.

Ora, io domando, come si regoleranno gli ufficiali, di fronte agli ordini del loro ministro, ordini che tutti sentono e anche noi sentiamo che sono perfettamente consoni al prestigio e alla dignità dell'esercito? Come si regoleranno, presi come sono nella tenaglia dei teppisti da una parte e di un'eventuale procedura come quella di Padova dall'altra?

Dico eventuale, perchè suppongo che questa procedura sia un caso eccezionale. Io non so se siano successi altri casi simili; non posso dirlo. Veramente la difficoltà che ho incontrato per accertare questo, non mi autorizza ad escluderne altri. Ad ogni modo ritengo che questo sia un fatto eccezionale. Non mi si contrapponga, però, che si tratta di un fatto singolo, e sul quale, pertanto, io non possa fondare la mia interpellanza, come gli ufficiali non debbano fondare la loro linea di condotta. No; perchè non è l'accaduto che importa, ma la possibilità che l'accaduto riaccada. E questa possibilità vi è, fino a che un magistrato può, invocando la lettera della legge, sostenere che quel trattamento è quello voluto dalla legge per l'ufficiale.

E badate che il bivio, che questa situazione presenta agli ufficiali, è pessimo, perchè, disgraziatamente, l'invito è alla strada più perniciosa alla disciplina e allo spirito militare. Infatti è certamente amaro, umiliante, vergognoso, lasciarsi disarmare, o venire a compro-

messi, o dissimulare il proprio essere, o in qualunque modo abbassare o nascondere la bandiera; ma è anche più amaro, più umiliante, più vergognoso, essere cacciato in uniforme coi delinquenti comuni, e rimanere senza difesa esposti al ludibrio continuato del loro contatto, delle loro parole e dei loro atti. (*Benissimo*). Nel primo caso, vi è la superiorità numerica degli aggressori, la preoccupazione dello scandalo pubblico, la preoccupazione anche più giusta di non inacerbire situazioni pubbliche delicate del momento, e poi la riluttanza umana, italiana, di non versare sangue di concittadini, anche se traviati. Sono tutte considerazioni che, nell'attimo tragico, si possono presentare come attenuanti preventive alla mancanza al proprio dovere, e incoraggiare al pensiero funesto che all'esecuzione di quel dovere si possa abdicare. Ma invece, nel secondo caso, è il trattamento obbrobrioso che viene addosso per averlo compiuto, il proprio dovere! e che viene addosso, freddamente inflitto dall'autorità del proprio paese, in nome di quelle istituzioni, alle quali si è devoti con tutta l'anima, a vantaggio delle quali si è compiuto quel dovere, e dalle quali a me sembra onesto che si debba aspettare il corrispettivo di una giusta tutela. (*Bene*).

Quindi la scelta è pericolosissima per lo spirito militare. Ed io francamente capisco quell'ufficiale di Padova, che, solo, non aveva dubitato di difendersi, prima contro cinque, poi contro una folla inferocita, prima contro i pugnali, poi contro i bastoni e le rivoltelle, e che poi, trovatosi in carcere coi delinquenti comuni, a quel solo contatto, scervo di minacce materiali per lui, non si sentiva più sicuro contro se stesso, e aveva bisogno di un compagno che lo tutelasse contro la propria esasperazione.

Ed allora io pongo il mio secondo quesito, direi anzi la mia seconda proposta, perchè non è in me se non l'animo di poter rimediare a questa situazione.

Crede l'onorevole Guardasigilli che sia possibile, o con una direttiva, o col prendere o provocare un provvedimento speciale al riguardo, affidare, per questi casi ben specificati, alla autorità militare l'incarico di custodire questi prevenuti, sempre quando questi prevenuti, non si possano altrimenti assicurare che mettendoli coi delinquenti comuni? e questo, anche tenendo conto degli ordini che ha dati il suo collega della Guerra?

E se questa risposta è negativa, crede l'onorevole ministro della guerra di poter mantenere i suoi ordini per la difesa dell'uniforme, ordini sacrosanti, ma la cui esecuzione porta l'ufficiale o alla disobbedienza o a quell'obbrobrioso trattamento, del quale io ho parlato?

Non pensate che io voglia con questo quesito mettere l'un contro l'altro due ministri: anzi, la logica ha in questo caso una sua forza matematica, e la logica impone che ad un accordo si addivenga, chiaro e preciso, in modo che l'uniforme sia tutelata e che gli ufficiali sappiano quale deve essere la loro linea di condotta in questi frangenti!

Quello che io chiedo al Governo non è così poco, nè così facile, come sembra a prima vista: lo riconosco subito, e tra un momento dirò quelle che, a mio parere, ne sono le ragioni. Ma dal punto di vista della giustizia a me non pare di chiedere niente che sia fuori di sesto o di proporzione.

S'io non m'inganno, l'arresto preventivo non ha altro scopo che di assicurare l'uomo alla giustizia. Ora, l'ufficiale, e anzi il militare in genere, è sempre assicuratissimo, perchè l'autorità militare ha dovizia di mezzi per assicurarlo; e l'autorità militare, come ho detto, è tale da poter portare con sicurezza la responsabilità della custodia di un uomo.

Ho detto militari in genere, perchè io ritengo che la medesima norma dovrebbe essere applicata, ben inteso per questi casi ben definiti, dei quali ora discorro, a tutti i militari, specialmente ai carabinieri, che, per ragione del servizio che prestano a vantaggio di tutti noi, di tutta la nazione, sono i più esposti ad essere aggrediti e, ad un tempo, sono quelli che hanno maggiore necessità di mantenere alto ed intatto il prestigio della loro uniforme.

Io oggi parlo anzitutto degli ufficiali, ma se l'onorevole ministro vorrà prendere in considerazione anche la questione degli uomini di truppa e dei carabinieri, io non potrò che compiacermene; parlo anzitutto degli ufficiali, perchè gli ufficiali sono la spina dorsale della forza armata della nazione, e perchè quando si dice ufficiale si dice esercito, e perchè è precisamente per questa ragione che gli ufficiali sono principalmente presi di mira.

Nelle tornate del luglio scorso (io domando scusa se debbo citarmi per la seconda volta, ma debbo pure riattaccarmi alle questioni generali che ho trattato) nelle tornate del luglio, e certamente nelle tornate che corrispondono ai primi giorni di questo Ministero, io ho indicato in quest'Aula quale fosse stato, a mio avviso, il primo tristissimo seme di questo vero odio di certa gente contro gli ufficiali, per dedurne quanta fosse la gravità del male, e come fosse urgente difendere, risollevarlo il morale dell'esercito.

Io speravo allora che, chiuso quell'indirizzo politico che io chiamavo di abbruttimento nazionale, si fosse alla fine anche di questo calvario.

Certamente non mi aspettavo che, dopo così breve tempo, si dovessero ripetere quelle ignobili gesta, e tanto meno mi aspettavo di dover essere io a ritornare in Senato per riesumare, a distanza di vari mesi dal loro avvenimento, fatti come quelli che ha ricordato, e chiedere questa volta, insieme alla tutela contro gli aggressori, anche la tutela contro l'applicazione delle leggi.

Non è un grande passo, come si vede, sulla strada di quella tutela che io allora auspicavo!

E io so benissimo che con le mie eterne ubbie sulla necessità di essere forti, sulla necessità di mantenere salda la compagine morale dell'esercito, sulla necessità della disciplina nazionale, e con la mia pretesa che tutto questo non sia affatto incompatibile, ma anzi collimi meglio di tanti altri indirizzi, con la possibilità delle più ardite riforme sociali che siano più utili al paese, e con la più liberale politica, anzi con la sola politica veramente liberale per tutti, io so bene, dico, che sono a voi, a me, e ad altri ancora, noioso come una giornata di pioggia...

Voci. No! No!

GIARDINO. Ma, purtroppo, nei riguardi della compagine morale dell'esercito, troppa gente ancora non disarmava in Italia, e per conseguenza io, anche a costo di diventare noioso come tutto un autunno di piogge, anche oggi sento il dovere di ricordare brevemente la situazione, alla quale la mia questione si riattacca, tanto più che tale situazione, a mio avviso, indicherà le difficoltà, alle quali purtroppo

si troveranno di fronte gli onorevoli ministri per rispondere a quel poco, che io oggi chiedo ad essi.

Ogni volta che io, in quest'Aula, ho invocata la tutela della compagine morale dell'esercito di fronte a fatti specifici, mi sono sentito rispondere che si trattava di minoranze faziose, e quindi non era il caso di generalizzare e di preoccuparsene troppo.

Minoranze! Già, in questioni così delicate, tutti sappiamo che basta poco a scuotere una compagine morale, come basta una mosca cavallina a guastare il carattere del più nobile destriero del mondo.

Dunque non vi sono « piccole minoranze ». Ma, poi, questa risposta, con un po' di buona volontà, io potevo accettare quando si trattava di assalti a bastonate o di insulti in piazza; non potrei più accontentarmene oggi, quando si tratta di ben altra cosa, si tratta cioè dell'applicazione della legge e del trattamento, insomma, che viene agli ufficiali dall'autorità dello Stato, e che lede, o almeno non tutela a sufficienza il decoro di questi ufficiali.

Minoranze faziose! Quando si dice minoranze faziose, s'intende parlare della minoranza sovversiva.

Ma qui non sono soltanto i sovversivi che minano la compagine morale dell'esercito.

Non sono soltanto i sovversivi, che, appena finita la guerra, e dopo di allora, agitano il fantasma del militarismo, minaccioso alle pubbliche libertà, e gettano così sull'esercito il sospetto della nazione!

Non sono soltanto i sovversivi, che hanno inventato le famose formule « bardatura di guerra », « mentalità di guerra », e così hanno imposta una smobilitazione assai rovinosa, e per la gente che rientrava dalle trincee in paese, e per i materiali di guerra che si sono buttati alla peggio in mano della speculazione, e per la compagine degli animi e dei combattenti e dell'esercito, anche indicando per molti mesi l'esercito come il vampiro tenace che succhiava le finanze nazionali, e che pertanto non voleva essere smobilitato!

Non sono soltanto i sovversivi, che ogni male del dopo guerra attribuiscono di continuo unicamente alla guerra, e tacciono, nascondono quel tanto che di quel male viene dalle gare politiche del dopo guerra e dall'insana poli-

tica, in certi casi, del dopo guerra, e così riversano la responsabilità su coloro, che non hanno decisa la guerra, ma l'hanno fatta e sostenuta dopo che la guerra è stata dichiarata!

Non sono soltanto i sovversivi, anzi non sono affatto i sovversivi, che, in certi momenti di crisi della situazione interna, hanno insinuato il dubbio — ultima ingiuria — sul lealismo e sulla fedeltà dell'esercito! (*Benissimo*).

Non sono dunque soltanto i sovversivi che in questo modo hanno strappata, ad una ad una, ogni pietra angolare dalle fondamenta della compagine morale dell'esercito. Sono anche le vestali, non so se interessate od isteriche, della libertà, della democrazia e di non so qual altra cosa! Sono anche coloro che, avendo avversata l'entrata in guerra, hanno creduto di essere uomini di carattere mantenendo il medesimo atteggiamento anche dopo che la guerra era stata dichiarata, e anche dopo che la guerra era vinta e finita! Sono, infine, gli arrivisti di tutti i colori, ai quali non è parso vero di seguire una via facile, aperta, rapida, accodandosi al comune denominatore di tutta quella gente che ho nominato prima!

Per fortuna tutta questa gente esagera ciecamente, e pertanto io penso che non sia lontano il tempo che il buon senso italico ne farà giustizia. Esagerano tanto, che vale la pena di aprire una parentesi ricreativa per vedere dove tutti questi signori del comune denominatore siano sboccati.

Partiti all'attacco del militarismo perchè minaccioso alle pubbliche libertà; minata deliberatamente, per ciò, la compagine dell'esercito nazionale, che è popolo, autentico popolo, sempre rinnovantesi, e quindi sempre in contatto con il popolo; sono arrivati alla costituzione di un vero esercito stanziato, il quale sarà, fra poco, grosso, da solo, come i residui sopravvissuti dell'esercito nazionale; è assai meglio pagato, ciò che non è soltanto una questione di maggior spesa; è a ferme lunghe, e rafferme susseguentisi, ciò che lo allontana dal popolo; e, peggio di tutto, è abituato ad ubbidire a determinate autorità politiche, senza il controllo della apolitica gerarchia militare. Esercito stanziato, che, come tutti gli eserciti stan-

ziali di tutti i tempi e di tutti i luoghi, può essere, dico può, teoricamente, essere il più pronto, il più efficace strumento di improvvisa tirannia, con l'aggravante che, nel nostro regime, l'istrumento è pronto e alla mano del primo audace, che arrivi ad arraffare il potere con cattive intenzioni.

Più ricreativo ancora è riflettere che tutti questi signori, del comune denominatore che ho detto, avocano a se soli l'etichetta di democratici e di liberali; e coloro, che difendono la compagine dell'esercito nazionale, dell'esercito-popolo, quelli classificano peste di militaristi, di reazionari, di autocratici. È una bella cosa la sincerità delle definizioni politiche! ma badiamo dove andiamo, che sarà più prudente!

Dicevo adunque che quello, che io ho chiesto oggi ai Ministri della guerra e della giustizia, non è così poco e non è così facile come a prima vista sembra; e che la ragione sta in questa situazione che ho rapidamente accennata.

Anzitutto, la pedina da muovere, per la mia richiesta di oggi, è in sé modesta; ma esigerà di prendere una posizione netta di fronte a quelle correnti di cui ho parlato. Vedrete voi se sarà facile!

Poi, quando si tratta di liberare gli ufficiali, per difendere il loro morale, non soltanto da gravi inconvenienti, quale, per esempio, quello di Padova, ma da tutti i disagi che derivano loro da questo ambiente per essi poco simpatico, è necessario non solo dare degli ordini, ma è necessaria la collaborazione devota di tutto l'organismo, che dipende da voi, e anche da tutti i vostri colleghi; collaborazione devota, perchè vi segnali prontamente e nella giusta tinta i vari casi che vengano a punzecchiare l'ufficiale nella sua vita quotidiana (e voi vedete per il caso, che ho citato, quanto tempo ho dovuto impiegare per conoscerlo, io che me ne sono interessato); perchè eseguisca con lo stesso cuore, con lo stesso intento, con il quale voi ordinate; che non sia cieca a trovare le dieci lire per l'esercito, quando è tanto occhiuta a trovare i milioni per tutti coloro che si impongono. Avete bisogno di una collaborazione cordiale, che io, senza fare nessuna insinuazione, ma soltanto per ragioni di pro-

porzioni fra la gente dell'organismo statale e la gente italiana, come è venuta fuori dalla guerra, credo non possiate facilmente avere.

Io credo, io spero almeno, che bolscevichi dichiarati nell'organismo statale (non parlo dei pubblici servizi!) non ne abbiate molti; anzi, che ne abbiate pochissimi. Poche, necessariamente, devono essere le vestali. Un po' di più devono essere quegli arrivististi, cui ho accennato. Ma è impossibile che nell'organismo statale voi non abbiate in maggior copia (e questa deve essere la ragione di tutte le cose avverse che accadono agli ufficiali; e non alludo affatto al Procuratore del Re di Padova, che non so chi sia, e del quale non conosco i precedenti, e neppure il nome), che non abbiate una maggior copia di quei tanti *disertori morali della guerra*, i quali, avendo negata la loro anima alla patria, quando la Patria era in lotta mortale con un nemico che non avrebbe perdonato, si sentono in difetto, ed ai quali pertanto, onorevoli ministri, il grigio-verde, che ha vinto senza di loro, quantunque anche a loro vantaggio, suona così aspra e perenne rampogna, che (ben a ragione, del resto) non la sanno tollerare! e non disarmano! e voi non avete il mezzo di farli disarmare!

Si richiederà dunque da parte vostra una vigilanza, una assiduità, una energia, che io ho fiducia voi spiegherete, e che, con molti sforzi, a qualche risultato condurrà.

Per i vostri ufficiali, il beneficio più immediato che voi possiate dare è quello della difesa morale. Essi son poveri, voi lo sapete; nei gradi medi e inferiori, poverissimi. Qualche cosa, anche da questo lato, farete per loro, io spero; ma non potrete, io temo, far tanto presto, nè nella misura che sarebbe necessaria. Dunque non c'è che il morale che li sostenga; difendetelo! le occasioni sono molte, son di tutti i giorni, e tutte sono buone; io ve ne ho indicata una oggi, per cominciare; ma voi non trascuratene alcuna; ricercatele, afferratete; e così comincerete anche quell'opera di rieducazione nazionale, della quale noi abbiamo estremamente bisogno, e che non deve mancare, anzi deve essere la prima perchè è la più degna, in qualsiasi programma di Governo. (*Applausi vivissimi e prolungati; molte congratulazioni.*)

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Martinez di recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

MARTINEZ. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare la relazione al disegno di legge: « Conversione in legge del decreto Reale 19 settembre 1920, n. 1642, che abroga il decreto luogotenenziale 24 maggio 1917, n. 981, sulla concessione di opere marittime ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Martinez della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. Estraggo a sorte i nomi degli onorevoli senatori che procederanno allo scrutinio delle schede delle votazioni.

Risultano sorteggiati quali scrutatori:

a) per la votazione di ballottaggio per la nomina di un membro della Commissione di finanze, i signori senatori Pullè, Sant'Onofrio Venzi, Rota e Schanzer;

b) per la votazione di ballottaggio per la nomina di un membro del Consiglio centrale per le scuole italiane all'estero i signori senatori: Paternò, Mengarini, De Cupis, Cassis e Pianigiani;

c) per la votazione di ballottaggio per la nomina di due membri della Commissione per l'esame della tariffa dei dazi doganali i signori senatori: Marchiafava, Rizzetti, Badaloni, Malvezzi e Morpurgo.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori sorteggiati a procedere allo spoglio delle schede ed i senatori segretari alla numerazione dei voti.

(I senatori scrutatori procedono allo spoglio delle schede e i senatori segretari alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abbiato, Agnetti, Aguglia, Ameglio, Amero d'Aste, Annaratone, Apolloni, Arlotta, Artom. Badaloni, Badoglio, Barbieri, Bellini, Beneventano, Bergamasco, Bergamini, Bernardi, Bertarelli, Bertetti, Berti, Bettoni, Bianchi Leo-

nardo, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bollati, Bonazzi, Boncompagni, Bonicelli, Bouvier, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Calabria, Calisse, Calleri, Campello, Campostrini, Caneva, Canevari, Capaldo, Capotorto, Cappelli, Carissimo, Cassis, Castiglioni, Caualdi, Catellani, Cefalo, Cefaly, Cimatei, Cipelli, Ciruolo, Cirmeni, Civelli, Cocchia, Cocuzza, Colonna Fabrizio, Colonna Prospero, Conci, Corbino, Corsi, Croce, Cusani-Visconti.

Da Como, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Amicis Mansueto, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Del Giudice, Della Noce, Del Pezzo, De Novellis, De Riseis, Di Bagno, Di Brazzà, Diena, Di Robilant, Di Rovasenda, Di Sant'Onofrio, Di Stefano, Di Terranova, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio Enrico, D'Ovidio Francesco.

Einaudi.

Fadda, Faelli, Faina, Fano, Fecia di Cossato, Ferraris Carlo, Ferraris Dante, Ferraris Maggiorino, Ferrero di Cambiano, Ferri, Fill Astolfone, Filomusi-Guelfi, Fradeletto, Francicavava, Fratellini, Frola.

Gallina, Gallini, Garavetti, Garofalo, Ghiglianovich, Giaccone, Giardino, Gioppi, Giordano Apostoli, Giunti, Giusti del Giardino, Grandi, Grassi, Greppi Emanuele, Greppi Giuseppe, Grimani, Guala, Gualterio, Guidi.

Imperiali, Indri, Inghilleri.

Lanciani, Leonardi-Cattolica, Libertini, Loria, Lucchini, Lustig.

Malaspina, Malvezzi, Manna, Mango, Maragliano, Marchiafava, Mariotti, Martinez, Martino, Masci, Massarucci, Mayer, Mazziotti, Mazzoni, Melodia, Mengarini, Millo, Molmenti, Montresor, Morandi, Morpurgo, Morrone, Mortara, Mosca, Mosconi.

Niccolini Eugenio.

Pagliano, Palummo, Pansa, Papadopoli, Paternò, Pavia, Pecori Giraldi, Pellerano, Perla, Persico, Petitti di Roreto, Pianigiani, Picorini, Pincherle, Pipitone, Pirelli, Placido, Plutino, Podestà, Polacco, Pozzo, Presbitero, Pullè.

Rebaudengo, Reggio, Reynaudi, Ridola, Rizzetti, Romanin Jacur, Rossi Giovanni, Rossi Teofilo, Rota, Ruffini.

Salata, Saldini, Sanarelli, Santucci, Scalori, Schanzer, Schiralli, Schupfer, Scialoja, Sechi, Serristori, Sili, Sonnino Sidney, Squitti, Stopato, Supino.

Tamassia, Tassoni, Tecchio, Thaon di Revel, Tivaroni, Tommasi, Torlonia, Torraca, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi, Treves.

Valenzani, Valli, Vanni, Venosta, Venzi, Verga, Vicini, Viganò, Vigliani, Vigoni, Vitelli.

Wollemborg.

Ziliotto, Zippel, Zupelli.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione dell'interpellanza del senatore Giardino.

Ha facoltà di parlare il ministro Guardasigilli.

FERA, *ministro della giustizia e affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. (*Segni di attenzione*). Risponderò all'onorevole senatore Giardino con la maggiore brevità possibile, perchè molta parte del suo discorso richiederebbe osservazioni di carattere generale sulla situazione presente, che, mentre, starei per dire, sfuggono alla speciale competenza del ministro della giustizia, rientrano in un largo campo di apprezzamenti politici, i quali, forse, dibattuti e discussi nel difficile momento che il paese attraversa, non gioverebbero a quella pacificazione di animi, cui tutti tendiamo.

E, a malgrado alcuni rilievi dell'onorevole interpellante, parlerò senza amarezza nel difendere l'opera dei magistrati, affermando il valore delle loro funzioni e le difficoltà straordinarie dei loro doveri e le guarentigie che loro spettano, perchè non vorrei che da questa discussione si profilasse un conflitto, che non esiste e non può esistere, tra i giudici e i militari, tra la magistratura e l'esercito, istituzioni egualmente care al mio cuore, quanto al cuore del senatore Giardino.

Osservo però che conviene bandire tutto ciò che possa comunque servire a creare uno spirito di casta chiusa, privilegiata... (*rumori vivissimi*).

PRESIDENTE. Signori senatori, lascino che il ministro si possa esprimere liberamente.

FERA, *ministro della giustizia e affari di culto*... mentre ognuno di noi si deve proporre in questo momento il rispetto all'osservanza

impersonale delle leggi, alle quali tutti si debbono inchinare, a qualunque parte, partito o corpo amministrativo appartengano. (*Benissimo*).

Il Senato non può che sentire altamente questo bisogno in corrispondenza con gli interessi supremi del nostro paese.

Ma io voglio ricordarmi, ripeto, di dovere rispondere esclusivamente quale ministro della giustizia all'interpellanza, che ha limiti ben definiti, poichè con essa si desidera « conoscere le ragioni del trattamento usato a qualche ufficiale dell'esercito in detenzione preventiva ».

Il senatore Giardino nell'odierna discussione ha dedotto due fatti a giustificazione della sua interpellanza. Il caso del sottotenente Giuseppe Gargano avvenuto a Padova, e il caso del tenente Paoletti, avvenuto a Lecco.

In questo momento non ho rapporti concreti e dettagliati delle autorità giudiziarie dipendenti.

Non essendo determinati i fatti nell'interpellanza, mi rivolsi al collega della guerra per avere possibilmente qualche notizia. E la cortesia del mio collega mi permise di prendere visione dei rapporti pervenuti al suo Ministero e mi mise in grado di potere, tra ieri e ieri l'altro, telegrafare alle autorità giudiziarie competenti, dalle quali ho ricevuto due telegrammi, l'uno del Procuratore generale di Venezia, l'altro del Procuratore del Re di Padova, con sommarie notizie:

Conferirà alla chiarezza della mia risposta e al compimento del mio dovere verso il Senato, che intende conoscere esattamente i fatti per i convenienti apprezzamenti, che io riassuma quanto è venuto per ora a mia conoscenza.

La sera del 29 agosto decorso anno, precisamente nel tempo in cui si svolgevano le lotte per le occupazioni delle fabbriche, e gli animi erano esasperati per gli attriti e i conflitti tra cittadini e cittadini, tra cittadini e forza pubblica, avvenne il fatto riguardante il sottotenente Gargano, fatto però assolutamente estraneo a quei movimenti.

Il Gargano tornava, se non erro, da una corsa ciclistica, su un tram, quando si accese un diverbio vivace tra il tramviere e alcuni borghesi avvinazzati, che minacciavano di trascendere a vie di fatto. Con senso di generosità prese le parti del tramviere e redarguì

i borghesi, non tenendo forse conto dello stato in cui questi si trovavano; ma egli era vestito da ufficiale e ritenne doveroso di intervenire: io non posso certo fargliene rimprovero. (*Vive interruzioni, rumori*).

Voci. Era suo dovere.

FERA, *ministro della giustizia e affari di culto.* Il Senato consentirà che io racconti i fatti quali mi risultano dalle sommarie notizie di cui sono in possesso, per trarne poi apprezzamenti sull'operato dell'autorità giudiziaria e rispondere ai quesiti propostimi dal senatore Giardino.

I borghesi si risentirono vivacemente dei rimproveri dell'ufficiale, che intanto discendeva dal tram, dal quale discendevano anche gli altri. Sulla via, non mi risulta come e perchè, vi fu di nuovo scambio di parole e l'ufficiale, sentendosi minacciato, estrasse la rivoltella e sparò un colpo, diretto a terra, dice il rapporto inviato dalle autorità militari al Ministero della guerra. Certo si è che un borghese rimase ferito e si diffuse la voce che fosse rimasto ucciso.

Si formò una folla minacciosa che inseguì l'ufficiale, facendolo segno a violenze e forse anche ad un colpo di rivoltella, ed egli esplose altri quattro colpi, che ferirono tre cittadini, di cui uno gravemente.

Voci. Fece bene!

FERA, *ministro per la giustizia e per gli affari di culto.* Se abbia fatto bene o male potrà dirlo soltanto l'autorità giudiziaria alla stregua delle integrali risultanze processuali.

L'ufficiale fu sottratto all'ira della folla esasperata dagli agenti e dai carabinieri, che lo trassero in arresto, consegnandolo, in ossequio alle disposizioni del regolamento generale dell'arma, al comando del 58° reggimento fanteria, cui il Gargano apparteneva.

Il fatto per il suo svolgimento, per il numero dei feriti, ben quattro, commosse profondamente l'opinione pubblica, in quei giorni assai eccitabile per gli avvenimenti che si susseguivano in diverse città.

Bisognava quindi dare, più che mai, immediata la sensazione che l'autorità giudiziaria assolvesse intero il proprio mandato, senza intemperanze ma senza riguardi.

È preciso, inderogabile dovere dell'autorità giudiziaria era quello di ricercare sollecita-

mente le prove, generiche e specifiche, per l'esatta ricostruzione dei fatti e l'accertamento delle responsabilità, assicurandosi anzi tutto che l'ufficiale arrestato e consegnato ai suoi superiori, fosse da questi messo all'effettiva disposizione del procuratore del Re. All'adempimento di tale dovere essa non poteva sottrarsi senza violare la legge, e a nessuno era lecito opporre ostacoli.

Sono tassative disposizioni di legge, gli articoli 304 e seguenti del Codice di procedura penale, le quali prescrivono che l'arrestato per reato comune, e tale era il reato di quadruplice mancato omicidio imputato al tenente Gargano, debba essere immediatamente, e in ogni caso non oltre le ventiquattro ore, consegnato al procuratore del Re, che deve subito interrogarlo e farlo rinchiudere nelle carceri giudiziarie, dove rimane a sua disposizione.

Nessuna eccezione per nessuna categoria di cittadini, né borghesi né militari, né ufficiali né soldati.

Orbene il sottotenente Gargano, arrestato il 29 agosto e nella stessa sera consegnato ai suoi superiori nella caserma del 58° fanteria, non più tardi del giorno successivo doveva essere presentato al procuratore del Re. Ma decorre il 30 agosto, decorre il 31, decorre il 1° settembre, si arriva al 2, cioè al quarto giorno dall'arresto, e l'ufficiale è sempre nella caserma del 58° fanteria, all'infuori dell'effettiva dipendenza del procuratore del Re, che ancora non è stato messo in grado di assumere l'interrogatorio. E frattanto (ho qui il telegramma del procuratore generale che me ne dà notizia) in questi quattro giorni il sottotenente Gargano, con grave e manifesta violazione delle disposizioni relative al regime delle persone arrestate, viene visitato dall'avvocato difensore, che conferisce con lui, avanti che l'autorità giudiziaria avesse potuto interrogarlo. (*Impressione*).

Il procuratore del Re allora, facendo intero il suo dovere, e di questo altamente lo lodo, si rivolse per telefono e per iscritto al Comando del reggimento allo scopo di ottenere che senza ulteriori indugi l'imputato fosse tradotto nelle carceri giudiziarie. Non gli fu data risposta.

Il giorno successivo, al mattino, il cancelliere capo del tribunale, padre dell'aiutante in

prima del comandante del reggimento, interpellò officiosamente il procuratore del Re, per conoscere se potesse consentire che il sottotenente Gargano restasse a disposizione dell'autorità giudiziaria nella caserma del reggimento. Il procuratore del Re rispose negativamente ed attese che finalmente il detenuto venisse tradotto nelle carceri.

Ma quando, nel pomeriggio, si accorse che ancora si ritardava a dare esecuzione alle sue disposizioni e volle chiarimenti, si ebbe in risposta che la traduzione non era possibile, perché fin dalla mattina il Gargano era passato all'ospedale militare, essendo affetto da febbre malarica. (*Impressione*).

In tutto questo il procuratore del Re vide un espediente tendente a sottrarre l'arrestato all'effettiva disponibilità dell'Autorità giudiziaria, e allora riferì i fatti obiettivamente al Comando della divisione con una dignitosa nota, che conclude lasciando al Comando stesso ogni giudizio sul contegno tenuto dal 58° fanteria e insistendo per la traduzione del detenuto, con piena coscienza di compiere il proprio dovere. (*Approvazioni*).

SCHIRALLI. Quel procuratore del Re merita elogio.

FERA, ministro della giustizia e degli affari di culto. Sì, merita elogio.

E appunto, mentre mi astengo da qualsiasi apprezzamento sul contegno tenuto dalle autorità militari del 58° reggimento fanteria (che forse non si resero conto della gravità della trasgressione e agirono certo per motivi nobilissimi), intendo di rivolgere da questo Alto Consesso una parola di lode al procuratore del Re di Padova, che fermamente volle l'osservanza della legge, con giusta comprensione dei giorni che viviamo; perché, è vero, onorevole Giardino, che grave serpeggia nel paese un senso di indisciplinazione; ma dobbiamo ricordarci che questo spirito d'insofferenza per ogni principio di autorità, questa sfiducia per i nostri istituti, non potrebbe che ricevere alimento da ogni debolezza verso qualsiasi categoria di cittadini, da ogni transazione sul rispetto dovuto alle funzioni e alle rispettive competenze dei diversi organi statali. (*Applausi*).

L'Autorità giudiziaria adunque ottemperò al suo dovere, imponendo all'Autorità militare che il sottotenente Gargano fosse tradotto nelle car-

ceri giudiziarie. E merita anche lode per lo zelo con cui attese alla istruzione del procedimento. In primo momento si procedeva per quattro mancati omicidi; ma, raccolti rapidamente gli atti necessari, si poté escludere la volontà omicida, e il Gargano il 17 settembre, dopo soli 12 giorni di detenzione nelle carceri dove era stato tradotto il 5 dello stesso mese, fu rilasciato in libertà provvisoria. Se il processo non ha avuto la sua conclusione giudiziaria, lo si deve alle condizioni di uno dei feriti, che oggi ancora non è guarito dalla grave lesione riportata.

Per il trattamento usato al sottotenente Gargano durante la sua detenzione, trattamento per il quale nessun reclamo pervenne al procuratore del Re e che non implica veramente una diretta responsabilità dell'Autorità giudiziaria, perchè le carceri sono alla dipendenza di altra autorità ed essa vi esercita soltanto la vigilanza, fo constatare, in relazione ai rilievi del senatore Giardino, che il Gargano avrebbe avuto diritto a essere isolato in un reparto speciale. Il regolamento generale carcerario infatti proscrive che i militari, ufficiali o semplici soldati, siano rinchiusi in speciali reparti.

Ma per il numero insufficiente degli ambienti, le carceri di Padova non dispongono di locali adatti. Se ne preoccupò il direttore, e cercò di riparare alla meglio, rinchiodando il Gargano in una stanza dove di giorno almeno potesse rimanere solo, perchè gli altri detenuti erano tutti addetti ai servizi domestici. E fu con l'assenso, anzi col pieno gradimento del Gargano, che dopo qualche giorno nella stessa stanza fu rinchiuso un sott'ufficiale, decorato al valore con più medaglie d'argento ed una d'oro. Si cercò anche di evitare che l'ufficiale vestisse la divisa e, per telefono e per iscritto, il direttore interessò il Comando del reggimento e gli intimi del Gargano per ottenere un abito borghese. Per altro fu constatato che lo stato d'animo del Gargano era tale che sarebbe stato imprudente isolarlo.

E il Direttore soggiunge nel suo rapporto comunicato al Ministero della guerra: « Tanto i miei dipendenti, ed in particolare i funzionari ed il sanitario, quanto personalmente io, abbiamo assistito il predetto ufficiale, usandogli tutti i riguardi possibili dovuti al suo grado e

confortandolo con le più opportune ed amorevoli parole ».

In base a quanto ho accennato, si possono davvero censurare le autorità locali per il trattamento usato al sottotenente Gargano? Il Direttore delle carceri improntò la sua condotta a uno squisito senso di umanità di cui gli dava lode lo stesso senatore Giardino. Il cav. Stefanon, procuratore del Re di Padova, esperto e coscienzioso magistrato, da parte sua provvide il più sollecitamente che fosse possibile sulla sorte del detenuto; altro non poteva nella sfera della sua competenza.

Il senatore Giardino accanto al caso del sottotenente Gargano ha richiamato il caso di un altro ufficiale, il tenente Paoletti, arrestato a Lecco e lasciato nell'ospedale militare, volendo far notare la diversità del trattamento usato dai due procuratori del Re verso gli ufficiali.

Del caso del Paoletti ho potuto prendere cognizione in questo momento, leggendo un rapporto datomi dal collega della guerra. Il caso è ben diverso da quello del Gargano, e il procuratore del Re di Lecco si è regolato anche egli secondo legge. A carico del Paoletti si doveva eseguire un mandato di cattura rilasciato dall'autorità giudiziaria, quando si fece constatare con speciale visita medica che l'ufficiale non era in grado, per le sue condizioni di salute, di essere tradotto in carcere. Allora il procuratore del Re, in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 306 cap. codice di procedura penale, prescrisse che il Paoletti fosse custodito e piantonato nell'ospedale militare, con tutte le garanzie volute.

Dopo avere illustrato i fatti che hanno dato argomento all'interpellanza, rispondo categoricamente ai due quesiti propostimi dal senatore Giardino, se cioè io intenda di dare norme e direttive ai procuratori del Re perchè si consenta che gli ufficiali imputati di reati comuni, pur restando alla dipendenza dell'autorità giudiziaria, siano trattenuti in caserma; se in ogni caso io intenda di dettare speciali norme per il trattamento da usare nelle carceri giudiziarie agli ufficiali in effettiva attività di servizio. Per quest'ultimo quesito non posso che richiamarmi al regolamento carcerario, il quale, con la disposizione di cui ho già fatto cenno, prescrive che i militari siano rinchiusi in speciali

reparti. E ad evitare in ogni caso che la divisa, sacra al culto di tutti gli italiani, possa avere contatti impuri nelle carceri, ecciterò le competenti autorità a vigilare per la stretta osservanza di quella disposizione regolamentare.

Al secondo quesito rispondo che non posso accedere ai desideri dell'onor. Giardino.

Per le nostre leggi non vi sono diritti di asilo nè privilegi per nessuno: tutti indistintamente gli arrestati, a qualsiasi classe o categoria di cittadini appartengano, debbono stare all'effettiva dipendenza dell'autorità giudiziaria nelle carceri comuni, e ne debbono subire il controllo; e non potrei mai dare istruzioni che sarebbero contrarie alla legge e arbitrarie. (Benissimo).

A proposito di alcune considerazioni suggerite all'onor. Giardino da innegabili inconvenienti, penso che forse non è senza fondamento di verità il paradosso audace di Victor Hugo, il quale scriveva che, non di rado, alle libertà vengono gli ostacoli maggiori dai giudici (veda, onor. Giardino, metto i giudici per i primi), dai militari, dai sacerdoti, non per le alte e pure finalità della giustizia, della fede, della difesa nazionale; ch'essi servono, ma per gli interessi particolari, per i tenaci pregiudizi e per le verbali esagerazioni, che consapevolmente o inconsapevolmente creano lo spirito di casta e generano i danni del militarismo, del clericalismo e della falsa indipendenza giudiziaria, cioè tre saldi modi di pensiero, fecondi di effetti deleteri morali, che corrompono gli istituti e producono il disordine nella pubblica coscienza.

Oggi però io non posso che fare una constatazione grata al mio cuore. In questo dilagare di disordini e di violenze, la Magistratura rimane serena a compiere fermamente e proficuamente la sua missione, rendendosi più che mai benemerita del paese, che tutti dobbiamo servire animati da un solo sentimento: ossequio pieno alla legge, di cui dobbiamo pretendere l'osservanza da parte di ognuno senza eccezioni. (Approvazioni).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra per rispondere al senatore Giardino.

BONOMI, ministro della guerra. Il senatore Giardino mi vorrà dare atto che l'argomento della sua interpellanza non riguarda il mini-

stro della guerra, il quale può intervenire soltanto quando trattasi di reati militari che rientrano nella sfera di attività della giustizia militare. In tutti gli altri casi si entra nella sfera della giustizia ordinaria per cui è competente il ministro guardasigilli, il quale ha testè chiaramente dimostrato che non si può parlare di *ius singulare* per gli ufficiali, i quali debbono, come tutti gli altri cittadini, soggiacere alle vicende giudiziarie e carcerarie, quest'ultime sempre dolorose, del nostro ordinario procedimento penale.

Ma il senatore Giardino ha voluto chiamarmi in causa per ricordarmi che io, con alcune dichiarazioni fatte qui in Senato, e soprattutto con una circolare mia dell'aprile scorso - circolare che venne dettata sotto l'impressione di fatti dolorosi, che si risolvevano in una vera e propria caccia all'ufficiale - prescrivevo che gli ufficiali debbono essere più guardinghi e più difesi, giacchè la divisa che essi indossano rappresentando l'immagine augusta della patria, non può tollerare d'essere offesa. Il senatore Giardino quindi mi domanda: come volete che gli ufficiali provvedino alla propria difesa, se voi li arrestate e li ponete in carcere preventivo?

Orbene, l'onorevole Guardasigilli ha già dimostrato, ed io voglio ribadire il suo concetto, che per i fatti di cui si tratta qui, per i fatti nei quali l'ufficiale è ingiustamente aggredito, soccorre già il nostro Codice penale. Il Codice penale all'art. 49 dice « che non è punibile colui che ha commesso il fatto per disposizione della legge o per ordine che era obbligato ad eseguire (e in molti di questi casi l'ordine c'è perchè il regolamento di disciplina militare fa obbligo di intervenire in determinate occasioni) o per esservi stato costretto da necessità di respingere da sé o da altri una violenza attuale ed ingiusta ».

Si tratta di vedere se la reazione è contenuta nella figura che è determinata dal nostro Codice, e per questa indagine non si può certo creare un procedimento speciale per alcune determinate categorie di cittadini, ma ci si deve affidare al procedimento normale, il quale dà sufficienti garanzie di imparzialità e di giustizia.

Il Senato può essere sicuro che nella applicazione della legge comune, il Governo farà

tutto il possibile perchè i procedimenti abbiano a svolgersi rapidamente, perchè la carcerazione preventiva sia la minore possibile e sia mitigata con tutta le clemenze del caso. Il Senato può confidare che questo non è soltanto pensiero del Governo, ma è il sentimento e il proposito di tutto il paese, che nel suo squisito senso di giustizia intende dove finisce la violenza comune e dove comincia la necessità della legittima difesa. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Giardino per dichiarare se è soddisfatto.

GIARDINO. Delle risposte dei due Ministri io non posso dichiararmi soddisfatto, in primo luogo perchè essi non hanno risposto a quello che io ho domandato, in secondo luogo perchè essi hanno portata la discussione in un campo, che non è affatto quello che ho trattato io.

Io non ho affatto detto che vi debbano essere delle caste! io non ho parlato affatto di procedimenti *extra-legem!* io non ho chiesto affatto che il Ministro della giustizia desse delle direttive contrarie alla legge!

Io ho messo la questione così: si verificano, in questo periodo di tempo, dei casi nuovi, nei quali l'ufficiale deve difendere la sua uniforme; quando l'ha difesa, opponendo necessariamente violenza a violenza, è giusto che sia assicurato alla giustizia e sottoposto al procedimento comune; ma, ho domandato, è giusto che sia messo in uniforme insieme con i detenuti comuni fin tanto che non sia giudicato?

E non ho detto di dare una nuova direttiva, sebbene abbia usata anche questa parola; ma ho detto: date una direttiva, se basta; se non basta, o se non volete o non potete dare una direttiva, prendete un provvedimento, ed ho anzi aggiunto: prendete o *provocate* un provvedimento.

In sostanza, ripeto, non sussiste affatto che io abbia chiesto di considerare casta l'esercito, che invece io stesso ho qualificato come popolo autentico, continuamente rinnovantesi nel popolo, nè di fare, a questa pretesa casta, trattamenti speciali. Ho soltanto notato il pregiudizio che viene all'uniforme, e quindi alla compagine dell'esercito nazionale, dal fatto che questi uomini in uniforme siano cacciati nelle carceri comuni e insieme ai delinquenti comuni, quando sono prevenuti per aver difesa

l'uniforme contro un'aggressione, ed ho domandato se e come si poteva ovviare a questi inconvenienti, che mi pare ledano un interesse generale della nazione.

Tutte le esagerazioni, di cui con tanta enfasi ha parlato il Ministro della Giustizia, io non le ho fatte in nessuna maniera; e mi meraviglio di essere stato così frainteso; sarò stato io che mi sono spiegato male.

Ma la questione si riduce a questo: io ho chiesto che, o con direttive, o con provvedimenti presi o provocati, si impedisca questo semplice fatto, dell'ufficiale che è cacciato nel carcere con i ladri, in uniforme. Il ministro della giustizia mi risponde di no, che non lo vuol fare.

FERA, *ministro della giustizia e per gli affari di culto (interrompendo)*. Scusi, onorevole Giardino, perchè non ci sia alcun equivoco, se si riferisce al trattamento che i detenuti militari debbono avere nelle carceri, c'è già una disposizione « che essi devono essere in reparti speciali », ed io richiamerò l'osservanza di questa norma. Se vuole però che gli imputati militari siano sottratti all'autorità giudiziaria, no. (*Rumori vivissimi*).

GIARDINO. È perfettamente inutile che Ella dia o richiami disposizioni, dal momento che mi dice che, per esempio, a Padova non vi sono locali per i reparti speciali! E per il resto, non ho fatto e non faccio questione di parole, e di principi, e di discorsi, sulle pretese caste, e sui pericoli della libertà per i trattamenti speciali o sottrazioni all'autorità giudiziaria; solo dico che c'è della gente, che è attaccata, non per se stessa, ma per l'uniforme che voi gli affidate; vi dico che vi è la legge che applica lo pone, ed è giusto; ma prima di averli condannati, io vi dico, non cacciatemeli in carcere con i ladri e con i delinquenti comuni! e questo mi pare sia umanamente giusto, e non abbia niente a che fare con le caste o con tutte le altre cose di cui avete parlato voi e che a me non passano nemmeno per la testa!

Questa è la questione che ho posta io, e che non è quella trattata dall'onorevole ministro guardasigilli.

Quanto ai fatti, io ho dichiarato che li citavo per mostrare quale concetto avessero lo mie richieste. E sui fatti non ritorno, quantunque mi sia molto spiaciuto sentire dal ministro che

un ufficiale, perchè in divisa, non dovesse intervenire in una rissa che avveniva in una carrozza tranviaria: ma c'è il regolamento militare, il quale dice, che noi non possiamo rimanere inerti davanti a colluttazioni e disordini! dunque, che cosa quell'ufficiale doveva fare? Buttarsi dalla finestra della carrozza tranviaria per non assistere alla colluttazione, o contravvenire al regolamento restando inerte? Stiamo alla realtà dei fatti; e circa i fatti, le dichiarazioni mie e del ministro concordano perfettamente. Dirò solo che, sarà forse uno sbaglio di numero, il ministro ha affermato che quell'ufficiale di Padova è stato 14 giorni in carcere, mentre sulle lettere del ministro della guerra io ho letto che vi è stato 24 giorni; ma può essere uno sbaglio di cifre e non dico altro su questo punto.

Più importante è che il ministro, nella parte della questione che io veramente ho posto, cioè di vedere se si possano sottrarre questi militari al carcere preventivo in comunità con ladri, abbia detto « io non posso ammettere che il militare che deve rispondere di reato comune, non subisca la sorte di tutti gli altri cittadini imputati di reati comuni ». Anche questo non sussiste che io abbia proposto! Io non vi ho chiesto questo! io ho parlato di casi precisi, e ho detto precisamente: « ben inteso, in questi casi ben determinati, dei quali io discorro » e cioè nei casi di aggressione alla uniforme; ed è arbitrario riferirsi invece a reati comuni in genere, come a casi di furto, ferimento, violazioni! questo non l'ho chiesto di sicuro! dunque la questione non deve essere alterata e spostata ad arbitrio.

Se le risposte dei ministri siano soddisfacenti sostanzialmente, non sono io che lo debbo dire. L'esercito non serve a nessuna persona, evidentemente; e l'interesse dell'esercito non è privativa di nessuno. Siete voi, senatori, è il Parlamento, è il popolo italiano, che deve dire se è contento che la dignità, il prestigio e la forza morale del suo esercito debbano essere mantenute o calpestate. Non lo debbo dire io.

Per parte mia, mi limito a dichiarare, come già ho dichiarato, che non sono soddisfatto della risposta del guardasigilli, perchè le questioni da me poste non sono state da lui trattate sulla base su cui le ho messe io; base che non implicava nessun privilegio di casta, ma intendeva solo difendere il prestigio dell'uniforme.

Quanto alla risposta del ministro della guerra, dico che non ho nessun dubbio circa la buona intenzione delle disposizioni da lui date per tutelare gli ufficiali, e circa la bontà teorica degli ordini che impartisce; è naturale; egli è il tutore naturale dei soldati d'Italia, dei vostri soldati. Ma è la praticità dei risultati che metto in dubbio. A che serve, invero, che si scriva una lettera o si diano degli ordini, se poi, a Padova perchè non c'è una cella, e in un altro sito per una altra ragione, si viene al medesimo risultato che il soldato va a dormire abbracciato con il ladro?

Questa è la questione; non la deviate! non la cambiate!

Quanto alle mie intenzioni verso la magistratura, non ho affatto voluto mettere l'un contro l'altro i due procuratori del Re, ma rilevare una diversa applicazione di legge. Il ministro guardasigilli ha detto che l'ufficiale di Lecco era malato in maniera da non poter sopportare il carcere e che ciò spiega la diversità di trattamento; io ho qui la lettera, ed essa non dice affatto che l'ufficiale non potesse sopportare di essere trasportato o di essere trattenuto in carcere; dice soltanto: « stante le sue precarie condizioni di salute... » gli è stata fatta la visita medica al reggimento e l'hanno tenuto agli arresti in caserma. Ora, un'altra lettera dice che l'ufficiale di Padova fu ricevuto all'ospedale per febbri malariche, necessariamente dopo visita del medico, non solo del reggimento, ma dell'ospedale. Le condizioni erano dunque identiche, e resta integra e non spiegata la diversità di applicazione della legge.

Ma non mi attardo oltre su questo miserie.

Non sono soddisfatto, perchè le risposte dei ministri non accennano affatto a risolvere la questione della difesa dell'uniforme del nostro esercito nei casi speciali da me indicati.

PRESIDENTE. L'interpellanza è esaurita.

Stante l'ora tarda, la interpellanza del senatore Dante Ferraris sarà discussa in principio della seduta di domani.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione avvenute a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Concessione di una nuova indennità di caroviveri al personale addetto ai servizi pubblici

di trasporto affidati all'industria privata e conversione in legge del Regio decreto 29 ottobre 1920, n. 1522, relativo all'aumento del prezzo dei trasporti sulle ferrovie esercitate dall'industria privata sulle tramvie, ecc.:

Senatori votanti	230
Favorevoli	178
Contrari	52

Il Senato approva.

Per la tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico:

Senatori votanti	230
Favorevoli	192
Contrari	38

Il Senato approva.

Proclamo il risultato delle votazioni di ballottaggio:

Per la nomina di un commissario nella Commissione di finanze:

Senatori votanti.	235
Maggioranza.	118

Ebbero voti:

Il senatore Da Como.	126
Cassis	100
Voti nulli o dispersi	6
Schede bianche	3

Eletto il senatore Da Como.

Per la nomina di due membri della Commissione per l'esame della tariffa dei dazi doganali:

Senatori votanti	235
Maggioranza.	118

Ebbero voti:

Il senatore Rossi Teofilo	130
Arlotta.	115
Corbino	93
Abbate	18
Voti nulli o dispersi	5
Schede bianche	4

Eletti i senatori Rossi Teofilo e Arlotta.

Il risultato della terza votazione di ballottaggio per la nomina di un membro del Consiglio centrale per le scuole italiane all'estero,

non avendo la Commissione di scrutinio terminato il suo lavoro, sarà annunziato in principio di seduta nella tornata di domani.

Annunzio di risposta scritta ad interrogazione.

PRESIDENTE. Il ministro di agricoltura ha trasmesso la risposta scritta all'interrogazione del senatore Bouvier; a norma del regolamento sarà inserita nel resoconto ufficiale della tornata di oggi.

Annunzio di interrogazione.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura di una interrogazione pervenuta alla Presidenza.

BISCARETTI, segretario, legge:

Il sottoscritto chiede di interrogare l'onorevole ministro dell'Agricoltura per sapere se non creda conveniente sollecitare l'esame del disegno di legge per la conversione in legge del decreto riguardante la produzione ed il commercio del seme bachi da seta di cui è in corso l'applicazione, per via di un regolamento contenente disposizioni in contrasto con quelle del decreto legge.

Rebaudengo

PRESIDENTE. Do lettura dell'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15.

I. Interrogazione.

II. Svolgimento delle interpellanze del senatore Ferraris Dante al ministro della giustizia e degli affari di culto, del senatore Tassoni al commissario generale per gli approvvigionamenti e consumi alimentari e del senatore Beneventano ai ministri delle finanze e del tesoro.

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 gennaio 1920, n. 81, contenente norme per il conferimento dei posti vacanti negli archivi distrettuali e sussidiari (N. 76);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2278, contenente provvedimenti per gli ufficiali giudiziari (Numero 191);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 28 dicembre 1919, n. 1882, col quale

sono prorogati i termini stabiliti dagli articoli 12 e 13 della legge 14 luglio 1912, n. 854, per la classificazione e il riordinamento delle scuole industriali e commerciali (N. 115);

Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2398, che autorizza sotto determinate condizioni, la iscrizione degli ufficiali superiori nei Regi Istituti superiori di studi commerciali (N. 121);

Conversione in legge del Regio decreto 25 novembre 1919, n. 2509, che autorizza il ministro per l'industria, il commercio e lavoro a modificare i contributi, di cui agli articoli 2, 3, 4 e 7 del decreto luogotenenziale 8 agosto 1919, n. 112, relativo all'approvvigionamento della carta dei giornali (N. 122);

Conversione in legge del Regio decreto 4 gennaio 1920, n. 15, che eleva i contributi sulla produzione e vendita della carta e dei cartoni di qualsiasi specie (N. 123);

Conversione in legge del Regio decreto 10 settembre 1914, n. 1058, del decreto luogotenenziale 26 agosto 1915, n. 1388 e del decreto luogotenenziale 3 dicembre 1916, n. 1666 concernenti provvedimenti per la Camera agrumaria (N. 116);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 2 settembre 1917, n. 1545, concernente provvedimenti per la Camera agrumaria (Numero 117);

Provvedimenti economici a favore del personale delle Regie scuole industriali (N. 272);

Autorizzazione di spesa per il funziona-

mento delle commissioni locali di equo trattamento del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto (N. 264).

La seduta è tolta (ore 18):

Risposta scritta ad interrogazione.

BOUVIER. — « Al ministro di agricoltura per sapere se il trasferimento del sottoispettore forestale da Susa a Torino prelude alla soppressione del sottoispettorato forestale di Susa, ciò che sarebbe indubbiamente dannoso all'interesse del servizio e delle popolazioni, essendo la valle di Susa una delle più vaste ed importanti sotto l'aspetto forestale ».

RISPOSTA. — « Assicuro l'onorevole interrogante che non è affatto nell'intendimento del Ministero di sopprimere l'Ufficio distrettuale di Susa. »

« Il trasferimento del titolare di esso a Torino, sede dell'Ispettorato del ripartimento cui appartiene il distretto di Susa, fu disposto temporaneamente e nell'interesse del miglior andamento del servizio.

« Se in seguito risulterà necessario che il funzionario al quale sono affidati gli affari riguardanti il distretto risieda stabilmente a Susa, non si mancherà di provvedere in conformità.

« Il ministro di agricoltura
« MICHELI ».

Licenziato per la stampa il 14 febbraio 1921 (ore 19).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO NELLA TORNATA DEL 31 GENNAIO 1921

Per la tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico

Art. 1.

Sono dichiarate soggette a speciale protezione le cose immobili la cui conservazione presenta un notevole interesse pubblico a causa della loro bellezza naturale o della loro particolare relazione con la storia civile e letteraria.

Sono protette altresì dalla presente legge le bellezze panoramiche.

Art. 2.

Le cose contemplate nella prima parte del precedente articolo non possono essere distrutte nè alterate senza il consenso del Ministero della pubblica istruzione.

Il Ministero della pubblica istruzione ha facoltà di procedere, in via amministrativa, alla notificazione della dichiarazione del notevole interesse pubblico ai proprietari ed ai possessori o detentori a qualsiasi titolo degli immobili di cui è parola nel precedente articolo. Tale dichiarazione dev'essere, su istanza del Ministero stesso, iscritta nei registri catastali e trascritta nei registri delle Conservatorie delle ipoteche, ed ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario possessore o detentore a qualsiasi titolo.

I proprietari possessori o detentori a qualsiasi titolo degli immobili i quali siano stati oggetto di detta dichiarazione sono tenuti a presentare preventivamente alla competente Soprintendenza dei monumenti i progetti delle opere di qualsiasi genere relative agli immobili stessi, per ottenere l'autorizzazione ad ese-

guirle dal Ministero della pubblica istruzione, il quale provvede sentito il parere della Giunta del Consiglio superiore per le antichità e belle arti.

Contro la dichiarazione ministeriale è ammesso il ricorso al Governo del Re che decide, sentita la Giunta del Consiglio superiore per le antichità e belle arti e il Consiglio di Stato, salvo il ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato o il ricorso in via straordinaria al Re.

Art. 3.

Anche indipendentemente dalla preventiva notificazione della dichiarazione di pubblico interesse, di cui nel precedente articolo, il Ministro della pubblica istruzione ha facoltà di ordinare la sospensione dei lavori iniziati su gli immobili soggetti alla presente legge.

Entro il termine di un mese il Ministro della pubblica istruzione dovrà procedere alla notificazione della dichiarazione di cui all'art. 2. Trascorso questo termine senza che il Ministro abbia provveduto alla notificazione, l'ordine di sospensione si considera revocato.

Nel caso di non avvenuta preventiva notificazione di cui all'art. 2, se la sospensione non è revocata, è riservata agli aventi diritto l'azione per indennità limitata al rimborso delle spese.

Art. 4.

Nei luoghi nei quali si trovano cose immobili soggette alle disposizioni della presente legge, nei casi di nuove costruzioni, ricostru-

zioni ed attuazione di piani regolatori possono essere prescritte dall'Autorità governativa le distanze, le misure e le altre norme necessarie affinché le nuove opere non danneggino lo aspetto e lo stato di pieno godimento delle cose e delle bellezze panoramiche contemplate nell'art. 1.

L'autorità governativa potrà altresì prescrivere opere di tutela strettamente necessarie per impedire danneggiamenti a bellezze naturali.

Art. 5.

È vietata l'affissione con qualsiasi mezzo di cartelli e di altri mezzi di pubblicità i quali danneggino l'aspetto e lo stato di pieno godimento delle cose e delle bellezze panoramiche di cui nell'art. 1.

Questo divieto riguarda anche i cartelli e gli altri mezzi di pubblicità affissi anteriormente alla presente legge.

Il Ministero della pubblica istruzione, a mezzo del prefetto o sottoprefetto, ordina la rimozione dei cartelli e degli altri mezzi di pubblicità dei quali è vietata l'affissione a norma del presente articolo.

Art. 6.

Chiunque contravviene agli obblighi ed agli ordini di cui negli articoli 2, 3 e 5, della presente legge, è punito con l'ammenda da lire 300 a lire 1000.

Indipendentemente dall'azione penale, il Ministero dell'istruzione pubblica, con ordinanza motivata, può ordinare la demolizione delle opere abusivamente eseguite e la rimozione dei cartelli e degli altri mezzi di pubblicità indebitamente affissi o mantenuti.

Trascorsi quindici giorni dalla notificazione dell'ordinanza in via amministrativa, la demolizione delle opere abusivamente fatte e la rimozione dei cartelli e degli altri mezzi di pubblicità indebitamente affissi o mantenuti è eseguita d'ufficio, a carico del proprietario del fondo, salvo il diritto di rimborso da parte di essi contro i responsabili della trasgressione. La nota delle spese relative è resa esecutoria con ordinanza del Ministero dell'istruzione, e rimessa all'esattore competente che ne fa la riscossione nelle forme e coi privilegi delle imposte prediali.

Art. 7.

Gli Ispettori Onorari, le Commissioni provinciali previste nell'art. 47 della legge 27 giugno 1907, n. 286, gli uffici comunali o provinciali, gli uffici dei dipartimenti forestali e del Genio civile e gli uffici tecnici di finanza devono segnalare alle Soprintendenze dei monumenti e al Ministero dell'istruzione pubblica le opere progettate o iniziate nonché l'affissione dei cartelli ed altri mezzi di pubblicità che contravvengono alle disposizioni della presente legge.

XCIVª TORNATA

MARTEDÌ 1º FEBBRAIO 1921

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Comunicazioni della Presidenza	pag. 2726
Congedi	2697
Interpellanze (svolgimento di).	2698
« Del senatore Dante Ferraris al ministro della giustizia e degli affari di culto relativa al Regio decreto-logge 16 luglio 1920, n. 1004 »	2698
Oratori:	
FERA, ministro della giustizia e degli affari di culto	2704, 2715
FERRARIS DANTE	2699, 2712
MORTARA	2714
« Del senatore Tassoni al Commissario generale per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari circa il pagamento dei cereali requisiti »	
Oratori:	
DI BRAZZÀ	2726
TASSONI	2716
Interrogazioni (annuncio di)	2726
Messaggio del Presidente del Consiglio	2698
Relazione (presentazione di).	2715
Ringraziamenti	2697
Votazione a scrutinio segreto (risultato di).	2697

La seduta è aperta alle ore 15.10.

Sono presenti i ministri degli affari esteri, delle colonie, della giustizia e affari di culto, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici e il commissario generale per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari.

BISCARETTI, segretario, legge il verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo il senatore Foà per giorni 15 e il senatore Piaggio per un mese.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Sono pervenuti alla Presidenza i ringraziamenti delle famiglie Colombo e Marazzi per la commemorazione dei defunti senatori loro congiunti.

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, segretario, legge:

« Ringraziandola sentitamente pregola rendersi interprete Senato sentimenti nostra riconoscenza.

« Famiglia senatore Colombo ».

« A nome famiglia tutta porgo all'Eccellenza Vostra i più sentiti ringraziamenti per le nobili parole pronunciate in commemorazione del compianto generale Marazzi, nonchè per le personali sue condoglianze e per quelle dell'Assemblea tutta dall'Eccellenza Vostra presieduta.

« Mario Marazzi ».

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione di ballottaggio per la nomina di un

membro del Consiglio centrale per le scuole italiane all'estero:

Senatori votanti	235
Maggioranza	118
Il senatore Cocchia ebbe voti	121
» Mazzoni » 	109
Voti nulli o dispersi e schede bianche	7
Eletto il senatore Cocchia.	

Messaggio del Presidente del Consiglio.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Bettoni di dar lettura del messaggio del Presidente del Consiglio, col quale si comunica al Senato il decreto Reale di nomina a vice-presidente del Senato del marchese Filippo Torrigiani.

BETTONI, segretario, legge:

« Roma, addì 30 gennaio 1921. »

« Eccellenza,

« Ho l'onore di partecipare alla E. V. che Sua Maestà il Re, con odierno decreto, si è compiaciuto, accogliendo la designazione di codesto Alto Consesso, di nominare vice-presidente del Senato del Regno, per la prima sessione della XXV Legislatura, l'onor. senatore gran cordone marchese Filippo Torrigiani.

« Con distinta osservanza,

« Il Ministro
« GIOLITTI ».

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 35 dello Statuto fondamentale Regno;

Ritenuto che in seguito alla morte dell'onorevole conte Di Prampero è restato vacante uno dei posti di vice-presidente del Senato del Regno;

Vista la designazione fatta dal Senato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il senatore marchese Filippo Torrigiani è nominato vice-presidente del Senato del Regno per la prima sessione della XXV Legislatura.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1921.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI.

PRESIDENTE. In seguito alla nomina del marchese Filippo Torrigiani a vice-presidente del Senato si rende vacante un posto di segretario della Presidenza.

La votazione per la nomina di un segretario sarà fissata all'ordine del giorno della tornata di giovedì prossimo.

Rinvio di interrogazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno richiederebbe l'interrogazione dell'onorevole senatore Vicini al ministro dell'interno: « Sui tragici fatti avvenuti a Modena durante i funerali del fascista Mario Ruini, con appostamenti, nelle case e sui tetti, di persone che, da diversi punti ed in due distinti momenti, spararono numerosi colpi di arma da fuoco prima su gruppi di fascisti, poi al passaggio del feretro ed uccisero lo studente Amilcare Baccolini, fascista, l'operaio metallurgico Orlando Antonini, nazionalista, e ferirono altri cittadini partecipanti al corteo ».

Debbo però comunicare al Senato che, per accordi intervenuti fra l'onorevole interrogante ed il ministro dell'interno, questa interrogazione è stata rinviata ad altra seduta.

Svolgimento della interpellanza del senatore Ferraris Dante.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interpellanza del senatore Ferraris Dante al ministro della giustizia e degli affari di culto « per sapere se, per far cessare l'agitazione che esiste tuttora fra i magistrati, e per contribuire efficacemente ad eliminare l'attuale disservizio giudiziario, non creda opportuno di modificare il decreto-legge 18 luglio 1920, n. 1004, o di sospendere l'applicazione fino a quando la riforma giudiziaria, dallo stesso ministro presentata, non abbia avuto l'approvazione dei due rami del Parlamento ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Ferraris Dante per lo svolgimento di questa interpellanza.

FERRARIS DANTE. Onorevoli colleghi! Io richiamo tutta la vostra attenzione sullo svolgimento di questa interpellanza, perchè si tratta di una questione grave, più grave di quanto possa apparire dalla semplice enunciazione dell'interpellanza stessa. Non abuserò della vostra cortesia, perchè sarò breve. Richiamo pure tutta l'attenzione dell'onorevole ministro, che non è secondo ad alcuno, e l'ha dimostrato ieri, nel volere che il prestigio, la dignità, l'indipendenza della magistratura rimangano non soltanto inalterate, ma siano poste al disopra di ogni cosa. Le sue recise dichiarazioni in favore della magistratura io le ricordo oggi con piacere, perchè mi fanno sperare in una risposta favorevole alla mia interpellanza.

Già da alcuni mesi è sorta una viva agitazione fra i magistrati per il decreto-legge 18 luglio 1920, n. 1004, che apporta modificazioni e aggiunte al decreto-legge 21 dicembre 1919, n. 2488, e per il decreto-legge 16 ottobre 1920 contenente disposizioni per l'esecuzione del decreto 18 luglio 1920, agitazione che ha culminato alla fine del novembre scorso nella presentazione, all'altro ramo del Parlamento, di una speciale petizione portante la firma di oltre 1300 magistrati di ogni categoria e grado.

Non vi ha dubbio, come dice la stessa relazione che accompagna il decreto 18 luglio, che con questo decreto viene attuata una sistemazione utile e opportuna per i servizi amministrativi del Ministero della giustizia, ma questa sistemazione è altrettanto utile e opportuna per la magistratura? La grandissima maggioranza dei magistrati, per non dire la quasi totalità, ritiene che questa sistemazione danneggi moralmente e materialmente la magistratura. Vedremo in seguito se e per quali ragioni i magistrati si appongono al vero nel loro giudizio. Intanto mi siano consentite, onorevole ministro, alcune domande.

L'onorevole Presidente del Consiglio nel discorso programma che egli ha pronunciato il 24 giugno dell'anno scorso nell'altro ramo del Parlamento, fra le altre cose, ha detto: « abbandonando il sistema dei decreti-legge, rientra

in pieno vigore la legge 11 luglio 1904, a termini della quale i ruoli organici e gli stipendi e assegni degli impiegati, e di tutto il personale pagato sul bilancio dello Stato, non possono essere variati che con leggi speciali, oppure dopo che i fondi occorrenti siano stati concessi con legge di bilancio. Così la sorte dei funzionari dello Stato non dipenderà più dall'arbitrio del Governo, ma dalla volontà del Parlamento.

Mai concetto più lodevole fu esposto con più precise parole.

Perchè, onorevole ministro, a pochi giorni di distanza, quando nessuno poteva sospettare che le promesse così formalmente fatte dall'onorevole Presidente del Consiglio e così vivamente approvate dal Parlamento potessero venir meno, ella ha fatto approvare questo decreto, che apporta una così radicale riforma nei servizi amministrativi del Ministero della giustizia? È vero che la relazione afferma che questo decreto non porta al bilancio dello Stato alcun aggravio che non sia già compreso negli ordinamenti in vigore e particolarmente nel decreto 21 dicembre 1919 - il che, onorevole ministro, è molto dubbio - e che la stessa relazione finisce dicendo che in considerazione del contenuto e della portata del decreto, e delle ragioni di urgenza che lo hanno determinato, si confida nella sua approvazione.

Ma quali erano le ragioni di urgenza che potevano determinare, dopo pochi giorni, una deroga così grave alle formali promesse dell'onorevole Presidente del Consiglio?

Perchè, come si dice nella relazione, il decreto 21 dicembre 1919, non aveva determinato le precise condizioni dei magistrati in servizio al Ministero rispetto all'ordinamento di esso e alle funzioni ivi esercitate, come pure, e soprattutto, rispetto alle vacanze che si erano determinate nei diversi gradi nel ruolo del Ministero? Ma allora anche ammessa questa urgenza, che è pure molto dubbia, perchè non limitarsi col decreto 18 luglio a svolgere e integrare, come è detto ripetutamente nella relazione, il contenuto del decreto 21 dicembre 1919?

Perchè alla vigilia della discussione di una così vasta riforma giudiziaria, quale è quella da lei presentata, onorevole ministro, ed alla quale noi auguriamo ottima fortuna, si crea per più rispetti una posizione di privilegio nel

presente e nell'avvenire ai funzionari dell'amministrazione del Ministero a danno dei magistrati? Perchè, senza alcuna ragione speciale, si crea ai funzionari amministrativi del Ministero della giustizia una situazione diversa da quella dei funzionari degli altri dicasteri?

Con questo, onorevoli colleghi, io non intendo comunque contrastare le giuste aspirazioni dei funzionari del Ministero della giustizia, come quelle dei funzionari di altri dicasteri, solo non posso ammettere che, senza speciali ragioni, si creino disparità di trattamento fra i funzionari del Ministero, e tanto meno che le aspirazioni dei funzionari del Ministero siano appagate a danno di altre categorie di funzionari. Attendo quindi dall'onorevole ministro risposte che spero convincenti.

Veniamo ora alle ragioni per le quali i magistrati ritengono il decreto-legge 18 luglio lesivo, moralmente e materialmente, alla magistratura.

Secondo la relazione che l'accompagna, il decreto 18 luglio dovrebbe rappresentare, puramente e semplicemente, lo svolgimento e la integrazione del decreto 31 dicembre 1919 del quale avrebbe gli stessi criteri direttivi. Ora questo non è, perchè non solo il decreto 18 luglio non ha gli stessi criteri direttivi del decreto 21 dicembre 1919, ma nella parte sostanziale ne rappresenta invece addirittura il capovolgimento.

Il decreto-legge 21 dicembre 1919 concede ai funzionari amministrativi del Ministero il trattamento economico dei magistrati, se e in quanto effettivamente diventino magistrati, senza alcun privilegio legittimo od illegittimo sui colleghi rimasti nell'ordine giudiziario. Il decreto-legge 18 luglio invece consente ai funzionari amministrativi del Ministero di percorrere, nominalmente, tutta la carriera della magistratura, rimanendo funzionari inamovibili del Ministero, e, sotto l'apparenza di favorire la magistratura, crea per essi posti ancora più elevati, perchè permette loro di raggiungere anche il grado di primo presidente o di procuratore generale di cassazione, pur conservando l'esercizio delle funzioni di direttore generale al Ministero. Questa, onorevole ministro, è la disposizione che costituisce i funzionari amministrativi del Ministero in una posizione di non legittimo privilegio rispetto ai

magistrati, il che non è nè nello spirito, nè nella lettera del decreto del 21 dicembre 1919, ed è questa disposizione che ha creato le agitazioni esistenti tuttora fra i magistrati.

Dato che i funzionari amministrativi possono rimanere nel Ministero, come magistrati trattenuti, e percorrere tutta la carriera della magistratura, è chiaro, dicono i magistrati, che quanto si vorrebbe fare apparire come un favore fatto alla magistratura, costituisce invece un'ulteriore diminuzione della sua dignità e dei suoi legittimi interessi, perchè di fatto stabilisce la parificazione dei direttori generali del Ministero con i primi presidenti, coi procuratori generali d'appello, e magari di cassazione, mentre prima i direttori generali del Ministero erano soltanto parificati a consiglieri di Corte di cassazione e consente a qualsiasi funzionario, proveniente dagli esami di uditore giudiziario, di entrare nella Magistratura, nei posti più alti e nelle residenze più ampie, mentre i magistrati effettivi sono costretti a peregrinare di sede in sede nelle diverse fasi della loro carriera. Questo funzionario può entrare nella Magistratura senza quelle garanzie che ai magistrati effettivi si richiedono per l'avanzamento della loro carriera, perchè l'art. 3 del decreto 12 ottobre 1920 dispone che: « nel prendere in esame le domande di passaggio dei funzionari amministrativi nella magistratura, a norma delle disposizioni vigenti, ed agli effetti della promozione nella carriera giudiziaria di magistrati investiti della funzione amministrativa al Ministero, il Consiglio superiore della magistratura, sulla base dei rapporti informativi, deve tener conto specialmente dello svolgimento dell'attività dei funzionari, in rapporto alle funzioni amministrative da essi esercitate, nonchè degli eventuali titoli, lavori, pubblicazioni, ecc. ». Nessun commento a questa disposizione, perchè qualsiasi commento la guasterebbe.

Per contro, mentre è così facilitato il passaggio dei funzionari amministrativi negli alti gradi della magistratura, il passaggio dei magistrati, anche a posti di capo divisione del Ministero, è reso aleatorio, perchè è data la facoltà al ministro di concederlo o negarlo, seppure non dobbiamo ritenere che ne sia esclusa addirittura la possibilità. Ora, essendo resa così facile la penetrazione dei funzionari ammini-

strativi negli alti e medi gradi della magistratura e non altrettanto facile l'assunzione dei magistrati nei posti resisi vacanti al Ministero, viene meno lo scambio dei funzionari, a parità di condizioni, fra le due carriere che equità e giustizia vorrebbero, e i magistrati si vedono sottratti altrettanti posti alla loro legittima aspettazione.

Osservano ancora i magistrati che questo decreto crea un'altra ingiustizia: quella della inamovibilità di una ristretta categoria di magistrati, e magistrati solo di nome, dalla più ambita residenza del Regno; mentre ad una parte della magistratura, cioè ai funzionari del Pubblico Ministero, questa inamovibilità non è stata ancora concessa in alcun grado, in alcuna residenza; inamovibilità che i funzionari amministrativi, diventati magistrati, conservano anche in caso di promozione, mentre invece i veri magistrati, anche se promossi per merito eccezionale, non possono rimanere nella stessa sede, e non hanno diritto alla scelta della sede.

Ora, come mai è possibile che un Procuratore Generale sia amovibile, quando un semplice Sostituto Procuratore del Re può acquistare l'inamovibilità per il solo fatto di essere trattenuto al Ministero?

Nè si parli di parificazione di ruolo fra Ministero e Magistratura, perchè il ruolo unico presuppone l'avvicendamento delle funzioni. Ora, quale funzionario voi volete vada peregrinando per le varie regioni d'Italia, mentre può fare il Procuratore del Re, o il Presidente stando comodamente al Ministero, ad attendervi le ulteriori promozioni?

È evidente quindi che il decreto 18 luglio costituisce un vero privilegio per i funzionari amministrativi del Ministero ed una palese ingiustizia per i magistrati; e che lo stesso decreto crea una situazione diversa fra i funzionari dei servizi amministrativi della giustizia e i funzionari degli altri dicasteri.

Ora, se i funzionari della giustizia sono impiegati amministrativi, essi non hanno diritto a trattamento diverso da quello dei funzionari degli altri dicasteri; se essi ambiscono di diventare magistrati, è assurdo che non debbano sopportare gli oneri ed i disagi che i magistrati sopportano; è assurdo che, solo a loro volontà, come dice il decreto, assumano le funzioni di magistrato.

La condizione di questi funzionari in ordine al loro passaggio nella magistratura è fondamentalmente stabilita dagli articoli 133 e 256 dell'ordinamento giudiziario del 1865, nei limiti stabiliti dall'articolo 1 della legge Zanardelli 8 giugno 1890, dall'articolo 38 del decreto legge 10 novembre 1890, e dall'articolo 14 del decreto-legge 31 agosto 1907. La legge Orlando del 14 luglio 1907 non ha portato alcuna innovazione in quanto riguarda i diritti dei funzionari amministrativi di entrare nella magistratura, solo ha prescritto che le relative istanze dovessero avere il parere del Consiglio superiore della magistratura. E questo era un limite al potere ministeriale, ed una garanzia dell'ordine giudiziario.

Il decreto 21 dicembre 1919 permise di trattenere temporaneamente al Ministero, e solo per esigenze di servizio, i funzionari che fossero passati nella magistratura, ed a questa temporanea applicazione, l'onorevole collega Mortara, autore del decreto 21 dicembre 1919, veniva a fissare nel suo progetto di riforma giudiziaria un limite massimo di sei anni.

L'andare oltre a questi sei anni costituisce precisamente quel privilegio che oggi è lamentato giustamente dai magistrati.

Ma vi è di più. L'articolo 6 del decreto 12 ottobre 1920 dà facoltà al ministro di trasferire ad uffici giudiziari i funzionari amministrativi dopo sei anni di permanenza al Ministero.

Ora, siccome non saranno i migliori funzionari che verranno trasferiti, ma saranno invece coloro che si saranno dimostrati meno idonei, saranno proprio questi funzionari che dovranno far risorgere il prestigio delle funzioni giudiziarie?

Gli stessi migliori funzionari, dopo aver percorso tutta quanta la loro carriera in funzioni amministrative, quali difficoltà dovranno sormontare quando si troveranno ad un tratto nei più alti posti della magistratura senza averne l'abito?

E cos. diremo poi della indipendenza della magistratura, la migliore salvaguardia di tutti i cittadini, ora che col decreto 18 luglio è reso così facile a qualsiasi ministro della giustizia di addomesticare qualsiasi Corte, inviando a presiederla un suo direttore generale? E senza arrivare a questi estremi, che costituirebbero una vera colpa, un vero abuso di potere, cosa

diremo egualmente della indipendenza della magistratura, ora che tutto il nuovo funzionamento, così come è congegnato col decreto 18 luglio, importa una continua e maggiore soggezione della magistratura al potere esecutivo, conseguenza questa non desiderata e fatale per l'ordinamento giudiziario in uno Stato a regime democratico?

Questo non era, e non è certamente nel pensiero dell'onorevole ministro, ma a tale conseguenza si può arrivare coi decreti 18 luglio e 12 ottobre, e per questo mi permetto di segnalare all'onorevole ministro i gravi inconvenienti che ne potrebbero derivare. Il problema della magistratura è problema d'interesse nazionale, in quanto che esso si raccorda coll'esistenza stessa dello Stato. Mentre lo Stato fa ogni sforzo per salvare quanto è possibile del suo assetto economico, politico e sociale, sarebbe una vera follia debilitare un organo di conservazione qual è la magistratura.

Onorevoli colleghi, nei tempi che volgono non sono mancati e non mancano ai magistrati lusinghe e miraggi, rappresentati dalle grandi organizzazioni a tipo sindacale, le quali fanno di tutto per attirare nella propria orbita il più formidabile degli organismi statali, uno degli stessi poteri dello Stato.

La magistratura ha finora austeramente resistito, e di questo le va data lode. Essa però ha la piena consapevolezza di tutta la sua forza, e quello che è grave si è che il principio della disciplina anche nella magistratura incomincia ad essere scosso. In molti, specialmente nei giovani, va via via perdendosi ogni fiducia nella doverosa previdenza dello Stato. Le manifestazioni di malcontento e di stanchezza della magistratura, delle quali pur troppo il Governo non ha tenuto il debito conto, sono molteplici, sistematiche e sintomatiche.

Non vi ha magistrato in Italia, dal più alto al più modesto, che non senta e non esprima tutta la sua profonda amarezza per l'attuale stato di cose.

Di questo malcontento si sono avute dimostrazioni anche vivaci nei centri giudiziari di Roma, Bologna, Genova, Torino, Milano, Catania, nei congressi di Firenze e di Roma che si chiusero anche con ordini del giorno molto vibrati.

Forse di questo si sarà dispiaciuto l'onorevole ministro...

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Io no.

FERRARIS DANTE. È una supposizione mia. Forse di fronte a questa manifestazione generale, che poteva quasi aver carattere d'imposizione, l'onorevole ministro non avrà voluto cedere, per salvare il prestigio e l'autorità del Governo.

Ma, onorevole ministro, se ella ha ragione in principio di resistere a tutto ciò che ha carattere d'imposizione, da qualsiasi classe di cittadini essa venga, non bisogna dimenticare che prima ancora di addivenire a qualsiasi manifestazione, prima ancora che il decreto fosse pubblicato, il Consiglio centrale dell'Associazione dei magistrati è venuto da lei rispettosamente per chiedere la revoca, o quanto meno la sospensione di questo decreto. Ma, soprattutto, quello che non bisogna dimenticare è la condizione di profondo disagio morale ed economico, nel quale la Magistratura versa da molto tempo, condizione che, se la rende ammirevole per il modo col quale essa continua a svolgere il suo non facile compito, ne prepara però purtroppo e ne facilita il decadimento, affrettato dal continuo elevarsi di altre categorie di funzionari dello Stato, le quali anche con metodi di coartazione, hanno saputo imporre i loro desiderati. Mentre la Magistratura esercita la più alta e delicata funzione dello Stato, le sue condizioni economiche purtroppo sono inferiori a quelle di parecchie altre amministrazioni, e sono poi assolutamente insufficienti ai sempre crescenti bisogni della vita.

Il semplice esame comparativo degli stipendi di prima e dopo guerra di un casellante ferroviario, desunto dalle tabelle organiche, ultimamente concordate dall'onorevole ministro dei lavori pubblici col sindacato ferroviario, e quello di un giudice, è la migliore dimostrazione: un cantoniere ferroviario, con quindici anni di servizio, nel 1914, aveva uno stipendio che oscillava dalle seicento alle novecento lire, nel 1920 arriva a 9000! Le utilità fisse, di cui egli fruisce, sono parecchie: alloggio, illuminazione, riscaldamento, piccolo orticello, prelievi dalle cooperative ferroviarie, viaggi gratuiti e in taluni casi anche indennità di disco o di galleria. Assoluta libertà professionale, perchè egli può dedicarsi a qualche arte nel tempo di riposo. Esigenze sociali: il casellante può vivere senza esigenze esteriori.

Vediamo ora il giudice dopo quindici anni di servizio. Prima della guerra aveva 5000 lire di stipendio, oggi ne ha 8900. Utilità fisse: puramente e semplicemente i viaggi ridotti. Libertà professionale nessuna, perchè non è fatta facoltà al magistrato di dedicarsi a qualsiasi altra cosa. Per di più deve vivere, voi lo sapete, con un certo decoro tanto lui quanto la sua famiglia.

Ma vi è di più. Al trattamento personale del magistrato corrisponde il grave stato di deperimento delle sedi giudiziarie, per la mancanza dei fondi necessari al loro decoroso mantenimento. Le spese di ufficio sono così limitate che spesso i magistrati difettano nei loro uffici dei più indispensabili oggetti di cancelleria di uso quotidiano: calamaio, penna, tagliacarte, sono quasi sempre di proprietà personale del magistrato. Spesso gli stessi dispositivi delle sentenze anche in cause gravissime sono scritti su ritagli di carta volante. Scarsa e talvolta nulla la pulizia degli ambienti. Locali frequentatissimi dal pubblico più vario (come sono le sale di udienza) non hanno ricevuto da vari anni una imbiancatura, un po' di tinta, una riparazione qualsiasi. Banchi, sedie, scaffali, porte rotte e sudicie ovunque.

E la ragione è questa. Una decina di anni fa una provvidenziale disposizione faceva obbligo a tutti i comuni del distretto giudiziario di concorrere per quote all'arredamento e al mantenimento delle sedi giudiziarie. I comuni sostenevano queste spese senza lagnarsi, perchè in fondo si trattava di quote minime di concorso. In compenso si avevano i locali giudiziari in perfetto ordine. Con un errore gravissimo si è voluto avocare allo Stato l'incarico di provvedere all'arredamento e al mantenimento di tutte le sedi giudiziarie del Regno: spesa notevole per un ente solo, mentre era minima per gli 8000 comuni d'Italia. Quali le conseguenze? Quelle di una deplorabilissima trascuranza di tutto quante le sedi giudiziarie.

Alle deplorabili condizioni dei locali si aggiunge la non meno deplorabile mancanza di riscaldamento delle sedi giudiziarie dell'alta Italia. Nel Piemonte in talune sedi di Tribunale, una stessa camera, riscaldata da una modesta stufa, serve ad un tempo come ufficio, come sala di udienza e come camera di studio per i magistrati. A Torino, fino a poco

tempo fa, le diverse sezioni del Tribunale si avvicendavano in una unica aula, la sola riscaldata, in un solo ufficio parecchi magistrati accudivano alle loro funzioni con un disordine impressionante.

Altro inconveniente. Il testo delle leggi e dei decreti, così abbondanti in questi tempi, giunge alla magistratura con un enorme ritardo; tanto che coloro i quali queste leggi e questi decreti devono applicare, sono costretti a servirsi come testo delle pubblicazioni, spesso imperfette o errate, dei giornali o ad acquistare a loro spese le pubblicazioni delle case editrici.

In quale altra amministrazione succede questo? È forse negli uffici postelegrafici o in quelli ferroviari che il personale rimane al lavoro senza i mezzi materiali o senza riscaldamento?

Nei grandi centri giudiziari il personale giudicante è quasi sempre inadeguato al bisogno, anche per il fatto che taluni magistrati sono sempre continuamente distolti per altri incarichi. Ebbene si era creduto di provvedere a questo inconveniente acconsentendo che giudici pretori del circondario prestassero saltuariamente l'opera loro, alla condizione però che rinunziassero ad ogni indennità di viaggio o di soggiorno.

Ma quale altra amministrazione fa compiere viaggi e dà incarichi speciali senza corrispondere le spese?

Nessuna esagerazione, onor. colleghi, nelle mie parole; mi appello allo stesso onorevole ministro, il quale ultimamente si è recato a Milano e a Torino per rendersi conto personalmente del disservizio giudiziario, e con lo devole sollecitudine in parte ha provveduto per farlo cessare.

Stando così le cose, chi di noi può far carico alla magistratura, se anche con una certa vivacità ha fatto sentire il malcontento da tempo represso? Come possiamo pretendere dai magistrati quell'autorità, quella serenità che è assolutamente indispensabile nell'esecuzione del loro mandato, se sono corrisposti in modo che essi non possono nemmeno fronteggiare i più impellenti bisogni della vita, se da questi bisogni sono continuamente assillati e turbati? E come possiamo noi esigere da essi prestigio, dignità, indipendenza, quando e per trattamento e per considerazione essi si ve-

dono posposti ad altre categorie di funzionari?

Onorevoli colleghi, onorevole ministro, una magistratura mal retribuita, depressa, risentita è la più profonda degenerazione di uno Stato democratico, ed è un sintomo allarmante di decadenza.

Noi vogliamo, noi dobbiamo ricostruire economicamente il nostro Paese, ma per far ciò noi dobbiamo ricostruire prima di tutto le principali funzioni dello Stato, perchè solo uno Stato che funzioni regolarmente può riuscire a ricostruire,

Per ricostruire il Paese è necessario che le leggi che vi sono e le altre che si faranno siano applicate; in altre parole si deve ristabilire l'impero della legge, come disse anche poco tempo fa l'onorevole Presidente del Consiglio. Come noi lo potremo fare, se coloro i quali debbono applicare queste leggi sono essi stessi in condizioni di ribellione d'animo; se costoro per le condizioni materiali e soprattutto morali che loro sono fatte, sono depressi, risentiti, malcontenti?

Nessuno più dell'onorevole ministro è convinto di questo, tanto è vero che anche ultimamente in una sua intervista egli dichiarava che, ove per impreviste difficoltà, sorte nel corso della discussione al Parlamento, la sua riforma giudiziaria dovesse subire ritardo, egli avrebbe senz'altro stralciato dal suo progetto la parte economica, chiedendone d'urgenza la discussione al Parlamento, perchè le strettezze finanziarie, nelle quali si dibatte la magistratura, non sono oltre tollerabili. Queste sono le precise parole dell'onorevole ministro.

Noi non possiamo che dar lode all'onorevole ministro, per la sollecitudine che egli dimostra per i magistrati: anzi, sulla via per la quale egli si è messo noi lo vorremmo ancora sospingere, chiedendogli di stralciare senz'altro dal suo progetto la parte economica, e di chiederne la discussione d'urgenza, senza attendere le difficoltà che eventualmente si potrebbero presentare nella discussione sulla riforma. Ma bisognerebbe pure che prima ancora che la sua riforma, che deve conferire maggiore prestigio, maggiore dignità alla magistratura, sia approvata, si facesse quanto è possibile per sollevare anche moralmente la magistratura. Chi conosce a fondo il magistrato italiano, chi

lo ha visto sopportare con tanta dignità le difficoltà della vita in questi ultimi anni, sa perfettamente che quelle che più lo fanno soffrire, che più lo deprimono, sono le ferite morali. Orbene, onorevole ministro, faccia che la ferita morale prodotta dal decreto del 18 luglio 1920 alla magistratura sia sanata, o col modificare il decreto stesso, accogliendo le richieste fatte dai magistrati nella loro petizione, o meglio ancora, sospendendone l'applicazione sino all'approvazione della legge, e si renderà veramente benemerito della magistratura, di cui ieri con tanta energia ha preso la difesa in quest'Alta Assemblea, e contribuirà efficacemente a far cessare il disservizio giudiziario.

Come ella ben disse, il numero complessivo dei magistrati non è così scarso come si ritiene: vi sono deficienze nei grandi centri giudiziari, alle quali si può opportunamente provvedere. Mettiamo questi magistrati, che tanto amore hanno sempre dimostrato per il loro mandato, nella condizione di poterlo assolvere con maggiore tranquillità, con maggior serenità, con maggior lena ed io son certo che non sentiremo più parlare di disservizio giudiziario.

Onorevoli colleghi, poichè la guerra, la grande guerra è stata fatta per il trionfo della giustizia, l'Italia oggi deve curare che nelle sue istituzioni la giustizia occupi il posto più eminente e deve soprattutto cominciare a render giustizia ai custodi di essa, perchè ove l'organismo giudiziario non si mantenesse saldo, difficilmente lo Stato potrebbe sperare di salvarsi dai poderosi colpi di piccone che i suoi demolitori da ogni parte tentano di assestargli! (*Applausi e congratulazioni*).

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole ministro guardasigilli per rispondere all'interpellanza.

FERA, ministro della giustizia e degli affari di culto. Onorevoli senatori, io dovrei dirmi lieto e nel contempo dichiararmi grato all'onorevole senatore Dante Ferraris, che ha voluto nella sua interpellanza trattare con grande larghezza un problema che da parecchi mesi agita alcuni gruppi di magistrati, dandomi così la possibilità di esporre in via preliminare quei chiarimenti che avrei fornito nella discussione che normalmente e naturalmente dovrà essere fatta quando il decreto del 18 luglio 1920 verrà sottoposto all'esame del Parlamento.

Tengo a dichiarare che io assumo intiera la responsabilità, se di responsabilità può parlarsi, di aver pensato e compilato un decreto che, nel mio concetto, non è che uno svolgimento e una integrazione di un decreto del mio predecessore senatore Mortara, egregiamente ideato in corrispondenza di necessità assolute, verificate nei servizi amministrativi del Ministero.

Il decreto del 18 luglio 1920 fu presentato all'altro ramo del Parlamento (se non erro il 3 di agosto) perchè il precedente del 21 dicembre 1919, di cui è integrativo, era stato presentato appunto alla Camera dei deputati e ancora non era stato discusso.

Esso non fu preso in esame durante i lavori parlamentari di agosto perchè la Camera si chiuse prima che la Giunta del bilancio, presso cui si trovava, avesse fatta la relazione. Alla ripresa dei lavori parlamentari, mi adoperai perchè ambedue i decreti avessero le relazioni e mi sarei anche affrettato a chiederne la discussione; non la discussione a fini accademici, ma per vagliarne l'importanza, per misurarne l'utilità e anche, se fosse stato il caso, per quelle opportune correzioni che il Parlamento e le commissioni avessero suggerito.

Se non lo feci, fu perchè nel frattempo era incominciata l'agitazione della quale si fa eco l'onorevole senatore Ferraris e io avevo promosso la emanazione del regolamento, col quale, mentre si chiariva il decreto 18 luglio, si accoglievano richieste e si risolvevano dubbi, presentati appunto dal gruppo di agitazione.

Desidero in proposito rettificare una circostanza di fatto, che l'onorevole Ferraris ha accennato; e ciò per quella lealtà cui ho sempre creduto d'informare la mia condotta.

L'onorevole Ferraris ha detto, incidentalmente, che il decreto 18 luglio era in preparazione quando l'associazione dei magistrati mi inviò dei suoi rappresentanti per chiedermi che ne avessi sospesa la pubblicazione.

Ora è bene tener presente che il decreto porta la data del 18 luglio 1920; e che il colloquio con i magistrati, che io ricevetti con amichevole cordialità, avvenne soltanto il 21 di detto mese.

Ora se l'onorevole Ferraris rifletta che il decreto, emanato, come ho detto, il 18 luglio, dovette essere preparato parecchio tempo prima e presentato al Consiglio dei ministri per l'ap-

provazione, dovrà convenire che il desiderio dell'associazione dei magistrati non mi fu noto che tardivamente.

Ho voluto chiarire tale punto per giustificarmi da quello che io riterrei un rimprovero, e cioè di avere voluto tener fermo il decreto soprattutto per affermare il principio di autorità contro le proposte dei magistrati, manifestatesi anche in forma assai vivace.

Niente di tutto ciò; io anzi ho letto con molta attenzione i giornali che riportavano e censuravano il decreto, ho ricevuto le rappresentanze dei magistrati ed anche quella del loro congresso, tenutosi in Roma sul finire del novembre u. s.; non mi sono doluto della critica, neppure quando era evidentemente eccessiva, anche per la forma, e mi sono semplicemente sforzato di persuadere i malcontenti che essi ben potevano farmi giungere i loro suggerimenti, e che di essi avrei tenuto il debito conto.

Non posso tuttavia omettere di rilevare che i signori magistrati, meglio avrebbero agito se avessero presentato le loro osservazioni alla Giunta del bilancio, che era incaricata dello studio del decreto, anzi che concretare le loro proteste in una petizione a norma dell'articolo 56 dello statuto. Aggiungo anzi che non posso assolutamente approvare questo ultimo fatto e che trovo molto strano che dei funzionari altissimi, come sono i magistrati, i quali non debbono ignorare le vie costituzionali per gli emendamenti che si vorrebbero apportati ad un decreto sottoposto al giudizio sovrano della Camera dei deputati e del Senato per la loro approvazione, abbiano preferito ricorrere ad un sistema quale quello della petizione collettiva, quasi invocando la guarentigia del potere legislativo contro le sopraffazioni del potere esecutivo. Mi si consenta di dire che la via è anormale, e che il mezzo irregolare, di cui si sono serviti, può rappresentare, e devo deplorarlo, un tentativo di illegittima pressione di una classe di funzionari sull'esercizio libero e indipendente dei poteri dello Stato. Dico ciò perchè sono abituato, nella modestia del mio pensiero e della mia azione, a manifestare apertamente le mie idee, e tanto più ritengo doveroso di farlo in questa occasione, per l'altissimo sentimento di devozione che professo verso la magistratura, suprema guarentigia del

diritto costituito, e per ciò stesso anche gelosa tutrice dell'esatto funzionamento dei poteri statali.

E del resto, onorevole Dante Ferraris, è bene di non confondere tutta la magistratura, tutto l'ordine giudiziario nei suoi molti organi, tutti i cinquemila magistrati d'Italia, con i cento che hanno fatto l'agitazione o con i mille che hanno firmato la petizione, forse non conoscendo con precisione il contenuto del decreto contro il quale insorgevano.

Ad ogni modo, attenendomi al merito dell'argomento, ho ragione di dirmi lieto che si possa discutere e chiarire alcuni determinati fatti per ridurre la questione principale nei suoi termini, dopo di che potremo anche essere d'accordo con l'onorevole senatore Ferraris su la seconda parte del suo discorso, nella quale ha enunciato le cause vaste e profonde del disservizio e della crisi nelle funzioni giudiziarie. Su questo secondo punto dirò che, a mio avviso, fra tutti i possibili rimedi alla crisi, primo è quello di trovare cospicui mezzi finanziari, i quali sono indispensabili anche per la soluzione del preoccupante problema dei locali giudiziari.

Lasciando da parte l'eterno raffronto con i ferrovieri e con i postelegrafonici, affermo subito e senza esitazione, onorevole Dante Ferraris, che nessuno più di me è compreso delle condizioni economiche, veramente dolorose, in cui versa la magistratura, nessuno più di me della necessità di provvedere. Ma voglia il senatore Dante Ferraris darmi atto che io in quattro o cinque mesi che studio il problema, nella consapevolezza di dette condizioni, sono riuscito ad ottenere dal collega del tesoro, col consenso degli altri ministri del Gabinetto, ben venti milioni di maggiori stanziamenti per darli ai magistrati.

Onorevole Dante Ferraris, la prego di rian dare col pensiero alla storia di tutti i provvedimenti fin qui emanati per la magistratura e vedrà che nessuno ha fatto più di me, non essendovi precedenti di concessioni economiche così rilevanti, in favore dell'ordine giudiziario.

Circa poi la questione dei locali giudiziari, che sono disadatti e miserevoli, e circa le spese di ufficio, convengo nelle giuste considerazioni dell'onorevole interpellante. Per i locali, si tratterebbe innanzi tutto di risolvere il punto fon-

damentale se essi debbano ritornare ai comuni ed alle provincie o se debba continuare a provvedere lo Stato, e, in questa seconda ipotesi, se lo Stato debba, oltre che provvedere alla loro manutenzione, assumersi il carico delle nuove costruzioni occorrenti.

È evidente che ciò richiederebbe l'impiego di somme ingentissime e il senatore Ferraris, che conosce tanto bene il problema, avrebbe forse potuto cercare di farlo risolvere allorché fu, per parecchio tempo, membro autorevole del Governo. (*Commenti*).

Ritornando alla questione del decreto del 18 luglio, il senatore Ferraris mi chiede se io, per far cessare l'agitazione dei magistrati e contribuire alla eliminazione dell'attuale disservizio giudiziario, non creda opportuno di modificare il decreto stesso o di sospenderne l'applicazione fino all'approvazione della riforma giudiziaria, che ho presentata.

Rispondo, anzitutto, chiaramente: Io non intendo affatto ritirare il decreto.

FERRARIS DANTE. Questo io non lo ho chiesto.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Se ella parla invece di sospendere la conversione fino alla discussione della riforma giudiziaria, questo suo desiderio può dirsi quasi realizzato, perchè l'esame della riforma è già stato iniziato dalla competente Commissione parlamentare e spero sarà condotto colla massima rapidità. E per ciò che riguarda il decreto del 18 luglio, io non mi affretterò a chiederne la discussione, non essendovi urgente necessità, tanto più che sono perfettamente convinto che il problema del riordinamento dei servizi amministrativi del Ministero è un problema irremovibile, la cui soluzione si imporrà logicamente a chiunque voglia studiarlo e non potrà discostarsi dalle grandi linee che furono poste dall'onorevole Mortara ed alle quali io mi sono attenuto.

Quanto poi all'introdurre eventuali modificazioni, rispondo all'onorevole Ferraris che fino a questo momento non ho saputo trovare nulla di meglio del provvedimento in parola; e di tale mio avviso è stata anche la Commissione della Camera, la quale lo ha integralmente approvato. Ad ogni modo se il Parlamento volesse proporre delle correzioni, sarei ben lieto di accettarle, sempre che le riconoscessi op-

portune e rispondenti al fine di assicurare il buon andamento dei servizi.

Ecco in sintesi la risposta all'interpellanza dell'onorevole Ferraris; e qui finirebbe il mio compito. Ma poichè ella, onorevole Ferraris, per giustificare l'agitazione dei magistrati e la sua interpellanza, ha discusso del decreto 18 luglio 1920, del decreto del 21 dicembre 1919 e del regolamento del 12 ottobre 1920, ho il dovere di rispondere con qualche larghezza alle sue critiche, pur osservando che la sede più opportuna per discuterne sarà al momento della conversione in legge, e che i signori magistrati devono avere la pazienza di aspettare.

Devo premettere due rilievi di rettifica: 1° non posso riconoscere che il mio decreto sia attualmente causa dell'agitazione dei magistrati; 2° non posso riconoscere che determini, o contribuisca comunque a determinare il disservizio giudiziario. E ciò debbo dichiarare perchè ella mi ha domandato di modificare il decreto, o di sospenderne l'applicazione, appunto per far cessare l'agitazione e per contribuire alla eliminazione del disservizio giudiziario.

Convengo pienamente nella necessità di non turbare in qualsiasi modo la tranquillità, della quale i magistrati hanno bisogno per l'esercizio delle loro delicate e nobilissime funzioni; ma non posso assolutamente ammettere che il decreto 18 luglio sia al presente causa di agitazione. Il movimento contro il detto decreto, che fu dovuto, è bene ripeterlo, soltanto ad alcuni gruppi di magistrati, non si è protratto oltre il novembre ultimo; ben altre invece sono le aspirazioni che ora mi giungono attraverso ordini del giorno, moniti e proteste dei vari collegi del Regno!

Non è il caso che io legga al Senato (sarebbe un infastidirlo) i numerosi ordini del giorno che mi sono pervenuti; ma posso assicurare che da essi risulta (ciò che del resto avevo anche constatato personalmente in occasione di una visita fatta ad importantissimi centri dell'Alta Italia) che il malcontento dei magistrati si riferisce esclusivamente alle loro condizioni economiche, e non più al decreto 18 luglio 1920. Non io certamente posso censurare che i magistrati cerchino di affrettare l'approvazione del disegno di legge sulla riforma, da me proposta, e chiedano che, se circostanze speciali del paese o del Parlamento impediscano la sollecita di-

scussione del disegno e diano la previsione di un ritardo, si provveda ad uno stralcio delle disposizioni riflettenti la parte economica. Infatti io stesso ho dichiarato ripetutamente che se ritardi notevoli, per circostanze che in questo momento non posso prevedere, si frapponessero alla sollecita approvazione del progetto, non esiterò a proporre ai colleghi del Gabinetto di stralciare, dalla complessa riforma, i provvedimenti economici, per attuarli con la maggiore possibile sollecitudine. Certo, in questo momento, nella previsione che la Camera si affretti ad approvare il disegno di legge sulla riforma giudiziaria, nella sua integrità, e che il Senato faccia altrettanto, io non ho alcuna intenzione di procedere a questo stralcio, e desidero invece di far discutere tutto il disegno di legge. Allo stralcio si verrà, ripeto, se lo richiederanno circostanze eccezionali, la cui valutazione sarà da me fatta con la massima libertà di spirito.

Non è dunque il decreto del 18 luglio 1920, che determini il malcontento dei magistrati. Esso è invece dovuto alle dolorose condizioni economiche in cui versano, dolorose condizioni che io riconosco, così come le ho riconosciute sempre, sia in discorsi tenuti nelle città dove mi sono recentemente recato, sia in dichiarazioni fatte alla Camera, ed in altra occasione al Senato.

È appunto per questa mia consapevolezza che io ritengo assolutamente necessario provvedere alla elevazione economica dei magistrati, i quali, come ha benissimo detto l'onorevole senatore Dante Ferraris, devono avere tranquillità di spirito, per potere fecondamente svolgere il loro arduo compito. Anzi la loro carriera ha diritto ad un trattamento non paragonabile ad alcuna altra carriera di Stato; e ciò è indispensabile per mantenere la fede nella giustizia e nelle istituzioni, per sottrarre i giudici all'urto delle passioni ed alle agitazioni dello spirito.

Che poi il mio decreto possa essere causa di disservizio giudiziario, mi sembra assolutamente inconcepibile; e desidererei che l'onorevole senatore Ferraris si spiegasse in proposito un po' meglio, perchè non so proprio come possano le poche disposizioni del decreto-legge 18 luglio 1920, aver contribuito ad accrescere il disservizio suddetto. Ma lo stesso onorevole senatore Ferraris, nello svolgere la sua interpel-

lanza, ha indicato quali sono le cause, tanto vaste e profonde, dell'attuale, irregolare funzionamento degli uffici giudiziari: sono le condizioni economiche della magistratura, le condizioni dei locali; ed avrebbe potuto aggiungere anche la molteplicità delle sedi, il numero maggiore di magistrati che si deve avere a causa di questa molteplicità, e la penuria del personale in confronto al fabbisogno.

Sono queste le cause obbiettive e materiali.

Ve ne possono essere anche morali e spirituali; ma in ogni modo è enorme affermare che il disservizio giudiziario si riconnetta, come effetto a causa, al decreto 18 luglio 1920, provvedimento straordinario, emesso per la necessità degli uffici del Ministero e riguardante unicamente il personale addetto agli uffici stessi.

Ma, onorevole Ferraris, esaminiamo un po' il contenuto del decreto 18 luglio 1920. Pur riservandomi di trattarne più ampiamente, quando il decreto verrà in discussione per la conversione in legge, debbo ora dirne qualche parola, soprattutto per giustificarmi dell'addebito, che Ella mi ha fatto, che quel decreto sia da considerare come emanato a tutto beneficio dei funzionari dell'amministrazione centrale, ai quali si permetterebbe l'ingresso nell'ordine giudiziario, e si darebbe la possibilità di raggiungere altissimi posti, senza alcuna guarentigia per gli interessi e i diritti della magistratura.

Il riordinamento dei servizi amministrativi del Ministero di giustizia è un problema che non ha affaticato semplicemente la elettissima mente del mio predecessore, onorevole Mortara, e, con grande modestia di mezzi, la mente mia: esso ha una storia molto lunga.

Io dirò che mantengo il decreto 18 luglio 1920, come una integrazione di quello del 21 dicembre 1919, perchè nel mio pensiero l'uno e l'altro decreto corrispondo ad un sistema che oggi non sembra raccogliere l'approvazione almeno di parte della magistratura, ma che ieri era dalla magistratura desiderato e proclamato.

Il decreto 21 dicembre 1919 mirava al proposito di raggiungere, con un provvedimento transitorio, quella che si dice la fusione e la unificazione dei ruoli tra il ministero e la magistratura.

Il Senato stesso, discutendo in altro tempo

il problema del riordinamento amministrativo del ministero di giustizia, avrà notato che la magistratura non si è mai dichiarata indifferente, nè può dichiararsi indifferente, alla costituzione dell'organo centrale che deve presiedere all'ordine giudiziario, che ne deve regolare il movimento e la carriera, che deve esercitare una certa vigilanza sull'amministrazione della giustizia civile e penale e curare lo svolgimento di tutte le funzioni amministrative connesse alle giudiziarie. Non può la magistratura prescindere completamente dalla maniera nella quale è costituito il ministero; anzi si è sempre lamentata che, ordinando il Ministero di giustizia come tutte le altre amministrazioni, cioè con un proprio e distinto ruolo amministrativo, si avessero dei funzionari che, regolati con disciplina simile a quella degli altri ministeri e resi estranei al corpo e alla vita della magistratura, avrebbero finito col non intendere lo spirito e le esigenze della funzione della magistratura stessa.

E questa considerazione fu nella mente dei miei predecessori, in particolare del Guardasigilli Costa, che in un memorabile discorso trattò la questione.

Fu precisamente all'epoca del Ministro Costa che cominciò a stabilirsi, onorevole Ferraris, che il reclutamento di tutto il personale amministrativo del ministero della giustizia non dovesse farsi per mezzo di concorsi liberi, aperti a tutti, ma soltanto tra magistrati; cosicchè fin da allora al ministero di giustizia non si pervenne se non dopo un concorso per titoli fra magistrati che avevano superato l'esame di uditore ed esercitato effettive funzioni giudiziarie: la stabilità della sede era il premio di chi vinceva questo concorso, di notevole difficoltà.

Il Ministro Costa diceva che questa disposizione serviva a stabilire la « comunicazione » tra la magistratura e il ministero e pensava ancora di attuare un sistema promiscuo tra magistratura e amministrazione, in maniera che i magistrati potessero occupare i posti lasciati liberi dai funzionari che avessero preferito di ritornare in magistratura.

Del resto, onorevole Ferraris, tenga conto del fatto che questo sistema dura dal 1865. L'articolo 256 dell'ordinamento giudiziario, a cui Ella si è riferito e che ha avuto conferma

in tutte le successive disposizioni legislative (insieme con l'articolo 133, che va richiamato per un altro ordine di idee) ha stabilito infatti che il magistrato, il quale entra nel ministero della giustizia, può, sempre che vuole, ritornare in magistratura; di modo che, onorevole Ferraris, è sempre avvenuto che un funzionario potesse trascorrere nel ministero tutto il tempo che gli fosse piaciuto, facendo poi ritorno nel ruolo giudiziario. Si tratta di un diritto, di una facoltà che i funzionari ripetono dall'ordinamento del 1865, giusta il quale è loro concesso di trattarsi nel Ministero anche per quasi tutto il tempo corrispondente allo svolgimento della carriera di magistratura e di ritornare poi nel ruolo giudiziario occupando quel posto che avrebbero avuto, se non ne fossero mai usciti.

Pertanto nè il Senatore Mortara nè io abbiamo, sotto questo aspetto, concesso nulla di più di quello che concedeva l'ordinamento del 1865, successivamente confermato da tutte le leggi o decreti posteriori.

Che cosa di nuovo è stato portato col decreto 18 luglio 1920 per quanto concerne questo diritto, che i funzionari del ministero hanno, di ritornare in magistratura (qualora vogliano) occupando anche posti altissimi, sempre che i loro meriti siano tali che in magistratura avrebbero conseguito quei gradi? Che cosa si è aggiunto di nuovo?

Si noti che nella elaborazione degli organi del nostro ordine giudiziario, dopo le commissioni consultive è venuto, a seguito della legislazione Orlando, un corpo che si chiama Consiglio Superiore della magistratura, degnamente costituito e fortemente rappresentato.

Ora se i funzionari del ministero vogliono ritornare nel ruolo giudiziario, compresi i direttori generali, debbono sottoporsi al giudizio del Consiglio Superiore, il quale solo può dare la facoltà della riammissione, qualora li riconosca ancora idonei alla funzione giudiziaria; e in tal caso è lo stesso Consesso che determina anche il grado e il posto che essi debbono occupare nel ruolo. Che cosa abbiamo noi fatto? Noi certamente non abbiamo, con i nostri decreti, nè inibite nè limitate in alcun modo le funzioni di questo altissimo organo di controllo. Io desidero che qualcuno mi dica come, quando e in quale articolo del decreto

18 luglio io abbia ferito questa suprema garanzia della magistratura.

Il punto sostanziale della riforma, da me introdotta, consiste soltanto in questo, che gli attuali funzionari del Ministero, anziché aspettare il giorno del loro volontario passaggio alla funzione giudiziaria col grado e con lo stipendio di funzionari amministrativi, lo aspettano col grado e con lo stipendio di magistrati; nell'attesa, progrediscono di fatto nei ruoli della magistratura, con le stesse norme di avanzamento e sottoponendosi agli stessi scrutini dei loro colleghi degli uffici giudiziari, invece di progredire nella carriera amministrativa e poi subire un unico giudizio (del Consiglio Superiore) per il passaggio alle funzioni giudiziarie.

Evidentemente la riforma non lede affatto gli interessi della magistratura, ed anzi dà maggiori garanzie, coi molteplici scrutini giudiziari cui i funzionari debbono sottostare durante la loro permanenza nel Ministero, che essi, al momento in cui vogliono effettivamente ritornare nei vari colleghi del Regno, possiedano realmente le necessarie attitudini.

Come e perchè mi sono indotto alla emanazione del decreto 18 luglio 1920?

Occorre ricordare che ci fu un periodo di tempo in cui le condizioni economiche della magistratura corrispondevano a quelle dei funzionari del Ministero; erano tutti malamente pagati e nella stessa misura. Poteva esserci il magistrato desideroso della sede di Roma, ma non certo per migliore trattamento economico.

Ma da un po' di tempo, questo, che il Senatore Mortara nella relazione al decreto del 21 dicembre 1919 ha chiamato equilibrio, era stato rotto a tutto danno dei funzionari del Ministero, perchè le condizioni della magistratura erano state, per quanto non congruamente, migliorate, e quindi i funzionari del ministero si vedevano distanziati dai loro colleghi dell'ordine giudiziario, e però domandavano con una certa frequenza di passare in magistratura, facendo uso del loro diritto, giusta gli ordinamenti sopra ricordati.

Quando nel marzo 1919 furono aumentati gli stipendi ai magistrati, e, soprattutto quando nel novembre stesso anno furono applicati i ruoli aperti alla magistratura, i funzionari, constatando che, ad esempio, nel quadro dei giudici e dei consiglieri di corte di appello si

entra con un minimo di 7000 mentre in quello dei funzionari amministrativi si ha un minimo di sole 4000, domandarono, in grandissima maggioranza, di ritornare in magistratura.

Così che, il mio collega Facta prima, e il senatore Mortara poi si trovarono di fronte a questa contraddizione: non potevano negare il diritto di passaggio in magistratura ai funzionari, perchè sancito nell'articolo 256 dell'ordinamento giudiziario e nelle disposizioni delle leggi posteriori, e non potevano d'altra parte acconciarsi all'idea di interrompere completamente la continuità dei servizi amministrativi, per effetto dell'esodo dei funzionari stessi.

A togliere questa contraddizione, intervenne la trovata geniale del Mortara, il quale stabilì nel decreto 21 dicembre 1919 che il guardasigilli, dopo aver fatto passare i funzionari amministrativi nella magistratura, li mette fuori ruolo, per non far perdere dei posti alla magistratura stessa, e li trattiene al Ministero. Pertanto il Ministero può essere formato invece che da funzionari, da magistrati « trattenuti », cioè magistrati che hanno raggiunta la posizione economica dei loro colleghi e vengono trattenuti alle funzioni amministrative.

Onorevole Ferraris, le do un elemento che credo sia decisivo per apprezzare l'opera mia. In base al decreto Mortara, su cento e uno funzionari, furono ben 59 che passarono in magistratura, mentre in base al mio decreto, vi hanno fatto ritorno, sui rimasti, soltanto sei funzionari, e di questi non un direttore generale, nè un vice direttore generale. Mi dica, onorevole Ferraris, quali sono i vantaggi dati al personale del Ministero: i miei funzionari li hanno tanto apprezzati che quasi nessuno ha voluto goderne!

Ed allora risorge la domanda, onorevole Ferraris perchè fu emanato il decreto del 18 luglio? Rispondo: per provvedere a ciò cui non aveva provveduto il decreto Mortara, essendo il l'onorevole mio predecessore riservato di regolare la materia in seguito.

Ossia: 1° per dar modo di rimpiazzare i molti funzionari mancanti e stabilire definitive norme di reclutamento in relazione ai nuovi criteri di ordinamento della carriera giudiziaria a ruoli aperti; 2° per regolare il conferimento delle funzioni amministrative tra i funzionari rimasti nel ruolo del Ministero e i magistrati trattenuti o chiamati.

Naturalmente il mio decreto mantiene la disposizione del decreto Mortara, relativa al collocamento fuori ruolo dei magistrati trattenuti al Ministero, con che elimino categoricamente la censura, da lei rivoltami, di avere sottratto dei posti di avanzamento alla magistratura.

Li sottraeva, invece, l'applicazione pura e semplice dell'art. 256 dell'ordinamento giudiziario, in quanto ogni passaggio in magistratura, prima della emanazione del decreto Mortara e del mio, toglieva un posto ai magistrati, meno anziani di colui che era rimesso nel ruolo giudiziario.

Pertanto, almeno sotto questo aspetto non può esservi dubbio che la riforma Mortara-Fera rappresenta la eliminazione di un danno per i magistrati, danno che derivava dagli ordinamenti in vigore da decenni.

Dice il senatore Dante Ferraris che vi è una cosa nel decreto mio che non c'era in quello Mortara; ed è, che ho consentito ai funzionari la permanenza nelle funzioni amministrative, la permanenza continua nel Ministero, in quanto essi, solo dietro domanda, possono passare alla magistratura, mentre il decreto Mortara diceva che questa permanenza era soltanto temporanea. Ebbene io, onorevole Dante Ferraris, rispondo: che sia detto esplicitamente nel decreto Mortara che la permanenza dei magistrati nelle funzioni amministrative debba essere temporanea, non è affatto vero...

FERRARIS DANTE (*interrompendo*). È nel progetto di riforma giudiziaria.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*... Lasci stare la riforma giudiziaria. Nel decreto 21 dicembre del Mortara la temporaneità della permanenza non è affermata in alcun modo; sono soltanto alcuni gruppi di magistrati che arbitrariamente vogliono trovarvi quello che non c'è; anzi le dirò che nella relazione si fa intendere che l'Amministrazione non avrebbe rinunciato ai funzionari già capaci ed esperti per farli passare negli uffici giudiziari, ma li avrebbe trattenuti al Ministero. Questa, della temporaneità della permanenza nel decreto Mortara, è una interpretazione assolutamente errata, arbitraria e capziosa.

E se io ho dichiarato che i magistrati addetti al Ministero godono della stabilità, ciò è detto soltanto come disposizione transitoria.

ossia limitatamente ai funzionari che attualmente si trovano nel Ministero. Ed era giusto che dicessi così: prima di tutto, perchè i funzionari che attualmente sono al Ministero, in questo periodo transitorio, sono funzionari che hanno dato il concorso per titoli, dal quale derivava il diritto alla stabilità al Ministero; e poi perchè, di fatto, è necessario trattenere nelle funzioni amministrative i funzionari che vi sono ora addetti, per non essere costretti a chiudere il Ministero, privandolo dell'opera di un personale capace, tecnicamente esperto e provetto. Pertanto, quando ho detto che gli attuali funzionari del Ministero ritornati nel ruolo della magistratura hanno il diritto di restare nelle funzioni amministrative e di passare agli uffici giudiziari solo a domanda, non ho che riconosciuto uno stato di fatto determinato dalla necessità della situazione transitoria, nella quale ci troviamo.

Un altro rilievo, a cui intendo dare precisa risposta, si riferisce all'argomento che è stato molte volte messo innanzi, quello dei direttori generali.

Che cosa ho fatto io in rapporto ai direttori generali? Essi sono trattati come tutti gli altri funzionari. Vi ha un capoverso nell'art. 3 del decreto 18 luglio 1920, in cui è detto che la scelta dei direttori generali è devoluta, con piena libertà, al Consiglio dei ministri; ma ciò non fa che ripetere la norma preesistente, secondo la quale il Consiglio dei ministri può scegliere anche una persona estranea all'Amministrazione.

Io ho aggiunto soltanto un inciso (che del resto era superfluo) nel quale è detto che possono essere anche prescelti magistrati che coprono cariche superiori a quella di consigliere di Cassazione; ora da tale inciso, come dalla norma preesistente, si deduce soltanto che il Consiglio dei ministri, se deve scegliere un direttore generale per il Dicastero della giustizia e intende chiamarlo dalla magistratura, può scegliere anche un primo presidente o un procuratore di Corte di appello, ma ciò non significa la proposizione contraria, cioè che tutti i direttori generali che escono, vadano a coprire posti di primi presidenti o di procuratori generali.

Questo non dissi, nè potevo dire, ben sapendo che i direttori generali, qualora intendano ri-

tornare nell'ordine giudiziario, devono passare attraverso il Consiglio Superiore della magistratura, che assegna loro il posto, tenendo presente la carriera dei loro colleghi, e può quindi collocarli fra i consiglieri d'Appello o fra i consiglieri di Cassazione e magari anche fra i giudici. Dunque ai direttori generali io non ho concesso nulla, oltre quanto essi avessero in virtù delle disposizioni preesistenti.

Del resto, onorevole senatore Ferraris, la magistratura si conforti al pensiero che io non potevo avere questa intenzione, perchè avevo già in mente quello che poi ho scritto nella riforma giudiziaria.

Nel mio progetto vi è infatti una norma che ha l'apparenza della novità, ed è precisamente questa, che le più alte funzioni della magistratura non costituiscono gradi, ma sono semplicemente incarichi, la cui attribuzione viene fatta, non dal ministro, ma per designazione degli stessi magistrati; ciò quindi evita qualunque preoccupazione di trattamento di privilegio agli alti funzionari del Ministero.

Prego il Senato di scusarmi per la lunga discussione, che non poteva essere provocata dal piccolo fatto di un decreto che doveva rappresentare lo svolgimento e l'integrazione di un precedente decreto, svolgimento e integrazione che si trovano sottoposti al giudizio del Parlamento, il quale potrà, se crede, apportarvi eventuali correzioni e modifiche.

Tutto questo non poteva giustificare l'agitazione dei magistrati, che è fatta, si noti bene, senza la consapevolezza dei grandi vantaggi che i due decreti hanno concesso ai magistrati stessi, perchè con essi decreti s'inizia finalmente quella unicità del ruolo, che la magistratura ieri conclamava ed oggi mostra di non apprezzare.

Io ho qui dinanzi nelle mie cartelle una risposta da dare a coloro i quali più hanno agitato l'animo dei magistrati, in questo periodo di tempo, per questo decreto 18 luglio.

Il mio decreto e il regolamento successivo tendono a rendere unico il ruolo tra magistratura ed Amministrazione centrale, a dare alla magistratura quell'alto governo amministrativo che rappresenta un ulteriore passo sulla via sicura dell'autonomia ragionevole.

E questo pensiero fu affermato chiaramente nel primo congresso nazionale dei magistrati

italiani, in un ordine del giorno, nel quale si fece voto perchè il ruolo unico fosse approvato.

Relatore fu Giovanni Baviera, che è ornamento del nostro Supremo Collegio, e che scrisse una perspicua relazione su tale argomento.

Senza indugiarmi in una dettagliata esposizione, credo opportuno mettere in rilievo, in forma del tutto sommaria, che la unificazione dei ruoli fra personale di primo categoria del Ministero e Magistratura è giustificata sia dalla comunanza di origine dei funzionari, sia dalla connessione dei servizi, sia, infine, dalla affinità delle funzioni.

Con essa si stabilisce una identità di carriera tra funzionari addetti al Ministero e funzionari in servizio presso gli uffici giudiziari, evitando disparità di trattamento, che sono sempre dannose, perchè turbano la tranquillità di chi si trova in condizioni inferiori di fronte ai propri colleghi di concorso, e si ripercuotono sull'andamento del servizio. Con l'evitare poi le dette disparità si elimina anche il pericolo (contro il quale è insorta in passato la magistratura) che funzionari del Ministero possano ritornare nel ruolo giudiziario in gradi e posti superiori a quelli dei loro colleghi di concorso, gradi e posti assegnati dal Consiglio superiore in vista di particolari posizioni di avanzamento, da essi conseguite durante lo svolgimento della carriera nel Ministero.

Dalla unificazione del ruolo discende poi necessariamente il principio dell'avvicendamento, le cui prime tracce si trovano nel decreto del senatore Mortara e che è stato poi ampiamente affermato nel mio decreto e nel regolamento, per la sua esecuzione, emesso con poteri delegati.

E con l'avvicendamento si apre l'adito alla chiamata diretta di magistrati ai più alti uffici del Ministero, chiamata che per i posti di direttore generale è resa in fatto più probabile, data la fisionomia, direi quasi giudiziaria, del Ministero e tenuto conto dell'esplicito richiamo, fatto in quel tale inciso, di cui poco prima ho parlato.

Confido pertanto, onorevoli senatori, che vorrete riconoscere come il sistema che io ho svolto col decreto del 18 luglio, prendendo le mosse dal decreto Mortara del 21 dicembre 1919, ed ho completato con le norme scritte nel re-

golamento del 12 ottobre, rappresenta una soluzione dell'affaticante problema, atta a dare un assetto definitivo al Ministero, e nella quale sono tenute in giusto conto le esigenze dei servizi dell'amministrazione centrale ed i legittimi interessi di tutto il personale della magistratura.

Chiudo affermando recisamente di non essere venuto meno alla doverosa deferenza, che ho sempre professato per il nobilissimo ordine giudiziario, e di non aver affatto violato le guarantee di esso, essendo pienamente conscio che supremo bene della patria è di mantenere il rispetto cui ha diritto la magistratura, fondamentale presidio di libertà e di civiltà. (*Lunghe approvazioni*).

FERRARIS DANTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARIS DANTE. Contrariamente a quanto avevano lasciato sperare le recise dichiarazioni fatte ieri dall'onorevole ministro della giustizia, non mi posso dichiarare soddisfatto della sua risposta, perchè le sue argomentazioni, per quanto sottili ed abili, non sono riuscite a distruggere neppure una delle mie affermazioni. L'onorevole ministro, per quanto valente avvocato, è venuto qui a difendere una causa che era già giudicata e perduta prima ancora del dibattito.

Ad ogni modo io lo ringrazio per essere stato cortese e diffuso nella sua risposta, anche se a riguardo di qualche argomento mi ha fatto dire cose da me non dette certamente, il che non gli ha punto valso a migliorare le sorti della causa.

Sgombro subito il terreno da un equivoco nel quale uno dei due è incorso. È quello della data in cui ebbe avviso dal Consiglio centrale dell'associazione, del malcontento della magistratura. Io ho detto che i magistrati chiedevano la revoca o la sospensione del decreto già emanato, il che esclude che l'atto sia avvenuto quando il decreto era in via di formazione. Ma questo non ha grande importanza.

Egli si duole della petizione presentata dalla magistratura e la disapprova. Siamo d'accordo, onorevole ministro, che meglio sarebbe stato l'evitarla. Ma a quali mezzi avrebbero dovuto ricorrere i magistrati, quando essi non hanno potuto colle loro rispettose richieste ottenere quello giustizia alla quale essi ritengono di aver diritto, quando essi hanno potuto subodo-

rare che l'onorevole ministro non si sarebbe affrettato a portare in discussione il decreto-legge 18 luglio appunto per l'agitazione che si era verificata? Ma vogliamo noi perpetuarla questa agitazione? È un bene o un male per il paese che vi sia questa agitazione? Non esito a dire che è un male, e che, se si può in qualche modo farla cessare, lo si deve fare nel più breve tempo possibile nell'interesse generale.

Sulla questione di affrettare o meno la discussione del decreto, mi piace chiarire subito un equivoco che a mio giudizio è sorto fra l'onorevole ministro e me. L'onorevole ministro ha detto: « Se il senatore Ferraris mi chiede se io mi affretto a portare in discussione il decreto, rispondo di no »; ma, onorevole ministro, il decreto rimane qual è ed è in applicazione come decreto-legge.

Io ho fatto un'altra domanda all'onorevole ministro, quella cioè di sospendere l'applicazione del decreto, non la sua discussione. Se l'onorevole ministro mi dice: ne sospendo l'applicazione, ne prendo atto con vero piacere; ma se mi dice che ne sospendo soltanto la discussione, allora la sua risposta non risponde assolutamente in alcun modo alla mia domanda, anzi aggrava il fatto da me lamentato, perchè dimostra che l'onorevole ministro si mantiene fermo nel suo punto di vista ed applica il decreto così com'è.

Non entro più nell'esame comparativo dei due decreti, perchè mi pare di averlo già fatto con sufficiente precisione; mi limito a rilevare che l'onorevole ministro, colle sue parole non ha negato nè il privilegio della inamovibilità, nè il privilegio della maggiore parificazione dei direttori generali. È vero che nell'inciso, molto abilmente messo, non è detto esplicitamente che i direttori siano parificati ai primi presidenti o ai procuratori generali della Cassazione, ma però così il decreto è interpretato da tutti, e così deve essere interpretato. Se il decreto rimane quale è, l'onorevole ministro non potrà mai opporsi a che i suoi direttori generali possano arrivare anche al posto di primo presidente o di procuratore generale.

Nessuna quindi delle mie affermazioni è stata distrutta dalle argomentazioni dell'onorevole ministro.

L'onorevole ministro ha ragione di preoccuparsi del buon andamento dei servizi ammi-

nistrativi; ed è appunto questa la preoccupazione che ha determinato questo decreto. Ma il buon andamento dei servizi amministrativi non può in nessun modo conseguirlo a danno di un'altra categoria di funzionari. L'onorevole ministro ha riaffermato il suo convincimento che colla applicazione del decreto 18 luglio ci avviamo all'unificazione dei ruoli. No, il ruolo unico, ripeto, presuppone un'avvicendamento; questo non c'è, quindi non ci avviamo alla affermata unificazione. La situazione di privilegio assolutamente esiste, ed esisterà sempre per i funzionari amministrativi. Per metterci d'accordo su questa grave questione occorre sia nuovamente instaurata la parità assoluta di trattamento, tra i magistrati ed i funzionari amministrativi. Si vuole favorire i funzionari amministrativi del Ministero? Si vuole facilitare loro il passaggio, anche agli alti gradi, della magistratura? Lo si faccia pure, ben inteso colle garanzie che fino ad oggi erano richieste, ma altrettanto si faccia per i magistrati.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Già c'è.

FERRARIS DANTE. Mi dispiace di dover contraddire, ma non c'è.

Se fossi io solo a sostenere che questa parità di trattamento non esiste nel decreto 18 luglio, ella, ministro della giustizia, nonché avvocato valente potrebbe forse aver buon giuoco, ma chi sostiene che questa ingiusta disparità di trattamento esiste è la gran massa dei magistrati, di coloro cioè che debbono interpretare ed applicare la legge; ossia dei maggiori competenti in materia. Onorevole ministro, o il decreto non è chiaro, o allora bisogna farlo diventar tale, oppure è giusta l'interpretazione data dalla massa dei magistrati e allora la parità da lei affermata non esiste, esiste invece il danno materiale e morale che la magistratura giustamente lamenta.

Molte altre-contro osservazioni potrei fare, ma io non voglio tediare più a lungo gli onorevoli colleghi, e chiudo la mia risposta confidando che l'onorevole ministro voglia riprendere in esame la questione e risolverla con serenità e con giustizia nell'interesse dell'amministrazione giudiziaria e del paese.

In ogni caso il dovere di far presente gli inconvenienti ai quali si può andare incontro

io l'ho compiuto; a chi ha la responsabilità, il provvedere.

Prendo atto con compiacenza della riconferma avuta dall'onorevole ministro, che la parte economica che riguarda i magistrati verrà, comunque, discussa quanto prima; e mi permetto di rinnovare l'incitamento a volerlo fare nel più breve tempo possibile. Poichè, onorevole ministro, la pazienza ha anche un limite nelle persone più austere e disciplinate, tanto più quando si tratta dei bisogni della vita; facciamo che non succeda per i magistrati quello che è avvenuto per altri funzionari e ultimamente per i mutilati, perchè ne scapiterebbe troppo il buon nome del paese, l'autorità del Governo, e sopra tutto il prestigio e la dignità della magistratura.

MORTARA. Domando di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA. Il fatto personale è evidente perchè lo ho avuto l'onore di essere chiamato ripetutamente in causa.

L'onorevole ministro della giustizia ha accennato al concetto che il suo decreto del 18 luglio è lo svolgimento logico, nel suo pensiero, del decreto anteriore col quale, a mia proposta, fu deliberata l'iscrizione nel ruolo della Magistratura di quei funzionari del Ministero che pervenendo dalla Magistratura avessero fatta domanda di essere riammessi nella Magistratura stessa, essendo poi trattenuti in servizio amministrativo al Ministero.

L'onorevole ministro sa che io lealmente non gli ho nascosto i miei dubbi su questa connessione logica e necessaria delle disposizioni del decreto 18 luglio 1920 con quelle del decreto 21 dicembre 1919. Senza dubbio questi decreti verranno innanzi al Parlamento per la conversione in legge con le eventuali modificazioni che il Parlamento crederà opportuno di apportarvi. Io mi ero riservato di far presenti, nella discussione per la conversione in legge di questi decreti, le osservazioni che appunto non ho tacito all'onorevole ministro e che a parere mio danno luogo a qualche dubbio sulla utilità di alcune delle disposizioni contenute nel decreto 18 luglio 1920. Naturalmente oggi non è il caso che io svolga qui prematuramente il mio pensiero; ma la riserva che stava nell'animo mio, dopo la discussione di

oggi mi par necessario di manifestarla espressamente al Senato.

Un altro punto, di secondaria importanza in relazione al tema della discussione dell'interpellanza dell'onorevole Ferraris, è quello relativo alla grossa questione dei locali giudiziari. L'onorevole ministro ha detto che il Ministero di cui ha fatto parte l'onorevole senatore Ferraris, e nel quale io tenevo indegnamente il portafoglio della giustizia, non si era occupato di questa questione.

Ciò è vero, ma è anche vero che io avevo presentato un progetto di riforma giudiziaria, nel quale il primo e fondamentale tema di riforma era la riduzione delle circoscrizioni giudiziarie, con la modificazione di alcuni uffici giudiziari notevolissimi, quali le preture delle grandi città, dove parecchie preture sono ora sparse nel territorio del comune e io proponevo di raggrupparle in un unico edificio e in un unico ufficio. Questo progetto di riforma naturalmente costituiva una pregiudiziale per l'esame della questione dei locali giudiziari.

L'unico organismo, a cui il mio progetto non portava mutamento, era la Corte di cassazione di Roma, la quale è stabilita nell'unico palazzo costruito non solo con decenza, ma anzi con profusione di lusso, per lo meno esteriore, e quindi per essa non si presentava una questione di locali. In quanto agli altri uffici giudiziari, il mio programma di riforma (riduzione di vari organismi, soppressione di una quantità di tribunali, riduzione delle sedi di pretura, concentrazione delle preture delle grandi città in un unico edificio e in un unico ufficio) rendeva prematura la questione dei locali delle sedi giudiziarie: anzi avrebbe creato imbarazzo alla discussione intorno alla riforma degli attuali uffici giudiziari e stabilito frattanto a carico dello Stato un onere, che forse sarebbe stato censurato giustamente come sperpero di danaro di fronte ad un programma così vasto di riforme.

Queste dichiarazioni ho voluto fare per chiarire un poco la mia opera di ministro in riguardo all'argomento di cui si è parlato. (Approvazioni).

FERA, ministro della giustizia e degli affari di culto. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Due sole parole, perchè mi dovrebbe che restasse un dubbio sui miei intendimenti. Quando, per ragion polemica, a proposito delle condizioni dolorose nelle quali si trovano i locali giudiziari, mi riferii al tempo non fortunato, in cui l'onorevole senatore Dante Ferraris faceva parte di un Gabinetto e dissi che se è colpa mia quella di persistere ancora a contemplare, senza porvi riparo, lo stato miserando di questi uffici, non diversamente si è fatto da quanti mi avevano preceduto, non intesi per nulla di diminuire con le mie parole il riconoscimento dell'attività feconda del mio predecessore. La questione dello stato dei locali degli uffici giudiziari, per le ripercussioni finanziarie che necessariamente determina, è tale problema che raffredda l'animo di chicchessia. Dirò all'onorevole senatore Mortara che riconosco così giusti i rilievi che egli fa, che io, nel provvedere alla riforma giudiziaria, ho tenuto presente quella da lui studiata, mantenendo nelle grandi linee, i suoi propositi: e ciò nella speranza di avvicinarci, per quanto fosse possibile, anche alla soluzione del problema dei locali giudiziari.

All'onorevole senatore Dante Ferraris, per chiarire i miei intendimenti sopra un punto, anzi, sui due punti sui quali egli vuole avere risposta precisa, dirò che non ho preso nessun impegno per un immediato stralcio della parte economica del disegno di legge, che è innanzi alla Camera: ho sempre detto che, ben consapevole delle dolorose condizioni in cui si trova la magistratura, mi affretterò a stralciare la parte economica, soltanto nel caso che il disegno di legge trovi l'impedimento, essendo mio desiderio di far discutere ed approvare nella sua integrità il progetto, il quale mira insieme alla elevazione delle condizioni morali ed economiche della magistratura.

Quanto al decreto famoso, onorevole Dante Ferraris, io ne mantengo l'applicazione, salvo le correzioni che dovessero eventualmente essere proposte e da me ritenute opportune. Resta inteso della riserva fatta dall'onorevole senatore Mortara, e per quei punti in cui il mio decreto del 18 luglio 1920 si discosta dalle norme stabilite dal decreto del 21 dicembre 1919, io a suo tempo, quando l'onorevole senatore Mortara porterà il contributo poderoso delle

sue osservazioni, dimostrerò come il mio decreto non innovi, ma integri e svolga e, in certa parte, migliori, la situazione dei magistrati. Ciò perchè io ritengo di avere, nel mio decreto e nel regolamento successivo, portato sopra basi ancora più salde quella unificazione dei ruoli, a cui, secondo me, deve mirare la magistratura e l'amministrazione centrale della giustizia e che fu iniziata dal senatore Mortara.

È giusto che l'onorevole Mortara faccia delle riserve, in quanto il suo decreto non emetteva che provvedimenti provvisori, e regole per una situazione di fatto la quale non permetteva remore. Io invece mi sono trovato in un periodo successivo, in cui nuove circostanze avevano reso impossibile l'andamento dei servizi amministrativi; mi trovavo con un personale che per metà aveva un trattamento economico pari a quello della magistratura e per l'altra metà aveva trattamento ancora come i funzionari amministrativi. Ognuno può pensare quale stato di animo ci può essere tra due classi di funzionari, che lottano quotidianamente tra loro!

Il mio decreto ha inteso alla unificazione dei ruoli e alla pacificazione degli animi e nel contempo non ha voluto per nulla ledere gli interessi e il decoro della magistratura: e questo risulta chiaramente anche dal regolamento del 12 ottobre: « Mutuo scambio di magistrati al Ministero e di funzionari amministrativi nella magistratura, con eguaglianza di diritti, garantita dal Consiglio Superiore della magistratura e da altri organi ».

Io non ho fatto, e lo dimostrerò a tempo opportuno, che un provvedimento egualmente utile a funzionari e a magistrati, col pensiero fisso di avere, così, posto quell'assetto definitivo che doveva esser pur dato a un Ministero interessante e importante, come quello della giustizia! (*Reiterate e lunghe approvazioni*).

PRESIDENTE. L'interpellanza è esaurita.

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Rota a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

ROTA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul seguente disegno di legge: « Conversione in legge dei

decreti luogotenenziali 13 marzo 1919, n. 456, e 9 novembre 1919, n. 2302, che approvano la convenzione per la costruzione in Bergamo di un edificio ad uso degli uffici giudiziari ed autorizzazione al comune di Bergamo ad elevare a lire 2,705,000 il limite massimo del mutuo per la costruzione di un edificio ad uso degli uffici giudiziari ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Rota della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Svolgimento dell'interpellanza del senatore Tassoni al Commissario generale per gli approvvigionamenti e consumi alimentari.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della interpellanza del senatore Tassoni al Commissario generale per gli approvvigionamenti e consumi alimentari: « per conoscere i criteri che hanno ispirato il suo decreto in data 20 novembre 1920, sul pagamento dei cereali requisiti e per conoscere i criteri che hanno ispirato in genere la sua politica annonaria ».

Ha facoltà di parlare il senatore Tassoni per svolgere la sua interpellanza.

TASSONI. A spiegare il significato e la portata della mia interpellanza, è necessario che io premetta alcuni cenni di carattere informativo. Cercherò di essere breve; ma non potrò esserlo quanto vorrei.

Nella provincia di Treviso e nelle provincie contermini - potrei dire in quasi tutto l'alto Veneto - vige, o meglio vigeva, un patto colonico, pel quale il contadino doveva al proprietario, annualmente, una contribuzione in generi, in prodotti della terra; proporzionalmente alla superficie coltivata, e alla qualità del fondo, doveva tanti quintali di frumento, tanti di granoturco, tanti di cereali minori o di legumi, tanti di uva, tanti chilogrammi di bozzoli, ecc., che egli consegnava regolarmente al maturare dei singoli raccolti.

Scoppiata la scorsa primavera, nel Veneto, l'agitazione agraria, sulle cui vicende ho avuto l'onore di intrattenere qualche mese fa questa stessa assemblea, i contadini si rifiutarono di corrispondere ai proprietari un affitto così inteso, esigendo in cambio la pattuizione di un fitto in denaro, e in attesa di un accordo, essi

hanno sospeso qualsiasi pagamento, sia in prodotti della terra, sia in denaro.

È precisamente dal San Martino dell'anno 1919, ossia dall'inizio dell'anno agricolo 1919-1920, che i proprietari terrieri del Veneto non percepiscono più un centesimo dalle loro proprietà.

Chi disponeva di capitali o aveva altri cespiti di reddito, tira avanti alla meglio, attendendo la risoluzione del conflitto. Ma poiché là la proprietà è moltissimo divisa - son molti i proprietari che non hanno altra risorsa all'infuori di pochi ettari di terreno - e soltanto dal reddito che ne percepivano traevano il loro quotidiano sostentamento, lascio pensare a voi in quali condizioni questi disgraziati versino: o indebitarsi, o lo spettro della fame.

Nè crediate, come osa dirlo tanta gente in mala fede, alla loro esosità, che essi siano degli sfruttatori e i contadini degli sfruttati. Vi cito un caso solo, ma ve ne potrei citare cento, mille che là sono noti a tutti, un caso documentato, non controverso, neppure dalle « leghe bianche » che nel Veneto si sono fatte paladine delle rivendicazioni dei lavoratori della terra. Concedete che io ve lo citi, perchè non c'è quanto la eloquenza delle cifre per convincere anche i più increduli, i più scettici.

Una campagna di circa 30 campi trevigiani, pari a circa 15 ettari di terreni di media produttività, che era affittata per 150 lire il campo - ossia 300 lire l'ettaro - 4.500 lire totale annuo, ha reso al coltivatore nell'anno agricolo da poco chiuso: 600 chilogrammi di bozzoli, 25 quintali di frumento, 150 quintali di grano turco, 125 quintali d'uva - e vi faccio grazia, per brevità, dei prodotti minori, in legumi, frutta, allevamento animali da cortile, latticini ecc. - ha reso al coltivatore, ai prezzi dei generi oggi correnti sul mercato, la cospicua somma di lire 69.350. Detratte le spese e il magro fitto che ho detto, di 4500 lire, dovuto al proprietario, utile netto del contadino lire 61.850.

Magro fitto l'ho chiamato, ma che per quanto magro, il contadino non ha pagato, nè intende pagare, fino - almeno lo dice - a nuovo patto colonico concluso.

Il proprietario è disposto, per amore o per forza, piuttosto che morire di fame, a passare sotto le forche caudine, a lasciare al contadino

la maggior parte dei cospicui redditi che ho indicato; non chiede che un lievissimo aumento nell'affitto, che questo sia congruato a 500, a 600 lire per ettaro, che porterebbe la parte del proprietario a 8000, a 9000 lire annue e lascierebbe ancora al contadino il lautissimo margine di 52, di 53,000 lire. Ma il contadino tiene duro e il proprietario non ottiene nè l'aumento, nè il tenue fitto che percepiva nel passato.

Poichè nello scorso anno agricolo i cereali sono stati requisiti dal nostro paterno Governo, e purtroppo sembra lo saranno anche in quest'anno, e chi sa per quanti anni ancora, che cosa hanno pensato di fare i proprietari del Veneto, minacciati di morire di fame, gravati di onerosissime tasse da pagare, fondiaria, sovraimposta, tassa complementare, tassa per l'assistenza, contributo straordinario di guerra, tassa sul patrimonio, ecc.?

A garanzia della loro quota parte sul reddito della terra da essi posseduta, - dovrei aggiungere posseduta per modo di dire, perchè ormai là, se un provvedimento non interviene sollecito, la proprietà è pressochè confiscata, - avvalendosi di una procedura che non essi hanno creato, ma che hanno trovato nelle consuetudini, a salvaguardia dei diritti dei creditori, i proprietari del Veneto, dico, hanno per le vie legali, regolarmente, a mezzo degli ufficiali giudiziari, e sottostando alle relative tasse, fatto diffida alle commissioni di requisizione cereali, che sono un organo statale, dipendente dal Commissario degli approvvigionamenti e consumi, di non pagare al contadino i cereali che il Governo gli ha requisito. Intendiamoci bene, non già diffida a non pagare tutta la partita che il contadino può aver consegnato, semplice diffida a non pagare quella piccola quota, che, a tenore del contratto di affitto intercorso, - e che nessuno ancora ha detto che sia decaduto, neppur le leghe hanno osato dirlo, che anzi il concordato stipulato davanti al prefetto di Treviso nel giugno u. s. e firmato dai rappresentanti delle due parti in lotta, rimasto purtroppo finora senza applicazione, ma che rimane sempre come documento, cominciava col dire che fino a stipulazione del patto colonico nuovo, era inteso che il patto antico conservava tutto il suo valore; - semplice diffida, dunque, a non pagare

quella piccola quota che a tenore del contratto di affitto in corso era di spettanza del proprietario, e che, come ho dimostrato, non era che una miserabile frazione dell'intero prodotto.

Fatto ciò, i proprietari del Veneto vivevano tranquilli all'ombra della procedura legale invalsa, e nel cui valore essi avevano e dovevano avere, da uomini onesti e in buona fede, cieca fiducia, che un giorno o l'altro, intervenuto l'accordo, avrebbero potuto con sicurezza entrare in possesso del poco danaro che ad essi spettava, come frutto della loro proprietà.

Vana spes anche questa, perchè laggiù è intervenuto l'incredibile.

L'onorevole Marcello Soleri, che è preposto al commissariato degli approvvigionamenti e consumi, in isfregio a tutte le consuetudini legali ammesse, e direi quasi ai codici, nelle quali e nei quali il cittadino italiano aveva creduto fino a poco tempo fa di trovare una salvaguardia, con un tratto di penna, in un suo « decreto commissariale » (uso l'elegante terminologia ufficiale) che porta la data del 20 novembre 1920, ed è inserito nel n. 275 della *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ha stabilito:

« Art. 3. Il pagamento dei cereali requisiti non potrà essere impedito che mediante pignoramento eseguito nei modi di legge.

« Ove siano stati notificati atti di inibitoria o di diffida alle commissioni provinciali di requisizione, il pagamento rimane sospeso soltanto per 20 giorni da quello della notifica.

« Gli atti di inibitoria o di diffida finora notificati, cesseranno di aver valore decorsi 10 giorni dalla andata in vigore del presente decreto.

« Art. 4. Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. »

Sorvolo sulla inconsueta e per me niente affatto giustificata, niente affatto necessaria abbreviazione di termini, che ai cinque giorni di rito ne ha sostituito uno solo.

Sorvolo sul fatto, che il n. 275 della *Gazzetta Ufficiale* porta la data del 22 novembre, e che le commissioni provinciali di requisizione, che non ricevono la *Gazzetta Ufficiale*, ma ricevono un pseudo-bollettino ufficiale del commissariato, quasi tutte hanno ricevuto la puntata che conteneva il decreto,

ai primi di dicembre, ossia quando già i 10 giorni di remora concessi dalla generosità dell'onorevole Soleri alle diffide già fatte erano scaduti — così che, senza dire in modo alcuno al proprietario diffidente: « guardati! », le commissioni potevano già iniziare immediatamente i pagamenti contestati.

E vi sorvolo, perchè da ottimista impenitente come sono, più impenitente ancora di « Candido » di grottesca memoria, voglio ammettere che tutte queste cose, abbreviazioni di termini e ritardi nelle comunicazioni — siano state un mero caso, che altrimenti dovrei chiamarle una gherminella, una trappola pensatamente e indegnamente tese.

Nota soltanto che oggi, in forza di questo decreto, i disgraziati proprietari del Veneto sono in piena balla dei loro contadini, anzi dei loro debitori, i quali riscuotono impunemente tutto il prezzo del grano ceduto alla requisizione, la parte loro grande, la parte del padrone piccola; che pagheranno o non pagheranno il proprietario come loro talenta e si può credere che non lo pagheranno, perchè il contadino avrà la mente ottusa in molte cose, ma certe altre cose le comprendo fino troppo bene; ed egli ha perfettamente compreso, che leggi, codici o consuetudini legali, hanno valore in quanto lo tutelano in quelli che sono i suoi diritti, ed anche in quelli che non sono punto i suoi diritti, ma semplici pretese, assurde e sbalorditive; e che il povero proprietario diritti non ne ha nessuno, che esso ormai è cosa « taillable et corvéable à merci » come si diceva in Francia del terzo Stato sotto l'« Ancien Régime ».

Lo so bene anch'io che l'onorevole Soleri mi risponderà, che la diffida o la inibitoria è un atto di parte, un atto extra giudiziale; che i proprietari del Veneto, se vogliono tutelarsi, ricorrano a norma del suo decreto al pignoramento o sequestro giudiziale presso le commissioni di requisizione.

Grazie!

Io dal mio canto gli rispondo anzitutto, che se un governo vi fosse, tutore illuminato dei diritti di tutti, che non avesse che una insegna: « giustizia uguale per tutti », non doveva neppure essere necessario che i proprietari del Veneto ricorressero alla diffida.

Consegnato il grano, le stesse commissioni di requisizione avrebbero dovuto chiedere al contadino: « Quanti sono i quintali vostri? Eccovi il vostro danaro ». « Quanta la parte del proprietario? Ecco a lui il suo ».

Invece l'onorevole Soleri, con un semplice tratto di penna, come ho detto, annulla le diffide fatte e pone i proprietari nelle condizioni più difficili che immaginare si possano.

E poi gli rispondo in secondo luogo, che la diffida, che per consuetudine, fra la gente onesta, di buona fede, era ammessa come un mezzo di difesa del creditore, tanto che lo stesso onorevole Soleri non ha osato, nel suo decreto, negare del tutto il suo valore — e soltanto, con un atto di imperio, ne limita la durata ora a 10 giorni, ora a 20 giorni (perchè 10 giorni, perchè 20 giorni?), la diffida era un mezzo alla portata delle grosse e me delle modeste fortune, anche delle borse ormai smunte dei piccoli proprietari del Veneto, perchè se costa, non costa somme rovinose; ma il sequestro giudiziale è bene altra cosa. Fra avvocato, ricorso ai tribunali, produzione di copie di documenti, sentenze, tasse, diritti, compensi a chi procede materialmente al pignoramento, oltre che un tempo lungo, che può rendere tutta la procedura tardiva, illusoria, esige una spesa non inferiore alle 300 lire. Piccola spesa anche questa certamente, ma per valutarla nella sua giusta portata, occorre tener conto di altro due cose: che nel Veneto la terra, come ho già detto, è enormemente divisa, che un proprietario di un centinaio di ettari ha sovente da fare con 25, con 30 affittuari, un proprietario di una decina di ettari, talora con una mezza dozzina di affittuari; che il sequestro giudiziale non può essere cumulativo, ma occorrono tante procedure singole, per ogni affittuario moroso; così che la spesa occorrente fa presto a raggiungere le migliaia di lire e anche le decine di migliaia, e ciò per tutelare un credito che quasi sempre non vale altrettanto!

Tuttavia i grandi proprietari, che dispongono di capitali, pur non di perdere tutto, non hanno esitato ad appigliarsi anche a questo mezzo, perchè non ne restava ad essi più alcun altro. Ne conosco uno che ha proceduto a 65 pignoramenti, incontrando una spesa di oltre 19,000

lire. Ma chi li rifonderà di questo denaro impegnato nei sequestri, per tutelare un credito loro sacrosanto, che nessuno può contestare?

Il contadino no, perchè ogni volta che si ricorre ai tribunali, e il tribunale condanna un contadino, il contadino si dichiara insolubile.

Anche quel tale, di cui ho parlato pur dianzi, che da 15 ettari di terreno ha ricavato nello scorso anno agricolo il cospicuo utile netto di 61,850 lire, che non paga la fondiaria, non paga la sovrainposta, non paga la complementare, non paga la tassa per l'assistenza, non paga il contributo straordinario di guerra, e si è guardato bene, all'inversa di quanto abbiamo fatto onestamente noi, di iscriversi nei ruoli per la tassa sul patrimonio, di fronte al credito del proprietario verso di lui, di fronte alla legge, egli è insolubile, è un nulla tenente, è un proletario. E poi le banche cattoliche che pullulano nel Veneto, che alcuni anni fa vivevano una vita stentata, la banca della Marca Trevigiana, la Banca di San Liberale, la banca di Sant'Antonio, e non so di quanti altri santi del Paradiso, sono depositarie, oggi, di centinaia di milioni, versati da questi pseudo-proletari, a colpi di 10, di 20, di 50, di 100,000 lire.

Oh se i ministri delle finanze, e i loro agenti delle tasse sapessero, o almeno volessero informarsi, quale margine per le loro imposizioni, e quale messe di milioni potrebbero ancora raccogliere!... invece di gravare sempre sulle medesime categorie di contribuenti, per quali la pressione tributaria è già giunta a un grado tale da non poterne spremere ormai più nulla, come va dimostrando ogni giorno l'amico senatore Einaudi, nei suoi articoli così pieni di dottrina e di senso pratico.

Ma basta con la digressione.

Io vi dico, che i grandi proprietari del Veneto, davanti al decreto Soleri, del 20 novembre scorso anno, quando lo hanno voluto, si sono tutelati col pignoramento giudiziale; ma il piccolo proprietario, dei 3, dei 4, dei 10 ettari di terreno, non lo ha potuto fare o non lo può.

Venitemi a dire poi, nel vostro umanitarismo, a proposito di altre leggi che stanno davanti al Parlamento, che voi vi proponete una funzione eminentemente sociale, di fare il bene dei meno favoriti dalla fortuna, che voi volete la soppressione del latifondo, lo sminuzzamento della proprietà, che tendete alla creazione della

piccola, anche della piccolissima proprietà, a scapito del grande possesso. Voi, per favorire al di là di ogni giusta misura i contadini, nel Veneto almeno avete favorito anche la grande proprietà, ma non già la piccola.

Avete favorito i ricchi, danneggiando i poveri diavoli.

Voi li avete rovinati i piccoli e i piccolissimi proprietari del Veneto. Ecco i risultati che avete conseguito!

Sapete che cosa vuol dire in lingua povera il vostro decreto? Che di fronte alla agitazione agraria che infesta il Veneto e vi dava noia, voi avete finito precisamente per parteggiare per una parte contro l'altra, e non per la parte più onesta e meno cupida; che di fronte alle turbolenze delle leghe bianche o rosse, ai loro scioperi, alle loro intimidazioni, voi, per un soverchio amore di quieto vivere, avete capitato; che invece di essere i tutori imparziali dei diritti di tutti, di usare di quel potere di persuasione di cui un Governo, quando vuole, pur sempre dispone, anche senza ricorrere ai mezzi estremi, - e non era difficile laggiù farsi ascoltare - voi, con un atto di imperio che io non esito a chiamare iniquo, avete sacrificato il piccolo proprietario, che non vi dava noia alcuna, che non scende in piazza, che non boicotta, che non minaccia a mano armata, non incendia le ville degli avversari; voi, in sfregio al codice, lo avete messo nella materiale impossibilità di avvalersi degli articoli 924 e seguenti del Codice di procedura civile; avete, contro di lui, tolto ogni efficacia, reso illusorio il diritto che gli articoli del codice che ho ricordato, assicurano ad ogni cittadino; gli avete posto il laccio al collo, affinché si arrenda a discrezione, e dica al contadino: «eccomi qui, sono disarmato, spogliatemi, denudatemi, prendetevi tutto il mio; io non ho mezzi per difendermi, neppure il codice, che tutela tutti gli altri cittadini, ma non tutela me».

Il produttore di grano del Veneto - e là vi sono decine e decine di migliaia di ettari che non comportano altra coltura che il grano - ha finito col diventare veramente il paria dei produttori italiani.

Potrebbe, in regime di mercato libero, vendere il proprio prodotto a 300 a 400, ed è co-

stretto a cederlo a 100, e nemmeno queste 100 riesce a riscuoterle, annichilito com'è dai vostri decreti commissariali.

Nè io insorgerei contro il prezzo politico del grano, rendendomi conto, ma rendendomene conto solo fino a un certo punto, delle ragioni che lo giustificano, se io vedessi che anche negli altri prodotti della terra il Governo cerca dei proventi, a ristoro delle nostre sconquassate finanze.

Ma noi sappiamo tutti i lauti, anche scandalosi guadagni, che fanno indisturbati, per es. i produttori di vino, perchè sul vino non grava un prezzo di imperio.

Con tutto ciò lo scorso anno i produttori di vino dell'Alessandrino minacciavano l'ira di Dio, per la miserabile tassa di 10 lire l'ettolitro loro imposta, e oggi strillano come le oche che si pelano vive, perchè questa tassa il Governo vorrebbe elevare da 10 a 30 ancora miserabili lire.

E notate che il prezzo di imperio sul grano, si giri e si rigiri la questione come si vuole, nei suoi effetti pratici è una tassa che colpisce il produttore di questa derrata e lo colpisce in una misura assai prossima al 100 per cento, e colpisce soltanto lui, perchè per la speciale struttura della imposizione, il produttore non ha alcun mezzo di rivalersi sia pure in piccola parte sul consumatore; mentre la tassa sul vino, che fa strillare tanto i produttori della gustosa bevanda, pel produttore è una tassa per modo di dire, perchè, ancora per la sua struttura, essi riusciranno sempre a riversarla sul consumatore.

Con tutto ciò essi non vorrebbero neppure sottostare all'onere di anticipare al fisco quel poco denaro che la tassa comporta, e nel loro congresso di questi giorni qui in Roma, hanno avanzato la strabiliante pretesa, che sia il fisco a percepirlo dal consumatore.

Se in Italia vi fosse una giustizia distributiva, questa tassa sul vino dovrebbe, in proporzione al gravame che indirettamente colpisce il produttore di grano col prezzo d'imperio che gli sta sopra, dovrebbe essere di 150, di 200 lire l'ettolitro. Ce ne guadagnerebbe anche l'igiene e la morale, perchè infrenerebbe forse un abuso, un vizio degradante, che è causa di degenerazione per la nostra razza. Si legga quanto ha scritto in proposito quell'anima eletta

che è il prof. Giacomo Boni, - che a me duole di non vedere seduto qui fra noi - in un opuscolo intitolato « il Vinismo », che ha veramente pagine d'oro, degne di profonda meditazione.

Vi sono regioni benedette in Italia, dove il proprietario terriero può coltivare a suo talento e frumento, e grano turco, e foraggi, e olivi, e viti, e frutta di ogni sorta. I proprietari di queste terre sono i fortunati, i potenti, perchè di quanto perdono nella vendita del frumento, si rifanno ad usura con la vendita degli altri prodotti. Ma ve sono altre, che per le loro condizioni geologiche, idrologiche, di altitudine e di clima, si prestano appena alla coltivazione del frumento, e l'alto Veneto è quasi tutto così; o si prestassero anche ad altre colture, un progetto di legge, che tutti i tecnici più competenti non hanno esitato a chiamare illogico, esiziale, tirannico, sovvertitore di tutti i principii scientifici e pratici che regolano la economia agricola, che sta davanti al Parlamento, sospeso come una spada di Damocle, lo vieta.

Tutto ciò stabilisce una disparità di trattamento da regione a regione d'Italia, stridente, veramente intollerabile, e i provvedimenti che vi si connettono, quanto di meno equo immaginare si possa, in danno di tutta una classe di produttori.

Gravi pure il governo sui produttori di frumento, ne comprendo, fino a un certo punto, torno a dire, le ragioni politiche e morali, ma lo faccia in maniera tollerabile. Nè mandi indenni o quasi le altre colture, ma pesando anche su di esse con qualche gravame, si procuri il modo di alleviare di qualche cosa i produttori di grano, del giogo di ferro che sta loro sopra; nè aggiunga poi un sopra prezzo alle loro pene, con gli strani decreti del Commissario agli Approvvigionamenti e Consumi.

Dove si va a finire di questo passo?

In forza di quale diritto, l'onorevole Marcello Soleri, commissario appunto agli Approvvigionamenti e consumi, ora che la legge sui pieni poteri, dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di guerra, è fortunatamente morta e sepolta, in forza di quale diritto si arroga, coi suoi decreti, di sovvertire consuetudini legali, di attentare ai codici, alle leggi, che dovrebbero essere le tavole sacrosante per tutti, pei cittadini, come pei governanti?

Appena con una legge si potrebbe far tanto; ma allora si osi presentarla all'altro ramo del Parlamento ed a questo, la si offra alla pubblica discussione, si ottenga il voto della Camera e del Senato. Non lo si faccia coi decreti in sordina dell'onorevole Soleri.

Io non sono ostile all'attuale governo, tutt'altro. Ne salutai qui, in quest'aula, fra i primi, con compiacimento l'avvento. Milito sotto le sue bandiere, milite modesto ed oscuro, e da uomo di convinzioni desidero fino che posso di continuare a farlo. Ma non per questo intendo confiscato il mio diritto di critica. Non per questo posso fingere di non ricordare, che l'attuale governo, lo scorso luglio, si presentò ai due rami del Parlamento, con un breve e succoso programma, nel quale figurava in primo luogo: il rispetto della legge per tutti. Nel quale era detto poi, che l'attuale governo non intendeva avvalersi più dei decreti legge, e ognuno comprese che tale dichiarazione esso faceva, in manifesta reazione contro l'uso e l'abuso dei decreti legge, che, talora per necessità impellenti, ma sovente senza che una ragione al mondo lo esigesse, era stato commesso dai precedenti governi.

Noi vi credemmo e plaudimmo. Finalmente, pensammo, dopo cinque lunghi anni di assolutismo, si ritorna alla legalità, al regime di libertà, pel quale le leggi se le fanno i cittadini per mezzo delle loro rappresentanze all'uopo costituite, e non sono più all'arbitrio di questo o quel ministro.

Noi vi credemmo, e invece dobbiamo oggi accorgerci, che silenziosamente, alla chetichella, così senza parere, taluni membri del Governo fanno peggio, perchè i decreti-legge, almeno, per la forma di cui erano rivestiti, avevano una certa aria di maestà, tale da fare apparire il malanno o la restrizione che sanzionavano, come necessari, che i decreti, le circolari dell'onorevole Soleri non hanno in nessun modo; mentre poi essi perpetrano l'attentato più grave, che mai, io credo, sia stato perpetrato da un Ministro, quello di rendere illusorie le disposizioni del codice, di intromettersi, al di sopra di tutta una giurisprudenza stabilita, nelle controversie private fra creditori e debitori, di attentare alla proprietà, spogliando per un tempo, e potrebbe anche spogliarli per sempre, i proprietari di tutta una regione, dei proventi del loro possesso.

Ma si rendono conto almeno, quei membri del governo che presiedono alla gestione del pubblico erario, a qual vicolo cieco conduce un tale cammino?

Lo sapete che sono questi proprietari della terra, i quali vedono con la vostra politica inaridirsi in parte, e fra breve vedranno forse inaridirsi del tutto le fonti dei loro redditi, lo sapete che sono essi la pietra angolare del bilancio, quelli che portano il contributo più cospicuo o almeno più costante, all'alimentazione della finanza italiana, con le tasse così gravose che essi pagano, tasse alle quali non si sfugge, come si trova modo di sfuggire a tante altre, perchè il catasto stabilisce per essi l'imponibile fino al metro quadrato, fino alla più piccola parcella del loro possesso, fino al centesimo?

E se essi, taglieggiati, abbandonati, traditi come sono, per ritorsione verso il trattamento supremamente ingiusto, inumano che fate loro, si ribellassero, si coalizzassero, si costituissero anch'essi in sindacato, come è la moda del giorno, per non pagare le tasse, allora sì, voi, signori del Governo, vi ricordereste che esiste un Codice, che esiste tutta una procedura, e li perseguireste giudizialmente senza remissione!

Ma il proprietario veneto è buono, paziente, fino troppo, non si ribellerà, non farà la rivoluzione. Però vi è un altro pericolo, ben più grave, che inaridite un giorno del tutto le fonti donde questi disgraziati traevano il loro pane quotidiano, si trovino nella materiale impossibilità di pagare, che essi vi dicano: « da quei pochi ettari di terreno che costituivano il nostro patrimonio, noi non ritraiamo più un soldo; prendetevi voi Governo; noi non abbiamo modo di pagare le tasse che gravano su di essi ».

Che ne sarà allora dell'erario italiano?

Qualcosa di simile accadde nel terzo e nel quarto secolo dell'Impero romano: la maggior parte delle terre d'Italia, causa il disordine intervenuto nell'Amministrazione dello Stato, cadde in mano del fisco; ma voi mi insegnate che quel giorno segnò l'inizio della decadenza, dello sfacelo, dell'oscuro medio evo; che la civiltà ne andò sommersa; che occorsero secoli perchè l'umano consorzio potesse risollevarsi dalla abiezione in cui era caduto.

Ho percorso il paese, ho voluto vedere coi miei occhi, ho fatto indagini per conto mio, ho interrogato ricchi e poveri, proprietari e coloni, negozianti e consumatori, datori di lavoro e operai; ebbene io vi dico, - tollerate, onorevole Soleri, che ve lo dica con la franchezza rude del mio linguaggio, tolleratelo anche, perchè la elevata rispettabilità della vostra persona, è, nel mio pensiero, assolutamente fuori questione; - ebbene, io vi dico che ho acquistato netto il convincimento, che la più grave calamità che si è abbattuta sul nostro povero paese, nel post-guerra, è stata quella del Commissariato degli approvvigionamenti e consumi.

L'onorevole Soleri ne ha assunto la direzione pieno di buone intenzioni. Egli che come me, come tutti che non erano dentro a simile organizzazione, era stato fino allora alla finestra a vedere, aveva bene apprezzato i malanni di cui essa era fomite, e fino dal primo giorno della sua assunzione al potere fece stampare, o almeno lo stamparono giornali notoriamente amici, che egli era andato a quel posto col fermo proposito di abolire sollecitamente tutte o quasi tutte le feroci e sovente inconsulte restrizioni delle quali era stato letificato il buon popolo italiano, e di avviare il paese al regime della legalità, della libertà.

Poi, come troppo spesso avviene, si è innamorato a sua volta della istituzione della quale si è trovato a capo, e dovrei dire pazzamente innamorato, e dimentico degli illuminati propositi che prima lo animavano, ha preso a sua volta un supremo diletto a largirci anch'esso i frutti amari delle sue elucubrazioni annuarie.

Io non pongo menomamente in dubbio le sue buone intenzioni, la rettitudine dei suoi moventi. Ma io gli dico: « Battete falsa strada, il primo vostro programma era il buono, i propositi nei quali oggi perseverate con tanta tenacia sono funesti, essi non fanno che aggravare il male ».

Moltiplicate divieti, aggravate formalità esose, stabilite controlli, vessazioni di ogni sorta, che stancano e indignano.

Ordinate calmieri che non calmierano nulla, buoni tutto al più per far tacere le donnuciole che fanno ressa alla bottega, perchè è storia vecchia quanto il mondo, scritta su tutti i

trattati di economia politica, che i calmieri non sono mai riusciti a niente; la merce, la merce buona scompare *ipso facto* dal mercato, dal mercato che si svolge alla luce del sole, ma nell'ombra, sotto banco chi è disposto a spendere, ne trova fino che vuole, e della più scelta.

Tesserate taluni generi senza una necessità evidente; vi arrogate anche il diritto di fornirli voi al minuto commercio coi vostri organi di ripartizione, i vostri consorzi, i vostri enti dei consumi, e poi avviene questo bellissimo fatto, che i generi tesserati, pei quali date la tessera, p. es., dal 1º gennaio, il consumatore non li trova dal negoziante presso il quale si è iscritto che il 10 o il 15 del mese, e quasi sempre neppure nella quantità voluta. Che cosa mangia il disgraziato mortale, che ha la pessima abitudine di mangiare tutti i giorni, dal 1º al 10 o al 15 del mese? Me lo dite voi?!

Avete almeno instaurato una legislazione unica, uniforme; ma coi diritti che avete riservato ai prefetti, ai comuni, che i primi specialmente applicano coi criteri più balzani o con una incompetenza che muove a sdegno, avete creato la baraonda in Italia; avete determinato delle correnti migratorie di generi alimentari illogiche, mentre altre che erano consuetudinarie, giustificate, necessarie, sono state arrestate con vero disagio per tutti; per le quali cose tutte insieme, si ha quest'altro bel fatto: che manca, per esempio, a Roma, a Bologna, a Palermo, a Venezia, ciò che abbonda a Torino, a Genova, a Milano, a Firenze, o viceversa.

Vessate, fate soffrire enormemente, coi vostri vincoli le popolazioni che vivono nei grandi centri urbani; e le folle che qui in Roma fanno la coda dal fornaio, dal lattaiolo, dal droghiere, dal negoziante di olio, vi dovrebbero pur dire qualche cosa; un viaggiatore affamato che transitava per la stazione di Termini ed era uscito per comprarsi un po' di pane, si è sentito do mandare dal fornaio se aveva la tessera e mandato con Dio con la sua fame; e poi si va nelle campagne, come è accaduto a me gli scorsi giorni, e là si vede, si constata, che si ottiene tutto quello che si vuole: pane, pasta, riso (introvabile a Roma), olio, lardo, formaggio, zucchero... e nella quantità che si vuole.

Carne di maiale se ne trova ancora a Roma; ma nei paesi classici per l'allevamento del grasso e appetitoso animale, l'Emilia e la Lombardia, essa è scomparsa quasi completamente; è scomparsa per aver voluto il Commissariato estendere, senza che ne fosse ben dimostrato il bisogno, la requisizione anche a questo articolo, — è diventata per voi ormai una libidine quella di requisire — ed è scomparsa per aver voluto, col pretesto che i grassi sono scarsi, costringere i macellai di maiali ad accantonare a favore del Commissariato una percentuale stabilita di grassine.

Non so come sia giustificata tale imposizione, perchè fino all'anno scorso, quando il porco non era ancora soggetto alla requisizione, che ci fosse deficienza di grassi animali, nessuno se n'era accorto.

E poi, a che cosa serve tale provvedimento? Esso non riesce già a moltiplicare i maiali. Questi miracoli non li faceva che Gesù Cristo alle nozze di Caana. Le grassine rimangono quelle che erano, e per me, poi, meglio, molto meglio sarebbe le conservasse il pizzicagnolo nelle sue cantine, che non il Commissariato nei suoi magazzini, o che questo, pur lasciandole in consegna ai pizzicagnoli, si arrogasse il diritto di disporne a suo talento.

Ma voi avete le vostre statistiche manipolate nelle prefetture (ne so qualcosa del come vengono fatte queste statistiche), ci credete, e credete tutti i giorni di salvare l'Italia, imponendo una nuova restrizione, un nuovo calmiere, un nuovo tesseramento, una nuova requisizione.

E perchè i due giorni di magro comandati, con relativa elargizione da parte del Commissariato, o dei suoi consorzi, o dei suoi enti dei consumi, che esso cova e favorisce con cure più che materne, di carne congelata? Ma non lo sapete che tutti i più reputati cultori della materia, ed anche le statistiche serie, dicono che gli agricoltori, gli allevatori italiani, con tenacia, con miracoli di attività, non guardando a spese, sono riusciti già a ricostituire il patrimonio zootecnico del paese, quale era ante guerra?

Perchè dunque anche questa vessazione, che prima di tutto serve a poco, perchè se andate dal macellaio il mercoledì sera e avete quattrini, in barba a tutti i poliziotti anonari che

avete inventato, egli vi dà tutta la carne di manzo che desiderate pel giovedì e il venerdì; nessun disagio, nessun freno, dunque, anche qui pel ricco, ma soltanto e molto pel povero; e poi, quanto mai, grava anch'essa soltanto sulle popolazioni dei grandi centri urbani, mentre in campagna, dove la polizia annonaria non penetra, vi dico ancora che ognuno mangia la carne che vuole, quando vuole e come vuole.

Abolite la sciocca restrizione, e siate pur certi che ognuno, uno o due giorni la settimana, o anche più, mangerà pesce, o pollame, o selvaggina, o qualche altra cosa, e non mangerà carne di manzo; ma lasciatelo libero di scegliersi esso i giorni, vi si assoggetterà più di buona voglia, mangerà più di gusto e farà anche una digestione più profittevole, sapendosi finalmente libero dalle fantasie del Commissariato.

Che cosa vi trattiene? Forse perchè avete ancora dei patti occulti per la fornitura della carne congelata? Ma la carne congelata non viene essa dall'estero? Dunque la dovete pagare in oro. Poi tesserate il pane e la pasta, pretestando di fare economia d'oro negli acquisti del frumento dall'estero. Siate almeno coerenti! Esistono questi contratti per la carne congelata? Pubblicateli, che ognuno li veda, e se qualcuno ha errato, ha dato ad essi una scadenza troppo remota, o per incapacità, o per un personale tornaconto, ne paghi il fio.

E il decreto sui dolci?... Non voglio neppure occuparmene, tanto esso è ridicolo, ingenuo, puerile.

Magnifici risultati invero questi della vostra politica annonaria, che vanno precisamente all'inversa dei risultati che vorreste ottenere.

Mai tante malversazioni come oggi ci sono state; mai tanti processi per frodi, per peculati, per falsi in danno del pubblico erario. Mai tanti magazzini, dove avete accumulato ogni ben di Dio, e dove le derrate imputridiscono, se pure non ve le rubano. La scorsa estate mancava, come manca oggi, il riso a Roma, e poi abbiamo letto sui giornali di quei giorni, che un magazzino di Livorno, dove il Commissariato aveva accumulato alcune migliaia di tonnellate di questa derrata, era stato saccheggiato dai consegnatari poco scrupolosi, o

dai loro complici. Qualche cosa di simile è avvenuto recentemente a Tagliedo, presso Milano. E la scorsa settimana abbiamo saputo tutti le sottrazioni di grano, per decine e forse centinaia di milioni, commosse nei *sylos* e nei magazzini generali di Napoli. Ma io non finirei più, se volessi ricordare tutti i fatti singoli di cui pullulano di continuo le cronache dei giornali.

E per tenere in piedi tutta questa macchina mostruosa, voi avete creato un esercito nuovo di impiegati, di funzionari; uno eguale o maggiore hanno, sul vostro esempio, creato i comuni (basta andare agli uffici annonari o agli uffici tessere del comune di Roma per restarne trasecolati); avete mobilitato falangi su falangi di uomini per la polizia annonaria, per condurre la vostra guerra, la guerra alla frode; e per un caso che scoprite e colpite, ce ne sono cento, mille che vi sfuggono!

E voi credete veramente di fare il bene dei consumatori! Fortuna vostra che i bilanci li presentate e non si discutono, restano libro chiuso: ché se si discutessero, allora soltanto il paese saprebbe quante decine e centinaia di milioni gli costa tenere in piedi la macchina mostruosa e il funzionalismo che le sta appiccicato, e la necessità di turare il passivo determinato dagli innumerevoli, quotidiani, ingonfissimi furti che patisce.

Credete di assicurare al contribuente l'utile inestimabile di pagare una data merce qualcentesimo di meno al chilogrammo, e io lo contesto; ma il povero contribuente non sa che viceversa paga in tasse le cento e le cento volte di più « per le spese del Commissariato e dei consorzi, degli organi di requisizione e di ripartizione, dei trasporti e dei magazzini, che la gestione statale sostituita alla commerciale non risparmia, ma accresce ».

Non parole mie, queste ultime, ma di un nostro dotto e arguto collega e mio caro amico, l'onorevole Wollemborg, che egli ha pronunciato in quest'aula appena un mese fa.

Ma io non saprei, a questo punto del mio dire tradurre meglio il mio pensiero, se non prendendo un altro imprestito dal suo coraggioso discorso, perché le cose opportune, come egli stesso ha detto tanto bene, occorre ripeterle fino alla importunità.

« Una guerra nel dopo guerra deve cessare: quella che gli organismi statali, creati per la guerra o durante la guerra, combattono con la ostinata passività della burocrazia, per la loro conservazione!

« Occorre distruggere le funzioni industriali, - o io dico anche le commerciali, - dello Stato; occorre smontare e disfare tante strutture e soprastrutture che tuttora rimangono in piedi, in parte anche aumentate nel dopo guerra ».

La vostra politica annonaria è una delle cause principali, dico anche di più, è la causa precipua ed essenziale del caro vivere che imperversa, che imperversa più in Italia che all'estero. E si capisce! L'Inghilterra, gli Stati Uniti hanno già abolito, da tempo, ogni ingerenza dello Stato in questa materia. La Francia, che l'ha già enormemente ridotta, ha preso impegno solenne di abolirla del tutto col 31 marzo prossimo.

E noi perseveriamo!

Che cosa sono i consorzi, gli enti autonomi dei consumi, che avete creato e vi compiaccete tanto di moltiplicare, se non che dei monopolizzatori, e dei covi dove si annidano molti per arricchire senza rischi di sorta, altri molti per trovarvi le laute prebende?

Sfido io, che all'ombra di un simile regime i prezzi non ribassano!

Restituite la libertà di commercio, la libertà di scambio, togliete la ragion d'essere a tanti monopoli più o meno larvati, che protetti dalla vostra politica annonaria infestano l'Italia, lasciate libero giuoco alla concorrenza, vedrete che in breve tutti i mali che vi proponete di combattere e che, malgrado il candore e il fervore delle vostre intenzioni, non riuscite che ad aggravare, cesseranno di incanto.

Il libero negoziante lo sa sempre lui, dove si trova nel mondo la merce che gli occorre, e il naturale istinto del tornaconto aguzza il suo intuito, per fargli fare gli acquisti, quando il momento, per le condizioni del mercato, agli acquisti è favorevole.

Questo non potrà e non saprà mai fare un governo per mezzo dei suoi funzionari; e i consorzi poi non hanno nessuna ragione per farlo.

Cosa è che vi ripromettete, col mantenere in piedi il Commissariato, almeno in teoria,

perchè poi i risultati pratici sono tutt'altri? Di fare il bene della povera gente, procurando ad essa, al minor prezzo possibile, le derrate che le occorrono per l'alimentazione.

Ebbene, se talune derrate abbondano altrove, ed è provato che vi abbondano, e non in Italia, spalancate le barriere doganali. Ne vedrete subito i benefici effetti. Nè dovete temere l'esodo dell'oro: il diminuito costo della vita toglierà la ragion d'essere a tante agitazioni, cesserà la corsa agli alti stipendi, agli alti salari, migliorerà anche il cambio in maniera sensibile, perchè rinascerà in paese la fiducia in noi stessi, e all'estero la fiducia verso di noi, e se qualcosa perderete da una parte, lo riacquisterete ad usura dall'altra.

La Svizzera ha dato precisamente in questi giorni, per mezzo dei suoi governanti, un esempio mirabile, tipico della sua avvedutezza politica. Per la crisi che attraversano talune sue industrie, taluni suoi commerci, industriali e commercianti interessati avevano chiesto a gran voce un rinerudimento a talune voci della tariffa doganale, per impedire l'ingresso di quegli articoli che facevano ad essi concorrenza. Il consiglio federale si è opposto roccissamente assolutamente, dicendo che il bene del popolo, che poteva acquistare a buon mercato le cose che gli occorrevano, era ben superiore alle egoistiche pretese degli industriali e dei commercianti svizzeri.

La deprecata Germania, e io dico l'operosa, l'accorta Germania, sta già rovesciando, giovandosi anche del deprezzamento del marco, per centinaia di milioni, articoli suoi in Inghilterra e negli Stati Uniti, e in Inghilterra persino derrate alimentari. Non per questo i governi di quei due stati pensano di modificare le tariffe doganali per impedirne l'entrata.

Perchè non dovrebbe avvenire lo stesso anche da noi, se il convincimento che vi guida è veramente quello di fare il bene delle masse?

Chi legge riviste tecniche e scientifiche, sa fin troppo bene, che le derrate alimentari non mancano ormai nel mondo. Difettano talune in Italia perchè voi ne avete preteso la provvista e la gestione, e vi ostinate a tenerla, come se un governo potesse e dovesse assumersi una tale funzione, e non fosse evidente a ogni mento illuminata che è l'organo più disadatto ad assumerla.

Appena al Senato, chi ama il caffè con molto zucchero, può sfogarsi a metterci dentro quanto idrato di carbonio vuole. Ma andate al caffè e vedete come ve lo lesinano, un po' per l'esosità dei caffettieri, che poi abusivamente fanno commercio del sopravanzo, molto pei provvedimenti governativi, che con vero anacronismo gravano ancora su questa derrata. Eppure a Giava, e anche in Germania, ce n'è tanto zucchero, da permettere il ritorno immediato, in pieno, alle abitudini dolcificanti dell'ante guerra.

Anche il grano, lo affermano le riviste tecniche e scientifiche, lo dice anche l'istituto internazionale che abbiamo l'onore di ospitare qui in Roma, anche il grano oggi esistente nel mondo, e disponibile, è sufficiente ai bisogni dell'umanità. E voi lesinate il pane, la pasta, la farina all'uomo, mentre poi con la vostra legislazione non riuscite a impedire, come ha dimostrato pur qui l'onorevole Wollemborg, che pane, farine, pasta siano largiti, e in che misura, agli animali! E l'onorevole Soleri, impressionato perchè l'Inghilterra non vuol più saperne, - e fa bene! - di quella istituzione che ha regolato durante la guerra gli acquisti del grano, fa un viaggio a Londra per correre ai ripari. Buon per noi, sempre dal mio punto di vista, che il viaggio sembra abbia sortito esito negativo. Lasciate liberi i negozianti di grano di Genova, di Venezia, di Trieste, fino troppo rotti a questo mestiere, e vedrete che il grano ve lo trovano, e a miglior mercato certamente di quanto non sappiate fare voi governo.

Voi dite ad ogni momento che la guerra è vinta, e che ora occorre vincere la pace, instaurarla veramente questa pace, raddrizzando, rettificando quella pernicioso mentalità di guerra che pur troppo è sorta e si è sviluppata durante i cinque lunghi anni che è durata la guerra.

E niuno meglio di me, che torno da un viaggio di esplorazione nelle provincie più varie, sa quanto questo sia un bisogno sentito nel paese.

Ma come potete giungervi, se con tutta la vostra opera, col mantenere disperatamente in vigore tutta una ingombrante e odiosa bardatura di guerra, della quale il paese, credetemi, ne ha fin sopra i capelli; con l'aggiungervi ogni giorno con editti nuovi una vessazione nuova, una morsa nuova; impedito precisamente al paese di allargare una buona volta i polmoni, di provarla veramente la sensazione che la guerra è finita e che la pace c'è?

È questa sensazione che occorre dargli. E poi i vostri decreti (dei quali uno ha dato lo spunto a questo mio dire; ma son molti), in sfregio alle leggi, ai codici, alle consuetudini legali, commerciali, economiche, finanziarie... e di cento altri ordini, voi non fate che mantenerlo in uno stato continuo di incertezza, di agitazione, di irritazione, anche di esasperazione.

Ponete mano dunque a disfare e non ad architettare di continuo nuovi vincoli, nuove barriere, nuovi tormenti, che turbano il cittadino, lo fanno soffrire, lo inceppano nella sua libertà, nella sua attività, nella sua vita tutta.

Instaurate il regime della libertà, della libertà vera, perchè la libertà talora può condurre a qualche malanno, ma essa ha in sé una inestimabile virtù, che finisce sempre con l'essere rimedio a sé stessa.

E finisco anch'io, - con un consiglio, - di cui voi, onorevole Soleri, non saprete certamente cosa farvene, che allontanerete fors'anche da voi con disprezzo, con sdegno, come si fa quasi sempre dei consigli avuti e non chiesti; ma io voglio dirlo ugualmente, perchè, se non ne ha altri, ha almeno il pregio di condensare in poche parole tutto il pensiero che mi ha guidato.

Se voi non steste chiuso nella torre di avorio o di bronzo in cui vi siete posto, dove non riesco più a penetrare la voce del paese che soffre e impreca; se voi voleste veramente passare alla storia come il più abile, il più illuminato, il più avveduto, il più provvidenziale, il più grande dei commissari o ministri agli approvvigionamenti e consumi, che mai furono, sono o saranno; voi non avreste che da imitare quell'uomo geniale e che ha mostrato di possedere uno spirito tale, da degradarne persino il signor di Voltaire, che passava per l'uomo più spiritoso di Francia, voglio dire il nostro collega senatore Conti; e fare ancora un decreto, - ne avete fatti tanti!, - uno solo, in tre articoli:

Art. 1º — Il commissariato agli approvvigionamenti e consumi è abolito.

Art. 2º — Tutti gli organi statali, provinciali e comunali che ne dipendono, ed enti autonomi, sono aboliti.

Art. 3º — Tutta la farragine ingombrante, vessatoria, contraddittoria, di leggi, di decreti, di regolamenti, di circolari, di ordinanze, di istruzioni, che in materia annonaria sono stati emanati dal 24 maggio 1915 a oggi, diventati davvero gli stromenti di tortura del cittadino italiano, sono aboliti.

DI BRAZZÀ. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI BRAZZÀ. Dopo quanto ha detto con tanta cognizione di fatti il collega Tassoni, io non potrei aggiungere altro; mi associo a quanto egli ha detto e confermo in tutti i dettagli i numerosi fatti che egli ha portato a cognizione del Senato.

Debbo specialmente insistere su questo punto: l'autorità non garantisce in verun modo i proprietari dei terreni.

PRESIDENTE. Staute l'ora avanzata, il seguito di questa discussione è rinviato a domani, con riserva della facoltà di parlare al solo Commissario per gli approvvigionamenti.

Comunicazioni.

PRESIDENTE. Partecipo al Senato che il senatore Mazza mi ha scritto per avvertirmi che, essendo ammalato, non può riunire la Commissione che deve esaminare il decreto-legge 23 agosto 1917, disegno di legge che è già in esame presso la Commissione stessa da vari mesi, per cui è necessario che la relazione sia presentata. Egli prega di essere sostituito. Credo di poter unire i voti del Senato a quelli personali che ho già espresso per la pronta guarigione del nostro egregio collega. (*Benissimo*). Quanto alla sua sostituzione, valendomi di quanto prescrive l'articolo 24 del regolamento, ho nominato in sua vece a far parte della Commissione stessa il senatore Diena.

Il ministro della marina poi mi scrive annuiziando che lunedì risponderà alla interpellanza del senatore Tommasi sulla *Leonardo da Vinci*.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Annuncio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Pellerano di dar lettura delle interrogazioni pervenute alla presidenza.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Al ministro della guerra per avere informazioni sullo scoppio del deposito degli esplosivi situato nella località detta Tormini in provincia di Brescia, mandamento di Salò.

Passerini Angelo.

Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri degli esteri e delle colonie sul ritardo frapposto alla cessione all'Italia di 80.000 chilometri quadrati di territorio alla destra del Giuba, cessione già promessa dal Governo britannico e della quale è stata già da parecchio tempo data comunicazione al Parlamento italiano.

Mosca.

Al Presidente del Consiglio, ministro dell'interno per sapere se, nell'attesa della discussione del disegno di legge sulle modifiche alla legge elettorale amministrativa, non creda proporre dei provvedimenti legislativi che assicurino, anche per le elezioni politiche, la sostituzione della tessera personale al certificato elettorale.

Libertini.

PRESIDENTE. Domani alle ore 15 il Senato si riunirà in seduta pubblica col seguente ordine del giorno;

I. Interrogazioni.

II. Seguito dello svolgimento della interpellanza del senatore Tassoni al Commissario generale per gli approvvigionamenti e consumi alimentari.

III. Svolgimento delle interpellanze del senatore Reggio al Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, ai ministri dei lavori pubblici, dell'industria, del lavoro ed al sottosegretario di Stato per la marina mercantile e del senatore Frola ai ministri dei lavori pubblici, dell'industria e commercio ed al sottosegretario di Stato per la marina mercantile.

IV. Svolgimento di una mozione del senatore Cassis, ed altri senatori.

V. Svolgimento della interpellanza del senatore Beneventano ai ministri delle finanze e del tesoro.

VI. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 gennaio 1920, n. 81, contenente norme

per il conferimento dei posti vacanti negli archivi distrettuali e sussidiari (N. 76);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1919 n. 2278, contenente provvedimenti per gli ufficiali giudiziari (numero 191);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 28 dicembre 1919, n. 1882, col quale sono prorogati i termini stabiliti dagli articoli 12 e 13 della legge 14 luglio 1912, n. 854, per la classificazione e il riordinamento delle scuole industriali e commerciali (N. 115);

Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2398, che autorizza sotto determinate condizioni, la iscrizione degli ufficiali superiori nei Regi Istituti superiori di studi commerciali (N. 121);

Conversione in legge del Regio decreto 25 novembre 1919, n. 2509, che autorizza il ministro per l'industria, il commercio e lavoro a modificare i contributi, di cui agli articoli 2, 3, 4 e 7 del decreto luogotenenziale 8 agosto 1919, n. 112, relativo all'approvvigionamento della carta dei giornali (N. 122);

Conversione in legge del Regio decreto 4 gennaio 1920, n. 15, che eleva i contributi sulla produzione e vendita della carta e dei cartoni di qualsiasi specie (N. 123);

Conversione in legge del Regio decreto 10 settembre 1914, n. 1058, del decreto luogotenenziale 26 agosto 1915, n. 1388 e del decreto luogotenenziale 3 dicembre 1916, n. 1666, concernenti provvedimenti per la Camera agrumaria (N. 116);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 2 settembre 1917, n. 5154, concernente provvedimenti per la Camera agrumaria (Numero 117);

Provvedimenti economici a favore del personale delle Regie scuole industriali (N. 272);

Autorizzazione di spesa per il funzionamento delle commissioni locali di equo trattamento del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto (N. 264).

La seduta è tolta (ore 18.30).

Licenziato per la stampa il 17 febbraio 1921 (ore 20).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

XCV TORNATA

MERCOLEDÌ 2 FEBBRAIO 1921

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Commemorazione (del senatore Tajani) . . . pag.	2729
Oratore:	
PRESIDENTE	2729
BONOMI, <i>ministro della guerra</i>	2730
Congedo	2729
Interpellanze (svolgimento di):	
« Del senatore Tassoni relativa al decreto commissariale del 20 novembre 1920 e sulla politica annonaria »	2733
Oratori:	
SOLEMI, <i>commissario generale per gli approvvigionamenti e consumi</i>	2733
TASSONI	2746
« Del senatore Reggio relativa al porto di Genova e del senatore Frola relativa al porto di Savona ed in generale ai provvedimenti di urgenza da prendersi per il traffico portuale »	2747
Oratori:	
FROLA	2752
REGGIO	2747
RONCO	2759
Interrogazioni (annuncio di)	2763
(rinvio di)	2730
(svolgimento di):	
« Del senatore Rebaudengo relativa alla produzione ed al commercio del seme bachi da seta »	2731
Oratori:	
PALLASTRELLI, <i>sottosegretario di Stato per l'agricoltura</i>	2731
REBAUDENGO	2731
Sull'ordine del giorno	2763
Oratori:	
PRESIDENTE	2763
FERRARIS CARLO	2764
SPIRITO	2763

La seduta è aperta alle ore 15.5.

Sono presenti i ministri degli affari esteri, delle colonie, della giustizia ed affari di culto, della guerra, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, dell'industria e commercio, del lavoro e previdenza sociale, il commissario generale per gli approvvigionamenti e i consumi.

BETTONI, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Zippel ha chiesto un congedo di giorni 15.

Se non si fanno obiezioni, s'intende accordato.

Commemorazione del senatore Tajani.

PRESIDENTE. (*Si alza e con lui si alzano tutti i senatori e i ministri*).

Onorevoli Colleghi,

Un nuovo grave lutto ha colpito il Senato. Improvvisamente questa mattina in Roma si è spento un nostro insigne collega, il senatore Diego Tajani.

Nato a Cotrone l'8 giugno 1827 da famiglia salernitana, che si era distinta per le armi e per la toga, seguendo le medesime orme, studiò diritto a Napoli e, dandosi all'avvocatura, salì presto in fama di giureconsulto valentissimo. Acceso di fervido amor patrio, con ardimento sostenne la difesa di molti imputati politici, subendo poi le persecuzioni del governo borbonico le quali lo costrinsero ad esulare.

Nel 1859, allo scoppiare della guerra d'indipendenza, prese le armi e si arruolò nella divisione dei volontari, comandata dal generale Mezzacapo, venendo preposto poi all'organizzazione del tribunale di guerra col grado di vice uditore generale dell'esercito.

Entrato nella Magistratura si rivelò e si impose subito per il suo vivo ingegno, per la sua vasta e profonda dottrina giuridica, per la nobiltà del suo carattere che lo rendeva energico ed inflessibile nella lotta contro il delitto; sicchè giovanissimo assurse al grado di procuratore generale presso la Corte d'Appello di Palermo. La sua fermezza di carattere lo indusse a dare le dimissioni dall'alta carica in circostanze ben note. E tornò al libero esercizio della professione, alla quale dedicò tutto se stesso nella difesa nei processi più celebri, facendosi annoverare fra i primi avvocati del Foro italiano.

Il 1874 segna l'inizio della sua partecipazione alla vita politica: eletto allora deputato del collegio di Amalfi fu alla Camera per sette legislature, prendendo posto a sinistra. Oratore di grande efficacia si rivelò subito in discorsi che restano memorabili ed in ispecie quello sui provvedimenti eccezionali di pubblica sicurezza, adottati dal Governo in Sicilia nel 1875, gli fece subito acquistare una preminente posizione parlamentare.

Dopo pochi anni, infatti, dacchè era entrato nell'Aula legislativa veniva eletto vice-presidente dell'Assemblea e tale carica degnamente copri per la XIII e XIV legislatura. Salita la sinistra al potere, nel dicembre 1878, nel ministero Depretis gli fu affidato il portafoglio di Guardasigilli ed egli portò al Governo una volontà ferma di pronte e fondamentali riforme, e sopra tutto di una radicale riforma della magistratura, perchè rispondesse pienamente alla sua elevata funzione. Pochi mesi stette allora al potere, ma lasciò tracce profonde e durature mostrando una rara laboriosità. Sarebbe qui impossibile passare in rassegna tutta l'opera che il Taiani in ogni campo del diritto svolse: dalla proposta di riforma del procedimento sommario delle cause civili a quella sulla precedenza del matrimonio civile sul religioso e sul gratuito patrocinio. Tornò ministro della giustizia nel giugno 1885, portando non minore contributo di operosità. La sua opera culminò

allora in un grande e comprensivo progetto di riforma dell'ordinamento giudiziario, che però non ebbe seguito per la chiusura della legislatura, ed in un progetto di riforma del primo libro del Codice penale.

Nominato senatore il 25 ottobre 1896, anche in quest'Alto Consesso egli prestò il suo contributo della sua dotta e fervida opera, prendendo parte viva alle più importanti discussioni, relatore fra l'altro della legge sui manicomi, promotore di alcune modifiche al regolamento giudiziario del Senato; e fu membro delle più importanti Commissioni, specialmente di quella di accusa dell'Alta Corte di giustizia.

Negli ultimi tempi l'età gravissima non gli permise di seguire con assiduità i nostri lavori.

Diego Taiani è una di quelle figure che lasciano di sé un vivo ricordo: la elevatezza dei suoi ideali, il fervido amore per il Paese, la fermezza del carattere sono preclari doti dinanzi alle quali anche i suoi avversari politici si inchinavano.

Noi piangiamo la dolorosa perdita e mandiamo alla memoria dell'illustre estinto un commosso saluto, esprimendo alla famiglia le più vive condoglianze. (*Approvazioni*).

BONOMI, *ministro della guerra*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONOMI, *ministro della guerra*. Il Governo si associa alle nobili parole del Presidente del Senato. L'uomo che è scomparso ha reso segnalati servizi alla patria nel periodo del Risorgimento nazionale, continuando poi la sua opera sapiente e illuminata nella magistratura e nel Governo. La sua scomparsa quindi è un lutto non solo del Senato ma è della Patria.

Il Governo si associa perciò con animo commosso al cordoglio del Senato. (*Approvazioni*).

Rinvio di interrogazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interrogazione del senatore Pellerano al ministro della guerra « per sapere se è vero che il comandante della divisione di Verona, il 3 agosto 1920, emanò a tutti i comandi dipendenti una circolare pubblicata in un giornale anarchico e per conoscere (se la circolare esiste) i provvedimenti presi ».

LEGISLATURA XXV — 1ª SESSIONE 1919-21 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 FEBBRAIO 1921

BONOMI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONOMI, *ministro della guerra*. Io pregherei il senatore Pellerano di voler rinviare ad altra seduta lo svolgimento della sua interrogazione, perchè non ho ancora gli elementi per rispondere, per quanto li abbia sollecitati.

PELLERANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLERANO. Per essere sicuri che verrà la risposta, sarà bene di porre la mia interrogazione all'ordine del giorno per la seduta di martedì.

BONOMI, *ministro della guerra*. Non ho nessuna difficoltà a consentire.

PRESIDENTE. Allora, non facendosi obiezioni, così rimane stabilito.

Svolgimento d'interrogazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la interrogazione del senatore Rebaudengo al ministro dell'agricoltura « per sapere se non creda conveniente sollecitare l'esame del disegno per la conversione in legge del decreto riguardante la produzione ed il commercio del seme bachi da seta, di cui è in corso l'applicazione per via di un regolamento contenente disposizioni in contrasto con quelle del decreto legge ».

Ha facoltà di parlare il sottosegretario di Stato per l'agricoltura per rispondere a questa interrogazione.

PALLASTRELLI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura*. Potrei rispondere molto brevemente all'onorevole senatore Rebaudengo che il Ministero di agricoltura data l'importanza della questione che forma oggetto di questa interrogazione, ha cercato di sollecitare più che fosse possibile la conversione in legge del decreto che deve disciplinare la materia riguardante i semi bachi.

Il Ministero di agricoltura infatti ha presentato alla Camera dei deputati, questo decreto per la conversione in legge. Fu nominata una Commissione di cui è relatore l'onorevole Giavazzi e sono certo che egli procurerà di sollecitare i lavori e di tener conto di quei voti che sono stati espressi da autorevoli persone circa la materia che col decreto si vuol disciplinare. Ritengo tuttavia che questa non sa-

rebbe una risposta esauriente all'interrogazione dell'onorevole Rebaudengo, il quale richiama l'attenzione del ministro di agricoltura su tre punti in modo particolare.

In primo luogo sulla convenienza che a dirigere gli stabilimenti bacologici si trovino o siano richiesti laureati in scienze agrarie o in scienze naturali o almeno dei medici. È questo un controllo necessario che il Ministero di agricoltura ha creduto opportuno di introdurre e che la Camera, sono certo, approverà, perchè come l'onorevole interrogante sa è necessario che per la preparazione del seme vi sia un controllo tecnico, data la importanza, l'influenza e la delicatezza di questa operazione.

Al riguardo devo aggiungere che sono stati presentati dei voti da parte degli interessati, alcuni di questi dicono di non aver potuto fare in tempo opportuno le denunce richieste dal decreto che si sta per trasformare in legge. Senza impegni dichiaro che terremo presenti tali voti.

L'onorevole Rebaudengo ha fatto un altro rilievo; circa l'incrocio tra le razze asiatiche e quelle indigene: trattasi qui di un puro errore e si provvederà a chiarire la dizione.

Circa il controllo che su tutta questa materia dovranno esercitare le stazioni bacologiche di Padova e di Ascoli Piceno, le preoccupazioni dell'onorevole interrogante cesseranno quando egli pensi che è l'alta direzione che è affidata a queste due stazioni, ma che esse potranno a mezzo di ispettori rendere più sollecito il lavoro di controllo.

Traggo argomento da questa interrogazione per assicurare tanto l'onorevole Rebaudengo, che il Senato, che il Ministero di agricoltura cura con vivo interesse tutta questa materia, inquantochè vogliamo cercare di rialzare le sorti della bachicoltura, fonte importante di ricchezza nazionale. (*Approvazioni*).

REBAUDENGO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

REBAUDENGO. Anche per questa mia seconda interrogazione presentata all'attuale onorevole ministro dell'agricoltura sono lieto di dichiarare che la risposta avuta mi ha soddisfatto. Non ho invero motivo di dubitare delle buone intenzioni, di cui, per bocca dell'onorevole sottosegretario per l'agricoltura, l'onorevole ministro mi ha assicurato di essere ani-

mato: non dimentico com'egli, non ancora trascorsi due mesi dalla sua assunzione al Ministero, abbia presentato alla Camera il disegno per la conversione in legge del decreto luogotenenziale riguardante la produzione e il commercio del seme bachi da seta, di cui desidero la sollecita discussione.

A questo proposito mi sia lecita una parentesi: mi sia lecito esprimere il rincrescimento che questo disegno, che non riguarda argomenti tributari, non sia stato prima presentato in Senato. Si può essere certi che, se diversamente fosse avvenuto, un ramo del Parlamento già avrebbe esaminato il disegno di legge in questione e introdotto le opportune modificazioni.

Rigorose disposizioni legislative, eliminanti la maggiore delle cause di deterioramento della produzione nazionale serica, costituita dall'impurità del seme, erano da lungo tempo invocate sia dai setaiuoli, che a detta impurità attribuivano il peggioramento nella qualità della seta e la deficienza della materia prima, sia dagli agricoltori, che la stessa impurità incolpavano del cattivo andamento dell'allevamento dei bachi e del mancato prodotto dei bozzoli.

Bene fu ispirato l'onorevole Ministro, che, compreso dell'importanza della sericoltura, rappresentante il maggiore dei pochi fattori di introduzione di divisa estera e di oro in Italia e procurante ai nostri lavoratori della terra un guadagno annuo non inferiore oggi ad un miliardo di lire, si rese compilatore e proponente nel maggio 1918 di un Decreto legge sanzionante le invocate norme cautelari per una razionale confezione del seme bachi.

Purtroppo questo Decreto-legge, che garantendo la bontà del seme garantiva nello stesso tempo la quasi sicurezza del raccolto e la sua ottima qualità, non poté essere tosto messo in esecuzione: furono impiegati quasi due anni per la compilazione del regolamento, il quale poi con una sua disposizione ritardò di un anno l'applicazione del Decreto legge. Di questo Decreto è ora imminente l'esecuzione. Urge così la discussione del disegno per la sua conversione in legge, che darà modo di correggerne le manchevolezze, stata frattempo poste in luce: fu, tra l'altro, osservato essere eccessiva la tolleranza dell'un per cento d'infezione pebrinosa ammessa dall'art. 9 e si

riscontrò un'omissione materiale nella trascrizione dell'art. 6, cui si cercò porre rimedio coll'art. 5 del Regolamento, che sotto veste interpretativa contiene una disposizione in perfetto contrasto con quella del Decreto legge. Ma le maggiori critiche furono rivolte al Regolamento 19 febbraio 1920 n. 255, essenzialmente per l'obbligo, cui accennò l'on. sottosegretario, imposto agli stabilimenti bacologici di nuovo impianto di avere a direttore tecnico un laureato in scienze agrarie o naturali o in medicina.

È invero cosa non seria credere che laureati si dedichino all'industria della confezione del seme bachi; ed è cosa esagerata ritenere che, per la ragione che la preparazione del seme bachi rappresenta un'operazione di biologia applicata e non delle più facili, si possa pretendere come titolo per dirigere uno stabilimento bacologico la laurea, e non basti il diploma di abilitazione accordato dalla Regia Stazione bacologica di Padova, di cui occorrendo, si potrebbe ampliare il corso di insegnamento, per modo che chi n'esca abbia un tale fondamento di studi biologici da garantire un'esatta conoscenza della teoria e della pratica in genere degli incroci.

E al postutto se si ritiene giusto e necessario che alla direzione degli stabilimenti bacologici vi sia persona munita di un corredo di studi biologici moderni solo acquistabile mediante una laurea, tale criterio dovrebbe avere vigore per tutti gli stabilimenti, grandi o piccoli, antichi o recenti; invece ne sono esenti gli stabilimenti grandi, funzionanti da tempo alla data del Decreto, cui sarebbesi usato, parmi, sufficiente riguardo concedendo loro un congruo periodo di tempo per mettersi in regola colla disposizione comune. Questa esenzione è la migliore delle prove della eccessività e quindi della inammissibilità della prescrizione, non potendosi ritenere che questa sia stata posta nel Regolamento esclusivamente per ostacolare nel massimo modo l'impianto di nuovi stabilimenti a vantaggio di quelli esistenti, mentre lo Stato dovrebbe, nell'interesse pubblico ben inteso, tendere a favorire il sorgere di nuovi stabilimenti bacologici, che dovrebbero necessariamente impiantarsi e funzionare secondo i criteri più razionali per vincere la concorrenza degli stabilimenti esistenti. Ma

sono tutte questioni che troveranno il loro naturale svolgimento quando il disegno di legge, di cui invoco il sollecito esame, verrà in discussione e su di esse pertanto non mi soffermo, limitandomi, interprete sicuro del nostro mondo serico-rurale, a rinnovare caldo invito all'onorevole ministro di agricoltura di affrettare il passaggio in Senato di detto progetto. E non dubito dell'accoglimento del mio desiderio; me ne sono pogni l'interessamento dell'onorevole ministro alle pratiche dipendenti dal suo dicastero, la sua diligenza, la sua solerte operosità. (*Approvazioni*).

Seguito dello svolgimento della interpellanza dell'onorevole Tassoni al commissario generale per gli approvvigionamenti e consumi alimentari.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dello svolgimento dell'interpellanza del senatore Tassoni al commissario generale per gli approvvigionamenti e consumi alimentari: « per conoscere i criteri che hanno ispirato il suo decreto in data 20 novembre 1920, sul pagamento dei cereali requisiti e per conoscere i criteri che ispirano in genere la sua politica annonaria ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Soleri, Commissario generale per gli approvvigionamenti.

SOLERI, commissario generale per gli approvvigionamenti e consumi. (*Segni di vivissima attenzione*). Riterrei di mancare al riguardo che io devo, e sento, all'onorevole interpellante, senatore Tassoni, e al Senato, se non rispondessi con qualche diffusione, sia pure con quella sintesi che mi è consueta, alle osservazioni e alle critiche che mi furono mosse; critiche aspre, di cui però non mi dolgo, chè, l'asprezza è forse un po' *in re ipsa*; è una tradizione ed è un retaggio di questo posto che occupo, che non ho ambito, e al quale, lo creda l'onorevole Tassoni, non sono punto attaccato in nessun modo, ma vi rimango con l'unico intendimento e proposito di servire anche qui, come posso, il mio Paese.

Onorevole Tassoni, io ho fatto un esame di coscienza dopo le sue parole, un esame di coscienza molto rigido, e ho riesaminato anche quel modesto decreto regolamentare amministrativo nel quale avrei compiuti tanti misfatti. Orbene, non ho potuto convincermi in nessun

modo, nè che nella mia intenzione vi sia stata quella pravità e quella nequizie che ella ha supposte, nè che in tale decreto si contengano quelle violazioni della legge civile e di procedura, e quell'eccesso di poteri che ella ha denunciati.

Il decreto 20 novembre (è questo il primo argomento che il senatore Tassoni ha trattato con molta ampiezza) non è se non un modestissimo decreto amministrativo, come ho detto, che richiama ed applica principi indiscussi e costanti di legge, legge che talvolta può essere incomoda a taluno, ma che non perciò cessa di esser legge obbligatoria e vincolativa per tutti.

Cosa è questo decreto? Il Senato che tanto si appassiona alle questioni economiche, e vi pone tanto acume, dottrina e serenità di giudizio, sa che una delle accuse principali che furono mosse alla requisizione, uno dei motivi per cui si disse che la requisizione era vessatoria dei diritti dei cittadini, fu il ritardo nei pagamenti. Da ogni parte mi si diceva: il contadino esige l'immediato pagamento del grano che voi gli prendete: pagatelo subito e la requisizione vi darà maggiore gettito. Questa istanza, che fu anche oggetto di ordini del giorno presentati all'altro ramo del Parlamento, e che mi fu prospettata dalle associazioni agricole, e da ogni voce che veniva dai campi, io ho creduto di dover accogliere e esaudire in questo modesto decreto che raduna le disposizioni prese in materia di pagamento dei cereali requisiti. Il decreto che è uno degli atti esecutivi del commissariato, contiene poche disposizioni, nelle quali riunisce e coordina tutte le norme precedenti in materia di pagamento di cereali requisiti e si preoccupa di affrettarlo, eliminando tutte le remore giustamente deplorate; vi è riaffermato il principio che la requisizione si fa in confronto del detentore di fatto. Non si può ricercare a chi spetti propriamente il diritto; la requisizione si fa a chi detiene, a chi è il possessore di fatto; principio questo che non è stato scritto per la prima volta in questo decreto, ma fu sempre praticato nelle requisizioni. Ma succedeva questo fatto: che spesso o per motivi di contese private, di liti fra proprietari e coloni, o anche tra comunisti in caso di divisione, o di conflitti tra capitale e lavoro

fossoro intimati alle commissioni di requisizione atti stragiudiziali, i quali non saprei bene come chiamare, che tecnicamente sono qualificati atti di iattanza, atti di diffida, atti inibitori e che sono atti puramente di parte, senza nessuna garanzia e nessun intervento del giudice. E con questi atti s' intimava alla Commission di requisizione: non pagate al tale, non pagate al tale altro per questo o per quest'altre ragioni. Or bene che cosa avrebbe potuto e forse dovuto fare il Commissariato generale? Esso uniformandosi a quello che è un principio di diritto e cioè che solo il sequestro od il pignoramento possono arrestare un pagamento, avrebbe potuto non dare nessuna importanza a questi atti di diffida, dal momento che essi mancano di qualsiasi fondamento legale, e diramare una circolare alle commissioni per ordinare che non avessero tenuto alcun conto di queste diffide e pagato senz'altro a chi effettivamente avesse consegnato il grano.

Ma, onorevole senatore Tassoni, non ho ritenuto che questo si dovesse fare.

Ho pensato invece che vi erano certi casi particolari nei quali fosse opportuno di procedere con qualche maggior riguardo ed ho per ciò disposto che le commissioni di requisizione, allorquando pervenisse loro qualche atto di diffida, suspendessero il pagamento per venti giorni, in modo che in questo periodo di tempo coloro che hanno promosso l'atto di diffida, possano procedere al sequestro o al pignoramento, arrestando così legalmente il pagamento. L'onorevole senatore Tassoni comprenderà che alla stregua del suo asserto, chiunque, con una carta da bollo da tre lire, potrebbe arrestare un pagamento indefinitamente, forse per trenta anni, giacchè non esistendo un giudizio non c'è neppure la perenzione di esso.

La legge, alla quale il mio decreto si conforma, è contenuta nell'articolo 924 del Codice di procedura, il quale dispone che per arrestare un pagamento non v'è che il sequestro od il pignoramento, ed a questi atti avrebbero potuto ricorrere gli interessati.

Ma, l'onorevole senatore Tassoni obietta, questi atti di sequestro o di pignoramento sono costosi. Debbo fargli osservare che la legge consente la possibilità a tutti coloro, che non abbiano i mezzi finanziari per fronteggiare le spese di procedure legali legittime, di provvedervi senza spesa.

L'onorevole senatore Tassoni soggiunge: così avete fatto gli interessi dei grandi proprietari ed insieme dei lavoratori; ma avete lesi quelli dei piccoli proprietari. È una censura che non mi persuade.

Io credo infatti che i piccoli proprietari, non solo nella provincia di Treviso, ma ovunque in Italia siano degni del maggior favore perchè sono della gente che lavora direttamente il proprio fondo, e ne ricava così il maggiore frutto. Ma appunto per ciò essi non hanno da ripartire i prodotti con nessuno, e la questione sollevata dall'onorevole Tassoni non li tocca. Concludendo, se incomodo vi è, esso è nella legge; il mio decreto non fa che riconoscere una sospensione di venti giorni nei pagamenti per agevolare la posizione di coloro che hanno creduto di ricorrere a questi atti di diffida.

Quindi se il decreto non fosse stato emanato, le commissioni di requisizione avrebbero potuto pagare subito senza nulla attendere. Invece il mio decreto fa sì che la classe di persone di cui l'onorevole senatore Tassoni si è interessato abbia a sua disposizione, per far valere le sue ragioni, un termine che la legge altrimenti non consentirebbe.

Io ho sentito parlare di consuetudini e fare appello ad esse; mi si permetta di osservare che dove c'è una precisa disposizione di legge, la consuetudine non può aver valore. Soprattutto quando è intervenuta in materia una larga giurisprudenza, la quale ha ormai risolto la questione, nel senso che può tornare comodo di fermare un pagamento mediante un atto di diffida, ma che ciò non è legale e non può essere ammesso. Se io lo avessi disposto, allora solo avrei meritato quel rimprovero di abuso dei miei poteri che l'onorevole senatore Tassoni ha voluto rivolgermi.

E passo oltre intorno a qualche altra sua osservazione. Egli, ad esempio, ha voluto creare una specie di conflitto politico tra l'onorevole Presidente del Consiglio e me, che gli sono devoto e modesto collaboratore, col dire che mentre il Presidente del Consiglio avrebbe dichiarato che da questo gabinetto non si sarebbero fatti decreti-legge, io invece, quasi tirannello in diciottesimo, avrei creduto di emanare *ukase* arbitrari. Mi permetta onorevole senatore Tassoni di dirgli che non è questa la mia mentalità, nè questi sono i miei intendimenti. Io sono ossequente e consenziente al principio

affermato e praticato dal gabinetto del quale faccio parte, di astenersi dai decreti-legge. Questi però riguardano le materie devolute al Parlamento; e non hanno nulla a che vedere là dove si tratta di piccole norme, che regolano amministrativamente la procedura delle requisizioni, per le quali vi è delega formale nei decreti che hanno istituito il Commissariato, a cui ho l'onore di essere preposto. Io non ho fatto che dar norme, le quali avrei potuto stabilire con circolari, se non avessi voluto che esse avessero una maggiore pubblicità.

I proprietari delle provincie di Treviso, se sono veramente piccoli proprietari, ricorrono al gratuito patrocinio: essi sanno che c'è una legge: si avvalgano delle sue disposizioni, facciano atti di pignoramento e sequestro e il loro diritto sarà salvo. La legge non permette di prescindere da quelle forme che, nel conflitto dei diritti, ne costituiscono le garanzie; il decreto in questione per ciò, non poteva riconoscere valore legale ad un atto che non ne ha; gli riconobbe però una adeguata efficacia sospensiva per mitigare il rigore del principio.

E rimossa così questa prima parte dell'atto d'accusa statomi mosso, la quale ha importanza forse minore della seconda parte di esso, premetto in riguardo a questa che era mio intendimento e proposito di fare qui, nel Senato, in occasione della discussione della legge sulla sistemazione della gestione statale per i cereali (che è affidata un po' alle mie spalle) un largo esposto, come di dovere, dei criteri a cui si ispira l'azione del Governo in materia annonaria.

La interpellanza del senatore Tassoni mi dà occasione di anticipare alcune dichiarazioni, ed io lo faccio ben volentieri.

Sostanzialmente, secondo il senatore Tassoni, io, i miei predecessori, il Governo, e tutti coloro che si occupano dell'azione statale in materia di approvvigionamenti, saremmo dei disennati, degli uomini ciechi alle più chiare verità e ai fatti più semplici, bramosi solo di perpetuare assurdi economici e parassitismi burocratici. Ora questo non è; lo creda, onorevole Tassoni.

Con tutto il riguardo che io ho per lui, io penso che egli abbia fatto un giudizio veramente eccessivo in questa materia, e, comin-

ciando da me, io gli dirò che non è neanche logico pensare che un uomo che viene dalle libere attività forensi, che non ha assolutamente nè temperamento mentale statolatra, nè abito professionalmente burocratico, se non fosse convinto, per quel poco che può valere il suo giudizio, della necessità di certe disposizioni, le emanerebbe solo per perpetuare una bardatura di stato in materia annonaria, che invece deve cessare nel più breve tempo possibile. E creda l'onorevole Tassoni che non è una torre d'avorio quella in cui io vivo, ma un osservatorio dove i fatti economici si vivono giorno per giorno, nella loro realtà pratica e concreta.

Il fenomeno e le fluttuazioni dei cambi si conoscono, forse più che studiandoli non sui libri, quando si devono affrontare praticamente, per la necessità di avere giorno per giorno quelle centinaia di migliaia di dollari che sono necessarie per gli acquisti dei cereali.

Ma, tralasciando queste premesse, potrò dire all'onorevole senatore Tassoni che la mancanza di ogni logicità nella politica annonaria che egli rimprovera all'Italia, è propria anche degli altri paesi.

Recentemente io discorrevo con Mac Kurdy, il ministro inglese per i viveri, e gli dicevo: « Io ho trecento impiegati nella amministrazione annonaria centrale; quanti ne avete voi? » « Fortunato voi - mi rispose - io ne ho quattro-mila tra Londra e le provincie ». E si che l'Inghilterra non è paese che si compiaccia di parassitismo burocratico: l'Inghilterra è un paese che vive un momento economico più facile del nostro, è un paese che ha moneta apprezzata, che non è rinchiuso in una frontiera economica, come lo siamo, in parte noi.

Ella, onorevole Tassoni, mi parlava pure della Francia; anche la Francia si trova per la moneta in condizioni migliori delle nostre. Per alcune derrate però essa versa in condizioni anche meno buone delle nostre. Ebbene, molto di recente, il 9 di gennaio, il mio collega controllore ai viveri in quel paese, Mr. Thoumire, diceva: « Quanto alla nostra campagna contro il caro della vita, noi la continuamo; i consigli dei consumatori danno un eccellente aiuto. Io considero sempre come indispensabile vegliare severamente a che non si lascino uscire dalle nostre frontiere derrate che noi

non abbiamo in abbondanza. Il nostro ideale è il libero scambio: noi siamo tutti liberi scambisti qui, ma non vi è mezzo di realizzare questo ideale nel periodo di squilibrio economico in cui ci troviamo. L'intervento statale deve tendere ad ottenere la stabilizzazione dei prezzi. Noi siamo in un periodo di riassetto economico: il 1921 appropiterà degli sforzi fatti nel 1920. Nel 1921 i prezzi saranno verosimilmente più stabili ».

La Germania è un paese che in materia di organizzazione insegna pure qualche cosa, ed è un paese col quale noi ci troviamo a dividere una sorte, sia pure per noi meno grave, è cioè la sorte di una moneta deprezzata. La Germania ha un'organizzazione estremamente rigida in materia annonaria, non solo per ciò che riguarda l'esportazione dei viveri, ma anche per controllare le importazioni e per eliminare tutte quelle cause di malcontento che possono derivare dall'eccessivo rincaro della vita.

Io tengo, quanto a me, a fare un'affermazione, che è l'affermazione basilare di questo mio breve discorso, com'è il principio che informa tutta la mia politica in materia di approvvigionamenti, ed è che noi dobbiamo tornare alla libertà di commercio nel più breve tempo possibile nel senso di sopprimere tutte le restrizioni e i controlli che non siano giustificati da un sicuro e legittimo giovamento al consumatore. Questa deve essere la tendenza della nostra azione: noi dobbiamo smontare gli organismi che la guerra ha creato e ha lasciati dietro di sé, ove non più giustificati.

Ma, onorevoli senatori, voi m'insegnate che noi non possiamo dimenticare una cosa: è vero che noi siamo da due anni in pace, o almeno da qualche mese (perchè il periodo dell'armistizio, aspro e travagliato, è durato quasi due anni dopo la guerra), ma è anche vero che mai vi fu nel mondo una guerra economica così aspra come vi è oggi.

La storia non ricorda frontiere economiche come quelle che oggi dividono i popoli. Nessuno storico dell'economia politica (e tanti qui ve ne sono che furono anche miei maestri) potrebbe affermare che vi siano mai stati nel mondo dislivelli e fluttuazioni così violenti nel valore delle monete e nel costo della vita. Coloro che come me appartengono ad una zona di frontiera, coloro che vivono nel Piemonte,

o più nelle vicinanze della frontiera svizzera, sanno che vi sono delle piccole zone neutre di frontiera nelle quali avvengono fatti stranissimi; sanno che molti dell'altra parte vengono nella nostra zona neutra a consumare i loro pasti perchè possono risparmiare grandemente colla loro moneta.

Portando un chilo di pane attraverso la frontiera in Francia si guadagna una lira e sessanta, portandolo in Svizzera si guadagnano tre lire. Si può ben dire che quella in cui viviamo è una situazione eccezionale.

Noi non dobbiamo dimenticare questo fatto, che abbiamo la moneta di paesi confinanti con noi che vale due e anche quattro volte la nostra moneta. Ebbene: questa situazione si è qualche volta verificata nella storia? Non lo ricordo. Si può forse ragionare coi criteri dell'ante guerra quando il cambio non era un elemento perturbatore dei traffici? Ricordiamo, signori: prima della guerra vi erano i dazi doganali che determinavano le correnti commerciali e le correnti degli scambi. Orbene che cosa sono oggi invece i dazi doganali, che cosa è la protezione che essi davano ad un determinato commercio, di fronte alle protezioni che ora il cambio dà e toglie dall'oggi al domani, spostando radicalmente tutte le situazioni, distribuendo rovine e fortune, di guisa che ora nei paesi più ricchi l'eccessivo pregio della moneta e l'abbondanza delle merci nei magazzini portano dietro di sé la disoccupazione e la fame, mentre nei paesi a valuta profondamente deprezzata si verifica in parte la situazione inversa? Chi può dire oggi se questi fatti porteranno domani la prosperità economica del paese oppure la sua completa rovina finanziaria?

Quindi è semplicismo, onor. Tassoni, il dire: « Ripristiniamo immediatamente la libertà di commercio: giù le barriere doganali da oggi a domani! » Sa cosa succederebbe se noi facessimo questo? Succederebbe che in una settimana noi non avremmo più una goccia d'olio, nè un chilo di formaggio in Italia.

Per l'esportazione del formaggio, io credo che gli scambi commerciali debbano ristabilirsi al più presto ed ho voluto che essa ricominciasse malgrado molti dissensi si levassero contro questo mio proposito.

Siccome lo Stato aveva del formaggio proprio,

requisito in passato, ne ho fatto delle aste, perchè ritenevo che lo Stato non avesse la attrezzatura commerciale adatta per poterne fare la esportazione diretta e che questa potesse più utilmente essere affidata all'industria privata: ho messo dunque all'asta ventimila quintali di formaggio. Il premio di esportazione, all'infuori del prezzo del formaggio, raggiunse per il pecorino 51 lire al chilo, vale a dire 5100 lire al quintale; il premio di esportazione per il formaggio reggiano è salito a 21 lira al chilo, per il gorgonzola a 17, il che significa che il formaggio pecorino si vende a 80 lire in America di guisa che se noi spalancassimo le barriere doganali, esso sparirebbe tosto. E così per molti altri generi, col pericolo della carestia e forse di tumulti nelle strade.

Tutto il latte sarebbe deviato per fare formaggio e burro da esportare all'estero e nessuno agricoltore porterebbe più il suo latte alla città, oppure vorrebbe vendervelo al prezzo di 5 lire il litro. Questo sarebbe il prezzo economico del latte se tutte le barriere fossero abbattute! I momenti eccezionali non si possono giudicare con i criteri normali e noi, se vogliamo che il nostro Paese si ricostituisca, dobbiamo preoccuparci di evitare agitazioni che sconvolgerebbero la tranquillità politica dell'Italia e il riassetto dei cambi.

Si dice: non consentite l'esportazione, ma il commercio interno sia lasciato libero. È la cosa cui tendo e che spero di raggiungere, se non io, i miei successori, in un tempo non lungo. Ma intanto, onorevole Tassoni, crede lei proprio che noi dobbiamo lasciare preda indifesa i consumatori alla speculazione commerciale? Io non chiedo che in materia di affari vi sia un'altra morale che non sia quella dell'interesse, sono troppo realista per chiederlo, ma credo che i commercianti non sentano completamente l'interesse, non parlo di dovere morale, che avrebbero di solidarietà con lo Stato in questi momenti di transizione. Se essi lo facessero, se moderassero la loro speculazione, evidentemente sarebbe molto più facile e più rapido il passaggio ad un'economia di assoluta libertà.

Prendiamo un caso di commercio interno. Se lasciassimo il commercio libero avverrebbe e per altri generi quello che è avvenuto per il vino; il Senato sa a quelli prezzi è

salito il vino, che pure non è un genere di assoluta necessità. Ma non solo il vino ha raggiunto prezzi altissimi ma se ne è distrutta la esportazione, che pur è pienamente libera. Infatti il commercio completamente libero in questo momento, produce anche questo assurdo economico: determina un rapido livellamento del prezzo interno al prezzo estero, ma, prodottosi questo livellamento, cessa l'esportazione, perchè il produttore non ha più interesse a mandare all'estero la sua merce. Così è succeduto per il vino: il nostro vino è ora troppo caro per poter essere acquistato all'estero. Con la sua teoria, senatore Tassoni, giungeremmo a produrre un disagio, un rincaro di ogni genere, e non otterremmo nemmeno il vantaggio di una influenza decisiva e benefica sui cambi, perchè il rincaro del prodotto arresterebbe l'esportazione. Creda me, senatore Tassoni, noi non siamo così semplicisti, così dissennati come ella ha detto!

Ella non ha tenuto conto di un'altra situazione grave. Si dice infatti che la produzione è ritornata normale e che il nostro patrimonio zootecnico è ricostituito. Ma in relazione a che cosa? In relazione alla situazione di consumo di avanti guerra. Non si pensa che oggi i termini sono profondamente modificati, che abbiamo avuto sei o sette milioni di cittadini sotto le armi che hanno mangiato pane di grano e che hanno consumato carne tutti i giorni, ed è stato bene che lo abbiano fatto perchè combattevano per la Patria, e che hanno sentite molte, forse troppe voci parlar loro sempre e solo di diritti. Orbene essi hanno voluto conservare queste abitudini dopo la guerra. Hanno anche il diritto di conservarle, ma ciò determina una situazione di consumo profondamente trasformata. Tutti gli indici che osserviamo ci portano a constatare che, ad esempio, il consumo del grano è aumentato da due a tre, che il consumo del burro è quadruplicato, quello della carne fortemente aumentato. Il burro, per esempio, non era stato mai chiesto dall'Italia meridionale ed oggi lo è; il Veneto che consumava quasi unicamente polenta, oggi consuma pane. Nelle grandi città, col più elevato tenore di vita delle classi operaie, indice questo di progresso, molte donne che lavorano nelle fabbriche, frequentano le latterie e vi consumano una colazione di cui

è un alimento fondamentale il latte, che è alimento nutriente ed economico.

Tutto questo aumenta enormemente il consumo del latte, e, se noi non fossimo intervenuti, ci troveremmo al punto in cui è la Germania, e in cui, sebbene in minor misura, si trovano la Francia e l'Inghilterra. Infatti Parigi e Londra si trovano costrette a limitare il consumo del latte, a riservarlo ai bambini e ai vecchi, il che fu evitato da noi anche con l'azione che ho curata giorno per giorno, valendomi di due mezzi: primo, prorogare le forniture del latte alimentare coattivamente; secondo, contenere i prezzi del formaggio. Noi abbiamo una situazione tollerabile, se non buona, riguardo al latte, malgrado l'enorme aumento di consumo e non siamo costretti a fare quello che fa ora la Francia, il *ramassage* del latte, per cui lo Stato interviene e, da per tutto, nelle piccole proprietà, raccoglie le minime quantità di latte, per assicurare alle popolazioni urbane questo alimento di prima necessità.

Sostanzialmente oggi la limpidezza dei fenomeni economici è anche turbata da tutte le esigenze politiche che necessariamente vi si innestano e ne sono inscindibili. Non dobbiamo dimenticare che siamo in un periodo di profonda crisi, che vi sono molti lieviti di malcontento e disagio che serpeggiano nel nostro paese, in buona o in malafede. Non è lo Stato che deve accrescerli, non facendo ciò che è nei suoi poteri affinché il caro viveri non si inasprisca in Italia. Questa azione ha avuto dei risultati concreti perchè i prezzi sono stati contenuti da noi più che non in altri paesi. Questi provvedimenti ci permetteranno di ritornare senza troppe scosse alle libertà commerciali, tostochè i popoli non saranno più divisi da queste barriere economiche così alte, e potremo nuovamente in condizioni meno anormali ridare intiera la libertà ai commercianti di fare i loro affari, senza alcun pericolo politico; ma io credo che oggi l'azione dello Stato debba ancora esplicarsi per queste ragioni di ordine politico. (*Vive approvazioni*).

Spero di aver persuaso il Senato di questa prima premessa: non condanniamo così semplicisticamente, ripetendo frasi che corrono ovunque, da parte anche di chi non conosce questi problemi o vi ha troppi interessi propri

da tutelare. Ragioniamo caso per caso sulle diverse norme che lo Stato stabilisce. Alcune sono forse errate, ma in questa materia non vi è una norma perfetta, vi è solo quella che presenta il minore inconveniente; bisogna appunto vedere qual'è quella disposizione che in un certo momento presenta meno inconvenienti, quale è quella che, pur pregiudicando interessi che possono essere in quel momento pregiudicati e posposti ne salva altri, perchè più collettivi e più legittimi. È interesse del paese far sì che la grande massa del popolo italiano possa superare questo periodo nelle condizioni di minor disagio possibile.

Non raccogliamo, onorevole Tassoni, i piccoli pettegoleszi. La merce qui è arrivata al primo e là al dieci del mese; ma ella sa che le ferrovie si trovano in condizioni anormali; non si giudichi una opera così complessa e difficile in base a così piccoli fatterelli! Vi sarà un momento o un luogo in cui la merce difetterà al tesseramento, vi sarà una città che avrà per avventura un rifornimento maggiore di un'altra; sono degli inconvenienti spiegabili in una macchina così complessa.

Discutiamo invece le vere linee dell'azione statale.

Ad esempio, onorevole Tassoni, il mese scorso ho distribuito cinque milioni e duecento chilogrammi di merluzzo, stoccafisso e baccalà alle popolazioni più povere di Italia, e specialmente nel mezzogiorno; l'anno scorso trecento milioni. Ora sa ella a che prezzo si è potuta distribuire questa merce?

A qualche lira meno di quello che costerebbe oggi. E lo si è potuto fare, senza perdere un soldo, perchè fu comprata alcuni mesi fa quando il cambio era più basso. Ora se questa merce l'avesse comperata il libero commercio crede l'onorevole Tassoni che esso lo cedrebbe a questo prezzo, e non vorrebbe approfittare del verificatosi aumento del cambio?

Intanto è certo che questa vivanda tanto desiderata dal popolo, noi la potremmo distribuire ad un prezzo inferiore al suo costo, il che fu pure di qualche beneficio alle popolazioni disagiate.

Sui latticini ho già risposto quali sono i criteri che si proponeva la mia azione. Ella, onorevole Tassoni ha parlato della carne, ha chiesto perchè vi sia ancora il divieto di consumo

per due giorni e mezzo della carne. Quando venni a questo posto, dopo qualche mese tolsi i divieti di consumo della carne, perchè tutte le associazioni agrarie mi dissero: le stalle rigurgitano, rendiamo libero il consumo della carne.

Orbene quegli stessi enti, e persino i macellai, qualche tempo dopo tornarono da me chiedendomi che tornassi a restringere il consumo della carne, cioè a proibirlo per due giorni e mezzo della settimana. Quali le ragioni?

Una è quella di affrettare il consolidamento del nostro patrimonio zootecnico, che, se si è già ricostituito in relazione a quello che era prima della guerra, come numero, non lo è forse ancora come quintalato. Ma indipendentemente da ciò, abbiamo bisogno oggi di un patrimonio zootecnico maggiore di quello che avevamo prima della guerra sia nell'interesse della economia agraria, che in quello della alimentazione nazionale. Quindi credo che se si sopporta un piccolo disagio momentaneo, esso sarà compensato dal consolidamento del nostro patrimonio zootecnico, che ci consentirà, colla prossima estate, di togliere queste restrizioni.

Un altro effetto è quello di limitare l'importazione della carne congelata, conseguenza della restrizione del consumo della carne.

Le disposizioni restrittive hanno ridotto il consumo della carne quasi del 20 per cento.

Nei restaurants si ottengono risultati certamente maggiori che non nelle famiglie. Ora la limitazione nell'importazione della carne congelata si riverbera sul nostro cambio, evitando una causa del suo inasprimento. A proposito della importazione della carne congelata, onorevole Tassoni, perchè ha voluto raccogliere ciò che potè essere una insinuazione, e cioè che noi siamo legati a contratti vecchi per il ritiro della carne, a prezzi alti?

Se questo fosse, dovremmo stabilire delle disposizioni per aumentare e non per diminuire il consumo della carne.

Fino a tre mesi fa, importavamo cinquemila tonnellate di carne al mese, delle quali metà destinate all'esercito e metà alla popolazione civile. Oggi abbiamo ridotta questa importazione a 2500 tonnellate al mese delle quali 2000 per l'esercito e 500 per la popolazione civile, limitata a poche città dell'Italia settentrionale, che consumano ancora questa carne.

Con questo nostro programma avremo bisogno d'importare fino a tutto giugno, 10,000 tonnellate di carne congelata. Di questa ho già acquistato un vapore per 3500 tonnellate.

Onorevole Tassoni, non vi è nessun acquisto di carne congelata a lunga scadenza che sia stato fatto da me o dai miei predecessori, lesivo degli interessi dello Stato, e che noi dobbiamo mantenere, od osservare in qualsiasi modo. Questo per l'esattezza dei fatti.

Veniamo ad un'altro punto. L'onorevole Tassoni ha accennato a quei divieti di circolazione interna, divieti vigilati dai prefetti, fra provincia e provincia, in materia d'olio e di suini. Egli ha perfettamente ragione, non solo in linea puramente astratta; sono provvedimenti assolutamente empirici, che presentano dei danni e degli inconvenienti; ma in certe situazioni puramente transitorie, costituiscono il solo rimedio possibile, e lo spiego subito.

Tutti questi divieti di esportazione da provincia a provincia erano stati da me revocati, specialmente in relazione all'olio, per il quale vigeva l'anno scorso quella certa percentuale imposta sulla esportazione a favore delle popolazioni della provincia produttrice; di guisa che si aumentava così il prezzo del prodotto per le provincie consumatrici e non produttrici. Ma nel l'ottobre scorso, mentre stavo per revocare tale regime, si verificò, sia in previsione dell'inverno, sia in seguito a voci diffuse di libera esportazione di molti generi alimentari un intenso, repentino e violento movimento speculativo.

Da ogni parte piovvero nelle provincie di produzione speculatori i quali si strapparono la merce, facendone salire i prezzi. Ho dei contratti fatti sul luogo di produzione a 1800 lire al quintale per l'olio!

Vi fu un momento in cui non si sapeva dove si sarebbe arrivati coi movimenti di carattere puramente speculativo, che mi fecero ritenere doveroso di intervenire a difesa del consumatore.

In materia di formaggi feci alcune requisizioni; in materia d'olio stabilii quel calmere, ritenuto equo, di 11 lire al litro; così feci per i suini. Ma occorre che qualche disposizione presidiasse quel calmere e ne imponesse la osservanza; nè dovevano ricostituirsi quei consorzi di raccolta dell'olio requisito in cui navi-

garono tanti pesci-cani. L'unico mezzo in quel momento era di impedire che la merce potesse rapidamente uscire dal luogo di origine, di controllare e vigilare la esportazione dalle provincie di produzione.

Lo scopo è stato in gran parte ottenuto. Non dico che il calmiere come è stato stabilito sia assolutamente rispettato, ma il movimento del rialzo dei prezzi fu fermato; l'olio di oliva comincia a giungere anche nell'Italia settentrionale a lire 12 il chilogramma. Oggi il pericolo del rialzo è cessato, onde sto riesaminando la materia per togliere i divieti di esportazione provinciali.

Orbene, onorevole Tassoni, qualche commerciante, ad esempio, della Liguria mi ha ringraziato, perchè ha detto che se non fossi intervenuto, avrebbe acquistato a prezzi altissimi l'olio, ed oggi perderebbe. Però è certo che si sarebbe creata così una rete d'interessi che avrebbe opposta tenace resistenza al ribasso dei prezzi.

Questo ribasso, per cause anche d'ordine internazionale, perchè l'olio di semi abbonda, si sarebbe verificato, ma certo più tardi, e intanto i prezzi sarebbero saliti moltissimo, se questa remora non fosse intervenuta, e forse a quelle duemila lire al quintale, sognate da produttori e da commercianti. Sarà stato un bene o un male? L'economista dirà che è stato un male, ma noi siamo uomini politici e crediamo che di questi fatti non si possa giudicare in base a quello che possono essere le teorie più corrette economicamente e costituzionalmente, quando possa d'altra parte evitarsi un movimento politico che turbi la pace pubblica, che provochi agitazioni operaie, e ribadisca ancora quel circolo chiuso di rincaro della vita e di aumenti di stipendi e di salari in cui si dibatte l'economia del nostro paese. Azione politica, quindi, che non deve essere giudicata in base a criteri economici puri, ma in base agli effetti che ci proponiamo e che raggiungiamo.

Fra un anno noi confidiamo, se quello stellone d'Italia, di cui tanto si parla, ma che la nostra storia di martirii, di dolori, di fatiche ha conosciuto così poco, ci darà quest'anno un buon raccolto di grano, se non si rinnoverà la iattura che pesa così duramente sui nostri cambi di una deficienza così anormale di raccolto, se quella sensazione che già abbiamo, pur fra tante

difficoltà e convulsioni, di riassetto del paese si consoliderà, allora potremo abbandonare le lamentate restrizioni e tornare nel dominio sereno dell'economia pura e della logica; ma finché ciò non avvenga, alle considerazioni e alle esigenze politiche dobbiamo orientare la nostra azione.

Ma è una attività statale, ripeto, in via di liquidazione: mi sono proposto in quest'anno il programma di smontare completamente la macchina statale; se gli avvenimenti ci assisteranno, ci arriveremo.

Io sono partito da questo concetto: nessuna forma più di monopolio statale per generi che non siano cereali; nessun acquisto statale di generi che non siano i cereali. I grandi contratti che lo Stato ha fatto in passato ritengo che non si debbano più rinnovare. Nella mia gestione, fuori della carne congelata, ho limitato ad una minima quantità gli acquisti che occorre fare per influire sul mercato. Ma la mia gestione deve entrare in bilancio col 1° luglio, ed intendo che vi entri con questo principio; che vi sia solo un capitolo di spesa per acquisti, quello dei cereali, zucchero, ed ove assolutamente occorre, carne congelata per l'esercito di guisa che sia così inibito allo Stato di fare ancora commercio con la finanza statale; che non si possa più comperare assolutamente nulla dallo Stato che non siano questi generi di assoluta necessità. Ma per tutti gli altri generi, non più gestione statale diretta; unicamente forme attenuate di controllo, ed un'azione per eccitare o favorire istituti di cooperazione diretta, alla difesa del consumatore contro la speculazione, ove non conosca ritegni.

Noi lo constatiamo tutti i giorni, basta che un genere sia lasciato libero nel suo commercio per vederne arrivare i prezzi alle stelle. Ancora io credo fermamente che anche le esportazioni clandestine dei viveri siano crimini contro la patria (*benissimo*). Noi dobbiamo pensare che non c'è forse in Italia, fatte tutte le numerose eccezioni individuali, una mentalità commerciale che corrisponda a quello che può essere l'interesse collettivo del Paese in un momento di transizione o di crisi, e quindi il consumatore dobbiamo difenderlo, in forme che non siano più quelle di gestione diretta, ma di controllo, in quanto beninteso questo controllo possa giovargli. Ci sembra che il popolo italiano

debba pur volere che lo Stato si interessi in questo modo delle sue sorti (*benissimo*) non danneggiandolo, come dice l'onorevole senatore Tassoni, con una macchina pesante che proroghi senza bisogno la sua azione, ma con un meccanismo più agile, che vada a sua volta a poco poco scomparendo, e che vada adattando la misura del suo intervento a quello che è il movimento progressivo verso il ritorno alla normalità, verso il riassetto economico. (*Approvazioni vivissime*).

Ad esempio, onorevole senatore Tassoni, vediamo le stoffe. Noi abbiamo distribuito centinaia di migliaia di metri di stoffa ad un prezzo, che è assai minore del prezzo al quale queste stesse stoffe sono vendute nei negozi. L'onorevole senatore Tassoni non vorrà io credo negarmi, che fra il prezzo di fabbrica e quello di vendita nei negozi ci sia spesso una differenza enorme, e affatto ingiustificata. Si narra, a questo proposito, di quel grande produttore, di quel benemerito industriale che abbia venduto in vendita a Roma uno dei suoi prodotti ad un prezzo triplo di quello che egli l'aveva fatto pagare al rivenditore! Ebbene, onorevole senatore Tassoni, noi dobbiamo assistere indifferenti a questa spogliazione del consumatore, e incoraggiarla ancora? Io sono sicuro, onorevole senatore Tassoni, che questo non è il suo concetto. Ad ogni modo su questo terreno io non potrei mai assecondarlo. Il Commissariato ha distribuito, e l'ente cooperativo per i manufatti popolari, che gli succederà in questa azione continuerà a distribuire, come ho già detto, ingenti quantità di stoffe ad un prezzo molto minore di quello a cui si potrebbero comprare dal libero commercio e credo con questo di non commettere nessun crimine di lesa patria.

E vengo finalmente a parlare di un altro argomento che è quello dei cereali, l'argomento che indubbiamente più preoccupa il Paese ed i due rami del Parlamento.

Su questo punto l'onorevole Tassoni ha affermato alcune cose che potranno più agevolmente discutersi quando verrà dinanzi al Senato il progetto di legge sull'aumento del prezzo del pane.

L'onorevole Tassoni ha anche parlato del prezzo del pane in relazione a quello del vino e alla tassa che su questo debba imporsi. Que-

sta questione è devoluta al Parlamento: vedrà la Camera a qual limite dovrà esser fissata la tassa sul vino.

L'onorevole senatore Tassoni ha poi preso in esame la nostra requisizione dei cereali ed i nostri acquisti all'Estero. Quanto alla requisizione l'ha qualificata una spogliazione dei proprietari. Io ho assunto questa amministrazione quando il prezzo di requisizione era fissato a 70 lire il quintale e l'ho elevato a 125 lire, oltre al 15 per cento che credo si paghi anche nelle terre del Veneto. Questo sopraprezzo del 15 per cento è dato alle provincie del Sud, a quelle del latifondo e delle isole e nelle terre liberate; in complesso trenta provincie, godono di questa indennità per il maggior costo di cultura cui vanno incontro per le loro speciali condizioni. C'è poi il grano duro che viene pagato ad una cifra anche superiore. In complesso, nell'Italia meridionale il grano tenero del prossimo raccolto sarà pagato a 170 lire il quintale, prezzo che è il più alto che si paghi nel mondo. Ad esempio negli Stati Uniti di America un quintale di grano vale una giornata di lavoro di un operaio e cioè sei dollari o sei dollari e mezzo.

Voci. *IA* qro!

SOLERI, *commissario generale per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari*. Ma appunto per questo io ho fatto riferimento non alla moneta, ma ad una giornata di lavoro di un operaio, poichè un operaio si paga negli Stati Uniti un dollaro per ogni ora; quindi un quintale di grano è ora pagato in America non più del salario di una giornata di lavoro. Da noi non è certo così. Indubbiamente il prezzo di un quintale di grano è molto, ma molto più alto. Il Belgio lo paga 50 franchi, la Francia lo ha elevato recentemente a 100 franchi, e si noti che la potenza di acquisto del franco in Francia è presso a poco eguale a quello della lira in Italia e non si può dire che 100 franchi corrispondano in Francia a 190 lire nostre in Italia nei riguardi della potenza di acquisto. Ad ogni modo il prezzo che noi pagheremo è molto elevato. Orbene, anche la classe dei proprietari agricoli pare a me che dovrebbe elevarsi a concezione un po' più elevata e larga di quello che è il suo vero interesse; anche i proprietari dovrebbero pensare che, al di sopra di un interesse immediato di dieci o venti lire di più

per ogni quintale di grano, vi è un interesse economico che è ben più grande, che è quello di affrettare la restaurazione economica e finanziaria del paese, che è quello d'impedire cause di malcontenti e di turbamenti. Se noi elevassimo ancora i prezzi di requisizione del grano dovremmo, non volendo che lo Stato perda altre centinaia di milioni, addivenire ad un ulteriore aumento del prezzo del pane, per questa causa, e aggiungerei così altre cause a movimenti che potrebbero travolgere quelli che sono gli interessi fondamentali della proprietà e della produzione.

Ma poi essenzialmente non si può dire che il prezzo di requisizione da noi pagato non sia equo. Ella, onorevole Tassoni, che ieri ha usato parole così fiere contro la requisizione, non vorrei che vedesse domani i produttori di grano fare ciò che hanno già fatto i produttori di barbabietole, i quali hanno chiesto a me e imposto al Governo che il monopolio statale continui, dopo aver invocata per tanto tempo la libertà del commercio.

Una Commissione di parlamentari di tutti i partiti, di rappresentanti dell'agraria e delle organizzazioni proletarie, di conservatori e di socialisti, ha chiesto l'aumento del prezzo delle barbabietole dalle 12 lire, pagato l'anno scorso, a venti lire.

Io dissi loro: Lo Stato si disinteressa dello zucchero, lo Stato dichiara fin d'ora che vi lascia completamente liberi, realizzerete quello che sarà il prezzo economico del vostro prodotto.

La risposta è stata una sola: « Noi non coltiviamo, se lo Stato non ci assicura questo prezzo ». E si concordò un prezzo di 16-17 lire al quintale.

Questa è la degenerazione economica dell'intervento statale: ma pensi, onorevole Tassoni, che oggi il grano si paga in America sette dollari e mezzo; se il dollaro fra sei mesi sarà a venti lire, questo vorrebbe dire che il grano americano si pagherebbe 150 lire, cioè meno di quanto lo pagheremo nell'Italia meridionale. Ed allora forse gli agricoltori verrebbero a chiedere allo Stato che fosse mantenuto il prezzo di requisizione, affermando che altrimenti non potrebbero coltivare i loro campi.

Comprendo che le ragioni degli agricoltori sono degne di ogni riguardo, ma proprio tutto

il cambio e il nolo, che ci costano il grano estero, dobbiamo pagarli anche ai produttori nazionali? Finchè non si dimostri che il prezzo pagato dallo Stato, che sarà di circa 150 lire in media, non sia remunerativo, in confronto delle spese di produzione, ritengo non si possa chiedere un ulteriore sacrificio e allo Stato e ai consumatori.

Ad ogni modo nella mia legge è detto che il prezzo di cessione del grano al consumo dovrà essere quello di requisizione del grano all'interno; e siccome, d'ora innanzi, il prezzo di cessione del grano al consumo sarà determinato dal Parlamento, non vi sarà più, onorevole Tassoni, alcun mio atto di governo o di arbitrio, contro cui ella è insorto; il prezzo sarà discusso avanti al Parlamento, e qui i due grandi interessi, dei produttori e dei consumatori, porteranno le loro tesi e il Parlamento, nella sua opera di suprema giustizia, saprà fissare quella che dev'essere la linea del loro giusto contemperamento.

Per quanto riguarda gli acquisti di grano estero, mi è doluto che l'onor. Tassoni si sia fatto eco di una voce che chiamerò una ciarla, mentre dovrei dire qualche cosa di più: non perchè egli non l'abbia riferita qui in piena buona fede, ma perchè essa non fu che un'impura speculazione di Borsa sul cambio.

Si diffuse, quando tornai da Londra, una voce, e cioè che io ero andato a Londra a chiedere che continuasse l'organizzazione interalleata per gli acquisti del grano; e che ne avevo ottenuto un rifiuto. Tutto questo non era vero, e non aveva che uno scopo, un rialzo dei cambi. La verità è un'altra: posso dirla in un modo che non può permettere nessun dubbio: la organizzazione interalleata degli acquisti, di cui avrei chiesto la continuazione a Londra, è cessata da tempo. È cessata col settembre l'organizzazione interalleata per gli acquisti, e la sua attività è finita col 31 agosto. Da allora noi abbiamo proceduto ai nostri acquisti diretti. I nostri acquisti noi li facciamo in parte attraverso i nostri agenti, in America, che sono commercianti, e sono proprio quelli che già compravano per conto degli alleati, e in parte li facciamo in Italia, esaminando e confrontando tutte le offerte di commercianti italiani e stranieri che ci pervengono.

Ma creda, onor. Tassoni, tutto ciò che si dico,

che cioè lo Stato compri male e paghi più dei privati, non è punto esatto, ed è un luogo comune.

Se ella prima di fare questa affermazione avesse voluto consultare numeri e dati si sarebbe convinta del contrario.

E per persuaderla le porterò un esempio pratico.

In varie regioni d'Italia i pastai, hanno ottenuto d'importare direttamente il grano per la fabbricazione della pasta da esportarsi. Ma essi non sono riusciti al loro scopo, perchè le condizioni del mercato estero non furono tali da rendere proficua l'operazione.

Essi vollero vendere a me il loro grano; ma dovetti constatare che esso era in parte stato pagato più di quanto lo Stato paga il suo grano.

Onorevole Tassoni, la mia gita a Londra ebbe uno scopo completamente diverso, ed io non esito a dichiararlo ben chiaro. Dal giorno in cui era cessata l'organizzazione interalleata, non vi era più nessun coordinamento negli acquisti; succedeva che i tre grandi compratori, Inghilterra, Francia e Italia, i quali essendo quasi gli unici compratori avrebbero potuto influire sul mercato, non si curavano di esercitare un'azione che avesse un qualche effetto. L'irregolarità delle domande influiva sui prezzi a nostro danno; noi ci facevamo concorrenza a vicenda senza alcuna utilità. Io chiesi ed ottenni che questo stato di cose cessasse. Io ottenni una consultazione per metterci d'accordo per gli acquisti che dobbiamo fare; per impedire di farci danno reciprocamente e per non metterci in inutile concorrenza, per evitare che le domande nostre esercitino una pressione sui prezzi, sproporzionata ed eccessiva in relazione al nostro complessivo fabbisogno.

Questa è una conseguenza dell'azione concordata da noi svolta. Tutti i mesi, ancor prima che il mese finisca, l'Inghilterra, la Francia e l'Italia si riuniscono per mezzo dei loro rappresentanti e dicono: « Il mese venturo noi abbiamo bisogno di comperare questo. Dove lo comperiamo? Come lo comperiamo? ». Ognuno compra per suo conto, ma si cerca di non farsi reciprocamente del danno.

Io non credo che questa sia poi un'azione così insulsa come quella che l'onorevole Tas-

soni ha creduto di attribuirmi; e per fortuna, i fatti hanno corrisposto alla mia opera.

Il movimento di ribasso dei prezzi è tale che, mentre nella relazione al progetto di legge sul pane, che è di due mesi fa, si parlava di un prezzo del grano di dieci dollari e cinquanta, come dicevo or ora io ho avuto un'offerta stamane per 7 dollari e 38, e cioè per circa 210 lire italiane. Il dollaro è salito ancora di prezzo da allora ad oggi, ma ora si può dire che è stabilizzato.

Posso darle anche una notizia che le farà piacere, ed è che noi siamo approvvigionati tra grano già esistente in paese, grano viaggiante e grano già acquistato, pressochè per tutto l'anno granario, poichè ci mancano soltanto due mesi di approvvigionamento. Anche questo minore fabbisogno di valuta estera potrà influire sui cambi a nostro favore, e potrà eliminare quella causa che ci sarebbe anche quest'anno specialmente contraria nei mesi di primavera e che deriva dal fatto che noi esportiamo prevalentemente prodotti agrari, che in tale stagione non si producono.

Noi potremo per lo innanzi acquistare meno, mentre gli acquisti convenuti furono fatti, per fortuna, a buone condizioni, perchè il nostro prezzo per rilevantissime partite è sotto gli otto dollari.

Inoltre, onorevole Tassoni, mi farà un grandissimo onore se ella vorrà venire nel mio studio: non dica che noi non palesiamo i nostri contratti. Ho avuto cura di diffondere e mandare a tutti i senatori e deputati, non solo il mio ultimo discorso, ma vi ho aggiunto, in fondo, alcune tabelle con tutti i dati sugli acquisti che si sono fatti dallo Stato; vi è esposto ciò che noi abbiamo pagato il grano, e in quali paesi si sono fatti gli acquisti, coi prezzi per ognuna delle provenienze. La mia amministrazione meriterà tutti i biasimi, ma non quello di occultare la sua azione, che ella mi ha fatto.

Ella ha detto che il mondo rigurgita di grano. È vero, ma purtroppo non ne rigurgitano i nostri granai e nemmeno le nostre casse rigurgitano dei dollari per comprarlo. A Giava abbonda lo zucchero che, da cento sterline che valeva l'anno passato, vale oggi solo quaranta sterline, ma le nostre casse non rigurgitano di sterline per comprare lo zucchero. Noi ab-

biamo bisogno di contenere questi cambi e se facciamo dei sacrifici, se imponiamo delle limitazioni di consumo, non è per il piacere di vessare i nostri concittadini, ma per il desiderio di fare il possibile per non inasprire noi stessi i cambi. (*Applausi*).

Ho esaminata la materia degli approvvigionamenti del grano in relazione alla requisizione nazionale e agli acquisti all'estero.

Ella mi ha detto: per molti e molti anni ancora continuerete la requisizione mentre gli altri paesi la smettono.

Orbene il problema è estremamente complesso.

L'Inghilterra, per esempio, aveva deciso di liberare completamente il commercio dei cereali con il 1° marzo. Nei giorni in cui ebbi l'onore di conferire con quelle organizzazioni, si svolgevano dei colloqui tra il Ministero dei viveri e i mugnai e i commercianti. Bisogna considerare la profonda differenza dei termini della questione. In Inghilterra i quattro quinti del grano sono importati, l'Inghilterra ha una moneta che, se non è pregiata alla pari del dollaro, perde poco in suo confronto. Quindi i termini del problema in Inghilterra sono estremamente più facili che non in Italia, perchè il grano estero vi costa meno, dato che la sterlina ha un grande valore di acquisto. Perciò il Governo inglese ha tutte le condizioni favorevoli per passare alla libertà di commercio granario. Se anche non tutte quelle condizioni, ma solo parte di esse, si verificassero in Italia, io proporrei senz'altro la libertà di commercio. Il Governo inglese ha radunato i commercianti e ha detto: rispondete voi dell'approvvigionamento del paese? Io vi do la piena libertà di commercio. I commercianti hanno esitato di fronte a questa domanda e i più seri hanno risposto che i tempi erano troppi incerti, che le oscillazioni dei cambi e dei prezzi nei paesi di origine erano troppo grandi perchè essi, a cuor leggero, potessero a tale patto avventurarsi in queste speculazioni, che potevano presentare eventualità di grandi guadagni ma anche di perdite troppo gravi.

Il problema sembra che si risolverà con un periodo misto di importazioni statali e private. Queste si sostituirebbero progressivamente a quelle che man mano si ridurrebbero, fino a cessare del tutto dopo sei mesi.

La Francia ha deciso di tornare alla libertà del commercio con il primo luglio, e l'ha deciso per legge. Orbene mi diceva il sottosegretario ai viveri che il Governo è estremamente incerto se questo potrà essere fatto e si sta studiando un premio d'importazione per i cereali esteri. Il Governo, se continuasse il divario di prezzo fra quello assegnato ai contadini, cento franchi, e quello del grano estero, divario che però quasi ora non esiste più, darebbe un premio di importazione: si tratterebbe in sostanza, di un dazio sul grano inverso ai dazi dell'anteguerra. Ma si vede da questi esempi come il ritorno alla piena libertà di commercio dei cereali sia difficile ed esiga grandi cautele.

Intanto ho pensato di liberare i cereali minori, ed ho già provveduto per l'avena.

Se i tempi ci asseconderanno in questo senso, cioè se l'attuale ribasso del prezzo del grano sui mercati origine si accentuerà e si accompagnerà con un ribasso dei cambi, che faccia sì che il grano estero abbia un prezzo non sostanzialmente diverso, o di poco superiore a quello che costa il grano nazionale, spero che anche noi potremo venire in tempo non lontano ad una libertà di commercio in questa materia, prendendo però tutte le precauzioni affinché lo Stato abbia le scorte che occorrono perchè l'approvvigionamento del Paese non debba essere sospeso.

I commercianti affretteranno questo momento persuadendosi che libertà di commercio non vuol dire solo libertà di traffici e di lucri, ma anche senso di responsabilità al fine che il Paese non venga a soffrire di una interruzione negli approvvigionamenti.

Il problema non è di uomini, è di cose; ed è unicamente questo: che si avveri per noi una situazione economica e monetaria analoga a quella che vi è in Francia e in Inghilterra, o che per lo meno si avvicini ad essa. Possiamo osservare con calma il problema, perchè c'è tempo per giungere al nuovo raccolto, ma intanto vi è un passo da compiere subito, ed è la correzione del prezzo di cessione del grano al consumo, oggi così rovinoso per lo Stato.

Voi sapete, onorevoli senatori, e non occorre che insista, che noi ci aggiriamo nell'assurdo e io ogni giorno contro questo assurdo mi dibatto, pei provvedimenti che ho da prendere.

Pensate al dilemma che mi si presenta ogni

giorno circa l'alimentazione del bestiame coi cereali. O alimento il bestiame a prezzo politico e lo Stato perde delle centinaia di milioni. O lo alimento ad un prezzo economico e cedo il granturco a 120 o 130 lire e l'avena a 110 e 120 e allora siccome il grano ne costa 60, il bestiame è alimentato col grano. Mi conviene quindi alimentare i suini a prezzo politico.

È l'assurdo, l'eccentrico in cui ci si avvolge! I cereali avariati si cedono alle distillerie ad un prezzo doppio di quelli sani, ed ecco l'interesse degli speculatori di malafede ad avariare i cereali per poterli vendere ad un prezzo doppio.

Questa è la situazione che depauperava di miliardi le finanze dello Stato, che inasprisce coi cambi il rincaro della vita, che accresce illegittimamente il consumo del grano.

È un assurdo che dobbiamo al più presto far cessare. Vedete, l'aumento del prezzo del grano fu compiuto in Francia recentemente, presso a poco nei limiti a cui lo porteremo noi e cioè da 60 a 100 franchi. Orbene, il mio collega di Francia nella sua intervista già citata, diceva al proposito così: « Noi abbiamo constatato una seria economia nel consumo del pane dopo che il prezzo è stato elevato. Ora che il *gaspillage* è stato soppresso, forse non sarà più necessario di importare i venti milioni di quintali di grano autorizzati; vi sarà dunque un' economia di quantità, ma il prezzo dipenderà, bene inteso, dal cambio ».

E mi precisava che in Francia l'aumento del prezzo del pane ha diminuito del 14 per cento il consumo del grano. E si noti che questa diminuzione si è verificata in un momento di crisi di disoccupazione, quando cioè le condizioni men buone degli operai avevano diminuito il consumo della carne.

Io spero che questo provvedimento che tende a ricostituire la logica economica, e a salvare lo Stato dal baratro di un *deficit* assurdo e insopportabile, potrà essere approvato presto, e sono certo che il Senato condivide il mio pensiero. Solamente allora ritroveremo la logica dell'economia e della serietà nella finanza, senza le quali non potremo avviarci al risanamento economico del nostro Paese. E sarà un primo passo compiuto per affrettare il ritorno alla libertà di commercio anche per i cereali.

Io chiudo questo mio scordinato discorso,

che non ha altro pregio che quello della convinzione che lo domina, riaffermando all'onorevole Tassoni, che respingo le sue accuse che io voglia nella mia azione calpestare i diritti di classi o di cittadini, perpetuare la bardatura di guerra, ed i parassitismi burocratici. Al riguardo però dei funzionari, non mi sembra che sia giusto, nè conveniente, elevare sempre queste accuse generiche contro di essi. Ve ne sono di buoni e di cattivi, come dappertutto.

Ma io ho accanto a me dei collaboratori devoti ed operosi che consacrano tutta la loro energia al loro ufficio, con amore e con alacrità, anche fra le insidie e le accuse che contro loro si levano.

Se alcuno fu sorpreso a tradire il suo mandato, ne dovrà portare tutte le conseguenze; ma sento qui il dovere, che è di coscienza ed è di cuore, di difendere i funzionari — e non sono pochi — che invece dedicano tutta l'opera loro con impegno e intelligenza al loro ufficio. (*Applausi*).

Onorevole Tassoni, io confido che in epoca non lontana noi potremo insieme dire che abbiamo cooperato (ella anche con le sue censure, io con la mia modesta opera) a poter attuare quel decreto con cui ella ha chiuso il suo discorso; quel decreto però deve avere una promessa ed è questa:

Considerato che l'economia del paese va riassetandosi; considerato che la situazione monetaria del paese migliora; considerato che gli sforzi del popolo, che ha dato il suo sangue su i campi di battaglia, hanno avviata sicuramente la ricostruzione economica del paese, e affrettato il giorno in cui l'Italia raccolta in una tranquillità operosa, sicura finalmente nei suoi confini, libera dei suoi destini, rivedrà tempi più prosperi e sereni; considerato che tutto questo è avvenuto, sopprimiamo il Commissariato dei consumi. Io sarò lieto di esser nulla, purchè l'Italia sia tutto. (*Vivissimi e generali applausi; moltissime congratulazioni*).

PRESIDENTE. La seduta è sospesa per alcuni minuti (ore 16.45).

Ripresa della seduta.

PRESIDENTE. La seduta è riaperta (ore 17).

Proseguendo nello svolgimento dell'interpellanza del senatore Tassoni, gli do facoltà di parlare per dichiarare se sia o no soddisfatto

della risposta dell'onorevole Commissario generale per gli approvvigionamenti.

TASSONI. Io non nego di aver ieri « forzato il fono » su talune mie affermazioni; ma come in matematica, in fisica, per provare la fondatezza di una teoria, di un principio, si spingono « al limite »; io, di deliberato proposito, mi sono spinto talora fino al paradosso, per pungere quasi l'onorevole commissario agli approvvigionamenti e consumi, e costringerlo, nella sua risposta, agli schiarimenti più diffusi, più esaurienti, a porgere dei dati di fatto, che valessero a chiarire tante incognite che al pubblico riescono veramente incomprendibili.

Le ampie, le franche dichiarazioni che egli ha fatto qui, mi hanno veramente confortato; e confortato anche del piccolo disappunto che avevo provato ieri, quando mi parve che si volesse esercitare un tentativo su me per costringermi ad abbreviare il mio dire.

Se vi è qualcuno qui, il quale, per la sua posizione economica, non sente tutto il disagio determinato dalla politica annonaria del Governo e non s'interessa a queste cose, non so che farci. Tutto al più posso dire: « beato lui »!

PRESIDENTE. Questo non ha a che far niente con la maggior o minor lunghezza del discorso, e non può imputare ai suoi colleghi la mancanza d'interesse in argomenti che interessano tutto il paese.

TASSONI. Tali questioni appunto interessano profondamente il paese e le masse, signor Presidente, il paese e le masse che soffrono per tutte le vessazioni alle quali sono sottoposti. Ed io, che mi faccio un dovere costante di mantenermi a contatto con essi, di udire l'espressione delle loro pene, ho il fermo convincimento di aver trattato una questione importantissima, una questione capitale nel doloroso momento che attraversiamo, questione d'importanza certamente non inferiore a qualsiasi altra che possa mai essere stata trattata qui dentro; e credo di aver adempiuto a un dovere altissimo trattandola.

La mia esposizione era materata di fatti, ora i fatti non sono come mantici, che si possono gonfiare o comprimere a piacimento. Io doveva dirli tutti, e li ho detti.

Una sola confutazione io farò alle argomentazioni del commissario per gli approvvigio-

namenti e per i consumi: egli mi ha detto che non ha violato il Codice, che anzi ha richiamato i proprietari del Veneto, se vogliono tutelare i loro crediti, ad applicarne le disposizioni. Perfettamente d'accordo in questo. Io stesso ho letto qui l'art. 3 del suo decreto 20 novembre scorso, il quale non dice effettivamente altro, e su ciò non vi può essere contestazione.

Ma qual titolo di merito costituisce questo pel Commissario, se nel fatto, nella situazione che vige oggi nel Veneto e che ho esposto ieri con ampiezza di dati, la tutela dei crediti mediante il pignoramento giudiziario è diventata illusoria per i piccoli proprietari? E guardate che i piccoli proprietari nel Veneto sono decine di migliaia. Io non so come sia organizzata la proprietà in Piemonte, nel paese dell'onorevole Soleri; ma nel Veneto sta in fatto che vi sono migliaia, decine di migliaia di piccoli proprietari, che possiedono soltanto due, tre, dieci ettari di terreno, che essi non coltivano direttamente, ma che fanno coltivare. Non credo che costoro possano essere chiamati grandi proprietari. Orbene tutta questa massa non disprezzabile di proprietari, di fronte al decreto del 20 novembre dell'onorevole Soleri, si vede posta nella condizione di non poter più tutelare i propri diritti di fronte agli affittuari, ai coltivatori, ed io credo che un numero così ragguardevole di contribuenti meritasse dal Governo una maggiore considerazione.

Le leggi, i codici, non sono già, non debbono essere una cosa astratta. Guai se fosse così! Le leggi, i codici, e anche i decreti, debbono tener conto e molto conto delle condizioni d'ambiente.

Io dirò quindi all'onorevole Commissario generale quello che disse un giorno Lutero: « Dal Papa male informato lo mando al Papa bene informato ». Intraprenda l'onorevole Soleri qualche viaggio in provincia, vada a vedere il Veneto, si renda conto delle condizioni reali di quella regione, anziché rimettersene ai referti dei soli Prefetti che son sempre felici di risparmiarsi un fastidio o dei Presidenti delle Commissioni di requisizioni granarie, ai quali, pesa, nella loro dubbia attività, di tenere aperte tante partite. Io ho tanta fiducia nell'alto intelletto, nella coscienza dell'onorevole Soleri, che non esito un minuto a ritenere, che dopo un simile sopralluogo, egli sarebbe il pri-

mo a riconoscere. L'inopportunità di quel decreto e forse anche lo modificherebbe.

Detto questo, non ho altro da aggiungere se non che compiacermi, che la fatica da me durata ieri, abbia, per quanto ha tratto alla seconda parte della mia interpellanza, provocato gli ampi schiarimenti e le franche dichiarazioni dell'onorevole Soleri. Egli, tra tante cose belle, ci ha detto anche, che sente tutto il disagio cui è sottoposto il paese in forza del regime annonario statale e che non ha che un supremo desiderio, quello di avviarne (tranne che pel grano) la graduale soppressione.

Ha detto di più, che lavora già allo « smontaggio » del gravoso meccanismo di cui si trova a capo, e che spera di giungervi entro l'anno. Di questo suo impegno solenne io prendo atto con compiacimento. Questo era, in fondo, lo scopo della mia interpellanza; questo io desideravo udire da lui; e di questa assicurazione che egli ci ha data io lo ringrazio con tutta l'effusione di cui sono capace. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. L'interpellanza dell'onorevole senatore Tassoni è esaurita.

Svolgimento delle interpellanze dei senatori Reggio e Frola al Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, ai ministri dei lavori pubblici, dell'industria, del lavoro ed al sottosegretario di Stato per la marina mercantile.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interpellanza dell'onorevole senatore Reggio, al Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, ai ministri dei lavori pubblici, dell'industria, del lavoro ed al sottosegretario di Stato per la marina mercantile. « Per conoscere quale azione il Governo intenda di esplicare, e quali provvedimenti si proponga di prendere per ottenere che il porto di Genova, con il concorso di quanti vogliono operare per il bene del nostro Paese, in luogo di sterile campo di competizioni a base politica, divenga fecondo e attivo fattore del lavoro e dell'economia nazionale ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Reggio per lo svolgimento di questa interpellanza.

REGGIO. Onorevoli colleghi. Non vorrei essere tacciato di imprecisione, ora che per la prima volta ho l'onore di prendere la parola

in quest'autorevole Consesso, perchè non vorrei che mi si potesse dire che ho chiesto al Governo la soluzione di una questione assai grave, ma che per taluno può apparire come una di quelle che da altri fattori debbono essere risolte, non ultimo dei quali quello d'un cambiamento di mentalità delle classi datrici di lavoro e delle masse lavoratrici. Ma io ho voluto dirigere la mia interpellanza al Governo per il fatto specifico che le competizioni che si svolgono oggi nel porto di Genova, non si svolgono in un campo libero di lavoro, ma si svolgono in un campo che lo Stato ha voluto disciplinare con una legge speciale, che è quella che ha istituito il Consorzio autonomo del porto di Genova. Neppure vorrei essere tacciato di imprecisione, quando mi si volesse dire che i provvedimenti invocati debbono esser presi non dal Governo, ma dal Consorzio, perchè quanto succede nel porto di Genova osorbita dall'ambito del porto stesso, e può avere una grave ripercussione anche per tutti gli altri porti d'Italia, in quanto le masse lavoratrici riunite in Cooperative si sono sindacate in una federazione dei lavoratori di tutti i porti del Regno, e quindi nella esplicazione dei postulati che essi affacciano per il porto di Genova, vogliono e possono essere appoggiati con azioni, che io qui non voglio definire, ma che potrebbero essere anche gravi, e tali da ripercuotersi in tutti i porti. Per queste ragioni tassativamente ho creduto di rivolgere la mia interpellanza al Governo, onde il Governo voglia prendere quei provvedimenti che, a mio modesto avviso, sono urgenti e necessari.

Io mi permetterò di esporre al Senato, il più brevemente che mi sarà possibile, lo stato della questione e porrò prima di tutto come caposaldo una condizione di fatto: il lavoro nel porto di Genova non è costante, ma da giorno a giorno, da mese a mese, da anno ad anno, subisce delle fluttuazioni, che dipendono da diversità degli arrivi e delle partenze, da divario nella potenzialità dello smaltimento ferroviario, da criteri commerciali, che possono indurre in dati momenti a richiedere maggiori o minori depositi, in attesa di variazioni delle condizioni del mercato. Il fatto è che il lavoro nel porto di Genova non è costante in tutte le epoche; questo fatto bisogna tener presente nell'esame della questione, che oggi si discute,

ed io brevissimamente vorrò dire come la mano d'opera nel porto di Genova si è sempre comportata a questo riguardo.

Se noi riandiamo il tempo remoto, troviamo che nel porto di Genova vigevano corporazioni di mestiere, corporazioni delle quali abbiamo oggi ancora traccia in una compagnia che ha attraversato i secoli, arrivando fino a noi: è quella dei Caravana. Io mi permetto di esporre al Senato la situazione di questa compagnia, perchè rappresenta un'evoluzione, che è indice chiarissimo di quello che è andato determinandosi nella mente dei lavoratori di Genova.

La compagnia dei Caravana, che dal 1340 è venuta fino al giorno d'oggi, è una compagnia amministrata sul tipo delle nuove organizzazioni operaie: provvede per la vecchiaia, per l'invalidità, ha personale reclutato con molte cautele, del quale sono anche sorvegliati non solo l'azione materiale, ma anche il criterio e l'azione morale. Questa compagnia ha sempre rappresentato una tradizione del passato; basti dire che i suoi uomini hanno dei soprannomi che sono tratti dalla storia romana: si chiamano Augusto, Scipione, Orazio, ecc.; nei bilanci di questa compagnia, si trova, tra l'altro, la spesa per l'olio da accendersi nelle lampade, che ardono davanti alle immagini sacre dei quartieri del Deposito Franco. Ebbene, questa compagnia è oggi afflitta alla Camera del lavoro! Questa è l'evoluzione che ha avuto luogo!

Io ho accennato questo per dimostrare uno stato d'animo; affermo nello stesso tempo che, anche ai tempi di queste corporazioni, che vigevano nel porto di Genova, esisteva la fluttuazione di lavoro, e vi era anche allora il bisogno di ricorrere agli avventizi. Le compagnie avevano degli operai arruolati e organizzati, i quali ricorrevano, in dati momenti, per sopprimere al massimo lavoro, agli avventizi. Questo avveniva in passato. Dopo il 1860 le corporazioni furono abolite, solo la Caravana rimase.

Si entrò allora nei tempi di tutte le libertà; si sentì allora di aver fatto una grande conquista e si venne anche alla libertà del lavoro. Questa si esplicava nel senso che ogni negoziante, ogni ricevitore di merci, aveva un personale e un gestore a capo di questo personale, che si chiamava il confidente, il quale reclutava e dirigeva il personale. Anche allora vi

erano gli avventizi; vi erano cioè accanto ai lavoratori che avevano lavoro tutti i giorni anche quelli che venivano chiamati al momento del massimo bisogno. Allora, al momento richiesto, il confidente andava nelle campagne vicine, dove raccoglieva i contadini che venivano a prestare quest'opera sussidiaria e che poi ritornavano alle loro case.

Ma il sistema del lavoro libero nel porto di Genova non si può dire che abbia dato sempre buoni effetti; è accaduto che questi confidenti, che per conto dei negozianti gerivano la mano d'opera, abusarono del loro potere, taglieggiarono sopra la mano d'opera stessa, e si arrivò ad un punto in cui questa situazione creata agli operai produsse uno sciopero. Dopo lo sciopero del 1900 è avvenuto questo fatto; che dei crumiri erano stati assoldati dai negozianti, dai datori di lavoro, per fronteggiare lo sciopero; e, quando poi i datori di lavoro, finito lo sciopero, ripresero gli antichi lavoranti, i crumiri di allora costituirono i primi nuclei delle Camere del lavoro, e formarono quella massa la quale ha una grandissima parte nella gestione attuale del porto di Genova. I confidenti furono aboliti e si venne a un regime nuovo, il quale non era più il regime di libertà del lavoro, era un regime cooperativistico, il quale faceva capo principalmente alle Camere del lavoro.

Ora la situazione odierna è questa: che gli operai organizzati iscritti nei ruoli di lavoro del consorzio si trovano nelle stesse condizioni nelle quali si erano trovati in passato, cioè le federazioni di lavoro, vedendo che in dati momenti è necessaria una mano d'opera più numerosa, e in altri invece una mano d'opera meno numerosa, hanno stabilito il così detto sistema del turno. Il sistema del turno consiste in questo, che, ammesso per esempio che siano necessari in media sei operai, e che in dati momenti ne siano necessari dieci, tutti i dieci operai sono iscritti nei ruoli, ma non lavorano insieme; essi lavorano a turno, a sei per volta, in modo che tutti gli operai che sono iscritti possano dare la loro opera.

Ma il Senato vede subito che si viene così a creare un grave inconveniente, perchè è certo che questi operai che non possono lavorare tutti i giorni, ma che tutti i giorni debbono mangiare e provvedere alle loro famiglie, necessariamente devono avere quella tale retri-

buzione che basti alla loro esistenza, venendosi così di conseguenza ad aumentare le spese.

Anche con questo sistema del turno non si può dire che sia stato eliminato l'avventiziato.

Ora avviene che gli avventizi vogliono una parte migliore di quella che essi hanno attualmente e vogliono essere organizzati come lo sono gli operai a lavoro fisso. In altre parole chi compie un lavoro fluttuante da momento a momento vuole la stessa stabilità che hanno gli operai che a questo lavoro prendono parte continuamente.

Questo è un problema di difficilissima soluzione.

Oggi si hanno due strade: o costituire una cooperativa unica di lavoratori, la quale apra le porte anche agli operai avventizi, e allora avverrà che invece dei dieci operai che lavorano a sei o a sette alla volta, ve ne dovranno essere quindici o più, e le tariffe dovranno naturalmente aumentare; oppure conservare una certa concorrenza fra diverse cooperative, le quali per il fatto stesso della concorrenza possano fare agli avventizi un trattamento più benevolo, magari togliendo qualche cosa da quello che guadagnano gli operai fissi, onde la concorrenza non faccia andare annullata questa organizzazione del lavoro.

In questa lotta tra gli avventizi e gli operai organizzati, non sono estranei certi datori di lavoro che in questo momento, per una naturale riluttanza ad aderire alle nuove organizzazioni, pensano che attraverso a queste divisioni si possa ritornare all'antica libertà di lavoro.

Questo problema deve essere risolto dal Governo, ma io sento il dovere di manifestare la mia opinione, facendo al Senato una dichiarazione, dichiarazione nella quale credo di poter avere consenzienti molti genovesi e anche le Camere di commercio di Genova, Milano e Torino. Noi non intendiamo che il porto di Genova abbia ad essere fine a sé stesso, noi non intendiamo che il porto di Genova abbia ad essere un campo di sfruttamento in cui non si senta parlare di altro che delle competizioni che avvengono fra le classi. (*Approvazioni*). Noi desideriamo che il porto di Genova sia un porto che assolva efficacemente il proprio dovere e le proprie funzioni, nell'interesse di Genova e delle provincie vicine. È appunto

per questo che, pur lasciando al Governo la responsabilità e facoltà della soluzione che crederà di adottare, io, dovendo esprimere la mia opinione, vorrei che quel parlame di concorrenza che rimane ancora non debba essere spento. Non sarebbe perciò desiderabile la unificazione in una unica cooperativa che diventasse arbitra e padrona di tutto il porto di Genova. Comprendo le obiezioni che si possono fare alle cooperative multiple, comprendo che non si debbano far delle piccole cooperative che mascherino l'intervento degli antichi datori di lavoro sotto la forma odiosa che avevano prima, ma quando una minoranza di operai, intenti a costituire una cooperativa, abbia raggiunto un numero espressamente disciplinato, oggi, che siamo in tempi di rappresentanza di minoranze, a me pare, tanto per ragioni politiche che per ragioni economiche, che questa cooperativa debba avere facoltà di lavorare.

Vengo al secondo punto della mia interpellanza. Si comprenderà subito, da quanto ho esposto sin qui che, per disciplinare questa materia, è necessaria una autorità portuale, che oggi è il Consorzio autonomo del porto.

Mentre sul punto primo che ho trattato vi possono essere dei dissensi, credo vi sia l'unanime consenso nel ritenere che il Consorzio autonomo del porto, così come è oggi, debba essere modificato. Io dichiaro molto esplicitamente, che non ho nessun preconcetto verso il Consorzio, e non l'ho anche perchè, mi consenta il Senato questo ricordo, ho fatto parte, a suo tempo, della Commissione che ha compilato il regolamento del Consorzio del porto di Genova, e ho fatto parte, nei primi tempi, del Consorzio stesso. Ma si è andata maturando nel mio animo, appunto per aver seguite tutte le evoluzioni che il Consorzio stesso ha fatto, così come è avvenuto nell'animo di molti e molti altri, la convinzione che l'organizzazione del Consorzio debba essere mutata. Il Consorzio è troppo poco autonomo per rappresentare chiaramente la volontà dei consorziati con una vera e propria efficacia, è troppo autonomo perchè lo Stato vi possa esercitare una azione importante non solo nell'interesse di Genova, ma di tutta l'Italia. Su questo punto, mi sarà gradito conoscere il pensiero del Governo.

Non entro nei particolari come debba essere

modificato questo Consorzio, ma faccio un voto che le disposizioni che verranno emanate siano disposizioni che abbiano ad essere comuni a tutti i porti. Perchè oggi, che abbiamo visto federarsi in una Federazione sindacale tutti i lavoratori dei porti, è indispensabile che anche le norme che reggono il lavoro in questi porti abbiano ad essere comuni, onde non avvenga che qualche cosa di speciale che si manifesti in un porto abbia la sua ripercussione in un altro retto a diversa disciplina.

Raccomando dunque che la modificazione della legge e dei decreti dei Consorzi debba essere fatta per tutti i porti e non solo per quello di Genova. Non so se tutti consentiranno in questo mio desiderio, ma è lecito dire che se il porto di Genova ha degli ordinamenti fatti nel 1903, che sono migliori di quelli che sono stati fatti successivamente per gli altri porti, non è giusto che questi ultimi siano defraudati di questi ordinamenti; se invece gli ordinamenti che sono venuti maturandosi dopo il 1903 sono migliori, non è giusto che il porto di Genova sia defraudato di questi. Questo è il mio pensiero.

Ed eccomi finalmente all'ultimo punto. Certo è che gli inconvenienti che si manifestano quando vi è una eccedenza di impiego di opera manuale sono numerosissimi, perchè se le calate fossero attrezzate con criteri più moderni, evidentemente questi inconvenienti sarebbero minori.

Certo è che se le operazioni si facessero con maggiore impiego di macchine, non si avrebbero tutte le gravi difficoltà che vi sono adesso per risolvere il grave problema di differenza di lavoro da momento a momento; ma non dobbiamo dimenticare che per applicare questi mezzi meccanici bisogna ingrandire il porto. Sarebbe troppo facile risolvere il problema col mettere delle macchine semplicemente, ciò non è possibile fare se il porto non viene ingrandito. E questo per una ragione molto semplice; le macchine possono essere applicate quando i bastimenti vengono accostati di fianco, non di punta; e accostare i bastimenti di fianco significa occupare uno spazio di calata molto più grande, giacchè se tutti i bastimenti che si trovano nel porto dovessero essere accostati di fianco, invece dei dieci chilometri di calate, per un movimento arrivato fino a 700 tonnellate

di merce all'anno per metro lineare di calata, dovremmo venire alla proporzione che hanno i porti esteri, che non eccedono le 400 tonnellate per metro lineare di calata; e con eguale proporzione intendo parlare anche dei binari, spazi, magazzini, e di tutto quello che costituisce l'insieme di un porto. Ma vi è di più; l'impianto delle macchine, implica la specializzazione delle calate, e ciò vuol dire che quando arriva un bastimento carico per esempio di cotone deve andare dove è la calata attrezzata per il cotone, e se non v'è cotone in arrivo, questa calata deve rimanere vuota, perchè non può essere usata per altri usi. È evidente dunque che per questa applicazione di macchine, così necessaria anche per risolvere la questione del lavoro, che è quella che oggi ci occupa, è necessario di ingrandire il porto. Come e che cosa si è fatto finora?

Non facciamo recriminazioni, ma se noi ritorniamo all'inizio, dobbiamo pensare che il porto di Genova ha cominciato il suo sviluppo nel 1876, per il fatto della donazione di venti milioni del Duca di Galliera, donazione che fruttò al benemerito cittadino amarezze innarrabili, perchè prima di aver potuto fare accettare questa somma si dovettero superare gravi difficoltà anche per la riluttanza dell'illustre ministro dei lavori pubblici Silvio Spaventa. Un male per noi genovesi disgraziatamente fu sempre quello di essere ritenuti troppo scaltri....

In ogni modo, si sono fatti allora i primi lavori, e da un movimento di novecentomila tonnellate nel 1876, siamo andati nel 1889 a due milioni e mezzo di tonnellate. Ma già nel 1889 cominciavano le difficoltà. Mi consenta il Senato che io legga che cosa il ministro Finali rispondeva alle interpellanze di deputati genovesi; era allora interpellante l'onor. Tartarolo, con l'onor. Bettolo e l'onor. Fasce, e credo che qui siano presenti anche dei senatori che hanno partecipato a quella discussione. Il ministro Finali rispondeva nel 1889 testualmente: « vi sono persone molto competenti, le quali dichiarano che nel porto di Genova fra breve volgere di anni (segnano un termine di cinque anni), non sarà possibile regolare il movimento delle merci, atteso il crescente progressivo aumento negli arrivi e nelle partenze, se il porto di Genova non si porterà al di là

della Lanterna e non si estenderà fino a Sampierdarena». Questo diceva un ministro nel 1889. Da allora comincia tutta una serie di Commissioni: prima la Commissione Gadda del 1896 che stabiliva si dovessero spendere cinquanta milioni per l'ingrandimento del porto. Successivamente nel 1897, l'allora ministro dei lavori pubblici onor. Prinetti riconobbe che qualche cosa per il porto bisogna fare; ed allora colla legge 2 agosto 1897 egli fece votare 17 milioni e mezzo da pagarsi un milione all'anno. Ma questi furono votati in gran parte per fare le due stazioni di Genova per passeggeri, Principe e Brignole; quindi per queste stazioni, che nulla avevano a fare col porto, sono state fatte delle spese con somme anticipate dal comune di Genova, e prese a prestito dalle Casse di risparmio di Milano e di Genova, e per le quali gli interessi furono pagati con una tassa di ancoraggio gravante sul commercio del porto.

Questo per le stazioni di passeggeri, ma il porto rimase pressapoco come prima. Successivamente vennero altre Commissioni: quella presieduta dall'onor. Giusso e quella presieduta dal senatore Boccardo e così si arrivò sino al 1901, anno in cui il movimento era salito a cinque milioni di tonnellate, e poco dopo il Governo, seguendo l'iniziativa del deputato Imperiale, presentò la legge sul Consorzio autonomo, per provvedere ai lavori del porto di Genova.

Onorevoli ministri ed onorevoli colleghi, noi dobbiamo riconoscere che i mezzi finanziari che furono dati al Consorzio sono molto tenui, perchè lo Stato non lasciò al Consorzio stesso che il milione annuo della legge del 1897 e l'uso delle aree, e impianti, nonchè il concorso delle provincie e dei comuni; ma accolse al Consorzio tutte le spese di manutenzione e tutti gli altri oneri del porto; e concesse solamente sulle tasse portuali, che si possono ritenere di ottanta centesimi per tonnellata di merce sbarcata o imbarcata, venti centesimi per ogni tonnellata, e cioè un milione per ogni cinque milioni di tonnellate; ma dispose tassativamente che se per caso il movimento avesse sorpassato le speranze e fosse arrivato fino a dieci milioni di tonnellate e oltre, più di due milioni il Consorzio non avrebbe potuto percepire, e tutte le ulteriori tasse sarebbero ritornate allo Stato.

Il Senato vede che i mezzi finanziari dati al Consorzio erano limitati. Ma questa legge disse: voi potete mettere una tassa da dieci centesimi a una lira per tonnellata di merce. Se i genovesi ebbero un torto fu quello di non avere accettata questa tassa. Ma essi ragionarono in questo modo: siamo disposti a pagare la tassa, ma quando avremo i vantaggi promessici, oggi non ci sembra giusto di doverla pagare.

E poichè nella discussione della legge del Consorzio, in un articolo si diceva che il Consorzio stesso era autorizzato a contrarre dei prestiti coll'autorizzazione dei ministri del tesoro e dei lavori pubblici, il Parlamento, quando giunse a questo articolo, aggiunse un comma nel quale si stabilì che i prestiti non fossero autorizzati se non nel limite dei mezzi che il Consorzio avesse potuto conseguire, onde poter pagare gli interessi e gli ammortizzi; si stabilì per tal fatto un circolo vizioso paralizzatore.

Sicchè il Consorzio dovette attendere anni ed anni per racimolare le somme necessarie tanto da arrivare solamente nel 1906 ad appaltare opere per otto milioni di lire circa.

E solo il 29 dicembre 1912 nuovi appalti poterono salire a 30 milioni di lire.

Che cosa sarebbe avvenuto se al momento della guerra invece di avere il porto nelle condizioni in cui l'avevamo, avessimo avuto almeno il bacino « Vittorio Emanuele III » compiuto? Che cosa avverrebbe ora, in questo momento in cui la nazione cerca di ricostituirsi economicamente impiegando tutte le sue energie, e le lotte di classe si fanno sempre più intense, che cosa avverrebbe, dico, se avessimo un'ampiezza del porto che favorisse meglio l'incremento industriale e commerciale?

E con 50 milioni di spesa, fatta a tempo, si sarebbe ottenuto un risultato considerevole.

Anche su questo punto desidero di richiamare l'attenzione del Governo, onde in quelle modifiche che saranno per esser fatte, in una forma o nell'altra, si possano escogitare, anche a costo di sacrifici, e con l'aiuto dello Stato, quei provvedimenti finanziari necessari per poter risolvere definitivamente e radicalmente la questione.

Onorevoli colleghi! Il rimorso di avere abusato della vostra pazienza è temperato in me dalla soddisfazione di aver potuto prospettare questo Consesso così autorevole una situa-

zione che richiede assolutamente una soluzione radicale.

Io non ho bisogno di dire che cosa rappresentano i porti per un paese come il nostro: i porti, che sono le vie aperte al traffico internazionale, che sono la via d'ingresso e di uscita aperta al nostro commercio nazionale, in più cospicua parte, e che sono oltre tutto i posti avanzati di dove gli stranieri, stando in casa loro, cioè sulle loro navi, vedono le nostre faccende e assumono di noi stima o disistima. Ma oltre a ciò un altro altissimo compito dei porti noi vediamo. Colla forma allungata del nostro paese, distesa fra due mari, coi rapporti che devono essere sempre più stretti fra il nord e il sud d'Italia, per quegli interessi e quei sentimenti su cui poggia la fortuna del nostro paese, noi pensiamo che non possiamo avere in soccorso linee fluviali longitudinali, ma abbiamo certo la possibilità di una navigazione di cabotaggio lungo le sponde, che può sussidiare moltissimo le ferrovie che oggi sono a poco a poco diventate un problema pauroso dell'avvenire. Favorire quindi questa navigazione di cabotaggio è d'interesse grandissimo per il nostro paese; ma a che cosa ciò servirà se poi nei porti vi sono tariffe così elevate? Il porto è così intimamente connesso con questo sistema, che se non si provvede per i porti non si provvederà nemmeno per questo utile servizio della navigazione.

Io confido che il Governo, che si è accinto a risolvere molti problemi interessanti per l'economia nazionale e che sta per risolverne uno per cui ora affronta una formidabile battaglia parlamentare, vorrà prendere in considerazione anche questo problema che, per essere più comprensivo e meno irto di difficoltà, non è certamente di minor importanza per il bene del nostro paese. (*Approvazioni*).

FROLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FROLA. Dal grande interessamento sempre dimostrato dal Senato per la vita, il progresso e lo sviluppo dei nostri porti, io ho attinto la forza per presentare l'interpellanza che sta oggi in discussione, e confido, e sono certo anzi della attenzione benevola e cortese del Senato per il breve sviluppo che cercherò di dare alla interpellanza stessa. Questa contiene tre parti distinte.

L'una relativa ai provvedimenti necessari

perchè si raggiunga lo svolgimento normale delle operazioni di carico e scarico nei porti, eliminando le cause d'inceppamento nello sviluppo e nell'esercizio del lavoro e del traffico portuale;

La seconda che è connessa con la prima, comprende il modo di evitare l'applicazione di tariffe eccessive e inadeguate senza autorizzazione od accordi preventivi con le autorità e con gli enti portuari.

La terza ha pure relazione con la vita dei porti, ma è rivolta più specialmente al ministro dei lavori pubblici, e tratta dei necessari mezzi di trasporto la di cui persistente deficienza si ripercuote in modo gravissimo sulle maggiori spese nei consumi e sulle necessità dell'industria e del commercio.

Trattando di questi argomenti ho voluto pure riferirmi al porto di Savona, che è uno dei principali nostri porti, ma pur tuttavia esaminerò brevemente le questioni d'ordine generale in senso oggettivo nel miglior interesse della vita portuale.

Principale tra le questioni comprese nell'interpellanza è quella che ha tratto all'organizzazione del lavoro nei porti; organizzazione che ritengo ora non uniforme, non sorretta da alcuna chiara e precisa disposizione che invoco nè corrispondente alla necessità.

Giova esaminare la situazione attuale in alcuni porti nazionali ed esteri.

PORTI NEI QUALI INTERVIENE LA PUBBLICA AUTORITÀ NEI RAPPORTI FRA LAVORATORI E DATORI DI LAVORO.

Porti italiani.

Genova. — L'articolo 1, n. 5 della legge 12 febbraio 1903 affidò al Consorzio del porto il compito « di regolare e disciplinare ogni genere di prestazione dell'opera personale fatta dagli individui addetti ai lavori ed ai servizi del porto »; con decreto consortile del 28 dicembre 1906 è stato quindi approvato l'ordinamento generale dei lavoratori del porto, nel cui art. 1 è detto che il Consorzio « stabilisce le tariffe e gli orari ed esercita il potere disciplinare tanto sui singoli operai quanto sulle associazioni fra essi costituite ».

Venezia. — A differenza del Consorzio di Genova, l'Amministrazione ferroviaria, estese (in forza dei decreti prefettizi 31 dicembre 1893, 9 e 13 dicembre 1907) l'azione, che essa esercita in tutti gli scali ferroviari marittimi per le merci in arrivo o partenza per ferrovia, a tutte le operazioni di carico e scarico nell'ambito della stazione marittima, assumendo così essa stessa la cura e la responsabilità di tali operazioni ed esigendo dal commercio tariffe diverse da quelle che essa pagava ai lavoratori cui ne affidava l'esecuzione.

Nella facoltà già consentita all'Amministrazione ferroviaria, subentrò il Provveditorato al porto di Venezia, in forza del decreto-legge n. 1712 del 30 agosto 1919, che estese la facoltà stessa a tutto il porto.

Trieste. — L'esercizio commerciale del porto venne assunto fin dal 1886 dalla Azienda dei magazzini generali, che fu gerita per dieci anni dal comune e dalla Camera di commercio; nel 1896 essa divenne un'azienda autonoma dello Stato, dipendente dal Ministero del commercio.

L'Azienda dei magazzini generali assumeva la cura delle operazioni di carico e scarico e deposito delle merci per conto del commercio in base a tariffe che venivano approvate dal Ministero del commercio e ne affidava la materiale esecuzione ad un Consorzio di facchini, nel quale erano raggruppate le cooperative adette alla esecuzione delle diverse categorie di operazioni.

A Napoli e Livorno furono costituiti uffici del lavoro dai Regi commissari durante la guerra, ma essi non hanno avuta sanzione legislativa.

Anche a Spezia era stato costituito un analogo ufficio; ma esso non ha avuto pratico funzionamento.

Porti esteri.

Londra. — La disciplina del lavoro nei docks di Londra, venne - in forza della legge del 1908 - sottoposta alla autorità del porto (*Port of London Authority*) che si è sostituita alle tre compagnie dei docks.

Col 15 luglio 1912 la registrazione doveva chiudersi e non avrebbero più dovuto farsi nuove ammissioni che per decisione di un *Joint Committee*, Commissione paritetica composta

di cinque membri nominati dai datori di lavoro e cinque dagli operai.

Germania. — Nel porto di Amburgo lo Stato stesso cura l'esecuzione di una parte delle operazioni di facchinaggio, mediante un migliaio di lavoratori fissi posti alla sua diretta dipendenza.

Nel porto di Brema, il servizio di facchinaggio viene esercitato da una Compagnia privata, per concessione dello Stato, al quale è deferita la risoluzione delle controversie coi lavoratori.

A Colonia, il servizio è in gran parte eseguito dal municipio per mezzo di operai posti alla sua dipendenza.

Francia. — La legge 12 giugno 1920 pone sotto la direzione del direttore del porto (scelto dal Governo in una terna proposta dal Consiglio di amministrazione) tutto ciò concerne gli affari interessanti direttamente l'*exploitation*; fra questi affari è da comprendersi l'ordinamento della mano d'opera.

Nel porto di Lo Havre fu istituito nel 1916 un Ufficio del lavoro composto dei datori di lavoro e dei lavoratori, e amministrato da un Comitato composto di sette datori di lavoro e sette lavoratori.

Nel porto di Montevideo con regolamento del 15 aprile 1916, venne istituito un Ufficio del lavoro, al quale gli imprenditori devono rivolgere le domande degli operai per lo stivaggio e distivaggio dei bastimenti; gli operai sono iscritti in un ruolo e provvisti di una tessera di riconoscimento rilasciata dal direttore del porto; essi sono riuniti in un'unica società composta esclusivamente delle persone occupate nei lavori del traffico portuario.

Un Comitato permanente di arbitraggio risolve le controversie fra operai e imprenditori e fra questi e l'*Officina de traffico y conservacion* da cui dipende l'Ufficio del lavoro; è composto dal presidente del Consiglio di amministrazione del porto, del capitano generale dei porti, del direttore dell'*Oficina de traffico y conservacion*, del direttore dell'Ufficio del lavoro, di un rappresentante delle Agenzie marittime, di tre rappresentanti degli operai e di un rappresentante degli imprenditori.

In Francia inoltre vige a grandi linee l'autonomia dei porti, reclamata da Millerand fino

dall'ultimo congresso marittimo che ebbe luogo a Bordeaux. Allora Millerand impaurito ed allarmato dall'aumento del progresso dei porti stranieri, di Amburgo, di Anversa e degli Stati Uniti, progresso che aveva fatto discendere il porto di Marsiglia dal primo posto che occupava circa mezzo secolo fa al secondo posto, si preoccupò di assicurare all'amministrazione dei porti la massima autonomia, concedendo loro il diritto di affermarsi con azienda propria, con responsabilità sia nel campo amministrativo che in quello dell'esercizio portuale.

Ma in Italia, come ho detto, non abbiamo alcuna legislazione precisa in tema di organizzazione del lavoro; specialmente del lavoro manuale, del lavoro di carico e scarico delle merci nei porti, delle prestazioni d'opera, e la questione assume oggi una speciale importanza, non solo per la crisi dei trasporti, che è crisi mondiale, ma per i conflitti che si verificano nei porti, e che le autorità si trovano impotenti a disciplinare e risolvere. Una legislazione in materia è quindi assolutamente necessaria.

Prendiamo ad esempio quanto succede nel porto di Savona uno dei più importanti porti d'Italia: per togliere vari inconvenienti che si erano verificati nelle prestazioni d'opera e nelle tariffe si era chiesto al ministro dei trasporti di intervenire colla sua autorità e l'on. ministro, anzi dirò meglio il sottosegretario di Stato per la marina mercantile, onorevole Giuffrida, con decreto 9 giugno 1920 nominava una commissione, con l'incarico di esaminare e possibilmente dirimere le vertenze tra i datori di lavoro e il personale scaricante. Fecero parte di questa commissione valenti funzionari dello Stato.

La Commissione presentò la sua relazione e concluse essere illegittimo e dannoso il monopolio esercitato in quel porto ed a rimediare agli abusi e ai danni di questo monopolio di carattere privato, occorrere un duplice ordine di provvedimenti e cioè da un lato l'ordinamento del lavoro, al quale le cooperative dovessero uniformarsi come composizione e come funzionamento e dall'altro la disciplina del servizio stesso mediante regolari concessioni dell'autorità dell'ente a ciò espressamente delegato.

Ma altri studi più importanti vennero compiuti essendo stato l'ordinamento del lavoro

nei porti oggetto di speciale attenzione e cura per parte d'una commissione ministeriale. Questa commissione, composta dei rappresentanti della Federazione dei lavoratori dei porti, dei rappresentanti dei sindacati e delle camere di commercio, dei rappresentanti degli enti portuali, nonchè di funzionari governativi, dopo avere preso in esame quanto occorreva che si facesse per togliere ogni conflitto, e per dare norme precise, sicure e chiare sull'ordinamento del lavoro nei porti, ha preparato sopra questo argomento un apposito disegno di legge.

In questo progetto di legge si disciplinano con norme precise, e ritengo anche con norme ispirate alle necessità attuali l'ordinamento del lavoro nei porti, e sono risolti i principali problemi studiati con molto amore dalla Commissione, problemi che si possono riassumere nei seguenti:

1) Definizione del lavoratore portuario - Distinzione dei lavoratori in permanenti e avventizi.

2) Formazione di ruoli delle singole categorie dei lavoratori portuari: condizione per la iscrizione (norme speciali per la prima formazione dei ruoli).

3) Organizzazione dei lavoratori in speciali Associazioni alle quali occorre attribuire una certa fisionomia giuridica.

4) Deposito di somme a titolo di garanzia per l'esatto adempimento delle operazioni assunte.

5) Determinazione degli orari, delle norme più precise e più eque per il lavoro ordinario e straordinario; delle tariffe e dei compensi corrispondenti al lavoro ordinario e straordinario.

6) Funzioni di vigilanza sull'andamento del lavoro in porto; funzioni di vigilanza e di controllo sull'ordinamento interno e sulla gestione finanziaria delle associazioni dei lavoratori.

7) Norme circa gl'infortuni la previdenza e la mutualità degli operai.

8) Obblighi e sanzioni punitive dei lavoratori.

9) Formazione di ruoli di Società, Compagnie e privati che compiono direttamente nel porto i lavori che danno luogo a prestazione d'opera, e formazione di ruoli di imprenditori che assumono la esecuzione di qualsiasi lavoro;

formazione di analoghi ruoli degli spedizionieri ed agenti.

10) Obblighi e sanzioni punitive agli imprenditori.

11) Disciplina delle controversie individuali e collettive fra commercianti o industriali e maestranze portuali; sistema migliore per esaminare e risolvere con prontezza e soddisfazione tali controversie.

12) Organi amministrativi più idonei ad emettere le disposizioni regolamentari relative alle materie suindicate ed a esercitare le funzioni di vigilanza e di controllo (ufficio del lavoro). L'ufficio del lavoro deve rispondere a due fini - la disciplina del lavoro portuale - la pronta definizione delle vertenze - ed ha per suoi organi una Commissione del lavoro ed una Giunta esecutiva e di conciliazione.

13) Rapporti tra tali organi e le autorità locali (Capitanerie di porto - Enti portuali - R. Commissari, ecc.) in guisa da descriminare esattamente le attribuzioni e le responsabilità.

14) Rapporto fra gli uffici del lavoro e l'Amministrazione centrale dei trasporti.

15) Organi giurisdizionali idonei a dirimere le controversie di cui al n. 11.

16) Facoltà accordate agli enti portuali.

Si tratta, come si scorge dall'importanza degli argomenti, di un progetto organico che ha per scopo il retto ordinamento amministrativo ed il proficuo incremento commerciale dei nostri porti: e la soluzione del problema essendo urgentemente richiesta dalle esigenze del commercio marittimo e dal superiore generale interesse di porre i nostri porti dal punto di vista del lavoro nelle condizioni più proficue allo sviluppo del traffico, io dirigo speciale preghiera all'onorevole ministro dell'industria, perchè prenda in esame questo disegno di legge e, se lo crede attuabile, (come ne sono certo) lo presenti senza indugio al Parlamento perchè si addivenga prontamente ad una legge, e finalmente anche nel nostro paese si stabilisca in modo chiaro e preciso quali debbano essere le attribuzioni e le facoltà concesse agli enti portuali ed alle altre autorità, i diritti ed i doveri dei lavoratori, delle cooperative, dei datori di lavoro, colle norme per la definizione delle controversie.

Esaurita la prima parte della mia interpellanza, relativa alle operazioni del carico e sca-

rico delle merci, altra parte debbo trattare di importanza vitale, quella cioè delle tariffe. È uno degli scogli principali, questo delle tariffe: ho sentito che l'oratore, che mi ha preceduto, ha accennato alle tariffe, che, se portate ad alta scala, inceppano (come è evidente) la libertà del commercio, e hanno una ripercussione come ho scritto nella mia interpellanza, sul valore delle merci che si scaricano.

Orbene, in questa materia delle tariffe anche la nostra legislazione non è precisa e le disposizioni delle autorità non sono conformi: si verifica anche il caso in cui, senza alcuna autorizzazione, senza alcun accordo preventivo, si stabiliscono le tariffe, aumentandole a quella somma che pare di poter raggiungere. Ora io domando all'onorevole ministro se ciò sia conforme a uno svolgimento razionale e normale del lavoro dei porti. Le tariffe non devono essere abbandonate alla volontà di una delle parti.

Le tariffe investono un servizio pubblico, possono pregiudicare le industrie e il commercio, perciò non possono essere stabilite ed applicate senza i voluti accordi e le necessarie autorizzazioni.

Il carattere di servizio pubblico venne anche riconosciuto dalla stessa Federazione nazionale tra i lavoratori dei porti, invocandosi da essa per i lavori portuali la parità di trattamento delle pensioni per l'invalidità e vecchiaia con le altre categorie di operai addetti ai pubblici servizi e in particolare con quelli dei trasporti.

Osservo inoltre che talora le tariffe stabilite non comprendono unicamente il corrispettivo del lavoro che si compie per queste operazioni portuali, ma comprendono anche gli infortuni, la Cassa invalidi, la Cassa per la vecchiaia, gli orfani, le vedove, i sabati inglesi, il lavoro festivo, le casette popolari, le spese d'amministrazione, ecc.

Domando, come questione di principio, se si possa imporre alla collettività tutte dette spese, la cui natura sfugge al carattere delle spese che possono effettuarsi e sostenersi nelle operazioni singole di carico e scarico e correlative.

E perciò occorre:

1° che le tariffe di lavoro siano preordinate ed autorizzate cogli enti portuali, ove esistono, e colle Camere di commercio;

2° che sia reso noto quale è il costo delle opere di previdenza e quale è la quota spettante per l'opera propria di carattere commerciale;

3° che con un ente o Commissione o con qualsiasi altro mezzo siano regolate le controverse di qualunque natura che sorgano nella applicazione delle tariffe;

4° che le tariffe siano studiate tenendo conto di tutti gli elementi di costo, accordando pure agli operai larghi salari a compenso delle gravose fatiche e procurando di inalzare il loro tenore di vita.

Questa è la situazione delle cose che ho creduto di riassumere al Senato senza preconcetti e colla dichiarazione che tutti coloro che conoscono portuale la vita sanno quanto siano sempre state assennate le masse operaie e quanto sia stata giovevole l'organizzazione loro nelle cooperative di lavoro.

Tutti conoscono quanto sia faticoso il lavoro di carico e scarico, quanto meriti di essere convenientemente remunerato e quanto sia necessario pensare ad opere di previdenza che provvedano, anche più largamente di quello che impongano le vigenti leggi, alle malattie, all'invalidità, alla vecchianza, alla disoccupazione ed anche al miglioramento del tenore di vita; e che però si desidera, secondo legge, che gli utili effetti debbano essere ottenuti col minimo dispendio, affinché, cessato il periodo di guerra e riontrati ormai nella normalità della vita sociale, i prezzi delle merci non siano a danno delle generalità aumentati.

Ora io sono certo che l'onorevole ministro vorrà provvedere a questo stato di cose.

E vengo all'ultima parte che più direttamente interessa l'onorevole ministro dei lavori pubblici, e cioè la parte relativa ai mezzi di trasporto.

Come ho detto nella mia interpellanza, i mezzi di trasporto, quando non esistono o sono insufficienti, hanno una ripercussione sul valore delle merci; quindi una ripercussione sulla parte economica.

Nei mezzi di trasporto (e qui sarò pur breve, data l'ora tarda) comprendo gli impianti, i carri e le locomotive.

Quanto agli impianti, è evidente che se non possiamo paragonare i nostri porti a quelli

esteri e specialmente ad Anversa e Amburgo, però nei nostri porti vi è pure notevole progresso, e si è lavorato e si lavora per la costituzione e per gli impianti di mezzi meccanici e di macchine e giganti torri meccaniche, frutto dell'ingegneria moderna, popolano pure i nostri porti.

Per questa parte rivolgo una preghiera all'onorevole ministro dei lavori pubblici: so che da vari anni trovasi al Ministero dei lavori pubblici un progetto di arredamento dei nostri porti.

Io, pregherei l'onorevole ministro dei lavori pubblici di presentare questo progetto di legge che, ne sono sicuro, otterrà l'adesione del Senato, perchè è inutile avere dei porti quando questi non sono arredati.

Non basta che la nave trovi facile accesso e sicuro rifugio nei porti, ma è necessario anche che si possano compiere le operazioni di carico e scarico nel modo migliore e colla maggiore rapidità possibile.

Però, facendo questo invito all'onorevole ministro dei lavori pubblici, devo accennare e far plauso all'opera del ministro stesso, il quale, di concerto con quello della industria e del tesoro, ha provveduto già in parte al finanziamento degli enti portuali.

Con questi finanziamenti, per quanto si tratti solamente di mutui con la Cassa depositi e prestiti, alle condizioni normali ed a lunga scadenza, io penso che gli enti portuali, con quegli altri provvedimenti che si attendono, potranno raggiungere in breve tempo lo scopo per cui sono stati fondati. Devo pur, per amore del vero, dire, parlando degli enti portuali, che nel porto di Savona, nonostante la guerra, vennero compiute opere importantissime con l'appoggio del Governo: venne così completata la banchina « Paolo Boselli » e si lavora per la costruzione dei frangi-flutti.

Altre opere sono in corso per cui si attende l'opera del Governo. Vi è poi un progetto, sul quale io richiamo in modo speciale l'attenzione del Governo, relativo al nuovo porto di Savona-Vado, in relazione all'estensione della giurisdizione a Capo-Vado, e quando queste opere saranno compiute, io penso che lo specchio di acqua così contenuto fra Albisola da una parte e Capo-Vado dall'altra costi-

tuirà uno dei primi porti della nostra Italia. (Approvazioni).

Quanto ai carri e alle locomotive ci sarebbe molto da dire e vedo qui il collega Bianchi che potrebbe certamente suggerirmi qualche osservazione più fondata forse di quanto io stesso possa fare. Però, dalle constatazioni fatte, mi pare che si possa trarre la conseguenza che anche in questa parte la vita dei nostri porti non è come dovrebbe essere. La deficienza specialmente dei carri è constatata in quasi tutti i porti, ma specialmente nel porto di Savona. La Commissione parlamentare, sull'esercizio e ordinamento delle Ferrovie dello Stato (mi consenta il Senato che io parli di questa Commissione di cui i lavori a me sembrano dimenticati, e che fu presieduta dal nostro compianto collega Chimirri e della quale mi onorai far parte, come Presidente del secondo gruppo) ha presentata una relazione dettagliata su tutti i servizi delle Ferrovie di Stato con delle conclusioni concrete, e delle quali non parlo in questo momento perchè mi riservo discorrerne a tempo opportuno e ha pure esaminata la deficienza dei carri che si manifesta nei porti di Genova e Savona. La Commissione parlamentare venne nella conclusione che un porto deve allorchè riceve merci, avere tosto la possibilità, la certezza quasi; che queste merci siano rispedite, smaltite - mi suggerisce il collega Diena - perchè il porto è un serbatoio che riceve e dà: ma quando riceve e non può dare, è un porto stagnante, un porto che non può avere effetto alcuno sull'economia del Paese. Quindi vediamo che in questo caso si verificano delle crisi nel commercio, si verificano danni enormi per chi riceve le merci e le operazioni sono inceppate e incagliate. La Commissione parlamentare ritiene poi che l'utilizzazione del materiale esistente non sia fatta come si potrebbe fare, e questa è una parte di cui molti con cui ho conferito, sono convinti.

Da pubblicazioni recentemente fatte si vuole spiegare questa deficienza, e si osserva che essa non è tanto dei carri quanto delle locomotive: fra altro si dice, riguardo tanto alle locomotive che ai carri, che le linee in esercizio sono aumentate da 13,640 chilometri nel 1914 a 15,128 chilometri; si viene perciò alla conseguenza che non si possa in questo momento insistere tanto relativamente a questa deficienza,

dal momento che l'Amministrazione ha provveduto ordinando la costruzione di carri, e riparando quelli che poteva e ordinando pure la costruzione di nuove locomotive.

Io non dubito di tutto questo: che vi siano in costruzione locomotive e carri: ammettiamo ciò come ammettiamo che la produzione per molti anni destinata unicamente ai bisogni della guerra tanto dalle nazioni belligeranti quanto dalle neutrali impedi ogni manutenzione ed ogni sostituzione di materiale: e che che i paesi in condizione di costruire locomotive in quantità importanti sono poco numerosi così la condizione delle ferrovie di molti dei paesi come Stati Uniti, Canada, Inghilterra, Belgio, Francia e Germania, è tale da assorbire la produzione, e gli Stati Uniti preferiscono far affari con altri paesi, colla Cina, col Sud America a condizioni più vantaggiose di quelle che possano ottenere colle Nazioni europee.

Ma, indipendentemente da tale situazione, traendo ammaestramento dall'esperienza devesi concludere che:

Mentre occorre innanzitutto trarre il massimo profitto dal materiale rotabile ora esistente, accuratamente questo riparando, si presentano ovvie le domande:

a) se non vi sia la necessità di creare nuove officine di riparazione di materiale rotabile con speciali contratti di lavoro che affidino di una pronta esecuzione senza aumentare il numero degli operai a carico dello Stato;

b) se non debba con rigorose disposizioni essere cura massima dell'esercente di ridurre al minimo i periodi di giacenza in cui i rotabili non circolano e perciò non producono.

La Commissione parlamentare constatava a seguito anche di interrogatori che tutti furono d'accordo e concordi nell'ammettere che la utilizzazione dal materiale non è quale potrebbe desiderare.

Esaminando ora più specialmente quanto si riferisce al porto di Savona, appare la necessità di provvedimenti immediati, urgenti già reclamati dall'ente portuale, di una dotazione cioè maggiore di carri.

A Savona in questi ultimi tempi in cui larga parte del materiale ferroviario da carico è assorbita nel trasporto per via di terra del carbone germanico, le deficienze di vagoni vanno sempre più intensificandosi. Ad ogni modo, così

come si svolge ora il lavoro al porto di Savona si può calcolare che quando lo scarico è appena normale e sonvi allo sbarco appena da sette a dieci vapori, il fabbisogno minimo sarebbe di almeno trecento carri.

Naturalmente questo quantitativo minimo dovrebbe essere proporzionatamente aumentato quando il numero dei piroscafi sbarcanti sia maggiore.

Normalmente la media dei carri allo scalo di Savona si aggira sui 200 carri nel migliore dei casi e spesse volte assai meno (secondo i risultati dei registri ferroviari 250, e più, ma in questi sono compresi i carri cisterna per petrolio non utilizzabili altrimenti).

Da questo fatto ne consegue che larga parte della merce deve necessariamente andare a deposito a terra od in galleggianti, con un aumento gravissimo di spese (lire 13 a tonn. per ricarico, oltre il canone d'affitto del terreno o galleggiante, guardianaggi, ecc.). Occorre pure tenere presente che oltre le maggiori spese suaccennate, che tanto gravano l'operazione del deposito, altro gravissimo danno ne consegue dal fatto che la merce una volta depositata ben difficilmente può essere poi subito rispedita, appunto in conseguenza della costante inadeguata fornitura dei carri ferroviari, perchè la scarsa dotazione giornaliera viene tutta assorbita dai vapori sbarcanti che hanno e giustamente la precedenza.

Un'ultima parte è quella relativa alle comunicazioni ferroviarie. Un porto non può essere isolato, ciò non ha bisogno di dimostrazione; deve avere una rete di comunicazione terrestre rapida che permetta in breve tempo di portare le merci alla clientela. Un porto, per poter ricevere le merci dal mare e poterle mandare all'interno, oltre alla regolarità e celerità dei trasporti marittimi, deve possedere corrispondenti comunicazioni interne. La fortuna di molti porti, specialmente dei porti esteri, accenno a quello di Anversa, perchè ho potuto visitarlo, è appunto nelle grandi comunicazioni, ferroviarie che hanno diramazioni principali e sussidiarie e tranviarie; comunicazioni che rendono possibile un pronto e celere recapito delle merci. È vero che queste comunicazioni dovrebbero trovare quell'ausilio, che venne anche accennato, nel cabotaggio, e nei canali navigabili, ma non escludo che si debba aver

mente alla celerità delle comunicazioni pronte e rapide e attuarle in corrispondenza della natura delle operazioni.

Dunque è necessario portare lo studio su queste comunicazioni che completano la vita dei nostri porti.

E, scendendo poi al porto di Savona, rivolgo una speciale preghiera all'onorevole ministro dei lavori pubblici, il quale conosce quei luoghi, perchè si affrettino i lavori ferroviari e si migliorino le comunicazioni. Tutti lamentano la lentezza e scarsità nelle comunicazioni ferroviarie tra Savona e Torino, e non solo la lentezza ma anche la difficoltà del percorso. Ora questo stato di cose che dura da troppo tempo deve cessare.

A Savona si attende il miglioramento degli impianti ferroviari alla stazione; ferve la questione del trasloco di questa, e tra la stazione ed il porto sonvi proposte da attuare.

Per migliorare le comunicazioni tra Savona e Torino eliminata la direttissima tra queste due importanti città occorre procedere nel termine più breve possibile a tutte quelle opere necessarie per rendere veramente efficienti la Savona-S. Giuseppe-Ceva-Mondovi-Fossano-Carmagnola-Torino: queste opere si riassumono nelle seguenti sulle quali invoco l'attenzione dell'onorevole ministro perchè siano compiuti senza ritardo.

1°) Per la Savona-S. Giuseppe oltre l'attuale linea ad un binario, si avrà la sussidiaria Savona-Altare-S. Giuseppe, che è a doppio binario la cui ultimazione era prevista (nel febbraio 1920) per giugno 1921 anzi il tratto S. Giuseppe-Altare dovrebbe essere ultimato fin dal maggio scorso ed ora vi dovrebbe essere già iniziato l'armamento.

2°) Tra San Giuseppe e Ceva occorre sollecitare i progetti esecutivi del tracciato S. Giuseppe-Carcaro-Millesimo-Ceva disposti dal ministro De Vito. Occorre sollecitarne l'approvazione con le disposizioni per i progetti esecutivi.

3°) La Ceva-Mondovi-Fossano è divisa in sei lotti.

Di questi lotti, gli intermedi, e cioè il 2°, il 3° e il 4°, ultimati, ad eccezione della massicciata e dell'armamento, che devono essere effettuati.

Il lotto 5°, pure quasi ultimato, doveva essere completato - esclusi sempre la massicciata e

l'armamento - nella scorsa estate, rimanendo così ultimata la linea fra Trinità e Leseugno.

Del lotto 1° da Fossano a Trinità, erano stati sospesi i lavori in causa di vertenze coll'impresa per le condizioni create dalla guerra, ma si addivenne ad un compromesso per l'ultimazione del lotto e l'impresa fin dal gennaio 1920 iniziò la ripresa dei lavori che bisogna spingere.

Sul lotto 6°, fra Leseugno e Ceva, i lavori eseguiti in economia sono sviluppati su tutto il lotto. Oltre ai sei lotti si devono pure eseguire gli occorrenti ampliamenti delle stazioni di Fossano e di Mondovì (fabbricato viaggiatori per quest'ultima) escluso dall'appalto del relativo lotto. Tali lavori si dovevano eseguire in economia, e si era già disposto di porvi mano nella primavera del 1920.

Concludendo: per quanto riguarda la Savona-Torino occorre sollecitare specialmente gli appalti del tronco Carcare-Millesimo-Priero-Ceva che toglie la strozzatura, del Belbo e provvedere al compimento dei lavori in corso negli altri suddetti tronchi.

Per Alessandria invece occorre che sia studiato ed eseguito il raccordo a S. Stefano tra le due linee Bra-Nizza Marittima e San Giuseppe-Acqui nonchè l'elettrificazione della San Giuseppe-Alessandria che smaltisce l'altro traffico da Savona al Piemonte.

Il traffico si istrada con le seguenti proporzioni tra Savona e il Piemonte.

Tratto comune Savona-S. Giuseppe 100%.

Tratto S. Giuseppe-Torino 80%.

Tratto S. Giuseppe-Alessandria 20%.

Traffico medio complessivo previsto attualmente circa 1.700.000 tonnellate.

Quando si consideri che Savona si chiama ed è il porto del Piemonte, quando si consideri la necessità che vi siano comunicazioni pronte immediate ha le due città e pei servizi del porto, credo essere nel vero quando dico: affrettate questi lavori, affrettate il compimento di queste opere che già sono previste nei provvedimenti legislativi e da tempo reclamate.

Signori Senatori, mi trovo alla fine delle mie parole.

Come vede il Senato, le questioni comprese nella mia interpellanza hanno speciale importanza e l'acquistano tanto più nei momenti attuali per la nuova situazione ferroviaria in ge-

nere e marittima in ispecie derivata dalla guerra e dalla crisi mondiale dei trasporti, situazione nella quale tutte le nazioni cercano di avere una posizione preminente. Tutte cercano di prendere posto nel nuovo assetto. Le correnti internazionali marittime si spingono anche nell'entroterra delle nazioni.

Non dimentichiamo le iniziative che vengono dagli Stati vicini.

Già si fa cenno alla modifica della Convenzione del Gottardo, prendendo occasione dell'art. 364 del trattato di Versailles ed a nuove disposizioni relative alla Convenzione di Berna (art. 360 di detto trattato).

Non dimentichiamo le condizioni del traffico portuale italiano, la concorrenza degli altri porti, gli inconvenienti dell'ordinamento portuale che reclamano provvedimenti, non dimentichiamo in ultimo che nell'articolo 325, del trattato di S. Germano è scritto che le altre parti firmatarie si impegnano a riconoscere la bandiera delle navi di qualunque delle parti contraenti che non abbia litorale, quando siano registrate in determinate località situate nel loro territorio.

Signori Senatori, è prossimo il convegno internazionale a Barcellona per lo studio della applicazione di tale articolo.

Auguriamoci che i nostri mandatari possano dimostrare alle nostre Potenze alleate che mentre il Governo provvederà con fermezza a tutte le esigenze della vita portuale, d'altra parte i nostri lavoratori con la loro operosità disciplinata compiono il loro dovere.

Solamente con una grande attività produttrice potremo assicurare la prosperità economica, ed ottenere il posto che giustamente spetta alla patria nostra. (*Applausi, molte congratulazioni*).

RONCO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RONCO. Ringrazio il Presidente del Senato, il Governo e i colleghi Reggio e Frola che, su mia preghiera, aderirono che intervenissi nella discussione di questa interpellanza sul porto di Genova.

Il collega Reggio, parlando del porto di Genova, ha trattato tre punti: quello dei datori di lavoro, dei datori di mano d'opera e quello delle leggi, specialmente nei riguardi finanziari.

Il Senato sa che, prima della guerra, il traf-

fico dei porti d'Italia ascendeva a 31 milioni e 200 mila tonnellate circa; dopo la guerra, il traffico complessivo è disceso a circa 16 milioni di tonnellate e quello di Genova a 5 milioni o poco più.

Vi è stata la leggenda, intorno al porto di Genova, di una certa sua decadenza. Non c'è decadenza. Vi è un'ascesa, perchè, mentre il porto di Genova rappresentava il 26 per cento del bilancio dei nostri porti, ora rappresenta il 27 per cento; quindi non c'è decadenza, ma una diminuzione assoluta, molto notevole, del movimento da prima della guerra ad ora; e questa diminuzione ha, come conseguenza, una notevole disoccupazione che, a sua volta, è fonte di inasprimento di rapporti fra datori di lavoro e lavoratori, e fra lavoratori di diversa natura a causa dell'elevazione della merce; sono due fatti, l'uno economico e politico, l'altro, più specialmente economico, che costituiscono i mali maggiori del momento, non del porto di Genova soltanto, ma anche degli altri porti nazionali; del resto non ne sono esenti nemmeno i maggiori porti stranieri.

Sono lieto di dire al Senato che per il momento il conflitto fra datori di lavoro e datori di mano d'opera, è sedato; come pure sono lieto di dire al Senato che è in via di composizione la questione sorta tra avventizi e fissi, in seguito alle questioni nate fra maestranze e datori di lavoro.

L'onorevole Reggio ha accennato all'ordinamento dei lavoratori del porto di Genova: dirò in poche parole precise quanto l'onor. Reggio vi ha detto più diffusamente. Il Consorzio trovò l'organizzazione operaia del porto di Genova senza nome e senza numero, la ordinò in categorie, istituendo compagnie per ogni ramo di lavoro; le compagnie in seguito si formarono in cooperative, secondo un ordine del giorno della Camera dei deputati che per il Consorzio suonavà raccomandazione, e il Consorzio lo mise in pratica.

Sorse con l'ordinamento in cooperative la questione del lavoro e con questa la questione dell'unicità e pluralità delle cooperative. Le due questioni che sono capitali, che divisero sempre la mano d'opera dai datori di lavoro, ebbero poi una infinità di manifestazioni episodiche, tra le quali vanno classificate le ultime, relative ai commessi di bordo e ad altri operai.

Ma la questione capitale che sempre divisò la mano d'opera nei porti è quella della unicità o della pluralità delle cooperative. Il Consorzio non risolse definitivamente la questione. Chè se dal lato tecnico la tesi della unicità di un organismo destinato ad un dato ramo di lavoro è indubbiamente accettabile, non altrettanto può dirsi dal lato politico. Questa questione non la volle risolvere il Consorzio e tanto meno ora lo potrebbe, dopo che saggiamente il Governo ha incaricato una Commissione, che deve aver oggi chiuso i suoi lavori, di studiare e proporre delle norme generali di lavoro, da applicarsi ai lavoratori di tutti i porti del Regno. Al punto in cui oggi si è giunti, io trovo l'opera del Governo opportuna e saggia. Se la regolamentazione del lavoro, fatta dal Consorzio del porto di Genova, può costituire opera meritevole per il Consorzio stesso, dato il tempo in cui fu iniziata e data anche la completezza dell'opera stessa, non oggi, in cui, come disse l'onorevole Reggio, i lavoratori di tutti i porti d'Italia sono sindacati o del Sindacato o della Federazione, può ammettersi che vigano disposizioni diverse a Genova e negli altri porti del Regno. Faccia tesoro della regolamentazione consortile il Governo, in quanto può avere del buono, faccia che diventi disposizione generale per tutti i porti della Nazione, non per il solo porto di Genova, e non rimanga lettera morta della regolamentazione consortile quello che al porto di Genova si può applicare di meglio fra le disposizioni introdotte in altri porti da disposizioni anteriori.

Ripeto che, rispetto alla tesi della unicità delle cooperative, che meglio potrebbe dirsi unicità dell'organismo che attende in un porto ad un ramo specifico di lavoro, tecnicamente non c'è dubbio, secondo me, sulla bontà della tesi sostenuta dagli operai. Non così certo io sono, quando dal campo tecnico si passa al campo politico ed a quello economico.

Il secondo punto al quale io voglio accennare è quello delle opere, che logicamente sono divise in due parti: l'attrezzatura del porto e l'ingrandimento del porto stesso, perchè l'onorevole Reggio, da quel tecnico eminente che è, sa bene che tra l'attrezzatura e l'estensione del porto lineare e superficiale deve esserci un certo rapporto, se l'attrezzatura deve dare tutto il rendimento che può dare. A questo proposito io debbo dire che ad opera del Consorzio, quanto

all'attrezzatura, sia quella marittima sia quella ferroviaria, si è fatto fin dai primi anni e fino dall'anteguerra tutto quello che lo spazio consentiva di fare. Le grue idrauliche furono portate ad un numero quasi doppio, tanto che il lavoro sui pontili di sbarco è tale, che il funzionamento dell'una impedisce quasi il funzionamento dell'altra.

Grue elettriche ne furono introdotte in gran numero; anzi durante la guerra se ne cedettero alla Ditta Ansaldo perchè aveva urgente bisogno di metterle in funzione sui pontili del cantiere di Savigliano.

Per i carboni furono eseguiti i grandiosi impianti dei porti Maria Teresa e Caracciolo con ventuno elevatori elettricamente moventisi ed elettricamente funzionanti, i quali sono capaci, con un lavoro ordinario, dello sbarco di un milione e 500 mila tonnellate, che è quanto dire metà del movimento del carbone che c'era nel porto di Genova nell'anteguerra.

Alle officine idrauliche centrali di Santa Vilba abbiamo aggiunte altre officine idroelettriche. Quindi, rispetto all'attrezzatura, mossa per una parte idraulicamente, per l'altra parte elettricamente, con officine proprie del Consorzio, che permisero ad esso di far funzionare il porto senza interruzione durante gli scioperi degli operai elettricisti e degli operai meccanici, credo (e spero che anche l'onorevole Reggio ne convenga con me) che una maggiore densità farebbe sorpassare quel limite, oltre il quale un meccanismo rende di meno funzionalmente per la sua esuberanza. Per diminuire l'eccessivo impiego delle operazioni manuali, o quindi per aumentare l'attrezzatura occorre ingrandire il porto: questo fu il programma che mi prestabilii il giorno in cui diventai presidente del Consorzio; mi proposi appunto di curare come principale finalità del Consorzio l'ingrandimento del porto di Genova.

La nuova cinta darà un aumento di due chilometri, un nuovo fronte di sbarco e parecchie calate retrostanti; ma nel mentre si deve attendere l'effetto dei lavori marittimi, che renderanno disponibile il bacino Vittorio Emanuele III, bisogna intensificare quanto è possibile nel Porto Vecchio l'attrezzatura e i magazzini, onde il Porto Vecchio possa far fronte all'aumento di movimento, tanto da non sviare da Genova un traffico che troverà poi

la sua sede naturale, quando il bacino verrà ultimato.

Tra il 1909 e il 1914, prima dello scoppio della guerra, le cose erano al punto che si poteva da qualunque giudice spassionato ritenere che l'attuazione del programma procedesse abbastanza soddisfacentemente, perchè per la costruzione del bacino Vittorio Emanuele III era già fatta la infrastruttura della diga di difesa del bacino stesso, erano fatte le fondazioni del porto e le calate nel bacino, in modo che si poteva prevedere, senza esagerare punto, l'ultimazione del bacino Vittorio Emanuele III pel 1921, se la guerra non fosse scoppiata.

Intanto, all'interno del porto, coerentemente al programma che io enunciavo dianzi, si erano installate le grue elettriche, si erano ultimate le calate e si erano installati sopra di esse gli impianti elettrici per il trasbordo del carbone, e finalmente si erano convertite in capannoni a più piani molte delle tettoie che utilizzavano la sola area di calata prima che il Consorzio se ne occupasse. Perchè il difetto del porto di Genova sta in una troppo ridotta lunghezza delle fronti di sbarco, tanto che per un'unità di lunghezza il porto di Genova è quello dove si esegue il massimo lavoro fra tutti i porti del mondo; nel porto di Genova si è arrivati ad avere per ogni unità di lunghezza di fronte di sbarco un movimento di mille tonnellate, mentre nei porti, dove il movimento è più intenso, non si raggiungono nemmeno le 650.

Dicevo che la limitazione della lunghezza delle fronti di sbarco è uno dei capitali difetti del porto di Genova, in relazione al movimento di cui è sede; ma ancor più deve lamentare il porto di Genova che il perimetro delle fronti di sbarco non racchiuda un'area massima, ma un'area che è a sua volta troppo piccola, anche rispetto alle fronti di sbarco; e quindi, a voler intensificare il lavoro in modo che ci sia coordinamento fra la resa del piano di calata, e quello delle fronti di sbarco, occorre sostituire a una utilizzazione superficiale, a una utilizzazione piana dello spazio di calata, un'utilizzazione che chiamerò volumetrica, cioè guadagnare in altezza quello che in superficie la natura non ci ha dato.

Erano quindi convertite prima dello scoppio della guerra in capannoni a più piani le tettoie sul ponte Embriaco, sul ponte Spinola, sul ponte

Parodi, sul ponte dei Mille, e le due della Cravero; restavano a convertire in capannoni a più piani le tettoie di Santa Natalina e del Doria, per l'esportazione, quella Colombo per i cotonei, e tutte le quattro grandiose del Parodi per il movimento dei cereali.

Questo era il programma del consorzio; i progetti erano già stati fatti ed approvati dagli organi consultivi; erano stati approvati anche dal Ministero dei lavori pubblici su favorevole parere del Consiglio dei lavori pubblici. Dunque, se la guerra non fosse scoppiata, nell'anno in cui siamo il programma avrebbe avuto la sua esecuzione perchè il bacino esterno al Faro, sarebbe stato compiuto in questo o nell'anno venturo, giacchè non c'è nessuna ragione per supporre che, come si son fatti 700 metri di dighe in questi ultimi anni, non se ne fossero potuti fare altri 1000 nei quattro anni della guerra, in cui il lavoro fu, se non nullo, quasi nullo. Mentre sarebbe stato in quest'anno ultimato il bacino Vittorio Emanuele III, i capannoni sarebbero stati pure arredati in modo da evitare quell'eccesso di operazioni manuali di cui parlava l'onor. Reggio sulle fronti di sbarco e sulle calate.

Secondo me, è questa una lacuna, o signori, lacuna che non era nel programma ma che è divenuta lacuna nella sua effettuazione, in seguito allo scoppio della guerra. Non starò ora a dire come lo scoppio della guerra e le sue conseguenze abbiano arrestato questo lavoro, perchè i mezzi già scarsi prima, divennero poi assolutamente insufficienti.

È questa la lacuna da riempire, se si vuole che il lavoro nel porto di Genova proceda nel modo più economico, e sia sottratto all'influenza dei conflitti fra interessi particolari. Ed è questo che deplora l'onor. Reggio e che io con lui deploro: è in ultima analisi la dipendenza del porto da interessi particolari, l'uno e l'altro egualmente biasimevoli, o signori.

Ed ora mi si permetta di accennare ad un terzo punto, quello cioè della legislazione portuale.

Anche il Consorzio pensa che dopo l'esperienza fatta di quasi un ventennio, la legge del Consorzio debba subire delle radicali modificazioni. Diceva bene l'onorevole Reggio: è stato un esperimento di decentramento troppo accentuato. Vedrà il Governo per qual via si

dovrà provvedere, se completare il decentramento o se converrà tornare indietro. Gli enti locali, Municipio, Camera di commercio, Camera del lavoro, hanno studiata la questione e in massima si può dire sono d'accordo nei riguardi di una maggiore autonomia e di una maggiore partecipazione degli enti locali negli organi deliberanti ed esecutivi della amministrazione. Circa il contributo che lo Stato deve al porto di Genova in relazione alla sua importanza e in relazione ai suoi bisogni, per sistemarsi in modo da soddisfare ai bisogni del traffico, il Governo ha domandato al Consorzio di esprimere il suo parere al riguardo. Il Consorzio, a mezzo dei suoi organi, sta studiando il problema, prendendo a base la conclusione degli altri enti locali: ho detto infatti che c'è poca diversità di vedute fra Consorzio e enti locali. Questi studi saranno tra breve rassegnati al Governo. Il pensiero mio è però, che nella dipendenza, nelle inevitabili lentezze che occorreranno per la modificazione organica della legge, debbasi provvedere dal Governo a sovvenire il porto di Genova in modo che le opere per l'ampliamento del porto, e specialmente del bacino Vittorio Emanuele III, non debbano soffrire maggiori indugi. Con una operazione che il Consorzio aveva fatta con la Cassa di risparmio di Genova e provincia si era assicurato il fabbisogno per la costruzione di tutto il bacino. L'aumento di tutti i costi fa sì che 52 milioni in più, secondo le previsioni, ci vogliono per quel lavoro. Io credo che nessuno metta in dubbio la necessità obbiettiva che l'opera del bacino Vittorio Emanuele III non subisca indugio. Nell'attesa, che non potrà essere brevissima, della nuova legge o dell'antica legge radicalmente riformata, potrebbesi autorizzare immediatamente il Consorzio all'imposizione di quella tassa sulle merci di cui parlava il collega Reggio, e che egli diceva di 50 centesimi, ma che potrebbe salire fino ad una lira. Notate che questa tassa, dato l'enorme valore delle merci, dei noli, metterebbe in grado di contrarre un prestito di un centinaio di milioni, e quel prestito potrebbe devolversi a colmare quella lacuna, di cui parlavo nell'attrezzatura e che per me consiste nella costruzione di capannoni di carattere marittimo e commerciale, atti a richiamare la chiatta alla sola funzione tecnica ammissibile

di abbordatrice al calo, da bordo ai depositi, ma non a quella che fa ora di deposito. In questo modo si ridurrebbero le spese di sbarco, per dedicare quella somma di 100 milioni alla costruzione di capannoni.

Per questo programma tecnico marittimo, vorrei che si istituisse un organo speciale che rappresentasse quell'economia di fatto, che la legge sanzionerà; che si formasse una Giunta composta da un rappresentante del sindaco di Genova, dal presidente della Camera di commercio, e da tecnici di alto valore; e questa Giunta, questa Commissione, per me dovrebbe fare il programma da tradursi immediatamente in atto, e così si sarebbe applicato l'unico rimedio, efficace, razionale, che applicar si possa, se si vuole al momento supplire alla mancanza più grave del porto di Genova che è la mancanza di spazio per immagazzinare decentemente le merci. Un porto qualunque ha la doppia funzione distributrice e regolatrice; tra il regime del vettore marittimo e quello del vettore terrestre, c'è una lacuna che il porto è chiamato a riempire; il porto deve cioè immagazzinare nel tempo dei maggiori arrivi e distribuire dentro terra a suo tempo.

Per fare ciò, deve avere una certa capacità, e il porto di Genova rispetto al movimento che si verifica e rispetto agli sbarchi che ci sono fra gli arrivi e le partenze, ha una capacità troppo piccola. Questa capacità occorre dargliela in volume di magazzini: ecco il pensiero mio.

Mi duole di aver forse tediato il Senato.

I dodici anni, durante i quali io sono stato presidente del Consorzio del porto di Genova, a chi esamini i risultati, tenendo presente lo stato iniziale, le difficoltà incontrate, e i mezzi che si ebbero a disposizione del consorzio, non appariranno da giudicarsi del tutto sfavorevolmente. Comunque, posso affermare al Senato, ed è questo che mi dà la tranquillità, che l'opera del Consorzio e la mia, furono ispirate sempre a criteri di assoluta imparzialità e di assoluta obbiettività, e che solo intenso mio desiderio fu quello di far valere e preparare quel poderoso strumento dell'economia nazionale che è il porto di Genova, per il bene del nostro paese. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, la discussione di questa interpellanza è

chiusa, riservata però la facoltà di parlare nella seduta di domani ai ministri dell'industria e dei lavori pubblici.

Annuncio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Biscaretti di dar lettura delle interrogazioni pervenute all'ufficio di presidenza.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Al ministro delle finanze per conoscere in che consistano gli annunciati provvedimenti del Governo per sostituire la sovrimposta sui redditi di ricchezza mobile e profitti di guerra concessi alle provincie ed ai comuni col decreto 4 maggio 1920, n. 588.

Cencelli.

Al ministro degli affari esteri sui lavori e sui risultati della Conferenza interalleata di Parigi.

Schanzer.

Sull'ordine del giorno.

SPIRITO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPIRITO. Onorevole Presidente, parecchie sedute del Senato sono state impiegate nello svolgimento di lunghe interpellanze, e tutto ciò a detrimento di progetti di legge i quali attendono di essere discussi. Certamente abbiamo assistito a importantissimi discorsi e discussioni, ma credo che sia bene non si proceda ancora in questo modo.

Ecco perchè io proporrei che le interpellanze e le mozioni ulteriori che potranno rimanere dopo questa chiosa si discute, fossero rinviate ad un giorno da stabilirsi dell'altra settimana (ciò anche in conformità al regolamento), e che domani, dopo espletate l'interpellanze sui porti di Genova e Savona, si ritornerà all'esame dei progetti di legge indicati nell'attuale ordine del giorno.

In sostanza propongo che si sorpassino i numeri 4 e 5 dell'ordine del giorno, e che dopo esaurite le interpellanze su i porti di Genova e Savona, sia iniziata la discussione dei progetti di legge, come al n. 6 dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Anche il ministro dei lavori pubblici ha chiesto che siano discussi d'urgenza alcuni disegni di legge, naturalmente

dopo i due disegni di legge riguardanti i posti vacanti negli archivi ed i provvedimenti per gli ufficiali giudiziari.

Allora se nessuno sorge a combattere la proposta del senatore Spirito, debbo ritenere che questa incontri l'assenso del Senato.

Si potrebbe stabilire in questo modo: che, in ogni caso, il prosieguo della discussione sulle interpellanze sia rinviato a lunedì, ma che prima delle interpellanze debbano essere discussi altri disegni di legge.

FERRARIS CARLO, *presidente della Commissione di finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARIS CARLO, *presidente della Commissione di finanze*. Vi sarebbe un altro disegno di legge, cioè un quinto, pure relativo al Ministero dei lavori pubblici, di cui è stata presentata la relazione dal senatore Mariotti, ma della quale ancora non è ultimata la stampa, relazione che sarà certo distribuita domani, cosicché il disegno dovrebbe essere esaminato immediatamente dopo quelli ricordati dall'onorevole Presidente.

Prego l'illustre Presidente di volerlo fare inscrivere all'ordine del giorno di una prossima seduta.

PRESIDENTE. Sta bene. Allora domani seduta pubblica alle ore 15 col seguente ordine del giorno:

I. Interrogazioni.

II. votazione per la nomina di un segretario nell'Ufficio di Presidenza.

III. Seguito dello svolgimento delle interpellanze del senatore Reggio al Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, ai ministri dei lavori pubblici, dell'industria, del lavoro ed al sottosegretario di Stato per la marina mercantile e del senatore Frola ai ministri dei lavori pubblici, dell'industria e commercio ed al sottosegretario di Stato della marina mercantile.

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 gennaio 1920, n. 81, contenente norme per il conferimento dei posti vacanti negli archivi distrettuali e sussidiari (N. 76);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2278, contenente provvedimenti per gli ufficiali giudiziari (N. 191);

Autorizzazione di spesa per il funzionamento delle commissioni locali di equo trattamento del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto (N. 264);

Autorizzazione della spesa di lire 25,000,000 per la esecuzione di opere idrauliche straordinarie (N. 266);

Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1920-21 (N. 269);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1920-21 (N. 270);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero per le terre liberate dal nemico per l'esercizio finanziario 1920-1921 (N. 267).

V. Svolgimento di una mozione del senatore Cassis ed altri senatori.

VI. Svolgimento della interpellanza del senatore Beneventano ai ministri delle finanze e del tesoro.

VII. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Approvazione del piano regolatore di ampliamento della città di Savigliano (N. 132);

Conversione in legge del decreto Reale 19 settembre 1920, n. 1642, che abroga il decreto luogotenenziale 24 maggio 1917, n. 981, sulla concessione di opere marittime (N. 254);

Conversione in legge del decreto-luogotenenziale 28 dicembre 1919, n. 1882, col quale sono prorogati i termini stabiliti dagli articoli 12 e 13 della legge 14 luglio 1912, n. 854, per la classificazione e il riordinamento delle scuole industriali e commerciali (N. 115);

Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2398, che autorizza sotto determinate condizioni, la iscrizione degli ufficiali superiori nei Regi Istituti superiori di studi commerciali (N. 121).

La seduta è tolta (ore 19).

Licenziato per la stampa il 21 febbraio 1921 (ore 21).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

XCVI TORNATA

GIOVEDÌ 3 FEBBRAIO 1921

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Interpellanze (svolgimento di) pag.	2776
« Del senatore Reggio relativa al porto di Genova e del senatore Frola relativa al porto di Savona e all'ordinamento dei porti in generale »	2776
Oratori:	
ALESSIO, ministro dell'industria e del commercio	2766, 2779, 2789
FERRARIS MAGGIORINO	2779
FRASCARA	2788
FROLA	2778
PEANO, ministro dei lavori pubblici	2772
REGGIO	2777
Interrogazioni (Rinvio di)	2766
Mozione (approvazione di)	2790
Petizioni (sunto di)	2765
Relazione (presentazione di)	2777
Ordine del giorno (sull')	2790
Oratori:	
PRESIDENTE	2790
SPORZA, ministro degli affari esteri	2790
Votazione per la nomina di un segretario (risultato di)	2791

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri delle colonie, della giustizia e affari di culto, della guerra, della marina, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, dell'industria e commercio; interviene più tardi il ministro degli affari esteri.

BISCARETTI, segretario, legge il verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, onorevole Biscaretti di dar lettura del sunto delle petizioni pervenute alla Presidenza.

BISCARETTI, segretario, legge:

N. 67. Il sindaco del comune di Penna Teverina fa voti perchè i ricevitori postali possano seguitare a disimpegnare le funzioni di segretario comunale.

N. 68. Il signor Nicola Pesce ed altri nove funzionari degli uffici del registro delle ipoteche, collocati a riposo, invocano delle disposizioni dirette a migliorare il trattamento di riposo che viene ora fatto a detta categoria di impiegati.

N. 69. Il Presidente della Deputazione provinciale di Como fa voti, a nome di quel Consiglio provinciale, perchè sia sollecitamente approvato il disegno di legge n. 166 « Per l'indennità ai pubblici amministratori ».

N. 70. Il signor Antonio De Simone ed altri 90 proprietari di case del comune di Caserta fanno voti perchè sia restaurata la libertà nelle contrattazioni degli affitti delle case o almeno perchè gli affitti stessi siano calmierati in ragione delle imposte ed oneri che gravano sui proprietari e dell'alto costo della vita.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione per la nomina di un segretario nell'Ufficio di Presidenza.

Prego il senatore segretario Pellerano di fare l'appello nominale.

PELLERANO, segretario, procede all'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Rinvio di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'interrogazione dell'onorevole senatore Passerini Angelo, al ministro della guerra: « Per avere informazioni sullo scoppio del deposito degli esplosivi situato nella località detta *Tormini* in provincia di Brescia, mandamento di Salò ».

L'onorevole senatore interrogante non essendo presente, dichiaro decaduta la sua interrogazione.

L'ordine del giorno reca l'interrogazione dell'onorevole senatore Mosca, ai ministri degli esteri e delle colonie: « Sul ritardo frapposto alla cessione all'Italia di 80,000 chilometri quadrati di territorio alla destra del Giuba, cessione già promessa dal Governo britannico e della quale è stata già da parecchio tempo data comunicazione al Parlamento Italiano ».

Non essendo presenti gli onorevoli ministri degli esteri e delle colonie, l'interrogazione dell'onorevole senatore Mosca è rinviata ad altra seduta. Prego però l'onorevole ministro della guerra di far presente ai suoi colleghi degli affari esteri e delle colonie la necessità che intervengano al Senato per rispondere a questa interrogazione, o quanto meno deleghino a questo ufficio gli onorevoli sottosegretari.

BONOMI, *ministro della guerra*. Mi farò un dovere di comunicare ai miei colleghi degli affari esteri e delle colonie il desiderio espresso dall'illustre Presidente del Senato.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'interrogazione dell'onorevole senatore Libertini, al Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno: « Per sapere se, nell'attesa della discussione del disegno di legge sulle modifiche alla legge elettorale amministrativa, non creda proporre dei provvedimenti legislativi che assicurino, anche per le elezioni politiche, la sostituzione della tessera personale al certificato elettorale ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per gli interni ha domandato che questa interrogazione sia rinviata ad altra seduta. Domando all'onorevole senatore interrogante se non ha nulla in contrario.

LIBERTINI. Non mi oppongo alla richiesta dell'onorevole sottosegretario di Stato per gli interni, ma mi permetto di far presente la neces-

sità che sia fissato il giorno in cui sarà data risposta a questa mia interrogazione, giacchè si tratta di una questione che molto mi sta a cuore e che vorrei fosse discussa, prima che il Senato prenda le vacanze.

PRESIDENTE. Non mancherò di far presente all'onorevole sottosegretario di Stato per gli interni il desiderio manifestato dall'onorevole senatore Libertini. Resta stabilito che anche questa interrogazione è rinviata ad altra seduta.

Seguito dello svolgimento delle interpellanze dei senatori Reggio e Frola al Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, ai ministri dei lavori pubblici, dell'industria e commercio, del lavoro ed al sottosegretario di Stato per la marina mercantile sui porti di Genova e di Savona.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dello svolgimento delle interpellanze dei senatori Reggio e Frola. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'industria e commercio.

ALESSIO, *ministro dell'industria e commercio*. Nel prendere la parola per rispondere alle interpellanze dei senatori Reggio e Frola, sento il dovere mio e del Governo di ringraziarli per aver portato all'attenzione della pubblica opinione un argomento così grave qual'è quello relativo all'ordinamento dei nostri porti, in particolare alle condizioni odierne di due porti così importanti, quelli di Genova e di Savona.

Soltanto, onorevoli senatori, una discussione profonda ed estesa può illuminare il giudizio dell'universale; è questo uno degli effetti migliori dei dibattiti parlamentari; essi hanno un'eco molto più estesa di quanto non sia la cerchia delle loro assemblee.

In materia portuaria, vi sono tre aspetti da considerare: gl'interessi degli armatori, quelli dei lavoratori dei porti e della gente di mare, infine le ragioni del commercio nazionale.

I primi due sono sempre in lotta fra di loro. Un largo dibattito serve a dimostrare che dando il predominio agli interessi del commercio, si riesce a soddisfare le ragioni delle due classi fra loro in conflitto. Una giusta di-

fesa delle ragioni del commercio giova a persuadere ad accordi ragionevoli armatori e lavoratori.

Questa necessità di discussione è tanto più imprescindibile in quanto ormai le moltitudini prendono una parte attiva alla vita pubblica nei suoi vari aspetti, sia in quelli politici che in quelli economici. È inutile negare, è inutile disconoscere a sé stessi, l'importanza delle organizzazioni. Molte volte dei problemi gravissimi vengono risolti, accostando, conciliando le voci d'interessi opposti.

Da parte loro le rappresentanze degli interessati devono intuire, devono prevedere gli effetti definitivi dei loro atti economici. Abbiamo esse pure la responsabilità delle loro azioni. Apprendano dalla conoscenza matura degli argomenti e dei fatti a quali conseguenze potrebbe condurre una loro azione ove essa non fosse abbastanza razionale, abbastanza prudente.

La discussione si è riferita a due punti intrinsecamente diversi. L'uno quanto riguarda lo sviluppo dei lavori pubblici nei porti di Genova e di Savona. Di esso si occuperà l'illustre mio collega onor. Peano. L'altro concerne i problemi economici e sociali connessi all'andamento dei due empori. Il mio discorso si riferirà esclusivamente a questa parte della discussione.

In essa si sono manifestate tre tendenze.

Una prima è rappresentata dal senatore Reggio. Questi ritiene collegato l'andamento normale dei porti ad una qualche concorrenza fra le forze lavoratrici sia pure fra le cooperative. Un indirizzo non molto diverso, o quasi affine è quello dell'onorevole senatore Frola. Egli ha insistito nel mettere in luce quale influenza monopolistica eserciti sull'andamento di un porto, il fatto che un consorzio di cooperative riunisca intorno a sé tutte le forze lavoratrici. Infine l'onorevole Ronco da parte sua ha esposto anzitutto le deficienze naturali del porto di Genova. Venendo poi a discutere la questione, che più attualmente ci preoccupa, ha notato con ragione, quale importanza abbia acquistato l'incremento delle cooperative e, come, tra le due soluzioni, quella dell'unicità delle cooperative e quella della pluralità, la prima meglio risponda alla evoluzione attuale della classe operaia e ai suoi compiti sociali.

Mi arresterò principalmente sul porto di Genova. Ciò che ora dirò potrà applicarsi anche a quello di Savona. Senza offesa di quest'ultimo, è evidente come non possiamo non riconoscere la prevalente importanza del porto di Genova, importanza così dall'aspetto nazionale, come dall'aspetto sociale e politico.

Se il porto di Napoli è il primo d'Italia per il trasporto dei passeggeri, quello di Genova a sua volta è il primo per il trasporto delle merci. Esso è in intima connessione con tutto il movimento industriale dell'Italia settentrionale e anche centrale. Oltre a ciò è una delle vie principali che conducono i beni economici ai mercati dell'Europa centrale e settentrionale. Ciò basta per far comprendere come una sosta, un arresto nel movimento del porto di Genova si risolve in una sosta, in un arresto nel commercio di tutta la nazione.

Nei riguardi dell'aspetto sociale, non possiamo dissimularci quale importanza abbia assunto il movimento cooperativistico in Genova. Non solo le cooperative di consumo ma anche quelle di produzione vi sono arrivate al loro più alto fastigio, contribuendo a creare nelle classi operaie una levatura intellettuale, un grado notevole di esperienza ed una certa obiettività di giudizio veramente rimarchevole per qualsiasi osservatore, per chiunque abbia avuto, come ho avuto io, la fortuna di intrattenersi coi lavoratori.

Infine, dall'aspetto politico, non si deve dimenticare come una convulsione nel porto di Genova possa avere ripercussioni, degne di essere apprezzate al loro giusto valore. Una crisi nel porto di Genova può provocare nell'opinione pubblica, specie degli stranieri, gravi allarmi e preoccupazioni non indifferenti. Forse potrebbe essere interpretata come il sintomo di una malattia da cui fosse invasa tutta la vita nazionale italiana.

Quindi l'opportunità di rivolgere a siffatte questioni tutta l'attenzione di una assemblea alta, e serena quale il Senato.

Come ho enunciato tre tendenze si dividono il campo di questa discussione. Giudico però vi debba essere premesso un concetto superiore. Nelle tre tesi difese dagli onorevoli senatori appare considerato piuttosto un aspetto particolare della questione di quello che il punto fondamentale di essa, il punto centrale da

cui conviene partire per avere un concetto esatto dell'indole del problema.

Per me la questione dei porti è insieme una questione nazionale ed una questione locale.

È una questione nazionale, in quanto il porto dà modo alla nazione di vedervi affluire le sue importazioni, e partirne le esportazioni per la via più vicina ai centri di consumo e di produzione.

È una questione locale, in quanto il maggior numero di merci introdotte ed esportate, il maggior numero dei passeggeri sbarcati e imbarcati, accresce la quantità delle prestazioni e dei profitti che gli abitanti traggono dal porto.

Quindi il porto è per sua natura un organismo, la cui espansione è tanto maggiore quanto più agiscono due fattori: l'uno la vastità dell'area che offra la possibilità della massima affluenza di passeggeri e di merci, di sbarchi e imbarchi; l'altro la brevità della permanenza nel porto dei bastimenti, a cui si connetta una più rapida sostituzione dei piroscafi che approdano in luogo di quelli che partono.

Ecco perchè sorge un doppio dovere: uno per lo Stato ed uno per la località in cui si trova il porto.

Lo Stato deve offrire tutti i mezzi disponibili perchè l'area sia la più estesa possibile, perchè la ospitalità ai piroscafi ed alle navi sia la più ampia. A sua volta la località, ove risiede il porto, deve agire in modo che la permanenza sia la più breve, talchè le aree portuali vengano sgombrate nel tempo più rapido e non offrano un illecito campo a prolungati pedaggi.

Perciò, ove i fenomeni e gli effetti economici non siano a sufficienza approfonditi e sorvegliati, la prevalenza di forze locali, in materia di porti, e specialmente dei grandi porti, può essere dannosa se lo Stato abbandona a quei contributi la tutela economica e finanziaria degli interessi nazionali, e può riuscire del pari pericolosa quando posizioni favorite largite dalla natura siano monopolizzate a danno del commercio e a vantaggio di interessi di date categorie.

L'impronta della prevalenza degli interessi nazionali è del resto evidente in tutta la legislazione europea in materia di porti, anche se essi talvolta hanno una forma amministrativa locale.

L'azione della legislazione agisce costantemente in modo da assicurare all'interesse nazionale, o a chi lo rappresenta, un ragionevole predominio.

Recentemente l'opinione pubblica francese ha mutato i suoi indirizzi in questo argomento. Fino a pochi anni fa nessuno contestava come dovesse essere predominante l'azione dello Stato. E il Colson, citando l'esempio del Consorzio di Genova, affermava che il fare dell'organismo di un porto un organismo strettamente locale, non poteva giovare allo sviluppo dell'azione portuale.

Forse l'opinione francese si è modificata perchè ha creduto che con ciò si possa promuovere un accrescimento del contributo finanziario, di cui i porti si giovano. Ad ogni modo, negli Stati Uniti di America, in Olanda, in Germania, dove Brema ed Amburgo costituiscono due Stati, l'azione statale è prevalente.

Predomina invece nell'Inghilterra l'organizzazione locale. Ciò dipende però dal carattere insulare del territorio, che assicura ai porti grandissimi profitti e provoca tra loro una vivace concorrenza per attribuire coi migliori servizi i più alti guadagni. Nè va dimenticato che i porti inglesi sono coordinati strettamente con le Società ferroviarie, le quali danno modo così di difendere e di preservare nel sistema dei mezzi di comunicazione gli interessi nazionali.

Ferma questa premessa, che serve ad indicare la via di una discussione obbiettiva, si domanda: quali provvedimenti ha preso lo Stato italiano nei riguardi del suo porto principale?

La nostra legislazione è passata per due stadi. In un primo col decreto 6 dicembre 1888 si provvide alla nomina di una Commissione governativa costituita dal prefetto, al cui fianco stavano il capitano del porto, l'ingegnere capo del Genio civile, il direttore delle dogane, i funzionari ferroviari e i rappresentanti delle Camere di commercio e del comune. Questa Commissione aveva funzioni esecutive e poteva presentare proposte di riforme. Funzioni esecutive nel senso che stabiliva gli atti secondo i quali dovevano avere il loro corso le provvisori legislative o quelle del Governo. Proposte di riforme in quanto, studiato un argomento, lo si sottoponeva all'autorità centrale, la quale prendeva quelle decisioni

che più rispondevano all'interesse generale. Dato tale ordinamento era assicurata un'equa e legittima prevalenza agli interessi nazionali del porto. Nel 1903 si è costituito per legge il Consorzio del porto di Genova, legge provocata nelle sue origini dalla giusta esigenza dei grandi lavori, che vi si prospettavano. Qui la struttura amministrativa del Consorzio mutò essenzialmente le caratteristiche del primo ordinamento portuale.

L'assemblea consorziale, costituita di trentaquattro membri era rappresentata dallo Stato con dodici funzionari, dalle provincie contribuenti con quindici delegati, da Genova con sette; quindi in qualche modo una prevalenza delle rappresentanze locali. Non diversamente nel Comitato esecutivo. In nessun caso nella costituzione del Consiglio e del Comitato si provvide ad assicurare il legittimo predominio degli interessi commerciali e marittimi, in cui si confondono gli interessi nazionali.

Ecco perchè in realtà all'azione del potere centrale andò a sostituirsi quella di forze locali. Quali i risultati di questa situazione? Ieri il senatore Ronco ha insistito sul punto che le condizioni del porto di Genova attuali non accennano ad una decadenza. Ed io questo riconosco. Però il secondo ordinamento non diede grandi risultati di fronte al primo. Se l'incremento annuo delle tonnellate di merci imbarcate e sbarcate dal 1888 al 1903 fu di tonnellate 157,580, dal 1904 al 1913 esso non fu che di 208,738 tonnellate.

Rispetto poi alle condizioni odierne non posso accogliere tesi estremiste, debbo però ammettere che il porto di Genova si trova in una condizione di crisi e di grave crisi. E invero, se noi ne studiamo da più aspetti le manifestazioni commerciali dal 1913 al 1919 la conclusione non è confortante, anche se si rifletta che in quel periodo il movimento complessivo fu ben inferiore a quello del periodo anteriore. Il numero delle navi da 12,272 scende a 6606, la stazza netta da 14,724,873 a 8,477,336, il peso in tonnellate delle merci sbarcate e imbarcate da 7,428,274 a 5,639,559.

D'altro canto, se si mettono a confronto i primi 10 mesi dell'anno 1920 con quelli corrispondenti dell'anno 1919, vi è una notevole diminuzione nella quantità e nella qualità delle merci. Il totale delle merci imbarcate

nei dieci mesi del 1919 sale invero a 4 milioni e 654,000 tonnellate, mentre nei corrispondenti mesi del 1920 tocca appena i 4 milioni e 124 mila tonnellate, con una diminuzione di 230 mila tonnellate. Siffatta diminuzione si rivela non tanto nelle merci imbarcate che sono quelle di provenienza della nazione, bensì nelle merci sbarcate, cioè nelle merci avviate al porto dalla clientela estera. Infine, se si considera quale sia stato il rapporto della bandiera nazionale alla bandiera estera in questi ultimi 5 anni, si constata una indiscutibile prevalenza della bandiera straniera. Difatti la bandiera nazionale, che nel 1915 arrivava al 44,70 per cento del movimento totale del porto, discende nel 1919 al 32,80, mentre la straniera che nel 1915 era rappresentata dal 55,30 sale nel 1919 al 67,20.

Nè si può tacere come l'opinione pubblica, a mezzo delle sue varie manifestazioni, abbia più volte notata la lentezza dei servizi del porto di Genova, la frequenza dei furti e anche degli incendi e non si sia mai astenuta dal presentare ai poteri responsabili il quesito, se le tariffe non sieno per avventura più elevate di quelle di porti stranieri anche concorrenti. Orbene è importante conoscere il giudizio degli stranieri al riguardo. Esso è un dato assai importante, specialmente se viene da un paese sinceramente amico ed imparziale come la Svizzera; paese che ha tutto l'interesse di tener pronta questa via più diretta per i suoi traffici.

Si dirà forse che faccio una analisi un po' troppo severa, ma io credo obbligo dell'uomo politico di andare al fondo dei problemi; non di nascondere la verità, ma di metterla in luce. Solo in tal modo l'opinione pubblica comprende la gravità della malattia e provvede a quelle provvidenze, che valgano in qualche modo ad attenuarne il processo. La debolezza con cui si nascondono i vizi dei propri figli, lo scarso coraggio nel rivelare gli errori dei popoli sono imperfezioni e mancanze così per i padri come per i legislatori. Un popolo è tanto più grande quanto più approfondisce le cause delle sue sofferenze, delle sue sventure!

Orbene, gli organi competenti svizzeri osservano che il traffico della Svizzera ai porti non è che per il 25 per cento a favore del porto di Genova, per il 75 per cento invece

a vantaggio dei porti stranieri. Certo cause naturali impediscono un prevalente afflusso al porto di Genova e non possono essere dimenticate dallo studioso imparziale. Innanzi tutto vi è la durata del trasporto. Per Anversa o per Rotterdam il trasporto è di quattro o cinque giorni mentre per Genova è di circa dieci. Di ciò evidentemente non ha colpa il porto di Genova. Vi è poi l'altezza dei noli. I noli tra Anversa e New York sono alquanto più bassi di quelli fra Genova e New York. Ed anche questa è una circostanza indipendente da forze agenti nel porto di Genova. Ma gli stranieri si lamentano di altre influenze. Essi si lagnano che alle cause di naturale diminuzione si aggiungano numerosi scioperi, la mala voglia degli operai per ogni lavoro serio, lo sfruttamento di ogni piccola circostanza per prolungare il lavoro e percepire compensi straordinari.

In conclusione quindi vi è una grave crisi nel porto di Genova. Essa è certo temporanea, ma è da desiderare che non si prolunghi, che non dilaghi. Quali ne sono le cause? Vi possono essere, o signori, cause indipendenti dall'azione dello Stato e da quella delle forze locali. Ve ne possono essere altre dipendenti dall'azione dello Stato e cause infine dipendenti dall'azione delle forze locali.

L'altezza dei noli, come dicevo or ora, non può certamente essere imputabile né allo stato, né ad influssi locali. L'arresto di tutto il movimento internazionale dei porti si verifica del pari in tutto il mondo. Esso è un male universale, né può certo essere addebitato all'uno o all'altro dei nostri porti. Si potrebbe chiedersi se la guerra possa eventualmente considerarsi quale un fattore di siffatta diminuzione. E potrà anche ciò affermarsi da un certo punto di vista, se cioè la guerra si considera nella sua efficacia sulla psiche dei lavoratori, in una parola, nella sua azione depressiva.

Però non si deve dimenticare, che durante la guerra i porti nordici erano completamente inerti, mentre il porto di Genova ha potuto funzionare con un movimento non irrilevante.

Possono studiarsi anche le cause dipendenti dall'azione dello Stato. Certamente vi fu in questi ultimi tempi, e vi è ancora, una minore azione nei servizi pubblici. Non è dato di manovrare lo stesso numero di vetture ferroviarie

che si muoveva prima della guerra. Il carbon fossile, che prima poteva affluire al porto di Genova per via di mare, ora prende la via terrestre e vi sottrae una parte notevole di trasporti.

Malgrado ciò si deve riconoscere (e l'ho constatato io stesso, nonostante io sia profano rispetto alle questioni ferroviarie) che, per quanto concerne lo sviluppo dei lavori, l'azienda delle ferrovie ha fatto e fa quanto è possibile e tende ad attuare il piano predisposto. Ma di ciò dirà meglio di me il mio collega dei lavori pubblici.

Del resto, se lo Stato deve fare ulteriori sacrifici, io credo non impegnarlo eccessivamente, proclamando che se vi è un interesse nazionale a cui lo Stato deve provvedere, è pur sempre l'interesse del porto di Genova.

Ma vi possono essere anche cause dipendenti dalle forze locali. Quali sono queste cause? Una è quella lamentata anche in quest'aula solenne da un oratore, che oggi rappresenta l'Italia negli Stati Uniti d'America. Essa deriva dal deplorevole sistema delle chiatte, sistema artificioso inteso a provocare una lunga permanenza nel carico e nello scarico delle merci, sistema a cui si connettono non di raro perdite e sottrazioni inesplicabili.

Infine viene prospettata, dagli oratori che hanno finora parlato, la lotta che si combatte da lungo tempo e specialmente in questi ultimi tempi tra capitale e lavoro, tra le organizzazioni dei datori d'opera e quelle dei prestatori d'opera. Abbiamo avuto di recente due scioperi: quello dei commessi di porto prima e in seguito quello dei barillari ed altri operai del porto, e questo col doloroso e triste effetto di arrestare per molto tempo un numero considerevole di piroscafi, rendendone impossibile lo scarico.

Ora incontrando anche questo argomento, a cui si è rivolta in modo particolare l'attenzione dell'assemblea nella discussione di ieri, io credo di dover fare alcune dichiarazioni molto nette e precise.

Lo Stato protesta la sua assoluta imparzialità di fronte a siffatti conflitti. Tale imparzialità deve essere seguita anche dagli altri enti pubblici. Lo Stato invero non intende di secondare l'interesse dei datori d'opera, né quello dei prestatori per quanto segua con simpatia

l'evoluzione delle classi lavoratrici e lo sviluppo della cooperazione, in cui alcuni ravvisano una forma di conciliazione tra l'individualismo e il socialismo.

In proposito l'onorevole senatore Ronco ha presentato il problema sull'opportunità di favorire il sistema della unicità delle cooperative o al contrario di sostituirvi invece quello prima esistente della pluralità. Io non ho difficoltà a dichiarare che, se la cooperativa rappresenta veramente l'associazione delle forze del lavoro, non è razionale che le stesse forze debbano farsi tra loro la concorrenza. Perciò il sistema dell'unicità delle cooperative meglio risponde alla evoluzione delle classi lavoratrici. Nondimeno, il pericolo dello svolgimento della cooperazione non consiste nell'unicità: può presentarsi da altro aspetto che è meno approfondito, ma l'esperienza addita ad ogni studioso imparziale e a cui è giusto si rivolga anche l'attenzione delle classi lavoratrici.

La difficoltà si connette allo sviluppo della organizzazione cooperativa in relazione all'incremento della popolazione. All'incremento della popolazione corrisponde quello dei membri del nucleo cooperativo, e con essi degli elementi di spesa che entrano nell'organizzazione. Perciò salari, spese, profitti e tariffe s'ingrossano e con essi il carico complessivo sul commercio.

Due sole forze valgono a contrastare questo aumento incessante della spesa determinata dal sistema dell'unicità delle cooperative. L'una è data dalla azione di un organismo superiore statale che, conscio delle difficoltà create al commercio, determina insindacabilmente le tariffe tenendo conto delle condizioni del mercato internazionale. L'altra si raccomanda alla persuasione dei lavoratori, i quali nel loro stesso interesse, comprendendo le difficoltà dell'azienda, riducano il numero dei membri dell'organizzazione o si adattino al regime voluto dalle necessità del commercio. Fatti antichi e fatti moderni del resto ci apprendono come ci sia manifestata siffatta tendenza dei lavoratori a diminuire il proprio numero. Cito le cooperazioni d'arte del medio evo e di recente le *Trades Unions* inglesi.

In relazione agli effetti di una persistente lotta fra capitale e lavoro vi è una ulteriore e ancor più seria considerazione, su cui richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica. È

deffa la notevole differenza degli effetti, che il conflitto può provocare nell'economia internazionale in paragone con l'economia nazionale.

Nel campo chiuso dell'economia nazionale un aumento di salari può forse essere tollerato dal proprietario, e anche dal consumatore, su cui si ripercuote con aumento di prezzi. Il proprietario può assoggettarsi alla riduzione dei suoi profitti; il consumatore è tratto a considerare l'aumento di prezzi come una delle infinite traslazioni di oneri, che in definitiva cadono sopra di lui.

Il fenomeno è ben diverso nell'economia internazionale. In questa capitalisti e operai di fronte agli stranieri sono i produttori; gli stranieri sono i consumatori.

Agli stranieri non resta invero che di far divorzio da una organizzazione così nemica dei suoi benintesi interessi. Per il consumo quei lucri sono eccessivi, ed è dato di rivolgersi verso un'altra direzione. Se gli stranieri frequentavano un porto possono preferirne un altro con la massima disinvoltura se ne rimangono in un primo tempo delusi o maltrattati. Perciò da siffatta situazione internazionale viene ad essere ferito, non il solo interesse degli armatori, ma anche quello degli operai. Le classi lavoratrici sono esposte in definitiva alla più tremenda disoccupazione da una politica di predominio e di sfruttamento del consumatore così contraria al razionale sviluppo del commercio. Quanto forse non si avverava nel campo ristretto dell'economia nazionale diventa probabile, anzi sicuro, con danno dei capitalisti e degli operai, nel campo dell'economia internazionale.

Le classi lavoratrici con l'intelligenza, con lo spirito di previdenza che le distingue, non possono crearsi illusioni contrarie a siffatta prospettiva. Il tenerne conto sarà prova della loro avvedutezza. Ove non vogliano persuadersi agirà lo Stato a tutela degli interessi universali.

Su questa lotta accesa nel porto di Genova fra prestatori e datori d'opera, il consorzio del porto ha presentato talune proposte per una opportuna interposizione. E giacché parlo del consorzio del porto, sento il dovere di tributare il sentimento della massima stima verso chi lo rappresenta in Senato, verso il senatore

Ronco. Questi ha realmente dedicato agli interessi del porto un'opera assidua, intelligente, fattiva. Non di raro succede che, per quanta sia la solerzia di coloro che rappresentano un dato Istituto, la sua struttura, la sua composizione è tale da non portare quei frutti che la loro alacre volontà avrebbe dovuto ripromettersi.

Il consorzio del porto ha proposto di farsi lui intermediario fra l'organizzazione del lavoro e i capitani marittimi, cioè i rappresentanti degli interessi che affluiscono a Genova dal mare, determinando tutto quanto concerne o comunque si riferisce alla domanda e alla offerta di lavoro.

A me sembra però che questa trasformazione negli uffici del consorzio avrebbe per conseguenza un enorme e minuzioso lavoro esorbitante dalle sue ben più alte funzioni. L'amministrazione consorziale sarebbe ricondotta allo studio delle condizioni locali, essa verrebbe sempre più allontanata da quello dei problemi generali, in una parola, da tutto ciò che informa, che incarna in qualche modo gli interessi nazionali propri di un grande porto. L'opera sua s'impiccolirebbe in un affannoso tormento di competizioni affatto estranee ai fini, agli interessi, ai compiti, che l'ordinamento pubblico di un vasto emporio commerciale deve prefiggersi e imporre a sé stesso!

E ora ci si domanderà: quale sarà l'azione del Governo? quali provvedimenti andate divisando?

Mi si permetta di dividere la risposta a questa ultima domanda in due parti, l'una che si riferisce in generale a tutti i porti del Regno, l'altra che concerne il porto di Genova.

Nei riguardi di tutti i porti il senatore Frola ha ricordato come il mio predecessore abbia nominata una commissione intesa a studiare e a regolare l'ordinamento dei porti. Difatti questa commissione è venuta a date conclusioni. In un suo rapporto del 27 dicembre 1920 essa dichiara, che le disposizioni vigenti non offrono all'amministrazione sufficienti mezzi per rimediare agli abusi del privato monopolio, e che, a rimediarevi, occorre un duplice ordine di provvedimenti e cioè, da un lato, un opportuno coordinamento del lavoro, dall'altro la disciplina dei servizi mediante regolare concessione dell'utente all'autorità a ciò espressamente de-

legata. Si potrebbe, in relazione a questi concetti, concepire una legislazione intesa a fissare le discipline della organizzazione portuale e a creare gli eventuali istituti di interposizione. Non mi rifiuto di controllare con cura siffatti indirizzi e presenterò, eventualmente, al consiglio dei ministri quel disegno di legge a cui ha accennato il senatore Frola e che fa parte dei rimedi suggeriti dalla commissione, di cui egli fu membro autorevolissimo.

Questo per quanto si riferisce a tutti i porti: qual'è invece l'azione del Governo nei riguardi del porto di Genova?

Il Governo non si piega ad alcun preconcetto, non fa omaggio ad alcuna antipatia o ad alcuna predilezione. Esso vuole anzitutto conoscere i fatti. Perciò, ha deciso con un decreto di ieri, di affidare una indagine imparziale sui vari servizi ad un alto funzionario dello Stato.

Questi esaminerà le condizioni attuali del porto di Genova, studierà tutti i problemi che ad esso si riferiscono per approfondire le cause del presente malessere e per presentare eventuali proposte. In seguito a questa indagine, coscienziosa e profonda, il Governo, a ragion veduta, si risolverà sui provvedimenti che intende prendere. In nessun caso però — lo si dica chiaro — l'azione del governo tenderà a ridurre lo slancio, a diminuire le posizioni conquistate dalle classi lavoratrici. Nessuna delle conquiste che il proletariato ha saputo procacciarsi sarà minacciata. Il governo ha però dinanzi a sé un'alto ideale. Questo ideale consiste nella forza e nella dignità dello Stato, per farne il più efficace tutore degli interessi economici e civili della Nazione. Il Governo non permetterà mai, non potrà mai tollerare che gli interessi nazionali vengano compromessi e l'avvenire economico dello Stato sia minacciato o scosso da perturbamenti dovuti a semplici competizioni di classi o di categorie.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

PEANO, *ministro dei lavori pubblici*. Il collega onorevole Alessio ha esposto i provvedimenti che si adotteranno relativamente al porto di Genova e le cause che attualmente determinano le lagnanze, di cui la stampa e il Parlamento si sono fatti eco. A me spetta invece di rispondere relativamente a due altre questioni contenute nelle interpellanze dei senatori Reg-

gio e Frola e nel discorso del senatore Ronco.

La prima questione riflette i lavori da farsi perchè i porti possano avere tutta la loro efficienza, e l'attrezzatura adatta per aumentarne la potenzialità e diminuire la mano d'opera: e ciò rientra nella speciale competenza del Ministero dei lavori pubblici in quanto riguarda l'esecuzione di opere.

La seconda concerne i mezzi di trasporto ed i rapporti che i porti hanno necessariamente con le ferrovie. Credo opportuno di esaminare partitamente le due questioni.

Per quanto riguarda le opere da farsi, debbo ricordare anzitutto che in questi ultimi tempi sono sorti molti Enti autonomi portuali, a imitazione di ciò che era stato fatto a Genova: questi Enti sono sorti con un duplice intento; da una parte di creare una autonomia e decentrare l'attività dello Stato; dall'altra di assicurare il finanziamento dei porti. Per esprimere una opinione mia personale dirò che di porti ne esistono fin troppi. In Italia abbiamo, dirò così, non la sventura, ma la speciale contingenza d'aver un infinito numero di porti, e per quanto lo Stato faccia, accade che le somme cospicue, che si spendono, si disperdano in troppi rivi e si dividano in troppe parti. Comunque sia, questa idea di costituire gli Enti può rispondere effettivamente ad una necessità di cose, perchè unitamente allo Stato vi sono chiamati a contribuire anche i comuni e le provincie. Gli Enti portuali, però, non avevano finora potuto funzionare che molto limitatamente, e, perciò, a richiesta di tutti i loro rappresentanti, e specialmente per opera dell'onorevole senatore Frola, cui mi piace di tributare un particolare elogio, si è studiato il modo di finanziarli, e vi ho provveduto con recente decreto, del quale leggerò soltanto il primo comma del primo articolo, perchè chiarisce nettamente la portata del provvedimento preso. « Allo scopo di agevolare, anche mediante l'appalto alle società cooperative ed ai loro consorzi, l'esecuzione delle opere portuali da compiersi dagli Enti appositamente sorti e dalle provincie o comuni, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere, alle condizioni normali, direttamente agli Enti od alle provincie o comuni suddetti, mutui per gli scopi determinati dai provvedimenti legislativi di istituzione o di concessione ».

Tale decreto, dunque, provvede in modo adeguato al finanziamento di questi Enti che sin oggi hanno funzionato più di nome che di fatto.

Venendo poi a parlare più direttamente del porto di Savona, devo anzitutto rilevare come in questi ultimi tempi siano stati approvati due progetti per importanti lavori: l'uno per l'impianto di dodici grue elettriche per un importo di 980 mila lire, e l'altro per la costruzione di un magazzino di deposito dei cotonei per l'ammontare di 3 milioni e 750 mila lire. Ma i provvedimenti più necessari sono quelli per favorire i mezzi ferroviari di comunicazione. Ora io posso comunicare al Senato che i lavori della linea che deve congiungere più direttamente l'approdo di Savona, che, come disse l'onorevole senatore Frola, rappresenta il porto del Piemonte, a Torino, potranno essere ultimati entro due anni. Secondo i dati che mi ha comunicato l'ufficio delle costruzioni delle ferrovie, la linea Savona-Carcare-S. Giuseppe di Cairo per il valico di Altare potrà essere ultimata ed aperta all'esercizio a trazione elettrica entro due anni; gli studi della linea Carcare-Millesimo-Ceva-Carmagnola-Carignano-Torino, e il raddoppio della Fossano-Carmagnola sono in corso, e saranno compiuti entro quest'anno. La costruzione di questi nuovi tronchi e del raddoppio suddetto, compresa la loro attrezzatura, richiederanno due anni di tempo; è dunque da presumersi che la direttissima Savona-Carcare-Ceva-Mondovì-Fossano-Carmagnola-Carignano-Torino possa essere aperta alla fine del 1923. Come si sa, queste linee, al pari di quelle che fanno cerchia al porto di Genova, saranno tutte elettrificate. Io credo di aver dato un impulso a questo importantissimo problema, e devo rendere qui un pubblico elogio all'aiuto efficacissimo che mi ha prestato il vostro collega onorevole senatore Corbino. Avremo quindi in breve tempo, oltre all'elettrificazione di queste linee, la elettrificazione della intera linea da Genova a Bardonecchia, ed in seguito quella della linea Genova-Spezia-Pisa.

Sono questi mezzi efficaci per facilitare lo sviluppo dei porti.

Quanto al porto di Genova, osservo che il senatore Ronco mi ha presentato un progetto di legge col quale si richiedono vari provvedimenti.

Innanzitutto, si richiede, per ultimare i lavori che l'Ente non può più finanziare, a causa degli aumentati prezzi, uno stanziamento di 52 milioni da ripartirsi in vari esercizi. Inoltre si propone un aumento dei contributi ordinari annui dello Stato, dalla misura del 20 a quella dell'80 per cento (cosicché il contributo annuo che è attualmente di un milione aumenterebbe a quattro milioni all'anno), nonché l'aumento della tassa supplementare d'ancoraggio fino a 50 centesimi la tonnellata, a partire da un minimo di 20 centesimi.

Queste richieste, fatte dal senatore Ronco, a nome dell'Ente autonomo, io ho già comunicate al tesoro. Ma è certo che, per facilitare l'approvazione dei relativi provvedimenti e per rendere meno gravosi gli oneri del tesoro, converrebbe studiare, se, come mi accennava il senatore Reggio, anche gli enti locali siano disposti a contribuire allo scopo, magari in forme diverse di finanziamenti, e vedere, per esempio, se la spesa di 52 milioni, invece di gravare in pochi anni a carico del tesoro, possa essere anticipata dagli enti locali, salvo a questi ad ottenerne il rimborso mediante annualità. Io mi propongo di esaminare queste modalità del provvedimento e spero che, appena il tesoro mi abbia dato la sua risposta, si possa trovare una soluzione soddisfacente.

Ma vi è un'altra proposta, la quale, però, più che il porto di Genova, riflette in generale tutti i porti, ed è quella relativa all'armamento di essi, per il quale si prevede una spesa complessiva di 125 milioni. Trattandosi di una spesa molto rilevante, ho creduto opportuno disporre che intanto si studi l'armamento di quei porti che ne hanno più urgente bisogno e che sono più importanti. Poiché, come ho già avvertito, non è possibile provvedere contemporaneamente a tutti i porti, è necessario intensificare le opere dove, esse possono riuscire più produttive; e questo si deve fare in modo completo e preciso, perché solo così si può ottenere un effetto utile per il Paese.

Dopo quanto ho esposto, credo di avere risposto alla prima parte delle interpellanze. Passo ora a rispondere sulla seconda parte, che riguarda i mezzi di trasporto, e che più direttamente si riferisce alla crisi dei trasporti ferroviari che oggi il nostro paese attraversa.

Innanzitutto, mi preme di dare al senatore

Frola un dato circa il carico nel porto di Savona, per dimostrare la migliorata situazione dei trasporti in quel porto, e cioè che mentre nel secondo semestre del 1920 la media dei carri caricati era di 190 al giorno, oggi essa è di 244. È evidente, quindi, che un miglioramento si sia avuto.

Ma la questione, che il senatore Frola ha sollevato, è più generale, e non si riferisce soltanto al porto di Savona. Essa si riferisce cioè alle cause che oggi ostacolano i nostri trasporti. Ora sono lieto di poter esporre al Senato, che sa rendersi conto delle difficoltà attuali, alcuni dati statistici, i quali stanno a dimostrare come le cause della presente situazione dei trasporti risiedano in ragioni diverse da quelle che comunemente si dicono. Anzitutto il percorso medio dei carri, che nel 1913 era di 170 chilometri, oggi si è allungato a circa 240 chilometri; e ciò perché la guerra ha cambiato completamente la natura dei trasporti. Oggi si devono trasportare per ferrovia, a lunghe distanze, merci comuni che prima si valevano della via di mare; il legname, ad esempio, dalla Calabria alle regioni settentrionali d'Italia, il fieno dal Veneto fino in Sicilia; il che vuol dire che resta assai più lungo il periodo di tempo il quale le locomotive e il materiale da carico restano impegnate per ogni trasporto, e quindi coi mezzi a disposizione si riesce ora a soddisfare numericamente meno richieste che non prima.

Inoltre, la guerra ha intaccato il nostro patrimonio di macchine, e da ciò dipende la vera crisi nei trasporti, piuttosto che, come si dice, dai carri: la crisi è nei mezzi di trazione.

Prima della guerra i carri utili al carico erano circa 92,000, oggi essi sono circa 123,000, mentre le locomotive atte al servizio, che prima della guerra erano in numero di circa 4450, oggi sono solamente 4200. Non solo, ma noi abbiamo estesa la nostra rete da 13,640 chilometri a 15,118: quindi un maggior servizio, a cui si provvede con un minor numero di macchine. E si noti che queste macchine sono in cattivo stato, per l'intenso logorio subito durante la guerra, e danno un rendimento assai minore.

L'altra causa è la mediocre qualità del carbone, che tutti conoscono: attualmente si cerca di rimediare, e, avendo grandi scorte, sarà possibile dar carbone di migliore qualità. A queste

cause occorre aggiungere infine la mancanza del soccorso della navigazione di cabotaggio, la quale durante e dopo la guerra è venuta quasi completamente a cessare; infatti, basta accennare al fatto che, mentre prima della guerra attraverso lo stretto di Messina e per le linee calabresi passavano solo circa cinquantamila carri carichi all'anno, oggi si è raggiunta la cifra di circa ottantamila, appunto perchè la maggior parte dei trasporti da e per la Sicilia, che prima si servivano del mare, si riversano ora per ferrovia, aggravando le linee calabresi delle quali è nota la modesta potenzialità. Io mi sono adoperato, d'accordo col collega Alessio, di ristabilire questa navigazione di cabotaggio, ed abbiamo istituito due linee: una mediterranea, che parte dalla Sicilia e va a Napoli e Genova; l'altra nel mare Adriatico, dalla Sicilia e dalle Puglie a Trieste e viceversa.

Queste sono le difficoltà dei mezzi di trasporto in cui ci troviamo; ma voglio far rilevare ancora qualche dato di confronto. Prima della guerra si caricavano giornalmente in media quindicimila carri circa su tutta la rete; nell'anno 1920 questa media è discesa ad undicimila quattrocento settantadue; e la ragione di questa differenza sta appunto in quanto ho già detto, e cioè che i carri devono percorrere un tragitto e un ciclo molto maggiori. E se noi guardiamo alla Francia, vediamo che prima della guerra colà si caricavano circa 60 mila carri al giorno, mentre oggi se ne caricano solo 40 mila; ciò dimostra come anche le ferrovie francesi, che pure hanno avuto un gran numero di macchine dalla Germania, siano in condizioni non migliori delle nostre per quanto riflette i trasporti.

Ma se consideriamo i dati che offrono la vera misura del traffico, e cioè ci riferiamo alle tonnellate-chilometro, noi riscontriamo questo risultato confortante che mediante l'utilizzazione fatta, diciamo pure, con grande zelo da parte della direzione generale delle ferrovie, le tonnellate-chilometro trasportate sono aumentate in confronto di quelle che erano avanti guerra.

Prima della guerra le tonnellate-chilometro lorde rimorchiate, quelle cioè che comprendono e le merci e i vagoni carichi e vuoti erano 17 miliardi 683 milioni, mentre attual-

mente sono 21 miliardi 944 milioni e le tonnellate-chilometro di merci trasportate da 7 miliardi o 383 milioni sono salite a circa undici miliardi.

Ora questo dimostra come anche nelle condizioni attuali vi sia stata un'efficienza maggiore nel trasporto di merci.

Quali sono i rimedi per ovviare ai danni che si lamentano? Questi rimedi devono consistere essenzialmente nel rifornirci di locomotive e nel rimettere i parchi delle locomotive in condizioni di normale funzionamento. Si è verificato, in seguito alla crisi industriale e ad altre difficoltà del dopo guerra, soprattutto a causa dell'altezza dei prezzi, il fatto che specialmente le officine private hanno trascurato la riparazione delle locomotive. Attualmente io ho cercato di intensificare queste riparazioni, sia accordando degli anticipi alle ditte, sia anche rivedendo i contratti. Vi è quindi ragione di ritenere (e rispondo con ciò ad una domanda del senatore Frola) che si avrà quanto prima un miglioramento e si potrà far fronte ai bisogni del traffico, sia perchè le officine di Stato, le quali hanno sempre compiuto il loro dovere, sono state portate in condizioni di avere le macstranze al completo, sia perchè si è esteso ad altre ditte l'incarico delle riparazioni, comprese alcune ditte straniere.

Così, per quanto riguarda le costruzioni di nuove locomotive, la ragione vera del difetto va ricercata specialmente nelle nostre ditte industriali, le quali non hanno mantenuto i patti che avevano assunti e non hanno fatto le consegne che dovevano fare alle epoche stabilite. Infatti la Ditta Breda, che in base ai patti contrattuali avrebbe dovuto nel periodo dal settembre 1919 al maggio 1920 consegnare complessivamente 219 locomotive, ne ha consegnate finora soltanto 47. Analogamente le officine di Saronno ne hanno consegnate 25 su 57, le meccaniche di Napoli 15 su 55, le Reggiane 15 su 37. Infine le officine Ansaldo e le Meccaniche di Milano, che avevano ordinazioni rispettivamente per 115 e 66 locomotive da fornire entro il maggio 1920, non hanno effettuata ancora alcuna consegna.

Quindi ben si comprende che la condizione dei nostri parchi ferroviari, per la mancata consegna di queste macchine, ha subito gravi danni, inquantochè le macchine che andavano in depe-

rimento non potevano essere sostituite con macchine nuove. Orbene io ho cercato di provvedere ed ho avuto assicurazione che le consegne saranno fatte ora regolarmente.

Oso, quindi, esprimere la sicurezza che il Senato, tenuto conto dei dati comparativi sia del nostro paese che di quelli esteri, e tenuto conto altresì delle difficoltà che sono intrinseche alla mutata natura dei trasporti e alle condizioni dei parchi delle locomotive, vorrà ancora rendersi conto come il servizio non possa immediatamente migliorare, ma che i provvedimenti presi sono tali da portare le cose al miglior risultato.

D'altra parte una difficoltà grave si è anche avuta dall'applicazione delle otto ore di lavoro (*benissimo*). Questa non è stata fatta soltanto in Italia, ma anche negli altri paesi. In Francia, ad esempio, essa è stata sotto certi riguardi anche più estesa. Del resto tale applicazione era effetto di precedenti concordi, ed ormai è norma generale di ogni specie di lavoro. Ma specialmente nei servizi di trazione moltissime difficoltà ne sono derivate, perchè il riparto di queste otto ore lavorative, per quanto si debba intendere non come limite giornaliero assoluto, ma riferire ad una media di 48 ore settimanali, è avvenuto, specie nei primi tempi, in modo non ordinato e preciso. Studi e provvedimenti per dirimere queste difficoltà si trovano in corso, ed ho fiducia che approderanno a buon risultato.

Ho voluto esplicitare questi concetti per dimostrare che l'amministrazione ferroviaria fa tutto il possibile per adempiere al suo dovere.

L'onorevole senatore Frola ha poi concluso il suo discorso, facendo accenni alla conferenza di Barcellona. La conferenza di Barcellona avrà importantissimi argomenti da trattare. Essa è una emanazione del patto delle nazioni, una conseguenza del trattato di Versailles.

In questa conferenza si dovrà esaminare innanzi tutto la questione di costituire un Comitato permanente per regolare tutti i trasporti e per dirimere le questioni relative ai medesimi e cioè quelle della libertà di transito, del regime dei porti, del regime e della libertà dei trasporti ferroviari, delle vie navigabili. Sono problemi veramente gravi che possono avere grande influenza sui traffici del

nostro paese; e di essi mi rendo conto pieno ed assoluto.

Il problema anche più grave tra tutti quelli che ivi sono contemplati, è quello delle vie navigabili; gli altri in sostanza non consistono che nella codificazione, giusta il programma comunicato e studiato dalla Commissione di Parigi, dei principi generali di diritto internazionale oggi vigenti.

Il regime delle linee navigabili assume una importanza gravissima, specialmente per l'Italia: noi abbiamo interessi di carattere internazionale, che dobbiamo risolvere con reciproca soddisfazione nostra e della Svizzera, specialmente per ciò che riflette la navigazione del Lago Maggiore, del Lago di Lugano, del Lago di Como. La questione diventa ancora più importante in quanto riflette la navigazione del Ticino e del Po fino al mare: e non va guardata localmente ed isolatamente, ma nel quadro più generale della navigazione internazionale, che comprende la navigazione del Danubio, del Reno e del Rodano.

Sappiamo che attualmente si fanno studi per la navigazione del Rodano, in modo da poterlo collegare col Reno, cosicchè da Rotterdam a Marsiglia possa esservi continuità di comunicazioni.

Noi dobbiamo studiare tutto ciò anche in rapporto ai nuovi valichi ferroviari, al valico dello Spluga, per esempio.

Io assicuro il Senato che, se mi sarà possibile, cercherò d'intervenire personalmente alla Conferenza: da più di un mese ho tenuto varie e molteplici riunioni per scambio di idee sull'argomento, e me ne occupo col massimo amore, perchè sono convinto che trattasi di uno dei problemi più gravi che vi siano dopo la guerra e che più interessano l'Italia. (*Applausi*).

Nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. Estraggo a sorte i nomi degli onorevoli senatori che procederanno allo scrutinio delle schede di votazione.

Risultano sorteggiati quali scrutatori per la votazione per la nomina di un segretario nell'ufficio di Presidenza i signori senatori: Baldoni, Apolloni, Pavia, Diena, Grandi.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i signori senatori testè sorteggiati di voler procedere allo spoglio delle schede.

(I senatori scrutatori, procedono allo spoglio).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abbate, Agnetti, Aguglia, Ameglio, Amero D' Aste, Annaratone, Apolloni.

Badaloni, Badoglio, Barbieri, Barzilai, Bellini, Benventano, Bergamasco, Bergamini, Bernardi, Bertarelli, Bertetti, Berti, Bettoni, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bollati, Boncompagni, Bouvier, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Calabria, Calisse, Calleri Campello, Canpostrini, Caneva, Canevari, Cannavina, Capaldo, Cappelli, Carissimo, Cassia, Castiglioni, Cataldi, Catellani, Cefalo, Cefaly, Cencelli, Cimati, Cirmeni, Civelli, Cocchia, Colonna Fabrizio, Colonna Prospero, Conci, Corbino, Corsi, Crocc, Cusani Visconti.

Da Como, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Amicis Mansueto, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Del Giudice, Della Noce, Della Torre, Del Lungo, Del Pezzo, De Martino, De Novellis, De Renzi, Di Bagno, Di Brazzà, Diena, Di Robilant, Di Rovasenda, Di Saluzzo, Di Sant'Onofrio, Di Stefano, Di Terranova, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio Enrico, D'Ovidio Francesco.

Einaudi.

Faelli, Faina, Fano, Fecia di Cossato, Ferraris Carlo, Ferraris Dante, Ferraris Maggiorino, Ferrero Di Cambiano, Fill Astolfone, Filomusi-Guelfi, Fradeletto, Frascara, Frola.

Gallina, Gallini, Garavetti, Garofalo, Gerini, Ghiglianovich, Giaccone, Giardino, Gioppi, Giordano Apostoli, Giunti, Giusti del Giardino, Grandi, Grassi, Greppi Giuseppe, Guala, Gualterio, Guidi.

Imperiali, Indri, Inghilleri.

Lanciani, Leonardi Cattolica, Libertini, Lodi Loria, Lucchini, Lustig.

Malaspina, Malvezzi, Manna, Mango, Marchiafava, Mariotti, Martinez, Martino, Masci, Masarucci, Mayer, Mazziotti, Mazzoni, Melodia, Millo, Molmenti, Montresor, Morandi, Morrone, Mortara, Mosca.

Niccolini Pietro.

Pagliano, Palummo, Pansa, Passerini Angelo, Paternò, Pavia, Pellerano, Perla, Persico, Pe-

titti di Roreto, Pigorini, Pincherle, Pipitone, Pirelli, Plutino, Podestà, Polacco, Pozzo, Presbitero, Pullè.

Rava, Rebaudengo, Reggio, Reynaudi, Ridola, Rizzetti, Romanin-Jacur, Rossi Giovanni, Rota, Ruffini.

Salata, Salvia, Sanarelli Scalori, Schanzer, Schiralli, Schupfer, Serristori, Sili, Sonnino Sidney, Spirito, Squitti, Supino.

Tan assia, Tassoni, Tecchio, Thaon di Revel, Tivaroni, Tommasi, Torraca, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi.

Valenzani, Valli, Vanni, Venosta, Venzi, Verga Vicini, Viganò, Vigliani, Vigoni, Vitelli, Volterra.

Wollemborg.

Ziliotto, Zupelli.

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Pellerano a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

PELLERANO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul progetto di legge avente per oggetto la « Indennità ai pubblici amministratori ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Pellerano della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita ».

Seguito della discussione della interpellanza dei senatori Reggio e Frola.

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione sulle interpellanze degli onorevoli senatori Reggio e Frola.

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Reggio per dichiarare se sia o no soddisfatto.

REGGIO. Ringrazio gli onorevoli ministri dell'industria e dei lavori pubblici per le cortesie spiegazioni che mi hanno dato, e li ringrazio anche per l'interesse che hanno dimostrato per il porto di Genova, interesse, del resto, del quale non si poteva dubitare.

Per queste ragioni potrei dichiararmi genericamente soddisfatto; gli onorevoli ministri sostanzialmente mi hanno detto che sarà nominato un funzionario, il quale verrà ad esaminare le condizioni del porto di Genova: io confido che questo funzionario potrà fornire gli elementi necessari affinché il Governo possa

risolvere la questione dei lavori con un'equa distribuzione e un'equa compensazione tra le diverse vedute.

Confido pure che questo funzionario potrà accertare come sia assolutamente indispensabile uno stanziamento da parte dello Stato per il porto di Genova, se si vuole che quel porto nell'avvenire assolva il suo compito.

Il porto di Genova da venti anni non costa nulla allo Stato Italiano, perchè, se non si fossero fatte dal Consorzio, le sole spese di manutenzione, costerebbero più di quello che il Governo dà oggi al Consorzio.

Confido che a questo risultato si giungerà e allora potrò io dichiararmi pienamente soddisfatto: ma non è questo che importa; potranno dichiararsi soddisfatti il porto di Genova e le provincie che dal Porto di Genova si approvvigionano.

FROLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FROLA. Ho sentito con molto interesse le dichiarazioni fatte dagli onorevoli Ministri per l'Industria e per i Lavori Pubblici sulle varie questioni da me trattate e sollevate ieri, e ringrazio anch'io per queste dichiarazioni.

Ma io ritengo, e con me molti altri colleghi, che questa discussione, così importante per la natura delle questioni che sono state trattate, così importante per il momento in cui ci troviamo, non possa che chiudersi con una deliberazione esplicita. Onde, valendomi della facoltà concessami dal regolamento, e nelle forme dal regolamento prescritte, con le firme da esso volute, io presento la seguente mozione:

« Il Senato, prendendo atto delle dichiarazioni del Governo, convinto della necessità di provvedere all'ordinamento del lavoro nei porti e al miglioramento dei servizi portuali, invita il Governo a presentare concreti provvedimenti organici intesi a regolarizzare il servizio ferroviario in relazione ai porti, a intensificare l'attrezzatura dei porti con mezzi di carico e scarico, con l'impianto di meccanismi, di magazzini, di depositi; a regolare le tariffe e le spese di carico e scarico, di sosta nelle chiatte e nei depositi; a rafforzare la direzione dell'andamento dei servizi relativi ai porti stessi, accelerando pure le necessarie opere portuali; il

tutto come strumento indispensabile alla ricostruzione economica del Paese ».

Frola, Bouvier, Ferraris Maggiorino, Mariotti, Podestà, Leonardi Cattolica, Rejnaudi, Diena, Libertini, Tamassia, Rizzetti.

Si associa anche l'onorevole Reggio.

Io presento questa mozione e sono a disposizione degli onorevoli ministri e del Senato per svolgerla quando si creda a termini del regolamento.

PRESIDENTE. Il regolamento stabilisce che il Senato fissi il giorno della discussione della mozione, dopo uditi i proponenti e il Governo.

Chiedo quindi agli onorevoli ministri dei lavori pubblici e dell'industria in qual giorno propongono che sia discussa questa mozione.

ALESSIO, *ministro dell'industria e commercio*. Il Governo non ha alcuna difficoltà: è agli ordini del Senato anche immediatamente. Se il Senato volesse discutere questa mozione anche subito, noi saremmo ai suoi ordini.

Certamente noi possiamo accettare questa mozione nei suoi termini generali. Quanto ai particolari tecnici e finanziari abbiamo già dichiarato che dobbiamo compiere ulteriori indagini e studi in seguito ai quali si potrebbero poi prendere i provvedimenti opportuni.

Ma il concetto della mozione può essere da noi accettato.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, il Governo non ha alcuna difficoltà a discutere anche subito la mozione.

I proponenti propongono che sia discussa immediatamente?

FROLA. Sì, onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Pongo allora a partito questa proposta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Mi pare che questa mozione non sia altro, onorevole Frola, che la logica conclusione dello svolgimento della sua interpellanza.

Quindi non credo che ella voglia parlare per svolgerla...

FROLA. Non intendo certo ripetere quello che già dissi ieri; ma intendo chiarire alcuni punti della mia mozione. Sarò brevissimo...

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FROLA. Non starò a ripetere quello che dissi ieri: lo ricordano i signori senatori i quali hanno ascoltato attentamente la trattazione da me fatta delle varie questioni che sono comprese nella mia interpellanza. Una parola vorrei dire però sulle dichiarazioni del Governo; accennerò solamente.

L'onorevole ministro dell'industria ha detto che da una Commissione gli vennero fatte delle proposte, che egli esaminerà queste proposte.

Io osservo solamente all'onorevole ministro che questa Commissione, come ho detto ieri, e come non è inutile ripetere, non ha fatto solamente delle proposte; essa ha avuto dal Ministero l'incarico di formulare un apposito disegno di legge e questo disegno di legge ha già formulato da un anno. Questo disegno di legge fu riesaminato, in seguito a controproposte fatte dalla federazione dei lavoratori, e venne concretato un disegno di legge dettagliato che parla di tutto l'ordinamento del lavoro nei porti. Si sono sentite le opinioni delle diverse organizzazioni, dei sindacati, del rappresentante dell'ufficio del lavoro e delle camere di commercio. Ora questo progetto è maturo, esso si può presentare al Parlamento; dirò anzi che non solo si può, ma è necessario presentarlo, perchè è necessario sortire da questo stato di cose come già ieri ho accennato; è necessario che si sappia chi può dirimere o comporre le vertenze, le controversie che si sollevano per il lavoro nei porti; è necessario che si sappia (perchè siamo in uno stato d'incertezza di legislazione) chi ha l'autorità di far ciò, quali sono gli organi esecutivi, chi può far le tariffe, chi può aumentarle o diminuirle, ed è necessario che tutto ciò si sappia senza possibilità di equivoci.

Sono tutte questioni pronte ad essere esaminate ed è necessario che lo siano. Mi riferisco quindi senz'altro a quanto ho detto ieri e insisto perchè al più presto l'onorevole ministro voglia prendere quei provvedimenti che crederà necessari. Li prenderà perchè l'onorevole ministro dell'industria ha dichiarato che accetta la mia mozione nei suoi concetti principali, e io di ciò lo ringrazio perchè è segno che egli riconosce la giustizia di essa, ma il Senato dev'essere rassicurato in modo concreto sulla efficacia, sulla prontezza dei procedimenti che s'intendono di prendere. E con ciò termino il mio dire.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole ministro dell'industria e commercio.

ALESSIO, *ministro dell'industria e commercio*. Io credo di dover rispondere a quanto ha osservato ora il senatore Frola. Consento pienamente nei concetti generali della sua mozione, nei riguardi però del progetto redatto dalla Commissione, cui egli accenna, mi permetta di fare alcune osservazioni. Ella sa che la Commissione è stata nominata da un precedente Gabinetto ed ha presentato le sue conclusioni soltanto ieri. Io, che sono fra i ministri quello che dovrebbe conoscerle, non ho potuto ancora esaminarle: ma io non sono che una parte del Governo, e queste conclusioni debbono essere esaminate dal Presidente del Consiglio, dal ministro del tesoro, dal Governo tutto.

Come è dunque possibile che io dichiarassi di accettare le conclusioni di quel progetto di legge al quale faccio omaggio perchè son certo che l'onorevole Frola e i suoi colleghi vi avranno dedicata tutta la loro assiduità e tutta la loro coscienza?

Debbo dunque fare a questo proposito tutte le riserve, pronte ad accettare i concetti generali indicati nella mozione.

FERRARIS MAGGIORINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARIS MAGGIORINO. Se il Senato permette, vorrei profittare di questi momenti tranquilli per chiarire brevemente quale sarebbe, a mio avviso, il senso e la portata della mozione che ho avuto l'onore di sottoscrivere insieme ad altri egregi colleghi. A me pare che la questione sia stata posta esattamente dall'onorevole Frola quando dice che vi sono provvedimenti immediati e urgenti che entrano nelle facoltà del potere esecutivo e che sarebbe bene fossero presi al più presto possibile, e vi sono provvedimenti di ordine legislativo cui si potrà addivenire più tardi e con maturato studio. Ma la questione preme perchè il disservizio attuale dei porti, che è forse maggiore di quello che è apparso in questa discussione, è una delle cause della debolezza economica del paese, è un ostacolo a quella ricostruzione della patria che il Ministero presente ha posta come suo auspicato programma. La questione preme perchè in questo momento, finita la guerra, e ricominciando la navigazione dei

grandi fiumi di Europa, come testè diceva l'onorevole ministro dei lavori pubblici, si vanno riassetando i traffici dell'Europa centrale. Orbene le autorità ed i commercianti della Svizzera affermano che Genova abbia perduto il 75 per cento del traffico svizzero che aveva l'anno scorso, e, attribuiscono una parte, forse anche troppo grande, di questa perdita del traffico svizzero da parte di Genova al disservizio di quel porto. Siamo dunque davanti ad un problema di tale importanza di ordine interno e internazionale, come diceva benissimo nel suo austero e pregevole discorso l'onorevole Alessio, che chiederei al Senato pochi momenti per chiarirlo nei suoi punti maggiori.

Vorrei soltanto ringraziare ancora l'onorevole Alessio perchè forse è la prima volta che dal banco del Governo un ministro ha così nettamente e correttamente affermata la prevalenza nei grandi porti dell'interesse nazionale sull'interesse particolare e locale.

Orbene che cosa dicono i commercianti svizzeri nelle loro Camere di commercio, nell'Associazione economica di Zurigo, presieduta da Alfred Frey cittadino ed economista eminente, nei memoriali presentati ufficialmente al Governo italiano?

Che il porto di Genova non può più bastare a soddisfare i loro bisogni per queste principali ragioni: lentezza di scarico e di carico; tariffe arbitrarie e mutevoli; soste e depositi lunghi, talvolta artificiali, nelle chiatte, raramente nei magazzini, meno costosi; lentezza di inoltro per ferrovia dal porto alla Svizzera; frequenza di manomissioni per furti e per incendi, come ricordò anche l'onorevole ministro dell'industria; poca correttezza nel consentire i certificati di avarie e nel liquidarli. Queste lagnanze essendo state presentate ufficialmente al Governo italiano io sono persuaso che dal Governo stesso e da questo alto consesso, devono avere la più seria, la più imparziale e la più giusta considerazione.

Quali sono le cause di questo disservizio, ormai incontrovertibile, come riconobbero l'onorevole Reggio per il porto di Genova e l'onorevole Frola per il porto di Savona?

A mio avviso due sono le cause del disservizio dei porti italiani in genere: deficienze tecniche e deficienze amministrative, che entrambe da-

tano da tempo antico ed è inutile che aggiunga che in questa nostra campagna, noi non siamo mossi da alcuna considerazione nè di ordine personale nè di ordine locale. L'abbiamo cominciata nel 1889, con i compianti onorevoli Bettolo e Fasce, l'abbiamo continuata nell'altro ramo del Parlamento con l'amico Reggio e con i deputati della provincia di Genova, abbiamo concretato le nostre speranze, forse anche un poco le nostre illusioni nel Consorzio a cui sono collegati i nomi più belli di questa assemblea, Saracco, Perazzi, Gadda, Boccardo e altri uomini insigni del Senato nel principio del secolo. E sarebbe ingiusto negare che il miglioramento del porto di Genova iniziato colla Convenzione Galliera e con i 63 milioni spesi fra il 1877 ed il 1891, abbia continuato in seguito. Ma le esigenze del commercio ora domandano di più. Ora, non solo per Genova, ma per i maggiori porti d'Italia in genere, abbiamo di fronte a noi la necessità improrogabile di provvedimenti immediati, che a mio avviso rialzino ad un tempo il movimento economico e oserei dire anche il prestigio morale del paese, soprattutto di fronte all'estero.

Furono accennate e sono indicate nella nostra mozione le deficienze dei servizi ferroviari. L'onorevole Peano ha dato in questo momento spiegazioni esaurienti che credo saranno utili per noi e per il paese; e confidiamo nell'opera sua come in quella dell'egregio direttore generale delle ferrovie. Ma il problema non è di nuove costruzioni di materiale in paese od all'estero, come affermai fino dallo scorso anno, è problema di riparazioni ai vagoni e specialmente alle locomotive, e queste bisogna affrettare a qualsiasi costo.

L'onorevole Peano potrebbe dirmi, che il miglioramento dei servizi ferroviari si riflette immediatamente nei porti. Come abbiamo infatti visto, nel 1912-1913, quando avvenne un profondo miglioramento dei servizi ferroviari dovuto a Riccardo Bianchi, dopo la campagna del miliardo che condussi per tre anni anche contro tutti i finanziari e gli economisti d'Italia e che l'onorevole Sonnino concretò in una provvida legge, per la prima volta la curva delle giacenze nel porto di Genova discese così rapidamente che vi era equilibrio fra le entrate e le uscite. Ad esso bisogna ritornare oggi.

Il mio valoroso collega onorevole Reggio, che

tanto ama Genova e ne propugna il progresso marittimo, ha osservato che quanto è maggiore il perimetro d'un porto, tanto più facili ne diventano le operazioni. Ma l'economia dei porti del Mediterraneo, e specialmente dell'Italia non è la medesima, ma è l'inversa dell'economia dei porti del nord. I porti del nord sono dei porti fluviali, possono prolungare le loro fronti di accosto quanto vogliono e con spesa moderata e non tengono conto dello spazio, come succede nelle città d'America, che avendo avanti a se stesse illimitate aree, si estendono largamente; ma i porti dell'Italia non cominciano dalla riva per andare verso terra, cominciando dalla riva per andare verso il mare con delle opere costosissime che in queste ultimi tempi hanno raggiunto dei prezzi favolosi.

Ora da noi l'economia dello spazio è il primo mezzo per potere, con le risorse di cui disponiamo, utilizzare i porti in ragione dei loro bisogni, ed ecco perchè l'attrezzatura diventa per noi un problema di primo ordine e di importanza anche maggiore che per i porti del nord. Invece accade che i porti del nord abbiano una attrezzatura di gran lunga superiore a quella dei porti d'Italia, diciamo meglio, enormemente superiore a quella del porto di Genova, perchè tranne il porto di Genova, l'attrezzatura dei porti italiani, eccetto che per il grano, non esiste quasi. L'attrezzatura dei porti italiani quale fu riscontrata da una Commissione parlamentare, nella quale fui modesto collaboratore dell'onor. Bettolo che tutti noi piangiamo, e del caro collega Giovanni Mariotti, è insufficiente nel porto di Genova, fu alquanto migliorata in questi ultimi anni a Spezia, è modestissima a Venezia, quasi nulla a Napoli, nulla in tutti gli altri porti, specialmente della Sicilia. Non vorrei diffondermi su questa parte del problema che ritengo sostanziale; ma l'Italia ha commesso l'errore di chi, dovendo provvedere alla crescente famiglia ampliasse la sua casa, senza porvi nè gl'infissi, nè i mobili. Più costruisce più ha spese di interessi, miglioramenti e manutenzioni, e non alloggia meglio.

Data questa situazione di cose, date le risorse necessariamente scarse del bilancio, dato l'altro problema essenziale, quello della brevità del tempo e dell'urgenza del provvedere, amerei che il Governo cominciasse sopra tutto a preoccuparsi dell'attrezzatura dei nostri porti; e come

attrezzatura intendo non solo gli elevatori meccanici e le grue elettriche, ma soprattutto, ed oserei dire avanti tutto, i magazzini di deposito. Essi sono assolutamente insufficienti a Genova e mancano quasi completamente da per tutto, anche nei grandi porti: a Venezia, a Napoli (dove ci sono antichi magazzini che rimontano a tempi preistorici) e mancano anche nelle isole.

Mentre invece basta confrontare non soltanto i porti esteri, ma il vicino porto di Trieste per vedervi tale differenza di impianti e di depositi che è cosa veramente confortante. E sono lieto di avere ora appreso dal mio collega Mayer che il Governo italiano ha avuto la saviezza di conservare a Trieste a fianco degli antichi impianti, anche gli antichi ordinamenti, e mi auguro anzi che servano di modello al Governo per la rinnovazione indispensabile dei nostri porti.

Noi abbiamo in questa materia un esempio avanti a noi veramente luminoso. Allo scoppio delle ostilità i porti francesi erano, come attrezzatura e come ordinamento, in condizioni di deficienza forse peggiori dei nostri porti. Il Governo francese, sotto l'impulso degli Inglesi e degli Americani, comprese perfettamente che non era il momento di aumentare l'intensità dei porti mediante opere a lunga resa, ma che bisognava provvedere immediatamente con quei mezzi più rapidi che i tempi consentivano. Noi tutti apprezziamo il nuovo bacino del Faro, che Genova tanto attende. Noi lodiamo il nostro collega onorevole Carlo Ferraris che a quel bacino fece dare inizio nel 1905: ma quando si pensi che sono trascorsi 15 anni, pur tenendo conto delle circostanze della guerra, che abbiamo speso somme non indifferenti, e che nessuno sa dire tra quanti anni quel bacino potrà essere aperto e posto in servizio, credo che è molto meglio seguire l'esempio del Governo francese, come esso ne dà notizia in un rapporto « *Le ports maritimes de la France, pendant les trois premières années de la guerre* ».

Sì, è meglio seguire l'esempio del Governo francese che ha aumentato in tre anni del 75 per cento la potenzialità del porto di Rouen, ed ha aumentato di quantità variabili fra l'80 e il 100 per cento la potenzialità degli altri porti francesi specialmente di quelli dell'Havre, e di Marsiglia. Ed ecco perchè amerei avere binari

ed attrezzature rapide, immediate, (qu po' all'americana od all'inglese, ma che fra breve tempo rivestissero il Molo nuovo di Venezia, la splendida banchina che attende da circa otto anni il suo arredamento, e il Molo nuovo di Napoli che attende anch'esso di essere valorizzato; e tutte le altre opere murarie che ci sono costate molto, ma che sono ancora nude, e di scarso rendimento per mancanza di grue e di elevatori, e perfino di binari, ed è inutile che parli dei magazzini.

Ieri l'onorevole Ronco, verso il quale anch'io professo tutta l'amicizia e stima di cui si è reso interprete l'onorevole ministro dell'industria, ci diceva che il consorzio di Genova intende trasformare i suoi magazzini. Come già dissi noi abbiamo ai nostri porti scarse aree, eppure spesso vi incontriamo capannoni ad uno o due piani: fanno eccezione i magazzini di Genova, per quanto insufficienti. I grandi magazzini americani non solo, ma quelli anche di Rotterdam e di Amsterdam, sono a sei o sette piani. Ora se questi paesi che hanno aree in grande quantità, per poter manovrare le loro merci con maggior sollecitudine ed economia, adottano questi tipi di costruzione, altrettanto dovremmo far noi che purtroppo lavoriamo sempre sopra aree assai ristrette. Così pure quanto ai mezzi di carico e scarico, dove il Governo francese aveva delle grue di 1000 a 1500 chili di portata ha sostituite od aggiunte quelle di 3000 chili e più. Ma mi è venuta la curiosità, visto che a Genova lo scarico normale del carbone a tariffa normale non è che di 500 tonnellate al giorno, di chiedere: è possibile che nei maggiori porti del mondo si abbia una quantità di scarico così modesto? E supponendo che l'America che aveva costruito ultimamente un porto per il carbone nel canale di Panama, vi avrebbe anche posto gli ultimi e più moderni strumenti, vollero conoscere quegli impianti. Con grande meraviglia mia, oso dire quasi con incredulità stessa degli ambienti commerciali d'Italia, è risultato che gli Americani hanno fatto a porto Cristobal un impianto che scarica mille tonnellate all'ora, cioè 8000 tonnellate in otto ore, quando dal maggior porto d'Italia in via normale si scaricano 63 tonnellate all'ora, e 500 tonnellate al giorno. E voi avete questa anomalia: che nei contratti tipi di nolo stipulati

dopo i negoziati di Pallanza dell'ottobre 1916 fra il Governo italiano e quello inglese e nei quali per regolare le stallie e le controstallie, si doveva tener conto dei giorni di scarico, il piccolo scalo di Porto Ferrario, perchè è sotto la direzione di una società industriale privata è quotato fino a 1500 tonnellate al giorno, e quello di Napoli, dove fortunatamente certi sistemi moderni non esistono ancora, è quotato a 750 tonnellate al giorno, e si scende a Genova, come scarico normale a tariffa semplice, a sole 500 tonnellate. E allora, tenendo conto dei giorni non lavorativi, accade che un bastimento di 8000 tonnellate che è scaricato in una giornata a Panama, in due o tre giorni nei maggiori porti d'Europa, sosta 6 o 7 giorni a Porto Ferrario e venti giorni a Genova, cioè un altro bastimento che partisse da Genova il giorno stesso può andare a Cardiff e ritornarvi....

Voci: Le cause quali sono?

FERRARIS MAGGIORINO. Se il Senato ha pazienza lo dirò. La prima causa è che la maggior parte del lavoro nei porti italiani, sotto l'influenza sia degli imprenditori sia dei lavoratori si fa a mano anzichè a macchina; e se vogliamo perfezionare il lavoro nei nostri porti, la prima trasformazione è di sostituire la macchina all'uomo, elevando anche la dignità del lavoro. (*Applausi*).

E vi dirò che quando si trattò di introdurre i Sylos da grano a Napoli, che ha forse l'impianto più perfezionato d'Italia, si ebbero resistenze dagli operai addetti allo scarico, che non dava che piccole portate al giorno. Ma l'esperienza ha provato e vi prova più luminosamente ancora che nessuno operaio ne ebbe il minimo danno; il portatore di sacchi che attendeva ad un ufficio disumano, pesante, è diventato un meccanico che sente tutta la dignità dell'operaio superiore. È questa la più bella trasformazione che dobbiamo e possiamo desiderare nelle nostre classi lavoratrici. (*Vive approvazioni*).

Vi dirò che una relazione della Camera di commercio di Rotterdam racconta appunto che, quando fu progettata quella magnifica attrezzatura del porto, studiata poi anche dal Presidente della Camera di commercio di Napoli, il comm. Mauro, e dai colleghi suoi Maresca e Moschitti vi furono scioperi ed agitazioni da

parte degli operai; fu fatta un'opera di propaganda, un'opera di resistenza, e l'attrezzatura fu costruita. Così Rotterdam con Anversa è uno dei porti, che grazie ai suoi impianti perfezionati fa maggiore concorrenza a noi attraverso il Reno ed altri corsi navigabili, e la classe operaia di Rotterdam non ha visto diminuire il lavoro, né il salario, perché si è verificato l'antico aforisma che i popoli dotati di applicazioni intensive industriali come l'Inghilterra, o gli Stati Uniti, sono sempre più ricchi di quelli a base di lavoro estensivo, come i popoli Balcanici ed altri. Non ho dubbio che un'opportuna opera di consiglio, di propaganda e di fermezza, convincerà l'operaio italiano, anche se si dovessero continuare i sussidi temporanei di assicurazione contro la disoccupazione operaia, anche se si dovesse collocare una parte delle somme risparmiate dai meccanismi in assegni di pensione, a consentire questa trasformazione industriale dei porti italiani, che darà ad essi tutta la potenzialità che è necessaria per i commerci e per le industrie di un'Italia che noi speriamo e vogliamo risorgente, un'Italia che noi speriamo e vogliamo tenga alto il suo nome soprattutto all'estero dove i nostri porti sono una causa continua di discussioni poco piacevoli e poco confortanti. (*Benissimo*).

Accennerò ad un'altra piccola differenza fra i nostri porti e quelli stranieri. Noi carichiamo il carbone a bordo a braccia, con squadre di operai. Orbene, nei vari porti d'Italia a questo modo si arriva a caricare 50 tonnellate all'ora per squadra; qualche volta si riesce a far lavorare contemporaneamente due squadre e allora si arriva a 75 tonnellate. Orbene a Rotterdam fecero un concorso per un apparecchio meccanico di carico dei carboni a bordo; lo vinse la casa Gusto con uno elevatore galleggiante il *Westfalen* che doveva dare 600 tonnellate all'ora e che invece alla prova ne ha date 1.050.

Orbene, la conseguenza è questa: che un grandissimo piroscafo estero, che aveva stabiliti servizi nel Mediterraneo, ha dichiarato di non poter perdere 18 ore di tempo per caricare 1500 tonnellate di carbone, mentre in poche ore faceva il suo rifornimento di carbone in un porto estero. Perché attirare ai nostri porti una maggiore quantità di merci, vuol dire aumentare il traffico della ferrovia che va

dal porto entro terra; significa attirare linee di navigazione che da tutto il mondo cercano di penetrare in Europa per questi porti diversi del Nord e del Sud e vanno dove trovano la loro convenienza.

Ed è veramente sconcertante che linee magnifiche del Giappone passino davanti all'Italia senza fermarsi e vadano a scaricare ad Anversa ad altri porti del Nord, anche per guadagnare tempo nelle minori soste e quindi per risparmiare una parte notevole dei noli.

Riassumendo, è anzitutto urgente rimediare alle deficienze tecniche dei nostri porti: binari di carico, scarico e manovra, elevatori elettrici potenti e gru numerose e di grande portata; depositi e magazzini a più piani. Data la scarsità dei mezzi, la brevità del tempo e la svalutazione della moneta, questo è il modo più pratico e più rapido per accrescere la potenzialità dei nostri porti.

Se non che ai perfezionamenti tecnici bisogna associare la riorganizzazione amministrativa.

I porti sono stati per tanti anni in abbandono da parte dello Stato, come *res nullius*. Noi ragazzi andavamo a giuocare al porto, come se fosse stato un luogo di divertimento, e fino a poco tempo fa una spianata, che ancora attende la sua attrezzatura meccanica, era stata adibita, da fanciulli felici, ad esercizi di bicicletta! Il porto era di chi lo prendeva.

Ora necessariamente questa condizione di cose, che è stata indubbiamente molto migliorata dal Consorzio di Genova, ma che esiste ancora in quasi tutti gli altri porti d'Italia, meno in quello di Venezia, questa condizione di cose non può essere riparata che facendo nei porti italiani quello che il Governo francese si è proposto: introdurre nei porti la disciplina di uno stabilimento industriale... del buon tempo antico. (*Benissimo, ilurità*).

Senza questa disciplina, senza questo ordinamento amministrativo normale, perenne, non è possibile che un porto funzioni. Ed io sono fermo, risoluto, immutabile nel convincimento che sia impossibile lasciare i nostri porti senza una direzione.

Il Consorzio di Genova ha questo difetto, che ha un ottimo presidente a capo di un difficile e delicato ufficio, ma manca di un organo esecutivo; e la mancanza è tanto più grave, in

quanto l'art. 6 della legge costitutiva del Consorzio del porto del 1903 dava facoltà al Governo di nominare un direttore generale a capo dei servizi esecutivi del porto, sempre quando il Governo lo ritenesse necessario per l'andamento dei servizi stessi.

Orbene, il primo, il più organico, il più sano dei provvedimenti che il Governo francese abbia fatto quando ha voluto aumentare del cento per cento in pochi anni la potenzialità dei suoi porti, fu quello che prende nome da un uomo caro all'Italia, il ministro Herriot, ex-sindaco di Lione, con il decreto 31 dicembre 1916, che sciolse la Commissione centrale dei porti e nominò un unico direttore generale dei porti per tutta la Repubblica. Le Commissioni locali dei singoli porti furono sciolte anch'esse e venne nominato un unico direttore dell'esercizio di ciascun porto. E l'opera sua fu risolutamente proseguita dal Claveille, l'eminente ministro dei lavori pubblici.

Orbene, questo è un provvedimento indispensabile, anche per noi, perfettamente conciliabile con l'esistenza dei Consorzi, i quali devono essere, come le antiche Commissioni del 1888, ricordate dal ministro Alessio, degli organi invigilatori, propugnatori, propulsori e riformatori; ma il potere esecutivo deve essere concentrato in una mano sola e diretto da una sola mano. (*Benissimo*).

In caso diverso avrete confusione e inefficienza del servizio. La prima necessità è quella di avere, e forse l'avete, nel vostro dicastero, un buon direttore generale dei porti, un Bonaldo Stringher, un Nicola Miraglia, un Riccardo Bianchi, dei porti, se egli me lo permette e se non offende la sua modestia.

Vorrei, anzi, andare più in là: mi associo alla tesi sostenuta in questa Assemblea dal mio carissimo amico onorevole Carlo Ferraris, secondo la quale i servizi dei porti, delle ferrovie e della marina mercantile debbono essere concentrati in un unico dicastero, sia quello dei lavori pubblici, sia quello dei trasporti, sia quello del commercio e dell'industria, come avviene in Inghilterra. Questa suddivisione di servizi fra dicasteri diversi non è stata fatta per dare impulso e unità di direzione all'azione dello Stato nel momento forse in cui era più necessario.

Sapete qual'è il porto d'Italia che ha fun-

zionato meglio? È un porto che, se avesse gli impianti tecnici, di cui ha estremamente bisogno, ci potrebbe essere invidiato all'estero: è il porto di Venezia. Il porto di Venezia funziona bene, perchè, per un'antica ispirazione, che credo delle Ferrovie Adriatiche, e quasi per una casualità, venne esercitato dalle Ferrovie dello Stato.

Mi associo intieramente al concetto che fu espresso da un alto funzionario del Genio civile, l'ingegnere Luigi Luiggi, quando disse che « nell'economia dei trasporti moderni il porto è semplicemente la stazione marittima delle Ferrovie » e seguendo questo concetto ho trovato che in Inghilterra, come del resto fu osservato dall'onorevole Alessio, i porti che funzionano meglio sono i porti ferroviari: e questi porti hanno un direttore unico di porto e di ferrovia: un « General Manager » che è alla testa dei servizi esecutivi, anche stando alle dipendenze d'un Consiglio di amministrazione consultivo. Così v'ha tutto un organismo ed un congegno disciplinare dal direttore generale al facchino...

FERRARIS CARLO. Tutto questo fa capo al Ministero dei trasporti.

MAGGIORINO FERRARIS. Appunto, adesso gli Inglesi hanno creato il Ministero dei trasporti, per unificare il movimento, come l'onorevole Carlo Ferraris sosteneva poco tempo fa.

Or bene è questo saldo organismo amministrativo che deve darci l'unità d'azione e d'indirizzo dei nostri porti: il facchino del porto ferroviario, quando voi lo vedete sbarcando in Inghilterra, porta l'uniforme del facchino di ferrovia e ne ha la disciplina! (*Commenti*).

Purtroppo è il senso della disciplina che ha ancora bisogno di essere rafforzato in Italia; ma, onorevoli senatori, devo pure esprimervi una impressione profonda dell'animo mio: quando siamo andati a Bruxelles per la conferenza dei cambi ci hanno detto: *Volete vedere il cambio di un paese qualsiasi migliorare? Guardate se c'è ordine e disciplina all'interno e pareggio nel bilancio: all'infuori di questi due punti non c'è salute.*

Ebbene, lo dico a voi, lo dico agli Italiani, lo dico soprattutto alle classi operaie, che sarebbero le più avvantaggiate dal miglioramento del cambio: ci vuole disciplina, lavoro, ordine all'interno e pareggio del bilancio, altrimenti

questa Italia, che felicemente si va avviando alla ricostituzione, procederà su questa via con dolorosa lentezza, mentre constatato con fiducia che il programma della restaurazione dello Stato e della ricostituzione economica del presente Ministero si va attuando gradualmente in pratica.

E prima di venire ad un ultimo punto, quello che riguarda più particolarmente l'ordinamento dei lavori o il costo delle operazioni commerciali nei nostri porti, debbo dire che i provvedimenti che ho indicati non sono miei: sono il risultato di studi, fatti sui diversi porti del mondo per opera di ciascuno di noi, ma specialmente in occasione di quella commissione per il dopo-guerra, cui ha dato impulso così vigoroso l'onorevole senatore Scialoja. In quel tempo si ebbe la fortuna di avere relatore per i porti un professore dell'Università di Genova; il professore Gino Arias, di idee molto avanzate, il quale pose fermi e chiari questi principi di organizzazione e di disciplina nella relazione, che qui ho l'onore di presentare e che del resto è di pubblico dominio.

Il prof. Gino Arias aveva avuto il dolore di constatare che il porto di Genova andava perdendo gradatamente dei suoi traffici; mentre nel 1908-09 l'Italia trasse dai porti del nord, specialmente da Brema, circa 27,000 balle di cotone, nel 1912-1913 le balle di cotone che arrivavano in alta Italia da Brema, da Amburgo salirono a 114,950!

La situazione del porto di Genova è tale che già prima della guerra, un po' per il disservizio che lo affligge, un po' per la combinazione dei noli e dei trasporti fluviali e ferroviari (bisogna esser equi, e valutare tutti gli elementi) i filatori, i cotonieri di Lombardia e di Piemonte trovavano più conveniente far sbarcare i loro cotonei nei porti di Amburgo, di Brema, di Rotterdam, che farli venire a Genova. Non basta: ci fu tempo addietro una circolare, che spero apocritica, ma che non è stata mai smentita, una circolare nella quale uno spedizioniere di Napoli offriva ai cotonieri della Lombardia e del Piemonte i servizi della sua agenzia, avvisandoli che le spese portuali di Napoli erano tanto inferiori a quelle di Genova, che essi avevano convenienza a far trasportare il cotone per ferrovia da Napoli in Lombardia e in Piemonte, anziché farlo venire da Genova.

Questa condizione di cose può temporaneamente favorire la misura del salario di qualche gruppo di operai, ma deprime un porto che potrebbe salire a maggiore importanza; non incoraggia lo Stato a fare le opere necessarie e finisce certamente col produrre la debolezza economica e la sfiducia degli ambienti commerciali.

E poiché ho accennato alle opere necessarie, e giustamente gli onorevoli ministri si preoccupano delle spese occorrenti, dirò che credo che il sistema escogitato dalla legge del porto di Genova sia ottimo. La legge del porto di Genova dice: mettete fino ad una lira di diritto per tonnellata di merce; ipotecate questa lira ad un prestito, e con esso eseguite le opere.

Se calcolate che il porto di Genova ha avuto fino a sette milioni di movimento all'anno: se calcolate che esso poteva incassare circa sette milioni all'anno con il diritto modesto di una lira, e disporre così di un maggiore capitale di 100 milioni di lire, dato il valore che la moneta aveva nel passato, il porto di Genova sarebbe diventato uno dei migliori porti d'Europa. Vedere dunque quanto sarebbe stato bene che si fosse applicata in questa parte la legge del porto di Genova.

Quindi mi associo di tutto cuore alle proposte dei miei egregi amici, gli onorevoli Reggio e Nino Ronco ed assecondando i buoni propositi esposti oggi dal Governo, ma non ancora concretati in provvedimenti definitivi, non posso a meno di chiedere per le merci che sbarcano nei porti d'Italia un diritto crescente di 50 centesimi ad una lira; e se si dovesse arrivare anche a due lire o a 2,50 non sarebbe gran cosa data la svalutazione presente della moneta pur di affrettare la ricostituzione dei nostri porti. In allora la diminuzione delle spese di carico e di scarico, e soprattutto la diminuzione delle spese di deposito nelle chiatte porterebbe un risparmio sensibile al commercio italiano che di questi porti deve usufruire. Data la situazione attuale del bilancio e la necessità assoluta del pareggio, non dobbiamo proporre spese senza prima aver assicurate le entrate necessarie ed anche in questi casi con il proposito di ricorrere ai debiti nella minor misura. Un diritto di una o due lire per tonnellata può a gradi fruttare da 30 a 40 milioni all'anno; quanti ne bastano per rinnovare in

un certo tempo, anche senza debiti, l'attrezzatura e l'arredamento dei nostri porti.

Vorrei dire ancora, poichè l'attendete, una breve parola sulla questione dell'organizzazione del lavoro. Prima di tutto prego il Senato di ritenere che si pecca da un lato e dall'altro. Noi guardiamo molto il porto di Genova, non tenendo conto qualche volta, sia pure in buona fede ignorandolo, che gli altri porti su per giù sono in condizioni non molto dissimili. Noi guardiamo molto agli eccessi delle classi operaie, ma dimentichiamo che le classi, diciamo così capitalistiche, che operano nei porti italiani (a cominciare dai chiattaioli che affittano le loro barche come depositi di merci nella mancanza di quei magazzini che da vent'anni sono stati promessi ma che mai si fanno per l'opposizione di chi ha interesse alla continuazione di questo stato di cose) noi dimentichiamo che le diverse classi commettono abusi di varie specie, e che appena una merce è sbarcata cominciano gli operai, poi i ricevitori, poi gli spedizionieri ad aggravarne il cammino, così che è una catena d'interessi che si sostengono purtroppo a vicenda.

Ora, o signori, il massiccio dell'Europa è penetrato da quattro o cinque grandi porti che ne sono le aperture, e dalle vie acquee e ferroviarie che portano al centro di questa parte del globo, alla Svizzera. La Svizzera è un grande osservatorio; Zurigo soprattutto. La Svizzera calcola regolarmente l'ammontare di ciò che costa una tonnellata di merce sbarcata ad Amburgo, a Genova, ad Anversa, a Venezia; tiene regolarmente la nota dello stato di congestione in cui si trovano i vari porti e le ferrovie che li servono. I bastimenti che vengono dall'Oriente, e che naturalmente dovrebbero affluire nei porti italiani, fanno scalo a Suez, a Porto Said, a Malta per ricevere ordini. E a Malta ricevono l'ordine di proseguire per Genova o per Anversa secondo che sono migliori le condizioni dell'uno o dell'altro porto e delle loro linee di sfollamento. Da ciò è facile argomentare ciò che l'Italia perda quando i suoi porti non sono in grado di servire al traffico.

Ora io dichiaro che ho sempre avuta la massima simpatia per le classi operaie e per le loro progressive aspirazioni. Il movimento cooperativo, sorto specialmente a Genova, ha fatto bene tanto alle classi operaie che al porto di

Genova. Prima che s'iniziasse questo movimento gli operai del porto erano a Genova completamente abbandonati; essi erano una entità anonima; nessuno si occupava di loro, i porti italiani sono ancora aperti (mentre quelli esteri sono per lo più chiusi da cancelli) ed essendo aperti i porti diventano spesso il naturale ritrovo dei disoccupati e talora anche della malavita dei dintorni, il che vi facilita le manomissioni e peggio. Il porto di Genova, organizzandosi a cooperativa, ha cercato di eliminare molti di questi inconvenienti; ha sostituito un'organizzazione responsabile alla disorganizzazione irresponsabile. Oggi questa organizzazione ha un potente patrimonio, raccoglie ogni anno larghi fondi di riserva, ed è diventata il centro di un lavoro che in molta parte è anche soddisfacente, specialmente perchè si tratta di un lavoro più ordinato. Nè mi dolgo se gli operai attualmente pensano non solo alle piccole necessità quotidiane della vita, ma aspirano anche ad una casa propria, al giardinetto, ed a quelle piccole comodità della vita che vanno facendo dell'operaio moderno un lavoratore evoluto e tendente verso forme d'ordine. Noi abbiamo in altri porti e centri industriali dell'estero queste stesse condizioni di cose. La Cassa depositi e prestiti del Belgio, sotto la direzione innovatrice e sapiente del Lepreux, ha fatto mutui notevoli per le case operaie: treni speciali a prezzi ridotti - pochi centesimi al giorno - trasportano questi operai dai porti e dalle officine alle loro case, e questo congegno ha destata l'ammirazione di Lloyd George che si è proposto d'introdurlo in Inghilterra. Quando sento dire che le classi operaie, grazie al loro salario, possono soddisfare non solo i bisogni materiali della vita, ma anche queste nuove idealità della assicurazione, della pensione, della casa, io me ne rallegro. Sento piena e affettuosa la mia solidarietà con le classi popolari fra le quali sono nato e cresciuto. C'è però un limite ed io temo che questo limite sia oggidì raggiunto, forse anche sorpassato. Potrei portare delle cifre dettagliate, fino alla frazione del centesimo, quanto costi il tiraggio di 500 tonnellate di carbone da un vapore al giorno, a lavoro normale, o di mille tonnellate a lavoro accelerato. Quando avrete questo costo potrete calcolare, più o meno, quanti operai avranno lavorato allo scarico:

(54 nel lavoro normale, 78 nel lavoro accelerato) togliete il dieci per cento che va in fondo di riserva, e avrete il salario medio di ciascuno.

Ma queste cifre sono controverse. Non che io le creda controverse perchè mi vengono da fonte autorevole, ma sono controverse perchè ci sono questioni tecniche di dettaglio, in cui è inutile entrare. Darò però un particolare che non credo controverso e dal quale potrete giudicare della presente situazione di cose. Il cotone, a Genova, è sbarcato *à forfait*. Prima della guerra il *forfait* del cotone americano per balla di 230 kg. era di lire 1,05: tenendo conto che la moneta è deprezzata cinque volte, il suo equo prezzo sarebbe attualmente di circa cinque lire. Invece il *forfait* del cotone americano è di 22 lire. I ricevitori, ottengono alla loro volta lire 5,50 per balla: in totale* il *forfait* per balla americana è di lire 27,50. Un commerciante, specialista in cotone, mi afferma che questo *forfait* complessivo al porto di Venezia è di nove lire. Cosicchè vedete che lo stesso, identico servizio è fatto in un porto a lire 27,50 e in un altro a nove lire. Il mio informatore mi ha affermato che, per questa ragione, la Lombardia trova ormai conveniente far venire i suoi cotone da Venezia, anzichè da Genova. Ma vi è di più! Questo cotone è calcolato alla balla americana di 230 kg.: rapportatelo alla tonnellata e voi avrete 119 lire italiane a tonnellata a Genova, 39 lire italiane a Venezia, 24 lire oro a Genova, 8 lire oro a Venezia. Il commerciante mi assicura (ho scritto per controllare la cifra e se l'avrò controllata fra qualche settimana ve la dirò) che ad Anversa la stessa operazione si compie ancora ad un prezzo di poco inferiore a quello di 8 lire oro. Ora, se esistesse questa differenza fra il porto di Genova e i grandi porti del Nord Europa, come sarebbe possibile che il porto di Genova non desse le cifre di diminuzione portate qui con severa ed austera parola dall'onor. Alessio?

Vorrei perciò rivolgere agli onorevoli ministri una preghiera. Io porrò a disposizione del Governo queste cifre così dettagliate, ma il Governo mandi un ispettore nei diversi porti, faccia accertare e pubblicare con esattezza, senza controversie, una cifra che sia stabilita di comune accordo tra i committenti e coloro

che eseguono le commissioni. Del resto, siccome ogni giorno il Ministero dei lavori pubblici fa scaricare del carbone ai porti d'Italia, questi dati il Governo li ha, e, se vuole, li può pubblicare; essi furono anche trasmessi alla Commissione parlamentare per le ferrovie. Credo che il giorno in cui siano pubblicati questi dati, se le cifre additate dal commercio sono esatte, si potrà riprendere il confronto fra la singola giornata di lavoro di un operaio che lavori a scarico accelerato e l'assegno pure giornaliero di un Consigliere di Corte di appello o di Cassazione (*commenti*) e perfino di un ministro del Regno d'Italia. (*Ilarità*). Questo però per le giornate in cui l'operaio lavora effettivamente con scarico accelerato.

Se l'operaio lavora, ripeto, perchè qui vi sono due ordinamenti viziosi. Le otto ore di lavoro non sono applicate soltanto all'uomo, ma anche al porto, e quando un porto ha lavorato otto ore, se non comincia il lavoro straordinario, questo immenso congegno di capitali, che rappresenta centinaia di milioni, resta completamente inoperoso, perchè alla squadra di operai che ha lavorato nelle prime otto ore, non succede un'altra che vada a sostituirla in lavoro normale. Vi dissi che un porto è la stazione marittima della ferrovia; ma potrebbe qualcuno di noi concepire una stazione di terra in cui i ferrovieri, dopo le prime otto ore, alle cinque di sera, cessassero il lavoro normale e non fossero sostituiti da un altro turno, cosicchè essa funzionasse per sole otto ore? Prima della guerra i porti inglesi cominciavano a lavorare il lunedì mattina e sospendevano il lavoro a mezzogiorno del sabato.

Un secondo errore consiste nei così detti turni di lavoro. Gli operai lavorano spesso solo tre giorni della settimana, oppure dopo scaricato un vapore, cedono il turno ad un'altra squadra. Ciò avviene a causa dell'eccedenza della mano d'opera iscritta sui ruoli al di là delle necessità pratiche. Quando lavora un gruppo di operai, un altro rimane inoperoso. È ben vero che occorre una riserva per i periodi eccezionali: ma bisogna ridurre al minimo le riserve, che sono costose e sostituirvi riserve di macchine e attrezzi.

Altro errore è quello di considerare che i porti non debbano essere utilizzati in tutto il loro rendimento con il minimo periodo di per-

manenza delle navi nel porto stesso. È inutile ingrandire i porti o costruire nuovi bacini, anche con i nomi più patriottici, se poi li mettete sotto un regime che li rende improduttivi. Ogni nave che sosta in un porto più del necessario vi occupa uno spazio prezioso e costituisce non un vantaggio ma un ingombro. Il problema dei nostri porti non consiste soltanto nel correggere qualche tariffa eccessiva o qualche sfruttamento ingiusto: ma più ancora nel fatto che siamo in presenza di un organismo importante dell'economia nazionale che dà un rendimento scarso.

Su questi punti spetta, a mio avviso, al Governo di illuminare e dirigere la pubblica opinione per quella funzione illuminatrice che gli è propria. Il Governo presenti al Senato i conti, le note di scarico, le soste e le spese portuali dei piroscafi delle ferrovie dello Stato e la sua azione riformatrice troverà tanti sostenitori quanti sono i membri di questa Assemblea. Voi avete inteso in questi giorni quello che diceva un grande giornale inglese che domandava se l'Italia fosse un paese solvibile? La domanda mi ha fatto dispiacere maggiore del conforto che mi cagionò la risposta affermativa.

Ritengo e sono assolutamente persuaso che noi abbiamo oltrepassato il bivio e ci siamo incamminati per il giusto binario, e per questo andremo avanti sempre più quanto più il Governo accentuerà il suo programma di restaurare l'autorità dello Stato e di provvedere alla ricostituzione economica del paese. Teniamo però presente che anche gli altri paesi si stanno ricostruendo e che la lotta della reciproca concorrenza diventerà molto più vivace. Noi siamo a 22 col cambio in Svizzera, ma pensiamo che la Francia è a 43 ed il Belgio a 47. Cosicché noi paghiamo la sterlina a 106, mentre la Francia la paga a 55 ed il Belgio a 52. Ma anche la Germania si sta rifacendo. Lo stesso giornale, il quale domandava se l'Italia sia un paese solvibile, diceva che tutti gli Stati della Germania, tranne per la pubblica finanza, sono sulla via di un forte miglioramento. L'anno passato, per invito dell'onor. Tittoni, ho avuto occasione d'inviare una missione d'ingegneri industriali in Germania (anzi qualcuno di essi fu così patriota di andarvi a proprie spese): essi riferirono unanimemente che, dato il basso prezzo del carbone, data la disciplina nei pubblici servizi

e la migliore volontà di lavoro, la Germania avrebbe presto ricominciato a rimettersi sulla buona strada. Là l'organizzazione dei pubblici servizi non ha sofferto nulla e voi avete visto in questi giorni due casi molto istruttivi: cantieri germanici costruiscono navi con una spesa del 50 per cento dei cantieri inglesi, e una grande Società per ferrovie, ebbe un'offerta di 115 da fabbriche inglesi, e di solo 70 dai tedeschi. Ora tutto il mondo si trova davanti al nuovo problema della ricostruzione, alla lotta di difesa per la vita: se un paese non resiste, esso disperisce ed in allora sono le classi operaie per le prime che ne soffrono le conseguenze; diciamolo pure francamente, nettamente. Facciamo perciò un'opera di propaganda, di amore, di cooperazione fra le diverse classi sociali, diciamo che anche l'Italia deve affrettare il passo sulla via della ricostruzione economica, e che deve ricominciare dai pubblici servizi. L'Italia desidera che i treni arrivino in orario, che i porti ricevano, che le lettere vadano senza il francobollo espresso, che giungano i telegrammi anche senza l'urgenza, che rispondano le telefoniste anche nell'ora della colazione (*si vide*), che questa Italia senta che il primo compito d'ogni cittadino è quello che tutti adempiano sempre e fermamente il proprio dovere. (*Vivissimi e prolungati applausi; molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Frascara.

FRASCARA. Non è mia intenzione di addentrarmi nell'importante argomento della gestione dei porti e della loro attrezzatura, dopo l'ampia discussione che è stata fatta. Desidero soltanto d'aggiungere poche osservazioni sul terzo punto dell'interpellanza svolta dal senatore Frola, quello che si riferisce alle deficienze del servizio ferroviario.

Questo è veramente ridotto in condizioni deprecabili sia per le merci, sia per i viaggiatori.

So di commercianti che aspettano per mesi e mesi che sia loro accordato un vagone, e, malgrado vive raccomandazioni fatte direttamente al capo del dipartimento, non riescono ad averlo. Da oltre un mese è sospesa la spedizione di qualunque vagone dal Piemonte con destinazione a Roma.

Le spedizioni a vagoni completi giungono con enormi ritardi. Per quelle a colli separati ormai non esistono termini di resa.

A ciò si aggiungono i furti, gli assalti di vagoni per parte di vere bande di ladri che esportano le merci rubate servendosi di *camions* e altri veicoli.

Pare impossibile che la forza pubblica ormai abbastanza numerosa non riesca ad impedire tali delittuose rapine che danneggiano l'industria e il commercio, tolgono ogni fiducia ai commercianti, ogni impulso a feconde iniziative e ci screditano sempre più all'estero.

Quanto al servizio dei viaggiatori siamo ormai abituati a ritardi che dipendono dalla volontà anche di un solo ferroviere. Mi sono trovato a viaggiare in treno diretto, partito con ritardo da Firenze; arrivato ad Arezzo aveva già guadagnato qualche minuto e si sarebbe potuti arrivare in orario a Roma; ma ad Arezzo mancava il capo treno e si dovette aspettarlo. Quando egli giunse a qualcuno che fece modeste osservazioni rispose arrogantemente minacciando di non partire.

Incidenti simili, e anche molto più gravi, succedono ogni giorno. I capi stazione non hanno più alcuna autorità sui loro dipendenti.

Ora le ferrovie non sono fatte per servire i ferrovieri, ma questi hanno il preciso dovere di prestare l'opera loro in modo che le ferrovie servano alla collettività, al buon pubblico che paga profumatamente.

Il Parlamento non ha negato gli aumenti chiesti dal personale delle ferrovie e da tutti gli altri. Con gli aumenti si è giunti a un punto superiore a quello, cui si doveva arrivare. Ormai gli stipendi del basso personale sono così alti da destare invidia, non solo alle classi intellettuali, che servono pure tanto degnamente lo Stato, ma da creare un vero e ingiusto squilibrio!

Eccitati dalla comparazione, gli appetiti crescono in tutte le classi operaie e la tendenza, così nella città, come nelle campagne, è di lavorare il meno possibile e di aumentare le spese.

Vorrei qui ripetere le notevoli osservazioni fatte dall'onorevole Bianchi Riccardo sugli aumenti delle paghe dei ferrovieri, ma credo che basti citare il suo nome per dimostrare l'importanza dell'argomento.

Se la nostra marina mercantile va decedendo, ciò si deve in gran parte all'essersi costituita una specie di autocrazia che domina tutta la gente di mare e che si impone allo Stato.

Se le ferrovie, se i porti vanno male, ciò non dipende che in piccola parte da deficienza di materiali e di impianti, ma per la massima parte da mancanza di ordine e di disciplina.

Già in altre occasioni abbiamo dovuto notare che si era su di una china pericolosa, e che bisognava far macchina indietro. Ora il paese stesso ha esposto chiaramente la sua volontà che l'ordine e la disciplina siano restaurati a qualunque costo. Ritengo che il Governo possa trovare in questa tendenza della pubblica opinione la forza per resistere, per ristabilire nei pubblici servizi il principio di autorità in modo che anche il nostro paese possa riprendere la via della produzione e del lavoro.

Non ho voluto fare un discorso; ma ho creduto necessario di richiamare l'attenzione del Governo su questo punto: che, se si vuole una buona volta uscire dalle difficoltà in cui ci troviamo, urge di ristabilire nei pubblici servizi il principio di autorità, urge, ripeto, mantenere l'ordine e la disciplina. (*Vicissime approvazioni*).

PRESIDENTE. Domando all'onorevole ministro dell'industria e commercio e a quello dei trasporti se accettano la mozione presentata dall'onorevole senatore Frola ed altri.

ALESSIO, *ministro d'industria e commercio*. Come abbiamo già dichiarato, accettiamo la mozione presentata dai senatori Frola ed altri e consentiamo nei concetti fondamentali cui la mozione stessa è ispirata. Ad ogni modo io non credo che sia ora il caso di replicare al largo sviluppo dato ad una parte di essa dagli onorevoli senatori Ferraris e Frascara. Certamente una discussione larga sulla mozione darebbe modo di insistere sui vari particolari del vasto argomento. Ciò però ci è precluso dal modo stesso con cui abbiamo dichiarato di accettare le conclusioni della mozione in parola. Infatti noi ci troviamo in questa condizione che, per quanto concerne una proposta di legge, essa deve essere esaminata e vagliata dai corpi competenti e, per quanto si riferisce a provvedimenti particolari per il porto di Genova, noi attendiamo i risultati

della inchiesta ordinata in proposito. Noi abbiamo incaricato non solo un alto funzionario che provveda a tutto ciò che concerne il problema dall'aspetto della marina mercantile, ma vi abbiamo aggiunto anche l'opera di un distinto impiegato delle ferrovie, il quale potrà coadiuvare il delegato del Governo con le sue cognizioni e con la sua esperienza, per ciò che concerne quell'importante legame che unisce ai problemi portuali quelli ferroviari.

E dopo aver detto questo, non mi pare di avere altro da aggiungere. Certamente alcune considerazioni svolte dal senatore Maggiorino Ferraris e dal senatore Frascara meriterebbero un più largo dibattito; ma la situazione speciale in cui è posto il problema mi vieta di farlo.

Ad ogni modo io credo molto esatto quanto ha detto l'onorevole Maggiorino Ferraris circa gli sviluppi meccanici da dare ai nostri porti. È questa una delle parti a cui deve indirizzarsi l'opera dell'amministrazione. Nè deve dimenticarsi altresì che il concetto fondamentale che tutti ci anima è che nei nostri porti sia ricostituita la disciplina. Sia ricostituita in tutti, nei funzionari, negli appaltatori, negli operai. (*Benissimo*).

Il Governo confida che questa disciplina non mancherà e non mancherà perchè ne abbiamo avuto un esempio splendido durante la guerra.

Anche in quei momenti così difficili a cui abbiamo assistito (ed io vi ho assistito molto da vicino) noi italiani abbiamo dato esempio di una disciplina che nessuno si riprometteva. Ciò deve darci la piena sicurezza che anche nelle attuali condizioni assai meno gravi di quelle attraversate durante la guerra e da noi felicemente superate, noi sapremo dare a noi stessi quella forza che è il primo elemento perchè uno Stato abbia dignità e rispetto perchè un popolo si affermi e progredisca.

Con questo sentimento mi associo alle bellissime parole dell'onorevole senatore Maggiorino Ferraris, e invoco quella ricostituzione economica che è nei desideri di tutti. (*Approvazione*).

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare pongo ai voti la mozione dell'onorevole senatore Frola ed altri, accettata dal Governo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(Approvata).

PRESIDENTE. Le interpellanze degli onorevoli senatori Reggio e Frola sono esaurite.

Sull'ordine del giorno.

SFORZA, *ministro degli affari esteri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SFORZA, *ministro degli affari esteri*. Veggo all'ordine del giorno due interrogazioni a me dirette: una dell'onorevole senatore Mosca sul ritardo frapposto alla cessione all'Italia di un territorio alla destra del Giuba, l'altro dell'onorevole senatore Schanzer sui lavori e sui risultati della Conferenza interalleata di Parigi.

Circa l'interrogazione dell'onorevole senatore Mosca, pregherei l'interrogante di voler consentirmi ancora alcuni giorni, e ciò per mettermi in grado di dargli una risposta completa ed esauriente.

Quanto all'interrogazione dell'onorevole senatore Schanzer, io sarei pronto a rispondere anche subito; ma, poichè sta per arrivare a Roma il ministro Benes, sarò nei prossimi giorni occupatissimo. Pregherei perciò il Senato di voler consentire che io venga a rispondere a questa interrogazione lunedì prossimo.

PRESIDENTE. Se non ci sono obiezioni, resta dunque stabilito che l'interrogazione dell'onorevole Schanzer sui lavori e sui risultati della Conferenza interalleata di Parigi sarà messa all'ordine del giorno di lunedì prossimo.

Quanto a quella dell'onorevole senatore Mosca, circa il ritardo frapposto nella consegna all'Italia di alcuni territori sulla destra del Giuba, l'onorevole ministro degli affari esteri si riserva di indicare il giorno in cui potrà rispondere.

Comunico poi al Senato che l'onorevole senatore Beneventano ha convertito in interrogazione l'interpellanza che aveva presentato ai ministri delle finanze e del tesoro sui provvedimenti per conseguire l'eguaglianza di trattamento fra le diverse provincie nell'applicazione dei Regi decreti relativi all'imposta straordinaria sul patrimonio e all'imposta complementare sul reddito.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per la nomina di un segretario per l'Ufficio di Presidenza.

Senatori votanti	218
Maggioranza	110
Ebbero voti:	
Il senatore Sili	188
» Campello	7
» Agnetti	2
Schede bianche	21

Eletto il senatore Sili.

PRESIDENTE. Domani alle ore 15 seduta pubblica, col seguente ordine del giorno:

I. Interrogazione.

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 gennaio 1920, n. 81, contenente norme per il conferimento dei posti vacanti negli archivi distrettuali e sussidiari (N. 76);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2278, contenente provvedimenti per gli ufficiali giudiziari (Numero 191);

Autorizzazione di spesa per il funzionamento delle commissioni locali di equo trattamento del personale addetto ai pubblici servizi di trasporti (N. 264);

Autorizzazione della spesa di lire 25,000,000 per la esecuzione di opere idrauliche straordinarie (N. 266);

Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1920-21 (N. 269);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1920-21 (N. 270);

Autorizzazione della spesa di lire 35,000,000 per opere pubbliche varie fra cui quelle edilizie della capitale (N. 265);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero per le terre liberate dal nemico per l'esercizio finanziario 1920-21 (Numero 267).

III. Svolgimento di una mozione del senatore Cassis, ed altri senatori.

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Approvazione del piano regolatore di ampliamento della città di Savigliano (N. 132);

Conversione in legge del decreto Reale 19 settembre 1920, n. 1642, che abroga il decreto luogotenenziale 24 maggio 1917, n. 981, sulla concessione di opere marittime (N. 254);

Conversione in legge del Regio decreto 23 settembre 1920, n. 1388, col quale è soppressa la commissione per l'esame delle controversie sorte in dipendenza dello stato di guerra per la esecuzione di opere pubbliche (N. 237);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 28 dicembre 1919, n. 1882, col quale sono prorogati i termini stabiliti dagli articoli 12 e 13 della legge 14 luglio 1912, n. 854, per la classificazione e il riordinamento delle scuole industriali e commerciali (N. 115);

Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2398, che autorizza sotto determinate condizioni, la iscrizione degli ufficiali superiori nei Regi Istituti superiori di studi commerciali (N. 121).

La seduta è tolta (ore 18).

Licenziato per la stampa il 25 febbraio 1921 (ore 20).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resconti delle sedute pubbliche.

XCVIIª TORNATA

VENERDI 4 FEBBRAIO 1921

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Congedo	pag. 2793
Disegni di legge (discussione di):	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 gennaio 1920, n. 81, contenente norme per il conferimento dei posti vacanti negli archivi distrettuali e sussidiari »	2798
Oratori:	
CAMPELLO	2799, 2807
DE CUPIS	2807
DI STEFANO	2805
FERA, ministro della giustizia e degli affari di culto	2800, 2808
FRATELLINI	2808
MANGO, relatore	2809
POLACCO	2802
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2278, contenente provvedimenti per gli ufficiali giudiziari »	2810
Oratori:	
BERTI	2815
DE CUPIS	2821, 2822
DIENA, dell'Ufficio centrale	2811, 2821
FERA, ministro della giustizia e degli affari di culto	2812, 2817, 2821
FROLA	2813, 2821
PAGLIANO, presidente dell'Ufficio centrale e relatore	2812, 2819, 2822
PIPITONE	2817
Ordine del giorno (Approvazione di)	2813
Interrogazioni (annuncio di)	2822
(svolgimento di):	
« Del senatore Cencelli su gli annunciati provvedimenti del Governo per sostituire la sovrimposta sui redditi di ricchezza mobile e profitti di guerra, concessa alle provincie ed ai comuni col decreto 4 maggio 1920, n. 588 »	2794
Oratori:	
CENCELLI	2794
FACTA, ministro delle finanze	2794

« Del senatore Beneventano sui provvedimenti opportuni per raggiungere l'eguaglianza di trattamento fra le diverse provincie, nell'applicazione dei Regi decreti relativi alla imposta straordinaria sul patrimonio ed a quella complementare sul reddito complessivo »	2795
Oratori:	
BENEVENTANO	2795
FACTA, ministro delle finanze	2795
Per la morte dell'arcivescovo di Milano	2794
Oratori:	
MALVEZZI	2794
Relazione (presentazione di)	2799
Ringraziamenti	2794
Sull'ordine del giorno	2823
Oratore:	
PRESIDENTE	2823

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri degli affari esteri, delle colonie, della giustizia e affari di culto, delle finanze, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, dell'industria e commercio, del lavoro e previdenza sociale, per la ricostituzione delle terre liberate e il sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

CENCELLI, segretario. Legge il verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Spirito ha chiesto un congedo di cinque giorni.

Se non si fanno osservazioni il congedo si intende accordato.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Dalla famiglia del defunto senatore Tajani ho ricevuto il seguente telegramma di ringraziamento per le condoglianze inviate a nome del Senato: « Famiglia Tajani riconoscente ringrazia V. E. elevata commemorazione loro congiunto senatore ».

Per la morte dell'arcivescovo di Milano.

MALVEZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALVEZZI. Il popolo milanese, senza distinzione di classe, deplora la perdita del suo Arcivescovo, che continuava le tradizioni di S. Ambrogio, di S. Carlo, di Federico Borromeo nelle religiose e civili virtù, nel dare tutto se stesso al suo popolo.

In ogni palazzo, in ogni casolare, nel piano, sui monti della vastissima diocesi, di primaria importanza in Italia, è corsa la funesta nuova: « il cardinale Ferrari è morto ».

Una morte sublime per la serenità, per lo spirito di amore e di pace in questi tempi di lotte e di violenze. Una morte ammiranda sia dall'uomo di fede, sia dal filosofo stoico.

Mi pare che, come la Camera dei Deputati, anche il Senato possa dimostrare che è solidale col popolo milanese e ne condivide l'universale cordoglio.

Consentono con me alcuni senatori milanesi. (Approvazioni).

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interrogazione del senatore Cencelli al ministro delle finanze: « Per conoscere in che consistano gli annunciati provvedimenti del Governo per sostituire la sovrimposta sui redditi di ricchezza mobile e profitti di guerra, concessa alle province ed ai comuni col decreto 4 maggio 1920, n. 588 ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

FACTA, *ministro delle finanze*. Credo che per rispondere alla interrogazione del senatore Cencelli, basti correggere un dato di fatto che, in essa si contiene. Il Governo intende mantenere per il corrente anno la legislazione, che appunto si riferisce al decreto 4 maggio 1920;

ritiene cioè che, di fronte alla gravità di provvedimenti i quali investono tutta l'enorme questione dei tributi, sia conveniente di approfondire questo argomento e preparare una legge apposita, che potrebbe andare in vigore il 1° gennaio 1922. Intanto, per dar luogo ai comuni e alle provincie di far fronte ai gravissimi impegni da esse contratti, è opportuno conservare, per quest'anno, il provvedimento cui si riferisce il senatore Cencelli. Fra pochi giorni potrà essere presentato al Parlamento un progetto di legge, che proroga la sovrimposta sui redditi di ricchezza mobile e profitti di guerra: contemporaneamente saranno presentati al Parlamento altri provvedimenti minori, i quali valgano a rendere men grave la situazione dei comuni, tanto più che vi sono dei comuni, mi riferisco specialmente alle grandi città, che si trovano in condizioni veramente eccezionali.

Quando saremo all'esame della complessa questione dei tributi locali, faremo in modo che questo provvedimento possa andare in vigore col 1922; intanto, per quest'anno, si ripete il sistema dell'anno scorso e si prorogano i provvedimenti a favore dei comuni. Il dato di fatto contenuto nella interrogazione, e cioè « quali provvedimenti il Governo intende sostituire » rimane quindi corretto dal proposito del Governo di conservare gli attuali provvedimenti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cencelli per dichiarare se è soddisfatto.

CENCELLI. Ringrazio l'onorevole ministro delle finanze degli schiarimenti che mi ha dato: essi sono stati molto opportuni perchè io ho presentata questa interrogazione in seguito ad una circolare che era stata emanata dal prefetto della nostra Provincia, colla quale veniva avvertito che quella sovrainposta sui redditi di ricchezza mobile e profitti di guerra per il corrente anno veniva ad essere sospesa. Le spiegazioni che ha dato l'onorevole ministro mi soddisfano completamente, e spero che i provvedimenti annunciati per il riordinamento della finanza degli Enti locali siano presentati al più presto, perchè l'onorevole ministro sa in quali condizioni si trovino i bilanci dei Comuni e delle Provincie.

FACTA, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACTA, *ministro delle finanze*. L'onorevole senatore Beneventano ha avuta la cortesia, della quale lo ringrazio, di aggiornare una interpellanza che aveva presentata giorni or sono « per sapere quali provvedimenti reputi opportuni per raggiungere l'eguaglianza di trattamento fra le diverse provincie nell'applicazione dei Regi decreti relativi alla imposta straordinaria sul patrimonio ed a quella complementare sul reddito complessivo ».

L'onorevole senatore Beneventano ha anche consentito di trasformare la interpellanza in interrogazione: io, giacchè ho la parola, prego l'onorevole Presidente di volermi permettere di rispondere, anticipando l'iscrizione all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Il ministro ha sempre diritto di rispondere, anticipando l'iscrizione all'ordine del giorno.

FACTA, *ministro delle finanze*. L'onorevole Beneventano ha posto nella sua interrogazione uno dei problemi più gravi che toccano tutta la nostra finanza.

Convengo perfettamente nell'opportunità che egli chieda di sapere se non vi sia modo di fare sparire qualche disuguaglianza nel trattamento che si manifesta in certi provvedimenti finanziari, che per la loro natura, e per il modo col quale furono congegnati non possono rispondere esattamente a tutte le condizioni varie delle nostre provincie, così varie per posizione e per interesse. L'onorevole senatore Beneventano sa che si tratta di una legislazione fatta per la necessità del momento, e sotto l'urgenza dei provvedimenti che si reputavano assolutamente necessari: si è dovuto ricorrere alla difesa del bilancio dello Stato, facendo dei decreti-legge che dessero immediatamente dei gettiti.

Questa è quindi una questione che meriterà di essere esaminata, quando questi decreti, che debbono venire innanzi al Parlamento, potranno formare oggetto di una larga discussione; e allora non mancherà il modo di armonizzare tutte queste disposizioni finanziarie allestite sotto impellenti, improrogabili necessità.

Attualmente nella legge che riguarda l'imposta straordinaria sul patrimonio vi è una disposizione, credo all'art. 7 o all'art. 10, che può dare, fino ad un certo punto, la maniera di provvedere a qualche sperequazione che si

possa constatare. Gli accertamenti si fanno ora su di un criterio uniforme che, per legge, ha carattere puramente provvisorio e che darà luogo a stime definitive.

Tutto ciò dovrà essere riesaminato.

Mi limito ora a dire che, tenuta presente l'interrogazione, che l'onorevole senatore Beneventano mi ha fatto, e riconosciuto che questa legislazione debba essere passata al crogiuolo di una lunga discussione, è naturale la riserva di discutere allora questa materia.

Prego il senatore Beneventano di appagarsi di queste considerazioni: potremo, più tardi, discutere ampiamente la grave materia.

BENEVENTANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEVENTANO. Debbo ringraziare anzitutto l'onorevole ministro di aver accolto in massima le mie proposte, però mi interessa sia resa chiara la nozione della realtà delle cose che mi ha costretto a palesare con anticipazione quello che sarebbe stato opportuno rilevare quando verrà al Parlamento l'esame di questi disegni di legge.

La prima cosa che debbo fare osservare, e son sicuro sarà approvata non solo dal Senato ma anche e principalmente dall'onorevole ministro è che bisogna assolutamente togliere qualsiasi differenza di trattamento fra le diverse provincie.

Perchè il Regio decreto del 24 novembre 1919 si trova attuato sin dallo scorso anno e non è ancora venuto all'esame dei due rami del Parlamento è necessario richiamare l'attenzione del Senato e del Governo sopra un argomento che ha un supremo interesse di giustizia distributiva, di quella giustizia, che deve costituire la base adamantina del sociale Consorzio. Nessuno di noi permetterà che nelle provincie, che la nostra Italia compongono, vi siano alcune che abbiano trattamento tributario più grave ed altre più lieve. Una sola eccezione è possibile, anzi doverosa, quella cioè che riflette le novelle provincie redente annesse oggi alla Patria e le Colonie che per ragione di opportunità politiche meritano speciali trattamenti.

Con questa augurata certezza vengo a chiarire la mia interrogazione affinchè possa il Governo scongiurare i gravi inconvenienti che sono causati dall'attuazione del sopraccennato

decreto e dal complesso dei provvedimenti tributari.

L'imposta straordinaria sul patrimonio si basa sopra la valorizzazione del capitale dei beni degli enti quale risulta accertato nel 1° gennaio 1920.

L'altra imposta complementare sul reddito complessivo si fonda interamente sopra i redditi di qualsiasi natura che gli enti posseggono. Per l'attuazione della prima cioè di quella appellata imposta straordinaria sul patrimonio al fine di determinare i capitali tassabili relativi ai redditi di ricchezza mobile nelle sue diverse categorie ai canoni enfiteutici, alle rendite *instar census*, alle rendite sul debito pubblico, alle azioni, sopra Società, ai redditi sui beni urbani, il Regio decreto adotta criteri uniformi per tutte le provincie.

Per contrario la valorizzazione, ossia capitalizzazione, dei terreni viene eseguita con criterio unico nei due coefficienti tassa erariale del 1916 e moltiplicatore 325 di essa, ma con una base del tutto differente nel rapporto del reddito imponibile catastale dei beni rustici sul quale la tassa erariale è fondata.

Questo reddito imponibile, essendo differente tra provincia e provincia, produce una valorizzazione diversa applicando al medesimo la tassa erariale del 1916. È da riflettere che appunto per eliminare questa tangibile sperequazione nel 1886 fu emanata la legge relativa al riordinamento delle imposte fondiarie.

Si sperava di potere infra due anni, come era avvenuto nel Belgio, realizzare la novella catastazione con criterio di contemporaneità ed uniformità di direttive, ma con le necessarie autonome conseguenti classifiche, qualifiche e tariffe. Così di fatto era possibile determinare il reddito effettivo e reale che ogni particella culturale rendeva al suo possessore. Però sino al momento, dopo 35 anni, il catasto novello non è stato compiuto che solamente in pochissime provincie, in moltissime in corso, in molte neanche nello scorso anno cominciato.

Difatti, secondo la relazione della Direzione generale del catasto del 1920 rilevasi, che nell'anno suddetto in 51 provincie vigevano gli antichi catasti. Tra queste vi sono appunto le sette provincie siciliane. In esse nel 1852 infra il termine di circa venti mesi fu eseguita la esatta catastazione dei beni urbani e rustici. I

terreni furono descritti esattamente secondo la loro estensione o sviluppo per qualità e per classe.

Ad ogni particella colturale si attribuiva il reddito desunto principalmente dagli atti di affitto senza alcuna deduzione nè per spese di amministrazione o di riparazione o di danni contingibili o di quant'altro in altre provincie si era soliti di dedurre e di quanto si deve dedurre oggi alla base della legge del 1886.

Nessuna qualità di cultura intensiva ovvero estensiva veniva esclusa. Per questo motivo la imposta fondiaria erariale e le altre sono più elevate in Sicilia in relazione a quelle delle altre provincie.

Presso a poco ugualmente avveniva nelle provincie Napolitane e nelle Sarde per la specialità dei sistemi seguiti in essi per la catastazione dei terreni.

Per rimediare nel miglior modo ad una stridente sperequazione nelle more dell'attuazione del riordinamento dell'imposta prescritta dalla legge del 1886 con quella del 15 luglio 1906 num. 393 si ridusse il tributo erariale delle provincie Siciliane, Napolitane (escluse quelle di Napoli e Potenza) e Sarde nella proporzione del 30 per cento. Se non che questa riduzione d'imposta fu disposta ad immediato sgravio di quelle proprietà, che hanno una rendita catastale imponibile inferiore alle lire scimila, mentre il 30 per cento delle proprietà aventi reddito superiore a questa cifra, sino a quando non sarà compiuto il novello catasto, è destinato a pro dello Stato per creare il capitale del costituendo Istituto del credito agrario per le sopracennate provincie. Questo Istituto è gestito, per la Sicilia, dal Banco di Sicilia, per le provincie Napolitane e Sarde dal Banco di Napoli.

Così stando le cose, l'imposta straordinaria grava ingiustamente nella proporzione del 30 per cento di capitale sulla combattuta proprietà fondiaria di quelle provincie, perchè a base del moltiplicatore 325 per cento non è già presa la imposta fondiaria erariale del 1916 diminuita, ma tutta tale quale risulta dallo antico catasto. Sicchè invece di gravare sulla proprietà rustica di quelle provincie la tassa progressiva sopra un capitale ricavato dalla moltiplicazione dell'imposta erariale del 1916 diminuita del 30 per cento si fa gravare sopra un capitale

ricavato dal multiplo di 325 sull'intera tassa erariale del 1916 sulla rendita imponibile emergente dal catasto. Così si fa gravare su la rendita superiore alle lire 6000 della proprietà fondiaria dei terreni delle provincie Siciliane, Napolitane e Sarde, non solo un'imposta superiore progressiva del 30 per cento, ma quello che è più si considera come capitale tassabile quel 30 per cento che invece deve essere posto a calcolo come passivo del contribuente dell'imposta straordinaria sul suo patrimonio. In una parola non solo non si calcola come passivo del patrimonio del cittadino, che possiede beni rurali il 30 per cento che egli ha obbligo di versare allo Stato per l'Istituto del credito agrario, ma si calcola come attivo del suo patrimonio quello che è precisamente la parte passiva del medesimo.

È possibile possa permettersi cotanta evidente infrazione alla giustizia tributaria? Son certo che il Governo non lo permetterà e con opportuno provvedimento saprà difendere gli interessi dei possessori proprietà terriere delle provincie Siciliano, Napolitane e Sarde.

E perchè ogni disuguaglianza tributaria vada razionalmente eliminata mi auguro voglia accelerare il completamento della legge relativa al riordinamento dell'imposta fondiaria, affinché si abbia la esatta perequazione in omaggio alla giustizia ed alla universale uguaglianza.

Ed ora una parola per una osservazione relativa alle conseguenze del mutato primitivo sistema per l'attuazione della tassa straordinaria sul patrimonio.

Nel primo istante quando era indispensabile provvedere al pagamento di circa 30 miliardi necessari per sistemare le nostre finanze si era ideata la diminuzione del patrimonio degli enti quale veniva accertato nel giorno 1° gennaio 1920 nella misura approssimativa del 30 per cento.

Si comprese che se era così facile ricavare dal possessore di capitali mobiliari un contributo nella proporzione suddetta, non era possibile ricavarlo dagli enti che altre attività non avevano se non che quella di proprietà immobiliari.

Non era possibile infatti mettere sul mercato in fra il termine di un anno quasi la terza parte delle proprietà urbane e terriere e ricavarne il contributo relativo. Per questo evi-

dente motivo si venne al sistema novello di dilazionare il pagamento in tanti anni quanti fossero necessari per pagare ratealmente il capitale con gli interessi a scalare. Questo mutato sistema obbliga necessariamente lo Stato a seguire le vicende della proprietà dei contribuenti per controllare gli aumenti o le diminuzioni dei loro patrimoni secondo le contingenze variabili di anno in anno anche al fine di conseguire in concreto la finalità della progressione tributaria. Secondo l'attuale legge avviene però che il contribuente il quale aveva il giorno 1° gennaio 1920 proprietà immobiliari valorizzate per lire 200 mila ma gravate di un passivo ipotecario di circa lire 185 mila dovuto ad un altro contribuente, il patrimonio del primo è del tutto esente dell'imposta straordinaria, mentre il secondo è gravato della tassa straordinaria progressiva sopra il patrimonio attivo di lire 185 mila.

Negli anni 1920 o 1921, il primo per una fortunata operazione, avendo un utile tale da dimettere il suo creditore nell'anno 1921 avrà un patrimonio attivo di lire 200 mila esente dall'obbligo di pagare allo Stato il contributo straordinario, ed il secondo che ritirò le lire 185 mila di capitale, che forse per cattive speculazioni ha interamente o parzialmente perduto, dovrà corrispondere la tassa straordinaria sul patrimonio già dichiarato di lire 185 mila di capitale che aveva il 1° gennaio 1920 ma che più non ha.

Per queste considerazioni e per le conseguenti che verranno dall'attuazione della nominatività dei titoli, avverranno durante il ventennio tali e tanti cambiamenti nella attività degli Enti da dimostrarci la necessità di provvedere a tenere in evidenza lo stato evolutivo dei patrimoni. Né deve omettersi di considerare come per successione, per traslazione, e per moltissime cause i patrimoni subiscono delle continue trasformazioni che obbligano la finanza a seguire le contingenze diverse per evitare ingiusti e dispari trattamenti ora a danno dei contribuenti ora a danno dell'Erario.

Spero che il Governo anche in omaggio alla costituzionalità delle leggi tributarie, porti all'esame dei due rami del Parlamento con opportuni emendamenti i cennati provvedimenti, affinché rispondano all'equità ed alla vera giustizia!

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 8 gennaio 1920, N. 81, contenente norme per il conferimento dei posti vacanti negli archivi distrettuali » (N. 76).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del regio decreto-legge 8 gennaio 1920, n. 81, contenente norme per il conferimento dei posti vacanti negli archivi distrettuali ».

Prego il senatore, segretario, onorevole Biscaretti di dar lettura di questo disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 gennaio 1920, n. 81, contenente norme per il conferimento dei posti vacanti negli archivi distrettuali e sussidiari.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89.

Visti i decreti luogotenenziali 12 novembre 1916, n. 1643, e 25 marzo 1917, n. 540;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzato il conferimento sino a due terzi dei posti vacanti negli archivi notarili distrettuali e sussidiari, in quanto ne sia riconosciuta la necessità dal ministro della giustizia e degli affari di culto.

Art. 2.

Al conferimento dei detti posti potrà essere provveduto mediante trasferimento degli attuali impiegati di grado e stipendio corrispondenti che ne facciano domanda, tenuto conto in particolar modo del merito e dell'anzianità di servizio e udita la Commissione indicata nell'articolo 98 della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

La domanda dovrà essere presentata nel termine di giorni 30 dalla pubblicazione che dei posti disponibili sarà fatta nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia e degli affari di culto.

Nella mancanza di domande o quando le domande presentate non siano state accolte sarà provveduto mediante concorso.

Art. 3.

Nei concorsi per i detti posti dovrà tenersi conto in particolar modo, nei rapporti fra gli impiegati già appartenenti agli archivi notarili, del merito e dell'anzianità di servizio. Ad essi sarà data la preferenza sugli altri concorrenti, ai quali si applicheranno nei rapporti fra loro i criteri indicati negli articoli 100 e 101 della legge succitata.

Art. 4.

Ai concorsi per i posti di conservatore, da aprirsi in forza del presente decreto, potranno essere ammessi anche gli archivisti che trovavansi in servizio all'attuazione della legge 16 febbraio 1913, n. 89, purchè provvisti del requisito dell'abilitazione all'esercizio del notariato.

Art. 5.

Negli archivi notarili, ove siano vacanti posti di assistente, potrà provvedersi sotto la responsabilità del Conservatore o di chi ne faccia le veci, ai lavori di copiatura, mediante amanuensi da retribuirsi nella misura che verrà determinata caso per caso dal Ministero della giustizia e degli affari di culto.

Art. 6.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA

V. - Il Guardasigilli: MORTARA.

PRESIDENTE. A questo disegno di legge sono stati proposti due emendamenti. Resta perciò inteso che, qualora tali emendamenti vengano dal Senato approvati, all'articolo unico di questo disegno di legge dovrà essere aggiunto l'inciso: « colle seguenti modificazioni ».

Il primo emendamento è dell'onorevole senatore Campello e consiste nella sostituzione - nell'art. 2 del decreto allegato al presente disegno di legge - alle parole « tenuto conto in particolar modo del merito e dell'anzianità di servizio » le parole: « tenuto conto in particolar modo dell'anzianità e dei meriti di servizio ». L'altro emendamento, pure del senatore Campello, è all'art. 3 del decreto allegato, e consiste nell'aggiungere alla riga 4 dopo le parole « anzianità di servizio », le altre « nel grado o classe ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Campello per svolgere questa sua proposta di emendamento.

CAMPELLO. Il disegno di legge per il conferimento dei posti vacanti negli archivi distrettuali e sussidiari si informa al principio di conferire tali posti seguendo il criterio del merito congiunto all'anzianità, e ciò (sono parole del progetto stesso) secondo le ordinarie disposizioni in vigore.

Ed è appunto sulla interpretazione esatta della parola anzianità che io desidererei avere qualche chiarimento dall'onorevole ministro della giustizia.

Giacchè, interpretando letteralmente le parole « anzianità di servizio », verrebbe talvolta a verificarsi che coloro che erano semplici copisti allorché i loro colleghi erano già conservatori, verrebbero a scavalcarli per il fatto di possedere una anzianità complessiva maggiore.

E ciò, evidentemente, non risponde allo spirito di giustizia al quale vuole informarsi la legge, legge che, torno a ripeterlo, tende a che le promozioni vengano conferite secondo il criterio generalmente in vigore nelle pubbliche amministrazioni del merito congiunto all'anzianità.

Ora, onorevole ministro, io ritengo fermamente che la parola anzianità in relazione ad eventuali nomine o promozioni non possa essere interpretata che in un modo solo, cioè secondo il disposto dell'articolo primo del testo

unico sullo stato degli impiegati del 22 novembre 1908, n. 693, con il quale si stabilisce che: « l'anzianità è determinata dall'ultimo decreto di nomina o promozione ad un grado o ad una classe ».

Ed è perciò che a me sembra che tale concetto debba venire più chiaramente specificato negli articoli 2 e 3 del disegno di legge.

Onorevole ministro: delle due cose l'una: o la questione è semplicemente formale e allora occorre meglio chiarirla; ovvero si tratta di diversa interpretazione, così voluta, e allora desidererei conoscere perchè in questo caso speciale non debba venire applicata una norma costante, ognora seguita e consacrata da un'espressa disposizione di legge, e ciò ad esclusivo danno degli elementi migliori.

Nè a giustificare tale palese infrazione, può addursi il motivo, a me fatto presente da qualche egregio collega, che cioè gli articoli 2 e 3 presentano un carattere diremo così simpativamente democratico, perchè mirano a favorire gli impiegati forniti di minori titoli di studio!

Soltanto nella imparzialità, e non nelle eccessive concessioni e facilitazioni, può consistere la democrazia in fatto di promozioni e di nomine! Un provvedimento non può chiamarsi giusto per il fatto che è democratico; ma bensì non può essere veramente democratico se non è anche veramente giusto!

Propongo perciò gli emendamenti seguenti: Articolo 2. Nella prima parte dell'articolo alle parole « tenuto conto in particolar modo del merito e della anzianità di servizio » sostituire: « tenuto conto in particolar modo dell'anzianità e dei meriti di servizio ».

Articolo 3° (riga 4). Dopo le parole: « anzianità di servizio » aggiungere: « nel grado o classe ».

E mi auguro che l'onorevole ministro tali emendamenti vorrà volentieri accettare.

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Pullè a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

PULLÈ. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Conversione in legge del decreto

luogotenenziale 4 luglio 1918, n. 1007, riguardante l'acquisto da parte dallo Stato del palazzo Balugani di proprietà del comune di Modena per adibirlo a sede degli uffici postali e telegrafici di quella città.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Pullè della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Torneremo ora al disegno di legge riguardante il conferimento dei posti vacanti negli archivi distrettuali.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Poche parole di risposta all'onorevole Di Campello: egli mi chiede se io posso accettare un doppio emendamento, un emendamento per l'articolo 2, che poi è un semplice spostamento di parole, e un'aggiunta - e questa è più interessante - all'articolo terzo, dove, dopo le parole « merito o anzianità di servizio » mi si chiede di aggiungere « nel grado e nella classe ». Quanto al primo emendamento, sull'articolo 2, desidero sentire le eventuali osservazioni dell'onorevole senatore Polacco, che credo voglia parlare anche sul secondo articolo; in proposito potrei non avere molte difficoltà: ma le difficoltà maggiori, per le ragioni che avrò l'onore di esporre, sono quelle che s'incontrano per l'aggiunta all'articolo terzo.

Non ho alcun merito, onorevole senatore Di Campello, per il carattere democratico o antidemocratico del presente disegno di legge, perchè non l'ho fatto io: è un provvedimento dell'8 gennaio 1920, e quindi appartiene al mio predecessore; io, anzi, non aggiungo nulla, perchè devo rispondere all'onorevole senatore Di Campello, soltanto interpretando il pensiero del legislatore. Ed ecco la ragione per la quale ho riluttanza ad accettare l'emendamento: io temo che ne possa derivare un turbamento per le situazioni giuridiche, che si sono create in occasione e in conseguenza di questo decreto.

Il decreto è di una grande semplicità. Esso si occupa di stabilire norme per i concorsi a posti di archivi notarili, distrettuali o sussidiari, cioè per i concorsi per posti di conservatore, di archivista e sotto-archivista, che erano vacanti. Tenga presente l'onorevole senatore Di Campello che il decreto è stato necessario, perchè si volevano modificare alcune norme, che sono nella legge del 16 febbraio 1913 sul notariato. Ecco la ragione del decreto, e quindi delle modificazioni e delle innovazioni che con esso vennero apportate, vedremo in che forma e in che maniera.

Il Senato certissimamente consentirà, chè si tratta di una legislazione eccezionale, e quindi molto pericolosa.

Senza avere affatto in animo di muovere alcuna censura, poichè tutti quanti siamo responsabili di aver fatto decreti-legge, osservo che meglio sarebbe se fossero stati soltanto emanati dei decreti con pieni poteri, e non si fosse di poi promossa l'emanazione di decreti-legge, provvedendo invece a legiferare nelle forme normali, perchè il decreto con pieni poteri è l'atto irrefragabile, per cui si creano situazioni giuridiche, che non possono essere modificate, laddove col decreto-legge si creano delle situazioni che, a tempo opportuno, il Parlamento e il Senato possono insindacabilmente modificare, e talvolta modificano.

Ecco perchè, specialmente quando non si tratti di leggi, le quali stabiliscono norme obbligate, ma, come in questo caso, situazioni giuridiche particolari, s'impone una grande prudenza nella correzione.

Bisogna infatti badare a non danneggiare chi, riferendosi a quello che il legislatore stabilì, venne a costituirsi in una determinata condizione di diritto, che è opportuno rispettare, a meno che il contrario non sia richiesto da considerazioni e circostanze di speciale gravità.

Ora, in seguito al decreto 8 gennaio 1920, col quale venivano ad essere stabilite queste nuove norme per i concorsi agli archivi notarili, distrettuali e sussidiari, si sono banditi i concorsi stessi. Si sono banditi in ossequio all'art. 2, coprendo i posti con trasferimenti, e, in ossequio all'art. 3, coprendo i posti che rimasero vacanti (perchè ad essi nessuno volle o potè concorrere) mediante concorsi generali.

Il Ministero, in base a queste norme, ebbe già a graduare gli aspiranti e c'è stato chi ha vinto e chi ha perduto. Quelli che hanno per-

duto, probabilmente faranno valere le loro eventuali ragioni, impugnando le decisioni dei concorsi, forse anche davanti al Consiglio di Stato. Ne viene che qualunque modificazione, la quale non sia indispensabile e non sia contenuta nei limiti di quelle norme che si sono volute stabilire, turba e scuote il concorso già risoluto, spostando i termini e le posizioni dei diversi contendenti anche innanzi al Consiglio di Stato.

Questo deve rendere perplessi, e mi mette nella condizione di esser molto cauto nello accettare emendamenti, i quali, nel mio pensiero, potrebbero produrre un grande turbamento su quelle determinate situazioni giuridiche, che si sono create in esecuzione di questo decreto. Ecco la mia preoccupazione.

Riconoscerà l'onorevole senatore Di Campello, e riconoscerà anche l'onorevole senatore Polacco, che se io fin da principio ho detto: « Non posso accettare » l'ho fatto esclusivamente per un criterio prudenziale che mi animava, e cioè per non turbare le situazioni che si sono legittimamente create. Ma potrebbe darsi che l'onorevole Di Campello e l'onorevole Polacco mi facessero l'obbiezione che queste mie argomentazioni non sono decisive, perchè da esse verrebbe la conseguenza, che io per primo non posso volere, che i decreti-legge, una volta emessi, debbono, senz'altro, essere considerati irrettrattabili, limitandosi così i poteri che ha, in loro confronto, il Parlamento. La conseguenza del mio argomento sarebbe tale da rendere invalido l'argomento stesso. Bisogna dunque che io giustifichi perchè non posso, nel merito, accettare specialmente l'emendamento all'art. 3, che si connette anche a quello dell'art. 2, in quanto l'onorevole Di Campello mi ha domandato come io intenda le parole « anzianità di servizio ». Questo è l'argomento principale di tutto il decreto-legge, e che ha la maggiore importanza in rapporto alle norme delle quali si tratta.

CAMPELLO. Onorevole ministro, io ho fatto questione di principio!

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Per « anzianità di servizio » io intendo quello che è sempre stato inteso in rapporto alla legge 22 novembre 1908 sullo stato giuridico. Chi legga però la relazione che precede il decreto, si convincerà come qualche modificazione al concetto, che della anzianità

di servizio era dato da quella legge, sia stata veramente apportata.

Ecco perchè si è modificata la legge del 16 febbraio 1913, ed è stata portata questa modificazione. Quello che si è fatto, si è fatto unicamente a fin di bene: posso dirlo perchè adesso non difendo una mia creatura.

Ecco, onorevole Di Campello: per il decreto luogotenenziale che porta la data del 25 maggio 1917 erano stati sospesi tutti i concorsi, perchè si era durante la guerra e, come dice la relazione, si voleva dar protezione ai richiamati, che non potevano partecipare ai concorsi.

Sospesi i concorsi, non per questo la funzione poteva essere sospesa e si dovette ricorrere agli avventizi, i quali, se non furono in numero uguale ai posti, furono però sempre in numero notevole. Cessato questo periodo anormale, si è creduto necessario di ripristinare i concorsi. Ma, tenga bene presente, onorevole Di Campello, la sospensione dei concorsi per archivista notarile non arrecava soltanto danno agli estranei che potessero concorrere, ma anche a coloro che erano già impiegati. Per comprendere ciò, bisogna conoscere l'intima organizzazione degli archivi notarili, che è completamente diversa da tutte le altre pubbliche amministrazioni. In queste c'è una gerarchia, in maniera che i gradi vengono uno dopo l'altro e per raggiungere un grado superiore bisogna assolutamente aver percorsi i gradi inferiori. Per gli archivi notarili questo non c'è. Vi è il conservatore, che è veramente l'impiegato centrale, vi è l'archivista, il sotto archivista, l'assistente, ecc., ma vengono tutti assunti con concorsi generali. In altri termini, vi può concorrere chiunque, o impiegato o estraneo, il quale ultimo, per i propri titoli può anche vincere colui che ha resi grandi servizi all'archivio notarile. In relazione a questo ordinamento speciale si ha che gli archivi notarili sono divisi in cinque categorie, e gl'impiegati in due classi, senza che a parità di grado o di classe corrisponda pari trattamento economico; onde non sarebbe esatto il considerare pari la posizione giuridica di due impiegati, aventi il medesimo grado, ma appartenenti ad archivi di diversa categoria. Sarebbe strano pensare che il conservatore di prima categoria sia uguale ad uno di terza o

quinta categoria, e che un archivista di prima categoria possa essere paragonato ad un conservatore di quinta, del quale è superiore molto e per funzioni e per stipendio. Quindi non potete parlare di gradi. Il valore assoluto del grado, così come lo è per tutte le pubbliche amministrazioni, non esiste nell'ordinamento speciale degli archivi notarili. Ora il decreto 8 gennaio 1920 ha voluto creare una posizione di preferenza per gli impiegati degli archivi, rispetto agli estranei che possono concorrere; e ciò, per me, è giustissimo.

Il decreto autorizza il ministro della giustizia, secondo le necessità del servizio, a bandire concorsi per i posti vacanti, fino ai due terzi (questo dice infatti l'art. 1°).

Può essere così vacante un posto di conservatore in Calabria, come nel nord d'Italia: per coprire questi posti, non si apre sul principio un concorso, ma si cerca di provvedere con trasferimenti e si dice che il posto si dà a un impiegato di grado e stipendio corrispondente, il quale ne faccia domanda.

Ma ove non ci sia nessun impiegato di grado e stipendio corrispondente che desideri il trasferimento, allora si apre il concorso. Aprendosi il concorso, viene stabilito che possono concorrere tutti gli impiegati degli archivi notarili, così come gli estranei; però sono preferiti gli impiegati.

Per questi ultimi non si tiene conto del grado, ma del merito e dell'anzianità di servizio. Se io accogliessi l'emendamento proposto dall'onorevole Di Campello « nel grado o nella classe », io verrei a violare il principio fondamentale del decreto, che ha voluto aprire la possibilità a tutti gli impiegati degli archivi notarili, i quali abbiano i requisiti necessari, di coprire quei posti. Ho detto: « sempre che abbiano i requisiti necessari »; e infatti non si può concorrere a quei posti se non si ha la laurea in legge e l'abilitazione all'esercizio notarile, mentre possono anche presentarsi documenti comprovanti la capacità e coltura personale.

Aprendosi, in base all'art. 3, il concorso, con possibilità di parteciparvi per tutti gli impiegati degli archivi, si possono ad esempio presentare un conservatore e un archivista, i quali però debbono essere tutti e due forniti dei requisiti da me sopra accennati, avendo inoltre facoltà di esibire tutti i documenti che

credono. Ora se il conservatore sia di quinta categoria e l'archivista sia di prima o di seconda categoria ma abbia ad esempio dieci anni di servizio, mentre il conservatore ne ha cinque, vince l'archivista, sempre che vi sia parità di merito; e vince perchè ha maggiore anzianità di servizio.

Ecco ciò che vuol dire l'articolo 3. Il pensiero del legislatore è questo, come infatti risulta anche dalla relazione che lo precede; e io non faccio che esprimere il detto pensiero, convinto, come sono, che le norme, che furono dettate, rispondono a utilità e a necessità in relazione alla specialissima struttura degli archivi notarili, struttura diversa da quella di tutte le altre amministrazioni e che perciò consiglia norme diverse da quelle contenute nella legge sullo stato giuridico degli impiegati civili.

Poichè queste sono le norme, chiarissime, in base alle quali sono state fatte le graduatorie nei concorsi testè decisi, e poichè probabilmente le decisioni dei concorsi stessi saranno impugnate innanzi a un consesso competente, mi parrebbe imprudente intervenire ora con delle manifestazioni, che non rispondono all'intendimento di coloro che concepirono il decreto, ispirandosi all'ordinamento e all'utilità degli archivi notarili. Ecco perchè ritengo di non poter accettare gli emendamenti dei senatori Di Campello e Polacco, che verrebbero a turbare nel mio concetto, l'economia del decreto e la situazione rispettabilissima creata in base ad esso.

POLACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. Mi siano consentite poche parole in appoggio agli emendamenti presentati dall'onorevole collega Di Campello. È doveroso per me di prendere la parola, quantunque non firmatario degli emendamenti stessi, giacchè l'onorevole ministro ha avuto la cortesia squisita di citare il mio nome, sebbene io non avessi ancora parlato, sapendo egli che il mio ordine di idee collima perfettamente con quello del collega Di Campello. Lo stato di cose è semplicemente questo: Anche negli archivi notarili, come negli altri uffici, la guerra ha portato una sospensione, un arresto nel movimento del personale. Non più concorsi, e quindi si sono arrestate altresì le promozioni. In prin-

cipio del 1920, cessata la necessità di mantenere questo stato di cose, si provvide d'urgenza, ed io do lode all'autore del decreto che ha stabilito si possano seguire delle norme eccezionali per coprire buona parte dei posti rimasti vacanti, derogando dalle norme fondamentali poste nella legge del 1913 che regola il notariato e gli archivi notarili.

Ma evidentemente l'eccezione doveva contenersi nei limiti della finalità a cui si trattava provvedere, e non oltrepassarla. E ciò tanto più dacchè a siffatte deviazioni dal gius comune si provvedeva in quella maniera del tutto anomala ed eccezionale, di cui non sarà mai abbastanza riprovato l'abuso, consistente nei decreti-legge da convertire in legge.

Quindi, ad esempio, io posso lodare perfettamente il decreto-legge, quando, riaprendo la via a colmare i vuoti in queste amministrazioni, ha detto che per due terzi di posti si potesse procedere dando nei relativi concorsi in confronto agli estranei una posizione di favore a quegli impiegati degli archivi notarili che erano rimasti durante la guerra immobilizzati, per dir così, non facendosi più nè concorsi nè promozioni.

Nei rapporti degli estranei che battono per la prima volta alle porte degli archivi restino quei requisiti di ammissibilità al concorso, come è la laurea trattandosi di posti di conservatore, e quei titoli di preferenza, costituiti p. es. da diplomi di archivista, paleografia, diplomatica, che la legge fondamentale del 1913, salutata in questa parte come un vero progresso, ha disposto. Nei rapporti degli impiegati degli archivi che ora si affacciano al concorso si introduca eccezionalmente per questa volta il duplice vantaggio che, salvo demerito nel loro servizio, vengano preferiti a concorrenti estranei e che possano, anche se sono archivisti privi di laurea e muniti puramente del diploma di notaio adire al concorso per conservatore. Ma nessuna ragione poi ci sarebbe stata per alterare inoltre nel rapporto fra i vari impiegati concorrenti ad un posto di conservatore le ragioni di preferenza determinate dai rispettivi loro titoli.

È avvenuto in uno di quei concorsi che ha citato l'onorevole ministro che si sono presentati a concorrere, per virtù di questa agevolazione, pur trattandosi di posti di conservatore

di primo ordine, degli archivisti sforniti di laurea e solo abilitati al notariato, mentre per la legge del 1913 sul notariato non avrebbero potuto sperare mai di giungere nemmeno a posti di conservatore di infima importanza.

Concorrere sta bene, vincere anche, se non avessero avuto a competere che con estranei o con impiegati d'archivio di pari grado, ma ben diversa doveva essere la cosa quando si trovavano di fronte concorrenti già rivestiti del grado di conservatore e molti infatti e valorosi ce n'erano nel citato concorso. Se leggiamo quel brano della relazione Mortara che accompagna il disegno di legge ora in esame nella parte relativa a questo punto, troviamo che l'ammissione degli archivisti non laureati al concorso era fatta per temperare questa volta ancora, come già s'era fatto con una disposizione transitoria nella legge del 1913, il rigore della legge stessa, per la quale agli archivisti, benchè diplomati notai « era rimasto interdetto di accedere ai posti di conservatore anche negli archivi di minore importanza ». Hanno grande peso, ognuno lo intende, queste ultime parole della relazione, ove si accenna agli archivi di minore importanza.

Perchè appunto tutti sanno che gli archivi sono classificati, secondo la diversa importanza delle sedi, e degli affari che ivi si trattano, in cinque categorie. Orbene, la relazione dichiara che si trovò opportuno ed equo di aprire l'adito anche agli archivisti di giungere a posti di ultime categorie, posti, dirò di risulta, abbandonati dai conservatori promossi ad archivi di categoria più elevata perchè muniti di lunga esperienza, per tacere della laurea e fors'anche di quei titoli specifici come i diplomi in archivistica, paleografia e simili, che sono indicati nella legge fondamentale quali titoli di preferenza. Sta bene che gli archivisti possano adire al concorso, ma non che scavalchino conservatori i quali non abbiano demeriti nella loro carriera. Non è concepibile che una legge che introduce, sia pure, norme eccezionali, si spinga fino al punto di permettere agli inferiori di sopraffare i loro superiori in grado, muniti di poziori titoli.

Il che tutto armonizza con un altro brano della relazione del ministro, perchè in essa si dice che « conveniva modificare le norme per il conferimento dei posti dando una giusta preferenza agli impiegati già in servizio in con-

fronto degli estranei, e nei rapporti dei primi (dunque in quanto si tratti di competizione fra impiegati di archivio) adottando per le nomine ai posti superiori il criterio generalmente in vigore nelle altre pubbliche amministrazioni, del merito cioè congiunto all'anzianità». Dunque qui si richiama quel criterio che vale nelle altre amministrazioni. È inutile pertanto mi si dica che gli archivi hanno una organizzazione loro propria; dal momento che l'autore stesso del decreto in esame *apertis verbis* dichiara, e in ciò merita plauso, che quando si tratta di giudicare fra impiegati di archivio vige l'osservanza di quel criterio che è in vigore nelle altre pubbliche amministrazioni, cioè del merito congiunto all'anzianità.

È il criterio risulta dal testo unico della legge sullo stato giuridico degli impiegati che è la carta costituzionale dei pubblici funzionari, senza di che si sovverte quell'ordinamento gerarchico che è base della disciplina fra impiegati, disciplina che altrimenti non abbiamo più il diritto di pretendere da essi.

Che dice infatti l'articolo primo della legge sullo stato giuridico degli impiegati? Dice che la gerarchia fra impiegati di una categoria è costituita dal grado; nello stesso grado dalla classe; a parità di grado e di classe, dall'anzianità; e che « l'anzianità è determinata dalla data dell'ultimo decreto di nomina o di promozione ad un grado o ad una classe ». Questo criterio fu poi richiamato nell'art. 72 del Regio decreto-legge 13 ottobre 1919 che regola appunto lo stato giuridico ed economico del personale dell'amministrazione centrale dello Stato, da potersi applicare, dice l'art. 74, anche a quelle amministrazioni che avessero ruoli speciali e tecnici.

Ed è un principio così fondamentale in ordine al trattamento giuridico degli impiegati, che una circolare dell'on. Schanzer, emanata precisamente in applicazione di quel Regio decreto-legge 13 ottobre 1919 e ad esplicazione di taluni articoli di esso, proclamava in ordine all'art. 39 che gli anni di servizio, richiamati nella tabella n. 4, debbono intendersi come « anni di grado ».

Io aveva dunque ragione di credere che, proprio per la motivazione stessa contenuta nella relazione ministeriale, da questo principio incrollabile per ciò che riguarda lo stato giu-

ridico ed economico degli impiegati, richiamato nel decreto-legge del 13 ottobre 1919, opportunamente illustrato dall'onorevole ministro Schanzer, non si potesse dipartirsi anche in ordine alla materia in esame; tanto che ho pensato e ancora persisto a credere che solo per una inavvertenza nella definitiva compilazione del decreto sia avvenuto uno spostamento di parole mettendo l'espressione « di servizio » accanto alla parola « anzianità » anziché alla parola « merito », per gli impiegati già appartenenti agli archivi notarili. Penso cioè che originariamente si fosse voluto scrivere « tenuto conto dell'anzianità e del merito di servizio », che poi casualmente siasi postergata la parola « anzianità » a quella di « merito », e così venne fuori l'« anzianità di servizio » la quale poteva far credere che si debbano calcolare, ad esempio, i dieci o i venti anni passati anche come copisti, a detrimento di chi si presentava con un grado superiore e con la vera anzianità degli impiegati, quale è definita nei testi legislativi sovra indicati. Vi sarebbe altrimenti troppo evidente discordanza tra il decreto e la sua motivazione.

Ma, dice l'onorevole ministro, oramai si son fatti concorsi e decisi nel senso che noi combattiamo, nè si devono scuotere posizioni per tale via acquisite. Dicasi allora, onorevoli colleghi, che è frustrata e vana l'azione nostra quando siamo chiamati a decidere su questa mole infinita di conversioni in legge. Nel momento in cui noi legislatori ci apprestiamo a giudicare di questi decreti-legge in ordine alla loro bontà, legalità ed urgenza, ci si oppone: ma ormai si tratta di un fatto compiuto, ormai molti provvedimenti si sono presi in appoggio a questi decreti e quindi non vi resta che mettere lo spolvero su ciò che fu fatto, anche se sia contrario ai buoni principi. Tanto vale allora ripetere riguardo a tali provvedimenti, ciò che da taluno si pretende per certi esami universitari degli studenti del tempo di guerra: il 18 di approvazione lo hanno tutti; chi vuole si faccia avanti. Tutti i provvedimenti presi con decreto-legge, non in applicazione della legge dei pieni poteri, perchè in questo caso non sarebbero soggetti a conversione, ma per una vera e presunta urgenza durante il periodo di guerra, e con eventuale massimo arbitrio da parte del potere esecutivo, tutti, di-

cevo, questi decreti-legge soltanto perchè sono stati già applicati non dovrebbero potersi modificare. Orbene questo è un principio al quale io sono sicuro che il Senato non vorrà dare la sua adesione. (*Benissimo*). E questa adesione non ha dato in più contingenze. Ne ricordo una di particolare importanza, di importanza certamente maggiore a quella del caso in esame, per quanto anche in occasione di un caso minimo, quando il diritto sia pure di uno solo sia leso, costui ha diritto a protestare e noi abbiamo il dovere di prendere in considerazione la sua fondata protesta. Ricordo, fra tanti, il famoso decreto-legge in riguardo alle acque, quel decreto-legge che rimase per due anni in esecuzione ed in base al quale si era costituito e funzionava come unico tribunale competente il tribunale supremo delle acque. Orbene quel decreto dopo due anni venne al nostro esame e fu riconosciuta l'ingiustizia di questo tribunale unico tanto che il decreto venne modificato profondamente, ricostituendo la doppia giurisdizione e formando i tribunali regionali di prima istanza prima di giungere al tribunale supremo. Ma se questo noi abbiamo fatto, con l'assenso dello stesso ministro guardasigilli di allora, il quale non trovò nulla a ridire, se lo abbiamo fatto di fronte a una condizione di cose così grave, di fronte a sentenze che pure erano state pronunziate da quel tribunale supremo come giurisdizione unica, *a fortiori* dobbiamo farlo, in questo caso; se anche già sia stato bandito un concorso in base a questo decreto, concorso che non poteva essere bandito se non con la condizione tacita che le disposizioni di quel decreto fossero poi convertite in legge.

Di modo che l'essersi deciso eventualmente con un sistema che io spero di aver dimostrato contrario alle stesse dichiarazioni che precedono il decreto non deve essere oggi un ostacolo a far valere i giusti diritti di quelli che lamentano di essere stati sacrificati per una interpretazione del decreto legge, che sarebbe andata contro lo stesso spirito di essa fatto palese dalla motivazione che lo accompagna.

Ancora poche parole. Tra gli impiegati, l'ufficio del conservatore d'archivio notarile è altissimo, di una importanza che non è sempre sufficientemente riconosciuta. Pensiamo alle responsabilità contabili che ha il conservatore di

un archivio, pensiamo al fatto che egli è il custode in certi luoghi di veri tesori per la storia del diritto e per la storia civile. Pensiamo all'ufficio suo di controllore dell'opera dei notai. Infatti ogni due anni insieme col Presidente del Consiglio notarile, il conservatore degli archivi ha da controllare tutti i repertori e tutti gli atti dei notai per decidere se siano conformi alla legge, delicatissimo ufficio che richiede grande fiducia nella persona che è incaricata di eseguirlo e che espone questa persona ad urti talvolta incresciosi coi notai del luogo. E taccio degli altri uffici supplementari a quelli dei notai che ognuno sa competere al conservatore di un archivio. Pensiamo, dico a questa somma di responsabilità, a tanta gravità di funzioni che sono addossate ai conservatori e conveniamo che, specialmente per le primarie sedi, come p. es. nella sede della mia città, per la quale appunto è stato aperto uno dei concorsi in questione, egli deve essere persona circondata del più alto prestigio. Nè è ammissibile che, concorrendovi dei conservatori di altro archivio importante, che avevano ben meritato dal loro ufficio durante il tempo in cui lo avevano coperto, si trovino scavalcati da chi l'ufficio di conservatore non aveva mai coperto, da chi, in condizioni normali, essendo sfornito di laurea, non avrebbe mai potuto aspirarvi e unicamente per effetto di queste disposizioni eccezionali, per una gretta male intesa anzianità di servizio, ha potuto passare sopra persino a conservatori provetti (*vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole senatore Di Stefano.

DI STEFANO. Mi consenta il Senato che anch'io brevemente dica una parola su questo disegno di legge, che si riannoda alla legge notarile, alla quale collaborai nell'altro ramo del Parlamento nel 1913, quando la legge fu votata.

L'onorevole ministro guardasigilli, nel difendere ciò che si era praticato nel suo ministero applicando questo decreto-legge, faceva noto al Senato che la legge era già stata attuata e quindi qualunque mutazione del decreto-legge avrebbe portato conseguenze gravi per coloro, che già si trovavano nel grado che avevano conquistato in base all'applicazione della medesima. Ed ha inteso il Senato che il collega

lega prof. Polacco, parlando in fine del suo lucido discorso di ciò che è avvenuto a Padova, ha avvertito che, applicando questa legge, come si è creduto di fare dal Ministero di giustizia, è avvenuto che, concorrendo per un archivio importantissimo, come quello di Padova, 22 conservatori di varie sedi, il posto fu dato ad un archivista, solo perchè egli aveva qualche anno di servizio in più dei conservatori. E così è avvenuto per gli archivi di Mantova e di Asti.

Ora le stesse conseguenze, a cui si è pervenuto coll' applicazione di questa legge, dimostrano o che esista un errore gravissimo nel decreto-legge o che ci sia stato un errore ancora più grave nell'applicazione di esso. Io ritengo che vizio nel decreto-legge non ci sia e che soltanto bisogna intenderlo bene: perchè, quando si intellige, secondo l'intenzione di chi ebbe a proporlo e secondo lo scopo che esso si prefisse, non è possibile applicarlo nella maniera, che è stata ideata dal Ministero di giustizia.

Lo dimostrerò colla massima brevità e chiarezza, che mi sarà possibile.

Quale è stata l'innovazione che ha portato questo disegno di legge in ordine al conferimento dei posti nei vari gradi e nelle varie categorie degli archivi? Questo semplicemente: mentre prima la nomina in qualunque grado del personale degli archivi doveva farsi per la via larga del concorso, per questo decreto-legge, stante ciò che era avvenuto nel periodo di guerra, poichè molti posti non si erano coperti, si abilitò il ministro a coprirne due terzi per trasferimento, se fosse possibile, o se non fosse possibile, per concorso. Senonchè, quando si trattava di concorso tra coloro che erano impiegati di archivio, c'erano delle facilitazioni speciali; quando il concorso avesse avuto luogo tra estranei, allora si dovevano applicare le disposizioni della legge generale.

Questo è tutto il contenuto del decreto-legge, la cui portata è doppiamente limitata nel tempo e nella quantità. Ebbene, onorevoli senatori, nell'articolo secondo, — a proposito del quale, come avete sentito, si è fatta una vera discussione generale, perchè si è parlato anche dell'articolo terzo e si è accennato, senza parlarne, all'articolo quarto — parlandosi del trasferimento dei funzionari degli archivi, che cosa si è richiesto? Si è voluto che avessero grado e stipendio uguale e che fosse tenuto conto, in

particolar modo, del merito e dell'anzianità di servizio. Dunque, non è dubbio che pel trasferimento il merito e l'anzianità di servizio, di cui si dovesse tener conto è il merito e l'anzianità di servizio nel grado.

Ora è possibile che il legislatore, il quale prescrisse che per il trasferimento bisognava tenere presente l'anzianità di servizio nel grado ed il merito in esso ottenuto, trattandosi, poi, del concorso, avesse abbandonato questo criterio, e avesse tenuto in conto la semplice anzianità di servizio, senza badare al grado, senza specialmente badare all'anzianità di servizio nel grado?

A parte che nella relazione non esiste una parola sola, la quale dimostri che il legislatore abbia voluto fare tale profonda innovazione non solo al criterio dell'anzianità consacrata nella legge generale per tutti gli impiegati civili del 1908, anzi la relazione stessa a questa, espressamente, si riferisce ricordando « il criterio generalmente in vigore nelle altre pubbliche amministrazioni del merito congiunto all'anzianità », non è possibile che chi propose questo disegno di legge abbia potuto ideare due norme, così profondamente diverse e cozzanti, e che abbia potuto innovare nel caso di concorso il concetto di « anzianità », secondo la legge generale e fondamentale, in una semplice « anzianità di servizio » sicchè i « gradi » di carriera venissero completamente aboliti.

Difatti, vuole il Senato la riprova che tale concetto sia erroneo? Che cosa si è detto all'articolo 4? Si è detto così: « Ai concorsi per i posti di conservatori da aprirsi in forza del presente decreto, potranno essere ammessi anche gli archivisti che trovavansi in servizio all'attuazione della legge del 16 febbraio 1913, purchè provvisti dell'abilitazione all'esercizio della professione notarile ».

Questo articolo 4 dice dunque che a quei concorsi saranno ammessi « anche » gli archivisti.

Dunque gli « archivisti » sono ammessi in via sussidiaria. E perchè?

Per questa semplicissima ragione, onorevoli colleghi. Ci erano degli archivi di quarta, di quinta categoria, a cui nessun conservatore avrebbe potuto aspirare nei concorsi. Era necessario che questi posti si coprissero. Ed al-

lora, appunto per questo, si diede facoltà di ammettere nei concorsi « anche » gli archivisti, e questo è detto così chiaramente, e così per-spicuamente tanto nella relazione del guarda-sigilli che presentava il decreto-legge per la conversione in legge, quanto da parte del relatore del nostro Ufficio centrale, da non potere essere adito a nessun dubbio.

Ed allora, poichè le disposizioni di questo decreto-legge si debbono intendere secondo i principi posti dalla legge fondamentale sugli archivi notarili del 1913, poichè questa legge, come, giustamente, dimostrava l'onorevole senatore Polacco un momento fa, ed aveva già accennato il senatore Campello, non si può intendere diversamente che in base alla legge generale del 1908, è chiaro che, per quanto riguarda l'anzianità di servizio, non debba essere valutata agli effetti dell'anzianità di servizio tutto il servizio prestato in qualunque grado od in qualunque classe, ma soltanto il servizio prestato in quel determinato grado, in quella determinata classe.

Per questo io credo che non ci sarebbe stato neppur bisogno del chiarimento presentato dall'onorevole Di Campello, perchè la legge intesa come è scritta, quale si rivela nel suo spirito, guardando armonicamente gli articoli 2, 3 e 4, intesa come era nella mente del proponente, (che, chiaramente, ebbe a dichiarare il bisogno, a cui questo disegno di legge provvedeva) non può avere che questo solo senso, che parlando cioè, di anzianità di servizio, non si può intendere che il servizio prestato nel grado e nella classe.

Se poi, onorevoli colleghi, si dà uno sguardo alla tabella, che è annessa alla legge sul notariato e sugli archivi, legge in cui il personale addetto agli archivi è diviso in cinque categorie, distinte in due classi, coi gradi di conservatori, archivisti, sotto-archivisti, assistenti, si concluderà che, semplicemente, per un' aberrazione, si è potuto applicare questo decreto-legge nel modo nel quale è stato applicato. E se le conseguenze di questa applicazione sono state quelle che avete inteso, che, cioè, i conservatori sono stati posposti agli archivisti, semplicemente perchè gli archivisti avevano prestato un servizio più lungo, e se si ricorda che il posto di conservatore in taluni archivi più importanti è stato conferito

invece dei conservatori a semplici archivisti, solo perchè avevano una maggiore anzianità di servizio prestato, io non dubito che il Senato non potrà o non accettare il chiarimento proposto dal collega Campello, se crede che il chiarimento sia necessario perchè nessun dubbio rimanga, o, in caso diverso, non sanzionare con la sua autorità che, quando si parla di anzianità di servizio s'intende parlare di anzianità nel grado e nella classe. (*Approvazioni. Congratulazioni.*)

CAMPELLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPELLO. L'oratore che mi ha preceduto, onorevole senatore Di Stefano, ha detto una cosa assai giusta, cioè che gli emendamenti da me proposti non avrebbero ragione di essere, qualora si fosse tenuto conto che una disposizione di legge prescrive tassativamente che l'anzianità venga determinata dall'ultimo decreto di nomina o di promozione a un grado o ad una classe. O, meglio, qualora si fosse dichiarato che tale criterio si intendeva, come sempre, seguire.

Però, dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro, a me sembra che sembra che questi emendamenti siano assolutamente necessari, a meno che si sostituiscano con una dichiarazione che affermi doversi la legge interpretare secondo il testo unico sullo stato degli impiegati del 22 novembre 1908.

L'onorevole ministro ha difeso assai bene la sua tesi, ma mi sembra che con le sue parole abbia maggiormente cercato di mettere in luce la difficoltà di addivenire all'applicazione del disegno di legge con gli emendamenti che ho proposti, (ora che i concorsi sono aperti), piuttosto che chiarire la questione da me sollevata, che cioè ci troviamo di fronte ad una non giusta interpretazione della legge.

Concludendo, sono spiacente, ma insisto in modo assoluto negli emendamenti proposti.

DE CUPIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CUPIS. Non dirò una parola sul merito della questione. L'emendamento proposto dall'onorevole Di Campello è stato da lui così chiaramente esposto e dall'onorevole Polacco così ampiamente difeso e sviluppato e le loro considerazioni sono state così fortemente rin-

calzate dall'onorevole Di Stefano col raffronto dell'articolo 3° al 2°, che ogni mia parola sul merito sarebbe inutile.

Se io ho ben comprese le dichiarazioni dell'onorevole Ministro, a me pare che egli sia principalmente trattenuto dall'accettare l'emendamento, dal fatto dall'essere ormai fatte le graduatorie dei concorsi. Ha già risposto a ciò l'onorevole Polacco con un caso analogo, quello cioè che è avvenuto nella discussione della legge sulla derivazione delle acque.

Io, con più diretto riferimento, dico che il Consiglio di Stato, e in quest'Aula v'ha parecchi che a quell'alto Consesso appartengono, non ha mai trovato difficoltà, specie in sede contenziosa, a giudicare secondo diritto e legge per graduatorie di concorsi che siano state fatte ed applicate. I ricorsi alla IV Sezione non sono rari. La IV Sezione del Consiglio di Stato su di essi decide, e le graduatorie si correggono.

A me pare in conseguenza che l'onorevole Ministro dovrebbe accettare l'emendamento che si propone, perchè quell'emendamento che pare sia di poca importanza - dico ciò perchè m'è parso che da qualcuno sia stata manifestata una certa impressione quasi di fastidio per la lunghezza di questa discussione - è invece di una grande importanza.

Il criterio che è stato consacrato nella legge sullo stato giuridico degli impiegati è stato sempre osservato in tutte le amministrazioni dello Stato, e a me pare che non sarebbe prudente aprire qui un varco per delle eccezioni a un principio che risponde a perfetta giustizia ed equità.

FRATELLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRATELLINI. A me pare che l'emendamento proposto dal senatore Campello abbia contenuto e valore tale da determinarne l'accoglimento, e che non sia inopportuno che alle parole autorevoli degli altri senatori se ne aggiunga un'altra modesta, la mia, per pregare l'onorevole ministro di voler accettare quell'emendamento. O la proposta aggiunta delle parole « nel grado » « all'anzianità di servizio » afferma un principio di massima e, poichè non pare dubbio che nel conferimento dei posti vacanti negli archivi debbasi in preferenza tener conto

dell'anzianità di servizio, la quale è riconoscimento di merito e di attitudine speciale all'esercizio dell'Ufficio, e l'aggiunta non è soltanto consigliabile, è doverosa. O è una questione semplicemente di forma, e tende a chiarire lo spirito della disposizione legislativa, ed è opportuna del pari, perchè impedisce la eventualità di interpretazioni le quali vengano a tradire il pensiero che ispirò la disposizione, o a diminuire le garanzie di un regolare e delicato funzionamento. Nell'uno e nell'altro caso l'emendamento è opportuno. Io credo che il pregio principale di una legge consista nella sua chiarezza per cui ogni dubbio debba essere eliminato. Basta un sol dubbio nell'interpretazione della legge per offenderne l'autorità e comprometterne l'applicazione. Ecco le ragioni per le quali anche io mi unisco alla domanda del senatore Campello chiedendo l'accoglimento del suo emendamento.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Sarebbe temerario da parte mia, se dopo l'espressione quasi unanime del Senato, volessi insistere nell'opposizione che ho fatta all'emendamento del senatore Di Campello.

Nell'esporre l'interpretazione degli articoli del decreto-legge che abbiamo innanzi, ho dichiarato preventivamente che le norme eccezionali, che si leggono in esso, non sono state formulate da me, come non è stata scritta da me neanche la relazione: la data è infatti del 18 gennaio 1920. Se volessi per esempio in questo momento dare chiarimenti all'onorevole Polacco su quelle discordanze notate fra il testo della relazione e la formulazione degli articoli, sarebbe un affanno che io mi assumerei per rispondere a lui, poichè dovrei limitarmi a interpretare articoli che non sono opera mia.

Ho sentito il dovere di sostenere la dizione del decreto per le ragioni logiche che ho esposte e per le quali non potrò addivenire alla conclusione a cui mi hanno invitato gli onorevoli De Cupis e Fratellini; ma non intendo inasprire una questione, che se ha grande importanza per profili e lineamenti dottrinali, non ne ha alcuna per gli interessi pratici in avvenire.

Il decreto infatti, non stabilisce delle norme che debbono valere per tutti i concorsi, ma è speciale per i concorsi che in questo determinato momento si aprivano per coprire i posti vacanti negli archivi notarili, data la soppressione dei concorsi nel periodo della guerra; e le norme, da esso contenute, non varranno più perchè si ritorna alla legge del febbraio 1913, come per tutti gli altri concorsi. Le norme stesse sono valse una volta come criterio per il conferimento dei posti, conferimento intorno al quale, in questo momento, forse saranno già sorti diversi giudizi, anche davanti ai consessi amministrativi, i quali interpreteranno queste disposizioni.

Ora noi, onorevoli senatori, nell'interpretare gli articoli del decreto, veniamo, necessariamente, ad apprezzare i criteri adottati per la decisione dei concorsi e in certa guisa anche ad influire sui criteri che potranno essere accolti dai consessi amministrativi, aditi da coloro che rimasero soccombenti.

Era questo lo scrupolo che io avevo, e ho sentito il dovere di esprimerlo al Senato: Se pare unanime l'opinione di accettare l'emendamento del senatore Di Campello, io non ho creduto di potermi esimere dal rilevare che non è questa una legge e non sono queste delle norme che devono avere un carattere permanente, e che noi veniamo ora a risolvere un concorso, il quale nei suoi effetti è stato già giudicato.

Io avrei potuto accettare la tesi dell'onorevole Di Stefano fin dal principio, ma ho voluto esprimere la mia opinione esclusivamente nel desiderio di evitare che si possa portare un turbamento agli interessi che non sono più della generalità, in quanto ciò che oggi sosteniamo, gioverà a Tizio o a Caio, ma non all'andamento del servizio degli archivi notarili, la cui struttura non è affatto modificata o toccata da parte del provvedimento.

Ad ogni modo riconosco che la interpretazione da me data è in dissenso fondamentale con l'avviso espresso da vari onorevoli senatori; ed io, per l'ossequio che debbo al Senato, non ritengo di insistere nella mia modestissima opinione, in contrasto con quella di uomini tanto competenti. Perciò assolvo il mio dovere, lasciando libero il Senato di votare come crede.

MANGO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANGO, *relatore*. In seno all'Ufficio centrale venne sollevato il dubbio di cui la presente discussione. Nel dirsi «anzianità di servizio» si era creduto parlare del servizio in genere presso un determinato ramo di pubblico servizio, ovvero dell'anzianità tra coloro che fossero di pari grado?

Vi era bisogno di mutare il decreto-legge, perchè s'intendesse la seconda cosa, come la equità richiede; ovvero il chiarimento già vi era nella relazione ministeriale, che accompagna il disegno di legge?

E bastò leggere quella per essere tranquillizzati; nella terza colonna è scritto: «adottando per le nomine ai posti superiori il criterio generalmente in vigore nelle altre pubbliche amministrazioni del merito congiunto all'anzianità».

Dunque nessuna deroga s'intendeva fare a quella che era la norma comune, a ciò che detta la legge fondamentale dello stato giuridico degli impiegati: l'articolo 1 del testo unico 22 novembre 1908 così dispone: «l'anzianità è determinata dalla data dell'ultimo decreto di nomina o promozione ad un grado o ad una classe, ecc.».

Ecco perchè credemmo che non fosse necessario modificare gli articoli, i quali a nostro credere contenevano già tanto da bastare ad una interpretazione uniforme a quella che ogni senso di giustizia suggerisce.

È la tesi che testè l'onorevole Di Stefano ha profidata, col sostenere che l'emendamento viene *ad esuberantiam*; ma già nel testo del decreto vi è quanto ci batterebbe per la versione giusta.

Bisogna però riconoscere che giacchè i dubbi non solo sono sorti, ma oggi, l'onorevole ministro, ha sostenuto con tanta solerzia la tesi inversa, da lui ritenuta esser la sola che sgorga dalle parole di un decreto, che egli ha detto non esser «sua creatura», ma volerlo veder giungere a maturità più che se lo fosse, perchè nientemeno si sono già fatti vari concorsi, è bene che siano venuti i due emendamenti. Perchè voi, onorevoli colleghi, l'avete udito dall'onorevole Polacco ed altri che quest'anzianità, in genere, e non di grado, sarebbe

già valsa a far preferire dei modesti impiegati ad eruditi Conservatori, solo perchè i primi erano entrati in carriera qualche anno avanti di questi.

Conseguenza per verità non lodevole, e che ben fu detto debba dal Senato evitarsi, checchè sia accaduto già in base ad interpretazioni ingiuste del potere esecutivo. Che altrimenti la nostra funzione qui, per impotenza a fare il bene, sarebbe abbassata.

E poichè parmi che lo stesso Guardasigilli, nella sua replica, abbia tutto ciò riconosciuto, credo si possa prendere atto della sua accettazione degli emendamenti....

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Ma io ho detto che il Senato è libero di decidere.

MANGO. Sia pure; allora sono lieto che l'onorevole ministro abbia lasciato il Senato libero; e la conseguenza la tiro io, col pregare i colleghi di accettare i due emendamenti dal senatore Di Campello proposti (*Bene!*).

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento del senatore Campello col quale si propone che alle parole: « in particolar modo del merito e dell'anzianità di servizio » si sostituiscano le seguenti: « tenuto conto in particolar modo dell'anzianità e dei meriti di servizio ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

PRESIDENTE. Viene ora l'emendamento del senatore Campello all'articolo 3°; con esso si propone di aggiungere le parole « nel grado o nella classe » dopo quelle « anzianità di servizio ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico nel testo modificato:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 8 gennaio 1920, n. 81, contenente norme per il conferimento dei posti vacanti negli archivi distrettuali e sussidiari con la sostituzione delle parole « dell'anzianità e dei meriti di servizio » alle parole « del merito e dell'anzianità di servizio » nella prima parte dell'art. 2, e con la

aggiunta delle parole « nel grado o classe » dopo le parole « anzianità di servizio » nell'articolo 3.

Lo pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2278, contenente provvedimenti per gli ufficiali giudiziari ». (N. 191-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1919 n. 2278, contenenti provvedimenti per gli ufficiali giudiziari ».

Chiedo all'onorevole ministro se consente che la discussione si apra sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Consento, con la riserva però di chiarire il mio pensiero su alcuni articoli.

PRESIDENTE. Sta bene. Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del disegno di legge dell'Ufficio centrale.

BISCARETTI, *segretario legge*:
(V. Stampato N. 191-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno domandando di parlare la discussione generale è chiusa.

Vi è un ordine del giorno presentato dall'Ufficio centrale del quale do lettura:

Il Senato fa voti:

1) perchè si facciano gli studi opportuni per la formazione della graduatoria unica degli ufficiali giudiziari del Regno;

2) perchè sia sollecitamente emanato il decreto relativo all'applicazione dell'art. 120 del Codice procedura penale;

3) perchè, col regolamento da emanare per la esecuzione della presente legge, si diano norme affinché in margine od in fine delle sentenze che vengono notificate, siano segnate la data dell'atto di notificazione, il nome dell'ufficiale giudiziario procedente, quello della parte istante, ed i nomi della persona o

delle persone alle quali venne la sentenza notificata;

4) perchè si esamini se non sia da portare aumento alla misura dei diritti che sono autorizzati ad esigere gli uscieri delle conciliazioni.

DIENA, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIENA, *dell'Ufficio centrale*. L'ordine del giorno, del quale fu data lettura, deve essere al n. 3 modificato, perchè per l'omissione di alcune parole non è sufficientemente chiaro. Esso va così formulato: « Perchè, col regolamento da emanare per l'esecuzione della presente legge, si diano le norme affinché in margine od in fine delle sentenze originali, che si conservano nella cancelleria, siano segnate la data dell'atto di notificazione, il nome dell'ufficiale giudiziario procedente, quello della parte istante ed i nomi della persona o delle persone alle quali venne la sentenza notificata e consegnata ».

Se permette il Senato, poichè il presidente e relatore dell'Ufficio centrale, me ne dà facoltà, vorrei spiegare in brevi parole le ragioni che hanno mosso l'Ufficio stesso a proporre il detto ordine del giorno e più specialmente il n. 3, testè rettificato.

Accade non di rado, e può portare gravissimo nocumento agli effetti giudiziari, che l'esemplare in forma autentica della sentenza che viene rilasciato dalla cancelleria, e sul quale l'ufficiale giudiziario, che procede poi alla notificazione, scrive la relazione che attesta l'avvenuta notificazione, sia andato smarrito o distrutto. Le conseguenze che da tale perdita derivano possono tornare assai pregiudicevoli. Ad esempio, ove trattasi di sentenza, che abbia pronunciato in causa cambiaria od in causa di natura commerciale, se il creditore non sia posto in grado di provare che per la avvenuta notificazione la sentenza sia passata in giudicato, il debitore, trascorso un lungo lasso di tempo, senza che il creditore abbia esecutivamente proceduto potrebbe opporre la prescrizione quinquennale o decennale proprie alla natura del credito, mentre per effetto della avvenuta notificazione e del passaggio in giudicato della sentenza, si sarebbe sostituita alla originaria prescrizione, quella dei trenta anni,

per cui la prescrizione opposta dal debitore, dovrebbe essere respinta. Ma perchè ciò avvenga necessariamente è mestieri che il creditore produca la prova del passaggio in giudicato della sentenza.

Ora, se l'esemplare contenente la prova della notificazione è andato perduto, la parte che ha interesse a provare l'avvenuta notificazione, non è oggi in grado di farlo - come ebbi io a farne esperienza, essendo andata smarrita presso un ufficio dello Stato una sentenza che era ivi stata inviata - poichè fatte ricerche presso gli ufficiali giudiziari che avevano proceduto anni addietro, alla notificazione, non fu possibile che essi rilasciassero analoga attestazione, perchè i loro vecchi repertori non erano più da essi custoditi, e se anche lo fossero stati, per la insufficienza di quanto in essi era stato annotato, non si sarebbe potuta eruire la prova della notificazione e del conseguente passaggio in giudicato della pronuncia.

Altro esempio, potrei ricordare, verificatosi, or non è molto, che poteva portare non lievi conseguenze.

Un marito aveva ottenuto parecchi anni or sono, sentenza di separazione per colpa della moglie. La sentenza a suo tempo debitamente notificata non era stata appellata ed era perciò passata in giudicato. Malauguratamente l'esemplare con la prova della notificazione era andato smarrito. Morto parecchi anni dopo il marito, la moglie pretendeva, contro gli eredi di lui, di far valere i diritti successori spettanti al coniuge, e mentre costoro invocando l'avvenuta pronuncia, passata in giudicato, di separazione personale per colpa della moglie, avrebbero potuto senz'altro respingere le pretese da questa avanzate, trovavano invece difficoltà non lievi a sostenere il loro assunto, non potendo fornire la prova della notificazione della sentenza e del suo passaggio in cosa giudicata.

Per porre riparo a questi gravissimi inconvenienti, che assai di frequente possono verificarsi, sembra al vostro Ufficio che sarebbe certo disposizione assai provvida, quella che imponesse agli ufficiali giudiziari che hanno proceduto alla notificazione di una sentenza, di comunicare alla cancelleria dell'autorità giudiziaria che la emanò, copia dell'atto di notifica perchè a cura della cancelleria detto

atto, o sia unito all'originale o se ne annoti il contenuto in calce od a margine dell'originale della sentenza, per modo che in qualunque momento si possa ottenere dalla cancelleria l'attestazione comprovante la regolare notificazione della sentenza.

Del resto non sarebbe che da applicarè la norma che il vigente Codice di commercio ha dettato in tema di pubblicazioni, trascrizioni ed inserzioni degli estratti dei contratti di Società.

L'ufficiale che procede alle affissioni ed alle inserzioni dei detti estratti deposita presso la cancelleria l'atto in cui sta estesa la relazione, atto che viene unito al fascicolo che contiene e la copia dell'atto costitutivo di società e gli altri atti successivi, e chiunque esamina detto fascicolo ha modo di verificare se le prescritte pubblicazioni od inserzioni sieno avvenute regolarmente; per cui se ciò venisse attuato anche rispetto alle notificazioni delle sentenze, ne deriverebbe certo un grande vantaggio.

Sembra pertanto all'Ufficio centrale, che ove pure non si ravvisi l'opportunità di includere analoga precisa disposizione in riguardo nel disegno di legge - ciò che potrebbe farsi inserendola all'art. 14 - debbasi nel Regolamento, che verrà emanato in esecuzione della legge, in forma precisa disporre nei sensi indicati nel n. 3 dell'ordine del giorno, e perciò esso Ufficio, mentre prega il Senato di voler accogliere il proposto ordine del giorno, confida che l'onorevole ministro, ravvisandone l'opportunità, vorrà porre sollecito riparo ad un inconveniente, che come si è accennato può portare le più gravi conseguenze.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Accetto l'ordine del giorno e dichiaro che terrò conto dei voti autorevolmente espressi dall'Ufficio centrale.

In relazione al voto formulato al n. 1 del predetto ordine del giorno, convengo sulla opportunità della graduatoria unica degli ufficiali giudiziari del Regno, per quanto non mi dissimuli le difficoltà che s'incontrano, dato il sistema delle graduatorie distrettuali attualmente

in vigore. Ad ogni modo posso assicurare che sono già in corso degli studii.

In relazione al voto formulato al n. 2, spero di potere al più presto concretare, in esecuzione dell'articolo 120 del Codice di procedura penale, le disposizioni regolamentari riguardanti le notificazioni degli atti e la consegna delle copie per mezzo del servizio postale, di cui sarà bene usufruire con la possibile larghezza.

In relazione al voto formulato al n. 3, mi impegno d'introdurre, nel regolamento da emanare per la esecuzione della presente legge, le opportune norme richieste dall'Ufficio centrale, allo scopo di evitare gl'inconvenienti segnalati.

Sul voto formulato al n. 4, mi permetto di ricordare che trovasi pendente per la conversione in legge il decreto 8 giugno 1920 riguardante appunto le competenze degli uscieri di conciliazione. In sede di discussione per la conversione in legge di tale decreto si potrà parlare della questione, che in ogni modo fin da ora non mi rifiuto di studiare, aderendo all'invito dell'Ufficio centrale.

PAGLIANO, *relatore*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLIANO, *relatore*. L'Ufficio centrale ringrazia l'onorevole ministro guardasigilli per aver accettato il suo ordine del giorno. Circa il quarto punto di detto ordine del giorno, l'Ufficio centrale, a dire il vero, ignorava che fosse pendente, per conversione in legge, uno speciale decreto in materia e riconosce che, come ha giustamente osservato l'onorevole ministro guardasigilli, della questione si potrà riparlare anche quando la conversione di tale decreto verrà in discussione al Senato.

Intanto insiste nell'approvazione integrale dell'ordine del giorno, il quale nel terzo punto deve essere così rettificato:

3) Perchè col regolamento da emanare per la esecuzione della presente legge, si diano norme affinché in margine o in fine degli originali delle sentenze che vengono notificate, siano segnate la data dell'atto di notificazione, il nome dell'ufficiale giudiziario procedente, quello della parte istante, ed i nomi delle persone alle quali la sentenza venne notificata.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'ordine del giorno presentato dall'Ufficio centrale, con le modifica-

zioni dall'Ufficio stesso apportate al numero terzo, ed accettate dall'onorevole ministro guardasigilli.

Chi approva quest'ordine del giorno è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Procederemo ora alla discussione degli articoli del decreto che rileggo secondo il testo dell'Ufficio centrale:

Art. 1.

Gli ufficiali giudiziari sono pubblici ufficiali, istituiti per procedere agli atti loro demandati o consentiti dalle leggi e dai regolamenti in vigore, quando tali atti siano richiesti dalle parte interessate od ordinati dall'autorità giudiziaria.

Sono retribuiti:

1° Mediante proventi sugli atti da essi eseguiti con diritti che sono autorizzati ad esigere secondo le disposizioni delle tariffe giudiziarie;

2° Con l'assegno annuo fisso a carico dello Stato, dal 1° maggio 1919, nella misura uniforme per tutti di lire 2000, da pagarsi a rate mensili, con mandato rilasciato rispettivamente dal pretore o dal presidente del Collegio al quale l'ufficiale giudiziario trovasi addetto e sulle dette rate verrà prelevato il contributo personale dovuto da ciascuno alla Cassa di previdenza e ritenute le rate dei tributi verso lo Stato. Province e comuni eventualmente non soddisfatte dagli ufficiali giudiziari.

Tale assegno avrà fine col cessare della somministrazione del caro viveri ai funzionari dello Stato;

3° Con una percentuale del 10 per cento sui crediti recuperati dall'erario dello Stato, sui campioni civili, penali ed amministrativi.

Agli ufficiali giudiziari, i quali con i proventi di cui al n. 1 del presente articolo, escluse le trasferte, non vengano a conseguire annualmente quelli delle preture lire 3500, quelli dei tribunali lire 4000, quelli delle Corti d'appello lire 4500 e quelli delle Corti di cassazione lire 5000, sarà corrisposto dall'erario dello Stato, a datare dal 1° luglio 1920, una indennità a titolo di supplemento fino a raggiungere tali minimi, aumentati di lire 500 per ogni quadriennio sino al ventesimo anno di servizio, tenendosi conto dei relativi aumenti

anche del servizio prestato da ciascuno ufficiale giudiziario, prima dell'attuazione della presente legge.

L'indennità stessa sarà pagata agli aventi diritto nei primi cinque giorni del mese successivo a quello a cui si riferisce, con mandato rilasciato rispettivamente dal pretore, dal presidente del tribunale, o delle Corti, e nel fissare la quota mensile dovuta, sarà tenuto a calcolo la eccedenza dei proventi del mese o dei mesi precedenti. Quando sia concessa, deve essere recuperata sulle eventuali eccedenze dei proventi dei mesi successivi, in guisa che tale indennità sia corrisposta solo nel caso che in un intero anno civile l'ufficiale giudiziario non abbia raggiunto il minimo di proventi garantito dalla presente legge, e non oltre le misure del minimo stesso. Nel caso di eccedenza del pagamento della indennità, potrà ritenersi la somma data in eccedenza, anche nel successivo anno civile.

L'assegno fisso annuo, di cui al n. 2, di questo articolo, non sarà dovuto agli ufficiali giudiziari che per soli diritti di cui al precedente n. 1, escluse le trasferte, abbiano percepito in media o sorpassato, quelli delle preture lire 8500, quelli dei tribunali lire 9500, quelli delle Corti d'appello lire 10,500 e quelli delle Corti di cassazione lire 11,500, e sarà dovuto solo nella misura necessaria a raggiungere tali ultime cifre a quelli che coi diritti di cui al n. 1, sempre escluse le trasferte, conglobati col pagamento integrale dell'assegno fisso, verrebbero rispettivamente a superare le somme ora indicate. Le relative norme per l'attuazione di tali disposizioni e per i prelevamenti di cui al precedente n. 2, che non si potessero fare sull'eventuale assegno fisso, saranno impartite col regolamento.

PRESIDENTE. Il senatore Frola propone che all'articolo primo proposto dall'Ufficio centrale si sostituisca il primitivo articolo del disegno di legge ministeriale.

Il senatore Frola ha facoltà di parlare per svolgere il suo emendamento.

FROLA. Il Senato, già alcuni anni or sono, ebbe ad occuparsi del miglioramento della posizione degli ufficiali giudiziari e nel 1911 discusse lungamente delle condizioni economiche e morali di questa benemerita classe e risolse,

con un disegno di legge, che fu poi legge dello Stato, alcune delle questioni che la interessavano. Ho preso parte allora alle discussioni dell'Ufficio centrale, di cui era relatore l'onorevole Mortara. Alcune questioni vennero sollevate fin da quell'epoca ed erano questioni economiche e questioni morali. Ora io considero l'attuale disegno di legge come il complemento di quello che fu già esaminato dal Senato; ma le condizioni attuali sono ben diverse; si aggiunsero le gravi circostanze della vita, si aggiunsero altre disposizioni relative al servizio degli ufficiali giudiziari altre gravezze, di cui il legislatore deve tener conto. Ed oggi il Senato si trova di fronte prima di tutto ad un decreto-legge del 30 novembre 1919, che regola questa materia. Questo decreto-legge venne presentato alla Camera dei deputati con una relazione del ministro onorevole Mortara che così comincia: « Una benemerita classe di funzionari dipendente dal Ministero di grazia e giustizia, quella degli ufficiali giudiziari, ha da lungo tempo invocato l'urgenza che il Governo intervenga per provvedere alla sistemazione della carriera e del suo trattamento economico; l'attuale disagio della vita ha reso particolarmente grave e indilazionabile quest'ultimo lato del problema. Una riforma che valga a fissare nettamente il carattere e le funzioni degli ufficiali giudiziari non potrà aversi che come parte di una profonda organica mutazione degli ordinamenti processuali ».

E il decreto-legge fu dalla Camera dei deputati approvato con alcune modificazioni, di cui dirò in appresso. L'attuale ministro guardasigilli ha presentato al Senato il disegno di legge, approvato dalla Camera dei deputati, premettendo la relazione del Mortara e poi soggiungendo: non dubito che il Senato vorrà dare la sua approvazione ai provvedimenti adottati in favore d'una classe che compie funzioni importantissime di collaborazione nell'opera della giustizia.

« Le gravi condizioni economiche del periodo che attraversiamo rendevano necessari i provvedimenti che il Governo ha adottato e che, convenientemente migliorati, sono stati già approvati dalla Camera dei deputati ».

Dopo questo atto abbiamo la relazione del nostro Ufficio centrale, relazione che racchiude con chiare parole la posizione e la situazione

di tutto quanto si riferisce agli ufficiali giudiziari; tuttavia noi dobbiamo dissentire in alcuni punti da quanto formulò l'Ufficio centrale.

Riservandoci di trattare questi punti dobbiamo anzitutto dissentire per ciò che si riferisce all'art. 1°, e per questo abbiamo chiesto nel nostro emendamento che si sostituisca all'articolo 1, dell'Ufficio centrale, l'art. 1° del disegno ministeriale, che è quello approvato dalla Camera dei deputati.

L'articolo contempla la retribuzione degli ufficiali giudiziari mediante proventi sugli atti da essi eseguiti, con un assegno annuo fisso a carico dello Stato dal 1° maggio 1919, nella misura uniforme per tutti di lire 2000 da pagarsi a rate mensili, e con la percentuale del 10 per cento sui crediti recuperati dall'erario dello Stato.

Ed è questo il sistema che si è sempre adottato per il corrispettivo agli ufficiali giudiziari, escludendo lo stipendio per ragioni che non occorre ora accennare.

Dunque, ammesso il sistema della retribuzione mediante proventi sugli atti, e mediante un assegno fisso annuo a carico dello Stato, la Camera dei deputati ebbe ad elevare questo assegno a lire 2000, e l'Ufficio centrale non fa alcuna obiezione al riguardo. La questione che fa l'Ufficio centrale è relativa al capoverso che si trova al n. 2, e cioè propone l'Ufficio centrale che tale assegno abbia fine col cessare della somministrazione del caro viveri ai funzionari dello Stato. In ultimo, sempre all'articolo 1°, l'Ufficio centrale fa una aggiunta, ed è quella dell'ultimo capoverso che cioè l'assegno fisso annuo di cui al n. 2 di questo articolo, non sarà dovuto agli ufficiali giudiziari che, per soli diritti di cui al precedente n. 1, escluse le trasferte, abbiano percepito o sorpassato certe somme che risultano dallo stesso disegno di legge. Ebbene, io penso che questo metodo adottato dall'Ufficio centrale urti contro il carattere e la natura di questo assegno fisso. Si tratta di un assegno fisso annuo e continuativo che ha le sue basi sopra la necessità (che fu riconosciuto indipendentemente anche dai caratteri che sono insiti nel pagamento del caro viveri agli altri impiegati) che questi funzionari abbiano un assegno fisso annuo di lire 2000 a carico dello Stato.

Quindi, avendo un carattere continuativo, fisso, accordato anche per altre considerazioni, questo assegno non può subire limitazioni, non può essere ragguagliato al caro viveri degli altri impiegati e non può cessare col cessare di esso.

Possiamo anche augurarci che venga il momento in cui il comune caro viveri possa essere soppresso; io dubito molto che ciò possa avvenire anche quando le condizioni economiche siano migliori; dubito molto che questa retribuzione, che si chiama caro viveri, possa subire qualche modificazione. Ma qui non si tratta di un assegno che possa rivestire il carattere del caro viveri, perchè, ripeto, è un assegno fisso di natura diversa, che non può e non deve subire alcuna limitazione. E tanto è vero che esso non può nè deve subire limitazioni, che all'articolo 2 si accenna esplicitamente che l'assegno di cui al n. 2 dell'articolo 1 è cedibile secondo le norme della legge 30 giugno 1908. Questo assegno inoltre subirebbe limitazioni quando si venisse all'applicazione dell'ultimo capoverso dell'articolo 1, nel quale si prescrive che l'assegno non sarà dovuto agli ufficiali giudiziari quando si verificano le condizioni dell'ultimo capoverso. Per queste brevissime considerazioni io penso che sia migliore la disposizione contenuta nel testo ministeriale e che quindi si debba mantenere integra questa disposizione, e che debba venire accolta dal Senato invece di quella proposta dall'Ufficio centrale.

Io avevo anche delle altre osservazioni sugli articoli seguenti; prego perciò l'onorevole Presidente d'inscrivermi per la parola agli articoli 10 e 34.

PRESIDENTE. Non c'è bisogno d'iscrizione perchè ella ha già presentato degli emendamenti relativi a quegli articoli.

BERTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTI. L'onorevole senatore Frola ha fatto una proposta radicale. Egli dice: torniamo all'antico, cioè torniamo all'articolo 1 qual'è proposto nel disegno ministeriale.

Seguendolo, io mi permetto di toccare brevemente un punto assolutamente nuovo dell'articolo 1 qual'è proposto dal Ministero. Come il Senato ha presente si vuole introdurre in questo articolo 1 del disegno ministeriale una modificazione economica, e questo punto è stato toccato dall'egregio collega Frola.

Poi c'è una parte assolutamente nuova: si dice che sopra questo assegno annuo, che non è poi più assegno perchè dovrà cessare col cessare della somministrazione del caro viveri ai funzionari dello Stato, « verrà prelevato il contributo personale dovuto da ciascuno alla cassa di previdenza (e questo era pure nella proposta ministeriale) e ritenute le rate dei tributi verso lo Stato, provincie e comuni eventualmente non soddisfatte dagli ufficiali giudiziari ». Questa è una parte nuova di carattere prevalentemente morale. La disposizione ha, a mio avviso, un carattere di mortificazione della classe, classe che sente appunto la gravità di questa disposizione per quell'alto senso di dignità del quale dobbiamo godere e che non dobbiamo in nessuna maniera deprimere. Io non posso escludere che anche nella classe degli ufficiali giudiziari possa accadere che qualche singolo componente non corrisponda in tempo debito i contributi d'imposta verso lo Stato, le provincie o i comuni, che possa rimanere, in altre parole, moroso, anche, talvolta, con giustificazioni plausibili. Ma non posso credere che sia opportuno introdurre nel testo della legge una formula che stabilisca una presunzione a carico di tutta la classe, la presunzione di una morosità di questi ufficiali giudiziari. Questo disegno di legge, come notava benissimo l'egregio senatore Frola, non si propone soltanto il miglioramento economico della classe ma anche, e soprattutto, la elevazione morale degli ufficiali giudiziari. Ciò è tanto vero che, oltre le disposizioni intorno al reclutamento degli ufficiali giudiziari, i quali d'ora innanzi per essere ammessi al concorso e, eventualmente, nominati dovranno aver conseguita in un istituto regio o pareggiato la licenza ginnasiale od il passaggio dal secondo al terzo corso di un istituto tecnico o di scuola commerciale, essi hanno ottenuto delle disposizioni che, come nota nella sua relazione il senatore Mortara, conferiscono maggiore dignità alla classe. Essa ha ottenuto di avere un rappresentante nella commissione degli esami di concorso ed anche per la graduatoria. Quest'ultima disposizione verrebbe ad essere soppressa dall'Ufficio centrale, ma io credo sarebbe opportuno mantenerla, perchè a me non soddisfa quella ragione che è scritta nella relazione dell'Ufficio centrale e cioè che non sembra op-

portuno che un ufficiale giudiziario possa prendere parte alla commissione predetta, quando io trovo che nella commissione esaminatrice per l'ammissione al concorso gli ufficiali giudiziari si trovano in compagnia di un consigliere della Corte di appello, di un funzionario del pubblico ministero, del presidente del consiglio di disciplina dei procuratori e del cancelliere della Corte di appello. Quindi non vedo ragione per cui anche nella commissione per la graduatoria non possa entrare un ufficiale giudiziario. Nella relazione Mortara si dice appunto che aderendo ai desideri della classe si è sostituito nella commissione esaminatrice ad uno dei consiglieri della Corte di appello un ufficiale giudiziario, e che appare giustificato anche l'altro desiderio che la nomina degli ufficiali giudiziari avvenga, a titolo di maggior dignità per decreto ministeriale, e non per decreto del primo presidente della Corte di appello.

Ora, se tutte queste disposizioni mirano appunto a tenere alto il decoro della classe, a me sembra che questa disposizione relativa alla ritenuta eventuale di tasse per le quali gli ufficiali giudiziari si siano resi morosi, sia in stridente contrasto con la natura e lo scopo delle disposizioni ora ricordate. Tanto più poi che questa disposizione, se avrebbe avuto un senso pratico quando fosse stata abbinata al n. 2 dell'articolo 1°, qual'è presentato nel disegno di legge del Ministero, non ne ha nessuno quando è proposta al n. 2 dell'articolo 1° del disegno di legge dell'Ufficio centrale. Infatti, nell'articolo ministeriale, l'assegno annuo è fisso nel tempo e quindi questa, che dovrebbe essere una garanzia per l'erario, sarebbe stata continuativa come l'assegno delle lire 2000; ma quando, come è detto nell'articolo modificato dall'Ufficio centrale, questo che doveva essere un assegno annuo fisso, permanente, diventa invece una indennità di caroviveri da cessare quando cesserà la corresponsione del caroviveri ai funzionari dello Stato, io trovo che è perfettamente inutile introdurre nella legge questa novità transitoria che mortifica la classe degli ufficiali giudiziari.

Credo per conseguenza che, (e cesso di tenere il Senato), qualunque sia la decisione del Senato, o che si voglia cioè adottare l'articolo 1° quale è presentato dall'Ufficio cen-

trale o che si voglia accettare l'articolo 1° del disegno di legge iniziale, si debba in ogni caso non introdurre questa nuova disposizione, convenendo nella mia tesi subordinata a quella del senatore Frola.

Mi si consenta anche di dire che eventualmente l'articolo dell'Ufficio centrale dovrebbe essere emendato quanto alla forma e alla disposizione delle sue prevedenze.

In questo articolo 1° si dice che gli ufficiali giudiziari saranno retribuiti mediante i proventi degli atti e con una percentuale del dieci per cento, (era del cinque per cento e la Camera dei deputati l'ha portata al dieci per cento) su i crediti recuperati dallo Stato sui campioni civili, penali ed amministrativi, ecc. Fin qui va bene; noi siamo in tema di elementi di retribuzione, che, se possono variare nella misura, sono però permanenti e stabili. Al numero 2 poi si dice « sono retribuiti anche con l'assegno annuo fisso a carico dello Stato dal 1° maggio 1919 nella misura uniforme per tutti di lire 2000, ecc. » Mi pare che questo numero debba 2 essere modificato e che si debba fare un capoverso come lo ora dirò. Infatti come si può dire che gli ufficiali giudiziari sono retribuiti anche con un assegno annuo fisso, quando più sotto al capoverso dello stesso numero 2 si dice poi che questo assegno sarà abolito quando cesserà la somministrazione del caro-viveri ai funzionari dello Stato? E se l'austerità di questo alto Consesso mi permettesse una digressione rispettosamente scherzosa, io direi che questa redazione dell'articolo 1° al numero 2 mi fa ricordare di quel tale che firmava « dottor Francesco » con la acca. Gli fu osservato: « o leva l'accia o toglì il dottore ».

Ora questo assegno di lire 2000 o è caro-viveri e non si può parlare d'assegno fisso ma di indennità transitoria; oppure si vuol ritornare al concetto dell'articolo 1°, e si vuole stabilire l'assegno fisso, ed allora bisogna levare il capoverso di questo numero 2, che stabilisce la fine di tale assegno col cessare della somministrazione del caro-viveri ai funzionari dello Stato. Mi pare dunque che quando la proposta dell'Ufficio centrale rispetto all'articolo 1° dovesse rimanere, perchè non si accolga l'emendamento dell'onorevole Frola, si dovrà dire « sono retribuiti:

1° mediante i proventi sugli atti da essi eseguiti e coi diritti che sono autorizzati ad esigere secondo le disposizioni delle tariffe giudiziarie;

2° con una percentuale del dieci per cento, ecc.

E poi si dovrà fare un capoverso e dire che sino a quando non cesserà la concessione del caro-viveri agli impiegati dello Stato, sarà corrisposta agli ufficiali giudiziari una indennità di caro-viveri corrispondente all'importo di lire 2000 annue. Io prego di conseguenza, insieme all'onorevole Frola, l'Ufficio centrale di non voler insistere in questa parte nuova della redazione dell'articolo 2°; ad ogni modo prego il Senato di non volervi acconsentire e credo che questo sarà partito giusto ed opportuno.

PIPITONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIPITONE. Dirò pochissime parole sull'articolo 1°. Il dare col capoverso dell'art. 1° la definizione della natura dell'assegno, potrebbe essere una interpretazione autentica del Senato, ma questa interpretazione non può essere in contraddizione con lo spirito della legge perchè diversamente gli interpreti potrebbero poi trovare che il Senato interpreta male se stesso.

Io trovo precisamente che lo spirito della legge per le diverse sue disposizioni è in contraddizione con la natura dell'assegno di cui all'art. 2, secondo la definizione che in questo articolo se ne vuole dare.

Anzitutto, quando si dice che gli ufficiali giudiziari sono retribuiti, si esclude *a priori* che, con questa formula, vi possa essere nei termini dell'art. 1° una retribuzione temporanea che si riferisca alle speciali condizioni in cui si trovano tutti i funzionari dello Stato; ma questa potrebbe essere una osservazione troppo vaga ed invece un'altra più precisa io la trovo nella lettera stessa dell'articolo primo, ultimo capoverso, e precisamente in quell'aggiunta che ha voluto portare l'Ufficio centrale, per determinare la natura dell'assegno di lire duemila. Mentre da una parte l'Ufficio centrale dice che questo assegno è dato per supplire ai bisogni della vita, con carattere di caroviveri, poi all'ultimo capoverso dello stesso articolo dice: « l'assegno fisso annuo di cui al n. 2 di questo articolo non sarà dovuto agli ufficiali giudiziari, che per soli diritti di cui al prece-

dente numero 1, escluse le trasferte, abbiano percepito in media o sorpassato, quelli delle Preture lire 9500, quelli delle Corti di appello lire 10,500 ecc.

Ora, è precisamente questa dizione, portata all'ultimo capoverso dell'Ufficio centrale, che definisce il carattere vero dell'assegno fisso di lire duemila, che è quello di voler equiparare le condizioni dei diversi ufficiali giudiziari che si trovano, alcuni con utili più che sufficienti ai bisogni della vita, altri invece con utili assai deficienti.

Dunque l'assegno di lire duemila è indicato dal legislatore per stabilire un certo equilibrio fra gli emolumenti conseguiti dagli ufficiali giudiziari nelle diverse condizioni in cui possono trovarsi.

Se questa è la definizione perchè volete darne una diversa col capoverso su cui il collega Frola chiede l'emendamento? Come volete stabilire che si tratti di assegno dato pel caro-viveri, ciò che è dato quale supplemento per mettere in parità di condizioni gli ufficiali giudiziari? Il giorno in cui sarà esclusa la necessità dell'assegno di caroviveri, ritornerebbero le differenze che con la presente legge si vogliono eliminare.

Dunque vi è una contraddizione nei termini, e pertanto prego l'Ufficio centrale di voler accogliere l'emendamento del senatore Frola, al quale mi associo.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Ho dichiarato di accettare che la discussione si svolga sul testo dell'Ufficio centrale, con l'intendimento di sottoporre al Senato soltanto poche osservazioni sulle modificazioni agli articoli approvati dalla Camera.

E in relazione a questo articolo 1° io non posso che associarmi alle considerazioni degli onorevoli Frola, Berti e Pipitone.

Il sistema di retribuzione degli ufficiali giudiziari, basato su proventi e su assegni fissi e indennità supplementari, è stato mantenuto integro dall'Ufficio centrale in conformità al primitivo testo ministeriale e a quello approvato dalla Camera. E per quanto riguarda l'entità delle retribuzioni, l'Ufficio centrale ha accettato le modificazioni votate dalla Camera, no-

tevolmente più vantaggiose per gli ufficiali giudiziari.

Infatti, a parte i proventi sugli atti che gli ufficiali compiono, stabiliti nelle tariffe civili e penali, l'assegno fisso, che nel testo ministeriale era di sole lire 1200, fu dalla Camera elevato a lire 2000, e questo aumento è stato accettato dall'Ufficio centrale, il quale ha anche accettato l'aumento dal 5 al 10 per cento della percentuale sulle somme recuperate dei crediti iscritti sui campioni civili e penali.

L'indennità supplementare, che risale al 1865 ed è stata sempre mantenuta e migliorata attraverso tutte le posteriori leggi riguardanti gli ufficiali giudiziari, nel testo ministeriale era contenuta in lire 2000, lire 2200, lire 2400, lire 2.600 per gli ufficiali giudiziari rispettivamente addetti alle preture, ai tribunali, alle Corti di appello, alle Corti di cassazione. La Camera ha elevato tale indennità a lire 3500, 4000, 45000 suddividendo gli ufficiali giudiziari in tre classi, e ha concesso inoltre un aumento di lire 500 per ogni quadriennio sino al ventesimo anno di servizio. Anche questi aumenti l'Ufficio centrale ha accettato, pur correggendo l'articolo, nel senso di graduare le indennità stesse alla diversa competenza degli ufficiali giudiziari, e disciplinando il meccanismo per il pagamento di esse e per la compensazione fra i proventi dei diversi mesi di uno stesso anno.

Sicché sostanzialmente l'Ufficio centrale accetta il trattamento economico votato dalla Camera.

Però, osservando che l'introito minimo in lire 5500 assicurato a colui che entra in carriera, oltre il 10 per cento sulle somme recuperate, sembra eccessivo in confronto ai compensi assegnati ad altri funzionari forniti di titoli superiori, a cominciare dai segretari delle amministrazioni centrali, che fruiscono d'un stipendio iniziale di lire 4000 e scendendo agli applicati, per i quali lo stipendio iniziale è di sole lire 3000, e considerando d'altra parte che gli altri funzionari attualmente godono di indennità per caro-viveri, indennità che per gli ufficiali giudiziari vengono assorbite dall'assegno fisso di lire 2000, propone che questo sia pagato per il solo periodo durante il quale sarà pagato il caro-viveri ai funzionari dello Stato.

Ora, per quanto non mi dissimuli l'importanza del rilievo e del raffronto che l'Ufficio centrale del Senato istituisce tra gli ufficiali giudiziari e gli altri funzionari dello Stato, debbo convenire con le osservazioni fatte dagli onorevoli senatori Frola, Berti e Pipitone.

Bisogna tener presente la particolare condizione giuridica dell'ufficiale giudiziario, il quale se da un lato ha il carattere di un pubblico ufficiale alle dipendenze dello Stato, dall'altro ha il carattere di un libero professionista, che presta l'opera sua ai privati che ne richiedono il ministero. In relazione a tale doppia natura sta la doppia forma di retribuzione: proventi pagati dai privati, e indennità a carico dello Stato.

È noto che nella classe vi è stato sempre un vivo contrasto tra stipendisti e proventisti. Quelli che appartengono ad uffici importanti sono paghi dei proventi largamente remunerativi e sono contrari a una forma di retribuzione fissa quale lo stipendio; quelli invece che appartengono ad uffici di scarso rendimento, e che si vedono costretti a fidare principalmente sulle indennità assicurate dallo Stato, vorrebbero che si concedesse un vero e proprio stipendio. La questione è stata lungamente dibattuta, ma è sempre prevalso il concetto di mantener fermo il sistema misto, che risale alla legge del 1865, la quale insieme ai proventi stabiliva un'indennità supplementare sotto il nome di sussidio, per assicurare agli ufficiali giudiziari un minimo di retribuzione.

E questa indennità supplementare, seguendo le crescenti esigenze della vita, aumentata con la legge del 1902, ha avuto un successivo aumento con la legge del 1911. In sostanza si è considerato che la doppia forma di retribuzione ha il vantaggio di conservare da una parte lo stimolo all'attività individuale e dall'altro quello di riconoscere e ricompensare, assicurando un minimo di retribuzione, il servizio, non pagato dalle parti, che gli ufficiali giudiziari rendono all'amministrazione.

Ora, allorquando, in seguito alle agitazioni degli ufficiali giudiziari, che reclamavano un trattamento più rispondente ai tempi, ad iniziativa del mio predecessore si riunì una Commissione, presieduta dal sottosegretario di Stato e della quale facevano parte anche i rappresentanti la classe, fu da essa ripresa in esame

la legge del 1911, si discusse ancora delle forme di retribuzione e prevalse il concetto, trasfuso poi nel decreto-legge 30 novembre 1919, di meglio contemperare le due tendenze. E così, insieme ai proventi, alla percentuale sui campioni e all'indennità supplementare, si stabilì di concedere un assegno fisso, da corrispondersi indistintamente a tutti gli ufficiali giudiziari, quale emolumento per quei lavori e quelle funzioni, specialmente in materia penale, che non possono essere pagati dalle parti.

Vero è che tale assegno assorbì i due assegni speciali, concesso l'uno col decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, a titolo di caro-viveri per la durata della guerra e per sei mesi dopo, graduato in relazione agli uffici, e l'altro concesso col Regio decreto 31 luglio 1919, nella misura unica di lire 720 e senza limiti di durata. Ma non per l'assorbimento delle indennità caro-viveri, l'assegno doveva di queste assumere necessariamente il carattere: e infatti non si volle che l'assumesse e non l'assunse, tanto che nel decreto l'assegno non fu considerato come temporaneo.

Esso ebbe il carattere di retribuzione fissa e permanente, concessa in corrispettivo delle speciali funzioni non pagate dalle parti, e questo carattere mantenne nel testo approvato dalla Camera dei deputati, che lo elevò da lire 1200 a lire 2000. Se tale è l'assegno, se esso insieme alle altre retribuzioni deriva da una transazione tra le due tendenze di cui ho parlato, e risponde a una giusta esigenza della classe, non posso consentire nella proposta dell'Ufficio centrale, che, rendendolo temporaneo, verrebbe a turbare l'economia del decreto, di cui si chiede la conversione in legge.

Lo stesso si dica per il criterio della riducibilità dell'assegno che l'Ufficio centrale vorrebbe introdurre, nel senso di stabilire che non sia concesso agli ufficiali che con i soli proventi, escluse le trasferte, percepiscano in media o sorpassino quelli delle preture lire 8500, quelli dei tribunali lire 9500, quelli delle Corti di Appello lire 10.500, e quelli delle Corti di Cassazione lire 11.500, e sia dovuto solo nella misura necessaria a raggiungere tali cifre a quelli che, coi proventi conglobati col pagamento integrale dell'assegno fisso, verrebbero rispettivamente a superare le somme suindicate.

Comprendo il valore dei confronti che l'Ufficio centrale fa tra il trattamento economico che viene concesso agli ufficiali giudiziari e quello concesso ad altre categorie di funzionari, ma mi permetto di osservare che, col carattere dell'assegno fisso, che rappresenta una retribuzione di lavoro non altrimenti pagato, mal si concilia il criterio della riducibilità.

Perciò, mentre mi riservo di dare ulteriori chiarimenti all'onorevole senatore Berti quando verranno in discussione gli articoli cui si riferiscono alcune sue osservazioni, prego l'Ufficio centrale di volere aderire alle proposte degli onorevoli oratori che mi hanno preceduto, nel senso di sopprimere il capoverso del n. 2, che stabilisce la temporaneità dell'assegno fisso, e l'intero capoverso ultimo, che stabilisce la riducibilità di questo assegno.

Con tali correzioni dichiaro di accettare l'articolo primo nella formula proposta dall'Ufficio centrale, che, mentre conserva integralmente il trattamento economico approvato dalla Camera, raggiunge una maggiore chiarezza e perspicuità.

PAGLIANO, *relatore*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLIANO, *relatore*. L'Ufficio centrale ringrazia assai l'onorevole ministro guardasigilli delle belle parole che ha indirizzato al suo lavoro; e ringrazia anche l'onorevole senatore Frola per le parole molto lusinghiere che si è compiaciuto di rivolgere alla relazione; ringrazia del pari gli onorevoli senatori Berti e Pipitone, per le osservazioni prospettate.

L'onorevole ministro ha fatto la storia delle diverse disposizioni e dei conseguenti provvedimenti che in breve periodo di tempo hanno ricevuto gli ufficiali giudiziari, i quali ebbero un primo caro-viveri, di diversa misura secondo le diverse classi di essi ufficiali giudiziari e poi un secondo caro-viveri, uguale per tutti. Quando si è elaborato il presente disegno di legge, questi due caro-viveri vennero fusi e venne dato un assegno fisso a tutti gli ufficiali giudiziari nella misura di 1200 lire, che poi dalla Camera dei deputati è stato elevato a lire 2000.

Ho citato queste cifre, non per ripetere ciò che l'onorevole ministro guardasigilli ha largamente fatto osservare, ma per far vedere che la stessa Commissione, nominata dall'ono-

revole guardasigilli per apparecchiare questo disegno di legge già aveva stabilito che l'assegno, che era nel complesso per gli ufficiali giudiziari delle preture di 1200 lire, per quelli dei tribunali 1260 per quelli delle Corti di appello 1300 e per quelli delle Corti di cassazione 1380, fosse ridotto a lire 1200 con la perdita rispettivamente di annue lire 60, di lire 100 e di lire 180 dalle categorie degli ufficiali giudiziari dei tribunali, corti di appello e cassazioni.

Il lavoro fatto dall'Ufficio centrale è stato un lavoro con cui si è cercato di migliorare le condizioni degli ufficiali giudiziari: il disegno di legge, come era venuto all'Ufficio centrale, si presentava inesequibile, perchè esso veniva al Senato dopo aver subito diverse vicende alla Camera, e dopo, (come mi suggerisce il collega Diena dell'Ufficio centrale) essere stato votato in modo tumultuario, perchè mentre la Giunta generale del bilancio aveva apparecchiato un suo controprogetto, all'ultimo momento si volle fare una parte della discussione sopra il disegno di legge presentato dal ministro guardasigilli. E allora alcuni articoli restarono con le variazioni che introduceva la Giunta generale del bilancio, e restarono diversi altri articoli proposti dal guardasigilli; e venne così all'Ufficio centrale del Senato un disegno di legge che non poteva avere esecuzione.

L'Ufficio centrale del Senato, come ha fatto osservare l'onorevole ministro, si è preoccupato di ciò. La Camera dei deputati ha concesso l'assegno fisso di lire 2000 ed ha pure ritenuto che bisognava ancora garantire all'ufficiale giudiziario all'ingresso in carriera l'introito di 3500 lire ogni anno. Ma l'Ufficio centrale ha osservato che gli altri impiegati che percorrono carriere anche superiori e che hanno corredo di titoli superiori cominciano a prestare servizio con lo stipendio di sole 4000 lire, e sia perciò eccessivo il primo assegno in lire 5500. Però preoccupandosi del momento difficile nel quale ora si svolge la vita, ritenne di dover trasformare l'assegno in una specie di caroviveri.

L'Ufficio centrale non trova però alcuna difficoltà a sopprimere le parole che riguardano la temporaneità di quell'assegno, per molte ragioni, oltre a quelle bellamente dette dal-

l'onorevole ministro: In un momento qualsiasi, quando tutti gli impiegati dello Stato avranno perduto (e speriamo che ciò avvenga subito, per il bene d'Italia) avranno perduto dicevo l'assegno del caro viveri, si potrà ritoccare benissimo questa legge e portare l'assegno degli ufficiali giudiziari ad una somma corrispondente e proporzionata a quella ricevuta dagli altri impiegati dello Stato.

Ecco perchè l'Ufficio centrale non trova nessuna difficoltà ad abolire le parole: « tale assegno avrà fine col cessare della somministrazione del caro viveri ai funzionari dello Stato ».

Gli onorevoli oratori che mi hanno preceduto insistono che sia tolto anche l'ultimo capoverso dell'art. 1°. L'onorevole ministro, che ha avuto la bontà di leggere e studiare attentamente la relazione dell'Ufficio centrale, ha già spiegato le ragioni per le quali quella disposizione era stata proposta.

L'Ufficio centrale del Senato pensava che l'assegno di lire 2000 non si dovesse dare a coloro (e ve ne sono diversi tra gli ufficiali giudiziari) i quali vengono a percepire annualmente 19, 20, 21 e perfino 25 mila lire. Pareva che fosse una largizione eccessiva da parte dello Stato il dare 2000 lire a costoro i quali guadagnano, non solo più dei cancellieri, ma ancor più di coloro che stanno molto al disopra nella scala dei funzionari dello Stato. Ecco perchè si era introdotta quella disposizione, e le ragioni sono esposte nella relazione. Nell'Ufficio centrale nel votarsi quella disposizione vi fu dissenso, e perciò facendo omaggio alle diverse osservazioni fatte questo'oggi nel Senato, l'Ufficio centrale non trova difficoltà ad accettare che sia soppresso l'ultimo capoverso che incomincia con le parole: « l'assegno fisso annuo, ecc. ».

Riassumendo, l'Ufficio centrale accetta al n. 2 la soppressione delle parole: « Tale assegno avrà fine col cessare della somministrazione del caro viveri ai funzionari dello Stato » e la soppressione di tutto l'ultimo capoverso dalle parole: « l'assegno fisso annuo di cui al n. 2 » fino alla fine.

Una parola debbo dire all'onorevole Berti. Lo pregherei di non insistere in quella parte che riguarda il pagamento della ricchezza mobile. Il senatore Berti non si trova di aver fatta la

carriera di magistrato come l'ho fatta io; io sono stato per circa 11 anni procuratore generale di Corte d'appello, e so quante volte è stato necessario intervenire perchè gli ufficiali giudiziari pagassero le rate di ricchezza mobile. In generale gli ufficiali giudiziari hanno un'alta coscienza dei propri doveri, ma vi sono anche coloro che sono renitenti a pagare i propri debiti verso lo Stato, le provincie, i comuni. È bene che in questi casi lo Stato sia armato, come del resto lo è verso tutti gli altri suoi funzionari; tutti i funzionari dello Stato infatti, come l'onor. Berti sa, pagano la ricchezza mobile a mezzo di ritenuta.

Prego il senatore Berti di non insistere in questa sua proposta.

DE CUPIS. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CUPIS. Se non vi è alcun altro che abbia intenzione di fare osservazioni in merito, io mi permetterei, consentendolo il Senato, di fare una proposta molto modesta, anzi direi quasi umile e umilissima, perchè è una questione di pura forma e di metodo.

Dalle ultime parole dell'onorevole ministro mi pare si possa ritenere che egli accetta l'articolo formulato dall'Ufficio centrale salvo alcune poche modificazioni.

Ora faccio questa osservazione: questo articolo proposto dall'Ufficio centrale occupa nientemeno che quasi due colonne del nostro stampato e, francamente...

Voce dal banco della Commissione. Non è nuovo il sistema!

DE CUPIS. ...Va bene che il sistema non è nuovo, ma è cosa che merita di essere corretta. Non mi pare che sia della buona tecnica legislativa il fare degli articoli così lunghi; mi pare che nella buona tecnica legislativa si dovrebbe usare il metodo di dare ad ogni disposizione che stia da sé l'onore di formare un articolo. Quando dico una disposizione che stia da sé, certamente non voglio intendere che non abbia alcun contatto o rapporto con le altre disposizioni della legge. Dovrebbe allora una legge esser composta di un articolo solo; con l'espressione - disposizione che stia da se - voglio intendere: disposizione che non faccia parte di un'altra disposizione. Questo articolo mi pare che si potrebbe suddividere in tre articoli. Un primo articolo si potrebbe fermare

sotto il n. 3, il terzo potrebbe essere costituito dall'ultimo capoverso e l'altro dalla parte intercedente. So anch'io che queste sono quisquiglie di fronte al merito della legge, ma pure una certa forma ci vuole; e non faccio la questione soltanto per la lunghezza, ma anche per la logicità delle disposizioni. Logicità non di dirittura ma di connessione. L'ultimo capoverso mi pare che meglio si potrebbe collocare dopo l'ultimo comma del 1° capoverso.

È una cosa semplice, ma - che volete? - un articolo che occupi due intiere colonne mi pare che sia troppo lungo.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto.* Il rilievo dell'onorevole De Cupis è suggerito dall'amore per la buona tecnica legislativa che è indispensabile nella formulazione delle leggi.

L'articolo, redatto con sapiente elaborazione, era già alquanto lungo nel testo ministeriale, maggiormente lo è diventato nel testo della giunta del bilancio, approvato dalla Camera, e più ancora nel testo proposto dall'Ufficio centrale.

Ma, pur accettando il rilievo, non posso accettare le conseguenze cui vorrebbe arrivare l'onorevole De Cupis, il quale propone la tripartizione dell'art. 1. Questo esprime un unico concetto, determinando le diverse forme di retribuzione: proventi, percentuali, assegno fisso, indennità supplementare. Sicchè, per ragioni logiche, è necessario che rimanga unico, potendo la suddivisione far perdere di chiarezza al testo.

DIENA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIENA, *dell'Ufficio centrale.* Faccio notare che, accettando l'Ufficio centrale la sospensione dell'ultimo capoverso, l'articolo viene ridotto di venti righe.

FROLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FROLA. Dopo le dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro e le proposte accettate dall'Ufficio centrale, di togliere cioè la parte riguardante il cessare dello assegno fisso a carico dello Stato col cessare della somministrazione del caroviveri ai funzionari dello Stato, e di

togliere l'ultimo capoverso dell'articolo in discussione, è sparita la differenza tra il primitivo testo ministeriale, approvato dalla Camera dei deputati, e quello modificato dall'Ufficio centrale. Sono quindi lieto di avere, con il mio emendamento, provocate queste proposte accettate dall'Ufficio centrale.

PAGLIANO, *relatore*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLIANO, *relatore*. L'art. 1° del disegno di legge ministeriale era proprio concepito come è ora indicandosi cioè in esso art. 1° tutte le retribuzioni dovute agli ufficiali giudiziari. L'Ufficio centrale non ha fatto altro che meglio chiarire le diverse norme relative a tali retribuzioni, per rendere più facile l'attuazione della legge. L'onorevole ministro ha già spiegato perchè sia impossibile attuare la divisione proposta dal senatore De Cupis ed io sono del parere del ministro che cioè la materia trattata in questo articolo non possa essere divisa in più articoli.

DE CUPIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CUPIS: Non potrei essere troppo soddisfatto delle spiegazioni date dall'onorevole ministro e dall'onorevole relatore ma colgo a volo l'ultima parola detta dall'onorevole ministro « per questa volta » e per questa volta vada pur così.

PRESIDENTE. Interrogo l'onorevole Frola se mantiene il suo emendamento.

FROLA. Lo ritiro perchè tolti i due commi dell'art. 1, nelle altre parti vi è accordo.

PRESIDENTE. Rimane l'emendamento dell'onorevole Berti.

BERTI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Interrogo l'onorevole Pipitone per sapere se mantiene il suo emendamento.

PIPITONE. Ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti l'articolo primo di cui resta soppresso l'ultimo comma del n. 2 e l'ultimo capoverso dell'articolo.

Chi approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

Gli ufficiali giudiziari sono equiparati agli impiegati dello Stato per gli effetti dell'imposta di ricchezza mobile, le riduzioni sui viaggi in ferrovia, piroscafi e tramvie, la insequestra-

bilità dei proventi e degli assegni, le indennità di tramutamento ed i congedi, e l'Opera nazionale di previdenza.

L'assegno, di cui al n. 2 dell'art. 1, è cedibile secondo le norme della legge 30 giugno 1908, n. 335.

Gli ufficiali giudiziari in aspettativa per infermità hanno diritto ad un assegno nella misura stabilita per gli impiegati dello Stato.

Negli uffici ai quali è addetto un solo ufficiale giudiziario, tale assegno è a carico dello Stato.

Negli uffici ove sono addetti due o più ufficiali giudiziari cotale assegno sarà corrisposto proporzionalmente su tutte le spettanze dovute a norma dell'art. 1.

(Approvato).

PRESIDENTE. Sull'art. 3 sono stati presentati diversi emendamenti e siccome questi porterebbero ad una lunga discussione, il seguito della discussione di questo disegno di legge, stante l'ora tarda, è rinviato a domani.

Annuncio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole segretario Bettoni di dar lettura delle interrogazioni pervenute all'ufficio di Presidenza.

BETTONI, *segretario*, legge:

Al ministro dell'interno, Presidente del Consiglio dei ministri ed al ministro degli affari esteri per sapere che cosa vi sia di vero nella voce molto diffusa, e che ora sembra confermata dalle recenti perquisizioni fatte a Parigi, della venuta in Italia di numerosi agenti bolscevichi, i quali avrebbero l'incarico di fare propaganda nel nostro paese, distribuendo ingenti somme allo scopo di fomentare insurrezioni e d'instaurare il comunismo in Italia.

Garofalo.

Al Presidente del Consiglio ed ai ministri degli affari esteri, della marina e dell'industria e commercio per conoscere in base a quali criteri il decreto legge 7 novembre 1920, n. 1639, radicalmente modificando la legislazione anteriore, abbia tolto all'antico Consiglio superiore della marina la facoltà di pronunciarsi sui ricorsi relativi ai noli per gli emi-

granti ed abbia attribuito questa facoltà al nuovo Consiglio superiore per la marina mercantile, la cui composizione è tale da assicurare un'efficace protezione agli interessi degli armatori e della gente di mare, ma non già a quelli degli emigranti.

Mosca.

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Il ministro degli affari esteri il quale si era ieri riservato di dichiarare quando avrebbe risposto alla interrogazione del senatore Mosca, ha fatto sapere che risponderà al principio della seduta di domani. Quindi l'interrogazione del senatore Mosca sarà posta all'ordine del giorno per la seduta di domani.

Domani alle ore 15 seduta pubblica con il seguente ordine del giorno:

I. Interrogazioni.

II. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2278, contenente provvedimenti per gli ufficiali giudiziari (Numero 191);

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Autorizzazione di spesa per il funzionamento delle commissioni locali di equo trattamento del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto (N. 264);

Autorizzazione della spesa di L. 25,000,000 per la esecuzione di opere idrauliche straordinarie (N. 266);

Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1920-21 (N. 269);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei la-

vori pubblici per l'esercizio finanziario 1920-1921 (N. 270);

Autorizzazione della spesa di lire 35,000,000 per opere pubbliche varie fra cui quelle edilizie della capitale (N. 265);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero per le terre liberate dal nemico per l'esercizio finanziario 1920-1921 (N. 267).

IV. Svolgimento di una mozione del senatore Cassis, ed altri senatori.

V. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Approvazione del piano regolatore di ampliamento della città di Savigliano (N. 132);

Conversione in legge del decreto Reale 19 settembre 1920, n. 1642, che abroga il decreto luogotenenziale 24 maggio 1917, n. 981, sulla concessione di opere marittime (N. 254);

Conversione in legge del Regio decreto 23 settembre 1920, n. 1388, col quale è soppressa la Commissione per l'esame delle controversie sorte in dipendenza dello stato di guerra per l'esecuzione di opere pubbliche (N. 273);

Conversione in legge del decreto-luogotenenziale 28 dicembre 1919, n. 1882, col quale sono prorogati i termini stabiliti dagli articoli 12 e 13 della legge 14 luglio 1912, n. 854, per la classificazione e il riordinamento delle scuole industriali e commerciali (N. 115);

Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2398, che autorizza sotto determinate condizioni, la iscrizione degli ufficiali superiori nei Regi Istituti superiori di studi commerciali (N. 121).

La seduta è tolta (ore 18.10).

Licenziato per la stampa il 26 febbraio 1921 (ore 12).

AVV. EDOARDO GALLINA

• Direttore dell'Ufficio dei Esocounti delle sedute pubbliche.

XCVIIIª TORNATA

SABATO 5 FEBBRAIO 1921

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Congedo pag. 2825

Disegni di legge (approvazione di):

« Autorizzazione di spesa per il funzionamento delle commissioni locali di equo trattamento del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto » 2850

« Autorizzazione della spesa di lire 25,000,000 per la esecuzione di opere idrauliche straordinarie » 2850

« Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1920-21 » 2851

« Autorizzazione della spesa di lire 35,000,000 per opere pubbliche varie fra cui quelle edilizie della capitale » 2859

« Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero per le terre liberate dal nemico per l'esercizio finanziario 1920-21 »

(discussione di): 2860

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2278, contenente provvedimenti per gli ufficiali giudiziari » 2827

Oratori:

BENSA 2815, 2848

CANNAVINA, *dell'Ufficio centrale* 2837

DE CUPIS 2837, 2838

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto* 2831 e *passim* 2849FROLA 2827 e *passim* 2849

MORTARA 2836

PAULIANO, *presidente dell'Ufficio centrale e relatore* 2827 e *passim* 2849

POLACCO 2838

POZZO 2838

ROTA 2828, 2831, 2840

« Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici dell'esercizio finanziario 1920-21 » 2852

Oratori:

CORRINO 2857

MARIOTTI 2858

PEANO, *ministro dei lavori pubblici* 2850

(presentazione di) 2827

Interpellanze (annuncio di) 2862

Interrogazioni (annuncio di) 2862

(svolgimento di):

« Del senatore Mosca relativa alla cessione all'Italia di 80,000 chilometri quadrati di territorio alla destra del Giuba » 2826

Oratori:

DI SALIZZO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 2826

MOSCA 2826

Relazioni (presentazione di) 2836, 2858

Sull'ordine del giorno:

Oratori:

PRESIDENTE 2827, 2863

BERGAMASCO 2863

ROTA 2862

VICINI 2826

La seduta è aperta alle ore 15.10.

Sono presenti il ministro degli affari esteri, delle colonie, della giustizia e affari di culto, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, per la ricostituzione delle terre liberate, e il sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

FRASCARA, *segretario*. Legge il verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Abbiate ha chiesto un congedo di giorni otto; se non si fanno obiezioni s'intende accordato.

Svolgimento di una interrogazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di una interrogazione del senatore Mosca ai ministri degli esteri e delle colonie: « sul ritardo frapposto alla cessione all'Italia di 80,000 chilometri quadrati di territorio alla destra del Giuba, cessione già promessa dal Governo britannico e della quale è stata già da parecchio tempo data comunicazione al Parlamento italiano ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri per rispondere a questa interrogazione.

DI SALUZZO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. L'accordo raggiunto con l'Inghilterra per la cessione all'Italia del territorio sulla riva destra del Giuba, comprendente circa 85,000 chilometri quadrati, può considerarsi come definitivo perchè fino dal marzo 1920 il Governo inglese ne ha assunto l'impegno.

Siccome però il negoziato era connesso con altre quistioni coloniali, e d'altra parte occorre regolare parecchi dettagli specialmente nei rapporti coi protettorati inglesi confinanti, l'attuazione dell'accordo di cui è caso dovette essere ritardata di alcuni mesi. Tali questioni però sono ora quasi giunte a soluzione, sicchè il Governo ha ragione di ritenere che la cessione all'Italia del territorio del Giubaland potrà aver luogo entro brevissimo tempo.

MOSCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOSCA.— Debbo dichiararmi soddisfatto di quanto ha detto il sottosegretario di Stato agli esteri. Ritengo quindi che gli 85,000 chilometri quadrati di territorio della Somalia inglese dei quali ha parlato il sottosegretario medesimo possano considerarsi potenzialmente come già ceduti all'Italia.

Nello stesso tempo debbo manifestare il mio compiacimento nel rilevare come gli ostacoli che si frapponivano a questa cessione siano stati tolti. Sebbene sarebbe pure opportuno di conoscere a quali condizioni siano stati eliminati.

Inoltre stimo doveroso di ricordare al Senato che questi 85,000 chilometri quadrati di territorio, che ci vengono ceduti alla destra del Giuba, sono il corrispettivo dell'ingentissimo patrimonio coloniale tedesco che la Francia e

l'Inghilterra si sono divise, e che alla divisione anche l'Italia avrebbe dovuto partecipare, in grazia dell'art. 119 del Trattato di Versailles che, come il sottosegretario di Stato agli esteri mi insegna, stabiliva che la Germania cedeva alle principali Potenze alleate ed associate tutti i suoi possedimenti d'oltremare. Per la sola Africa si trattava di circa due milioni e novecento mila chilometri quadrati di territorio, di cui un milione e novecentomila circa sono territori naturalmente feraci di grandissimo avvenire per la produzione di quelle materie prime di cui l'Europa ha tanto bisogno. Io non so come, malgrado quell'articolo, l'Italia non abbia avuto la sua parte.

Ed allora, non essendosi tenuto conto dell'art. 119 del Trattato di Versailles, per chiedere qualche cosa, non restava che l'art. 13 del Trattato di Londra. Quell'articolo diceva che, nel caso che la Francia e l'Inghilterra avessero allargato i propri confini in Africa a danno delle colonie tedesche, (non si prevedeva il caso della completa cessione di esse), l'Italia avrebbe avuto diritto a qualche equo compenso, e che ciò doveva avvenire con un regolamento dei confini delle colonie italiane confinanti con quelle francesi e inglesi.

Certo, posta su questo terreno la questione, vi era poco da sperare. Poichè una rettifica di confini della nostre antiche colonie non poteva darci che un compenso molto magro, perchè tutte le nostre antiche colonie confinano su per giù con territori deserti o quasi deserti, che hanno pochissima importanza e poca fertilità.

Ad ogni modo dopo trattative, che pare siano state lunghe, l'Inghilterra ha acconsentito a cederci questi 85,000 chilometri quadrati di territorio. Non è molto, ma essi rappresentano qualche cosa e possono, col tempo, acquistare qualche valore. Ma hanno, soprattutto, un valore morale, perchè costituiscono un segno tangibile che l'Italia non si è, nelle trattative di pace, disinteressata del tutto delle questioni coloniali e che i nostri alleati riconoscono che anche noi abbiamo diritto di vivere, di lavorare, di tenere un posto nel mondo. (*Approvazioni*).

Sull'ordine del giorno.

VICINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VICINI. È all'ordine del giorno una interrogazione sui dolorosi fatti di Modena, presentata da me tempo fa, e rinviata, d'accordo con l'onorevole sottosegretario all'interno. Secondo quell'accordo, avrebbe dovuto svolgersi ieri, o almeno oggi.

Prego l'onorevole Presidente di volerne sollecitare lo svolgimento.

Questa interrogazione fu presentata anche col concetto di concorrere alla pacificazione degli animi; rimandandola a tempo indefinito si raggiungerebbe lo scopo contrario.

PRESIDENTE. Posso darle subito una risposta soddisfacente.

Mi sono fatto premura di far rilevare al sottosegretario dell'interno la necessità che venisse al Senato per rispondere non solo alla sua, ma anche a due altre interrogazioni presentate dall'onorevole Garofalo e Libertini.

L'onorevole sottosegretario mi ha dichiarato che risponderà a queste interrogazioni nella seduta di lunedì.

Mi riservavo, in fin di seduta, di metterle all'ordine del giorno per lunedì.

VICINI. La ringrazio.

Presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fera, ministro per la giustizia e per gli affari di culto.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Mi onoro di presentare al Senato il disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1919, n. 2500 che affida alla Regia avvocatura erariale la difesa dello Stato e delle Amministrazioni da esso dipendenti nelle nuove provincie ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà la procedura stabilita dal regolamento.

Seguito della discussione sul disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2278 contenente provvedimenti per gli ufficiali giudiziari » (N. 191-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge

30 novembre 1919, n. 2278 contenenti provvedimenti per gli ufficiali giudiziari ».

Nella seduta di ieri si sono approvati i due primi articoli.

Do ora lettura dell'articolo 3:

Art. 3.

Il numero degli ufficiali giudiziari non potrà superare i 2000.

Alla loro ripartizione fra gli uffici giudiziari del Regno sarà provveduto col regolamento.

Le tabelle organiche saranno rivedute e, ove occorra, modificate con decreto Reale ogni quinquennio.

Per effetto della riduzione delle tabelle saranno ritenuti in soprannumero gli ultimi classificati nella graduatoria di ciascun grado.

Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti: uno del senatore Spirito - così concepito:

« Parimenti, previo esame di integrazione presso la Corte di appello, saranno ritenuti in soprannumero ed addetti alle preture del distretto gli uscieri di conciliazione nominati in virtù della legge 10 giugno 1902, non salariati dal comune, che da oltre un decennio prestano servizio negli uffici cui furono destinati ».

Essendo assente il senatore Spirito, questo emendamento è stato ripreso dal senatore Frola.

Poi vi è un emendamento del senatore Rota che propone di sostituire all'articolo 3 dell'Ufficio centrale il corrispondente articolo 3 del disegno ministeriale.

FROLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FROLA. Io intendeva parlare appunto sull'emendamento presentato dal senatore Spirito, il quale non si trova presente, perchè ha dovuto assentarsi da Roma per gravi necessità, e, prima di dire qualche parola, per amore di brevità, vorrei sentire l'avviso dell'Ufficio centrale o dell'onorevole ministro su questo emendamento.

PAGLIANO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLIANO, *relatore*. Prego il senatore Frola di svolgere l'emendamento del senatore Spirito non già ora nella discussione dell'articolo 3 ma in quella dell'articolo 35, perchè non si

tratta di norme generali da modificare, e l'articolo ora in discussione contempla norme generali dei concorsi degli ufficiali giudiziari.

L'onorevole senatore Spirito vorrebbe introdurre alcune modificazioni; ma io credo che sia meglio esaminarle quando ci troveremo a discutere l'articolo 35, che contempla disposizioni transitorie.

FROLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FROLA. Io non ho nessuna difficoltà di rinviare la trattazione di questa questione quando verrà in discussione l'articolo 35.

PRESIDENTE. Allora rimane così stabilito.

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Rota per svolgere il suo emendamento.

ROTA. Onorevoli colleghi, la viva discussione cui ha dato luogo questo disegno di legge nella seduta di ieri da parte di autorevoli colleghi, ne segnala l'importanza organica, non solo nell'interesse della classe, ma anche nell'interesse dello Stato. A me è caro in questo momento associarmi ai tributi di omaggio dovuti alla relazione ministeriale e alla relazione dell'Ufficio centrale, in quantochè soddisfo così ad un bisogno dell'animo mio, rendendo omaggio a coloro che lo meritano ed hanno adempiuto nobilmente al compito loro.

L'emendamento che io ho presentato, e di cui è stata data testè lettura, riguarda la sostituzione del primitivo testo del disegno di legge ministeriale a quello proposto dall'Ufficio centrale; vale a dire la diminuzione per effetto della quale gli ufficiali giudiziari da 2000 sono portati a 1800, come era stato approvato dalla Camera dei deputati. E, se a me è lecito interpretare il duplice intento che ha avuto la Camera dei deputati, in conformità alla sua Giunta del bilancio, di proporre questa riduzione da 2000 a 1800 nel numero degli ufficiali giudiziari, nel senso che essi non possano mai oltrepassare i 1800, credo che esso possa compendiarsi in questi due concetti: il primo è quello di un doveroso riguardo verso la classe che da tutte le parti concordemente è stata designata come benemerita, la classe degli ufficiali giudiziari, ausiliaria imprescindibile dell'autorità giudiziaria in mansioni, se non alte, certamente molto notevoli per la loro delicatezza. In secondo luogo credo che uno degli scopi di questa modifica da parte della Camera dei deputati,

sia stato di non recare con l'aumento e con i benefici che colla legge si sono apportati (sia con l'aumento degli assegni fissi, sui diritti prenotati, sia con l'indennità supplementare) di non recare mediante queste disposizioni un onere ancora maggiore al bilancio dello Stato.

Qui invece, così rilevo dalla relazione dell'Ufficio centrale del Senato, sorse un dubbio sulla regolarità del servizio qualora si riduca da 2000 a 1800 il numero degli ufficiali giudiziari; in quanto che una ragione che viene addotta dall'Ufficio centrale è che gli uffici ai quali deve intendere l'ufficiale giudiziario sono 1741 in tutto il Regno. Orbene, io mi permetto di osservare all'Ufficio centrale del Senato, per quanto possa avere valore anche presso di noi, che non solo alla Camera dei deputati non è sorto alcun dubbio sopra la deficienza di questo numero rispetto a quello degli uffici giudiziari e, in secondo luogo, che l'onorevole ministro davanti alla Camera dei deputati (almeno a quanto risulta dai verbali) non fece alcuna obiezione a questa riduzione. Per di più, e qui è per me l'argomento più importante sul consenso del ministro, nella relazione la quale precede il testo di legge presentato al Senato, si domanda e non si dubita dell'approvazione da parte del Senato del testo di legge che esso ministro presenta.

Detto questo, io mi soffermo un momento sull'unica ragione, che viene addotta dall'Ufficio centrale; e cioè, che, rispetto al numero degli uffici giudiziari, possa per avventura aversi il dubbio che sia insufficiente il numero degli ufficiali così com'era stato ridotto; in quanto gli uffici giudiziari del Regno sono 1741. Ora, notate, onorevoli colleghi, di 1741 uffici giudiziari, 1550 sono preture, e per chi ha dimestichezza con gli uffici giudiziari ben sa che per lo meno in due terzi delle preture un ufficiale giudiziario è esuberante.

Io parlo specialmente per le parti d'Italia nelle quali ho più facilità di accesso, parlo per l'alta Italia: tantochè, eccettuate le preture urbane e delle città, per le preture perdute nelle montagne, e per le preture discoste dall'abitato, si è adottato il ripiego di applicare l'ufficiale giudiziario anche ad un'altra pretura, per modo che possa aver la maniera di sbarcare il lunario e di essere occupato quanto gli è consentito.

Aggiungo un'altra ragione, sempre per ribadire il concetto che il numero degli ufficiali giudiziari non deve essere superiore ai 1800: dall'articolo 11 del decreto-legge, di cui si domanda la conversione, risulta che gli ufficiali giudiziari sono autorizzati ad avere commessi, come li hanno già oggi, i quali non solo agevolano il loro lavoro, ma diminuiscono quello al quale gli ufficiali giudiziari debbono attendere; inoltre l'articolo 11 autorizza gli ufficiali giudiziari a valersi, in determinati casi, specialmente per la notifica di atti in materia penale, degli agenti di polizia giudiziaria. Vi è poi una ragione culminante, la quale, nel progetto di legge di cui si domanda la conversione, è indicata nell'articolo 22: e cioè si vuole stabilire, in applicazione dell'articolo 120 del Codice penale, che le notifiche possano esser fatte per mezzo della posta.

Qui tra noi vi sono degli autorevoli penalisti, i quali sanno che fino dal 1913 dal nostro Codice penale era consentita la facoltà, in determinati casi e dietro regolamento da farsi dal ministro proponente, di servirsi, per la notifica di certi atti, del mezzo postale. Nella relazione, mirabile per chiarezza e per completezza, del ministro proponente questo disegno di legge, è detto che egli intende servirsi, previo accordo con l'onorevole ministro delle poste, di questa facoltà; e quindi che, per la notifica di tutti gli atti penali, per le citazioni di testi e periti in via penale, sia nell'istruttoria, sia nel giudizio, gli ufficiali giudiziari si valgano del mezzo postale.

Ora io domando all'Ufficio centrale e a voi, onorevoli colleghi, se io male mi appongo nel supporre che, qualora sia consentito all'ufficiale giudiziario di valersi negli atti penali per le notifiche del mezzo postale, non sia all'ufficiale giudiziario dimezzato per lo meno il lavoro che oggi ha.

Aggiungo un'altra circostanza: vi è un articolo (non ricordo precisamente quale) che stabilisce la revisione quinquennale: ora io vi dico che la revisione quinquennale a noi non porterà nessun impiccio, se per avventura avremo un numero di ufficiali giudiziari ritenuto insufficiente e al quale se ne dovranno aggiungere degli altri.

E dico all'Ufficio centrale che se invece avremo degli ufficiali giudiziari in esuberanza,

essi, nonostante qualsiasi revisione quinquennale, avranno il diritto quesito a rimanere ufficiali giudiziari, poichè sono oggi in pianta e conserveranno questo diritto, nonostante la pianta ridotta. Quindi varrà meglio in questa circostanza trovarsi nell'eventualità di difettare, anzichè di avere esuberanza di ufficiali giudiziari.

Per di più noi siamo in vista di una riforma giudiziaria, la quale venne presentata dall'onorevole ministro di grazia e giustizia; or-bene, qualunque sia per essere il risultato che possa avere tale riforma, egli è certo che noi avremo maggiori incagli dalla esuberanza degli ufficiali giudiziari, che dalla deficienza, alla quale certo si potrà riparare. Per tutto ciò, mentre credo che non vi sia alcun dubbio in linea di fatto che il numero di 1800 ufficiali giudiziari sia più che sufficiente per disimpegnare il lavoro loro deferito - tantochè oggi vi sono in pianta 2050 ufficiali giudiziari dei quali 200 in aspettativa e 240 ammalati e infermi, per modo che oggi tutto il servizio degli ufficiali giudiziari è disimpegnato da 1601 persone - io credo che l'emendamento nel quale insisto possa essere accettato.

E qui a questa ragione d'indole tecnica consentitemi, onorevoli colleghi, che aggiunga un'altra ragione di opportunità politica. Nella Camera dei Deputati e in Senato, e anche da tutti noi specialmente fuori dell'Aula, si dice ad ogni piè sospinto che sono necessarie delle economie, da tutti noi si dice che vi è una plethora di impiegati.

Da parte della Camera dei deputati (i cui membri per la ragione stessa del loro ufficio, essendo più a contatto con i loro elettori, hanno continuamente notizie delle necessità che si ravvisano nelle singole località e nelle singole popolazioni, e quindi anche fra gli ufficiali giudiziari) dalla Camera ci viene l'esempio di diminuire il numero di questi ufficiali, e della conseguente economia. Io credo che il Senato non possa che rendere omaggio a questo principio.

Io poco fa ho citato l'onorevole ministro della giustizia, che confido vorrà accettare questo mio emendamento; e confido che lo vorrà accettare inquantochè anch'egli, allorquando nulla obiettava alla Camera dei deputati per la riduzione di questo numero, allorquando presentava la

relazione su questo disegno di legge, chiedendo che venisse approvato tal quale veniva dalla Camera dei deputati, mostrava di concordare con questo mio emendamento.

Ad ogni modo mi permetta l'onorevole ministro, a suffragio di quanto ho detto e della speranza che io nutro che egli accetti il mio emendamento, mi permetta di dire che se anche per ipotesi oggi il suo parere fosse diverso, io spero che egli ritorni nel parere di prima. Mi permetta, egli che è uomo d'ingegno, di ricordargli questo: un pubblicista illustre, veramente illustre, oggi defunto, diceva che la mente è data all'uomo per cambiar parere.

Ora io spero che l'onorevole ministro della giustizia, che è pure uomo d'ingegno, farà tesoro di tale insegnamento. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore dell'Ufficio centrale.

PAGLIANO, relatore. A nome dell'Ufficio centrale, ringrazio il senatore Rota delle espressioni gentili che ha usato parlando della relazione dell'Ufficio stesso.

Il senatore Rota propone che nell'art. 3, che ora è in discussione, venga ridotta la pianta degli ufficiali giudiziari, e che invece di duemila si ritenga che essi debbano essere 1800.

È opportuno che il Senato conosca che nel decreto-legge del quale oggi si domanda la conversione, è previsto che la pianta degli ufficiali giudiziari debba essere di duemila.

Questo decreto, come lor signori ben sanno, venne portato all'esame della Camera dei deputati. Nella Camera non vi fu discussione, nè venne impegnata disputa che accenni a tale questione.

Il fatto si è che il numero degli ufficiali giudiziari che nel decreto-legge, come dicevo, era previsto in duemila, fu dalla Camera dei deputati ridotto a 1800 per ragioni non note.

Quando il progetto venne innanzi all'Ufficio centrale del Senato, l'Ufficio centrale vide la differenza apportata dalla Camera dei deputati e ne cercò le ragioni, ma nulla poté sapere. Si rivolse al Ministero di grazia e giustizia per conoscere se gli uffici giudiziari potessero funzionare col numero di 1800 ufficiali giudiziari, ed ho qui la risposta ricevuta dal guardasigilli:

Il ministro diceva: « È assolutamente impossibile provvedere al buon andamento del servizio con soli 1800 ufficiali giudiziari ».

Ed il Ministero perciò insisteva nel chiedere che dal Senato la pianta fosse riportata al numero di duemila. Questa risposta fu attentamente esaminata dall'Ufficio centrale del Senato, e l'Ufficio centrale medesimo, nelle brevi osservazioni che sono segnate nella relazione, ha chiarito il perchè non possa ridursi a 1800 il numero degli ufficiali giudiziari e debba invece questo numero essere portato a 2000, al numero cioè fissato dal decreto-legge del quale ora si procede alla conversione.

Il Senato sa che vi sono 5 Corti di cassazione, 20 Corti di appello con quattro sezioni staccate, 162 tribunali, 1550 preture, cioè in complesso ben 1741 uffici giudiziari, ai quali è mestieri provvedere; ed il Senato sa pure che vi sono molti uffici giudiziari, come Roma, Napoli, Palermo, Firenze, Venezia e altri, che qui non ricorderò per brevità, che non possono avere un solo ufficiale giudiziario, ma ne debbono avere diversi per poter regolarmente funzionare.

Ora, se si riducesse il numero degli ufficiali giudiziari solamente a 1800, sarebbe impossibile provvedere al servizio e bisognerebbe fra breve ritornare al numero stabilito dal decreto-legge.

Riguardo a quello che osservava pure il senatore Rota in ordine all'art. 22 del decreto-legge, cioè per la notificazione degli atti penali a mezzo della posta, io credo di dover ricordare al senatore Rota che questa proposta risale al 1913, quando venne pubblicato il novello Codice di procedura penale, e doveva sistemarsi col regolamento che si aspetta ancora.

L'Ufficio centrale del Senato, discutendosi questa legge, ha formulato un ordine del giorno, approvato ieri dal Senato, con il quale si fanno voti al ministro guardasigilli per la pronta emissione del regolamento per l'attuazione di questa legge.

Ad ogni modo, se pure fosse stato già provveduto per la notificazione degli atti penali a mezzo della posta, posso accertare il senatore Rota che il numero degli ufficiali giudiziari, ridotto a 1800, sarebbe insufficiente, perchè per gli atti civili non basta un solo ufficiale giudiziario, ma in vari uffici giudiziari ne occorrono diversi.

Ecco, perchè l'Ufficio centrale del Senato non accetta la proposta del senatore Rota e man-

tiene fermo ciò che è stabilito nell'articolo redatto da esso Ufficio centrale.

Del resto l'articolo dice: « gli ufficiali giudiziari non potranno superare il numero di 2000 »; quindi il ministro ha facoltà di mantenere quel numero che emergerà necessario, ma non potrà nominare più di 2000 ufficiali giudiziari. Il ministro deve provvedere al buon andamento del servizio e non è da negare a lui i mezzi per potere a ciò provvedere.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Fondata è l'osservazione dell'onorevole Rota. Vi è stata, è vero, un po' di incertezza da parte dell'amministrazione nel determinare il numero degli ufficiali giudiziari ritenuto indispensabile per il buon andamento dei servizi.

Un decreto del 1916 stabiliva il numero dei predetti funzionari in 2535. Nella elaborazione di questo ultimo decreto del 30 novembre 1919 vi fu ampio dibattito in seno alla Commissione, dove ebbe eco la tendenza della classe alla maggiore riduzione del personale, con lo scopo di conseguire più agevolmente i desiderati vantaggi economici. Infine, considerato che, a causa dei richiami sotto le armi per le esigenze della guerra, i posti coperti sommarono soltanto a circa duemila e che con tale numero si riusciva a disimpegnare il servizio, fu stabilito appunto in duemila il numero massimo degli ufficiali giudiziari.

Presentato il decreto alla Camera per la conversione in legge, la Giunta generale del bilancio in una delle ultime sedute mattutine del periodo estivo ne volle la discussione, che fu rapidissima e senza la sufficiente calma.

Così si spiega come passò senza opposizione la riduzione del numero degli ufficiali giudiziari da duemila, fissati nel decreto, a 1800, fissati dalla Giunta generale del bilancio.

Dirò che io non mancai di dichiarare che non assumevo nessuna responsabilità per la maniera affrettata con la quale si procedeva alla discussione e approvazione della legge.

MANGO, *dell'Ufficio centrale*. Ci fu una dichiarazione tassativa da parte del Governo.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Precisamente. Certo, io che non

intendo di trascurare nessun interesse economico di questa benemerita classe, debbo però avanti tutto preoccuparmi dell'interesse del servizio cui ogni altra esigenza va subordinata, e quindi debbo insistere perchè il numero degli ufficiali giudiziari sia stabilito in duemila, giusta la proposta dell'Ufficio centrale rispondente al primitivo testo ministeriale. Già, su richiesta dell'Ufficio centrale, che mi mosse opportuno quesito, feci noto che con soli 1800 ufficiali giudiziari non si può garantire il regolare andamento del servizio. Bisogna tener presente che vi sono cinque corti di cassazione, venti corti di appello, quattro sezioni distaccate di corti di appello, centosessantadue tribunali e millecinquecentocinquanta preture, in tutto 1741 uffici, di cui parecchi, per la mole degli affari, hanno bisogno dell'opera di più ufficiali giudiziari, e si vedrà che il numero di 1800 sarebbe insufficiente, mentre potrà bastare, ma non sarà esuberante, il numero di 2000.

Nè si dica che una sensibile economia di personale potrebbe trarsi dall'abbinamento di diversi uffici: l'abbinamento potrebbe essere attuabile soltanto in alcune regioni, meno impervie, e potrebbe in ogni caso portare una economia specialmente nel personale della magistratura, ma non in quello degli ufficiali giudiziari e dei cancellieri. Le larghe economie del personale si potranno realizzare soltanto con la soppressione degli uffici superflui, da me proposta nel progetto di riforma delle circoscrizioni giudiziarie, presentato all'altro ramo del Parlamento.

Prego adunque il Senato di votare l'articolo così com'è stato proposto dall'Ufficio centrale.

ROTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROTA. Di fronte alla persistenza nel suo avviso dell'Ufficio centrale e dell'onorevole ministro i quali concordemente dichiararono sotto la loro responsabilità, che con un numero al disotto di duemila impiegati il servizio sarebbe compromesso, da parte mia non posso più insistere nel mio emendamento. E soprattutto non insisto, perchè, siccome l'articolo 3 dice che il numero non può essere superiore ai duemila, così credo che potrà essere consentita all'onorevole ministro la facoltà, dato che per ipotesi il ser-

vizio non venga danneggiato, di ridurre gli ufficiali giudiziari ad un numero minore.

E al riguardo rinnovo questa osservazione per l'onorevole ministro guardasigilli, perchè la tenga presente.

Egli ha fatto accenno alla riforma giudiziaria; ora, se questa riforma, bene auspicata, verrà recata in porto, se il numero degli ufficiali giudiziari sarà esiguo, non avremo nessuna difficoltà ad aumentarlo; ma se esso sarà esuberante avremo delle persone di cui lo Stato non saprà poi come liberarsi, perchè avranno dei diritti con questa legge acquisiti ed inviolabili.

PRESIDENTE. Allora l'emendamento del senatore Rota s'intende ritirato.

Pongo ai voti l'art. 3 nel testo dell'Ufficio centrale.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 4.

Per essere nominato ufficiale giudiziario è necessario:

1° aver compiuta l'età di 21 anni e non superata quella di 30;

2° essere cittadino del Regno;

3° essere di sana costituzione fisica;

4° avere conseguita in un Istituto Regio o pareggiato la licenza ginnasiale od il passaggio dal secondo al terzo corso di un Istituto tecnico o di scuola commerciale;

5° aver fatto un tirocinio di almeno un anno presso un ufficiale giudiziario in qualità di commesso;

6° aver superato un esame di concorso sulle nozioni di procedura civile e penale, sulla legge di riordinamento giudiziario, sulle leggi di bollo e registro e regolamenti relativi nella parte concernente il servizio degli ufficiali giudiziari;

7° non trovarsi in alcuno dei casi in cui si è esclusi o non si può essere assunti all'ufficio di giurato ai termini degli articoli 5, 6 e 8, nn. 2 e 3 della legge 8 giugno 1874, serie 3^a, modificata con Regio decreto 1° dicembre 1889, n. 8509.

L'ufficiale giudiziario prima di assumere le sue funzioni deve prestare giuramento e dare cauzione per la concorrenza della rendita determinata dal regolamento.

(Approvato).

Art. 5.

Il concorso sarà bandito dal primo presidente della Corte d'appello pel numero dei posti fissati dal Ministero, sulla proposta dei capi della Corte, ed avrà luogo nella sede della Corte di appello.

L'esame di concorso consta di una prova scritta sopra un quesito elementare di procedura civile e di procedura penale e di una prova orale sulle materie indicate al n. 6 dell'articolo precedente.

La Commissione esaminatrice è composta da un consigliere della Corte di appello, che la presiede, nominato dal primo presidente, da un funzionario del pubblico ministero, delegato dal procuratore generale, dal presidente del Consiglio di disciplina dei procuratori, o da un membro da lui designato, dal cancelliere della Corte d'appello e da un ufficiale giudiziario designato dal procuratore generale, tra quelli che sono addetti alle diverse autorità giudiziarie, che hanno la loro sede nel territorio del distretto.

Disimpegnerà le funzioni di segretario della Commissione un funzionario di cancelleria, designato dal primo presidente della Corte d'appello.

(Approvato).

Art. 6.

I vincitori del concorso saranno nominati ufficiali giudiziari con decreto del Ministero della giustizia a misura che si renderanno vacanti i posti e saranno destinati alle preture del distretto cui appartengono con decreto del primo presidente della Corte d'appello.

Ai posti che si renderanno vacanti presso i tribunali di ciascun distretto saranno promossi gli ufficiali giudiziari delle preture dello stesso distretto ed ai posti che si renderanno vacanti presso le Corti d'appello saranno promossi quelli presso i tribunali dello stesso distretto.

Gli ufficiali giudiziari presso le Corti di cassazione saranno nominati tra quelli delle Corti di appello con decreto del primo presidente della Cassazione ove il posto si è reso vacante, sentito il procuratore generale.

(Approvato).

Art. 7.

La promozione ha luogo sopra istanza degli interessati, seguendo l'ordine di classificazione in graduatoria, eccetto che si fosse perduto il diritto a tale preferenza per gravi mancanze od addebiti posteriori alla formazione della graduatoria.

Nello stesso modo avranno luogo i tramutamenti da uno ad altro ufficio di pari grado dello stesso distretto.

Il tramutamento di ufficio può essere disposto solamente per motivi disciplinari o per ragioni di servizio, o anche per incompatibilità morali, per le quali la presenza dell'ufficiale giudiziario nella sede ove trovasi siasi resa contraria al pubblico interesse o al decoro dell'ufficiale giudiziario medesimo.

Potrà peraltro disporsi di ufficio il tramutamento per motivi disciplinari, o per ragioni di servizio, o anche per incompatibilità morali, per le quali la presenza dell'ufficiale giudiziario, nella sede ove trovasi, siasi resa contraria al pubblico interesse o al decoro dell'ufficiale giudiziario medesimo.

Nessun tramutamento, per motivi disciplinari o per incompatibilità morale potrà essere disposto senza che l'ufficiale giudiziario sia stato invitato, per essere sentito.

Nei tramutamenti a propria istanza, o per motivi disciplinari, od incompatibilità morali gli ufficiali giudiziari non avranno diritto alle relative indennità.

(Approvato).

Art. 8.

Le vacanze saranno pubblicate nel *Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia* e gli ufficiali giudiziari avranno il termine di giorni quindici dalla pubblicazione per presentare le loro domande di promozione o di tramutamento. Le domande presentate prima o dopo detto termine sono inefficaci.

I primi presidenti delle Corti di Appello o di cassazione provvedono rispettivamente sulle domande, con le norme dell'art. 8 dell'ordinamento giudiziario, modificato dalla legge 23 dicembre 1875, n. 2859.

I decreti relativi saranno pubblicati nel *Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia*.

Contro i decreti del primo presidente è ammesso il ricorso al Ministero della giustizia nel termine di giorni 20 dalla data della pubblicazione.

Il ricorso avrà effetto sospensivo, tranne che si tratti di tramutamento disposto per motivi disciplinari, o per incompatibilità morali, o ragioni di servizio.

Però salvo il disposto del precedente ultimo capoverso, la presa di possesso del novello ufficio, può avere luogo solo dopo la scadenza del termine utile pel ricorso, e nel caso di ricorso, dopo la pubblicazione nel *Bollettino ufficiale del Ministero di giustizia*, del provvedimento emesso dal Ministero sul ricorso.

(Approvato).

Art. 9.

Sull'istanza dell'interessato è ammesso il tramutamento fuori del proprio distretto nei seguenti casi:

1° quando al posto resosi vacante non concorrano ufficiali giudiziari del distretto, di pari grado, ovvero il concorrente estraneo al distretto, superi i concorrenti di pari grado del distretto, di almeno nove punti;

2° quando si chiede il cambio reciproco di sede ed i due richiedenti abbiano lo stesso grado e nella loro iscrizione in graduatoria non vi sia una disparità superiore a tre punti.

Il tramutamento è disposto con decreto ministeriale, previe informazioni fornite dai procuratori generali dei distretti delle sedi cui appartengono e cui aspirano i richiedenti.

(Approvato).

Art. 10.

Ogni quinquennio, a cominciare dalla pubblicazione della presente legge, saranno rivedute le graduatorie distrettuali, in base al doppio criterio del merito e dell'anzianità.

Tutte le deliberazioni in materia di graduatoria debbono essere motivate. Gli ufficiali giudiziari avranno notizia del risultato della graduatoria mediante pubblicazione nel *Bollettino ufficiale del Ministero di giustizia* e avranno diritto, nel termine di giorni venti, da tale pubblicazione, di domandare al Ministero la revisione del giudizio.

I criteri per la valutazione del merito saranno stabiliti dal regolamento.

PRESIDENTE. Su questo articolo ha presentato un emendamento il senatore Frola, il quale propone di mantenere, come nel progetto ministeriale, il capoverso che chiama a far parte come membro della Commissione delle graduatorie un ufficiale giudiziario.

Ha facoltà di parlare il senatore Frola per svolgere questo emendamento.

FROLA. Dirò pochissime parole relative all'emendamento presentato.

Nel progetto presentato dal Governo trovasi questo capoverso sul quale invoco l'attenzione del Senato:

« Delle singole commissioni distrettuali fa parte come membro un ufficiale giudiziario addetto alla Corte d'appello o a un tribunale del distretto, nominato dal procuratore generale ».

L'Ufficio centrale ha soppresso questo capoverso e le ragioni sono queste, esposte nella relazione.

Si è creduto eliminare la disposizione, con la quale si consentiva che un ufficiale giudiziario facesse parte della Commissione distrettuale per la revisione delle graduatorie, imperocchè, sia pel modo come tali Commissioni sono composte, sia per le deliberazioni che esse sono chiamate ad emettere, non si ritiene opportuno che di esse facciano parte ufficiali giudiziari, conformemente a ciò che si verifica nei cancellieri e segretari giudiziari. La revisione delle graduatorie, invece di venire dietro il breve periodo di anni tre, si è ritenuto opportuno che avvenga ogni quinquennio (art. 10).

Ora io penso che le ragioni di opportunità che sono state adottate dall'Ufficio centrale non sieno tali da consigliare la soppressione di questa disposizione che per decreto-legge vige a favore degli ufficiali giudiziari e che non ha dato luogo a inconveniente alcuno.

Quanto al modo come sono costituite queste Commissioni, nulla vi è di irregolare che ne faccia parte un ufficiale giudiziario, perchè si tratta di una materia che riflette gli ufficiali giudiziari, e così per le deliberazioni sarà sempre utile ed opportuno che un rappresentante degli ufficiali giudiziari sia chiamato in questa Commissione. Né vi è pericolo alcuno che questo ufficiale giudiziario sia persona che non possa stare a contatto cogli altri membri della Commissione, con magistrati od altri,

perchè questo ufficiale giudiziario è nominato dal procuratore generale.

Si tratta di questione morale, non di una questione economica, e noi crediamo che l'elevazione delle classi sia uno dei postulati ai quali noi dobbiamo tenere; dobbiamo essere ben lieti che in una Commissione dove sono dei magistrati vi sia anche un ufficiale giudiziario, quando si tratta di stabilire le graduatorie degli ufficiali giudiziari.

Quello che potrebbero dire molti dei miei onorevoli colleghi, e che posso anch'io affermare, nella mia lunga vita politica ed amministrativa, è che, quando nelle Commissioni vi è la rappresentanza di tutte le parti e specialmente di quelle interessate, si eliminano più facilmente le varie difficoltà che si presentano, soprattutto perchè si possono ascoltare le ragioni degli interessati e si può giungere così più facilmente a quella luce, lo scoprimento della quale è sempre necessario.

Insisto quindi nel ritenere che debba mantenersi il disposto del disegno di legge presentato dall'onorevole ministro ed approvato dalla Camera dei deputati.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. In adesione alla richiesta dell'onorevole Frola, prego l'Ufficio centrale di consentire che sia ripristinato il capoverso primo dell'articolo qual'era nel progetto approvato dalla Camera, nel senso che a far parte della Commissione per le graduatorie sia chiamato un ufficiale giudiziario.

Mi permetto in proposito di osservare che già abbiamo approvato l'art. 5, col quale si stabilisce che delle Commissioni esaminatrici fa parte un ufficiale giudiziario.

PAGLIANO, *relatore*. Ma il caso è diverso.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Il caso è diverso ma il principio è lo stesso. Si tratta sempre della rappresentanza di classe, che ammessa nelle Commissioni esaminatrici, quando si tratta di giudicare dell'idoneità del candidato ad assumere il posto di ufficiale giudiziario, non si comprende perchè si debba escludere dalle Commissioni destinate a rivedere periodicamente le graduatorie, dove effettivamente i rappre-

sentanti possono portare un più utile contributo di capacità e di conoscenza.

Del resto questo criterio della rappresentanza degli interessati nelle varie Commissioni rientra ormai in un sistema che informa le diverse branche dell'Amministrazione. E in pratica si è mostrato vantaggioso, creando tra i diversi componenti dei Consigli e delle Commissioni un senso di solidarietà che, come ha osservato l'onorevole Frola, conduce più facilmente alla risoluzione di delicate questioni con soddisfazione degli interessati.

Voglia perciò l'Ufficio centrale accettare l'emendamento proposto dall'onorevole senatore Frola.

PAGLIANO. Domando di parlare,

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLIANO, *relatore*. L'Ufficio centrale del Senato quando esaminò il progetto di legge in discussione, fu unanime nel ritenere che non dovesse ammettersi che fosse chiamato a far parte di questa Commissione un ufficiale giudiziario. Le ragioni sono esposte nella relazione dell'Ufficio centrale, e sono sostanzialmente queste. Come è formata la Commissione, non ammette l'intervento di un ufficiale giudiziario; nè per le deliberazioni che questa Commissione è chiamata ad emettere si ritiene opportuno l'intervento di un ufficiale giudiziario.

L'onorevole ministro ha rivolto cortese invito all'Ufficio centrale per riflettere nuovamente se non sia il caso di ritornare sopra questa deliberazione. Ho consultato i colleghi dell'Ufficio centrale anche in questo momento e debbo dichiarare che l'Ufficio è dolente di dover rispondere che mantiene ferma la deliberazione presa nel presentare la sua relazione.

Le ragioni di questa risoluzione sono facili a comprendersi. Deve innanzi tutto considerarsi che la Commissione che esamina le graduatorie è composta dal primo presidente della Corte d'appello, dal procuratore generale della Corte d'appello e dal presidente di sezione anziano della Corte d'appello. Ora mi dicano gli onorevoli colleghi del Senato se sia conveniente che in una Commissione composta così altamente e che dà le maggiori garanzie di equanimità e giustizia debba intervenire un ufficiale giudiziario, per discutere alla pari col primo presidente di Corte d'appello, col pro-

curatore generale di Corte d'appello e col presidente di sezione anziano di Corte d'appello? L'Ufficio centrale non ha ritenuto ciò conveniente, perchè l'accennato intervento toccherebbe anche le indicate garanzie di equanimità e serenità.

Si è poi anche osservato che per le deliberazioni che questa Commissione è chiamata a prendere, tale intervento non sia opportuno. Quali sono queste deliberazioni? Questa Commissione deve dare i punti di merito a ciascuno degli ufficiali giudiziari giudicando anche della condotta morale dei medesimi. Credono gli onorevoli senatori opportuno che un ufficiale giudiziario si metta a giudicare il valore dei colleghi che vuol superare e giudicare altresì del proprio valore, dando egli i punti di merito al collega che poscia è chiamato a giudicare lui, quando egli dovrà astenersi dal fare parte di questa Commissione? L'Ufficio centrale ha stimato ciò non opportuno ed è stato in ciò unanime.

Posso inoltre aggiungere che il ministro del tempo, in questo momento presente nell'aula del Senato, quando sentì le osservazioni fatte dall'Ufficio centrale, ritenne esso pure che dovesse, per questa parte, modificarsi il decreto-legge in esame....

MORTARA. Domando di parlare.

PAGLIANO, *relatore*. Si è detto dai precedenti oratori che con un articolo già approvato si è stabilito che di una Commissione poteva far parte anche un ufficiale giudiziario. Il richiamo è giusto, però, me lo permetta l'onorevole ministro, non ha valore nella specie, perchè l'altra Commissione, quella esaminatrice, è composta ben diversamente, ed ha ben altre manzioni.

Onorevoli colleghi, quando voi avete approvato il precedente articolo avete sentito che la Commissione esaminatrice del concorso è composta da un consigliere della Corte di appello, da un sostituto procuratore generale, ecc., e non entrano in quella Commissione i capi del collegio, nè si deve giudicare dal valore dei colleghi, ma si tratta solamente di vedere se coloro i quali si presentano al concorso abbiano le opportune qualità per essere nominati ufficiali giudiziari.

Quindi l'Ufficio centrale del Senato non crede di trovarsi in contraddizione, se in una

Commissione ammette l'intervento di un ufficiale giudiziario e se unanimemente ritenga che in quest'altra Commissione l'ufficiale giudiziario non debba intervenire: è dolente perciò di non poter accogliere l'emendamento dell'onorevole senatore Frola e di non poter aderire all'esortazioni in quest'aula rivolte dall'onorevole ministro all'Ufficio centrale. Insiste perciò nell'articolo così come è stato formulato da esso Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Mortara.

MORTARA. Sono dolente di non aver potuto parlare prima dell'onorevole relatore dell'Ufficio centrale, perchè avrei voluto pregare l'Ufficio centrale medesimo e il suo stimabilissimo relatore di accedere alla proposta dell'onorevole senatore Frola e dell'onorevole ministro, consentendo che sia mantenuto il testo che è stato pubblicato ed è in vigore attualmente, nel decreto-legge che io stesso ebbi l'onore di redigere. Questa disposizione, come è già stato detto, si collega a quella dell'art. 5, che ammette l'ufficiale giudiziario a far parte della Commissione esaminatrice.

L'argomento che ha principalmente addotto l'onorevole relatore dell'Ufficio centrale, cioè quello della composizione della Commissione, a me, che posso essere chiamato per legge a presiedere una di queste Commissioni, non sembra affatto persuasivo; anzi, molto volentieri, come già pensavo nel redigere il testo del decreto-legge, che ora è in vigore, mi troverei a sedere in tale Commissione accanto a un funzionario di quel ceto inferiore alla magistratura, ma che collabora con essa agli scopi della giustizia, quando si tratterà di determinare il valore dei suoi colleghi.

Nessun miglior giudice di chi esercita la stessa funzione, sia della capacità, sia dell'attività, sia in genere dei requisiti che per essa occorrono; questo funzionario può essere un prezioso collaboratore dei magistrati, i quali, se portano molta autorità nel formulare il giudizio, non possono portare la stessa esperienza tecnica, che porta il funzionario investito di quell'ufficio.

Dirò di più: in generale, quando si tratta di discutere e accogliere modificazioni ai decreti-legge che sono già in vigore, sebbene il Parlamento sia arbitro e sovrano di apportare tutte

le modificazioni che crede, tuttavia, specialmente quando si tratta di disposizioni che si attengono agli interessi di persone, siano interessi materiali, o siano, come in questo caso, interessi morali, bisogna che concorrano ragioni molto potenti per alterare lo stato di cose che già si trova ad essere in osservanza, e per ledere così gli interessi che si trovano costituiti in base alle disposizioni del decreto-legge.

Io avrei voluto domandare la parola in sede di discussione generale, se avessi potuto esser presente, per ringraziare l'Ufficio centrale e anche l'onorevole ministro della buona accoglienza che hanno fatto all'insieme delle disposizioni che nel decreto-legge si trovano contenute; e lodare l'Ufficio centrale, per quel poco che vale il mio elogio, dei saggi emendamenti che ha proposto per migliorare le disposizioni del decreto-legge e anche, mi sia permesso di dirlo, per correggere alcune improprietà, che erano derivate dalle modificazioni introdotte dalla Camera in alcuni articoli del decreto stesso.

Mi riservavo ancora di fare qualche osservazione su alcune delle proposte dell'Ufficio centrale, tra le quali principalmente su questa di cui ho parlato, che si riferisce alla composizione delle Commissioni per le graduatorie.

Ho adempiuto così in questa occasione quel dovere che non avevo potuto adempiere nella seduta di ieri; ho espressa la mia opinione intorno all'art. 10 e vorrei sperare altresì che l'onorevole Ufficio centrale abbia a consentire nel mantenimento del testo primitivo dell'articolo, conciliandosi anche per questo punto la gratitudine degli ufficiali giudiziari; poichè insieme a tutto il resto della sua diligente opera, questa adesione che io sollecito, che sarà molto gradita al ceto degli ufficiali giudiziari. (1p-provazioni).

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito il senatore Einaudi a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

EINAUDI a nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 320 concernente

disposizioni sugli affitti e le pigioni della case di abitazione (N. 258);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 618, contenente disposizioni sugli affitti e le pigioni delle case di abitazione in Roma (N. 259);

Conversione in legge del decreto legge 15 agosto 1919, n. 1514, che stabilisce norme circa il contratto di affitto di fabbricati urbani e parte di essi serventi ad uso di bottega, negozi, magazzini, uffici amministrativi e studi commerciali e professionali (N. 119);

Conversione in legge dei regi decreti 4 gennaio 1920, n. 1, 15 febbraio 1920, n. 147, e 18 aprile 1920, n. 475, concernenti provvedimenti diretti a mitigare le difficoltà degli alloggi (N. 257);

Conversione in legge del regio decreto legge 18 aprile 1920, n. 477, contenente nuove disposizioni per gli affitti e le pigioni delle case di abitazione e degli edifici urbani ad uso di bottega, negozio, magazzino, studio, ufficio e simili (N. 126);

Provvedimenti per le controversie relative alle locazioni dei negozi (N. 273);

Conversione in legge del regio decreto legge 16 gennaio 1921, n. 13, portante provvedimenti sui poteri del Commissario del Governo agli alloggi (N. 282).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Einaudi della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito il senatore Lanciani a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

LANCIANI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge « Riforma del consiglio superiore per le antichità e le belle arti » (N. 256);

PRESIDENTE. Dò atto all'onorevole Lanciani della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Continuiamo la discussione del disegno di legge n. 191-A.

DE CUPIS. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CUPIS. Le considerazioni esposte dallo egregio relatore dell'Ufficio centrale a me hanno fatto una seria impressione. Io non sono a

priori e in modo generale contrario all'intervento degli interessati nelle commissioni e nei consigli, ma a me pare che si debba fare una grande distinzione: intervengano essi, e interverranno bene a proposito, quando si tratti di discutere gli interessi generali della classe, in tutte le commissioni, in tutti consigli; ma diverso a me pare debba essere il giudizio quando non si tratti di interessi generali della classe ma di interessi individuali, riguardanti i diversi componenti della classe stessa.

Le considerazioni che sono state fatte dall'Ufficio centrale per bocca del suo relatore a me pare che siano veramente molto gravi. Giustamente l'Ufficio centrale osserva che coloro i quali compongono la commissione di che qui si ragiona danno di per sé soli abbastanza garanzia della rettitudine del loro giudizio; e questo sarebbe indubbiamente molto, ma non è tutto quanto occorre a risolvere la questione.

Noi dobbiamo invece renderci conto precisamente di quei diversi sentimenti che possono essere introdotti nella discussione da chi sia interessato, nella formazione di una graduatoria.

Per questa ragione io non ho nessuna difficoltà di esprimere il mio voto favorevolmente a quanto ha detto l'onorevole relatore dell'Ufficio centrale.

CANNAVINA, dell'Ufficio centrale. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANNAVINA. In verità le osservazioni fatte perchè sia ripristinato, come disponeva il decreto legge, il rappresentante della classe nella Commissione di graduatoria, non sembrano all'Ufficio centrale tali da dover determinare l'accettazione dell'emendamento che è stato proposto.

Già l'onorevole senatore De Cupis osservava giustamente come altro sia la Commissione di esame, altro la Commissione della graduatoria

L'Ufficio centrale, il quale appunto ha conservato tal quale il testo del decreto-legge, che ammette il rappresentante della classe nella Commissione d'esame, mentre esclude tale rappresentante nella Commissione della graduatoria, ha dimostrato all'evidenza di non esser stato spinto da verun preconcetto, ma che il diverso trattamento è stato determinato, a giu-

dizio dell'Ufficio centrale, dalla diversa funzione delle due Commissioni.

È ben chiaro che trattandosi dell'esame di idoneità vi sia un ufficiale giudiziario già in carriera, il quale insieme con gli altri componenti la Commissione, sia in grado di valutare se il candidato abbia tutti i requisiti indispensabili per coprire il posto; egli è così come garanzia per tutti i candidati e per l'intera classe.

Ma quando invece si passa alla Commissione della graduatoria che deve scrutinare e graduare il valore, e più ancora la moralità, dei singoli ufficiali giudiziari, valutazione individuale, allora il rappresentante della classe non ha, evidentemente, lo stesso significato che ha nell'altra Commissione, e però la sua presenza non pare giustificata da tale differente funzione propria della Commissione per la graduatoria. Perciò, a prescindere della opportunità o meno che un ufficiale giudiziario possa avere dei contatti col primo Presidente o col procuratore generale in una Commissione e con un consigliere di Corte di appello nell'altra, guardando alle funzioni che debbono spiegare le due Commissioni, mentre si può ammettere la presenza dell'ufficiale giudiziario nella Commissione per la idoneità, essa pare debba escludersi dalla Commissione per la graduatoria ove l'opera sua e il suo giudizio possono essere passionali. Questo esprimo in conformità di quanto pensa l'Ufficio centrale, che è dolente di non potere accettare l'emendamento né di aderire alle proposte dell'onorevole guardasigilli. Spero che anche queste mie considerazioni determinino il Senato a mantenere il testo qual è proposto dall'Ufficio centrale.

DE CUPIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CUPIS. Quando si deve formare una commissione per la graduatoria bisogna che tutti i componenti la commissione stessa siano egualmente disinteressati.

Se voi introducete invece nella commissione un rappresentante della classe, questi, per quanto nel momento in cui si deve giudicare della graduatoria non paia interessato, è indirettamente interessato di certo perchè non c'è nessun movimento di graduatoria che, a breve o lunga scadenza, non si ripercuota su tutti i componenti della classe. Credo dunque che,

tenuto conto della specie di giudizio che qui si deve emettere, non convenga introdurre una persona che, in un modo o nell'altro, possa essere interessata.

POLACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. Poche parole su questa questione che ha suscitato, sebbene forse non lo meritasse, tanta divergenza in seno al Senato. Io desidero dire soltanto che non mi persuade l'argomento che or ora ha addotto l'onorevole Cannavina a sostegno della esclusione dell'ufficiale giudiziario proposta dall'Ufficio centrale, perchè mi pare che sia il caso di capovolgere l'osservazione dell'onorevolissimo collega. Caso mai la presenza dell'ufficiale giudiziario non era necessaria nella Commissione esaminatrice: qui si tratta infatti di un esame teoretico, e ci sono già membri della magistratura che interrogano sugli elementi della procedura civile e penale i candidati alle funzioni di ufficiale giudiziario. Sarebbe qui il caso di dire « ubi maior minor cessat », perchè non si capisce che cosa ci sta a fare questo ufficiale giudiziario come giudice della capacità e cultura giuridica dell'aspirante. Tuttavia vedo assai volentieri che un rappresentante della classe appaia anche nella commissione esaminatrice, ma, *a fortiori* dico: se l'avete messo in quella Commissione non potete escluderlo in quest'altra nella quale si tratta di esaminare nel risultato pratico, nel reale esercizio delle loro funzioni, questi che sono stati chiamati a coprire le funzioni di ufficiale giudiziario. Quindi secondo le buone norme che valgono in tanti altri casi simili e secondo lo spirito dei tempi mi sembra sia opportuna la presenza di questo rappresentante della classe quando si tratta di dare un giudizio così delicato qual'è la graduatoria dei vari appartenenti alla classe stessa.

POZZO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POZZO. Mi permetto di aggiungere un'osservazione in appoggio alla proposta di ristabilire nel disegno di legge la disposizione già contenuta nel decreto-legge e mantenutavi dalla Camera dei deputati, che invece l'Ufficio centrale del Senato vorrebbe sopprimere.

Richiamo l'attenzione del Senato sul fatto che, secondo la disposizione in esame, l'ufficiale giudiziario il quale viene chiamato a far parte

della Commissione distrettuale non è neanche designato dai suoi colleghi, come a mio avviso sarebbe giusto e logico, ma nominato dal procuratore generale.

Vede adunque il Senato che l'innovazione introdotta nel decreto-legge dal Guardasigilli del tempo, senatore Mortara, è circondata dalla maggior cautela, dimodochè non potrà certo dirsi eccessivamente ardita, ma piuttosto eccessivamente moderata. Quale garanzia maggiore infatti si può avere che a rappresentare la classe degli ufficiali giudiziari in seno alla Commissione distrettuale sarà chiamato il più degno?

Mi si permetta di esprimere liberamente il mio pensiero. La riluttanza ad ammettere in seno alla Commissione distrettuale un ufficiale giudiziario, quasi ch'è il suo contatto con i magistrati venga a ledere la loro dignità o, se vuoi, il principio di disciplina, mi pare ispirata a un concetto antiquato e scarsamente democratico.

Le Commissioni distrettuali devono formare le graduatorie degli ufficiali giudiziari in base al solito duplice criterio dell'anzianità e del merito. L'anzianità non può dar luogo a discussioni, molto discutibile invece è sempre il maggiore o minor merito.

Ora, che in seno alla Commissione distrettuale vi sia chi conosca più intimamente, anche nella vita privata, coloro che devono essere giudicati, e che può quindi portare elementi di giudizio che gli altri membri della Commissione non sarebbero in grado di fornire, sembra a me cosa utile. Certamente non può essere dannosa.

La maggioranza della Commissione rimane sempre composta di magistrati, che avranno il vantaggio di giudicare con maggior cognizione di causa. D'altra parte gli ufficiali giudiziari troveranno nel loro collega chiamato a far parte della Commissione giudicante una maggior garanzia di verità e di giustizia. Non potendo adunque esservi alcun inconveniente, ma solo dei vantaggi, mi associo alla proposta del senatore Frola e confido che verrà dal Senato accolta.

Voglia ancora il Senato considerare che siamo in sede di conversione in legge di un decreto-legge che è già in corso di applicazione. Epperò, ove la disposizione in esame venisse, come

l'Ufficio centrale propone, soppressa, si dovrebbero eliminare dalle Commissioni distrettuali gli ufficiali giudiziari che già ne fanno parte, infliggendo così ad essi e a tutta la classe degli ufficiali giudiziari un ostracismo imméritato ed una ingiusta offesa.

Gli ufficiali giudiziari, reclutati, come ora sono, con tutte le garanzie di coltura e di rettitudine, sono nella grandissima maggioranza degni di tutta la considerazione, sia per sé, sia per le loro funzioni, delicate e non sempre facili, di necessaria collaborazione nell'amministrazione della giustizia; onde essi avrebbero ben ragione di protestare contro la deliberazione del Senato che dimostrerebbe uno spirito retrivo, mentre è ben altro lo spirito dominante che ora aleggia in quest'Aula. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento del senatore Frola, emendamento che è accettato dal ministro guardasigilli, e che non è accettato dall'Ufficio centrale.

L'emendamento propone il ripristino del seguente comma:

« Delle singole Commissioni distrettuali fa parte come membro un ufficiale giudiziario addetto alla Corte d'appello o a un tribunale del distretto, nominato dal procuratore generale ».

Chi approva l'emendamento del senatore Frola è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova l'emendamento del senatore Frola è approvato).

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti l'articolo 10 così emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 11.

All'ufficio al quale la tabella assegni un solo posto di ufficiale giudiziario, può essere in caso di vacanza applicato un ufficiale giudiziario di altro ufficio vicinore, se egli vi consenta. L'applicazione è disposta con decreto del primo presidente della Corte d'appello, sentito il procuratore generale, salvo quella presso la Cassazione, che è disposta dal primo presidente di questa, sentito il procuratore generale.

PRESIDENTE. Su questo articolo vi è un emendamento del senatore Rota, il quale pro-

pone che nel primo comma siano soppresse le parole « se egli vi consenta ».

Ha facoltà di parlare il senatore Rota.

ROTA. È già risultata, dai discorsi di parecchi oratori che hanno interloquuto su questo disegno di legge, l'importanza dell'applicazione; e cioè che quando resta vacante un posto in un ufficio giudiziario, c'è il rimedio di chiamare ed applicare un ufficiale giudiziario da un ufficio viciniore.

Questa è un importantissima disposizione, sia per migliorare le condizioni finanziarie dell'ufficiale giudiziario applicato coi proventi del nuovo ufficio, sia nell'interesse pubblico del servizio nell'ufficio nel quale si verificasse la vacanza del titolare.

Senonchè il capoverso dell'articolo 11 prescrive che l'applicazione è disposta con decreto del presidente della Corte di appello, sentito il procuratore generale; ciò mi sembra in antitesi con l'inciso, che propongo sia soppresso, col quale è detto che l'ufficiale giudiziario debba consentire al trasferimento.

Se si dispone che la questione debba essere risolta dal primo Presidente della Corte di appello, sentito il procuratore generale, che sono i giudici più imparziali e più opportuni per decidere sul rifiuto o sull'assenso che può dare il candidato, e cioè se questi è in grado di essere trasferito, tenuto conto delle sue condizioni di salute, di famiglia, delle condizioni del sito in cui si trova e di quello in cui dovrebbe andare, è evidente che questa facoltà sembra poi frustrata se si consente all'ufficiale di rifiutarsi di accettare. Ciò perchè il giudizio non sarebbe più rimesso al primo presidente della Corte di appello, sentito il procuratore generale, i quali dovrebbero valutare se sia giusto o non il rifiuto che opponesse il candidato, ma talora al capriccio dell'ufficiale giudiziario.

Questi sono i motivi del mio emendamento, che venga cioè soppresso l'inciso, « se egli vi acconsenta », e spero che possa essere accolto dall'Ufficio centrale e dal Ministero; essendo diretto a togliere una contraddizione di fatto del testo della legge, e ispirato alle esigenze della regolarità del servizio, rimesse per la loro valutazione al criterio, non della parte interessata, ma del magistrato.

PAGLIANO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLIANO, *relatore e presidente dell'Ufficio centrale*. Non ho nessuna difficoltà di accettare l'emendamento proposto dal senatore Rota.

Mi preme far notare che la dizione proposta dall'Ufficio centrale era già nel testo ministeriale. Le ragioni per le quali il Ministero aveva proposto così il testo dell'articolo credo siano dovute al fatto che si riteneva opportuna l'adesione dell'ufficiale giudiziario ad accettare o meno di andare in missione. Però le osservazioni che fa il collega Rota sono apprezzabili e l'Ufficio centrale già si era reso conto dell'inconveniente che ha fatto egli notare. Solo in omaggio al testo ministeriale aveva mantenuto quell'inciso che non ha importanza, perchè nel fatto non si emette il provvedimento accennato nell'articolo che si discute, senza la preventiva intesa con colui che è ad altro ufficio applicato, e ciò per ragioni di assai facile intuizione. Perciò, per la soppressione di esso inciso se ne rimette interamente al Senato.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Dichiaro che non ho nessuna difficoltà di accettare l'emendamento del senatore Rota.

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti l'emendamento del senatore Rota, che propone di cancellare dal primo comma di quest'articolo le parole « se egli vi consenta ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti l'articolo 11 così emendato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 12.

Le proroghe per la spesa di possesso, in caso di nomina, trasferimento o promozione, sono concesse per tutti gli ufficiali giudiziari del distretto dal primo presidente della Corte d'appello, udito il procuratore generale, mentre per quelli della Cassazione provvede il primo presidente di questa, udito il procuratore generale.

I primi presidenti di appello e di cassazione, con le norme di cui nel primo capoverso del-

l'articolo 8 di questa legge, provvedono sulle domande di aspettativa. Ai relativi decreti sono applicabili i capoversi secondo e terzo dell'articolo istesso.

Gli ufficiali giudiziari resisi inabili al servizio per condizioni di salute od incapacità e simili, sono dispensati dal servizio, con decreto ministeriale, previo avviso manifestato dalla Commissione, di cui all'art. 8 dell'ordinamento giudiziario, modificato dalla legge 23 dicembre 1875, n. 2859.

Il collocamento a riposo è disposto con decreto ministeriale.

Ugualmente si provvede in caso di destituzione.

(Approvato).

Art. 13.

Gli ufficiali giudiziari che abbiano compiuti i 70 anni di età, sono collocati a riposo di ufficio, salvo ogni diritto alla pensione od indennità a termini di legge.

La detta disposizione non si applica agli ufficiali giudiziari in servizio al momento della attuazione della legge 19 marzo 1911, n. 201.

Gli ufficiali giudiziari quando siano collocati a riposo potranno ottenere l'abilitazione al patrocinio presso le preture da esercitarsi soltanto nei madamenti che non sono sede di tribunale, a norma dell'articolo 6, lettera b, e dell'articolo 7 della legge 7 luglio 1901, n. 283.

All'ufficiale giudiziario collocato a riposo può essere attribuito il titolo onorifico del grado superiore.

(Approvato).

Art. 14.

Gli ufficiali giudiziari dovranno segnare giornalmente sui repertori ogni atto eseguito, nonchè l'ammontare dei diritti, e riprodurre contemporaneamente sopra ogni atto originale e copia il numero corrispondente del repertorio civile o penale e la specifica dei diritti stessi.

La prima infrazione relativa agli atti retribuiti sarà punita con pena pecuniaria di lire cinque e le successive con la stessa pena estensibile a lire cinquanta, salvo le pene disciplinari.

L'applicazione della pena pecuniaria sarà fatta con ordinanza motivata dal pretore o dal

capo del collegio, sentiti gli interessati verbalmente o per iscritto.

Contro l'ordinanza del pretore è ammesso il reclamo al presidente del tribunale, contro quella dei capi dei collegi giudiziari è ammesso il reclamo al collegio.

In ogni caso il termine per reclamare è di giorni quindici dalla avvenuta comunicazione.

Sui reclami si provvede dai collegi giudiziari, in Camera di consiglio, dalla sezione civile, sentiti il pubblico ministero e l'incolpato.

(Approvato).

Art. 15

L'ufficiale giudiziario che sottragga ai colleghi in tutto o in parte i diritti che per legge ha l'obbligo di mettere in comunione o con riduzione degli emolumenti faccia loro illecita concorrenza, è punito in via disciplinare, con la sospensione, salvo le sanzioni penali.

(Approvato).

Art. 16.

Nella città sedi di più preture, agli effetti della comunione dei proventi, potrà stabilirsi una Cassa unica, ove gli ufficiali giudiziari di tali preture lo deliberino a maggioranza di due terzi.

Nelle suddette città e negli uffici ove sono addetti due o più ufficiali giudiziari i proventi di tutti gli atti, prelevato un terzo per l'ufficiale giudiziario che li ha compiuti, devono essere messi in comunione e ripartiti in quote eguali fra gli ufficiali giudiziari stessi.

Tra i proventi non sono comprese, se non limitatamente a due quinti, le indennità di trasferta, le quali rimangono, per gli altri tre quinti, a favore dell'ufficiale giudiziario che ha compiuto gli atti.

I diritti per le chiamate di causa, i diritti recuperati e la percentuale di cui all'articolo 1, n. 3, della presente legge, sono posti in comunione e ripartiti in quote eguali.

La misura delle singole quote può essere diversa, purchè ciò sia stato deliberato nel dicembre dell'anno precedente ad unanimità dagli ufficiali giudiziari interessati, con apposito verbale da depositarsi in cancelleria.

Le operazioni di prelevamento e di riparto

si effettueranno a cura dell'ufficiale giudiziario scelto dagli interessati, salvo ricorso, in caso di dissenso o di reclamo, al capo del collegio od al pretore.

(Approvato).

Art. 17.

Spetta agli uscieri delle conciliazioni esclusivamente di compiere tutti gli atti negli affari di competenza dei conciliatori senza distinzione di somma, eccetto quelli di esecuzione.

Nel caso di cui all'art. 578 del Codice di procedura civile la competenza spetta agli ufficiali giudiziari delle preture.

Gli atti per l'esecuzione delle sentenze dei conciliatori e dei verbali di conciliazione aventi forza esecutiva per l'art. 12 della legge 10 giugno 1892, n. 261, e degli altri titoli esecutivi anche nei comuni che non sono sede di mandamento, sono di esclusiva competenza degli ufficiali giudiziari addetti alle preture.

Per i suddetti atti di esecuzione però gli ufficiali giudiziari delle preture non potranno percepire che la metà dei diritti portati dalla tariffa civile oltre i diritti di trasferta e di scritturazione.

(Approvato).

Art. 18.

Gli ufficiali giudiziari sotto l'oro responsabilità potranno avvalersi per i lavori interni dell'ufficio e per l'assistenza alle udienze civili e penali delle preture, dei tribunali e delle Corti, comprese le Corti di Assise, dell'opera di commessi espressamente a ciò autorizzati dal presidente del collegio giudiziario al quale sono addetti e quelli delle preture dal presidente del tribunale. I commessi previa autorizzazione presidenziale, avuta come innanzi, potranno anche essere incaricati della notificazione di tutti gli atti civili e penali, rimanendo ferma la responsabilità dell'ufficiale giudiziario.

Gli atti, che vengono notificati a mezzo dei commessi, devono essere sottoscritti per visto, prima della notificazione, dall'ufficiale giudiziario, il quale, nell'originale, controfirmerà anche la relazione di notificazione.

Debbono altresì portare le indicazioni del nome e cognome e la firma del commesso.

I detti commessi non acquisteranno alcun titolo, per essere nominati ufficiali giudiziari, nè potranno ottenere indennità o sussidi a carico dello Stato, salvo quanto dispone l'art. 4; n. 5, della presente legge circa il tirocinio.

(Approvato).

Art. 19.

I diritti spettanti agli ufficiali giudiziari nei procedimenti per contravvenzioni ai regolamenti locali debbono, in ogni caso, essere rispettivamente pagati dai comuni, dalle provincie e dai consorzi nel cui interesse gli atti si compiono.

(Approvato).

Art. 20.

I diritti degli ufficiali giudiziari, agli effetti dei campioni, sono equiparati ai crediti dell'erario.

In caso di ricupero parziale dell'articolo di campione i diritti stessi sono prelevati insieme agli onorari dei difensori con privilegio di pari grado sulle somme esatte.

Nei casi di estinzione dell'azione o della condanna è fatta salva l'azione per il ricupero dei diritti medesimi.

(Approvato).

Art. 21.

I cancellieri, per iscrivere le cause a ruolo e per ricevere la costituzione dei difensori o delle parti nelle preture, nei tribunali e nelle Corti di appello, dovranno accertarsi, mediante esibizione della relativa ricevuta, del pagamento del diritto di chiamata, a norma dell'articolo 29 del Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1626.

Tali diritti sono dovuti anche se si tratti di riassunzione d'istanza o di causa riprodotta, o di liti avanti le Commissioni arbitrali.

I diritti esatti a tale titolo dagli ufficiali giudiziari innanzi menzionati, saranno iscritti a repertorio sotto le sanzioni dell'articolo 14 e cessa l'obbligo del versamento in cancelleria ed all'ufficio postale, prescritto dalla disposizione sopra accennata del decreto 2 settembre 1919, n. 1626.

Per le Corti di cassazione restano ferme le disposizioni di cui al ricordato articolo 29 dello stesso Regio decreto.

(Approvato).

Art. 22.

In conformità dell'articolo 120 del Codice di procedura penale gli ufficiali giudiziari sono autorizzati a valersi del servizio postale, secondo le norme del Regio decreto, che sarà emanato, su proposta del ministro della giustizia di concerto con quelle delle poste e dei telegrafi.

(Approvato).

Art. 23.

L'ufficiale giudiziario contro il quale sia stato spiccato mandato di cattura dovrà essere sospeso dalle funzioni con decreto del primo presidente della Corte d'appello, eccetto che si tratti di ufficiale giudiziario della Cassazione pel quale provvede il primo presidente di questa.

Qualora sia stato spedito contro di lui mandato di comparizione, potrà essere sospeso, con decreto del primo presidente della Corte d'appello o della cassazione, rispettivamente come innanzi.

Avverso questo ultimo decreto potrà farsi ricorso al collegio nel termine di giorni venti dalla notifica del decreto, ed il collegio, sezione civile, provvederà in camera di consiglio sentito il Pubblico Ministero e l'incolpato.

Durante la sospensione, negli uffici a cui è addetto un solo ufficiale giudiziario può essere accordato alla famiglia dell'ufficiale giudiziario sospeso, un assegno alimentare non superiore alla metà dell'assegno fisso e della eventuale indennità supplementare.

Negli uffici a cui sono addetti due o più ufficiali giudiziari il posto è lasciato vacante, durante la sospensione, e sono corrisposte al sospeso l'assegno fisso in misura non superiore alla metà da parte dell'Erario ed i due terzi della quota dei proventi a carico degli ufficiali giudiziari.

La rimanenza delle quote che all'ufficiale giudiziario spetterebbero sui proventi è accantonata sino all'esito del giudizio e degli eventuali provvedimenti disciplinari.

Qualora l'ufficiale giudiziario sospeso venga assoluto, sarà riammesso in servizio, salvo gli eventuali provvedimenti disciplinari; e gli verrà corrisposto il resto dell'assegno fisso e della

indennità, l'uno e l'altra se dovutigli, come pure gli sarà pagata in tutto o in parte la quota dei proventi rimasta accantonata.

(Approvato).

Art. 24.

Le violazioni dei doveri di ufficio commesse dagli ufficiali giudiziari sono punite in via disciplinare.

(Approvato).

Art. 25.

Le pene disciplinari sono:

- a) la riprensione;
- b) l'ammenda;
- c) la sospensione;
- d) la destituzione.

(Approvato).

Art. 26.

Ferme restando tutte le disposizioni contenute nell'ordinamento giudiziario e nella tariffa civile e penale, la facoltà di applicare le pene disciplinari è esercitata dalla Commissione di cui all'articolo 8 dell'ordinamento giudiziario 6 dicembre 1865, n. 2626, serie 1, modificato con la legge 23 dicembre 1875, n. 2839.

(Approvato).

Art. 27.

L'azione disciplinare è promossa, con la citazione dell'incolpato a comparire dinanzi alla Commissione disciplinare entro un termine non minore di giorni cinque, dal Pubblico Ministero od anche sull'eccitamento di chi è investito del diritto di sorveglianza, indipendentemente da ogni azione civile e penale che proceda dal medesimo fatto, anche pendente il procedimento civile e penale, e qualunque ne sia il risultato.

L'incolpato può farsi assistere da un difensore, il quale potrà avere visione degli atti del procedimento.

(Approvato).

Art. 28.

La riprensione consiste nel contestare all'ufficiale giudiziario la mancanza commessa e il biasimo incorso e nell'avvertirlo di non più ricadervi.

Essa viene inflitta dal presidente della Commissione disciplinare o dal magistrato dallo stesso delegato, previa intimazione all'incolpato di presentarsi per riceverla.

Ove l'incolpato non ottemperi alla intimazione sarà deferito alla Commissione, la quale applicherà senz'altro la sospensione.

(Approvato).

Art. 29.

L'ammenda può infliggersi nella misura da lire 10 a 200 nel caso di recidiva nelle semplici mancanze, e nei casi e nella misura di cui agli articoli 181, 182 e 183 dell'ordinamento giudiziario.

La sospensione importa la cessazione temporanea dell'esercizio delle funzioni e la privazione così dell'assegnò di cui al n. 2 dell'art. 1 di questa legge come della indennità supplementare, proporzionalmente alla sua durata che non potrà essere superiore a tre mesi.

(Approvato).

Art. 30.

L'ufficiale giudiziario può essere destituito per recidiva nelle mancanze che dettero motivo a precedente sospensione ed inoltre:

- a) per grave abuso di autorità;
- b) per grave abuso di fiducia;
- c) per mancanza contro l'onore o che dimostri difetto di senso morale;

d) per illecito uso di distrazione di somme affidate o tenute in deposito o per connivente tolleranza di tali abusi in cui fossero incorsi i loro commessi;

e) per gravi atti di insubordinazione contro l'Amministrazione od i superiori, commessi pubblicamente con evidente offesa del principio di disciplina e di autorità;

f) per eccitamento alla insubordinazione;

g) per offesa alla persona del Re, alla famiglia Reale, alle Camere legislative e per pubblica manifestazione di opinioni ostili alle vigenti istituzioni.

(Approvato).

Art. 31.

Incorrerà di diritto nella destituzione l'ufficiale giudiziario:

a) per qualsiasi condanna passata in giudicato riportata per delitti contro la Patria e contro i poteri dello Stato e contro il buon costume ovvero per delitto di peculato, concussione, corruzione, falsità, furto, truffa o appropriazione indebita;

b) per qualsiasi condanna che porti seco l'interdizione perpetua dai pubblici uffici o la vigilanza speciale della pubblica sicurezza.

(Approvato).

Art. 32.

Contro la decisione della Commissione disciplinare è ammesso il ricorso al Ministero della giustizia nel termine di giorni trenta dalla notificazione del provvedimento all'incolpato.

(Approvato).

Art. 33.

L'ufficiale giudiziario destituito non può essere riammesso in servizio, salvo che, nei casi di cui all'articolo 30, il Ministero abbia riconosciuto insussistenti o errati gli addebiti che avevano determinata la destituzione.

In tal caso egli riprende in graduatoria il posto che aveva.

(Approvato).

Art. 34.

Gli articoli 173 e 186 della tariffa penale modificati con la legge 19 marzo 1911, n. 201, sono abrogati.

L'articolo 188 della tariffa stessa modificato dalla legge 21 dicembre 1902, n. 528, è abrogato.

Gli articoli 1 e 2 del decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1669, ed il Regio decreto 20 luglio 1919, n. 1282, sono abrogati.

PRESIDENTE. A questo articolo il senatore Frola propone il seguente emendamento:

Aggiungere il 3° comma del disegno ministeriale soppresso, che dice: « L'art. 40 del regolamento del 10 dicembre 1882, n. 1103, è abrogato », ed il seguente: « Gli atti degli ufficiali giudiziari saranno visti dal Cancelliere nei casi e con le norme stabilite dalla legge ».

Il senatore Frola ha facoltà di parlare per svolgere il suo emendamento.

FROLA. Anche su questo articolo tratterò brevemente il Senato; il disegno del Governo

e il disegno approvato dalla Camera dei deputati abrogano l'art. 40 del regolamento 10 dicembre 1882, relativo al visto delle cancellerie sugli atti degli ufficiali giudiziari. L'Ufficio centrale invece toglie dal disegno di legge del Governo il capoverso che riflette questa abrogazione; i motivi che indussero ad abrogare queste disposizioni contemplate dall'art. 40 del regolamento 10 dicembre 1882 sono così enunciati nella relazione del Governo, che richiama la relazione che il guardasigilli onor. Mortara faceva precedere al decreto-legge presentato alla Camera: «*Opportuna rinnovazione mi è sembrata quella di abolire senz'altro il visto di cui all'art. 40 del regolamento 10 dicembre 1882, n. 1003, avendo dovuto riconoscere che il controllo della cancelleria sugli atti dell'ufficiale giudiziario si verifica nella pratica come una superficiale e vuota formalità senza alcun effetto di quella garanzia che il legislatore si proponeva d'ottenere.*». Queste sono le parole precise della relazione Mortara.

Invece l'Ufficio centrale dice: «*Si è ritenuto non doversi abrogare la disposizione di cui all'art. 40 del regolamento*» (e qui faccio grazia al Senato della lettura di questo articolo che è riferito nella relazione dell'Ufficio centrale, perchè esso è piuttosto lungo) soggiungendo:

«*Ora se è vero che il prescritto visto non dà in alcun caso quella garanzia che il legislatore si proponeva di ottenere, è pur vero che esso, affidato a pregevoli funzionari, è servito a garantire gli interessi dell'erario dello Stato dalle frodi facili a verificarsi specie nelle notificazioni dello stesso atto a più persone, e per la negligenza dei funzionari.*»

Queste sono le considerazioni esposte dall'Ufficio centrale.

Ora io penso che debba mantenersi l'abrogazione per le ragioni che si trovano nella relazione del guardasigilli perchè dal momento che l'autorità, la quale può conoscere le cose nel miglior modo possibile, viene a dire che questo visto si è dimostrato una cosa inutile, sarebbe assurdo insistere, ed io potrei anzi soggiungere che questo visto occupa un funzionario della cancelleria, mentre così pochi ve ne sono nelle cancellerie, che pur debbono far cose ben altrimenti importanti, mentre, ripeto, questo visto viene riconosciuto inutile. Io penso dunque che si debba mantenere l'abrogazione.

Ma vi è un altro argomento. In questo disegno di legge, all'art. 14, che è stato votato, si stabiliscono i doveri degli ufficiali giudiziari, e si comminano le pene per il caso in cui l'ufficiale giudiziario venga a mancare ai suoi doveri; di qui un'altra considerazione, perchè il visto si rivela perfettamente inutile e superfluo, come già è accennato nella relazione del guardasigilli sul decreto-legge.

Quindi io insisto innanzi tutto perchè si mantenga l'abrogazione che era stata già determinata nel disegno di legge votato dalla Camera dei deputati. Del resto, siccome l'art. 40 già contempla gli obblighi degli ufficiali giudiziari, siccome questo visto, dopo quanto è previsto nell'art. 40, ormai si deve ritenere superfluo specialmente di fronte alle sanzioni e alle norme stabilite nell'art. 14, ove ancora vi sia chi voglia ottenere maggiori garanzie per le parti, e maggior garanzia dell'esecuzione degli obblighi che possano competere agli ufficiali giudiziari, nel mio emendamento ho proposto che «*gli atti degli ufficiali giudiziari saranno visti dal cancelliere nei casi e con le norme stabilite dal regolamento.*». Il regolamento, in relazione all'art. 14 che l'Ufficio centrale ha modificato, e anzi migliorato, riguardo agli obblighi che si può ritenere spettino agli ufficiali giudiziari, stabilirà in quali casi debba aver luogo questo visto. Quindi io confido che l'Ufficio centrale riconoscerà l'esattezza di queste mie osservazioni, e così puro l'onorevole ministro, e che essi vorranno accogliere il mio emendamento, perchè non si preclude con esso la via a qualsiasi visto rimandando al regolamento di stabilirlo in relazione alle considerazioni che ho fatte e in relazione agli obblighi che vennero già stabiliti dall'art. 14 che venne votato come fu proposto dall'Ufficio centrale.

Non aggiungo altro.

BENSA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. No ha facoltà.

BENSA. Sono perfettamente d'accordo con l'onorevole Frola nel ritenere che bene il progetto ministeriale avesse avvisato, abrogando il noto articolo 40.

Autorevolmente il guardasigilli del tempo diceva che la pratica aveva dimostrato trattarsi di una disposizione dettata con lodevoli intenti, ma che non aveva fatto sentire il bisogno della sua attuazione. E questo concetto evidentemente

fu pienamente condiviso dall'onorevole ministro per la giustizia attuale, perchè non solo egli propose lo stesso testo, e ottenne per esso l'approvazione della Camera elettiva, ma riprodusse la stessa relazione del suo predecessore, facendone quindi proprie le considerazioni.

Effettivamente non credo che si possa dubitare della verità di quella affermazione che la esperienza e la competenza avevano dettato ai due ministri della giustizia. Mi permetto di aggiungere che per avventura la superfluità di questo visto, contemplato dall'articolo 40, è fatta palese anche da un'altra disposizione che si trova nella tariffa, che non ho per il momento sott'occhio, ma mi pare sia l'articolo 495 o 595 che dispone che ogni quindici giorni gli ufficiali giudiziari debbono ottenere una vidimazione dal cancelliere che procede a opportuno controllo. Di modo che il ripristino dell'articolo 40, a mio modesto avviso, non farebbe che riprodurre uno di quei tanti ingranni inutili di cui, a parole, tutti i momenti si chiede la soppressione e la semplificazione, mentre che in realtà, si tende purtroppo a moltiplicare.

Questo premesso e detto così brevemente perchè io preferisca il testo ministeriale a quello dell'Ufficio centrale, mi permetto di pregare il collega Frola a desistere dalla conclusione subordinata contenuta nella seconda parte del suo emendamento, perchè mi pare che, adottandolo, si farebbe rientrare per la finestra, quello che si sarebbe cacciato dalla porta. O noi vogliamo che il visto dell'articolo 40 sia ripristinato e allora votiamo con l'Ufficio centrale, o desideriamo il contrario, e allora non rinviemo al regolamento la possibilità di ristabilirlo a furia di casi particolari. Ecco perchè, facendo eco alle premesse del collega Frola, io lo prego di togliere la seconda parte del suo emendamento che, a quanto mi pare, verrebbe in massima parte a distruggere la pratica efficacia e la portata giuridica della prima parte dell'emendamento stesso.

FROLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FROLA. Allo stato delle cose non posso pronunziarmi al riguardo, della preghiera che mi rivolge l'onorevole senatore Bensa, perchè desidero sentire l'Ufficio centrale e l'onorevole mi-

nistro. Io aggiungerò ora soltanto un'altra circostanza, che non ho accennata, che cioè con l'abolizione di questo visto non si è verificato nessun inconveniente.

PAGLIANO, *relatore e presidente dell'Ufficio centrale.* Non è vero.

FROLA. Avendo affermato che non si è verificato alcun inconveniente è segno che nessun inconveniente degno di nota si è verificato, come mi risulta da dati di fatto, e d'altra parte, bisogna ritenere che non possiamo partire dall'ipotesi che si facciano sempre le cose male, tanto più perchè, come ripeto, non risulta, che l'abolizione del visto sia stata causa di inconvenienti. Poichè sono stato interrotto su questa parte debbo aggiungere che già nella relazione dell'Ufficio centrale che esaminò il disegno di legge sugli uscieri, allora, e oggi ufficiali giudiziari, si è detto benissimo che bisognava smentire le voci di abusi per parte degli ufficiali giudiziari, che era bene che nessuna penombra rimanesse su quella legge e conveniva rammentare, per omaggio al vero, che pochissimi e non gravi erano stati i provvedimenti che era occorso prendere contro questi funzionari. Questo diceva dunque allora l'Ufficio centrale e dovrebbe dirlo anche adesso e abolire il visto con le norme che io ho accennate; io posso del resto desistere dal mio emendamento qualora si accetti la proposta ministeriale. Noi non dobbiamo temere, in tal caso, nessuno inconveniente da questa legge.

PAGLIANO, *relatore e presidente dell'Ufficio centrale.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLIANO, *relatore.* Le ragioni che si sono dette contro il progetto presentato dall'Ufficio centrale del Senato si riducono nel fatto ad una sola, cioè che qualche volta è stato negligente il cancelliere nel mettere il visto e che perciò questo visto è rimasto inefficace. In verità nella mia mente non fa presa l'accennato argomento, e ciò certo per la pochezza della mia mente.

Nella relazione dell'Ufficio centrale del Senato è riprodotto l'art. 40, ed è stato riprodotto a disegno, per modo che tutti i senatori, senza dover compulsare leggi o regolamenti avessero avuto sott'occhio l'articolo stesso. Non lo leggo perchè l'articolo è lungo e stancherei il Senato

con la lettura di esso, e perchè è riprodotto per intero nella relazione. Nell'art. 40 che cosa si dice? È detto che quando deve notificarsi un atto è mestieri che sia vistato preventivamente nell'originale e nelle diverse copie dal cancelliere; che quando l'ufficiale giudiziario deve recarsi a notificare un atto di urgenza, può pure procedere a questa notificazione d'urgenza, ma che subito dopo deve farsi vistare l'atto dal cancelliere giustificando l'urgenza.

È pur previsto che quando il cancelliere non adempia esattamente al proprio dovere abbia la punizione prevista in detto articolo. Vi sono degli ufficiali giudiziari bravissimi, ma vi sono anche coloro che debbono essere vigilati. I controlli vi sono in tutte le pubbliche amministrazioni, e questo è un controllo che serve per la esatta osservanza della legge.

Pensino un pochino gli onorevoli senatori che alcune volte il bisogno può determinare una frode, non possibile ove funzioni l'art. 40 accennato. Se un atto debba essere notificato in più copie, il bisogno può consigliare la omissione della carta da bollo nelle copie istesse o non si fa che una sola copia. Quando manca il visto del cancelliere manca il controllo della notificazione regolare alle diverse persone, e la prova che sia stata adoperata la carta bollata corrispondente. Noi dell'Ufficio centrale del Senato, difendiamo in questo momento l'interesse dell'erario dello Stato, non facciamo offesa ad alcuno, ma riteniamo solamente che debba essere salvaguardato l'interesse dello Stato, come infatti abbiamo fatto con le modificazioni proposte per l'articolo primo e per altri articoli e come anche sosteniamo ora nell'impedire la soppressione del menzionato articolo 40. Riteniamo che questo articolo debba essere mantenuto.

L'onorevole Frola faceva un'osservazione e proponeva un emendamento che può benissimo essere accettato dall'Ufficio centrale, e cioè che senza sopprimere l'art. 40, si aggiunga che il visto debba essere messo nei modi che saranno prescritti dal regolamento, perchè gli ufficiali giudiziari si lagnano che perdono per questo visto un certo tempo. Secondo me non è questa una vera e sufficiente ragione; ad ogni modo l'emendamento proposto dal senatore Frola, è accettato dall'Ufficio centrale perchè provvede al bisogno.

Al senatore Bensa mi permetto dire che è egli in equivoco.

Non si tratta di disposizione di tariffa, ma solo del visto da apporsi agli atti che vengono notificati. L'Ufficio centrale quindi mantiene la proposta che non debba essere soppresso l'articolo 40 e accetta l'emendamento del senatore Frola, cioè che il visto sia apposto nei modi previsti dal regolamento da emanarsi per l'esecuzione della legge di cui trattasi.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Non ho difficoltà di accettare l'emendamento del senatore Frola, che, così com'è stato formulato, risponde a un criterio di conciliazione fra le due opposte opinioni.

Il primitivo testo ministeriale, non modificato in questo dalla Camera, in conformità a un'esigenza degli ufficiali giudiziari, stabiliva l'abolizione del visto di cui all'art. 40 del regolamento 10 dicembre 1882, sulla considerazione che il controllo delle cancellerie sugli atti degli ufficiali giudiziari in pratica si è rivelato come un'inutile formalità. L'Ufficio centrale del Senato è andato in opposto avviso, considerando che, per quanto il visto non abbia spesso dato quella garanzia che da esso si aspettava, pure, se affidato a solerti funzionari di cancelleria, è servito ad evitare frodi all'erario.

Ora io credo, in relazione ai risultati della pratica, che sia opportuno di non ripristinare integralmente la disposizione dell'art. 40 del regolamento 10 dicembre 1882, ma che sia il caso d'altra parte, per evitare possibili gravi inconvenienti, di prescrivere il visto per determinati atti, quali, per esempio, le notificazioni da farsi per affissioni, disciplinando tale forma di controllo nelle norme regolamentari che si dovranno emanare.

E quindi, mentre non posso associarmi alle richieste dell'onorevole Bensa, aderisco alle proposte del senatore Frola.

PRESIDENTE. Due sono le proposte del senatore Frola. La prima di ripristinare il comma del progetto ministeriale, il quale dice: « l'articolo 40 del regolamento del 10 dicembre 1882 n. 1103 è abrogato »; l'altra di aggiungere il seguente comma: « gli atti degli ufficiali giu-

diziari saranno vistati dal cancelliere nei casi e con le norme stabilite dal regolamento ».

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Siccome sul concetto siamo d'accordo con l'onorevole Frola e con l'Ufficio centrale, in sede di coordinamento si potrà provvedere e trovare la formula adatta. Io per esempio ne avevo qui preparata una: « saranno con successive disposizioni regolamentari stabilite le norme circa l'apposizione del visto da parte della Cancelleria »...

PRESIDENTE. In ogni caso il coordinamento porterebbe sempre un ritorno al Senato, il quale dovrebbe avere sempre comunicazione dell'articolo coordinato. Qui mi sembra che vi sia un vero e proprio emendamento, sia pure che risponda ai concetti della discussione.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Si può benissimo intanto votare la soppressione, cioè che l'articolo 40 del regolamento è abrogato. Ma poi si deve aggiungere che gli atti degli ufficiali giudiziari saranno vistati dal cancelliere.

PRESIDENTE. Allora torniamo a quello che ho detto da principio. Io ho posto la questione molto chiaramente: l'onorevole Frola ha proposto due emendamenti che riguardano l'uno il ristabilimento dell'abrogazione dell'art. 40, l'altro l'aggiunta di un comma. L'onorevole ministro dichiara che l'accetta, l'Ufficio centrale non fa obiezioni, non vi è quindi che venire ai voti. Io, del resto, sarei obbligato a far votare l'emendamento del senatore Frola per divisione, nel caso che il senatore Bensa insistesse nel suo emendamento: se non insiste, si farà un'unica votazione.

BENSA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENSA. Di fronte alle due proposte del collega Frola, io ne approvavo una e non trovavo accettabile l'altra. Mi pare che, non essendo ritirata la prima più radicale proposta, si debba procedere alla votazione di quella: la seconda poi egli la presenta come una sostituzione all'articolo dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Mi pare dunque che non vi sia altro da fare che venire ai voti. Pongo dunque ai voti la prima parte dell'emenda-

mento Frola cioè che sia ripristinato il comma che dice: « l'articolo 40 del regolamento del 10 dicembre 1882 n. 1103 è abrogato. »

Chi approva questo emendamento è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Metto ora ai voti l'aggiunta proposta dall'onorevole senatore Frola così concepita: « gli atti degli ufficiali giudiziari saranno vistati dal Cancelliere nei casi e con le norme stabilite dal regolamento ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ora ai voti l'articolo 34 così modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 35.

Al primo concorso per posto di ufficiali giudiziari che sarà bandito in ciascun distretto di Corte di appello, dopo l'attuazione della presente legge, saranno ammessi anche i candidati che abbiano conseguito solamente la licenza tecnica.

Al suddetto concorso possono essere ammessi i commessi degli ufficiali giudiziari che abbiano compiuto almeno dieci anni di servizio o almeno cinque anni quando siano figli di ufficiali giudiziari, purchè gli uni e gli altri

a) si trovino attualmente in servizio;

b) abbiano superato un esame scritto ed orale d'idoneità a fungere da ufficiale giudiziario;

c) dimostrino con certificato dell'autorità giudiziaria la loro qualità di commesso e di servizio prestato.

PRESIDENTE. All'art. 35 vi è un emendamento proposto dai senatori Spirito e Frola, riguardante gli uscieri di conciliazione.

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Frola.

FROLA. Non mi sembra vi sia bisogno di spiegare le ragioni e i motivi dell'emendamento che consiste nell'ammettere al concorso gli uscieri di conciliazione che non siano messi comunali.

PAGLIANO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLIANO, *presidente e relatore*. Se l'onorevole ministro accetta l'emendamento, l'Ufficio centrale non ha difficoltà di fare ad esso favorevole accoglimento.

Si tratta di questo: vi sono alcuni uscieri di conciliazione i quali non sono messi comunali. Costoro vorrebbero, in via straordinaria, essere ammessi al concorso; saranno in tutto dieci o dodici e se l'onorevole ministro non ha difficoltà di accettare la proposta fatta dai senatori Frola e Spirito l'Ufficio centrale non si oppone ad accoglierla.

In questo caso si dovrebbe dire che al concorso straordinario potrebbero essere ammessi gli uscieri di conciliazioni che non siano messi comunali purchè abbiano prestato ininterrotto servizio almeno per dieci anni, e fare altri lievi ritocchi all'articolo 35, dei quali è cenno nel foglio che passo in questo momento alla Presidenza.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Confesso che ho molto esitato prima di determinarmi all'accettazione dell'emendamento proposto dagli onorevoli Spirito e Frola e accolto, con parziali modificazioni, dall'Ufficio centrale. Anzi dirò che non avevo nascosto le mie difficoltà all'onorevole Spirito.

È innegabile che con la presente legge, mentre si migliorano notevolmente le condizioni morali ed economiche degli ufficiali giudiziari, si vuole elevare la classe, richiedendo opportuni requisiti di capacità e d'idoneità per l'ammissione in carriera, che è aperta soltanto a coloro che siano forniti di sufficienti titoli di studio e abbiano superato un regolare esame di concorso sulle nozioni delle materie necessarie per l'esatto disimpegno delle delicate funzioni.

Soltanto in via eccezionale, nella prima attuazione della legge, si consente di derogare al giusto rigore di tali norme, allo scopo di agevolare la sistemazione degli attuali commessi più meritevoli, ammettendoli a un esame pratico d'idoneità, senza richiedere titoli di studio.

Con l'emendamento proposto si viene a introdurre una nuova deroga, che mi è sembrata anche più grave, per sistemare, alla pari dei

commessi, gli uscieri di conciliazione che non siano messi comunali.

Considerato però che si tratta di una disposizione transitoria, determinata da un sentimento di equità, stante anche l'autorevole adesione dell'Ufficio centrale, non voglio io muovere opposizioni.

PAGLIANO, *relatore*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLIANO, *relatore e presidente dell'Ufficio centrale*. Si potrebbe dunque dire così: « al suddetto concorso possono essere ammessi gli uscieri di conciliazione che non siano messi comunali purchè abbiano prestato ininterrotto servizio almeno per dieci anni, ecc. ».

FROLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FROLA. Accetto questa modifica la quale circoscrive lo scopo di questa disposizione.

PRESIDENTE. La modificazione proposta dall'Ufficio centrale, accettata dal ministro e dal senatore Frola, è la seguente:

Dopo le parole « al suddetto concorso possono essere ammessi », si aggiungono le altre: « gli uscieri di conciliazione che non siano messi comunali, purchè abbiano prestato ininterrotto servizio almeno per dieci anni ». Inoltre si sostituiscono le parole « essi tutti » alle altre « gli uni e gli altri » del secondo comma, e le parole « innanzi accennata » alle altre « di commesso » alla lettera c) dell'ultimo capoverso.

Il resto come nell'articolo del testo ministeriale.

Pongo ai voti l'aggiunta e le modificazioni di forma che ho ricordato.

Chi le approva è pregato di alzarsi.
(Sono approvate).

Pongo ai voti l'intero articolo 35.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.
(È approvato).

Art. 36.

Gli allegati a), b) e c) alla legge 19 marzo 1911, n. 201, meno per quanto riguarda gli articoli 248, 269, 275 e 280 dell'allegato b) e 173 e 186 dell'allegato c) s'intendono riprodotti ed annessi alla presente legge.

E' abrogata qualsiasi disposizione contraria alla presente legge.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Autorizzazione di spesa per il funzionamento delle Commissioni locali di equo trattamento del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto » (N. 264).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione di spesa per il funzionamento delle Commissioni locali di equo trattamento del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto ».

Prego il senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Per il funzionamento delle Commissioni locali di equo trattamento del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, costituite in base al disposto dell'art. 7 del Regio decreto-legge 11 marzo 1920, n. 270, è autorizzata, in aggiunta della somma già stanziata per la Commissione centrale, la spesa di lire 150.000 per l'esercizio finanziario 1920-21 e di lire 200.000 per gli esercizi successivi, restando conseguentemente modificata come segue la denominazione del capitolo 61 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici: « Spesa per il funzionamento della Commissione centrale e delle Commissioni locali per l'equo trattamento del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto a trazione meccanica ».

Con decreto del ministro del tesoro saranno introdotte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici le variazioni necessarie all'esecuzione della presente legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

L'articolo unico del disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di lire 25.000.000 per la esecuzione di opere idrauliche straordinarie » (N. 266).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di lire 25.000.000 per la esecuzione di opere idrauliche straordinarie ».

Prego il senatore, segretario, Silj di dar lettura di questo disegno di legge.

SILJ, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 266).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Sono autorizzate le seguenti spese da inscrivere nella parte straordinaria del bilancio dei lavori pubblici per gli esercizi 1920-21 e 1921-22:

a) lire 6,500,000 per completamento delle opere nuove di navigazione interna autorizzate con la legge 8 aprile 1915, n. 508;

b) lire 6,000,000 per lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria, delle quali lire 3,000,000 per le varie provincie del Regno (escluso il compartimento del magistrato alle acque per le provincie venete e di Mantova) e lire 3,000,000 per la sistemazione dell'Arno nelle provincie di Pisa e Firenze;

c) lire 4,000,000 per opere idrauliche di 3ª, 4ª e 5ª categoria nelle varie provincie del Regno (eccettuato il compartimento del magistrato alle acque), concorsi e sussidi in base alle leggi 25 luglio 1904, n. 523, e 13 luglio 1911, n. 774; provvedimenti relativi al buon regime dei fiumi e torrenti e sussidi ad opere idrauliche in virtù dell'articolo 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 (alleg. F);

d) lire 4,000,000 per lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di prima e seconda categoria nelle provincie venete e di Mantova;

e) lire 1,000,000 per opere idrauliche di 3ª, 4ª e 5ª categoria, ecc. nelle provincie venete e di Mantova;

LEGISLATURA XXV — 1ª SESSIONE 1919-21 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 FEBBRAIO 1921

f) lire 1,000,000 per la sistemazione idraulica montana e di pianura dei corsi di acqua nella Basilicata (legge 31 marzo 1904, n. 140, e decreto luogotenenziale 7 febbraio 1919, numero 150);

g) lire 2,500,000 per la sistemazione idraulica montana e di pianura dei corsi di acqua nelle provincie calabresi (legge 25 giugno 1906, n. 255).

(Approvato).

Art. 2.

Gli stanziamenti dei sottoindicati capitoli del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1920-21 sono aumentati delle somme per ognuno di essi indicate:

Capitolo n. 108. Opere nuove nelle vie navigabili di 1ª e 2ª classe L. 3,000,000

Cap. n. 113-bis. Opere indilazionabili di sistemazione idraulica dell'Arno nelle provincie di Firenze e Pisa » 2,000,000

Cap. n. 114. Lavori di riparazione e sistemazione idraulica di di 1ª e 2ª categoria dipendenti, ecc. » 2,000,000

Cap. n. 117. Opere idrauliche di 3ª, 4ª e 5ª categoria. » 2,000,000

Cap. n. 141. Sistemazione idraulica montana e di pianura dei corsi d'acqua nella Basilicata. » 500,000

Cap. n. 161. Sistemazione idraulica montana e di pianura dei corsi d'acqua nelle provincie Calabresi » 1,000,000

Cap. n. 168. Lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria nelle provincie venete e di Mantova. » 2,000,000

Cap. n. 169. Opere idrauliche di 3ª, 4ª e 5ª categoria nelle provincie venete e di Mantova » 500,000

• Totale . . . L. 13,000,000

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge « Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1920-1921 » (N. 269).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1920-1921 ».

Prego il senatore segretario Sili di darne lettura.

SILI, segretario, legge:

Articolo unico.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1920-21, gli stanziamenti dei sottoindicati capitoli sono aumentati della somma per ciascuno indicata:

Cap. n. 22. Acquisto di libretti e scontrini ferroviari (Spesa d'ordine). . . L. 1,300

Cap. n. 30. Salario ai capi cantonieri e cantonieri delle strade nazionali - Indennità di percorrenza e di malaria (Spese fisse) 1,250,000

Cap. n. 70. Spese d'ufficio - Indennità fissa al presidente di cui alla tabella A annessa alla legge 5 maggio 1907, n. 257 (Spese fisse). 14,350

Cap. n. 71. Fitto di locali (Spese fisse) 2,300

Cap. n. 72. Provviste, riparazioni e manutenzione mobili e locali . . . 5,700

Cap. n. 73. Spese casuali per il Magistrato alle acque 7,000

Cap. n. 74. Manutenzione delle vie navigabili di 1ª e 2ª classe nelle provincie venete e di Mantova ed illuminazione delle aree dei porti lacuali compresi nelle vie navigabili . 1,500,000

Cap. n. 75. Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria nelle provincie venete e di Mantova 500,000

Cap. n. 80. Servizio idrografico e mareografico nelle provincie venete e di Mantova 16,000

LEGISLATURA XXV — 1ª SESSIONE 1919-21 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 FEBBRAIO 1921

Cap. n. 82. Manutenzione e riparazione dei porti nelle provincie venete 2,000,000

Cap. n. 83 Escavazione dei porti nelle provincie venete 2,000,000

Totale delle maggiori assegnazioni. 7,296,650

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa. L'articolo unico del disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in taluni capitoli dello stato di previsione della

spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1920-1921 » (N. 270).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1920-21 ». Prego il senatore segretario Sili, di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 56,541,150 in conto competenza e le variazioni compensative di lire 3,260,000 in conto residui, ai capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1920-21, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Tabella di variazioni a taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1920-21.

MAGGIORI ASSEGNAZIONI IN CONTO COMPETENZA.

Capitolo 1. Amministrazione centrale - Personale di ruolo - Stipendi e indennità (Spese fisse)	L. 1,000,000
Capitolo 3. Amministrazione centrale - Spese d'ufficio	200,000
Capitolo 4. Amministrazione centrale - Fitto di locali per uso d'ufficio (Spese fisse)	20,000
Capitolo 5. Amministrazione centrale - Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali	22,000
Capitolo 6. Assegni e indennità di missione per gli addetti ai gabinetti	50,000
Capitolo 7. Genio Civile - Personale di ruolo - Stipendi e indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	500,000
Capitolo 12. Genio civile - Spese d'ufficio (Spese fisse)	120,000
Capitolo 14. Genio civile - Fitto di locali per uso d'ufficio (Spese fisse)	10,000
Capitolo 16. Compensi per maggiori servizi prestati dal personale dell'Amministrazione centrale e del Genio civile	100,000
Capitolo 17. Sussidi al personale dell'Amministrazione centrale e del Genio civile	15,000
Capitolo 18. Sussidi al personale già appartenente all'Amministrazione dei lavori pubblici ed alle relative famiglie	20,000
Capitolo 19. Indennità per incarichi e studi diversi a funzionari dello Stato non dipendenti dall'Amministrazione dei lavori pubblici	300,000
Capitolo 21. Spese di stampa e per la pubblicazione del Bollettino ufficiale del Ministero	77,600
Capitolo 24. Spese casuali	10,000
Capitolo 28. Manutenzione di ponti e strade nazionali, sgombrò di nevi, di materie franate o trasportate dalle piene, lavori per impedire interruzioni di transito e per riparare e garantire da danni le opere predette - Indennità ai comuni per il mantenimento delle traverse in base all'art. 41 della legge 20 marzo 1865, n. 2249, allegato F'	7,000,000
Capitolo 33. Lavori eventuali in conseguenza di contravvenzioni alla polizia delle strade	15,000
Capitolo 34. Manutenzione delle vie navigabili di 1ª e 2ª classe ed illuminazione delle aree dei porti lacuali compresi nelle vie navigabili	1,000,000
Capitolo 38. Assegni e indennità di residenza in Roma al personale idraulico subalterno addetto al servizio delle vie navigabili e delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria (Spese fisse)	150,000
Capitolo 39. Competenze al personale idraulico subalterno, per servizi normali indicati nel regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria	170,000
A riportarsi	L. 10,779,600

	<i>Riporto</i> . . . L.	10,779,600
Capitolo 40. Competenze al personale idraulico subalterno per la sorveglianza dei lavori di manutenzione delle vie navigabili . . .		15,000
Capitolo 41. Competenze al personale idraulico subalterno per la sorveglianza dei lavori di manutenzione e di riparazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria		70,000
Capitolo 43. Indennità da corrisponderci ai membri effettivi od aggregati del Consiglio superiore delle acque e del Comitato permanente ai sensi dell'articolo 44 del Regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, e articolo 60 del regolamento tecnico amministrativo 24 gennaio 1917, n. 85, sulle concessioni di acque pubbliche . . .		20,000
Capitolo 44. Spese per il servizio di piena e spese casuali pel servizio delle vie navigabili e delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e di altre categorie per la parte a quelle attinente . . .		400,000
Capitolo 48. Personale addetto alla custodia, alla sorveglianza della manutenzione delle bonifiche - Stipendi e indennità di residenza in Roma (Spese fisse)		15,000
Capitolo 57. Pigioni pel servizio dei porti (Spese fisse) . . .		1,000
Capitolo 68. Stipendio del presidente del Magistrato alle acque (Spese fisse)		2,400
Capitolo 70. Spese d'ufficio - Indennità fissa al presidente di cui alla tabella A, annessa alla legge 5 maggio 1907, n. 257 (Spese fisse)		850
Capitolo 77. Competenze al personale idraulico subalterno nelle provincie venete e di Mantova pei servizi normali indicati nel regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria . .		170,000
Capitolo 78. Competenze al personale idraulico subalterno per la sorveglianza dei lavori di manutenzione delle vie navigabili nelle provincie venete e di Mantova.		20,000
Capitolo 79. Competenze al personale idraulico subalterno per la sorveglianza dei lavori di manutenzione e di riparazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria nelle provincie venete e di Mantova		45,000
Capitolo 86. Amministrazione centrale - Personale aggiunto - Stipendi e indennità di residenza in Roma (Spese fisse)		1,500,000
Capitolo 88. Amministrazione centrale - Personale del ruolo di vigilanza - Indennità fisse mensili, trasferte e competenze per la sorveglianza sulla costruzione di ferrovie concesse all'industria privata e di tramvie		25,000
Capitolo 91. Genio civile - Personale aggiunto addetto al servizio generale - Stipendi e indennità di residenza in Roma (Spese fisse)		500,000
Capitolo 93. Genio civile - Personale provvisorio, straordinario ed avventizio - Indennità di trasferta e competenze		600,000
Capitolo 94. Indennità fisse mensili, trasferte e competenze al personale dipendente dal Genio civile, giusta l'art. 19 del testo unico di legge 23 settembre 1906, n. 522, addetto ai lavori straordinari		600,000
Capitolo 102-bis (di nuova istituzione). Spese e compensi per gli studi della Commissione istituita con decreto ministeriale 27 gen-		
	<i>A riportarsi</i> . . . L.	14,763,850

	<i>Riporto</i>	L. 14,763,850
naio 1920 per la revisione della rete stradale nazionale e per la riforma delle norme vigenti in materia stradale		10,000
Capitolo 104. Costruzione o ricostruzione di strade comunali rotabili o mulattiere per allacciare alla esistente rete stradale i comuni attualmente isolati in tutte le provincie del Regno, eccettuate quelle di Basilicata e delle Calabrie e quelle di accesso alle stazioni ferroviarie contemplate dalla legge 8 luglio 1903, n. 312 e dal decreto-legge 19 agosto 1915, n. 1371, e costruzione o ricostruzione di strade comunali rotabili o mulattiere dirette ad allacciare alla esistente rete stradale le frazioni attualmente isolate dei comuni delle provincie meridionali continentali e delle isole, eccettuate le provincie di Basilicata e Calabria e l'isola di Sardegna (Articoli 53 e 54 della legge 15 luglio 1906, n. 383, e articoli 2 e 3 del decreto luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1679, modificato dal decreto luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 e dal decreto Reale 22 novembre 1919, n. 2464 (Spesa ripartita)		2,000,000
Capitolo 109 (denominazione variata). Sistemazione idraulico-forestale nei bacini montani dei corsi d'acqua nelle varie provincie del Regno, comprese quelle meridionali, e nelle isole (art. 6, comma a, e art. 9 della legge 22 dicembre 1910, n. 919, e lettera a, n. 2, della tabella C, annessa alla legge medesima, e decreto luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1679, modificato con decreto luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 e con decreto Reale 22 novembre 1919, n. 2464) (Spesa ripartita)		2,000,000
Capitolo 118. Sovvenzioni governative per agevolare la costruzione di impianti idro-elettrici (decreto Reale 2 ottobre 1919, numero 1995)		1,000,000
Capitolo 119 (denominazione variata). Sovvenzioni per la costruzione di serbatoi o laghi artificiali o di altre opere regolanti il deflusso delle acque pubbliche (art. 50 e seguenti del Regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161)		400,000
Capitolo 121-ter (di nuova istituzione). Sovvenzioni per la costruzione o trasformazione ed esercizio di impianti con impiego di combustibili fossili nazionali per la produzione e distribuzione di energia meccanica od idro-elettrica (decreto luogotenenziale 28 marzo 1919, n. 454, e Regio decreto 2 maggio 1920, n. 597)		1,000,000
Capitolo 122. Opere di bonificazione di 1ª categoria dipendenti dal testo unico di legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195, e dalle leggi 7 luglio 1902, n. 333; 6 giugno 1907, n. 300 (art. 1, lett. g); 5 aprile 1908, n. 126 (art. 1, lett. c); 24 dicembre 1908, n. 747 (art. 2); 30 giugno 1909, n. 407 (art. 1, lett. f); 13 luglio 1910, n. 466 (art. 51 e tabella A, lett. a, n. 7); 22 dicembre 1910, n. 919 (art. 1, comma 4); 13 aprile 1911, n. 311 (art. 1); 20 giugno 1912, n. 712 (art. 1, lett. a); 20 marzo 1913, n. 215 (art. 3, lett. d); 8 aprile 1915, n. 477, e art. 1 del decreto luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150 (Spesa ripartita)		4,000,000
	<i>A riportarsi</i>	L. 25,173,850

	<i>Riparto</i> . . . L.	25,173,850
Capitolo 124. Fondo di riserva per provvedere alle spese indicate nell'articolo 65 del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, e ad altre spese necessarie per le opere di bonifica in base al disposto della legge stessa e di quella 5 aprile 1908, n. 126, e 30 giugno 1909, n. 407, art. 1 del decreto luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150 e art. 5 della legge 26 settembre 1920, n. 1313 (Spesa ripartita)		20,000,000
Capitolo 131. Anticipazione di spese per provvedimenti d'ufficio a norma degli articoli 184, 202 e 257 del testo unico di legge, approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447		3,000,000
Capitolo 171. Opere di bonificazione nelle provincie venete e di Mantova in dipendenza del testo unico di legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195, e delle leggi 7 luglio 1902, n. 333, 6 giugno 1907, n. 300 (art. 1, lett. g); 30 giugno 1909, n. 407 (art. 1, lett. f), e 8 aprile 1915, n. 477 (Spesa ripartita)		7,267,000
Capitolo 179. Lavori di riparazione di strade nazionali resisi necessari in conseguenza di alluvioni, piene e frane e opere di difesa delle strade stesse contro le corrosioni dei fiumi e dei torrenti (leggi 7 luglio 1901, n. 341; 3 luglio 1902, n. 298; 8 luglio 1903, n. 311; 7 luglio 1904, n. 313; 29 dicembre 1904, n. 674; 29 dicembre 1907, n. 810 (art. 1, lett. d); 24 dicembre 1908, n. 747 (art. 1); 13 aprile 1911, n. 311 (art. 15, lett. g); Regio decreto 21 dicembre 1911, n. 1471 (art. 1, lett. a); leggi 4 aprile 1912, n. 297 (art. 4, lett. s) e 19 luglio 1914, n. 769 (art. 2, lett. e) e Regio decreto 22 settembre 1914, n. 1026 (art. 3, lett. i) e decreti luogotenenziali 27 giugno 1915, 1081; 4 ottobre 1917, n. 1679 e 7 febbraio 1919, n. 150 (Spesa ripartita).		1,000,000
Capitolo 225 (aggiunto). Spese di manutenzione e generali relative al palazzo degli uffici governativi in Potenza (decreto-legge luogotenenziale 13 gennaio 1918, n. 76)		100,000
Capitolo 253 (aggiunto). Spese per provvedere a bisogni e ad opere urgenti nei comuni colpiti dal terremoto del 25 agosto 1909, nelle provincie di Siena e di Grosseto (art. 8 della legge 13 luglio 1910, n. 467)		300
Totale maggiori assegnazioni. . . L.		<u>56,541,150</u>

VARIAZIONI IN CONTO RESIDUI.

In diminuzione:

Capitolo 195. Costruzioni di strade ferrate dipendenti dalle leggi 21 luglio 1911, nn. 846 e 848, 13 aprile 1911, n. 258; 19 luglio 1909, n. 518; 12 luglio 1908, n. 444 e precedenti (tabella C annessa alla legge 4 aprile 1912, n. 297; dalla legge 26 giugno 1913, n. 764, art. 6, dai Regi decreti 1° novembre 1914, n. 1244 e 1° aprile 1915, n. 426, dal decreto luogotenenziale 12 settembre 1915, n. 1503, e dal decreto luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150) (Spesa ripartita)	L.	<u>3,260,000</u>
--	----	------------------

In aumento:

Capitolo 196. Compensi per maggiori servizi prestati dal personale dell'Amministrazione centrale e del Genio civile nell'interesse delle costruzioni ferroviarie	L. 200,000
Capitolo 197. Sussidi al personale governativo delle costruzioni ferroviarie licenziato	60,000
Capitolo 198. Spese per studi, progetti, direzione e sorveglianza delle nuove costruzioni ferroviarie	3,000,000
	<u>L. 3,260,000</u>

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

CORBINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO. Desidero richiamare l'attenzione del Senato sopra una osservazione fatta dalla Commissione di finanze nell'ultima parte della sua relazione, che io leggerò: « Solo ci pare doveroso richiamare l'attenzione dei colleghi sulle maggiori assegnazioni proposte ai capitoli 118 (sovvenzioni governative per agevolare la costruzione di impianti idroelettrici) e n. 119 (sovvenzioni per la costruzione di serbatoi e laghi artificiali) e così pure, sul capitolo 121 *ter* di nuova istituzione (sovvenzione per la costruzione e trasformazione ed esercizio di impianti con impiego di combustibili fossili nazionali per la produzione e distribuzione di energia meccanica ed idroelettrica).

« L'aumento complessivo di sole 2,400,000 lire in questi tre capitoli è troppo piccola cosa se si riguarda lo scopo nobilissimo cui essi tendono.

« Voglia l'onorevole ministro proseguire con passo più ardito su questa nuova via su cui il Parlamento e l'intera nazione lo seguono con sincero plauso ad una politica economica sempre più vigorosa nello sfruttamento delle nostre risorse nazionali troppo a lungo dimenticate ».

Vorrei far osservare che non si tratta di proseguire con passo più ardito su questa nuova via per atto di volontà dell'onorevole ministro, si tratta invece della previsione di quello che potrà essere l'effetto immediato dell'applicazione di disposizioni di legge, che l'Amministrazione intende rispettare in quanto costituiscono un impegno esplicito e preso volta per volta.

Quando invero furono determinati in diversi decreti-legge, ma in modo generico i vari contributi destinati a favorire la costituzione degli impianti, fu avanzato dai concessionari il dubbio che l'impegno potesse non esser definitivo; e allora l'onorevole ministro Peano, interpellato l'onorevole ministro del tesoro, ottenne che si potesse senz'altro, indipendentemente dalla conversione in legge dei decreti, inserire nel disciplinare della concessione la promessa del contributo, e sanzionare così l'impegno assunto dallo Stato.

Siccome purtroppo, la previsione di nuove effettive costruzioni rappresenta una delusione per tutti, perchè di lavori se ne fanno pochi, nonostante questi incoraggiamenti, così la dotazione si è limitata a due milioni e quattrocento mila lire, per gli impianti che potranno essere terminati nell'anno in questione.

A questo proposito non sarà forse inopportuno ritornare sulla forma di questi incoraggiamenti, che furono proposti in quel modo in un'epoca in cui pressochè le maggiori difficoltà della costruzione degli impianti risiedevano nelle cattive previsioni sui primi anni dell'esercizio futuro: si ritenne allora che quelle forme di incoraggiamento da parte dello Stato potessero decidere nei casi incerti.

Oggi purtroppo si vede che non basta questo sistema di sussidio per incoraggiare a sufficienza la costruzione di nuovi impianti: vi son dei casi in cui per la spesa totale di cento milioni il complesso dei sussidi dello Stato, capitalizzato al giorno d'oggi, rappresenta ben 60 milioni, e ciò nonostante non si riesce a concretare il finanziamento e ad eseguire le opere.

Sarà da vedere se convenga ricorrere ad altre forme, perchè l'imbarazzo del momento

è quello di trovare i capitali, non quello di poter contare sui sussidi annui del Governo. Io sono persuaso che il giorno in cui fosse possibile prelevare da una cassa di larghe disponibilità i fondi necessari pel finanziamento di queste intraprese, sottraendole alla situazione gravissima del momento, che non consente l'immobilizzazione di grandi capitali a lunga scadenza, un gran passo sarà fatto per accelerare la costruzione di questi impianti. Ma nei limiti delle disposizioni di legge vigenti, che consentono non anticipazioni di mutui, ma sussidi scontabili alla loro volta con mezzi bancari, la Amministrazione non aveva ragione di impostare maggiori somme; non perchè manchi la buona volontà, ma perchè la prevista entità degli impianti che si possono eseguire entro l'anno non sarà certamente raggiunta nella realtà.

Sono quindi persuaso che pur troppo la cifra sarà più che sufficiente; dovremmo desiderare che ciò non sia; e allora non si mancherà di proporre le successive variazioni del bilancio.

Ho voluto dare questa spiegazione perchè non appaia che ci sia timidità nell'incoraggiare questi impianti, che purtroppo sono ostacolati da cause ben diverse e complesse.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito l'onor. senatore Leonardi Cattolica a recarsi alla tribuna per la presentazione di alcune relazioni.

LEONARDI CATTOLICA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1159, relativo alla concessione di una speciale aspettativa agli ufficiali della Regia marina per ragioni di alto interesse pubblico ».

Ho pure l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 16 maggio 1915, n. 742, che trasferisce nei ruoli del Regio esercito gli iscritti del Corpo Reale equipaggi che abbiano assunto o assumano servizio nella Regia guardia di finanza ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Leonardi Cattolica della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Continueremo la discussione del disegno di legge n. 270.

MARIOTTI, relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI, relatore. Ringrazio il senatore Corbino delle cortesi ed opportune osservazioni da lui fatte alle ultime parole della relazione della nostra Commissione di Finanza su questo disegno di legge.

Noi abbiamo chiesto in molte occasioni, e non ci stancheremo mai di chiedere una politica economica più vigorosa per ciò che riguarda gli incoraggiamenti governativi alla costruzione di nuovi impianti idro-elettrici; e se ci è parso che lo stanziamento di questi tre capitoli, che pure abbiamo lodati, sia scarso, ciò non è già in rapporto alle leggi attuali, incomplete ed inefficaci, ma bensì in rapporto a quella politica più vigorosa che noi da tempo invociamo.

Anche a noi, come a lui, consta che pur troppo dagli stanziamenti fatti finora, e dalle leggi che finora si sono promulgate a questo nobilissimo scopo, troppo poco abbiamo ottenuto. Noi chiediamo una politica nuova, più pratica, più ardita, la quale porti non soltanto altri ben maggiori stanziamenti in questi capitoli del bilancio, ma soprattutto ci dia altre più provvide leggi che aiutino più e meglio lo sviluppo delle energie nazionali.

Soprattutto vorremmo che, a questo alto scopo, si utilizzasse e si incoraggiasse, con esoneri da tasse e con concorsi governativi, l'opera delle provincie, dei comuni, e di tutti gli altri enti locali, specialmente se riuniti in grandi e potenti Consorzi.

L'onorevole senatore Corbino ha giustamente osservato che i grandi enti bancari, ed in generale i capitalisti, difficilmente promuovono, o anche soltanto soccorrono, questi nuovi impianti idro-elettrici, che appaiono, al loro inizio, di troppo incerto risultato finanziario. Ma se noi incoraggeremo le provincie e i comuni a costituirsi in consorzi ed a costruire essi stessi questi grandi impianti idroelettrici, offrendo ai capitali necessari all'uopo la solidissima garanzia delle delegazioni sulle imposte, allora le Casse di Risparmio ordinarie, la Cassa Depositi e Prestiti, e gli altri enti che hanno

il privilegio di poter garantire con le delegazioni i loro crediti verso provincie, comuni e consorzi, incoraggeranno in tutti i modi questi nuovi impianti, dando così un ben più utile impiego a buona parte di quei 13 miliardi che sono oggi depositati nelle casse di risparmio ordinarie e nelle casse postali.

Allora per le tramvie provinciali e comunali, per la illuminazione delle città e per tanti altri servizi pubblici, avremo questo confortante risultato, che gli stessi enti che ora acquistano il carbone a prezzi altissimi in Germania, in Inghilterra e in America, trasformeranno i loro grandi opifici, costruiranno sull'Alpe e sull'Appennino le loro Centrali e potranno produrre, senza dipendere dall'Estero, l'energia necessaria per tutti i servizi pubblici.

Su questa via noi vorremmo che si mettessero l'onorevole ministro dei lavori pubblici, l'onorevole ministro dell'industria e in generale il Governo. È questa, onorevole Corbino, la politica, più pratica, più ardita, più vigorosa, che noi chiediamo e speriamo di ottenere. (*Approvazioni*).

PEANO, *ministro dei lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEANO, *ministro dei lavori pubblici*. Io ringrazio il senatore Corbino delle spiegazioni che ha dato. La difficoltà che si incontra nel promuovere queste opere non è tanto nella mancanza di sussidi, quanto nel trovare il modo di finanziarle.

Ho ottenuto dal Ministero del tesoro che si potessero includere, nel disciplinare le concessioni, disposizioni tali che agevolassero il finanziamento dei lavori: ma ciò non basta. In questi momenti i capitali non si trovano facilmente.

Ad ogni modo, il Governo studierà attentamente il problema, per vedere di agevolare la costruzione di queste opere che sono di sommo interesse, ed alle quali il Ministero dei lavori pubblici dedica ogni migliore attività, avvalendosi dell'aiuto che gli viene anche dal Consiglio Superiore delle acque, così degnamente presieduto dal senatore Corbino.

Il dare poi la precedenza alle domande delle provincie e dei comuni, il favorire la costituzione di enti e di consorzi, è cosa lodevolissima, ed io ne convengo col senatore Mariotti.

Tanto vero che ho già presentati tre disegni di legge al Parlamento, quali quelli della costituzione dei consorzi per la utilizzazione delle forze del Tagliamento, dell'Adige e del Brenta e Piave. Su tale punto sono, dunque, pienamente d'accordo col senatore Mariotti; però, se è opportuno favorire le attività degli enti locali, non bisogna deprimere quelle, che possano sorgere per iniziativa privata.

Anche le ferrovie dello Stato stanno ora costruendo alcuni di questi grandi bacini: ricorderò quelli che sono a Bardonecchia e i lavori che si stanno facendo per il Reno.

È, in sostanza, una politica che deve essere favorita; ed io assicuro il Senato che della questione mi occupo con ogni cura, e che faccio quanto è possibile per aiutare gli enti locali per agevolare quelle iniziative serie, di enti pubblici o di privati, che valgano a favorire gli impianti idro-elettrici. Certo, per i comuni e le provincie, essi sono utilissimi, perchè servono ad assicurare i servizi pubblici più importanti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di lire 35,000,000 per opere pubbliche varie tra cui quelle edilizie della capitale » (N. 265).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di lire 35,000,000 per opere pubbliche varie tra cui quelle edilizie della capitale ».

Prego il senatore segretario Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È autorizzata la spesa di lire 35,000,000 da iscriversi nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici per la esecuzione delle seguenti opere:

a) lavori di costruzione del nuovo edificio del Ministero dei lavori pubblici, lire 10,000,000;

b) lavori di costruzione di una nuova aula

per la Camera dei deputati e sistemazione della stamperia e degli altri servizi della Camera dei deputati e delle adiacenze del palazzo di Montecitorio, lire 7,000,000;

c) prosecuzione dei lavori al monumento nazionale a Vittorio Emanuele II, lire 3,000,000;

d) lavori dipendenti dai terremoti 2 dicembre 1917 e 10 novembre 1918 in comuni delle provincie di Arezzo, Firenze, Forlì e nel comune di Giano dell'Umbria, e del 29 giugno 1919, lire 7,500,000;

e) sistemazione idraulico-forestale nelle provincie calabresi, lire 2,500,000;

f) opere marittime nelle provincie calabresi, lire 3,500,000;

g) consolidamento di frane minaccianti gli abitati, cui provvede direttamente lo Stato, escluse le provincie di Basilicata e Calabria, lire 1,500,000.

Le somme di cui alle lettere a), b) e c) saranno stanziare ripartitamente, secondo il bisogno, ed in ogni modo in non meno di tre esercizi finanziari a decorrere dal 1921-22.

Quelle di cui alle successive lettere d), e), f), g) saranno stanziare nell'esercizio 1920-21.

Il ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle conseguenti variazioni di bilancio.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge.
« Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero per le terre liberate dal nemico per l'esercizio finanziario 1920-1921 » (N. 267).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero per le terre liberate dal nemico per l'esercizio finanziario 1920-1921 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, segretario, legge:

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni per complessive lire 123,070,500 e una diminuzione di stanziamento per lire 5,000,000 nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero per le terre liberate per l'esercizio finanziario 1920-21, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Tabella delle maggiori assegnazioni e delle diminuzioni di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero per le terre liberate dal nemico per l'esercizio finanziario 1920-21.

MAGGIORI ASSEGNAZIONI.

Capitolo 4. — Assegni agli addetti ai Gabinetti L.	38,000
Capitolo 5. — Indennità per spese di viaggio e di soggiorno .	72,500
Capitolo 7 bis. — Compensi al personale addetto agli uffici provinciali ed alle Commissioni per lavori straordinari relativi all'accertamento ed alla liquidazione dei danni di guerra, e compensi ai funzionari di altre Amministrazioni eventualmente incaricati di compiti inerenti al servizio medesimo	1,000,000
Capitolo 8 (modificata la denominazione). — Sussidi agli impiegati ed al personale di servizio dell'Amministrazione centrale e provinciale	200,000
Capitolo 9. — Spese varie di ufficio per l'Amministrazione centrale e provinciale	175,000
Capitolo 11. — Spese casuali	85,000
Capitolo 12. (modificata la denominazione). - Spese per l'impianto ed il funzionamento delle Commissioni, dei reparti speciali presso le Intendenze di finanza, presso gli uffici tecnici di finanza, presso le agenzie delle imposte e presso gli uffici del registro, incaricati dell'accertamento e delle liquidazioni dei danni di guerra e per tutte le altre operazioni inerenti a tale servizio (art. 26, testo unico approvato col decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426; art. 1 del Regio decreto 24 luglio 1919, n. 1425, e Regio decreto 18 aprile 1920, n. 580).	2,000,000
Capitolo 13 (modificata la denominazione). - Spese per somministrazioni in natura a privati e ad enti pubblici danneggiati per fatto di guerra e spese per eventuale trasporto e collocamento degli oggetti somministrati (articoli 6 e 28, comma ultimo del testo unico approvato col decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426).	
Capitolo 14. - Spese per il personale ed il funzionamento del Commissariato in Treviso e dei Comitati provinciali (decreto luogotenenziale 13 marzo 1919, n. 412, ed 8 giugno 1919, n. 925, e Regio decreto 18 aprile 1920, n. 523)	19,000,000
Capitolo 15. - Spese per la esecuzione di lavori per la ricostruzione dei beni di uso pubblico e patrimoniale delle provincie, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, nonchè di lavori per le ricostruzioni e riparazioni delle opere di interesse culturale (parrocchie) (articoli 1 e 8, lettera d) del decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 925, e Regio decreto 6 ottobre 1919, n. 2094)	75,000,000
<i>A riportarsi</i> . . L. 97,570,500	

	Riporto . . . L.	97,570,500
Capitolo 17. Spese per l'impianto ed il funzionamento dei magazzini (articoli 1 e 2, lettere a) e b), e 9 del decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 925)		3,000,000
Capitolo 18. - Spese per l'assistenza morale e materiale dei cittadini delle terre liberate e contributi ad enti pubblici e privati per lo stesso scopo		10,000,000
Capitolo 22 (aggiunto). - Spese per la esecuzione dei piani regolatori degli abitati, in tutto o per la maggior parte, distrutti (articoli 3 e 8, lettera c) del decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 925)		10,000,000
Capitolo 25 (aggiunto). - Contributi e spese per dare incremento all'agricoltura, alle industrie ed ai commerci, per incoraggiare istituzioni di credito popolare e cooperative di consumo e di lavoro		2,500,000
	Totale delle maggiori assegnazioni . . . + L.	123,070,500

DIMINUZIONE DI STANZIAMENTO

Capitolo 19. - Sussidi continuativi e straordinari - Fitti e riparazioni di locali ad uso di alloggio e di magazzino ed altre spese per assistere i profughi di guerra	— L.	5,000,000
--	------	-----------

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Annuncio di una interpellanza
e di una interrogazione.**

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura dell'interrogazione e dell'interpellanza pervenute alla Presidenza.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Interpellanza:

Al Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, ed al ministro della guerra, sui provvedimenti necessari ad eliminare i pericoli che tuttora sovrastano alle popolazioni ed alle proprietà per i depositi di esplosivi che, dopo due anni dalla cessazione della guerra,

sono ancora sparsi in diverse località dell'Alta Italia.

Passerini Angelo, Ferraris Dante, Tassoni, Dorigo, Pozzo, Da Como, Castiglioni, Di Brazzà, Rossi Giovanni, Biscaretti, Pullè, Bettoni, Molmenti, Bonicelli, Bouvier, Montresor.

Interrogazione:

Al ministro della pubblica istruzione, per conoscere i motivi che lo hanno indotto, contro il parere favorevole dato dal Consiglio Superiore, a sospendere per il corrente anno scolastico l'insegnamento della batteriologia nella Regia Università di Roma.

Sanarelli.

Sull'ordine del giorno.

ROTA. Domando di parlare sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROTA. Pregherei il Senato di volere consentire che siano messi all'ordine del giorno della seduta di lunedì, per essere convertiti in legge, i decreti luogotenenziali 13 maggio 1919, numero 456 e 3 novembre 1919, n. 2032, per la costruzione in Bergamo di un edificio ad uso degli uffici giudiziari.

È un progetto che spero non darà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Se non si fanno obiezioni, resta così stabilito.

BERGAMASCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGAMASCO. Vi è ancora un disegno di legge, a relazione della Commissione di finanze, messo al numero 10 dell'ordine del giorno e riguarda: « provvedimenti economici a favore del personale delle Regie scuole industriali ». Chiederei che fosse posto al principio dell'ordine del giorno della seduta di lunedì.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, resta così stabilito.

Il ministro del lavoro chiede che la mozione dei senatori Cassis ed altri sia svolta nella seduta di martedì.

Se non vi sono obiezioni, resta così stabilito. Lunedì seduta pubblica alle ore 15 col seguente ordine del giorno:

I. Interrogazioni.

II. Votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 gennaio 1920, n. 81, contenente norme per il conferimento dei posti vacanti negli archivi distrettuali e sussidiari (N. 76);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2278, contenente provvedimenti per gli ufficiali giudiziari (N. 191);

Autorizzazione di spesa per il funzionamento delle commissioni locali di equo trattamento del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto (N. 264);

Autorizzazione della spesa di lire 25,000,000 per la esecuzione di opere idrauliche straordinarie (N. 266);

Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1920-21 (N. 269);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1920-21 (N. 270);

Autorizzazione della spesa di lire 35,000,000 per opere pubbliche varie fra cui quelle edilizie della capitale (N. 265);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero delle terre liberate dal nemico per l'esercizio finanziario 1920-1921 (N. 267).

III. Svolgimento della interpellanza del senatore Tommasi al ministro della marina.

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 13 marzo 1919, n. 456, e 9 novembre 1919, n. 2302, che approvano la convenzione per la costruzione in Bergamo di un edificio ad uso degli uffici giudiziari ed autorizzazione al comune di Bergamo ad elevare a 2,705,000 lire il limite massimo del mutuo per la costruzione di un edificio ad uso degli uffici giudiziari (N. 281);

Provvedimenti economici a favore del personale delle Regie scuole industriali (N. 272);

Approvazione del piano regolatore di ampliamento della città di Savigliano (N. 132);

Conversione in legge del decreto Reale 19 settembre 1920, n. 1642, che abroga il decreto luogotenenziale 24 maggio 1917, n. 981, sulla concessione di opere marittime (N. 254);

Conversione in legge del Regio decreto 23 settembre 1920, n. 1388, col quale è soppressa la Commissione per l'esame delle controversie sorte in dipendenza dello stato di guerra per l'esecuzione di opere pubbliche (N. 237);

Conversione in legge del decreto-luogotenenziale 28 dicembre 1919, n. 1882, col quale sono prorogati i termini stabiliti dagli articoli 12 e 13 della legge 14 luglio 1912, n. 854, per la classificazione e il riordinamento delle scuole industriali e commerciali (N. 115);

Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2398, che autorizza sotto determinate condizioni, la iscrizione degli ufficiali superiori nei Regi Istituti superiori di studi commerciali (N. 121);

Conversione in legge del Regio decreto 25 novembre 1919, n. 2509, che autorizza il ministro per l'industria, il commercio e lavoro a modificare i contributi, di cui agli articoli 2, 3, 4 e 7 del decreto luogotenenziale 8 agosto 1919, n. 112, relativo all'approvvigionamento della carta dei giornali (N. 122);

Conversione in legge del Regio decreto 4 gennaio 1920, n. 15, che eleva i contributi sulla produzione e vendita della carta e dei cartoni di qualsiasi specie (N. 123);

Conversione in legge del Regio decreto 10 settembre 1914, n. 1058, del decreto luogo-

tenenziale 26 agosto 1915, n. 1388 e del decreto luogotenenziale 3 dicembre 1916, n. 1666 concernenti provvedimenti per la Camera agrumaria (N. 116);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 2 settembre 1917, n. 1515 concernente provvedimenti per la Camera agrumaria (Numero 117).

La seduta è sciolta (ore 18.15).

Licenziato per la stampa il 28 febbraio 1921 (ore 16).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Ricordi delle sedute pubbliche

XCIXª TORNATA

LUNEDÌ 7 FEBBRAIO 1921

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Commemorazione (del senatore Tambosi) . . .	2865
Oratori:	
PRESIDENTE	2865
GIOLITTI, <i>presidente del Consiglio, ministro dell'interno</i>	2866
Interpellanze (annuncio di)	2902
(svolgimento di):	
« Del senatore Tommasi sulla convenienza di ripristinare come nave da battaglia la risorta corazzata <i>Leonardo da Vinci</i> »	2878
Oratori:	
AMERO D'ASTE	2879
CAONI	2887, 2891
DE CUPIS	2886
ORLANDO	2882, 2895
SECHI, <i>ministro della marina</i>	2888, 2895
TOMMASI	2878, 2894
(Approvazione di un ordine del giorno) . . .	2895
Interrogazioni (annuncio di)	2902
(svolgimento di):	
« Del senatore Schanzer sui lavori e sui risultati della Conferenza interalleata di Parigi »	2866
Oratori:	
SCHANZER	2871
SPORZA, <i>ministro degli affari esteri</i>	2866
« Del senatore Mosca intorno ai ricorsi relativi ai noli per gli emigranti »	2875
Oratori:	
ALESSIO, <i>ministro dell'industria e commercio</i>	2875
MOSCA	2876
« Del senatore Vicini sui tragici fatti avvenuti a Modena durante i funerali del fascista Mario Ruini »	2895
Oratori:	
CORRADINI, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>	2896
VICINI	2897

Relazioni (presentazione di)	2878, 2887
Sull'ordine del giorno	2901
Oratori:	
PRESIDENTE	2901
CORRADINI, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>	2901
TANARI	2901
Votazione a scrutinio segreto (risultato di) . . .	2902

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il Presidente del Consiglio e ministro dell'interno e i ministri degli affari esteri, delle colonie, della giustizia e affari di culto, della marina, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, dell'industria e commercio, del lavoro e previdenza sociale, delle poste e telegrafi, per la ricostituzione delle terre liberate e il sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

Interviene più tardi il sottosegretario di Stato per l'interno.

SILI, *segretario*, legge il verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Commemorazione del senatore Tambosi.

PRESIDENTE. Onorevoli Colleghi,

Ieri, dopo lunga, insidiosa malattia e prima ancora che avesse potuto prestare giuramento, e portare fra noi l'ardore del suo patriottismo, il senatore Antonio Tambosi ha chiuso gli occhi nella sua Trento dove era nato il 27 luglio 1853.

L'immatura scomparsa ci addolora e ci commuove profondamente, perchè tutta la vita del Tambosi fu l'attuazione costante, operosa, di un fervidissimo, appassionato proposito di difesa dell'italianità trentina. Promotore di tutte le associazioni e istituzioni che tale scopo si proponevano, Antonio Tambosi fu una delle più spiccate personalità della vita pubblica della sua regione.

Consigliere della Congregazione di Carità di Trento, consigliere e poi vice presidente della Camera di Commercio di Rovereto, alla quale carica era stato chiamato anche per la sua particolare competenza nelle questioni economiche e finanziarie, consigliere comunale e poi sindaco di Trento, egli era la genuina espressione dello spirito e dei sentimenti dei Trentini, e l'opera che svolse come deputato al Parlamento di Vienna dal 1901 al 1905 fu la migliore consacrazione del suo efficace fervore per la difesa economica, culturale e nazionale della terra nativa.

Durante la guerra di liberazione, piuttosto che rifugiarsi in Italia per attendere la realizzazione delle sue speranze, egli preferì rimanere sulla breccia per vivere il martirio del suo Paese; e l'ira austriaca infatti non lo risparmiò, perchè nel 1916 l'opera, che egli andava svolgendo quale Presidente della Sezione tridentina della « Lega Nazionale », per tener sempre vive le idealità degli italiani soggetti, gli meritò dopo un triste processo una condanna a sei anni di carcere duro.

Ma i sacrifici impostigli, che per le sue condizioni di salute e per l'età non più giovanile, divenivano ancor più duri, non scossero menomamente in lui la fede ed il patriottismo, e con vero stoicismo egli sopportò le più penose privazioni, delle quali anzi si ritenne orgoglioso, convinto che un più efficace contributo portassero alla realizzazione della grande causa.

Compiutosi con la vittoria il voto suo e dei trentini, egli era stato nominato Senatore il 30 settembre 1920, e più volte ebbe ad esprimermi il suo rammarico che le condizioni di salute non gli permettessero di venire fra noi, che l'attendevamo per dimostrargli il nostro affetto riconoscente; ora l'inesorabile destino ce lo ha tolto lasciandoci nel più vivo dolore.

Noi ricorderemo sempre con viva gratitudine questa nobile figura di Italiano che in sé rias-

sumevasi le più elette doti, e mandiamo alla memoria di lui un commosso saluto, esprimendo alla famiglia il nostro profondo cordoglio. (*Approvazioni vicissime*).

AMERO D'ASTE. Domando di parlare.

Voci. Il regolamento non lo consente.

PRESIDENTE. Se l'onorevole senatore Amero D'Aste intende fare una proposta, ha facoltà di parlare.

AMERO D'ASTE. Associandomi alle nobili parole dette dall'onorevole Presidente, propongo che siano mandate le condoglianze del Senato alla famiglia del fratello e della sorella del compianto nostro collega. (*Approvazioni*).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. È la seconda perdita che questo alto Consesso fa tra gli uomini che il Governo aveva chiamato a rappresentare qui il patriottismo delle nuove provincie.

È una circostanza veramente dolorosa che questi uomini, che per tanti anni combatterono per assicurare l'italianità del loro paese, non possano venire in quest'aula a patrocinare gli interessi e a rappresentare i sentimenti di patriottismo di quelle popolazioni.

Io mi associo alle condoglianze mandate dal Senato e al suo dolore vivissimo perchè questi modelli di patriottismo non siano restati più lungamente presso quelle popolazioni per ricordar loro i sacrifici fatti e per insegnare agli italiani tutti ad amare soprattutto la Patria! (*Approvazioni vicissime. Applausi*).

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la interrogazione dell'onorevole senatore Schanzer al ministro degli affari esteri: « Sui lavori e sui risultati della Conferenza di Parigi ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro degli affari esteri per rispondere a questa interrogazione.

SFORZA, *ministro degli esteri, (segui di vivissima attenzione)*. Ringrazio l'onorevole senatore Schanzer di avermi offerto il modo, con la sua interrogazione, di esporre al Se-

nato e, attraverso il Senato al paese, un quadro di ciò che si fece durante la Conferenza di Parigi.

Già nel Parlamento francese è stato dato ampio conto di quanto fu fatto in questa Conferenza ed il signor Lloyd George a Birmingham ha parlato in proposito. Tanto più grato perciò sono all'onorevole senatore Schanzer di aver permesso a chi ebbe l'onore di rappresentare in questa Conferenza il Governo italiano, di render conto direttamente di quella che fu la nostra azione.

Gli argomenti principali che vennero trattati alla Conferenza di Parigi furono il problema delle riparazioni, il disarmo della Germania, il riconoscimento di Stati già facenti parte della Russia, la situazione economica dell'Austria e la questione turca.

Su ognuno di questi argomenti riferirò al Senato, indicando quale fu l'azione mia.

Comincio dal problema più discusso, quello delle riparazioni.

Giusta il trattato di Versaglia, comincia col 1° maggio prossimo il periodo ordinario di esecuzione del piano delle riparazioni; la Commissione delle riparazioni dovrebbe notificare alla Germania l'ammontare accertato dei danni sofferti dagli Alleati, per i quali è dovuto il risarcimento. Ma è chiaro che col precisare una cifra non si risolve che parte del problema. Resta l'altra parte: l'accertamento della capacità della Germania a pagare. È soltanto dalla comparazione dei due termini — ammontare del debito e capacità di soddisfarlo — che può dedursi l'equo criterio nella fissazione della cifra.

Gli Alleati hanno cercato da tempo di mettersi d'accordo nel precisare l'uno e l'altro elemento del giudizio. Compito non facile. La determinazione del debito è affidata dal trattato alla Commissione delle riparazioni, cui tutti i Governi dovrebbero aver inviate le liste e le documentazioni dei danni sofferti; invece ancor oggi questa documentazione non è tutta compiuta benchè poche settimane ci separino dal 1° maggio.

La capacità della Germania è, a sua volta, ardua a stabilire giacchè il Governo tedesco, per ragioni spiegabili, non cura di farla conoscere. Mancano le principali statistiche in materia economica, ma tale mancanza non basta a nascondere un fenomeno, che ogni giorno di

più si va accentuando, e cioè un caratteristico e interessante contrasto fra le condizioni economiche e quelle finanziarie; le prime mostrano una tendenza all'antica floridezza dell'impero; le altre peggiorano di continuo e farebbero presagire le crisi più preoccupanti.

L'ultimo esame fu fatto a Boulogne nel giugno scorso e nel progetto d'accordo allora redatto da periti francesi e inglesi si abbandonò l'idea di fissare la cifra globale dei danni, e si ritenne più conveniente stabilire un'annualità fissa di tre miliardi di marchi oro, che la Germania avrebbe pagato agli Alleati per 42 anni, a cominciare dal 1° maggio 1921. Dopo i cinque primi anni, tenuto conto del rinnovamento economico della Germania, questa avrebbe corrisposto una seconda annualità in misura crescente di cinque in cinque anni, fino a raggiungere complessivamente i sette miliardi di marchi oro. Ma, per varie ragioni, il progetto rimase progetto.

Più tardi, in novembre, ripreso dagli Alleati l'esame del problema, fu stabilita la procedura da eseguire per la sua risoluzione. Essa consisteva, anzitutto, nel nominare una Commissione di esperti interalleati che a Brusselle avrebbe accertato, d'accordo coi rappresentanti della Germania, le effettive condizioni di questa e indicato i modi pratici con cui la Germania avrebbe potuto soddisfare il suo debito.

Successivamente i capi di Governo avrebbero a Ginevra, siccome era stato deciso a Spa, esaminate le proposte, in confronto coi rappresentanti tedeschi, per poter dar poi alla Commissione delle riparazioni gli elementi necessari per il giudizio definitivo, ch'essa avrebbe emesso in forza della competenza conferitale dal Trattato.

La riunione di Brusselle ebbe luogo e, mediante un minuzioso e diligente questionario, al quale i tedeschi risposero di buon grado, si è compiuta la più ampia e profonda inchiesta sulle recentissime condizioni della Germania. Sulla base di tali risultanze, gli esperti alleati presentarono il loro rapporto con cui si suggeriva che, per ora, si chiedga provvisoriamente alla Germania il pagamento di cinque annualità di tre miliardi di marchi oro ciascuna, salvo a fissare, entro breve tempo, la cifra definitiva dell'indennità, e si proponeva insieme una serie di concessioni economiche e

finanziarie da farsi alla Germania per agevolare la sua restaurazione economica e porla in grado di pagare le riparazioni.

Una volta convocata a Parigi la Conferenza dei capi di Governo, sarebbe stato un inutile indugio attendere un'altra riunione di governanti a Ginevra. A Parigi quindi fu dedicata buona parte del nostro tempo all'esame del rapporto degli esperti di Brusselle e alla redazione di un più completo piano pel pagamento dell'indennità. La Conferenza finì per adottare il concetto che sarebbe stato ingiusto tanto il disconoscere le presenti non liete sorti della Germania, quanto il non tener conto del loro sicuro e progressivo miglioramento.

Da ciò l'opportunità di stabilire l'indennità in una cifra progressiva, come del resto, era stata prevista anche nel progetto di Boulogne. Ma la Conferenza è andata oltre ed ha desiderato che l'indennità fosse in ragione diretta della crescente prosperità tedesca e scaturisse, per così dire, dalla stessa sua futura fortuna economica. Ed è perciò che l'indennità è stata costituita da due coefficienti: il primo è rappresentato da 42 annualità divise in cinque periodi, per ciascuno dei quali esse vanno progressivamente aumentando. Pel primo periodo, dal 1° maggio 1921 al 1° maggio 1923, l'annualità è di 2 miliardi di marchi oro; per l'ultimo periodo, dal 1° maggio 1932 al primo maggio 1863, essa è di 6 miliardi di marchi oro. Come è facile vedere, queste cifre rappresentano una sensibile attenuazione di quelle proposte nel progetto di Boulogne. In questo, infatti, le annualità cominciavano da 3 miliardi e passavano bruscamente, nel secondo periodo, a sei, per elevarsi, nel terzo periodo, a sette. Complessivamente, mentre col progetto di Boulogne la Germania avrebbe dovuto pagare 269 miliardi di marchi oro in 42 anni, col nuovo progetto ne paga 226. Ma, a lato di questa indennità, il nuovo progetto ha introdotto una nuova forma di riparazione: la cessione da parte della Germania agli alleati, per lo stesso periodo dei 42 anni, del 12 per cento del valore delle sue esportazioni.

A questo proposito un punto è fondamentale, ed occorre chiarirlo, perchè è stato oggetto di malintesi in Francia e in Inghilterra. Il 12 per cento non deve rappresentare il ricavo di una tassa di esportazione. Quando se ne manifestò l'idea da parte di qualcuna delle altre dele-

gazioni, l'italiana si oppose. Una tassa di esportazione sarebbe stata oltremodo dannosa: avrebbe costituito avanti tutto un ostacolo alla ripresa delle stesse esportazioni tedesche, che sono una delle più grandi forze della ricostruzione economica della Germania, e che noi desideriamo; non avrebbe prodotto che marchi carta, che in ultima analisi avremmo pagato noi stessi. Si tratta invece di una parziale cessione dei crediti che le esportazioni costituiscono all'estero a favore degli esportatori tedeschi, i quali sarebbero compensati dal loro Governo di tale sacrificio.

Il provvedimento, nella sua struttura finanziaria, sarebbe analogo a quello da noi adottato per i cambi, con la cessione della divisa estera spettante ai nostri esportatori.

Ciò chiarito, riconosco ugualmente che tale sistema di riparazioni può prestarsi a serie critiche: ma non si può negare che con esso si vorrebbe proporzionare con precisione il risarcimento annuo alla capacità del debitore. E poichè quello sarà maggiore a seconda che questa aumenterà, è per tale modo acquisito che gli alleati vorrebbero divenire direttamente interessati a che la Germania ridiventi un potente fattore economico della prosperità mondiale. Dalla sua fortuna dipenderebbe in parte, la loro. Se a Londra si giunga comunque d'accordo a una formula per cui il risarcimento dei danni di guerra, richiesto con equità e giustizia, diventi un motivo di pace sociale, il lavoro testè iniziato avrà veramente portato dei felici risultati.

La Conferenza ha, in seguito, approvato, in massima tutte le proposte di concessioni da farsi alla Germania giusta le proposte degli esperti di Brusselle, fra cui quella, già menzionata, relativa alla riduzione delle spese delle armate di occupazione. Oggi queste spese ammontano, secondo i calcoli tedeschi, a 15 miliardi di marchi carta all'anno. La spesa è, senza dubbio, eccessiva e grandemente dannosa a tutti gli Stati che hanno diritto a riparazioni, giacchè, avendo privilegio su queste, assorbono gran parte delle disponibilità tedesche, che sarebbero destinate agli Alleati per risarcimento dei danni di guerra.

La Conferenza ha deliberato che dal 1° maggio in poi le dette spese siano limitate ad un massimo di 240 milioni marchi-oro.

Cotesta grandiosa economia sarà anche più

sensibile per effetto della proposta italiana di far comprendere, nella predetta cifra massima di 240 milioni, anche le spese delle costisissime Commissioni militari interalleate di controllo, dell'Alta Commissione per provincie renane, di quelle pei plebisciti, ed, in genere, di tutte le Commissioni interalleate residenti in Germania.

Sarà opera grandemente proficua, ma, soprattutto, altamente moralizzatrice quella di ridurre spese non strettamente necessarie ed in gran parte improduttive, per destinare il denaro risparmiato alla restaurazione dei paesi danneggiati ed al soccorso delle vittime della guerra.

Il nuovo progetto sarà comunicato al Governo germanico, il quale sarà insieme invitato a partecipare al prossimo convegno fissato a Londra per la fine di febbraio. Questo contatto diretto fu da me caldamente patrocinato a Parigi — come quello che meglio di qualsiasi formula unilaterale potrà servire a raggiungere una tollerabile atmosfera di cooperazione europea. Io era stato a Spa; e potevo portare personale testimonianza che i contatti diretti erano stati utili nell'interesse comune.

Non si può infatti negare che il disarmo — per toccar ora brevemente di esso — fu dalla Germania, salvo certe lentezze di cui parte erano inevitabili, eseguito giusta gli impegni assunti a Spa.

A Parigi non fu nel complesso contestato da nessuno che l'opera di disarmo era stata perseguita; si notarono tuttavia le inesecuzioni di varie clausole del trattato; si chiarirono e si fissarono nuovi termini; ma accordando dilazioni, che renderanno al governo germanico più facile eseguire lealmente gli impegni già da esso accettati.

Una parola sul riconoscimento degli Stati Baltici e della Georgia.

Io vi fui nettamente favorevole. Da qualche lato si levarono delle dubbiezze spiegabilissime con la complicatezza delle situazioni. Io feci osservare che noi non potevamo essere più russi del Governo che i russi si tengono; e poichè tal governo aveva riconosciuto Estonia, Lettonia e Georgia, e poichè trattavasi di popoli in tutto diversi dal russo, io non vedevo perchè non doveva darsi il conforto e l'aiuto del riconoscimento *de jure* ai loro Governi che,

attraverso periodi difficilissimi, hanno mostrato già serietà e maturità commendevoli. In questo nostro atteggiamento non è affatto da vedersi una minor simpatia italiana pel popolo russo. L'Italia non dimentica l'eroismo degli eserciti russi durante la guerra; e sa che se dovè poi sola sostenere l'urto del comune nemico non fu per mala volontà dei russi che primi furono vittime dell'inevitabile sfasciarsi di quel dispotismo zarista che nella gran prova della guerra mostrò quanto l'impalcatura centralistica di Pietroburgo era impari alla realtà.

Attraverso le prove che la Russia ora traversa noi ne intravediamo nell'avvenire una ricostruzione basata su larghi aggruppamenti federali, sul rispetto degli Stati limitrofi che renderà facile la vita dei nuovi Stati anche in confronto del loro grande vicino.

Vengo ora all'Austria.

A nessuno sono ignote le tragiche condizioni in cui essa si dibatte. In questi ultimi tempi le preoccupazioni sono diventate anche più gravi. È inutile indugiarsi ad esaminare ora le cause di un tale stato di cose. L'urgenza dei rimedi s'imponeva alla Conferenza. Ma si trattava di sceglierne che non perpetuassero un sistema di provvisori sussidi in denaro od in viveri, il quale, se reca effimeri benefizi, lascia immutata la situazione primiera, e forse la peggiora.

Io posi alla Conferenza la questione sulle basi seguenti: il problema austriaco è un problema e un interesse mondiale, che sorpassa d'altra parte le stesse possibilità finanziarie dei paesi alleati, tanto più poi che noi non concepiamo tale problema come la continuazione dell'opera di soccorso che — ricordai — l'Italia avanti tutti ha nobilmente e generosamente compiuto dall'armistizio in poi, ma come un'opera di ricostruzione organica dell'Austria, svegliandone i fattori di vita che pur vi esistono. Proposi pertanto alla Conferenza di considerare il problema dell'Austria come un problema e un interesse internazionale da risolvere organicamente con mezzi internazionali. Questo concetto infatti divenne una delle basi direttive del progetto testè preparato a Parigi.

Dichiarai che al Governo austriaco doveva essere lasciata nei maggiori limiti possibili l'iniziativa, la responsabilità del governo del paese,

e che ogni eventuale controllo finanziario doveva lasciare intatte le funzioni di governo.

Infine, ogni intervento finanziario non doveva toccare tutto quanto di attività economica si svolge già direttamente e liberamente tra l'Austria e l'estero, nè doveva assumere forma di monopolio.

Da un lato pertanto le proposte italiane miravano a dare all'Austria prontamente dei mezzi adeguati per la sua riorganizzazione, dall'altro a mantenere il più possibile la sua indipendenza economica.

Il progetto preparato a Parigi si compone di tre elementi fondamentali:

1° il differimento a più tardi e sotto certe condizioni, di tutte le obbligazioni che pesano sull'Austria a fine di render possibile, nella ricostruzione economica del paese, l'intervento di capitali privati;

2° la cooperazione al risanamento finanziario dell'Austria di un Comitato di tecnici finanziari rappresentanti i paesi creditori, ma che noi abbiamo voluto nominati dallo stesso governo austriaco sia pure coll'approvazione dei governi alleati, per riportare il bilancio dello Stato e il corso della corona ad una situazione meno disastrosa dell'attuale;

3° il provvedimento di mezzi finanziari per la vita industriale e commerciale del Paese attraverso un gruppo bancario internazionale, cui sarebbero concesse garanzie adeguate, e che avrebbe lo scopo di rimettere in vita l'attività industriale ed agricola dell'Austria, i traffici con l'estero e provvedere al risanamento della finanza del Paese.

Io dichiarai che la questione austriaca doveva essere trattata con ogni urgenza. Infatti il progetto, appena approvato, avrà una prima esecuzione nelle riunioni dei gruppi bancari privati promotori della organizzazione finanziaria prevista, che saranno tenute già in febbraio. Entro questo mese l'organizzazione dovrà essere costituita.

Non ho dubbio che gruppi bancari italiani, come quelli inglesi, francesi, americani, sentano l'importanza e l'interesse di esserne parte e cooperino ad essa nella proporzione necessaria.

Sarà onore dell'Italia avere proposto e propugnato un soccorso cordiale, senza secondi fini di supremazia politica ed economica, al

paese vicino, obliando tutti i rancori del passato. Sarà ricordato un giorno che dalla vittoria che riportò alle Alpi nostre il confine tra i due popoli, noi traemmo una nuova ragione morale di venire, malgrado le nostre attuali ristrettezze, in soccorso di chi tanto più di noi soffriva.

Della questione di Turchia, onorevoli colleghi, basterà ora che io vi esponga come fui caldo promotore di un contatto diretto col Governo di Angora per tentare di ricondurre al più presto la pace nel Levante, pel bene e pel vantaggio di tutti, greci e turchi compresi.

Quanto io avevo proposto invano fin dal primo convegno cui intervenni come ministro, quello di Boulogne, nel giugno scorso, è stato accolto. Giova ora sperare che e greci e turchi veggano il loro vero interesse. Popoli che si sentono sicuri di sé e del proprio avvenire debbono desiderare l'inizio di un'era di pace. L'Italia, che spera in una Turchia indipendente e vitale in cui aver la sicurezza di espandere i suoi commerci e le sue industrie con sufficienti garanzie, porrà tutta la sua influenza a favore del pronto ristabilimento della pace.

Tale, onorevoli colleghi, è stata l'opera della conferenza di Parigi.

Io non mi stupisco che l'opinione pubblica guardi con un sentimento tra stanchezza e scetticismo a questi convegni che si succedono di frequente senza lasciar traccia immediata di miglioramenti notevoli in Europa. È già inteso che il convegno di Parigi, che pur fu l'ottavo dopo la firma dei trattati di pace, non sarà neppure l'ultimo poichè, come ho detto, una nuova conferenza è già stabilita a Londra per la fine di febbraio.

Ma bisogna pur riconoscere che l'assetto politico, dopo quattro anni di guerra mondiale, non può aver luogo che a tappe.

Anche dopo la catastrofe napoleonica ed il Congresso di Vienna seguirono numerosi convegni di capi di Stato durante un periodo di cui l'attuale potrà essere più breve. E trattavasi di problemi molto più semplici.

I popoli che tanto han sofferto vorrebbero un cammino più rapido verso la pace vera. Ma, pur attraverso le manchevolezze morali e le passioni politiche ed i particolari interessi, è innegabile, per chi guardi con occhio sereno,

che ci si avvia più rapidamente che non paia verso un'atmosfera di tolleranza e di collaborazione.

L'Italia, onorevoli colleghi, lavorando con efficacia, e perciò solo senza provocanti accentuazioni, all'avvento di questa atmosfera, sa di prestar ancora un vero, prezioso aiuto ai suoi compagni d'arme di ieri, come sa di compiere il dovere che la sua storia ed il suo genio le dettano verso l'Europa di domani. (*Vivissimi applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Schanzer per dichiarare se è soddisfatto.

SCHANZER. Mi compiaccio che l'interrogazione da me presentata abbia offerta l'occasione all'onor. ministro degli affari esteri di prospettare al Senato e al paese i risultati della conferenza di Parigi, e di fare delle dichiarazioni assai importanti che segnano nettamente le linee della politica seguita dall'Italia nel recente convegno degli alleati.

Anche questa volta l'on. Sforza si è ispirato ai principi ed alle idealità che informano da qualche tempo la politica estera italiana, che è una politica essenzialmente diretta al ristabilimento di una pace sincera e sicura, alla conciliazione dei grandi interessi in lotta, al rafforzamento dei sentimenti di solidarietà fra i popoli. La particolare condizione dell'Italia, specie dopo la conclusione del trattato di Rapallo e la risoluzione del problema adriatico, le ha attribuito una grande missione storica, a cui nessun'altra nazione meglio dell'Italia potrebbe essere chiamata, e che essa viene adempiendo, attraverso a difficoltà non lievi e a contrasti talora vivaci, con continuità di criteri, non solo nel suo proprio interesse, ma anche nell'interesse del generale riassetto europeo.

Ebbene, di questa politica sono prove eloquenti i risultati conseguiti dall'on. ministro degli affari esteri, fra l'altro, per quel che riguarda il riconoscimento degli Stati Baltici e della Georgia, le misure adottate a sollievo dell'Austria, l'impegno ottenuto della convocazione di una conferenza, alla quale interverranno anche i rappresentanti della Grecia e della Turchia, per la revisione del trattato di Sévres.

Per ciò che riguarda il riconoscimento degli

Stati Baltici e della Georgia già a Ginevra la delegazione italiana presso la Società delle Nazioni, seguendo le direttive tracciate dall'on. ministro degli affari esteri, rispondenti alle più pure tradizioni del liberalismo italiano, aveva sostenuto una battaglia per il diritto di libera decisione e per l'indipendenza dei piccoli popoli, raccogliendo, è vero, soltanto una sparuta minoranza di voti contro una grande maggioranza contraria, ma affermando un nobile principio, che è stato merito dell'onorevole Sforza di avere a così breve distanza di tempo fatto trionfare a Parigi. È questo un vero successo della politica estera italiana che assicura all'Italia il vantaggio inestimabile di larghe e indistruttibili simpatie da parte di non pochi Stati, sorti dalle rovine della guerra. Le buone azioni sono sempre capitali impiegati ad un alto interesse, e la buona azione compiuta dall'Italia nel promuovere il riconoscimento di questi Stati, non mancherà in seguito di portare i suoi buoni frutti.

L'azione decisa ed energica spiegata dall'onor. Sforza a favore dell'Austria vinta è l'attuazione di una politica che fa il più grande onore all'Italia, e non solo alla sua generosità, ma anche al suo accorgimento e alla sua saggezza.

Può sembrare un paradosso storico, che proprio l'Italia si adoperi con tanto zelo per salvare dal naufragio il nemico di ieri, ma non è paradossale una politica la quale, spogliandosi delle scorie dell'odio e del rancore, sa ispirarsi alle più alte ragioni dell'umanità e, guardando lontano, mira a contemperare i supremi interessi dell'Italia, giustamente contraria ad inammissibili risurrezioni ed a pericolose nuove coalizioni, con gli interessi essenziali di libertà, di indipendenza e di sviluppo degli Stati sorti dallo sfacelo della duplice monarchia austro-ungarica.

E non minor plauso merita la politica seguita dall'Italia per ricondurre la pace in Oriente. La prima parola di saggezza a questo riguardo fu detta dall'Italia a San Remo, ma non fu allora ascoltata. Poi, l'onor. Sforza, in più occasioni, tenacemente la ripeté e oggi essa sembra avere avuto migliore fortuna. La revisione di quel trattato che fu così ingiusto, non solo per coloro che direttamente colpiva, ma anche per l'Italia, è ormai un fatto acqui-

sito, ed è da sperare che tale revisione venga fatta in maniera da spegnere le fiamme dell'incendio che fu incautamente attizzato in Oriente e in tutto il mondo islamico.

E vengo all'ultima fra le opere della conferenza di Parigi: la soluzione data alla questione delle indennità tedesche, e delle riparazioni. Qui mi sia lecito, con tutta sincerità, di dire che la nostra soddisfazione per i risultati conseguiti non può andare disgiunta da qualche elemento di dubbio e di preoccupazione.

Certo, un gran passo, un passo decisivo è stato fatto sulla via della risoluzione di questo intricato, ponderoso e spinoso problema, ed anche qui è merito dell'onor. Sforza di aver contribuito validamente a fare accettare il principio del *forfait*. Ma credo che sarebbe soverchio ottimismo adagiarsi nella persuasione che la soluzione concretata abbia un carattere definitivo e pienamente rassicurante.

La conferenza di Parigi ha annullato i risultati della conferenza tecnica di Bruxelles alla quale avevano partecipato i tedeschi. L'accordo di Parigi è un accordo concluso fra gli Stati creditori senza l'intervento dello Stato debitore, di cui sarà pur necessario ascoltare i rappresentanti.

Intanto in Germania si è determinato un unanime, violento movimento di protesta contro le conclusioni della conferenza di Parigi.

La Germania si appresta a fare delle controproposte ed a resistere. Sarà una resistenza fittizia, a scopo tattico, diretta solo ad ottenere migliori condizioni, o sarà una resistenza tenace, reale ed effettiva? E se fosse una resistenza reale ed effettiva, la si vorrà spezzare con la forza e quali ne saranno le conseguenze? È una serie d'interrogativi che si presentano alla nostra mente, ma su cui non insisto, come anche credo di non addentrarmi nell'esame particolareggiato degli accordi di Parigi, per i quali, malgrado le importanti notizie che ci ha oggi dato l'onorevole Sforza, mancano ancora i particolari tecnici che non si possono ricavare dalle informazioni dei giornali.

Piuttosto mi consenta il Senato di richiamare tutta la sua attenzione sopra un problema che ha un'alta e vitale importanza per l'Italia, vale a dire su quello dei rapporti fra la questione delle indennità tedesche e la que-

stione dei nostri obblighi di pagamento del debito verso l'estero.

Per l'Italia, è questo un principio che ho sempre strenuamente sostenuto come ministro del tesoro, la questione delle indennità nemiche non si può scindere dalla questione dei nostri obblighi di pagamento del debito estero. Occorre non solo cercare di rendersi conto fino a qual punto le indennità coprano il debito estero, ma anche preoccuparsi del come ci sarà consentito di utilizzare queste indennità in relazione ai nostri obblighi di pagamento.

È noto che all'Italia sulle indennità tedesche è attribuito il 10 per cento. Questa percentuale ha una storia lunga e dolorosa.

Noi in Italia, a differenza di quello che è accaduto in altri paesi, non abbiamo mai fatto concepire dell'eccessive speranze per quel che riguarda le indennità nemiche.

È stato detto, ma ingiustamente, che io avevo promesso che le indennità avrebbero coperto il debito con l'estero.

Ciò non risponde alla verità. Basta leggere la mia esposizione finanziaria del dicembre 1919 per convincersi che io non ho fatto delle affermazioni, che non ero autorizzato a fare; ma che mi sono prudentemente limitato a dire che l'ammontare delle nostre giuste domande di indennità, pienamente giustificate e documentate, superava di molto l'ammontare del debito estero dell'Italia.

Ora noi, per ottenere questo 10 per cento, che certo non rappresenta una percentuale giusta nei riguardi dell'Italia, abbiamo dovuto lottare lungamente ed aspramente; lo ricorda l'onor. Scialoja, allora ministro degli esteri, lo ricorda l'onor. Sforza che, come sottosegretario di Stato agli esteri, ebbe ad occuparsi con me della questione.

Dopo il famoso convegno di Hythe, nel quale l'Inghilterra e la Francia, in assenza dell'Italia, si erano messe d'accordo per la ripartizione delle indennità nemiche fra loro, l'onorevole Sforza recò le nostre proteste a Lloyd George, e in seguito, diventato ministro degli esteri, poté a Spa, con non poca fatica, ottenere il 10 per cento.

Ora, ragionando sul 10 per cento, possiamo domandarci: quale sarà la parte delle indennità tedesche spettanti all'Italia, e quale sarà il rapporto di questa parte d'indennità col no-

stro debito estero? E allora io faccio un'ipotesi, la più favorevole, quantunque non certo la più probabile, vale a dire che i tedeschi paghino tutto quello che è stato richiesto a Parigi. Data questa ipotesi, riduciamo al valore attuale i duecentoventisei miliardi che in quarantadue anni i tedeschi dovrebbero pagare. E qui dico fra parentesi che questo lungo periodo assegnato al pagamento racchiude senza dubbio un'incognita: quarantadue anni sono un tempo assai lungo, durante il quale molte cose possono accadere e mutarsi, quando si pensi che soli quattro anni di guerra sono bastati a capovolgere il mondo. (*Commenti*). Ad ogni modo, supponiamo che si paghino i duecentoventisei miliardi; riducendoli al valore attuale, sulla base dell'interesse medio del 5 per cento (accertato il valore di ogni singola semestralità al 31 dicembre 1921), noi abbiamo circa una cifra di ottantatré miliardi e trecentodiciassette milioni di marchi oro. Di questa somma all'Italia spettano otto miliardi e ottocentotrentun milioni di marchi oro, equivalenti a circa dieci miliardi e quattrocentoquattordici milioni di lire oro. Contrapponendo a questa cifra il nostro debito estero che alla fine di quest'anno ammonterà a circa ventun miliardi di lire oro, abbiamo un disavanzo di circa dieci miliardi e mezzo di lire oro.

È vero che in questo calcolo io non ho tenuto conto del 12 per cento sulle esportazioni tedesche che per noi si riduce al 12 per mille.

Era molto difficile comprendere la natura e il meccanismo di questo tributo che s'intende imporre alla Germania, e sono grato all'onorevole ministro di avere oggi portato qui delle notizie che illustrano e chiariscono alquanto il problema, ma qualche dubbio sempre mi rimane, sia per ciò che riguarda il meccanismo, sia per l'efficacia e il rendimento di questa imposizione.

Il Ministro ci fa sapere che non si tratta di una tassa di esportazione che avrebbe costituito un ostacolo alla ripresa delle esportazioni tedesche, che non avrebbe prodotto che marchi-carta e che in ultima analisi avremmo pagata noi stessi. Si tratterebbe invece di una parziale cessione dei crediti che le esportazioni costituiscono all'estero a favore degli esportatori tedeschi i quali sarebbero compensati dal loro governo di tale sacrificio. Ma possono gli

alleati obbligare il governo tedesco a compensare della cessione dei crediti i propri esportatori e siamo noi ben sicuri ad ogni modo che il governo tedesco adempirebbe ad un tale obbligo?

Supponiamo del resto che il governo tedesco sollevi realmente di codesto peso i propri esportatori. In tal caso il 12 per cento non sarebbe altro che una nuova indennità, che graverebbe sul popolo tedesco nel suo insieme, sicché l'indennità complessiva da pagarsi in 42 anni, supposta una media di 20 miliardi di esportazioni tedesche, non sarebbe più di 226 miliardi, ma di circa 320 miliardi. Ora, se è già assai dubbio che la Germania possa pagare i 226 miliardi, appare del tutto improbabile che possa pagare 320 miliardi.

Bisognerebbe allora supporre un'espansione delle esportazioni tedesche oltre ogni limite del credibile, perchè è solo colla eccedenza delle esportazioni sulle importazioni che i tedeschi potrebbero pagare le somme richieste.

E d'altronde una simile ipotetica espansione delle esportazioni tedesche, se fosse per verificarsi effettivamente, potrebbe riuscire rovinosa per le industrie dei paesi alleati.

Che se poi si verificasse l'altra ipotesi, cioè che il Governo tedesco lasciasse il peso del 12 per cento a carico dei suoi esportatori, allora si potrebbe formulare un dilemma: o le esportazioni tedesche non potrebbero più sostenere la concorrenza inglese e francese e in tal caso, invece di espandersi si contrarrebbero e la nuova forma di indennità sfumerebbe o si ridurrebbe a ben poca cosa; ovvero l'industria tedesca potrebbe, malgrado il maggiore aggravio, espandersi ugualmente, ed allora le merci tedesche costerebbero il 12 per cento di più e i consumatori dei paesi che, come l'Italia, importano largamente merci dalla Germania, finirebbero essi per sopportare l'onere e per pagare una parte delle indennità tedesche.

Comunque del resto si guardi la cosa e facendo anche le ipotesi più favorevoli, resta sempre che le indennità tedesche a noi spettanti lascerebbero scoperta una parte considerevole del nostro debito verso l'estero; nè a modificare tale situazione potrebbero, per ovvie ragioni, notevolmente influire le indennità

a noi attribuite a carico della Bulgaria e degli Stati eredi dell'Austria-Ungheria.

Ora ciò significa, a mio avviso, che l'Italia è stata posta in una condizione non giusta, la quale non può non suscitare le più gravi preoccupazioni pel nostro avvenire e per la nostra restaurazione economica e finanziaria. La vera giustizia avrebbe voluto che le indennità nemiche avessero coperto non solo il nostro debito estero, ma anche il gravissimo onere che noi sosteniamo per le pensioni di guerra e per i risarcimenti dei danni di guerra nelle provincie invase dal nemico. Noi non abbiamo potuto ottenere una percentuale sulle indennità che permettesse la realizzazione di questo postulato di manifesta giustizia; ma sarebbe d'altra parte sommamente ingiusto che, oltre a non ottenere le riparazioni alle quali avremmo diritto, dovessimo essere anche oppressi sotto il peso di un debito contratto per la comune vittoria (*benissimo*); che, per pagare annualmente in valuta aurea somme elevatissime per interessi ed ammortamento del nostro debito, dovessimo ancora per molti anni esasperare i nostri cambi con tutte le gravi conseguenze che da ciò derivano; che, in una parola, l'Italia, che fu la principale cooperatrice della comune vittoria, dovesse essere la vittima economica della guerra e ridursi quasi nelle condizioni economiche di un popolo vinto (*benissimo*). Ciò sarebbe la più grande e sanguinosa offesa non solo al buon senso, ma ad ogni principio di morale della storia. (*Approvazioni vivissime, applausi*).

Non bisogna dimenticare che nessun altro paese ha sopportato per la guerra sacrifici così duri come l'Italia, con riguardo alla sua ricchezza ed alla sua potenzialità economica. L'Inghilterra ha ereditato la maggior parte delle colonie tedesche, ha visto abbattuto l'impero concorrente, ha avuto, durante e dopo la guerra, grandissimi vantaggi dal commercio dei carboni e dai noli, ha monopolizzato la maggior parte delle materie prime del mondo. La Francia ha recuperato le provincie perdute nel 1870, ha ottenuto dal nemico ricchi distretti minerari ed industriali, ha acquistato sul continente una posizione di privilegio per i carboni, per i minerali di ferro, per il potassio, ha esteso il suo impero coloniale in Asia ed in Africa. Gli Stati Uniti d'America sono diventati i creditori di tutta l'Europa e hanno accentrato nelle loro

casce la maggior parte dell'oro del mondo. L'Italia, esclusa dalla ricca mensa coloniale, poverissima di materie prime, posta in una condizione d'inferiorità per le sue industrie, dopo tutto altro non domanda che di non essere posta nella condizione di dover soccombere economicamente.

Intendiamoci bene: l'Italia è sempre fermamente decisa a fare onore ai suoi impegni, ma non sarebbe forse giusto che, mentre si definisce la questione delle indennità e delle riparazioni, si affrontasse anche tutto l'arduo problema dei debiti e dei crediti fra i paesi che hanno combattuto e vinto insieme la guerra? Non sarebbe giusto che si escogitassero tutti i possibili mezzi per eque soluzioni di questo problema? Non sarebbe forse questo anche nello stesso ben inteso interesse degli Stati creditori?

L'onorevole Lloyd George, pochi giorni dopo la conferenza di Parigi, ebbe a dire, in una intervista concessa a un giornale parigino, che il problema dei crediti e debiti interalleati è essenzialmente un problema americano. Se gli Stati Uniti d'America non molesteranno per i loro crediti l'Inghilterra, questa non premerà sulle sue debitrice: la Francia e l'Italia.

Ma sembra che, per il momento almeno, il Governo americano non sia propenso a considerare la questione con largo spirito, quantunque nel mondo finanziario americano non manchi una forte corrente decisamente disposta ad eque soluzioni. Ed io credo che a questo riguardo noi molto possiamo riprometterci, al fine d'illuminare il Governo e l'opinione pubblica americana sui veri termini del problema, dall'opera sagace dell'uomo illustre, nostro collega, che attualmente rappresenta negli Stati Uniti d'America, l'Italia.

Non bisogna dimenticare che quando quei nostri debiti furono per uno scopo comune contratti, era logico, giusto e onesto ritenere che in caso di vittoria avremmo avuta piena rivalsa verso i nemici. La guerra si è prolungata oltre ogni aspettazione: nemmeno la fantasia più pessimista avrebbe potuto prevedere la situazione economica che nel fatto si è determinata in tutta l'Europa centrale ed orientale; le situazioni sono profondamente mutate e bisogna pure che di ciò tengano conto anche i nostri creditori.

E non bisogna dimenticare neppure, che la

massima parte del ricavo di quei nostri prestiti è stata spesa negli stessi paesi creditori, con grande vantaggio delle loro industrie e della loro mano d'opera.

In considerazione di tutto ciò non sembra invero troppo il chiedere che si pensi a mettere i nostri obblighi di pagamento in istretta relazione colle disponibilità che ci deriveranno dalle indennità nemiche, che si studino i modi opportuni per consentirci di usufruire, di mobilitare, di rendere trasferibili e negoziabili tali indennità.

Del resto noi non dobbiamo perdere la speranza che anche negli Stati Uniti d'America, dove già, come ho detto, c'è una forte corrente in questo senso, si faccia strada una visione più realistica delle vere condizioni dell'Europa e si comprenda che non è col ridurre agli estremi il proprio debitore, che si può sperare di averlo amico, collaboratore e cliente nel domani.

Se non avremo una soluzione completa, equa e sollecita di tutto il problema considerato nella sua integrità, comprendente le indennità da una parte e i debiti e crediti interalleati dall'altra, non sapremo mai quale sarà la futura vicenda dei nostri cambi, quale il nostro avvenire economico, quali saranno le sorti del nostro bilancio. E noi, che per la sistemazione di esso facciamo tanti sacrifici, in verità verremmo quasi indotti allora a dubitare della giustizia e dell'opportunità dei gravissimi oneri che abbiamo imposto e ancora dovremo imporre al contribuente italiano.

Onorevoli colleghi, io chiudo qui le mie brevi considerazioni. Credo che molte delle cose che ho detto siano anche nel pensiero e nella coscienza dell'onorevole ministro degli affari esteri.

Ho trattato un tema delicato e tengo ad affermare che in questa questione il nostro sentimento di dignità non è inferiore a quello della Francia e dell'Inghilterra. Ho voluto però esprimere il mio pensiero con sincerità perchè ritengo che fra i paesi che furono uniti nella guerra una certa solidarietà finanziaria dovrebbe pur essere il necessario complemento di una vera e duratura solidarietà politica.

Non domando all'onorevole ministro delle immediate risposte, che egli da quel banco forse non potrebbe darmi, ma, conoscendo i

metodi essenzialmente moderni della sua diplomazia, fatta di franchezza e di coraggio, ho molta fiducia che, anche rispetto al grave problema sul quale ho avuto l'onore di richiamare l'attenzione del Governo, del Senato e del Paese, egli saprà promuovere e conseguire quelle felici e rapide soluzioni, che valgano a tutelare tutti i nostri legittimi interessi e ad assicurare il nostro avvenire. (*Viri applausi e molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora l'interrogazione del senatore Mosca: « Per conoscere in base a quali criteri il decreto-legge 7 novembre 1920, n. 1639, radicalmente modificando la legislazione anteriore, abbia tolto all'antico Consiglio Superiore della marina la facoltà di pronunciarsi sui ricorsi relativi ai noli per gli emigranti ed abbia attribuito questa facoltà al nuovo Consiglio Superiore per la marina mercantile, la cui composizione è tale da assicurare un'efficace protezione agli interessi degli armatori e della gente di mare, ma non già a quelli degli emigranti ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'industria per rispondere a questa interrogazione.

ALESSIO, ministro dell'industria e del commercio. Al fine di rispondere in modo esauriente alla interrogazione dell'onorevole senatore Mosca, è necessario che io riassuma molto brevemente le fasi più recenti della legislazione sulla materia che forma argomento della sua domanda, e cioè della competenza nei riguardi dei ricorsi dei vettori sulla natura dei noli fissati per gli emigranti.

È da rilevarsi anzitutto che quando fu istituito il Ministero dei trasporti, col decreto 1° aprile 1917, si dispose che gli affari attinenti alla marina mercantile libera o sovvenzionata, e alla industria dei trasporti per via di mare, sottoposti dalle vigenti disposizioni al parere del Consiglio superiore di marina, fossero devoluti alla competenza del Consiglio superiore della marina mercantile.

Questo è un punto fermo determinato dal decreto 1° aprile 1917. Era naturale quindi che, in base a questo principio, sui ricorsi dei vettori contro i provvedimenti del commissario generale per l'emigrazione, determinante noli per i trasporti degli emigranti, fosse competente il Consiglio superiore della marina mercantile,

mentre prima lo era il Consiglio superiore della marina militare.

Questo concetto non ebbe che una eccezione, in base al testo unico 18 novembre 1919, che raccolse le leggi sulla emigrazione, nel quale si contiene l'art. 31, 3° comma, con questa disposizione: « per quelle proposte che non fossero approvate, il Commissariato è obbligato ad invitare i vettori ad esporre le loro ragioni, dopo di che egli trasmetterà tutti gli atti, insieme alle sue proposte motivate, al Consiglio superiore per la marina, che dovrà esprimere il proprio parere motivato.

È evidente che questa disposizione non ha tenuto conto del decreto 1° aprile 1917; quindi nel testo unico per sé stessa è affatto illegittima e irregolare.

Di questo parere fu anche il ministro della marina, quando, riordinando i corpi consultivi del suo dicastero, col decreto 1° febbraio 1920, non comprese nella competenza del Consiglio superiore di marina che attribuzioni di carattere militare e attinenti alla amministrazione militare marittima.

Era quindi ben giusto che, nel decreto 7 novembre 1920, il quale ha riordinato il Consiglio superiore della marina mercantile, si comprendesse precisamente anche questa materia del giudizio sui ricorsi dei vettori.

Nella sua interrogazione l'onorevole Mosca dichiara che la composizione del Consiglio Superiore della marina mercantile è tale da assicurare una efficace protezione agli interessi degli armatori e della gente di mare, ma non già a quelli degli emigranti.

Ora questa obiezione va energicamente contestata quando si consideri la costituzione del Consiglio superiore della marina mercantile anche quale era all'epoca in cui fu promulgato il decreto 7 novembre 1920. Conviene però aggiungere che con un decreto successivo, e precisamente col decreto 27 gennaio 1921 che è in corso di pubblicazione, si aggiunsero ai quindici membri del Consiglio superiore della marina mercantile, in cui erano stati ridotti i venticinque dell'antico Consiglio superiore, altri due membri, e precisamente il commissario generale dell'emigrazione e un rappresentante del Ministero della marina.

Perciò anche da questo punto di vista, anche con questa semplice modificazione, i di-

ritti degli emigranti saranno certamente tutelati, perchè viene a far parte del Consiglio superiore della marina mercantile lo stesso commissario generale per l'emigrazione.

Ma non basta. Anche accettando il concetto dell'onorevole senatore Mosca, che io non posso certamente dividere, la composizione del Consiglio superiore della marina mercantile non è tale da potersi dire che, anche se non vi fosse il commissario generale dell'emigrazione tra i suoi membri, non vi venissero difesi e tutelati i diritti degli emigranti. Ed invero gli armatori sono rappresentati da due membri su quindici; tutti gli altri sono assolutamente superiori a qualunque sospetto. Essi derivano da classi e professioni ben superiori ad interessi privati e particolari. Oltre a ciò vi vien fatta una larghissima parte alla rappresentanza della gente di mare, dei lavoratori dei porti, elementi tutti i quali non possono che considerare con simpatia gli interessi degli emigranti.

D'altronde le tradizioni del Consiglio superiore della marina mercantile, composto sempre di uomini rispettabilissimi, sono tali da assicurare, indipendentemente dall'aggiunta testè fatta, la più doverosa tutela agli interessi degli emigranti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mosca per dichiarare se è soddisfatto.

MOSCA. Ringrazio l'onorevole ministro dell'industria e del commercio per i chiarimenti che ha voluto darmi. Però con mio vero dispiacere non posso dichiararmi soddisfatto. L'onorevole ministro del commercio e dell'industria ha cominciato coll'esporre una giustificazione legale del decreto del 7 novembre 1920, ed ha detto che esso era la conseguenza necessaria di una legge del 1917, che appunto istituiva il Consiglio della marina mercantile presso il Ministero dell'industria e commercio.

Io osserverò che intanto il decreto legge 20 novembre 1919, posteriore alla legge del 1917, confermava tutta la nostra legislazione precedente in materia di emigrazione e quindi lasciava che i reclami dei vettori contro i prezzi stabiliti per i noli dal commissario della emigrazione seguitassero ad essere esaminati dal Consiglio superiore della marina.

Mi si permetta intanto di richiamare l'attenzione del Senato sul nocciolo della questione che è la composizione diversa dei due

LEGISLATURA XXV — 1^a SESSIONE 1919-21 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 FEBBRAIO 1921

Consigli; cioè di quello superiore della marina e di quello della marina mercantile. Bisogna vedere se il secondo offra veramente maggiori garanzie di competenza e di imparzialità quando si tratta di fissare i noli per gli emigranti.

Dunque a cominciare dal 1901, quando si fece la nostra legge sulla emigrazione, si stabilì che il commissario della emigrazione avrebbe fissati i noli per gli emigranti e contro questa deliberazione i vettori potevano ricorrere al Consiglio superiore della marina, composto di cinque ammiragli, cioè persone competenti, e indiscutibilmente imparziali. Aggiungo che i cennati ammiragli avevano solo voto consultivo e che il loro parere motivato veniva trasmesso al ministro degli esteri, che stabiliva definitivamente i noli.

Viceversa, com'è composto questo Consiglio per la marina mercantile? La sua composizione pare abbia subito delle variazioni, alcune delle quali risultano in forma ufficiale altre mi risultano in forma officiosa, o meglio, mi sono state comunicate ora dall'onorevole ministro. Secondo il decreto 7 novembre 1920, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 dicembre, il Consiglio della marina mercantile sarebbe composto da due membri del Parlamento, due professori, due rappresentanti delle Camere di commercio, due rappresentanti degli armatori, un rappresentante dei costruttori, un rappresentante della Confederazione della gente di mare, da un rappresentante dei lavoratori di porto e da quattro funzionari del Ministero dell'industria e commercio. In sostanza, su 15 rappresentanti, cinque appartenerebbero a quelle classi le quali, o come capitaliste o come lavoratrici, hanno interesse a tenere i noli alti.

Si dice, da alcuno, che i lavoratori del mare non hanno questo interesse: or se vogliono mantenere le loro paghe elevate bisogna bene che lo abbiano. Identico interesse hanno pure gli armatori per avere un maggior reddito dal loro capitale.

Ma l'onorevole ministro mi dirà che essi costituiscono una minoranza, ed infatti 5, su 15, sono una minoranza. Ci sono però nel nuovo Consiglio della marina mercantile i quattro funzionari del Ministero i quali, appunto per ragione del loro ufficio, non potranno essere contro gli armatori e la gente di mare, ma piuttosto tenderanno a tutelare i loro interessi.

Esaminiamo gli altri sei membri: essi sono due parlamentari, due professori - uno di economia politica e l'altro di diritto commerciale - e due rappresentanti delle camere di commercio.

Ora, senza far torto ai parlamentari e ai professori alla cui classe appartengo, credete voi davvero che i professori e i parlamentari siano competenti a discutere di noli con degli armatori? Io, per esempio, non mi sentirei di sostenere una discussione tecnica con un armatore, e non credo, dicendo questo, di essere oltremodo modesto.

Ma l'onorevole ministro afferma che ha modificato la composizione del Consiglio. Sarebbe questa la seconda modificazione, perchè nel decreto che comparve nel due dicembre era detto che il Consiglio era di 15 membri e poi, effettivamente, esso era composto di 14. Sicchè leggendo quel decreto, dissi: o io ho le travegole oppure chi ha scritto questo decreto non vi prestò tutta la debita attenzione perchè qui sono 14 membri e non 15.

Naturalmente poi ho cercato nella *Gazzetta Ufficiale*, e 16 giorni dopo ho visto che si era fatta la correzione; si aumentò il Consiglio di un rappresentante della Camera di commercio, e si portarono a 15 i membri. Ora pare che vi sia un'altra correzione in vista, la quale aggiunge, al Consiglio, dice il ministro, il commissario dell'emigrazione.

Ora, certamente, questi tutelerà l'interesse degli emigranti, ma è giudice e parte anche lui; perchè i noli li aveva egli stesso proposti. Non si avrà un tribunale imparziale, ma un consesso nel quale le parti sederanno in contraddittorio, ed allora naturalmente, vincerà la parte numerosa, cioè quella degli armatori.

Credo che farei torto alla perspicacia del Senato, se mi trattenessi ancora su questa questione. Secondo me due sarebbero le risoluzioni possibili: o Ella, onorevole ministro, modifica radicalmente la composizione di questo Consiglio della marina mercantile, oppure, e sarà meglio, lasci le cose come stavano prima. Nessuno si è mai lamentato del modo come funzionava l'antico Consiglio Superiore della marina nella fissazione dei noli per gli emigranti; le cose a questo riguardo sono andate sempre bene, e quando le cose vanno bene non si vede l'opportunità di cambiarle. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno recherebbe ora l'interrogazione dei senatori Vicini, Libertini e Garofalo al Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno.

L'onorevole Corradini, sottosegretario di Stato all'interno, trattenuto in questo momento alla Camera dei deputati, fa sapere che prima della fine della seduta verrà in Senato per rispondere a queste interrogazioni.

Il loro svolgimento sarà dunque rinviato in fine di seduta.

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Bergamasco a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

BERGAMASCO. Ho l'onore di presentare al Senato, a nome dell'Ufficio centrale, la relazione sul disegno di legge: « Modificazioni al decreto-legge 23 agosto 1917, n. 1450, concernente l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura » (N 192).

PRESIDENTE. Do atto al senatore Bergamasco della presentazione di questa relazione che sarà stampata e distribuita.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge già approvati per alzata e seduta nelle precedenti sedute.

Prego l'onorevole senatore segretario Bettoni di fare l'appello nominale.

BETTONI, segretario, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Svolgimento della interpellanza del senatore Tommasi al ministro della marina.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interpellanza del senatore Tommasi al ministro della marina: « sulla convenienza di ripristinare come nave da battaglia la risorta corazzata *Leonardo da Vinci* ».

Ha facoltà di parlare il senatore Tommasi per svolgere la sua interpellanza.

TOMMASI. La mia interpellanza si propone di provocare dall'onorevole ministro della marina l'assicurazione che la *Leonardo da Vinci* - tanto cara al cuore degli italiani - sarà re-

stituita alla sua pristina efficienza bellica, di nave da battaglia di primo ordine, la sesta delle nostre grandi unità, che non sono certamente molte.

E con ciò credo di essere interprete sicuro di quanti videro con raccapriccio e profondo dolore il mostruoso tradimento, che sottrasse la potente nave alla difesa della patria e di quanti con orgoglio ed esultanza hanno assistito al prodigio della resurrezione di quel nostro baluardo: prodigio dovuto all'insuperabile genio della nostra marina, alla scienza del corpo della nostra dotta ingegneria navale, ed all'arte delle nostre maestranze militari e civili, che solidali vi concorsero.

Per cortese invito dell'onorevole ministro della marina, ho avuto l'indimenticabile fortuna di presenziare - vorrei dire - estatico alla culminante operazione di raddrizzamento della magnifica corazzata dopo averne ascisi i ciclopici fianchi e di essermi posato, come in in sogno, sull'ampia chiglia.

Ho avuto - dico - la fortuna di assistere all'ultimo atto del prodigio, svoltosi, tra la viva trepidazione degli astanti, con un processo di lenta rotazione che mi parve quasi congegno di orologeria, per la precisione del moto meravigliosamente impresso alla immane mole e per la dolcezza onde compievansi, superando le ultime difficoltà scientifiche e tecniche, superando il prevedibile e l'imprevedibile e con essi il tenuto ben grave evento che la nave, per la ricevuta spinta di rotazione, avesse potuto o non fermarsi, o fermarsi bruscamente e male, tutto compromettendo.

E così il genio italiano, per audace concezione, ha vinto nella *Leonardo* una battaglia in scienza e in arte senza precedenti, sotto gli occhi attoniti degli addetti navali delle più grandi potenze del mondo, sotto gli occhi raggiunti di soddisfazione del nostro Ammiragliato con a capo l'onorevole ministro della marina, visibilmente commosso, compreso di ammirazione e di giubilo.

Il primo voto che eruppe spontaneo tra gli entusiastici urrà di tutta una popolazione presente, fu che l'operato prodigio sia valso e valga ad integrare la potenza della nostra flotta da guerra e sia immagine tangibile, solcando i mari, del superbo genio italiano.

Questo voto, come pulsante sentimento del-

l'universale, venne tosto autorevolmente manifestato all'onorevole ministro nella sede della rappresentanza municipale di Taranto, nelle cui acque con più forte energia pulsò la nostra guerra; ed è quel voto stesso che io reco in quest'assemblea, rassegnandolo alla estimazione del Senato ed al patriottismo dell'onorevole ministro.

Convieni - non soltanto a mio modesto credere, ma ad avviso di competenti autorevolissimi - essere coerenti.

È noto il grave dibattito impegnatosi tra i nostri eminenti tecnici se dovesse o meno operarsi il salvataggio della *Leonardo*, o se non si dovesse invece sconquassarla in acqua - come fu fatto per la *Benedetto Brin* - per recuperarne soltanto il materiale. Prevalse in seno ai Consigli degli Ammiragli l'opinione del salvataggio, che fu deliberato ed eseguito con sforzi addirittura sovrumani e con una spesa di milioni, sovrammontanti certamente il valore del materiale del semplice recupero se fosse prevalso il partito dell'abbattimento subacqueo della nave.

E perchè dunque, io domando, si sarebbe affrontato l'arduo cimento scientifico e finanziario del salvataggio?

Perchè attraverso un lavoro durato oltre quattro anni si sarebbero distratte tante maestranze da altri lavori necessari per la guerra che si combatteva, e si sono spesi non pochi milioni, se non per riavere in efficienza bellica la nave perduta? Riaverla, non per una mera sentimentalità, ma per evidente tornaconto bellico e finanziario ad un tempo.

Non poteva e non può essere indifferente per il paese riportare a sei ed a breve scadenza le nostre grandi unità; ora poi che è noto per la stampa che due delle più grandi potenze marittime del mondo esaminano la convenienza di accrescere le rispettive flotte di nuovi tipi di navi, di ancora più grande portata, di ben 300 metri di lunghezza e tali da essere immunizzati dall'azione dei siluri! E la *Leonardo*, per disegni, dell'ingegnere Giannelli - che con intelletto d'amore ne ha curato e diretto il salvataggio fin nelle sue ultime operazioni - potrebbe essere ripristinata secondo gli insegnamenti e l'esperienza dell'ultima guerra, garentendola cioè dai siluri ed imprimendole una maggiore velocità, mercè

l'abolizione di una torre ed armandola di minor numero di cannoni, ma di maggiore potenza, col sostituire i 305 coi 381 e per cui verremmo ad essere in possesso di una poderosa fortezza galleggiante, con relativa non grave spesa. Apprendo da competenti che la costruzione di una corazzata del tipo della *Leonardo*, oggi costerebbe 300 milioni e non potrebbe essere allestita che fra sei anni almeno; mentre la ripristinazione della *Leonardo* potrà aversi in meno di due anni e con una spesa da 25 a 30 milioni. E fossero pure 50 milioni, la convenienza è intuitiva ed è irrecusabile la necessità di riconoscerla. Tutto quindi concorre a pro della reale e non effimera resurrezione della *Leonardo*. Dovere di coerenza amministrativa, tecnica ed aggiungerei anche politica, si impone e s'impone congiuntamente alla dimostrata convenienza di vario ordine: quella di ripristinare in breve tempo con relativa non notevole spesa la potenza navale d'Italia.

La *Leonardo*, segnando nella sua nuova coperta il motto fatidico del Grande, dal quale improntava il nome, « ogni torto si drizza » si è levata dal fondo del mare con la pensata volontà di vivere, di vivere potente come nacque, lungi da sé ogni diversa destinazione che suonerebbe condanna all'oblio. Il paese, onorevole ministro, questo reclama dal Governo ed io confido non invano, per la grandezza della marina italiana. (*Approvazioni*).

AMERO D'ASTE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMERO D'ASTE. Essendosi messo in dubbio da un deputato, nell'altro ramo del Parlamento la convenienza del ricupero della *Leonardo da Vinci*, sia dal lato economico che da quello militare, ritengo opportuno esporre al Senato, come presidente della Commissione che unanime ha proposto al ministro che la *Leonardo da Vinci* dovesse essere recuperata intera e ripristinata nave militare, le ragioni che condussero la Commissione ad esprimere questo concetto.

La *Leonardo da Vinci* entrò a far parte della flotta quando io la comandavo, a metà del 1914. All'incirca alla metà del 1916, in seguito ad un incendio avvenuto nella santa Barbara di poppa, malgrado che si fosse aperta l'immis-

sione dell'acqua, forse non sufficientemente, avvenne uno scoppio nella santa Barbara. Questo scoppio produsse la lacerazione delle lamiere laterali dello scafo, per cui fu permessa l'entrata dell'acqua ed, essendo maggiore la lacerazione da una parte più che dall'altra, entrando più acqua da quel lato la nave si inclinò, si capovolse ed affondò.

Le navi componenti la flotta, che era sotto gli ordini di S. A. Reale il Duca degli Abruzzi, erano ancorate nel primo seno del mar Piccolo di Taranto; quivi sono l'arsenale, i bacini, ecc. e le navi debbono potersi muovere liberamente per ormeggiarsi in arsenale, entrare nei bacini di riparazione ecc., è quindi conveniente che non vi siano degli ostacoli sottomarini che impediscano la manovra delle navi.

Ne viene di conseguenza che la *Leonardo da Vinci* doveva essere rimossa dal posto in cui era affondata perchè ingombrava l'ancoraggio. Vi erano due modi per rimuoverla: o cercare di ricuperarla intera, o a pezzi. Se la ricuperavamo intera, potevamo ripristinarla nave da guerra, come era nell'intenzione e nel concetto della Commissione; se la ricuperavamo in pezzi avrebbero questi avuto poco valore.

Per ricuperarla in pezzi naturalmente non potendosi lavorare con dei palombari che costituiscono un mezzo troppo costoso, occorreva ridurla in pezzi con piccole cariche di esplosivi; ma adoperando questo metodo, bisognava tener conto che nell'interno della nave v'erano rimaste moltissime munizioni, e che questo costituiva un pericolo: quindi occorreva ad ogni modo, togliere le munizioni della nave. Per toglierle bisognava ricorrere all'aria compressa per scacciare l'acqua da dentro la nave; e visto che si doveva usare l'aria compressa, e che questa poteva servire anche per il ricupero della nave, tanto valeva che ce ne servissimo per questo scopo; era meglio cioè utilizzare la spesa relativa nel modo più vantaggioso.

Premetto prima di tutto che in generale, quando si può, si cerca sempre di ricuperare le navi intere. L'Inghilterra ha ricuperato l'*Hercules* diversi anni fa affondato in vicinanza di Malta, adesso ha ricuperato parte delle navi affondate dalla Germania a Scapeflow, malgrado debba poi demolirle. Gli Stati Uniti hanno ricuperato una corazzata affondata in un porto di Cuba; la Russia si era proposta di ri-

cuperare una nave simile alla *Leonardo* affondata nei Mar Nero; i Giapponesi hanno ricuperato delle navi affondate a Porto Arthur, e nel mar del Giappone.

Quando non sono navi vecchie c'è sempre convenienza a ricuperarle.

La Commissione studiò quindi il modo migliore per ricuperare la *Leonardo*, si cominciò ad escludere il sistema adoperato dagli Stati Uniti per il ricupero della nave affondata in un porto di Cuba; essi fecero addirittura un bacino attorno a quella nave, che poi s'era affondata dritta: questo sistema costava troppo. La Commissione prese poi in esame quattro progetti presentati da distinti ingegneri che facevano parte della Commissione; la Commissione applicò questi progetti a un piccolo modello della *Leonardo da Vinci*, e si constatò che tutti i quattro progetti erano attuabili.

La Commissione procedette poi all'esame dei progetti, in ragione del materiale che si aveva, e di quello che si poteva procurare, per scegliere quali di essi era più facilmente attuabile ed economico, ed il progetto scelto fu quello dell'ispettore del genio navale Ferrati.

Fu quindi fatta la relazione al ministro: il quale dopo aver sentito ciò che aveva studiato ed sperimentato la Commissione, entrò nell'ordine d'idee di essa, ed ordinò che il progetto fosse eseguito, e, come è noto, esso è stato eseguito e riuscì splendidamente.

Io da quest'Aula mando un saluto a tutti coloro che hanno contribuito a quest'opera che onora il genio ed il lavoro italiano.

La Commissione aveva fatto anche un preventivo di spese per il ricupero della *Leonardo*. La nave senza le munizioni, i proiettili e tutto il materiale non fisso che si poteva ricuperare era costata oltre settantacinque milioni. Il preventivo di spesa di ricupero preventivato si aggirava intorno agli otto milioni, di cui due si riferivano a materiale e macchinari che restavano, e che quindi non dovevano essere computati.

Ora la spesa di sei milioni valeva ben la pena di essere impiegata per il ricupero della nave.

Naturalmente questa spesa, calcolata nel 1916, si riferiva ai prezzi dei materiali e della mano d'opera d'allora; ma bisogna anche con-

siderare che il costo di settantacinque milioni, calcolati per la *Leonardo*, dovrebbe essere anche esso triplicato o quadruplicato in seguito alle variazioni dei prezzi del materiale e della mano d'opera; se si dovesse ora costruire una *Leonardo da Vinci*, perciò la spesa ed il ricavo sarebbero sempre nelle stesse proporzioni.

Premesse queste considerazioni d'indole economica, veniamo al lato militare della questione.

Alcuni hanno detto: le nostre grandi navi in Adriatico non hanno fatto niente; dunque le grandi navi non servono a nulla. Ma le navi servono a scopi ben definiti e se non si presenta l'occasione per raggiungerli, ciò non dimostra nulla.

L'Austria non ha creduto di esporre le sue grandi navi in Adriatico, e si è limitata ad una guerra di sorprese e dal suo punto di vista ha fatto bene. Eccetto che nel 1915, anno in cui le navi austriache fecero un'incursione su Ancona (ed un'altra uscita non si sa bene per quali scopi) esse restarono sempre chiuse nei loro porti; e le nostre grandi navi non avrebbero dovuto uscire altro che nel caso si presentasse la eventualità di poter distruggere quelle austriache.

Ma vediamo come gli alleati hanno conquistato la libertà del mare.

Nel Pacifico una divisione di incrociatori germanici venuta in conflitto con una divisione inglese ebbe il vantaggio, ma poi fu interamente distrutta alle isole Falkland da una altra divisione di grandi incrociatori inglesi, e così pure altri incrociatori germanici furono distrutti nell'Oceano Indiano e nell'Atlantico.

Due navi germaniche nel Mediterraneo appena scoppiata la guerra si rifugiarono a Costantinopoli e così solamente si salvarono dalla distruzione.

Nella Manica e nel Mar del Nord gli incrociatori germanici fecero qualche bombardamento sulle coste inglesi (poichè evidentemente non si può impedire tutto); però si trattò di azioni di non grande importanza per l'andamento della guerra, per cui aveva importanza esclusiva il possesso del mare.

Nel Mare del Nord gli incrociatori germanici furono affrontati a Dogger-Bank da incrociatori inglesi e dovettero ritirarsi con perdite.

La flotta germanica, credendo di poter sorprendere forze inglesi inferiori, uscì dai suoi porti e s'incontrò con gl'inglesi in vicinanza dello Jutland, ma ebbe la peggio e dopo d'allora non uscì più. Dunque anche nel Mare del Nord e nella Manica la padronanza del mare rimase agli alleati.

Mi pare quindi sia abbastanza dimostrato che la padronanza del mare in questa guerra si è ottenuta con le navi di superficie e non con altri mezzi.

Veniamo ai sommergibili. Quando viene un'arma nuova generalmente si tiene ad esagerarne la importanza: per esempio quando vennero le torpediniere e si perfezionò un po' il siluro, l'ammiraglio Aube profetizzò che era venuta la fine delle grandi navi, tanto che la Francia per parecchi anni non fece grandi navi, ma solo torpediniere. Non fu seguita in questo da altre nazioni, e dopo alcuni anni si accorse che aveva battuto una falsa strada e si mise frettolosamente a costruire delle grandi navi.

Quando si trova un'arma nuova o si migliora, anche l'impiego della difesa migliora in rapporto a questa nuova arma: bisogna quindi ponderare bene le cose e non prendere delle decisioni affrettate. Veniamo dunque ai sommergibili, che dovevano segnare la fine delle grandi navi. I sommergibili hanno distrutto, sì, navi mercantili, e anche navi da guerra, ma, se osservate bene, mentre da principio ne distrussero una quantità considerevole, a misura che siamo andati avanti, la distruzione delle navi è molto diminuita. E vediamo il risultato definitivo: forse che i sommergibili hanno impedito il trasporto dell'esercito americano in Europa di più di un milione di uomini? No. Hanno impedito che si portassero armate a Salonicco, in Palestina, nei Dardanelli? No. Hanno impedito il salvataggio dell'armata Serba? No. E tutte queste operazioni sono state fatte con navi da superficie e i sommergibili non poterono impedirle. Il comandante Rizzo ha pubblicato un articolo nel quale dice che in Adriatico, durante la guerra non si navigherà più; le basi navali non serviranno più a niente, perchè tutto si farà con mezzi aerei. Che cosa hanno fatto i mezzi aerei durante l'ultima guerra navale? Distruzioni di navi, pochissime, danni negli arsenali,

pochissimi. Bisogna guardarsi da esagerazioni. È vero che questa arma migliora, ma miglioreranno anche i mezzi per combatterla; quindi andare a lanciare delle idee che addirittura le navi di superficie sono finite e non vi saranno che sommergibili, che dirigibili e aeroplani è un'idea per il momento un po' azzardata.

Premesso questo e tornando alle idee della Commissione, bisogna pur pensare che abbiamo per ora cinque navi grandi, e che la sesta era la *Leonardo da Vinci*. Dovevamo avere altre quattro grandi navi di 30 mila tonnellate: io stesso al principio della guerra ho proposto che se ne sospendesse la costruzione, perchè non potevano esser pronte durante la guerra, e che invece si adoperassero le materie prime e gli operai a costruire sommergibili, cacciatorpediniere e motoscafi per proteggere i nostri porti e le nostre navi e quelle alleate, e così si è fatto. Arrivati alla fine della guerra queste navi avrebbero costato troppo ai prezzi attuali e non corrispondevano più alla potenzialità del nostro bilancio; per conseguenza tre, che erano appena cominciate, non si sono fatte, la quarta, la *Caracciolo*, fu varata ma non si è continuato a portarla ad ultimazione, perchè sarebbe venuta a costare troppo e forse si sarebbero dovute fare modificazioni per la difesa, in relazione ai nuovi insegnamenti della guerra.

La *Caracciolo* fu così comperata da una Società di navigazione che la ridurrà a nave trasporto passeggeri.

Ora, a me pare che convenga aggiungere questa sesta nave, la *Leonardo da Vinci*, alla nostra flotta perchè questa è ridotta al minimo e tanto più perchè, dovendosi fare dei lavori sulla detta nave, si potrà profittare degli insegnamenti della guerra per migliorarla, nel ripristinarla come nave da guerra; proporrei perciò che anche in questo si seguisse la prima idea della Commissione e cioè si ripristini la *Leonardo da Vinci* comè nave da guerra.

Detto questo passiamo ad altro argomento. Si stanno alienando molte navi da guerra ed è giusto, perchè sono molto diminuite di potere bellico e costano assai per riparazioni e quindi è meglio disfarsene, ma anche in questo bisogna andare un po' adagio.

Io già rivolsi in Senato una raccomandazione

in questo senso all'onorevole ministro della marina perchè si procedesse ponderatamente.

Dopo il 1866 ci fu un illustre ammiraglio, forse il più intelligente degli ammiragli che ha avuto l'Italia dopo il 1860, l'ammiraglio Simone Di Saint Bon, il quale si propose di alienare molte delle navi che avevano perduto gran parte della loro efficienza bellica; ma il suo proposito non si fermava qui. Egli infatti diceva: noi alieneremo queste navi, ma contemporaneamente ne faremo delle nuove, le quali segnino sempre un miglioramento ed un progresso sulle navi estere. Questi principi furono applicati, e così si ebbero quelle navi da guerra, come il *Duilio*, *Dandolo*, cacciatorpediniere ecc. le quali destavano l'ammirazione degli stranieri a favore del genio italiano che l'aveva create.

Ora io vorrei che questi principi fossero di nuovo applicati nella nostra marina; s'intende nei limiti del nostro bilancio.

Per ora noi non possiamo metterci a costruire delle grandi navi da guerra e quindi sotto questo riguardo i principi che ho ricordato possono essere applicati limitatamente, ma nel rimanente desidererei che invece di applicare il solo verbo liquidare, lo si accompagnasse col verbo restaurare e credo che così facendo si farebbe il bene della marina e per conseguenza quello dello Stato. (*Vive approvazioni*).

ORLANDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDO. Mi consenta il Senato che aggiunga una breve dichiarazione in appoggio alla tesi che vorrebbe restaurata la *Leonardo da Vinci* alla sua destinazione militare. Allorchè io ebbi occasione di vedere la *Leonardo da Vinci* dopo l'infortunio da essa sofferto, ebbi ad esprimere - e lo dichiaro sinceramente - l'opinione, che data la posizione della nave, completamente rovesciata; riflettendo che nessuna nave, neppure mercantile, era stata mai potuta salvare in quelle condizioni e che per lo meno le spese da incontrarsi, che in ogni modo avrebbero portato ad un risultato molto dubbio, sarebbero state troppo ingenti, meglio sarebbe stato per il Governo di vendere a qualche impresa privata la nave come si trovava, onde fosse spezzata ed i rottami inviati ai forni, i quali in quel momento

ne difettavano. Ma tale non fu il pensiero del ministro del tempo, senatore Corsi, il quale ebbe una iniziativa audace, di tentare cioè il salvataggio della nave. Fu nominata, come ha testè ricordato l'onorevole senatore Amero d'Aste, una commissione, la quale diede il suo parere favorevole, furono concentrati grandi mezzi, si aguzzarono gl'ingegni e l'impresa fu iniziata.

La nave ormai è stata finalmente salvata con un'operazione veramente prodigiosa. Io non ripeterò qui gli elogi che furono rivolti a coloro che riuscirono nell'operazione suddetta; mi limito ad affermare che si tratta di una impresa che ha segnato un vero trionfo per il genio navale italiano. Le spese che si dovettero sostenere per affrontare questa impresa sono forse superiori a quanto l'onorevole ministro crede. Nel progetto Ferrati s'era prevista una spesa di quindici milioni e non otto, come ha testè detto l'onorevole senatore Amero d'Aste, il quale forse ha tolto dalla somma complessiva quella degli elementi del bacino galleggiante non più costruiti. Ma se si tiene conto che questa economia fu compensata da altre spese che io non sto ora ad elencare, si vede che la spesa totale non solo ha raggiunto i quindici milioni, ma forse li ha anche superati.

Ad ogni modo la spesa è ormai giustificata dal fatto che si è potuto richiamare la nave a nuova vita. Ora si presenta la domanda: che cosa facciamo di questa nave? ed appunto in questo si concreta l'interpellanza dell'onorevole senatore Tommasi.

Orbene, tre sono le soluzioni che si presentano. La prima è di tornare a spezzare la nave per farne dei rottami, e questa soluzione si può escludere *a priori*. Se questo doveva essere il risultato finale, allora sarebbe stato inutile accingersi alla grandiosa impresa che è stata fatta, con tutte le conseguenti spese. Del resto, se una tale soluzione poteva sembrare vantaggiosa subito dopo l'infortunio, perchè allora i materiali metallici costavano da 2.50 a 3 lire il chilogramma, oggi la cosa più non si presenta sotto questo favorevole aspetto, data la notevole diminuzione di prezzo, poichè oggi possono già aversi proflati in Italia a 1.45 ed i rottami metallici non hanno più grande richiesta perchè la discesa dei prezzi dei carboni permette di produrre le ghise a migliori condizioni.

Questa soluzione è quindi da scartarsi *a priori*.

La seconda soluzione che si presenta è quella di destinare la nave a scopi mercantili, i quali sono ugualmente nobili. Se, ad esempio, con questa nave noi potessimo trasportare del grano e del petrolio a migliori condizioni di quello che possano farlo le navi mercantili, questa soluzione meriterebbe di essere presa in esame.

Vi è poi un'ultima soluzione, quella militare, secondo la quale si dovrebbe mantenere la nave al suo scopo militare.

Esaminiamo brevemente la soluzione mercantile, che vuol fare di questa nave una nave da carico per le merci generali o per il petrolio; io credo che anche per questa soluzione sorgano difficoltà non lievi per varie ragioni. Le navi militari e le navi mercantili transatlantiche rapide, son tutti bastimenti molto sottili e che quindi hanno poca possibilità di portata in fatto di merci. La *Leonardo*, a mio parere, non potrebbe portare più di 10,000 tonnellate, pur spostandone 20,000; per portare 10,000 tonnellate dovrebbe dunque portarne in giro altre 10,000 di peso morto, mentre una nave mercantile costruita espressamente porterebbe lo stesso carico con uno spostamento di 15,000 tonnellate e quindi con un peso molto minore. Il Senato comprende come questo peso inerte, che sarebbe obbligata a trasportare la *Leonardo* mercantile, porterebbe un forte aggravio all'esercizio della nave e quindi l'impossibilità assoluta che la nave medesima possa trasportare dall'estero merci a condizioni neppure uguali, nonchè migliori di quello che lo potrebbero le navi mercantili.

Vi sarebbero anche altre considerazioni relative all'economia di combustibile della *Leonardo*, adattata a nave mercantile; ma su queste considerazioni sorvolo.

Anche nel campo delle costruzioni navali vi è una discesa di prezzi: il boom delle costruzioni navali che si ebbe durante la guerra, è completamente cessato colla caduta dei noli che, per esempio pel carbone del Cardiff per l'Italia, sono scesi da 60 a 70 scellini a 14; l'America, che aveva sullo scalo quattro milioni e mezzo di tonnellate durante la guerra, adesso si è ridotta ad un milione e trecentomila tonnellate: venuto l'armistizio, moltissimi cantieri si sono chiusi rapidamente.

L'Italia, la quale aveva mantenuto e man-

tiene ancora un buon posto nella posizione navale, è stata tormentata da una legislazione un po' troppo mutevole, e in questi ultimi tempi è stata assillata dalle questioni operaie, dalle agitazioni e dagli scioperi, perciò la produzione navale è in questo momento incerta.

Un solo paese ha mantenuta ferma la sua posizione e intatti i suoi cantieri navali: l'Inghilterra; perchè gli operai di quei cantieri, bisogna dirlo a loro onore, sia durante la guerra sia dopo, hanno lavorato indefessamente, nel timore che il loro paese, sotto la minaccia dell'America, potesse perdere quel primato marittimo e mercantile, che è la cagione della sua grandezza. I cantieri navali inglesi, malgrado la pace sopravvenuta, mantengono ancora una alta tonalità di lavoro; ancora adesso sugli scali vi sono tre milioni e settecentomila tonnellate, in confronto al milione e trecentomila dell'America, che aveva sorpassato, durante la guerra, anche l'Inghilterra.

Tuttavia anche in Inghilterra siamo nel ramo discendente della curva: in questo trimestre vi sono centotrentamila tonnellate meno della media di tre trimestri passati; durante l'annata vi è una piccola decadenza, ma è in grave riduzione la percentuale dei bastimenti finiti su quelli in costruzione, e i prezzi sono in grande riduzione nella costa del Suderland, dove sono scesi a 14 sterline la tonnellata per i piroscafi nuovi o quasi nuovi.

Nella Clyde i prezzi sono anche in continua riduzione: prima si respingevano gli ordini, oggi gli ordini si vanno ricercando.

Quindi la trasformazione della *Leonardo* in nave mercantile si troverebbe di fronte alla possibilità che la spesa per adattarla a nave mercantile eventualmente fosse superiore alla spesa per l'acquisto di una nuova nave; per queste ragioni io escludo che la *Leonardo* possa essere impiegata come nave da trasporto.

E non c'è esempio di altra marina che abbia potuto operare la trasformazione di una corazzata in nave mercantile con buoni risultati; la Francia ha trasformato, è vero, la corazzata *Dupuy de Lome*, ma questa, dopo un solo viaggio al Brasile con carico di carbone, è stata completamente abbandonata e lasciata in porto.

L'Inghilterra ci offre altri esempi di piccole navi costruite per vigilare i convogli durante la guerra: gli *sloops*; queste navi sono state

trasformate, ma esse erano state costruite quasi come navi mercantili, con una velocità di dieci nodi, e con una sola elica, perchè si prevedeva, pel dopo guerra, di utilizzarle. Anche la Germania fa qualcuna di queste trasformazioni di navi da guerra, di esploratori, ed altre navi leggere, in navi mercantili. Ma la Germania ha la necessità assoluta di far navigare la sua bandiera, che è stata quasi soppressa dopo la guerra. Dunque io escludo la possibilità che la *Leonardo* possa essere utilizzata come nave mercantile, anche come trasporto di petrolio, che oggi è un ramo di trasporto molto ricercato.

Sulla questione, della sua destinazione a nave passeggeri io non credo di dover discutere: questa è una destinazione che si presenta come una forma assai più possibile, perchè i noli per il trasporto di viaggiatori, sono ancora piuttosto alti e la prospettiva del futuro è confortante per quel che riguarda l'armamento. Ma non ne discuto perchè non vorrei che qualche imprudente dichiarazione potesse nuocere a trattative, che l'onorevole ministro della marina avesse già allacciato a questo riguardo nell'interesse del paese. Ma anche qui vi è la grave spesa di adattamento; per cui, se questa nave dovrà essere venduta con questo intento, non credo che se ne potrà ricavare molto, forse quattro o cinque milioni. E allora si presenterà la domanda: ma valeva la pena di aver speso forse venti milioni per ricavare così poco?

Resta l'ultima questione, e cioè che la *Leonardo da Vinci* possa essere conservata al suo scopo militare, soluzione che a me, lo dico francamente, sembra la più razionale.

Io comprendo perfettamente le difficoltà alle quali può andare incontro l'onorevole ministro affrontando questa questione dopo una guerra così sanguinosa come quella che abbiamo attraversata. Vi sono in questo momento nel mondo grandi aspirazioni verso una pace universale; tutti noi sentiamo quasi una ripugnanza ad occuparci ancora di cose militari, una ripugnanza a preparare nuovi eventi come quelli a cui abbiamo assistito. Tuttavia io credo che qualunque uomo di buon senso, qualunque uomo di Governo, chiunque abbia la responsabilità delle sorti del paese, non possa escludere la possibilità di nuove guerre.

Fino a che vi saranno dei popoli che cresceranno più del popolo vicino, o che, come la

Germania, lavoreranno di più, mentre noi non lavoriamo, o che verranno a trovarsi in condizioni di civiltà più progredita, di fronte ad altri popoli di civiltà più arretrate, carichi di bisogni essenziali alla vita e prementi perciò alle frontiere, fino a che vi saranno queste differenziazioni, vi saranno guerre, e dovremo necessariamente prevederle.

Queste differenziazioni di uomini, queste differenziazioni di razza, che sono la genesi dell'idea di patria e che sono causa di guerre, sono però una necessità di vita, inquantochè sono esse che danno sviluppo industriale ad un paese che non ha terreni fecondi di prodotti agricoli sui quali potersi sostenere, mentre il paese vicino che ha grande sviluppo agricolo e non ha industrie, ripara, coi rapporti commerciali, le necessità di ambedue.

Sono dunque necessità dipendenti dalla stessa legge della vita umana; le guerre sono, direi, uno stigma che noi porteremo finchè vi saranno uomini sulla terra.

E se noi dobbiamo prevedere questa eventualità di nuove guerre, siccome la marina non si può improvvisare, perchè essa non è come la nazione armata che noi possiamo far sorgere dall'oggi al domani, possiamo noi abbandonare quella che già abbiamo?

Io comprendo a quale uragano di apostrofi e d'invettive andrebbe incontro l'onorevole ministro alla Camera, quando andasse a presentare in questo momento un programma navale che prevedesse la costruzione di nuove grandi navi, ma io non credo che egli incontrerebbe la stessa ostilità volendo conservare quella che è stata così miracolosamente salvata.

SECH, *ministro della marina*. Io ho portato un programma navale! Nel bilancio 1921-22 vi è un vero programma navale...

ORLANDO. Di grandi navi?

SECH, *ministro della marina*. Il programma che io ritengo opportuno in questo momento, cioè sette navi.

ORLANDO. Ad ogni modo io non credo che noi possiamo disfarci di questa grande nave.

Tecnici molto competenti hanno già detto il loro parere in quest'aula; io dirò modestamente il mio.

La guerra ha dimostrato il grande sviluppo dell'azione sottomarina, è vero. Noi possiamo fino a un certo punto pensare che le nostre coste

possano essere difese mediante mine, mediante siluranti. Possiamo pensare di avere così, con le Alpi che abbiamo gloriosamente raggiunto, di avere le porte di casa chiuse.

Ma per vivere dentro questa casa bisogna navigare, bisogna fare dei trasporti, e per far dei trasporti occorre avere le vie del mare libere e per questo non servono le mine, nè le siluranti.

Questa fu la grande contesa fra l'Inghilterra e la Germania che si è risolta con la battaglia dello Jutland. La battaglia dello Jutland ci ha detto che, per quel che riguarda le navi, poche modifiche ci sono da fare, esse hanno dato ciò che da esse si attendeva. Questa è la mia opinione e credo sia quella di molti altri tecnici: la nave di superficie è ancora la dominatrice dei mari.

Io ricordo all'onorevole ministro che sta dinanzi a lui un progetto, dello stesso illustre ingegnere che ha accudito con tanto amore alle opere di salvataggio, il quale prospetta alcune modificazioni le quali, e forse non tutte, sono necessarie, perchè sono il portato della battaglia dello Jutland, e che dovranno essere introdotte anche nelle altre cinque navi sorelle. Con queste modificazioni la *Leonardo da Vinci* diventerà un incrociatore da battaglia non inferiore a parecchi di quelli che componevano la squadra dell'ammiraglio Beatty, perchè se avranno un calibro minore, avranno corazzatura maggiore ed una migliore difesa subacquea. Ma quando vediamo che i grossi calibri non hanno servito a nulla in quella occasione, perchè la visibilità ha impedito alla squadra dell'ammiraglio Beatty di sparare a grande distanza, noi possiamo essere sicuri che questa nave riattata potrà formare, colle cinque sorelle, una squadra rispettabilissima. Noi non possiamo, dunque, rinunciare a questi apprestamenti che non sono apprestamenti di nuove navi. Non vorrei però che il Senato credesse che io sia venuto qui a fare un discorso militarista...

Voci. No, no!

ORLANDO. ...io, come tutti gli altri, seguo con ansia tutto ciò che può condurre alla sospirata pace universale e anch'io ascolto le voci che ci vengono dall'America, dal ministro Harding, per la riunione di un congresso per il disarmo, ma non posso chiudere gli occhi e

non vedere, che in quel paese, in questo momento, sono sullo scalo dieci corazzate da 32,000 a 43,000 tonnellate (*approvazioni, ilarità*), quattro incrociatori da battaglia di 43,000 tonnellate, 60 cacciatorpediniere e 10 esploratori rapidissimi e armati potentemente e non so quanti sottomarini e così via; e neppure un'ora si è rallentato il lavoro intorno a queste navi, malgrado le proposte di pace che ci vengono fatte. Dunque siamo prudenti nel dire: fermiamo le spese per ciò che riguarda la marina e la flotta. Io ho fatto considerazioni in cifre sulla convenienza di mantenere questa nave alla flotta militare, perchè questo solo sarà il mezzo di valorizzare quel salvataggio, e la *Leonardo*, riarmata, rappresenterà un valore attuale di 350 e più milioni.

Le navi nuove che l'Inghilterra ha allo studio, che per ora non sono sullo scalo, ma che lo saranno forse presto, sono valutate 9 milioni di sterline, e perciò, facendo le proporzioni, una nave come la *Leonardo* dovrebbe costare 400 milioni. Se anche, lei, onorevole ministro, avrà spesi 30 o 50 milioni, avrà sempre fatto quello che oggi si chiama un buon affare.

Oltre queste considerazioni tecniche ve ne sono delle altre, di ordine morale, che mi sembrano altrettanto importanti. Se ella, onorevole ministro, condanna questa nave e la trasforma in nave mercantile, ella condanna anche le altre cinque navi sorelle che sono in armamento, e allora gli ufficiali che sono a bordo si domanderanno: che cosa facciamo qui noi stando a istruire gli equipaggi per navi di cui è riconosciuta la inutilità dal paese? E allora spegneremo l'entusiasmo di questi giovani ufficiali e dei comandanti: onde, da questo punto di vista, qualunque possa essere l'incertezza della spesa, mi pare che la nave dovrebbe essere mantenuta alla squadra. Vi sono pure altre ragioni sentimentali di cui si è fatto eco il senatore Tommasi, e che noi, e anche lei, onorevole ministro, sentimmo a Taranto espresse dalla voce dei rappresentanti di quella città.

Il sindaco e il rappresentante alla Camera di Taranto dicevano: mantenete questo nome, lasciate che la *Leonardo di Vinci* possa girare il mondo a testimonianza del nostro ingegno passato e presente. Io ho fatto un discorso a

base di cifre, ma sento che queste sentimentalità non possono essere trascurate. (*Approvazioni*).

Sono le sentimentalità che muovono le masse, sono quelle per le quali si muore, perchè non si muore per un interesse, ma si muore per l'onore. (*Applausi*).

Si muore per un simbolo, per la bandiera; per piantarla sopra una vetta o per non ammainarla dal picco di una nave da battaglia, migliaia di uomini hanno lasciato la vita. Io ricorderò un episodio che ho letto su un libro o dell'ammiraglio Jellicoe o dell'ammiraglio Sheer, non ricordo, che si riferisce alla battaglia dello Jutland. Una nave affondava; aveva fumaioli e alberi abbattuti e quindi era senza bandiera: cessato il fuoco, dalla nave vincitrice coi cannocchiali si scrutava l'agonia dell'avversaria; in quel momento si vide un uomo afferrare un'asta, legarvi una bandiera da imbarcazione e agitarla in alto; la nave scomparve e con essa l'uomo ed ancora la bandiera si agitava sull'onde.

Vi era dunque qualche cosa di più forte delle corazze sfondate e dei cannoni distrutti che viveva ancora dopo tanta rovina.

Era lo spirito della patria sul mare!

Ella ne è custode, onorevole ministro. La bandiera che col raddrizzamento della *Leonardo* ch'ella fermamente volle, anche nei momenti di grave incertezza, non può essere ammainata senza ferire il sentimento profondo della marina. (*Vivi applausi; congratulazioni*).

PRESIDENTE. La parola al senatore De Cupis.

DE CUPIS. Onorevoli colleghi, che cosa posso io dir di più dopo le ultime ispirate parole dell'onorevole Orlando, che in questa discussione ho avuto il piacere di conoscere ammirando la sua straordinaria competenza? Non posso dire nulla di più, perchè le ultime parole da lui pronunciate corrispondono precisamente al sentimento che mi ha mosso a chiedere la parola.

Onorevoli colleghi, l'onorevole Tommasi per la prima volta ha levato la voce in quest'Aula per una questione simpatica e che non può non essere gradita a tutti coloro che hanno l'animo aperto all'amor di patria, e precisamente da questo concetto ho tratto il coraggio di pren-

dere in questa questione la parola. Non sono un ingegnere navale, non un commerciante, non un marinaio, quindi nessuna considerazione che a queste particolari competenze si riannodi, ma la voce del sentimento popolare io raccolgo, che ha già risonato in quest'Aula con calde parole del senatore Tommasi e del senatore Orlando, al quale non è parso che tale argomento fosse indegno della incontrastata sua sapienza tecnica; raccolgo la voce del popolo, perchè vibra fortemente anche nell'animo mio, per la idea che essa non esprime, ma pur contiene, « la vittoria del tradimento ». Abbiamo veduto, e ne soffriamo ancora per non dimenticabile indignazione, travolta questa nave che formava orgoglio della marina italiana per atto infame di tradimento; la vediamo ora nuovamente padrona delle acque per un miracolo di sapienza e di volontà veramente italiana; vediamo issato su di essa il nostro vessillo che garrisce al vento dicendo: il tradimento è vinto: questo è quello che il popolo sente, questo è quello che dice quando invoca che questa nave sia conservata alla gloria della marina italiana. Farla a pezzi significa compire l'atto sacrilego che l'affondò; destinarla ad altro uso significa piegare il capo all'atto nefando, e consacrarlo. No, ciò non deve essere; sia la nave resa nuovamente alla sua destinazione di guerra, e scriviamo sulla poppa: « Il tradimento fu vinto! » (Applausi e congratulazioni).

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Cassis a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

CASSIS. Ho l'onore di presentare al Senato a nome dell'Ufficio centrale la relazione del disegno di legge: « Provvedimenti per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Cassis della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione sull'interpellanza del senatore Tommasi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cagni.

CAGNI. È un grande ardire il mio di prendere la parola dopo gli altissimi discorsi pronunciati dagli onorevoli Orlando e Tommasi; ma vi sono alcune cose che vanno ben chiarite. Quando si parla di ricupero di materiale navale, bisogna considerare che questo ricupero di materiale navale, è calcolato sull'inventario, vale a dire sul prezzo di costo. Ma quando questi materiali vengono impiegati altrove e destinati ad altri usi, o rotti, o fusi, il loro valore diventa ridicolo, minimo, in confronto del valore di costo. Per cui quando si parla di ricupero di materiale della *Leonardo da Vinci*, calcolato in un certo numero di milioni, bisognerebbe considerare il numero dei milioni che si ricavano nel vendere questo materiale, e allora questi milioni diventano pochissimi. Di tutti questi venti o quindici milioni di materiali (all'infuori dello scafo) che si verranno a ricuperare, e che saranno messi in vendita non se ne realizzeranno che un paio. Lo scafo è costato in quei tempi circa quindici milioni, oggi, venduto, non renderà molto più di due milioni.

Ho premesso questo, per dire che tutti i ricuperi compreso lo scafo non rappresenteranno cinque milioni d'introito, mentre ne abbiamo spesi quindici per ricuperare la nave, per cui siamo in un sicuro *deficit* di circa dieci milioni. Ma se questo materiale è reimpiegato per lo scopo al quale fu costruito, riacquista quasi per intero il suo valore; allora non sono più cinque milioni che dobbiamo mettere in confronto di quindici spesi, ma sono 150 milioni, come io ho calcolato per tenermi nelle cifre più modeste. Ma se mi volessi riportare alle cifre emesse dall'onor. Orlando, che in fatto di costruzioni navali è maestro, noi verremmo ad avere un ricupero di 400 milioni, in confronto di una spesa di quindici milioni. Ho esposto questo in cifre povere ma nette, perchè gli onorevoli senatori tengano calcolo che economicamente sarebbe un gettar via dei denari, se non rimettessimo in efficienza la *Leonardo da Vinci*.

Io so che S. E. il ministro della marina sta facendo studiare da una Commissione lo stato di questo materiale per vedere se la cosa convenga o pur no. Io personalmente, confortato dal parere di illustri tecnici, ritengo che il materiale sia in buono stato; ma in ogni modo il ripristino

conviene sempre per ragioni tecniche, in quanto la *Leonardo da Vinci* rappresenta un sesto della nostra potenza navale, la quale, in tutti i paesi, è calcolata sulla potenza delle grandi navi da battaglia, prescindendo da tutte le altre piccole navi, sottomarini, ecc., che sono solamente armi secondarie, per quanto necessarie, per precedere, seguire e scortare le navi da battaglia, le quali solo sono le vere padrone del mare.

Dunque la nostra *Leonardo da Vinci* rappresenta il sesto della nostra potenza navale che verrebbe ridotta ai cinque sestimi per non spendere 25 milioni.

SECHI, *ministro della marina*. È sicuro che si tratti di solo 25 milioni? In questo caso non ho nessuna difficoltà.

CAGNI. Se non sono 25, saranno 50, ma ciò non significa niente. (*Approvazioni*).

In ogni modo l'onorevole Orlando ha parlato di future guerre. Io non parlo di future guerre per due motivi: prima di tutto non è opportuno parlarne in questo momento, e poi io sono un militare, e potrei essere accusato di militarismo; ed io sono ben lontano dal volerlo fare in questa questione.

Il valore di un paese marinaro in tutti i suoi contratti internazionali risente sempre della sua potenza navale. Abolite la marina e vedrete che l'Italia non potrà più fare favorevoli contratti con nessun paese d'oltremare. Una marina anche povera, ma forte e ben tenuta, rappresenta un coefficiente di riuscita in tutte le trattative, politiche, militari e commerciali poiché un paese è tanto più valorizzato quanto è più forte.

Per queste ragioni ritengo che la *Leonardo da Vinci*, che rappresenta sempre una forza morale grandissima e una non indifferente aliquota della potenza navale italiana, deve essere ridonata a quella flotta che ha avuto la gloria e l'onore di tenerla. (*Applausi*).

SECHI, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SECHI, *ministro della marina*. La questione sollevata dal senatore Tommasi, con un senso di opportunità del quale lo ringrazio (perché ogni volta che si parla della marina in Senato, io credo che sia cosa utile alla marina stessa) ha assunto uno svolgimento così ampio per i

numerosi e competentissimi oratori che sono intervenuti nella discussione, che mi rende difficile dare ad essa una risposta, la quale deve essere naturalmente improvvisata, dappoiché non sapevo prima quello che ciascuno di essi avrebbe detto, con tanta competenza e con tanto amore per la marina, e per il Paese.

Per me, che non sono punto oratore, ciò costituisce una grave difficoltà, alla quale se ne aggiunge un'altra che io debbo candidamente confessare: infatti la questione tecnica, la questione militare, qui si collega ad una questione di sentimento che io pienamente condivido e che, se dovessi parlare da uno di quei banchi, potrei svolgere, non con parola così alata come hanno fatto alcuni degli oratori, ma con eguale cuore, con eguale animo perché la sento tutta per intero. Io però parlo dal banco del Governo, dove le responsabilità si concretano più complete, più assolute, e non posso rispondere soltanto a base di sentimento.

Non posso neppure seguire gli onorevoli senatori che con tanta competenza hanno colto la circostanza per dire il loro pensiero su l'organizzazione della flotta, argomento oltremodo incerto in qualche momento; ma mi è pure necessario, di accennare che l'affermazione concernente il programma navale di grandi navi cui hanno alluso alcuni oratori, non è ancora sanzionata nel campo dei fatti, se si eccettuino la marina americana e quella del Giappone: queste sono le sole marine del mondo che oggi hanno in costruzione, o in progetto completo di prossima attuazione, navi corazzate.

Tecnicamente, è certo molto interessante conoscere anche il programma navale del Giappone e dell'America, ma politicamente sono programmi navali che non ci possono gran che interessare, poiché non si può immaginare un contrasto di interessi con queste nazioni così lontane, e diciamo pure, così potenti, tale da rendere necessario di preparare il nostro apparecchio navale in relazione a quello che fanno quelle marine.

Presso tutte le altre potenze, Francia e anche Inghilterra comprese, oggi non si parla di costruire corazzate. Io non so se se ne costruiranno in un avvenire più o meno prossimo; staremo a vedere, e ci regoleremo in conseguenza, ma oggi non se ne costruiscono; anzi in Francia, e in Inghilterra specialmente, il

programma navale di nuove costruzioni è oltremodo ridotto; sembrerà un paradosso, ma è pur vero: oggi vi sono in costruzione più unità per la marina da guerra in Italia che in Inghilterra e in Francia.

Fra sei mesi la situazione potrà cambiare, ma per il momento è questa: ritengo che oggi dovere essenziale del ministro della marina italiana sia quello di far seguire dagli organi tecnici competenti il pensiero navale presso quelle Potenze alle quali occorre commisurare, nei limiti della nostra potenzialità finanziaria, lo sviluppo, l'efficienza della nostra marina.

Non credo di dover intrattenere il Senato coll'espone il mio parere e collo svolgere una disquisizione sull'importanza delle corazzate in relazione all'importanza di altri mezzi di guerra navale e aerea. Non mi sembrano questi argomenti da trattare nei particolari in un consesso politico; ma debbo dichiarare che non posso condividere completamente le opinioni espresse dall'onorevole Cagni che la forza di una marina dipende esclusivamente dalle corazzate, o che si commisuri essenzialmente al numero delle corazzate. Questo mi pare esagerato.

Le corazzate, da sole, oggi non potrebbero far niente; e non è il caso di parlare di contorno di naviglio leggero e flottiglie aeree alla squadra da battaglia: non è affatto un contorno: è una necessità assoluta dal punto di vista militare; e non può parlarsi di contorno, anche perchè esse rappresentano una spesa molto considerevole.

Non bisogna credere che le navi leggere, i sommergibili, i mas, le torpediniere, gli aerei, siano mezzi di guerra economici. Sono economici singolarmente; certo un aeroplano costa meno di una corazzata, ma il complesso di questi mezzi costa parecchio e influisce notevolmente sul bilancio: inoltre esso richiede una organizzazione più delicata, più complessa, più perfetta e più costosa, in fatto di personale, in fatto di organizzazione di arsenali, di basi navali e via dicendo: sono tutte cose che costano molto. Quindi il dire: noi aumentiamo la potenza navale di un sesto ripristinando la *Leonardo da Vinci* come nave da guerra è un concetto che non posso completamente accettare; posso bensì riconoscere che aumenteremo considerevolmente la potenza navale d'Ita-

lia se ripristineremo la *Leonardo*, ma di assai meno che un sesto della sua totalità.

È una questione molto complessa, ed i tecnici sanno bene che sempre, quando si è parlato di coefficienti navali, non si è mai riusciti, neanche al tempo dell'ammiraglio Bettolo, a mettere insieme qualche cosa di pratico e di utile per stabilire il valore relativo dei vari tipi di navi, e determinare con numeri l'efficienza singola e complessiva di una forza navale: ora poi occorre tener conto anche dei mezzi aerei.

Si è parlato di un progetto di ripristino del *Leonardo*, progetto Giannelli. So che questo progetto è andato per le mani di vari tecnici militari e civili; per le mie non è passato, e non è qui il caso di dirne le ragioni. Comunque so più o meno di che cosa si tratta. Intanto, come spesa, quello che costerebbe l'applicazione pratica di questo progetto nessuno lo può oggi dire esattamente, e la prova migliore di questo è che anche gli onorevoli senatori i quali si sono ad esso riferiti, quando si è poi venuti alla indicazione della spesa, qualcuno ha parlato di 25, qualche altro di 30, e qualche altro persino di 50 milioni.

Orbene io che ho la responsabilità del bilancio, e che debbo pensare con somme non molto larghe ai complessi bisogni di un apparato così complicato, delicato ed esigente, come quella della Marina militare, non posso seguire il criterio del *saranno 25 o 50 milioni*; ho bisogno di sapere quello che si dovrà spendere per vedere se lo si potrà spendere, o più precisamente ho il dovere di assodare se quello che spenderò mi darà un aumento di efficienza militare proporzionato alla spesa stessa. E qui debbo fare un'altra osservazione. Si è detto: si può ripristinare il *Leonardo* modificandolo in modo di avere una nave molto migliore di quella che era, e ben difesa dalle armi subacquee. Non voglio fare neppure su questo argomento una discussione tecnica, data anche l'ora già tarda, desidero soltanto accennare a elementi di fatto molto semplici.

Il *Leonardo* è stato impostato nel luglio del 1910. Ciò vuol dire che il disegno della nave è stato fatto nel 1908, anzi probabilmente è stato cominciato nel 1907 cioè 13 anni or sono. Ora sta di fatto, che in questione di tipi e di progetti di navi vi è un'evoluzione che si può dire permanente, perchè mai a distanza di 5

anni nessuna Marina ha riprodotto navi identicamente dello stesso tipo: e qui sarebbe interessante esaminarne le ragioni, ma non desidero neppure su questo punto dir nulla, che non sia quello strettamente necessario per chiarire il mio pensiero su argomento tanto importante.

È quindi evidente che se oggi nel 1921 dovessimo progettare una nave, solo per questo fatto permanente di modifiche, progetteremmo una nave ben differente.

Ma vi è di più: in tutte le navi progettate prima della grande guerra, anche le maggiori, non si considerava, nella misura che la guerra ha dimostrato opportuna e necessaria, la protezione degli scafi dalle offese subacquee. La eventualità di queste offese era bensì considerata, ma non vi si dava grande importanza, o forse si sperava che sarebbero state meno frequenti e meno disastrose.

Certo è, che nessuna delle navi costruite avanti la grande guerra aveva uno scafo fatto appositamente per ben essere difeso dai siluri. Questo non avveniva soltanto in Italia ma in tutto il mondo: mal comune mezzo gaudio.

Senonchè, la guerra mondiale ha messo in piena evidenza l'importanza di queste armi subacquee, le quali hanno avuto un grandissimo impiego non solo nei riguardi del sommergibile, ma anche in quelli della torpedine fissa, ed io ritengo lo avranno anche maggiore nelle guerre future, per molteplici ragioni che non è il caso qui di accennare.

Orbene, le corazzate, che alcune marine finirono di costruire durante la guerra, ebbero notevoli miglioramenti nella difesa subacquea; basterà ricordare a tal proposito alcuni tipi di corazzate britanniche. Attualmente, sappiamo che si fanno profondi ed attenti studi in Inghilterra, in America e nel Giappone per trovare quella struttura di scafo che dia il maggior affidamento di resistenza contro le torpedini ed i siluri: si tratta di strutture ben diverse da quella delle navi finora costruite.

Dichiaro al Senato che questi studi si fanno anche in Italia, perchè il dire che oggi non conviene costruire grandi navi, non esclude che si debba prepararci a costruirne, se sarà indispensabile di farlo.

Orbene, come ho detto, queste strutture di scafo più convenienti sono completamente di-

verse, e nei particolari e nelle idee generali, dalla struttura della *Leonardo da Vinci* e di tutte le corazzate di quel tempo. La differenza essenziale sta in questo, secondo me (mi si consenta di entrare in un particolare tecnico): in passato si riteneva, che non importasse gran che se il siluro, scoppiando, faceva una via d'acqua; e si cercava d'impedire che l'acqua penetrasse fino al centro della nave: si procurava di fermarla a due, tre, quattro metri di distanza dal centro della nave. Quello era il sistema della compartimentazione longitudinale: la *Leonardo*, la *Cavour* e la stessa *Caracciolo* avevano robuste paratie longitudinali, intese a far sì che l'acqua, una volta penetrata, si fermasse ad una certa distanza dal piano di chiglia. Ma la guerra ha provato che questi bastimenti, quando sono colpiti da un siluro, sbandano e s'inclinano: ora, un bastimento sbandato è mezzo perduto. La struttura longitudinale, come è applicata sulla *Leonardo*, non risponde ai nuovi criteri, risultanti dall'insegnamento della guerra, per i quali si preferisce che il bastimento imbarchi più acqua, ma che questa si estenda a tutta la larghezza della nave, cercando invece di limitare il più possibile l'allagamento nel senso da poppa a prua, in modo che il bastimento si mantenga sempre orizzontale.

Questo criterio è di tale importanza pratica che durante la guerra, si spese lavoro e danaro non poco per rimuovere sulle corazzate italiane ed alleate l'inconveniente della compartimentazione longitudinale, ed ottenere che anche in caso di siluramento il bastimento si mantenesse sempre orizzontale. Si tratta della struttura fondamentale dello scafo, e nessuna modifica potrà ovviare all'inconveniente che la *Leonardo* presenta per la sua antiquata struttura; mentre non è praticamente possibile attuare sulla *Leonardo* quella struttura che oggi è riconosciuta la più indicata e la migliore per capacità di rendere minimi i danni delle armi subacquee.

Detto questo, io non voglio concludere affatto che la *Leonardo* non possa essere ripristinata come nave da guerra: io desidero soltanto mettere la questione nei termini che a me sembrano logici.

Anzitutto bisogna conoscere esattamente in quali condizioni si trovano tutto il macchinario,

tutti gli oggetti di allestimento, tutto l'interno di questa nave, che è stata per tre anni sott'acqua capovolta, invasa dal fango del fondo molle del Mar Piccolo. Questo lavoro finora non si è potuto fare, ed io ho disposto che si faccia con la possibile alacrità; finora la nave è stata in bacino capovolta: una parte del fango è caduta, ma l'altra parte che aderiva ai tetti dei ponti non è stato possibile toglierla; adesso che la nave è stata raddrizzata, è più facile ripulirla bene, ma siccome si tratta di centinaia di compartimenti ci vuole tempo.

Una volta che la nave sarà ripulita, si potrà vedere come stanno le macchine, le caldaie, le connessioni delle caldaie allo scafo; si potrà vedere se gli assi sono livellati o storti, se il circuito elettrico è in pessime condizioni, come io credo, o se in parte può essere aggiustato. Insomma si potrà vedere, che cosa occorre di fare; lo che oggi nessuno sa.

Esaminate le condizioni di tutto l'interno della nave, fatto un calcolo, per quanto approssimativo, di quel che occorrerebbe spendere per ripristinare la *Leonardo* come nave da guerra; se la spesa corrisponderà, secondo il giudizio dei corpi tecnici competenti, al vantaggio che così si porterà all'efficienza della flotta, converrà riadattare la *Leonardo* come nave da guerra; ma se la spesa dovesse risultare eccessiva in confronto al vantaggio di efficienza bellica complessiva, questo denaro credo converrà impiegarlo per altre cose, che diano nei riguardi dell'efficienza bellica un rendimento migliore. Io credo che allora, pure con grande dolore, bisognerà far tacere la voce del sentimento e adattarsi alla severa legge della ragione e dei fatti, per non spendere rilevanti somme in modo non perfettamente razionale.

Su tutto questo, ripeto, oggi io non posso dire niente, perchè non so, e non lo sa nessuno, quali siano le condizioni della nave. Nessuno oggi può dire quello che occorrerebbe spendere per ripristinarla come era, o secondo i vari progetti che sono stati fatti.

Il mio proposito è quello d'incaricare una Commissione, che ho in animo di nominare, e che sarà presieduta da persona che appartiene a questo alto consesso, e dà pieno affidamento di competenza militare e tecnica, affinchè faccia i suoi conti, verifichi le cose

sul posto come stanno, consideri la questione col criterio che ho esposto; e che a me sembra risponda ai veri interessi della marina, e riferisca. Dopo di che se ne potrà riparlarne. (*benissimo*).

Io avrei così finito di rispondere alla questione essenziale dell'interpellanza; ma poichè sono state sollevate altre questioni, diremo così, accessorie, io domanderei al Senato se vuole concedermi ancora alcuni minuti d'attenzione per dire anche di queste.

Voci: Parli, Parli!

SECHI, *ministro della marina*. Si è detto: se noi ripristiniamo la *Leonardo* nel suo stato di nave da guerra, noi guadagniamo 200 milioni; se invece la vendiamo come ferro vecchio o la utilizziamo in altro modo, saremo in perdita sulle spese già fatte. Su queste spese già fatte, si sono portate anche delle cifre.

Io non so veramente come gli onorevoli oratori abbiano avuto tali cifre, e come essi possano avere dei risultati così precisi. Io debbo dichiarare che questa mattina, volendo avere la cifra precisa delle spese fatte fino ad oggi, al Ministero non l'ho potuta sapere, e ho dovuto telegrafare a Taranto; ove i conti della *Leonardo* sono tenuti da un apposito ufficio di liquidazione.

Io credo, tuttavia, che fino ad oggi la spesa effettiva sia inferiore ai 15 milioni.

Si è parlato anche della grande spesa per l'impiego del bacino; effettivamente la *Leonardo* ha occupato il grande bacino di Taranto per quattordici mesi, e se in questo bacino non ci fosse stata la *Leonardo*, e se nel frattempo si fossero sempre presentati a Taranto dei grandi piroscafi, che a breve intervallo vi fossero entrati, pagando le forti somme che si pagano nei primi giorni, allora avremmo realmente subito una grave perdita.

Ma bisogna osservare che a Taranto questi grandi piroscafi, queste arabe fenici, non sono mai arrivate; non si può quindi parlare di una perdita reale.

Desidero pure dichiarare al Senato che tutte le immissioni richieste da società di navigazione all'arsenale di Taranto furono sempre soddisfatte, talvolta è vero con un po' di ritardo, ma nessuna nave fu mandata indietro, nessuna esclusa. Questo ha magari portato un po' di sacrificio, un po' di rilasciamento nel-

l'immissione delle navi da guerra; ma io ho non solo approvato, ma ritenuta necessaria questa temporanea rinunzia, perchè oggi conviene provvedere con più urgenza alla marina mercantile anzichè a quella militare, sempre però che le navi da guerra non abbiano a soffrirne sensibilmente.

Ripeto: se si fanno i conti riferendosi a questi grossi piroscafi, a queste arabe fenici, si può anche concludere che si è subita una grave perdita; ma siccome praticamente questi grossi piroscafi non sarebbero venuti, o sarebbero venuti solo eccezionalmente, io credo si possa affermare che l'occupazione di circa quattordici mesi del bacino di Taranto da parte della *Leonardo da Vinci* non ha portato una sensibile spesa viva, o meglio un sensibile mancato introito, perchè in fondo se non ci fosse stata la *Leonardo da Vinci* molto frequentemente quel bacino sarebbe rimasto vuoto.

Si è detto: se volevate vendere la nave come rottami, se volevate distruggerla, tanto valeva la distruggeste sul posto senza fare il grosso lavoro e la grossa spesa di ricupero. Orbene, prima di tutto e specialmente durante la guerra, era importante levare la nave dal posto dove era, come bene ha detto il senatore Anero D'Aste: e ciò per evitare inconvenienti e difficoltà di manovra che essa poteva causare in quello specchio d'acqua.

Era anche necessario levare subito le munizioni, perchè non si poteva lasciare uno scafo, che era una grande Santa Barbara, abbandonato sott'acqua. Generalmente, quando entra l'acqua nella nave, le polveri si deteriorano, ma sarebbe stato pur sempre imprudente lasciare intatta quella grande mina: quindi, per lo meno, il lavoro di rimozione delle munizioni bisognava farlo, e fu fatto effettivamente durante i lavori preparatori per togliere la nave dal fondo.

Se poi si fosse voluto distruggere la nave sul posto, io affermo che la spesa per far ciò sarebbe stata molto superiore a quella sostenuta per il ricupero.

Si trattava, infatti, di lavorare in condizioni disastrose e di questo, credo, i tecnici non potranno dubitare.

Concludo che la questione del ricupero della *Leonardo da Vinci* va considerata prescin-

dendo dall'ulteriore impiego di questo immenso scafo, e va ritenuto sempre un eccellente affare, un provvido atto amministrativo. Desidero anche aggiungere che sulla spesa fatta guadagneremo nella peggiore ipotesi almeno qualche cosa. Abbiamo infatti già recuperato dei materiali, alcuni dei quali si vendono, è vero, a prezzo molto inferiore a quello che essi hanno quando fanno parte della nave; ma altri, per esempio, i proiettili e i macchinari, conservano il loro valore. Inoltre una parte notevole della spesa fatta consiste nella preparazione di apparecchi, cilindri di salvataggio, pompe di esaurimento ed altre cose che costituiscono un prezioso parco di salvataggio, del quale oggi la marina italiana è in possesso, e che prima non aveva.

Questo materiale, se io oggi lo volessi vendere, potrei ricavarne almeno una volta e mezzo ciò che è costato: ho già delle offerte che ho rifiutate, perchè credo che la marina debba conservare questo parco di salvataggio. Dunque questo denaro non fa parte viva della spesa sostenuta.

Conviene pure rilevare che abbiamo dato occasione alla nostra ingegneria navale di riconfermare in una grandiosa opera il suo ingegno e la sua ben nota capacità tecnica, abbiamo dato occasione a vari organismi della marina di portare un provvido e volenteroso contributo all'impresa insigne.

Se pure questo grande scafo non lo impiegheremo come nave da battaglia o mercantile (e in questo, dico la verità, non seguirò i criteri del senatore Orlando, ma più semplicemente cercherò qualche armatore che voglia acquistare, lasciando a lui di giudicare se farà o no un buon affare); ma lo adatteremo semplicemente a deposito di nafta, faremo sempre un ottimo affare, perchè oggi un deposito, della capienza che avrebbe il *Leonardo da Vinci*, costerebbe dai 10 ai 12 milioni. In ogni modo ho già preso impegno dinanzi all'altro ramo del Parlamento di presentare una relazione sulle operazioni di ricupero, specialmente nei riguardi della loro convenienza economica o meno. Questa relazione è già in corso, e sarà mio onore e dovere presentarla contemporaneamente ai due rami del Parlamento.

Si è accennato anche, in genere, alla radiazione di navi, alla cosiddetta liquidazione, e

si è parlato anche di restaurazione. Non ho ben compreso di quale restaurazione si volesse parlare: quanto alla liquidazione ho già dichiarato al Senato, nella discussione che ebbe luogo il luglio scorso, che ritengo sia grande interesse della marina di sbarazzarsi del vecchiume. Perché avere oggi un gran numero di navi che hanno 13 o 15 miglia di velocità, che sono armate con cannoni i quali non potrebbero mai entrare in linea, e sono utilizzabili soltanto per servizi secondari, è inutile: bisogna tenerne il minor numero possibile perchè, finchè esistono, queste navi costano, e oggi costano parecchio.

Nella mia gita a Taranto, ho visto una nave già destinata alla vendita tutta dipinta di nuovo: quella pitturazione fatta in arsenale sarà costata 40 o 50 mila lire. Se questa nave si fosse venduta un mese fa, questa somma si sarebbe risparmiata; è un particolare, ma lo dico per affermare che per ottenere che una nave non costi più, bisogna sbarazzarsene, bisogna venderla.

Di navi, che possano comunque avere un impiego bellico di una certa importanza, ho piena coscienza di non averne levato di mezzo alcuna; ho levato da mezzo dei ferri vecchi, e in quest'ordine di idee credo di dover perseverare, perchè ne abbiamo ancora. Del resto, sulla questione della radiazione e alienazione, ho chiesto sempre il parere dei Corpi tecnici competenti, e mi sono ad esso attenuto. Questo lo dico per mostrare il mio rispetto verso le disposizioni di legge o di regolamento, non per sminuire la responsabilità di atti da me compiuti, e che continuerò a compiere nell'interesse della marina. (*Approvazioni*).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto. Prego i senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti. (I senatori segretari numerano i voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Agnetti, Albricci, Ameglio, Amero D'Aste, Annaratone, Apolloni, Artom.

Badaloni, Badoglio, Barbieri, Barzilai, Bensa, Bergamasco, Bergamini, Bernardi, Bertarelli, Bertetti, Bettoni, Biscaretti, Bonazzi, Boncom-

pagni, Bonicelli, Bouvier, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Calabria, Calisse, Campello, Campostrini, Caneva, Canevari, Cannavina, Capaldo, Capece Minutolo, Capotorto, Carissimo, Cassis, Castiglioni, Cataldi, Catellani, Cefalo, Cefaly, Cimati, Cipelli, Ciraolo, Cirmeni, Civelli, Cocchia, Conci, Corbino, Corsi, Croce, Cusani Visconti.

Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, De Amicis Mansueto, De Blasio, De Cupis, Della Noce, Del Lungo, Del Pezzo, De Novellis, De Riseis, Diaz, Di Bagno, Di Brazzà, Diena, Di Robilant, Di Saluzzo, Di Sant'Onofrio, Di Stefano, Di Terranova, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio Enrico, D'Ovidio Francesco.

Fadda, Faelli, Faina, Fano, Ferraris Carlo, Ferraris Dante, Ferraris Maggiorino, Fill Astolfone, Filomusi Guelfi, Fracassi, Fradeletto, Francica Nava, Frascara, Fratellini, Frola.

Gallina, Gallini, Garavetti, Garofalo, Gerini, Ghiglianovich, Giardino, Ginori-Conti, Gioppi, Giunti, Giusti Del Giardino, Grandi, Grassi, Greppi Giuseppe, Guala, Gualterio, Guidi.

Imperiali, Inghilleri.

Leonardi Cattolica, Libertini, Lustig.

Malvezzi, Manna, Marchiafava, Martino, Masci, Massarucci, Mayer, Mazziotti, Mazzoni, Melodia, Millo, Molmenti, Montresor, Morandi, Morrone, Mortara, Mosca.

Nuvoloni.

Orlando.

Pagliano, Palummo, Pansa, Passerini Angelo, Paternò, Pavia, Pecori Giraldi, Perla, Persico, Petitti Di Roreto, Pianigiani, Pincherle, Pipitone, Placido, Plutino, Podestà, Polacco, Pozzo, Presbitero, Pullè.

Rava, Rebaudengo, Reynaudi, Ridola, Rizzetti, Romanin Jacur, Rossi Giovanni, Rota, Ruffini.

Salata, Sanarelli, Santucci, Scalori, Schiralli, Schupfer, Sechi, Serristori, Sili, Sonnino Sidney, Squitti, Suardi, Supino.

Tamassia, Tanari, Tecchio, Thaon Di Revel, Tivaroni, Tommasi, Torlonia, Torraca, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi.

Valenzani, Vanni, Venosta, Venzi, Verga, Vicini, Viganò, Vigliani, Vigoni, Volterra.

Wollemborg.

Ziliotto, Zupelli.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione della interpellanza del senatore Tommasi.

CAGNI. Domando di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAGNI. Posso dichiarare che sono molto lieto delle promettenti dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro della marina nei riguardi del ripristino della *Leonardo da Vinci*.

Ho detto che la nave da battaglia è quella che costituisce la potenza navale di una nazione, e che tutte le altre armi galleggianti sono secondarie, in quanto riguarda la potenza della nazione, ma che sono necessarie, indispensabili per completare lo sviluppo della potenza navale.

La potenza navale di una nazione consiste nelle navi da battaglia, ed una nazione che abbia solo delle torpediniere e dei sottomarini, è una nazione che non ha potenza navale, perchè il naviglio silurante e sottomarino serve per difendere le coste e non per battere il mare e per averne il dominio.

Questo ho voluto ripetere perchè vedo il mio pensiero male interpretato, o forse da me male espresso.

Voglio anche dire che la spesa di 25 o 30 milioni per il ripristino della *Leonardo da Vinci* non l'ho ricavato da un progetto privato o clandestino; ho avuto queste cifre da un progetto pubblicato in molte copie stampate nell'arsenale di Taranto.

E in questo progetto è anche indicata la disposizione per rinforzare la carena contro i siluri. È in base a questo progetto stampato che il senatore Orlando ha dichiarato che la nave una volta restaurata sarebbe quasi un equivalente dei migliori incrociatori di battaglia ultimamente costruiti.

Ho voluto fare questa dichiarazione perchè non si abbia l'impressione che io ricavi le mie cifre da un documento qualunque inedito e sconosciuto; si tratta invece, come ho già detto, di una pubblicazione che credo tutti i competenti hanno letto o avrebbero potuto leggere.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Tommasi per dichiarare se è soddisfatto della risposta dell'onorevole ministro.

TOMMASI. Debbo domandare a me stesso se si possa essere soddisfatti della risposta dell'onorevole ministro. Io crederei che sia difficile formarsi un concetto preciso ed esatto di quello che sia il pensiero dell'onorevole ministro. Poichè, mostrandosi egli fundamentalmente contrario alla reale ed effettiva restaurazione della *Leonardo da Vinci*, pur manifesta un proposito: quello di studiare e fare studiare se le condizioni dello scafo siano tali da poter essere adatte alla restaurazione della nave coi sistemi moderni, anche al fine di rendere la nave resistente all'azione dei siluri.

Ma mentre con questa seconda dichiarazione l'onorevole ministro apriva, sarei per dire, la strada ad un sentimento di speranza per la restaurazione della nave, egli è venuto poi a dire che se si trovasse l'armatore che la comprasse la venderebbe volentieri; ed ha per di più detto che la spesa che può occorrere per la restaurazione della nave potrebbe impiegarsi a qualche altro scopo. (*Interruzioni e commenti*).

Non so se ho frainteso. Dunque decida l'onorevole ministro che debba farsi della *Leonardo*: cioè se convenga nel concetto che sia da esaminarsi dai tecnici quali siano le condizioni dello scafo della nave al fine di stabilire la convenienza o meno di restituirla ad efficienza di guerra. Io non potrei sotto questo punto di vista che dichiararmi soddisfatto. (*Commenti*).

PRESIDENTE. I senatori Tommasi, Orlando, Di Brazza, Amero d'Aste, Giunti, Cusani-Visconti, De Cupis, Cagni, Boncompagni e Torlonia hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« Il Senato esprime il voto che la ricuperata corazzata « *Leonardo da Vinci* » venga ripristinata come nave da battaglia, quando, a giudizio dei tecnici, sia riconosciuto che lo scafo abbia le adatte condizioni ».

Il regolamento del Senato stabilisce che l'ordine del giorno presentato a conclusione di una interpellanza possa essere votato immediatamente o rimandato ad una Commissione che riferisca in un giorno da stabilirsi. Perciò chiedo all'onorevole ministro, in primo luogo, se accetta l'ordine del giorno ed, in secondo luogo, se è favorevole alla votazione immediata, ovvero se chiede il rinvio ad una Commissione.

SECHI, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SECHI, *ministro della marina*. Io non avrei nessuna difficoltà ad accettare come raccomandazione questo ordine del giorno.

Infatti in esso si fa voti che la *Leonardo da Vinci* venga ripristinata, qualora lo scafo abbia le adatte condizioni: ma se qui fosse aggiunto « e la spesa sia proporzionata all'aumento dell'efficienza militare che ne risulterà », potrei accettarlo.

Altrimenti io, come uomo di governo, per i rapporti che debbo avere con il ministro del tesoro, sento che mi impegnerei in cosa che non è di mia esclusiva competenza.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Tommasi se accetta l'aggiunta proposta dall'onorevole ministro.

TOMMASI. Accetto l'aggiunta, purché questa nella sua esecuzione sia interpretata con buona volontà.

SECHI, *ministro della marina*. Dichiaro che questa raccomandazione può dirsi superflua.

PRESIDENTE. Allora l'onorevole Ministro accetta l'ordine del giorno che io rileggo con l'aggiunta da lui proposta.

« Il Senato esprime il voto che la recuperata corazzata *Leonardo da Vinci* venga ripristinata come nave da battaglia quando a giudizio dei tecnici sia riconosciuto che lo scafo abbia le adatte condizioni e la spesa sia proporzionata all'aumento dell'efficienza militare che ne risulterà ».

ORLANDO SALVATORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDO SALVATORE. Pregherei l'onorevole ministro di togliere quell'emendamento, perché ciò equivarrebbe a dire che il ministro non vuole ripristinare la nave, mentre credo e spero che tale non sia il suo pensiero.

SECHI, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SECHI, *ministro della marina*. Farò un esempio pratico, perché è questione d'intendermi. Io ho un'efficienza X, come marina militare; quest'anno il ministro del tesoro mi dà Y da spendere, e da questo posso togliere Z per il

ripristino della *Leonardo*: ma se questo Z speso in altro modo aumenta l'efficienza complessiva della marina più che il ripristino del *Leonardo*, io penso si debba rinunciare a tale ripristino, e spendere la somma Z in altro modo, ad esempio sommergibili, velivoli, mine ecc.

Saranno gli alti corpi consultivi, che a suo tempo dovranno dare parere al riguardo. (*Commenti, rumori*).

PRESIDENTE. Si voterà per divisione perché i senatori proponenti si riferiscono alla efficienza militare della sola *Leonardo*, e l'onorevole Ministro a quella della flotta.

Quindi metto ai voti la prima parte dell'ordine del giorno.

VICINI. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VICINI. Io prego l'onorevole Presidente di voler mettere in votazione prima l'emendamento proposto dall'onorevole ministro; io voterò l'ordine del giorno soltanto se verrà approvato l'emendamento.

PRESIDENTE. Sta bene. Si porrà innanzi tutto ai voti l'emendamento che, a termini del regolamento, ha la precedenza. Esso suona così: « la spesa sia proporzionata all'aumento dell'efficienza militare che ne risulterà ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e contro prova l'emendamento non è approvato).

Metto ora ai voti l'ordine del giorno quale è stato presentato dagli onorevoli senatori Tommasi e colleghi.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

PRESIDENTE. L'interpellanza è esaurita.

Svolgimento di interrogazione.

PRESIDENTE. Come è stato detto in principio di seduta, passeremo ora allo svolgimento della interrogazione dell'onorevole senatore Vicini al ministro dell'interno così concepita: « Sui tragici fatti avvenuti a Modena durante i funerali del fascista Mario Ruini, con appostamenti, nelle case e sui tetti, di persone che, da diversi punti ed in due distinti momenti, spararono numerosi colpi di arma da fuoco prima su gruppi di fascisti, poi al passaggio del feretro ed uccisero lo studente Amilcare

Baccolini, fascista, l'operaio metallurgico Orlando Antonini, nazionalista, e ferirono altri cittadini partecipanti al corteo ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno per rispondere a questa interrogazione.

CORRADINI, *sottosegretario di Stato all'interno*. Io vorrei pregare l'onorevole Vicini e il Senato a consentirmi di accennare brevemente ai luttuosi avvenimenti di Modena; avvenimenti i quali hanno già formato oggetto di lunga discussione nell'altro ramo del Parlamento e pei quali è in corso una istruttoria giudiziaria come per tutti gli altri avvenimenti che hanno funestato quelle provincie in questi ultimi giorni.

Nella condizione quindi nella quale noi esaminiamo i fatti luttuosi avvenuti a Modena, io credo che non si debba, almeno da parte del Governo, indugiarsi specialmente in quei particolari degli avvenimenti stessi, i quali sono oggetto di viva discussione tra le varie parti contrastanti a Modena.

Io quindi mi limiterò a dare una sommaria fisionomia agli avvenimenti luttuosi della giornata del 24, non prendendo in considerazione le difformi versioni che di alcuni di quegli avvenimenti sono state date nella stampa, nel paese e dalle parti contrastanti nelle polemiche che si sono venute svolgendo a proposito degli avvenimenti medesimi.

Il Senato già conosce quale sia stata la fisionomia di quei fatti.

Nella notte dal 20 al 21 si era verificato il brutale assassinio di uno studente, un giovane Ruini, il quale, per manifestazioni precedenti, si poteva ritenere come appartenente a quella parte che tien desta una vivace agitazione fascista nella città di Modena.

Sulle cause dell'avvenimento, sui suoi particolari è in corso un'istruttoria giudiziaria gravissima, e si conoscono pochissimi elementi precisi. Non si è ancora riusciti ad identificare come il fatto fu compiuto, e quindi ad arrestare coloro che possono ritenersi autori del fatto medesimo. Si sa soltanto che l'assassinio avvenne in condizioni gravi, di notte, mentre quel giovane rincasava.

I funerali dovevano aver luogo il 24 ed il 24 ebbero luogo, dopo che l'autorità politica di Modena aveva preso tutte le precauzioni

necessarie perchè la solenne attestazione di rimpianto si svolgesse senza tumulti, senza danni, senza violenze. Difatti la cerimonia si svolgeva solennemente, con un grandissimo concorso di popolazione, anche venuta da altre città dell'Emilia e da altri luoghi vicini, specialmente da Bologna.

Il corteo, come ho detto, si svolgeva con grande solennità e con grande tranquillità, senonchè in un momento in diversi punti, pare, (perchè io non intendo qui affermare particolari che siano discussi e sui quali siano in contrasto le varie versioni) dalle case latitanti vi siano stati colpi d'arma da fuoco sul corteo e sul feretro. Questa la versione più comune. Certo si è che questo fatto determinò lo scompiglio. Un turbine di violenza pervase tutto il corteo. Da quel momento la ricostruzione degli avvenimenti è estremamente difficile. L'onor. Vicini forse ci porterà qui la sua testimonianza personale perchè mi risulta che egli assisteva a questa solenne cerimonia. Difficile è il ricostruire i particolari precisi in un momento di assoluto turbamento della città, della forza, degli ordinamenti dati al corteo, che proseguì ridotto, fino al cimitero. Al ritorno dal cimitero il corteo, secondo informazioni che provengono da un ispettore generale mandato sul luogo dal Governo, ruppe i cordoni dei carabinieri ed invase la Camera del lavoro incendiandola e devastandola.

Il tumulto era frazionato, come si può facilmente concepire, in molti fatti particolari. Fu invaso lo studio dell'onor. Donati e fu devastato. Si tentò di fare altrettanto contro lo studio dell'onorevole Ferrari, ma non si riuscì perchè un manipolo di forze che si trovava nelle vicinanze accorse ed impedì la devastazione. Solo a tarda ora si riuscì ad avere una relativa calma sicchè, si può dire, pari al tumulto fu la quiete che subentrò alla turbinosa giornata.

È necessario che il Senato sappia che l'autorità politica che reggeva e dirigeva le cose nella città di Modena, secondo attestazioni precise di un ispettore generale che il Governo mandò sul luogo la sera stessa del giorno in cui pervennero le notizie relative a questi luttuosi fatti di Modena, dichiarò che non si poteva fare di più di quello che si fece. Il corteo si svolse lungo la strada principale, preceduto

da plotoni di forza, seguito e chiuso da manipoli di forza, fiancheggiato da altri ordinamenti di polizia. Le vie d'accesso erano tutte sbarrate da nuclei di agenti, per ottenere l'assoluta serenità nello svolgimento della mesta cerimonia. Le case, le quali si potevano ritenere probabili oggetti di urti e aggressioni, erano tutelate dalla forza; le case e specialmente gli studi di quei deputati i quali rappresentavano la parte verso cui si dirigevano i rancori per tutti gli avvenimenti della giornata precedente, erano custodite dalla forza.

Imprevduta e imprevedibile deve ritenersi l'esplosione di armi da fuoco, avvenuta nelle case antistanti: puro movimento impulsivo della folla stessa, la quale aveva perduto ogni ordinamento. In nessuna maniera poteva la forza pubblica impedire quello che avvenne.

Questo io tenevo a dire al Senato e dichiaro ancora che non è utile, ai fini della giustizia, che fa il suo corso, valutare da questo posto, con eccessivi particolari, i fatti e gli avvenimenti, specialmente quando le versioni sono contrastanti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Vicini per dichiarare se è soddisfatto.

VICINI. Anch'io non farò apprezzamenti, i quali possano sembrare comunque diretti a turbare - sebbene tutti sappiano quanto l'imparzialità della magistratura sia al disopra di qualunque pressione o violenza - l'istruttoria che sui fatti orrendi e delittuosi si sta compiendo.

I fatti non sono isolati, ma si inquadrano con altri, a cominciare - (me lo ricordava un collega della provincia di Mantova) - da quelli di Mantova del 3 e del 4 dicembre 1919, quando la folla percosse a sangue gli ufficiali, solo perchè ufficiali, quando spalancò le porte delle carceri, quando un armiere rimase abbruciato vivo nella sua bottega, sino ai fatti di Bologna e Ferrara ed altri di questi giorni. A quel modo molte provincie dell'Emilia sono state saturate da una propaganda di odio, e pervase da spirito di violenza. Chi avrebbe potuto prevedere avvenimenti tanto dolorosi a Modena, la tranquilla Modena, come sento ripetere spesso dagli uomini che conoscono la tradizionale bonomia e l'arguzia tassoniana della mia città? Modena, trovata fra la zona temperata di Reggio - donde venne il socialismo marxista predicato da Camillo Prampolini, non avversato dalle fra-

zioni della democrazia - e la zona torrida di Bologna, gradatamente subì la seduzione di dottrine estremiste.

Siamo anche noi così arrivati ad una temperatura molto più elevata del passato, ci siamo trovati di fronte a fatti che hanno profondamente scossa e desolata l'anima popolare. E, guardate, non avevamo avuto gravi scioperi, pericolose manifestazioni nella classe lavoratrice dell'industria, nè grave tensione nella lotta agraria! Erano avvenuti anzi tranquillamente, facilmente, gli accordi e i componimenti; e mentre la lotta agraria inferiva nel bolognese e nel ferrarese, mentre il grano là era raccolto, ma non si poteva trebbiare, perchè la macchina rossa e la macchina bianca si escludevano a vicenda, da noi invece tutte le operazioni agricole erano compiute tranquillamente. Nullameno in una triste ora è serpeggiato anche tra noi fuoco di violenza, accendendo e conturbando profondamente gli animi.

In linea generale, e non poteva essere diversamente, le notizie recate dall'onorevole sottosegretario di Stato al Senato sono precise; io debbo aggiungere soltanto qualche particolare notevole e che metterà gli avvenimenti in luce anche più chiara.

Quando il giovane Umberto Ruini fu ucciso, egli si trovava con un suo fratello di 17 anni, il morto ne aveva 19. Erano entrambi stati a Fiume, e ritornati da poco (prima l'Umberto perchè ammalato), e rincasavano a tarda sera dalla sede del fascio, accompagnati da un amico, lo Stradi, che ha dato sul fatto immediatamente notizie precise, poscia confermate; e cioè che, giunti fuori della porta di S. Francesco sulla via Giardini, che, per Pavullo, conduce all'alto Frignano, avvicinandosi essi alla casa dei Ruini, quando i tre giovani stavano per separarsi, e lo Stradi prendeva la via che lo doveva condurre alla propria abitazione, furono improvvisamente, senza una parola, assaliti da non meno di 15 persone e fatti bersaglio a colpi d'arma da fuoco. Erano inermi tutti e tre e si diedero alla fuga: lo Stradi fu affrontato da uno degli aggressori che gli sparò contro un colpo di rivoltella per fortuna andato a vuoto. La notte era profonda, ma lo Stradi afferma di avere bene riconosciuto l'aggressore, sul cui volto cadeva la luce di una lampada. Il più giovane dei Ruini, Arrigo, perduto di vista il

fratello, saltò in casa ad armarsi, ed uscì di nuovo: trovò il fratello, morto, sulla strada.

Il Ruini era stato colpito, così indicherebbero le perizie anatomiche, da un colpo di rivoltella al dorso ed era caduto. E sembra accertato che, è orrendo a ridirsi, giacchè non era morto, sia stato finito da uno degli aggressori; costui, venutogli sopra, mentre l'infelice invocava soccorso, e ripeteva il nome della sua mamma morta da poco, gli sparò nella tempia l'ultimo colpo per finirlo. (*Impressione*).

E mi diceva una donna del popolo: « Felice la sua mamma, che è morta! (e noi l'avevamo pianta tanto!) il cielo pietoso non volle che dovesse assistere a tanto strazio, non volle serbarla a tanto dolore! »

Voi comprendete che un fatto tragico, spietato come questo doveva destare nell'animo di tutti i cittadini, non avvelenati dall'odio, un sentimento di pietà, di sdegno, una fiamma di ribellione.

Io mi trovavo, quando questo primo delitto si compieva, nell'alto Frignano con un vostro collega, onorevole Corradini: eravamo, io e l'onorevole Pallastrelli, sui luoghi devastati dal terremoto, per renderci conto delle opere di ricostruzione che sono in corso. Avuta notizia del fatto, ritornammo subito a Modena. Raccolsi nella città la narrazione del misfatto, parlai con lo Stradi ed ebbi da altre persone conferma dei fatti come io li ho esposti.

Possa l'autorità giudiziaria raggiungere gli assassini del povero Ruini, fiorente e generosa giovinezza proditoriamente troncata!

Modena commossa, angosciata volle rendergli tributo di funerali solenni, e si chiese quando si sarebbe potuto onorare la memoria del giovane assassinato.

Le autorità vollero, giustamente, che dovessero esaurirsi gli accertamenti sul cadavere e fu fissato il lunedì alle 15 per le funebri onoranze.

Le associazioni affissero manifesti stigmatizzando l'assassinio, ma senza provocazioni verso alcun partito, e deplorando la propaganda di odio.

Apparve anche un manifesto del sindaco, del sindaco dell'Amministrazione uscita dalle ultime elezioni, un manifesto che distingueva fra cittadini ed operai, ma terminava però,

dicendo che gli operai organizzati avevano giurato di dare essi per primi l'esempio della pacificazione e della tranquillità, e di voler rifuggire da qualunque violenza: questo giuramento, che il sindaco offriva alla cittadinanza, noi accogliamo con cuore sincero. Ma se questo proponimento era nell'animo del sindaco e degli operai organizzati, non era sentimento e proposito di altri, come pur troppo fu dimostrato a poche ore di distanza.

Venne anche un manifesto della Camera del lavoro.

Vi erano stati due incidenti in città con un assessore ed un consigliere; era corso qualche scappellotto, qualche colpo di bastone: fatti deplorabili certo, ma di non gravi conseguenze. Anche la Camera del lavoro adunque pubblicò un manifesto che diceva: « Le rappresentanze degli organismi economici e politici del comune di Modena, mentre deplorano che sul cadavere di Mario Ruini si tenti di inscenare una speculazione partigiana, proclamano alto il diritto alla vita per tutti i cittadini ».

Si parlava di speculazione partigiana di fronte ad una cittadinanza che, oppressa dal dolore e dall'orrore del misfatto, si predispondeva a rendere onore alla salma del defunto! Si proclamava anche il diritto alla vita per tutti i cittadini » così fosse stato!

E continuava: « Di fronte al fatto imminente manifestiamo il più vivo turbamento e confermiamo il pensiero, già reso pubblico attraverso i manifesti.

« Constatato poi come in conseguenza di quel fatto le più ingiustificate violenze siano state compiute contro persone, abitazioni ed organismi dalle autorità in connubio coi fascisti, deliberano lo sciopero ». Lo sciopero fu proclamato per la mezza giornata di lunedì, nella quale dovevano aver luogo i funerali, e il sindaco telefonò alle officine per raccomandare che gli operai abbandonassero il lavoro prima del mezzogiorno. (*Commenti*).

Così in quel giorno le fabbriche e il municipio furono chiusi; non mi risulta però che gli operai abbiano preso parte alle onoranze funebri.

Si formò un corteo immenso; tutta Modena assisteva ai funerali, o in corteo, o gettando fiori dalle finestre, o facendo ala.

Il percorso fu lunghissimo e quando si giunse

a un punto del Corso Umberto, nel cuore della città, e il feretro - vicino al quale, con altre autorità e rappresentanze cittadine, e con la famiglia del defunto, con Arrigo Ruini e altri parenti e signore, mi trovavo io pure e non me ne allontanai - era presso l'incrocio del Corso con la via Emilia, furono uditi tre distinti rintocchi, quasi funebre annunzio della strage fratricida, che partivano dalla maggiore nostra torre, l'agile e snella Ghirlandina. Subito dopo il crepitio dei primi colpi contro il corteo, e da una finestra di via Emilia presso al palazzo municipale, e da finestre - pare accertato - del municipio, che era chiuso per lo sciopero, e dall'edificio, dai tetti delle poste e di una casa vicina, e dai tetti della casa che fa angolo fra il corso Umberto I e via Emilia prospiciente al punto nel quale io mi trovavo, casa nella quale io ho il mio studio e dove risiede pure il Genio civile, molti colpi vennero sparati sui fascisti, su coloro che seguivano il carro funebre, sulla folla.

Il fuoco da queste piazze di tiro - è accettata ormai la definizione - si iniziò quasi contemporaneamente; ai colpi risposero immediatamente le guardie regie, i carabinieri e i cittadini, quanti avevano un'arma: risposero sparando contro le finestre e i tetti nella direzione donde pareva a ciascuno venissero i colpi. Si è veduta la faccia - l'ho veduta io - d'uno di coloro che stavano in agguato; sono state vedute delle mani armate sporgersi e le fiamme dei colpi fra le stecche delle persiane. Si rispose con un violentissimo fuoco, una specie di fuoco d'interdizione, che ebbe un salutare effetto, perchè gli appostati non spararono più, almeno pel momento.

Si voleva, da qualcuno, cambiare l'itinerario del corteo: ci opponemmo. Ma badate - si diceva - ci sono dei morti e dei feriti! Lo sappiamo, rispondemmo, ci inchineremo di fronte ai nuovi morti ed ai feriti, ma il corteo non deve cambiare itinerario. (*Approvazioni*).

Erano scorsi in questa battaglia venticinque minuti. Il corteo si ricompose e riprese il cammino: gli studenti e gruppi di fascisti, venuti anche da altre città della nostra regione, erano in testa.

Potevamo aver fatto cento metri, eravamo giunti col feretro presso al palazzo delle poste, quando da due punti almeno, sulla nostra destra, si sparò ancora contro di noi.

Si direbbe che coloro che erano appostati in queste piazze di tiro, non abbiano dovuto abbandonarle. Prima avevano sparato sui gruppi di fascisti, avevano ferito dei cittadini modenesi e ucciso il fascista Amilcare Baccolini, studente, ed Orlando Antonini, operaio metallurgico, nazionalista, due cittadini di Bologna.

Noi abbiamo detto, in un manifesto che esprimeva l'universale cordoglio, tutta la nostra angoscia, e io ripeto qui con cuore commosso, che quei due giovani, venuti da Bologna fra noi per un atto di bellezza morale e di fierezza civile, e che hanno lasciato la vita sotto colpi assassini, col loro sacrificio hanno maggiormente stretti i vincoli di fratellanza e di affetto di Modena verso Bologna. (*Bene*). Noi abbiamo riportato fra le mura della turrita città le due salme, e Bologna ha reso loro onoranze indimenticabili.

Nessuna responsabilità di autorità nei luttuosi e delittuosi fatti; questo è il mio avviso; il contegno della guardia regia, dei carabinieri, dei soldati fu ammirevole sotto tutti i rapporti. Chi avrebbe potuto immaginare che belve umane, mentre un corteo funebre si svolgeva, mentre un atto di pietà umana si compiva, potessero appiattarsi dietro le finestre, dalle quali forse sventolava il tricolore o sui tetti, per sparare contro cittadini dolenti?

Se fu atto terroristico, non ha raggiunto i suoi fini: a ben altre tirannidi Modena ha saputo gloriosamente resistere! Il corteo continuò il suo cammino; si giunse al luogo in cui doveva sciogliersi: si era stabilito che un giovane dovesse parlare, e parlò. (*Bene*). Poi ci sciogliemmo e ritornammo verso il centro della città. Erano in testa i giovani dell'Università con la loro bandiera, venivano dietro tutti i gruppi di fascisti delle diverse città della regione, cantando gli inni della patria. Ad un certo punto, mentre pareva che i giovani accompagnassero gli universitari alla loro sede, gruppi di fascisti di corsa, con una rapidità che è privilegio delle loro agili gambe, raggiunsero, chi lo studio di un deputato, chi tentò di invadere la casa di un altro deputato, ma senza riuscirvi, altri invece invasero la camera del lavoro, e in un battibaleno l'incendio divampò.

Io deploro le violenze, tutte le violenze da qualunque parte vengano, le ho deplorate prima d'ora nella mia città e lo ripeto innanzi al Senato.

Non possono però mettersi nello stesso piano la violenza sovvertitrice, che attenta alla compagine dello Stato, con quella che vorrebbe difenderlo; non il delitto con la reazione all'atto malvagio. (*Approvazioni*).

Si impone opera di pacificazione: basta con la violenza. Mi auguro che la parola di pace, per quanto sia modesto chi la pronuncia, traendo autorità da questa altissima Assemblea (davanti alla quale avrei voluto parlare di ben altro argomento, meno penoso, meno triste per il mio cuore) vada alla mia città, e finalmente riconduca negli animi la serenità e la calma. Ma perchè questo avvenga, è necessario che tutti si rendano conto del loro dovere in un momento così grave, e che non si facciano questioni di puntiglio meschino.

Se sono necessari atti di civismo, sacrifici personali, come riparazione alla umanità offesa, si compiano.

Debbo dire che il giornale del partito socialista *L'Avanti* deplorò il delitto, pel quale, scriveva, non si possono far risalire le colpe al Partito socialista, ma alla cieca follia di individui i quali, col loro gesto, si son messi fuori dalle file del partito.

Sta bene; ma per questa deplorazione dell'agguato teso, con evidente preordinazione, ad una cittadinanza in lutto, possono sol per questo assolversi le responsabilità morali suscitatrici della follia omicida?

Da molte parti si crede impossibile la riconvocazione di Consigli e Commissioni e si chiedono dimissioni, come atto che servirebbe alla pacificazione. Che i signori consiglieri comunali di Modena, o i consiglieri provinciali si dimettano, oppure tengano la loro carica, mi è indifferente. Se volessi fare una speculazione politica, se ne fossi capace, dovrei dire che preferirei lasciarli nelle cariche raggiunte, stretti dalle responsabilità assunte e nel cerchio chiuso delle facili ingannevoli promesse.

Sembra, che i dirigenti politici siano fieramente avversi alle dimissioni dei loro minori confratelli dei Consigli comunale e provinciale e molti se ne meravigliano e non sanno spiegarsi tale resistenza.

Recentemente Ennio Gnudi, nominato sindaco di Bologna e che presiedeva il Consiglio comunale del 21 novembre 1920, quando si

sparò selvaggiamente sulla minoranza consigliare, quando fu ucciso il povero Giordani ed altro consigliere fu ferito, ha diretto una lettera ai giornali, scrivendo a proposito delle annunciate dimissioni del Consiglio: « È vero che l'avvocato... prima e l'onorevole... poi, proposero le dimissioni del Consiglio comunale e provinciale facendo intendere fra l'altro, a giustificazione della loro proposta, che la violenza massimalista aveva determinato così forte reazione che, per placarla, era necessario dimettersi... »

« Io risposi, continua il sindaco, che, per la stessa logica, si dimettessero anche i deputati; se per placare la reazione cittadina l'onorevole... e l'avvocato... ritengono necessario che i consiglieri comunali si dimettano anche dal Consiglio provinciale, che è del tutto estraneo ai tragici fatti, perchè i consiglieri comunali che sono deputati non dovrebbero rassegnare il mandatò? » l'onorevole... ed altri disapprovarono questa proposta dicendola assurda, e così le dimissioni non vennero date. E il sindaco argutamente chiosa: « Non è assurdo, secondo l'onorevole..., che si dimettano consiglieri provinciali che non partecipavano al Consiglio comunale, mentre sarebbe assurdo che si dimettessero i deputati che erano consiglieri comunali! »

È forse qui la spiegazione della resistenza alle dimissioni; il Gnudi, deve conoscere bene i suoi compagni, e li giudica severamente, scrivendo: « Costoro vorrebbero separare la loro responsabilità politica dalla nostra. Diremo alto che essi furono sempre con noi quando tornava loro comodo avere cariche ed applausi; furono con noi in piazza e qualche volta sfoggiarono anche una violenza verbale che io modesto operaio ritengo non aver mai usato. »

« Noi sapevamo bene che il loro pelo rivoluzionario non era sincero: ma accettarono il mandato parlamentare quando l'indirizzo massimalista era determinato dai congressi, accettarono la carica da consiglieri comunali quando l'indirizzo massimalista di questi era chiaramente dichiarato. Torneranno probabilmente domani a simpatizzare con noi, se l'ora tornerà a noi favorevole. »

Questo che il sindaco Gnudi dice dei suoi compagni di Bologna, può ripetersi per gli eletti di Modena?

Senza dubbio: ma provveda ciascuno, come la coscienza gli detta, ai casi propri.

E concludo augurando che la tranquillità ritorni agli animi, che i sentimenti di bontà, di generosità, di patriottismo illuminino le menti e riscaldino i cuori per il bene di Modena, per il bene di tutti.

Nessuno può tristemente sperare di ricacciare un popolo di millenaria civiltà nella barbarie.

Riprendano le leggi del progresso civile il loro imperio: nessuna reazione politica, nessun ostacolo alla ascensione dei lavoratori, ma nessuna violenza. Amore contro l'odio.

E, secondo l'augurio del poeta, pacificati i lavoratori, pacificate le campagne, l'Italia sarà ancora esempio e maestra di civiltà nel mondo. (*Applausi vivissimi, molti senatori si recano a stringere la mano all'oratore*).

PRESIDENTE. L'interrogazione è esaurita.

Ora verrebbero le interrogazioni dei senatori Libertini e Garofalo.

Voci. A domani, a domani!

PRESIDENTE. Si chiede che il seguito dello svolgimento delle interrogazioni sia rinviato a domani. Però l'onorevole sottosegretario agli interni fa considerare che è pronto a venire domani, ma non può intervenire in principio di seduta: solo alla fine di essa.

Voci. Sta bene.

PRESIDENTE. Allora così rimane stabilito.

Sull'ordine del giorno.

TANARI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TANARI. Ho chiesto la parola per domandare che cosa c'è di nuovo in merito ad una mia interpellanza che presentai poco dopo i criminosi fatti di Bologna avvenuti il 21 novembre scorso.

Si sono discusse ed accettate delle interpellanze per fatti successivi, e così credo si debba discutere anche su codesta interpellanza, in quanto che la città di Bologna ha diritto di sapere che cosa di quei fatti ne pensa il Senato, e che cosa il Governo.

CORRADINI, *sottosegretario di Stato agli interni*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORRADINI, *sottosegretario di Stato agli interni*. L'interpellanza presentata dal senatore Tanari non è all'ordine del giorno. Se egli vuole svolgere questa interpellanza, da parte del Governo non c'è nessuna difficoltà a rispondere quando che sia.

PRESIDENTE. Mi permetto fare alcune osservazioni, salvo il Senato di deliberare poi come crede.

Io debbo far considerare che per domani sono già all'ordine del giorno la mozione del senatore Cassis, e l'interpellanza dei senatori Passerini ed altri.

La seduta di mercoledì, secondo quello che ha deliberato il Senato il quale ultimamente volle che non fossero consacrate più sedute di seguito alle interpellanze, ma fossero avvicinate le discussioni delle interpellanze con quelle dei disegni di legge, è già tutta impegnata.

Per la seduta di giovedì già l'onorevole ministro competente e la Commissione che ha presentato la relazione sui disegni di legge di convalidazione dei decreti per gli alloggi, hanno chiesto d'urgenza la discussione di questi disegni di legge, che è fissata dunque per la seduta di giovedì.

Io ritengo che tutti riconosceranno l'urgenza di questo tema e la necessità che il Senato lo discuta al più presto; salvo il Senato di decidere altrimenti.

Ma secondo l'ordinamento normale dei lavori l'interpellanza del senatore Tanari potrebbe essere fissata immediatamente dopo la discussione dei disegni di legge di convalidazione dei decreti per gli alloggi.

TANARI. Io pregherei che si discutesse domani.

PRESIDENTE. Ci sono dei diritti quesiti; vi è la mozione Cassis e l'interpellanza Passerini.

Possiamo rimanere in questa intesa che, siccome è sperabile che queste interpellanze non occuperanno l'intera seduta, in tal caso si potrà svolgere domani anche l'interpellanza dell'onorevole Tanari.

Quindi l'interpellanza Tanari sarà iscritta all'ordine del giorno di domani, dopo l'interpellanza dell'onorevole Passerini.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 gennaio 1920, n. 82, concernente norme per il conferimento dei posti vacanti negli archivi distrettuali e sussidiari:

Senatori votanti 200

Favorevoli 183

Contrari 17

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2278, contenente provvedimenti per gli ufficiali giudiziari:

Senatori votanti 200

Favorevoli 177

Contrari 23

Il Senato approva.

Autorizzazione di spesa per il funzionamento delle Commissioni locali di equo trattamento del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto:

Senatori votanti 200

Favorevoli 174

Contrari 26

Il Senato approva.

Autorizzazione della spesa di lire 25,000,000 per la esecuzione di opere idrauliche straordinarie:

Senatori votanti 200

Favorevoli 175

Contrari 25

Il Senato approva.

Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1920-21:

Senatori votanti 200

Favorevoli 175

Contrari 25

Il Senato approva.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1920-21:

Senatori votanti 200

Favorevoli 173

Contrari 27

Il Senato approva.

Autorizzazione della spesa di lire 35,000,000 per opere pubbliche varie fra cui quelle edilizie della capitale:

Senatori votanti 200

Favorevoli 172

Contrari 28

Il Senato approva.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero per le terre liberali dal nemico per l'esercizio finanziario 1920-21:

Senatori votanti 200

Favorevoli 178

Contrari 22

Il Senato approva.

Annuncio di un'interpellanza e di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura di una interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

BISCARETTI, segretario, legge:

Interpellanza:

Al ministro degli affari esteri sulle garanzie per la libertà e la indipendenza del Montenegro che fu, con sacrificio suo, nostro fedele alleato nella guerra.

Pullè.

Interrogazione:

Al ministro della guerra sul negato caro-viveri agli ufficiali in posizione ausiliaria speciale.

Pullè.

Interrogazioni con risposta scritta:

Al ministro della giustizia e degli affari di culto per sapere se creda giusta la disposizione dell'articolo 1 del decreto-legge n. 26, (*Gazzetta ufficiale* 21 gennaio 1920), il quale

dispone che gli enfiteuti calcolino i canoni in natura secondo la media decennale, e paghino il capitale al cinque per cento, ma coi titoli del sesto prestito nazionale.

Nel momento attuale la media decennale comprende metà dei prezzi dell'ante guerra, e il capitale del sesto prestito è poco superiore al 70 per cento. Cosicchè i domini diretti riceveranno poco più dei due terzi del capitale loro spettante su un reddito diminuito, contando prezzi che torneranno ad essere effettivi o molto tardi o mai più.

Intanto agli effetti della tassa sul patrimonio i canoni sono valutati al 100 per cinque effettivo, e il dominio diretto perde quasi metà del suo valore.

Masci.

Al ministro delle finanze per sapere se non ritenga opportuno:

1° di nominare, in vista della prossima scadenza dei contratti esattoriali (al 1922), una Commissione che riveda la legge sulla riscossione delle imposte dirette, chiamandovi a far parte anche una rappresentanza della classe esattoriale;

2° di emendare i decreti-legge 17 agosto 1919, n. 1417, e 7 novembre 1920, n. 1540, per modo sia assicurato agli esattori delle imposte un aggio complessivo rispondente alle odierne condizioni economiche e con percentuale diversa a seconda dell'importanza della esattoria;

3° di stabilire il diritto alla conferma nella carica di esattore, o quanto meno concedere a quegli esattori che ne facciano domanda la prosecuzione dei contratti in corso fino al 31 dicembre 1932 ed alle condizioni vigenti nel 1922.

Frola.

PRESIDENTE. Do lettura dell'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15.

I. Interrogazioni.

II. Svolgimento della mozione del senatore Cassis ed altri senatori.

III. Svolgimento della interpellanza del senatore Passerini Angelo ed altri senatori al

Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno ed al ministro della guerra, e del senatore Tanari al Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno.

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 13 marzo 1919, n. 456, e 9 novembre 1919, n. 2302, che approvano la convenzione per la costruzione in Bergamo di un edificio ad uso degli uffici giudiziari ed autorizzazione al comune di Bergamo ad elevare a 2,705,000 lire il limite massimo del mutuo per la costruzione di un edificio ad uso degli uffici giudiziari: (N. 281);

Provvedimenti economici a favore del personale delle Regie scuole industriali (N. 272);

Approvazione del piano regolatore di ampliamento della città di Savigliano (N. 132);

Conversione in legge del decreto Reale 19 settembre 1920, n. 1642, che abroga il decreto luogotenenziale 24 maggio 1917, n. 981, sulla concessione di opere marittime (N. 254);

Conversione in legge del Regio decreto 23 settembre 1920, n. 1388, col quale è soppressa la Commissione per l'esame delle controversie sorte in dipendenza dello stato di guerra per l'esecuzione di opere pubbliche (N. 237);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 28 dicembre 1919, n. 1882, col quale sono prorogati i termini stabiliti dagli articoli 12 e 13 della legge 14 luglio 1912, n. 854, per la classificazione e il riordinamento delle scuole industriali e commerciali (N. 115);

Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2398, che autorizza sotto determinate condizioni, la iscrizione degli ufficiali superiori nei Regi istituti superiori di studi commerciali (N. 121);

Conversione in legge del Regio decreto 25 novembre 1919, n. 2509, che autorizza il ministro per l'industria, il commercio e lavoro a modificare i contributi, di cui agli articoli 2, 3, 4 e 7 del decreto luogotenenziale 8 agosto 1919, n. 112, relativo all'approvvigionamento della carta dei giornali (N. 122);

Conversione in legge del Regio decreto 4 gennaio 1920, n. 15, che eleva i contributi

LEGISLATURA XIV — 1ª SESSIONE 1919-21 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 FEBBRAIO 1921

sulla produzione e vendita della carta e dei cartoni di qualsiasi specie (N. 123);

Conversione in legge del Regio decreto 10 settembre 1914, n. 1058, del decreto luogotenenziale 26 agosto 1915, n. 1358 e del decreto luogotenenziale 3 dicembre 1916, numero 1666 concernenti provvedimenti per la Camera agrumaria (N. 116);

Conversione in legge del decreto luogote-

nenziale 2 settembre 1917, n. 1545 concernente provvedimenti per la Camera agrumaria (Numero 117).

La seduta è tolta (ore 19.30).

Licenziato per la stampa il 2 marzo 1921 (ore 16).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Ricordi delle sedute pubbliche

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO NELLA TORNATA DEL 7 FEBBRAIO 1921

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2278
contenente provvedimenti per gli ufficiali giudiziari

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2278, contenente provvedimenti per gli ufficiali giudiziari, colle modificazioni ed aggiunte seguenti:

Art. 1.

Gli ufficiali giudiziari sono pubblici ufficiali, istituiti per procedere agli atti loro demandati o consentiti dalle leggi e dai regolamenti in vigore, quando tali atti siano richiesti dalle parti interessate od ordinati dall'autorità giudiziaria.

Sone retribuiti:

1° Mediante proventi sugli atti da essi eseguiti con diritti che sono autorizzati ad esigere secondo le disposizioni delle tariffe giudiziarie;

2° Con l'assegno annuo fisso a carico dello Stato, dal 1° maggio 1919, nella misura uniforme per tutti di lire 2000, da pagarsi a rate mensili, con mandato rilasciato rispettivamente dal pretore o dal presidente' del collegio al quale l'ufficiale giudiziario trovasi addetto e sulle dette rate verrà prelevato il contributo personale dovuto da ciascuno alla Cassa di previdenza e ritenute le rate dei tributi verso lo Stato, le Province e i comuni eventualmente non soddisfatte dagli ufficiali giudiziari.

3° Con una percentuale del 10 per cento sui crediti recuperati dall'erario dello Stato, sui campioni civili, penali ed amministrativi.

Agli ufficiali giudiziari, i quali con i proventi di cui al n. 1 del presente articolo, escluse le trasferte, non vengano a conseguire annualmente quelli delle preture lire 3500, quelli dei tribunali lire 4000, quelli delle Corti d'appello lire 4500 e quelli delle Corti di cassazione lire 5000, sarà corrisposto dall'erario dello Stato, a datare dal 1° luglio 1920, una indennità a titolo di supplemento fino a raggiungere tali minimi, aumentati di lire 500 per ogni quadriennio sino al ventesimo anno di servizio, tenendosi conto per relativi aumenti anche del servizio prestato da ciascuno ufficiale giudiziario, prima dell'attuazione della presente legge.

La indennità stessa sarà pagata agli aventi diritto nei primi cinque giorni del mese successivo a quello a cui si riferisce, con mandato rilasciato rispettivamente dal pretore, dal presidente del tribunale, o delle Corti, e nel fissare la quota mensile dovuta, sarà tenuto a calcolo la eccedenza dei proventi del mese o dei mesi precedenti. Quando sia concessa, deve essere recuperata sulle eventuali eccedenze dei proventi dei mesi successivi, in guisa che tale indennità sia corrisposta solo nel caso che in un intero anno civile l'ufficiale giudiziario non abbia raggiunto il minimo di proventi garantito dalla presente legge, e non oltre le misure del minimo stesso. Nel caso di eccedenza del pagamento della indennità, potrà ritenersi la somma data in eccedenza, anche nel successivo anno civile.

Art. 2.

Gli ufficiali giudiziari sono equiparati agli impiegati dello Stato per gli effetti dell'imposta di ricchezza mobile, le riduzioni sui viaggi in ferrovia, piroscafi e tramvie, la inasequestrabilità dei proventi e degli assegni, le indennità di tramutamento ed i congedi, e l'opera nazionale di previdenza.

L'assegno di cui al n. 2 dell'art. 1 è cedibile secondo le norme della legge 30 giugno 1908, n. 335.

Gli ufficiali giudiziari in aspettativa per infermità hanno diritto ad un assegno nella misura stabilita per gli impiegati dello Stato.

Negli uffici ai quali è addetto un solo ufficiale giudiziario, tale assegno è a carico dello Stato.

Negli uffici ove sono addetti due o più ufficiali giudiziari cotale assegno sarà corrisposto proporzionalmente su tutte le spettanze dovute a norma dell'art. 1.

Art. 3.

Il numero degli ufficiali giudiziari non potrà superare i 2000.

Alla loro ripartizione tra gli uffici giudiziari del Regno sarà provveduto col regolamento.

Le tabelle organiche saranno rivedute e, ove occorra, modificate con decreto Reale ogni quinquennio.

Per effetto della riduzione delle tabelle saranno ritenuti in soprannumero gli ultimi classificati nella graduatoria di ciascun grado.

Art. 4.

Per essere nominato ufficiale giudiziario è necessario:

- 1° aver compiuta l'età di 21 anni e non superata quella di 30;
- 2° essere cittadino del Regno;
- 3° essere di sana costituzione fisica;
- 4° avere conseguita in un Istituto Regio o pareggiato la licenza ginnasiale od il passaggio dal secondo al terzo corso di un Istituto tecnico o di scuola commerciale;
- 5° aver fatto un tirocinio di almeno un anno presso un ufficiale giudiziario in qualità di commesso;
- 6° aver superato un esame di concorso

sulle nozioni di procedura civile e penale, sulla legge di riordinamento giudiziario, sulle leggi di bollo e registro e regolamenti relativi nella parte concernente il servizio degli ufficiali giudiziari;

7° non trovarsi in alcuno dei casi in cui si è esclusi o non si può essere assunti all'ufficio di giurato ai termini degli articoli 5, 6 e 8, nn. 2 e 3 della legge 8 giugno 1874, serie 3ª, modificata con Regio decreto 1° dicembre 1889, n. 8509.

L'ufficiale giudiziario prima di assumere le sue funzioni deve prestare giuramento e dare cauzione per la concorrenza della rendita determinata dal regolamento.

Art. 5.

Il concorso sarà bandito dal primo presidente della Corte d'appello pel numero dei posti fissati dal Ministero, sulla proposta dei capi della Corte, ed avrà luogo nella sede della Corte d'appello.

L'esame di concorso consta di una prova scritta sopra un quesito elementare di procedura civile e di procedura penale e di una prova orale sulle materie indicate al n. 6 dell'articolo precedente.

La Commissione esaminatrice è composta da un consigliere della Corte di appello, che la presiede, nominato dal primo presidente, da un funzionario del pubblico ministero, delegato dal procuratore generale, dal presidente del consiglio di disciplina dei procuratori, o da un membro da lui designato, dal cancelliere della Corte d'appello e da un ufficiale giudiziario designato dal procuratore generale, tra quelli che sono addetti alle diverse autorità giudiziarie, che hanno la loro sede nel territorio del distretto.

Disimpegnerà le funzioni di segretario della Commissione un funzionario di cancelleria, designato dal primo presidente della Corte d'appello.

Art. 6.

I vincitori del concorso saranno nominati ufficiali giudiziari con decreto del Ministero della giustizia a misura che si renderanno vacanti i posti e saranno destinati alle preture del distretto cui appartengono con decreto del primo presidente della Corte d'appello.

Ai posti che si renderanno vacanti presso i tribunali di ciascun distretto saranno promossi gli ufficiali giudiziari delle preture dello stesso distretto ed ai posti che si renderanno vacanti presso le Corti d'appello saranno promossi quelli presso i tribunali dello stesso distretto.

Gli ufficiali giudiziari presso le Corti di cassazione saranno nominati tra quelli delle Corti di appello con decreto del primo presidente della Cassazione ove il posto si è reso vacante, sentito il procuratore generale.

Art. 7.

La promozione ha luogo sopra istanza degli interessati, seguendo l'ordine di classificazione in graduatoria, eccetto che si fosse perduto il diritto a tale preferenza per gravi mancanze od addebiti posteriori alla formazione della graduatoria.

Nello stesso modo avranno luogo i tramutamenti da uno ad altro ufficio di pari grado dello stesso distretto.

Potrà peraltro disporsi di ufficio il tramutamento per motivi disciplinari, o per ragioni di servizio, o anche per incompatibilità morali, per le quali la presenza dell'ufficiale giudiziario, nella sede ove trovasi, siasi resa contraria al pubblico interesse o al decoro dell'ufficiale giudiziario medesimo.

Nessun tramutamento, per motivi disciplinari o per incompatibilità morale potrà essere disposto senza che l'ufficiale giudiziario sta stato invitato, per essere sentito.

Nei tramutamenti a propria istanza, o per motivi disciplinari, od incompatibilità morali gli ufficiali giudiziari non avranno diritto alle relative indennità.

Art. 8.

Le vacanze saranno pubblicate nel *Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia* e gli ufficiali giudiziari avranno il termine di giorni quindici dalla pubblicazione per presentare le loro domande di promozione o di tramutamento. Le domande presentate prima o dopo detto termine sono inefficaci.

I primi presidenti delle Corti di appello o di cassazione provvedono rispettivamente sulle domande, con le norme dell'art. 8 dell'ordina-

mento giudiziario, modificato dalla legge 23 dicembre 1875, n. 2859.

I decreti relativi saranno pubblicati nel *Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia*.

Contro i decreti del primo presidente è ammesso il ricorso al Ministero della giustizia nel termine di giorni 20 dalla data della pubblicazione.

Il ricorso avrà effetto sospensivo, tranne che si tratti di tramutamento disposto per motivi disciplinari, o per incompatibilità morali, o ragioni di servizio.

Però salvo il disposto del precedente ultimo capoverso, la presa di possesso del novello ufficio, può avere luogo solo dopo la scadenza del termine utile per il ricorso, e nel caso di ricorso, dopo la pubblicazione nel *Bollettino ufficiale del Ministero di giustizia*, del provvedimento emesso dal Ministero sul ricorso.

Art. 9.

Sull'istanza dell'interessato è ammesso il tramutamento fuori del proprio distretto nei seguenti casi:

1° quando al posto resosi vacante non concorrano ufficiali giudiziari del distretto, di pari grado, ovvero il concorrente estraneo al distretto, superi i concorrenti di pari grado del distretto, di almeno nove punti;

2° quando si chiede il cambio reciproco di sede ed i due richiedenti abbiano lo stesso grado e nella loro iscrizione in graduatoria non vi sia una disparità superiore a tre punti.

Il tramutamento è disposto con decreto ministeriale, previe informazioni fornite dai procuratori generali dei distretti delle sedi cui appartengono e cui aspirano i richiedenti.

Art. 10.

Ogni quinquennio, a cominciare dalla pubblicazione della presente legge, saranno rivedute le graduatorie distrettuali, in base al doppio criterio del merito e dell'anzianità.

Delle singole Commissioni distrettuali fa parte come membro un ufficiale giudiziario addetto alla Corte d'appello o a un tribunale del distretto, nominato dal procuratore generale.

Tutte le deliberazioni in materia di graduatoria debbono essere motivate. Gli ufficiali giudiziari avranno notizia del risultato della gra-

duatoria mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale del Ministero di giustizia e avranno diritto, nel termine di giorni venti, da tale pubblicazione, di domandare al Ministero la revisione del giudizio.

I criteri per la valutazione del merito saranno stabiliti dal regolamento.

Art. 11.

All'ufficio al quale la tabella assegni un solo posto di ufficiale giudiziario, può essere in caso di vacanza applicato un ufficiale giudiziario di altro ufficio viciniore. L'applicazione è disposta con decreto del primo presidente della Corte d'appello, sentito il procuratore generale, salvo quella presso la Cassazione, che è disposta dal primo presidente di questa, sentito il procuratore generale.

Nei casi di impedimento temporaneo degli ufficiali giudiziari presso le Corti, i tribunali e le preture, possono i presidenti ed i pretori avvalersi dell'opera degli ufficiali giudiziari addetti ad altri uffici della medesima sede. Nei casi d'urgenza e nell'impossibilità di avere un ufficiale giudiziario, possono valersi dell'opera di un commesso in servizio degli ufficiali giudiziari della medesima sede, ed, in mancanza, dell'uscieri del conciliatore. In materia penale l'autorità giudiziaria può, nei casi sopra detti valersi anche degli agenti di polizia giudiziaria.

È vietata qualsiasi altra applicazione degli ufficiali giudiziari da uno ad altro Ufficio.

Art. 12.

Le proroghe per la presa di possesso, in caso di nomina, trasferimento o promozione, sono concesse per tutti gli ufficiali giudiziari del distretto dal primo presidente della Corte d'appello, udito il procuratore generale, mentre per quelli della Cassazione provvede il primo presidente di questa, udito il procuratore generale.

I primi presidenti di appello e di cassazione, con le norme di cui nel primo capoverso dell'art. 8 di questa legge, provvedono sulle domande di aspettativa. Ai relativi decreti sono applicabili i capoversi secondo e terzo dell'articolo istesso.

Gli ufficiali giudiziari resisi inabili al servizio per condizioni di salute od incapacità e simili, sono dispensati dal servizio, con decreto ministeriale, previo avviso manifestato dalla Commissione, di cui all'art. 8 dell'ordinamento giudiziario, modificato dalla legge 23 dicembre 1875, n. 2859.

Il collocamento a riposo è disposto con decreto ministeriale.

Ugualmente si provvede in caso di destituzione.

Art. 13.

Gli ufficiali giudiziari che abbiano compiuti i 70 anni di età, sono collocati a riposo di ufficio, salvo ogni diritto alla pensione od indennità a termini di legge.

La detta disposizione non si applica agli ufficiali giudiziari in servizio al momento della attuazione della legge 19 marzo 1911, n. 201.

Gli ufficiali giudiziari quando siano collocati a riposo potranno ottenere l'abilitazione al patrocinio presso le preture da esercitarsi soltanto nei mandamenti che non sono sede di tribunale, a norma dell'articolo 6, lettera b, e dell'articolo 7 della legge 7 luglio 1901, n. 283.

All'ufficiale giudiziario collocato a riposo può essere attribuito il titolo onorifico del grado superiore.

Art. 14.

Gli ufficiali giudiziari dovranno segnare giornalmente sui repertori ogni atto eseguito, nonchè l'ammontare dei diritti, e riprodurre contemporaneamente sopra ogni atto originale e copia il numero corrispondente del repertorio civile o penale e la specifica dei diritti stessi.

La prima infrazione relativa agli atti retribuiti sarà punita con pena pecuniaria di lire cinque e le successive con la stessa pena estensibile a lire cinquanta, salvo le pene disciplinari.

L'applicazione della pena pecuniaria sarà fatta con ordinanza motivata dal pretore o dal capo del collegio, sentiti gli interessati verbalmente o per iscritto.

Contro l'ordinanza del pretore è ammesso il reclamo al presidente del tribunale, contro quella dei capi dei collegi giudiziari è ammessa il reclamo al collegio.

In ogni caso il termine per reclamare è di giorni quindici dalla avvenuta comunicazione.

Sui reclami si provvede dai collegi giudiziari, in Camera di consiglio, dalla sezione civile, sentiti il pubblico ministero e l'inculpato.

Art. 15.

L'ufficiale giudiziario, che sottragga ai colleghi in tutto o in parte i diritti che per legge ha l'obbligo di mettere in comunione o con riduzione degli emolumenti faccia loro illecita concorrenza, è punito in via disciplinare, con la sospensione, salvo le sanzioni penali.

Art. 16.

Nelle città sedi di più preture, agli effetti della comunione dei proventi, potrà stabilirsi una Cassa unica, ove gli ufficiali giudiziari di tali preture lo deliberino a maggioranza di due terzi.

Nelle suddette città e negli uffici ove sono addetti due o più ufficiali giudiziari i proventi di tutti gli atti, prelevato un terzo per l'ufficiale giudiziario che li ha compiuti, devono essere messi in comunione e ripartiti in quote eguali fra gli ufficiali giudiziari stessi.

Tra i proventi non sono comprese, se non limitatamente a due quinti, le indennità di trasferta, le quali rimangono, per gli altri tre quinti, a favore dell'ufficiale giudiziario che ha compiuto gli atti.

I diritti per le chiamate di causa, i diritti recuperati e la percentuale di cui all'art. 1, n. 3 della presente legge, sono posti in comunione e ripartiti in quote eguali.

La misura delle singole quote può essere diversa, purché ciò sia stato deliberato nel dicembre dell'anno precedente ad unanimità dagli ufficiali giudiziari interessati, con apposito verbale da depositarsi in cancelleria.

Le operazioni di prelevamento e di riparto si effettueranno a cura dell'ufficiale giudiziario scelto dagli interessati, salvo ricorso, in caso di dissenso o di reclamo, al capo del collegio od al pretore.

Art. 17.

Spetta agli uscieri delle conciliazioni esclusivamente di compiere tutti gli atti negli affari

di competenza dei conciliatori senza distinzione di somma; eccetto quelli di esecuzione.

Nel caso ai cui all'art. 578 del Codice di procedura civile la competenza spetta agli ufficiali giudiziari delle preture.

Gli atti per l'esecuzione delle sentenze dei conciliatori e dei verbali di conciliazione aventi forza esecutiva per l'art. 12 della legge 10 giugno 1892, n. 261, e degli altri titoli esecutivi anche nei comuni che non sono sede di mandamento, sono di esclusiva competenza degli ufficiali giudiziari addetti alle preture.

Per i suddetti atti di esecuzione però gli ufficiali giudiziari delle preture non potranno percepire che la metà dei diritti portati dalla tariffa civile oltre i diritti di trasferta e di scritturazione.

Art. 18.

Gli ufficiali giudiziari sotto la loro responsabilità potranno avvalersi per i lavori interni dell'ufficio e per l'assistenza alle udienze civili e penali delle preture, dei tribunali e delle Corti, comprese le Corti di Assise, dell'opera di commessi espressamente a ciò autorizzati dal presidente del collegio giudiziario al quale sono addetti e quelli delle preture dal presidente del tribunale. I commessi previa autorizzazione presidenziale, avuta come innanzi, potranno anche essere incaricati della notificazione di tutti gli atti civili e penali, rimanendo ferma la responsabilità dell'ufficiale giudiziario.

Gli atti, che vengono notificati a mezzo dei commessi, devono essere sottoscritti per visto, prima della notificazione, dall'ufficiale giudiziario, il quale, nell'originale, controfirmerà anche la relazione di notificazione.

Debbono altresì portare le indicazioni del nome e cognome e la firma del commesso.

I detti commessi non acquisteranno alcun titolo, per essere nominati ufficiali giudiziari, nè potranno ottenere indennità o sussidi a carico dello Stato, salvo quanto dispone l'art. 4, n. 5, della presente legge circa il tirocinio.

Art. 19.

I diritti spettanti agli ufficiali giudiziari nei procedimenti per contravvenzioni ai regolamenti locali debbono, in ogni caso, essere rispet-

tivamente pagati dai comuni, dalle provincie e dai consorzi nel cui interesse gli atti si compiono.

Art. 20.

I diritti degli ufficiali giudiziari, agli effetti dei campioni, sono equiparati ai crediti dell'erario.

In caso di ricupero parziale dell'articolo di campione i diritti stessi sono prelevati insieme agli onorari dei difensori con privilegio di pari grado sulle somme esatte.

Nei casi di estinzione dell'azione o della condanna è fatta salva l'azione per il ricupero dei diritti medesimi.

Art. 21.

I cancellieri, per iscrivere le cause a ruolo e per ricevere la costituzione dei difensori o delle parti nelle preture, nei tribunali e nelle Corti di appello, dovranno accertarsi, mediante esibizione della relativa ricevuta, del pagamento del diritto di chiamata, a norma dell'articolo 29 del Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1626.

Tali diritti sono dovuti anche se si tratti di riassunzione d'istanza o di causa riprodotta, o di liti avanti le Commissioni arbitrali.

I diritti esatti a tale titolo dagli ufficiali giudiziari innanzi menzionati, saranno iscritti a repertorio sotto le sanzioni dell'articolo 14 e cessa l'obbligo del versamento in cancelleria ed all'ufficio postale, prescritto dalla disposizione sopra accennata del decreto 2 settembre 1919, n. 1626.

Per le Corti di cassazione restano ferme le disposizioni di cui al ricordato articolo 29 dello stesso Regio decreto.

Art. 22.

In conformità dell'articolo 120 del Codice di procedura penale gli ufficiali giudiziari sono autorizzati a valersi del servizio postale, secondo le norme del Regio decreto, che sarà emanato, su proposta del ministro della giustizia di concerto con quelle delle poste e dei telegrafi.

Art. 23.

L'ufficiale giudiziario contro il quale sia stato spiccato mandato di cattura dovrà essere so-

speso dalle funzioni con decreto del primo presidente della Corte d'appello, eccetto che si tratti di ufficiale giudiziario della Cassazione pel quale provvede il primo presidente di questa.

Qualora sia stato spedito contro di lui mandato di comparizione, potrà essere sospeso, con decreto del primo presidente della Corte d'appello o della cassazione, rispettivamente come innanzi.

Avverso questo ultimo decreto potrà farsi ricorso al collegio nel termine di giorni venti dalla notifica del decreto, ed il collegio, sezione civile, provvederà in camera di consiglio sentito il Pubblico Ministero e l'incolpato.

Durante la sospensione, negli uffici a cui è addetto un solo ufficiale giudiziario può essere accordato alla famiglia dell'ufficiale giudiziario sospeso, un assegno alimentare non superiore alla metà dell'assegno fisso e della eventuale indennità supplementare.

Negli uffici a cui sono addetti due o più ufficiali giudiziari il posto è lasciato vacante, durante la sospensione, e sono corrisposte al sospeso l'assegno fisso in misura non superiore alla metà da parte dell'Erario ed i due terzi della quota dei proventi a carico degli ufficiali giudiziari.

La rimanenza delle quote che all'ufficiale giudiziario spetterebbero sui proventi è accantonata sino all'esito del giudizio e degli eventuali provvedimenti disciplinari.

Qualora l'ufficiale giudiziario sospeso venga assoluto, sarà riammesso in servizio, salvo gli eventuali provvedimenti disciplinari; e gli verrà corrisposto il resto dell'assegno fisso e della indennità, l'uno e l'altra se dovutigli, come pure gli sarà pagata in tutto o in parte la quota dei proventi rimasta accantonata.

Art. 24.

Le violazioni dei doveri di ufficio commesse dagli ufficiali giudiziari sono punite in via disciplinare.

Art. 25.

Le pene disciplinari sono:

- a) la riprensione;
- b) l'ammenda;
- c) la sospensione;
- d) la destituzione.

Art. 26.

Ferme restando tutte le disposizioni contenute nell'ordinamento giudiziario e nella tariffa civile e penale, la facoltà di applicare le pene disciplinari è esercitata dalla Commissione di cui all'articolo 8 dell'ordinamento giudiziario 6 dicembre 1865, n. 2626, serie 1ª, modificato con la legge 23 dicembre 1875, n. 2839.

Art. 27.

L'azione disciplinare è promossa, con la citazione dell'incolpato a comparire dinanzi alla Commissione disciplinare entro un termine non minore di giorni cinque, dal Pubblico Ministero od anche sull'eccitamento di chi è investito del diritto di sorveglianza, indipendentemente da ogni azione civile e penale che proceda dal medesimo fatto, anche pendente il procedimento civile e penale, e qualunque ne sia il risultato.

L'incolpato può farsi assistere da un difensore, il quale potrà avere visione degli atti del procedimento.

Art. 28.

La riprensione consiste nel contestare all'ufficiale giudiziario la mancanza commessa e il biasimo incorso e nell'avvertirlo di non più ricadervi.

Essa viene inflitta dal presidente della Commissione disciplinare o dal magistrato dallo stesso delegato, previa intimazione all'incolpato di presentarsi per riceverla.

Ove l'incolpato non ottemperi alla intimazione sarà deferito alla Commissione, la quale applicherà senz'altro la sospensione.

Art. 29.

L'ammenda può infliggersi nella misura da lire 10 a 200 nel caso di recidiva nelle semplici mancanze, e nei casi e nella misura di cui agli articoli 181, 182 e 183 dell'ordinamento giudiziario.

La sospensione importa la cessazione temporanea dell'esercizio delle funzioni e la privazione così dell'assegno di cui al n. 2 dell'art. 1º di questa legge come della indennità supplementare, proporzionatamente alla sua durata, che non potrà essere superiore a tre mesi.

Art. 30.

L'ufficiale giudiziario può essere destituito per recidiva nelle mancanze che dettero motivo a precedente sospensione ed inoltre:

a) per grave abuso di autorità;
b) per grave abuso di fiducia;
c) per mancanza contro l'onore o che dimostri difetto di senso morale;

d) per illecito uso o distrazione di somme affidate o tenute in deposito o per connivente tolleranza di tali abusi in cui fossero incorsi i loro commessi;

e) per gravi atti di insubordinazione contro l'Amministrazione od i superiori, commessi pubblicamente con evidente offesa del principio di disciplina e di autorità;

f) per eccitamento alla insubordinazione;
g) per offesa alla persona del Re, alla famiglia Reale, alle Camere legislative e per pubblica manifestazione di opinioni ostili alle vigenti istituzioni.

Art. 31.

Incorrerà di diritto nella destituzione l'ufficiale giudiziario:

a) per qualsiasi condanna passata in giudicato riportata per delitti contro la Patria e contro i poteri dello Stato e contro il buon costume ovvero per delitto di peculato, concussione, corruzione, falsità, furto, truffa o appropriazione indebita;

b) per qualsiasi condanna che porti seco l'interdizione perpetua dai pubblici uffici o la vigilanza speciale della pubblica sicurezza.

Art. 32.

Contro la decisione della Commissione disciplinare è ammesso il ricorso al Ministero della giustizia nel termine di giorni trenta dalla notificazione del provvedimento all'incolpato.

Art. 33.

L'ufficiale giudiziario destituito non può essere riammesso in servizio, salvo che, nei casi di cui all'articolo 30, il Ministero abbia riconosciuto insussistenti o errati gli addebiti che avevano determinata la destituzione.

In tal caso egli riprende in graduatoria il posto che aveva.

Art. 34.

Gli articoli 173 e 186 della tariffa penale modificati con la legge 19 marzo 1911, n. 201, sono abrogati.

L'articolo 188 della tariffa stessa modificato dalla legge 21 dicembre 1902, n. 528, è abrogato.

L'articolo 40 del regolamento del 10 dicembre 1882, n. 1103, è abrogato.

Gli articoli 1 e 2 del decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1669, ed il Regio decreto 20 luglio 1919, n. 1282, sono abrogati.

Gli atti degli ufficiali giudiziari saranno visti dal cancelliere nei casi e colle norme stabilite dal regolamento.

Art. 35.

Al primo concorso per posto di ufficiali giudiziari che sarà bandito in ciascun distretto di Corte di appello, dopo l'attuazione della presente legge, saranno ammessi anche i candidati che abbiano conseguito solamente la licenza tecnica.

Al suddetto concorso possono essere ammessi

gli uscieri di conciliazione che non siano messi comunali purchè abbiano prestato ininterrotto servizio in almeno dieci anni e i commessi degli ufficiali giudiziari che abbiano compiuto almeno dieci anni di servizio o almeno cinque anni quando siano figli di ufficiali giudiziari, purchè essi tutti

a) si trovino attualmente in servizio;

b) abbiano superato un esame scritto ed orale d'idoneità a fungere da ufficiale giudiziario;

c) dimostrino con certificato dell'autorità giudiziaria la loro qualità innanzi accennata e di servizio prestato.

Art. 36.

Gli allegati a), b) e c) alla legge 19 marzo 1911, n. 201, meno per quanto riguarda gli articoli 248, 269, 275 e 280 dell'allegato b) e 173 e 186 dell'allegato c) s'intendono riprodotti ed annessi alla presente legge.

È abrogata qualsiasi disposizione contraria alla presente legge.

C' TORNATA

MARTEDÌ 8 FEBBRAIO 1921

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Congedo	2913
Disegni di legge (presentazione di)	2929
Interpellanze (svolgimento di):	
« Del senatore Angelo Passerini ed altri, relativa ai depositi di esplosivi sparsi in diverse località dell'Italia settentrionale »	2929
Oratori:	
BONOMI, <i>ministro della guerra</i>	2934
FROLA	2933
PASSERINI ANGELO	2930
TASSONI	2931
« Del senatore Tanari sui sanguinosi fatti avvenuti a Bologna il 21 novembre 1920 »	2936
Oratori:	
CORRADINI, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>	2941
PELLERANO	2941, 2945
TANARI	2936, 2944
Interrogazioni (annuncio di)	2949
(svolgimento di):	
« Del senatore Pellerano relativa all'emana- zione, da parte del Comandante della Divisione di Verona, di una circolare pubblicata in un giornale anarchico »	2914
Oratori:	
BONOMI, <i>ministro della guerra</i>	2914
PELLERANO	2914
« Del senatore Libertini per la sostituzione della tessera personale al certificato elettorale per le elezioni politiche »	2945
Oratori:	
CORRADINI, <i>sottosegretario di Stato, per l'in- terno</i>	2945, 2946
LIBERTINI	2945
« Del senatore Garofalo circa la voce della ve- nuta in Italia di numerosi agenti bolscevichi, i quali avrebbero l'incarico di fare propaganda nel nostro paese »	2946

Oratori:	
CORRADINI, <i>sottosegretario di Stato per l'in- terno</i>	2946, 2949
GAROFALO	2947
Mozione (svolgimento di):	
« Del senatore Cassis ed altri per sollecitare la discussione dei decreti-legge sulle assicurazioni per l'invalidità e la vecchiaia e contro la disoc- cupazione »	2915
Oratori:	
CANNAVINA	2926
CASSIS	2915, 2925, 2928
FERRERO DI CAMBIANO	2927
LABRIOLA, <i>ministro del lavoro e della previ- denza sociale</i>	2918, 2926, 2929
Sull'ordine del giorno:	
Oratori:	
PRESIDENTE	2949
BERGAMASCO	2949

La seduta è aperta alla ore 15.

Sono presenti: i ministri degli affari esteri, delle colonie, della guerra, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, del lavoro e previ- denza sociale, per la ricostituzione delle terre liberate e il sottosegretario di Stato per l'in- terno.

BISCARETTI, *segretario*. Legge il verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. L'onorevole senatore Batta- glieri ha chiesto un congedo di giorni cinque. Se non si fanno osservazioni, questo congedo s'intende accordato.

Svolgimento di una interrogazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'interrogazione dell'onorevole senatore Pellerano al ministro della guerra: « Per sapere se è vero che il Comandante della Divisione di Verona, il 3 agosto 1920, emanò a tutti i Comandi dipendenti una circolare pubblicata in un giornale anarchico e per conoscere (se la circolare esiste) i provvedimenti presi ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra per rispondere a questa interrogazione.

BONOMI, *ministro della guerra*. La circolare per cui ha chiesto informazioni l'onorevole senatore Pellerano esiste veramente ed è in data non del 3 agosto, ma del 3 settembre; è una circolare del comandante la divisione di Verona, in cui, prendendo occasione da numerose concessioni di licenze di convalescenza e di riposi, il comandante richiama le autorità sanitarie a maggior rigore e impone, con una forma che certamente è criticabile, una specie di controllo sopra l'azione dell'autorità sanitaria.

Il comandante del corpo d'armata di Verona, appena venuto a conoscenza della circolare del comandante di divisione, non mancò di intervenire prontamente e difatti il 14 settembre fece rilevare al comandante la divisione che egli non aveva il potere di intervenire nel giudicato dell'autorità sanitaria e quindi lo richiamava, perchè non esorbitasse dalle sue funzioni. Successivamente il giorno 28 dichiarava che questo nuovo controllo istituito dal comandante la divisione non aveva ragion d'essere: perciò la circolare del comandante la divisione rimase in vigore soltanto 19 giorni: dal 10 al 29 settembre.

Il Ministero della guerra non ebbe conoscenza di questa circolare, la quale, ripeto, in forma eccessivamente vivace criticava l'opera dei sanitari, se non per un piccolo episodio. Venne richiamata l'attenzione del ministro sopra un fatto che un soldato che aveva avuto quattro mesi di licenza di convalescenza si era visto diminuito questo periodo a un mese dal comandante la divisione.

Allora io richiamai l'attenzione del comandante il corpo d'armata su questo abuso con una lettera di cui mi piace ricordare alcune

frasi: « Il regolamento sulle licenze, quello sulle rassegne, danno all'autorità sanitaria piena responsabilità per il conferimento di licenze e non consentono alcun controllo; e se questo poi dovesse esser fatto, dovrebbe affidarsi ad autorità tecniche perchè è ovvio che autorità non tecniche non possono vagliare le ragioni che inducono il medico a concedere la licenza o la rassegna. Le ragioni che scaturiscono dall'osservazione clinica del soggetto, dalla diagnosi e dalla prognosi, esigono un appropriato elemento di valutazione di carattere puramente tecnico ».

A questa lettera il comandante il corpo di armata rispose che aveva provveduto annullando la circolare.

Io posso dichiarare all'onorevole interrogante che la circolare del comandante la divisione è veramente inopportuna e che io non mancherò di richiamare questo comandante al suo preciso dovere che è quello di non esorbitare dalla sua funzione, con provvedimenti che sono assai criticabili.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Pellerano, per dichiarare se è soddisfatto.

PELLERANO. Comprenderanno gli onorevoli colleghi che io nel presentare questa interrogazione ho ubbidito a un doloroso dovere, tanto più doloroso, in quanto che mi è stato assicurato da amici miei di Verona che il Comandante della divisione è un valoroso e stimato generale. Ma dopo aver letto in un giornale anarchico, l'*Umanità* *Nora*, una circolare, posta sotto il titolo: « Sotto l'infame militarismo », circolare che, se vera, doveva assolutamente deplorarsi, io ho creduto mio dovere d'interrogare sulla medesima il Governo. Io sono convinto che non è col tacere o col nascondere la verità che si difendono le istituzioni che si amano e che si vuole che siano da tutti stimate. Basterà la semplice lettura della circolare per persuadere gli onorevoli colleghi che non si doveva...

PRESIDENTE. Onorevole Pellerano, sarebbe meglio evitare questa lettura, dal momento che l'onorevole ministro ha revocato la circolare: sarebbe un esame retrospettivo del quale non c'è bisogno (*Approvazioni*).

PELLERANO. Io sono ben contento di non leggere la circolare; però, come ha detto dianzi

l'onorevole ministro della guerra, quella circolare era da deplorare... (*Interruzioni*).

PELLERANO. Se il Senato crede che io debba cessare, io taccio.

Voci: No, no; parli, parli.

Se gli onorevoli colleghi desiderano che io parli, aggiungerò ancora qualche parola, perchè voglio giustificare a me medesimo di aver presentata questa interrogazione: altrimenti sarebbe stata leggerezza da parte mia il farla.

In sostanza con quella circolare si veniva più che altro ad offendere il corpo sanitario militare, perchè si mettevano allo stesso livello tutti i medici militari. Ci sarà stato forse in quella divisione militare qualche ufficiale medico troppo blando, troppo debole: ebbene, il generale doveva chiamarlo, doveva magari punirlo, ma non doveva mettere in un sol fascio tutti gli ufficiali medici, non doveva chiamarli in un modo che assolutamente era offensivo per loro, tanto più che noi abbiamo un corpo sanitario militare che merita ogni elogio e che, specialmente durante la guerra, ha fatto cose meravigliose, tantochè i medici militari stranieri hanno copiato molto dai nostri medici.

Io del resto non continuo, visto che il ministro della guerra ha esposte le ragioni per cui era stata emanata quella circolare.

Io credo che sia bene portare in Senato tutti questi fatti e discuterli, per far capire ai generali che non è opportuno dare dei pretesti ai nemici nostri, e con la parola « nemici » io intendo indicare anche quelli che sono nemici dell'esercito.

Svolgimento di una mozione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di una mozione del senatore Cassis e dei senatori Agnetti, Bellini, Bergamasco, Brandolin, Cagnetta, Campello, Cannavina, Castiglioni, Cataldi, Cefaly, Colonna Fabrizio, D'Andrea, D'Ayala Valva, De Amicis Mansueto, Del Giudice, De Novellis, Di Bagno, Di Rovasenda, Faina, Francica Nava, Frascara, Gioppi, Giunti, Giusti Del Giardino, Grandi, Libertini, Malaspina, Mango, Mazziotti, Melodia, Niccolini Pietro, Nuvoloni, Passerini Angelo, Rebaudengo, Romeo, Rota, Rossi Giovanni, Sili, Sormani, Suardi, Tassoni, Torlonia, Torrigiani Luigi, Valvassori Peroni, Vigoni, Zappi, ed altri, così concepita:

« Il Senato: considerate le difficoltà crescenti che incontra l'applicazione alle proprietà agricole dei decreti-legge sulle assicurazione per la invalidità e vecchiaia, e contro la disoccupazione;

« Convinto che tali difficoltà non saranno superate se non quando detti decreti siano modificati in modo conforme alle necessità dell'agricoltura e nell'interesse di tutte le classi che a questa si dedicano;

« Chiede al Governo di sollecitare la discussione di tali decreti ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cassis per svolgere questa mozione.

CASSIS. La mozione che, a nome anche di altri numerosi colleghi ho avuto l'onore di presentare, ha uno scopo abbastanza limitato, perchè non chiede altro se non che si ritorni al regolare procedimento di formazione delle leggi.

Ma, anche nella sua semplicità io sono obbligato a spiegare le ragioni per le quali fu presentata, e se il Senato me lo permette prima di tutto la rileggerò:

« Il Senato, considerate le difficoltà crescenti che incontra l'applicazione alle proprietà agricole dei decreti-legge sulle assicurazioni per la invalidità e vecchiaia, e contro la disoccupazione;

« Convinto che tali difficoltà non saranno superate se non quando detti decreti siano modificati in modo conforme alle necessità dell'agricoltura e nell'interesse di tutte le classi che a questa si dedicano;

« Chiede al Governo di sollecitare la discussione di tali decreti ».

Ora io debbo fare una dichiarazione e una distinzione. Dopo spiegherò brevemente e giustificherò anzi le ragioni per le quali la mozione fu presentata.

La dichiarazione è questa, che non c'è in alcuno io credo, certamente in alcuno di quelli che hanno provocata e autorizzata la presentazione di questa mozione, l'intendimento di opporsi ai propositi che hanno ispirato i nuovi istituti, specialmente quelli che sono diretti ad assicurare l'assistenza nell'invalidità e la pensione di vecchiaia agli operai. Forse non eguale consenso esiste per quel che riguarda le assicurazioni contro la disoccupazione. Tutti sono d'accordo nel dichiarare che è provvido il

pensare alla vecchiaia dei nostri operai sia delle industrie, sia delle campagne, cosicchè anche i senatori che più specialmente si interessano all'agricoltura e che hanno presentata questa mozione, consentono nei concetti generali. Non sono però tutti concordi nell'approvare i sistemi adottati per queste assicurazioni. Anche il sistema adottato nell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia è un sistema che incontra gravissime difficoltà. Queste sono d'ordine diverso, ma specialmente riguardano tutta quella complicata organizzazione che si deve istituire perchè funzioni in modo possibile (in modo perfetto credo non potrà funzionare mai) il meccanismo necessario. Le denunce che si debbono fare continuamente, le visite di controllo ecc. sono cose facili per le grandi industrie, già molto meno facili per le piccole industrie e saranno difficilissime per le piccole proprietà agricole. Le grandi proprietà ancora potranno adattarvisi, ma le piccole proprietà non lo credo; molti dei piccoli proprietari o non hanno amministrazione o non sono nemmeno in grado di tenere essi quei registri, nè di far quelle denunce che ogni 15 giorni dovrebbero compiere quando cambiano bracciante.

Ma almeno questa assicurazione per la invalidità e la vecchiaia è stata migliorata in seguito alle osservazioni fatte dal Consiglio di Stato, cosicchè il regolamento generale non incontra tutte le opposizioni che incontra l'altro regolamento che disciplina l'assicurazione contro la disoccupazione. In quest'ultimo regolamento, che fu emanato con decreto ministeriale, sono rimasti ancora alcuni gravissimi difetti che il Governo aveva assicurato avrebbe cercato di togliere. Io ricorderò qui anche un'interrogazione che nel maggio scorso l'onorevole Bergamasco presentò e alla quale il ministro dell'industria, che allora era anche ministro del lavoro, l'onorevole nostro collega Dante Ferraris, rispose promettendo di porre rimedio ai difetti lamentati. L'onorevole Bergamasco accennava specialmente alla impossibilità di applicare l'art. 1 del decreto che prescriveva fossero assicurati anche gli operai che *occasionalmente od interrottamente* siano assunti in servizio. Evidentemente questa frase così larga, quest'avverbio così comprensivo, non era tale da poter dare garanzia, ma invece era

tale da esporre i datori di lavoro a noie continue. È chiaro che quando si prende per mezza giornata o anche, stando alla lettera del regolamento, per meno di mezza giornata un operaio, un bracciante in servizio, è molto difficile far funzionare tutto il sistema dell'assicurazione. Poi c'era un altro articolo, mi pare il quarto, che era molto più grave perchè dichiarava datori di lavoro e dava la responsabilità intiera della assicurazione degli operai assunti anche occasionalmente non soltanto ai piccoli affittuari ed ai mezzadri, come è giusto, ma anche ai proprietari solidalmente con questi. Cosicchè il proprietario che sta lontano, che non sa nemmeno quali operai siano assunti in servizio, perchè si parla anche degli operai assunti momentaneamente, e che, nel caso dell'affittuario, non ha nemmeno il diritto di saperlo, veniva a trovarsi a dover rispondere di quello che i mezzadri e gli affittuari non avessero fatto; donde possibilità di vessazioni senza fine e di danni non piccoli.

A questa interrogazione il ministro di allora rispose assicurando che avrebbe provveduto togliendo da questo regolamento quelle disposizioni che già erano state tolte, in seguito ad un voto del Consiglio di Stato, dal regolamento generale della assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia. Questa promessa non è stata mantenuta; il Ministero cadde, e non ne faccio, quindi, una critica al ministro di allora. Il regolamento, però, rimase come era. Ora su questa questione dell'assicurazione per la disoccupazione molte altre cose si potrebbero dire. Alcuni notano che l'assicurazione per la disoccupazione mal si applica ai piccoli affittuari e ai mezzadri. Si capisce che l'assicurazione riguardi i braccianti e gli operai avventizi, ma gli affittuari e i mezzadri che, se si conducono bene, non si trovano mai senza lavoro, si pensa da molti che non dovrebbero esser compresi fra quelli da assicurare obbligatoriamente.

Soprattutto poi a questo decreto si fa una critica anche maggiore. Il decreto-legge del 19 ottobre 1919, che istituì l'assicurazione per la disoccupazione, delegava con l'art. 50, a un decreto ministeriale alcune facoltà; ma non ha mai dato al decreto ministeriale la facoltà di stabilire quali siano i datori di lavoro. Io credo che questo decreto nemmeno sotto il punto di vista della legittimità si possa sostenere,

perchè emanato senza il voto del Consiglio di Stato e quello del Consiglio dei ministri. Si potrebbe cioè fare la questione più generale, e cioè se fosse lecito ad un decreto-legge di stabilire che un regolamento generale di amministrazione che tocca, in un modo o nell'altro, tutta la popolazione, possa essere emanato come un semplice decreto ministeriale.

Le leggi nostre stabiliscono che i regolamenti generali di amministrazione devono essere emanati con decreto Reale, sentiti i pareri del Consiglio di Stato e del Consiglio dei ministri. Fu trascurata la garanzia del Consiglio di Stato e del Consiglio dei ministri; tutte e due garanzie validissime. Quella del Consiglio di Stato ha provato di essere importante anche nel caso analogo dell'assicurazione per l'invalidità e vecchiaia, tanto che in seguito al suggerimento del Consiglio di Stato, furono tolti gli articoli contenenti quelle disposizioni cui ho accennato prima e che sono inapplicabili.

Non fondato giuridicamente specialmente al riguardo degli affittuari è anche l'obbligo di assicurarli. Anche la Società agraria di Lombardia si è lagnata molto di questa disposizione, e l'ha criticata considerando che dal momento che è dato in locazione un terreno, il proprietario si spoglia, non delle facoltà soltanto, ma anche di tutti i diritti di sindacare l'opera dei propri affittuari in ordine all'assunzione di personale. Comunque sia, è una questione di merito che sarà giudicata e discussa quando finalmente il Parlamento verrà ad occuparsi di questi decreti.

Intanto però si va avanti da un anno, tentando di attuare questi decreti di assicurazione, ma nè l'uno nè l'altro si riesce ad applicarli per quel che riguarda le piccole proprietà.

Le grandi industrie li hanno potuti subito adottare; le piccole si trovano in difficoltà gravi; tanto è vero che a Milano si stanno formando delle agenzie per aiutare le piccole industrie nelle complicate operazioni che derivano da queste assicurazioni; segno evidente che non è facile nemmeno per le piccole industrie; tanto meno può esserlo per i piccoli proprietari, mezzadri ed affittuari, per tutti quelli cioè che non hanno un'amministrazione di una certa importanza.

Altre considerazioni vengono poi fatte, circa

le assicurazioni per le disoccupazioni. È noto che finora, per quanto io credo, nessuno Stato è riuscito ad applicare questa istituzione. Del resto, che la cosa sia stata un po' improvvisata, credo di poterlo dire, perchè lo stesso Governo, non quello attuale, dichiarò qui in quest'Aula, che la ragione principale per la quale era stata precipitata l'applicazione dell'assicurazione, era quella di riparare alle gravi spese che a sè stesso aveva addossato lo Stato, quando stabilì i sussidi di disoccupazione, che sono stati causa di infiniti abusi; e temo pure che infiniti abusi avranno luogo quando dovranno essere distribuiti i sussidi di disoccupazione, derivanti dalla assicurazione.

Comunque sia, sono questioni di merito che saranno poi discusse quando saranno portate innanzi a noi. Ma allora perchè presentare questa mozione, se il Senato non è ancora investito di questa materia? Alla Camera furono invece presentati questi decreti.

Veramente non è impazienza la nostra; ma la Camera finora non se ne è potuta occupare, ed è avvenuto qualche cosa di più. Il decreto per l'assicurazione contro l'invalidità e la vecchiaia fu presentato circa un anno fa, il 3 di febbraio, alla Camera dei deputati insieme a quello sull'assicurazione contro la disoccupazione; il primo fu anche stampato, ma non ebbe poi altro svolgimento. Dell'altro decreto, quello dell'assicurazione contro la disoccupazione, non si trova traccia alla Camera, nè la Camera se ne è potuta occupare.

Mettendo insieme questo, con le dichiarazioni fatte qui dall'onorevole Dante Ferraris, quando era ministro e con altre dichiarazioni fatte a parecchi senatori, è lecito arguire che si intendeva di modificare questo decreto per la disoccupazione.

Anzi io ho sentito dire (non so se sia esatto) che erano stati riformati, è che era stato preparato un testo unico che però fino adesso non credo sia stato decretato, e non credo nemmeno sia stato presentato alla Camera...

LABRIOLA, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. È davanti al Consiglio dei ministri.

CASSIS... Dunque non ero informato male. Anche il testo unico è un provvedimento eccezionale, che dimostra come ancora il Governo si valga dei pieni poteri...

LABRIOLA, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Davanti al Consiglio dei ministri si trova il testo unico che è un disegno di legge, non un decreto-legge.

CASSIS... Allora io faccio un'altra domanda. Quando sarà presentato questo testo unico, i provvedimenti attuali per le due assicurazioni, saranno intanto proseguiti o sospesi?...

LABRIOLA, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Saranno proseguiti.

CASSIS... Ma se la Camera non potrà occuparsi della cosa, ci troveremo davanti a due provvedimenti per le assicurazioni che non hanno facile applicazione, che anzi incontrano ostacoli senza fine, mentre si potrebbero migliorare nell'interesse stesso dei lavoratori oltre che dei proprietari, industriali, ecc.; due decreti che il ministro dichiara molto difettosi, e per uno propone già modificazioni; ma tuttavia tenta di applicarli. Ma esiste un fatto nuovo, che fu l'ultima spinta a questa nostra proposta: il 7 novembre ultimo è uscito un decreto legge il quale commina delle penalità abbastanza forti per le contravvenzioni a queste due assicurazioni: quindi è evidente che si intende spingere l'attuazione di decreti così difettosi. Molti colleghi del Senato, di ogni parte d'Italia, e i firmatari della mozione, mi hanno dichiarato che fino adesso non si riesce ad applicare questi decreti. Ed altrettanto posso dire io per quanto riguarda la Sicilia ed il Veneto. Tutto ciò mentre si minacciano delle penalità.

Noi non domandiamo la sospensione; noi domandiamo che si proceda con una certa tolleranza fino a quando le Camere avranno riveduti questi decreti-legge o li avranno modificati in quel modo che sarà ritenuto opportuno, tanto più che in passato, ed anche recentemente da un Congresso agrario, quello di Napoli, è stata domandata una cosa che è di aggravio alla proprietà, ma che si reputa necessaria per evitare le vessazioni che saranno probabilmente gravi nei piccoli paesi: si domandò che anche per queste assicurazioni, e specialmente per quella sulla invalidità e la vecchiaia, si ricorra al sistema adottato per gli infortuni, che in fondo è un sistema più giusto, a quello cioè di imporre una tassa in ragione della superficie. Questo metodo rimedierebbe alla vera in giustizia che sarà la conseguenza del principio informatore dei decreti, per quanto riflette la disoccupazione.

Difatti chi fa lavorare molto, e che quindi è benemerito, perchè tiene occupate molte persone, sarà gravato molto di più che non lo sia quel proprietario che ne occupa poche in proporzione alla entità delle sue terre. E così chi fa lavorare di più deve pagare anche per quello che fa lavorare poco.

Questo mutamento di sistema fu chiesto dai proprietari stessi per evitare le vessazioni senza fine e le complicazioni di tutte queste marche, tessere, denunce, vigilanze, tutele e altre disposizioni, che sono tollerabili appena per le grandi industrie; non per le piccole e per le proprietà agricole.

Dunque, concludendo, domando all'onorevole ministro del lavoro, domando al Governo che questa materia sia sollecitamente discussa dalla Camera, e se la Camera dei deputati, per le tante materie che ha all'ordine del giorno, per i gravissimi progetti da discutere, non è possibile che ora se ne occupi, perchè non si porta il progetto al Senato? Ho sentito dire: perchè lo Stato contribuisce; ma qui non si tratta d'imposta, non di bilanci o di conti, come dice lo Statuto, si tratta di materia che principalmente, non riguarda una spesa: è un'altro il fine principale. Io spero dunque che il progetto possa essere portato al Senato che non domanda di meglio che dare l'opera sua perchè questa importantissima materia sia regolata in un modo conveniente.

Spero che l'onorevole ministro mi darà una risposta soddisfacente. (*Approvazioni*).

LABRIOLA, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LABRIOLA, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. In risposta all'onorevole senatore Cassis io posso subito rilevare tre cose: in primo luogo che gli inconvenienti lamentati sono in gran parte fondati; in secondo luogo che essi non erano ignorati dal Governo e tanto meno dagli uffici competenti; in terzo luogo, che è intendimento del Governo, e si capisce, di portare al più presto alla discussione i due decreti di cui ha parlato l'onorevole Cassis e il disegno di legge che dovrebbe venire al più presto avanti alla Camera, riguardante l'assicurazione per le malattie.

Ma debbo aggiungere che questi inconvenienti, di cui ha accennato l'onorevole Cassis e altri che potrebbero essere indicati, sono di

natura tale, dato il sistema delle assicurazioni introdotto in Italia, sistema del quale sono tutt'altro che entusiasta, che difficili sono le emendazioni; debbo dire di più; dubito persino che se l'esame di questi decreti dovrà essere fatto col proposito di rinnovare radicalmente, la confusione crescerà e il male diventerà maggiore.

Ho persino il sospetto che questa discussione non gioverà a chiarificare le cose e ad emendare i difetti enunciati. Darò subito giustificazione di queste proposizioni. Mi si permetta intanto di ricordare come uno degli uomini più esperti in questa materia delle assicurazioni sociali, il Presidente dell'Ufficio di statistica delle assicurazioni sociali in Germania, lo Zacher, qualche mese prima della guerra, in una sua pubblicazione interessantissima diceva testualmente: che il sistema delle assicurazioni operaie in Germania, col suo complicato meccanismo e gli alti principi che enuncia, avanza di molto lo stato di cultura delle classi lavoratrici del paese. Si parla della Germania di avanti guerra, del proletariato tedesco che è uno dei più colti di Europa; delle classi industriali della Germania che sono state e sono forse fra le meglio preparate del mondo; o che si deve dire del nostro paese? Un altro rilievo: in Svizzera il principio dell'assicurazione per le malattie fu ammesso nella Costituzione Federale fin dal 1890; e bisogna giungere al 1912, cioè 22 anni dopo, perchè questo principio diventi legge reale.

Ma si sa: noi italiani amiamo andare molto in fretta, e durante la guerra è accaduto che le leggi di assicurazione sociale si siano eseguite con rapidità veramente vertiginosa. Io ne sono contentissimo e credo che dobbiamo anzi essere riconoscenti a coloro che hanno avuto questa iniziativa, ma appunto perchè la preparazione spirituale a queste leggi non è stata adeguata alla gravità della cosa, gl'inconvenienti hanno pullulato. Ma, infine, è stato meglio cominciare!

Io esprimo una mia opinione personale che, enunciata ora, non ci sarà bisogno di ripetere, quando verranno alla Camera dei deputati ed al Senato i vari decreti e leggi sulle assicurazioni sociali. La dichiarazione che faccio in linea introduttiva, è la seguente: In un paese come l'Italia, dove le classi lavoratrici, non

certo per colpa loro, non sono fra le più colte di Europa, e le classi industriali s'ingegnano del loro meglio per mettersi all'altezza dei tempi, dove perciò esiste una grande impreparazione ai problemi dell'economia moderna e delle relazioni delle classi imposte dalla tecnica e dall'industria moderne; il regime delle assicurazioni non era il più adatto per sovvenire agli accidenti della vita del lavoratore. Era forse preferibile il sistema dell'assistenza obbligatoria.

Uno degli uomini più stimati della vita politica italiana, e di temperamento politico molto moderato, l'onorevole Bertolini, era convinto che in Italia convenisse adottare piuttosto il sistema dell'assistenza sociale obbligatoria, anzichè quello dell'assicurazione obbligatoria.

Il sistema delle assicurazioni reclama sforzo continuo della volontà, applicazione, saggia previsione dell'avvenimento lontano od incerto, attitudine al calcolo economico: cose che spesso difettano nelle classi colte o più agiate; cose rarissime fra i lavoratori. L'assicurazione educa, è vero, ma se l'educatore non trova le attitudini, la sua opera è vana. L'assistenza obbligatoria prescinde da queste attitudini.

Lodo gli organizzatori operai, che si orientarono verso il regime delle assicurazioni; ma mi pare che essi esagerarono nell'apprezzamento delle qualità dei lavoratori... E passo oltre.

L'onorevole senatore Cassis ha deplorato che in questa materia si sia legiferato mercè il sistema dei decreti legge; io mi unisco completamente alla sua deplorazione, convinto che in questa materia convenisse preparare innanzi tutto l'opinione pubblica, perchè, badi l'onorevole senatore Cassis, che tutti gl'inconvenienti che si incontrano nell'applicazione di queste forme di assicurazione obbligatoria, e ai quali egli ha con sobria eloquenza accennato, hanno una causa sostanziale, per non dire unica. La causa di questi inconvenienti è che noi non abbiamo ancora fatto lo spirito alla applicazione di queste forme di assicurazioni, che non siamo ancora atti agli sforzi necessari perchè questo regime di assicurazioni obbligatorie possa funzionare. Sventuratamente un insieme di prevenzioni politiche hanno fatto preferire ai moderati il regime delle assicurazioni, ed

un insieme di preconcezioni opposti hanno portato presso gli operai allo stesso risultato. Si è pensato che le assicurazioni costassero meno (ciò si è pensato dai conservatori); e per converso si è pensato dagli elementi operai che esse rendessero il lavoratore un soggetto più capace dell'azione sindacale. Nessuno si è preoccupato della nostra preparazione al sistema. Con i decreti-legge si è precipitata la cosa, mentre una pacata e tranquilla discussione parlamentare avrebbe molto contribuito a diffondere i principii delle assicurazioni ed a rendere ad esse meno ostili gli operai e gl'imprenditori. È questo un nuovo argomento contro il regime dei decreti, che appunto l'attuale Governo si sforza di schivare.

Ora le cose vanno come possono. Le due assicurazioni sono in piena applicazione: che cosa ci conviene di fare?

Io debbo dire subito al Senato che gli inconvenienti cui è stato fatto cenno dall'onorevole senatore Cassis sono stati in varie circostanze rilevati tutti dai nostri uffici, perchè si tratta di cose facili a vedere, se non sempre evitabili.

Tutti sanno come la nostra assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia funzioni. Noi distinguiamo i lavoratori in lavoratori stabili e in lavoratori non stabili. Lavoratori stabili sono i mezzadri, i colonisti, i lavoratori in genere che hanno un impegno di lavoro continuativo. I lavoratori non stabili sono i braccianti, tutti coloro in una parola che danno opera giornaliera, che ricevono un salario giornaliero. Orbene, per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia c'è l'obbligo dell'assicurazione per tutte e due queste categorie di lavoratori. Invece agli effetti dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, l'obbligo esiste soltanto per i lavoratori giornalieri e per quelli stabili per i quali v'è la possibilità della disoccupazione; per gli altri si ammette in via puramente facoltativa.

Per l'invalidità e la vecchiaia, il nostro regime di assicurazioni è di una lodevole semplicità.

Gli operai, i lavoratori i quali hanno lavoro stabile, possono assicurarsi mercè la tessera di famiglia, possono fare i pagamenti una volta l'anno, il che agevola grandemente l'esercizio dell'assicurazione. I giornalieri, i braccianti, quelli che prestano lavoro retribuito giorno per

giorno, ricevono una tessera, sulla quale si scrive il contributo rispettivo mediante apposizione di marchette. L'apposizione delle marchette è proprio quella che ha sollevato le maggiori obiezioni. Eppure, onorevoli senatori, mi si permetta di rilevare che il sistema delle assicurazioni sociali non lo abbiamo inventato noi: ci viene dalla Germania ed è consacrato nel codice imperiale delle assicurazioni sociali. Il sistema delle assicurazioni sociali funziona in Italia come funziona in Francia o in Germania. Nè ciò fa meraviglia: non dovevamo utilizzare l'altrui esperienza? Dovevamo proprio con «genialità latina» far tutto da capo? Ora è precisamente il sistema germanico e francese, più qualche lieve miglioramento, quello che seguiamo noi! Abbiamo cercato di vedere come facevano gli altri e ci siamo ingegnati di seguire con intelligenza.

In Germania vi sono tessere e marchette, in Francia tessere e marchette, così come da noi; ma noti l'onorevole senatore Cassis qual'è la differenza tra il sistema francese ed il nostro. Mentre noi diamo una sola tessera, nel sistema francese se ne danno due, una permanente, e un'altra, che comprova, con l'apposizione successiva delle marchette, che servono da ricevute, i pagamenti avvenuti, e quest'ultima si cambia ogni due anni. Il sistema francese distingue le marchette in quattro categorie, a seconda che si tratta dei lavoratori semplici, dell'assicurazione mista, dei proprietari oppure dei mezzadri e tranne che per i mezzadri, gli altri tre tipi si distinguono ciascuno in dodici sotto specie! Cosicché in Francia esistono trentasette tipi di marchette di colore e prezzo differenti, e nessuno di essi può essere sostituito all'altro pena la nullità del pagamento!

Noi non abbiamo invece che un sol tipo di tessere e sei tipi di marchette. In questo senso non si può negare che il nostro organismo della percezione di contributi sia di gran lunga più semplice del francese e del germanico. Eppure da noi tutti si lamentano.

In sostanza la verità è molto semplice: o si deve rimanere nel sistema delle assicurazioni, e se ne devono accettare gl'inevitabili inconvenienti; o non si vogliono subire, e allora bisogna essere abbastanza franchi da dichiarare che proprio le assicurazioni non si vogliono! E vengo ad un'altra considerazione.

Prima di accennare qual'è il concetto mio

e la maniera, secondo me, di risolvere queste difficoltà, mi si permetta di fare una osservazione; nel sistema italiano dell'assicurazione fatta per mezzo di marchette e tessere noi ci preoccupiamo, come del resto se ne preoccupò il legislatore tedesco e francese, di seguire individualmente l'assicurato, il che è strettamente necessario. L'assicurazione è sempre qualche cosa d'individuale, che suppone l'assodamento delle condizioni di vita dell'assicurato, considerato come persona fisica. Nel caso dell'invalidità e vecchiaia si assicura un individuo specificato per l'età, per il sesso, per l'ammontare di salario che esso percepisce, cosicché occorre sempre preoccuparsi di seguire l'individuo dal momento in cui si assicura fino al momento in cui percepisce la propria rendita o pensione. Se non facciamo così non riusciamo ad ottenere la perfetta equazione tra il sacrificio fatto dall'assicurato e il vantaggio che l'assicurato viene ad avere. E l'onor. Cassis che al pari di altri autorevoli colleghi, ci propone di adottare per la invalidità e la vecchiaia un sistema analogo a quello che, per esempio, è in vigore per gli infortuni agricoli, non avverte la notevole differenza tra le due cose. Infatti nel caso dell'assicurazione contro gli infortuni agricoli o industriali, siamo di fronte ad una assicurazione automatica a tipo collettivo perchè noi assicuriamo, per dir così, l'infortunio e non l'infortunato, il caso e non la persona; mentre per l'invalidità e vecchiaia conta proprio la persona, che se non ha versato quelle tali somme, non è punto assicurata.

In sostanza per gli infortuni tutti i componenti di una determinata industria sono interessati a premunirsi contro la possibilità del danno nascente dall'infortunio, e perciò noi chiamiamo tutti gli assuntori di lavoro in un determinato ramo d'industria, a contribuire all'assicurazione degli infortuni. La specifica persona dell'infortunato conta poco.

Ma nel caso dell'invalidità e vecchiaia le cose non vanno così. Nel caso della invalidità e vecchiaia noi vogliamo assicurare un individuo, non già premunirci contro la possibilità dell'avvenimento disgraziato. Noi dobbiamo assicurare l'individuo che si trova in quella determinata condizione, e non già l'individuo che si trova in qualsiasi condizione; quindi l'assoluta necessità che noi seguiamo l'individuo

passo a passo. Se noi non seguiamo l'individuo, se ci è indifferente il suo stato civile ed economico, noi passiamo da un regime di assicurazione ad un regime di assistenza; ed ecco perchè io mi sono sforzato di dire che se si vogliono le assicurazioni, non bisogna ribellarsi agli inconvenienti.

Se si vuole l'assicurazione obbligatoria, possiamo fare a meno delle tessere, delle marchette, delle denunce, dei controlli e di tutte quelle diaboliche cose che l'onorevole Cassis crede forse siano una invenzione soltanto del legislatore italiano? Tessere, marchette, denunce e controlli sono il seguito tradizionale e convenuto delle assicurazioni operaie!

Può darsi bene - e questa è la disgraziata condizione in cui realmente si trova il paese nostro - che il lavoratore non si renda conto del vantaggio che gli viene dall'assicurazione. Non rendendosi conto del vantaggio presente e futuro di essa, è condotto a far cattivo uso del mezzo posto a sua disposizione, è condotto a trattarlo con deplorabile leggerezza.

Ecco perchè io le dicevo, onorevole Cassis, le dicevo che è questione di principio. Se noi fossimo veramente arrivati in quella condizione di cultura delle masse che rende intelligibile un regime di assicurazioni, se noi fossimo già entrati in questo stato, noi non staremmo a lamentarci delle marchette e delle tessere, essendo il presupposto psicologico del sistema l'interesse personale dell'assicurato.

Le cose che ho detto per quanto riguarda il caso dell'invalidità e vecchiaia, si potrebbero ripetere a maggior ragione per l'assicurazione contro la disoccupazione.

Io sono convinto che se i miei predecessori si fossero posto il problema della disoccupazione come tale, probabilmente essi non l'avrebbero risolto come è stato risolto da noi. Forse le difficoltà rilevate dall'onorevole senatore Cassis, si sarebbero presentate spontaneamente al loro spirito; forse essi, dopo aver maturamente studiato il problema, non lo avrebbero risolto nel senso dell'assicurazione. Infatti basta appena vedere che soltanto l'Inghilterra ha adottato ora il sistema dell'assicurazione contro la disoccupazione, che la Germania discute ancora se convenga adottarlo, basta veder questo per comprendere che l'assicurazione

contro la disoccupazione è tutt'altro che un pacifico acquisto dell'esperienza.

Farò una sola osservazione a questo proposito, ed è un'osservazione che tutti gli esperti di materia economica, — e ve ne sono tanti in quest'alta assemblea, — comprenderanno subito: in materia di disoccupazione i calcoli sono estremamente difficili, perchè la disoccupazione è un fenomeno patologico dell'economia, è un fenomeno di eccezione della vita economica e il calcolo sui fatti patologici è impossibile, ogni fenomeno di patologia differendo da un altro fenomeno di patologia. Non si possono creare delle regole uniche per trattare tutti i casi patologici. E poichè la disoccupazione è, per così dire, l'indice dell'infermità del processo economico, ne viene di conseguenza che un'assicurazione contro la disoccupazione è di sua natura una cosa sommamente difficile e delicata.

Suppongo che se i miei predecessori avessero potuto con mente spregiudicata, con mente fredda esaminare il problema, avrebbero concluso che non conveniva adottare la soluzione, nel senso del principio assicurativo.

Ma noi come ci siamo arrivati? Noi ci siamo arrivati attraverso a quegli inconvenienti che con parole così giuste l'onorevole senatore Cassis ha posto in rilievo e ha stigmatizzato in questa assemblea. Nel periodo di passaggio dalla guerra alla pace, la disoccupazione, per il fatto che i comandi di guerra venivano a cessare, si è enormemente accresciuta. Lo Stato, come era suo obbligo, come era ben naturale, si è preoccupato di questa situazione di cose; lo Stato non ha pensato che si potessero abbandonare a loro stessi i lavoratori quando si chiudevano gli opifici e le fabbriche. Evidentemente lo Stato non poteva lasciare che questa massa di scontenti nelle vie s'incontrasse e confluisse con l'altra massa di disoccupati, purtroppo involontari, che veniva invece dalle trincee, dove aveva compiuto il più alto dovere nazionale.

E allora si è cercato il rimedio del cosiddetto sussidio di disoccupazione, il quale rimedio ha dato disgraziatamente alimento alla industria della disoccupazione. Vi sono stati paesi, città, in cui veramente questo fenomeno ha assunto proporzioni ripugnanti. Purtroppo lo Stato ha dovuto spendere in sussidi di disoccupazione centinaia di milioni.

Ripeterò: era per lo Stato un dovere, e gli altri ne hanno fatto una speculazione. E su ciò l'onorevole Cassis ha fatto osservazioni giuste.

Ma si ponga egli dal punto di vista dello Stato che doveva trovare rimedi duraturi alla situazione economica del paese dopo la guerra. Il dilemma era questo: o continuare nel sistema dei sussidi di disoccupazione o introdurre il regime della assicurazione della disoccupazione. Non vi è dubbio che convenisse la seconda cosa, perchè lo Stato ha speso per i sussidi di disoccupazione, dal 1° marzo 1919 sinora, la bellezza di 190 milioni; organizzando lo Stato l'assicurazione contro la disoccupazione non spende che un contributo fisso di 40 milioni all'anno, perchè gli altri contributi sono dati dagli assuntori d'ogni lavoro e dai lavoratori. Ecco una delle principali ragioni perchè ci siamo ingolfati in questo regime della assicurazione della disoccupazione. Io non posso ora dire se questo regime darà tutti i suoi frutti o non li darà, perchè io sono molto perplesso, senatore Cassis, ma per ragioni differenti dalle sue. Io dubito che i lavoratori non abbiano compresa tutta la portata di questa istituzione e non abbiano fatto molto per agevolarne l'applicazione; temo la stessa cosa per gli imprenditori e perciò che l'assicurazione contro la disoccupazione non dia tutti i frutti che ci ripromettavamo da essa. Ma chi si rifaccia alla genesi di questa assicurazione deve inevitabilmente assolvere coloro che hanno adottato il sistema.

Non era possibile fare diversamente perchè, in caso contrario, avremmo dovuto continuare a sprecare centinaia di milioni per dare sussidi di disoccupazione.

L'onorevole Cassis ha rilevati vari inconvenienti soprattutto nei riguardi della proprietà agricola; questi inconvenienti furono intesi fin dal primo momento, tanto vero che il Governo decise di sospendere l'applicazione dell'assicurazione nei riguardi della proprietà agricola e chiamò a consulto la Commissione centrale della disoccupazione e del collocamento, la quale si riunì appunto in aprile e demandò ad essa l'esame dei rimedi. Le discussioni furono lunghe e profonde, ma dopo di aver molto consultato, la Commissione centrale del collocamento e della disoccupazione, come la Giunta esecutiva, convennero non potersi fare diversamente del dare piena esecuzione al decreto riguardante l'assi-

curazione per la disoccupazione, e quindi dal primo luglio dell'anno scorso l'assicurazione per la disoccupazione entrò in vigore anche per la proprietà agricola. Se non che gli inconvenienti ai quali si era accennato in principio furono denunziati con maggiore forza dalle associazioni agricole, e, bisogna pur dire la verità, con la stessa imparzialità dalle organizzazioni dei lavoratori della terra. I lavoratori non si rendevano pienamente conto del vantaggio che ottenevano.

Avemmo manifestazioni realmente patologiche del grado di non sufficiente sviluppo della classe lavoratrice nel nostro paese: assistemmo a scioperi diretti a costringere gli assuntori di opera a non ritenere la parte di contributo che la legge impone ai lavoratori. Gli assuntori di opera, trincerandosi dietro il disposto chiaro della legge e esercitando il loro diritto, intendevano, infatti, ritenere sulle paghe il contributo spettante ai lavoratori. In alcune città, non delle meno evolute dal punto di vista della organizzazione operaia, dell'Italia centrale, si ebbero scioperi che ho cercato di contenere e risolvere con la collaborazione stessa delle organizzazioni dei lavoratori, scioperi derivanti da ciò che i lavoratori non volevano pagare il loro contributo all'assicurazione.

L'onorevole Cassis mi pone dei quesiti circa il modo come l'assicurazione abbia a funzionare allorchè si tratta della tale o tal altra categoria.

Come ha avvertito benissimo il senatore Cassis, non è possibile entrare in questa materia se non discutendo in merito dei decreti e una discussione anticipata presenta degli inconvenienti perchè scuote il prestigio della legge e crea l'illusione che ne possa essere sospesa la esecuzione, il che non vogliamo. Noi studiamo i rimedi. La Giunta centrale del collocamento e della disoccupazione, studiando il testo unico dei vari decreti, ha proposto non pochi emendamenti, diretti a rendere più facile e sicura la pratica di questa assicurazione.

Io stesso ho lavorato sul testo propostomi dalla Giunta centrale, e spero che nel complesso si sia fatto un lavoro soddisfacente. A suo tempo il Senato apprezzerà liberamente.

Il Senato conosce i due decreti quello dell'aprile 1919 e quello dell'ottobre 1919; l'uno riguardante l'invalidità e la vecchiaia e l'altro

la disoccupazione, e che furono presentati dall'onorevole ministro Dante Ferraris il 5 febbraio ultimo scorso alla Camera dei deputati. Non tocca a me dire perchè furono sottoposti alla Camera e non al Senato, io credo che egli fece bene, costituzionalmente, a presentarli prima alla Camera dei deputati. Fu cosa fatta da altri, ed io non posso che riconoscere che fu fatta egregiamente.

Nello stesso giorno che furono presentati i decreti sulla invalidità e sulla disoccupazione, si annunciò la presentazione di un disegno di legge sulle assicurazioni delle malattie, che doveva completare il sistema delle nostre assicurazioni sociali e la Camera decise che quei decreti sarebbero stati sottoposti all'esame di una medesima commissione che avrebbe provveduto al loro coordinamento, cosa del resto molto necessaria perchè l'inconveniente maggiore in materia di assicurazioni sociali nasce dal fatto che esse si accavallano e s'incrociano con molto fastidio per il pubblico e per gli stessi assicurati, anzi soprattutto per loro.

Dopo che la Camera avrà avuto modo di pronunziarsi in questa materia, il Senato potrà portare il suo diligente esame sui decreti in parola. Ma poichè, onorevoli senatori, ho l'onore di rivolgermi la parola, e poichè credo, che un'assemblea come questa, non possa limitarsi a fare opera vana di censura o di critica, ne approfitto per dire una parola che, consacrata negli atti di questo alto consesso, avrà una ripercussione soprattutto fuori. Da che cosa nascono gli inconvenienti delle nostre assicurazioni? Da ciò: che i lavoratori non si sono ancora convinti che essi sono i veri e soli beneficiari di questo sistema di assicurazioni. Perchè, onorevole Cassis, quando io do la tessera, della quale ella ha parlato con tanto disprezzo, ad un lavoratore del campo, e questo lavoratore sa che la tessera, quando sia mantenuta in regola secondo legge, e conservata, gli conferisce a tempo debito una utilità assoluta, sarà lui che per un beninteso egoismo la custodirà e ne agevolerà il funzionamento.

CASSIS. (*Segni di diniego*).

LABRIOLA, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Non faccia segni di diniego, onorevole Cassis. Se la tessera garantisce l'operaio contro l'evento della disoccupazione, sarà suo interesse ritirarla in tempo e farvi apporre

le marchette dai successivi proprietari, a cui presta opera, perchè se la tessera si smarrisce o non è in regola, suo il danno!

In altri termini la molla principale del funzionamento del nostro sistema di assicurazione è l'egoismo, l'interesse personale del lavoratore. Di qui il concetto della tessera e delle marchette.

Sventuratamente è accaduto che in certe plaghe d'Italia, e principalmente in quelle più tormentate dall'agitazione politica, sia stata diffusa una parola strana che voglio rilevare perchè desidero che, rilevata in questo consesso, abbia una ripercussione fuori di qui. È corsa una strana parola: che lo Stato intende, a spese dei lavoratori, procurarsi delle nuove entrate, creare con i contributi delle assicurazioni come una nuova tassa, e che poi i lavoratori non avranno nessun vantaggio da questi sacrifici che essi faranno. Perciò in alcuni luoghi i lavoratori hanno boicottato l'assicurazione per l'invalidità e quella contro la disoccupazione. Ora sarebbe bene che entrasse una buona volta nella testa di tutti che in uno Stato democratico, in questa fase di trapasso sociale già iniziata, non c'è, non ci può essere differenza fra Governo e governati, perchè in uno Stato democratico sono le classi lavoratrici che essendo la maggioranza contribuiscono principalmente alla formazione del Governo e ne devono sopportare le responsabilità, piaccia o non piaccia ad esse!

Questo contrasto fra interesse dello Stato e quello della grande massa è impossibile!

E si dica ancora che l'organizzazione delle nostre due assicurazioni è tale che mette le assicurazioni medesime in gran parte nelle mani degli stessi assicurati e quindi riduce al minimo l'influenza dello Stato. Vediamo per l'invalidità: essa è amministrata dalla Cassa Nazionale per le assicurazioni sociali e dagli Istituti provinciali di previdenza sociale. La Cassa Nazionale è a sua volta amministrata dai datori di lavoro e dagli stessi assicurati. Lo Stato è rappresentato da pochi funzionari; perciò è assurdo dire che lo Stato si voglia procurare delle entrate mercè i contributi delle assicurazioni. Ciò non potrebbe accadere che se gli stessi lavoratori lo volessero!

E così pure dicasi per l'Istituto del collocamento e della disoccupazione, i cui organi pe-

riferici sono nelle mani dei lavoratori e gli organi centrali sono in minima misura composti di funzionari. Lo Stato non ha che un numero irrilevante di suoi rappresentanti in seno alla Giunta centrale. E sono gli stessi lavoratori, gli stessi imprenditori che amministrano le cose proprie, il loro denaro e quello che lo Stato conferisce ad integrazione delle somme.

Perciò è una favola grossolana e insipida quella che si è diffusa in certi ambienti operai male disposti, e cioè che lo Stato con le due assicurazioni abbia cercato di procacciarsi delle entrate che non avrebbe potuto ottenere in altra guisa. E quando questo sia detto fuori di qui, in modo fermo e chiaro, avremo riparato al massimo degli inconvenienti in questa materia.

I lavoratori debbono convincersi che se vogliono provvedere al loro avvenire, debbono meritarselo, cominciando a fare qualche sacrificio. Non si domanda loro tutto: solo una parte. Al resto provvedono gli assuntori di operai e lo Stato.

Quando tutti i lavoratori saranno persuasi di ciò, io credo che le nostre assicurazioni procederanno con regolarità ed andamento normale.

In materia di applicazione della legge sarò io il primo a proporre quegli emendamenti atti a procacciare la migliore amministrazione del denaro. Se gl'interessati ci aiuteranno formando consorzi locali di proprietari e imprenditori per la riscossione delle quote e cura delle tessere, in pochi mesi tuttosarà in ordine.

Per concludere debbo fare questa semplice osservazione e cioè che la serietà di un popolo si rivela dalla maniera con cui si adatta alle istituzioni che gli sono proprie, e dal modo con cui queste sa piegare al proprio interesse: e non in questo eterno dolersi di fronte a leggi e regolamenti che per definizione non possono contentare tutti. Di questa serietà bisogna che noi diamo prova anche in materia di disoccupazione, invalidità e vecchiaia. Si tratta di decreti emendabili nella forma; nella sostanza debbono rimanere come sono, per gli alti scopi che si propongono.

Se questo diremo in maniera chiara e franca fuori di qui, avremo contribuito ad eliminare gli inconvenienti lamentati.

Del resto posso fare un'altra osservazione conclusiva, ed è questa: non è possibile che il progresso, anzi l'ordine sociale, sia assicurato in paese, se ognuno di noi, a qualunque classe appartenga, non sia disposto a fare qualche sacrificio, magari del suo amor proprio, magari delle sue preferenze, sull'altare dell'interesse comune. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole ministro accetta la mozione?

LABRIOLA, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Sì, accetto la mozione. (*Approvazioni*).

CASSIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSIS. Sono lieto di aver dato occasione all'onorevole ministro del lavoro di fare le dichiarazioni che ha svolto, dichiarazioni che credo siano rivolte principalmente ai lavoratori ed al paese, più che al Senato.

Io non sono certamente uno studioso di questa materia d'assicurazione; insieme ai colleghi del Senato mi rendo conto perfettamente delle savie cose che l'onorevole ministro ha detto; e prendo atto che l'onorevole ministro ha confessato la nostra impreparazione, che è la causa di tutti gli inconvenienti e di tutti i malanni che si lamentano.

Io non contesto, ho anzi accennato fin da principio che sia stata savia cosa provvedere alla invalidità e alla vecchiaia, e non ho che da confermare tutta la difesa che ne ha fatto l'onorevole ministro; se il sistema sia buono o no, non è mestieri di parlarne; l'onorevole ministro stesso lo ha biasimato in modo assai più accentuato di me; e ha detto che sarebbe stato assai meglio adottare il principio dell'assistenza obbligatoria anziché quello dell'assicurazione sociale.

Mi pare che siamo perfettamente d'accordo. Ma non lo siamo più quando l'onorevole ministro afferma la necessità di continuare nel sistema attuale. Le parole poi che ha rivolto ai lavoratori, dimostrano che le esitanze dei proprietari di fronte a questo nuovo Istituto, così poco preparato, sono perfettamente giuste; e quindi non a noi firmatari della mozione, ai quali non mi pare fosse diretto l'eloquente discorso dell'onorevole ministro, ma devono le sue parole rivolgersi ai proprietari agricoli che si sono trovati e si trovano in mezzo

a difficoltà grandissime, tanto più grandi inquantochè i nostri operai tanto di città che di campagna, meno forse alcune regioni più docili, sono poco o nulla disposti a pagare la loro parte, e non vi si indurranno così agevolmente.

L'onorevole ministro ci ha raccontato infatti degli scioperi avvenuti per evitare questo pagamento, e non credo che gli operai si convertiranno; andrà a finire che chi pagherà tutte le spese di assicurazione sarà lo Stato da una parte e i datori di lavoro dall'altra.

Credo che gli agricoltori chineranno il capo quando non ne potranno fare a meno, ma è giusto che se la legge impone agli operai di pagare, si cerchi che paghino, anche perchè si rendano conto del loro interesse, come ha detto l'onorevole ministro.

L'agricoltore italiano ha sopportato tanti aggravi molto superiori a quelli che gli furono imposti dal fisco; ha sopportato tanti pesi durante e dopo la guerra, che non dubito supporterà anche questo di buon animo, perchè si tratta di raggiungere la pacificazione sociale, uno scopo che non può essere che desiderato da tutti noi. Ma in ogni modo io debbo insistere nella preghiera che questi decreti, che costituiscono questi istituti nuovi siano discussi con una certa rapidità. Non è un capriccio, è una necessità che si entri in un sistema definitivo e che a poco a poco tutto il popolo, tutte le classi della cittadinanza si preparino a quello che fino adesso non si comprende ancora.

Ringrazio l'onorevole ministro di aver accettata la mozione, ma debbo insistere nuovamente perchè o con quel sistema; o con qualche altro migliore, poichè il ministro stesso lo critica; queste assicurazioni siano regolate in modo che funzionino senza tante difficoltà e senza esporre la proprietà, specialmente le piccole proprietà nelle campagne, alle vessazioni che saranno inevitabili.

Credo poi che ci sia un sistema che non conosco abbastanza, che funziona a Trieste, molto più semplice.

LABRIOLA, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Per la malattie.

CASSIS. Credo anche per le invalidità.

LABRIOLA, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LABRIOLA, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il Governo accetta la mozione ed aggiungo che è intendimento mio e dei colleghi di portare in discussione i disegni di legge non appena la Commissione avrà licenziato il disegno sulla disoccupazione, il che accadrà, credo, a giorni. La Camera sarà investita dal problema e la discussione potrà avvenire nella maniera più larga. La necessità di questa discussione non è sentita da me per ragioni legali soltanto, ma anche per ragioni morali. Io sono convinto che in materia di assicurazioni la propaganda e la persuasione siano le condizioni elementari perchè queste assicurazioni possano funzionare.

Ho già esposto il convincimento mio intorno alla convenienza che si è avuta di regolare con decreti legge materie che andavano regolate per legge. Forse la più completa discussione avrebbe diradato tutti i dubbi in mezzo agli operai; perciò sono convinto che la discussione debba affrettarsi per mettere in grado gli operai di chiarire le loro idee sulla necessità di pagare il loro contributo, ed ottenere il pieno e legale funzionamento di queste due assicurazioni.

CANNAVINA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANNAVINA. Accettata la mozione dall'onorevole ministro, e dopo l'impegno da lui preso che sollecitamente saranno portati in discussione i decreti-legge con il testo unico, è superflua ogni ampia discussione al riguardo in questo momento.

Nè d'altronde io avrei l'autorità necessaria o la preparazione per poter portare un qualsiasi contributo sul sistema migliore da adottare per le varie forme di assicurazione sociale; però oltre le difficoltà gravi dovute alla concezione stessa del modo più adatto a regolare questi servizi, a me pare poter segnalare, a me che vivo nella pratica della vita e non presumo adergermi ad altespeculazioni astratte, sociali od economiche, che alle molte già cennate difficoltà di natura assai delicata altre moltissime, e forse più gravi nella pratica, si aggiungono e che derivano dal modo, di frequente impreciso e involuto, con cui le disposizioni della legge positiva sono dettate, sicchè si resta perplessi non solo sulla portata ed estensione di esse, ma anche sul modo di farne

l'applicazione, il che io noto non solo per i decreti-legge obbietto della mozione, ma in generale per quasi tutti i decreti-legge che sono stati emanati finora.

Chi vive nella pratica e legge i decreti-legge, spessissimo si trova in condizioni di non sapere che cosa debba fare per uniformarsi alla legge. Basterebbe leggere uno degli articoli del decreto-legge sull'assicurazione obbligatoria sulla invalidità e la vecchiaia, quello che determina chi sia tenuto all'obbligo dell'assicurazione, per rendersi conto del grave dubbio se il proprietario, il quale dà in fitto il proprio terreno, sia o meno tenuto, insieme con l'affittuario, ad assicurare gli operai che lavorano il terreno stesso. È redatto in tal modo l'articolo e la sua dizione dimostra tale poca valutazione dei vari rapporti giuridici da restare assolutamente disorientati in quanto che sono insieme contemplati, e genericamente, il proprietario, il mezzadro, l'affittuario, il dominio diretto e l'enfiteuta, sicchè anche il cittadino animato dalla migliore buona volontà di applicare la legge, non riesce a orientarsi sul se e fino a qual punto la legge emanata lo riguardi. Ma ciò, come dicevo, non è difetto soltanto di questo decreto-legge che pur commina penalità gravi in caso d'inosservanza; è difetto generale di quasi tutti i decreti-legge.

LABRIOLA, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. È giusto che si riconosca una volta la verità!

CANNAVINA. Pochi giorni fa, ad esempio, in quest'Aula appunto, l'onorevole Soleri nel suo magnifico discorso da tutti plaudito, a proposito degli approvvigionamenti ricordava il decreto che riflette la requisizione dei cereali e diceva: noi ci siamo ispirati ad un solo concetto, quello cioè di fermare il cereale nelle mani del detentore. Orbene, l'onorevole sottosegretario di Stato per gli approvvigionamenti e consumi si è domandato se fu esattamente tradotto nel testo della legge un concetto ed un principio così esatto? Fu invece così mal redatta la disposizione della legge positiva, ove del detentore come tale e sol perchè tale, non si parlò, ma si contemplarono promiscuamente e confusamente il proprietario, il fittuario, il mezzadro e l'enfiteuta, che parecchi, divenuti, pur senza frode, detentori del cereale poste-

riormente all'epoca fissata per la denuncia obbligatoria, evitarono questa e la conseguente requisizione appunto attraverso le imprecisioni di dettato e giuridiche del decreto-legge. I quali decreti-legge, per l'ordinario, non tengono soprattutto conto delle diverse condizioni in cui si trovano le varie regioni d'Italia, nonché le molteplici differenti usanze, specialmente in tema di agricoltura e di contratti agrari, dimodochè tante disposizioni che facilmente s'intendono ed agevolmente si applicano in alcune regioni d'Italia, in altre regioni assolutamente non s'intendono nè si possono applicare, perchè la realtà della vita è sostanzialmente diversa.

La maestà del Senato non mi consente di enumerare (e non sarebbe neppur questa la sede più opportuna) parecchi inconvenienti derivanti da questo stato di cose. Ma si persuada l'onorevole ministro, la cui alta intelligenza non si piega forse alle esigenze della vita pratica, che quanto io affermo è verità indiscutibile. Ed è però che mentre resta rinviata la discussione sul merito dei provvedimenti, e quindi sul miglior sistema da adottare in ordine a questi gravi problemi dell'assistenza sociale, poichè per ciò passerà necessariamente del tempo, io pregherei l'onorevole ministro, perchè voglia considerare se con opportune circolari in proposito o altrimenti, non sia il caso di chiarire tante di quelle dubbiezze e di quelle difficoltà, che rendono la legge anche meno accetta ai cittadini di quello che già la rendono le cause di impreparazione delle masse cui egli giustamente ha accennato; difficoltà che derivano soprattutto dalla maniera imprecisa e farragginosa con cui si è legiferato.

Creda l'onorevole ministro che tante e tante volte il malcontento nei riguardi di nuove leggi deriva non soltanto da quello che la legge prescrive, ma dal come la legge è scritta; deriva da tante e tante piccole dubbiezze, che si risolvono in tante vessazioni, per cui le difficoltà di ordine pratico aumentano le avversità delle masse, per giunta impreparate, al concetto fondamentale della legge.

Anch'io, che ho firmato la mozione, ringrazio dunque l'onorevole ministro di averla accettata, e concludo pregandolo di vedere se frattanto non sia il caso, anche prima che i cennati provvedimenti siano assoggettati ad ampia e profonda discussione da parte dei due

rami del Parlamento, di chiarire con opportune circolari o come che sia la vera portata di essi, in modo da eliminare gran parte, se non tutti, gli inconvenienti e le difficoltà che nell'applicazione purtroppo attualmente si verificano. (*Vive approvazioni*).

FERRERO DI CAMBIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRERO DI CAMBIANO. Desidero dire poche parole: io ho consentito e consento nella mozione, la quale chiede che siano sollecitamente discussi i decreti, che si riferiscono alle due assicurazioni contro la invalidità e la vecchiaia e contro la disoccupazione, per essere convertiti in legge. Questo è certamente il desiderio di tutti e lo è dello stesso Governo, come disse l'onorevole ministro del lavoro e della previdenza sociale, perchè il Parlamento nell'alta sua competenza migliori, dove occorra, questi decreti e li sancisca con l'alta sua autorità. Ed ho udito con compiacenza le dichiarazioni dell'onorevole ministro, il quale essenzialmente ha detto che nell'applicazione di un grande principio, come è quello delle assicurazioni sociali, non ci si deve soffermare a qualche menda di articolo o a qualche imperfezione di regolamento, ma si deve salire più in alto ai grandi principi che informano le disposizioni della legge per volerne e per imporne l'applicazione e l'osservanza. Ora, quando io odo parlare delle difficoltà di applicazione e delle oscurità della legge, io mi chiedo se effettivamente gli onorevoli colleghi, che qui hanno portato l'eco di tutte queste lagnanze, hanno veramente guardato se tutte queste lagnanze sono fondate.

Io ho l'onore di dire che questa legge, per quanto dia qualche noia, per quanto possa riuscire di qualche gravame, è però una legge che risponde, anche nel suo organismo, ai concetti di semplicità cui deve essere informata una legge di assicurazioni sociali.

Si domanda da varie parti: che cosa sono queste tessere, che cosa sono queste marchette? Io rispondo che sistema più semplice non si poteva trovare. Quando questo sistema è stato applicato altrove con successo e quando nella stessa Germania, che è stata sempre l'antesignana delle assicurazioni sociali, e ne ha fatto il grande e fruttuoso esperimento quando nem-

meno in Francia che è venuta dopo, ed altrove ancora, si è trovato nulla di meglio, perchè in Italia dovevamo tentare sistemi nuovi?

Non dovevamo piuttosto valerci dell'esperienza degli altri paesi? Che cosa vi è di più semplice?

Ognuno degli assicurati deve avere una tessera personale; i contadini hanno una tessera familiare, il che semplifica ancora la cosa. Su queste tessere si applicano le marche, le quali, come ha ben detto l'onorevole ministro, sono da noi ridotte a misura minima. Queste marche sono commisurate ai vari guadagni e ai vari salari di cui fruiscono i lavoratori.

E sia pure; vi potranno essere oscurità e dubbiezze ma, lasciatemelo dire, appunto per questo la Cassa Nazionale per le Assicurazioni sociali sta studiando tutti i quesiti che le sono sottoposti, sta fugando tutti i dubbi che si possono sollevare, sta dando chiarimenti su tutti i problemi che le si pongono davanti; cosa vuoi di più? Non si può pretendere che il ministro o gli uffici del Ministero rispondano ad ogni querimonia o risolvano ogni dubbiezza. Alla Cassa nazionale alla quale è demandata l'applicazione della legge è pur stato affidato questo compito e nella autonomia che le è stata riconosciuta, essa lo assolve con costante diligenza di interpretazioni sagaci e di propaganda operosa. E nemmeno si può pretendere che l'assicurazione così nuova per il nostro paese, entri ad un tratto nella coscienza dei lavoratori a cui beneficio è istituita, e delle stesse classi più colte alle quali si chiede contributo e sacrificio di collaborazione.

L'onorevole Cannavina diceva: non sappiamo a chi incomba l'obbligo delle assicurazioni, quando si tratti del fittuario e del mezzadro.

Ma le disposizioni della legge e del regolamento sono chiarissime, l'assicurazione tocca sempre al datore di lavoro, sia proprietario sia enfiteuta, che deve rispondere dei contributi del mezzadro e dell'affittuario, quando costui lavori manualmente il proprio fondo. Senza questa disposizione, sia pur rigida, la legge non si applicherebbe e l'assicurazione non sarebbe efficace. (*Rumori*).

CANNAVINA. Ma questo non risulta dalla legge!

PRESIDENTE. Permetta, onorevole Ferrero di Cambiano.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro ha accettata la mozione del senatore Cassis e di altri senatori, con la quale è invitato a sottoporre al più presto i decreti-legge in questione all'approvazione del Parlamento; quindi, qualunque discussione in merito è prematura; la discussione avrà sede opportuna quando i decreti verranno dinanzi al Senato; quindi la prego di affrettare il suo dire e concludere.

FERRERO DI CAMBIANO. Onorevole presidente, io credevo che la mozione si avesse a discutere. (*Rumori*).

Consenta il Senato che io chiarisca il mio pensiero.

Adottare la mozione vuol dire discuterla e non rinviarne la discussione, così si è fatto l'altro giorno quando si è discussa e adottata la mozione relativa ai porti. Così ho inteso che si facesse pur oggi e se sbaglio mi tacerò. Però mi si lasci aggiungere un'ultima parola. Io ho desiderato ed ho inteso di eliminare dubbi che si sono sollevati perchè rimanesse integra l'autorità del decreto legge 21 aprile 1921 e non fosse recato nocumento alla sua applicazione. Questo soltanto mi ha indotto a parlare, la tema che da questa nostra discussione potesse venire nel paese la sensazione che il decreto legge per l'assicurazione contro l'invalidità e la vecchiaia sia tanto imperfetto e imponga tali gravami e tali difficoltà di attuazione da non potersi applicare. Guai se questo dubbio fosse consacrato dall'alta autorità del Senato. Questa discussione deve invece chiudersi con l'affermazione che, se il decreto legge può e deve essere in qualche parte emendato, esso deve avere la sua intera osservanza.

In questo consente sicuramente l'onorevole ministro e confido che consentirà il Senato. (*Commenti*).

CASSIS. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSIS. Dirò una sola parola per chiarire il dubbio che è rimasto all'onorevole Ferrero di Cambiano.

Io non ho mai chiesto la sospensione dell'applicazione di questi decreti e tanto meno l'ha concessa l'onorevole ministro. Certamente mi sono spiegato male: prego il senatore Ferrero Di Cambiano di prendere atto di questa mia dichiarazione.

LABRIOLA, *ministro del lavoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LABRIOLA, *ministro del lavoro*. Una sola parola di schiarimento. Le ultime parole del senatore Ferrero di Cambiano mi obbligano a dire questa parola, perchè vi sono dubbi più gravi di qualsiasi denegazione.

Ora bisogna che sia chiaramente detto fuori di qui come si è detto qui, che i decreti potranno essere emendati nella forma (io l'avevo detto sul punto di concludere le mie parole di risposta all'onorevole Cassis), ma nella sostanza è certo che il Governo intende mantenere i due decreti; come del resto non poteva esservi dubbio.

L'onorevole Cassis aveva appunto detto che egli faceva omaggio ai principi delle due assicurazioni; lo stesso ho ripetuto io, lo stesso è stato detto dal senatore Ferrero di Cambiano: le due assicurazioni, come le altre che potessero eventualmente venire in seguito, fanno parte integrante della legislazione italiana e i buoni cittadini o lavoratori od assuntori di opere rispetteranno questi decreti.

Debbo una parola di risposta all' egregio amico onorevole Cannavina. Egli è preoccupato della convenienza che i punti controversi o controvertibili dei decreti vengano successivamente chiariti mercè opportune circolari.

Per mio conto non mi sono mai rifiutato a farlo quando questi quesiti mi sono stati chiaramente esposti. Ma diceva l'onorevole Ferrero di Cambiano, e diceva bene, che la Cassa Nazionale delle assicurazioni sociali, che è veramente benemerita della propaganda e della applicazione di questi decreti, ha fatto lo stesso tutte le volte che se ne è presentato il bisogno.

Io prego l'onorevole senatore Cannavina, come prego coloro i quali possono ascoltare queste parole o leggerle nei resoconti, che tutte le volte che hanno dei dubbi intorno ai decreti in parola, vogliano rivolgersi per spiegazioni ai competenti uffici del Ministero del Lavoro, alla Cassa nazionale delle assicurazioni sociali e alla Giunta centrale per il collocamento e la disoccupazione, le quali saranno ben liete di dare tutti quei chiarimenti che permettano di applicare con maggiore agevolezza o con maggiore semplicità i due decreti.

Ripeto ancora una volta: è intendimento del Governo discutere al più presto questi decreti. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Pongo ai voti la mozione del senatore Cassis e di altri senatori, accettata dal ministro del lavoro.

Chi approva questa mozione è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Presentazione di disegni di legge.

BONOMI, *ministro della guerra*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONOMI, *ministro della guerra*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 24 dicembre 1914, n. 1403, concernente il pareggiamento fra il R. esercito, la R. marina e la R. guardia di finanza nei riguardi penali e disciplinari;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1920, n. 626, riguardante la facoltà, da parte del ministro della guerra, di delegare temporaneamente sue attribuzioni personali;

Conversione in legge del Regio decreto 4 luglio 1920, n. 1165, riguardante la soppressione dei tribunali militari di Alessandria, Ancona e Piacenza.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della guerra della presentazione di questi disegni di legge, che avranno il loro corso secondo il regolamento.

Svolgimento della interpellanza degli onorevoli senatori Passerini Angelo, Ferraris Dante, Tassoni, Dorigo, Pozzo, Da Como, Castiglioni, Di Brazzà, Rossi Giovanni, Biscaretti, Pullè, Bettoni, Molmenti, Bonicelli, Bouvier, Montresor.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interpellanza del senatore Passerini Angelo e di altri senatori, così concepita: « Al Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, e al ministro della guerra, sui provvedimenti necessari ad eliminare i pericoli che tuttora sovrastano alle popolazioni e alle proprietà per i depositi di esplosivi, che dopo due anni dalla cessazione della guerra,

sono ancora sparsi in diverse località dell'alta Italia ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Passerini Angelo per svolgere questa interpellanza.

PASSERINI ANGELO. Nella tornata dell'11 dicembre ultimo scorso, facendomi interprete dei desideri e dei voti espressi dalla deputazione provinciale di Brescia, ho segnalato i pericoli che presentavano i depositi di esplosivi stabiliti sopra Salò e facevo notare come il recente disastro di Vergiate avesse cagionato grave impressione in quella plaga ricca di viti e di ulivi e di grossi stabilimenti industriali che danno lavoro a molti operai.

Nella stessa risposta dell'onorevole sottosegretario di Stato alla guerra si ammetteva che dopo l'armistizio erano state raccolte a Tormini rilevanti quantità d'esplosivi, perchè quella località presentava condizioni opportune. Tali concetti venivano confermati nella lettera 22 gennaio dallo stesso sottosegretario di Stato, il quale aggiungeva che per il momento non si potevano prendere risoluzioni definitive; però mi furono dati affidamenti che si sarebbero usate le dovute precauzioni e che si sarebbe provveduto alla rimozione dei materiali più pericolosi. Invece si continuò, contro le promesse del Governo, a mandare colà anche ultimamente materiali pericolosissimi. Anche dopo lo scoppio di Vergiate furono inviati colà dei materiali: tanto che le popolazioni indignate si opposero al loro scarico. Si veniva così alla conseguenza che quelle popolazioni avrebbero dovuto rassegnarsi ad avere pendente sul capo il pericolo di una esplosione, che, se fosse avvenuta, avrebbe potuto procurare disastri enormi alla ridente città di Salò e ai paesi circosvicini abitati da migliaia di persone: senza parlare dei danni che si potevano cagionare alle ferrovie, alle tramvie e agli stabilimenti industriali che in quella plaga si trovano.

Ma quelle popolazioni non si acquietarono e a mezzo delle loro rappresentanze fecero ricorso al Ministero dall'interno perchè allontanasse quel pericolo, provvedesse alla distruzione dei materiali gettandoli nel vicino lago o li trasportasse altrove. A Tormini sopra Salò nel mattino del 21 gennaio p. p. si sviluppò un incendio in due baracche distanti da altre pochi metri: l'una conteneva razzi incendiari e bombe per areoplani e l'altra petardi, bombe a mano e razzi di segnalazione.

Più tardi avvenne lo scoppio, provocando il crollo d'una casa, la lesione di molte altre e terribile spavento in tutte quelle popolazioni, portando la rovina fino alla stazione dove passano molti treni tranviari e la ferrovia.

A Salò e nei paesi circosvicini si fecero proteste per ottenere lo sgombero del materiale pericoloso colà esistente.

Dalle rappresentanze dei comuni medesimi fu votato il seguente ordine del giorno:

« Indignati che le autorità competenti, nonostante le rimostranze delle popolazioni di cui si fecero più volte premurosi ma inascoltati interpreti i rappresentanti amministrativi e politici delle popolazioni medesime, considerando che tali depositi di esplosivi hanno grandemente danneggiato quella plaga già duramente provata a causa della guerra e sono di ostacolo al sospirato risorgimento del paese per l'immane pericolo che sovrasta alla vita e alle proprietà; anche nell'interesse dell'ordine pubblico fanno voti che si provveda alla loro sollecita rimozione ».

La deputazione provinciale di Brescia nella seduta del 1° febbraio corrente deliberava di rappresentare nuovamente al Governo del Re la necessità della rimozione del deposito di esplosivi di Tormini e insistette vivamente presso i rappresentanti politici della provincia perchè mediante azione concorde e vigorosa fosse dato immediato esaudimento alle giuste domande di quelle laboriose popolazioni.

In quella località sono depositate bombe a mano, nitroglicerina, gas asfissianti ecc. Se non dobbiamo pensare alla guerra e tali materiali non possono servire ad altri usi, si gettino nel vicino lago o si trasportino al mare o in qualche altro punto; si distruggano insomma e non si continui a tenere lì un materiale che può portare la rovina e la morte a quelle popolazioni laboriose e pacifiche.

Ma non è il caso di occuparsi del solo deposito di Rocca d'Anfo; vi sono depositi nel Castello di Brescia ed in molti altri luoghi dell'Italia settentrionale.

Anche alla Camera dei deputati si fecero presenti i pericoli che tali depositi costituivano: ed il Governo, come ha provveduto per alcuni di essi, deve provvedere per tutti gli altri, il cui numero credo si aggiri intorno a 500, quasi tutti nell'Alta Italia.

Poteva forse il Governo dopo l'armistizio ven-

dere una buona parte di questo materiale a buone condizioni, ma questo non fu fatto.

Ad ogni modo non pensiamo al passato ma al presente. Dica il Governo i suoi propositi su questa gravissima questione, dica se vuol conservare questi materiali e s'inizino allora i lavori di trasformazione e si proceda alla distruzione di quelli che non possono servi e ad altri scopi.

Le popolazioni che abitano in vicinanza di quei luoghi, chiedono e reclamano che la loro vita e i loro averi siano tutelati.

Cosa che non è possibile si avveri finchè permangono milioni di proiettili a contatto della popolazione civile. Io rivolgo domanda al Governo perchè prenda provvedimenti che valgano a tutelare la vita dei cittadini. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Tassoni.

TASSONI. A me è toccato il non invidiabile privilegio di sollevare per primo in quest'Aula la questione di cui è oggetto l'odierna interpellanza dell'onor. Passerini, e non è forse inopportuno notarlo, lo feci in una fugace interrogazione che svolsi fin dal febbraio dello scorso anno. Nel luglio o nell'agosto, parlando ancora qui dentro della gestione del « materiale residuo dalla guerra », tornai sull'argomento con maggiore abbondanza di dati, ponendo in evidenza disordini e pericoli. Dipoi molti altri senatori mi hanno seguito.

È rincrescevole per me tornare oggi sull'argomento, per quanto sappia, come ha detto tanto bene il senatore Wollemborg, che non ci sono che le cose opportune che conviene ripetere fino alla importunità; ma mi è più rincrescevole, perchè devo mio malgrado constatare, che a distanza di un anno, da quando sollevai qui dentro per primo il grido di allarme, a distanza di due anni dall'armistizio, le cose sono molto approssimativamente allo stesso punto di prima, se pure non sono peggiorate. E di ciò fanno fede i sinistri da allora accaduti, dei quali uno recentissimo.

Io non ho appunti da muovere all'onorevole ministro della guerra. Il calore, la convinzione con i quali esso rispose, prima alla mia interrogazione, e poi alla mia interpellanza, mi fanno fede che egli si era reso perfettamente conto della gravità del problema, e anche della urgenza di risolverlo.

Ma un ministro non può fare tutto, e molto meno lo può fare di persona; esso può, tutto al più, dare delle direttive, ed io so, e mi torna gradito dirlo, che il ministro le ha date pronte, energiche ed esplicite. Oggi i miei lagni vanno agli organi tecnici incaricati dell'esecuzione. Il ministro ne ha di eminenti intorno a sé, ha dei tecnici ai quali io per il primo m'inchino; ma a me è parso, e sia lecito a me esprimere il dubbio, visti i risultati che si conseguono, che questi uomini abbiano affrontato il problema con una mentalità di anteguerra, che essi abbiano considerato il problema esclusivamente come un problema tecnico-militare, e non si siano resi conto, o almeno non se ne siano resi conto a sufficienza, che questo problema interessa soprattutto le popolazioni, sulle quali, da 20, da 25 mesi pende di continuo la minaccia di uno spaventoso sinistro.

Ho già lamentato altra volta qui la mancanza di un concetto organico nelle operazioni riflettenti la nostra smobilitazione; e non parlo oggi della smobilitazione degli uomini, (ne parlerò, forse, un'altra volta); parlo della smobilitazione del materiale. Nè di ciò neppure faccio una colpa all'attuale Ministero, perchè si tratta di provvedimenti la responsabilità dei quali risale a due o tre Ministeri precedenti, che crearono tanti consorzi per la liquidazione dei materiali. Tali consorzi in teoria potevano essere una bellissima cosa, ma nel fatto si sono tradotti in una calamità, perchè ognuno di essi ha lavorato singolarmente, facendo i propri affari e facendoli anche molto bene, ma senza un coordinamento qualsiasi con i consorzi paralleli, così che l'interesse generale dello Stato non è stato in alcun modo tutelato. E ho già lamentato qui come, ad esempio, il consorzio per le teleferiche, il consorzio per i rottami, abbiano proceduto intempestivamente allo smontaggio di linee aeree, o alla rimozione di ferrovie, che sarebbero state preziose per la mole di lavoro che occorreva compiere attorno agli esplosivi.

Ma a parte questo, che, lo riconosco per primo, ha posto in condizioni molto difficili gli organi tecnici che accudevano precisamente agli esplosivi, torno a dire che da parte di questi organi si è affrontato il problema come se esso fosse esclusivamente tecnico-militare, e non un problema che interessa e interessava enormemente le popolazioni.

Non tornerò neppure sulla circostanza, da me colta sul fatto, in una gita che feci la scorsa estate in Alto Adige, di andirivieni di munizioni da una località all'altra, per tornar poi nella località donde erano partite, che mi farebbe credere che un concetto chiaro, dritto, uniforme non abbia presieduto al lavoro di riordinamento. Chiedo semplicemente qual'è il criterio che oggi ispira questi organi tecnici nel loro lavoro.

Noi e gli Austriaci per due buoni terzi, e forse anche per i tre quarti della nostra fronte, abbiamo fatto essenzialmente la guerra in alta montagna, ed appunto in alta montagna noi e gli Austriaci avevamo accumulato un'ingentissima quantità di munizioni, in zone inospiti, a quota altissima, deserte di abitati. Che cosa hanno cominciato a fare gli organi incaricati di dare una sistemazione a questo materiale?

Essi hanno cominciato a portare queste migliaia e migliaia di tonnellate di esplosivi giù nel piano in mezzo agli abitati, impiegandovi tempo e fatiche immense, in primo luogo; poi creando, moltiplicando un pericolo sempre maggiore in zone popolate, dove le case coloniche si incontrano ad ogni piè sospinto, dove sono ville lussuose, borghi fiorenti e anche località che hanno la invidiabile prerogativa di essere meta del turismo nostro e straniero. E questi depositi nel piano si sono gonfiati, sono diventati sempre più colossali, sono essi che stanno sospesi come una perpetua minaccia su tante popolazioni e ne pongono costantemente in pericolo la vita e gli averi; creando poi all'erario un pericolo ancor maggiore, quello degli indennizzi che in caso di sinistro occorrerebbe pagare, indennizzi che si cifreranno a milioni.

E questi depositi sono là, pochissimo guardati, quasi direi alla mercè di Dio.

Lo so bene anch'io che dopo i disastri di Mantova, di Medeuza, ed altri, gli organi tecnici del Ministero hanno dato disposizioni per una più efficace tutela; hanno consigliato di cingere i depositi con più ordini di reticolati, di scavare intorno anche fossati, possibilmente di allagare questi fossati. Ma vi figurate voi la portata pratica di simili provvedimenti, quando questi depositi giacciono in vicinanza di ferrovie, di strade rotabili frequentatissime e sono vasti tanto, che il loro circuito si valuta fino a dieci, dodici chilometri? e per la

cronica deficienza di forza di cui soffre l'esercito, a guardarli vi è un mezzo plotone o un plotone?

E poi, se con questi provvedimenti si riuscisse anche a sopprimere l'eventualità di un incendio doloso, non evitano quella di uno scoppio generale, perchè un principio di incendio, per caso o per imprudenza, si è manifestato in una piccola parte del deposito.

Che cosa avrebbero dovuto fare questi organi tecnici? Anzitutto, sembra a me, che si dovesse stabilire, dei milioni di proiettili residuati dalla guerra, il quantitativo in calibri e specie che conveniva conservare per le necessità del nostro esercito e questa cifra allo Stato maggiore e alla Direzione generale di artiglieria non doveva essere difficile indicarla all'onorevole ministro. Questo quantitativo, con concetti chiari, costanti, con un movimento ferroviario ben ordinato, si doveva raccogliere nei magazzini esistenti, nei forti nostri e in quelli di cui siamo entrati in possesso dopo aver raggiunto i confini tanto desiderati, e soltanto se questi magazzini, se questi forti dopo saturati si fossero mostrati insufficienti, allora soltanto come *suprema ratio*, si doveva ricorrere ai depositi in aperta campagna; ma non là dove essi sono stati creati, in mezzo alle plaghe più fertili, più popolate, più ridenti.

L'Italia, grazie a Dio, ha dovizia di valli alpine remote, di altipiani a notevolissime quote, lontani da ogni centro abitato, serviti anche da ferrovie, o almeno dove la ferrovia passa tanto vicino, che non era nè difficile, nè costoso costruire dei tronchi di raccordo.

Era là che dovevano raccogliersi questi esplosivi da conservare; non fare precisamente l'inverso come è stato fatto da noi, portando questi esplosivi dalle valli alpine remote, dagli altipiani, in pianura.

Il di più doveva essere eliminato ed eliminato colla maggiore sollecitudine possibile.

Io so che i tecnici hanno studiato dei processi atti a separare le cariche interne dagli involucri, intendendo cedere le prime come materie fertilizzanti all'agricoltura e utilizzare il rimanente come ferraccio.

Belle cose; ma sembra che il procedimento sia lungo, costoso e non scevro di pericoli. Tuttavia riconosco che era il caso di tentare questa via, per l'utile non indifferente che ne

poteva venire all'erario; però affidando la cosa all'industria privata, perchè, lo torno a ripetere per l'ennesima volta, nella gestione statale io non ho nessuna fiducia; e coll'onere ben chiaro e determinato di procedervi al più presto: qualsiasi concessione per ottenere questo scopo era una giusta, una doverosa, una imperiosa concessione. Se poi l'industria privata si fosse mostrata o riluttante, o incapace a una simile bisogna, allora non restava che l'estremo provvedimento, che può essere rincrescevole finchè si vuole, ma che rappresentava ancora il minor male, provvedimento che è stato seguito in parte dalla Francia e anche dalla Germania; quello di affondare tutto questo materiale esuberante o nei laghi o nel mare.

Si è detto che anche questo avrebbe implicato un tempo lungo; trovo questa una curiosa ragione: perchè importava tempo lungo non si è mai cominciato! Ho fatto un calcolo sommario: se dal giorno dell'armistizio si fosse attivato un treno al giorno, il paese a quest'ora già sarebbe stato liberato dall'incubo orribile che gli sta sopra.

Si faceva, è vero, getto volontario di un materiale che ci è costato fior di quattrini. Ma io credo che il pericolo che incombe al paese, e che il paese ha il diritto di veder rimosso e presto rimosso, meritasse il sacrificio; perchè le vite che andrebbero spente, gli averi che andrebbero dispersi in caso di sinistro, e i milioni che occorrerebbe pagare per gli indennizzi, rappresentano un danno ben maggiore.

FROLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FROLA. Non credo che si possa esprimere avviso contrario ai giustissimi concetti che hanno mosso l'onorevole senatore Passerini ed altri a presentare la loro opportuna interpellanza. Prendo quindi la parola per associarmi completamente a quanto hanno detto gli onorevoli Passerini e Tassoni, e per fare altresì qualche altra considerazione. Io penso infatti che la situazione accennata dal collega Passerini si verifichi pure in altre provincie, specialmente in quelle provincie dove per l'estensione del loro territorio, per la posizione che ebbero a prendere durante la guerra, e per l'esistenza di lavoratori, vi sono dei depositi

di esplosivi che non vi è più ragione alcuna di mantenere.

Pochissime parole dico per appoggiare l'interpellanza del collega Passerini ed osservo che se questi esplosivi non hanno in loro alcun pericolo possono mantenersi, ma se solamente fosse possibile manifestare il dubbio che o per le considerazioni sviluppate dal collega onorevole Tassoni o per altre considerazioni, questi esplosivi possano presentare pericolo, assolutamente devono essere distrutti. A questo principio deve ispirarsi il Governo nel risolvere questa questione, indipendentemente anche dal fatto della spesa che occorre per la esistenza, per la manutenzione e per la vigilanza, di questi depositi di materie esplosive. Ho detto che se non sono pericolosi questi esplosivi possono conservarsi, ma se presentano soltanto la possibilità di un pericolo devono distruggersi ed è possibile che il proiettile non occorra che sia distrutto, ma quella che assolutamente deve essere distrutta è la materia esplosiva e ciò con vantaggio di tutti e anche pensando che il progresso potrà additare in seguito altre materie più utili e più corrispondenti alla natura offensiva degli esplosivi.

Mi associo dunque alle considerazioni svolte dall'onorevole collega senatore Passerini, indipendentemente dalla questione della responsabilità. Pensi il Governo quale responsabilità se non d'ordine giuridico almeno d'ordine morale incontra quando si verificano catastrofi od infortuni prodotti dagli esplosivi. Pensi all'impressione nelle popolazioni, che appena uscite dalla guerra si vedono ancora dinanzi agli occhi questo spettacolo di esplosivi che cagionano morti e feriti e richiamano alla mente le tristi vicende della guerra.

Io penso che si debba provvedere a risolvere questo problema in tutte le provincie e, giacchè ho accennato alle provincie di più esteso territorio, penso che si debba provvedere anche per la provincia di Torino, emanando provvedimenti perchè cessi l'attuale stato di cose, anormale, pericoloso e dannoso quale è quello constatato dalla interpellanza che stiamo discutendo. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra per rispondere a questa interpellanza.

BONOMI, *ministro della guerra*. L'interpellanza sugli esplosivi ha avuto nello svolgimento del Senato una diversa portata. L'onorevole senatore Passerini l'ha svolta soprattutto nei riguardi dell'ultima esplosione di Tormini e ha riferito qui il pensiero e il sentimento della sua terra bresciana, la quale avendo assistito ai disagi ed ai lutti della guerra, ha anche più diritto delle altre regioni dell'Italia di essere esonerata dal pericolo permanente che presentano i depositi degli esplosivi.

Gli onorevoli senatori Tassoni e Frola hanno portato la questione sopra un terreno più generale, raccomandando al Governo di provvedere rapidamente perchè questi pericoli siano dappertutto allontanati.

All'onorevole senatore Passerini risponderò ricordando il modo come è avvenuto lo scoppio di Tormini.

Lo scoppio di Tormini è stato provocato dall'incendio di una baracca contenente dei razzi; quest'incendio pare abbia determinato lo scoppio di un'altra baracca contenente bombe.

L'origine dello scoppio pare fortuita e quindi sembra non si possa parlare di cause dolose. Lo scoppio produsse lievi danni, fortunatamente, a case vicine, semplici rotture di vetri, e nessun danno alle persone.

Io però non mi rifiuto di constatare con l'onorevole Passerini questo fatto: l'esplosione di Tormini, avvenuta dopo le raccomandazioni che lo stesso onorevole Passerini aveva fatto in Senato, ha destato un vivo allarme nella popolazione e cagionato vive pressioni sopra gli organi del Governo, perchè provvedano a togliere questi esplosivi, che domani potrebbero determinare danni maggiori.

Posso però dire all'onorevole senatore Passerini che ho subito provveduto a che l'esplosione di Tormini fosse seguita da un immediato provvedimento diretto a togliere ogni pericolo: È andato sul posto il generale Torretta, che è una delle nostre maggiori autorità in materia di esplosivi, ed ha ordinato lo sgombero più rapido possibile, sgombero che dovrà esser fatto in parte mediante distruzione, in parte mediante trasporto dei materiali in altra località.

Debbo tuttavia dire al Senato che la scelta di località disabitate è sempre difficile e desta sempre preoccupazioni nei paesi vicini al luogo

prescelto. In questo caso il generale Torretta ha proposto la brughiera di Monte Chiaro: non so se sorgeranno altre voci a chiedere che anche in vicinanza di questo paese sia tolto il pericolo. Per questo ricorrerò alla Commissione permanente degli esplosivi presso il Ministero dell'interno per vedere di trovare una località dove non possano determinare, in caso di scoppio, alcun danno.

Debbo poi dire che lo sgombero di questi esplosivi richiederà un tempo che io spero molto breve, ma che indubbiamente non può essere troppo esiguo, perchè si tratta di 6,000 tonnellate di proiettili, il cui trasporto, che importerà una spesa di oltre un milione, dovrà esser fatto con mezzi, che non sono certo molto rapidi.

Questo per la questione particolare di Tormini. Quanto alla questione generale sollevata dagli onorevoli Frola e Tassoni, debbo dire che mi rendo conto della giustezza delle loro vive sollecitazioni e io stesso ho fatto sollecitazioni vivissime, delle quali il senatore Tassoni mi ha dato atto, perchè si provveda a togliere i pericoli di scoppi specialmente in località abitate.

Debbo però far notare che si tratta indubbiamente di un grave e formidabile problema. Dopo l'armistizio noi abbiamo trovato una grande quantità di materiali: il quantitativo era tanto enorme, che solo nella zona di guerra, toltane quindi la zona territoriale, si avevano, subito dopo l'armistizio, 26 milioni di proiettili e bombe, 18 milioni di tonnellate di esplosivi e nella zona territoriale erano pronti o in corso di avanzata fabbricazione altri nove milioni di bombe, 25,000 tonnellate di esplosivi e 950 milioni di cartucce.

Subito, d'accordo col capo di stato maggiore, si è provveduto a determinare il fabbisogno dell'esercito e quindi a stabilire la quantità che si poteva alienare o distruggere; ma le difficoltà sono sorte appunto nel separare la parte che si doveva alienare o distruggere da quella che si doveva conservare, perchè tutti i magazzini erano pieni e vi era difficoltà di trasportare la parte da conservare.

Subito dopo l'armistizio è sorto il problema se si dovessero distruggere tutti questi esplosivi, oppure si dovessero in parte almeno trasformare; questa questione ha dato luogo a molti

dibattiti e credo sia stata portata anche innanzi al Senato. Vi erano specialmente alcuni industriali che sostenevano, come sostengono anche oggi, che questi esplosivi potevano essere utilmente trasformati e che, trattandosi di ricchezza, che non si deve distruggere, bisognava cercare ogni mezzo per rivolgerli a profitto del lavoro nazionale.

Durante questo tempo di studi e di esperienze si sono fatti notevoli prove per lo scaricamento dei proiettili: noi abbiamo 450 depositi di proiettili, nei quali si sono fatti esperimenti per lo scaricamento, provando molti sistemi, tra i quali alcuni di recente applicazione, che hanno anche dato buoni risultati, ma che esigono tutti un lungo tempo. Lo scaricamento dei proiettili è un'operazione delicatissima e piuttosto lenta.

Si è anche pensato di procedere alla distruzione di una parte almeno di questi proiettili, superando la ripugnanza di distruggere una ricchezza nazionale veramente cospicua; ma pur di togliere il pericolo della permanenza degli esplosivi in vicinanza dell'abitato, si è dato mano alla loro distruzione.

Gli esplosivi si sono distrutti o facendoli scoppiare o gettandoli nelle acque correnti, nei laghi e soprattutto nel mare, ma anche qui le difficoltà incontrate sono state molto gravi. Per distruggere gli esplosivi facendoli scoppiare bisogna trovare località disabitate e bisogna procedere a piccoli lotti, perchè le esplosioni troppo forti possono determinare disastri. Per la distruzione degli esplosivi nei fiumi abbiamo avuto difficoltà per il trasporto anzitutto lungo le rive dei fiumi, perchè questi camions pieni di esplosivi son sempre ospiti poco graditi quando attraversano dei paesi. Poi abbiamo avuto delle difficoltà da parte dei pescatori dei laghi che vedevano le loro operazioni disturbate da questa immissione di elementi chimici poco gradevoli; abbiamo avute difficoltà anche nel mare da parte dei pescatori, perchè quando le località dove si affondano questi proiettili sono inferiori a duecento o trecento metri, questi esplosivi possono disturbare le operazioni di pesca che vanno a notevole profondità. Così per esempio, partendo da Venezia bisogna discendere fino vicino alla costa pugliese per trovare le condizioni adatte alla sommersione di questi proiettili; e nel Piemonte dalle alte

Alpi bisogna trasportarli con camions o in ferrovia fino a Savona, imbarcarli e portarli al largo per trovare località abbastanza profonde per la loro sommersione. E tutto ciò, come il Senato comprende, importa tempo e spese.

Posso però dire che con assiduo lavoro e forte spesa si sono distrutte finora 4000 tonnellate di esplosivi, 400 mila bombe e bombarde, dieci milioni di proiettili da fucile e si continua in questa opera di distruzione.

In parte questi proiettili sono stati affidati anche a Consorzi per la trasformazione delle materie esplosive specialmente a Consorzi che hanno per iscopo di trasformare gli esplosivi in concimi per la fertilizzazione dei terreni. Ma anche questi Consorzi hanno camminato molto lentamente; dobbiamo anzi lamentare che alcuni di essi abbiano portato poco slancio nella trasformazione di questi esplosivi.

Se l'industria vorrà essere alleata del Ministero della guerra, come proponeva il senatore Tassoni, io accetterò ben volentieri il suo aiuto, ma desidero che essa faccia molto rapidamente, perchè la vicinanza di questi esplosivi agli abitati determina un legittimo panico fra le popolazioni.

Per concludere, io voglio assicurare il Senato che il Ministero della guerra farà il possibile per intensificare questa opera di distruzione o di trasformazione o comunque di allontanamento delle materie esplosive dai centri abitati.

Se gli organi tecnici del Ministero della guerra non avranno la possibilità di provvedere con le loro forze e con il loro personale a questa immane fatica, sarà mia cura di ricorrere all'industria privata, di ricorrere anche alla collaborazione di tecnici civili competenti perchè tutto si tenti e si faccia al fine di ottenere che il pericolo di esplosioni, le quali hanno già determinato molti lutti in Italia, abbia finalmente a cessare. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Passerini per dichiarare se è soddisfatto.

PASSERINI ANGELO. Noi che abbiamo sottoscritto la interpellanza, ci dichiariamo soddisfatti. Noi pure intendiamo che il provvedimento sia esteso a tutti i depositi di esplosivi che si trovano sparsi in diverse località. Io pure ho accennato nella mia interpellanza, ove feci cenno speciale anche dei depositi nel ca-

stello di Brescia, alla Rocca d'Anfo, alla Valcamonica.

Abbiamo piena fiducia nelle promesse dell'onorevole ministro della guerra, ma trattandosi di argomento così vitale, che importerà studi, lavoro e spesa, crediamo opportuno vi sia un voto del Senato al riguardo, e presentiamo il seguente ordine del giorno:

« Il Senato prende atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro della guerra e, considerata la permanenza dei gravi pericoli che sovrastano alle popolazioni, ritenendo che ogni ulteriore indugio aggraverebbe la responsabilità del Governo, lo invita ad adottare urgenti, radicali provvedimenti per tutti i depositi di esplosivi prossimi ai centri abitati ».

PRESIDENTE. Il senatore Passerini, a nome di tutti gli altri interpellanti, ha presentato quest'ordine del giorno, firmato anche dai senatori Dante Ferraris, Pozzo, Podestà, Bouvier, Scalori, Torrigiani Filippo, Castiglioni, Gioppi, Tecchio, Rossi Giovanni, Bettoni, Bertetti:

« Il Senato prende atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro della guerra e, considerata la permanenza dei gravi pericoli che sovrastano alle popolazioni, temendo che ogni ulteriore indugio aggraverebbe la responsabilità del Governo, lo invita ad adottare urgenti, radicali provvedimenti per tutti i depositi di esplosivi prossimi ai centri abitati ».

Chiedo all'onorevole ministro della guerra se egli accetta quest'ordine del giorno.

BONOMI, *ministro della guerra*. Io non ho difficoltà ad accettare quest'ordine del giorno, ed anzi sono lieto che il voto del Senato venga ad avvalorare l'azione del ministro.

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti l'ordine del giorno presentato dal senatore Passerini ed altri, ed accettato dall'onorevole ministro della guerra.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

L'interpellanza è esaurita.

Svolgimento della interpellanza del senatore Tanari al Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interpellanza del senatore Tanari al Presidente del Consiglio dei ministri,

ministro dell'interno « Sui sanguinosi fatti avvenuti a Bologna il 21 novembre u. s., fatti che ebbero per epilogo l'aggressione vile e selvaggia, nell'aula consigliare, contro i membri della minoranza, dei quali fu gravemente ferito il tenente avvocato Coliva, decorato al valore, e ucciso il capitano dei bersaglieri, avvocato Giordani, mutilato di guerra, decorato al valore, esempio di fulgide virtù patriottiche e cittadine; abbandonati al sacrificio dalla maggioranza consiliare ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Tanari per svolgere questa interpellanza.

TANARI. (*Viri segni di attenzione*). Onorevoli colleghi! Questa mia interpellanza fu presentata alla fine del mese di novembre, e confesso che, nella mia ingenuità, non avrei creduto, dopo l'interpellanza per i dolorosi fatti di Medicina, di doverne ripetere un'altra, a così breve scadenza, per i fatti dolorosi, vergognosi e criminosi che avvennero nella mia città il 21 novembre u. s., per quanto, a ben pensarvi, sia perfettamente logico che, col perpetuarsi delle cause, si rinnovino gli effetti, e più le cause permarranno più gli effetti si rinnoveranno con maggiore intensità e con maggior gravità.

Non è necessario essere un uomo di governo per comprendere questo assioma, tanto è vero che lo capisco benissimo anch'io. (*Ilurità*). Ma, detto questo, mentirei a me stesso e al Senato se non mi affrettassi a dichiarare che io faccio risalire le responsabilità del malaugurato periodo presente a tempi anteriori a questo e, principalmente a quella politica interna di guerra seguita nel periodo bellico, riveduta e scorretta nel periodo immediatamente successivo di armistizio, e, se non dichiarassi in pari tempo al Senato che, come molto tempo c'è voluto per giungere alla malaugurata situazione presente, il male maturandosi a poco a poco, non sarà che a poco a poco che potremo rimediare, facendo rientrare le nostre popolazioni nell'orbita della legge e del rispetto delle istituzioni, cioè nella disciplina nazionale. Certo molto tempo da perdere non vi è, in quanto che, quando un paese ha 92 miliardi di debito consolidato, che costituiscono una parte così importante della ricchezza nazionale, e 13 o 14 miliardi all'anno di disavanzo, e un partito in casa che cerca ogni occasione per vul-

nerare l'opera riparatrice del Governo in ogni provvedimento atto a risanare le nostre condizioni economiche, gran tempo da perdere non vi è.

Ed allora, o gli italiani saranno compresi della gravità di questa dolorosa situazione e metteranno in pratica quelle belle parole del Ratnau nella *Economia Nuova*, che già ripetei in occasione dei fatti di Medicina, « l'avvenire spetterà soltanto a quella nazione che trasformerà il lavoro speso finora nei conflitti interni, in lavoro produttivo e attaccherà tutte le sue forze da tiro nella stessa direzione avanti il carro del suo stato e della sua economia » (e così va facendo il Belgio e così va facendo la Germania, paese vinto, che già comincia ad inviarcì i suoi prodotti al 50 per cento del costo al quale noi li produciamo) o le conseguenze saranno inevitabili, quali sono desiderate dai russo-mongoli italiani.

Ciò premesso, entrando nel tema della mia interpellanza, debbo dire che conoscevo molto bene l'avv. Giordani, assassinato il 21 dicembre scorso, una bella figura di cittadino e di soldato. Lo conoscevo molto bene, perchè egli era segretario di quel Comitato per la rieducazione dei mutilati e dell'Opera nazionale degli invalidi di guerra di cui ero e sono presidente. Lo stimavo quanto lo apprezzavo. Ricordo che un giorno, dopo Caporetto, quando io e lui dicevamo forte e piano, a chi lo voleva sentire e a chi non voleva sentire, delle responsabilità morali che attribuivamo a quel partito che, come ha cercato di farci perdere la guerra cerca oggi di farci suicidare in pace, ricordo che un giorno egli venne da me e con quel suo sorriso fra il faceto e l'ironico mi disse: « sa presidente, io e lei siamo in lista fra quelli a quali vogliono fare la pelle ».

Questo spieghi quella certa renitenza che si incontra nelle nostre regioni per disarmare i cittadini, inquantochè quando per anni ed anni i cittadini si sono accorti che il Governo non c'era, ed è molto difficile il fare entrare nella testa di questi cittadini tutto ad un tratto, che il miglior difensore loro è il Governo: così a priori credono che siano loro stessi i migliori difensori di se stessi! Ma, detto questo, confesso, che da quel giorno non mi son mai tanto liberamente permesso di dire la mia opinione su quei signori per la loro condotta antinazionale,

come dal momento che ricevetti la triste notizia; ragione per la quale spero che il Senato vorrà comprendermi, se, pur con la dovuta forma, seguirò a svolgere la mia interpellanza, con la maggiore libertà di giudizio e di apprezzamento.

Come io feci nello svolgimento dell'interpellanza per i fatti di Medicina, così farò per il doloroso fatto avvenuto il 21 dicembre scorso in Bologna, nel quale i consiglieri comunali della minoranza furono aggrediti, (tra poco diremo come); nel quale un consigliere della minoranza l'avv. Biagi, decorato al valore, fu leggermente ferito, assai più gravemente l'avvocato Coliva altro decorato al valore, e assassinato l'avv. Giordani; assassinato per mano di sicari, ai quali era stato armato il braccio da quei soliti predicatori da comizio che per anni andavano predicando l'odio contro la borghesia e l'odio contro le istituzioni; da coloro che da venti mesi a questa parte predicavano la rivoluzione, quella rivoluzione che non fanno perchè conoscono molto bene le condizioni economiche e politiche nelle quali si troverebbero verso i paesi occidentali fornitori di pane e di carbone; rivoluzione che non fanno perchè conoscono molto bene le condizioni economiche nelle quali si dibatte il nostro Paese e alle quali essi dovrebbero provvedere; rivoluzione che non fanno perchè conoscono molto bene le condizioni morali di odio e di risentimento nelle quali hanno posto quelle classi proletarie che essi allora dovrebbero comandare; poichè come la serpe si rivolta al ciarlatano, così l'odio e il risentimento si rivolterebbero contro quelli che l'hanno predicati. Ne abbiamo avuto una magna eloquente esperienza in quel congresso socialista di Livorno, che più che un congresso di uomini liberi, mi fece l'impressione di un congresso di reduci dalla torre di Babele!

Detto questo entriamo nel fatto. Il fatto io lo racconterò come mi fu detto dall'avv. Ovilio di cui parlerò fra poco. Anzitutto, mi disse, mi preme di stabilire, che non un fascista era nella sala del Consiglio, fra il pubblico, e ciò per volontà espressa della minoranza, alla quale i fascisti avevano obbedito. Il pubblico, tutto ostile alla minoranza, era diviso in due parti: una parte stava nel solito recinto ad esso riservato, in fondo alla sala; ma un'altra, che co-

stituiva l'*élite*, stava nella stanza dietro il banco della Presidenza, di rimpetto all'altra parte del pubblico, nella stessa posizione in cui si trova il nostro illustre Presidente.

PRESIDENTE. È un paragone che non mi lusinga! (*Viva ilarità*).

TANARI. Ne sono dispiacente! Ma non potevo invertire le posizioni.

Ora sentirete, egregi colleghi, che specie di *élite* era quella. In quella sala, ad essa riservata, non si entrava senza la verifica della tessera, da parte di un noto capo bolscevico, coadiuvato da alcune guardie municipali scelte, non già dal comandante, ma dalla Camera del lavoro. (Come i colleghi sanno, le guardie municipali sono guardie giurate!) Fra questa *élite* sicura, e fra tutti i consiglieri comunali che entravano da quella parte nella sala del Consiglio vi erano gli esecutori del mandato.

Dopo i discorsi, intonati a tolleranza, all'annuncio dell'arrivo dei fascisti, fatto da un onorevole al sindaco, che andò poi sul balcone, ai primi due colpi tirati dalle finestre del comune, tutta la maggioranza consigliere fuggì (Vedremo fra poco quanti erano i fascisti entrati nella piazza!).

Non uno dei membri di questa maggioranza si mosse per venire in soccorso dei colleghi della minoranza rimasti al loro posto, mentre, come è risultato poi, 24 pallottole di rivoltella, di differenti calibri, bersagliavano quel banco così bene preso di mira. Chi erano gli esecutori? Vi erano fra essi dei consiglieri comunali? L'omertà li nasconde! Così mi raccontava quell'avvocato Ovilio, membro della minoranza che in piedi dal suo banco vedendo un tale che tirava contro di lui, nella direzione degli altri membri della minoranza, ebbe tanto coraggio, tanto sangue freddo, tanto predominio sul suo animo, da rimettere immediatamente in tasca quel revolver che aveva tirato fuori per difendersi, dicendo a se stesso: Non voglio tirare contro il mio simile! Egli ricordava certo in quel momento le parole del nostro poeta: « Il comune unisce, e non divide! »

Fra la versione dell'avvocato Ovilio e quella dei capi che, con sicurezza nelle camere attigue, già preparavano la falsa versione, non vi è da dubitare.

Gli altri presi da spavento capirono così poco la situazione che non si accorsero che in piazza

di fascisti non ve ne erano che 7 o 8, resi impotenti dalla truppa che li teneva contro la porta d'ingresso dell'esattoria della Cassa di Risparmio; essi ebbero tanto poco visione della realtà che presero per fascisti i loro compagni che stavano riuniti ai piedi del gran portone del palazzo comunale di Bologna, e li bombardarono e revolverarono uccidendone sette od otto e ferendone una quarantina!

Da questo dilemma, onorevoli colleghi, non si esce: o la maggioranza consigliere non sapeva, e fu coniglio, o la maggioranza consigliere conosceva e fu connivente, poichè è impossibile che molti di costoro non sapessero quello che da tempo si era preparato: l'agguato contro i provocatori.... Perchè i provocatori siamo noi, non sono loro, con le loro prepotenze, violenze, intimidazioni e persecuzioni, coi boicottaggi, coi ricatti, come sono indicati nel rapporto della Commissione d'inchiesta!

I provocatori siamo noi, non loro, che paragonano la nostra Italia, liberale da 60 anni, colla Russia degli Zar di ieri e i Lenin di oggi. I provocatori siamo noi e non loro che ci hanno dato 20 milioni di giornate di sciopero nel primo semestre dell'anno 1920; il *record* degli scioperi non raggiunto nemmeno dalla Germania, paese vinto, con una popolazione doppia della nostra.

I provocatori siamo noi e non loro che durante il periodo bellico, quando la censura non ha potuto bene funzionare, ci hanno regalata una letteratura che si aggira tutta intorno a questo campione che è il necrologio di un valoroso dei loro ucciso in guerra: « socialista a 15 anni, è sua la costituzione del circolo giovanile che sa condurre a degna battaglia e cara vittoria. È morto ventenne dell'unica morte che sentiva di odiare ». (*Viva impressione*).

I provocatori siamo noi non loro, che nel periodo immediatamente successivo ci hanno dato quella letteratura che si aggira tutta intorno a quest'altro articoletto che può ben essere il campione di questa letteratura, ed è intitolato: « Per lo sciopero dei ferrovieri - La vittoria è nostra » e dice: « il servizio è paralizzato, il traffico è fermo, la nazione è colpita direttamente al cuore ». (*Impressione*). Vengono poi sei o sette righe di insolenze e vituperi contro il Governo di quell'epoca, ma

è ciò che accade ai Governi che abdicano alla loro autorità di Governo. (*Benissimo, approvazioni*).

E finalmente i provocatori siamo noi e non loro che non vogliamo sui pubblici edifici quella bandiera rossa sulla quale è scritto odio, rivoluzione, guerra civile, al posto di quel tricolore che è la nostra sola bandiera; quel tricolore che fu innalzato sulle torri dei nostri Comuni dai padri nostri e non dai padri loro. (*Applausi*).

E non parliamo del modo col quale essi hanno condotte le loro lotte economiche: è la parte materiale di tutta questa questione, lasciamola quasi da parte; dico solo che in queste lotte la libertà individuale e la libertà di lavoro sono diventate un mito. Così che, se Carlo Marx relegato in soffitta, vari anni or sono, dall'onorevole Presidente del Consiglio, ne è sceso tutto ammantato di rosso, può ben dirsi che al suo posto è salita in quella soffitta la povera libertà mezza denudata e in camicia da notte. (*Si ride*).

Tutta la loro condotta fu una continua provocazione che ci ha offeso nei nostri più sacri sentimenti di amore alla Patria nostra, alla nostra città, alle nostre tradizioni! (*Applausi*).

Ma torniamo un momento alla bandiera rossa: io non posso ammettere che un Governo possa permettere la bandiera rossa sui palazzi del Governo, sui palazzi del comune, sui palazzi delle nostre provincie. (*Bene, approvazioni*). O noi crediamo alle nostre istituzioni non per abitudine, non per feticismo, ma per convinzione, e allora non si può permettere che la bandiera rossa, segnacolo di sovvertimento a queste nostre istituzioni, possa innalzarsi neanche per un minuto sulle torri dei nostri palazzi pubblici. (*Vivi applausi*). E mi duole di dover dire che il prefetto di Bologna, in quell'occasione, parlò del tempo nel quale questa bandiera rossa avrebbe potuto rimanere innalzata sui balconi e sulle finestre del comune di Bologna, e per quanto egli fosse stato avvertito da me che dalla bandiera rossa innalzata sulla torre del comune sarebbero potuti derivare gravi inconvenienti, non volle provvedere. Ed io l'avevo avvertito in altra occasione, quando per la proclamazione dei consiglieri comunali si temette che quella bandiera in segno di giubilo fosse innalzata, e scrissi allora al prefetto:

« Per la proclamazione dei consiglieri comunali spero non vorrà la S. V. dimenticare che l'unica bandiera nazionale è il tricolore, quello che 60 anni or sono i nostri padri alzarono sui balconi e sulle torri dei palazzi comunali delle nostre città, tricolore sul quale non c'è scritto odio, guerra civile e rivoluzione ma libertà, unità, indipendenza. Altra bandiera sul palazzo del comune non deve essere alzata, se non si vorrà andare incontro a gravissimi fatti. Ella ne è avvertita in tempo ». (*Benissimo !*).

Il Governo era dunque avvertito. Ma che forse il Governo non è stato sempre avvertito? Chè forse in questa stessa aula in seduta segreta, io non avvertii il Governo di ciò che si stava preparando e facendo nella nostra regione ?

Se il Senato me lo consente, io leggerò alcuni brani di una lettera scritta il 27 ottobre ultimo scorso all'onorevole Facta, che mi onora della sua amicizia, lettera in cui prospettavo appunto questa situazione e le ragioni per le quali a questa situazione malauguratamente siamo giunti.

Dicevo in questa lettera :

« Nell'aprile 1918 descrivendo all'onorevole Nitti lo stato interno di questa mia regione, che conoscevo e conosco meglio di tutti i prefetti del Regno, finivo con queste parole: « Per tutto ciò è tragicamente ridicolo il modo di governare nel periodo bellico al Ministero dell'interno !

« I prefetti, uno dopo l'altro, con la conseguenza di non far turbare la quiete pubblica per non dar fastidio al presidente del Consiglio, fecero scendere alla nostra regione uno dopo l'altro gli scalini della disorganizzazione con la continua dedizione dei principi di ordine, di libertà e di autorità. I primi avranno avuto in premio un laticlavio, l'ultimo della scala pagherà per tutti, ma l'ultimo non vuole essere nessuno e siamo qua ! » Proseguendo: « Se si va avanti così si preparano brutti giorni.

« Si direbbe che c'è della predestinazione e che ci troviamo con alla testa del Governo chi certo senza accorgersene faciliterà ciò che succederà dopo. Vi sono delle regioni, come la nostra, dove il *dopo* è pronto, non aspetta che la parola d'ordine per muoversi. »

« Pare che non lo avessi ingannato, perchè ci siamo in pieno. » (era il tempo in cui suc-

cedeva l'assalto al casermone con l'uccisione di due guardie regie, succedevano i fatti di Medicina, succedeva l'aggressione al parroco di Castelmaggiore ed altri reati della specie).

« Ne scrissi anche all'onorevole Meda, ne scrissi all'onorevole Villa: solita descrizione dell'ambiente che andava sempre più dissolvendosi sotto la crosta delle continue dedizioni prefettizie e concludevo: quando i cittadini si accorgessero che il Governo tiene a che le forze d'ordine si organizzino e permangono, forse si sveglierebbero e si farebbero un po' di coraggio: altrimenti continueranno a credere che si desidera permanga l'idillio tra il Governo e quelli che lo minano! Si ritiene proprio perduta questa provincia? Ed allora dormiremo fino al giorno in cui verremo svegliati in malo modo, per quanto meritato. Si vuole invece provare a riprendere questa provincia? Ed allora dall'alto bisogna agire come dico io!

« Dal che risulta che si vedeva abbastanza chiaro fin da allora quel che sta succedendo oggi!

« Ed oggi siamo, proseguivo, « sotto l'incubo di una tragica commedia: 1° perchè non ci siamo ancora accorti che gran parte del nostro discredito all'estero dipende dalla situazione di disordine interno, in cui si trova ridotto il nostro povero paese; 2° perchè come nessuna famiglia in istato di disordine e di competizione tra i suoi membri potrà mai aver credito, così la nostra grande famiglia non potrà aver mai credito, finchè si perduri in questa tragicomica situazione. E seguivavo ancora dicendo che il nostro proletariato non fu mai cattivo, e diventò ribelle, perchè avvelenato e spaventato da pochi dirigenti. Il nostro proletariato vuol essere comandato e si butta dalla parte che comanda. Quanti sono stanchi della nuova tirannia, quanti vi aderirono per le persecuzioni a cui sono sottoposti e che sono dall'autorità tollerate, quanti sarebbero per l'ordine se lo Stato, con la sua auto-eliminazione, non li sospingesse nel disordine? Quanti non ci domandano: ma che fa il Governo? Bisogna che ci buttiamo nelle leghe rosse? E che dire di quei noti maestri bolscevichi, traditori del loro mandato, che prendono la paga dallo Stato e che lo Stato, conoscendoli, paga?

« Questo è il suicidio che si impone alla mia regione e, temo, a tutto il paese.

« So benissimo che da tempo si va sempre più affermando una forte corrente fascista in opposizione a quell'altra che dura da tempo e che è da tempo tollerata, quella che cercò di menomare la nostra guerra e tira oggi a farci suicidare: ogni danno della patria è vittoria sua, come si è potuto constatare dai due campioni della sua letteratura.

« In mezzo a queste due correnti è lo Stato con ancora la sua organizzazione, che, per quanto vulnerata, ha certo sufficiente efficacia, se non si tarda ancora.

« Se vedrò che lo Stato del mio paese si rafferma, se vedrò che il Governo ritorna Stato, ed allora non desidererò di meglio che rimanere nello Stato; altrimenti mi domando se, abbandonati dal Governo, non ci si debba iscrivere ai fasci. I fascisti saranno dei violenti, saranno degli impulsivi, ma sono anche degli idealisti, e, se si dovrà fare la guerra civile, io vecchio come sono la farò con loro! » (*Applausi*). Così scrivevo all'onor. Facta.

Perchè i fasci non sono reazionari nel loro programma politico, non sono contro il proletariato ma contro i demagoghi che lo guidano; i fasci non sono al servizio della borghesia, ma al servizio di un'alta idealità: vinta la guerra, non vogliono che si perda la pace! (*Approvazioni*). Questa è la loro ragion d'essere: essi sono animati da quello stesse idealità giovanili per cui 60 anni or sono un manipolo di giovani, dal '48 al '60, ci diedero una Patria unita e indipendente! (*Applausi*).

E mi dispiace qui di dover entrare un momento in una questione, che direi quasi personale: l'onorevole Della Seta nella sua relazione di minoranza cita quello che ho depresso dinanzi alla Commissione d'inchiesta. Alla sua domanda risposi: « È verissimo, per quanto mi consta, che vi siano dei cittadini che manifestarono il loro consenso al movimento fascista anche con contributi finanziari! » ma l'onorevole Della Seta tace il seguito.

Alla sua domanda: « Lei appartiene ai fasci? » Io dissi: « No, non appartengo, ma ho grandissime simpatie per loro ». « Lei ha concorso? » « Sì, ho concorso, anzi intendo in seduta pubblica in Senato dichiararlo pubblicamente, perchè, siccome in un giornale locale

si sono fatte delle minacce contro quelli che hanno concorso ai fasci, così desidero che mi conoscano bene! » (*Approvazioni*).

Detto ciò, vado alla conclusione: io ho la profonda convinzione che il Governo, sia per il programma col quale è venuto al potere, sia per l'evidenza dei fatti, così bene illustrati nel rapporto della Commissione d'inchiesta, abbia perfettamente compreso la situazione e provvederà come l'esigenza del momento vuole.

Ma se malauguratamente io errassi in questo mio convincimento, allora debbo dire al Governo, che con sua grande responsabilità vedrebbe i cittadini nella mia provincia provvedere essi, e difendersi contro la più reazionaria demagogia che la degenerazione del socialismo in bolscevismo ci ha dato. (*Benissimo*).

Non domandiamo reazione; ricordiamo troppo, noi vecchi, quello che ci dicevano i nostri vecchi delle antiche reazioni per desiderarne di nuove. E siamo ancora troppo colpiti da quelle che ci hanno fatto subire questi signori di recente, per domandarne di nuove. Non intendiamo in nessuna guisa di vulnerare o di intralciare il movimento ascensionale delle classi meno abbienti.

Ma chi di noi italiani, che conosce e ama il suo paese, non può desiderare che le classi meno abbienti abbiano tutta la loro graduale ascensione, siano evolute realmente e coscienti, disciplinate, educate moralmente e civilmente, godendo di quel maggiore benessere che una migliore distribuzione di ricchezza potrà dar loro, per i nuovi rapporti tra capitale e lavoro?

Nell'altro ramo del Parlamento un parlamentare, di parte a me avversa, finiva il suo discorso dicendo: « siamo ad un dilemma: o rivoluzione o reazione ».

No! Io dico, né rivoluzione né reazione, ma evoluzione e trasformazione colla libertà, con l'ordine, con la disciplina, per il maggiore benessere del nostro amato paese. (*Vivi applausi e congratulazioni*).

PELLERANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLERANO. Ho chiesto la parola per fare una semplice domanda al sottosegretario di stato al Ministero dell'interno, in quanto che non ho nulla da aggiungere a quello che ha detto l'amico Tanari, e a lui mi unisco completamente.

Domando solo perchè non sia ancora stata domandata l'extradizione dei 51 imputati d'assassinio che si sono ricoverati nella repubblica di San Marino. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il sottosegretario di Stato per l'interno per rispondere all'interpellanza dell'onorevole senatore Tanari.

CORRADINI, *sottosegretario per l'interno*, (*segui di attenzione*). L'onorevole senatore Tanari, con suggestiva competenza, con quella suggestiva disamina di un problema che lo appassiona due volte, vale a dire come italiano e come figlio dell'Emilia generosa, ha portato qui una nota forte nel fare la diagnosi dei mali di quella regione, nello studiarne i rimedi che, secondo il suo giudizio, sono indispensabili perchè si esca da una situazione angosciosa quale è quella che affligge questa bella parte del nostro paese.

Mi consentirà l'onorevole Tanari che io non mi possa mettere completamente dal suo punto di vista di uomo di parte, poichè in questo momento, per la mia particolare situazione io debbo necessariamente collocarmi al di fuori, (non dico al disopra) del vivacissimo, formidabile contrasto che travaglia l'Emilia e in parte l'Italia in tutte le sue manifestazioni politiche.

Non entrerò neppure nella ricostruzione degli avvenimenti.

Ormai tutta quanta la storia, o per dir meglio la cronaca, di questi avvenimenti è nota dentro e fuori il Senato. Se ne è occupato l'altro ramo del Parlamento, se n'è occupata ampiamente la pubblica stampa; se ne è occupato egregiamente e profondamente l'interpellante: sarebbe un fuor d'opera rientrare in una ricostruzione la quale in questo momento, è oggetto d'indagine minuta da parte del solo potere che dirà l'ultima parola circa le responsabilità specifiche di quella lotta.

L'onorevole Tanari ha voluto fare un'indagine sulle cause che hanno preparato quegli avvenimenti.

È un conflitto fondamentalmente economico e politico, e la regione emiliana offriva a questo conflitto uno speciale campo di azione, in quanto si trattava di conquiste economiche di primaria importanza, in condizioni perfettamente adatte a suscitare il conflitto e ad ac-

condere il desiderio delle conquiste proletarie.

Come si sia condotta questa lotta l'onorevole Tanari ha ampiamente illustrato; come questa lotta abbia portato ad una serie gravissima di eccessi, attraverso un lungo periodo di tempo, è ugualmente noto. Io posso dire soltanto che, quando l'attuale Governo ha dovuto porsi nella posizione di arbitro e nella posizione di colui che deve reintegrare la giustizia violata e compromessa in quella regione, quando ha dovuto esercitare il suo doveroso intervento per tutelare la libertà di lavoro, lo Stato non ha quasi trovato più il lavoro libero da proteggere.

Si era arrivati a tal punto che le organizzazioni operaie non lasciavano più margine al lavoro libero. Io ebbi occasione di ricordarlo, incidentalmente, in altra occasione, nel Senato, quando ci occupammo delle Opere pie. Si diceva: come si fa a lasciare un paese completamente in preda alle organizzazioni di parte socialista, senza che lo Stato intervenga a garantire e difendere il lavoro, a garantire e difendere, in quella ipotesi, la libera contrattazione e concorrenza delle diverse parti nei contratti delle opere pie?

Ebbene, ricordavo in quella circostanza che quando si trattò di una parte cospicua di prodotti agricoli i quali correvano il rischio di essere perduti (non potevano raccogliersi né farsi mietere, non essendoci l'opera manovale disponibile, perché le organizzazioni avevano assorbita tutta la mano d'opera e il bracciantato, ad una parola delle proprie organizzazioni, non sarebbe stato disposto a mietere) (*commenti*), dovette intervenire lo Stato con il diritto di requisizione per poter mietere il grano. Lo Stato dovette acquisire il grano in piedi e raccoglierlo per proprio conto, reclutando quella mano d'opera che si rifiutava di servire i proprietari. Il conflitto che si era determinato nell'Agro bolognese aveva una fondamentale ragione di carattere economico, ed aveva, per conseguenza, ripercussioni in tutte le interferenze che l'economia di una grande regione agricola può avere.

Tutto questo per aggiungere qualche osservazione alla diagnosi acuta che l'onorevole senatore Tanari va facendo per trovare la verità in questo terribile conflitto che infesta l'Emilia.

Posso assicurare il Senato che dopo gli avvenimenti del 21 novembre, e prima ancora che quegli avvenimenti si manifestassero, il Governo si preoccupò di ritrovare una via per ricondurre la regione emiliana in una condizione di libertà come dice l'onorevole Tanari, vale a dire in una condizione di rispetto assoluto della legge da parte dei cittadini. L'onorevole Tanari osserva, che questo processo di graduale reintegrazione del diritto e della autorità dello Stato in Emilia non si è affermato. (Questo mi pare sia il senso complesso della sua magnifica requisitoria).

Non si è affermato di un tratto, non si è trovata immediatamente quell'autorità, che con un colpo decisivo, rimettesse il pieno rispetto, la piena garanzia di uguaglianza e legalità in tutte le fazioni che lottavano nel campo della regione emiliana. L'onorevole Tanari consentirà ad ammettere che c'erano voluti parecchi decenni per arrivare a quello stato di disordine; che lo stato di disordine erasi costituito grado a grado, con una successiva, graduale, continua abdicazione. Ammetterà dunque che non si ricostituisce con un colpo di bacchetta magica, uno stato perfetto di equilibrio in un paese in quel disordine. Quello che il Governo è venuto facendo nell'Emilia, come nelle altre regioni d'Italia, è stata una graduale costituzione...

MAZZIOTTI. Lo dobbiamo ai fasci.

CORRADINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Bisognava ristabilire i limiti oltre i quali interveniva lo Stato colla sua autorità e colla sua forza. Questo processo, onorevole Tanari, non può essere immediato, non può essere attuato d'incanto, questo processo è graduale. Potrei dire qui al Senato, che questo Governo, instaurato il 22 giugno, ha represso violentemente, facendo intervenire anche i cannoni della Regia marina, quando è stato violentemente violato il diritto, come è avvenuto ad Ancona. D'allora in poi fu una continua via in questo senso, di ricostituzione di uno stato normale e di piena legalità. (*Rumori virissimi*).

Quando una parte del paese, sia pure quella parte che ha tutte le simpatie dell'onorevole Tanari, si costituisce come una forza che esprima, quasi, al di fuori e al di sopra, la volontà e forza coattiva dello Stato (*rumori*), tale forza, onorevole Tanari, non si può da questo banco ammettere come una legittima espressione dei diritti dei singoli e dei diritti della collettività.

Quando noi qui parliamo di atteggiamenti di gruppi e di popolazioni che per forza propria, per propria volontà, armati, si sostituiscono alla volontà dello Stato, alla sua autorità (*commenti*) e vogliono degli atti di repressione, lo Stato deve dire che questa forza è al di fuori della legge.

Voci. Ma si tratta di difesa!

CORRADINI, *sottosegretario di Stato all'interno*. Necessità di conseguenza, onorevoli senatori, che tutte le forze si stringano intorno allo Stato, come benissimo l'onorevole senatore Tanari ha affermato, e sorreggano, aiutino, rafforzino l'autorità dello Stato, che solo deve rimanere al di sopra delle parti contrastanti, che solo deve fare osservare il diritto, che solo deve governare e garantire la libertà di tutti.

Non ho bisogno di ripetere qui che questo è precisamente il concetto e il programma del Governo attuale.

Per raggiungere ed attuare questo concetto il Governo ha indubbiamente dato prova di vitalità e buona volontà.

Quanto agli affari emiliani, io posso comunicare al Senato che precisamente in adempimento di questo concetto si dà all'Emilia un ordinamento corrispondente di forza e polizia, poichè la piaga principale che infesta le campagne emiliane è precisamente tutta quella serie di conflitti e di contrasti che sono stati denunciati dalla Commissione d'inchiesta, e riportati ed illustrati qui dal senatore Tanari.

Io posso assicurare il Senato che a Bologna si è mandato un uomo precisamente con l'incarico di organizzare la difesa ad ogni costo della libera individualità, della proprietà privata nelle campagne emiliane, per cui non siano più possibili tutte quelle cose lamentate qui e fuori di qui: e che da tempo sono deplorate in questo e nell'altro ramo del Parlamento.

Nelle campagne emiliane si costituiscono dei nuclei di forza agili, pronti ad assicurare la vita dei cittadini e la libera esplicazione della loro attività.

Il senatore Tanari ha accennato ad una questione che in questo momento commuove l'opinione pubblica emiliana: la questione del disarmo: egli ha detto che in un paese nel quale le sopraffazioni si sono potute compiere per tanto tempo, nel quale tanti fatti luttuosi si sono

lamentati, e in cui i cittadini non hanno avuto fiducia nelle autorità è legittima una resistenza a tale provvedimento.

TANARI. Ho spiegato le ragioni della loro resistenza.

CORRADINI, *sottosegretario di Stato all'interno*. Io ho avuto occasione di parlare con molti emiliani, che sono venuti da me a dolersi della possibilità di essere lasciati indifesi in un frangente, ed in un momento come questo, in cui la loro vita può essere in pericolo, e quindi temono rappresaglie a disarmo avvenuto.

Ebbene, senatore Tanari, nel concetto del Governo non c'è l'intenzione di procedere al disarmo senza contemporaneamente dare una assoluta garanzia ai cittadini. Nel concetto del Governo l'una cosa è inscindibile dall'altra.

Le autorità mandate a Bologna col compito di ristabilire la calma, di procurare la pacificazione degli animi in quelle regioni, dovranno prima di tutto ispirare uno stato d'animo di fiducia e di sicurezza, conseguenza del quale deve essere precisamente la riaffermazione che nella vita italiana, di qualsiasi regione, una sola forza deve essere depositaria delle armi. (*Commenti*).

Io dicevo a quei giovani rappresentanti di svariatissime tendenze: ma come mai voi, che invocate la restaurazione dell'autorità dello Stato, che volete si ispiri la fiducia in esso, che deve garantire la vostra vita economica in libero svolgimento, rifiutate di obbedire all'ordine perentorio di consegnare le armi, incominciando così proprio voi a silurare tale autorità? (*Viri commenti*).

Ora se tutta la storia travagliata di questo periodo può giustificare un determinato stato di animo, non è giusto che quando lo Stato vi dà la manifestazione più diretta e più sicura che procede secondo la legge, che si organizza e attua la piena sua autorità nella regione, voi cominciate dal rifiutargli obbedienza quando imponga una limitazione che serve a ricostituire la legalità. (*Rumori, commenti*).

Quando si parla, onorevoli senatori, di disarmo, evidentemente si parla di un provvedimento immensamente complesso; si disarmano coloro i quali sono indegni di portare le armi, in quanto hanno meritato la sfiducia nell'autorizzarli a portare le armi; si disarmano co-

loro i quali portavano le armi per esclusiva difesa, i quali oggi intendono portare le armi per costituire una specie di autorità in luogo e invece del Governo.

Voci. Si difendono.

CORRADINI, *sottosegretario per l'interno.* La difesa deve essere fatta dalla pubblica forza, in un paese come il nostro... (*Comenti, rumori*). Io vorrei che da questo supremo consenso dello Stato e in questa discussione così altamente portata qui dall'onorevole senatore Tanari, uscisse una qualche parola che giovasse al risultato finale; e ad aiutare il Governo in quest'opera di restaurazione; uscisse, in altri termini, un monito a tutte le parti in contrasto, un monito cioè per il quale non sia più lecito, che in paesi civili come l'Emilia, altra legge, altro sentimento si debba instaurare oltre quello della libertà, della pacifica coabitazione e del pacifico lavoro fra le classi sociali. (*Comenti*).

Il Governo è in quest'ordine preciso di idee, intende di far opera assolutamente pacificatrice, intende di imporre a tutti il rispetto della legge, intende che non vi siano, nelle vicende della vita emiliana come in quella di tutta Italia, nè guardie rosse, nè drappelli fascisti, ma una sola immanente autorità: quella dello Stato. (*Rumori*).

Al senatore Pellerano non posso dare una precisa risposta relativa alla estradizione alla quale egli accenna, poichè è questione che interessa il ministro della giustizia.

Voci. No, no!

CORRADINI, *sottosegretario per l'interno.* So che è in corso l'esame della questione in questo momento e mi riservo di dare direttamente le notizie che mi perverranno.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Tanari per dichiarare se è soddisfatto.

TANARI. Io prendo atto delle dichiarazioni del Governo e spero, più di quello che per ora non confido, che i provvedimenti che il Governo intende di prendere, e che in parte ha già presi, portino alla tranquillità della mia regione. Tengo soltanto ad osservare all'onorevole Corradini che quando si parla di resistenze al disarmo, queste resistenze come ho già detto sono tanto più giustificate, in quanto che la resistenza non è da una parte sola ma risulterebbe che è anche da quell'altra parte.

Ho qui un foglietto bolognese che dice: « L'unione socialista italiana delibera di impegnare i propri soci a non consegnare arma qualsiasi atta a garantire la difesa personale », ecc. La posizione è quindi difficile, dato che così deliberano quelli che, a mio modo di vedere, sono i responsabili della situazione presente. Perchè non siamo noi che abbiamo cominciato colle violenze, le prepotenze, e le intimidazioni; non siamo noi che siamo andati a incendiare 250 case nella mia regione, tutte a danno di coloro non iscritti nelle leghe - sono loro. E allora?

In che posizione si troverà questa popolazione di cittadini ben pensanti contro coloro che dichiarano di non voler esser disarmati? Si troveranno disarmati contro gli armati!

CORRADINI, *sottosegretario per l'interno.* È un provvedimento coattivo contro tutti.

TANARI. L'onorevole Corradini ha trattato un punto, l'economico, che è quello che io ho cercato di trattare il meno possibile nella mia interpellanza perchè più riguardante interessi materiali. I fasci, onorevole Corradini, sono sorti dopo le provocazioni continue degli altri. E noi che non apparteniamo ai fasci sentiamo tutta l'offesa che è stata fatta ai nostri sentimenti di patria ed in ogni occasione; a quei sentimenti che sono abbarbicati nell'animo nostro, e che ad ogni costo difenderemo! (*Benissimo*).

Dunque quando essi cesseranno dal commettere prepotenze, il Governo può esser sicuro che vedrà la cittadinanza della mia regione cessare anch'essa da atti di difesa e reazione!

Non bisogna dimenticare che i fasci non sono venuti prima, ma dopo le violenze e prepotenze patite, dopo il tentativo della svalutazione della nostra vittoria. È stata una legittima reazione a quella situazione demagogica per la quale abbiamo patito durante questi anni. (*Benissimo*).

Questa la ragione per cui parlai dei fasci; e intendevo si conoscesse il mio pensiero su di essi! Essi non avranno più ragione di essere solo quando quei signori cambieranno nella loro attitudine antinazionale e nei loro metodi civili di lotta. (*Virissime approvazioni*).

PELLERANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLERANO. Prendo atto delle risposte dai temi dall'onorevole sottosegretario di Stato per gl'interni ed esprimo la speranza che le comunicazioni che mi farà saranno soddisfacenti, e cioè che i 51 imputati di assassinio saranno assicurati alla giustizia. (*Vivissime approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro esaurita l'interpellanza dell'onor. senatore Tanari.

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. Come il Senato ricorda, fu ieri stabilito di svolgere alla fine della seduta odierna le due interrogazioni degli onorevoli Libertini e Garofalo al ministro dell'interno.

Do perciò facoltà di parlare all'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno, per rispondere all'interrogazione dell'on. Libertini al Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno « per sapere se nell'attesa della discussione del disegno di legge sulle modifiche alla legge elettorale amministrativa non creda proporre dei provvedimenti legislativi che assicurino anche per le elezioni politiche la sostituzione della tessera personale al certificato elettorale ».

CORRADINI, *sottosegretario di Stato all'interno*. Risponderò brevemente al senatore Libertini. Sono lieto di assicurarlo che il Governo è precisamente nel suo ordine di idee, vale a dire quello di trasformare il certificato elettorale in una tessera permanente elettorale. La ragione di questa innovazione è intuitiva. Si tratta di sopprimere principalmente la causa se non unica, certo importantissima, di una serie di disordini elettorali che derivano dalla distribuzione dei certificati elettorali.

Questo principio fu già incluso nella legge per la riforma della legge elettorale amministrativa che attualmente trovasi dinanzi all'Ufficio centrale del Senato.

Nella prima occasione in cui si tratterà di ritoccare la legge elettorale politica, il Governo agirà per estendere questo principio anche alle elezioni politiche, e sarà molto utile che nel frattempo il Governo possa essere suffragato dal giudizio e dall'opinione del Senato, che avrà esaminato questo stesso principio a

proposito della riforma della legge elettorale amministrativa.

Torno quindi ad assicurare l'onorevole senatore Libertini che il Governo è precisamente in quest'ordine di idee e non aspetta che il momento opportuno per attuare questo principio anche in sede di elezioni politiche.

PRESIDENTE. L'onorevole Libertini ha facoltà di parlare per dichiarare se è soddisfatto.

LIBERTINI. Prendo atto delle assicurazioni fornitemi dall'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno in ordine all'attuazione di quello che fu il concetto della mia interrogazione.

Però il testo della mia interrogazione porta come subordinata una questione che ora acquista importanza principale e cioè il tempo quando questa modifica potrà essere introdotta anche nella legge elettorale politica.

È vero, difatti, che la riforma alla legge elettorale amministrativa, nella quale è stata accolta la sostituzione della tessera personale al certificato elettorale, trovasi davanti al Senato.

Ritengo però, anche perchè le disposizioni di questa legge dovranno applicarsi alla regolare decadenza degli attuali consigli comunali e provinciali, che la medesima non sarà molto presto approvata. Non solo, ma siccome ritengo ancora che sarà radicalmente modificata, e quindi dovrà ritornare alla Camera, questo fatto, evidentemente, non potrà che portare ancora più in lungo l'approvazione della legge medesima.

Sono perciò convinto, che le elezioni politiche arriveranno prima che dal Senato sia definitivamente approvata la riforma elettorale amministrativa e, di conseguenza, vorrei avere dall'onorevole sottosegretario di Stato delle assicurazioni, che indipendentemente da questa approvazione il Governo si affretti, più che sia possibile, a presentare la modifica invocata, che dovrà, naturalmente, essere prima discussa dall'altro ramo del Parlamento.

In ordine alla necessità di questa riforma, devo richiamare l'attenzione del Senato su di un fatto deplorabilissimo verificatosi nelle ultime elezioni politiche, cioè la scarsa percentuale degli elettori accorsi alle urne ed in particolar modo di quelli non organizzati, schivi del disordine, poco entusiasti dell'esercizio del diritto

elettorale, il cui intervento, pertanto, avrebbe, in molti casi, modificato l'esito di non poche elezioni.

Questo oltre gli altri danni additati dall'onorevole sottosegretario di Stato. Orbene una delle principali ragioni di questo inconveniente è senza dubbio la difficoltà di avere il certificato: ed io so di persone autorevolissime e conosciute che non sono andate a votare perchè, sornite del certificato, non si son voluta dare la pena di procurarselo attraverso non poche difficoltà. Si è fatto anche mercimonio di questi certificati, e si sono fatti votare morti ed assenti a centinaia e migliaia con certificati preparati dalle amministrazioni interessate, truffando così l'esito delle votazioni. Chi ha fatto parte della Giunta delle elezioni, anche della presente legislatura, ne sa qualche cosa.

Ora tutto ciò, non fa che avvelenare l'origine e la formazione del potere legislativo, ed io perciò insisto nella mia richiesta, nell'unico intento di richiamare alla legalità e alla regolarità la funzione elettorale, che dovrebbero essere invocate da quanti desiderano il risanamento della vita pubblica, ed insisto perciò anche nel richiedere che questa modifica venga attuata al più presto possibile, in modo da potersi applicare nelle venture elezioni politiche, prossime o lontane che sieno.

CORRADINI, *sottosegretario di Stato per gli interni*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORRADINI, *sottosegretario di Stato per gli interni*. Io non ho detto che si debba aspettare l'approvazione della legge elettorale amministrativa; ho detto che il progetto è all'esame dell'Ufficio centrale del Senato e che certamente quest'esame gioverà, non solo a una futura riforma della legge elettorale politica, ma alla stessa formazione delle norme, che sono rimandate al regolamento. Che l'Ufficio centrale del Senato ci abbia dato la sua desideratissima opinione in questa materia è ottima cosa, perchè essa servirà certamente di guida al Governo, per lo meno nello stabilire le norme di applicazione.

Quanto alla possibilità più o meno prossima di attuare la riforma, essa dipenderà da una infinita quantità di circostanze, che io non ho modo di prospettare all'onorevole senatore Libertini; ma certamente posso garantire ed af-

fermare che è desiderio del Governo di estendere il sistema, che è ritenuto assolutamente utile per la sincerità e la pienezza della manifestazione del voto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interrogazione dell'onorevole senatore Garofalo al ministro dell'interno, Presidente del Consiglio dei ministri ed al ministro degli affari esteri « Per sapere che cosa vi sia di vero nella voce molto diffusa, e che ora sembra confermata nelle recenti perquisizioni, fatte a Parigi, della venuta in Italia di numerosi agenti bolscevichi, i quali avrebbero l'incarico di fare propaganda nel nostro paese, distribuendo ingenti somme, allo scopo di fomentare insurrezioni e d'instaurare il comunismo in Italia ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per gli interni per rispondere a questa interrogazione.

CORRADINI, *sottosegretario di Stato per gli interni*. L'onorevole senatore Garofalo domanda che cosa ci sia di vero in voci che sono diffuse nella stampa italiana e nella straniera riguardo a operazioni di polizia compiute in Francia contro organizzazioni per la propaganda bolscevica.

Ora al Governo italiano sono note queste voci, ma nessuna comunicazione di carattere ufficiale gli è ancora pervenuta a precisarle o confermarle; nella stampa è diffusa la notizia che si sia proceduto ad arresti, che si siano scoperti indizi di propaganda bolscevica nei tre paesi principali dell'Intesa, ma non ci sono ancora, come ho detto, comunicazioni ufficiali o elementi, sulla base dei quali si possano fare atti di polizia in Italia.

Io assicuro che, se sono fondati i fatti, di cui la stampa parla, mentre sulla fede di essa non posso qui fare nessuna affermazione, il Governo italiano farà il suo dovere.

Di queste voci ce ne sono di infinite diffuse in Europa: recentemente ci fu comunicato qualche cosa di simile a proposito di somme, le quali sarebbero state affidate a un agente svizzero (si tratterebbe di circa 600,000 franchi svizzeri) e che dovrebbero servire per la propaganda bolscevica nell'Inghilterra, in Francia e in Italia.

Ma anche questa è rimasta una semplice voce; quello che io posso assicurare al Senato

è che la Direzione generale di pubblica sicurezza in Italia ha esaminato ed ha continuamente allo studio questi problemi, come è suo stretto dovere, e vigila attentamente sulle possibilità d'ingresso in Italia, attraverso le nostre frontiere, da parte di uomini, i quali possano danneggiare il Paese con questa propaganda di sovvertimento e di rivolta; e che è stato vietato l'ingresso in Italia ad una serie di uomini i quali appartengono a quelle organizzazioni, anche recentemente, a proposito di congressi di partito, in Italia.

Quindi posso assicurare il Senato che il problema è non soltanto individuato, studiato, ma che una stretta vigilanza è eseguita dalla nostra polizia per impedire che il Paese sia danneggiato da questi emissari.

PRESIDENTE. Ha la parola il senatore Garofalo per dichiarare se è soddisfatto.

GAROFALO. Io sono ben lieto dell'assicurazione data dall'onorevole sottosegretario di Stato, che vi sarà maggiore vigilanza onde non siano concessi facilmente permessi e passaporti per l'ingresso in Italia di russi e, bisognerebbe aggiungere di ungheresi e di serbi, perchè non i soli russi esercitano la propaganda bolscevica.

Veramente ciò che, come speriamo, si farà d'ora innanzi, si sarebbe dovuto fare già da molto tempo. Oggi le perquisizioni eseguite a Parigi hanno condotto alla scoperta dell'organizzazione di una polizia bolscevica in molti Stati dell'Europa occidentale, e principalmente in Italia; e la polizia francese conosce i nomi e i domicili degli agenti di Lenin nel nostro paese. Tutti i nostri colleghi hanno potuto leggere tali notizie nei giornali di questi ultimi giorni. È dunque inutile che io ripeta ciò che a tutti è noto.

Ma già da molto tempo si conosceva la presenza in Italia di numerosi agenti bolscevichi. Si sapeva che con molta facilità parecchi di essi erano potuti entrare nel Regno e che vivevano qui, indisturbato, persone che non erano già fuggite al tempo della rivoluzione, che non erano vittime della rivoluzione medesima, ma che erano venute dopo; non povere come i loro predecessori, ma invece ben fornite di denaro, viventi in sontuosi alberghi, e senza che giustificassero in alcun modo la ragione della loro presenza in Italia.

Ciò avrebbe dovuto mettere in sospetto la polizia italiana da lungo tempo, perchè queste voci circolavano già da qualche anno. Tutti si meravigliavano della facilità con la quale tante persone venute così di lontano e che non avevano uno scopo determinato per il loro viaggio, potessero penetrare in Italia e restarvi senza esercitarvi un commercio, nè un'arte, nè una professione.

Tutti si meravigliavano, per esempio, della ospitalità data a Bologna alla moglie o compagna di Bela Kun; tutti si meravigliavano anche dell'ospitalità data a Firenze al conte Karoly, il quale notoriamente esercita in quella città (come ho sentito dire in questi ultimi giorni) la propaganda comunista. Ed è veramente doloroso che l'Italia sia considerata come il paese più propizio alla coltura del bolscevismo.

Alle notizie, date in questi ultimi giorni dalla stampa francese e riprodotte da autorevoli giornali italiani, della venuta in Italia di 600 agenti bolscevichi, e del fatto che il Governo dei Sovieti avrebbe stabilito tre milioni mensili per la propaganda, i quali tre milioni poi sarebbero stati stimati insufficienti e portati a quattro milioni: a tutte queste notizie di Parigi si aggiungono quelle che vengono da altra parte.

Per esempio, la *Gazette de Lausanne* pochi giorni fa assicurava che gli emissari bolscevichi svizzeri erano collegati a quelli mandati in Italia per la propaganda. E i giornali svedesi avevano già annunciato la partenza per il nostro paese di agenti di Lenin, aggiungendo che sarebbe stato in esso molto facile il loro ingresso, come non avviene affatto in altri Stati.

Così si può dire che da ogni parte noi siamo circondati da nemici tanto più temibili quanto più insidiosi.

Quando si pensa ai recenti eccidii avvenuti in alcune nostré città, alle bombe lanciate su pacifici cortei, ad assassinii commessi finanche nella sala di un Consiglio comunale, viene spontanea l'idea di mettere tutto ciò in connessione con i metodi terroristici dei bolscevichi.

Io dico dunque che la difesa avrebbe potuto essere disposta anche prima delle informazioni che si aspettano ora da Parigi, e che la polizia italiana avrebbe dovuto provvedere da molto tempo, e non aspettare la scoperta avvenuta

in seguito alle recenti perquisizioni fatte in quella città.

Che dell'oro venuto dalla Russia circolasse in Italia si sapeva da tutti. Ho sentito dire che si sia parlato di questo anche al Congresso socialista di Livorno, e che questa diceria non sia stata smentita.

Ed oggi si è molto preoccupati a Londra dei numerosi così detti « agenti diplomatici » dei Sovieti, mandati in parecchi paesi già da tempo, i quali, ben diversamente dai veri, partono dalla Russia, ma non vi fanno ritorno.

Intanto accade un altro fatto che ha la sua importanza. Si è parlato molto, e più si parla oggi, della ripresa delle relazioni commerciali con la Russia, relazioni delle quali, del resto, nello stato presente dell'economia di quel paese, non si capisce bene quale possa essere l'utilità per l'Italia. A questo proposito io ricorderò che il Governo inglese ha finora respinto ogni proposta di accordo col governo dei Sovieti, a meno che, come primo punto, non fosse stabilito il divieto assoluto della propaganda bolscevica, così in Inghilterra come nelle colonie. Invece, si parla della possibilità di un accordo con l'Italia; sembra, anzi, che le trattative siano molto innanzi, se è vero ciò che ho letto in uno dei maggiori nostri giornali l'altro giorno, e, cioè, che il ministro Sforza avrebbe dichiarato alla Commissione degli Esteri e alla Camera dei deputati, che il signor Vorovsky è stato nominato dal Governo dei Sovieti rappresentante ufficiale in Italia per la ripresa delle relazioni commerciali con Mosca, e che il Governo italiano ha dato il suo gradimento. Il signor Vorovsky succede al Vodovósoff. L'uno e l'altro sono agenti di Lenin, e non si dice se l'Italia abbia fatto come l'Inghilterra e abbia messo come condizione *sine qua non* il divieto della propaganda bolscevica; il silenzio su ciò mi fa molto temere.

Nell'interesse del nostro buon nome all'estero, nell'interesse del nostro crédito, sempre più scosso a ogni notizia di disordini e sommosse, nell'interesse della dignità stessa dell'Italia, che non deve permettere ciò che tutte le altre nazioni hanno impedito, e cioè la libertà di azione agli emissari di un Governo che si propone di turbare e sconvolgere l'Europa, suggestionando ed eccitando le classi più ignoranti della popolazione che, appunto perchè ignoranti, sono più

credule, io mi auguro che ogni accordo con la Russia abbia, come prima ed essenziale clausola, il divieto assoluto della propaganda bolscevica.

Nè vale il dire che non vi è pericolo, trattandosi di sole relazioni economiche, perchè è ben difficile che si abbiano relazioni economiche con uno Stato senza che comincino con esso anche relazioni politiche.

Le convenzioni commerciali apriranno subito il varco agli apostoli del comunismo che accorreranno a frotte sotto le mentite spoglie del commesso viaggiatore. Dalle relazioni economiche a quelle politiche è assai breve il passo; e noi soli, in Europa, daremmo così esempio del riconoscimento di un Governo fondato con la violenza, arricchitosi con le più inique spogliazioni, mantenutosi con il terrore, e che minaccia continuamente la pubblica tranquillità delle altre nazioni delle quali esso si propone di distruggere istituzioni e civiltà.

La mia impressione, onorevoli colleghi, è che noi siamo troppo fatalisti, orientamente fatalisti. Io vedo che gli altri stati si premuniscono contro la nuova invasione barbarica, mentre noi non pensiamo a difenderci, noi non ci preoccupiamo dell'avvenire. Per noi, per molti di noi, c'è il fato, e per altri... c'è la famosa stella. Ma il fato è capriccioso, e la stella può eclissarsi! Ci crediamo noi forse il popolo eletto dal Signore? Pretendiamo noi sempre che la Provvidenza ci salvi dalle conseguenze dei nostri errori?

Ad ogni modo, per ritornare alle trattative con la Russia, non sembra veramente che, dopo gli eccidi di Bologna, di Ferrara, di Modena, di Castellammare di Stabia, sia stato scelto felicemente il momento per spalancare le porte d'Italia ai terroristi emissari dei Sovieti. (*Approvazioni*) (1).

CORRADINI, *sottosegretario di Stato per gli interni*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

(1) Pochi giorni dopo lo svolgimento di questa interrogazione, i fatti in essa denunziati ebbero nuova conferma dalla scoperta, fatta a Napoli, di una somma di un milione e mezzo in oro nascosta nel piroscampo Ancona proveniente da Novorossisk, somma che evidentemente era destinata alla propaganda bolscevica in Italia.

CORRADINI. *sottosegretario di Stato per gl'interni*. Io debbo dichiarare all'on. Garofalo e al Senato che crederei di fare una indebita invasione nel campo della politica internazionale se volessi qui dire qualche cosa di preciso a proposito del punto centrale del discorso dell'onorevole senatore Garofalo, cioè quello che si riferisce al riaccostamento delle relazioni commerciali con la Russia. Mi permetto soltanto di fare una considerazione, ed è questa: che io non credo affatto possibili e compatibili con le relazioni con uno Stato la possibilità di propaganda per il sovvertimento di quello Stato medesimo. Che questo concetto, in ogni modo, sia il concetto del Governo italiano è provato da qualche fatto che posso apprezzare rientrando nella mia sfera di competenza, in tema cioè di politica interna e di polizia. Ora io posso assicurare l'onorevole senatore Garofalo che in un determinato momento, qualche mese fa, si è presentata all'Italia la richiesta formale perchè una Commissione russa, la quale trovavasi in Germania per ragioni commerciali, fosse accolta in Italia. Prima di dare l'assenso si è domandato all'ambasciatore italiano a Berlino che cosa facessero questi signori in Germania.

Quando si è saputo che questi signori in Germania non si limitavano a fare degli atti di commercio o cose inerenti alla loro missione, ma che facevano la propaganda, il Governo italiano ha vietato l'ingresso in Italia di questa gente. Evidentemente il concetto che presiede a questi rapporti è di non consentire che attraverso rapporti commerciali si venga in Italia a fare della propaganda. Non credo con questo di avere invasa la zona dell'onorevole ministro Sforza, ma di avere dato una sufficiente sensazione al Senato che questo è il concetto centrale e direttivo della politica italiana.

Annuncio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore segretario Pellerano di dar lettura delle interrogazioni presentate alla Presidenza.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Interrogazione:

Al ministro della giustizia e degli affari di culto sulla opportunità di dichiarare cessata

la efficacia del decreto luogotenenziale 18 maggio 1916, n. 638, col quale venne concesso ai debitori di canoni, censi, livelli ed altre prestazioni dovute agli enti morali, di eseguirne l'affrancazione con obbligazioni del prestito nazionale al 5 per cento, nonchè il successivo Regio decreto 29 gennaio 1920, n. 118, col quale venne estesa tale facoltà ai debitori di qualunque prestazione perpetua.

D'Andrea.

Interrogazione con risposta scritta:

Ai ministri dei lavori pubblici e del tesoro per sapere se intendono provvedere sollecitamente agli opportuni e congrui stanziamenti per il consolidamento di frane minaccianti gli abitati, cui provvede direttamente lo Stato, escluse le provincie di Basilicata e Calabria.

Cannavina.

Sull'Ordine del giorno.

BERGAMASCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGAMASCO. Chiederei che venisse posto all'ordine del giorno, subito dopo i primi disegni di legge, il disegno di legge n. 192, che concerne l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, concordato tra l'Ufficio centrale e l'onorevole ministro, e che è un disegno di legge che ha carattere di urgenza.

PRESIDENTE. La discussione del disegno di legge sollecitata dall'onorevole senatore Bergamasco si potrà iscrivere all'ordine del giorno, ma poichè la relazione sarà distribuita soltanto oggi, se all'inizio della discussione sorgesse un senatore e dichiarasse che per l'esame della relazione avesse bisogno del tempo che il regolamento gli concede, dovrei riconoscere questo suo diritto.

Con questa riserva lo iscrivo all'ordine del giorno.

BERGAMASCO. Ringrazio l'onorevole Presidente.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro del tesoro ha chiesto che venga posto al n. 4 dell'ordine del giorno della seduta di domani il disegno di legge concernente la « Sostituzione dei buoni di cassa da lire 1 e da lire 2 ».

Se non si fanno osservazioni, resta così stabilito.

Domani seduta pubblica alle ore 15 col seguente ordine del giorno:

I. Interrogazione.

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 13 marzo 1919, n. 456, e 9 novembre 1919, n. 2302, che approvano la convenzione per la costruzione in Bergamo di un edificio ed uso degli uffici giudiziari ed autorizzazione al comune di Bergamo ad elevare a 2,705,000 lire il limite massimo del mutuo per la costruzione di un edificio ad uso degli uffici giudiziari (N. 281);

Provvedimenti economici a favore del personale delle Regie scuole industriali (Numero 272);

Provvedimenti per la sostituzione dei buoni di cassa da lire una e da lire due (N. 259);

Modificazioni al decreto-legge 23 agosto 1917, n. 1450, concernente l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura (N. 192);

Approvazione del piano regolatore di ampliamento della città di Savigliano (N. 132);

Conversione in legge del decreto Reale 19 settembre 1920, n. 1642, che abroga il decreto luogotenenziale 24 maggio 1917, n. 981, sulla concessione di opere marittime (N. 254);

Conversione in legge del Regio decreto 23 settembre 1920, n. 1389, col quale è soppressa la Commissione per l'esame delle controversie sorte in dipendenza dello stato di guerra per l'esecuzione di opere pubbliche (N. 237);

Conversione in legge del decreto luogote-

nenziale 28 dicembre 1919, n. 1882, col quale sono prorogati i termini stabiliti dagli articoli 12 e 13 della legge 14 luglio 1912, n. 854, per la classificazione e il riordinamento delle scuole industriali e commerciali (N. 115);

Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2398, che autorizza sotto determinate condizioni, la iscrizione degli ufficiali superiori nei Regi Istituti superiori di studi commerciali (N. 121);

Conversione in legge del Regio decreto 25 novembre 1919, n. 2509, che autorizza il ministro per l'industria, il commercio e lavoro a modificare i contributi, di cui agli articoli 2, 3, 4 e 7 del decreto luogotenenziale 8 agosto 1919, n. 112, relativo all'approvvigionamento della carta dei giornali (N. 122);

Conversione in legge del Regio decreto 4 gennaio 1920, n. 15, che eleva i contributi sulla produzione e vendita della carta e dei cartoni di qualsiasi specie (N. 123);

Conversione in legge del Regio decreto 10 settembre 1914, n. 1058, del decreto luogotenenziale 26 agosto 1915, n. 1388 e del decreto luogotenenziale 3 dicembre 1916, n. 1666 concernenti provvedimenti per la Camera agrumaria (N. 116);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 2 settembre 1917, n. 1545, concernente provvedimenti per la Camera agrumaria (Numero 117).

La seduta è tolta (ore 19.10).

Licenziato per la stampa il 4 marzo 1921 (ore 11).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

CI' TORNATA

MERCOLEDÌ 9 FEBBRAIO 1921

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Disegni di legge (discussione di):

- « Provvedimenti per la sostituzione dei buoni di cassa da lire 1 e da lire 2 » pag. 2953

Oratori:

- ARLOTTA, dell'Ufficio centrale 2956
- FACTA, ministro delle finanze 2954, 2955
- MENGARINI, dell'Ufficio centrale 2954
- WOLLEMBORG, relatore 2954

« Modificazioni al decreto-legge 23 Agosto 1917, n. 1450, concernente l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura » . 2956

Oratore:

- LABRIOLA, ministro del lavoro e della previdenza sociale 2957

Interrogazione (annuncio di) 2958

Relazioni (presentazione di). 2957

Sui lavori del Senato. 2958

Oratore:

- PRESIDENTE. 2958

La seduta è aperta alle ore 15.5.

Sono presenti: i ministri della marina, delle finanze, della guerra, dell'istruzione pubblica, del lavoro e previdenza sociale, e il sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

BETTONI, segretario. Legge il processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Rinvio d'interrogazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'interrogazione dell'on. Pullè al ministro della

guerra « sul negato caro-viveri agli ufficiali in posizione ausiliaria speciale ».

BONOMI, ministro della guerra. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONOMI, ministro della guerra. Poiché l'onor. Pullè desidera che sia rinviata a sabato la sua interrogazione, io non ho che ad aderire al desiderio privatamente espresso dall'onorevole interrogante.

PRESIDENTE. Sta bene.

Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per la sostituzione dei buoni di Cassa da lire una e da lire due » (N. 239).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per la sostituzione dei buoni di Cassa da lire 1 e da lire 2 ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, segretario, legge:

(V. Stampato N. 239).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il ministro del tesoro è autorizzato a sostituire i buoni di cassa da lire 1 e 2, emessi in forza dei decreti luogotenenziali 1° ottobre 1917, n. 1550, e 27 marzo 1919, n. 371, mediante

altri segni rappresentativi delle monete divisionali d'argento, da coniarci in pezzi di nichelio puro del valore nominale di lire 1 e 2, sotto la osservanza delle norme e cautele prescritte per l'emissione dei buoni di cassa.

Con decreti Reali verranno stabilite le caratteristiche e le impronte dei nuovi pezzi di nichelio puro.

MENGARINI, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MENGARINI, *dell'Ufficio centrale*. Credo opportuno di richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro sopra un desiderio che fu da me espresso nelle discussioni seguite nell'Ufficio centrale circa la monetazione dei nuovi pezzi da una e due lire.

L'Ufficio centrale aveva domandato al ministro se non fosse possibile di coniare questi pezzi in nichel di nuova emissione, da una e due lire, come si sono coniate le nuove monete in Francia, nel Belgio, in Grecia e nel Tonchino e come si fa da secoli nella Cina; cioè a dire con un foro centrale per poterle differenziare dalle altre monete, che hanno un diametro sensibilmente uguale.

I nuovi tondelli, come ho potuto constatare, hanno quasi lo stesso diametro dei pezzi esistenti, quindi converrebbe stamparli col foro centrale per poterli facilmente distinguere da questi.

Il ministro rispose che vi era qualche difficoltà tecnica. Ora mi permetto di far osservare all'onorevole ministro che secondo notizie esattamente prese, non vi è difficoltà tecnica alcuna e che con lo stesso numero di punzonature con cui si potrebbe battere il pezzo massiccio si può averlo col foro centrale.

Il ministro osservò ancora che la Commissione artistica la quale presiede alla formazione dei nuovi conii trovava difficile modellare monete con un foro centrale in modo artistico. Ora mi permetto di osservare che le monete italiane sono fra le più brutte del mondo e che col foro o senza foro la nostra Commissione artistica saprà certamente creare conii artistici e di buon gusto. Io credo che con un poco di buona volontà e guardando a quanto hanno fatto in Francia, nel Belgio, in

Grecia, si potrebbe soddisfare questo desiderio che è fortemente sentito dal pubblico.

Insisto pertanto nel raccomandare all'onorevole ministro che le nuove monete da una o due lire abbiano un foro centrale.

Ho qui vari campioni di queste monete usate nei paesi cui ho accennato, se i colleghi volessero esaminarli si persuaderebbero che i conii non sono inferiori, per bellezza a quelli degli altri pezzi monetati mentre le monete si differenziano perfettamente col tatto dalle altre di diametro sensibilmente uguale.

FACTA, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACTA, *ministro delle finanze*. Il carattere eminentemente tecnico delle osservazioni fatte dall'onorevole senatore Mengarini ed il fatto che io in questo momento rappresento molto indegnamente il ministro del tesoro, mi mettono nella necessità di fare una dichiarazione un po' riservata.

Ho sentito dall'onorevole senatore Mengarini che il ministro del tesoro ha risposto alle due questioni tecniche che gli erano state presentate dall'Ufficio centrale del Senato circa l'applicazione del foro centrale alle monete di nuova coniazione, facendo presente che alla possibilità d'introdurre questa innovazione si opponevano alcune difficoltà d'ordine tecnico.

Io voglio sperare che queste difficoltà possano essere superate; ma debbo limitarmi a dichiarare che sarà mio dovere di riferire al collega del Tesoro le insistenze fatte in proposito dall'onorevole senatore Mengarini, nella speranza che possa trovarsi un mezzo che consenta di arrivare alla modificazione dall'onorevole senatore stesso propugnata.

Non potrei aggiungere altro, perchè si tratta di una questione tecnica nella quale sono già intervenute da parte dell'onorevole ministro competente delle dichiarazioni.

WOLLEMBORG, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

WOLLEMBORG, *relatore*. La questione sollevata dal senatore Mengarini è stata già discussa in seno all'Ufficio centrale, che ha esaminato il presente disegno di legge e, all'uopo, fu rivolto uno speciale quesito all'Amministra-

zione del tesoro, dalla quale si ebbe la risposta che nella mia relazione è riportata in sunto.

L'Amministrazione del tesoro ha fatto presente che non tanto una questione di indole tecnica, cui si riferiva l'onorevole Mengarini, quanto una questione di natura artistica si è opposta all'introduzione di questa innovazione, perchè tutti gli elementi artistici italiani (per adoperare le parole della risposta dell'Amministrazione del tesoro al quesito dell'Ufficio centrale) per ora si sono manifestati decisamente contrari al sistema patrocinato dall'onorevole senatore Mengarini.

Ad ogni modo però l'Amministrazione del tesoro ha aggiunto che si riservava di proporre ancora una volta la questione alla Reale Commissione tecnica artistica monetaria, che è costituita presso il tesoro appunto per dare il suo voto anche nell'interesse artistico delle nuove monete. Io quindi non entrerei in questa disputa di carattere artistico e poichè l'onorevole Facta, rappresentante oggi del ministro del tesoro, ha dichiarato di non avere difficoltà a che un'altra volta la questione sia proposta a questa Commissione, nella quale è anche rappresentato il Senato nella persona di un onorevole nostro collega, non posso che acconciarmi alle dichiarazioni dell'onorevole ministro.

E poichè sopra nessun altro punto è stata sollevata obiezione in questa discussione, chiudo, senz'altro, con una sola raccomandazione: vi è urgenza di provvedere. Questa è la raccomandazione che faccio al Governo, interpretando il pensiero in ciò unanime dell'Ufficio centrale (*Approvazioni*).

ARLOTTA, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARLOTTA, *dell'Ufficio centrale*. Tengo a dichiarare, per la sincerità, che l'Ufficio centrale non è unanime in questa questione del foro nelle monete di nuova coniazione. Io non so quanti colleghi condividano il mio pensiero; ma, parlando a nome mio personale, non posso fare a meno di esprimere un parere assolutamente contrario a questa innovazione. Sono contrario essenzialmente per ragioni di estetica e perchè si tratta di cosa che non è stata mai usata nel nostro paese. Per quanto io sappia, bisogna andare fino nella lontana Cina per trovare delle monete forate, che gli abitanti di

quelle regioni usano di portare infilzate ad un cordoncino.

Mi si dice ora che anche in altri paesi si voglia sperimentare questo sistema. Ad ogni modo io debbo manifestare il mio parere che non è per nulla favorevole a questa innovazione.

Osservo che le ultime monete testè coniate e specialmente i pezzi da 50 centesimi, sono state accolte con gran favore dalla nostra popolazione. Quello da 50 centesimi è un pezzo di buona fattura, e circola facilmente ed incontra la simpatia del pubblico, perciò a me sembra che basterebbe insistere su quel tipo, dando un diametro differente ai diversi valori perchè essi siano riconoscibili anche al semplice tatto. Sono sicuro che tali monete riuscirebbero egualmente bene accette a tutti.

Eccezion fatta per questa questione del foro, mi trovo all'unisono con l'onorevole Presidente e con tutto l'Ufficio centrale nel ritenere che la necessità di avere presto questi spezzati metallici è grandissima. Le operazioni, anche le più usuali della vita e del commercio, sono grandemente intralciate dalla deficienza di moneta divisionaria, mentre d'altra parte i foglietti da una e da due lire, i cosiddetti boni di cassa, si riducono prestissimo a luridi cenci, indegni di una nazione civile. Quindi io spero che la cosa sia risolta presto e bene, come certamente vorrà promettere l'onorevole ministro delle finanze, che così degnamente rappresenta in questo momento il collega assente del Tesoro.

FACTA, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACTA, *ministro delle finanze*. Ho preso la parola solamente per dichiarare all'on. Arlotta che, per quanto riguarda la questione artistica e tecnica, il parere dell'Ufficio centrale sarà prospettato al ministro competente; quanto all'altra osservazione dell'on. Wollemborg, alla quale si è associato l'on. Arlotta, sulla assoluta urgenza, convengo pienamente, e sarà mia cura comunicarla al ministro competente; di questo posso dare sicura garanzia al Senato.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, pongo ai voti l'art. 1°.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato)

Art. 2.

Con decreti del ministro del tesoro sarà provveduto alle variazioni del bilancio per l'attuazione della presente legge ed allo stanziamento nel bilancio passivo del Ministero del tesoro della somma occorrente per la coniazione e per la emissione dei nuovi pezzi da lire 1 e 2, e per ogni altra spesa concernente tali operazioni.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Modificazioni al decreto-legge 28 agosto 1917, n. 1450, concernente l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura » (N. 192-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Modificazioni al decreto-legge 23 agosto 1917, n. 1450, concernente l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura ».

Invito l'onorevole ministro per il lavoro a dichiarare se consente che la discussione abbia luogo sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

LABRIOLA, *ministro del lavoro*. Consento.

PRESIDENTE. Prego allora l'onorevole senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del disegno di legge nel testo modificato dall'Ufficio centrale.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

(V. *Stampato N. 192-A*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Al decreto-legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, concernente l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, sono apportate le seguenti modificazioni:

I — alla lettera c) dell'articolo 1 è sostituita la seguente disposizione:

« c) I sovrastanti ai lavori di aziende agricole e forestali qualora abbiano una remunerazione media giornaliera, compresi i compensi in natura, da chiunque dovuti, non superiore

a lire venti, calcolando l'anno per 300 giorni lavorativi ».

II. — Nel secondo comma dell'art. 3 del decreto-legge sono sostituite alle parole « 15 % » le parole « 10 % ».

III. — Nel secondo comma dell'art. 7 alle parole « contenute entro il limite massimo di lire 1,75 » sono sostituite le parole « contenute entro il limite massimo di lire 4 ».

IV. — Alla tabella delle indennità per infortuni sul lavoro allegata al decreto-legge è sostituita la seguente:

Tabella delle indennità per infortuni sul lavoro.

Età della vittima dell'infortunio	Sesso	
	uomini	donne
Infertuni mortali:		
dai 9 ai 12 anni compiuti . .	1,500	1,500
dai 12 ai 15 »	2,000	2,250
dai 15 ai 23 »	6,000	3,000
dai 23 ai 55 »	7,500	3,750
dai 55 ai 75 »	4,500	2,250
Infertuni che producono inabilità permanente assoluta:		
dai 9 ai 12 anni compiuti . .	3,600	3,000
dai 12 ai 15 »	5,400	3,600
dai 15 ai 23 »	7,500	4,500
dai 23 ai 55 »	9,750	6,000
dai 55 ai 75 »	6,000	3,000
Infertuni che producono inabilità permanente parziale che diminuisca di più del 10 per cento l'attitudine al lavoro:		
L'indennità è calcolata sulla base di quella stabilita per l'inabilità permanente assoluta ridotta in proporzione alla residua attitudine al lavoro.		
Indennità giornaliera		
	uomini	donne
Infertuni che producono inabilità temporanea:		
dai 12 ai 15 anni compiuti . .	1.50	1.50
dai 15 ai 65 »	4.00	3.00
dai 65 ai 75 »	2.25	1.50

Le vedove che siano a capo di famiglia sono equiparate, per quanto riguarda la misura delle indennità, agli uomini.

Alle indennità stabilite per i casi di inabilità permanente e di morte va aggiunto un decimo per la moglie e per ciascun figlio minore degli anni 15, fino alla concorrenza del 50 per cento: nel caso che la persona colpita da infortunio sia una donna va aggiunto un decimo per ciascun figlio minore degli anni 15 fino al massimo predetto.

Nel caso di morte la ripartizione della indennità fra gli aventi diritto a norma dell'articolo 11 sarà fatta dopo l'eventuale aggiunta dei decimi di cui nel comma precedente.

Le indennità sono pagate in capitale; saranno versate però alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, per essere convertite in rendita vitalizia, quando questa risulti almeno di 500 lire all'anno.

Art. 2.

Le tariffe dei contributi di assicurazione per gli infortuni sul lavoro in agricoltura per l'anno 1922 saranno stabilite dal ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col ministro per l'agricoltura.

LABRIOLA, ministro del lavoro. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LABRIOLA, ministro del lavoro. Il secondo comma di questo art. 2 non deve essere soppresso: bisogna soltanto leggere 1921 dove dice 1920 e 1922 dove dice 1921. Noi ci accordammo su questo articolo l'anno scorso, e siccome è passato un anno bisogna mettere in armonia la legge col calendario.

PRESIDENTE. Sta bene.

Allora do lettura del 2° comma dell'articolo-2 con le correzioni di date:

Il maggiore contributo dovuto per l'anno 1920 in dipendenza dell'aumento delle indennità secondo la presente legge sarà corrisposto insieme con i contributi dell'anno 1922; a tal fine il fabbisogno da determinarsi per l'anno 1922 sarà aumentato di una quota della differenza tra il detto fabbisogno e quello già stabilito per l'anno 1821.

Pongo ai voti l'art. 2.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Art. 3.

Le indennità stabilite dalla tabella di cui al n. IV del precedente articolo 1 dovranno essere corrisposte per gli infortuni che avvengano a decorrere dal trentesimo giorno dalla pubblicazione della presente legge.

È data facoltà al Governo del Re di emanare le norme regolamentari per l'esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Avverto il Senato che mi trovo nella impossibilità di proseguire nella discussione dell'ordine del giorno, perchè nessuno dei ministri ai quali si riferiscono i progetti di legge iscritti all'ordine del giorno è presente.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito il senatore Venzi a recarsi alla tribuna per la presentazione di una relazione.

VENZI, relatore. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 novembre 1920, n. 1595, contenente norme circa l'esercizio della competenza attribuita alla Corte di cassazione di Roma col Regio decreto 4 novembre 1919, numero 2039 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Venzi della presentazione di questa relazione che sarà stampata e distribuita.

Invito il senatore Giunti a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

GIUNTI. A nome dell'Ufficio centrale, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Costituzione del comune di Terravecchia ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Giunti della presentazione di questa relazione che sarà stampata e distribuita.

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Di fronte alla nuova forma di sciopero sono obbligato a togliere la seduta. (*Approvazioni; commenti*).

Nella seduta di ieri l'altro il Senato aveva stabilito che si discutesse il disegno di legge per la conversione in legge dei vari decreti-legge per gli alloggi; ma la relazione non ha potuto essere distribuita prima di questa mattina; quindi la discussione non potrà essere iscritta che all'ordine del giorno di venerdì.

Mi farò interprete presso i ministri del ramo del Senato di aver dovuto sciogliere la seduta a causa della loro assenza, rilevando che è la prima volta che accade una cosa simile. (*Vivi applausi*).

Annunzio di interrogazione.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura di una interrogazione.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

« Al Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno ed al ministro della guerra per conoscere se sia vera la notizia di un grave conflitto fra soldati italiani e contadini croati avvenuto, come dicesi, recentemente a Knin in Dalmazia, e nell'affermativa se siano stati adottati convenienti provvedimenti per il prestigio del nome italiano, ed a tutela della vita dei nostri soldati e connazionali in Dalmazia.

« Spirito ».

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Interrogazione.

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 13 marzo 1919, n. 456, e 9 novembre 1919, n. 2302, che approvano la convenzione per la costruzione in Bergamo di un edificio ad uso degli uffici giudiziari ed autorizzazione al comune di Bergamo ad elevare a 2,705,000 lire il limite massimo del mutuo per la costruzione di un edificio ad uso degli uffici giudiziari (N. 21);

Provvedimenti economici a favore del personale delle Regie scuole industriali (N. 272);

Approvazione del piano regolatore di ampliamento della città di Savigliano (N. 272);

Conversione in legge del decreto Reale 19 settembre 1920, n. 1642, che abroga il decreto luogotenenziale 24 maggio 1917, n. 981, sulla concessione di opere marittime (N. 254);

Conversione in legge del Regio decreto 23 settembre 1920, n. 1388, col quale è soppressa la Commissione per l'esame delle controversie sorte in dipendenza dello stato di guerra per l'esecuzione di opere pubbliche (N. 237);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 28 dicembre 1919, n. 1882, col quale sono prorogati i termini stabiliti dagli articoli 12 e 13 della legge 14 luglio 1912, n. 854, per la classificazione e il riordinamento delle scuole industriali e commerciali (N. 115);

Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2398, che autorizza sotto determinate condizioni, la iscrizione degli ufficiali superiori nei Regi Istituti superiori di studi commerciali (N. 121);

Conversione in legge del Regio decreto 25 novembre 1919, n. 2509, che autorizza il ministro per l'industria, il commercio e lavoro a modificare i contributi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 7 del decreto luogotenenziale 8 agosto 1919, n. 112, relativo all'approvvigionamento della carta dei giornali (N. 122);

Conversione in legge del Regio decreto 4 gennaio 1920, n. 15, che eleva i contributi sulla produzione e vendita della carta e dei cartoni di qualsiasi specie (N. 123);

Conversione in legge del Regio decreto 10 settembre 1914, n. 1658, del decreto luogotenenziale 26 agosto 1915, n. 1388 e del decreto luogotenenziale 3 dicembre 1916, n. 1666, concernenti provvedimenti per la Camera agrumaria (N. 116);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 2 settembre 1917, n. 5154, concernente provvedimenti per la Camera agrumaria (N. 117);

La seduta è sciolta (ore 15.30).

Licenziato per la stampa il 4 marzo 1921 (ore 11).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche

CIIª TORNATA

GIOVEDÌ 10 FEBBRAIO 1921

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Congedo	pag. 2963		
Disegni di legge (approvazione di):			
« Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 13 marzo 1919, n. 456 e 9 novembre 1919, n. 2302, che approvano la convenzione per la costruzione in Bergamo di un edificio ad uso degli uffici giudiziari e l'autorizzazione al comune di Bergamo ad elevare a lire 2,705,000 il limite massimo del mutuo per la costruzione di un edificio ad uso degli uffici giudiziari »	2968		
« Approvazione del piano regolatore di ampliamento della città di Savigliano »	2978		
« Conversione in legge del decreto reale 19 settembre 1920, n. 1642, che abroga il decreto luogotenenziale 24 maggio 1917, n. 981, sulla concessione di opere marittime »	2979		
« Conversione in legge del Regio decreto 25 novembre 1919, n. 2509, che autorizza il ministro per l'industria, il commercio e lavoro a modificare i contributi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 7 del decreto luogotenenziale 8 agosto 1919, n. 112, relativo all'approvvigionamento della carta dei giornali »	2987		
« Conversione in legge del Regio decreto 4 gennaio 1920, n. 15, che eleva i contributi sulla produzione e vendita della carta e dei cartoni di qualsiasi specie »	2988		
« Conversione in legge del Regio decreto 10 settembre 1914, n. 1058, del decreto luogotenenziale 26 agosto 1915, n. 1388 e del decreto luogotenenziale 3 dicembre 1916, n. 1666, concernenti provvedimenti per la Camera agrumaria »	2988		
« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 2 settembre 1917, n. 5154, concernente provvedimenti per la Camera agrumaria »	2991		
« Conversione in legge del decreto reale 14 novembre 1919, n. 2288, col quale viene abrogato il decreto luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1034,			
concernente l'assentimento per gli ufficiali della Regia marina a contrarre matrimonio »	2991		
« Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2377, che ripristina per i militari del corpo Reale equipaggi la facoltà di emigrare »	2992		
(discussione di):			
« Provvedimenti economici a favore del personale delle Regie scuole industriali »	2972		
Oratori:			
ALESSIO, ministro dell'industria e del commercio	2973		
DALLOLIO ALBERTO	2972		
« Conversione in legge del Regio decreto 23 settembre 1920, n. 1388, col quale è soppressa la Commissione per l'esame delle controversie sorte in dipendenza dello stato di guerra per l'esecuzione di opere pubbliche »	2979		
PEANO, ministro dei lavori pubblici	2983		
ZUPELLI, relatore	2980		
« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 28 dicembre 1919, n. 1882, col quale sono prorogati i termini stabiliti dagli articoli 12 e 13 della legge 14 luglio 1912, n. 854, per la classificazione e il riordinamento delle scuole industriali e commerciali »	2984		
Oratori:			
ALESSIO, ministro dell'industria e del commercio	2985		
APOLLONI	2984		
« Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2398, che autorizza, sotto determinate condizioni, l'iscrizione degli ufficiali superiori nei Regi Istituti superiori di studi commerciali »	2985		
Oratori:			
ALESSIO, ministro dell'industria e commercio	2987		
MAZZONI, relatore	2986		
« Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2329, concernente il reclutamento			

e l'avanzamento degli ufficiali della Regia marina in servizio attivo permanente 2993

Oratori:

GUALTERIO, *relatore* 2993 e *passim* 2999

SECHI, *ministro della marina* 2993 e *passim* 2999

Interrogazione (svolgimento di)

• Del senatore D'Andrea sulla opportunità di dichiarare cessata l'efficacia del decreto luogotenenziale 18 maggio 1916, n. 638, e del Regio decreto 29 gennaio 1920, n. 118 2963

Oratori:

D'ANDREA 2965

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto* 2963, 2968

SPIRITO 2966

Relazione (presentazione di) 2968

Sull'ordine del giorno:

Oratori:

PRESIDENTE 3000

AMERO D'ASTE 3000, 3001

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto* 3000

REBAUDENGO 3000

Sul processo verbale

Oratori:

APOLLONI 2962

MENGARINI 2962

Votazione a scrutinio segreto (risultato di) . . . 3002

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri degli affari esteri, della giustizia e degli affari di culto, delle finanze, della marina, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, dell'industria e commercio, del lavoro e la previdenza sociale, delle poste e telegrafi.

CENCELLI, *segretario*, legge il verbale della seduta precedente.

APOLLONI. Chiedo di parlare sul processo verbale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

APOLLONI. Ho chiesto la parola sul processo verbale della discussione di ieri, a proposito delle monete nuove che si stanno facendo, per ribattere le espressioni dell'amico e collega Mengarini, che credo sia andato al di là del suo pensiero quando ha detto che le monete d'Italia sono le peggiori del mondo. Questa affermazione l'ho letta nei giornali, ed anche nel resoconto sommario della seduta, e contro di essa protesto.

A me pare che tali parole denigratorie della nostra arte sia poco prudente pronunciarle in un'Assemblea come questa. Purtroppo la denigrazione di noi stessi è un'epidemia di razza, ma bisogna combatterla per la nostra dignità e per il nostro buon nome.

La Commissione artistica, nominata dal ministro del tesoro a proposito delle nuove monete, studia con alacrità e con zelo, ed è composta di competenze indiscutibili.

Io credo che oggi le nostre monete non siano inferiori a quelle degli Stati esteri, e, a proposito del foro di cui si è parlato dal collega Mengarini, credo che un buco di meno un buco di più, per le nostre finanze sia la stessa cosa... (*Vira ilarità*).

Gli orientali, e specialmente i Cinesi, hanno le monete forate per infilarle a cordelle e poterle così portare addosso e anche sull'arcione.

Io credo necessario distinguere le monete facendole di diversa grandezza a seconda del loro valore, in modo che si possano facilmente riconoscere al tatto, anche nell'oscurità. Ma questa è una cosa che studierà la Commissione.

Io ho chiesto di parlare solo per esprimere il mio rincrescimento per un rilievo fatto con tanta inavvedutezza.

MENGARINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MENGARINI. Chiedo la parola soltanto per chiarire, se ne è il caso, le parole ieri da me pronunziate che possono forse aver fatto pensare al mio vecchio, carissimo amico ed illustre artista Apolloni, che io abbia misconosciuto il valore dei nostri artisti e della Commissione artistica che presiede ai conii. Non occorre che qui dichiaro quanta stima ed ammirazione io abbia per gli artisti e gli artefici nostri! Ma non devesi spostare la questione; non posso condividere l'ottimismo del senatore Apolloni; certo non tutte, ma alcune delle nostre monete ora in circolazione, non sono dei modelli d'arte.

La mia affermazione, se ha potuto turbare la sensibilità dell'animo dei nostri artisti, dichiaro che mirava soltanto a far sì che le nuove coniazioni abbiano a riescire degne dell'arte e della nobilissima tradizione italiana.

Il ministro ha affermato, in una lettera diretta all'Ufficio centrale, che difficoltà di ordine artistico si oppongono a stampare le nuove

monete col foro centrale e che queste avranno una impressione in cavo anzichè in rilievo.

Io dubito fortemente che una tale nuova concezione abbia a riescire tecnicamente ed artisticamente perfetta.

In ogni modo ho voluto richiamare l'attenzione del Senato su questo fatto ed ho fiducia nel ministro, nella Commissione artistica, nonchè nei valentissimi incisori della Zecca e spero che i nuovi conii saranno per riescire in tutto degni dell'arte e della tradizione italiana.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, il verbale è approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Cappelli ha chiesto un congedo per giorni quindici.

Se non si fanno osservazioni, questo congedo s'intende accordato.

Svolgimento d'interrogazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interrogazione del senatore D'Andrea al ministro della giustizia e degli affari di culto: « Sulla opportunità di dichiarare cessata la efficacia del decreto luogotenenziale 18 maggio 1916, n. 638, col quale venne concesso ai debitori di canoni, censi, livelli ed altre prestazioni dovute agli Enti morali, di eseguirne l'affrancazione con obbligazioni del prestito nazionale al 5 per cento, nonchè il successivo Regio decreto 29 gennaio 1920, numero 118, col quale venne estesa tale facoltà ai debitori di qualunque prestazione perpetua ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro guardasigilli per rispondere a questa interrogazione.

FERA, ministro della giustizia e degli affari di culto. Il senatore D'Andrea mi interroga sull'opportunità di dichiarare cessata l'efficacia sia del decreto luogotenenziale 18 maggio 1916, n. 638, sia del Regio decreto 29 gennaio 1920, n. 118.

Ora io debbo dichiarare al senatore D'Andrea che posso soltanto esprimergli i miei personali apprezzamenti sulla materia che dà il contenuto alla sua interrogazione, poichè non si tratta di provvedimenti dovuti alla mia ini-

ziativa; infatti il decreto 18 maggio 1916 fu emesso sulla proposta del guardasigilli del tempo, d'accordo col ministro del tesoro, e il decreto 29 gennaio 1920 e l'altro, della stessa natura, dell'11 stesso mese ed anno n. 26 non sono stati neppure emanati sulla proposta del ministro della giustizia, ma di quello del tesoro, d'accordo cogli altri ministri.

Anzi il decreto 18 maggio 1916 fu emanato in forza dei pieni poteri, mentre i due decreti 11 e 29 gennaio 1920 sono stati fatti in forma di decreto-legge.

Ma oltre che ad esporre soltanto degli apprezzamenti, io mi trovo anche costretto a dichiarare che posso, in materia, assumere solo impegni per mio conto, perchè non ho avuto da ieri ad oggi la possibilità di prendere accordi col ministro del tesoro, che era assente, e anche col ministro dell'interno, la cui competenza è nella specie investita. Ad ogni modo credo che le conclusioni, a cui i miei colleghi del Governo possono arrivare, non saranno forse molto difformi da quelle desiderate dall'onorevole D'Andrea.

La questione, che egli solleva, è degna di ogni considerazione ed è gravissima. Non so se abbia formato argomento di interrogazioni all'altro ramo del Parlamento; so però che vi sono istanze ai diversi dicasteri, non solo per chiedere se questi decreti debbano ancora continuare ad avere la loro efficacia, ma anche per dubbi sulla loro interpretazione in rapporto ai casi concreti; quindi è evidente che la questione merita di essere esaminata attentamente.

Posso pertanto assicurare l'onorevole D'Andrea che tutta questa materia sarà sottoposta ad una revisione fondamentale, attesa la complessità e difficoltà dei problemi che essa involge, salvo presentare le risoluzioni definitive ai due rami del Parlamento.

Il decreto 18 maggio 1916 ha una natura diversa dagli altri successivi, dell'11 e del 29 gennaio 1920, in quanto il primo, emanato in forza dei pieni poteri, non fece in sostanza che interpretare, e sotto un certo aspetto estendere, quella che è una norma della legge del 24 gennaio 1864.

La legge del 1864, seguendo la tendenza, allora manifestatasi, di agevolare tutte le affrancazioni di canoni, censi e livelli dovuti da de-

bitori a enti morali, e volendo anzi prestabilire un modo di affrancazione più vantaggioso di quello che era nel diritto comune, in rapporto agli enti stessi dispose che potessero i debitori affrancare mediante rendita pubblica.

Non esamino se la norma sia stata più favorevole ai debitori o agli enti morali, nè se quel momento fosse il più adatto perchè al sistema di vincoli dovesse sostituirsi il sistema di libertà, per un più rapido movimento di capitali. Si era ad ogni modo in un'epoca in cui i principj individualistici prevalevano sulle tendenze sociali, e sebbene potesse venirne danno a enti di pubblica beneficenza, fu ritenuto opportuno dare ai debitori di censi, canoni e livelli la facoltà di affrancazione mediante rendita pubblica, innovando così il sistema della legge comune.

Successivamente si dubitò se potessero paragonarsi ai titoli di rendita pubblica, i titoli di prestiti nazionali, e allora col decreto 18 maggio 1916 questi ultimi furono equiparati ai primi, cosicchè tale decreto è un'interpretazione della legge del 1864.

Pertanto se si volesse toccare il decreto 18 maggio 1916, si verrebbe in fondo a investire la norma fondamentale della legge del 1864.

Con ciò non voglio dire che il problema non debba essere riesaminato, ma osservo soltanto che il decreto 18 maggio 1916 non aggiunge e non toglie nulla; esso non fa che assimilare, ai fini dell'affrancazione, i titoli del prestito nazionale ai titoli di rendita pubblica.

Ben differente è invece la portata dei due succennati decreti-legge del 1920, in quanto col primo di essi si introduceva il principio della facoltà di affrancare mediante titoli del debito pubblico, anche in confronto dei creditori privati, ossia delle persone diverse dagli enti morali; e col secondo furono assimilati ai debitori di censi, livelli, canoni e simili, i debitori, privati, di qualunque prestazione perpetua. Ora se ciò indubbiamente rappresentava un grande vantaggio agli effetti dell'emissione del nuovo prestito nazionale, che a quel tempo era in corso, è certo però che costituiva un mutamento assai arduo al sistema prestabilito nel Codice civile.

I detti due decreti hanno dato luogo a molte proteste e a molti reclami, soprattutto perchè

la loro applicazione nel momento attuale costituisce un danno notevole per i creditori delle prestazioni in essi contemplate, e d'altra parte non è sempre ben chiaro, nella molteplicità e varietà dei casi pratici, se e come possano essere applicati. Certo essi rappresentano il lato più grave del problema; ma è da soggiungere che si tratta di due decreti-legge i quali sono stati presentati al Parlamento per la loro conversione in legge, epperò vedrà il Parlamento, in sede di discussione, se e quali modificazioni apportarvi.

Ad ogni modo posso dire che, per accordi intervenuti fra i Ministeri interessati, della giustizia, del tesoro e dell'interno, sta per costituirsi una ristretta commissione di giuristi e di esperti dell'Amministrazione, la quale non solo riesaminerà il problema nei rapporti dei due decreti del 1920, ma porrà sotto studio tutta la complessa e difficile materia delle affrancazioni mediante rendita pubblica, allo scopo anche di vedere se debba essere risolta con criteri diversi da quelli che ispirarono la legge del 1864, date le profonde mutazioni che sono sopravvenute nella società e nel sistema della economia generale del Paese.

Come risposta conclusiva, posso adunque assicurare l'onorevole senatore D'Andrea che mi rendo conto della gravità ed urgenza del problema e che riconosco la necessità di riesaminarlo in tutta la sua estensione, anche perchè, dei tre decreti di cui è cenno, soltanto quelli del 1920 verranno in discussione dinanzi al Parlamento in sede di loro conversione, mentre di quello del 1916 il Parlamento non potrà essere direttamente investito, poichè è emanato in forza dei pieni poteri.

Si vedrà anche, nell'occasione, se sarà il caso di dare a fondo nella legge del 1864, legge fondamentale, alla cui elaborazione parteciparono illustri giureconsulti, come il Pisanello, il Mancini, il Conforti, e che certo rispondeva ai criteri del tempo, ma potrebbe darsi più non rispondesse alle necessità presenti.

Del resto, sulla materia intera, il Governo potrà trarre lumi e direttive dal Parlamento durante la discussione per la conversione in legge dei due decreti-legge più volte ricordati.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore D'Andrea per dichiarare se è soddisfatto.

D'ANDREA. Ringrazio l'onorevole ministro guardasigilli della sua cortese risposta e mi dichiaro relativamente soddisfatto delle sue promesse, in primo luogo perchè, finalmente, questi decreti hanno trovato un ministro che ne ha assunta la paternità. Infatti, come l'onorevole Fera ha ricordato, questi decreti sono stati emessi da diversi ministri, e quando nella tornata del 26 settembre dello scorso anno, questa stessa disputa fu sollevata in Senato dal collega senatore Spirito...

SPIRITO. Domando di parlare.

D'ANDREA. L'onorevole ministro delle finanze, quello stesso che più tardi non ne ha riconosciuto la paternità, rispose che si sarebbe affrettato a presentare i due decreti al Parlamento per la loro conversione in legge. Invece sono trascorsi sei mesi ed essi purtroppo continuano ad imperare, non ostante la loro discutibile giustizia e costituzionalità.

Come l'onorevole guardasigilli ha riconosciuto, il bisogno urgente, indilazionabile, durante la guerra di ricorrere a prestiti, facendo appello al patriottismo del paese per affrontarne le ingenti spese e più tardi, per provvedere ai bisogni del bilancio, rese necessario un sesto prestito, chiamato della vittoria.

Con Regio decreto del 22 dicembre 1915 il Presidente del Consiglio ed il ministro del tesoro furono autorizzati ad emettere il primo prestito nazionale e, dopo pochi mesi, fu emesso il primo di questi decreti, quello del 18 maggio 1916, che l'onorevole ministro crede meno grave nelle sue conseguenze del secondo.

Ora io mi do conto del fatto che in sede di interrogazione non è consentito dilungarsi, e sarò molto conciso; ma mi consenta l'onorevole ministro di osservare che l'uno e l'altro decreto sono importantissimi, ed entrambi offendono il rispetto alla proprietà, il primo nei rapporti degli enti morali; il secondo nei riguardi dei privati cittadini.

Si è detto che col decreto del 1916 i debitori di canoni, censi, livelli e prestazioni a favore di enti morali furono abilitati ad affrancarli con titoli del prestito nazionale alla ragione del 5 per cento, e con ciò si venne a modificare la legge del 24 gennaio 1864.

Ora, onorevole ministro, non c'è bisogno di metter mano a quella legge per revocare i due decreti di cui ci occupiamo. La legge del 1864,

come ella saggiamente ha ricordato, ebbe altra finalità, oltre quella di rialzare il corso del consolidato 5 per cento. Si volle in primo luogo liberare la proprietà dai vincoli e consentire gli affranchi dei canoni, censi, livelli ed altre prestazioni dovute al Demanio, Corporazioni, Comunità ed altri corpi morali di manomorta, non essendo venuto ancora il Codice civile, pubblicato l'anno successivo, col quale agli enfiteuti fu data facoltà di affrancare i canoni, ciò che non era consentito dalle legislazioni vigenti. Ma quella legge s'ispirò ad una finalità anche più importante d'indole politica.

A quel tempo non si erano ancora pubblicate tutte le leggi sulla soppressione delle corporazioni religiose, delle cappellanie, delle collegiate, ecc., e quindi il patrimonio ecclesiastico rappresentava una grave preoccupazione per la forza che veniva ad esso dalla Chiesa, la quale purtroppo si trovava in lotta con lo Stato. E così si ricorse all'affrancazione dei canoni, per sostituire al patrimonio ecclesiastico, che venne successivamente alienato, la rendita pubblica iscritta sul bilancio dello Stato.

Invece il decreto del 18 maggio 1916 ha avuta una sola finalità, quella di promuovere l'acquisto dei titoli del prestito nazionale, agevolando i debitori, in pregiudizio però delle Opere pie.

Noti il Senato, che quando fu discussa la legge del 1864, occorsero ben tre sedute della Camera dei deputati ed il dibattito fu vivo anche nel Senato.

L'onorevole Minghetti, allora Presidente del Consiglio, disse: « Non doversi avere preoccupazioni per l'avvenire, perchè a suo tempo si sarebbero emanati provvedimenti, per effetto dei quali gli enti morali, le Opere pie, gli istituti di beneficenza non sarebbero rimasti danneggiati ».

Ed infatti venne la legge del 22 giugno 1894, con cui venne portata al 20% l'imposta di ricchezza mobile sul consolidato, ma si creò un titolo speciale del 4,50% a favore degli Istituti di beneficenza. E quando, più tardi, si pubblicò la legge 24 novembre 1903, per la conversione del nostro consolidato, ne vennero esentati i titoli 4,50% posseduti dalle pubbliche istituzioni di beneficenza, per non diminuirne la rendita al 3,50%.

Quanto diverso il concetto al quale s'informò

la legge del 24 gennaio 1864, da quello che ha dettato il decreto del 1916. Esso ha offeso il patrimonio delle Opere Pie anche sotto un altro profilo, sul quale richiamo l'attenzione dell'onorevole ministro, e del Senato.

Per l'articolo 7 della legge del 1864 i debitori di canoni e censi dovevano aumentare di altrettanto la rendita, di quanto corrispondeva alla metà del laudemio che rappresentava il riconoscimento del dominio diretto nei successivi passaggi del dominio utile da una mano all'altra.

Ditalchè anche il laudemio ridotto alla metà, doveva essere corrisposto dall'enfiteuta con consolidato 5%. Invece il decreto dell'8 maggio 1916 ha ommesso di occuparsi del laudemio, autorizzando implicitamente i debitori a non soddisfarlo, ciò che importa deroga alla legge del 1864 e flagrante violazione dei rapporti giuridici esistenti fra debitore e creditore. E che sia così è confermato dalla circolare del Ministero degli interni del 28 gennaio 1920, emessa in occasione del secondo decreto del 29 gennaio 1920, nella quale si legge: « È infine da avvertire che in base alle due disposizioni non è dovuto alcun laudemio, ma sarà sufficiente la corrisponsione del solo capitale del canone ».

Ora io intendo che ai fini dell'economia nazionale, per collocare il prestito nazionale, siasi potuto fare obbligo agli istituti di beneficenza ed agli altri enti morali, di accettare il titolo del prestito nazionale al 5%, quando vi sono canoni enfiteutici e censi bollari convenuti al 3%, con grave pregiudizio degli istituti medesimi i quali vengono a ricevere un capitale di gran lunga minore, ma non so rassegnarmi al pensiero che lo Stato, il quale ne ha la tutela, possa danneggiarne così sensibilmente il patrimonio.

Più esiziale ancora è il secondo decreto del 29 gennaio 1920, col quale la facoltà del riscatto venne estesa ai canoni, ai censi, ecc., dovuti ai privati, togliendo ai creditori anche il diritto al laudemio, come è detto nella circolare del Ministero dell'interno innanzi ricordata. In altri termini una circolare del Ministero distrugge una legge dello Stato, quale quella del 24 gennaio 1864.

Onorevole ministro, non aggiungo altro. Io confido che ella vorrà, nel più breve tempo possibile, portare innanzi al Parlamento i due

decreti, per essere convertiti in legge o piuttosto, come confido, per farne dichiarare la inefficacia per l'avvenire. Essi hanno avuto purtroppo lunga vita, con danno gravissimo degli enti morali e dei privati. Che se ella, onorevole ministro, si convincerà che quei decreti non rispondono a criteri giuridici né morali, ma sono stati emessi soltanto per opportunità finanziaria, non sarà neppur necessario portarli dinanzi al Parlamento, ma con un altro decreto legge potrà revocarli ed avrà il nostro plauso.

Confido nella sua autorità e nell'interesse col quale ha seguito questo dibattito. Occorre difendere la proprietà privata purtroppo negata da taluni, ma che costituisce sempre il principale fondamento dell'economia nazionale: proprietà conquistata col lavoro, migliorata dall'attività del possessore, consacrata al rispetto da tutte le legislazioni.

È in nome di questi principi che confido vedere condannati i due decreti, dai quali il diritto di proprietà è stato così profondamente violato. (*Approvazioni*).

SPIRITO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Onorevole Spirito, in materia di interrogazioni il regolamento prescrive che abbia facoltà di parlare il solo interrogante per dichiarare se è soddisfatto...

SPIRITO. Chiedo la parola per fatto personale.

PRESIDENTE. Allora ha facoltà di parlare.

SPIRITO. Chiamato in causa da quanto hanno detto tanto l'onorevole ministro come l'onorevole collega D'Andrea, io mi permetto di ricordare al Senato che la grave questione sollevata dall'onorevole D'Andrea fu già portata da me in questa Assemblea cinque mesi addietro, ed essa diede luogo ad una larga discussione, compatibilmente con la forma del dibattito che era quella di una interrogazione, con l'onorevole ministro delle finanze. Il quale, riconoscendo l'importanza del problema e la gravità degli interessi che al medesimo si collegano, diede sicuro affidamento che in breve termine sarebbero stati presentati al Parlamento non soltanto i decreti luogotenenziali da convertirsi in legge, ma addirittura un nuovo disegno di legge che ne contenesse le modificazioni. Dopo passati quattro mesi di vana attesa, io mi rivolsi di nuovo all'onorevole mi-

nistro delle finanze, perchè adempisse la promessa della presentazione; senonchè il ministro, con mia grande sorpresa, mi rispose, notate, dopo che egli aveva accettata l'interrogazione e dopo che noi avevamo discusso d'accordo in quest'aula anche sul merito: « Caro Spirito, - ripeto le parole di una sua lettera - questa non è competenza mia, ma del ministro del tesoro ». Ne restai sorpreso, perchè quando ci rivolgiamo al ministro delle finanze o al ministro del tesoro, o a un altro ministro qualsiasi, ed uno qualunque di essi accetta, risponde, s'impugna, noi intendiamo di esserci rivolti al Governo; cosicchè promessa la presentazione del decreto luogotenenziale o di altro progetto di legge, quella per me è parola di Governo. Allora a mia volta risposi all'onorevole Facta, poichè adesso il ministro del tesoro è in congedo, fate in modo che avvenga questa presentazione. Mentre si svolgeva questa polemica o corrispondenza epistolare fra me e il ministro delle finanze, in buon punto, è venuta la interrogazione del senatore D'Andrea.

Il ministro ha ben rettificato che noi abbiamo due questioni: una, quella per il decreto 18 maggio 1916; ed io credo che qui, in via di conversione, poco ci sia a vedere perchè detto decreto fu emanato in tempo ed in virtù dei pieni poteri straordinari conferiti dal Parlamento al potere esecutivo; epperò esso non deve essere presentato al Parlamento; è di per sé una legge, e solo un'altra legge può revocarlo. L'altra questione, gravissima, riguarda i due decreti luogotenenziali, uno dell' 11 e l'altro del 29 gennaio 1920, ed essi devono essere presentati al Parlamento per la loro conversione in legge, ed il Parlamento può e dovrà modificarli, e potrebbe anche non approvarli.

Io non intratterrò, perchè lo feci altra volta, il Senato intorno alla portata di questi decreti luogotenenziali, i quali, per la finalità di accreditare il prestito nazionale, forse senza volerlo, hanno manomessi, e fortemente, interessi e diritti di privati. E l'hanno manomessi in due modi: uno dando al direttario o proprietario del credito che doveva avere 100 lire un titolo che allora valeva 86 lire, ed ora non ne varrebbe che 72 o 73, e quindi una perdita di circa un terzo del capitale; ma su questo

punto forse vi è poco da fare, perchè anche quella è come moneta dello Stato. Più grave ancora, ma riparabile, è la seconda lesione arrecata al privato, e consiste nell'essersi adottato come tasso di affranco la ragione unica del 5 per cento, mentre esistono enfiteusi, rendite, censi costituiti al 3, al 3 e mezzo, al 4 per cento; di guisa che applicando invece la ragione del 5 si viene a sottrarre, a frodare il proprietario di un'altra terza parte del proprio fondo o capitale. E tutto questo a beneficio del debitore; il quale in questi casi, sapete chi è? È l'occupatore, il coltivatore, colui che ha la terra, e cioè la persona che, in questi momenti, per lo meno si è conquistata l'agiatezza, mentre il proprietario vive nelle maggiori strettezze!...

PRESIDENTE. Onorevole Spirito! Tutto questo, non è fatto personale!

SPIRITO... È fatto personale, onorevole Presidente! Io ho dovuto prendere la parola perchè io e il senatore D'Andrea nelle conseguenze ci differenziamo, in quanto che egli mi ha attribuito opinioni diverse da quelle manifestate e d'altra parte ho dovuto ricordare al Governo gli impegni precedentemente assunti...

PRESIDENTE. Allora, in questo modo, ogni senatore avrebbe diritto di prendere la parola! Io non posso riconoscere a lei dei privilegi speciali.

SPIRITO... Se vuole, potrei convertire il mio fatto personale in interpellanza ed allora il Senato perderebbe più tempo; ma, se mi fa finire, fra due minuti avrò terminato il mio fatto personale. Il fatto personale sta in questo che l'onor. D'Andrea chiede che da oggi sia dichiarata cessata l'efficacia dei detti decreti; io dico invece che non si possono revocare puramente e semplicemente decreti che hanno già stabiliti diritti e creati rapporti, ledendo altri diritti privati; epperò la loro modifica e la reintegrazione della legge non si ottengono con una semplice revoca del decreto. Occorre che i medesimi sieno presentati al Parlamento per essere convertiti in legge e per essere emendati in tutti quei rapporti e disposizioni che offendono le leggi ed i contratti legalmente formati; solo in tal modo i privati possono essere reintegrati nei loro diritti. Io mi auguro che l'onorevole ministro troverà subito il tempo, il modo di presentare questi decreti al Parlamento,

perchè ogni giorno che passa le ragioni dei privati sono sempre più conculcate e si crea una più fitta rete di rapporti anormali che più difficilmente si potrà districare. L'onorevole ministro ha accennato alla nomina di una Commissione; ma questo, e non occorre grande acume per capirlo, vuol dire menare le cose a lungo... (*Rumori*).

PRESIDENTE. Onorevole Spirito! Io debbo fare il mio dovere e fare rispettare il regolamento.

SPIRITO... Termino subito e la ringrazio di avermi concesso di parlare.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Ho preso la parola non per tornare a discutere in merito, perchè le dichiarazioni che sono state fatte da me prima, e dagli onorevoli D'Andrea e Spirito poi, hanno già data al Senato la conoscenza precisa dei termini di questo problema, ma per giustificare il Governo da ogni possibile appunto. Il Governo è impersonale: si parla con uno dei suoi membri come se si parlasse con tutto il Governo. Ora io tengo a chiarire questo dato di fatto.

Il decreto del 18 maggio 1916 è stato emanato in forza dei pieni poteri, sulla proposta del ministro della giustizia e, fino a questo momento, nessuno mi aveva rivolte delle interrogazioni in rapporto ad esso. Gli altri due decreti sono stati fatti su proposta del Ministro del Tesoro e nessuno mi consta abbia interrogato il Ministro del Tesoro, in relazione ai medesimi.

L'onorevole ministro delle finanze era nel vero quando osservò che i detti decreti non erano stati provocati da lui e che essi erano stati presentati al Parlamento dal collega del tesoro. Ho voluto accertarmi su questo punto, per rispondere all'interrogazione dell'onorevole D'Andrea, ed ho veduto che, infatti i decreti stessi sono stati presentati al Parlamento e si trovano innanzi all'altro ramo. Ora si sa che la Camera dei deputati, dal mese di settembre in qua, non ha potuto fare opera utile per circostanze eccezionali, epperò questi disegni di legge, come altri, non hanno potuto essere discussi. Non si faccia quindi colpa di questo ritardo, al Governo, il quale cercherà di far

discutere al più presto i due decreti, attesa la gravità del problema che essi involgono.

Ho voluto semplicemente fare queste dichiarazioni per giustificare l'opera del Governo, il quale, come sempre, intende professare il massimo ossequio per la volontà del Senato.

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Frola a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

FROLA. A nome dell'Ufficio centrale, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Garanzia dei crediti dello Stato per anticipazioni accordate sul prezzo delle forniture e riparazioni occorrenti alle ferrovie dello Stato ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Frola della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 13 marzo 1919, n. 456 e 9 novembre 1919, n. 2032, che approvano la conversione per la costruzione in Bergamo di un edificio ad uso degli uffici giudiziari ed autorizzazione al comune di Bergamo ad elevare a lire 2,705,000 il limite massimo del mutuo per la costruzione di un edificio ad uso degli uffici giudiziari.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 13 marzo 1919, n. 456, e 9 novembre 1919, n. 2302 che approvano la convenzione per la costruzione in Bergamo di un edificio ad uso degli uffici giudiziari, ed autorizzazione al comune di Bergamo ad elevare a lire 2,705,000 il limite massimo del mutuo per la costruzione di un edificio ad uso degli uffici giudiziari ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge il decreto luogotenenziale 13 marzo 1919, n. 456, e il Regio decreto 9 novembre 1919, n. 2302, con i quali fu approvata la convenzione per la costruzione in Bergamo di un edificio ad uso degli uffici giu-

diziari, con le modificazioni che il limite massimo del mutuo che il comune di Bergamo è autorizzato a contrarre è elevato alla cifra di lire 2,705,000 ed è, in correlazione, elevato l'ammontare dell'annualità da iscriversi nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'estinzione del mutuo stesso.

ALLEGATI.

Regio decreto legge 13 marzo 1919, n. 456.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per la grazia e giustizia e i culti, di concerto con quello dell'interno, del tesoro e delle finanze;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata l'annessa convenzione in data 29 luglio 1918, stipulata tra il Ministero di grazia e giustizia ed i rappresentanti del comune e della provincia di Bergamo per la costruzione in quella città di un edificio ad uso degli uffici giudiziari.

Art. 2.

Il comune di Bergamo è autorizzato a contrarre con uno degli Istituti di cui all'articolo 7 della convenzione citata nell'articolo 1 del presente decreto, e per la costruzione dell'edificio, un mutuo di lire 1,300,000 in deroga alle disposizioni dell'articolo 191 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.

Se il mutuo sarà contratto con la Cassa depositi e prestiti, restano ferme, per effettuarne l'operazione, tutte le modalità stabilite dalla legge (testo unico) 2 gennaio 1913, n. 453, sulla Cassa predetta.

Art. 3.

Nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia verrà stanziata per il periodo di 50 anni l'annualità per l'estinzione del mutuo da contrarsi dal comune di Bergamo, ai sensi del precedente articolo 2 e da rimborsarsi al comune medesimo secondo stabiliscono gli articoli 8 e 9 della convenzione.

Nello stato di previsione dell'entrata sarà iscritto il contributo da corrispondersi dalla provincia di Bergamo in forza all'articolo 2, comma 2°, della detta convenzione.

Art. 4.

L'annessa convenzione e quelle altre che intervenissero successivamente in dipendenza di questa saranno registrate con il solo diritto fisso di lire 2.70.

Art. 5.

Il comune di Bergamo è esonerato dal pagamento di imposte e tasse dipendenti dalla stipulazione ed esecuzione della ripetuta convenzione, compresa l'imposta di ricchezza mobile sui rimborsi.

Gli interessi dei mutui contratti dal comune per i fini di cui alla annessa convenzione usufruiranno dell'esenzione dalla imposta di ricchezza mobile disposta dall'articolo 16 della legge 11 dicembre 1910, n. 855.

Art. 6.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1919.

TOMASO DI SAVOIA

COLOSIMO

FACTA

STRINGHER

MEDA.

V. Il Guardasigilli:

FACTA.

CONVENZIONE

L'anno 1918, nel giorno 29 del mese di luglio, tra il Ministero di grazia e giustizia e dei culti, rappresentato dal procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Bergamo, la provincia di Bergamo, rappresentata dal presidente della Deputazione provinciale, ingegnere cav. Luigi Milesi, autorizzato con deliberazione 6 maggio 1918, approvata e resa esecutoria nei modi di legge, ed il comune di Bergamo, rappresentato dal sindaco avvocato commendator Sebastiano Zilioli, come da deliberazione del Consiglio comunale di Bergamo in data 29 aprile 1918, approvata e resa esecutiva nei modi di legge, viene convenuto e stipulato quanto segue:

Art. 1.

Il comune di Bergamo si obbliga di costruire in Bergamo, nella località della Fiera, su area facente parte del n. 271 della mappa di Bergamo città e della superficie di metri quadrati 3063, confinante il lotto B della planimetria della Fiera medesima, un palazzo per uso esclusivo degli uffici giudiziari, giusta il progetto in data 3 aprile 1917 compilato dai signori architetto comm. Marcello Piacentini e ingegnere cav. Luigi Degrossi, capo dell'ufficio tecnico municipale di Bergamo, approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con deliberazione del 29 gennaio 1918.

La costruzione dovrà essere compiuta entro il periodo massimo di anni otto dalla stipulazione della pace.

Art. 2.

Il comune di Bergamo inoltre, con la presente convenzione, cede gratuitamente allo Stato per la costruzione anzidetta l'area di sua libera proprietà descritta nell'articolo precedente, con l'autorizzazione a procedere alla relativa voltura e trascrizione nei pubblici registri.

La provincia di Bergamo a sua volta si obbliga di contribuire alle dette spese mediante corresponsione di annue lire diecimila per anni 40, come da deliberazione 16 ottobre 1916 del Consiglio provinciale, approvata e resa ese-

cutiva nei modi di legge; somma questa che intendosi così devoluta favore diretto dello Stato ed a parziale sollievo dell'onere che esso assume come in appresso.

Art. 3.

Fermi i contributi di cui all'articolo che precede, la spesa complessiva a carico dello Stato viene di comune accordo fra le parti, stabilita nel limite massimo di lire 1,300,000, compresi gli impianti per il riscaldamento e la ventilazione dei locali e per la distribuzione dell'acqua e della luce elettrica ed ogni altra che si rendesse necessaria, escluse soltanto quelle per l'arredamento.

Art. 4.

Nel caso in cui le spese di costruzione, accessori ed impianti, non raggiungessero le dette lire 1,300,000, la differenza in meno andrà in diminuzione dell'onere dello Stato.

Per contro resta espressamente convenuto che qualsiasi eccedenza sulla detta somma dovrà essere sostenuta dal comune di Bergamo.

Art. 5.

La spesa sostenuta dal comune per la costruzione del palazzo verrà desunta dalla contabilità finale dei lavori, riveduta dall'ufficio del Genio civile ed approvata dal Ministero dei lavori pubblici.

Art. 6.

Le costruzioni che man mano sorgeranno sull'area ceduta dal comune di Bergamo allo Stato diverranno immediata proprietà dello Stato medesimo ed il palazzo, dopo ultimato e collaudato nei modi di legge, sarà preso in consegna dal Ministero di grazia e giustizia con tutti i relativi impianti ed accessori.

Art. 7.

La somma di lire 1,300,000 che, giusta l'articolo 3, costituisce l'onere massimo dello Stato per la costruzione del palazzo ed impianti ed accessori, verrà chiesta a mutuo dal comune alla Cassa depositi e prestiti o ad altra

Cassa di risparmio ordinaria, purchè a condizioni uguali o migliori, contro la garanzia delle delegazioni del comune sulla sovrainposta fondiaria, con ammortamento in 50 anni, stabilendosi che il mutuo verrà somministrato a rate e secondo l'avanzamento dei lavori.

Art. 8.

Il comune sarà rimborsato dallo Stato delle annualità che avrà dovuto versare alla Cassa sovvenitrice per l'ammortamento del mutuo nei modi stabiliti col seguente articolo 9.

Qualora però dalla contabilità finale dei lavori risultasse a carico dello Stato una spesa inferiore al limite di cui all'articolo 3, sulla base di essa si determineranno le annualità residuali che lo Stato dovrà a titolo di rimborso corrispondere al comune.

Finchè non sia approvata tale contabilità finale dei lavori l'ammortamento delle annualità da versarsi in via di rimborso dallo Stato al comune rimane fissato nella somma corrispondente all'ammontare delle delegazioni che il comune dovrà rilasciare alla Cassa depositi e prestiti o ad altro Istituto di credito sovvenitore.

Art. 9.

Il rimborso della prima annualità da parte dello Stato al comune non avrà luogo se non quando, da certificati dell'ufficio del Genio civile, risultino compiute le fondazioni.

La seconda annualità verrà rimborsata quando saranno almeno costruiti i muri perimetrali fino all'altezza del tetto.

Al rimborso delle annualità successive verrà provveduto dopo l'avvenuto collaudo e quando consti della perfetta abitabilità del palazzo, del completamento delle opere accessorie previste, nonchè degli impianti di cui all'articolo 3.

Art. 10.

Il Governo del Re si riserva la facoltà di far sorvegliare per mezzo dell'ingegnere capo del Genio civile la esecuzione dei lavori, assumendo a proprio carico la spesa all'uopo necessaria.

Art. 11.

La presente convenzione sarà registrata con il solo diritto fisso di lire 2.70 e non sarà valida per l'Amministrazione dello Stato se non dopo approvata con legge.

Fatta in unico originale, letta, approvata e sottoscritta il giorno, mese ed anno che sopra in Bergamo.

Avv. comm. SEBASTIANO ZILIOI, *sindaco*.

Avv. ROBERTO GIUSTI, *procuratore del Re*.

Ing. LUIGI MILESI, *presidente della Deputazione provinciale*.

Regio decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2302.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge luogotenenziale del 13 marzo 1919, n. 456, col quale fu approvata la convenzione del 19 luglio 1918, stipulata tra questo Ministero ed i rappresentanti del comune e della provincia di Bergamo per la costruzione in quella città di un edificio ad uso degli uffici giudiziari, fissandosi nel limite massimo di lire 1,300,000 la spesa relativa a carico dello Stato;

Ritenuto che, per aumento dei prezzi dei materiali e della mano d'opera, in confronto di quelli previsti nel progetto di costruzione redatto prima della guerra la predetta somma di lire 1,300,000 non è più sufficiente;

Ritenuto che, in base ad una stima redatta dall'ufficio tecnico comunale di Bergamo e dichiarata ammissibile in massima dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto del 14 settembre 1919, la spesa anzidetta debba essere elevata fino a lire 1,840,000;

Ritenuto che, in conseguenza del suindicato aumento, debbano in parte modificarsi le disposizioni contenute negli articoli 2 e 3 del citato decreto-legge luogotenenziale del 13 marzo 1919, n. 456, e gli articoli 3 e 7 dell'annessa convenzione, per quanto concerne l'ammontare del mutuo da contrarsi dal comune per la indicata costruzione, e dell'annualità maggiore da stanziarsi nel bilancio del Ministero della giu-

stizia e degli affari di culto per l'estinzione del mutuo stesso;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con quelli dell'interno, del tesoro e delle finanze;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il decreto-legge luogotenenziale del 13 marzo 1919, n. 456, e l'annessa convenzione 29 luglio 1918 sono modificati nel senso che il limite massimo del mutuo che il comune di Bergamo è autorizzato a contrarre è elevato da lire 1,300,000 a lire 1,840,000, ed è, in correlazione, elevato l'ammontare dell'annualità da inscrivere nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'estinzione del mutuo stesso.

Fermi nel resto rimangono il decreto e la convenzione succitati, compresa anche la disposizione che il nuovo edificio dovrà a suo tempo essere iscritto nella consistenza demaniale e dato in uso al Ministero della giustizia e degli affari di culto con le consuete formalità.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI
MORTARA
TEDESCO
SCHANZER.

V. Il Guardasigilli:

MORTARA.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e, trattandosi di articolo unico, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: «Provvedimenti economici a favore del personale delle R. scuole industriali» (N. 272).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Provvedimenti economici a favore del personale delle R. scuole industriali».

Prego l'onorevole senatore segretario Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, segretario, legge:

(V. Stampato N. 272).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

DALLOLIO ALBERTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLOLIO ALBERTO. Ho chiesto la parola non certo per oppormi al presente disegno di legge, del quale devo anzi dar lode all'onorevole ministro dell'industria e del commercio. Già da molto tempo gli insegnanti delle scuole industriali si lagnavano della loro inferiorità di fronte agli insegnanti di pari grado, dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione. Questo diverso trattamento non era soltanto dannoso agli insegnanti, ma era dannoso alle stesse scuole, perchè, come giustamente osserva l'onorevole ministro nella sua relazione, era divenuto assai difficile il procurare ad esse buoni insegnanti; gli ultimi concorsi infatti sono andati deserti o hanno dato un cattivo risultato. Il ministro ha provveduto con la disposizione dell'articolo primo di questo disegno di legge, il quale stabilisce che gli stipendi e i relativi aumenti periodici al personale delle Regie scuole industriali di primo, secondo e terzo grado, sono parificati a quelli del personale delle scuole medie dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione.

Ripeto che sopra queste disposizioni non ho da fare nessuna osservazione in contrario e mi unisco alla Commissione di finanze nel dichiarare che il Senato farà bene se vorrà approvare il disegno di legge.

Ma il Ministero dell'industria e del commercio ha un altro ordine di scuole profes-

sionali, che si trovano nella medesima condizione delle scuole industriali, e sono le scuole di commercio.

Ora questo disegno di legge, mentre provvede al primo ordine di scuole non provvede al secondo. So quello che mi può rispondere l'onorevole ministro: egli mi può rispondere che, dopo aver presentato nel luglio dello scorso anno il disegno di legge, che esaminiamo, alla Camera dei deputati, ne ha presentato nell'agosto un altro relativo al personale delle scuole medie di commercio.

Questo secondo disegno di legge tuttavia, per ragioni che io ora non debbo indagare, non è ancora allo stato di relazione innanzi all'altro ramo del Parlamento, e quindi è da presumere che la sua attuazione debba tardare qualche tempo ancora. Ora da ciò non potrà derivare che un danno momentaneo agli interessati, poichè si è provveduto a dare effetto retroattivo alle nuove disposizioni.

Ma è accaduto che, mentre agli insegnanti delle scuole industriali si è concessa la piena e completa parificazione con quelli dipendenti dal Ministero dell'istruzione pubblica, per gli insegnanti delle scuole di commercio si sono bensì applicati i medesimi stipendi, che hanno questi ultimi insegnanti, ma non si è dichiarata la parificazione completa, come, in una parola, si è stabilita la parificazione di fatto, non di diritto, per quelli delle scuole industriali. Io credo che ciò sia effetto di una semplice svista, perchè il ministro non può avere l'intenzione di creare una nuova disparità di trattamento, dopo avere eliminato l'antica. Ma la cosa ha importanza per questo, che, quando gli insegnanti delle scuole industriali sono parificati a quelli dipendenti dal Ministero dell'istruzione pubblica, essi vengono automaticamente a fruire dei miglioramenti che potranno avvenire in seguito nel trattamento di questi ultimi insegnanti, mentre, se questa disparità, per gli insegnanti delle scuole di commercio si mantenesse, essi non potrebbero profittarne nello stesso modo, e occorrerebbero di volta in volta speciali disposizioni di legge; con che si avrebbe anche l'inconveniente di un aumento non necessario del lavoro legislativo, già troppo abbondante, e farraginoso.

Io darò quindi il mio voto per l'approva-

zione di questo progetto di legge relativo alle scuole industriali; ma prego l'onorevole ministro di volere adoprarsi affinchè nel disegno di legge per gli insegnanti delle scuole commerciali, che si trova innanzi all'altro ramo del Parlamento, sia introdotta una modificazione nel senso da me indicato; modificazione che, mi preme bene dichiararlo, non porta alcun aumento di spesa. E questo tengo a dichiarare perchè, avendo l'onore di appartenere alla Commissione di finanze, la quale ha iniziato un controllo molto severo sulle spese relative al personale ed agli uffici governativi, non vorrei che si potesse pensare che io sia caduto in contraddizione.

Nessun aumento di spesa adunque, ma una giusta soddisfazione morale data agli insegnanti d'uno dei due rami delle scuole professionali dipendenti dall'onorevole ministro Alessio, i quali hanno ragione di trovarsi nelle stesse condizioni di quelli delle scuole industriali, come a queste son pari le commerciali per l'importanza che hanno nell'economia della nazione.

Questa è la raccomandazione che rivolgo all'onorevole ministro, e spero che egli la vorrà accogliere. Le scuole professionali, industriali e commerciali, alle quali, in quest'ora difficile della nostra vita nazionale, dobbiamo rivolgere le più sollecite cure, avranno così da una migliore e più degna condizione, fatta a tutti i loro insegnanti, sicuro giovamento, e ne avrà giovamento il paese, che dall'incremento e dalla diffusione dell'insegnamento professionale aspetta efficace aiuto al suo risorgimento economico.

ALESSIO, *ministro dell'industria e del commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSIO, *ministro dell'industria e commercio*. Ringrazio l'onor. senatore Dallolio Alberto per le favorevoli espressioni sul progetto di legge che è qui in discussione, sul quale però non verte la sua domanda; questa si riferisce all'altro disegno di legge per le scuole commerciali, che si trova innanzi all'altro ramo del Parlamento.

Assicuro il senatore Dallolio che farò del mio meglio per affrettarne la discussione e terrò conto della sua raccomandazione per quanto concerne la parificazione coi professori

delle scuole medie dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione; augurandomi che questa parificazione non abbia a determinare nessun effetto dal punto di vista finanziario.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, dichiaro chiusa la discussione generale; passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Salvo i diritti quesiti alla data della presente legge e ferme restando le vigenti condizioni per la scelta, per la nomina, per la durata e la retribuzione del periodo di esperimento e per le attribuzioni di ciascuna cattedra od ufficio, gli stipendi e i relativi aumenti periodici per il personale delle Regie scuole industriali di primo, di secondo e di terzo grado dipendenti dal Ministero dell'industria e del commercio sono parificati a quelli del personale delle scuole medie dipendenti dal Ministero dell'istruzione in conformità della tabella A di equiparazione dei gradi annessa alla presente legge.

Per il personale di laboratorio o di officina nelle scuole predette gli stipendi sono stabiliti in conformità della tabella B annessa alla presente legge.

Negli istituti, in cui sotto un'unica direzione siano riunite due o più scuole di diverso carattere o grado ovvero due o più sezioni di diverso carattere, lo stipendio del direttore è quello stabilito per la scuola o sezione di grado più elevato. In tal caso nella determinazione del supplemento di stipendio a norma del successivo articolo sarà tenuto conto anche degli obblighi derivanti dalla direzione della scuola o della sezione aggregata.

(Approvato).

Art. 2.

Con decreto Reale, su proposta del ministro dell'industria e del commercio, di concerto con quello del tesoro, sarà stabilita la misura dei supplementi di stipendio da corrispondersi ai direttori, ai segretari, al personale di servizio a seconda del carattere e del grado delle scuole cui rispettivamente appartengono, per i maggiori obblighi ad essi incombenti in confronto del corrispondente personale di altre scuole.

Per la determinazione dei supplementi di stipendio di cui sopra, sarà tenuto conto:

per i direttori:

a) della pratica professionale fatta nell'industria e richiesta, oltre il titolo di studio, come requisito essenziale per l'assunzione in servizio;

b) dell'obbligo di prestazione d'opera per l'intero orario scolastico di 48 ore settimanali e dell'obbligo dell'insegnamento di una delle materie tecniche con l'orario settimanale massimo di 12 ore;

c) dell'obbligo della direzione tecnica delle lavorazioni nelle officine e nei laboratori della scuola e della diretta responsabilità del macchinario, del materiale, della produzione e degli eventuali infortuni degli alunni e dei capi d'arte;

d) della loro responsabilità, in solido con i componenti i Consigli di amministrazione, per l'amministrazione e la gestione del patrimonio e delle dotazioni della scuola cui appartengono;

per i segretari economi:

e) dell'obbligo della tenuta e delle registrazioni contabili e della responsabilità del magazzino della materia prima e dei prodotti di lavorazione;

f) dell'obbligo dell'orario di 48 ore settimanali;

per il personale di servizio:

g) dell'obbligo dell'orario di 48 ore settimanali.

(Approvato).

Art. 3.

È abrogato l'art. 11 del decreto-legge luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 896.

I capi officina e i capi laboratorio in tutte le scuole ed istituti d'istruzione industriale sono scelti in seguito a concorso pubblico con le norme di cui al titolo IV, capo II del regolamento 22 giugno 1913, n. 1014.

Per le lavorazioni speciali il ministro, sentito il parere della Giunta del Consiglio superiore dell'insegnamento industriale, può derogare dalla norma del concorso per la scelta dei capi officina, dei capi laboratorio e dei capi d'arte e provvedere alla nomina diretta, sentito il direttore della scuola.

L'altro personale di officina e di laboratorio è scelto dal ministro, sentito il direttore della scuola.

La prima nomina del personale di officina e di laboratorio e la conferma stabile sono fatte con decreto ministeriale.

Il personale di officina e di laboratorio è alla diretta dipendenza del direttore al quale soltanto spetta di stabilire l'indirizzo didattico e tecnico delle esercitazioni e dei lavori da compiersi nella scuola.

Nei limiti dei posti stabiliti nelle piante organiche delle singole scuole, il personale di officina e di laboratorio assunto in servizio con contratto di lavoro prima dell'applicazione della presente legge può, senza concorso e in base ai risultati di apposita ispezione, essere nominato in pianta stabile col grado di titolare in esperimento, se trovasi in servizio da meno di due anni, e come titolare stabile se abbia già compiuti i due anni. Il servizio prestato con contratto di lavoro è integralmente computato agli effetti degli aumenti quadriennali e del trattamento di riposo.

(Approvato).

Art. 4.

Il primo quadriennio per il conseguimento degli aumenti periodici di stipendio, decorre dalla data della nomina a titolare in esperimento, tenuto conto, ove ne sia il caso, del disposto dell'art. 71 del regolamento 22 giugno 1913, n. 1014 (capoverso aggiunto con decreto luogotenenziale 6 marzo 1919, n. 682).

Al personale titolare delle scuole speciali e delle scuole ad orario ridotto, istituite o riordinate a norma della legge 14 luglio 1912, n. 854, e al personale titolare delle scuole classificate non contemplate nelle tabelle annesse alla presente legge, sono concessi sette aumenti quadriennali in ragione di un decimo dello stipendio portato dalla pianta organica delle rispettive scuole.

Per la determinazione dello stipendio del personale titolare attualmente in servizio si computano, con le norme di cui ai precedenti capoversi e senza diritto agli arretrati, i quadrienni di servizio già prestati prima dell'applicazione della presente legge.

Per le scuole che saranno classificate dopo la pubblicazione della presente legge le disposizioni del presente articolo avranno vigore dalla data di pubblicazione del decreto di classificazione.

(Approvato).

Art. 5.

Gli stipendi, i supplementi di stipendio, gli assegni e le indennità annuali dovute al personale degli istituti d'istruzione industriale sono pagati in dodicesimi posticipati.

In caso di sdoppiamenti di classe al direttore spetta un compenso annuo di lire duecento per ogni classe aggiunta fino al limite massimo di lire mille.

Agli effetti del precedente capoverso la classe aggiunta è considerata come classe ordinaria e non dà diritto ad indennità ove manchi o non funzioni una classe del corso ordinario della scuola.

I compensi dovuti al direttore e al personale insegnante per le classi aggiunte decorrono dal giorno della effettiva divisione delle classi e cessano con la fine dell'anno scolastico.

Entro il limite massimo di orario stabilito dall'art. 124 del regolamento 22 giugno 1913, n. 1014 (ultimo capoverso modificato con il decreto luogotenenziale 6 marzo 1919, n. 682) gli insegnanti titolari hanno l'obbligo di assumere l'insegnamento nelle classi ordinarie ed aggiunte della scuola cui appartengono, prima di assumere incarichi o supplenze in altri istituti.

Per le cattedre di materie teorico-tecniche che importano l'obbligo dell'assistenza alle relative esercitazioni di disegno e di laboratorio, le ore settimanali di effettiva presenza dell'insegnante eccedenti l'orario normale sono retribuite nella misura stabilita per le ore aggiunte.

L'indennità di laboratorio o di gabinetto per gli insegnanti di materie tecniche nelle scuole industriali (sezione meccanici-elettricisti) non può superare le lire cinquecento annue nella scuola di secondo grado e le lire mille annue nella scuola di terzo grado. Sono considerate come materie tecniche con gabinetto o laboratorio le cattedre di meccanica e macchine, di tecnologia, di elettrotecnica e di fisica e chimica nelle scuole di secondo grado e quelle di meccanica, di macchine, di tecnologia, di elettrotecnica, di chimica e di fisica nelle scuole di terzo grado.

Non è consentito il cumulo di due o più indennità di laboratorio o gabinetto.

(Approvato).

Art. 6.

Per porre le scuole in grado di corrispondere gli stipendi, i supplementi di stipendio, gli assegni e le indennità di cui alla presente legge, il contributo del Ministero dell'industria e del commercio a favore delle scuole già classificate a norma della legge 14 luglio 1912, n. 854, potrà, ove occorra, essere elevato oltre il limite massimo stabilito dall'art. 2 della legge 30 giugno 1907, n. 414.

Il maggior contributo di cui al precedente comma potrà, ove occorra, essere concesso al momento della rispettiva classificazione anche alle altre scuole industriali nominativamente iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria per l'esercizio 1920-1921.

Per le scuole che saranno istituite dopo la pubblicazione della presente legge la misura del contributo governativo sarà stabilita in conformità dell'articolo 2 della legge 30 giugno 1907, numero 414, e dell'articolo 1 del decreto legge luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 896.

(Approvato).

Art. 7.

Le disposizioni della presente legge avranno vigore a partire dal 1° luglio 1920.

In aumento ai fondi stanziati ai sotto indicati capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'industria e il commercio saranno iscritte le seguenti somme:

a) al capitolo 53 per l'esercizio 1920-21 ed ai corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi, lire 2,900,000;

b) al capitolo 20 per l'esercizio 1920-21 ed ai corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi, lire 100,000.

(Approvato).

Art. 8.

È abrogata ogni disposizione contraria alla presente legge.

(Approvato).

TABELLA A.

Ufficio nelle scuole industriali.	Corrispondente ufficio nelle scuole medie dipendenti dal Ministero dell'istruzione.
Direttori titolari delle scuole industriali di primo grado.	Capi istituto appartenenti al ruolo B) scuole tecniche e complementari.
Direttori titolari delle scuole industriali di secondo grado.	Capi istituto nei ginnasi appartenenti al ruolo A) e nei corsi magistrali in sedi di ginnasio isolato.
Direttori titolari delle scuole industriali di terzo grado.	Capi istituto nei licei, ginnasi, istituti tecnici, scuole normali complementari.
Insegnanti titolari nelle scuole industriali di primo grado.	Ruolo C.
Insegnanti titolari nelle scuole industriali di secondo grado.	Ruolo B.
Insegnanti titolari nelle scuole industriali di terzo grado.	Ruolo A.
Segretari economi nelle scuole industriali di primo, di secondo e di terzo grado (classe unica).	Segretari nei Regi licei-ginnasi.
Bidelli, custodi (classe unica).	Bidelli nei Regi licei-ginnasi.

TABELLA B.

Personale titolare di laboratorio.

	Stipendio iniziale (1)
Capi d'arte, maestri e capi laboratorio nelle scuole industriali di primo grado.	sezione maschile L. 4,000
	sezione femminile » 3,600
Capi officina, capi d'arte e capi laboratorio nelle scuole industriali di secondo grado.	sezioni per meccanici elettricisti e per industrie artistiche » 4,500
	sezione per industrie femminili » 4,000
Capi officina, capi laboratorio e capi tecnici nelle scuole di terzo grado » 5,000	

(Approvato).

(1) Con sette aumenti quadriennali di lire 600 ciascuno.

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione del piano regolatore di ampliamento della città di Savigliano » (N. 132).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione del piano regolatore di ampliamento della città di Savigliano ».

Prego il senatore segretario on. Pellerano di dar lettura del disegno di legge.

PELLERANO, segretario, legge:

(V. Stampato N. 132).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È approvato il piano regolatore di ampliamento della città di Savigliano, costituito di un elenco delle proprietà da espropriare e di una planimetria in data 23 aprile 1915.

Un esemplare del piano, vistato dal ministro dei lavori pubblici, sarà depositato all'Archivio di Stato.

(Approvato).

Art. 2.

Per l'esecuzione del piano è assegnato il termine di 25 anni dalla pubblicazione della presente legge.

(Approvato).

Art. 3.

È accordata al comune di Savigliano la facoltà di chiamare a contributo, per causa di miglioria, i proprietari dei beni confinanti e contigui alle opere contemplate nel piano per l'apertura di nuove vie, corsi e piazze ed allargamento di quelle esistenti.

Tale contributo per i proprietari confinanti consisterà nel cedere gratuitamente al comune il suolo stradale per ogni fronte di cui sia proprietario fino alla metà della via e sino ad un massimo di metri otto per i corsi e piazze, salvo indennizzo per le costruzioni che esi-

stessero su dette porzioni di aree da cederli, nonchè nel rimborso al comune della metà della spesa per la formazione del primo selciato.

I proprietari contigui invece saranno obbligati al contributo previsto dagli articoli 77 e seguenti della legge 25 giugno 1865 n. 2359.

L'obbligo di cui al primo capoverso è pure fatto, per una larghezza di metri quattro, ai proprietari latitanti per ogni fronte al corso Schiapparelli. Se il proprietario confinante non ha la proprietà del suolo stradale, dovrà rimborsarne il valore al comune, se a questo li suolo già appartiene; od il prezzo, se il comune debba fare acquisto da terzi.

(Approvato).

Art. 4.

Le aree che per avventura risultassero inedificabili o di edificabilità difficile per effetto del contributo di cui all'articolo precedente e dell'apertura delle nuove vie, dovranno, a richiesta degli interessati, essere espropriate dal comune. Il comune potrà procedere d'ufficio alle espropriazioni delle aree stesse.

(Approvato).

Art. 5.

Il comune avrà facoltà di espropriare, a mente dell'art. 22 della legge 25 giugno 1865 n. 2359, i beni compresi nel piano per una profondità massima di metri venti su ciascuna fronte, qualora i proprietari non vi abbiano edificato o riedificato, a termini del piano, entro quindici anni a partire dalla pubblicazione della presente legge per le vie già esistenti, ed entro sei anni dall'apertura delle vie per quelle di nuova costruzione.

(Approvato).

Art. 6.

Se le aree destinate nel piano alla fabbricazione appartengono a due o più proprietari ed essi non si accordano per la costruzione di un unico fabbricato occupante l'intera area o di più fabbricati separati fra loro da uno spazio libero non minore di metri otto, il comune potrà procedere all'espropriazione di quelle porzioni di terreno comprese nell'area che siano necessarie per assicurare l'esecuzione del piano regolatore.

(Approvato).

Art. 7.

Le modificazioni del piano che si rendessero necessarie nel corso della sua attuazione, fermi restando per esse l'obbligo del contributo e le altre disposizioni della presente legge, saranno approvate con Regio decreto, su proposta del Ministero dei lavori pubblici, osservate le norme contenute nel secondo titolo capi 6 e 7 della legge 25 giugno 1865 n. 2359.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto Reale 19 settembre 1920, n. 1642, che abroga il decreto luogotenenziale 24 maggio 1917, n. 981 sulla concessione di opere marittime » (N. 254).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto Reale 19 settembre 1920, n. 1642, che abroga il decreto luogotenenziale 24 maggio 1917, n. 981, sulla concessione di opere marittime ».

Prego il senatore segretario Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto Reale 19 settembre 1920 n. 1642 che abroga il decreto luogotenenziale 24 maggio 1917, n. 981 sulla concessione di opere marittime.

ALLEGATO.

R. Decreto 19 settembre 1920 n. 1642.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto il decreto luogotenenziale 24 maggio 1917, n. 981, concernente le concessioni di costruzione ed esercizio di opere marittime;

Ritenuto che sono cessate le speciali circostanze e le ragioni di urgenza che consigliavano derogare alla procedura prescritta dalla legge (testo unico) 2 aprile 1885, n. 3095, e dal regolamento 26 settembre 1904, n. 713, per le suddette concessioni;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei ministri segretari di Stato per i lavori pubblici e per l'industria e commercio, di concerto con il ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il decreto luogotenenziale 24 maggio 1917, n. 981, concernente speciali disposizioni per le concessioni di costruzione ed esercizio di opere marittime, è abrogato.

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella « Gazzetta Ufficiale del Regno », e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI

PEANO

ALESSIO

SECHI.

V. - *Il Guardasigilli*

FERA.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 23 settembre 1920, n. 1388, col quale è soppressa la Commissione per l'esame delle controversie sorte in dipendenza dello stato di guerra per l'esecuzione di opere pubbliche » (N. 237).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 23 settembre 1920, n. 1388, col quale è soppressa la Commissione

per l'esame delle controversie sorte in dipendenza dello stato di guerra per l'esecuzione di opere pubbliche ».

Prego il senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto 23 settembre 1920, n. 1388, col quale è soppressa la Commissione per l'esame delle controversie sorte in dipendenza dello stato di guerra per l'esecuzione di opere pubbliche, istituita con decreto luogotenenziale 13 ottobre 1916, n. 1391.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto il decreto luogotenenziale 13 ottobre 1916, n. 1391, col quale fu istituita, presso il Ministero dei lavori pubblici, una Commissione per l'esame delle controversie sorte in dipendenza dello stato di guerra nell'esecuzione di opere pubbliche di competenza del Ministero stesso, e per l'esame di analoghe questioni riguardanti opere pubbliche di competenza di altri Ministeri quando questi ultimi credessero di sottoporle all'esame di detta Commissione;

Ritenuto che sono cessate le cause per le quali sorse la predetta Commissione di carattere eccezionale;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici di concerto col ministro segretario di Stato per l'interno e col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 13 ottobre 1916, n. 1391, cessano di aver vigore salvo quanto è disposto nell'articolo seguente.

Art. 2.

La Commissione istituita con decreto luogotenenziale di cui all'art. 1 continuerà a fun-

zionare fino al 31 dicembre 1920 per il solo esame degli affari su cui sia stata già interpellata dall'Amministrazione alla data della pubblicazione, nella *Gazzetta ufficiale*, del presente decreto.

Le controversie sulle quali, alla data del 31 dicembre 1920, la Commissione non abbia ancora emesso il proprio parere, saranno definite con le norme comuni.

Art. 3.

Le modificazioni dei prezzi ai contratti di appalto che si rendessero necessarie in sede di revisione saranno decise, sentiti i prescritti pareri, dai ministri competenti, rimanendo ferme per i contratti stipulati posteriormente alla pubblicazione del decreto luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 107, le limitazioni e le condizioni prescritte dal decreto-legge 15 luglio 1920, n. 1059.

Art. 4.

Nulla è innovato alla legge 5 marzo 1907, n. 257, che istituì il Magistrato alle acque per le provincie Venete e di Mantova.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

ZUPELLI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZUPELLI, relatore. Onorevoli colleghi, il disegno di legge che vi sta innanzi riguarda semplicemente la soppressione di una Commissione; al Senato non resta che convalidare questo atto di morte ed esprimere la sua soddisfazione nel vedere il Ministero si accinge finalmente a togliere almeno una di queste Commissioni, che infestano l'ordinamento statale.

Non parlo di questa Commissione in ispecie, perchè essa anzi merita assolutamente l'elogio del Senato: essa durante lo stato di guerra ha dato risultati veramente ottimi, avendo tolto ogni ragione di controversia tra Imprese e Stato per ben duemila e cinquecento cause;

inoltre il costo di questa Commissione è stato realmente minimo; si tratta di appena 25 o 30 mila lire all'anno.

Tuttavia il vostro Ufficio centrale ha fatto voti, perchè vengano sopresse tali Commissioni e tolti possibilmente tutti quegli altri organismi, grandi e piccoli, che si sono insinuati tra le varie amministrazioni statali e ne impacciano i movimenti.

Questi organismi recano inoltre gravissimo danno, perchè esse distruggono i migliori magistrati, i migliori funzionari delle varie amministrazioni dai loro compiti normali, dimodochè le varie aziende statali restano impacciate nei loro movimenti per mancanza dei loro migliori elementi.

Se il Senato me lo consente, io farò una rapidissima rivista di queste amministrazioni eventuali, che sono sorte nella nostra burocrazia.

Noi avevamo prima della guerra 12 Ministeri: oggi ne abbiamo 14, più una Presidenza, abbiamo cioè 15 ministri e 20 sottosegretari. Come primo effetto appariscente, noi vediamo lo schieramento di una trentina di automobili in piazza Colonna durante le sedute della Camera; noi vediamo inoltre una quantità enorme di uffici e un continuo allargamento di locali da essi occupati da tutte le parti. Alberghi, case, palazzi anche storici, sono occupati da sotto segretariati o da Ministeri che prima non occorre. Ma il guaio più grave, più che il dispendio, è l'inceppamento anche nella vita economica dello Stato che portano tali organi improvvisati.

Io parlerò di alcune di queste istituzioni delle quali ho una certa conoscenza più intima. Parlerò per esempio del sottosegretariato per le pensioni. Quest'organo è sorto sul finire del 1917, ossia dopo due anni da quando eravamo in guerra, e dopo cioè di aver avuto, nel primo periodo della campagna, delle perdite gravissime enormi, le quali naturalmente portarono come conseguenza un movimento importantissimo di domande di pensioni (sia per vedove, madri, padri, ecc., che chiedevano pensioni per morti, come anche pensioni per mutilati, per feriti, per resi inabili da malattie o altro). Tutto questo servizio era fatto da una semplice divisione del Ministero della guerra. Semplice divisione la quale aveva venti impiegati, com-

presi tra essi un bibliotecario, un economo, ecc. del Ministero della guerra. Quindi erano meno di venti impiegati di questa divisione che rappresentavano tutta la parte efficiente del personale. Realmente le pensioni non procedevano molto celermente ma non molto meno di quelle che procedano oggi, dal momento che ci sono ancora delle pensioni del 1917 da liquidare.

Che cosa è stato fatto? Si è creato dapprima un Ministero delle pensioni, una cosa colossale; poi si cercò di ridurre questo Ministero; esso divenne un sottosegretariato del Ministero del tesoro. Poi si ripristinò il sottosegretariato per le pensioni e per l'assistenza militare. Ma non basta, questo Ministero si articolò ancora con delle commissioni nelle provincie. Ora che cosa è accaduto con questo? È accaduto che mentre prima avevamo un solo ordine di autorità, ossia si partiva dal comune, per le carte di stato civile che potevano occorrere, e poi si percorreva la gerarchia militare fino ad arrivare al Ministero della guerra, divisione delle pensioni, oggi si hanno due ordini di autorità: quelle che devono constatare il fatto che la morte, il ferimento, la minorazione fisica qualsiasi è accaduta in dipendenza di fatti militari (e quindi la gerarchia militare è rimasta intatta) e di più abbiamo creata la nuova gerarchia civile la quale risale al sottosegretariato per le pensioni. Così invece di guadagnare in semplicità e celerità abbiamo perduto.

Oltre a questo organismo, il quale ha finito col creare da una semplice scala a pioli una scala a pioli fatta a libretto, ossia a due rampe che salgono insieme (*ilarità*), noi abbiamo ancora esistente la divisione pensioni presso il Ministero della guerra tale e quale come prima.

La poca utilità o dell'una o dell'altra istituzione è evidente: qui bisogna ben decidersi a tagliare.

Parlerò ancora dell'amministrazione militare della guerra. L'amministrazione militare prima della guerra, e anche durante la guerra, quando erano sotto le armi 4 milioni e 500 mila uomini, quando avevamo le pratiche relative a 160 mila ufficiali, quando avevamo dai 300 ai 400 mila prigionieri e le relative famiglie che domandavano informazioni su morti, feriti e prigionieri, e quando avevamo tutte le pratiche provenienti dall'interessamento di deputati e di

senatori per tante persone, il gabinetto del ministro della guerra consisteva di cinque persone. Cinque impiegati e non più di questi. Oggi quel gabinetto è composto del gabinetto di prima e di un ufficio per i generali che non esisteva, di una consulenza legislativa, e si sta già parlando di un gabinetto militare da introdurre lì dentro. Ecco che non solo non si è tolto niente di quello che occorreva per le esigenze della guerra, ma dopo due anni di armistizio, si aumentano ancora gli organismi. Ora questo non deve assolutamente accadere.

Andiamo avanti ancora. Al Ministero della guerra 20 anni fa esisteva un capitano medico; questo capitano medico nel volgere degli anni ha prodotto intorno a sé una direzione generale, anzi non generale ma centrale (si è trovato un nuovo nome che non esiste in nessun altro dicastero) la quale si è gonfiata, è diventata una cosa enorme come un vero sottosegretariato, aspirazione non ultima, forse, di quel tale capitano medico d'altri tempi.

Ma andiamo avanti ancora. Abbiamo avuto il famigerato decreto-legge dell'ordinamento provvisorio del Regio esercito; questo decreto fu annunciato come una riduzione importante di quadri, di organismi inutili, ecc.

La riduzione come fu fatta? Dai dodici corpi d'armata ci si ridusse a dieci. Ma io, nel 1899, mi trovavo al corpo d'armata di Roma, sottocapo di stato maggiore e lo stato maggiore era composto di cinque ufficiali (vi è qui l'onorevole Roberto Brusati, che era il capo di stato maggiore, che può accertarlo). Oggi vi sono ventuno ufficiali nello stesso ufficio, con le stesse mansioni. Ma c'è di peggio! Il decreto di riordinamento provvisorio dell'esercito portava la soppressione di tutte le attribuzioni territoriali dei comandi di divisione. Le divisioni di allora avevano sei o sette ufficiali in tutto: la divisione di Roma oggi, con attribuzioni diminuite, ne ha trenta.

Ora domando io se noi abbiamo fatta una riduzione di organi inutili e se non abbiamo ampliati quegli organi inutili e, quel che è peggio, a scapito del sangue e della forza dell'esercito, perchè abbiamo soppresso reggimenti e battaglioni e abbiamo aumentati questi organi dannosi. Questa è la situazione!

Ma abbiamo anche degli altri organismi in cui si è fatto presso a poco lo stesso.

Come va poi l'amministrazione in queste istituzioni?

Il Ministero delle terre liberate ha presentata, tempo fa, una nota di variazione la quale è stata ben commentata dal collega Diena, relatore, e trovò gravissime difficoltà nell'Ufficio di finanze.

L'Ufficio di finanze rilevò parecchie incongruenze ed altre questioni tali da spingerlo, quasi, a rifiutare il progetto stesso. Non lo si è rifiutato per non dare neppure un pretesto a ritardare in alcun modo i provvedimenti relativi a risarcimenti a quelle generose e disgraziate popolazioni cui il progetto si riferiva: altrimenti l'Ufficio di finanze l'avrebbe respinto. E perchè? Con un preventivo fatto per cinque si arriva a 125 con una semplice nota di variazione. Ora tale allegria amministrativa non deve essere ammessa in questi tempi. Ma c'è di peggio.

Il sottosegretario alle pensioni è venuto a dire in seno alla Commissione di finanza quando si trattò di votare in fretta miglioramenti ai mutilati: Signori membri della Commissione, non preoccupatevi di questi trecento e tanti milioni che dovremo dare ai mutilati, perchè quantunque non prevista tale spesa, essi sono compresi nel preventivo normale del sottosegretariato. Quando un preventivo si fa con questa elasticità di trecento e tanti milioni, non si può approvare, per quanto siamo abituati da essere larghi nelle nostre previsioni, perchè non si può impegnare il tesoro in un modo tale che pregiudica l'andamento della finanza dello Stato. Ciò è spiegabile solo perchè tali organismi improvvisati, con molto personale avventizio, sono incapaci di una buona amministrazione. Ma non basta. Io credo che quegli organi locali, diremo così, del Ministero delle terre liberate si troveranno in continuo attrito o cogli Uffici del Genio civile o coll'Intendenza di finanza locale o con gli ingegneri provinciali tutte le volte che dovranno trattare di questioni di opere pubbliche. O consulteranno questi uffici e allora la perdita di tempo sarà doppia, o non li consulteranno e allora vi sarà un esaurimento di quegli organi statali permanenti che invece dobbiamo tener su. Perciò io credo che sia bene che quel Governo che ha chiesto al Senato parecchie volte, per la pacificazione degli animi, la votazione di leggi che il Senato

aveva riconosciuto sostanzialmente deficienti, che ha domandato al Senato, per la restaurazione della finanza, la votazione di leggi che furono ritenute ingiuste o deficienti e il Senato l'ha fatto, quello stesso Governo abbia degli obblighi verso il Senato e cioè l'obbligo di accettare un voto che domanda la semplificazione dei vari organi e l'abolizione di tutto ciò che è superfluo nelle varie amministrazioni improvvisate e ciò per raggiungere la ricostruzione economica del paese. (*Approvazioni*).

PEANO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEANO, *ministro dei lavori pubblici*. Apprezzo le giuste osservazioni che ha esposto il senatore Zupelli a proposito di questo disegno di legge per la convalidazione del Regio decreto 23 settembre 1920, n. 1388, col quale è stata soppressa la Commissione incaricata di esaminare le controversie sorte in dipendenza della guerra per l'esecuzione di opere pubbliche. Questa Commissione, come bene ha detto il senatore Zupelli, ha adempiuto ottimamente al compito suo: era naturale che le disposizioni emanate all'inizio della guerra, per quanto si riferiva ai casi di forza maggiore, negli appalti e nelle forniture per conto dello Stato, dovessero trovare in un organo agile la loro funzione, e ciò allo scopo di non interrompere l'andamento di tutte le opere pubbliche. E sono lieto di constatare come anche il vostro Ufficio centrale abbia rilevato che questa Commissione ha operato con vero vantaggio dell'erario. Avverto però che non è questo il primo atto di soppressione di commissione che il Senato approva, ma che ne è stato approvato un altro prima, e cioè quello relativo alla Commissione per la concessione della costruzione ed esercizio di opere marittime.

Sono pienamente convinto di questa verità: che corpi collegiali, come il Consiglio di Stato, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, la Commissione centrale per le bonifiche, hanno funzioni giuridiche loro proprie, derivanti dalla stessa loro forma costitutiva, e che conviene nell'interesse pubblico, restituire ad essi l'interesse delle loro normali attribuzioni perchè ritornino a funzionare come prima della guerra.

Posso poi assicurare l'onorevole Zupelli che non sono soltanto le due Commissioni, cui ho

accennato, che sono state abolite nel mio Ministero. Anche altre ne sono state soppresse, alcune delle quali non avevano altro scopo che di consentire il rilascio del permanente sulle ferrovie dello Stato. E posso dichiarare che il criterio di semplificazione cui s'ispira l'onorevole Zupelli è quello che segue il Governo. Anche in questi giorni abbiamo avuto da esaminare due grandi questioni, due problemi di vitale interesse, che avrebbero potuto dar luogo alla formazione di altri organismi.

Di questi problemi, l'uno è quello relativo al ricupero ed alla alienazione del materiale di guerra. Ora fra tutti gli Enti che erano sorti e che stavano per sorgere, il Comitato interministeriale è stato concorde nel deferire le mansioni relative alla Direzione generale delle ferrovie, la quale, avendo un servizio approvvigionamenti, che funziona egregiamente, con molta competenza e con onestà preclara, poteva assumere il nuovo incarico.

Lo stesso criterio si è stabilito di adottare, per quanto riflette il materiale che ci viene dato dalla Germania a titolo di riparazione, e che è destinato alla vendita: ed in ciò per non creare altri uffici ho trovato d'accordo con me il collega per l'industria e commercio.

Questo è il proposito del Governo; e i fatti e le circostanze che ho ricordato valgono appunto a confermare la mia dichiarazione.

Non posso certo esaminare e indagare tutto ciò che si è fatto in altri Ministeri. Mi limiterò a dire qualcosa relativamente al servizio delle pensioni.

È noto come attualmente il servizio delle pensioni sia di un'importanza eccezionale: sono circa 1000 domande al giorno che arrivano. In tutti gli Stati sorse questo sottosegretariato delle pensioni, ma quando esso fu abolito, i primi a dolersene, e quasi ad interpretarlo come minor considerazione che lo Stato avesse per chi aveva combattuto per la Patria, furono appunto gli invalidi di guerra. Ora io ritengo che questo organismo sia stata una necessità e tale sia ancora, pur avvertendo che trattasi di una necessità transeunte perchè, appena le pensioni saranno state tutte liquidate, anche esso dovrà cessare il suo lavoro.

Altre considerazioni non credo di svolgere, ma posso assicurare il Senato e l'onorevole Zupelli che il voto che il Senato fa, collima

pienamente ed interamente colle intenzioni del Governo. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione e, trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 28 dicembre 1919, n. 1882, col quale sono prorogati i termini stabiliti dagli articoli 12 e 13 della legge 14 luglio 1912, n. 854, per la classificazione e il riordinamento delle scuole industriali e commerciali » (N. 115).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 28 dicembre 1919, n. 1882, col quale sono prorogati i termini stabiliti dagli articoli 12 e 13 della legge 14 luglio 1912, n. 854, per la classificazione e il riordinamento delle scuole industriali e commerciali ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale del 28 dicembre 1916, n. 1882, col quale sono prorogati i termini stabiliti dagli articoli 12 e 13 della legge 14 luglio 1912, n. 854, sulla istruzione professionale.

ALLEGATO.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 14 luglio 1912, n. 854, che provvede al riordinamento dell'istruzione professionale;

Visto il Regio decreto in data 3 gennaio 1915, n. 4, e il decreto luogotenenziale in data 19 dicembre 1915, n. 1949, con i quali vennero prorogati i termini stabiliti dagli articoli 12 e 13 della legge predetta;

Ritenuto che non è stato ancora possibile di provvedere alla classificazione ed al riordinamento delle scuole industriali e commerciali in conformità della legge stessa;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio ed il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I termini stabiliti dagli articoli 12 e 13 della legge 14 luglio 1912, n. 854, e prorogati con il Regio decreto 3 gennaio 1915, n. 4 e con il decreto luogotenenziale 29 dicembre 1915, numero 1949, per la classificazione e il riordinamento delle scuole industriali e commerciali, sono prorogati fino al 31 dicembre 1917.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Agliè, addì 28 dicembre 1916.

TOMASO DI SAVOIA

BOSELLI

DE NAVA.

V. - *Il Guardasigilli*
SACCHI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

APOLLONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

APOLLONI. Mi fa piacere che questo progetto di legge sia presentato, perchè il riordinamento delle scuole è una vera necessità. Io traggo argomento dalla presentazione di questo disegno di legge per raccomandare al ministro la più sollecita azione per la classificazione e il riordinamento delle scuole industriali, che chiamerei quasi puntelli delle maestranze del nostro paese. Urge che le nostre maestranze siano ricostruite e tornino alle loro grandi tradizioni.

Inoltre prego l'onorevole ministro di portare

la sua sollecita attenzione anche sopra la necessità di procurare a queste scuole dei valenti capi d'arte perchè oggi l'industria privata, avendo grande bisogno di essi, se li accaparra, cercando in tutti i modi di non lasciarseli sfuggire.

Le nostre scuole industriali, se hanno dei vecchi capi d'arte, difettano invece, per molte ragioni, di capi d'arte nuovi. Ciò prima di tutto per la non cospicua remunerazione che le condizioni poco floride del nostro bilancio consentono.

Certo è che le nostre scuole industriali hanno necessità di giovare dei più esperti e valenti conoscitori delle moderne costruzioni, che siano in possesso, insomma, di una vera competenza in materia.

La mia è una raccomandazione caldissima perchè chi vive a contatto delle scuole industriali, conosce quanto siano grandi i loro bisogni: me ne appello all'onorevole ministro che in questo argomento già molto ha fatto.

Io ritengo che la rigenerazione di un popolo potrà aversi soltanto dalla scuola, particolarmente da questo ordine di scuole che sono fatte per il popolo, il quale ha bisogno di istruzione, e soprattutto di educazione spirituale e materiale.

Raccomando caldamente all'onorevole ministro il riordinamento di queste scuole perchè esso avvenga presto, e in modo che esse non abbiano a restare inceppate da un inopportuno convenzionalismo programmatico; e che, date le linee generali, le scuole abbiano a funzionare secondo le esigenze locali e con programmi elastici.

ALESSIO, *ministro dell'industria e del commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSIO, *ministro dell'industria e del commercio*. Mi compiaccio dichiarare al senatore Apolloni che uno dei primi pensieri del Governo, appena iniziò la sua azione, fu appunto quello di preoccuparsi del riordinamento delle scuole professionali.

Fu questo uno degli argomenti a cui, modestamente, dedicai la mia attenzione, ed infatti ho nominato fin dall'agosto scorso, una Commissione composta degli uomini più competenti in Italia, cioè dei direttori meglio apprezzati delle scuole industriali del Regno, ai quali ho

aggiunto altre persone che si sono preoccupate sempre di questo importantissimo ramo dell'insegnamento.

Questa Commissione ha finito i suoi lavori, dopo averli fatti riordinare da una sottocommissione, costituita da pochi membri, i quali rappresentavano le principali competenze.

Il progetto relativo è stato ormai redatto, e fu spedito anche alla Presidenza del Consiglio ed al ministro del tesoro.

Sarà quindi oggetto di discussione in una adunanza di questi giorni del Consiglio dei ministri.

Noto che la questione dei capi d'arte fu una di quelle considerate con la maggior cura, rispondendo appunto ai concetti così egregiamente esposti dal senatore Apolloni. Certo che in siffatto argomento vi è una difficoltà di carattere finanziario, inquanto i migliori maestri vengono assunti dalla industria privata, la quale assegna stipendi che lo Stato non può concedere.

Nondimeno nutro fiducia che il Governo, a cui ho l'onore di appartenere, compreso dell'importanza di questa questione, darà al Ministero del commercio tutti i fondi necessari per avviare ad una risoluzione questa importante questione che interessa così profondamente la istruzione intellettuale e la vita morale delle nostre classi operaie.

APOLLONI. Ringrazio.

PRESIDENTE. Nessun altro domandando la parola dichiaro chiusa la discussione.

Trattandosi di un articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2398, che autorizza, sotto determinate condizioni, l'iscrizione degli ufficiali superiori nei Regi Istituti superiori di studi commerciali ». (N. 121).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2398, che autorizza sotto determinate condizioni, l'iscrizione degli ufficiali superiori nei Regi Istituti superiori di studi commerciali ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2398, che autorizza, sotto determinate condizioni, la iscrizione degli ufficiali superiori nei RR. Istituti superiori di studi commerciali.

ALLEGATO

VITTORIO EMANUELE III

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 268;

Considerata l'opportunità di permettere agli ufficiali superiori che abbiano compiuto i corsi regolari nelle scuole militari e che, in conseguenza delle recenti disposizioni sul riordinamento dell'esercito e dell'armata, abbandonino il servizio, di poter conseguire la laurea in uno dei RR. Istituti di studi commerciali;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio ed il lavoro e per gli approvvigionamenti e consumi alimentari;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per gli anni scolastici 1919-1920 e 1920-1921 il ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro e per gli approvvigionamenti e consumi alimentari potrà concedere l'iscrizione nei RR. Istituti superiori di studi commerciali agli ufficiali superiori che abbiano compiuto i corsi regolari nelle scuole militari ed abbiano abbandonato il servizio attivo in seguito alle disposizioni recenti, quando, a giudizio del Consiglio per l'istruzione commerciale, posseggano i requisiti sufficienti a dare affidamento di poter seguire con profitto il corso degli studi superiori commerciali.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno

d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI
FERRARIS.

V. - *Il Guardasigilli*
MORTARA.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

MAZZONI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI, *relatore*. Due sole parole per spiegare ciò che nella relazione l'Ufficio centrale ha creduto di osservare e di proporre al ministro.

Mentre il disegno di legge prevede solo la possibilità di concedere certi benefici agli ufficiali superiori del nostro Esercito per gli anni scolastici 1919 e 1920 (benefici già ottenuti) e per il 1920-21, cioè l'anno corrente, noi crediamo che si possa, nel caso che la smobilitazione avesse messo o mettesse qualche altro ufficiale superiore in simili condizioni, estendergli lo stesso beneficio. Il che, del resto, è difficile che accada. Ciò in via di equità, e di raccomandazione. Tali concessioni sono normali, in quanto spetta ai Consigli superiori (per l'istruzione in genere, e per l'istruzione commerciale) deliberare sull'equipollenza dei titoli. Per questo l'Ufficio centrale si è un po' meravigliato che occorresse provvedere con un Regio decreto e con la conversione di esso in legge. E avendo noi voluto appurare la ragione perchè si fosse preso un provvedimento eccezionale, ci fu risposto trattarsi tutt'al più di quattro persone, che hanno usufruito di quel decreto. Probabilmente (e ci dispiace doverlo osservare) dopo un primo interessato, il quale poté ottenere la concessione da lui desiderata, gli altri tre chiesero ciò che aveva ottenuto quel primo. Ma metteva conto di ricorrere al Parlamento per concedere quello che poteva il ministro concedere direttamente, su parere del Consiglio superiore?

In ogni modo raccomandiamo all'onorevole ministro, se vi fosse qualche altro che potesse fruire di tal vantaggio, di estendere anche a lui il beneficio che questi hanno ottenuto, va-

lendosi dei mezzi e delle facoltà che la legge indubbiamente gli concede.

ALESSIO, *ministro dell'industria e del commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSIO, *ministro dell'industria e del commercio*. Accetto volentieri e di buon grado la raccomandazione dell'illustre senatore Mazzoni: noto solo, riguardo al rilievo che egli ha fatto che si sia presentato alla discussione del Parlamento un simile provvedimento, che questo era nostro obbligo. Noi siamo obbligati, e si intuisce la ragione, a presentare al Parlamento tutti i decreti legge emanati, in qualunque occasione, di qualunque argomento essi trattassero; altrimenti avremmo preso provvedimenti che sono immediatamente esecutivi senza sottoporli al controllo dei corpi competenti. È quindi una ragione di carattere costituzionale che porta il Governo ad adempiere siffatto obbligo. Esso può risolversi in qualche noia per corpi legislativi, ma è una necessità per l'origine e per la natura del provvedimento.

MAZZONI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI, *relatore*. Non vorrei che vi fosse il minimo equivoco tra l'Ufficio centrale e il ministro.

Certamente, una volta fatto quel decreto, bisognava convertirlo in disegno di legge, e non vi era altra via che di sottoporlo al Parlamento. Ma ci sembra strano che si sia fatto un Regio decreto generale per un provvedimento che ogni ministro, udito il Consiglio superiore, avrebbe potuto fare caso per caso, sul fondamento della riconosciuta equipollenza dei titoli.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare la discussione è chiusa e, trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 25 novembre 1919, n. 2509, che autorizza il ministro per l'industria, il commercio e lavoro a modificare i contributi, di cui agli articoli 2, 3, 4 e 7 del decreto luogotenenziale 8 agosto 1919, n. 112, relativo all'approvvigionamento della carta dei giornali » (N. 122).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto 25 novembre 1919, n. 2509, che autorizza il ministro per l'industria, il commercio e lavoro a modificare i contributi, di cui agli articoli 2, 3, 4 e 7 del decreto luogotenenziale 8 agosto 1919, n. 112 relativo all'approvvigionamento della carta dei giornali ».

Prego il senatore, segretario, onorevole Frascara di darne lettura.

FRASCARA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 25 novembre 1919, n. 2509, che autorizza il ministro per l'industria, il commercio e lavoro a modificare i contributi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 7 del decreto luogotenenziale 8 agosto 1918, n. 1112, relativo all'approvvigionamento della carta da giornali.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto il decreto luogotenenziale 8 agosto 1918, n. 1112, concernente il riordinamento del servizio di approvvigionamento della carta da giornali;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ferme rimanendo le disposizioni del decreto luogotenenziale 8 agosto 1918 n. 1112 concernente il servizio di approvvigionamento della carta da giornali, il Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro è autorizzato a modificare i contributi di cui agli art. 2, 3, 4 e 7 del decreto stesso.

Art. 2.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella rac-

LEGISLATURA XXV — 1ª SESSIONE 1919-21 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 FEBBRAIO 1921

colta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI

FERRARIS.

V. - *Il Guardasigilli*
MORTARA.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa. L'articolo unico del disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 4 gennaio 1920, n. 15, che eleva i contributi sulla produzione e vendita della carta e dei cartoni di qualsiasi specie ». (N. 123).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 5 gennaio 1920 n. 15, che eleva i contributi sulla produzione e vendita della carta e dei cartoni di qualsiasi specie ».

Prego il senatore, segretario, onorevole Frascara di darne lettura.

FRASCARA, *segretario*, legge:

- Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 4 gennaio 1920, n. 15 che eleva i contributi sulla produzione e vendita della carta e dei cartoni di qualsiasi specie.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto il decreto luogotenenziale 8 agosto 1918, n. 1112;

Visto il decreto luogotenenziale 3 luglio 1918, n. 1211;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di aumentare i proventi del fondo speciale istituito presso il Ministero dell'industria, il commercio e il lavoro per il servizio della carta da giornali;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A parziale modificazione delle disposizioni del decreto luogotenenziale 8 agosto 1918, n. 1112, e a decorrere dal 1° febbraio 1920, il contributo di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto stesso è elevato da lire 5 a lire 10 per ogni quintale di produzione di carta, cartoncino e cartone di qualsiasi specie e di pasta di legno non destinata ad essere trasformata in carta nello stesso stabilimento e il contributo speciale di cui agli articoli 1, n. 2 e 4 del decreto in parola è elevato da lire 20 a lire 30 per ogni quintale di carta fine venduta ad un prezzo di lire 300 o più.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1919.

VITTORIO EMANUELE

MORTARA

FERRARIS.

V. - *Il Guardasigilli*

MORTARA

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa. L'articolo unico del disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 10 settembre 1914, n. 1058, del decreto luogotenenziale 26 agosto 1915, n. 1388 e del decreto luogotenenziale 3 dicembre 1916, n. 1666, concernenti provvedimenti per la Camera agrumaria ». (N. 116).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 10 settembre 1914, n. 1058 e dei decreti luogotenenziali 26 agosto

LEGISLATURA XXV — 1ª SESSIONE 1919-21 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 FEBBRAIO 1921

1915, n. 1388 e 3 dicembre 1916, n. 1665, concernenti provvedimenti per la Camera Agrumaria.

Prego il senatore, segretario, onorevole Frascara di darne lettura.

FRASCARA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge il Regio decreto 10 settembre 1914, n. 1058, il decreto luogotenenziale 26 agosto 1915, n. 1388 e il decreto luogotenenziale 3 dicembre 1916, n. 1665, concernenti provvedimenti per la Camera agrumaria.

ALLEGATO A.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Veduto l'articolo 2 della legge 19 giugno 1913, n. 643, concernente provvedimenti a favore della Camera agrumaria di Messina;

Veduta la deliberazione in data 8 settembre 1914 della Commissione consultiva presso la Camera stessa colla quale si fanno voti perchè il termine per stabilire la misura del prezzo minimo sia prorogato pel corrente esercizio, di un mese almeno, in vista dell'attuale condizione del mercato agrumario;

Ritenuto che, per assicurare il buon andamento della Camera agrumaria, è necessario prorogare gli effetti delle disposizioni contenute nel citato articolo 2 della legge predetta;

Ritenuto altresì che, date le eccezionali condizioni di crisi dipendenti dalla guerra europea, si dimostra indispensabile che maggiori elementi di fatto confortino il compimento di un atto così importante per la Camera agrumaria com'è la determinazione del prezzo minimo;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nell'articolo 5 della legge 17 luglio 1910, n. 492, concernente provve-

dimenti per favorire il commercio degli agrumi e dei loro derivati, e le disposizioni dell'articolo 3 della legge 21 luglio 1911, n. 839, relative alle anticipazioni ai depositanti di citrato di calcio e di agrocotto presso la Camera agrumaria di Messina sono prorogate a tutto l'esercizio 1914-15 della Camera predetta.

Art. 2.

Il termine, per la determinazione del prezzo minimo da corrispondere a depositanti per l'esercizio 1914-15 è eccezionalmente prorogato a tutto il 15 ottobre 1914.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 settembre 1914.

VITTORIO EMANUELE

SALANDRA
CAVASOLA.

V. — *Il Guardasigilli*
DARI.

ALLEGATO B.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduto l'art. 1 del Regio decreto 10 settembre 1914, n. 1058, col quale vennero prorogate alcune disposizioni concernenti la Camera agrumaria di Messina;

Ritenuto che, per assicurare il buon andamento della Camera agrumaria, è necessario prorogare ulteriormente gli effetti delle disposizioni contenute nel citato art. 1 del Regio decreto predetto;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni, contenute nell'art. 5 della legge 17 luglio 1910, n. 492, concernente provvedimenti per favorire il commercio degli agrumi e loro derivati, e le disposizioni dell'art. 3 della legge 21 luglio 1911, n. 839, relative alle anticipazioni ai depositanti di citrato di calcio e di agrocotto presso la Camera agrumaria di Messina, sono prorogate a tutto l'esercizio 1915-16 della Camera predetta.

Art. 2.

Il termine per la determinazione del prezzo minimo da corrispondere ai depositanti per l'esercizio 1915-16 è prorogato a tutto il 15 ottobre 1915.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 agosto 1915.

TOMASO DI SAVOIA

SALANDRA
CAVASOLA.

V. - Il Guardasigilli
ORLANDO.

ALLEGATO C.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI S. M.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduto il decreto luogotenenziale 26 agosto 1915, n. 1388, col quale vennero prorogate al-

cune disposizioni concernenti la Camera agrumaria di Messina;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio ed il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nell'art. 5 della legge 17 luglio 1910, n. 492, concernente provvedimenti per favorire il commercio degli agrumi e loro derivati e le disposizioni dell'art. 3 della legge 21 luglio 1911, n. 839, relative alle anticipazioni ai depositanti di citrato di calcio e di agrocotto presso la Camera agrumaria di Messina, sono prorogate a tutto l'esercizio 1916-17, della Camera predetta.

Art. 2.

Il termine per la determinazione del prezzo minimo da corrispondere ai depositanti per l'esercizio è prorogato a tutto il 15 dicembre 1916.

Art. 3.

A partire dai depositi effettuati dal 1° dicembre 1916 la liquidazione a favore dei depositanti avrà luogo distintamente per l'agrocotto e per il citrato di calcio, in base alle somme rispettivamente riscosse per ciascuno dei due prodotti.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1916.

TOMASO DI SAVOIA

ROSELLI
DE NAVA.

V. - Il Guardasigilli
SACCHI.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo

LEGISLATURA XXV — 1ª SESSIONE 1919-21 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 FEBBRAIO 1921

di parlare, la discussione è chiusa. L'articolo unico del disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 2 settembre 1917, n. 5154, concernente provvedimenti per la Camera agrumaria » (Numero 117).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 2 settembre 1917, n. 1545, concernente provvedimenti per la Camera agrumaria ».

Prego il senatore, segretario, on. Frascara di darne lettura.

FRASCARA, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale 2 settembre 1917, n. 1545, concernente provvedimenti per la Camera agrumaria.

ALLEGATO.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduto il decreto luogotenenziale 3 dicembre 1916, n. 1665, col quale vennero prorogate alcune disposizioni concernenti la Camera agrumaria di Messina;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nell'art. 5 della legge 17 luglio 1910, n. 492, concernenti provvedimenti per favorire il commercio degli agrumi e loro derivati, e le disposizioni dell'art. 3 della legge 21 luglio 1911, n. 839, relative alle anticipazioni ai depositanti di citrato

di calcio e di agrocotto presso la Camera agrumaria di Messina, sono prorogate a tutto l'esercizio finanziario della Camera predetta successivo a quello nel quale sarà conclusa la pace.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 settembre 1917.

TOMASO DI SAVOIA

**BOSELLI
DE NAVA.**

V. - *Il Guardasigilli*
SACCHI.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa. L'articolo unico del disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto Reale 14 novembre 1919, n. 2268, col quale viene abrogato il decreto luogotenenziale 27 giugno 1915, numero 1034, concernente l'assentimento per gli ufficiali della Regia marina a contrarre matrimonio » (N. 61).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto Reale 14 novembre 1919, n. 2268, col quale viene abrogato il decreto luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1034, concernente l'assentimento per gli ufficiali della Regia marina a contrarre matrimonio ».

Prego il senatore, segretario, onorevole Frascara di darne lettura.

FRASCARA, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 14 novembre 1919, n. 2268, che abroga il decreto luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1034, concernente l'assentimento a contrarre matrimonio per gli ufficiali della Regia marina.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA.

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina, di concerto con quello di grazia, giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È abrogato il decreto luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1034.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, e avrà vigore dalla sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI
SECHI
MORTARA.

V. — *Il Guardasigilli*
MORTARA.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

L' articolo unico del disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2377, che ripristina per i militari del Corpo Reale equipaggi la facoltà di emigrare » (N. 64).

PRESIDENTE. L' ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2377, che ripristina per i militari del Corpo Reale equipaggi la facoltà di emigrare ».

Prego il senatore, segretario, onorevole Frascara di darne lettura.

FRASCARA, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2377 che ripristina per i militari del Corpo Reale Equipaggi la facoltà di emigrare.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA.

Visto l' articolo 1, penultimo capoverso, della legge 31 gennaio 1901, n. 23, sull' emigrazione;

Visto l' articolo 3 del Regio decreto 31 gennaio 1901, n. 36 per il rilascio dei passaporti per l' estero;

Visto il Regio decreto n. 803 in data 6 agosto 1914;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro della marina, di concerto con quello degli affari esteri:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I militari del Corpo Reale Equipaggi di prima, seconda e terza categoria delle classi fino a quella del 1896 inclusa, purchè nati entro l' anno 1896, possono ottenere il passaporto per l' estero senza che occorra il permesso dell' autorità militare.

Le autorità civili che rilasciano passaporti a persone di cui al precedente comma, sono tenute a darne comunicazione alle R. Capitanerie di porto alle quali gli espatriandi appartengono.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI
SECHI
SCIALOJA.

V. — *Il Guardasigilli*
MORTARA.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

L'articolo unico del disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2329, concernente il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della Regia marina in servizio attivo permanente » (N. 67-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2329, concernente il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della Regia marina in servizio attivo permanente ».

Invito l'onorevole ministro della marina a dichiarare se accetta che la discussione si apra sul testo emendato dall'Ufficio centrale.

SECHI, *ministro della marina*. Consento che la discussione di questo disegno di legge si svolga sul testo emendato dall'Ufficio centrale del Senato, con la riserva però di chiarire il mio pensiero a riguardo delle modificazioni proposte ai singoli articoli del decreto-legge.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, onorevole Frascara di dar lettura dell'articolo unico di questo disegno di legge nel testo dell'Ufficio centrale.

FRASCARA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge, con gli emendamenti risultanti dal testo seguente, il Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2329, concernente il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della Regia marina in servizio attivo permanente.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo articolo unico.

GUALTERIO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUALTERIO, *relatore*. L'Ufficio centrale propone che la discussione si svolga sugli articoli del decreto legge perchè, essendo gli articoli sensibilmente variati, si avrebbe così una semplificazione nella discussione. Una discussione preventiva sarebbe quasi un raddop-

piamento della discussione che si dovrebbe ripetere in seguito articolo per articolo.

SECHI, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SECHI, *ministro della marina*. Faccio presente all'Ufficio centrale che, approvando il testo in questo modo, si darebbe alle varianti proposte dalla Commissione stessa un effetto retroattivo, cioè a dire dal giorno in cui il decreto è andato in applicazione. Finora questo decreto io lo ho applicato come lo avevo scritto; domando quindi se non sia il caso di modificare l'articolo unico in questo modo: « È convertito in legge il Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2329, concernente il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della Regia marina in servizio attivo permanente; dalla data di pubblicazione della presente legge il citato Regio decreto 23 novembre 1919 sarà modificato come nel testo seguente ». In questo modo si sanerebbe il passato e nulla si muterebbe per l'avvenire.

PRESIDENTE. Chiedo all'Ufficio centrale se accetta questa nuova redazione dell'articolo unico proposta dall'onorevole ministro.

GUALTERIO, *relatore*. L'Ufficio centrale non ha difficoltà ad accettare l'emendamento che però ritiene superfluo. È evidente che, se non si dice nulla, la legge andrà in vigore alla data in cui sarà pubblicata ufficialmente. Del resto, se è ritenuto opportuno il chiarimento proposto dall'onorevole ministro, l'Ufficio centrale non fa nessuna opposizione a tale chiarimento maggiore.

SECHI, *ministro della marina*. È un chiarimento opportuno per evitare qualche inconveniente, qualche reclamo della Corte dei conti nella registrazione...

PRESIDENTE. Se io ho bene inteso le parole dell'onorevole relatore, mi sembra che egli abbia detto che l'Ufficio centrale consente nel non dare effetto retroattivo al decreto, ma ritiene superfluo introdurre una menzione speciale del giorno in cui andrà in vigore la legge.

GUALTERIO, *relatore*. Il concetto dell'Ufficio centrale, già espresso, è che in mancanza di contrarie disposizioni, il decreto-legge nel periodo in cui ebbe vigore sanzioni legalmente il passato, e che siano valide le sue disposi-

zioni finchè la legge non entrerà in vigore e non sarà pubblicata.

Con tutto ciò, se l'onorevole ministro intende con un emendamento all'articolo, quale è stato proposto dalla Commissione, chiarire questo concetto, l'Ufficio centrale non ha nessuna difficoltà ad accettarlo.

PRESIDENTE. Il testo proposto dall'onorevole ministro della marina e accettato dall'Ufficio centrale per l'articolo unico è il seguente:

« È convertito in legge il Regio decreto 24 novembre n. 2329 concernente il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della Regia marina in servizio attivo permanente.

« Con la data della pubblicazione della presente legge il citato Regio decreto luogotenenziale 24 novembre 1919, n. 2329 è modificato come nel testo seguente ».

Pongo ai voto l'articolo unico così modificato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Nessun altro chiedendo di parlare, passeremo alla discussione degli articoli del Regio Decreto.

L'Ufficio centrale propone la soppressione degli articoli 1 e 2.

Prego l'onor. ministro di dichiarare se accetta questa proposta.

SECHI, *ministro della marina*. Io non mi oppongo in massima alla soppressione dell'art. 1 e dell'art. 2, purchè sia preso in considerazione qualche altro provvedimento per rendere possibile il reclutamento degli ufficiali ingegneri, medici e commissari, specialmente ingegneri e medici, che ora si svolge fra gravissime difficoltà e senza riuscire ad effettuarlo. Credo che si possa venire ad un compromesso che possa riuscir gradito alla Commissione.

Se ho ben compreso, la Commissione non approva la creazione degli aspiranti. Deve tenersi presente che questa creazione io l'avevo ideata non come una cosa sotto tutti gli aspetti opportuna, ma come un rimedio in mancanza di meglio, non riuscendosi ad effettuare quegli arruolamenti dall'armistizio in poi, cessato cioè il reclutamento che dirci forzoso fatto in guerra. Io ho fatto un concorso per dieci tenenti ingegneri, reclutati secondo la legge vigente, e non sono riuscito ad averne nemmeno uno: ho fatto un concorso per dieci tenenti medici

e ne ho potuto reclutare quattro. Ho pensato che questo ripiego degli aspiranti possa rimediare a questo inconveniente che, ove si prolungasse, riuscirebbe nocivo all'efficienza di quei corpi. Pensavo: siccome i laureati oggi trovano subito da impiegarsi con emolumenti superiori a quelli che può offrire l'Amministrazione della marina, salvo coloro che abbiano il sacro fuoco di andare per mare, nessuno verrà in marina. Se invece si offre un certo vantaggio finanziario a degli studenti universitari degli ultimi corsi, sia d'ingegneria sia di medicina, mentre essi compiono ancora i loro studi e si obbligano poi, in corrispettivo di quel vantaggio, a impegnarsi con una ferma di quattro anni, decorrente dal giorno in cui avendo preso la laurea saranno nominati tenenti ingegneri o medici, qualcuno si troverà. Potevo seguire il criterio che segue l'esercito per il reclutamento delle armi di artiglieria e genio e cioè nominare sottotenenti questi giovani, ma mi è sembrato di andare troppo in là e avevo pensato di dar loro questo grado intermedio di aspirante che già esiste nella marina per gli ufficiali di vascello e macchinisti. Io riconosco gli inconvenienti di questo provvedimento, ed infatti non l'ho istituito come una cosa buona di per sé, ma come un ripiego per rimediare a queste deficienze di arruolamenti veramente impressionanti. Comunque, se la Commissione non crede di introdurre questo grado di aspirante, vorrei pregarla di considerare se non sia il caso di conferire a questi giovani il grado di sottotenente medico o ingegnere: provvedimento da prendersi solo quando risulti insufficiente il sistema di reclutamento normale. Se la Commissione entrerà in quest'ordine d'idee si potrebbe sopprimere l'articolo primo e introdurre varianti negli altri articoli che riguardano il reclutamento di questi corpi.

GUALTERIO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUALTERIO, *relatore*. Il disegno di legge propone tanto per i medici come per gli ingegneri e gli altri corpi della marina il grado di aspirante, che è una qualifica degli allievi dell'Accademia navale dopo compiuto un periodo d'insegnamento essendo ancora giovani studenti. Perciò l'Ufficio centrale non ha trovato opportuno di qualificare con lo stesso nome e parificare a collegiali borghesi i quali

sono già degli uomini che hanno fatto gli studi in pubbliche scuole e che debbono effettuare un complementare corso di studi in unione ad altri liberi studenti per conseguire la nomina ad ufficiale.

A tale sistema in via eccezionale il ministro vuole ricorrere, come è detto nella sua relazione, e così pure negli articoli che concernono il reclutamento dei diversi corpi, nel caso in cui sia fallito qualunque altro bando di concorso ed il principale argomento in appoggio dell'istituzione del grado di aspirante è di dar modo di retribuire questi giovani durante il tempo nel quale essi completano i loro studi dopo già superato il primo concorso.

Se il grado di aspirante ha degli inconvenienti, come l'Ufficio centrale nella relazione ha accennato, il provvedimento di conferire a quei giovani il grado di sottotenente, non sembra costituire il rimedio corrispondente per eliminarli e ne creerebbe degli altri forse maggiori.

Se è nominato sottotenente medico uno che non è laureato, non credo sia ammissibile la supposizione che egli nel caso debba perdere quel grado per aver fallito negli esami complementari, possa ritenersi abilitato ad esercitare la sua qualità di medico, statagli col grado conferito.

Così l'ingegnere che non ha completato i suoi studi di ingegneria non può essere dichiarato ingegnere navale. Se viene nominato sottotenente quando non è ancora laureato, bisognerebbe in seguito non solo togliergli il grado, ma anche la laurea che gli si era data prematuramente.

Io credo che il sistema migliore sia quello proposto dall'Ufficio centrale, ossia che questi giovani mentre completano i loro studi, visto che li effettuano in un istituto civile o in una università, questo tirocinio lo facciano come gli altri colleghi, essendo borghesi. Se il ministro amministrativamente vorrà provvedere a loro riguardo, credo che non vi siano difficoltà, anche senza qualifica militare, di stabilire con la legge in modo sommario il provvedimento economico durante il corso complementare. Ma stabilire per legge l'ammontare di una diaria avrebbe l'inconveniente di doverla in seguito per legge variare in ragione

dei bisogni. E si dovrebbe ricorrere a nuove leggi per dare il caroviveri a queste persone mentre sarebbe più pratico il provvedere a seconda del caso con lo stesso bando di concorso.

Vi sarebbe poi un altro inconveniente per il reclutamento dei medici ossia che il corso complementare instaurato dalla Amministrazione marittima potrebbe portare ad una istituzione simile a quella che aveva l'esercito a Firenze, e che credo si volle togliere appunto perchè il peso di questa scuola non rispondeva ai vantaggi che se ne conseguivano. Di questo se ne potrebbe parlare, se l'onor. ministro presentasse un progetto di legge in proposito: nel caso presente, negli articoli che concernono questo eventuale sistema di reclutamento per alcuni corpi della R. marina, si potrebbe accennare ai provvedimenti economici da stabilire a riguardo di questi giovani e se debbano essere precisati tassativamente negli articoli di legge.

SECHI, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SECHI, *ministro della marina*. Se questi giovani fossero impegnati come borghesi, come mi pare propongono l'onorevole relatore, non potrebbero assumere un obbligo di ferma, di prestare servizio militare, una volta conseguita la laurea. È invece questo lo scopo che si vuole ottenere, perchè pagare una diaria a dei giovani studenti che poi, presa la laurea, non vengano a fare servizio, senza che si abbia modo di vincolarli, sarebbero denari male spesi.

Se si vuole entrare in questo ordine di idee io dico che è necessario dare subito al giovane assunto un carattere militare, senza il quale non lo si può impegnare alla ferma obbligatoria che dovrà decorrere quando, conseguita la laurea, potrà ottenere la nomina a tenente medico o a tenente ingegnere.

Quanto all'obbiezione giustissima sollevata dall'onorevole relatore, cioè alla minaccia dell'istituzione di scuole apposite per questi aspiranti, dichiaro che non era affatto questa la mia intenzione; e ciò è anche indicato, più o meno, nel testo proposto da me.

Mia intenzione è che questi giovani, assunti come aspiranti, seguano i corsi universitari presso le Università alle quali saranno asse-

gnati; e contavo appunto di servirmi essenzialmente dell'Università di Napoli dove c'è un Centro di marina ed una Scuola superiore di sanità navale, che è stata istituita alcuni anni or sono, e che ha dato buoni frutti. Tale scuola io non credo sia il caso di sopprimere, pur riconoscendo utile semplificarla ed abbinare ad essa tutti i servizi sanitari della marina di Napoli.

Sopprimerla sarebbe un errore, perchè i medici di marina hanno bisogno di avere una istruzione specializzata in alcuni rami dello scibile medico. Essa fu fondata dall'illustre medico di marina Pasquale e ha delle belle tradizioni che giova mantenere.

Io, per quanto proclive a togliere tutto ciò che non è indispensabile, credo convenga non abolirla ma soltanto di riordinarla e meglio sfruttarla.

Questi giovani si appoggerebbero a tale scuola, ma farebbero i corsi all'Università di Napoli. Lo stesso dicasi per gli ingegneri.

Ho fatto presenti al Senato le difficoltà di reclutamento; riconosco che questa istituzione dell'aspirante è una novità che può riuscire non accetta, ma credo sia un utile ripiego, al quale, ripeto, ho ricorso per necessità, fermo restando che esso si userà solo quando fallisca il sistema di reclutamento normale.

Detto ciò debbo dichiarare al Senato che se non si stabilisce qualche misura sussidiaria per provvedere al reclutamento degli ingegneri e dei medici, noi, specialmente negli anni prossimi, in cui ancora non sarà ripreso il ritmo normale della vita civile e degli studi, corriamo il rischio di trovarci in gravissime difficoltà per tenere coperti i quadri degli ufficiali di questi corpi.

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole ministro accetta condizionatamente la soppressione degli articoli 1 e 2, e si riserva di proporre qualcosa in sostituzione, in seguito oppure subito?

SECHI, ministro della marina. Nel prosieguo della discussione. Vorrei che all'articolo 1 del testo dell'Ufficio centrale dove è detto: « norme che saranno stabilite dal regolamento dell'istituto » si sostituissero le parole « norme che saranno stabilite dall'Ordinamento dell'istituto ».

Nell'articolo 1 dello stesso testo della commissione, si propone un altro emendamento. Il

testo proposto dal ministro diceva « In ogni caso la ferma decorrerà dalla nomina a guardia marina o a sottotenente macchinista ». Il testo della commissione dice invece « La ferma decorrerà dalla data dell'arruolamento ».

Ora domanderei alla commissione di voler tornare al testo ministeriale per queste ragioni: purtroppo si comincia a notare anche una tendenza nei giovani ufficiali di vascello e negli stessi allievi dell'accademia a lasciare il servizio.

Quest'anno due allievi del 5° corso hanno lasciato l'accademia e ho dovuto mettere un fermo tassativo, ricordando gli obblighi di ferma, perchè anche alcuni allievi del terzo e quarto anno avevano intenzione di lasciare l'istituto. È una delle tante conseguenze del dopo guerra. Si sa che nella vita civile si può guadagnare di più ed avere posizioni più comode, e si spiega che a qualcuno venga voglia di tentare la ventura.

Ora se si fa decorrere la ferma dalla data dell'arruolamento, un allievo che prende la ferma al terzo corso dell'accademia potrà utilizzarlo come ufficiale solo per due anni.

A me pare sia interesse della marina, poichè per questi allievi s'incontrano tante spese (ogni allievo dell'accademia costa allo Stato dalle 20 alle 30 mila lire) di assicurarli al servizio per un certo tempo. Oltre al vantaggio di questo maggior tempo assicurato di servizio, occorre notare che in generale il gusto di tentare la ventura è maggiore nei giovani quando non sono ancora istradati nella carriera. Se un ufficiale dopo quattro anni vorrà cambiare mestiere, pazienza; ma avrà servito per quattro anni; invece col testo dell'Ufficio centrale lo utilizzeremmo per soli due anni.

Credo proprio che sia interesse della marina, anche per avere giusto compenso delle considerevoli spese che sostiene per la formazione degli ufficiali di vascello, perchè l'Accademia navale è un istituto costosissimo; la pensione è più o meno quella che si pagava avanti guerra, ed un giovane che riceve nell'Istituto un'istruzione e un'educazione di primo ordine, che allarga le sue idee facendo dei viaggi, desideratissimi, ambiti, divertenti ed istruttivi, perchè io nei due anni in cui ho dovuto regolare questi viaggi, non ostante gli alti costi del carbone e dei cambi non ho esi-

tato a mandare fino in Svezia e Norvegia gli allievi, cosa molto simpatica per dei giovanetti. Se non si esigono almeno quattro anni di servizio da ufficiali, mi pare che spendiamo troppo male il denaro. Quindi mi sembra che sarebbe preferibile ritornare al testo del Ministero.

GUALTERIO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUALTERIO, *relatore*. È certo che le parole del ministro corrispondono esattamente alla verità e agli inconvenienti che si producono quando un ufficiale lascia il servizio anticipatamente, oppure l'allievo non si obblighi ad una ferma la quale lo costringa a rimanere in servizio per la piena durata di essa, ed il ministro, come tutta la marina e tutto il paese deplorano che ciò possa avvenire.

Bisogna però considerare il caso pratico: l'anticipo della ferma non può essere obbligatorio. È obbligatoria la ferma quando l'allievo ha compiuto quella data età, quindi quelle facilitazioni che si vorrebbero accordare circa la sua decorrenza, possono spingere gli allievi a contrarla anticipatamente. Potranno fare un anno di meno, si osserva, di militare servizio, ma si evita il pericolo che possano andarsene prima di averla contratta se essi o la famiglia non abbiano inteso di percorrere la carriera.

È quindi sembrato necessario all'Ufficio centrale di fare qualche concessione appunto per invogliare questi allievi a prender la ferma in anticipo ed evitare l'inconveniente maggiore.

E come per la ferma dei minorenni è necessaria l'autorizzazione dei propri parenti, se l'allievo non ha da per se stesso compreso il significato di una decorrenza posticipata, i parenti se lo credono hanno modo di trattenerlo.

Così bisogna evitare il pericolo che deriva dalla possibilità che la famiglia o l'allievo stesso abbiano l'idea preconcepita di approfittare dell'educazione e dell'istruzione che viene impartita nell'Accademia, per vantaggio proprio, e di non seguire la carriera, e sperare che siano indotti ad una transazione anche ad essi vantaggiosa.

Si deve inoltre ritenere che un'essenziale considerazione per se stessa debba indurre l'allievo a compiere la ferma prima di dimettersi ed è la prospettiva che egli il servizio mili-

tare in ogni caso deve compierlo e quindi se lascia la marina, quando ancora non ha espletato tutti i suoi obblighi di servizio militare, potrà esser mandato a compierli in qualche reggimento del Regio esercito come semplice soldato.

Pel complesso di tutte queste ragioni sembra che il minor male sia quello di accedere alla proposta dell'Ufficio centrale, stabilendo che la ferma dell'allievo decorra dalla data in cui egli la contrae od in cui i parenti gli hanno concesso di contrarla.

SECHI, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SECHI, *ministro della marina*. È giusta l'osservazione fatta dall'onorevole senatore Gualterio; però io credo che per rimediare al pericolo da lui giustamente prospettato, vi sia un metodo molto semplice, quello cioè di stabilire nell'ordinamento dell'Accademia che quando si entra in quarto anno si è obbligati a contrarre la ferma. In base alle attuali disposizioni la ferma si può contrarre a 17 anni e certamente prima di questa età non si può arrivare in quarto anno, dati i titoli di studio che ora si domandano per l'ammissione all'Accademia.

Alla possibilità di questo pericolo, io non avevo ancora pensato, perchè non si era finora presentato, e praticamente non esisteva. Per eliminarla posso, come ho detto, introdurre nell'ordinamento dell'Accademia l'obbligo di assumere la ferma prima di iniziare il quarto anno.

Per effetto di una simile disposizione, potrà avvenire che qualcuno se ne vada dall'Accademia alla fine del terzo corso; ma questo sarà in ogni caso un pericolo minore, perchè chi se ne va alla fine del terzo corso, si trova in una posizione indecisa. È maggiore l'interesse di abbandonare l'Accademia alla fine del quarto o del quinto corso, perchè più facilmente si ottiene l'ammissione all'Università o ad altri Istituti superiori.

Ripeto dunque, che mentre prendo impegno di esaminare la questione giustamente sollevata dall'onorevole senatore Gualterio, e di provvedere convenientemente, ritengo opportuno prescrivere che la ferma decorrerà dalla nomina ad ufficiale.

Questa non è una protesa eccessiva da parte

dell'amministrazione, e risponde allo scopo di evitare che i giovani possano con spesa minima, spesa che per ovvie ragioni non si può aumentare, ottenere dall'Accademia un'istruzione e un'educazione di primo ordine con troppo scarso vantaggio della marina.

GUALTERIO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUALTERIO, *relatore*. Ringrazio l'onorevole ministro della sua risposta, ma mi permetto di osservare che a me sembra che il miglior modo per conciliare quanto egli ha detto e quanto aveva osservato l'Ufficio centrale, sia di sopprimere tanto l'emendamento proposto dall'Ufficio centrale quanto il comma dell'articolo ministeriale. Con l'ordinamento dell'accademia potrebbe poi il ministro provvedere a regolare la cosa.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole ministro se accetta la soppressione di questo comma, come l'Ufficio centrale propone.

SECHII, *ministro della marina*. Consento nella soppressione di questo comma, come propone l'Ufficio centrale, con la riserva però di esaminare se la questione possa essere interamente regolata con decreto Reale. Se invece occorresse regolarla con legge, presenterò un disegno di legge all'uopo oppure ricorrerò ad un decreto legge, perchè si tratta di una questione molto importante e di una certa urgenza.

PRESIDENTE. Gli articoli 1 e 2 del testo ministeriale, non-facendosi opposizione da parte dal ministro, s'intendono soppressi secondo la proposta dell'Ufficio centrale. Quanto all'art. 1 del testo dell'Ufficio centrale per ragioni di chiarezza ricordo che in conseguenza delle proposte di emendamento dell'Ufficio stesso e accettate dall'onorevole ministro della marina, rimane così concepito:

Art. 1.

L'articolo 13 della legge 29 giugno 1913, n. 797 è sostituito dal seguente:

Gli ufficiali di vascello e gli ufficiali macchinisti sono reclutati per mezzo di un unico istituto di istruzione ed educazione che prende il titolo di « R. Accademia navale », secondo le norme che saranno stabilite dall'ordinamento dell'istituto.

Gli allievi della R. Accademia navale devono contrarre arruolamento volontario nel Corpo

Reale equipaggi, con ferma di anni 4 all'atto della nomina ad ufficiale. Tale arruolamento potrà essere contratto dagli allievi mentre appartengono alla terza classe o classi superiori, purchè essi abbiano compiuto il 17° anno di età.

Chi approva l'articolo così modificato è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 2.

L'articolo 14 della legge 29 giugno 1913, n. 797, è sostituito dal seguente:

Gli ufficiali del Genio navale sono normalmente reclutati per mezzo di pubblico concorso con esami fra i laureati di ingegneria civile, industriale, navale e meccanica che non abbiano oltrepassato il venticinquesimo anno di età. Al concorso sono anche ammessi i tenenti del R. esercito, delle armi di artiglieria e genio che abbiano fatto il corso complementare alla Scuola di applicazione di Torino e non abbiano oltrepassato il ventiseiesimo di età.

I vincitori del concorso, eccettuati i laureati in ingegneria navale e meccanica e i tenenti delle armi di artiglieria e genio che vengono senz'altro nominati tenenti del genio navale, sono nominati sottotenenti e inviati a completare la loro istruzione presso la Scuola superiore navale di Genova o alla sezione navale della Scuola superiore politecnica di Napoli.

Gli ufficiali del genio navale possono essere pure eccezionalmente reclutati per mezzo di pubblico concorso con esame tra i licenciati del biennio universitario fisico-matematica, e fra coloro che abbiano superato tutti gli esami dei primi due corsi dei Regi Politecnici, del Regio Istituto superiore di Milano e della Regia Scuola superiore navale di Genova.

I prescelti nel concorso dovranno conseguire la laurea di ingegnere navale meccanico presso gli istituti superiori di Genova e di Napoli già menzionati per ottenere la nomina di tenente nel Genio navale. Il Ministero riserva annualmente alcuni posti nel Genio navale per ufficiali di nuova nomina usciti dall'Accademia navale riportando una caratteristica di esame determinata. Essi dovranno conseguire la laurea di ingegneria navale meccanica come è sopra stato già accennato.

GUALTERIO, *relatore*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUALTERIO, *relatore dell'Ufficio centrale*. Lo scopo dell'emendamento è stato quello di ripristinare il paragrafo proposto dall'onorevole ministro, salvo l'ultimo periodo, il quale è sembrato superfluo. Visto che è una questione secondaria, e amministrativa, la quale può essere regolata in altra maniera con un apposita disposizione di regolamento, non sembra opportuno lo stabilirla come norma nella legge potendo produrre la conseguenza di dover ricorrere in avvenire a variazioni della legge mentre riesce più semplice la modificazione di un regolamento. L'Ufficio centrale, esaminata nuovamente la disposizione in seguito ad informazioni avute di variazioni nell'ordinamento della scuola di applicazione per i sottotenenti delle Armi di Artiglieria e Genio ha creduto il caso di ritornare sopra la sua proposta.

SECHI, *ministro della marina*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SECHI, *ministro della marina*. Ringrazio l'Ufficio centrale della benevolenza che ha voluto dimostrarmi; vorrei soltanto osservare che nel primo capoverso è detto: « laureati di ingegneria civile, industriale, navale e meccanica che non abbiano oltrepassato il 25° anno di età ». Questo mi pare un limite di età un po' troppo basso, perchè in genere appena a 25 anni si riesce a prendere queste lauree; domando alla Commissione se non sia il caso di portare il limite a 28 anni in modo da allargare il reclutamento, che è molto difficile.

GUALTERIO, *relatore*. Accetto la proposta dell'onorevole ministro che il limite di età sia portato al 28° anno.

SECHI, *ministro della marina*. L'Ufficio centrale poi nel testo che ha proposto è ritornato ad un antico sistema, quello cioè della riserva di alcuni posti nel Genio navale per gli ufficiali di nuova nomina usciti dall'Accademia; questo sistema da vari anni è stato un po' lasciato da parte.

Ora osservo che un allievo dell'Accademia o guardia marina, ha compiuto studi di matematica un po' inferiori rispetto a quei giovani che vengono dall'ingegneria civile e coi quali si troverà poi a dover frequentare la stessa

scuola: io credo che, se è possibile, sia meglio evitare questo inconveniente. Comunque, mi rimetto al parere della Commissione.

GUALTERIO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUALTERIO, *relatore*. L'Ufficio centrale, visto che l'onorevole ministro condiscendo ad accettare la sua proposta, mantiene il suo articolo; non lo mantiene semplicemente come autore della proposta, ma per quelle ragioni, che sono state dette nella relazione, ossia perchè il chiamare al concorso i guardia marina già nominati da qualche tempo, o sottotenenti macchinisti che fossero pure già da qualche tempo nominati e quindi non più al corrente degli studi, oltre portare delle perturbazioni nell'andamento del servizio, avrebbe l'inconveniente di reclutare elementi meno preparati a forti studi di quello che non lo siano i giovani dell'Accademia quando abbiano non solo superato l'esame di uscita ma abbiano conseguita una alta media tra i loro compagni, ossia degli allievi i quali hanno certamente disposizioni matematiche superiori a quelle della generalità dei loro colleghi.

Ed è per questo che si è proposto questo ritorno all'antico sistema con cui già in passato abbiamo avuti molti distintissimi ingegneri navali e fra gli altri uno che disgraziatamente ha figurato per poco tempo fra i nostri colleghi in Senato, il defunto senatore Masdea.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole ministro se accetta la proposta dell'Ufficio centrale.

SECHI, *ministro della marina*. Accetto.

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti l'art. 2 con queste modificazioni: che il 3° comma sia sostituito dal seguente: « Gli ufficiali così reclutati, sono nominati tenenti del genio navale e, ad eccezione di quelli laureati in ingegneria navale e meccanica, sono inviati a completare la loro istruzione presso la scuola superiore politecnica di Napoli »; e che al 1° comma si dica 28° anno di età, invece di 25° e 26°.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Dovendosi ora procedere alla votazione a scrutinio segreto di otto disegni di legge, il seguito di questa discussione è rinandato a domani.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei due disegni di legge approvati nella seduta di ieri e dei primi sei disegni di legge approvati nella seduta di oggi.

Prego il senatore, segretario, Sili, di procedere all'appello nominale.

SILI, *segretario*, fa l'appello nominale.

Sull'ordine del giorno.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Chiedo di parlare sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Ieri si era stabilito che la discussione sul disegno di legge che concerne i fitti e i commissari degli alloggi, dovesse cominciare domani. Ora debbo far presente che se anche la discussione dei disegni di legge, che nell'ordine del giorno precedono quello testè accennato, dovesse aver fine nella seduta di domani (e non so se questa previsione possa esser fondata), occorrerebbe differire la discussione sul disegno di legge per i fitti e i commissari degli alloggi, perchè l'Ufficio centrale del Senato è venuto nella determinazione di apportare ai medesimi, alcune recentissime modificazioni, delle quali noi ministri interessati abbiamo avuto notizia soltanto ieri.

La ristrettezza del tempo ci ha reso finora impossibile di prendere accordi fra noi, mentre le modificazioni proposte hanno un'importanza molto grande, toccano gli interessi di molte classi di cittadini e investono la competenza di più di un Ministero. Anzi, ed appunto per ciò, noi abbiamo sentito la necessità di avere una nuova riunione con l'Ufficio centrale per metterci d'accordo con esso e quindi rendere più semplice e più pratica la discussione, che poi dovrà aver luogo; e questa riunione è stata fissata per sabato.

Pertanto io mi permetterei di pregare il Senato di voler fissare all'ordine del giorno della seduta di lunedì la discussione di questo disegno di legge.

Naturalmente io non mi permetto di fare una indicazione precisa: il Senato è libero di decidere come crede ed il Governo è ai suoi

ordini. Ho ritenuto soltanto necessario, anzi doveroso, di far presente lo stato delle cose e le ragioni per le quali parrebbe opportuno di rinviare a lunedì la discussione di questo disegno di legge.

AMERO D'ASTE, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMERO D'ASTE, *presidente dell'Ufficio centrale*. L'Ufficio centrale ha fatto un esame lungo e coscienzioso di questo disegno di legge.

Ora io mi permetto di fare osservare al Senato che nel testo presentato dal Ministero vi erano molti articoli che sono di dubbia interpretazione, tanto che vengono interpretati in modo diverso nei diversi casi e nelle diverse città.

È quindi necessario che la discussione di questo disegno di legge venga fissata al più presto. Per conseguenza io pregherei l'onorevole ministro di voler consentire che la discussione stessa sia fissata per la seduta di lunedì.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. È quello che ho domandato anch'io.

REBAUDENGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

REBAUDENGO. Ho domandato la parola unicamente per pregare il Senato di considerare come, poichè (giusta le comunicazioni stateci testè fatte dal Governo e dalla Presidenza dell'Ufficio centrale) si dovranno apportare, d'accordo fra Governo e Ufficio centrale, nuove importanti modificazioni ai disegni di legge solo ieri distribuitici con voluminosa relazione, sia cosa conveniente, tanto più trattandosi di problemi gravissimi, che involgono molteplici, diffusi, complessi interessi e a cui per un'alta ragione di pubblica utilità s'intende dare una soluzione non in perfetto ossequio alle consuete norme di diritto, che ci sia dato modo di studiare con la necessaria ponderazione le modificazioni stesse.

Questo temo non sia possibile qualora la discussione venisse fissata a troppo breve scadenza. (*Commenti, rumori*).

PRESIDENTE. Permetta, l'onorevole senatore Rebaudengo. È necessario tener presente come precisamente si sono svolte le cose. L'Uf-

ficio centrale, che ha esaminato questo disegno di legge, ha invitato i ministri ad una riunione, nella quale si è raggiunto l'accordo tra l'Ufficio centrale ed i ministri stessi sulla massima parte degli articoli del disegno di legge. Ne rimangono ancora solo alcuni pochi e per raggiungere l'accordo anche su questi i ministri sono stati invitati ad intervenire ad una nuova riunione con l'Ufficio centrale che avrà luogo sabato.

Così stando le cose, sembra anche a me che la discussione potrebbe esser fissata per la seduta di lunedì.

AMERO D'ASTE, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMERO D'ASTE, *presidente dell'Ufficio centrale*. La Commissione e il Governo sono d'accordo in quasi tutti gli emendamenti che la Commissione ha portato; resta solo un piccolo esame da fare, per mettersi d'accordo sulle ultime cose. Questo vuol dire che gli emendamenti saranno portati in discussione in seduta, ma saranno pochissimi. Dopo tanto lavoro, tutti aspettano che sia finalmente decisa questa questione e che finiscano le interpretazioni diverse che si fanno da una parte e dall'altra.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta del Presidente dell'Ufficio centrale che il disegno di legge sia iscritto all'ordine del giorno della seduta di lunedì.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto e invito i signori senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne. (I senatori segretari procedono allo spoglio delle urne).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Agnetti, Amcro D'Aste, Annaratone, Apolloni, Arlotta.

Badaloni, Badoglio, Barbieri, Barzilai, Bellini, Bensa, Bertarelli, Bertetti, Biscaretti, Bollati, Bonazzi, Bonicelli, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Calabria, Calisse, Campello, Campostrini, Canevari, Cannavina, Capaldo, Capotorto, Carissimo, Cassis, Castiglioni, Cattaldi, Catellani, Cefalo, Cefaly, Cencelli, Cimati, Cirmeni, Civelli, Cocchia, Colonna Fabrizio, Colonna Prospero, Corbino, Corsi, Curreno.

Da Como, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Amicis Mansueto, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Del Giudice, Della Noce, Del Lungo, De Novellis, De Riseis, Diaz, Di Brazza, Di Frasso, Di Saluzzo, Di Sant'Onofrio, Di Terranova, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio Francesco.

Einaudi.

Fadda, Fano, Ferraris Carlo, Ferraris Dante, Fili Astolfone, Filomusi-Guelfi, Fracassi, Fradeletto, Francica-Nava, Frascara, Fratellini, Frola.

Gallina, Gallini, Garavetti, Gerini, Ghiglianovich, Giardino, Gioppi, Giordani, Giordano Apostoli, Giunti, Giusti del Giardino, Grandi, Grassi, Guala, Gualterio, Guidi.

Inghilleri.

Lagasi, Lamberti, Leonardi Cattolica, Libertini, Lojodice, Loria, Lustig.

Malvezzi, Mango, Marchiafava, Mariotti, Martino, Masci, Mayer, Mazziotti, Mazzoni, Melodia, Mengarini, Millo, Montresor, Morandi, Morrone, Mosca.

Nuvoloni.

Orlando.

Pagliano, Palummo, Papadopoli, Passerini Angelo, Paternò, Pavia, Pecori Giraldi, Pellerano, Perla, Petitti di Roreto, Pigorini, Pincherle, Pipitone, Placido, Plutino, Podestà, Polacco, Pozzo, Presbitero, Pullè.

Rebaudengo, Reynaudi, Ridola, Rizzetti, Romanin Jacur, Rossi Giovanni, Rota, Ruffini.

Salata, Sandrelli, Scalori, Schanzer, Schupfer, Sechi, Sili, Sonnino Sidney, Spirito, Squitti, Suardi, Supino.

Tamassia, Tassoni, Tecchio, Thaon di Revel, Tivaroni, Tommasi, Torlonia, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi, Treves.

Valenzani, Valerio, Valli, Vanni, Venosta, Verga, Vicini, Viganò, Vigliani, Vigoni, Vitelli.

Wollemborg.

Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto per i seguenti disegni di legge:

Provvedimenti per la sostituzione dei buoni di cassa da lire una e da lire due:

Senatori votanti	186
Favorevoli	174
Contrari	12

Il Senato approva.

Modificazioni al decreto-legge 28 agosto 1917, n. 1540, concernente l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura:

Senatori votanti	186
Favorevoli	163
Contrari	23

Il Senato approva.

Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 13 marzo 1919, n. 456, e 9 novembre 1919, n. 2302, che approvano la convenzione per la costruzione in Bergamo di un edificio ad uso degli uffici giudiziari ed autorizzazione al comune di Bergamo ad elevare a 2,705,000 lire il limite massimo del mutuo per la costruzione di un edificio ad uso degli uffici giudiziari:

Senatori votanti	186
Favorevoli	170
Contrari	16

Il Senato approva.

Provvedimenti economici a favore del personale delle Regie scuole industriali:

Senatori votanti	186
Favorevoli	170
Contrari	16

Il Senato approva.

Approvazione del piano regolatore di ampliamento della città di Savigliano:

Senatori votanti	186
Favorevoli	170
Contrari	16

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto Reale 19 settembre 1920, n. 1642, che abroga il decreto luogotenenziale 24 maggio 1917, numero 981, sulla concessione di opere marittime:

Senatori votanti	186
Favorevoli	170
Contrari	16

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 23 settembre 1920, n. 1388 col quale è soppressa la commissione per l'esame delle controversie sorte in dipendenza dello stato di guerra per la esecuzione di opere pubbliche:

Senatori votanti	186
Favorevoli	171
Contrari	15

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 28 dicembre 1919, n. 1882, col quale sono prorogati i termini stabiliti dagli articoli 12, 13 della legge 14 luglio 1912, n. 854, per la classificazione e il riordinamento delle scuole industriali e commerciali:

Senatori votanti	186
Favorevoli	171
Contrari	15

Il Senato approva.

PRESIDENTE. Domani, alle ore 15, seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Interrogazione.

II. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2398, che autorizza, sotto determinate condizioni, la iscrizione degli ufficiali superiori nei Regi Istituti superiori di studi commerciali (N. 121);

Conversione in legge del Regio decreto 25 novembre 1919, n. 2509, che autorizza il ministro per l'industria, il commercio e lavoro a modificare i contributi, di cui agli articoli 2, 3, 4 e 7 del decreto luogotenenziale 8 agosto 1919, n. 112, relativo all'approvvigionamento della carta dei giornali (n. 122);

Conversione in legge del Regio decreto 4 gennaio 1920, n. 15, che eleva i contributi sulla produzione e vendita della carta e dei cartoni di qualsiasi specie (N. 123);

Conversione in legge del Regio decreto 10 settembre 1914, n. 1058, del decreto luogotenenziale 26 agosto 1915, n. 1388, e del decreto luogotenenziale 3 dicembre 1916, numero 1666, concernenti provvedimenti per la Camera agrumaria (N. 116);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 2 settembre 1917, n. 1545, concernente provvedimenti per la Camera agrumaria (Numero 117);

Conversione in legge del decreto Reale 14 novembre 1919, n. 2268, col quale viene abrogato il decreto luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1034, concernente l'assentimento per gli ufficiali della Regia marina a contrarre matrimonio (N. 61);

Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2377, che ripristina per militari del Corpo Reale Equipaggi la facoltà di emigrare (N. 64).

III. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2329, concernente il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della Regia marina in servizio attivo permanente (N. 67).

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2352, che istituisce la carica di ispettore generale della Regia marina (N. 207);

Conversione in legge del Regio decreto 2 maggio 1920, n. 643, relativo alla soppressione della carica di ispettore generale della Regia marina (N. 208);

Conversione in legge del Regio decreto in data 22 febbraio 1920, n. 619, che indice presso i Regi istituti nautici sessioni straordinarie di esami per coloro che abbiano dovuto sospendere gli studi per chiamata alle armi a causa della guerra (N. 216);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 1. aprile 1917, n. 568, che apporta modificazioni alla competenza del Consiglio superiore di marina (N. 206);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 15 maggio 1919, numero 801, concernente il computo della navigazione per il personale destinato all'aeronautica (N. 210).

La seduta è tolta alle ore 18.25.

Licenziato per la stampa il 4 marzo 1921 (ore 19).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

CIIIª TORNATA

VENERDÌ 11 FEBBRAIO 1921

Presidenza del Presidente **TITTONI TOMMASO**

INDICE

Congedo pag. 3006

Disegni di legge (approvazione di):

« Conversione in legge del Regio decreto in data 22 febbraio 1920, n. 619, che indice presso i Regi Istituti nautici sessioni straordinarie di esami per coloro che abbiano dovuto sospendere gli studi per chiamata alle armi a causa della guerra » 3024

« Conversione in legge del Regio decreto 17 luglio 1919, n. 1421, che regola l'avanzamento in relazione alle vacanze nei ruoli fuori quadro degli ufficiali di tutti i corpi della Regia marina e nel ruolo in quadro dei sottoammiragli e brigadieri generali » 3028

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 296, che reca provvedimenti per gli esami negli Istituti nautici durante l'anno scolastico 1919-20 » 3033

« Conversione in legge del Regio decreto 22 aprile 1915, n. 526, che sospende temporaneamente l'applicazione della legge 29 giugno 1913, n. 797, sulla graduale eliminazione degli ufficiali del corpo Reale equipaggi » 3035

(discussione di):

« Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2329, concernente il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della Regia marina in servizio attivo permanente » 3007

Oratori:

AMERO D'ASTE 3015, 3017
 CAGNI 3012, 3015
 CORSI, *dell'Ufficio centrale* 3011
 GRANDI, *dell'Ufficio centrale* 3015
 GUALTERIO, *relatore* 3009, *passim*, 3021
 LAMBERTI 3013
 MILLO 3010
 PRESBITERO 3017, 3020
 REYNAUDI 3016
 SECHI, *ministro della marina* 3008, *passim*, 3021

THAON DI REVEL, *presidente dell'Ufficio centrale* pag. 3009, *passim*, 3021

(Approvazione di un ordine del giorno) . . . 3021

« Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2352, che istituisce la carica di ispettore generale della Regia marina e del Regio decreto 2 maggio 1920, n. 648, relativo alla soppressione della carica di ispettore generale della Regia marina » 3021

Oratori:

AMERO D'ASTE, *relatore* 3023SECHI, *ministro della marina* 3024

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 801, concernente il computo della navigazione per il personale destinato all'aeronautica » 3026

Oratori:

CORSI, *dell'Ufficio centrale* 3027, 3028

PRESBITERO 3026, 3027

SECHI, *ministro della marina* 3027

« Conversione in legge del Regio decreto 10 agosto 1919, n. 1473, che fa cessare l'applicazione delle norme di avanzamento per il tempo di guerra per i corpi militari della Regia marina » 3029

Oratori:

AMERO D'ASTE, *relatore* 3030SECHI, *ministro della marina* 3029

« Conversione in legge del Regio decreto 25 gennaio 1920, n. 111, che porta modifiche alle disposizioni riguardanti i quadri di avanzamento dei corpi militari della Regia marina » 3031

Oratori:

CAGNI 3033

CORSI, *relatore* 3031SECHI, *ministro della marina* 3033

(presentazione di) 3035

(rinvio di discussione):

Oratore:

SECHI, *ministro della marina* 3025

Interrogazioni (annuncio di)	pag. 3036
(svolgimento di):	
« Del senatore Spirito intorno alla notizia di un grave conflitto fra soldati italiani e contadini croati »	3006
Oratori:	
MILLO	3007
PORZIO, sottosegretario di Stato per la presidenza del Consiglio	3006
SPIRITO	3006
Votazione a scrutinio segreto (risultato di)	3019

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri degli affari esteri, delle colonie, della marina, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, del lavoro e previdenza sociale, delle poste e telegrafi e il sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio.

PELLERANO, segretario, legge il verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il senatore Conci per giorni 15.

Se non si fanno osservazioni, questo congedo s'intende accordato.

Svolgimento d'interrogazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la interrogazione del senatore Spirito al Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'Interno e al ministro della guerra: « Per conoscere se sia vera la notizia di un grave conflitto fra soldati italiani e contadini croati, avvenuto, come dicesi, recentemente a Knin in Dalmazia, e nell'affermativa se siano stati adottati convenienti provvedimenti pel prestigio del nome italiano, ed a tutela della vita dei nostri soldati e connazionali in Dalmazia ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri per rispondere a questa interrogazione.

PORZIO, sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei ministri. Ho l'onore di comunicare all'onorevole Spirito che la sua interrogazione non ha più ragione di essere perchè già è noto che la notizia cui egli si ri-

ferisce è falsa. Del resto ho l'onore di comunicare al Senato i seguenti telegrammi:

« Conflitto Knin fantastico, non essendosi colà verificato alcun incidente tra nostri carabinieri e contadini croati ».

E il generale Taranto mi comunica:

« Smentisco in modo categorico notizia conflitto tra carabinieri italiani e contadini croati ».

Spero che il senatore Spirito prenderà atto con soddisfazione di queste dichiarazioni.

SPIRITO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPIRITO. Son lieto di aver provocata in questa Assemblea una solenne smentita da parte del Governo, del fatto oltremodo odioso ed impressionante di un sanguinoso conflitto che sarebbe avvenuto a Knin fra nostri carabinieri e contadini croati. Senonchè la risposta del Governo non elimina tutte le nostre preoccupazioni, perchè è indubitato che la notizia di quel fatto conteneva eziandio un'accusa altrettanto calunniosa, quanto vile, contro i nostri soldati e soprattutto contro i nostri carabinieri.

PORZIO, sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio. Ma tutta la notizia è falsa; è l'invenzione di un giornale.

SPIRITO. Ma rimane l'accusa formulata da quel giornale jugoslavo; difatti è un giornale, un giornale ufficioso di Belgrado che ha riferito una notizia...

PRESIDENTE. Sappiamo tutti cosa vuol dire l'ufficiosità. (Si ride).

SPIRITO ...falsa, e se ne è servito per calunniare i nostri benemeriti carabinieri; e quel che è ancora più deplorabile è che un giornale inglese, il *Morning Post*, un giornale molto importante, ed ultra-conservatore, anch'esso ha raccolto la notizia e ripetuto la infamante accusa rivolta contro i nostri soldati.

Vedo qui l'onorevole ammiraglio Millo e vorrei che egli parlasse: potrebbe dire come i nostri carabinieri fossero idolatrati appunto dai contadini croati, perchè nei nostri soldati e nei nostri carabinieri essi vedevano i tutori della loro vita, della loro proprietà e del loro bestiame.

Ora, se questo avviene, è perchè una propaganda contro di noi si va spiegando in tutta la Dalmazia da parte degli italofofi che adesso han potuto ritornare in quei paesi nel momento stesso che i nostri soldati debbono abbandonarli.

Mi auguro che il Governo vorrà tener d'occhio questa propaganda, non solo per i gravi doveri e gli obblighi politici, morali e patriottici che si è assunto con il Trattato di Rapallo, ma altresì per la tutela della vita dei nostri soldati. Io credo d'essere interprete del sentimento unanime del Senato mandando ai nostri soldati e ai nostri carabinieri in Dalmazia, un saluto di solidarietà, e nel tempo stesso una sdegnosa protesta contro i diffamatori del buon nome d'Italia così di Belgrado come di Londra. (*Approvazioni*).

MILLO. Domando di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILLO. Posso assicurare che i carabinieri godono in Dalmazia di un grandissimo prestigio. Il fatto che non hanno mai chiesto del denaro e non hanno mai minacciato delle baionettate, ha fatto sì che essi hanno acquistato un grande ascendente sulle popolazioni che paventano il giorno in cui si ritireranno; ed io penso che l'esodo del bestiame avverrà, non perchè i carabinieri lo spingano alla costa, ma perchè la popolazione temerà che i sopravvenienti s'impossessino del bestiame, come hanno già fatto nella Dalmazia meridionale da loro occupata. (*Approvazioni*).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati per alzata e seduta nella tornata di ieri.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Frascara di procedere all'appello nominale.

FRASCARA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimarranno aperte.

Seguito della discussione del disegno di legge:

« Conversione in legge del R. decreto 24 novembre 1919, n. 2329, concernente il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della Regia marina in servizio attivo permanente » (N. 67-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del R. decreto 24 novembre 1919, n. 2329 concernente il recluta-

mento e l'avanzamento degli ufficiali della R. marina in servizio attivo permanente ».

Nella seduta di ieri furono approvati i primi due articoli del testo modificato dall'Ufficio centrale. Cominceremo quindi dall'art. 3 del testo dell'Ufficio centrale.

Art. 3.

L'articolo 15 della legge 29 giugno 1913, numero 797, resta modificato come segue:

Gli ufficiali del Corpo sanitario sono normalmente reclutati mediante concorso per esame fra i tenenti e sottotenenti medici di complemento della Regia marina; quando tale concorso non dia i risultati occorrenti, potranno indirsi concorsi, sempre per esami, fra i tenenti e sottotenenti medici di complemento del Regio esercito, nonchè fra i laureati in medicina e chirurgia; questi ultimi non dovranno avere superato l'età di 30 anni.

Gli ufficiali così reclutati sono nominati tenenti.

(Approvato).

Art. 4.

L'articolo 16 della legge 29 giugno 1913, n. 797 è sostituito dal seguente:

Gli ufficiali del Corpo di commissariato militare marittimo sono reclutati per pubblico concorso con esame e per i gradi di tenente o sottotenente nella misura richiesta dai bisogni del servizio e secondo i criteri determinati dall'interesse di questo.

Il concorso per tenente ha luogo tra giovani laureati delle Scuole superiori di commercio e di istituti equiparati o laureati in giurisprudenza che non abbiano oltrepassato il 26° anno di età.

I prescelti nominati sottotenenti di commissariato seguono un corso di istruzione teorico-pratico e un tirocinio pratico a bordo per la complessiva durata di dodici mesi, dopo di che sono promossi tenenti nell'ordine di anzianità risultante dal concorso.

Il concorso per sottotenente ha luogo tra giovani licenziati dai licei, istituti tecnici e scuole di commercio equiparate che abbiano compiuto il 17° anno di età e non oltrepassato il 22°. I prescelti sono nominati sottotenenti di commis-

sariato e come è stabilito per l'altro concorso seguono un corso d'istruzione teorico-pratico ed un successivo tirocinio pratico a bordo onde essere riconosciuti idonei al servizio navale.

I sottotenenti commissari così reclutati avanzano in seguito, nella misura richiesta dai bisogni del servizio secondo le norme e seguendo i criteri stabiliti dalla legge.

SECHI, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SECHI, *ministro della marina*. Domando alla Commissione se consente di portare il termine di 26 anni, di cui al comma 3°, ad anni 28 per allargare il margine del reclutamento, come pure, e per la stessa ragione, di portare a 24 anni il termine per il reclutamento dei provenienti dai licei, istituti tecnici e scuole di commercio equiparate. Inoltre debbo far rilevare che nel capoverso 4° non si contiene nessuna riserva circa l'idoneità per la promozione dei sottotenenti commissari e proporrei quindi di aggiungere « purchè diano affidamento secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento ».

GUALTERIO, *relatore*. La Commissione accetta.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 4 con le modifiche proposte dall'on. Ministro, accettate dall'Ufficio centrale.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Art. 5.

I candidati ai concorsi per ufficiali del Genio navale sanitario e di commissariato provenienti dagli istituti civili d'insegnamento indicati nei precedenti articoli per venire ammessi al concorso debbono possedere le condizioni stabilite dall'art. 12 della legge 29 giugno 1913, n. 797, sull'ordinamento dei Corpi militari della Regia marina e per ottenere la nomina ad ufficiali debbono contrarre arruolamento volontario nel Corpo Reale equipaggi con ferma di quattro anni a decorrere dalla nomina stessa.

(Approvato).

Art. 6

Le condizioni di permanenza nel grado e di imbarco e il criterio con cui ha luogo l'avanzamento al grado superiore per i guardiamarina e sottotenenti macchinisti, quali risultano dalle tabelle annesse agli articoli 11, 12 e 31 della legge di avanzamento per i Corpi militari della R. marina 6 marzo 1898, n. 59 sono sostituiti dalle disposizioni seguenti:

I guardiamarina o sottotenenti macchinisti sono promossi al grado superiore quando hanno compiuto non meno di 18 mesi di permanenza nel grado, purchè abbiano 12 mesi di imbarco e siano riconosciuti idonei dalla Commissione di avanzamento. L'avanzamento ha luogo per anzianità.

(Approvato).

Art. 7.

Le condizioni di permanenza nel grado di imbarco e il criterio con cui ha luogo l'avanzamento al grado superiore per i sottotenenti di vascello e tenenti degli altri Corpi Militari della R. Marina quali risultano dalle tabelle della Legge di avanzamento sono sostituiti dalle disposizioni seguenti:

Il periodo minimo di permanenza nel grado per i sottotenenti di vascello e ufficiali di grado corrispondente, degli altri Corpi militari della R. marina è di anni tre fatta eccezione per i tenenti del Corpo Reale equipaggi ai quali non è richiesta tale condizione.

Il periodo d'imbarco necessario per tale avanzamento è di ventiquattro mesi per i sottotenenti di vascello e tenenti macchinisti e di sei mesi per i tenenti medici e tenenti commissari. Non è richiesto periodo d'imbarco per l'avanzamento dei tenenti del Genio navale e tenenti del Corpo Reale equipaggi.

L'avanzamento a capitano ingegnere, medico e commissario ha luogo per anzianità.

L'avanzamento a capitano macchinista come è stabilito per i tenenti di vascello ha luogo per concorso. I tenenti macchinisti per ottenere l'idoneità all'avanzamento dovranno seguire un corso superiore d'istruzione presso l'Accademia navale e superarlo con felice esito gli esami finali.

(Approvato).

SECHI, *ministro della marina*. Desidererei chiarire, affinché rimanga negli atti, che ho accettato la soppressione dell'art. 11 del disegno di legge ministeriale, perchè, come dice la

Commissione nella sua relazione, questa deve essere materia da inserire nel regolamento anzichè nella legge. Resta inteso che la Commissione non disapprova i criteri di questo articolo, ma propone che essi formino oggetto di norme regolamentari.

Accetto poi la soppressione dell'art. 12 del testo ministeriale.

THAON DI REVEL, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

THAON DI REVEL, *presidente dell'Ufficio centrale*. La Commissione, si astiene dal formulare un giudizio e lascia in facoltà dell'onorevole ministro di mettere nel regolamento tutto quello che crede.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della dichiarazione che egli ha fatto sugli articoli 11 e 12 del disegno di legge ministeriale. Passiamo all'art. 8.

Art. 8.

L'avanzamento a maggiore ingegnere, medico e commissario ha luogo per concorso.

Il concorso per esami ha luogo come norma generale tra ufficiali del medesimo concorso di reclutamento a tenente nei Corpi rispettivi includendovi se è il caso quelli che risultassero iscritti fra di essi nei ruoli di anzianità.

SECHI, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SECHI, *ministro della marina*. In questo articolo non è previsto il caso dei sottotenenti commissari, poichè il testo parla solo di tenenti di commissariato. Io desidererei che si parlasse anche di sottotenenti, perchè per il commissariato è previsto anche il reclutamento dei sottotenenti,

Proporrei quindi che il secondo comma dell'art. 8 si leggesse così: « Il concorso per esami ha luogo come norma generale tra ufficiali del medesimo concorso di reclutamento a tenente nei corpi rispettivi, o anche a sottotenente se trattasi di ufficiali commissari, includendovi, se è il caso, quelli che risultassero iscritti tra di essi nei ruoli di anzianità ».

GUALTERIO, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta.

PRESIDENTE. Rileggo l'art. 8 con la modificazione apportata dall'onorevole ministro della marina e accettata dall'Ufficio centrale.

Art. 8.

L'avanzamento a maggiore ingegnere medico e commissario ha luogo per concorso.

Il concorso per esami ha luogo come norma generale tra ufficiali del medesimo concorso di reclutamento a tenente nei Corpi rispettivi o anche a sottotenente se trattasi di ufficiali commissari, includendovi se è il caso quelli che risultassero iscritti fra di essi nei ruoli di anzianità.

Pongo ai voti l'articolo 8 così emendato
Chi lo approva è pregato di alzarsi.
(È approvato).

Art. 9.

L'avanzamento al grado di sottoammiraglio e di brigadiere generale è subordinato alle condizioni che le norme in vigore determinano in ciascun Corpo per l'avanzamento al grado di contrammiraglio e corrispondenti.

Per l'avanzamento da sottoammiraglio a contrammiraglio e gradi corrispondenti, unica condizione è la permanenza di un anno nel grado di sottammiraglio o brigadiere generale.
(Approvato).

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole ministro della marina se ha dichiarazioni da fare sulla soppressione degli articoli 15, 16 e 17 del testo ministeriale.

SECHI, *ministro della marina*. La Commissione propone la soppressione totale dell'articolo 16 del progetto ministeriale. Mi rendo ragione dei motivi molto importanti per i quali può sorgere disparità di avviso sulle disposizioni di questo articolo, e i pareri possono essere molto diversi pure essendo tutti rispettabili e sostenibili con buoni argomenti.

In omaggio al parere della Commissione non avrei difficoltà a sopprimere una parte dell'articolo 16, vorrei però sottoporre alla Commissione la considerazione se non creda di dover lasciare l'ultima parte dell'articolo stesso il quale viene a dar al ministro una semplice facoltà di sospensiva e non già di deliberazione definitiva, facoltà che mi sembra opportuno rimanga al ministro.

Per gli articoli 15 e 17 nulla ha da osservare. GUALTERIO, *relatore*. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUALTERIO, *relatore*. L'articolo 16 modifica un articolo del regolamento, non un articolo della legge di avanzamento. L'Ufficio centrale è di opinione contraria allo spirito che informa questo articolo e non lo ritiene conforme alla legge; però non ha creduto di doversi pronunciare, per il motivo che questo articolo riguardava esclusivamente un articolo di regolamento: e se anche modificato fosse stato approvato, per legge veniva per forza a doversi inserire, non nella legge di avanzamento, ma nel regolamento e quindi sarebbe stato un articolo di regolamento approvato per legge il quale poi avrebbe potuto andare soggetto ad essere variato con un decreto reale, come sono variati quando occorre gli articoli di regolamento che si vogliono emendare. Il lasciare solo l'ultimo periodo getterebbe della confusione, perchè sarebbe una disposizione isolata senza spiegazione. Dovendo fare una modificazione bisognerebbe prendere l'articolo corrispondente della legge e studiarne l'emendamento.

Ora fare entrare questo nuovo articolo in un decreto-legge, il quale ha avuto già vigore non sembra cosa molto corretta.

Io credo che se il ministro ritiene che la sua responsabilità richieda di variare qualche disposizione della legge di avanzamento, possa presentare un disegno di legge apposito come è stato fatto in precedenza. Oggi sarebbe troppo lungo il dover fare una discussione in merito ad una proposta che probabilmente non avrebbe sicuro terreno per essere discussa.

Sommariamente il concetto dell'Ufficio centrale è che gli ufficiali debbano, per loro garanzia, essere giudicati dai loro giudici naturali. Il ministro è il capo dell'Amministrazione, non è però il capo militare del corpo. Anche in Inghilterra gli ufficiali, nonostante che l'Ammiragliato sia composto di ammiragli, preferiscono e richiedono di essere giudicati dai loro giudici naturale, ossia da una Corte marziale piuttosto che dall'Ammiragliato stesso; questa preferenza si è manifestata in molte circostanze e la richiesta di tali ufficiali è stata generalmente soddisfatta.

Il procedero con altro criterio sarebbe in opposizione non solo con lo spirito della legge di

avanzamento della marina, ma anche della legge d'avanzamento dell'esercito, la quale è informata sui medesimi concetti. Quindi adesso non sarebbe il caso, secondo l'Ufficio centrale, di fare una discussione su questo argomento.

Se io sono entrato in questo argomento è per spiegare il concetto dell'Ufficio centrale, che ritiene preferibile rinviare le disposizioni di questo articolo all'articolo di regolamento che è da esso variato.

MILLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILLO. Vorrei far presente che l'articolo 16 contempla le prerogative del ministro; quindi a me parrebbe che queste dovessero essere contenute nella legge, e non nel regolamento. Io manterrei nell'articolo 15, presentato dal ministro, il primo comma, il penultimo e l'ultimo, togliendo naturalmente l'«altresì» che non ha più ragione di esistere quando si sopprime il comma precedente.

SECHI, *ministro della marina*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SECHI, *ministro della marina*. Anzitutto desidero dichiarare al Senato che con la richiesta da me fatta non intendevo togliere per nulla il prestigio o l'autorità alla Commissione d'avanzamento; cose queste, che se mai sono intaccate da qualcosa, non lo sono certo da questo articolo: magari potrebbero esserlo dalla Legge fondamentale d'avanzamento che all'articolo 28 dice: «le proposte d'avanzamento ai gradi di capitano di vascello, contrammiraglio, e vice ammiraglio e gradi corrispondenti, debbono essere deliberate da una Commissione suprema di avanzamento composta ecc.». La legge originaria parla di proposte, poi stabilisce che si faccia il quadro di avanzamento. Dunque la legge è un po' vaga e non conferisce certo autorità alla Commissione, perchè «proposta» non significa «esecuzione». Chi è che deve determinare l'esecuzione? Oggi prevede l'articolo 115 del regolamento che dice: «i quadri d'avanzamento compilati dalle competenti commissioni sono validi e hanno effetto solo dopo che siano approvati dal ministro». Dunque la legge attuale è vaga perchè parla di proposte; e questa indeterminazione di essa è sanata da un articolo del regolamento, il quale pro-

scrive che i quadri sono validi dopo che sono approvati dal ministro.

Io non credo si possa pensare che si debba trattare di una approvazione platonica nel ministro, limitata a mettere la firma sulla proposta fatta dalla Commissione; dire che il ministro approva, vuol dire, dare al ministro facoltà di giudicare, non solo di firmare meccanicamente i quadri.

Avevo proposto questo articolo 16 per sanare la nebulosità della legge attuale, e per dare valore di legge a uno stato di cose cui si era giunti con articoli del regolamento: così io credo di aver fatto atto di deferenza, verso il Parlamento che è chiamato a deliberare su questione, cui finora si era provveduto con mezzi regolamentari; ed anche verso i corpi degli ufficiali poichè la loro posizione con la legge attuale rimane un po' per aria, mentre sarebbe definita esattamente per legge come lo richiede l'importanza della questione.

Queste sono le ragioni che mi indussero a inserire nel decreto legge l'articolo 16. Esso nella prima parte dice: « I quadri di avanzamento compilati dalle competenti commissioni sono validi ed hanno effetto soltanto dopo che siano approvati dal ministro » e riproduce così l'articolo del regolamento, appunto perchè, secondo me, è questione talmente importante che va messa nella legge; in luogo della frase vaga dell'articolo 28.

Nell'articolo 16 del mio testo avevo inserito delle speciali facoltà di spostamento al ministro; non ho difficoltà a rinunciare a queste facoltà e di seguire in questo il criterio della Commissione.

L'ultima parte dell'articolo, che domando alla Commissione se crede di accettare, in sostanza dà una facoltà al ministro, non deliberativa, ma sospensiva, perchè dice che un ufficiale il ministro lo può togliere una volta dal quadro di avanzamento, ma ciò non significa che sia definitivamente tolto; la Commissione delibera nuovamente e se essa mette l'ufficiale in quadro per la seconda volta il ministro lo deve promuovere senza avere nessun'altra facoltà sospensiva.

Mi pare che questa disposizione sia un giusto temperamento fra i poteri della Commissione e quelli del ministro.

Si è detto: il ministro è capo dell'ammini-

strazione, ma vi sono i capi militari che devono essi giudicare gli ufficiali. Concordo pienamente in questo; s'intende per giudizi disciplinari, non per affari di competenza dell'autorità giudiziaria la quale del resto molto di rado ha da occuparsi di ufficiali della Regia marina.

Vorrei pure osservare, che il ministro è qualche cosa di più che il capo dell'amministrazione. Secondo la norma costituzionale il ministro ha la responsabilità del buon andamento dei servizi dipendenti dal suo dicastero di fronte al Parlamento e di fronte ai suoi colleghi di Governo: non è solo questione di amministrare, bensì di organizzare, di dirigere, di mantenere la disciplina.

Se ha questa responsabilità bisogna pure che abbia i mezzi corrispondenti; e - a mio avviso - occorre che abbia non tanto il diritto quanto il dovere di esigere che i quadri degli ufficiali siano tali da rispondere sempre e degnamente all'aspettativa che il paese ripone giustamente nella marina.

Ho detto questo per chiarire il mio pensiero, perchè mi è sembrato che l'onorevole relatore nel suo discorso si riferisse solo a quella parte dell'articolo 16 che non ho nessuna difficoltà a sopprimere. Desidererei quindi sapere, dopo questo chiarimento, cosa crede definitivamente di fare l'Ufficio centrale.

CORSI, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORSI, *dell'Ufficio centrale*. Io non partecipo agli allarmi che si sono manifestati per introdurre in questa legge disposizioni che forse non erano nella legge di avanzamento.

Abbiamo avanti a noi il testo di una nuova legge; se questa è approvata, quanto è compreso in essa d'ora in avanti forma legge anche se non era compreso nella legge precedente.

A parte ciò, mi pare che siamo tutti d'accordo nel voler rinunciare ai commi che riguardano le modificazioni nella graduatoria del quadro di avanzamento, e sebbene io personalmente potrei non essere dell'avviso di sopprimere questa facoltà al ministro, aderisco, comunque, all'opinione espressa dalla generalità dei preopinanti, i quali non vedrebbero di buon occhio questa facoltà.

Sono poi d'accordo con l'onorevole ministro nel riconoscere l'opportunità di mantenere la facoltà di sospendere la promozione dell'ufficiale iscritto in quadro e di sospenderla con decreto motivato.

Ciò non rappresenta un entrare nel merito del giudizio pronunciato dalla Commissione che ha compilato il quadro di avanzamento. La eventualità di questa sospensione può dipendere da tante circostanze che sopraggiungono, tra cui mancanze disciplinari dell'ufficiale, od anche dal fatto che talvolta il giudizio di una Commissione esaminatrice risulta nel complesso non corrispondente agli intendimenti dei suoi singoli componenti.

D'altra parte non si può negare al ministro di assumersi la responsabilità di sospendere una promozione, tanto più che la sospensione non pregiudica in nessun modo l'ufficiale, in quanto che il ministro deve rimettere nuovamente al giudizio della Commissione la proposta già fatta e, ove la Commissione confermi il suo giudizio favorevole, l'ufficiale deve essere promosso prendendo nel nuovo grado l'anzianità che avrebbe conseguita se il suo avanzamento non fosse stato sospeso.

Del resto, anche questa disposizione può essere costretta in un ristretto limite di tempo, per cui mi sembra che anche adottandola, permanga la guarentigia che nessun pregiudizio potrà derivarne.

Concludendo, io credo che si possa accettare la proposta fatta dall'onorevole ministro e dall'onorevole senatore Millo, per cui l'articolo 16, che diventerebbe articolo 10, consterebbe soltanto del primo, del penultimo e dell'ultimo comma, gli altri comma rimanendo soppressi.

Ritengo che il Senato potrebbe approvare l'articolo così emendato.

CAGNI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAGNI. È stato dunque concordato di sopprimere il secondo e terzo comma di questo articolo che riguardava la graduatoria; ma io osservo che, col penultimo comma, noi rientriamo nel secondo e terzo comma che si vogliono soppressi. Con questa sospensiva si vorrebbe dare una facoltà al ministro, che, finché si tratta di giovani ufficiali, può avere poca importanza: ma quando si tratta di vecchi ufficiali che hanno trenta o quaranta anni di car-

riera, che sono stati valutati in tutte le loro qualità professionali, morali ed intellettuali, che sono stati giudicati meritevoli di essere promossi al grado superiore da una Commissione di ufficiali più anziani, che li conosce fin dall'inizio della loro carriera e che li ha visti lavorare per trenta o quaranta anni nel mestiere e in tutte le difficoltà del mestiere stesso, non mi sembra giusto che il giudizio di una sola persona, che può essere capo dell'amministrazione soltanto dal giorno prima, debba bastare per fermare la promozione di questi ufficiali, promozione riconosciuta giusta da un consesso che certamente ha tutta la competenza e tutta la serietà per emanare il proprio giudizio.

È stato convenuto di sopprimere l'alterazione della graduatoria, ma la sospensiva corrisponde presso a poco ad una alterazione di graduatoria...

CORSI, *dell'Ufficio centrale*. No, no!

CAGNI. Io faccio la parte del diavolo in questo momento; supponiamo: io sono ministro e non voglio promuovere un Caio qualunque: sospendo la sua promozione; l'anno seguente cambio i membri della Commissione e l'individuo non è più promosso, oppure cambia il ministro ed il nuovo ministro, servendosi della disposizione di legge sospende di nuovo la promozione di questo ufficiale. Orbene io trovo allora più giusto, più onesto e più leale che questo ufficiale sia messo in posizione ausiliaria. O questo ufficiale è capace, e faccia il suo servizio e resti al suo posto, o non è capace, ed allora vada via. Ma che un ufficiale dopo tanti anni di carriera, e dopo essere arrivato ai più alti gradi possa essere sorpassato da un suo compagno, che abbia la sua medesima anzianità ed i suoi stessi meriti, è un fatto che ineluttabilmente semina odio e rancore nella compagine degli ufficiali. Infatti anche il miglior carattere di questo mondo non può impedire la umana reazione che si verifica in questo caso, ed è naturale che fra questi due capi resti una specie di rancore latente che non è proficuo né per la marina né per il servizio. Io credo molto più prudente evitare, in modo assoluto e per legge, che avvenga questo inconveniente; se non si vuol dare questo vantaggio ai capitani di vascello, sebbene io creda si debba darlo, lo si dia agli ammiragli ma si

penso che quando un uomo è arrivato al grado di capitano di vascello e messo in un dato quadro, non deve esser più toccato finché non si creda giunto il momento di metterlo a riposo. Vi dirò che in marina c'è un sistema per eliminare facilmente un ufficiale senza ricorrere a nessuna legge speciale, perché la legge attuale dà facoltà al ministro di non imbarcare un capitano di vascello o un contrammiraglio, stando la distribuzione dei comandi sotto la responsabilità personale del ministro. Ora, se un ministro non vuole che un capitano di vascello avanzi di grado, non lo imbarca: così questo capitano non avrà gli anni d'imbarco necessari e non passerà più al grado superiore. Francamente è meglio metterlo in posizione ausiliaria, piuttosto che imbarcarlo, dargli il comando, metterlo nel quadro e poi farlo giudicare dalla commissione e sospendergli la promozione. La marina è un piccolo corpo: siamo sette ammiragli e dodici contrammiragli e siamo conosciuti come l'erba bettonica: quando uno restasse sospeso nella promozione, il suo prestigio sfumerebbe ed egli non avrebbe più nessuna autorità.

La nostra autorità in mare è basata unicamente sul prestigio personale: se voi sopprimete il prestigio personale dei capi sugli equipaggi e sugli ufficiali, questi capi non possono più soddisfare alle esigenze ed ai sacrifici che si ha il diritto e il dovere di pretendere da loro. (*Approvazioni*).

LAMBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. Io non mi associo, per quanto abbia una grande deferenza per l'onorevole senatore Cagni, alle parole che egli ha pronunziato in contraddizione con quanto ha esposto il senatore Corsi. Trovo giusta la soppressione del comma secondo perché effettivamente questo comma può dar luogo a giudizi personali non sempre completamente accettabili. Ma la facoltà che l'onorevole ministro chiede nel penultimo comma mi pare che possa essere mantenuta, perché la supposizione che la sospensione di cui può valersi il ministro possa dar luogo ad artificiose modificazioni dei deliberati della Commissione, alla quale deve essere sottoposto il giudizio arbitrale definitivo sull'avanzamento o no dell'ufficiale, non mi pare giustificata. Tutt' al più si può prescrivere al

ministro che questa sottoposizione alla Commissione per nuovo giudizio sia limitata ad un tempo breve.

Quello che mi pare abbia detto l'onorevole senatore Cagni, relativamente al provvedimento di non imbarcare l'ufficiale per non promuoverlo, sarebbe un espediente...

CAGNI. Si fa ordinariamente così.

LAMBERTI... Allora sarà meglio che il ministro si serva della facoltà in questione, anziché dell'espediente ora citato, come mezzo a mio parere più chiaro e più leale, per servirmi dell'espressione di cui si è valso l'onorevole senatore Cagni.

Se un ufficiale è già compreso nelle liste di avanzamento ed è giudicato idoneo, può benissimo talvolta la Commissione non avere le cognizioni concrete possedute dal ministro...

CAGNI. Il ministro borghese non può conoscere...

LAMBERTI. In astratto io debbo ammettere la buona fede e devo partire dal principio che il ministro non governi che nell'interesse dell'ente cui presiede, perciò condivido pienamente le ragioni che ha esposto l'onorevole Corsi.

SECHI, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SECHI, *ministro della marina*. L'onorevole senatore Cagni ha accennato alla possibilità che avrebbe il ministro di mutare i membri della Commissione e di ottenere così una « Commissione, dirò così, addomesticata »: io desidero fare osservare al Senato che a questo il ministro non potrà mai riuscire, perché la legge di avanzamento prescrive tassativamente come deve esser composta la Commissione e designa i suoi componenti: il ministro deve mettere nella Commissione quelli che sono designati. Siccome essa è di sette membri e i viceammiragli sono otto, ben poco ci sarebbe da scegliere, se pure fosse possibile, quindi il pericolo al quale ha accennato l'on. senatore Cagni non esiste. E non esiste nemmeno il pericolo che, cambiando il ministro, il successore possa sospendere di nuovo gli ufficiali esclusi dal quadro e considerare questa come prima sospensione; in ogni modo, se la dizione del capoverso non è chiara, nulla vieta di meglio stabilire che si tratta di una sola ed unica esclusione fatta da un solo ministro, e che anche se questi cambia,

il successore non può più valersi della facoltà di cui siasi già valso il suo predecessore.

È ben vero, come ha accennato il senatore Cagni, che il potere esecutivo ha già un mezzo di regolare la carriera degli ufficiali con le disposizioni relative all'imbarco.

Se un ministro rimanesse in carica per sette o otto anni di seguito, effettivamente potrebbe riuscire a mettere in ordine i quadri: se io fossi sicuro di rimanere ministro per tanto tempo rinuncierei volentieri all'art. 16, perchè in sei o sette anni sarei sicuro di mettere molto bene in ordine i quadri della marina.

Ma disgraziatamente la vita di un ministro è molto problematica (*ilaviti*), e così egli si trova costretto a promuovere coloro che hanno già fatto la navigazione per deliberazioni dei suoi predecessori; mentre può ritenere che alcuni di costoro che hanno compiuta la navigazione, e che perciò sono sottoposti all'esame della Commissione d'avanzamento, siano non dico non meritevoli (perchè mi pare che non si debba parlare in questa materia di meriti, ma soltanto di interesse del paese) può ritenere ripeto che non sia nell'interesse del paese, nell'interesse supremo della marina di promuoverli. Si dice: ma si fa un torto a questi ufficiali!

Ne convengo. Questi ufficiali hanno ragione di dolersi... Ecco: ragione di dolersi fino a un certo punto, secondo me.

Infatti, ciascun uomo è sempre il peggior giudice e il peggior conoscitore di se stesso, e questo forse è uno dei più gravi mali dell'umanità, perchè se ognuno conoscesse bene se stesso, e sapesse quanto vale, le cose andrebbero diversamente. Io dico che questi ufficiali esclusi dall'avanzamento se hanno veramente del buon senso, se hanno soprattutto dell'amore per la marina e per il paese, devono dignitosamente acconciarsi alla loro sorte, se pure non lieta, ed essere soddisfatti d'aver raggiunto già dei gradi abbastanza elevati.

È soprattutto negli alti gradi che occorrono uomini dotati di qualità superiori e pur troppo non comuni.

Ha detto il senatore Cagni: ma un ufficiale che ha fatto bene la carriera per 30 anni, che è arrivato al grado di capitano di vascello, perchè non deve essere promosso ammiraglio?

Ma è proprio allora che si manifesta la mag-

giore differenza tra i requisiti necessari per l'uno e per l'altro grado. Dirò di più: vi è, secondo me, una differenza così essenziale che si può essere ottimi capitani di vascello e non buoni ammiragli, mentre si può essere ottimi ammiragli pur non essendo stati ottimi capitani di vascello; ad esempio chi è un po' insopportabile non dirò della disciplina, ma dell'ordine, dei regolamenti, perchè ha una mente larga, una mente volitiva, una mente che pensa e che è abituata a concepire, farà miglior prova nel grado di ammiraglio che nei gradi inferiori.

Io in verità avevo fatta una semplice proposta, e desideravo di sapere il parere dell'Ufficio centrale. Mi pare che l'Ufficio centrale sia diviso, perchè, se non erro, il senatore Corsi ha manifestato un parere diverso da quello dei suoi colleghi.

Al punto cui è giunta la discussione, e occorrendo pure concludere, io ritengo siano da inserirsi nel progetto di legge in discussione il primo capoverso, il penultimo e l'ultimo dell'art. 16 del testo ministeriale, che costituiscono, secondo me, un giusto e un equo compromesso fra il rispetto che si deve alle condizioni di avanzamento, rispetto che io sento per intero e pieno, e le inderogabili necessità di dare al ministro sufficienti facoltà affinché possa assumere sempre piena responsabilità dell'opera sua.

Si dice: il ministro può essere venuto ieri e non essere competente. Ma se il ministro è venuto ieri è non è competente, non sarà tanto pazzo d'andare a cancellare con la penna nel quadro a casaccio. O non crederà di prendere informazioni, e allora lascerà le cose come sono; o se avrà qualche dubbio, richiederà informazioni provvedendo in conformità di queste. D'altra parte se uno è chiamato a fare il ministro, non è certo il primo venuto.

Se poi si va a considerare la responsabilità, vi è un'altra cosa assai importante da osservare. La Commissione, faccia bene o male, non ha nessuna responsabilità davanti a nessuno, e se anche si andasse a ricercarla sarebbe impossibile stabilirla, perchè in un corpo collegiale non si può discriminare le responsabilità dei singoli. Comunque, importerà poco, se fra venti anni si perderà una battaglia, sapere che la colpa è di quella tale Commissione che

aveva promosso ad ammiraglio chi non doveva promuovere...

THAON DI REVEL. Il ministro non ha mai risposto a noi!

SECH, *ministro della marina*. Se il ministro non ha risposto io non so, ma se mai è colpa del Parlamento, perchè il Parlamento ha sempre la facoltà di richiamare all'ordine il ministro, d'obbligarlo a lasciare il suo posto, di mettere in chiaro la responsabilità del ministro, ed io credo che non si giovi al prestigio delle nostre istituzioni statutarie affermando che i ministri non rispondono del loro operato.

THAON DI REVEL, *presidente dell'Ufficio centrale*. Ma i ministri non sono responsabili di fatto!

CAGNI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAGNI. Io non ho mai detto che tutti i capitani di vascello dovessero essere promossi. Anzi credo che l'80 per cento di essi debbano rimanere nel loro grado, e che sia un'ottima posizione quella già conseguita di capitano di vascello. Io ho detto semplicemente che, quando un capitano di vascello o un contrammiraglio è stato vagliato da una commissione di ammiragli, i quali danno una grande garanzia, non solo agli individui che sono vagliati, ma anche al paese, perchè certamente non promuovono degli individui che non lo meritano; quando un individuo è stato vagliato da questa commissione e lo è stato già dalle commissioni precedenti e lo è stato per quarant'anni di seguito e tutti hanno detto: « si, quest'individuo è idoneo ad essere contrammiraglio » io non comprendo come si possa sospendergli la promozione, senza gravissima perdita per il suo prestigio.

Se non è buono vuol dire che il ministro farà un cattivo rapporto e quest'individuo non sarà più promosso; ma quando egli è stato già giudicato idoneo da questa commissione composta dei sei ammiragli più anziani della marina, il mettere questo ufficiale in mora per il grado superiore significa demolirlo nel prestigio di fronte ai suoi dipendenti.

Non dico che debba continuare ad essere promosso: non sarà promosso vice ammiraglio e, se è un capitano di vascello, non sarà promosso contrammiraglio, ma quando questa commissione lo ha vagliato, chi può dare un

giudizio più giusto di quello di questa commissione composta di ammiragli, di tecnici, che conoscono il corpo da 40 o 45 anni? Se questo consiglio di ammiragli è cattivo, il ministro può benissimo mettere a riposo gli elementi meno buoni, rimpiazzandoli con elementi più giovani, ma quando la commissione ha vagliato, tutti debbono rispettare il quadro di avanzamento che questi ammiragli hanno fatto.

AMERO D'ASTE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMERO D'ASTE. Dopo fatto il quadro di avanzamento, spesso si verificano dei fatti che riguardano l'ufficiale e per i quali il merito alla promozione diventa dubbio. Io credo che in questi casi il ministro abbia facoltà di sospendere la promozione, ma dovrebbe radunare una Commissione perchè si pronunziasse e non aspettare che passasse un anno cioè aspettare che si radunasse la Commissione che è solita radunarsi ogni anno per le promozioni. Mi pare che in questo modo questo ufficiale sarebbe tutelato.

CAGNI. Mi associo.

GRANDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRANDI, *dell'Ufficio centrale*. Io vorrei richiamare l'attenzione del Senato sulla dizione precisa del capoverso, il quale dice: il ministro ha facoltà di sospendere con un suo decreto motivato la promozione di un ufficiale iscritto sul quadro di avanzamento. Ora le motivazioni di questo decreto non possono avere altra ragione che rapporti dei superiori sull'individuo che è iscritto sul quadro di avanzamento. Io credo che possa essere un capriccio del ministro il cancellarlo dal quadro, senza una ragione. Mi pare che con questa dizione e questa interpretazione il comma possa essere accettato; almeno la maggioranza dell'Commissione è di questo avviso.

THAON DI REVEL. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

THAON DI REVEL, *presidente dell'Ufficio centrale*. La parola « motivato » non mi pare sufficiente: il decreto dovrebbe essere « circostanziato », perchè, per escludere un ufficiale, il ministro potrebbe dire « non è idoneo », senza specificare la ragione.

SECH, *ministro della marina*. Accetto.

GUALTERIO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUALTERIO, *relatore*. A me era parso che non fosse il caso di entrare nel merito di un articolo che io consideravo come una variazione di un articolo di regolamento.

Se si fosse dovuto discutere un nuovo articolo di legge in surrogazione dell'articolo 28 della legge di avanzamento, avrebbe dovuto il ministro presentare la proposta del nuovo articolo mentre il decreto legge non ha provveduto a questa sostituzione. E che tale via sia conveniente e che gravissimo sia l'argomento e necessaria molta ponderazione lo dimostrano i dispareri che si sono verificati sopra questa importante questione dell'avanzamento degli ufficiali, e soprattutto degli ufficiali di alto grado.

Nello stesso Ufficio centrale, per quanto una maggioranza in questo momento possa trovarsi d'accordo sopra delle modificazioni a questo articolo, la stessa maggioranza non è concorde sulla questione principale, ossia sulla questione di come deve essere regolato l'avanzamento. Infatti fra gli ammiragli che sono in questa aula, credo su questo punto non ve ne siano due che siano della medesima opinione, mentre lo sono nella necessità delle Commissioni per la formazione dei quadri e se si avesse davanti il regolamento del 1898 con tutte le variazioni che dal 1898 in poi sono state fatte a questo articolo 115, si vedrebbe che quasi tutti

ministri hanno apportato delle modificazioni a questo articolo, poichè quasi tutti pensavano in maniera diversa sopra la questione dell'applicazione dell'articolo stesso.

Io ritengo che se si vuol variare l'articolo 28 in maniera di ottenere un procedimento che possa essere veramente vantaggioso per l'avanzamento degli ufficiali della Regia marina, occorre presentare un nuovo articolo 28 e discuterlo ponderatamente non come è stato fatto adesso in modo molto sommario. È perciò che io personalmente, non come relatore, mantengo la soppressione dell'intero articolo, e propongo che il ministro, se lo crede, segua una di queste due vie; o modificare l'articolo 115 del regolamento con la procedura ordinaria o proporre uno o due articoli, o quanti ne crede con disegno di legge a modificazione della legge d'avanzamento che decida come si debba effettuare l'avanzamento degli ufficiali della Regia Marina.

REYNAUDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

REYNAUDI. Mi ero proposto di non prendere parte alla discussione di questo decreto da convertirsi in legge, ma l'eco di lontani ricordi ed un piccolo resto d'una attività, oramai quasi spenta, mi inducono a dire poche parole.

Ciò che desidererei risultasse chiaro ed esplicito da questa discussione, sarebbe la scomparsa dalla legge di avanzamento e dal relativo regolamento della facoltà riservata al ministro di modificare la composizione dei quadri di avanzamento formati dalle competenti Commissioni.

Memore dei rancori e dei dolori causati da promozioni avvenute in base a tale facoltà, convinto della necessità che simile eccezionale disposizione debba essere eliminata, disposizione che non ha riscontro nell'esercito e che ritengo sia una piaga della legge di avanzamento della marina, universalmente deplorata nel corpo, io rivolgo all'onorevole ministro la viva, calda raccomandazione che tale facoltà sia definitivamente soppressa.

Desidererei poi che la mia raccomandazione fosse avvalorata da un voto del Senato. Presenterò al riguardo un ordine del giorno.

SECHI, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SECHI, *ministro della marina*. Il fatto stesso che ho accettato la soppressione di tre capoversi dell'articolo 16, che riguardavano tale facoltà, dimostra che concordo nel pensiero del senatore Reynaudi. Non ho difficoltà alcuna a dichiarare in modo formale, che io prendo impegno, visto che si tratta di una disposizione regolamentare, di sottoporre ai corpi consultivi competenti una modifica all'articolo 115 che elimini tale facoltà; però nel convenire in questo, credo sia tanto più opportuno lasciare al ministro la facoltà della sospensiva, la quale non tocca la posizione definitiva degli ufficiali. Questa facoltà della sospensiva, secondo me, è il mezzo che si dà al ministro per controbilanciare il parere della Commissione, inquantochè 99 volte su 100 il ministro e la Commissione vanno d'accordo, ma il giorno che non vanno più d'accordo, e il ministro non è soddisfatto del modo in cui è stato redatto il quadro di avanzamento dalla Commissione, egli può riunire di bel nuovo la Commissione e

intervenire nel suo seno per convincersi o per convincere.

Questo è il concetto che desidero affermare; che cioè il ministro possa intervenire nel seno della Commissione, non con voto, ma per assistere alla discussione e potersi illuminare. Egli esporrebbe anche le sue ragioni, ed accennerebbe, quando del caso, alla necessità in cui verrebbe con rincrescimento a trovarsi, di sospendere i deliberati della Commissione: è un contrappeso di natura sospensiva che non infirma definitivamente la carriera degli ufficiali. Quanto al dubbio dell'onorevole Cagni, che l'ufficiale colpito da questo provvedimento sia messo in posizione morale difficile, a me pare che si troverà nella stessa posizione di quelli esclusi dall'avanzamento per deliberati che la Commissione dovrà pur prendere essa specie nei gradi elevati, perchè è difficile, quanto più si va in alto, trovare molte persone che abbiano l'insieme delle facoltà necessarie per dare buon affidamento. Orbene, l'affare della sospensiva va trattata riservatamente tra ministro e Commissione; e l'ufficiale che avrà subito questo trattamento si troverà nei riguardi del pubblico in una condizione certo spiacevole, ma non diversa da quella degli ufficiali esclusi dall'avanzamento per deliberato della Commissione. L'interessato non deve sapere che è stato escluso nel quadro della Commissione e che il Ministro l'ha escluso: a lui basta sapere che non è in quadro, come lo sapranno gli altri ufficiali esclusi dalla Commissione.

PRESBITERO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PRESBITERO. Sono lieto che l'onorevole ministro abbia accolto l'equa ed elevata parola dell'onorevole Reynaudi; quindi mi limiterò a fare una proposta.

Il penultimo capoverso dice: « il ministro ha facoltà di sospendere con suo decreto motivato la promozione di ufficiali iscritti in quadro. Questi saranno a suo tempo sottoposti a nuovo giudizio della competente Commissione di avanzamento » ecc.

Ora io desidererei che il ministro desse affidamento nel senso di non lasciare questi ufficiali per un anno sotto il peso di tale condanna, ma che riunisse la Commissione appena egli ha decisa la sospensiva, perchè essa riesamini la posizione dell'ufficiale vagliando i

motivi per cui il ministro ne sospese la promozione.

SECHI, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SECHI, *ministro della marina*. Non ho difficoltà ad inserirlo anche nell'articolo; si può mettere « nel termine di sei mesi ».

THAON DI REVEL, *presidente dell'Ufficio centrale*. L'ultimo capoverso dice: « La deliberazione del ministro deve essere emanata non oltre 30 giorni dalla data con la quale il quadro dell'avanzamento fu comunicato al Ministero dalle competenti Commissioni ».

Quali possono essere le ragioni di questa sospensiva del ministro? Non può essere che un fatto nuovo e perchè questo fatto nuovo si dovrebbe verificare proprio nei 30 giorni?

Esso si potrebbe verificare pure dopo due, tre o anche quattro mesi. Volendo entrare nell'ordine di idee della maggioranza della Commissione, io insisterei affinché questo ultimo capoverso fosse formulato in questo modo: « La deliberazione del ministro deve essere emanata non appena il ministro stesso verifichi le ragioni della sospensiva ». Se il fatto esisteva già, doveva essere comunicato alla Commissione di avanzamento.

Non è ammissibile che il ministro sia a conoscenza di fatti che restino ignorati dalla Commissione di avanzamento. Il ministro non deve avere reticenze neppure di carattere politico. Egli ha detto che ragioni supreme di interesse dello Stato possono spingerlo...

SECHI, *ministro della marina*. Interessi della marina, e del paese.

THAON DI REVEL. Egli non deve avere in serbo dei fatti tali da sospendere poi la promozione di ufficiali. A parer mio il ministro può sospendere la promozione in seguito a decreti circostanziati e per un fatto nuovo può convocare un'altra volta la Commissione.

L'ultimo periodo dunque è proprio inutile.

AMERO D'ASTE. L'onorevole ministro ha detto: nessuno sa che è sospesa la promozione perchè i quadri di avanzamento non sono conosciuti.

Ora l'onorevole ministro sa meglio di me che, malgrado che i quadri di avanzamento debbano essere segreti, essi invece sono conosciuti prima che egli li firmi. Convengo che

egli deve avere la facoltà di sospendere la promozione di un ufficiale qualora si verificano dei fatti nuovi; ma visto che il regolamento stabilisce che entro tre mesi deve essere fatta la promozione, allorchè vi è un posto vuoto non si può ammettere che si promuovano gli ufficiali che vengono dopo dell'ufficiale di cui si è sospesa la promozione, e che quindi tutto il corpo venga a conoscere che per detto ufficiale deve esservi qualche colpa grave ciò che ne menoma il prestigio.

Invece il ministro, prima di fare altre promozioni dovrebbe convocare la Commissione perchè esamini nuovamente questo ufficiale, e secondo il responso di essa il ministro si regolerà.

Vi possono essere dei casi nei quali invece della promozione l'ufficiale meriti di essere messo in posizione ausiliaria; quindi propongo ancora che quando il ministro creda di sospendere la promozione dell'ufficiale, il ministro stesso debba radunare la Commissione per comunicarle le ragioni della sospensione e sentirne la conseguente deliberazione.

In questo modo sarà tutelato l'ufficiale e la disciplina e quindi anche l'interesse della marina.

Del resto credo che una disposizione simile esista pure per il Regio esercito e quindi non si farebbe altro che estendere la stessa disposizione alla Regia marina.

PRESIDENTE. Prego l'Ufficio centrale di voler redigere per iscritto il nuovo testo dell'articolo.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro intanto chiusa la votazione.

Prego gli onorevoli senatori, segretari, di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori, segretari, procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori

Agnetti, Ameglio, Amero D'Aste, Annaratone, Apolloni, Arlotta, Artom.

Badaloni, Badoglio, Barbieri, Barzilai, Bellini, Bergamini, Bernardi, Bertarelli, Bertetti, Bettoni, Biscaretti, Bollati, Bombig, Bonazzi, Bonicelli, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Calabria, Campello, Campostrini, Caneva, Canevari, Cannavina, Capaldo, Capotorto, Carissimo, Cassis, Castiglioni, Cataldi, Catellani, Cefalo, Cefaly, Cencelli, Cimati, Ciruolo, Cirmeni, Civelli, Cocchia, Colonna Fabrizio, Colonna Prospero, Corbino, Corsi, Curreno.

Da Como, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Amicis Mansueto, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Del Giudice, Della Noce, Del Lungo, De Novellis, De Riseis, Di Brazza, Di Frasso, Di Robilant, Di Terranova, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio Francesco.

Einaudi.

Fadda, Faelli, Faina, Fano, Ferraris Carlo, Ferraris Dante, Fili Astolfone, Filomusi Guelfi, Fracassi, Fradeletto, Frascara, Fratellini, Frola.

Gallina, Gallini, Garavetti, Garofalo, Gerini, Ghiglianovich, Giardino, Gioppi, Giordano Apostoli, Giunti, Giusti Del Giardino, Grandi, Grassi, Greppi Emanuele, Greppi Giuseppe, Grosoli, Guala, Gualterio, Guidi.

Imperiali, Indri, Inghilleri.

Lagasi, Lamberti, Leonardi Cattolica, Libertini, Lojodice, Lustig.

Malaspina, Malvezzi, Manna, Mango, Marchiafava, Mariotti, Martinez, Martino, Masci, Massarucci, Mayer, Mazziotti, Mazzoni, Melodia, Mengarini, Millo, Molmenti, Montresor, Morandi, Morrone, Mortara, Mosca.

Nuvoloni.

Pagliano, Palummo, Pansa, Papadopoli, Paserini Angelo, Paternò, Pavia, Pecori Giraldi, Pellerano, Perla, Persico, Petitti Di Roreto, Pianigiani, Pigorini, Pincherle, Pipitone, Placido, Plutino, Podestà, Polacco, Pozzo, Presbitero, Pullè.

Rava, Rebaudengo, Reynaudi, Ridola, Rizzetti, Romanin Jacur, Rossi Giovanni, Rossi Teofilo, Rota, Ruffini.

Salata, Salvia, Sanarelli, Scalori, Schanzer, Schiralli, Schupfer, Scialoja, Sechi, Sili, Sennino Sidney, Spirito, Squitti, Supino.

Tamassia, Tassoni, Tecchio, Thaon Di Revel, Tivaroni, Tommasi, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi.

Valenzani, Valerio, Valli, Valvassori-Peroni, Vanni, Venosta, Venzi, Verga, Vicini, Viganò, Vigliani, Vigoni, Vitelli, Volterra.

Wollemborg.

Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2398, che autorizza sotto determinate condizioni, la iscrizione degli ufficiali superiori nei Regi Istituti superiori di studi commerciali (N. 121):

Senatori votanti	217
Favorevoli	197
Contrari	20

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 25 novembre 1919, n. 2509, che autorizza il ministro per l'industria, il commercio e lavoro a modificare i contributi, di cui agli articoli 2, 3, 4 e 7 del decreto luogotenenziale 8 agosto 1919, n. 112, relativo all'approvvigionamento della carta dei giornali (N. 122):

Senatori votanti	217
Favorevoli	191
Contrari	26

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 4 gennaio 1920, n. 15, che eleva i contributi sulla produzione e vendita della carta e dei cartoni di qualsiasi specie (N. 123):

Senatori votanti	217
Favorevoli	197
Contrari	20

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 10 settembre 1914, n. 1058, del decreto luogotenenziale 26 agosto 1915, n. 1388 e del decreto luogotenenziale 3 dicembre 1916, n. 1666, concernenti provvedimenti per la Camera agrumaria (N. 116):

Senatori votanti	217
Favorevoli	197
Contrari	20

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 2 settembre 1917, n. 5154, concernente

provvedimenti per la Camera agrumaria (Numero 117):

Senatori votanti	217
Favorevoli	197
Contrari	20

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto Reale 14 novembre 1919, n. 2268, col quale viene abrogato il decreto luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1034, concernente l'assentimento per gli ufficiali della Regia marina a contrarre matrimonio:

Senatori votanti	217
Favorevoli	197
Contrari	20

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2377, che ripristina per i militari del Corpo Reale equipaggi la facoltà di emigrare:

Senatori votanti	217
Favorevoli	198
Contrari	19

Il Senato approva.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Torneremo alla discussione del disegno di legge riguardante il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della Regia marina.

Prego il senatore, segretario, on. Frascara di dar lettura del nuovo testo dell'art. 16 del testo ministeriale, che diviene il 10, concordato tra l'onorevole ministro della marina e la maggioranza dell'Ufficio centrale.

FRASCARA, *segretario*, legge:

Art. 10.

« I quadri di avanzamento compilati dalle competenti Commissioni sono validi ed hanno effetto soltanto dopo che siano approvati dal ministro.

« La deliberazione del ministro dovrà essere emanata non oltre trenta giorni dalla data colla quale il quadro dell'avanzamento fu comunicato al Ministero dalle competenti Commissioni.

« Il ministro ha facoltà di sospendere, con suo decreto motivato, la promozione di ufficiali iscritti in quadro. Questi saranno, non oltre tre mesi, sottoposti a nuovo giudizio della competente Commissione di avanzamento; ove la Commissione confermi il suo giudizio favorevole, gli ufficiali devono essere promossi quando ad essi spetti, e prendono nel nuovo grado l'anzianità che avrebbero conseguita se il loro avanzamento non fosse stato sospeso ».

Nessuno chiedendo di parlare, pongo ai voti l'articolo 10 così emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 11.

Le disposizioni vigenti per il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali che non sono variate dalle presenti continuano ad essere in vigore.

Le disposizioni contrarie alle presenti s'intendono abrogate.

(Approvato).

SECHI, *ministro della marina*. Domando di parlare..

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SECHI, *ministro della marina*. Sottoporrei all' Ufficio centrale ed al Senato la convenienza di aggiungere un articolo, tanto più dopo che si è votato l'art. 10 che finalmente definisce la materia dell'avanzamento degli ufficiali della marina, che finora era rimasta sempre un po' indecisa. Quest'articolo potrebbe essere così redatto:

« Il Governo del Re ha facoltà, sentito il Consiglio di Stato di coordinare in un testo unico: a) la legge sull'ordinamento dei corpi militari della Regia marina; b) la legge sull'avanzamento dei corpi militari della Regia marina ».

Non mi sembra necessario dilungarmi sulla convenienza di questa disposizione, e spero che la mia proposta incontrerà l'adesione dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito l'onorevole ministro della marina propone che sia aggiunto un articolo così concepito:

« Il Governo del Re ha facoltà, sentito il Consiglio di Stato, di coordinare in testo unico: a) la legge sull'ordinamento dei corpi militari della Regia marina; b) la legge sull'avanza-

mento dei corpi militari della Regia marina ».

Domando all'Ufficio centrale se accetta la proposta dell'onorevole ministro.

THAON DI REVEL, *presidente dell'Ufficio centrale*. L'Ufficio centrale accetta la proposta dell'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo ai voti l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole ministro ed accettato dall'Ufficio centrale.

Chi approva questo articolo, che dovrà prendere il numero 12, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PRESBITERO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PRESBITERO. Vorrei proporre l'aggiunta di un articolo così composto: « Il quadro di avanzamento, dopo essere stato approvato dal ministro, sarà pubblicato nel Foglio d'ordini della Regia marina ».

PRESIDENTE. Domando all'onorevole ministro per la marina se accetta l'articolo aggiuntivo.

SECHI, *ministro della marina*. Io sono molto favorevole alla notorietà delle cose, ma credo che pubblicando il quadro di avanzamento sul foglio d'ordine della Marina, si venga a mettere ancora in peggiori condizioni gli ufficiali esclusi.

L'anno scorso io ho comunicato a tutti i Comandi il quadro di avanzamento, con invito di comunicare ad ogni singolo ufficiale la propria posizione.

Mi pare quindi che sia meglio lasciare questa pubblicità e le modalità di essa in facoltà del ministro.

PRESBITERO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PRESBITERO. In seguito alle dichiarazioni del ministro ritiro l'articolo proposto trasformandolo in raccomandazione.

SECHI, *ministro della marina*. Come raccomandazione l'accetto.

THAON DI REVEL, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

THAON DI REVEL, *presidente dell'Ufficio centrale*. Io mi associo al parere dell'onorevole ministro; ritengo non sia il foglio d'ordini adatta sede per la pubblicazione di queste par-

ticolari notizie relative all'avanzamento degli ufficiali.

È preferibile far conoscere all'ufficiale la sua sorte, riservatamente per via gerarchica, piuttosto che lasciarlo nell'incertezza, che alle volte può avvilitare, rattristare e anche determinare deficienze nel servizio.

Auguro che l'onorevole ministro comunichi sempre i risultati e le decisioni delle Commissioni riservatamente per la via gerarchica.

SECHI, *ministro della marina*. Domando di di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SECHI, *ministro della marina*. Credo appunto che il sistema che ho seguito sia ancora preferibile, perchè in questo modo ogni interessato conosce la sua sorte, e se essi non fanno pettegolezzi non si divulgano in pubblico i nomi di coloro che sono esclusi. Concordo pienamente col parere autorevolmente espresso dall'onorevole senatore Di Revel: le cose più si fanno chiare e limpide meglio è.

Credo che tutti i rimproveri mi si possano fare, ma questo no; perchè ho sempre parlato franco e chiaro a tutti, in basso e in alto.

Art. 13.

Disposizione transitoria.

Gli ufficiali di anzianità superiore al 1° ottobre 1916, se capitani del Genio navale, al 9 aprile 1914, se capitani medici, al 14 aprile 1915, se capitani commissari, otterranno avanzamento al grado superiore secondo le norme vigenti prima della emanazione della presente legge.

(Approvato).

PRESIDENTE. Darò lettura dell'ordine del giorno presentato dagli onorevoli senatori Reynaudi, Presbitero, Thaon di Revel, Millo, Cagni e Torrigiani Luigi:

« Il Senato fa voti che non abbia più a rivivere sotto nessuna forma la facoltà al ministro di modificare la composizione dei quadri di avanzamento compilati dalle competenti Commissioni ».

Pongo ai voti questo ordine del giorno.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione dei disegni di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2352, che istituisce la carica di ispettore generale della Regia marina (N. 207) e conversione in legge del Regio decreto 2 maggio 1920, n. 648, relativo alla soppressione della carica di ispettore generale della Regia marina » (N. 208).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2352, che istituisce la carica di ispettore generale della Regia marina, e conversione in legge del Regio decreto 2 maggio 1920, n. 648, relativo alla soppressione della carica d'ispettore generale della Regia marina ».

Prego il senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2352, che istituisce la carica di ispettore generale della marina.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Vista la legge 27 giugno 1907, n. 404;

Vista la legge 6 marzo 1898, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il Regio decreto 4 settembre 1898, n. 444, e sue modificazioni;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituita la carica di ispettore generale della Regia marina affidata ad un ammiraglio.

Art. 2.

È istituito il Comitato dei vice-ammiragli e tenenti generali che è presieduto dall'ispettore generale della Regia marina, e sarà costituito con modalità da stabilirsi a mezzo di decreto Reale.

L'ispettore generale della Regia marina può convocare tale Comitato o di sua iniziativa o su richiesta del ministro della marina perchè si pronunci su determinate questioni.

In un caso o nell'altro riferisce direttamente al ministro della marina.

Art. 3.

L'ispettore generale della Regia marina fa parte della Commissione suprema mista per la difesa dello Stato e presiede la Commissione suprema di avanzamento.

Art. 4.

Per incarico del ministro della marina compie determinate ispezioni straordinarie di carattere particolarmente importante.

Art. 5.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua data, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno di Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI
SECHI
SCHANZER.

V. il guardasigilli
MORTARA.

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 2 maggio 1920, numero 643, relativo alla soppressione della carica di ispettore generale della Regia marina.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA.

Visto il Regio decreto-legge 20 novembre 1919, n. 2352, che istituisce la carica di ispettore generale della Regia marina, ed il Comitato dei vice-ammiragli e tenenti generali;

Visto il Regio decreto 1° febbraio 1920, n. 156, relativo alla costituzione ed alle attribuzioni dei corpi consultivi della Regia marina;

Visto il Regio decreto-legge 20 aprile 1920, n. 451, circa l'ordinamento del Regio esercito, col quale si sopprime la carica di ispettore generale del Regio esercito;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È abrogato il Regio decreto-legge 20 novembre 1919, n. 2352, che istituiva la carica di ispettore generale della Regia marina.

Per le alte benemerienze acquistate durante la guerra, all'ispettore generale della Regia marina, attualmente in carica, ammiraglio Thaon di Revel Paolo, sono corrisposti, a vita, lo stipendio e gli assegni tutti di cui è attualmente provvisto.

Art. 2.

Nell'articolo 3 del Regio decreto 1° febbraio 1920, n. 156, il secondo alinea è sostituito dai seguenti: «L'ammiraglio, previsto dal ruolo organico, quando tale grado è ricoperto per effetto di avanzamento per merito di guerra, presidente.

« Quando l'ammiraglio previsto dal ruolo organico ricopre contemporaneamente la carica di presidente del Consiglio superiore di marina, oppure il grado di ammiraglio non è coperto per effetto di avanzamento in tempo di guerra è chiamato a far parte del Comitato degli ammiragli il vice-ammiraglio più anziano in ruolo che abbia esercitato il comando in capo di forze navali per almeno sei mesi, prescindendo da quelli che coprono le cariche di

presidente del Consiglio superiore di marina e di capo di stato maggiore della marina. Detto vice-ammiraglio coprirà in massima altra carica e sarà chiamato alla capitale per prendere parte alle adunanze del Comitato degli ammiragli.

« In mancanza dell'ammiraglio assumerà la Presidenza del Comitato degli ammiragli il vice-ammiraglio più anziano fra i tre che ne faranno parte ».

Art. 3.

All'articolo 4 del Regio decreto 1° febbraio 1920, n. 156, e aggiunto il seguente comma:

« Il presidente del Comitato degli ammiragli, quando riveste il grado di ammiraglio può essere incaricato dal ministro della marina della direzione di manovre ed esercitazioni navali di speciale importanza, e possono a lui essere affidati altri incarichi temporanei di carattere particolarmente importante ».

Art. 4.

Nell'articolo 9 del Regio decreto 1° febbraio 1920, n. 156, il secondo e terzo alinea sono sostituiti dai seguenti:

« L'ammiraglio di cui all'art. 3 del presente decreto; oppure un vice ammiraglio, presidente.

« Un vice-ammiraglio o contrammiraglio, membro ordinario con le funzioni di vice-presidente ».

Art. 5.

In fine dell'alinea 7 dell'art. 6 del Regio decreto 1 febbraio 1920, n. 156, è inserito l'inciso: « salvo i casi di impedimento » fra le parole: « i vice-ammiragli in ordine di anzianità » e « fino a raggiungere il numero di sette ».

Art. 6.

Al primo comma dell'art. 8 del Regio decreto 1° febbraio 1920, n. 156, è sostituito il seguente:

« Sulle proposte alle quali il ministro ha dato corso, di promozione per merito di guerra a favore di ufficiali di qualsiasi grado e ruolo ed a favore dei capi di prima classe del Corpo Reale equipaggi, e sulle proposte di seconda ed ulteriore promozione nella riserva navale previ-

ste dal decreto luogotenenziale 9 dicembre 1917, n. 2020, delibera una Commissione costituita dal Comitato degli ammiragli. Il presidente, ed uno dei membri, può essere sostituito, quando impedito, dal più anziano fra i vice-ammiragli, e, in mancanza, dal più anziano fra i contrammiragli non aventi la classifica di specialisti di armi navali, che ha destinazione di ufficio a Roma, e non è impedito di intervenire ».

Art. 7.

In fine del terz'ultimo alinea dell'art. 12 del Regio decreto 1° febbraio 1920, n. 156, dopo le parole « capitani di vascello », aggiungere « non aventi la classifica di specialista di armi navali ».

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed avrà decorrenza dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE

NITTI

SECHI

LUZZATTI.

V. — Il Guardasigilli
MORTARA.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questi disegni di legge.

Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente dell'Ufficio centrale.

AMERO D'ASTE, *presidente dell'Ufficio centrale*. Io parlo tanto sul primo, quanto sul secondo decreto che riguarda l'ispettore generale della Regia marina. In questo decreto, che l'Ufficio centrale ha proposto di approvare è citato il Regio decreto 1 febbraio 1920, il quale modifica in parte le attribuzioni del Consiglio superiore della marina e il Comitato degli ammiragli e ne stabilisce anche la formazione.

Ora io raccomanderei all'onorevole ministro che questo decreto fosse convertito in legge, perchè se non erro mi pare che modifichi ap-

punto la legge che stabiliva le attribuzioni e la formazione del Consiglio superiore della marina. Quindi credo che sarebbe conveniente che fosse convertito in legge. Non ho altro da dire.

SECHI, *ministro della marina*. Accetto la raccomandazione.

PRESIDENTE. Insomma, quello che il Ministero ha fatto a notevole distanza di tempo, istituire l'ispettorato e poi sopprimerlo, il Senato lo farebbe in un unico momento; istituirebbe e poi sopprimerebbe l'ispettore generale.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

I due articoli unici di questi disegni di legge saranno votati a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto in data 22 febbraio 1920, n. 619, che indice presso i Regi Istituti nautici sessioni straordinarie di esami per coloro che abbiano dovuto sospendere gli studi per chiamata alle armi a causa della guerra » (N. 216).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto in data 22 febbraio 1920, n. 619, che indice presso i Regi Istituti nautici sessioni straordinarie di esami per coloro che abbiano dovuto sospendere gli studi per chiamata alle armi a causa della guerra ».

Prego il senatore, segretario Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 22 febbraio 1920, n. 619, relativo a sessioni straordinarie di esami per i militari ed ex militari presso i Regi Istituti nautici.

ALLEGATO

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Vista la legge 27 giugno 1912, n. 678;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 296;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina, di concerto con il ministro delle finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono indette presso i Regi Istituti nautici tre sessioni straordinarie di esami, cui potranno partecipare coloro i quali abbiano dovuto sospendere gli studi per la chiamata alle armi a causa della guerra dichiarata il 24 maggio 1915.

La prima di queste sessioni avrà luogo entro i primi dieci giorni del mese di marzo 1920 e sarà per esami di licenza e di promozione.

Le altre sessioni saranno unicamente per esami di licenza ed avranno luogo entro l'anno 1920, in periodi da stabilirsi con ordinanza ministeriale.

Agli esami di licenza saranno ammessi anche coloro i quali dimostrino al capo dell'Istituto che, all'atto della chiamata alle armi, seguivano privatamente studi di Istituto nautico. Il giudizio del capo d'Istituto circa l'ammissibilità agli esami è inappellabile.

Art. 2.

I candidati che si trovano nelle condizioni indicate nel precedente articolo potranno presentarsi alle dette sessioni così per iniziare gli esami, come per riparare le prove fallite.

Essi non potranno usufruire delle sessioni ordinarie.

Art. 3.

Gli esami consisteranno in prove orali per tutte le discipline, salvo che per l'italiano, per il quale vi saranno due prove distinte: scritta e orale.

Art. 4.

I candidati potranno presentarsi a sostenere gli esami in qualunque sede, sia che debbano iniziarli, sia che debbano ripetere prove fallite, e per essere iscritti dovranno farne domanda in carta legale al capo dell'Istituto, corredata dei necessari documenti scolastici e militari.

Art. 5.

Per l'iscrizione alle tre sessioni straordinarie non è dovuta nessuna tassa.

Ai componenti le Commissioni esaminatrici sarà corrisposto un compenso nella misura prescritta dalla tabella C, annessa al Regio decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2303.

Art. 6.

Coloro che si presentano per la prima volta agli esami di licenza possono fruire delle sole tre sessioni anzidette.

I candidati alla licenza, ripetenti, possono fruire di una o più sessioni straordinarie purchè non venga complessivamente a superarsi il numero di sei.

I candidati agli esami di promozione possono fruire dell'unica sessione straordinaria stabilita dall'art. 1 del presente decreto.

I ripetenti degli esami di promozione potranno giovare di tale sessione purchè non venga complessivamente ad essere superato il numero di quattro sessioni.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice, tenuto conto dei risultati generali dell'esame, potrà dichiarare licenziati o promossi coloro che siano caduti in una o due materie che non siano, per i candidati della sezione capitani, l'italiano, l'astronomia, la navigazione e l'arte navale; per i candidati della sezione macchinisti, l'italiano e le macchine; per i candidati della sezione costruttori, l'italiano, la teoria della nave e la costruzione navale.

Art. 8.

Coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1 e che in precedenti sessioni di esame abbiano superato le prove richieste dall'art. 3, saranno, in seguito a loro domanda, dichiarati licenziati o promossi dalla Commissione esaminatrice dell'Istituto presso il quale sostennero gli esami.

La disposizione dell'art. 7 potrà dalle Commissioni esaminatrici essere applicata a coloro fra i predetti candidati, che, per le prove superate in precedenti sessioni, si trovino nelle condizioni previste dall'articolo stesso e che ne facciano domanda.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE

MORTARA
SECHI
SCHANZER.

V. - *Il Guardasigilli*
MORTARA.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Rinvio della discussione del disegno di legge:
« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 1 aprile 1917, n. 568, che apporta modificazioni alla competenza del Consiglio superiore di marina » (N. 206).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 1 aprile 1917, n. 568, che apporta modificazioni alla competenza del Consiglio superiore di marina ».

Chiedo all'onorevole ministro della marina se accetta che la discussione si svolga sul testo proposto dall'Ufficio centrale.

SECHI, *ministro della marina*. Io pregherei il Senato di rimandare la discussione di questo disegno di legge ad altra tornata, perchè vedo che è stata proposta dall'Ufficio centrale una modificazione di qualche entità; e desidererei sentire il parere del ministro dell'Industria che è anche interessato nella discussione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, s'intende approvata la proposta dell'onorevole ministro della Marina. Questo disegno di legge sarà messo all'ordine del giorno per la seduta di domani.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 801, concernente il computo della navigazione per il personale destinato all'aeronautica » (N. 210-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 801, concernente il computo della navigazione per il personale destinato all'aeronautica ».

Prego l'onorevole ministro di dichiarare se accetta che la discussione avvenga sul testo dell'Ufficio centrale.

SECHI, ministro della marina. Accetto.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di dar lettura del disegno di legge nel testo modificato dall'Ufficio centrale.

PELLERANO, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale in data 15 maggio 1919, n. 801, relativo al computo della navigazione per il personale destinato alla aeronautica, con le modificazioni risultanti dal testo seguente:

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo unico.

PRESBITERO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PRESBITERO. Il decreto sottoposto all'esame del Senato porta la data del 15 maggio 1919, vale a dire che fu emanato sei mesi dopo la firma dell'armistizio. In esso si stabilisce che debba essere considerato a tutti gli effetti come imbarcato su navi nella posizione di armamento il tempo trascorso dal personale della Regia marina addetto al servizio aeronautico, che sia imbarcato su aeronavi armate, o destinato permanentemente quale personale di volo alle squadriglie di idrovolanti o ancora destinato a prender parte ai voli nelle scuole di aeronautica e di aviazione. Ora, questa disposizione aveva completamente ragione d'essere in tempo di guerra, perchè sarebbe stato un assurdo il togliere da un posto di combattimento un personale pratico ed allenato al delicato servizio dell'aeronautica per metterlo a bordo, dove

molto probabilmente sul principio avrebbe reso servizi poco utili. E comprendo ancora che il decreto che si chiede di convertire in legge porti la data del maggio 1919, perchè esso doveva servire a sanare e a regolarizzare la posizione a quel personale che, avendo, durante la guerra, prestato servizio nell'aeronautica, non aveva compiuto i suoi obblighi d'imbarco e quindi per legge non avrebbe potuto essere promosso. Quindi questo decreto del 15 maggio 1919 lo trovo giusto perchè dava una sanatoria. Ma siccome in esso non trovo una data di cessazione della sua validità, così ritengo che ancora oggi sia in vigore e chieggo se il ministro non crede di doverlo integrare con qualche limitazione, che reputo necessaria, perchè lo si possa applicare anche in tempo di pace.

Seguendo le disposizioni dell'articolo 1 di questo decreto del 15 maggio, l'allievo che esce dall'Accademia ed è destinato all'aviazione, può raggiungere il grado di capitano di corvetta, e anche gradi superiori, senza essere mai stato un giorno a bordo. La marina avrà acquistato, probabilmente, un ottimo aviatore, ma certamente un mediocre (per non dire pessimo) marinaio. Ora io domando se il ministro si sentirà l'animo tranquillo, dando il comando di un Caccia torpediniere di mille e più tonnellate a un capitano di corvetta formato in questo modo. E che questa non sia una cosa raccomandabile ne abbiamo avuto esempio, non molto tempo fa, con qualche incidente, chiamiamolo così, di navigazione avvenuto sulla costa della Dalmazia. Ora è certo che non basta per essere un ufficiale di marina il possedere una vasta cultura teorica, se ad essa non si accoppia l'esperienza, che non si acquista altro che colla pratica e stando a bordo. Ora questo mio pessimismo non è stato determinato da qualche fatto recente, ma deriva da sicura convinzione, quindi se il ministro non crede di creare un corpo aeronautico con ruoli a sè e con carriera separata, a me pare che il miglior modo di provvedere sia quello di disporre le cose in modo che una parte almeno della navigazione sia effettuata realmente sulle navi, e di limitare il periodo in cui gli ufficiali possono essere addetti alla aeronautica facendo loro raggiungere al massimo il grado di capitano di corvetta, tanto più poi che si sa

che oltre la quarantina è difficile si possa volare e volar bene. Questa considerazione è anche contenuta nella relazione con la quale il ministro del tempo onorevole Del Bono, ha presentato il decreto legge in discussione, quindi io prego il ministro di farmi conoscere il suo pensiero circa le disposizioni che vorrà dare al riguardo e dalla sua risposta io giudicherò se debbo presentare un emendamento o un articolo aggiuntivo alla legge.

SECHI, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SECHI, *ministro della marina*. Siamo in sede di semplice conversione in legge di un decreto legge, però la questione sollevata dall'onorevole Presbitero merita tutta l'attenzione del ministro e bisognerà, certo, trovare il modo di risolverla conciliando gl'interessi e le esigenze del servizio dell'aviazione con la necessità, giustamente indicata dal senatore Presbitero, che gli ufficiali i quali fanno servizio nella aviazione vi siano destinati permanentemente; oppure, se debbono anche fare servizio navale, compiano determinati periodi minimi di navigazione in mare per acquistare i necessari requisiti.

Però è una questione talmente complessa, che a me pare non convenga risolverla in sede di conversione di un decreto-legge, nè credo si potrebbe risolverla con un articolo aggiuntivo, come diceva il senatore Presbitero, a meno che egli non abbia già sviscerato l'argomento. Io non lo ho studiato a fondo, e non potrei fare proposte seduta stante. La migliore soluzione sarebbe, credo, approvare la conversione del decreto-legge, mentre io prendo impegno di esaminare la questione e di provvedere in modo adeguato, secondo l'ordine d'idee espresse dal senatore Presbitero. E tanto più posso prendere questo impegno, in quanto non ho bisogno di fare all'uopo una legge apposita, perchè basta regolare opportunamente le destinazioni di imbarco degli ufficiali dei vari gradi e questa è una cosa di ordinaria amministrazione.

Poichè l'onorevole senatore Presbitero ha voluto accennare agli inconvenienti che sono avvenuti sulla costa dalmata dirò che non credo siano gravi; perchè non riesco ad orientarmi in merito a quanto ha detto, mentre, se

fosse cosa di una certa gravità, saprei indubbiamente di che si tratta

Riconosco che i turni di imbarco per gli ufficiali destinati alla aviazione, non si sono finora effettuati con tutta regolarità; ma ciò è dovuto al fatto che in realtà la smobilitazione della marina è cominciata solo da un mese, e in questi due anni di armistizio si è dovuto provvedere a tanti bisogni di guerra, che non è stato possibile riprendere il ritmo normale dell'assetto di pace, per cui qualche inconveniente si è necessariamente verificato.

Ora le cose potranno presto assestarsi, e sarà molto semplice regolare l'imbarco di tali ufficiali.

PRESBITERO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PRESBITERO. Se non ho mal compreso, il ministro non è contrario alla mia proposta, e anzi s'impegna di presentare o un progetto di legge o di dare norme positive al riguardo.

Stando così le cose, non ho più ragione di presentare emendamenti perchè dissi di attendere di conoscere il pensiero del ministro; ora mi è noto e constatato che collima col mio.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, passeremo alla lettura dei singoli articoli del decreto luogotenenziale.

Art. 1.

È considerato a tutti gli effetti come imbarcato su navi nella posizione di armamento il personale della Regia marina che trovisi in una delle seguenti posizioni amministrative:

a) imbarcato su aeronavi armate (periodo di effettivo servizio);

b) destinato permanentemente quale personale di volo agli aeroscali od alle squadriglie idrovolanti ed aeroplani, aventi tutti, o parte degli apparecchi, efficienti, o come equipaggio permanente di apparecchi isolati;

c) destinato a prendere parte ai voli nelle scuole di aeronautica e di aviazione, allievi compresi.

CORSI, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORSI, *dell'Ufficio centrale*. L'Ufficio centrale, d'accordo col ministro, propone che dopo

LEGISLATURA XXV — 1ª SESSIONE 1919-21 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 FEBBRAIO 1921

le parole « a tutti gli effetti » siano aggiunte le altre « meno che per gli assegni ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 1 con questa aggiunta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

Sono considerati come destinati permanentemente alle squadriglie;

a) i piloti e gli allievi piloti;

b) gli osservatori posti alla permanente dipendenza del capo squadriglia;

c) i motoristi, i radiotelegrafisti, i mitraglieri destinati ai voli.

(Approvato).

Art. 3.

Le disposizioni dell'articolo 1 cessano di essere applicate a coloro che nel periodo continuativo di trenta giorni non abbiano compiuti voli od ascensioni (aeronavigazione).

(Approvato).

Art. 4.

La presente legge ha effetto dal 1 luglio 1911, restando abrogata qualsiasi disposizione ad essa contraria.

CORSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORSI, *dell'Ufficio centrale*. D'accordo col ministro si propone di sostituire la dizione di questo articolo con la seguente: « La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1911 nel testo del decreto luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 801, e nel testo definitivo dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*, restando abrogata qualsiasi disposizione ad essa contraria ».

PRESIDENTE. Dò lettura del nuovo testo concordato fra l'onorevole ministro e l'Ufficio centrale per l'art. 4: « La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1911 nel testo del decreto luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 801, e nel testo definitivo dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*, restando abrogata qualsiasi disposizione ad essa contraria ».

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 17 luglio 1919, n. 1421, che regola l'avanzamento in relazione alle vacanze nei ruoli fuori quadro degli ufficiali di tutti i corpi della Regia marina e nel ruolo in quadro dei sottoammiragli e brigadieri generali » (N. 211-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 17 luglio 1919, n. 1421, che regola l'avanzamento in relazione alle vacanze nei ruoli fuori quadro degli ufficiali di tutti i corpi della Regia marina e nel ruolo in quadro dei sotto ammiragli e brigadieri generali ».

Prego l'onorevole ministro di voler dichiarare se accetta che la discussione avvenga sul testo dell'Ufficio centrale.

SECHI, *ministro della marina*. Accetto.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Frascara di dar lettura del disegno di legge nel testo modificato dell'Ufficio centrale.

FRASCARA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto 17 luglio 1919 numero 1421, che regola l'avanzamento in relazione alle vacanze nei ruoli fuori quadro degli ufficiali di tutti i corpi della Regia marina e nel ruolo in quadro dei sotto-ammiragli e dei brigadieri generali.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA.

Vista la legge 6 marzo 1898, n. 59, ed il relativo regolamento approvato con Regio decreto 4 settembre 1898, n. 444, e successive modificazioni;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fino a quando il numero degli ufficiali fuori quadro di tutti i corpi militari della Regia ma-

rina esistenti in forza di disposizioni vigenti all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto non sia ridotto:

- a) a zero per i vice-ammiragli;
- b) a un quarto per i contrammiragli e gradi corrispondenti;
- c) a un terzo per i capitani di vascello e gradi corrispondenti;
- d) a metà per i capitani di corvetta e gradi corrispondenti;
- e) a metà per i tenenti di vascello e gradi corrispondenti, esclusi i capitani del corpo Reale equipaggi;
- f) a un quarto per gli ufficiali subalterni del corpo Reale equipaggi.

Alle vacanze che si verificheranno nei suindicati gradi di ciascun ruolo sarà provveduto come segue:

1° Nel grado di vice-ammiraglio non si coprirà nessuna vacanza;

2° Nel grado di contrammiraglio e corrispondenti si coprirà soltanto la quarta, ottava vacanza e così di seguito, lasciando scoperte le prime tre vacanze, e successivamente la quinta, sesta e settima e così di seguito;

3° Nel grado di capitano di vascello e corrispondenti si coprirà soltanto la terza, sesta vacanza e così di seguito;

4° Nel grado di capitano di corvetta, tenente di vascello e corrispondenti si coprirà soltanto la seconda vacanza, la quarta e così di seguito;

5° Nel grado di ufficiale subalterno del corpo Reale equipaggi si coprirà soltanto la quarta vacanza, l'ottava e così di seguito.

I posti lasciati liberi dagli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri a loro domanda, giusta il decreto luogotenenziale n. 680 in data 24 aprile 1919, non saranno computati agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 2.

Fino a quando il numero dei sotto-ammiragli e dei brigadieri generali non sarà ridotto a un quarto di quello stabilito dai quadri organici in vigore, le promozioni a tale grado si faranno coprendo la quarta vacanza, l'ottava e così di seguito.

Art. 3.

Agli effetti dell'applicazione dei precedenti articoli, le frazioni di unità sono considerate come unità intere.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, ed avrà effetto alla sua data.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 luglio 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI,
SECHI.

V. — *il guardasigilli*
MORTARA.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 10 agosto 1919, numero 1473, che fa cessare l'applicazione delle norme di avanzamento per il tempo di guerra per i corpi militari della Regia marina » (Numero 212-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 10 agosto 1919, numero 1473, che fa cessare l'applicazione delle norme di avanzamento per il tempo di guerra per i corpi militari della Regia marina ».

Invito l'onorevole ministro della marina a dichiarare se consente che la discussione abbia luogo sul testo modificato dell'Ufficio centrale.

SECHI, *ministro della marina*. Consento che la discussione si apra sul testo dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Prego allora l'onorevole senatore segretario Pellerano di dar lettura del disegno di legge nel testo dell'Ufficio centrale.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 10 agosto 1919, n. 1473, che fa cessare l'applicazione delle norme di avanzamento pel tempo di guerra per i Corpi militari della R. marina, colle modificazioni risultanti dal testo seguente:

PRESIDENTE. È aperta la discussione su quest'articolo unico.

AMERO D'ASTE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMERO D'ASTE. Nel testo ministeriale era detto si riduceva il periodo di comando di navi pei capitani di vascello a due anni, mentre la legge precedente disponeva, in tempo di pace, trenta mesi di comando.

L'Ufficio centrale considerando che per i gradi di capitano di vascello, il periodo di comando è precisamente quello nel quale gli ufficiali ammiragli hanno modo di conoscere quali sono i migliori capitani di vascello che possono diventare i futuri ammiragli comandanti di squadra e di flotta, ha pensato che non conveniva diminuire questo periodo di comando che è il più importante tra i comandi degli ufficiali di marina. E ciò tanto più che alcune volte le navi possono essere in riparazione oppure sono distaccate dalle squadre per cui l'ammiraglio in questi casi non avrebbe modo di giudicare un capitano di vascello in confronto di un altro, e quindi nelle proposte e nei rapporti che deve fare non potrebbe indicare quali sono i migliori tra i quali poi si dovrebbero scegliere i futuri ammiragli comandanti di squadra e di flotta, poichè naturalmente il grado di ammiraglio è creato specialmente per questo scopo. Per conseguenza il vostro Ufficio centrale ha consentito che per un periodo di due anni, cioè a dire, per i quadri del 1921 e 1922 si mantenesse ciò che ha proposto il ministro, visto che durante la guerra bastavano quindici mesi di comando di nave per la promozione; sarebbe perciò un periodo transitorio; terminato il 1922, si deve tornare alla legge antica, cioè ai trenta mesi di comando. In questo senso si è proposta la modifica dell'articolo unico.

PRESIDENTE. So nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione sull'articolo unico. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Passeremo ora alla lettura dei singoli articoli del decreto Reale.

ALLEGATO.

(*Omissis*).

Art. 1.

A deroga di quanto è prescritto dall'art. 132 del regolamento sull'avanzamento dei Corpi militari della Regia marina, le disposizioni speciali stabilite per l'avanzamento dei Corpi militari della Regia marina, relative al tempo di guerra, cessano di aver vigore dal 16 agosto 1919, salvo il disposto degli articoli seguenti.

(Approvato).

Art. 2.

Per gli ufficiali di tutti i Corpi e ruoli della Regia marina, che trovandosi nelle condizioni previste dai decreti luogotenenziali 27 maggio 1917, n. 919, e 16 maggio 1918, n. 713, abbiano ottenuto, prima del 16 agosto 1919, la dichiarazione che essi non poterono, per ragioni di regio servizio, compiere in tutto o in parte le condizioni di avanzamento, la dichiarazione stessa continuerà ad avere effetto anche dopo il 16 agosto, sempre quando essi siano più anziani di pari grado già iscritti in quadro, e soltanto per l'avanzamento al grado immediatamente superiore.

(Approvato).

Art. 3.

Gli ufficiali di tutti i Corpi e ruoli della Regia marina iscritti nei quadri di avanzamento per l'anno 1919-20 perchè avevano raggiunto le condizioni stabilite per il tempo di guerra, continueranno ad esservi iscritti fino alla decadenza dei quadri stessi e concorreranno alle promozioni che dovessero effettuarsi nel frattempo.

Gli ufficiali che, pur essendo più anziani di altri già iscritti in quadro, o già promossi, non sono stati compresi in quadro perchè a loro riguardo dalla competente Commissione

venne pronunciato giudizio sospensivo, hanno diritto ad essere nuovamente scrutinati e, se giudicati idonei, ad essere iscritti in quadro anche senza aver raggiunto le condizioni di avanzamento del tempo di pace, purchè abbiano compiuto quelle del tempo di guerra. Tale diritto cesserà con l'entrata in vigore dei quadri di avanzamento del 1921, per la compilazione dei quali gli ufficiali stessi saranno scrutinati se avranno raggiunto le condizioni di avanzamento prescritte per il tempo di pace; in caso contrario, i quadri di avanzamento saranno compilati con riserva di anzianità, nei loro riguardi, giusta le disposizioni vigenti.

(Approvato).

Art. 4.

Nulla è variato al decreto luogotenenziale 13 giugno, 1918, n. 821, che resta confermato circa i casi in cui si può conseguire avanzamento in tempo di pace senza avere adempiuto alle normali condizioni prescritte dalle leggi vigenti.

(Approvato).

Art. 5.

Dal 10 agosto 1919, il periodo minimo di imbarco nel grado di capitano di vascello, necessario per conseguire l'avanzamento al grado superiore, è stabilito in anni due pei quadri di avanzamento ordinari e suppletivi degli anni 1921 e 1922 a temporanea modificazione di quanto è fissato dalla tabella dell'articolo 12 della legge 6 marzo 1898, n. 59.

(Approvato).

Art. 6.

Ogni disposizione contraria alla presente legge s'intende abrogata.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 25 gennaio 1920, n. 111, che porta modifiche alle disposizioni riguardanti i quadri di avanzamento dei corpi militari della Regia marina » (N. 213-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto 25 gennaio 1920, n. 111, che porta modifiche alle disposizioni riguardanti i quadri di avanzamento dei corpi militari della Regia marina ».

Domando all'onorevole ministro della marina se accetta che la discussione di questo disegno di legge si svolga sul testo emendato dall'Ufficio centrale.

SECHI, *ministro della marina*. Consento che la discussione di questo disegno di legge abbia luogo sul testo dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Prego allora l'onorevole senatore segretario Pellerano di dar lettura del disegno di legge nel testo dell'Ufficio centrale.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 25 gennaio 1920, n. 111, relativo ai quadri di avanzamento dei Corpi militari della Regia marina, con le modificazioni risultanti dal testo seguente:

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sull'articolo unico di questo disegno di legge.

CORSI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORSI, *relatore*. Il decreto-legge sul quale il Senato è chiamato a pronunziarsi è di piccola mole, ma di importanza notevole per il suo contenuto, per le modificazioni che apporta alla procedura dell'applicazione dell'attuale legge di avanzamento.

L'articolo 1 di questo decreto riguarda le condizioni in cui debbono trovarsi gli ufficiali per essere sottoposti a scrutinio da parte delle Commissioni di avanzamento. Secondo la legge attuale, soltanto gli ufficiali che avevano conseguite integralmente le condizioni prescritte dalla legge di avanzamento potevano esser presi in esame; ma accadeva che alle volte nel giorno in cui le Commissioni si riunivano, alcuni ufficiali non avevano, soltanto per pochi giorni di differenza, compiuto quei periodi minimi di permanenza nel grado, di navigazione e simili che erano prescritti e quindi non potevano esser presi in esame. Per ovviare a questa difficoltà, il ministro ha proposto un certo margine di tolleranza che nel testo ministeriale di questo decreto era fissato ai tre

LEGISLATURA XXV — 1ª SESSIONE 1919-21 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 FEBBRAIO 1921

quarti di questi periodi minimi, ma l'Ufficio centrale ispirandosi alla necessità che le prove cui devono essere sottoposti gli ufficiali a bordo delle navi abbiano la maggiore estensione possibile, e d'altra parte rendendosi conto delle difficoltà che avevano suggerito al ministro questa modificazione, propone di portare questo limite di tolleranza ai quattro quinti e l'onorevole ministro ha dichiarato di consentire in questo emendamento.

L'articolo 2 riguarda la soppressione delle schede individuali. Il Senato non è forse al corrente di questa istituzione che fino ad ora era in vigore. Si tratta di ciò: sul conto di ogni ufficiale era redatta da tutti gli ufficiali dei gradi superiori una scheda in cui essi esprimevano il loro giudizio riguardo all'ufficiale sottoposto a scrutinio. All'atto pratico l'istituzione di questa scheda individuale ha dato luogo a molti inconvenienti e reclami e non si è palesata menomamente efficace. Il ministro quindi ne propone la soppressione e l'Ufficio centrale aderisce alla sua proposta.

Un'altra modificazione importante è quella contenuta nell'art. 3. Nei gradi in cui è prescritto l'avanzamento misto con i criteri della scelta e dell'anzianità, finora potevano concorrere all'avanzamento a scelta anche gli ufficiali che non avevano ottenuto l'unanimità dei giudizi favorevoli sulla loro idoneità all'avanzamento. Con questo art. 3 si stabilisce invece che nel caso di avanzamento misto possono concorrere all'avanzamento a scelta soltanto gli ufficiali che per l'avanzamento ad anzianità sono giudicati idonei all'unanimità. È una maggiore garanzia che si dà nel senso che i promossi siano pienamente meritevoli di ottenere l'avanzamento a scelta, avendo ottenuto l'unanimità dei giudizi a loro riguardo.

Con l'art. 4 si stabilisce che i quadri d'avanzamento entrano in vigore con la data con la quale sono approvati dal ministro e con la stessa data cessano di aver effetto i quadri per i corrispondenti gradi precedentemente compilati. A proposito di questo articolo l'Ufficio centrale ha proposto e l'onorevole ministro ha accettato, che sia posto un limite di tempo a questa approvazione del ministro, per evitare che l'approvazione stessa possa andare molto alla lunga e quindi ritardare l'entrata in vigore dei nuovi quadri di avanzamento. Si è

perciò stabilito che la deliberazione del ministro relativa all'approvazione o meno dei quadri di avanzamento debba essere emanata entro trenta giorni dalla data con la quale i quadri di avanzamento furono comunicati al ministro dalle competenti Commissioni.

Con queste modificazioni l'Ufficio centrale vi propone l'approvazione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sull'articolo unico del disegno di legge. Lo pongo ai voti: chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Procederemo ora alla discussione degli articoli del decreto Reale.

Prego il senatore segretario Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Art. 1.

Le Commissioni di avanzamento competenti, in occasione della compilazione dei quadri di avanzamento, prendono in esame gli ufficiali insritti nel ruolo di anzianità che già posseggono tutte le condizioni di avanzamento prescritte per il proprio grado e quelli che, al primo del mese nel quale le Commissioni stesse iniziano le loro sedute, abbiano già compiuto almeno i quattro quinti dei periodi minimi di permanenza nel grado di navigazione, comando, direzione e simili, stabiliti per il loro avanzamento.

Gli ufficiali che sono compresi nei quadri in forza di questa ultima clausola non possono essere promossi fino a quando non abbiano effettivamente raggiunto i requisiti prescritti per l'avanzamento.

Gli ufficiali che le competenti Commissioni di avanzamento debbono esaminare per la formazione dei quadri debbono essere compresi:

a) nella prima metà del ruolo, se capitani di vascello o capitani di fregata e gradi corrispondenti;

b) nel primo terzo del ruolo, se capitani di corvetta e gradi corrispondenti;

c) nel primo quarto del ruolo, se tenenti di vascello e gradi corrispondenti.

(Approvato).

LEGISLATURA XXV — 1ª SESSIONE 1919-21 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 FEBBRAIO 1921

Art. 2.

Sono soppresse le schede individuali di avanzamento stabilite dall'art. 30 della legge 6 marzo 1898, n. 59.

CAGNI. Chiedo di parlare sull'articolo secondo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAGNI. Ho domandato la parola per fare una raccomandazione all'onorevole ministro: la composizione delle Commissioni di avanzamento è stabilita da un regolamento, ma sarebbe molto più opportuno che le norme che regolano questa composizione, se non possono entrare in questa legge, fossero in seguito presentate come legge, in modo che la composizione risultasse permanente e approvata dal Parlamento. In questo senso faccio raccomandazione all'onorevole ministro.

SECHI, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SECHI, *ministro della marina*. Sono sicuro che la composizione della Commissione Suprema di avanzamento è determinata con uno di quei decreti-legge, che ho sottoposto all'approvazione del Parlamento: quindi, quando questi decreti saranno convertiti in legge, anche la composizione sarà determinata per legge.

Non ho presente se la composizione della Commissione ordinaria sia determinata con legge o con decreto Reale, ma riconosco giusta l'osservazione dell'onorevole senatore Cagni, e anche per la Commissione ordinaria di avanzamento non ho difficoltà a presentare, se necessario, un progetto di legge, perchè la composizione sia fatta per legge.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 2: chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 3.

Nei gradi in cui è prescritto l'avanzamento misto con i criteri della scelta e dell'anzianità, possono oncorrere per l'avanzamento a scelta soltanto gli ufficiali che per l'avanzamento ad anzianità sono giudicati idonei all'unanimità.

(Approvato).

Art. 4.

I quadri di avanzamento entrano in vigore dalla data con la quale sono approvati dal mi-

nistro, e con la stessa data cessano di avere effetto i quadri per i corrispondenti gradi precedentemente compilati.

È fatta eccezione per i quadri di avanzamento per concorso, i quali vigono fino al loro completo esaurimento.

La deliberazione del ministro relativa alla approvazione o meno dei quadri di avanzamento deve essere emanata non oltre trenta giorni dalla data con la quale i quadri di avanzamento furono comunicati al ministro dalle competenti commissioni.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio a scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale in data 27 febbraio 1919, n. 296, che reca provvedimenti per gli esami negli istituti nautici durante l'anno scolastico 1919-1920 » (N. 215).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale in data 27 febbraio 1919, n. 296, che reca provvedimenti per gli esami degli istituti nautici durante l'anno scolastico 1919-1920 ».

Prego il senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale n. 296, in data 27 febbraio 1919, che reca provvedimenti per gli esami negli istituti nautici durante l'anno scolastico 1919-20.

ALLEGATO.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della nazione.

RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a noi delegata;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1661;

Vista la legge 27 giugno 1912, n. 678;

LEGISLATURA XIV — 1^a SESSIONE 1919-21 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 FEBBRAIO 1921

Visto il regolamento approvato con Regio decreto 22 giugno 1913, n. 1217;

Visto il decreto luogotenenziale 16 maggio 1918, n. 731;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In deroga al disposto dell'art. 2 della legge 27 giugno 1912, n. 678, e dell'art. 4 del regolamento 22 giugno 1913, n. 1217, è confermata, per il solo anno scolastico 1918-19, la concessione della dispensa dagli esami, così di promozione come di licenza, a favore degli alunni dei Regi istituti nautici per le materie nelle quali essi conseguiranno classificazioni non inferiori a sei decimi in profitto e a sette in condotta.

Art. 2.

A decorrere dall'anno scolastico 1919-20 cessano di avere effetto anche per i Regi istituti nautici le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto luogotenenziale 16 maggio 1918, n. 731.

Art. 3.

Conserveranno il beneficio di fruire di sei sessioni per gli esami di licenza nei Regi istituti nautici i candidati i quali, trovandosi nelle condizioni di cui agli articoli 2, 3 e 5 del decreto-legge luogotenenziale predetto, abbiano iniziato gli esami stessi entro l'anno scolastico 1918-19, e i militari ed ex militari che li inizieranno non oltre l'anno scolastico 1919-20.

Parimente conserveranno il beneficio di fruire di quattro sessioni agli esami di promozione i candidati i quali, essendo già stati iscritti come alunni interni nei Regi istituti nautici e trovandosi nelle condizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto-legge luogotenenziale predetto, abbiano iniziato gli esami stessi entro l'anno scolastico 1918-19, e i militari ed ex militari che, essendo iscritti prima della chiamata alle armi come alunni interni nei Regi istituti nautici, inizieranno detti esami di promozione entro l'anno scolastico 1919-20.

Art. 4.

Agli effetti del pagamento delle tasse scolastiche, i candidati ammessi ad esami di promozione in virtù delle disposizioni di cui agli articoli precedenti, dovranno considerarsi come alunni interni e saranno obbligati al pagamento della tassa di iscrizione per i corsi di studio precedenti a quello a cui aspirano ai quali già non siano stati regolarmente iscritti.

Art. 5.

Tutti i candidati ai predetti esami di licenza e di promozione, iniziati dopo il 31 dicembre 1918, dovranno sostenerli in base ai programmi approvati per l'anno scolastico 1918-1919, a norma dell'art. 2 del decreto-legge luogotenenziale 10 ottobre 1918, n. 1595, e, dell'anno scolastico 1919-20 in poi, in base ai programmi approvati, a norma dell'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1661, con decreto in data 4 febbraio 1919 dei ministri della marina e della istruzione pubblica.

Art. 6.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1919.

TOMASO DI SAVOIA

ORLANDO
DEL BONO.

V. — *Il guardasigilli*
SACCHI.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

Trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto in data 22 aprile 1915, n. 526, che sospende temporaneamente l'applicazione della legge 29 giugno 1913, n. 797, sulla graduale eliminazione degli ufficiali del Corpo Reale equipaggi » (Numero 217).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto in data 22 aprile 1915, n. 526, che sospende temporaneamente l'applicazione della legge 29 giugno 1913, numero 797, sulla graduale eliminazione degli ufficiali del Corpo Reale Equipaggi ».

Prego l'onorevole senatore Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto in data 22 aprile 1915, n. 526, che sospende temporaneamente l'applicazione della legge 29 giugno 1913, n. 797, sulla graduale eliminazione degli ufficiali del corpo Reale equipaggi.

ALLEGATO.

Regio decreto n. 526, da convertirsi in legge, che sospende temporaneamente l'applicazione della legge 29 giugno 1913, n. 797, sulla graduale eliminazione degli ufficiali del corpo Reale equipaggi.

(Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 aprile 1915, n. 108).

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fino a nuove disposizioni è temporaneamente sospesa l'applicazione dell'articolo 32 della legge 29 giugno 1913, n. 797.

Art. 2.

Per le nomine a sottotenente del Corpo Reale equipaggi potrà prescindersi — fino al 31 dicembre 1915 — dalla condizione dell'esame. Per l'iscrizione in quadro, la competente Commissione di avanzamento terrà presenti gli altri elementi di giudizio previsti dalla legge e dal regolamento per l'avanzamento dei corpi militari della Regia marina.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1915.

VITTORIO EMANUELE

SALANDRA
VIALE
CARCANO.

V. — *Il Guardasigilli*:
ORLANDO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

Trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di disegni di legge.

SECHI, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SECHI, *ministro della marina*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge, n. 1008, in data 27 giugno 1920, che consente il rilascio del passaporto per l'estero ai militari del Corpo Reale Equipaggi congedati per qualsiasi motivo ed appartenenti a qualsiasi classe di leva;

Conversione in legge del Regio decreto-legge, n. 1028, in data 8 luglio 1920, che mo-

difica l'articolo 5 del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2326, riguardante concorsi a cattedre dei Regi istituti nautici;

Conversione in legge del Regio decreto-legge n. 1266, in data 25 agosto 1920, che costituisce la tabella A annessa al decreto-legge luogotenenziale 21 giugno 1919, n. 1086, relativo alle spese di mantenimento degli istituti nautici.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della marina della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno il corso stabilito dal Regolamento.

Annuncio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Pellerano di dar lettura di due interrogazioni pervenute alla Presidenza.

Interrogazione:

I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro degli affari esteri per sapere se la liquidazione dei beni appartenenti ad ex-nemici nei territori soggetti ai mandati coloniali si effettua con le condizioni di eguaglianza negli scambi e per il commercio, garantite dagli articoli 22 e 23 del Patto delle nazioni a tutti i membri della Società delle nazioni, e perciò anche ai cittadini italiani.

Artom, Bettoni, Rebaudengo.

Interrogazione con risposta scritta:

Al ministro del tesoro per sapere perchè non fu dato seguito alla promessa fatta qualche anno fa di far pagare le pensioni mediante *chèques* postali.

L'attuale modo di pagamento, specie nelle grandi città, è indecoroso per gli antichi servitori dello Stato, resi dalla vecchiezza inabili a sostenere le fatiche, le perdite di tempo di più giorni, e i pericoli ai quali sono esposti.

Ciò che è avvenuto alla tesoreria di Napoli avrebbe dovuto essere un ammonimento.

Non dovrebbe essere impossibile di conciliare la sicurezza dello Stato con una forma di umanità verso i pensionati, che alle loro misere condizioni aggiungono sforzi inauditi e mortificanti aspettative, per avere quel poco mensile tanto insufficiente al costo attuale della vita.

Mascl.

Domani alle ore 15 seduta pubblica, col seguente ordine del giorno.

I. Interrogazione.

II. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2329, concernente il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della Regia marina in servizio attivo permanente (N. 67);

Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2352, che istituisce la carica di ispettore generale della Regia marina (N. 207);

Conversione in legge del Regio decreto 2 maggio 1920, n. 643, relativo alla soppressione della carica di ispettore generale della Regia marina (N. 208);

Conversione in legge del Regio decreto in data 22 febbraio 1920, n. 619, che indice presso i Regi istituti nautici sessioni straordinarie di esami per coloro che abbiano dovuto sospendere gli studi per chiamata alle armi a causa della guerra (N. 216);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 801, concernente il computo della navigazione per il personale destinato all'aeronautica (N. 210);

Conversione in legge del Regio decreto 17 luglio 1919, n. 1421, che regola l'avanzamento in relazione alle vacanze nei ruoli fuori quadro degli ufficiali di tutti i corpi della Regia marina e nel ruolo in quadro dei sotto ammiragli e brigadieri generali (N. 211);

Conversione in legge del Regio decreto 10 agosto 1919, n. 1473, che fa cessare l'applicazione delle norme di avanzamento per il tempo di guerra per i corpi militari della Regia marina (N. 212);

Conversione in legge del Regio decreto 25 gennaio 1920, n. 111, che porta modifiche alle disposizioni riguardanti i quadri di avanzamento dei corpi militari della Regia marina (N. 213);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale in data 27 febbraio 1919, n. 296, che reca provvedimenti per gli esami negli istituti nautici durante l'anno scolastico 1919-20 (N. 215);

Conversione in legge del Regio decreto in data 22 aprile 1915, n. 526, che sospende temporaneamente l'applicazione della legge 29 giugno 1913, n. 797, sulla graduale eliminazione degli ufficiali del Corpo Reale Equipaggi (N. 217).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 1° aprile 1917, n. 568, che apporta modificazioni alla competenza del Consiglio superiore di marina (N. 206);

Conversione in legge del Regio decreto in data 20 maggio 1915, num. 741, che sospende temporaneamente l'applicazione degli articoli 35 e 36 della legge 29 giugno 1913, n. 797, sull'ordinamento dei corpi della Regia Marina (N. 218);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 luglio 1918, n. 1135, relativo al ripristino degli ufficiali del Corpo Reali equi-

paggi e della categoria « furieri » e alla costituzione della categoria « maestri navali » (Numero 219);

Conversione in legge del Regio decreto in data 13 maggio 1915, n. 657, che dà facoltà al ministro della marina di concedere uno speciale arruolamento volontario per aviatori (Numero 221);

Conversione in legge del Regio decreto in data 9 maggio 1915, n. 658, che autorizza il ministro della marina a concedere uno speciale arruolamento di sottufficiali a riposo del Corpo Reale equipaggi (N. 222).

La seduta è tolta (ore 18).

Licenziato per la stampa il 7 marzo 1921 (ore 16).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche

CIV. TORNATA

SABATO 12 FEBBRAIO 1921

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Disegni di legge (approvazione di):

« Conversione in legge del Regio decreto in data 20 maggio 1915, n. 741, che sospende temporaneamente l'applicazione degli articoli 35 e 36 della legge 29 giugno 1913, n. 797, sull'ordinamento dei corpi della Regia marina » . . . 3052

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 luglio 1918, n. 1135, relativo al ripristino degli ufficiali del corpo Reale equipaggi e della categoria « furieri » e alla costituzione della categoria « maestri navali » . . . 3053

« Conversione in legge del Regio decreto in data 13 maggio 1915, n. 657, che dà facoltà al ministro della marina di concedere uno speciale arruolamento volontario per aviatori » . . . 3057

« Conversione in legge del Regio decreto in data 9 maggio 1915, n. 658, che autorizza il ministro della marina a concedere uno speciale arruolamento di sottufficiali a riposo del corpo Reali equipaggi » . . . 3058

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 833, relativo all'avanzamento dei militari del corpo Reale equipaggi, categoria « fuochisti » . . . 3059

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 luglio 1918, n. 1014, relativo alla formazione dei sottocapi meccanici motoristi » . . . 3060

« Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2376, che abroga il decreto luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1320, relativo alla concessione del soprassoldo di guerra, durante le licenze ordinarie, ai militari del corpo Reale equipaggi appartenenti alle terre invase ed alle irredente » . . . 3060

« Conversione in legge del Regio decreto 2 maggio 1915, n. 593, relativo alla nomina a guardiamarina degli attuali aspiranti della Regia Accademia navale che non abbiano ancora compiuto il prescritto periodo d'imbarco » . . . 3063

(discussione di):

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 1° aprile 1917, n. 568, che apporta modificazioni alla competenza del Consiglio superiore di marina » . . . 3043

Oratori:

ALESSIO, *ministro dell'industria e del commercio* . . . 3045, 3049

AMERO D'ASTR. 3047, 3050

GUALTERIO, *presidente dell'Ufficio centrale e relatore* . . . 3047

SECHI, *ministro della marina* . . . 3050

THAON DI REVEL. 3047

ZUPELLI, *dell'Ufficio centrale* . . . 3044

« Conversione in legge dei decreti 29 aprile 1915, n. 592, 20 aprile 1919, n. 663, e 18 aprile 1920, n. 536, riguardanti i primi tenenti di vascello ed i primi capitani degli altri corpi della Regia marina » . . . 3061

Oratori:

CORSI, *relatore* . . . 3063

SECHI, *ministro della marina* . . . 3063

Interrogazione (svolgimento di):

« Del senatore Pullè sul negato caroviveri agli ufficiali in posizione ausiliaria speciale » . . . 3042

Oratori:

BONOMI, *ministro della guerra* . . . 3042

PULLE 3042

Votazione a scrutinio segreto (risultato di) 3051, 3064

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri del tesoro, della guerra, della marina, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, dell'industria e commercio, delle poste e telegrafi, il sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

BISCARETTI, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Svolgimento di interrogazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interrogazione del senatore Pullè al ministro della guerra: « Sul negato caro viveri agli ufficiali in posizione ausiliaria speciale ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra per rispondere a questa interrogazione.

BONOMI, *ministro della guerra*. Il senatore Pullè mi interroga circa la questione del caro viveri agli ufficiali in posizione ausiliaria speciale. La questione che ha portato qui il senatore Pullè è certo di molta importanza, perchè trattasi di un argomento assai delicato e assai controverso. L'articolo 11 del decreto 20 aprile 1920 sulla posizione ausiliaria degli ufficiali, afferma che agli ufficiali in posizione ausiliaria speciale si applicano le disposizioni relative agli ufficiali in posizione ausiliaria ordinaria. Ora questo articolo è stato interpretato da molti anche agli effetti del caro viveri, e si è detto: siccome a coloro che sono in posizione ausiliaria ordinaria si dà il caro viveri, questo si dovrà anche corrispondere agli ufficiali che si trovano in posizione ausiliaria speciale. Però proposto il quesito al Ministero del Tesoro, questo ha fatto due ordini di obiezioni.

Anzitutto ha osservato che in materia di caro viveri, quando, in casi analoghi, la legge ha voluto concederlo, la legge stessa ha sempre espressamente detto che il caro viveri compete; nel caso attuale, non avendolo detto, ha certamente voluto negarlo. Di più il Tesoro ha osservato che beneficio del caro viveri compete solo a coloro che siano forniti di pensione ordinaria, vale a dire liquidata secondo le norme comuni. Si è quindi riconosciuto il diritto all'indennità predetta agli ufficiali in posizione ausiliaria ordinaria, perchè la loro pensione è regolata da norme comuni, e può essere considerata una vera e propria pensione ordinaria, ma per quegli ufficiali collocati in posizione ausiliaria speciale con procedimento straordinario che deroga dalle norme comuni ha creduto non competesse alcuna indennità di caro viveri. La questione è, come

ognun vede, molto controversa, e merita un attento esame dai corpi tecnici dello Stato, ma, ad ogni modo, sono persuaso che questa questione non può essere risolta senza un provvedimento legislativo. Posso assicurare l'onorevole interrogante che sarà esaminata e risolta con la maggiore equità.

PULLÈ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PULLÈ. Ringrazio l'onorevole Ministro della guerra di questo affidamento che egli dà, che la questione possa essere risolta, non importa per qual via; ma se mi permette lo vorrei presentare alcuni di quegli argomenti che portano in campo gli interessati e che potranno essere utili, sia nell'ulteriori pratiche che il Ministero della guerra potrà fare presso il Ministero del tesoro, come anche per altre eventuali giuste riparazioni da eseguirsi con una disposizione legislativa.

La circolare 17 del 10 gennaio u. p. al n. 2 dice esplicitamente che « agli ufficiali collocati in posizione ausiliaria speciale non compete alcuna indennità caro-viveri:

• nè quella stabilita per gli ufficiali in servizio attivo permanente;

• nè quella stabilita per gli ufficiali in posizione ordinaria ausiliare

• o per gli ufficiali a riposo ».

Il R. decreto 20 aprile 1920, n. 453 per il passaggio dell'esercito dal piede di guerra a quello definitivo di pace creava una posizione ausiliaria speciale per riduzione di ruoli organici.

All'art. 11 di questo decreto è stabilito che « agli ufficiali in posizione ausiliaria speciale si applicano le disposizioni relative alla posizione ausiliaria ordinaria, in quanto non sieno contrarie al presente decreto ».

Ora gli ufficiali in P. A. S. si appellano a questo articolo, sostenendo che nessuna eccezione è fatta in esso, e nemmeno nel successivo R. decreto n. 710 che abroga taluni articoli del precedente n. 453 senza toccare l'art. 11; e nemmeno, infine, nelle norme esecutive impartite successivamente.

Così che stando alla lettera la parità di trattamento dovrebbe essere completa.

Ma dato anche che l'articolo 11 del R. decreto 20 aprile 1920, n. 453, si voglia riferire ad una equiparazione solo per la parte di servizio e

disciplinare, non risulta da nessuna legge, o decreto-legge, o decreto reale, che io mi sappia, che dalla indennità di caro-viveri agli ufficiali o in servizio o pensionati una categoria, come quella della P. A. S. sia stata esclusa.

La disposizione quindi della circolare n. 17 esorbiterebbe; e in ogni caso limiterebbe una disposizione d'ordine legislativo.

Sembra che il Ministero della guerra abbia già fatto qualche pratica presso quello del Tesoro, e su ciò potrà illuminarci la risposta del ministro della guerra.

Il responso del Tesoro sarebbe stato contrario pel fatto che il trattamento degli ufficiali in posizione ausiliaria ordinaria è calcolato sulla base delle pensioni in generale, mentrèchè il trattamento degli ufficiali in posizione ausiliaria speciale è fatto in una misura più liberale.

I criteri adottati dal Ministero del tesoro sarebbero in questo caso d'indole economica e morale in quanto interessano i meno favoriti. Date le condizioni odierne della vita urge soprattutto provvedere a chi meno ha; epperò si è pensato agli ufficiali in posizione ausiliaria ordinaria, ritenendo che i secondi in posizione ausiliaria speciale sieno già sufficientemente favoriti.

Nel fatto gli ufficiali usciti volontariamente dal servizio attivo per la posizione ausiliaria speciale ascendono al numero di 8600 circa così distribuiti:

600 ufficiali generali
4000 ufficiali superiori
4000 ufficiali inferiori.

A questi ultimi si ridurrebbe quasi esclusivamente il beneficio del caro-viveri attribuito dai Regi decreti 31 luglio 1919, n. 1304 e 7 settembre 1919, n. 1730 e dalla più recente legge 26 dicembre 1920, n. 1827, art. 1, comma *a*.

E questi ultimi rientrerebbero appunto nell'ordine di quei criteri che si sono attribuiti al Ministero del tesoro.

Sta che l'indennità di caro-viveri è accordata tanto agli ufficiali in servizio attivo come a quelli pensionati in genere; ora non si comprende come essa possa venir negata agli ufficiali in posizione ausiliaria speciale che partecipano un po' degli uni, un po' degli altri, costituendo una categoria intermedia,

Si pensa che gli ufficiali in posizione ausiliaria speciale sieno nella pluralità in grado di procurarsi altre risorse economiche nella vita civile. Ma ciò si è, purtroppo per essi, rivelato ben difficile nella grande concorrenza ad impieghi.

È la difficoltà è accresciuta per essi dalla condizione di una libertà personale limitata, avendo lo Stato il diritto di richiamarli in servizio quando ne abbia bisogno: e di più non consente loro di assumere impiego civile che non sia decoroso, escludendoli dalla possibilità di impieghi o manuali o d'ordine inferiore, i quali sono oggidì i più lucrosi.

Ma si deve soprattutto tener presente per gli ufficiali in posizione ausiliaria speciale, che essi sono stati allettati con un trattamento di favore ad uscire dal servizio attivo, mentre vi avrebbero avuto ancora un carriera da percorrere.

Rendevano essi con ciò un servizio segnalato allo Stato, poichè veniva ciò fatto in obbedienza al bisogno che lo Stato aveva di sfollare, senza che esso abbia avuto da ricorrere a vie coercitive con un provvedimento (collocamento in aspettativa o in posizione ausiliaria ordinaria) che sarebbe apparso oltrechè difficilmente giustificabile, odioso, e fors'anche immorale, all'indomani della guerra, contro ufficiali validi e valorosi che avevano compiuto, contribuendo alla vittoria, tutto il loro dovere! (*Approvazioni*).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge, approvati per alzata e seduta nella tornata di ieri.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di procedere all'appello nominale.

SILI, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 1 aprile 1917, n. 568, che apporta modificazioni alla competenza del Consiglio superiore di marina » (N. 206-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 1 aprile

1917, n. 568, che apporta modificazioni alla competenza del Consiglio superiore di marina ».

Invito l'onorevole ministro della marina a dichiarare se consente che la discussione abbia luogo sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

SECHI, *ministro della marina*. Consento che la discussione si apra sul testo dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Prego allora l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di dar lettura del disegno di legge nel testo dell'Ufficio centrale.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale 1° aprile 1917, n. 568, che apporta modificazioni alla competenza del Consiglio superiore di marina con le modificazioni risultanti dal testo seguente:

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo unico.

ZUPELLI, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZUPELLI, *dell'Ufficio centrale*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge che ci sta davanti è lo strascico di una questione, secondo me, molto più importante, di una questione centrale, la quale ha subito parecchie vicende, sia durante la guerra che dopo la guerra.

La marina mercantile, come tutti sanno, prima era alla dipendenza del Ministro della marina, durante la guerra, e durante precisamente il Ministero nazionale, fu staccata e fu data a un Ministero nuovo allora esistente, al Ministero dei trasporti che assunse la direzione dei trasporti marittimi assieme a quella dei trasporti terrestri.

La cosa era perfettamente razionale, e rispondeva anche a un bisogno, direi, di impiego di molte alte autorità e competenze che facevano parte di quel ministero. Se nonchè, venuta la pace, il ministero dei trasporti venne soppresso, e la marina mercantile anzichè ritornare al primitivo Ministero della marina, come secondo me sarebbe stato più razionale, passò al Ministero dell'industria.

Ora, in seguito a questo fatto, tutte le attribuzioni del ministro della marina sulla marina

mercantile cessarono, e cessò pure ogni ingerenza del Consiglio superiore della marina, mentre veniva costituito un altro Consiglio superiore della marina mercantile cui venne devoluta ogni attribuzione relativa alla marina mercantile con esclusione di ogni ingerenza da parte del Ministero della marina.

Ciò fu fatto con un decreto-legge e precisamente con quello che è davanti al Senato in questo momento.

Io ho accennato al mio parere, al mio modesto parere: e cioè che la marina mercantile avrebbe forse potuto meglio far parte del Ministero della marina piuttosto che di un altro Ministero.

Quando i trasporti erano retti da un nostro collega competentissimo, il senatore Arlotta, certamente pareva che la cosa dovesse andar bene, e poi il Ministero dei trasporti era il più indicato in quel momento.

Ma dal momento che il Ministero dei trasporti doveva essere abolito, la marina mercantile doveva tornare al Ministero della marina. E dico perchè: le relazioni fra la marina mercantile e la marina militare sono state sempre intime sia all'interno che all'estero. La maggior parte dei nostri marinari è passata per la trafila della marina militare; i marinai riconoscono già l'autorità della marina militare la quale li protegge all'estero. La marina militare conosce le esigenze di vita degli equipaggi mercantili; essa inoltre ha certamente una competenza tecnica nel materiale, nelle costruzioni.

Ma lasciamo andare questa questione che oggi non possiamo portare qui. Però debbo constatare che essa è stata risolta coi consueti decreti-legge, e a noi ormai non resta che una briciola di tutto ciò: vale a dire la conferma di un altro decreto-legge.

Disgraziatamente siamo ancora in regime di decreti-legge.

Che la marina abbia guadagnato, soprattutto nei riguardi della disciplina, non credo, e lo dimostrano certi fermi di piroscassi, qualche atto ben doloroso di pirateria ed anche, quel che è peggio, in certi casi, perfino il disconoscimento della bandiera nazionale.

Ora queste riflessioni lasciamole da un lato, e torniamo al Consiglio superiore della marina, il quale è stato utile finora perchè consentiva

una ingerenza del Ministero della guerra e di quello della marina in molte ardue ed importantissime questioni che riguardavano la navigazione mercantile.

Le autorità militari avevano la facoltà di praticare la misurazione e la verifica dello stato di tutte le navi della marina mercantile, il che consentiva di predisporre i mezzi per i trasporti militari in qualsiasi occasione; e così apposita commissione poteva stabilire che la nave tale, era destinata al trasporto di truppe e un'altra nave era destinata al trasporto di quadrupedi, che la tal'altra poteva destinarsi al trasporto di certi determinati materiali; ma non basta: quando si doveva addivenire ad una convenzione con una società di navigazione, i Ministeri della guerra e della marina, potevano imporre delle condizioni di costruzione speciali, pur senza aumenti di spesa, per cui le navi poi diventavano una forza nazionale in caso di guerra. Ora tutto ciò viene a scomparire, perchè sotto questo punto di vista nel seno del Consiglio superiore della marina mercantile non avremo più nessuno che si occupi di queste necessità militari, mentre prima la vigilanza era continua.

Infatti prima o si imponevano delle costruzioni speciali per poter installare sulle navi delle artiglierie, o si imponevano delle condizioni per cui di una flotta, un certo numero di navi potessero essere adibite, in caso di guerra, a piroscafi-refrigeranti, a piroscafi-cisterne o ad altri servizi che in guerra si sono dimostrati di una utilità e necessità assolute.

Ora tutte queste facoltà le perdiamo se i ministri della marina, della guerra o dell'industria non si mettono d'accordo per modificare il Consiglio superiore, in modo che l'ingerenza militare nella marina mercantile continui ad esistere anche oggi.

È per questo che l'Ufficio centrale chiede ai ministri delle assicurazioni concrete e positive su tale argomento che ha un'importanza grandissima per la difesa nazionale, poichè mentre si parla di nazione armata, andiamo disarmando più che è possibile anche in ciò che poco o nulla costa.

Le nostre navi mercantili resteranno disarmate al momento del bisogno e completamente inutilizzabili, qualora non si abbia di nuovo quell'ingerenza che avevamo prima della guerra

e che consentiva opportune predisposizioni per il loro impiego militare.

ALESSIO, *ministro dell'industria e del commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSIO, *ministro dell'industria e del commercio*. Io risponderò molto brevemente al senatore Zupelli, nonostante l'argomento che egli ha trattato sia forse estraneo al decreto che è sottoposto al voto del Senato. Mi sembra che egli abbia applicato una figura rettorica che si chiama preterizione, per effetto della quale si dichiara di non parlare di un argomento, ma viceversa si cerca di approfondirlo. Mi permetterò da questo punto di vista di rispondere ad alcune osservazioni fatte dall'onorevole Zupelli con quella lucidezza di mente che ho ammirato tante volte anche quando egli era ministro della guerra e io aveva l'onore di presiedere la Camera.

Cominciamo dal dire che il Consiglio della marina mercantile ha sempre esistito. Ha sempre esistito sotto qualunque ordinamento, con qualunque assegnazione fosse stata fatta alla marina mercantile. Anzi il decreto di cui egli si lagna fu firmato da quel ministro Arlotta che egli citava come d'opinione conforme alla sua in argomento.

La questione che egli presenta è insieme una questione di massima e una questione di particolari: sui particolari vedrà che noi saremo presto d'accordo. Sulla questione di massima, credo opportuno di opporgli qualche osservazione.

Il senatore Zupelli lamenta che le funzioni della marina mercantile non siano state assegnate al Ministero della marina in luogo di mantenerle al Ministero dei trasporti, o di assegnarle al Ministero del commercio. La questione del Ministero dei trasporti fu oggetto già di discussione vivace anche in Senato; non è il caso di riaprirla anche perchè vi sono deliberazioni ormai definitive in tal senso. Quindi il problema si risolve nel giudicare, se sia conveniente che l'amministrazione della marina mercantile debba essere attribuita al Ministero della marina, anzichè al Ministero dell'industria e del commercio. Per questa parte mi permetto di essere di un'opinione affatto opposta a quella dell'onorevole Zupelli.

Il suo punto di vista è quello di un uomo che ha preso parte attiva e benemerita alla guerra e teme che siffatto pericolo debba rinnovarsi. Egli considera la marina mercantile esclusivamente dal punto di vista della necessità che può averne lo Stato in tempo di guerra. Riconosco che questo modo di vedere è razionale, ma soltanto quando vi è la minaccia di una guerra. Nè vi è alcuna ragione che un'amministrazione debba essere attribuita ad un Ministero militare quando questa minaccia della guerra non c'è ed anzi si mira a ricostituire nel paese un indirizzo economico imperniato sulle esigenze della pace.

Certamente l'accertamento e la misurazione delle navi avvenivano quando la marina mercantile era assegnata al Ministero della marina; ma nessuno vieta che questa misurazione, questo accertamento, possano essere fatte anche adesso. Certamente i marinai erano legati ad una disciplina più ferrea sotto un regime militare. Non è vietato però di confidare che essi si prestino a umiliare allo Stato l'omaggio e l'ossequio, che è obbligatorio per ogni buon cittadino. Inoltre non sarà negato di includere nei contratti di costruzioni e di concessioni clause per le quali possano essere assicurati all'amministrazione della guerra navi e piroscafi in tempo di guerra.

Ora tutte queste pratiche possono essere concretate anche quando la marina mercantile sia attribuita al Ministero dell'industria e del commercio, anziché a quello della marina.

Per me il punto fondamentale su cui mi pare giusto rispondere all'onor. Zupelli è questo: che la marina mercantile è essenzialmente un strumento importantissimo del nostro commercio.

La marina mercantile ha una funzione di vitale importanza nello sviluppo del commercio del nostro Paese. Purtroppo si può affermare che tutte le leggi promulgate finora non hanno ottenuto il grande risultato di collocare la marina mercantile all'altezza delle condizioni naturali della penisola, della sua conformazione geografica, del numero enorme dei suoi porti, delle sue gloriose tradizioni marinare. Ciò non toglie però che quanto finora non si ottenne possa ottenersi in seguito e venga quindi tolta la sproporzione notevole per cui vediamo la bandiera estera prendere il 72 per

cento dei trasporti nazionali, mentre la bandiera nazionale prende soltanto il 28. In questa situazione è ben giusto che la marina mercantile, la quale in qualche modo prima figurava come un'ancella di fronte alla marina militare, rappresenti, come deve, un importante fattore dell'attività economica del nostro paese e per tale sia considerata nel movimento del traffico.

Essa lo è da due punti di vista che non hanno alcun rapporto con la marina militare. L'uno di questi è la possibilità di aumentare i redditi della nazione con l'aumento numerico dei noli i quali costituiscono una partita attiva nella bilancia commerciale di una nazione. Deve inoltre la marina mercantile provvedere efficacemente al trasporto dei nostri emigranti, i quali pure con le loro rimesse rappresentano un'altra partita attiva della nostra bilancia economica. Quindi la considerazione del problema della marina mercantile congiunto a quello degli emigranti importano un'alta funzione che è ben giusto assegnare ad un Ministero civile.

Queste le ragioni che ho creduto mio dovere di esporre al Senato ed all'illustre senatore onorevole Zupelli.

Nei riguardi dei particolari, non ho alcuna difficoltà a consentire che venga modificato il Consiglio superiore della marina mercantile nel senso dall'onorevole senatore Zupelli desiderato. Anzi posso aggiungere che con un recente decreto in data 27 gennaio 1921 e non ancora pubblicato abbiamo aggiunto ai quindici membri del Consiglio superiore della marina mercantile altri due membri, uno dei quali rappresenta il Ministero della marina e l'altro il Commissariato dell'emigrazione. Non avremmo nessuna difficoltà ad aggiungervi anche un rappresentante del Ministero della guerra, ma sembra che quando vi è un rappresentante delegato della marina questo sia sufficiente per tutelare gli interessi di guerra. Ad ogni modo è questione sulla quale non dò una risposta negativa, ma sento la necessità di presentare all'onorevole Zupelli per dimostrarli la buona volontà del Governo di dare al Consiglio superiore della marina mercantile la possibilità di svolgere con pari grado di efficacia tutte quelle funzioni che esso esercitava quando apparteneva al Ministero della marina.

ZUPELLI, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZUPELLI, *dell'Ufficio centrale*. Ringrazio l'onorevole ministro per le sue dichiarazioni e soprattutto di quelle che ha fatto alla fine del suo breve discorso, poichè la prima parte non era che una prefazione occasionale.

Io ringrazio soprattutto e prendo atto delle sue dichiarazioni e desidero di veder attuato al più presto quanto egli ha promesso. In quanto all'includere nel Consiglio della marina mercantile anche un membro delegato dal Ministero della guerra, io lo credo assolutamente necessario. Ci sono esigenze delle varie unità organiche dell'esercito che possono sfuggire alla competenza del rappresentante del ministero della marina e per lo quali quindi è necessario che vi sia anche un ufficiale dell'esercito.

Ad ogni modo prendo atto di quanto ha dichiarato l'onorevole ministro dell'industria e del commercio e finisco, esprimendo l'augurio che egli voglia comprendere nel Consiglio superiore della marina mercantile anche un rappresentante del ministero della guerra.

AMERO D'ASTE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMERO D'ASTE. Pregherei l'onorevole ministro dell'industria e del commercio di voler consentire che nel Consiglio superiore della marina mercantile i rappresentanti della marina siano due, uno un ingegnere e l'altro un ufficiale di vascello, perchè specialmente per le navi che possono essere destinate a servire da incrociatori ausiliari, è importante che un ufficiale del Genio navale possa intervenire a tempo per concretare i provvedimenti da prendere ed evitare che siano commessi degli errori.

THAON DI REVEL. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

THAON DI REVEL. Due parole soltanto per dimostrare la necessità che, fino dal tempo di pace, si prendano sulle navi mercantili quei provvedimenti che, presi durante la costruzione della nave non rappresentano un aumento di spesa, mentre poi danno luogo ad un notevole dispendio qualora debbano apportarsi alla nave già costruita.

Durante la guerra noi abbiamo dovuto ap-

portare alle navi, sia per adibirle ad uso di incrociatori ausiliari, sia per premunirle contro le aggressioni dei sommergibili, modifiche molto onerose e ciò perchè durante la pace coloro che avrebbero dovuto vigilare sulla costruzione delle navi in rapporto al loro futuro impiego durante la guerra o vigilarono male o non poterono vigilare affatto. Onde io mi associo pienamente alle proposte dell'onorevole senatore Amero D'Aste, perchè nella composizione del Consiglio superiore della marina mercantile figurino un ufficiale di vascello e un ufficiale ingegnere.

GUALTERIO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUALTERIO, *relatore*. Non ho creduto di dover intervenire prima nella discussione perchè altri membri dell'Ufficio centrale desideravano fare all'onorevole ministro delle osservazioni, le quali forse in parte esulavano dal decreto-legge. Ed ora, per non incorrere nell'osservazione che già l'onorevole ministro ha fatto al collega onorevole Zupelli, non entrero nel merito di una questione trattata anche dall'onorevole ministro, cioè sopra la convenienza che la marina mercantile debba dipendere piuttosto da un Ministero che da un altro. Se la questione dovrà venire in discussione, evidentemente anch'io esprimerò la mia opinione, ma trattandosi di questo decreto-legge mi sembra preferibile attenermi esclusivamente a quanto la relazione ha obiettato in appoggio degli emendamenti proposti a meglio chiarire le raccomandazioni per conciliare lo svolgimento del servizio con uno stato di cose che già per legge o per decreto-legge è stato concretato.

Se uno degli emendamenti introdotti specifica che l'esclusivo servizio della marina mercantile debba essere di competenza del suo Consiglio superiore, si è perchè figurava nella relazione del ministro tale concetto informativo; e se tale relazione si riferisce ad un'epoca anteriore al passaggio della marina mercantile dal Ministero dei trasporti a quello dell'industria e commercio, è evidente che era stata intenzione del legislatore che il Consiglio superiore della marina mercantile, essendo passato ad un ministero civile, il quale doveva provvedere agli interessi della marina mercantile, quale servizio commerciale, dovesse occuparsi esclusivamente dei servizi che si riferiscono

alla sua propria missione. Nella direzione generale della marina mercantile al Ministero della marina, erano pure trattati, oltre quanto può riferirsi ad essa quale marina commerciale anche altri affari, che sono speciali del Ministero della marina o che, pel tramite del Ministero della marina stesso erano trattati per sua attribuzione dal Ministero della guerra.

Il Ministero della marina nei suoi ordinamenti dirigeva la marina mercantile, sia come marina di commercio, sia come marina ausiliaria che aveva alle volte nei tempi normali oppure nelle circostanze eccezionali dei servizi militari da effettuare. Ed il Ministero della guerra aveva un suo ufficiale distaccato presso lo Stato Maggiore della marina, il quale tra le altre sue mansioni aveva quella di occuparsi del servizio dei trasporti.

Quindi lo Stato Maggiore dell'esercito poteva preparare i suoi piani in accordo col Ministero della marina e collegare il suo lavoro a quello esecutivo di pertinenza della marina, come è stato spiegato dall'onorevole senatore Zupelli.

Il Consiglio superiore della marina mercantile non ha sempre esistito come ritiene l'onorevole ministro ma venne creato nel 1904, e per molti anni le sue funzioni sono state esclusivamente consultive. Il Consiglio superiore della marina militare, che chiamo così per distinguerlo, per quanto non abbia tale appellativo, tra le altre attribuzioni aveva anche quella di dover esaminare i pareri dati dal Consiglio superiore della marina mercantile alle questioni del ministro dovendo fare sue le conseguenti disposizioni che erano poi promulgate con dei decreti Reali; poichè l'altro Consiglio non poteva figurare in appoggio al decreto per non derogare a quanto era stabilito per legge.

Tra le altre competenze del Consiglio superiore della marina, per disposto della legge sull'emigrazione aveva quella di essere arbitro quando vi erano delle divergenze fra il Commissariato dell'emigrazione e i vettori. Ed era naturale che questa funzione venisse esercitata da un ente il quale fosse disinteressato nel conflitto e in grado di procurarsi gli elementi che gli permettessero di formulare un sicuro giudizio, dalla direzione della marina mercantile, la quale era presso il Ministero della marina. Ed è per tale considerazione forse che

quella legge aveva ideato tale disposizione come è stabilito in uno dei suoi articoli. Io non so se con modificazioni che sono state fatte o che saranno fatte secondo i nuovi decreti all'ordinamento del Consiglio superiore della marina mercantile siano state prevedute tutte le considerazioni affacciate e (senza voler dare un giudizio) dubito che il Commissario generale dell'emigrazione, il quale è parte interessata nella questione dia con la sua presenza nel Consiglio superiore della marina mercantile sufficiente garanzia che si ottenga un giudizio perfettamente disinteressato.

In ogni modo io mi dichiaro estraneo a questa questione. Solamente quello che io ho proposto, e che è stato proposto dall'Ufficio centrale, è che le attribuzioni che sono date dalla legge al Consiglio superiore di marina vengano modificate e sia precisato quanto è ora sommariamente accennato a tal riguardo, in modo da assicurare non solo la preparazione alla guerra del naviglio ausiliario e l'esecuzione delle costruzioni che si fanno nei cantieri privati, ma anche perchè il Consiglio superiore della marina, il quale ha molta responsabilità su questi servizi sia in grado di esercitarla.

Non parlo poi del Ministero della guerra, e dubito se con un semplice rappresentante nel Consiglio potrà soddisfare al bisogno di quegli studi che debbono essere fatti perchè a tutto sia provveduto anche in circostanze eccezionali. Dovendo l'onorevole ministro appotare queste modificazioni alle funzioni del Consiglio superiore di marina (le quali sono modificazioni di legge) io prego che vengano sottoposte all'esame del Parlamento e vorrei osservare, che se le decisioni che verranno prese porteranno a che alcuni argomenti vengano trattati in seno al Consiglio superiore della marina mercantile, non mi pare conveniente che questo abbia luogo perchè vi sono degli studi riservati i quali non devono apparire al pubblico, non solo, ma non devono essere alla conoscenza di persone e di enti che non sono interessati agli studi stessi e che non hanno al riguardo alcuna responsabilità.

Io non ho difficoltà a togliere quella parola esclusiva, ma propongo che tutto l'indirizzo delle attribuzioni del Consiglio superiore della marina mercantile sia ispirato a tale concetto,

per quanto essa non figuri più nell'articolo, cioè che il Consiglio superiore della marina mercantile si occupi esclusivamente della sua materia.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono allo spoglio delle urne).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Agnetti, Aguglia, Ameglio, Amero D'Aste, Annaratone, Apolloni, Artom.

Badaloni, Badoglio, Barbieri, Bellini, Beltrami, Bergamasco, Bernardi, Bertarelli, Bertetti, Bettoni, Biscaretti, Bollati, Bombig, Bonazzi, Bonicelli, Borsarelli, Bouvier, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Calabria, Calisse, Campello, Campostrini, Caneva, Canevari, Cannavina, Capaldo, Capotorto, Carissimo, Cassis, Castiglioni, Cataldi, Catellani, Cefalo, Cefaly, Cencelli, Cimati, Cirmeni, Civelli, Cocchia, Colonna Fabrizio, Colonna Prospero, Corbino, Corsi, Croce, Curreno.

Da Como, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, De Amicis Mansueto, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Del Giudice, Della Noce, Del Lungo, De Novellis, De Riseis, Di Bagno, Di Brazzà, Di Frasso, Di Robilant, Di Saluzzo, Di Sant'Onofrio, Di Terranova, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio Francesco.

Einaudi.

Fadda, Faelli, Faina, Fano, Ferraris Carlo, Ferraris Dante, Ferraris Maggiorino, Ferrero di Cambiano, Filli Astolfone, Filomusi Guelfi, Foà, Fracassi, Fradeletto, Francica Nava, Frascara, Fratellini, Frola.

Gallina, Gallini, Garavetti, Garofalo, Ghiglianovich, Giardino, Gioppi, Giordani, Giordano Apostoli, Giunti, Giusti del Giardino, Grandi, Grassi, Greppi Emanuele, Guala, Gualterio, Guidi.

Imperiali, Indri, Inghilleri.

Lagasi, Lamberti, Leonardi Cattolica, Libertini, Loria, Lustig.

Malaspina, Malvezzi, Manna, Mango, Marchiafava, Mariotti, Martinez, Martino, Masci, Mas-

sarucci, Mayer, Mazziotti, Mazzoni, Melodia, Mengarini, Millo, Molmenti, Montresor, Morandi, Morrone, Mortara, Mosca.

Nuvoloni.

Pagliano, Palummo, Pansa, Papadopoli, Passerini Angelo, Paternò, Pavia, Pecori Giraldi, Pellerano, Perla, Petitti Di Roreto, Pianigiani, Pigorini, Pincherle, Pipitone, Plutino, Podestà, Polacco, Pozzo, Presbitero, Pullè.

Rava, Rebaudengo, Reynaudi, Ridola, Rizzetti, Romanin Jacur, Rossi Giovanni, Rossi Teofilo, Rota, Ruffini.

Salata, Salvia, Sanarelli, Scalori, Schanzer, Schiralli, Schupfer, Scialoja, Sechi, Sili, Sonnino Sidney, Supino.

Tamassia, Tassoni, Tecchio, Thaon di Revel, Tittoni Romolo, Tivaroni, Tommasi, Torlonia, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi.

Valenzani, Valerio, Valli, Valvassori-Peroni, Vanni, Venosta, Venzi, Verga, Vicini, Viganò, Vigliani, Vigoni, Vitelli, Volterra.

Wollemborg.

Zupelli.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del disegno di legge sulla competenza del Consiglio superiore di marina.

ALESSIO, *ministro dell'industria e del commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSIO, *ministro dell'industria e del commercio*. Rispondo brevemente alle osservazioni presentate dai senatori Amero D'Aste, Thaon Di Revel e Gualterio. Nei riguardi della proposta fatta dal senatore Amero D'Aste mi permetto di ricordare che nel decreto 7 novembre 1920, con il quale si costituiva il Consiglio della marina mercantile, vi è una particolare disposizione in forza della quale è obbligo di chi presiede questo Consiglio di chiamare i membri tecnici competenti su particolari argomenti. Ecco perchè non potrei dare una risposta completamente adesiva alla proposta fatta dall'onorevole Amero D'Aste, perchè son convinto che allorquando si tratterà di costruzioni navali l'ingegnere navale sarà certamente consultato. D'altra parte, se non si facesse così, sarebbe tradito lo scopo del decreto per la riforma del Consiglio superiore. Il Consiglio superiore era costituito di

25 membri: un numero eccessivo in quanto l'esperienza ci insegna che quando gli organi, che hanno funzione consultiva, sono troppo numerosi le discussioni diventano assai lunghe ed il lavoro è poco proficuo. Perciò abbiamo ridotto a 15 il numero dei membri, che con aggiunte successive, è stato portato a 17: vi si aggiungerà probabilmente un rappresentante del Ministero della guerra, per secondare il desiderio dell'Ufficio centrale, e il numero sarà così di 18. Se introduciamo ulteriori membri noi perderemo lo scopo cui avevamo mirato quando abbiamo ridotto quel numero, a nostro giudizio, eccessivo. Quindi la questione sollevata dall'onorevole Amero D'Aste è talmente legata agli interessi della marina e alle funzioni del Consiglio che non vi è dubbio che, allorquando si tratterà di costruzioni, l'ingegnere navale sarà consultato.

La questione delle attribuzioni del Consiglio sollevata dal senatore Gualterio, venne studiata con particolare cura da chi ha l'onore di parlare in questo momento, tanto è vero che nel primo disegno della costituzione di questo Consiglio superiore il compito era risolto con una frase generica. Questa si richiama a tutti i decreti, che sono numerosissimi, relativi in qualche modo alla marina mercantile. Io invece ho voluto che queste attribuzioni venissero indicate specificatamente. Per parte mia posso assicurare l'onorevole Gualterio che, se vi saranno modificazioni da fare introdurrò, i miglioramenti che sembreranno opportuni.

Però debbo dire, per debito di lealtà, come dichiarai alcuni giorni fa al senatore Mosca, che io non penso che la competenza sui ricorsi dei vettori contro i noli degli emigranti possa essere sottratta al Consiglio superiore della marina mercantile. Anzi ritengo che con l'intervento del commissario generale della emigrazione nel Consiglio stesso, con la scelta degli altri membri che di esso fanno parte, con la struttura stessa del Consiglio gli interessi degli emigranti siano doverosamente tutelati. Non si può certo negare al Consiglio superiore, nella sua odierna costituzione, di aver quel carattere disinteressato che è proprio anche al Consiglio superiore della marina.

Nei riguardi dei provvedimenti di armamento, cui ha alluso il senatore Thaon di Revel, accetto senz'altro la sua raccomandazione e

o assicuro che la questione dell'armamento per qualunque amministrazione intelligente, che abbia in mira non il fugace presente ma l'avvenire, dovrà certamente presentarsi ed essere risolta.

Nei piani, in tutto ciò che riguarda la costruzione della nave si dovrà pur sempre calcolare l'eventualità di una guerra. Senza perciò attendere la dichiarazione di guerra, che speriamo non avvenga, dovrà essere effettuato il concetto difeso dal senatore Thaon di Revel.

AMERO D'ASTE, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMERO D'ASTE, *dell'Ufficio centrale*. Io fermamente ritengo che sia assolutamente necessario che del Consiglio superiore della marina mercantile, facciano parte un ingegnere del Genio navale e un ufficiale di vascello. Sappiamo perfettamente come procedono le Commissioni e come affrettatamente si prendono delle decisioni.

Insisto quindi nel domandare che del Consiglio superiore della marina mercantile facciano parte un ingegnere navale e un ufficiale di vascello.

SECHI, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SECHI, *ministro della marina*. Desidero chiarire che l'attuale ordinamento del Consiglio Superiore della marina mercantile non esclude che intervenga nel suo seno un ingegnere navale, essendo previsto che facciano parte della Commissione membri straordinari quando si trattano questioni di speciale competenza.

AMERO D'ASTE, *dell'Ufficio centrale*. Altro è essere fisso, altro è essere chiamato.

SECHI, *ministro della marina*. Perché vogliamo ammettere che le cose si facciano sempre male?

AMERO D'ASTE, *dell'Ufficio centrale*. Ammettiamone la possibilità.

SECHI, *ministro della marina*. Ammettiamo che le cose si facciano, non dico bene, ma regolarmente. Quando al Consiglio della marina mercantile ci sarà una questione di costruzione, si chiamerà l'ingegnere; quando si tratterà di noli, di vettori, non c'è bisogno di questo ingegnere, perchè allora le questioni esulano dalla sua competenza, e il suo parere è perfettamente

LEGISLATURA XXV — 1ª SESSIONE 1919-21 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 FEBBRAIO 1921

inutile. D'altronde, anche ammesso che il Consiglio Superiore commetta un errore perchè non ha sentito l'ingegnere, si può sempre rimediare; perchè al ministero della marina non vi è un ufficio che segue tutta la statistica e l'andamento delle costruzioni mercantili. Se il Consiglio superiore prendesse una deliberazione non opportuna, si rimedierebbe assai facilmente, tanto più che il capo di questo ufficio è un membro del Consiglio della marina mercantile.

Debbo aggiungere, che proprio ingegneri del Genio navale, prestano servizio presso il Ministero dell'industria, sia al centro a Roma, sia alla periferia presso gli uffici tecnici. Ogni volta che c'è da fare una perizia va un ingegnere del genio navale; dunque si va avanti nel più perfetto accordo e l'intervento del Genio navale nelle costruzioni mercantili avviene in larghissima misura. Io ritengo che le cose praticamente vadano molto bene, e che questa aggiunta nel Consiglio superiore della marina mercantile porterebbe soltanto ad aumentare il numero fisso dei suoi membri, mentre ai pericoli che la mancanza dell'ingegnere può portare nel Consiglio provvede già molto bene lo stato di fatto cui ho accennato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione su questo articolo unico; passeremo alla lettura dell'articolo del decreto:

Art. 1.

Gli affari di esclusiva attinenza con i servizi della marina mercantile libera e sovvenzionata e quelli relativi all'industria dei trasporti i quali non presentino alcun carattere d'indole tecnico militare e che per vigenti disposizioni di legge dovrebbero essere sottoposti al parere del Consiglio superiore di marina vengono devoluti alla competenza del Consiglio superiore della marina mercantile.

ALESSIO, *ministro dell'industria e del commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSIO, *ministro dell'industria e del commercio*. Io ho accettato la discussione sull'articolo primo, come viene presentato dall'Ufficio centrale, ma insisto sul mio emendamento a questo articolo.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro dell'industria propone che alle parole « affari di esclusiva attinenza », siano sostituite le parole « gli affari attinenti ».

Domando all'Ufficio centrale se accetta questo emendamento.

GUALTERIO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUALTERIO, *relatore*. Accetto l'emendamento e propongo altresì che all'articolo primo dove si dice « all'industria dei trasporti » si aggiungano le parole « per via di mare ».

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale accetta l'emendamento proposto dall'onorevole ministro ed a sua volta propone un'aggiunta: l'accetta l'onorevole ministro?

ALESSIO, *ministro dell'industria e del commercio*. Accetto.

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti l'articolo con le due modificazioni, una del ministro e una dell'Ufficio centrale, e cioè che si dica: « Gli affari attinenti » invece di « Gli affari di esclusiva attinenza » e alle parole: « quelli relativi alla industria dei trasporti » si aggiungano le altre « per via di mare ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Poichè l'articolo secondo è soppresso, il presente disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato di votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2329, concernente il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della Regia marina in servizio attivo permanente (N. 67-A):

Senatori votanti	213
Favorevoli	186
Contrari	27

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2352, che istituisce la

LEGISLATURA XXV — 1ª SESSIONE 1919-21 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 FEBBRAIO 1921

carica di ispettore generale della Regia marina (N. 207):

Senatori votanti	213
Favorevoli	187
Contrari	26

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 2 maggio 1920, n. 643, relativo alla soppressione della carica di ispettore generale della Regia marina (N. 208):

Senatori votanti	213
Favorevoli	189
Contrari	24

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto in data 22 febbraio 1920, n. 619, che indice presso i Regi istituti nautici sessioni straordinarie di esami per coloro che abbiano dovuto sospendere gli studi per chiamata alle armi a causa della guerra (N. 216):

Senatori votanti	213
Favorevoli	190
Contrari	23

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 15 maggio 1919, numero 801, concernente il computo della navigazione per il personale destinato all'aeronautica (N. 210):

Senatori votanti	213
Favorevoli	186
Contrari	27

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 17 luglio 1919, n. 1421, che regola l'avanzamento in relazione alle vacanze dei ruoli fuori quadro degli ufficiali di tutti i corpi della Regia marina e nel ruolo in quadro dei sotto ammiragli e brigadieri generali (N. 211):

Senatori votanti	213
Favorevoli	187
Contrari	26

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 10 agosto 1919, n. 1473, che fa cessare l'ap-

plicazione delle norme di avanzamento per il tempo di guerra per i corpi militari della Regia marina (N. 212):

Senatori votanti	213
Favorevoli	188
Contrari	25

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 25 gennaio 1920, n. 111, che porta modifiche alle disposizioni riguardanti i quadri di avanzamento dei corpi militari della Regia marina (N. 213):

Senatori votanti	213
Favorevoli	188
Contrari	25

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale in data 27 febbraio 1919, n. 296, che reca provvedimenti per gli esami negli istituti nautici durante l'anno scolastico 1919-20 (N. 215):

Senatori votanti	213
Favorevoli	193
Contrari	20

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto in data 22 aprile 1915, n. 526, che sospende temporaneamente l'applicazione della legge 29 giugno 1913, n. 797, sulla graduale eliminazione degli ufficiali del Corpo Reale Equipaggi (N. 217):

Senatori votanti	213
Favorevoli	194
Contrari	19

Il Senato approva.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto in data 20 maggio 1915, n. 741, che sospende temporaneamente l'applicazione degli articoli 35 e 36 della legge 29 giugno 1913, n. 797, sull'ordinamento dei corpi della Regia marina » (Numero 218).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto in data 20 maggio

LEGISLATURA XXV — 1ª SESSIONE 1919-21 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 FEBBRAIO 1921

1915, n. 741, che sospende temporaneamente l'applicazione degli articoli 35 e 36 della legge 29 giugno 1913, n. 797, sull'ordinamento dei Corpi della Regia marina ».

Prego l'onorevole senatore segretario Sili di darne lettura.

SILI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto in data 20 maggio 1915, n. 741, che sospende temporaneamente l'applicazione degli articoli 35 e 36 della legge 29 giugno 1913, n. 797, sull'ordinamento dei Corpi militari della Regia marina.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 29 giugno 1913, n. 797;

Considerata la necessità che, in attesa dei provvedimenti annunciati con la legge stessa per quanto riguarda il personale del ruolo transitorio della soppressa categoria furieri del Corpo Reale equipaggi, tale ruolo sia mantenuto nella forza organica al disimpegno dei servizi attribuitigli;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È temporaneamente sospesa l'applicazione degli articoli 35 e 36 della legge 29 giugno 1913, n. 797.

Il reclutamento e l'avanzamento della categoria furieri del Corpo Reale equipaggi sarà regolato dalle norme che disciplinavano la materia antecedentemente all'entrata in vigore della legge stessa.

Art. 2.

Con decreto del ministro del tesoro sarà provveduto al trasporto, nei competenti capitoli

della parte ordinaria del bilancio della marina, dello stanziamento di lire 1,050,000 stabilito nella parte straordinaria dall'art. 41 della legge 29 giugno 1913, n. 797.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE

SALANDRA
VIALE
CARCANO.

V. — Il Guardasigilli
ORLANDO.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 luglio 1918, n. 1135, relativo al ripristino degli ufficiali del Corpo Reale equipaggi e della categoria " furieri ", e alla costituzione della categoria " maestri navali ", » (N. 219 A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge.

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 luglio 1918, n. 1135, relativo al ripristino degli ufficiali del Corpo Reale equipaggi e della categoria " furieri " e alla costituzione della categoria " maestri navali " ».

Invito l'onorevole ministro della marina a dichiarare se consente che la discussione si apra sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

SECHI, ministro della marina. Consento che la discussione abbia luogo sul testo dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Prego allora l'onorevole segretario Sili di dar lettura del disegno di legge nel testo dell'Ufficio centrale.

SILI, segretario, legge:

Articolo Unico.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale in data 4 luglio 1918 relativo al ripristino degli ufficiali del Corpo Reale equipaggi e a quello della categoria furieri nello stesso Corpo la cui soppressione era stata disposta dalla legge 29 giugno 1913, n. 797, ed alla costituzione della categoria maestri navali. Le disposizioni relative alla istituzione dei maestri navali cessano di essere valide con l'entrata in vigore del successivo decreto 10 agosto 1919, n. 1472.

ALLEGATO.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge n. 797 del 29 giugno 1913;

Visti i Regi decreti n. 526 del 22 aprile 1915, n. 741 del 20 maggio 1915, n. 815 del 25 maggio 1915;

Visti i decreti luogotenenziali n. 1181 del 25 luglio 1915, n. 1678 del 1° ottobre 1917, n. 133 del 10 febbraio 1916;

Visto il Regio decreto n. 359 del 5 marzo 1914;

Vista la legge 6 marzo 1898, n. 59, e successive modificazioni;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro della marina di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al comma A dell'art. 1 della legge 29 giugno 1913, n. 797, dopo la lettera d) è aggiunta, per il ripristino degli ufficiali del Corpo Reale equipaggi, la lettera:

e) il corpo degli ufficiali delle seguenti categorie del Corpo Reale equipaggi:
marinai, timonieri, cannonieri, torpedi-

nieri, radiotelegrafisti, aiutanti, meccanici, maestri navali, semaforisti, infermieri, furieri.

Il comma B dello stesso articolo 1 della legge succitata è annullato e sostituito dal seguente:

B) per i sottufficiali, graduati e comuni, i militari delle seguenti categorie:

marinai, timonieri, cannonieri, torpedinieri, radiotelegrafisti, aiutanti, meccanici, fuochisti, maestri navali, semaforisti, infermieri, furieri, musicanti e trombettieri.

Il ruolo degli assistenti del Genio navale previsto dalla legge 29 giugno 1913, n. 797, e la categoria « operai » del corpo Reale equipaggi sono soppressi.

Art. 2.

L'articolo 9 della legge 29 giugno 1913, n. 797, è annullato e sostituito dal seguente:

Il corpo Reale equipaggi è destinato:

A) gli ufficiali delle categorie: marinai, timonieri, cannonieri, torpedinieri, radiotelegrafisti, aiutanti, meccanici, maestri navali, semaforisti, infermieri, furieri, a coadiuvare nelle loro attribuzioni a terra ed a bordo gli altri corpi militari della Regia marina, coprendo gl'incarichi per gli ufficiali di ciascuna categoria fissati nell'annessa tabella delle destinazioni degli ufficiali del corpo Reale equipaggi, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro della Marina;

B) i sottufficiali, graduati e comuni delle categorie: marinai, timonieri, cannonieri, torpedinieri, radiotelegrafisti, aiutanti, meccanici, fuochisti, maestri navali, semaforisti, infermieri, furieri, musicanti, trombettieri:

1° ad equipaggiare le navi dello Stato, armarle, disarmarle e custodirle negli arsenali;

2° a disimpegnare i servizi militari e professionali inerenti alle varie categorie e specialità del Corpo, nei Regi arsenali e cantieri militari marittimi, e negli altri stabilimenti, uffici ed istituti della Regia marina.

Art. 3.

Il quadro organico degli ufficiali delle varie categorie del corpo Reale equipaggi, per la prima applicazione del presente decreto, è così costituito:

capitani	N. 107
ufficiali subalterni	» 220

Con provvedimento legislativo sarà provveduto alla ripartizione degli ufficiali del corpo Reale equipaggi, fra le varie categorie, a seconda dei bisogni del servizio.

Gli aumenti in soprannumero intervenuti nel ruolo degli ufficiali del Corpo Reale equipaggi, con decreti luogotenenziali n. 1252 del 1° ottobre 1916, e n. 290 dell'11 febbraio 1917, dovranno intendersi compresi nella tabella « Ufficiali fuori quadro » istituita con l'articolo 1 del decreto luogotenenziale n. 216 dell'11 febbraio 1918.

Art. 4.

Per il tempo di pace, titolo indispensabile ad ottenere la regolare iscrizione nei quadri di avanzamento a sottotenente delle categorie del corpo Reale equipaggi elencate nell'articolo 1° del presente decreto, sarà quello di aver superato speciali esami che saranno stabiliti per ciascuna categoria, con decreto del ministro della marina.

Art. 5.

Le norme per il reclutamento e l'ordinamento della categoria « Maestri navali » costituita con l'articolo 1 del presente decreto in sostituzione della soppressa categoria « operai » del corpo Reale equipaggi e del soppresso ruolo « Assistenti del Genio navale » saranno stabilite con decreto del ministro della marina.

L'organico della categoria predetta sarà fissato annualmente con le norme vigenti per le altre categorie del corpo Reale equipaggi.

Art. 6.

Al personale della nuova categoria « Maestri navali » sarà fatto lo stesso trattamento economico e di pensione stabilito per la categoria meccanici del corpo Reale equipaggi.

Il distintivo di specialità della categoria « Maestri navali » del corpo Reale equipaggi è quello stabilito dall'album delle divise per gli « Assistenti del Genio navale ».

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 7.

Gli assistenti del Genio navale potranno, in seguito a domanda, far passaggio nella cate-

goria « Maestri navali » con l'anzianità di grado da essi posseduta all'atto del passaggio.

Gli assistenti del Genio navale che non vorranno far passaggio nella categoria « Maestri navali », costituiranno fino alla loro completa eliminazione un personale fuori ruolo, e godranno del trattamento stabilito da tutte le disposizioni in vigore per il ruolo « Assistenti del Genio navale ».

Art. 8.

Il personale dell'attuale categoria « Operai » del Corpo R. equipaggi, in seguito a domanda e dopo superato un esame teorico-pratico che verrà stabilito per ciascun grado con disposizione del ministro della marina, potrà far passaggio, con l'anzianità di grado posseduta al momento del passaggio stesso, nella categoria dei « Maestri navali ».

I rinunciatori al passaggio e i dichiarati inidonei in seguito alla fallita prova di esami costituiranno, fino ad estinzione, ruolo a parte fra le categorie del Corpo Reale equipaggi in via di eliminazione, con trattamento economico di pensione e di avanzamento pari a quello vigente per la categoria « Operai ».

Art. 9.

Nei casi in cui, all'atto del passaggio, militari del ruolo assistenti del Genio navale e della categoria operai avessero la stessa anzianità di grado, la precedenza nel nuovo ruolo dei maestri navali sarà stabilita dalla Commissione ordinaria di avanzamento per i militari del Corpo Reale equipaggi, in base all'esame delle note caratteristiche possedute dai militari stessi.

Art. 10.

Gli ufficiali del Corpo Reale equipaggi, categoria « Operai », saranno iscritti, fino ad estinzione, nella tabella ufficiali fuori quadro istituita con l'articolo 1 del decreto luogotenenziale, n. 216, dell'11 febbraio 1918.

I capi di prima classe della categoria « Operai », che all'atto dell'applicazione del presente decreto si trovassero compresi nel quadro di avanzamento al grado di sottotenente del Corpo Reale equipaggi, conserveranno il diritto alla promozione fino al 31 marzo 1919.

Dopo tale data essi, se non promossi e se non

dichiarati idonei al passaggio nella categoria « Maestri navali », entreranno a far parte del ruolo in via di eliminazione di cui tratta l'articolo 8 del presente decreto.

Art. 11.

La somma corrispondente agli stipendi degli ufficiali nella categoria « Operai » da iscriversi nella tabella « Ufficiali fuori quadro » di cui l'articolo 10 del presente decreto, le competenze che saranno dovute al personale del ruolo degli assistenti del Genio navale ed a quello della categoria « Operai » che non passeranno a far parte della categoria « Maestri navali », saranno portate in distinti capitoli nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina. L'ammontare dello stanziamento complessivo di tali capitoli sarà costituito, con decreto del ministro del tesoro, mediante opportuni trasporti di fondi dai capitoli attuali del bilancio della marina relativi ai personali suindicati.

Art. 12.

Sono abrogati gli articoli 32, 35 e 36 della legge 29 giugno 1913, n 797, ed ogni altra disposizione contraria al presente decreto.

Art. 13.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

È fatta facoltà al ministro della marina di emanare le norme per l'applicazione del presente decreto.

Ordinano che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 luglio 1918.

TOMASO DI SAVOIA

ORLANDO
DEL BONO
NITTI.

V. - Il Guardasigilli
SACCHI.

ALLEGATO.

Tabella delle destinazioni degli ufficiali
del Corpo Reale Equipaggi.

Marinai. — Addetti alle Direzioni di artiglieria ed armamenti — Addetti all'Accademia navale — Navi scuole nocchieri — Destinazioni in comando di navi d'uso locale — Servizi ostruzioni — Servizi marinareschi presso basi navali — Arsenali — Stabilimenti militari marittimi — Servizio di guardia in sott'ordine su navi e servizio d'ispezione presso gli stabilimenti militari marittimi.

Timonieri. — Addetti all'Istituto ed Uffici idrografici — Addetti all'Accademia navale — Addetti ad uffici di vigilanza costiera — Navi-scuole timonieri — Destinati in comando di navi di limitato tonnello in eventuale sostituzione di ufficiali di vascello — Servizi di pilotaggio — Servizio di guardia in sott'ordine su navi e servizio d'ispezione presso gli stabilimenti militari marittimi — Aiutanti maggiori e comando di reparti armati.

Cannonieri. — Addetti alle Direzioni di artiglieria ed armamenti e alle Direzioni del munizionamento — Addetti all'Accademia navale — Comando batterie costiere — Addetti ai servizi delle artiglierie sulle navi armate ed in disponibilità — Addetti agli uffici di vigilanza presso gli stabilimenti di armi e munizioni — Polveriere — Scuole e navi-scuole cannonieri — Pontoni armati — Istruttori reclute — Comando di reparti armati — Servizio di guardia in sott'ordine su navi e servizio di ispezione negli stabilimenti militari marittimi.

Torpedinieri. — Addetti alle Direzioni dei lavori a seconda della specialità — Addetti ai silurifici ed uffici di vigilanza presso stabilimenti di produzione di torpedini e siluri — Addetti all'Accademia navale — Scuole e navi-scuole torpedinieri — Addetti alle stazioni sommergibili ed ai servizi E e T su navi armate ed in disponibilità — Servizi sbarramenti — Comando di reparti armati — Istruttori reclute — Servizio di guardia in sott'ordine su navi e servizio d'ispezione negli stabilimenti militari marittimi.

Radiotelegrafisti. — Addetti alle scuole radiotelegrafisti — Stazioni radiotelegrafiche — Addetti ai servizi radiotelegrafici in genere.

Aiutanti. — Servizi di polizia sulle navi e presso gli stabilimenti militari marittimi.

Meccanici. — Addetti ai reparti per l'esercizio e la economia delle macchine ed alle Direzioni dalle costruzioni navali — Addetti ai servizi del carbone — Imbarco in direzione di macchina di navi di secondaria importanza ed in sott'ordine su quelle di maggiore importanza.

Maestri navali. — Addetti alle direzioni e sottodirezioni delle costruzioni navali ed in genere a tutte le destinazioni in coadiuvazione degli ufficiali del Genio navale — Addetti ai servizi di sicurezza delle navi armate ed in disponibilità — Capi officina eventuali a bordo di navi armate e di navi officina — Servizio d'ispezione presso gli stabilimenti militari marittimi.

Semaforisti. — Addetti alle scuole semaforisti — Addetti alle stazioni di riconoscimento — Alle zone semaforiche — Capi gruppo semaforici — Addetti al servizio fari e fanali ed ai servizi telegrafici e telefonici delle piazze marittime — Uffici capi linea e semaforici di maggiore importanza.

Infermieri. — Addetti ai servizi di economi e coadiutori del relatore presso gli ospedali militari marittimi.

Furieri. — Ufficiali pagatori su navi armate e presso gli stabilimenti militari marittimi — Consegnatari e coadiutori dei magazzini alla dipendenza delle direzioni di Commissariato militare marittimo — Capi di tipografie militari — Qualsiasi altro incarico di carattere contabile presso gli stabilimenti militari marittimi.

Roma, li 4 luglio 1918.

Visto: d'ordine del Luogotenente generale di S. M. il Re.

Il Ministro della marina
DEL BONO.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio a scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto in data 13 maggio 1915, n. 657, che dà facoltà al ministro della marina di concedere uno speciale arruolamento volontario per aviatori » (N. 221).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto in data 9 maggio 1915, n. 657, che dà facoltà al ministro della marina di concedere uno speciale arruolamento volontario per aviatori ».

Prego l'onorevole senatore segretario, Sili, di darne lettura.

SILI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto, in data 9 maggio 1915, n. 657, che dà facoltà al ministro della marina di concedere uno speciale arruolamento volontario per aviatori.

ALLEGATO.

VITTORIO EMAUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro della marina, di concerto con quello del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A tutto il 31 dicembre 1915 il ministro della marina ha facoltà di concedere uno speciale arruolamento volontario della durata di sei mesi, quali aviatori, ai militari in congedo del Corpo Reale equipaggi ed ai cittadini italiani che abbiano compiuto il 17° anno di età e non abbiano obblighi di servizio militare, i quali tutti siano provvisti di brevetto militare, od almeno del primo brevetto di pilota d'aeroplano rilasciato od omologato dall'Aero Club d'Italia.

Coloro che possedessero i requisiti prescritti dalla legge 29 giugno 1913, n. 797, per aspirare al grado di guardiamarina, o sottotenente di complemento nei Corpi militari della R. Marina, potranno ottenere la nomina, a prescindere dalla condizione dell'esame di concorso, o, per il Genio navale, dell'esercizio professionale.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE

SALANDRA
VIALE
CARCANO.

V. — *Il Guardasigilli*
ORLANDO.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto in data 9 maggio 1915, n. 658, che autorizza il ministro della marina a concedere uno speciale arruolamento di sottufficiali a riposo del Corpo Reale Equipaggi » (N. 222).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 9 maggio 1915, n. 658, che autorizza il ministro della marina a concedere uno speciale arruolamento di sottufficiali a riposo del corpo Reale equipaggi ».

Prego l'onorevole segretario Sili di darne lettura.

SILI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto in data 9 maggio 1915, n. 658, che autorizza il ministro della marina a concedere uno speciale arruolamento di sottufficiali a riposo del corpo Reale equipaggi.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A tutto il 31 dicembre 1915 il ministro della marina è autorizzato a concedere uno speciale arruolamento, a tempo indeterminato, ai sottufficiali a riposo del corpo Reale equipaggi che ne facciano domanda e che ne siano riconosciuti fisicamente idonei.

Art. 2.

I sottufficiali arruolati a termini dell'articolo precedente continueranno a percepire la pensione di cui sono provvisti ed avranno diritto al trattamento economico stabilito per i pari grado del servizio attivo e richiamati.

Essi riceveranno inoltre, all'atto dell'arruolamento, uno speciale premio d'ingaggio di lire cinquecento.

Art. 3.

Il periodo di servizio prestato dai predetti sottufficiali è utile agli effetti di eventuale nuova liquidazione di pensione.

A coloro che fossero stati collocati a riposo antecedentemente all'entrata in vigore della legge 22 giugno 1913, n. 710, sarà applicato il disposto dell'articolo 2, terzo capoverso, della legge stessa, nell'intesa che la quota-parte di gratificazione non potrà essere inferiore a lire cinquecento.

A coloro invece che fossero stati collocati a riposo sotto l'impero della citata legge, se hanno percepita l'intera gratificazione di lire due-mila, riceveranno un premio di lire cinque-cento quando rinviati dalle armi; se hanno ricevuto soltanto uno o più dodicesimi della somma, potranno completarla a termini del terzo capoverso dell'articolo 2 della legge stessa, ma in ogni caso non potranno percepire meno di lire cinquecento.

Art. 4.

Il presente decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE

SALANDRA
VIALE
CARCANO.

V. — Il Guardasigilli
ORLANDO.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 833, relativo all'avanzamento dei militari del Corpo Reale equipaggi categoria "Fuochisti" » (N. 223).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 833, relativo all'avanzamento dei militari del Corpo R. equipaggi, categoria "fuochisti" ».

Prego l'onorevole senatore segretario Sili, di darne lettura.

SILI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 833, relativo all'avanzamento di militari del Corpo Reale Equipaggi, categoria « Fuochisti ».

ALLEGATO.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

L'UOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 6 luglio 1911, n. 647;

Vista la legge 22 giugno 1913, n. 710;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro della marina, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'avanzamento, per compiuta permanenza massima nel grado, dei militari del Corpo Reale Equipaggi, stabilito dalla tabella di cui all'articolo 1 della legge 22 giugno 1913, n. 710, è esteso ai graduati della categoria fuochisti, che siano ritenuti idonei, compresi nel ruolo separato istituito con l'art. 13 della legge 6 luglio 1911, n. 647.

I fuochisti scelti che trovavansi in ruolo con tale classifica all'atto della promulgazione della legge 6 luglio 1911, n. 647, possono, se idonei, essere promossi sotto capi fuochisti dopo un unico scrutinio e proseguire poi la carriera con l'esclusivo criterio dell'anzianità, dopo aver compiuto il periodo di permanenza massima nel grado stabilito dalla citata tabella, di cui all'articolo 1 della legge 22 giugno 1913, n. 710.

Art. 2.

Sino alla loro totale eliminazione, i militari della categoria fuochisti, previsti dal precedente art. 1; sostituiranno, nel corrispondente organico, altrettanti graduati della categoria meccanici.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

LEGISLATURA XXV — 1ª SESSIONE 1919-21 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 FEBBRAIO 1921

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno di Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1917.

TOMASO DI SAVOIA

BOSELLI
CORSI
CARCANO.

V. — *Il Guardasigilli*
SACCHI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 luglio 1918, n. 1014, relativo alla formazione dei sottocapi meccanici motoristi » (N. 225).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 luglio 1918, n. 1014, relativo alla formazione dei sottocapi meccanici motoristi ».

Prego l'onorevole senatore segretario, Sili, di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale n. 1014 in data 4 luglio 1918, relativo alla formazione del ruolo dei sotto capi meccanici motoristi.

ALLEGATO.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

L'UOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 29 giugno 1913, n. 797, e successive modificazioni;

Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro della marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I militari del corpo Reale equipaggi della categoria fuochisti, muniti del certificato di idoneità alla condotta dei motori a scoppio ed a combustione interna, possono ottenere la nomina a sotto-capo meccanico M. (motorista).

I sotto-capi meccanici M., pur essendo compresi nel numero organico dei sotto-capi meccanici ordinari, formano ruolo separato.

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto dalla sua data e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 luglio 1918.

TOMASO DI SAVOIA

ORLANDO
DEL BONO.

V. — *Il Guardasigilli*
SACCHI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

Trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio a scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2376, che abroga il decreto luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1320, relativo alla concessione del soprassoldo di guerra, durante le licenze ordinarie, ai militari del Corpo Reale equipaggi appartenenti alle terre invase ed alle irredente » (N. 226).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1919, numero 2376, che abroga il de-

creto luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1320, relativo alla concessione del soprassoldo di guerra, durante le licenze ordinarie, ai militari del Corpo Reale equipaggi appartenenti alle terre invase ed alle irredente ».

Prego l'onorevole senatore segretario, Sili, di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto in data 30 novembre 1919, n. 2376, col quale è abrogato il decreto luogotenenziale 11 agosto 1919, n. 1320, relativo alla concessione del soprassoldo di guerra, durante le licenze ordinarie, ai militari del Corpo Reale equipaggi appartenenti alle terre invase ed alle irredente.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Visto il decreto luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1320;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina, di concerto con quello del tesoro;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il decreto luogotenenziale 11 agosto 1918 n. 1320, concernente il trattamento economico spettante, durante le licenze, ai militari del Corpo Reale equipaggi profughi, o irredenti, è abrogato dal 1° ottobre 1919.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI
SECHI.

V. — *Il Guardasigilli*
MORTARA.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge dei decreti 29 aprile 1915 n. 592; 20 aprile 1919 n. 633 e 18 aprile 1920 n. 536, riguardanti i primi tenenti di vascello ed i primi capitani degli altri corpi della Regia marina » (N. 228-A, 229 A e 230-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge: « Conversione in legge dei decreti 29 aprile 1915, n. 592; 20 aprile 1919, n. 633 e 18 aprile 1920, n. 536, riguardanti i primi tenenti di vascello ed i primi capitani degli altri corpi della Regia marina ».

Invito l'onorevole ministro della marina a dichiarare se consente che la discussione di questo disegno di legge si svolga sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

SECHI, *ministro della marina*. Consento che la discussione di questo disegno di legge si svolga sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Prego allora il senatore segretario, Sili, di dar lettura dell'articolo unico di questo disegno di legge, nel testo dell'Ufficio centrale.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

I Regi decreti 29 aprile 1915, n. 592, 20 aprile 1919, n. 633 e 18 aprile 1920, n. 536, riguardanti i primi tenenti di vascello e i primi capitani degli altri Corpi della Regia marina, sono convertiti in legge nel seguente testo modificato che entra in vigore dalla data della sua pubblicazione:

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sull'articolo unico di questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Procederemo ora alla lettura degli articoli dell'allegato a questo disegno di legge.

Prego il senatore segretario Sili di darne lettura.

SILI, segretario, legge:

Art. 1.

L'articolo 2 della legge 14 luglio 1907, numero 469, è abrogato e sostituito dal seguente:

«I tenenti di vascello ed i capitani di altri corpi militari della Regia marina che abbiano almeno cinque anni di grado e quindici di anzianità di ufficiale in servizio attivo permanente assumono rispettivamente la denominazione di primo tenente di vascello e di primo capitano, eccezione fatta per i capitani del Corpo Reale Equipaggi: però i capitani macchinisti non reclutati fino ad oggi per mezzo dell'Accademia navale, assumeranno la stessa qualifica, quando, avendo non meno di quarantadue anni di età, compiano tre anni di grado».

(Approvato).

Art. 2.

La qualifica di primo tenente di vascello e di primo capitano di cui all'articolo 1 della presente legge è estesa ai tenenti di vascello ed ai capitani in servizio attivo permanente di tutti i corpi e ruoli della Regia marina, eccezione fatta per quelli del Corpo Reale equipaggi che abbiano la stessa anzianità di guardiamarina o di sottotenente dei colleghi di qualsiasi corpo e ruolo della Regia marina promossi per anzianità al grado di capitano di corvetta, o grado corrispondente.

Agli effetti della presente legge i capitani ingegneri e medici della Regia marina si considerano nominati in servizio attivo permanente, nel rispettivo corpo, diciotto mesi prima della loro nomina a tenente.

(Approvato).

Art. 3.

Per gli ufficiali del servizio attivo permanente, comunque provenienti dai ruoli degli ufficiali di complemento o della riserva navale, saranno computati negli anni di grado o di anzianità, di cui nella presente legge, anche i periodi di servizio temporaneo che essi avessero prestato nei ruoli di complemento o della riserva navale.

(Approvato).

Art. 4.

Il tenente di vascello o il capitano degli altri corpi della Regia marina, che, pur trovandosi nelle condizioni di cui ai precedenti articoli, preceda nel ruolo ufficiali che abbiano titolo alla denominazione di primo tenente di vascello o di primo capitano, conseguirà la denominazione stessa insieme a quello che immediatamente lo segue.

Il tenente di vascello o il capitano degli altri corpi militari della Regia marina che sia incorso in perdita di anzianità, e che sia pretermesso all'avanzamento, assumerà l'anzidetta denominazione quando la ottenga l'ufficiale che lo precede immediatamente nel ruolo.

(Approvato).

Art. 5.

Ai tenenti di vascello ed ai capitani in congedo dei corpi militari della Regia marina spetta la denominazione di primo tenente di vascello o di primo capitano allorquando l'abbiano assunta gli ufficiali pari grado in servizio attivo permanente di pari anzianità del rispettivo ruolo.

(Approvato).

Art. 6.

La denominazione di primo tenente di vascello o di primo capitano non influisce in alcun modo sull'anzianità di grado nei rapporti gerarchici e disciplinari.

(Approvato).

Art. 7.

Ai primi tenenti di vascello ed ai primi capitani dei corpi militari della Regia marina quando compiano dodici anni di grado e venti anni di anzianità nel servizio attivo permanente, spetta una indennità fissa di lire 200 annue, ferme restando le disposizioni della legge 14 luglio 1917, n. 469.

Ai capitani macchinisti non reclutati fino ad oggi per mezzo dell'Accademia Navale l'anzidetta indennità fissa di 200 lire annue spetta dalla data con la quale essi assumono la qualifica di primo capitano.

(Approvato).

Art. 8.

Le disposizioni della presente legge sono applicabili ai capitani del Corpo Reali Equipaggi che abbiano cinque anni di grado e venti di anzianità in servizio attivo permanente computati dal ventottesimo anno di età, soltanto per quanto riguarda l'indennità fissa di lire 200 prevista dal precedente articolo 7.

(Approvato).

SECHI, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SECHI, *ministro della marina*. Desidero sottoporre all'Ufficio centrale ed al Senato la convenienza di aggiungere un articolo allo scopo di autorizzare il Governo a raccogliere in un testo unico le disposizioni sparse in più di una legge e di un decreto, riguardanti i primi tenenti di vascello ed i primi capitani dei corpi militari della Regia marina.

Questo articolo aggiuntivo, che dovrebbe prendere il n. 9, potrebbe essere così redatto:

« Il Governo del Re ha facoltà, sentito il Consiglio di Stato, di coordinare in un unico testo le disposizioni legislative concernenti la concessione della classifica di primo tenente di vascello e di primo capitano dei corpi militari della Regia marina ».

Sono sicuro che l'Ufficio centrale converrà nella utilità di questo articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, l'onorevole ministro della marina propone un articolo aggiuntivo che prenderebbe il n. 9 e che suonerebbe così:

Art. 9.

« Il Governo del Re ha facoltà, sentito il Consiglio di Stato, di coordinare in un unico testo le disposizioni legislative concernenti la concessione della classifica di primo tenente di vascello e di primo capitano dei corpi militari della Regia marina ».

Domando all'Ufficio centrale se accetta la proposta dell'onorevole ministro della marina.

CORSI, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta.

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti l'articolo aggiuntivo proposto dal ministro ed accettato dall'Ufficio centrale. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 2 maggio 1915, n. 593, relativo alla nomina a guardiamarina degli attuali aspiranti della Regia Accademia navale che non abbiano ancora compiuto il prescritto periodo d'imbarco » (N. 231).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 2 maggio 1915, n. 593, relativo alla nomina a guardiamarina degli attuali aspiranti della Regia Accademia navale, che non abbiano ancora compiuto il prescritto periodo d'imbarco ».

Prego il senatore segretario Cencelli di darne lettura.

CENCELLI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto in data 2 maggio 1915, n. 593, relativo alla nomina a guardiamarina degli attuali aspiranti della Regia Accademia navale che non abbiano ancora compiuto il prescritto periodo d'imbarco.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

In caso di mobilitazione generale potranno essere nominati guardiamarina gli aspiranti che non abbiano compiuto il periodo d'imbarco contemplato dal vigente ordinamento della Regia Accademia navale, purché posseggano gli altri requisiti prescritti per la nomina ad ufficiale.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA
VIALE.

V. — Il Guardasigilli
ORLANDO.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto dei dieci disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Prego l'onor. senatore, segretario, Cencelli di procedere all'appello nominale.

CENCELLI, segretario. Fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto ed invito gli onor. senatori segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari numerano i voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Agnetti, Amero D'Aste, Annaratone, Artom, Badaloni, Badoglio, Barbieri, Barzilai, Bellini, Beltrami, Bergamasco, Bergamini, Bernardi, Bertarelli, Bertetti, Bettoni, Biscaretti, Bollati, Bombig, Bonazzi, Bonicelli, Borsarelli, Bouvier, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Calabria, Calisse, Campello, Campostrini, Caneva, Canevari, Cannavina, Capaldo, Capotorto, Carissimo, Cassis, Castiglioni, Cataldi, Catellani, Cefalo, Cefaly, Cencelli, Ci-

mati, Cirmeni, Civelli, Colonna Fabrizio, Colonna Prospero, Curreno.

Da Como, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Del Giudice, Del Lungo, De Novellis, De Riscis, Diaz, Di Brazzà, Di Robilant, Di Saluzzo, Di Sant'Onofrio, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio Francesco.

Fano, Ferraris Carlo, Ferraris Maggiorino, Fili Astolfone, Filomusi-Guelfi, Francica-Nava, Frascara, Fratellini, Frola.

Gallina, Gallini, Garofalo, Gerini, Ghiglianovich, Giardino, Gioppi, Giordano Apostoli, Giunti, Giusti del Giardino, Grandi, Greppi Emanuele, Guala, Gualterio, Guidi.

Inghillieri.

Lagasi, Lamberti, Leonardi Cattolica, Loria.

Malaspina, Malvezzi, Manna, Marchiafava, Mariotti, Martinez, Martino, Masci, Massarucci, Mayer, Mazziotti, Mazzoni, Melodia, Millo, Molmenti, Montresor, Morandi, Morrone, Mortara, Mosca.

Nuvoloni.

Palummo, Papadopoli, Paternò, Pavia, Pecori-Giraldi, Perla, Petitti di Roreto, Pianigiani, Pigorini, Plutino, Podestà, Polacco, Pozzo, Presbitero, Pullè.

Rebaudengo, Reynaudi, Ridola, Rizzetti, Romanin-Jacur, Rossi Giovanni, Ruffini.

Salata, Salvia, Sanarelli, Scalori, Schanzer, Schiralli, Schupfer, Sechi, Sili, Sonnino Sidney, Squitti, Suardi, Supino.

Tamassia, Tecchio, Thaon di Revel, Tivaroni, Tommasi, Torlonia, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi.

Valerio, Valli, Vanni, Venosta, Venzi, Vigliani, Vigoni, Vitelli.

Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 1° aprile 1917, n. 568, che apporta modificazioni alla competenza del Consiglio superiore di marina (N. 206):

Senatori votanti	170
Favorevoli	149
Contrari	21

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXV — 1ª SESSIONE 1919-21 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 FEBBRAIO 1921

Conversione in legge del Regio decreto in data 20 maggio 1915, n. 741, che sospende temporaneamente l'applicazione degli articoli 35 e 36 della legge 29 giugno 1913, n. 797, sull'ordinamento dei corpi della Regia marina (N. 218):

Senatori votanti	170
Favorevoli	150
Contrari	20

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 luglio 1918, n. 1135, relativo al ripristino degli ufficiali del Corpo Reale equipaggi e della categoria « Furieri » e alla costituzione della categoria « Maestri navali » (N. 219):

Senatori votanti	170
Favorevoli	149
Contrari	21

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 13 maggio 1915, n. 657, che dà facoltà al ministro della marina di concedere uno speciale arruolamento volontario per aviatori (N. 221):

Senatori votanti	170
Favorevoli	150
Contrari	20

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 9 maggio 1915, n. 658, che autorizza il ministro della marina a concedere uno speciale arruolamento di sott'ufficiali a riposo del corpo Reale equipaggi (N. 222):

Senatori votanti	170
Favorevoli	147
Contrari	23

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 833, relativo all'avanzamento dei militari del Corpo Reale Equipaggi, categoria « Fuochisti » (N. 223):

Senatori votanti	170
Favorevoli	148
Contrari	22

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 luglio 1918, n. 1014, relativo alla formazione dei sottocapi meccanici motoristi (N. 225):

Senatori votanti	170
Favorevoli	149
Contrari	21

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2376, che abroga il decreto luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1320, relativo alla concessione del soprassoldo di guerra, durante le licenze ordinarie, ai militari del Corpo Reale Equipaggi appartenenti alle terre invase ed alle irredente (N. 226).

Senatori votanti	170
Favorevoli	153
Contrari	17

Il Senato approva.

Conversione in legge dei decreti 29 aprile 1915, n. 592, 20 aprile 1919, n. 663 e 18 aprile 1920, n. 536, riguardanti i primi tenenti di vascello ed i primi capitani degli altri corpi della Regia marina. (N. 228-A, 229-A e 230-A):

Senatori votanti	170
Favorevoli	151
Contrari	19

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 2 maggio 1915, n. 593, relativo alla nomina a guardiamarina degli attuali aspiranti della Regia Accademia navale che non abbiano ancora compiuto il prescritto periodo d'imbarco (N. 231):

Senatori votanti	170
Favorevoli	153
Contrari	17

Il Senato approva.

Rinvio di interrogazione.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che l'interrogazione dell'onor. senatore Rebaudengo, che era stata iscritta per la seduta di lunedì, è rinviata a giorno da destinarsi, dovendo l'onorevole ministro degli esteri allontanarsi da Roma.

Lunedì alle ore 15 seduta pubblica, col seguente ordine del giorno:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 320, concernente disposizioni sugli affitti e le pigioni delle case di abitazione (N. 258);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 618, contenente disposizioni sugli affitti e le pigioni delle case di abitazione in Roma (N. 259);

Conversione in legge del decreto-legge 15 agosto 1919, n. 1514, che stabilisce norme circa il contratto di affitto di fabbricati urbani e parte di essi serventi ad uso di bottega, negozi, magazzini, uffici amministrativi e studi commerciali e professionali (N. 119);

Conversione in legge dei Regi decreti 4 gennaio 1920, n. 1, 15 febbraio 1920, n. 147 e 18 aprile 1920, n. 475, concernenti provvedimenti diretti a mitigare le difficoltà degli alloggi (N. 257);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 aprile 1920, n. 477, contenente nuove disposizioni per gli affitti e le pigioni delle case di abitazione e degli edifici urbani ad uso di bottega, negozio, magazzino, studio, ufficio e simili (N. 126);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1921, n. 13 portante provvedimenti sui poteri del Commissario del Governo agli alloggi (N. 282);

Provvedimenti per le controversie relative alle locazioni dei negozi (N. 273);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 luglio 1918, n. 1007, riguardante l'acquisto da parte dello Stato, del palazzo (già Balugani) di proprietà del comune di Modena, come sede degli uffici provinciali postali e telegrafici di quella città (247);

Costituzione del comune di Terravecchia (N. 262);

Provvedimenti per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri (N. 271);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 1° ottobre 1916, n. 1324, col quale i tenenti del Corpo Reale equipaggi possono essere promossi capitani compiuti 12 anni complessivamente nei gradi di tenente e di sottotenente (N. 233);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 26 agosto 1917, n. 1473, relativo alla compilazione del quadro di avanzamento a sottotenente macchinista (N. 209);

Conversione in legge del Regio decreto 16 maggio 1915, n. 742, che trasferisce nei ruoli del Regio esercito gli iscritti del Corpo Reale Equipaggi che abbiano assunto o assumano servizio nella Regia guardia di finanza (N. 227);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1159, relativo alla concessione di una speciale aspettativa agli ufficiali della Regia marina per ragioni di alto interesse pubblico (232).

Per l'indennità ai pubblici amministratori (N. 166);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2304, con cui si istituisce, per le nuove provincie, una nuova provvisoria Sezione (VI Sezione) del Consiglio di Stato (N. 114);

Fondo per provvedimenti contro la tubercolosi di guerra (N. 162);

Applicazione del contributo straordinario per l'assistenza civile (N. 187).

La seduta è tolta (ore 18).

Licenziato per la stampa l'8 marzo 1921 (ore 11).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resocenti delle sedute pubbliche.

CVª TORNATA

LUNEDÌ 14 FEBBRAIO 1921

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Congedi	pag. 3069
Disegni di legge (discussione di):	
« Conversione in legge dei decreti sugli affitti e le pigioni e sui poteri del Commissario del Governo agli alloggi »	3069
Oratori:	
PRESIDENTE	3086, 3089
AMERO D'ASTE, <i>presidente dell'Ufficio centrale</i>	3089
BORSARELLI	3083
CAGNETTA	3070
CENCELLI	3082
DE CUPIS	3086
FERA, <i>ministro della giustizia e degli affari di culto</i>	3088
LAGASI	3089
LORIA	3074
MOSCA	3079
Interrogazioni (annuncio di)	3089
(Risposta scritta ad)	3090
Relazioni (presentazione di)	3085

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti: il Presidente del Consiglio e ministro dell'interno; i ministri della giustizia e affari di culto, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, dell'agricoltura, dell'industria e commercio, delle poste e telegrafi, per la ricostituzione delle terre liberate, e il sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

BISCARETTI, *segretario*. Legge il verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo il senatore Pavia, per giorni 2, ed il senatore Corsi per giorni 8.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi si intendono accordati.

Discussione dei disegni di legge:

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 320, concernente disposizioni sugli affitti e le pigioni delle case di abitazione » (N. 258);

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 618, contenente disposizioni sugli affitti e le pigioni delle case di abitazioni in Roma » (N. 259);

« Conversione in legge del decreto-legge 15 agosto 1919, n. 1514, che stabilisce norme circa il contratto di affitto di fabbricati urbani e parte di essi serventi ad uso di bottega, negozi, magazzini, uffici amministrativi e studi commerciali e professionali » (N.119);

« Conversione in legge dei Regi decreti 4 gennaio 1920, n. 1, 15 febbraio 1920, n. 147, e 18 aprile 1920, n. 475, concernenti provvedimenti diretti a mitigare le difficoltà degli alloggi » (N. 237);

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 aprile 1920, n. 477, contenente nuove disposizioni per gli affitti e le pigioni delle case di abitazione e degli edifici urbani ad uso di bottega, negozio, magazzino, studio, ufficio e simili » (N. 126);

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1921, n. 13, portante provvedimenti sui poteri del Commissario del Governo agli alloggi » (N. 282);

« Provvedimenti per le controversie relative alle locazioni dei negozi » (N. 273).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sui disegni di legge per la conver-

sione in legge dei decreti sugli affitti e le pigioni.

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, segretario, Legge:

(V. stampati N. 258, 259, 119, 257, 126, 282, 273).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

CAGNETTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAGNETTA, (segni di attenzione). Onorevoli colleghi. I decreti sottoposti oggi all'esame ed al voto del Senato implicano questioni d'indole giuridica, politica, sociale ed economica. Accennerò solo a qualche punto del ponderoso tema, con speciale riguardo alle case di abitazione.

Il decreto luogotenenziale del 24 aprile 1919, n. 618, non consentiva alcun aumento di pigione per Roma. Il successivo decreto-legge del 18 aprile 1920, n. 477, consente invece degli aumenti più o meno limitati, stabilendo una scala degli affitti.

Il decreto luogotenenziale del 24 aprile 1919 per le case di abitazione in Roma conteneva all'articolo 2 una disposizione così concepita: « La facoltà concessa al locatore di opporsi alla proroga della locazione, dimostrando di aver necessità di adibire la casa per abitazione propria, non può essere esercitata da colui che abbia comperata la casa nel corso della locazione o della proroga, salvo che l'acquisto risulti da contratto avente data certa anteriore al primo aprile 1919 ».

Stabilito cioè un *jus singulare* in materia di affitti e di pigioni, si garentiva bensì, per eccezione, l'antico proprietario di buona fede di fronte agli inquilini; ma si negava, in sostanza, questa protezione a chi fosse diventato proprietario con lo scopo di espellere l'antico inquilino, dicendo « esci di lì, ci vo' star io ».

Il citato articolo 2 fu riprodotto nello schema preparato dalla Commissione speciale nominata con decreto ministeriale del 13 dicembre 1919, - la quale commissione (notisi) era composta di proprietari di case e di rappresentanti degli inquilini, - con l'incarico di predisporre quello che fu poi il Regio decreto-legge del 18 aprile 1920. Ma l'articolo non si legge nel testo di questo decreto 18 aprile 1920, il quale così poté sembrare a prima vista essersi allontanato

non solo dal precedente decreto del 1919, ma anche dalle proposte della detta Commissione paritetica, presieduta dall'onorevole Finaudi.

Bastò il silenzio del nuovo decreto perchè si manifestasse una speciale attività, deplorabilmente in contrasto coi fini che il Governo si era proposto attuando un *jus singulare* in materia: pullularono cioè delle società od associazioni che acquistano fabbricati interi, per rivenderli a piani o ad appartamenti.

In ciò vi è chi guadagna e chi perde. Guadagnano:

a) l'antico proprietario del fabbricato, a cui la Società che si ripromette ingenti lucri dalla speculazione, paga un prezzo più elevato di quello prima corrente sul mercato.

b) guadagnano più specialmente le società od associazioni acquirenti, - costituite per lo più di persone venute di fuori a speculare nella capitale, - le quali ripartiscono e rivendono a piani separati o ad appartamenti i fabbricati, esercitando un vero bagarinaggio con profitti scandalosi. E se ne sono occupati tutti i giornali della capitale: ho qui parecchi numeri della *Tribuna*, del *Messaggero* e del *Giornale d'Italia* e specialmente del *Piccolo Giornale d'Italia*. Vi si parla di guadagni dell'80 e del cento per cento e assai di più. La questione è stata trattata sotto l'angolo visuale dell'igiene e dell'interesse pubblico anche in riviste scientifiche e di economia, come la *Previdenza sociale*.

c) guadagna infine il subacquirente che, trovandosi nella fortunata condizione di poter pagare « a peso d'oro » un piano od un appartamento, acquista per sé la sicurezza e la tranquillità di un alloggio, ma al tempo stesso gitta sul lastrico l'antico e pacifico e spesso povero, o certamente non ricco, inquilino.

Fra tanta gente che in modo diverso e per diverso effetto guadagna, chi perde tutto è poi questo inquilino che non dispone delle centinaia di mila lire richieste per poter acquistare l'appartamento che abita, dove si riteneva sicuro di rimanere almeno fino al 1922 o 1923, secondo una scala degli affitti predisposta dal decreto del 18 aprile 1920. E questo inquilino non è l'ultimo arrivato nella capitale o il nuovo arricchito; ma il professionista che da anni esercita in Roma, o l'impiegato che è legato alla Capitale dal suo ufficio e pel suo ufficio,

o il militare che, tornato dal fronte, si trovò senza tetto: quando non è il vecchio pensionato, che vede così aggiunta alle antiche e assillanti angustie anche quella di rimaner privo di ricovero.

Le liti sorsero a decine innanzi all'autorità giudiziaria, la quale, per quanto mi consta, ha dato sempre ragione all'antico inquilino contro il nuovo acquirente. Notevolissima fra altre, una decisione del Tribunale di Napoli, riportata in uno degli ultimi fascicoli della Giurisprudenza Italiana diretta dal senatore Mortara, la quale decisione con copia di argomenti, richiamandosi ai precedenti storici, ai principi generali di diritto, con riferimento altresì agli articoli 1597, 1598 del Codice civile italiano, pone la massima che la facoltà eccezionale, consentita al locatore di opporsi alla proroga della locazione, non si trasferisce in chi acquista la casa per lo scopo appunto di occuparla come propria abitazione, in danno dell'inquilino che l'abita.

Intanto si erano presentati due emendamenti al Senato, uno proposto dall'onorevole collega Vanni, l'altro da me con la firma di autorevoli senatori, affinché *dubitationis tollendae causa* fosse riprodotto nel Decreto del 1920. Il ripetuto articolo 2 del Decreto del 1919, adottandosi così espressamente la giusta risoluzione data dalla giurisprudenza.

Senonchè l'Ufficio centrale del Senato, nella relazione del 21 giugno 1920, stampato 119-A e 126-A, esprimeva una opinione diametralmente opposta. Ora, a parte ogni considerazione circa l'opportunità d'intervenire con un « documento parlamentare » nel privato dibattito di cui era stata già investita l'autorità giudiziaria, a me pare che l'opinione manifestata dall'Ufficio centrale del Senato non risponda allo spirito della legge e non trovi fondamento nella lettera di essa.

Certo, gli atti parlamentari non sono la legge; nè la interpretazione autentica della legge; ma dottrina e giurisprudenza riconoscono ai medesimi un valore non trascurabile di interpretazione, quando siano *univoci e concordanti*.

E se così è, onorevoli colleghi, ritengo opportuno, a togliere ogni possibilità di equivoco, che dalle « discussioni » risulti in modo non dubbio che non pochi senatori, e certamente tutti i firmatari dei due ordini del giorno, dis-

sentono da quella opinione già manifestata dall'Ufficio centrale.

Non credo necessario indugiarmi a svolgere gli argomenti a favore della mia tesi, tanto più ora che l'ultimo decreto del 16 gennaio 1921, n. 13, all'articolo 13, contempla e regola esplicitamente la vendita di case per appartamenti. Rileverò appena che l'articolo 18 del decreto del 1920, richiamandosi, con una formula che non poteva essere più lata nè più comprensiva, alle disposizioni vincolative vigenti *in materia di affitti* e di pigioni, non può non comprendere anche la ripetuta disposizione dell'articolo 2 del decreto del 1919. E taccio di altri argomenti, come quello che si desume dagli articoli 1597 e 1598 del Codice civile e dalle aggiunte introdotte nell'articolo 11 del decreto del 1920 in confronto dei precedenti, onde traspare riconfermato il concetto che si volle bensì proteggere l'antico proprietario, non i nuovi acquirenti: per l'ovvia e principale ragione che gli antichi proprietari furono *sorpresi* dai decreti *sopravvenuti*; mentre gli acquirenti posteriori conoscevano già perfettamente al momento dell'acquisto l'esistenza ed il tenore di tali decreti, con la conseguente determinazione del contenuto e della portata dei diritti e dei limiti ed oneri a tale acquisto inerenti.

Il che era stato chiarito dallo stesso relatore dell'Ufficio centrale onorevole Einaudi, nella relazione che egli scrisse quale presidente della suindicata Commissione istituita col decreto ministeriale del 13 dicembre 1919. Con precisione di concetti giuridici e di forma l'onorevole Einaudi dice, a pagina 18 della citata relazione: « La maggioranza della Commissione ritenne essere opportuno trar partito... da una norma, la quale fu già parzialmente adottata nella città di Roma. Per questa fu fissata la data del 1° aprile 1919, a partire dalla quale i nuovi proprietari non hanno più diritto di richiedere di adibire la casa per abitazione propria, anche quando sieno in grado di dimostrarne la necessità. Il legislatore ritenne che in questo caso non si trattasse più di una contesa fra proprietario e inquilino, ma tra inquilino residente nell'alloggio ed inquilino nuovo desideroso di entrarvi e disposto a pagare, invece di un fitto annuo al proprietario, un prezzo di acquisto dell'appartamento medesimo ».

Taccio poi del pericolo dei contratti simulati; nè sulla difficoltà di prova della simulazione è qui il caso di intrattenermi.

La frode alla legge, onorevoli colleghi, non si deve concepire in astratto ma in relazione allo scopo che la legge si propone, ed una speculazione, che frustra nel modo più evidente i fini del decreto legge dell'aprile 1920, deve rigorosamente reprimere.

Siamo in regime di transizione e di transazione ed in tema nel quale alla ragion privata si mescolano elementi di interesse sociale o di ragion pubblica e vi si contemperano: vano quindi richiamarsi a' rigorosi principj del Codice civile.

L'Ufficio centrale del Senato, anche nell'ultima relazione testè distribuita del 5 febbraio 1921, si preoccupa più della condizione dei proprietari che di quella degli inquilini.

Certo, i proprietari di case sono stati colpiti, ma chi non risente e non sopporta le conseguenze di questo dopo-guerra, tanto più duro della guerra? I proprietari di case sono stati, ben vero, per qualche anno privati della facoltà di aumentare le pigioni; ma già si sono oramai introdotti e sono acquisiti opportuni e graduali aumenti: e d'altra parte è da porre mente che, se il prezzo degli affitti è rimasto stazionario per qualche anno ed è tuttora limitato secondo le categorie stabilite e le distinzioni contenute negli ultimi decreti, è fuori dubbio che i proprietari stessi hanno visto però più che triplicato il valore venale degli immobili: un appartamento che, prima della guerra difficilmente si sarebbe venduto per 40,000 lire trova oggi acquirenti per 120 o 150 mila lire; e ciò non solo per la svalutazione della moneta, ma altresì per una diversa distribuzione della ricchezza. E bisogna tener presente che i più che soffersero e soffrono dell'attuale disagio economico sono rappresentati dalle classi medie lavoratrici (la così detta media e piccola borghesia) che di regola non hanno proprietà di palazzi nè di appartamenti, specie nelle grandi città; nè vuolsi dimenticare che i possessori di rendita pubblica, per esempio, i portatori del nuovo consolidato e dei titoli del prestito - coloro cioè che più hanno avuto fiducia nello Stato, e cui appartengono in gran parte i modesti risparmiatori i quali, favorevoli o non favorevoli alla guerra, hanno

pur dato le loro economie, per la vittoria, alla patria quando più incumbeva il pericolo e mentre il nemico era di fronte - non solo non hanno avuto alcun aumento di reddito, ma, se hanno oggi bisogno di vendere i propri valori, rimangono gravemente colpiti anche nel capitale, dati i corsi non favorevoli dei fondi pubblici.

Siamo in regime di compromesso, ho già detto. È desiderabile ed è a bene sperare che si possa in un avvenire non lontano ritornare alla libertà del commercio e delle contrattazioni, perchè « ciò sarebbe la prova delle buone condizioni economiche del Paese ».

Ma codesto ritorno, onorevoli senatori, deve effettuarsi per gradi, e bisogna persuadersi che ogni salto nel buio sarebbe pericoloso.

L'Ufficio centrale del Senato aveva precedentemente espresso il voto « vivissimo » che il decreto dell'aprile 1920 dovesse essere « l'ultimo della serie » prefinendo termini perentori ed improrogabili, *quos ultra citraque nequit consistere rectum*. Però lo stesso Ufficio centrale si è poi accorto della intempestività di questo voto, mentre perdura tuttora lo stato di crisi economica e di perturbazioni politiche.

Il Governo, senza dubbio, quando sarà giunto il tempo propizio, non mancherà di profittarne per diminuire ed eliminare del tutto le così dette « bardature di guerra »; ma della scelta di questo momento dev'essere giudice il Governo, che ne ha la più diretta responsabilità e meglio possiede gli elementi per valutare e vagliare le condizioni e le complesse esigenze del momento. L'avvenire è in grembo a Giove.

Anzi, il detto Ufficio centrale nell'ultima relazione, che porta la data del 5 febbraio 1921, ha dovuto constatare che, salvo alcune poche - in confronto al bisogno - costruzioni di case per vendite di appartamenti, finora una efficace ripresa edilizia non ha avuto luogo; onde gli inquilini sono in grande orgasma non tanto per il timore di un aumento di fitto, quanto per la paura di essere messi sulla strada, « essi e le loro masserizie »: e quindi si è deciso a proporre l'introduzione di un articolo aggiunto, 19, il quale concede una proroga straordinaria al di là delle scadenze del 1° luglio 1921, 1° luglio 1922, 1° luglio 1923, o date consuetudinarie a queste più vicine.

E poichè la scadenza del 1° luglio 1921 (4 maggio a Napoli, 29 settembre a Milano) è

alle porte per le case di 1^a categoria, nè può dirsi lontana quella del 1^o luglio 1922 per la 2^a e la 3^a categoria, non si può che plaudire a questa iniziativa dell'Ufficio centrale. Ma mi affretto a dichiarare che qui la lode deve intendersi rigorosamente limitata soltanto al principio della concessione di una ulteriore proroga, non all'applicazione che se ne fa ed alle condizioni che la disciplinano.

L'art. 19 consta di tre alinea. Ora io sostengo che il primo alinea dev'essere modificato; il secondo dev'essere soppresso, ed il terzo deve essere chiarito, perchè apre l'adito a gravi dubbi, e così come è scritto appare incomprendibile. Emendamenti furono introdotti da un autorevole membro dello stesso Ufficio centrale, l'onorevole Salvia, che è anche una competenza indiscussa in materia commerciale; ma non mi consta che sieno stati accolti dall'Ufficio centrale e dal Governo. Ritornerò sulla questione, quando si discuteranno gli articoli.

Il rispetto al diritto di proprietà, onorevoli colleghi, è principio che io, per istinto, per educazione e per la stessa natura dei miei studi, non posso avere in non cale; ma le modalità per l'esercizio di tale diritto non debbono scindersi da altre esigenze di pubblico interesse prevalente e dalle condizioni di fatto, che s'impongono e che a nessuno è dato antivedere. L'intervento governativo con una legislazione coattiva regolatrice dei fitti non è nuovo: « risale ai tempi antichi: fu adottato ai tempi di mezzo e vi è traccia fino al Codice Albertino, come di recente è nella legislazione bellica francese ed in quella di altri Stati ».

La libertà delle contrattazioni è un altro principio di diritto, di economia razionale e di politica che si impone; ma anche qui bisogna procedere per gradi e con avvedutezza, nè vuolsi confondere la libertà delle contrattazioni con la licenza della speculazione. Ora io ho dianzi osservato come in questa materia la speculazione siasi esplicata e si espliciti con la forma della « millenaria piaga del bagarinaggio »: il quale, invano colpito da antichi editti e rescritti imperiali e bolle pontificie e statuti e bandi, si manifesta sempre ripullulante e dilagante, perchè contro la cupidigia si infrange autorità di legge e si spuntano avvedimenti ed accorgimenti e provvedimenti di governanti.

Gli uomini, scriveva il Leopardi, dissentendo

in molte opinioni, concordano unanimi nella estimazione del danaro e del guadagno.

Tale bagarinaggio, nella specie, si è svolto e si svolge con l'aggravante:

1^o di cadere su beni di prima necessità, quali le case di abitazione;

2^o di colpire appunto queste case di abitazione, le quali sono non solo limitate rispetto ai bisogni incumbenti, ma deficienti e difettive nel modo più assoluto;

3^o di contrastare o compromettere le primarie esigenze della igiene e della sanità pubblica.

Onde apprezzo e lodo la concessione dei mutui di favore ed altre provvidenze del Governo dirette ad incoraggiare la costruzione di case nuove, per quanto non siano mancate riserve in contrario e facili censure. E mi piace altresì constatare come anche l'amministrazione comunale di tale problema, così ponderoso per esigenze igieniche e sociali, così irto di difficoltà economiche, si preoccupi e si occupi; nè dubito che se ne avranno buoni frutti, del che principalmente affida l'attività illuminata dell'attuale sindaco onorevole Rava, del quale mi onoro essere doppiamente collega.

Molti di loro, onorevoli colleghi, avranno visto come lo ho veduto (parlo dell'antiguerra) in molte capitali d'Europa lunghi tratti di strade lastricate, percorse da trams, con la illuminazione in perfetto ordine e tutto un sistema di fognature già predisposte, avanti che nè un palazzo nè una modesta abitazione sorgesse: e case e palazzi sorgere poi, quasi per incanto in breve ora, come opportunamente mi dimostrava il capo degli uffici tecnici municipali d'una di quelle metropoli; poichè nulla agevola la costruzione degli alloggi quanto una preventiva oculata preparazione dei pubblici servizi ad essi indispensabili od inerenti.

Ora chi guardi alla periferia di Roma vede che anche da noi molte costruzioni sorgono e più ne sorgeranno, ma non tutte certo in condizioni da essere igienicamente abitate pel 1922 o 1923. Prima assai che « nozze e tribunali ed are » dessero « alle umane belve esser pietose di sé stesse e d'altrui », le abitazioni già distinguevano la barbarie dalla civiltà: e non sarebbe oggi cosa « umanitaria » costringere gli inquilini alla necessità di affrettarsi ad abitare case di recente costruzione prima che siano

convenientemente prosciugate, esponendoli a reumatismi, artriti e malanni diversi e tenendo « per lucro a vile », come diceva il Parini, « la salute civile ».

E non ho altro da aggiungere per ora, riservandomi riprendere la parola per le opportune modificazioni quando si discuteranno i singoli articoli. (*Approvazioni vivissime; applausi; congratulazioni*).

LORIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LORIA. Mi sia permesso di fare alcuni rilievi intorno ad incongruenze, che si riscontrano nella serie dei decreti, che sono venuti abbarbicandosi intorno ad un argomento, il quale involge tanta somma di interessi pubblici e privati; incongruenze che non sono state completamente eliminate dall'Ufficio centrale nella sua magistrale relazione.

Il decreto luogotenenziale del 27 marzo 1919 stabiliva che i proprietari potessero aumentare gli affitti del 10 o del 20 per cento due mesi dopo la conclusione della pace. In realtà, se anche avesse usato la semplice dizione con cui l'ho enunciato, questo decreto avrebbe dato luogo a controversie, perchè di paesi ne abbiamo avuto tre, e perchè per molto tempo il Governo non si è creduto in obbligo di stabilire tassativamente il momento, in cui s'intendeva che avvenisse il passaggio dallo stato di guerra a quello di pace. Ma vi è stato di peggio: il decreto non ha formulato la sua disposizione in questo modo semplice, ma si è riferito a un decreto precedente, ed ha detto: « Fermo stando il disposto dell'art. 1 del decreto 30 dicembre 1917 », articolo che effettivamente proibisce qualsiasi elevazione di fitto fino a due mesi dopo la pace.

Ora, siccome non si può pretendere che i proprietari e gli inquilini abbiano a loro disposizione tutta l'antologia dei decreti luogotenenziali (che, oltre il resto, è la più noiosa di tutte le antologie), nè che abbiano a lato dei Mentori che siano famigliari con essa, è avvenuto che molti proprietari hanno creduto in buona fede di poter imporre questo aumento immediatamente, e molti conduttori di doverlo immediatamente pagare; così è avvenuto a Genova, a Napoli e in qualche altra città.

E fin qui poco male; ma è sopraggiunto il decreto del 18 aprile 1920, il quale stabilisce au-

menti di fitti proporzionali al fitto precedente; ora, ne è derivato che quegli inquilini che avevano pagato illegalmente un aumento di fitto del 10 o del 20 per cento sono stati per questo solo costretti ad un aumento di fitto superiore; ciò che vuol dire un' estorsione illegale, commessa dai proprietari per una interpretazione erronea, fatta anche in buona fede, del decreto precedente che autorizzò per se stesso questi proprietari ad un aumento di fitto maggiore. Ma vi è di più; per il decreto 18 aprile 1920 le case che pagavano affitti maggiori, venivano a subire un termine di locazione anteriore; il termine di locazione era retrotratto per le case che pagavano affitti maggiori. Dunque le case, che hanno pagato un fitto superiore in seguito ad un' erronea interpretazione del decreto, per ciò solo sono passate in una categoria superiore e debbono subire un termine di locazione anteriore, e quindi i loro inquilini debbono assoggettarsi prima allo sfratto. Triplo dunque è il danno sofferto dall'inquilino: in primo luogo, un aumento immediato illegale di pigione; in secondo luogo, un aumento superiore della pigione successiva, in terzo luogo, una retrotrazione del periodo dello sfratto. Mi pare che ce ne sia abbastanza per aggravare la coscienza di qualsiasi legislatore.

Ecco perchè mi sorprende che l'Ufficio centrale non abbia almeno proposto che si correggesse la disposizione e si dicesse semplicemente che l'aumento di fitto doveva intendersi con riferimento al fitto pagato prima del 30 dicembre 1917.

Così appunto si è fatto nel Belgio ed in Francia, dove nelle leggi emanate su questa materia si è stabilito tassativamente che l'aumento di fitto si debba intendere con riferimento al fitto vigente al 1° agosto 1914, al momento cioè dell'entrata in guerra.

Da noi non era necessario stabilire il primo agosto 1914, ma si poteva stabilire il 30 dicembre 1917.

L'Ufficio centrale ha bensì sentito la necessità di questa conclusione, ma ha cercato di sfuggirvi, affermando che, se le commissioni che hanno preparato il decreto del 1920, avessero potuto immaginare che questo decreto doveva agire in correlazione al fitto vigente al 31 dicembre 1917, avrebbero proposto un aumento di fitto superiore. Ma questo argomento

è assai poco conforme alla tecnica e alla coerenza legislativa, perchè, in forza del decreto del 1917, qualunque aumento di fitto precedente, allo spirare dei due mesi dalla conclusione della pace, era assolutamente illegale. Ora, come si può ammettere che delle commissioni create dal Governo, che è il creatore ed il tutore della legge, potessero presumere un aumento di fitto che era illegale, perchè il decreto precedente lo aveva assolutamente escluso?

Ecco perchè io mi permetto di proporre che, approvando il decreto del 1920, si stabilisca che l'aumento di fitto si debba intendere con riferimento al fitto vigente al 30 dicembre 1917. Ad ogni modo, questa ancora non è l'incongruenza più grave; altre ve ne sono. In forza del decreto del 1920, al primo luglio del 1921 o 1922 o 1923, a seconda delle varie categorie di case, cessa completamente qualsiasi vincolazione degli affitti e si rientra per questa materia in piena libertà di commercio.

Per verità l'Ufficio centrale, accortosi forse che questo era un po' troppo, ha creduto accordare un estremo respiro - come la relazione si esprime - a questi morituri della pigione, consentendo loro un altro anno di proroga.

Ma, ad ogni modo, lo ha accordato a condizioni molto gravi: si tratta di un respiro molto affannoso, quasi direi di un rantolo, che viene consentito a questi inquilini, perchè si permette loro di stare ancora per un anno nella casa attualmente occupata, ma pagando un fitto che può arrivare fino al doppio del fitto precedente. Non solo, ma questo rantolo è stato reso addirittura funereo dalla severità dell'Ufficio centrale, il quale ha stabilito che il proprietario possa negare questa proroga, quando intenda occupare lui stesso la casa o farla occupare da un suo parente anche in terzo grado.

A tale riguardo io mi permetterei di far rilevare anzitutto all'Ufficio centrale che, per un riguardo alla euristicità legislativa, sarebbe necessario adottare una formula qualunque, ma di mantenerla identica per le varie disposizioni.

Infatti, in questa materia noi abbiamo disposizioni diverse in tre decreti. Abbiamo il decreto relativo al commissario degli alloggi, il quale stabilisce che il proprietario possa negare

la proroga, quando vada esso ad occupare la casa, o la faccia occupare dai prossimi suoi congiunti.

Abbiamo l'articolo 11 del decreto del 1920, che ammette il diritto del proprietario di negare la proroga, quando occupi esso la casa, e soltanto in questo caso. Infine, viene questo articolo aggiuntivo dell'Ufficio centrale, il quale ammette la proroga, quando il proprietario occupi la casa, o la faccia occupare da parenti fino al terzo grado. Siccome in sostanza si tratta di una stessa disposizione, cerchiamo di evitare queste discordanze.

Si vuole stabilire che il proprietario abbia facoltà di negare la proroga quando occupi egli la casa, o quando l'occupino i suoi prossimi congiunti, o quando ancora l'occupino i suoi parenti fino al terzo grado? Sia comunque; ma si stabilisca una disposizione che valga per un caso come per tutti.

Ad ogni modo, per venire alla disposizione tassativa a cui mi riferisco, mi permetto di osservare che la disposizione aggiunta dall'Ufficio centrale è straordinariamente severa, perchè ognuno di noi è oggi parente in terzo grado di una buona parte del genere umano! (*Parità*). Quindi il proprietario potrà sempre far occupare la casa da qualche parente in terzo grado e così potrà far sgombrare l'inquilino. Di più siccome le parentele sono tanto più numerose, quanto più si scende nella scala sociale, perchè la procreazione è in ragione inversa della condizione sociale, così saranno precisamente i proprietari di case meno ricchi e che perciò hanno inquilini meno ricchi, quelli che troveranno più facilmente parenti in terzo grado da immettere nella propria abitazione, sloggiando così gli inquilini.

Perciò gli inquilini che saranno più facilmente costretti a sgomberare saranno proprio gli inquilini poveri: questa è la conseguenza molto grave a cui forse l'Ufficio centrale non aveva pensato.

Ad ogni modo, passato anche questo terzo anno, si entra nel regime di piena libertà dei fitti. Ora, è questo veramente il punto gravissimo della questione; ed io dubito assai che il Governo e l'Ufficio centrale non abbiano pensato abbastanza all'enorme gravità della risoluzione che prendevano in questa materia.

Badate bene, onorevoli colleghi, io non voglio

discutere qui il problema fondamentale, se fosse o meno opportuno cinger di vincoli la compra-vendita dell'uso delle case nel periodo turbinoso della guerra, o se fosse invece più opportuno abbandonarla al libero gioco delle spontanee contrattazioni: io non sollevo questa questione, ma dico che una volta che gli affitti sono stati assoggettati a vincoli, a ritorte ed a catene così numerose, è assolutamente imprudente spezzare d'un colpo queste catene, e ristabilire di un tratto la piena libertà. (*Approvazioni*).

Ammetto che possa essere stato coerente e sensato il metodo educativo degli sciti che abbandonavano l'infante ignudo all'urto degli elementi, perchè ne trionfasse od avesse invece a soccombere, ma credo assolutamente insensato il metodo educativo di quei genitori, i quali rinchiudono nella tepida atmosfera di camere gelosamente custodite i loro rampolli, per poi abbandonarli d'un tratto all'urto travolgente delle intemperie strugghitrici.

Ma la cosa è poi assolutamente gravissima nelle condizioni speciali in cui ci troviamo. Infatti è logico, è umano, è conforme all'impulso incoercibile della psiche individuale, che i proprietari, i quali durante quattro anni hanno seguitato a mordere il freno e si son cibati di magro, oggi, appena è loro concessa la libertà, si avventino contro i loro inquilini e ne facciano strazio! (*Parità, commenti*).

Avete pensato alle enormi conseguenze a cui addurrà questa disposizione? Avete pensato che molte famiglie si troveranno costrette ad abbandonare le case locate a prezzi proibitivi e a mendicare qua e là un giaciglio, ad iniziare una nuova forma di nomadismo in mezzo alla civiltà contemporanea? Avete pensato allo smisurato aumento di malattie e di morti che ne verrà in conseguenza? (*Commenti prolungati*).

Ed io non sarò poi considerato come troppo tenero verso la classe dei lavoratori intellettuali, a cui ho l'onore di appartenere, se osserverò che questi saranno le vittime designate e più doloranti di codesto sistema, sia perchè i lavoratori intellettuali non hanno avuto alcuna fortuna finanziaria durante la guerra nè hanno veduto clevarsi il loro reddito monetario, sia anche perchè la stessa indole del loro lavoro li costringe ad una certa ampiezza di abitazione, che renderà anche più grave l'asprezza dei fitti.

Ora, io mi preoccupo della condizione dei lavoratori intellettuali, non tanto per un doveroso riguardo verso questi uomini, che rappresentano pur sempre il fiore dell'anima nazionale, e dai quali solo può attendersi la resurrezione delle nostre affralite fortune, quanto per un motivo di prudenza politica molto più grave ed assillante.

Invero, io ho sempre pensato che lo scontento dei lavoratori intellettuali costituisca un pericolo sociale molto più grave che non lo scontento degli operai e dei proletari. Perchè lo scontento degli operai si traduce in effimeri tumulti od in fuggitive rivolte, ma invece lo scontento delle classi intellettuali è molte volte l'anima delle rivoluzioni. E noi abbiamo visto negli ultimi tempi le nostre classi intellettuali assumere un contegno a volte riottoso, a volte affliggersi alle federazioni dei partiti estremi o delle classi proletarie, o dirigere più spesso nell'ombra i loro conati d'insurrezione.

Ora, io non vorrei che codesto scontento, che già serpeggia nelle nostre classi intellettuali, venisse, dalle presenti disposizioni di legge, aggravato, apprestando al paese nostro un più doloroso domani.

Ma fortunatamente a codesto stato di cose si può ancora riparare, e il riparo è pronto e disposto per il Governo che voglia appigliarvisi: A ciò non occorre che si abolisca la libertà delle contrattazioni; basta soltanto che vi si arrivi per gradi.

Noi (e dico noi, perchè la mia povera persona e i miei voti sono qui suffragati da uomini che sono l'onore di quest'Assemblea; fra i quali mi basterà citare i senatori Badaloni, Della Torre, Garavetti, Maggiorino Ferraris), noi, dico, vorremmo semplicemente che si stabilisse un aumento graduale di fitti, un aumento annuale stabilito in una misura diversa secondo le diverse categorie di case, e che avesse termine soltanto quando questi aumenti graduali avranuo portato l'affitto così stabilito alle condizioni determinate dalla situazione generale del mercato. Ammettiamo, per esempio, un aumento del 15, del 20 per cento per un numero di anni indefinito, e che si formi quando si giungerà a quel fitto che corrisponde alle condizioni del mercato.

Si riesce così ad ottenere la coincidenza del fitto legale con quello che è stabilito dalle condizioni del mercato; soltanto, questa coinci-

denza non è statica, ma dinamica, evolutiva e tendenziale, e risparmia soprattutto (questo è l'importante), risparmia agli inquilini dei tra- colli altrimenti assolutamente funesti.

Io credo che questa disposizione sarebbe ne- cessaria. Anzitutto essa ha dei riscontri lumi- nosi nelle disposizioni degli altri paesi, le quali, come in Francia e nel Belgio, stabiliscono pre- cisamente un aumento graduale di fitti, e non un aumento brusco e immediato come da noi; in secondo luogo poi, è necessaria per man- tenere una certa coerenza fra le nostre leggi successive.

Infatti, prendendo per esempio le case per le quali si paga un fitto dalle 2400 alle 4000 lire, nelle città che hanno una popolazione superiore ai 200,000 abitanti, troviamo che per queste case il decreto del 1920 stabilisce che nel primo anno il proprietario possa elevare il fitto del 25 per cento, e che nel secondo anno possa elevarlo del 10 per cento.

Noi abbiamo qui un aumento graduale e decrescente; la legge ha dunque mostrato di volere che i proprietari possano bensì elevare il fitto negli anni successivi, ma in una misura molto limitata, e, se si bada alla lettera del decreto, anche in una misura decrescente.

Ora, se invece si seguisse la proposta del- l'Ufficio centrale, ne verrebbe che, quando fos- simo al terzo anno, per queste stesse case si potrebbe arrivare a un fitto doppio di quello precedente; il che vorrebbe dire che i proprie- tari potrebbero alzare i fitti del 65 per cento.

Al quarto anno io non so a quanto giunge- rebbe l'aumento; forse, come dicono, si potrebbe arrivare ad un aumento del 400 o del 500 per cento. E così si avrebbe questa incongruenza: che nel primo anno la legge consentirebbe un aumento del 25 per cento, nel secondo anno del 10 per cento, nel terzo del 65 per cento, nel quarto del 400 e del 500 per cento, e non si sa dove si andrebbe a finire. Domando che coerenza vi è, e come non si avverta la ne- cessità di stabilire una norma graduale, che permetta agli inquilini di pagare successiva- mente fitti maggiori, senza per questo esporli ad una così improvvisa elevazione di aggravii.

Ed io credo che i proprietari stessi dovreb- bero, dopo tutto, non vedere con occhio arci- gno questa proposta, perchè anzitutto essa non toglie loro l'aumento di fitti che consente il

mercato: non fa altro che differirla di qualche anno, ma ammette che essi definitivamente deb- bano percepire quel fitto che le condizioni del mercato stabiliscono. In secondo luogo i pro- prietari devono pensare che questi aumenti di fitti, contro quanto asseriva l'Ufficio centrale, non sono poi tutti esclusivamente dovuti allo svilimento del valore della moneta.

E infatti io prendo qui un esempio dato dalla stessa relazione dell'Ufficio centrale, la quale dice, riferendosi a un negozio, che il fitto di questo negozio è stato cresciuto di quindici volte rispetto alla cifra precedente. Ora, sic- come lo svilimento della nostra moneta non è giunto mai più che a un quinto del suo valore d'anteguerra, così l'aumento di quindici volte nel fitto non è tutto dovuto allo svilimento della moneta, ma in parte all'improvvisa cessazione della costruzione delle case, che ha rafforzato potentemente il monopolio dei proprietari di case. Ossia è un vero sopraprofitto di guerra che i proprietari hanno lucrato e che lo Stato avrebbe il diritto di avocare in base alla re- cente legislazione. Pensino a ciò i proprietari. Pensino ancora che nell'immensa somma di sacrifici che la guerra ha inflitto a tutte le classi sociali, è ben giusto che una parte di quella ricada anche sopra i padroni casa; e pensino infine che essi otterranno, in compenso del loro sacrificio, un corrispettivo prezioso nell'assicurazione della pace sociale, senza la quale anche le loro rendite, oggi ricche di così fulgide prospettive, potrebbero correre dei seri pericoli. (*Commenti*).

Considerate queste cose, credo che anche la classe rispettabilissima dei proprietari di case potrà non negare la propria adesione alla no- stra modesta proposta, ed osservo ancora che il pericolo affacciato dall'Ufficio centrale, che questa perduranza nelle vincolazioni dei fitti abbia a scoraggiare dalla costruzione di nuove case, è assolutamente fantastico. (*Commenti*). Perchè già il decreto 27 marzo 1919 e gli ar- ticoli dei successivi decreti-legge del 1920 e del 1921 stabiliscono tassativamente che le nuove costruzioni sono completamente esenti dai vincoli stabiliti nella presente legisla- zione.

Fin qui per ciò che riguarda le pigioni degli alloggi. Ancora qualche parola per ciò che ri- guarda i fitti dei negozi, rispetto ai quali, la

questione non si presentò così grave come per le abitazioni, perchè, mentre gli inquilini non hanno avuto un aumento di profitti in questi anni, invece i negozianti hanno conseguito dei lucri considerevoli e sono quindi in grado di soddisfare agli aumenti di fitto richiesti. Però non si può a meno di osservare che, alcune volte, questi aumenti di fitto sono sproporzionati. Per esempio accade a Torino che un negoziante, il quale aveva in fitto un magazzino di proprietà del comune, si vide minacciato di sfratto, se non avesse accresciuto di quattro volte il fitto stabilito. E l'Ufficio centrale ricorda nella sua relazione il caso di un conduttore di negozio, che ha avuto il fitto aumentato di quindici volte...

EINAUDI, *relatore*. Il caso ricordato dall'onorevole Loria è un esempio ipotetico, senza relazione alcuna con la realtà, mai accaduto.

LORIA. Allora perchè si mette nella relazione? La relazione deve esporre dei fatti, non fare della poesia.

EINAUDI, *relatore*. Nella relazione è detto chiaramente.

LORIA. Ad ogni modo resta l'esempio citato di Torino, e resta il fatto che questi aumenti sono stati eccessivi. Quindi è perfettamente legittimo il decreto, che intende ripararvi, creando delle Commissioni paritetiche, autorizzate a concedere delle proroghe di affitto alle condizioni, che esse riterranno ragionevoli.

E bisogna dire che i negozianti non fanno opposizione a questo decreto, ma si limitano a domandare due cose modeste: che la proroga che la Commissione paritetica è autorizzata a concedere, nei limiti di un anno, possa esser prolungata di un altro anno ancora; e dopo tutto non mi pare che questa domanda sia eccessiva, quando si pensi alla gravità dei danni di uno sfratto per i negozianti, e alla riduzione di lucro che può loro derivare da un cambiamento di località. La seconda domanda che fanno i negozianti mi pare ancora ovvia: essi domandano che, dal momento che la legge è retroattiva ed entra in vigore dal 1° gennaio 1921, si conceda che abbia vigore dall'ultima data consuetudinaria dei contratti di locazione. Devo dire che questa disposizione si trova già nell'articolo 1 del decreto 15 agosto 1919 e nell'articolo 7 del decreto del 18 aprile 1920;

si tratterebbe dunque di estendere una disposizione simile alla fattispecie di cui si discorre. Ed è una disposizione assai equa, perchè altrimenti avverrebbe che un grandissimo numero di individui, che la legge vuole beneficiare, rimarrebbero esclusi dal beneficio della legge. Io credo che queste domande si possano accettare anche per le condizioni gravi che sta per attraversare il commercio italiano nell'inizio della curva discendente dei profitti, e del traffico nazionale e internazionale, come dimostra l'aumento dei protesti cambiari e dei fallimenti. Quando poi si tenga conto che il danno dei commercianti si risolve nella disoccupazione di gran numero di impiegati e di maestranze, e quindi in effetti sociali gravissimi, mi sembra che si debba assolutamente soddisfare a queste ovvie domande.

Ma il decreto relativo ai negozi ha un'altra disposizione di carattere molto importante, quella cioè che sancisce, per la prima volta in Italia, il principio della proprietà commerciale. Questo principio non è assolutamente nuovo, perchè trova già notevoli riscontri nella proprietà agricola o rustica.

Non già per la pretensione d'insegnare qualche cosa a questo che, senza dubbio, è uno fra i più sapienti Consessi d'Europa, ma per quella vecchia abitudine dell'erudizione, da cui pur troppo non giungo a redimermi, mi permetto di osservare che assai prima d'ora questo concetto della doppia proprietà fu proclamato dal giurista Troplong, che lo sostenne durante il secondo impero. Esso allora vide il suo principio sommerso sotto il misoneismo dei Toullier, dei Duvergier, dei Demolombe e di tutti i giuristi patentati.

Ma quel principio, allora combattuto, risorse e trovò accoglimento nel Codice portoghese, nel Codice austriaco, e soprattutto nel principio del diritto del conduttore che vige nella provincia irlandese dell'Ulster.

E mi piace osservare che a questo principio si debbono, a detta dei giudici più competenti, la prosperità e la calma serena di cui gode quella provincia, caratteri questi che fanno luminosissimo contrasto con la voragine di lotte civili, onde sono travagliate tutte le altre parti dell'isola sciagurata. Ma non basta, chè da un recente disegno di legge francese questa dispo-

sizione la quale vigeva solo per le proprietà rustiche, viene estesa alla proprietà industriale.

Pertanto la disposizione di cui si tratta non ha nulla di inaudito, perchè è un fatto consacrato già dalla legislazione civile, e che verrà generalizzato in un vicino domani.

Tutto questo ha sentito l'Ufficio centrale, il quale non è contrario sostanzialmente a tale principio, ma soltanto gli oppone un'eccezione di competenza, osservando che non crede opportuno che si debba creare tale istituto con una legge di eccezione, redatta sotto l'assillo di frangenti straordinari.

L'Ufficio centrale ritiene che sarebbe più saggio di rimettere la questione ad una legge speciale, studiata in tempi più calmi e sereni.

Certo l'argomento è plausibile, ma si può osservare in contrario che i diritti si possono lasciar dormire quando non sono necessari, mentre si ricordano necessariamente quando si prospetta qualche minaccia sull'orizzonte della vita. Per esempio il diritto di porto d'arme può non essere chiesto dal cittadino in tempi normali e tranquilli; ma egli si ricorda tosto di domandarlo quando le strade sono infestate dai briganti. (*Si ride*).

Del pari il principio, di cui sopra, poteva sonnecchiare allo stato latente, finchè i fitti mantenevansi entro limiti moderati, mentre è naturale che venga invocato oggi, quando si minacciano paurose elevazioni di fitti, come un'arma efficace a rintuzzarle.

Ecco perchè crederei che questo principio dovesse essere accolto sin d'ora nella legislazione italiana, senza rimandarlo, con una eccezione d'ordine, ad un incerto avvenire.

Onorevoli colleghi, io debbo scusarmi se ho abusato della vostra attenzione, ma si tratta di un argomento di una gravità straordinaria. È questo infatti uno dei più gravi argomenti che possa affacciarsi ad una assemblea legislativa, e quello nel quale i falli del legislatore possono dar luogo alle più tragiche risultanze.

Non dimentichiamo che l'aggiornamento alla risoluzione del problema dei fitti fu la causa principale dell'insurrezione della Comune di Parigi. (*Commenti*). Non dimentichiamo che dall'assetto della casa dipende in gran parte ciò che un popolo è, quali ne sono i destini nel mondo. Dai sestri piani delle *insulae* romane uscì quella plebaglia degenerata, che ammantò

della porpora imperiale i più abbiotti rifiuti del genere umano, mentre dalla linda casetta fiamminga uscirono quegli eroici ardimenti, che abbattono le tracotanze di Filippo II di Spagna e di Guglielmo II di Germania. Pensiamo a tutto ciò ed attingiamo dall'urgenza dell'ora l'ispirazione dei sapienti propositi e delle benefiche risoluzioni. Per fortuna non sono più i tempi del maggio 1888, quando il Senato italiano respingeva un modesto disegno di legge per la revisione dell'imposta sui fabbricati, per il motivo, allora apertamente riconosciuto, che in quel Consesso prevalevano sensibilmente i proprietari di case. Oggi, per fortuna, il Senato italiano non è più l'esponente di questa o di quella classe sociale, ma l'espressione più genuina e più nobile dell'intera nazione italiana; ed io non dubito che, ispirandosi alla purezza delle sue origini ed alla nobiltà dei suoi fini, esso saprà rendersi anche una volta benemerito dei supremi inobliviabili interessi della patria comune. (*Applausi, congratulazioni*).

MOSCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOSCA. Signori senatori. Dovendo parlare sui disegni di leggi che stanno davanti a noi, mi occuperò dei concetti fondamentali che li informano, perchè, a mio parere, tutte le critiche che si potrebbero fare ai dettagli sono un effetto delle difficoltà di attuazione della idea madre, che ha guidato il legislatore nel compilarli.

Per fare tale dimostrazione io mi permetto, egregi colleghi, di risalire un po' indietro, di allontanarmi, un po' dal tema: lo farò quanto meno sarà possibile - e confido nella pazienza dei colleghi.

Noialtri, durante gli ultimi anni della guerra ed anche dopo, anzi dopo la guerra il fenomeno si è accentuato, abbiamo assistito ed assistiamo ad una crisi di enorme rincaro; un rincaro così rapido ed accentuato forse è senza esempio nella storia e naturalmente esso ha avuto le sue conseguenze economiche e morali gravissime. Più che un impoverimento o un arricchimento dell'intera società, questo rincaro ha prodotto uno squilibrio nella distribuzione della ricchezza; ha avuto cioè per effetto l'arricchimento di alcune classi e l'impoverimento di altre.

Non vi descriverò le conseguenze di questo fatto al quale tutti assistiamo: le vedete tutti meglio di me. Accennerò ad una: che mentre, per la diminuita produzione, occorrerebbe ridurre molto i consumi, questo squilibrio nella distribuzione della ricchezza ha fatto sì che la cennata diminuzione non sia così rapida ed efficace come sarebbe desiderabile, perchè le classi ora arricchite hanno fretta di godere e consumare, mentre le classi che impoveriscono, per effetto dell'abitudine, continuano a consumare quasi come prima e, non bastando il reddito, consumano il patrimonio e ciò aumentando il consumo contribuisce ad acuire il rincaro; ma più gravi forse sono le conseguenze morali dello squilibrio avvenuto nella distribuzione della ricchezza. Non vi è nulla di più demoralizzante a questo mondo che il vedere delle persone le quali arricchiscono senza merito e senza fatica, mentre altre classi numerose impoveriscono senza colpa. Naturalmente ognuno cerca di essere dalla parte dei fortunati. Certo molti conservano integro il loro carattere, ma nella generalità questo subisce una degenerazione, poichè molti si sforzano di arricchire in tutti i modi e ciò produce una gara ignobile una lotta a coltello, nella quale naufraga il senso morale e contro la quale le coscienze più elevate protestano inefficacemente. (*Benissimo*).

Il Governo, anzi tutti i Governi che si sono succeduti dai primi anni della guerra fino ad oggi, hanno cercato di alleviare lo squilibrio nella distribuzione della ricchezza con una serie di leggi e di provvedimenti, come sarebbero i calmieri sui prezzi delle derrate, la vendita del pane ad un prezzo assai inferiore al costo e finalmente il decreto che proroga gli affitti delle case ed impedisce di aumentarne le pigioni. Io dirò sinceramente che quantunque le intenzioni siano state sempre ottime, gli effetti di questi provvedimenti alle volte sono stati completamente inefficaci, alcune altre dannose. Quest'ultimo caso è avvenuto per i provvedimenti diretti a promuovere la cultura del grano, e se il Governo non si fosse immischiato di questa faccenda, se non avesse mantenuto un prezzo artificioso del pane, a quest'ora staremmo molto meglio. (*Approvazioni*). Ma non è qui il caso di insistere su questo grave argomento sul quale quanto prima dovremo tornare.

Viceversa più efficaci sono stati i provvedimenti i quali hanno impedito il rincaro degli affitti; più efficaci e, aggiungerò anche, più giustificabili; più efficaci perchè naturalmente la casa non è merce che si può imboscare, e sottrarla al mercato è assolutamente impossibile. Poi perchè la produzione degli alloggi non è come quella del grano e di altre merci che si rinnova quasi per intero anno per anno. Certo vi è anche la produzione annua delle case, ma la quantità di case che si fabbricano in un anno rispetto a quelle già fabbricate è minima; per questa ragione il provvedimento che consolida gli affitti delle case è stato provvedimento che ha potuto riuscire efficace.

Aggiungerò, o signori, che è uno dei più giustificabili perchè, come poco fa esprimeva il nostro egregio collega Cagnetta, l'inasprimento del costo delle case avrebbe colpito soprattutto quella piccola e media borghesia, che è una delle classi più sacrificate dalle conseguenze economiche della guerra, perciò, fra tutti i provvedimenti della guerra fatti per lenire lo squilibrio economico, quello che si può accettare con minore discussione è quello che ora ci viene presentato all'approvazione.

Però, naturalmente, in questo provvedimento ci sono lati deboli; e come non ci sarebbero, se si tratta di provvedimenti artificiosi? È naturale che questi lati deboli ci debbano essere. Dunque prima di tutto, checchè ne pensi l'onorevole Loria, credo che questi provvedimenti abbiano ostacolato sensibilmente la costruzione di nuove case.

Nessuno arrischia il suo capitale quando sa che può venire un decreto che gli intina un dato affitto; inoltre ci sono altre disposizioni nella legge che riguarda il commissario degli alloggi, che paiono fatte apposta per ostacolare la costruzione di nuove case. Perchè il commissario ha la sua ingerenza nel determinare il tipo delle case nuove che si debbono fabbricare, ecc. Dunque una di queste conseguenze non buone è stata certo lo scoraggiamento della costruzione di nuove case. Un'altra consiste nella immobilizzazione della merce: chi volete che cambi casa, anche per restringersi, se sa che cambiando casa va in contro a una spesa enorme, se sa che gode uno stato di privilegio, che quel fitto che gode è artificiale e che domani che si troverà nel mercato libero

gli si farà pagare per un appartamento piccolo ciò che paga per un appartamento grande? Questa immobilizzazione ha portato per conseguenza che alloggi sfitti non si trovano e che le famiglie costrette a cambiare domicilio si trovano in grandissimo disagio.

Le situazioni artificiose sono, egregi colleghi, come le bugie; infatti, una volta pronunciata la bugia, bisogna continuare indefinitamente a parlare e ad agire come se essa fosse verità. Ed, una volta preso il provvedimento artificioso, porta con sé la necessità di continuare nell'artificio.

Questa è la nemesi che punisce colui che fa il provvedimento artificioso.

Quanto al lato morale la stabilizzazione degli affitti offre dei lati deboli, ma, come ho accennato, è fra i provvedimenti presi il più giustificabile. È vero che vi sono casi di iniquità flagrante, nei quali il padrone di casa è povero e l'inquilino ricco, ed il primo si vede aggravare le imposte e non può aumentare gli affitti che in una misura veramente derisoria, ma generalmente non è così. È poi noto, come diceva l'on. Cagnetta, che ci sono delle classi molto più sacrificate dei padroni di casa, come sarebbe quella dei pensionati e quella dei detentori di titoli del debito pubblico, perchè essi, è vero, non sono stati colpiti da nuove imposte, ma se vogliono vendere i loro titoli, non vi fo il calcolo di quello che perdono. Apparentemente perdono un 30 per cento di meno, ma perdono molto di più se calcoliamo in oro il prezzo attuale del titolo, spesso comprato quando il cambio era alla pari.

Questi sono i veri danneggiati, viceversa il padrone di casa è vero che vede i suoi redditi falciati, ma, se vende ora lo stabile, può recuperare quasi tutto il capitale che gli è costato, perchè nel prezzo viene calcolato lo svilimento della carta moneta.

Ad ogni modo, signori miei, tutti comprendiamo che da questo stato di cose artificioso bisognerebbe uscire. Diceva uno dei savi dell'antica Grecia che la tirannia era un bel paese, ma che in esso non esisteva la via per andarne fuori. In una situazione analoga noi ora ci troviamo. Ma prima di trattare questo argomento, vorrei accennare ad alcuni dettagli della legge.

Approvo le novità introdotte dall'Ufficio cen-

trale; però chiederei maggiore chiarezza e precisione in alcuni articoli, soprattutto nel famoso articolo 19, quello del quale tanto si discute.

AMERO D'ASTE, *presidente dell'Ufficio centrale*. Sarà rifatto.

MOSCA. Dalle modificazioni dell'Ufficio centrale si vede in genere che si rispetta la libertà dei contratti posteriori al 18 aprile 1920; ma ciò non è detto chiaramente in nessun punto. Orbene, intraprendendo la liquidazione dell'attuale situazione, noi dobbiamo evitare dubbi e contestazioni. Perciò quando si discuteranno gli articoli proposti dall'Ufficio centrale, bisognerà fare di tutto per chiarire meglio il significato delle singole disposizioni.

Poco fa, a proposito della via d'uscita da questo stato di cose artificiose, sentivo il collega Loria che diceva una cosa in fondo giustissima, cioè che non si può da un anno all'altro passare dalle condizioni artificiose a quelle naturali. Se noi stabiliamo una data fissa e non troppo remota, per la libertà dei contratti, andremo intanto incontro ad inconvenienti gravissimi. L'amico Sen. Loria con i suoi colori smaglianti descriveva il padrone di casa come una belva pronta, appena avesse riacquisito la libertà, a gettarsi sull'inquilino per sbranarlo. Forse questo è un po' troppo; è verissimo però che molti padroni di casa aspettano il momento per scagliarsi sugli inquilini non per sbranarli, ma per alleggerirne le tasche. Ora questo fatto, soprattutto nelle città dove sono numerose categorie di impiegati a redditi fissi e modesti, potrebbe determinare un grandissimo fermento, il giorno in cui la legge più non tutelasse gli inquilini.

Ed allora come si fa? L'amico senatore Loria suggeriva un sistema che anche a me ha arreso alquanto, quello della smobilizzazione graduale, per dir così: ogni anno si aumenta il fitto del 10 o del 15 per cento finchè dopo otto, dieci o dodici anni, il fitto naturale e quello artificiale coincideranno e la smobilizzazione delle case avverrà così macchinalmente e gradualmente e senza scosse. Sì, egregio amico Loria, ma per attuare un progetto simile, bisogna partire da un punto fisso e cioè dalla stabilità del valore della carta moneta. Ora questa stabilità noi per ora non l'abbiamo; sappiamo quello che valgono oggi cento lire, ma non sappiamo

quello che varranno fra un anno; potranno valere cinquanta lire, ma potranno anche valerle soltanto dieci; e quando nel contratto è stato scritto cento, bisogna pagare cento lire tanto nell'uno che nell'altro caso. Ed io credo perciò che a questa smobilizzazione graduale non si potrà arrivare se non quando avremo stabilizzato il valore della carta moneta. Fino a quel momento non potremo prendere che provvedimenti temporanei, che prorogheranno o leniranno gli effetti della crisi senza risolverla.

Egredi colleghi, noi finora abbiamo fatto una cura sintomatica dei mali economici che travagliano il nostro paese: ogni volta che ci doleva un membro, abbiamo applicato su questo membro un cataplasma e questo cataplasma ha lenito il dolore. Così si è agito per le case; si è fatto un bel decreto che frena il rialzo e si è creduto che il rimedio fosse sufficiente. Altrettanto si è fatto pure, o per lo meno si è cercato di fare, in altri campi. Ora bisogna persuadersi di una cosa, che con la cura sintomatica non si arriverà mai alla guarigione; non avremo applicato che dei palliativi. Ci vuole la cura radicale, ricostituente, e questa cura radicale e ricostituente si potrà avere soltanto quando avremo un bilancio presso a poco al pareggio ed avremo stabilizzato il valore della carta moneta. L'amico senatore Einaudi dice che vorrebbe distrutto il torchio della carta moneta. Io non voglio fare sperperi inutili; conserviamolo questo torchio, ma auguro di cuore che esso sia chiuso a chiave e non venga più adoperato.

Io non mi illudo che possa venire il giorno in cui la carta moneta sia alla pari, ma il suo valore reale si fissi al 20, al 30 od al 40 per cento di quello nominale, purchè esso sia stabile. Allora soltanto potremo con una serie di opportuni decreti tornare alle condizioni normali.

Per ora, egregi colleghi dell'Ufficio centrale, continuiamo a vivere giorno per giorno.

Concludendo, io accetto questo disegno di legge con le modificazioni introdotte dall'Ufficio centrale, ma lo approvo come un espediente che potrà durare un anno o due, non già come la soluzione definitiva della crisi degli alloggi, la quale non potrà avvenire, se non quando sarà iniziata, anzi sarà a buon punto, la cura radicale alla quale ho accennato. (*Vive approvazioni; congratulazioni.*)

CENCELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENCELLI. Onorevoli colleghi. Io ho da fare alcune brevissime osservazioni sopra una questione che riguarda più specialmente la città di Roma. Ho presentato ancora altri emendamenti, ma essi saranno svolti durante la discussione dei singoli articoli.

La questione che interessa la città di Roma è questa: il decreto 24 aprile 1919, che riguarda principalmente gli affitti e le pigioni delle case di abitazione in Roma, ha fatto ai proprietari di case un trattamento speciale diverso da quello che vige in tutto il resto del Regno. La facoltà che in tutte le altre città del Regno hanno i proprietari di non concedere la proroga dell'affitto quando l'abitazione serva per il proprietario stesso è stata negata ai proprietari della città di Roma in forza dell'articolo 2 di questo decreto che dice: « La facoltà concessa al locatore di opporsi alla proroga della locazione, dimostrando di avere necessità di adibire la casa per abitazione propria, non può essere esercitata da colui che abbia comprata la casa nel corso della locazione o nella proroga di essa, salvo che l'acquisto risulti da contratto avente data certa anteriore al 1° aprile 1919.

« Ove nel contratto di locazione sia stabilita la facoltà di risolvere la medesima nel caso di vendita della casa, questa facoltà non può essere esercitata prima del termine della nuova proroga a norma dell'articolo precedente ».

Ora questo articolo è in contraddizione con la regola generale che è stabilita nell'altro decreto luogotenenziale 27 marzo 1919 all'articolo 3°: « Il locatore non può opporsi alla proroga, a meno che non possa dimostrare di avere necessità di adibire la casa per abitazione propria o non concorrano altre speciali e gravi circostanze, le quali giustifichino il suo diniego ».

« Tra queste circostanze vanno anche annoverati i mutamenti nelle condizioni del locatario e della sua attività professionale ».

Io non ho mai capito perchè sia stato fatto questo trattamento speciale alla città di Roma e mi pare che sarebbe desiderabile, come vi dice anche con la sua solita elegante precisione l'onorevole relatore, che vi fossero molti proprietari che avessero ciascuno la propria abitazione; così si rimetterebbero tranquille tante

famiglie e i mutamenti di pigione non sarebbero causa di perturbamento, come succede adesso.

Dice benissimo l'onorevole Einaudi nella sua relazione: « dal punto di vista politico, vi è la moltiplicazione del numero dei proprietari edilizi. Val molto meglio, socialmente parlando, che i proprietari di una città siano cento mila piuttosto che dieci mila ».

Ora nella città di Roma era accaduto ultimamente che molti con i piccoli risparmi che potevano realizzare avevano acquistato case per servirsene ad uso di abitazione propria. Sono venuti questi decreti e le famiglie non hanno più potuto approfittare dell'abitazione che si erano comperata. Io credo che, come sarebbe opportuno che nella campagna vi fossero molti contadini piccoli proprietari di terreni, così è opportunissimo che anche nelle città vi siano molti piccoli proprietari di case. Io propongo perciò che questo articolo speciale del decreto venga soppresso. Al tempo stesso debbo osservare che nel decreto legge, che riguarda i poteri del commissario degli alloggi, all'art. 13, sono concesse facoltà ai commissari nella ipotesi di vendita di case anche ad appartamenti separati, e questo articolo dice: « Anche nella ipotesi di vendita di case, e anche di appartamenti separati, il commissario del governo per le abitazioni, sentito il parere della commissione di cui all'art. 1, può sospendere a favore dell'inquilino, secondo i criteri stabiliti nell'11, l'esercizio della facoltà che spetterebbe al nuovo acquirente di adibire la casa od appartamento ad abitazione propria fino alla scadenza delle proroghe concesse dal Regio decreto legge 18 aprile 1920, n. 477, esclusa in ogni caso questa facoltà di sospensione la proroga concessa in virtù dell'art. 19 dello stesso decreto ». L'art. 19 è quello che dà la proroga per un altro anno a tutte le locazioni. Ora se questo articolo che dà questa facoltà ai commissari rimanesse come è stato proposto dalla commissione (data l'ipotesi che la proposta fatta da me venisse accettata) si verrebbe a dare a questi commissari una facoltà forse anche più larga di quelle che concedeva la legge speciale. E per lo meno questa facoltà dovrebbe essere modificata nel senso che il parere della Commissione dovesse essere favorevole alla proposta del commissario degli alloggi e non che questo parere sia

semplicemente udito senza che poi il commissario ne debba tenere alcun conto.

Egredi colleghi, io ho finito. Come vedete non domando nessuna concessione speciale, nessun favore per la città di Roma. Domando semplicemente che i proprietari di case di Roma siano rimessi sotto il regime della legge comune, eguale per tutto il Regno. (*Approvazioni*).

BORSARELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORSARELLI. Onorevoli senatori, io mi permetterò di esporre brevemente e con la massima semplicità alcuni miei dubbi e alcune modeste mie osservazioni al Senato, che prego di accordarmi alcuni minuti di benevola attenzione. Il fenomeno della crisi degli alloggi, verificatosi essenzialmente a causa dell'inurbamento eccessivo avvenuto durante il periodo della guerra, ha rivestito e riveste tuttora carattere di tale gravità, e rivela tale bisogno di lenimento, che era giusto e opportuno che il Governo se ne occupasse e presentasse provvidi disegni di legge al riguardo.

Gli elevati salari hanno determinato l'affluire immenso, esagerato, di abitatori nelle città; molti furono quelli i quali disertarono con eccessiva leggerezza le campagne, che ormai si rivelano, più che in altri tempi, mancanti di braccia; ciò che darà forse luogo ad altre crisi che non saranno meno lamentevoli. Gli stessi elevati salari permisero a coloro che già stavano nelle città di abbandonarsi ad un lusso maggiore, occupando più vasti alloggi e sottraendoli naturalmente all'offerta.

Questi fenomeni sono veramente gravi, ed era, ripeto, giusto che noi ce ne preoccupassimo. Per altro, a me non pare che tutti i provvedimenti escogitati allo scopo di curare la piaga lamentata sieno perfettamente proporzionati al raggiungimento del fine.

E anche la Commissione onorevolissima, e per essa l'illustre relatore, consentirà che io faccia alla relazione qualche rilievo, perchè a me pare che tra le premesse e le conclusioni, a cui essa addivenne, non vi sia un' assoluta coerenza. Voglio riferirmi prima di ogni altra cosa alla questione del Commissario degli alloggi.

Quando io leggo in sul principio della relazione che « l'Ufficio non si dissimula che per

la risoluzione del problema delle abitazioni poco giovani, e forse potranno nuocere i crescenti poteri attribuiti a cotesti commissari », quando io leggo, andando innanzi, che « i commissari furono un passo indietro nell'opera », e più giù ancora, leggo che « la Commissione ha manifestato la propria opinione negativa sulla utilità dei commissari del Governo per le abitazioni » e vedo poi in seguito il relatore dell'Ufficio centrale, il quale si occupò così autorevolmente e diligentemente di questa questione, ammettere non pure che i commissari sussistano e siano mantenuti in ufficio, ma che sia anche insindacabile il loro operato, e che di questa insindacabilità siano partecipi anche i collaboratori, i dipendenti del commissario stesso, i quali sono naturalmente persone non note, o almeno poco note anche al Ministero dell'interno, perchè scelte di proprio arbitrio dal commissario; quando io vedo e leggo e constato tutto questo, non posso non rilevare una forte discrepanza tra le premesse rigorose e il favore che la relazione dà alla legge, e come non siano proporzionate le correzioni e gli emendamenti che essa propone all'attuazione e alla applicazione della legge medesima.

E allora mi chiedo perchè l'Ufficio centrale, perchè l'onorevole relatore, il quale ha delle parole così precise di giudizio sfavorevole su questo nuovo organismo, non trova modo di temperarne i poteri, di limitarli, invece di allargarli e renderli quasi assoluti? E anche, e primeggiante, si affaccia per me, la questione molto importante, che avrei voluto vedere sollevata da persone di me più competenti, la questione cioè dell'onere che da questo Istituto potrà venire al paese e all'erario. Malgrado la dichiarata temporaneità di certi organismi e istituti — giova ricordare come abbia potuto dirsi con gioconda ironia, che in Italia nulla dura più che il provvisorio — sappiamo di fatto e per esperienza che quando organismi o funzionari si sono attaccati, abbarbicati alle piante dello Stato, difficilmente lasciano la loro presa e si partono dai loro posti. E allora si determina e perdura il peso dei nuovi stipendi, degli aumenti di stipendi, dei diritti a pensione; e questo con onere del nostro bilancio, che, pur troppo, è inutile dirlo, non ha bisogno di nuovi aggravii. A parer mio, è doloroso lo spettacolo a cui troppo di frequente assistiamo, del moltiplicarsi

spensierato delle spese. Ho sempre trovato e trovo tristamente ironico ciò che si dice: cioè che dove vi è la danza dei miliardi, si possa transigere sulla spesa piccola e non sia da guardarsi a qualche milione di più o di meno. Questo è un ragionamento ben pericoloso e può portare a ben tristi conseguenze. Su questo volevo anche richiamare l'attenzione del Senato, e vorrei che il Governo si impegnasse a che, nell'atto della scelta, e nelle condizioni esplicitamente fatte, e in seguito rigorosamente eseguite, sia determinata bene la temporaneità breve della funzione di questi nuovi giudici, ai quali, non sarà superfluo ripeterlo, si attribuiscono soverchia autorità e poteri troppo vasti. Quando leggo le disposizioni della legge, mi domando se i commissari degli alloggi siano dei funzionari, o se siano dei veri Minossi, che giudicano e mandano (e mi viene allora alla mente l'avverbio che mise il poeta « orribilmente »); vorrei che si badasse a quali inconvenienti gravi può portare quest'opera insindacabile, questa opera contro cui non si può ammettere reclamo. Quale giudice umano può essere così alto, così supernamente infallibile, che non debba essere sindacato, e contro il giudizio del quale non si possa ammettere reclamo? Vorrei, dico, che Senato e Ufficio centrale si preoccupassero di ciò.

Scendiamo ora all'esame, e sarò brevissimo, scendiamo all'esame degli articoli di legge sui quali più specialmente portai la mia attenzione, e per i quali mi sono permesso di proporre qualche emendamento.

All'articolo 10 si dice: « il Commissario ha facoltà, sentito però il parere del proprietario, ecc. »; la parola « sentito » mi pare in questo caso una parola un po' vaga, e anche destituita di fondamento giuridico e di vera efficacia; cosa vuol dire « sentito »? Il proprietario si lagnarà, il Commissario lo sentirà e farà poi quello che crede.

Un altro argomento, che avrei voluto trattare e a cui accennerò di volo, è quello inerente al subaffitto; vedo che l'Ufficio centrale ammette che gli inquilini, anche quando si siano vincolati a non subaffittare, possono avere la facoltà di subaffittare; e sottentrano osservazioni e restrizioni, perchè non siano portati troppi inconvenienti allo stabile con l'introduzione di persone, la cui presenza possa di-

minuire la considerazione in cui dovrebbe essere tenuta la casa da essi occupata e che ragionevolmente non siano gradite al proprietario.

Colle disposizioni della legge, al proprietario verrebbe troppo ingiustamente sostituito il locatore; quel locatore che espressamente si è obbligato a non subaffittare. Perciò mi sono permesso di proporre che si dica all'articolo 9, terzo comma, dopo le parole « il proprietario potrà negare il suo gradimento al subinquilino che gli sia presentato dall'inquilino » le seguenti parole: « in tal caso il proprietario sarà tenuto a concedere esso direttamente il locale ad altre persone bisognose di alloggio e di suo gradimento ». Questo non mi pare eccessivo, e credo che l'Ufficio centrale potrà accettarlo.

Ed eccomi ad una questione che io giudico di molta importanza, di cui all'articolo 29, nelle disposizioni penali. A me pare evidente che l'articolo 29 delle disposizioni penali urti con gli articoli precedenti e soprattutto con l'articolo 2, se non erro, il quale determina le categorie di città, nelle quali il commissario può esercitare la sua azione e le sue funzioni. Ora, così d'un tratto, con tale articolo 29, si viene a distruggere il disposto dell'articolo 2, ed altre facoltà nuove e più ampie si danno al commissario.

Si dice « in caso di speciale gravità ». Ora chi sarà il giudice della gravità e della necessità? Qui sarà il commissario stesso, il quale potrà fare quello che vorrà e commettere anche degli atti di arbitrio. Potrà venire così facoltà anche alle persone sotto la dipendenza del commissario di adire i comuni, i quali non siano quelli che la legge ha stabilito, e di adirvi con mezzi costosi a carico dello Stato; di commettervi arbitri che non possono essere nella mente del Governo che propone, nè del Parlamento che sancisce.

Si è perciò che mi sono permesso di chiedere semplicemente la soppressione dell'articolo 29. Infatti, esso mi pare non solo inutile, ma dannoso e contrastante coi precedenti articoli della legge.

Detto così le ragioni succinte dei miei emendamenti ed esposti i miei dubbi, faccio un voto.

Onorevoli senatori, mi rendo conto della giustizia dell'osservazioni che sono state fatte dai precedenti oratori, e senza andare alle

conclusioni apocalittiche che l'onorevole Loria ci ha esposto, capisco perfettamente che non è opportuno ritornare, in modo violento e subitaneo, ad un regime di assoluta libertà. Ma io credo che tutto quello che noi potremo fare per avvicinarvi sarà utile, perchè il sacrificio della libertà deve essere il minimo possibile, e solo vi si debba derogare quando incomba necessità vera e pericolo. Ricordiamoci che al grande principio della libertà la legislazione italiana si è sempre ispirata.

E un altro principio io voglio invocare e ad esso ispirarmi: quello della legge della domanda e dell'offerta, al quale sarà bene anche inchinarci.

Certo questa legge è ora necessaria per ragioni contingenti, ma è mestieri non dimenticare che non giova paralizzare la volontà, l'impulso e la privata iniziativa; che il vero ed unico rimedio, in definitiva, alla risoluzione del problema sarà la costruzione di case. Poco si rimedia con questi farmaci artificiali e con questi palliativi: bisognerà invece incamminarsi verso la possibilità che altre case sorgano e che l'iniziativa privata non sia scoraggiata troppo.

Faccio voti che il Senato accolga gli emendamenti da me presentati, e così si contemperi il giusto diritto di coloro i quali chiedono una sede e la chiedono, come diceva il primo oratore che parlò su questo argomento, anche in ragione dell'umanità, la quale vuole che non vi sia un capo che non abbia un tetto e un ricovero; ma che anche qualche cosa si conceda e si studi nell'interesse pur sacro di coloro i quali hanno esposto i loro capitali, per l'interesse che abbiamo a che altri capitali concorrano a lenire questa crisi veramente grave. Io auguro perciò che questa legge, sapientemente esaminata e un po' emendata, produca bene, contemperando i vari bisogni che così clamorosamente e giustamente si sono fatti e si fanno da ogni parte sentire. (*Approvazioni*).

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Mango a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

MANGO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul « Rendiconto consuntivo del

bilancio interno del Senato (N. CXXXIX - *Documenti*).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Mango della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole senatore De Cupis a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

DE CUPIS. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 dicembre 1918, n. 1914, che detta norme speciali circa l'espropriazione e l'occupazione degli immobili, compresi nel perimetro della zona monumentale di Roma » (N. 279).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore De Cupis della presentazione di questa relazione che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione, sui disegni di legge sugli affitti.

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore De Cupis.

DE CUPIS. Onorevoli colleghi. Innanzi tutto io vorrei dalla cortesia del nostro illustre Presidente un chiarimento relativo al modo di votazione di queste leggi. Noi abbiamo innanzi a noi un gruppo di leggi; s'intende forse sottoporle a una votazione unica? Faccio questa domanda perchè non ostante che queste leggi abbiano tra loro un nesso, una certa ragione di dipendenza, è certo però che sono progetti dei quali ciascuno ha una ragione propria ed un proprio scopo. Io per esempio potrei essere disposto a votarne uno e non un altro...

PRESIDENTE. Rispondo subito alla sua interrogazione. L'Ufficio centrale giustamente, stante il nesso che vi è fra i diversi decreti da convalidare, ha presentato una relazione unica e quindi, a cagione di questo nesso, si fa un'unica discussione generale; ma poi si faranno tante discussioni separate sugli articoli di ciascuno dei decreti da convalidare e su ciascuno di essi avrà luogo una votazione separata a scrutinio segreto. Questo è il procedimento che si seguirà. (*Benissimo*).

DE CUPIS. Chiarito questo punto, e messo per questo rispetto in tranquillità l'animo mio, devo dichiarare che ho sentito con molto piacere l'amico Borsarelli portare la questione su

quel disegno di legge che, secondo il mio modo di vedere, è precisamente il più grave. Nel primo di questi disegni di legge si danno disposizioni relative agli affitti, affinché questi non possano eccedere, per la troppa avidità dei proprietari, una certa determinata misura. Io non sono proprietario di case e posso parlare con assoluto disinteresse, ma credo che si sia detto un po' troppo male dei proprietari.

Siamo generosi: un po' di giustizia, o, se meglio piace, di misericordia per tutti, anche per i proprietari di case, che, come tutti, han sopportato e sopportano il caro della vita e l'aumentato peso delle imposte, senza potere rifarsi con aumenti di pigione. Sono principalmente nel mio pensiero, non i grandi proprietari che alle maggiori spese possono sempre trovar modo di sopperire, ma quei molti, piccoli e medi proprietari, che la loro vita sostengono con limitati proventi di affitto. Di questi non pochi vi sono che coi loro proventi non riescono a coprire le gravezze fiscali che sono loro piombate addosso.

E io ammetterò che quando i vincoli ora vigenti siano tolti vogliano essi respirare a più larghi polmoni, vogliano rifarsi delle privazioni sofferte, ma io non me li figuro quali ce li ha rappresentati la fantasia spaventata dell'amico Loria, quasi lupi affamati agognanti fino da ora a divorare gl'inquilini.

L'amico Loria non ha considerato che se essi avranno libertà di chiedere non avranno in ugual misura la libertà di ottenere: i lupi dovranno moderare la loro fame; ed è poi certo che gl'inquilini non sono pecore.

Dunque queste apprensioni catastrofiche io non le condivido.

E passo al progetto che mi pare dovrebbe richiamare più d'ogni altro l'attenzione del Senato: quello relativo al Commissario agli alloggi. Io non posso dissimularvi che questo progetto porta nell'animo mio un'apprensione grandissima; nella lettura di questo progetto è apparsa all'animo mio una paurosa figura. Sì, sì: una figura veramente paurosa. Non vi paia esagerata la parola.

Questo Commissario agli alloggi è un funzionario di governo, il quale è investito di tali poteri che mai nessun funzionario di governo ha in se raccolto. Questo funzionario di governo, ripeto la qualità di funzionario di go-

verno, perchè mi allontanano in ciò dal concetto dell'Ufficio centrale che in questo Commissario vede un giudice o un magistrato. No; questo non è un magistrato, è un funzionario di Governo che a voi che avete un alloggio qualunque che non è abitato, dice: « Data qua, lo prendo io e penso ad affittarlo. Ma questo è il meno, perchè se la sua azione fosse circoscritta in questi termini non avrei difficoltà a stringergli la mano e dire: « Fate bene ». Ma andiamo avanti: entra in casa e vi dice: voi avete otto camere; sono di troppo, potete restringervi; qui tenete un letto? ce ne potete mettere due; di queste otto camere me ne dovrete dare due e restringervi in sei. Vado innanzi ancora: sa che voi avete una casa di campagna e vi dice: ma perchè pensate a divertirvi nei tempi che corrono? ma questo è troppo; è già molto se possiamo avere tanto di che vivere; questa casa me la prendo io. Ma c'è di più: voi sapete che purtroppo la difficoltà degli alloggi ha determinato una quantità di disposizioni per le quali gli affitti sono stati prorogati, e va bene; ma queste proroghe hanno avuto un certo termine, e vi sono inquilini che approfittando di questi termini, sono rimasti senza però punto sentirsi obbligati all'adempimento dei patti di contratto; questi inquilini non pagano, sciupano l'appartamento e il proprietario fa il suo bel giudizio.

Tutti sanno quali difficoltà s'incontrano per poter avere una sentenza che li sfratti. Ma finalmente dopo dieci proroghe date dal Pretore, e dopo una lacrimosa constatazione di danni, di cui è inutile chiedere risarcimento, la sentenza viene. Ma sopra il Pretore c'è il Commissario agli alloggi che dice: « Ma che sentenza del Pretore! Niente, niente; la sentenza al cestino: è carta per la Sacra Famiglia; voi signor inquilino rimanete pure nell'appartamento in cui siete: vi difendo io, seguitate a fare della abitazione il governo che volete ».

Signori miei, io domando: questo Commissario agli alloggi così costituito, non ho io ragione di dire che è una figura paurosa? Quale funzionario ha mai raccolto poteri così estesi?

Il potere Sovrano non giunge al punto di prendere e strappare una sentenza di magistrato.

Quindi questo Commissario agli alloggi asso-

lutamente non va, signori miei. Io ho inteso da diversi oratori censure all'Ufficio centrale di troppa severità; invece debbo compiacermi coll'Ufficio centrale per un certo senso di equità che ha cercato di introdurre in questi disegni di legge, specialmente in quello di che ragiono.

Accetto le modificazioni che ha introdotto in tutti questi disegni di legge, e per quanto riguarda particolarmente questo disegno di legge relativo al Commissario agli alloggi l'Ufficio centrale è stato anche troppo compiacente, perchè, a dire la verità, io lo rigetterei in blocco, Sì, o signori: lo rigetterei in blocco, perchè innanzitutto è un'istituzione che non risponde, secondo me, a una vera realtà delle cose; e certo ciò che in questo disegno di legge si dispone non è proporzionato al vero bisogno, e al fine che si vuol conseguire.

Io le necessità sociali le capisco; un savio Governo non può rimanere indifferente: deve provvedere. Ma sopra le necessità sociali vi sono anche altre necessità: vi sono le necessità delle nostre istituzioni, le necessità delle leggi che ci governano, le necessità del rispetto alla proprietà e del rispetto alla libertà personale. Ebbene, a tutto questo non si è pensato nel dettare questo disegno di legge; è si è invece esagerata veramente la difficoltà sociale alla quale si volle provvedere.

Lasciamo andare, è un'idea strana per me il supporre che vi possano essere proprietari che per capriccio tengano sfiti appartamenti: se esistono appartamenti sfiti non si può ritenere che ciò avvenga per capriccio. In Roma stessa esistono uffici, agenzie destinate a prendere le denunce di proprietari di appartamenti sfiti, perchè è molto naturale per qualunque proprietario il procurare di affittare la casa che ha; e invece è molto più probabile il capriccio di lasciare il proprio luogo per andare a cercare altrove avventura migliore. Coloro che han tenuto finora l'ufficio di Commissario agli alloggi, si son dati carico di ricercare la causa per la quale trovavansi senza alloggio coloro che per alloggio ad essi ricorrevano? Ne dubito assai.

Tra le cause per le quali si avverte in Roma e negli altri grandi centri il difetto di abitazioni, ho inteso addurre generalmente (o se ne parla anche nella relazione dell'Ufficio centrale) il fatto che le migliorate condizioni della

popolazione hanno determinato il fenomeno che si sia andati in cerca di case più ampie; coloro che prima si contentavano di due camere ne hanno volute quattro o cinque. Questo è vero; ma io credo però che ci sia da considerare un altro fatto e cioè quello di una inconsulta immigrazione, che non deve essere in modo alcuno incoraggiata.

Noi ci troviamo di fronte ad una condizione di cose, nella quale il Governo non può mostrarsi indifferente; ma bisogna guardarsi dalle esagerazioni. Orbene in questo disegno di legge la esagerazione è manifesta. L'idea fissa è stata quella dello strano capriccio del proprietario di tenere gli appartamenti sfiti. E con questa idea sono stati escogitati anche vituperevoli espedienti.

C'è tra l'altro l'articolo 5 che è una vera vergogna perchè con quell'articolo s'invitano i cittadini a denunciare gli sfiti che sono a loro cognizione, e s'istituisce così non una facoltà, non un diritto, ma il « merito » della denuncia. Ora è brutto, signori, che di ciò si faccia espressa disposizione di legge. (Commenti).

Badate che quel che dico non è una cosa che parta soltanto dal sentimento; è cosa consigliata dal senno dell'antica giurisprudenza. A quanti vestono toga, avvocati e magistrati, è noto un effato giuridico: *Quaedam expressa nocent, quae si tacita essent non nocerent*. E non è questo un falso ed ipocritico pudore, no, è un insegnamento che risponde a un senso profondo di onestà; pel quale di cosa di per sé brutta si accresce la bruttezza se se ne fa oggetto di sfacciata dichiarazione. Le denunce non fa bisogno sollecitarle; verranno da sé, e potrà essere anche bene; ma non è un bene farne un merito e consacrarlo nella legge! Brutto merito, egregi signori!

Di un altro articolo dirò una parola, dell'articolo 20. L'Ufficio centrale lo vuole soppresso. Io dico deve essere mantenuto. L'Ufficio centrale lo vuole soppresso perchè con quell'articolo si dispone che in quelle cause che il Commissario degli alloggi dovesse sostenere sarebbe impiegata in sua difesa l'Avvocatura Erariale. L'Ufficio centrale lo vuole soppresso perchè, dice, il commissario degli alloggi non è una parte ma un giudice. No, egregi colleghi dell'Ufficio centrale, mi conviene ripotere cosa già detta, avete sbagliato. Il Commissario agli

alloggi altro non è che un funzionario dello Stato, sia che lo riguardiate nel titolo, onde trae il suo potere, nomina del Presidente del Consiglio, sia che lo consideriate nell'obiettività delle sue funzioni, che son tutte di carattere politico-amministrativo. Se lo riguardate da questo punto, dovete riconoscere che è un vero e proprio funzionario dello Stato ed allora non v'è alcuna ragione per cui questo funzionario dello Stato, che può trovarsi nella condizione di essere chiamato in giudizio (per quanto la legge disponga che questo funzionario decide insindacabilmente, è sempre peraltro un organo esecutivo) non debba essere difeso da quell'Istituto che ha per iscopo e per compito esclusivo quello di difendere l'Amministrazione dello Stato.

Concludendo, dichiaro che se questo decreto legge sarà portato in votazione, io non potrò dargli il mio voto favorevole; per mio conto anzi vorrei che fosse rigettato in blocco. (Applausi, congratulazioni).

FERA, ministro della giustizia e degli affari di culto. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERA, ministro della giustizia e degli affari di culto. Ho domandato la parola unicamente per rivolgere una preghiera al Senato. Siccome non vi sono altri oratori iscritti, io mi permetterei di chiedere il rinvio della continuazione di questa discussione a domani. Infatti, tutta la discussione (eccezione fatta per i rilievi dell'onorevole senatore De Cupis nei riguardi del commissario degli alloggi) si è aggirata intorno all'art. 19 del decreto 18 aprile 1920, n. 477, che è quello aggiunto dall'Ufficio centrale. Orbene, tra l'Ufficio centrale del Senato ed il Governo non si è raggiunto l'accordo definitivo su questo articolo. Ci siamo riuniti con gli egregi membri dell'Ufficio centrale ed abbiamo discusso. Conclusione del nostro abboccamento è stato il proposito di riunirci ancora per rivedere l'articolo in questione e presentarne possibilmente una nuova formula, che corrisponda anche alle tendenze manifestatesi nella discussione che finora si è svolta nel Senato. Siccome la nuova riunione avverrà questa sera o domani mattina, io rivolgo viva preghiera al Senato di voler consentire che il seguito della presente discussione sia rinviato alla seduta di domani.

AMERO D'ASTE, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMERO D'ASTE, *presidente dell'Ufficio centrale*. Consento con l'onorevole ministro nella necessità di rimandare la discussione a domani.

Noi avevamo già stabilito di modificare l'articolo 19; ora cercheremo di metterci d'accordo con l'onorevole ministro guardasigilli, nell'intendimento di presentare al Senato una nuova redazione dell'articolo stesso.

Ad ogni modo è anche opportuno che, essendo stati presentati emendamenti, che non abbiamo potuto studiare, l'Ufficio centrale possa esaminarli e, anche nella discussione che si avrà con gli onorevoli ministri, se ne possa parlare, in modo da venire innanzi al Senato, avendo già preso, possibilmente, degli accordi.

LAGASI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAGASI. A questo punto mi pare che, prima di prendere il provvedimento di rinviare a domani la discussione di un articolo particolare e la votazione di ogni singolo articolo, si potrebbe dichiarare chiusa la discussione generale.

PRESIDENTE. Permetta, onorevole Lagasi, debbono ancora parlare l'onorevole relatore e l'onorevole ministro; ella sa bene che, quando hanno parlato i ministri, la discussione generale si riapre e chiunque ha diritto di prendere la parola. La chiusura della discussione generale non si farà, se non dopo che avranno parlato i ministri.

LAGASI. La mia idea era di proporre la semplice chiusura della discussione generale, riservando, ben inteso, la parola ai ministri ed al relatore...

PRESIDENTE. L'onorevole ministro ha già detto le ragioni per le quali non crede di poter prendere oggi la parola; tuttavia, se ella si oppone al rinvio della discussione, io metterò ai voti la sua proposta, perchè il Senato è sovrano nelle sue decisioni.

LAGASI. Ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. Nessuno opponendosi, il seguito della discussione è rinviato a domani.

Annuncio di risposta scritta ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Annuncio al Senato che i ministri competenti hanno trasmesso risposta scritta alle interrogazioni degli onorevoli senatori Masci e Ciruolo.

A norma del regolamento, saranno inserite nel resoconto stenografico della seduta odierna.

Annuncio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Pellerano di dar lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Al ministro delle finanze per sapere se abbia predisposti i provvedimenti promessi per attenuare il rigore del privilegio fiscale a garanzia dell'imposta sul patrimonio, rigore troppo dannoso alla pubblica economia e ai legittimi interessi dei contribuenti.

Ferrero di Cambiano.

Al ministro dell'industria e commercio intorno ai suoi intendimenti perchè l'Italia tragga il debito vantaggio dalla imminente esposizione ispano-americana che si farà in Siviglia.

Mazzoni.

Al ministro delle finanze per sapere quali siano stati i vantaggi ricavati dall'erario in seguito all'applicazione del decreto luogotenenziale 9 giugno 1918, n. 857, riguardante l'inasprimento dell'imposta sulle riserve di caccia, nella regione toscana.

Si chiede risposta scritta.

Sanarelli.

PRESIDENTE. Domani, alle ore 15. seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 320, concernente disposizioni sugli affitti e le pigioni delle case di abitazione (N. 258);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 618, contenente disposizioni sugli affitti e le pigioni delle case di abitazione in Roma (N. 259);

Conversione in legge del decreto-legge 15 agosto 1919, n. 1514, che stabilisce norme circa il contratto di affitto di fabbricati urbani e parte di essi serventi ad uso di bottega, negozi, magazzini, uffici amministrativi e studi commerciali e professionali (N. 119);

Conversione in legge dei Regi decreti 4 gennaio 1920, n. 1, 15 febbraio 1920, n. 147 e 18 aprile 1920, n. 475, concernenti provvedimenti diretti a mitigare le difficoltà degli alloggi (N. 257);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 aprile 1920, n. 477; contenente nuove disposizioni per gli affitti e le pigioni delle case di abitazione e degli edifici urbani ad uso di bottega, negozio, magazzino, studio, ufficio e simili (N. 126);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1921, n. 13, portante provvedimenti sui poteri del Commissario del Governo agli alloggi (N. 282);

Provvedimenti per le controversie relative alle locazioni dei negozi (N. 273).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 luglio 1918, n. 1007, riguardante l'acquisto da parte dello Stato, del palazzo (già Balugani) di proprietà del comune di Modena, come sede degli uffici provinciali postali e telegrafici di quella città (N. 247);

Costituzione del comune di Terravecchia (N. 262);

Provvedimenti per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri (N. 271);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 1° ottobre 1916, n. 1324, col quale i tenenti del Corpo Reale Equipaggi possono essere promossi capitani compiuti 12 anni complessivamente nei gradi di tenente e di sottotenente (N. 233);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 26 agosto 1917, n. 1473, relativo alla compilazione del quadro di avanzamento a sottotenente macchinista (N. 909);

Conversione in legge del Regio decreto 16 maggio 1915, n. 742, che trasferisce nei ruoli del Regio esercito gli iscritti del Corpo Reale Equipaggi che abbiano assunto o assumano servizio nella Regia guardia di finanza (N. 227);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1159, relativo alla concessione di una speciale aspettativa agli ufficiali della Regia marina per ragioni di alto interesse pubblico (N. 232);

Per l'indennità ai pubblici amministratori (N. 166);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 novembre 1910, n. 2304, con cui si istituisce, per le nuove provincie, una nuova provvisoria Sezione (VI Sezione) del Consiglio di Stato (N. 114);

Fondo per provvedimenti contro la tubercolosi di guerra (N. 162);

Applicazione del contributo straordinario per l'assistenza civile (N. 187).

La seduta è tolta (ore 17.15).

Risposte scritte ad interrogazioni.

CIRAOLO. — *Al ministro della pubblica istruzione.* « Per sapere come intenda provvedere perchè i capi d'istituto che hanno incarico di insegnamento ricevano senza ulteriore indugio:

« a) i compensi per il mese di luglio 1920;

« b) l'aumento del decimo riguardo all'intero anno scolastico 1919-20;

« c) i compensi per i mesi di ottobre, novembre e dicembre del corrente anno scolastico;

« e per sapere se non creda necessario modificare le attuali norme relative a siffatte liquidazioni, nel fine di ottenere che anche i capi istituti possano riscuotere le indennità loro spettanti non oltre i primi cinque giorni del mese successivo a quello cui esse si riferiscono, come è prescritto per gli insegnanti ».

RISPOSTA. — Il Ministero dà corso con la maggiore sollecitudine al pagamento delle retribuzioni ai capi d'istituto, le quali però, in applicazione dell'articolo 25 del regolamento 5 agosto 1920, n. 1256, debbono necessariamente esser saldate dal Ministero con mandati diretti.

E, mentre aggiungo che ho dato nuove disposizioni affinchè dai competenti uffici si proceda in materia con la maggiore celerità, dichiaro di aver anche stabilito di esaminare se possa modificarsi la predetta disposizione regolamentare in modo che col nuovo anno sco-

lastico il decentramento degli atti amministrativi concernenti l'istruzione media, a cui fu diretto il citato regolamento 5 agosto 1920, possa venire attuato con la maggiore ampiezza che le circostanze consigliano.

Il Ministro
CROCE.

MASCI. — *Al ministro della giustizia e degli affari di culto.* « Circa la disposizione dell'articolo 1° del decreto-legge n. 26, del 1920, relativo alla facoltà di affrancazioni di canoni enfiteutici a mezzo di cartelle del prestito nazionale ».

RISPOSTA. — Il Regio decreto-legge 11 gennaio 1920, n. 26, al quale si riferisce l'interrogazione dell'onorevole senatore Masci, come il successivo del 29 stesso mese ed anno, n. 118 (che del primo decreto è un'estensione) sono stati emanati su proposta del ministro del tesoro e semplicemente con il concerto del ministro della giustizia, epperò l'interrogazione avrebbe dovuto essere risolta, per ragioni di competenza, appunto al ministro del tesoro.

Ad ogni modo si può osservare che tanto il primo quanto il secondo decreto ripetono la loro ragione d'essere, almeno rispetto al tempo di loro emanazione, nella necessità di favorire la sottoscrizione al sesto prestito nazionale, allora in corso di emissione.

Indubbiamente, nelle condizioni economiche generali del momento, l'applicazione dei detti decreti, appunto per il mutamento che è sopravvenuto nello stato di fatto ed al quale lo stesso onorevole interrogante accenna, costituisce un danno rilevante per i creditori dei canoni soggetti all'affrancazione, a tutto vantaggio dei rispettivi debitori. Di tale danno i

Ministeri interessanti si preoccupano, come del pari considerano che, una volta cessato, e da tempo, il periodo di sottoscrizione al sesto prestito nazionale sarebbe venuta meno la circostanza che indusse a provocare la emanazione dei decreti suindicati, pur potendovi, ora, esservi altro motivo per mantenere in vigore i decreti stessi, ossia l'opportunità di contribuire a tener alto, quanto più è possibile, il corso del prestito.

Queste complesse considerazioni hanno fatto riconoscere l'opportunità di studiare l'argomento delle affrancazioni di canoni, rendite, censi ed altre prestazioni perpetue, a mezzo di titoli pubblici, in tutta la sua estensione, e cioè anche in relazione alla ipotesi che creditore sia un ente morale, e non un privato, ipotesi completata espressamente dal decreto luogotenenziale del 18 maggio 1916, n. 638. Pertanto sta per costituirsi, a cura dei Ministeri interessati, una Commissione la quale dovrà esaminare tutta la materia.

Comunque, è a soggiungere che il decreto 11 gennaio 1920, n. 26, cui si riferisce l'interrogazione e l'altro, connesso, del 29 stesso mese ed anno, n. 118, sono stati presentati alla Camera dei deputati (seduta del 5 maggio 1920) per la conversione in legge, epperò il Parlamento stesso è chiamato direttamente a esaminare la materia e potrà decidere come meglio ritenga nei suoi poteri sovrani.

Il Ministro
FERA.

Licenziato per la stampa il 9 marzo 1921 (ore 15).

AVV. EDOARDO GALLINA
Direttore dell'Ufficio dei Resocouti delle salute pubbliche.

CVI TORNATA

MARTEDÌ 15 FEBBRAIO 1921

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Disegni di legge (discussione di):

• Conversione in legge dei decreti sugli affitti e le pigioni e sul poteri del Commissario del Governo agli alloggi pag. 3093

Oratori:

EINAUDI, <i>relatore</i>	3108
FRASCARA	3106
FROLA	3100
GIARDINO	3125
PUZZO	3102
RAVA	3093
Interpellanze (annuncio di)	3126
Interrogazioni (annuncio di)	3126
(risposta scritta ad)	3128

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri degli affari esteri, della giustizia e degli affari di culto, del tesoro, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, dell'industria e commercio, delle poste e telegrafi, per la ricostituzione delle terre liberate, il sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio e quello per gli affari esteri.

SILI, *segretario*. Legge il verbale della seduta precedente che è approvato.

Seguito della discussione dei seguenti disegni di legge:

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 320, concernente disposizioni sugli affitti e le pigioni delle case di abitazione » (N. 258);

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 618, contenente disposizioni sugli affitti e le pigioni delle case di abitazione in Roma » (N. 259);

« Conversione in legge del decreto-legge 15 agosto 1919, n. 1514, che stabilisce norme circa il contratto di affitto di fabbricati urbani e parte di essi serventi ad uso di bottega, negozi, magazzini, uffici amministrativi e studi commerciali e professionali » (N. 119);

« Conversione in legge dei Regi decreti 4 gennaio 1920, n. 1, 15 febbraio 1920, n. 14 e 18 aprile 1920, n. 475, concernenti provvedimenti diretti a mitigare le difficoltà degli alloggi » (N. 257);

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 aprile 1920, n. 477, contenente nuove disposizioni per gli affitti e le pigioni delle case di abitazione e degli edifici urbani ad uso di bottega, negozio, magazzino, studio, ufficio e simili » (N. 126);

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1921, n. 13, portante provvedimenti sui poteri del Commissario del Governo agli alloggi » (N. 282);

« Provvedimenti per le controversie relative alle locazioni dei negozi » (N. 273).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge sulle pigioni e sugli affitti.

Ieri, come il Senato ricorda, ne fu iniziata la discussione generale, che continuerà oggi.

RAVA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAVA. Onorevoli colleghi. Dirò poche cose con brevi parole sul grave tema delle case e

dei fitti; non potei esser presente ieri, quando venne il mio turno, perchè chiamato ad altro ufficio, cioè all'ufficio che vecchi libri e tradizioni popolari indicano col titolo di « senatore romano », ufficio pieno di lavoro che coincide appunto con l'ora in cui si raduna il Senato del Regno. Ma anche nella discussione che riguarda questo problema generale delle abitazioni e dei fitti, l'animo del « vecchio senatore di Roma » è tranquillo, poichè sa che, nel Senato del Regno, gl'interessi di Roma sono presi a cuore da tutti, e sempre ricorda come fu buona, alta e fruttifera la collaborazione del Senato a ogni legge che mirasse al bene e al progresso di Roma.

E poichè i senatori del Regno d'Italia hanno a cuore qualsiasi problema della capitale, volevo ieri parlare in primo luogo dell'articolo aggiuntivo, proposto dell'Ufficio centrale, articolo grave e duro che sentii discutere in quest'Aula e combattere con tanta autorità e sapienza dai collega on. Cagnetta e Loria e Mosca.

L'articolo nuovo - che raddoppia il fitto per dar proroga di un anno - rappresenta un danno che viene arrecato alla più numerosa classe delle famiglie.

Il problema di Roma è speciale; lo riconosce la stessa relazione parlamentare, lo riconobbe l'onorevole relatore nel suo bel libro, « sul problema delle case », libro in cui ha posto un capitolo speciale, che riguarda le condizioni di Roma. Poichè è sua caratteristica di avere migliaia e migliaia di impiegati dello Stato e di enti pubblici, come le Casse delle assicurazioni e infortuni sociali, l'Istituto Nazionale delle assicurazioni e tante altre amministrazioni, ed è fatto singolare che i fitti di Roma sono, ed erano prima della guerra, più alti di quelli che non fossero nelle altre città d'Italia, così che, un affitto di quattro mila lire, come dice lo stesso onorevole relatore, è modesto per la città di Roma, per altre città invece è un fitto che può pagarsi soltanto da gente di condizione economica più elevata. Le raccomandazioni che io volevo fare qui - e che ieri furono fatte nell'aula del Consiglio comunale di Roma (con voti che ho già presentato e raccomandato agli onorevoli ministri e al Presidente del Consiglio) - sono nello stesso senso delle raccomandazioni e critiche e proposte fatte ieri da tutte le parti del Senato, con voce autorevole e concorde.

Sono necessità sentite, specie oggi, dopo vari anni di legislazione vincolatrice dei fitti, e di ingerenza statale. I vecchi comuni avevano speciali leggi per i fitti e istituti singolari.

Raddoppiare ora il fitto! È presto detto.

Bisogna aver riguardo alle condizioni di chi non può sopportare tale raddoppio su la spesa dell'anteguerra, e alle classi numerose che ne sono colpite; e considerare che l'aumento del doppio degli alti fitti è meno oneroso di quello dei fitti minori. Già avevano subito, gli alti fitti, notevoli aumenti, mentre per le minori, e più numerose classi sociali, il raddoppio è durezza grave e improvvisa. Occorre gradualità di aumenti e più lungo tempo.

Le considerazioni che ho riassunto, sono quelle che ieri gli onorevoli senatori hanno svolto con bella dottrina; e siccome io non saprei ripeterle degnamente, nè crederei conveniente esporre al Senato ragioni che sono state già dette con eloquenza e sentite da ogni parte e dal Governo, così mi fermo su questo tema, perchè confido che la parola quasi unanime del Senato abbia fatto decisiva impressione sui ministri.

Il Governo, che ha migliaia di impiegati a Roma, vede svolgersi ogni giorno più gravi i problemi intorno alla burocrazia; coi fitti così aggravati si vedrebbe di nuovo costretto a concedere nuovi caroviveri sotto la pressione di vivaci manifestazioni, provocate da altre sofferenze e da nuovi dolori.

Confido quindi che per questa prima parte del problema, così bene illustrata ieri dinanzi al Senato con tanta copia di ragioni giuridico-economiche e sotto vari aspetti sociali, il Governo voglia sentire le voci di coloro che con maggiore autorità di me hanno affermato e dimostrato il loro assunto.

Io riassumo qui e presento al Senato i voti della rappresentanza municipale di Roma.

« Il Consiglio comunale di Roma, fa voti che Governo e Parlamento vogliano differire ad appositi ulteriori provvedimenti la regolamentazione delle misure intese a disciplinare le norme vincolative sul mercato delle abitazioni; ma ad ogni modo fa presente che s'impone la necessità:

« 1° di consentire specialmente per le abitazioni delle classi medie ed operaie, una proroga assai più lunga di quella di un solo anno adesso proposto;

« 2° di rispettare il principio della gradualità per il ritorno alla libertà del mercato, mediante successivi aumenti che conservino le proporzioni tra i fitti delle diverse categorie;

« 3° di stabilire che tali aumenti, i quali ad ogni modo dovrebbero sempre riferirsi ai prezzi *ante bellum*, qualora appaiano assolutamente necessari per le persistenti condizioni del mercato, siano contenuti in misura di gran lunga inferiore a quella altissima del 100 per cento ora proposta, che le classi medie ed operaie non potrebbero in alcuna guisa sopportare;

« 4° di riconoscere che, per il problema delle abitazioni, la città di Roma si trova, per la composizione della sua popolazione e per l'accentuato fenomeno dell'urbanesimo, in una particolare situazione più grave di quella di ogni altra città, situazione che richiede pertanto uno speciale e doveroso riguardo;

« 5° di avvisare senza indugio a provvedimenti organici che non con le sole norme limitative della libertà del mercato, valgano ad avviare a risoluzione la crisi delle abitazioni e ad infrenare le speculazioni ».

E passo ad un secondo tema.

In questi stessi decreti v'è qualche altro punto che merita l'attenzione del Senato e che, a giudicare dal resoconto sommario, a me sembra non sia stato ieri discusso. Perciò brevemente mi permetto di accennarlo all'onorevole relatore e agli onorevoli ministri. Il decreto 18 aprile 1920, che stabilisce gli aumenti, dice, al primo articolo, che nel luglio 1921 debbono scadere tutti i contratti di fitto, stipulati per enti pubblici e per necessità di pubblici servizi. Tutti ben sanno che comuni e provincie, e anche lo Stato, hanno una quantità di stabili in affitto. Lo Stato ha molti locali in affitto e ne ha anche dai comuni. Per citare un esempio, che è insigne, perchè è offerto dalla capitale del Regno; esempio che si ripete anche in altri comuni (giacchè lo Stato solo ora costruisce le sue sedi) dirò che Roma ha locali in affitto per una spesa di lire 850,000 annue, spesa che per l'aumento del 40 per cento, ordinata dal decreto in discussione, dal novembre scorso (1920) è salita a lire 950,000; ma siccome il decreto aveva decorrenza dal novembre, nell'anno in corso (1921) questo aumento forse farà salire la spesa pel comune a un milione e mezzo!

Ciò è grave per la finanza: ma se poi improvvisamente al 1° luglio 1921, come dice il primo articolo del decreto, viene la libertà dei fitti, questi grandi comuni, e Roma con essi, e credo anche qualche ministero, si troveranno in questa condizione: o di triplicare o quadruplicare - e non saprei a che misura potrà salire la spesa degli affitti - o di dover sloggiare! E notino gli onorevoli ministri, che, in base a questo articolo, le denunce di sfratto e di cessazione di contratti già si sono avute a Roma e con casi singolari.

In un altro articolo l'Ufficio centrale ha chiarito che qui si tratta di scuole, di uffici postali e via dicendo. Ora per fare un esempio, a Roma è già avvenuta la disdetta dei locali, a S. Pietro in Vincoli, pel palazzo dove è l'Istituto tecnico, uno dei maggiori e più florenti d'Italia.

Io ricordo che già, in altri tempi, quando avevo l'onore in quest'aula di parlare dal banco dei ministri, insistetti perchè si aprisse un altro istituto tecnico in Roma, e si facesse soprattutto questo secondo istituto tecnico nel quartiere dei Prati di Castello, che è una città nuova, grande e popolosa; anche per impedire che i giovani siano costretti a fare un lungo viaggio due volte al giorno, o a rimanere seduti per le vie o sui banchi per la modesta colazione. In quel tempo, accennare alla spesa di due o tre milioni era proposta più aspra da superare, che non più tardi la spesa di mezzo miliardo, ma lo donuncio questo fatto perchè se non viene un temperamento da parte del Governo (e lo raccomando all'onorevole ministro della pubblica istruzione) anche l'istituto tecnico dovrebbe essere in parte e per molte classi chiuso, perchè non ci sarebbe modo di collocarlo.

Bisogna che lo Stato fissi una necessaria proroga a questi contratti, per locali dati a uffici di pubblico interesse, e non lasci, dopo la proroga, così libero e così imprevedibilmente grave l'aumento dei fitti.

Non è solo per le scuole, ma all'onorevole guardasigilli devo dire che il Comune è padrone di casa per uffici del suo ministero (gli uffici di pretura): anzi, come sindaco, do locali a uffici dello Stato e a soldati e alle Regie guardie. Varie e belle scuole del Comune sono in questa dura condizione di cose. Durante la guerra non si son potute costruire nuove

scuole, sia perchè gli uffici non funzionavano alacremente, sia perchè mancavano i materiali e la mano d'opera, e si aveva l'illusione che dopo la guerra i prezzi sarebbero calati, insomma non si procedette nella costruzione di scuole, come sarebbe stato necessario. Così i ragazzi non hanno le scuole. E le scuole, essendo la vera e sana casa dei bimbi, dovrebbero esistere in ogni quartiere, anche se a un certo anno la costruzione fosse costata più cara. Quello che non si è fatto, si farà. Scuole nostre sono oggi occupate dal ministero della guerra che ha penuria di locali a Roma. E anche il palazzo dei Filippini, che io vorrei destinare a istituti di coltura romana, ad archivi, a biblioteche, è occupato da uffici, anche di Stato.

Ora prego l'onorevole relatore dell'Ufficio centrale, di voler fare una considerazione. Vi è, dopo il decreto dell'aprile 1920 di cui parlavo, il decreto del 16 gennaio 1921; all'articolo 12 di questo decreto, non si riproduce la norma citata della cessazione immediata, al 1 luglio 1921, di tutti quanti gli affitti che riguardano le pubbliche amministrazioni, ma si dice che le scadenze di questi fitti vanno regolate con quella triplice graduatoria che è in funzione della loro entità, e che è la norma comune di questi decreti. E si concede un anno di proroga delle varie scadenze.

Vuol dire ciò, che, se vale la norma del secondo decreto e la prima è abrogata, si avrà un po' più di respiro, ma né le pubbliche amministrazioni, né i ministri si possono consolare di questa norma, perchè siccome per i fitti nella misura delle sei mila lire viene subito la scadenza, e quasi tutti gli edifici tenuti dalle pubbliche amministrazioni raggiungono questa cifra, in conclusione, per quanto si dia questo temperamento, che pare di favore, nell'articolo 12, poca utilità può venire però da esso e ai Comuni e allo Stato stesso!

Io prego gli onorevoli ministri di considerare queste norme e le loro conseguenze inevitabili; lo so, sono sacrifici che s'impongono alla proprietà fondiaria, tanto gravata anche dal crescere continuo e irregolare della sovrimposta. Sono in sostanza provvedimenti di legislazione sociale, e tutti sappiamo che questa legislazione sociale è provvida, ma molto costosa. Lo vediamo colle assicurazioni sociali.

Noi non possiamo chiudere gli uffici pubblici

o metterli in una condizione di spesa così enorme, che i bilanci dei comuni, già così stremati, non bastino a sopportarla, e anche se fossero in grado di sopportarla, facendo dei debiti, come avviene ormai nelle grandi città d'Italia, sarà poi sempre necessario che il Governo provveda, a impedire lo sfratto! E questo deve pure pensare lo Stato per il fitto dei suoi uffici. Quindi propongo una proroga almeno di tre anni a questa scadenza, e non vorrei l'arbitrio nei prezzi, ma vorrei una formula, una regola, una graduatoria. Questa seconda raccomandazione riguarda specialmente i comuni grandi, dove già si hanno denunce e domande spaventose; il sindaco di Napoli mi ha scritto che per un locale che costava dalle 15 alle 20 mila lire, hanno ora chiesto al comune più di 100,000 lire, se vuole rinnovare il contratto di locazione.

Due aspetti del grave problema così ho in breve esaminato. Sul primo punto, per le proroghe e il raddoppio di spesa, *pei privati*, mi rimetto alla sapiente ed efficace e alta discussione che ieri ha fatto il Senato: sul secondo, a favore dei comuni, *pei fitti di scuole e uffici*, insisto col ministro e col relatore e chiedo proroghe eque, e regolate misure di aumento.

E vengo a un terzo problema.

A che giova dare l'ossigeno, e, per usar le parole del senatore Loria, prorogare con questo mezzo « l'estremo respiro dell'affittuario moribondo », se non si confida poi di tenerlo in vita dopo le proroghe? Altro occorre! *Fabbricare!*

Vi è dunque un provvedimento necessario che è nella mente di tutti. Queste proroghe avranno un limite, questo sistema artificiale, in cui la legge si è messa, non potrà durare; il bisogno di case cresce, e a questo bisogno così vivo ed urgente occorre di soddisfare. E che cosa si può fare? Alcune leggi sono state fatte; vi è quella che io qui difesi nel 1914 su l'esonero per quindici anni dalle imposte per le case popolari ed economiche, vi è quella del ministro dell'industria (testo unico del 30 novembre 1919) che agevola la costruzione di case popolari e favorisce l'industria edilizia. Questa legge crea anche una « Sezione autonoma presso l'Istituto nazionale di credito alla cooperazione per l'esercizio del credito edilizio ».

Questa legge favorisce le cooperative, grandi

o piccole che sieno, con i mutui di favore specialissimo; e aiuta gli enti autonomi che non cedono le case in proprietà ai privati. E quella legge è ora a Roma molto applicata. I colleghi vorranno sopportare che io citi spesso questo nome insigne.

Dipende ciò dall'ufficio che io ricopro, ma so che è nome caro al loro cuore e che merita la loro simpatia e condiscendenza. Ora, dicevo, che cosa si fa? L'onorevole Cagnetta ieri in un forte discorso su questa materia, accennava qui, con molta autorità e con senso pratico, all'esempio di grandi città che fanno prima le strade, vi mettono i marciapiedi, le illuminano bene (anche se sono al di fuori del centro) abitato) e aspettano che le case vengano rapidamente costruite. Ora questo si faceva e si fa, ma è oggi molto costoso a farsi. Gli onorevoli colleghi sanno che per Roma vige la legge sulle aree fabbricabili del 1907, e la tassa sulle aree, per cui si possono espropriare terreni fabbricabili al prezzo denunziato dai proprietari e darli a chi è disposto a fabbricare. Il comune di Roma ha fatto uso di questa legge che doveva essere anche di aiuto finanziario; ma per fare utilmente bisogna che abbia riguardo ai prezzi di rivendita delle aree affinché non siano troppo alti, e quindi impediscano lo sviluppo edilizio. Dichiaro subito che nata la legge, come forte contributo economico che lo Stato con animo generoso voleva dare alla finanza della capitale, non fu e non è ora — se non erro — uno strumento di aiuto alla finanza, perchè se la si facesse diventare strumento d'aiuto alla finanza si paralizzerebbero le costruzioni. Si cerca adunque, nel rivendere le aree che si espropriano, di agevolare le costruzioni specie alle cooperative, e di formare, sì, anche un giusto demanio comunale, che potrebbe essere vistoso, se non si temesse di perdere la tassa delle aree una volta espropriate.

I colleghi sanno in quali difficili condizioni siano i bilanci delle nostre grandi città e come aspettino la riforma sperata delle finanze locali. E Roma ha tanti doveri!

Ma nel rivendere queste aree bisognerebbe mettere il costo della costruzione così necessaria delle strade, dove le strade non sono già fatte. Senza questa costruzione di strade, le case nuove restano in condizioni tali da suscitare

lamenti da tutti, perchè la strada è la prima delle necessità quotidiane. Dunque si aumenta il prezzo delle aree, ma non di tanto quanto costa la strada; specialmente oggi, con la mano d'opera carissima e coi prezzi alti delle materie, dei selci, del catrame, dei mezzi meccanici e via dicendo.

Dunque, o si cura la finanza del comune, o l'agevolazione alla fabbricazione, e siccome Roma per la bellezza sua, come soggiorno, per l'ingrandirsi degli uffici di Stato e dei compiti suoi, per l'affermarsi della vita industriale, Roma ha grande bisogno di case, poichè la gente che viene, se cade nell'usura dei subaffitti, è gente che trova condizioni di vita impossibili, Roma deve agevolare la costruzione anche a preferenza di favorire il bilancio.

Il problema più urgente, che ieri da tutte le parti del Senato si è sentito affermare, è questo: costruire nuove case, dare asilo conveniente alla popolazione che cresce di numero, o vuole, giova dirlo, migliori condizioni di alloggi.

Ora, ripeto, le leggi fatte ultimamente sono buone e giuste, aiutano col pagar parte di interessi dei mutui, e sono agevolatrici di questa opera, ma bisogna che lo Stato faccia di più, aiuti e agisca di più. E aiuti l'opera dei comuni a beneficio di tutti. Le domande che lo Stato riceve quotidianamente per mutui di favore (cioè per aver il concorso sulla spesa degli interessi passivi) pare non abbiano la possibilità di essere accolte. Altri enti a ciò chiamati esauriscono i fondi. E la emissione delle *cartelle edilizie*, prevista dalla legge del 1919, trova difficoltà ben note nel mercato dei valori. Roma ebbe nella legge sulle case del 1919 un capitolo speciale, e il comune speciali favori e gravi oneri: la legge concesse all'Unione edilizia nazionale la facoltà di costruire case per conto di Società cooperative. E l'Unione molto lavora. E il comune l'aiuta, volentoso e pronto. E coll'Istituto delle case popolari e Istituto per le case degli impiegati, la cooperativa per gli impiegati del comune stesso, Roma ha vivo bisogno (e qui rispondo alla domanda ieri fatta dal collega Cagnetta) di costruzioni (e credo che Roma sia l'esempio più attivo di costruzioni in questo momento) perchè più vivo è il rigurgito della popolazione, e la domanda di alloggi dei molti che ci vengono per godere la vita e il sole meraviglioso,

e di altri per necessità di ufficio e di lavoro, e di altri ancora perchè le condizioni migliorate dei lavoratori fanno sì che essi oggi richiedono comodità prima non cercate. Per questo più vivo e incalzante credo sia l'impulso delle domande di case a Roma che non in altre grandi città italiane.

Per agevolare la costruzione a Roma, e aiutarla, si fanno, dissi, soprattutto e innanzi tutto, espropriazioni e cessioni di aree. Lavori a Roma in corso ve ne sono in quantità notevole. Io vi posso dire, onorevoli colleghi, - l'onorevole Cagnetta mi ha provocato! - che nel periodo della guerra vi fu una stasi, ma poi vi è stata una ripresa nelle costruzioni, in modo che in questi ultimi anni si sono costruite 36 mila stanze; è poco ma l'ultimo semestre di cui ho notizia, è il 1° del 1920, e dà 10 mila vani, e ciò fa sperare in un incremento ora maggiore. Anche lavori di sistemazione e costruzione in corso sono numerosi ed i signori senatori possono vederli se vanno a porta Trionfale, o lungo il viale Parioli, sugli assolati lungo Tevere o a Piazza d'Armi, o nei quartieri alti dove c'è un vivo fermento di nuove costruzioni. Quelle belle aree che furono una parte della storica villa Albani - rispetto alle quali se pure vi è un rimpianto dolorosissimo per ricordi e sensazioni virgiliane, nel vedere alti e verdi pini distrutti, - fa piacere vederle coperte di bei villini e belle case sane; così pure al quartiere Trionfale l'Unione nazionale edilizia costruisce per 20 mila mq.; nel quartiere Parioli l'impresa Medici Wtaker per 180,000 mq.; la cooperativa che prende nome da un nostro illustre collega, ammiraglio Del Bono, per 25,000 mq.; la Società anonima costruzioni edilizie per 225,000 mq. la Società anonima Aedes per 400,000 mq. Nel quartiere Nomentano la società nazionale edilizia, la ditta Marsaglia, e le ferrovie dello Stato insieme alla cooperativa Concordia costruiscono complessivamente per 1,000,000 di mq. Nel quartiere Salaria l'Istituto degli impiegati dello Stato, le Cooperative Saturnia Tellus, Parva sed apta, Voluntas et Labor, Carlo Crova, Domus Mea, Fattorosi per 300,000 mq. A Piazza d'Armi ferve il lavoro di nuove cooperative, e così in altri rioni, e fino a S. Onofrio.

Nel quartiere tiburtino le cooperative « La Risorgente e Quieta Domus » costruiranno per

42,000 mq. Nel quartiere Appio la cooperativa « Progresso e Casa nostra » per 300,000 mq. Nel quartiere Pigneto (che ha tanto bisogno di lavori di risanamento igienico) e alla Maranella si costruirà per 60,000 mq. Nel quartiere al vicolo S. Filippo e a Porta S. Pancrazio, la Cooperativa « Case mutilati e la Saturnia Tellus » han avuto assegnati 125,000 mq. Perfino a Monte Mario, dove pensiamo che possa un giorno in lontananza austera dal rumore della città sorgere il Monumento a Dante, si sono assegnate aree per 800,000 metri quadrati. Così pure nel quartiere a via Porta Latina per 170,000 metri quadrati e in numero minore nel quartiere Aventino e al Policlinico. Nel quartiere Aventino, anzi, è confortante per Roma vedere in un luogo, così silenzioso e bello, che ci sta negli occhi attraverso l'immagine di quel meraviglioso ricordo del passato che è la villa dei Cavalieri di Malta, la quale può ben dirsi la casa del verde e del silenzio, è confortante veder sorgere un magnifico quartiere popolare, con un grande giardino nel mezzo, verde di giovani pini, e contornato di piccole case, non dai casoni opprimenti, che offenderebbero la dolce visione di Roma che si gode dall'alto.

Tutte codeste aree dovranno comprendere case, strade, giardini; e fornire aggruppamenti edilizi sani, soleggiati e moderni. Il Comune costruisce ora un'ampia scuola tecnica al quartiere Salaria (ed è scuola di Stato), tre grandi edifici per scuole elementari (Testaccio, Tordinona, San Giovanni), e un liceo-ginnasio (di Stato) al viale delle Miltizie.

Dunque costruzioni si fanno e si preparano. E quartieri nuovi si formano. E si costruisce la « città giardino dell'Aniene » dove si fanno strade e già sorgono, impazienti dell'attesa, le case.

Riguardo alle espropriazioni in corso, dirò poche cifre per non annoiare. Il comune di Roma ne fa ora per 650,000 metri quadrati, tra i quartieri alti e bassi della città, Prati di Castello, Nomentano e Salaria, Flaminio, Porta San Paolo e Acqua Acevosa. Ed il prezzo di espropriazione è di nove milioni e mezzo di lire. Prezzo mite... sul quale il Comune graverà solo una parte della spesa per le strade. Il comune di Roma non fa, dissi, la speculazione delle aree, ma non permette nemmeno che questa speculazione la facciano altri.

Se con la legge del 1907 noi espropriamo le aree, al prezzo dichiarato, che talvolta è molto basso, abbiamo anche la necessità di vedere se coloro che acquistano queste aree vi costruiscono sul serio e subito. La legge dà un diritto di prelazione al proprietario il quale, se presenta un progetto di costruzione e si obbliga ad essa, ha salvo il suo diritto; e ciò si fa; altrimenti la Cooperativa, o la ditta, che ottiene l'area, è obbligata a costruire: e noi mettiamo a garanzia di ciò, un'ipoteca, perchè, se l'acquirente non costruisce entro due anni, perde il diritto; e se tralascia a metà la costruzione, si possa espropriarlo, secondo quanto dispone la legge, con una ben modesta somma a compenso. Per le case non ultimate mi pare che nella stessa relazione alla legge in discussione vi sono espedienti per la espropriazione. E a Roma poi si elevano nuovi piani nelle case, cosa necessaria, utile, pratica, e si fanno agevolazioni per accrescere i piani e le stanze dei villini.

Non si può dunque dire che a Roma ora siano ferme le costruzioni, ma esse non sono sufficienti perchè spesso il finanziamento è tardò e l'espansione supora le previsioni. Noi tutti conosciamo le condizioni non facili delle Casse pubbliche per fare anticipazioni di somme; ed io ho voluto esporre queste cifre per dimostrare quanto sia vivo il lavoro per l'espropriazione delle aree, e quanto sia necessario che lo Stato conceda aiuti e agevoli l'opera anche del Comune, e rinforzi le leggi fatte, e vi aggiunga nuove norme di favore. Ormai che siamo per questa via, buona o cattiva che sia stata la decisione, non è l'ora questa per interrompere il cammino. Bisogna dare maggiori forze agli Istituti ed Enti autonomi per favorire i più modesti che non possono comprarsi l'appartamento.

Bisogna agevolare i trasporti e la estrazione dei materiali dalle cave.

Alcune altre cifre, per notizia:

Al 1° febbraio 1921 Roma ha « grandi licenze di costruzioni n. 349; piccole licenze n. 84, totale 433 ». E ci sono 167 lavori già iniziati e sospesi. Solo in gennaio si ebbero progetti per nuove costruzioni n. 54, e per sopraelevazioni e restauri n. 41.

Vi dissi che le case fatte in quest'ultimo semestre comprendono dieci o undici mila stanze, e nei semestri successivi, con le domande che sono state presentate da cooperative, spesso

guidate da amici e colleghi che danno il loro appoggio intelligente per favorire questa espansione, si potrà costruire molto di più.

Non possono i comuni fare molto, nè modificare leggi presentate; debbono insistere presso il Governo perchè provveda alla tutela della più umile gente. E noi dobbiamo insistere perchè il Governo aiuti di più questa opera di costruzioni col credito, coi trasporti, coi materiali. Si tratta di cifre alte, è vero, ma, se ai milioni dati pel contributo di Stato nella spesa degli interessi sui mutui per fare case, ne aggiungiamo qualche altro, ageveremo la costruzione di case degli impiegati ed operai che vivono a Roma. Io prego anzi l'amico onorevole ministro Alessio, affinchè voglia modificare la legge del 1919, perchè gli operai dello Stato già costituiti in cooperativa, possano avere essi pure il beneficio dei prestiti fatti dalla cassa depositi e prestiti, il benemerito Istituto così giovanilmente amministrato dal nostro collega Venosta. Sono lavoratori dello Stato e meritano aiuto.

Signori senatori io non ho intenzione di annoiarvi ancora e perciò vengo alla conclusione. Riguardo il problema delle proroghe e del prezzo che ieri avete discusso con la vostra autorità, col concorso della vostra parola e del vostro sentimento, ritengo che abbiate già persuaso il Governo ad accogliere i nostri voti ispirati a necessità politiche ed umane.

Per i fitti pagati dai comuni ed altri enti pubblici urge dar norma e misura. L'ho dimostrato: si tratta di evitar danni, abusi e infine la chiusura di scuole e di uffici pubblici, anche dello Stato!

Io vorrei che i colleghi e il Governo sentissero la necessità di rinforzare infine l'opera di costruzione di case che è tanto necessaria.

Lo so, con questo non creiamo una doppia categoria di affittuari, di cui si ragionò. E si produce una proprietà privata che si sconta con pagamenti mensili, ma con contributi notevoli dello Stato, nel pagamento degli interessi.

È una legge sociale che giova a coloro che risparmiano, cioè agli impiegati e operai, e costa allo Stato che deve contribuire con una parte degli interessi. È legge sociale; ed è eccezione pei nostri tempi e vale per la crisi.

Per parte delle amministrazioni municipali, o per lo meno di quella nella quale io vivo in

quotidiano lavoro, si fa ogni sforzo per risolvere il problema. Si danno le aree; si cerca anche di agevolare la provvista e la concessione dei materiali necessari e si aiutano le cooperative con l'opera alacre dell'ufficio del lavoro. Noi aspettiamo aiuti da leggi e per noi la questione finanziaria passa in seconda linea, pur di agevolare le costruzioni. Il movimento per provvedere è vivissimo e forte, perchè la casa e la famiglia formano un'unità morale. Confido che le preghiere e le raccomandazioni nostre possano essere accolte dal Governo. Ci conforta nel lavoro la speranza che tutti questi miseri che sopportano il dolore di non aver casa, la crudezza dei subaffitti, o vivono nell'ansia di non restare nella loro casa, o nello sgomento del giorno in cui, cessando i vincoli, saranno gettati nel mare agitato delle competizioni private, dovranno ringraziarci.

Io spero che questa sia la via diretta per tranquillare gli animi, e per farli progredire moralmente e socialmente. E costruendo le nuove case dobbiamo aumentare anche il numero delle scuole, da considerare in ogni quartiere di una città moderna, come la casa sana, bella, fiorita e gradita dei bimbi.

La legge crea il Patronato scolastico, che è una bella istituzione, ma i mezzi scarseggiano e non ha sede. Facciamo gli edifici, che i bimbi poi riempiranno coi loro sorrisi; ed anche se la sala della scuola non sarà conformata secondo i più rigorosi ideali didattici, sarà pur sempre una conquista civile avere in ogni angolo la scuola aperta educatrice e benefica.

Credo, onorevoli colleghi, che l'opera vostra di ieri sia stata alta e bella, e spero che vorrete accogliere le raccomandazioni che oggi vi faccio, solo ispirate da un ideale di bene e di progresso. (*Applausi e congratulazioni*).

FROLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FROLA. Possiamo essere lieti delle dichiarazioni fatte dal senatore Rava circa le costruzioni che si stanno iniziando e che si sono compiute nella Capitale che ognuno ama.

Se vediamo però che qualche costruzione si va facendo, sappiamo pure che le costruzioni occorrenti sono di gran lunga maggiori di quelle che attualmente si sono compiute o si stanno iniziando. Quindi è che, preoccupati non solo di quanto succede a Roma, ma di quanto si veri-

fica in tutta Italia, e preoccupati anche dal fatto che non sono a ritenersi sufficienti i provvedimenti ora in discussione, se non si abbinano con provvedimenti atti a dare impulso alla costruzione di case, così in unione e d'accordo con gli onorevoli colleghi Supino e Bergamasco, noi presentiamo il seguente ordine del giorno;

« Il Senato, considerando che i provvedimenti straordinari circa gli affitti e le pigioni non possono avere se non una applicazione temporanea ed un'efficacia limitata e che soltanto un largo impulso dato a nuove costruzioni potrà risolvere la crisi delle abitazioni, invita il Governo a presentare provvedimenti che valgano ad incoraggiare e rendere economicamente possibile la costruzione di nuove case ».

In massima siamo d'accordo con le disposizioni che sono contenute nei vari provvedimenti che stanno ora in discussione, specialmente se verranno accolti gli emendamenti e le proposte del nostro Ufficio centrale. Però, mentre ci riserviamo di prendere occorrendo la parola nella discussione dei singoli progetti di legge e nella discussione delle singole disposizioni, non possiamo indugiare dall'avvertire fin da ora quanto meno la mancanza di ragione, di molte delle disposizioni che sono contenute nel penultimo dei provvedimenti proposti, e che riflette i poteri del commissario del Governo agli alloggi, e specialmente l'assurdità giuridica, di quanto si contiene nell'art. 28, col quale si dà facoltà al Governo di espropriare ville e palazzi per farne alberghi, non solo, ma quando gli alberghi siano stati fatti, si paga il proprietario non con denaro, ma con azioni della società che il Governo si riserva di promuovere. Io non so quale assurdità giuridica maggiore possa verificarsi, non concorrendo alcuna necessità indeclinabile perchè abbia luogo l'applicazione di questi poteri eccezionali affidati al Governo, e si aggiunge ancora che in questi casi si applicano le disposizioni della legge comune per le espropriazioni di pubblica utilità!

Basta accennare a questo fatto per inferirne che questi provvedimenti, ispirati a tali concetti, non possono ottenere l'approvazione del Senato (1).

(1) Questa disposizione venne soppressa dal Governo d'accordo coll'Ufficio centrale.

Invece sono d'accordo nella disposizione emendata dall'Ufficio centrale relativamente alle proroghe. Le proroghe sono necessarie, evidentemente, perchè attualmente non siamo in condizioni tali che si possa ritornare allo stato normale delle cose. Le proroghe sono necessarie perchè non potremmo ora instaurare il regime libero della proprietà e degli affitti. Quindi s'impone naturalmente una limitazione. Vedremo nel seguito della discussione di quale durata e con quali effetti.

Ma qui sorge evidentemente la necessità di domandare: quando saranno finite queste proroghe, se non si provvede con altre misure, che sono quelle che noi appunto invochiamo nel nostro ordine del giorno, in quale condizione ci troveremo? Ci troveremo nelle medesime condizioni di oggi se non provvediamo alla costruzione di case. Siano pure di due, tre o quattro anni le proroghe, le condizioni delle cose non muteranno molto perchè queste sono a tal punto che noi non possiamo disgraziatamente sperare in un prossimo ritorno, a quella tranquillità a quella vita economica normale che possa consigliare l'abbandono di qualsiasi norma eccezionale.

Quindi poichè le proroghe sono necessarie e poichè le cause attuali della perturbazione economica devono attribuirsi alla mancanza di case ed alla necessità di averle tanto nei grandi centri come nei piccoli, poichè in tutta Italia si verifica la mancanza di abitazioni, è sempre più necessario che il Governo presenti dei provvedimenti atti a scongiurare fin d'ora la perturbazione economica che attualmente si verifica. Il Governo non può disinteressarsi di questa questione discutendosi sugli attuali provvedimenti, perchè queste due questioni sono intimamente connesse: dalla mancanza di case viene la crisi degli alloggi, delle abitazioni.

Dunque il Governo deve dare precisi affidamenti su quanto crede di poter fare al riguardo.

E vi è una grande urgenza di avere un maggior numero di abitazioni; l'intervento del Governo non è sufficiente nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi vigenti, come già ha previsto anche il collega Rava; con la legge del 20 novembre 1919 sulle case popolari, e per l'industria edilizia, e col decreto-legge 8 gennaio 1920, vennero stabilite disposizioni

relative alla costruzione delle case popolari. In quelle disposizioni, ad esempio, si parla di esenzione di tasse; ma l'applicazione dell'articolo 2 riguardo a questa esenzione quando si oltrepassi il termine di dieci anni porta con sé tali difficoltà che certamente non può utilmente invocarsi dal costruttore di case.

Occorrono disposizioni ispirate a più larghi criteri, occorrono disposizioni che obblighino lo Stato a intervenire direttamente nella questione con mezzi diretti e con mezzi indiretti. Tra i mezzi diretti su i quali invoco specialmente l'attenzione dell'onorevole ministro dell'industria, io chiedo se non creda che sia il caso di procedere a un'operazione finanziaria fondiaria, se non creda di prendere in considerazione il dare premi di costruzione (come già si pratica in altri paesi) per determinate case, se non creda di prendere in considerazione anche la questione degli anticipi nelle operazioni con garanzia dello Stato, anticipi certamente che devono essere circondati da opportune norme per evitare indebiti arricchimenti. Quanto all'esenzione delle imposte io penso che debba esser subito determinato senza restrizioni che l'esenzione duri un numero maggiore di anni di quelli che sono stabiliti dall'art. 2 del decreto-legge 8 gennaio 1920. Vi sono poi moltissimi mezzi indiretti: concessioni di aree, trasformazioni di edifici, l'accordare agli enti popolari maggior facilità di costruzione con facilità di vendita, con sistema assicurativo, delle case e dei piani costruiti o da costruirsi; la facilitazione dei trasporti dei materiali e di tutto quanto si possa riferire alle case; tutti questi mezzi indiretti uniti con le concessioni dirette che possa fare lo Stato devono servire certamente a facilitare la costruzione di quelle case di cui vi è tanto bisogno.

In sostanza urge provvedere, e urge provvedere prontamente. Quindi il nostro ordine del giorno invita appunto il Governo a presentare efficaci provvedimenti nel senso di agevolare la costruzione delle case. E poichè si è parlato delle cooperative, io debbo chiedere al Governo se sia vero che tutti i fondi stanziati sia per le case da costruirsi in cooperativa in Roma, sia in generale per le case popolari in Italia, siano esauriti, e che tutte le domande che sono proposte non possono perciò venire accolte. Io desidero avere in

proposito precisa risposta dall'onorevole ministro dell'industria per quegli emendamenti che crederò opportuno introdurre.

In sostanza noi col nostro ordine del giorno cerchiamo di portare in questa occasione dinanzi al Senato una questione della massima importanza, che è quella della costruzione delle case, e riteniamo che la crisi delle abitazioni possa solo risolversi mediante queste costruzioni.

Chiediamo quindi al Governo di presentare provvedimenti che valgano a incoraggiare e a rendere economicamente possibile la costruzione di nuove case.

Io non aggiungo altro: sono persuaso che tanto l'Ufficio centrale quanto il Governo vorranno accettare questo ordine del giorno ispirato unicamente allo scopo di veder cessare o diminuire grandemente questa perturbazione economica che va da un capo all'altro del nostro paese. (*Benissimo; approvazioni*).

POZZO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POZZO. Onorevoli colleghi! Era mio intendimento di limitarmi ad alcune osservazioni nella discussione degli articoli. Ma ulteriori riflessioni mi hanno indotto a prendere la parola fin da ora, anche perchè, solo quando preceda una qualche deliberazione in sede di discussione generale, le proposte e le osservazioni che non sieno di pura forma, o di natura, secondaria, possono venire seriamente ponderate e prese nella dovuta considerazione, per la legittima preoccupazione di una legiferazione improvvisata.

Peraltro non rientrerò nelle questioni d'ordine generale, d'indole giuridica, economica, politica e sociale, che sono state svolte nella seduta di ieri e di oggi dagli illustri colleghi, senatori Cagnetta, Loria e Mosca, con la loro nota dottrina e competenza; ma solo farò alcune osservazioni d'indole tecnico-legislativa, affinché le leggi che sono per venir fuori, buone o cattive che esse sieno, così per la loro intrinseca natura, come per le conseguenze economiche e sociali che potranno produrre, siano almeno chiare e precise il più possibile, per evitare che sorgano numerose contestazioni, tali da acuire ancora più lo stato di fermento e di agitazione che pel contrasto e l'urto d'interessi turba i rapporti fra la classe dei

proprietari di case e quella degli inquilini. Siamo arrivati al punto, nella lotta economico-sociale che imperversa, di creare due classi di cittadini anche in questa materia!

Se però mi è consentito di esprimere un'opinione sommaria intorno ai progetti di legge che stiamo discutendo, credo di non errare affermando che, se anche in questa materia lo Stato non avesse avuta tanta ingerenza, se non ci avesse ammannito anche in questo campo una schiacciante bardatura di guerra e di pace, il problema delle abitazioni non sarebbe così grave ed assillante come ora si presenta, e non si sarebbe creata tale una situazione da non potersi risolvere tanto presto, come i termini di proroga fissati nei progetti di legge lascerebbero supporre.

Sono, lo dico subito, un liberista convinto; ma, se dovessi mutar bandiera, sarei un feroce socialista di Stato, fino ad ammettere quell'ibrida e indigeribile istituzione che è il Commissario degli alloggi, al quale si sono accordati poteri assoluti, incontrollabili e inoppugnabili, che non competono a qualsiasi altra autorità, e che arrivano fino alla confisca e alla violazione del domicilio, alla rottura dei patti legalmente stipulati fra le parti e alla introduzione in casa di ospiti non graditi. Solo eliminando simili esagerazioni mi indurrò a votare il relativo disegno di legge.

Coi decreti legge emanati durante e dopo la guerra si è creato un prezzo politico delle abitazioni, come si è creato un prezzo politico del pane; con questa differenza però che il prezzo politico del pane è stato creato a carico della collettività, mentre il prezzo politico delle abitazioni è stato addossato ad un'unica classe di cittadini, quella dei proprietari di case, aggravandoli nel tempo stesso di imposte, le quali, colle spese di manutenzione enormemente rincarate e con la svalutazione della moneta, hanno posto i piccoli proprietari di case in ben tristi condizioni.

Ma non basta: si è creduto di poter addossare ad esclusivo carico dei proprietari di case oneri che dovevano evidentemente far carico allo Stato; così, ad esempio, le riduzioni e le rateazioni delle pigioni, spesso equivalenti a perdita, a favore dei militari e delle loro famiglie. Certamente, se vi è un sacrificio che i proprietari abbiano sopportato volentieri è

questo, poichè anche il sacrificio meno giusto e meno logico si accetta di buon grado per coloro che hanno sacrificato se stessi per la difesa della patria. Non è però inopportuno rilevare che non si dovevano far pesare esclusivamente a carico dei proprietari di case le doverose concessioni fatte ai militari ed alle loro famiglie. Ma vi ha di più.

Si son poste a carico della classe dei proprietari di case anche le agevolazioni concesse agli albergatori.

Queste agevolazioni, assolutamente ingiustificate, furono anche più ingiustamente troppo a lungo protratte, poichè gli albergatori, se hanno subito un breve periodo di crisi, successivamente però, come è ben noto, si sono arricchiti e si arricchiscono tutti a dismisura.

Lo stesso dicasi dei vincoli posti sulle case a favore dei commercianti, i quali pure tuttora si agitano per continuare ad aver agevolazioni sui fitti dei negozi, mentre essi rivendono le merci a prezzi esorbitanti senza alcuna pietà per i consumatori.

Onorevoli colleghi! Si è generalizzata la falsa credenza che i proprietari di case rappresentino una classe ricca, parassita e sfruttatrice, mentre niuna classe fu così bersagliata, e niun capitale dà un minor rendimento di quelli investiti nelle case.

È poi lungi dal vero che tutti i proprietari di case siano ricchi, ed è anche meno vero che gli inquilini rappresentino sempre in loro confronto la classe povera. Vi sono alcuni proprietari di case ricchi, ma ve ne sono anche di poveri; anche per le case vi sono i grandi e i piccoli proprietari; molti inquilini poi sono assai più ricchi dei proprietari dei quali sfruttano la casa.

Molti proprietari di case stentano a sbarcare il lunario, mentre molti inquilini se la spassano allegramente con automobili, con lusso sfrenato, con divertimenti di ogni genere. La ricchezza dei proprietari di casa poi è spesso una mera apparenza; andate, onorevoli colleghi, a consultare i registri ipotecari, e vi convincerete che molti proprietari non riescono a coprire coi fitti gli interessi dei debiti di cui le loro case sono gravate.

Vorrei che un illustre senatore del Veneto narrasse qui in Senato la dolorosa storia, che in un gruppo di colleghi testè raccontava fuori

dell'Aula, di una povera vedova della sua città, che pure essendo proprietaria di casa non riesce a sfamare i suoi cinque bambini, mentre tre operai stivatori che affittano la sua casa guadagnano dalle cinquanta alle sessanta lire al giorno e si possono permettere una mensa succulenta. Essi pagano alla disgraziata vedova l'enorme fitto di lire venti mensili! Per fortuna sono sopravvenuti gli aumenti, cosicchè i suoi inquilini hanno dovuto portare il fitto a ventidue lire mensili, rinunciando così a mezzo litro di vino!

La politica adottata dal Governo ha prodotto l'immobilizzazione delle abitazioni; ha ostacolato, dirò così, la restrizione dei consumi, in quanto gli inquilini che si trovano in possesso di un alloggio, si guardano bene dal cercarne altro più ristretto, ed essenzialmente ha impedito la costruzione di nuove case.

Ma ormai questi sono fatti passati, ormai il danno è stato compiuto. Ora dobbiamo guardare all'avvenire e studiare il modo di uscire il più presto possibile dalla dolorosa situazione in cui ci troviamo.

La politica che mi sarei augurato, e che sarebbe la miglior via per raggiungere lo scopo a cui si ispira l'ordine del giorno testè svolto dal nostro collega e mio ottimo amico senatore Frola, è molto semplice. Libertà di contrattazione per i proprietari e libertà di tassazione per lo Stato; revisione periodica dei redditi fondiari, parallela a quella dei redditi mobiliari; nullità degli atti non registrati; erogazione degli introiti, che sarebbero stati di miliardi, nell'ammortamento dei mutui devoluti alla costruzione di nuove case, col contributo nel pagamento degli interessi; esoneri fiscali per lungo termine.

Come per le maggiori spese di alimentazione e di indumentazione, sarebbe avvenuto lo stesso adattamento per quelle di abitazione, con un più giusto equilibrio e con una restrizione dei consumi voluttuari. Al postutto gli stessi proprietari delle case col maggiori tributi avrebbero contribuito a risolvere la crisi edilizia. Non è esagerato ritenere che il reddito imponibile dei fondi urbani da circa 800 milioni annui sarebbe salito, con la libertà delle contrattazioni, a tre miliardi annui circa; cosicchè lo Stato e le provincie e i comuni avrebbero trovato largo margine per agevolare la costru-

zione di nuove case e per far fronte nel tempo stesso ad altre impellenti esigenze dei loro stretti bilanci.

Allo stato delle cose anche i liberisti più convinti devono riconoscere che non si può cambiare di un tratto la rotta, e che bisogna consentire ancora delle proroghe con aumenti graduati. Ritornare d'un tratto al regime normale della libera contrattazione non è possibile, e sarebbe fors'anche pericoloso per l'ordine pubblico. E i primi a non volere un brusco ritorno debbono essere gli stessi proprietari di casa.

Vengo alle questioni d'ordine tecnico-legislativo che mi mossero a parlare. Ho detto essere necessario che le leggi che siamo per deliberare sieno chiare e precise in modo da non dar luogo a troppe contestazioni. I disegni di legge che ci stanno dinanzi presentano invece molte dubbiezze, molte ambiguità e molte lagune. Ne accennerò alcune fra le più gravi, riservandomi di accennare le minori nella discussione degli articoli.

Il decreto legge del 18 aprile 1920 esordisce dicendo che a datare dal 1 luglio 1921 cessano di avere vigore tutte le disposizioni eccezionali emanate durante e dopo la guerra per le locazioni dei negozi e delle abitazioni di prima categoria. Gli articoli 3, 5 e 6 contemplano le abitazioni di seconda, terza e quarta categoria, usando altre espressioni, ma si intende sempre di dire che a datare dalle scadenze delle rispettive proroghe devono cessare di avere vigore le disposizioni eccezionali emanate durante e dopo la guerra.

D'altra parte l'articolo 18 dispone che durante i rispettivi periodi delle proroghe si applicano alle locazioni prorogate le disposizioni vincolative vigenti in materie di affitti e di pigioni, in quanto non siano modificate dagli articoli precedenti.

Ciò posto, sorge un grave dubbio per quanto riguarda le case di abitazione in Roma. Prima del decreto legge dell'aprile 1920 la materia degli affitti e delle pigioni era essenzialmente regolata, quanto alle abitazioni, dal decreto del marzo 1919 e da quello dell'aprile 1919, speciale per Roma; e quanto ai negozi dal decreto dell'agosto 1919.

Per quanto riguarda le case di abitazione, mentre il decreto del marzo 1919 all'articolo 3

consentiva al locatore la facoltà di opporsi alla proroga quando avesse dimostrato di avere necessità di adibire la casa per propria abitazione, o concorressero altre speciali e gravi circostanze, col decreto invece dell'aprile 1919, speciale per Roma, all'articolo 2, la facoltà di opporsi alla proroga era negata al locatore il quale avesse comprato la casa nel corso della locazione o della proroga, salvo che l'acquisto risultasse da contratto avente data certa anteriore al 1 aprile 1919.

Ora l'articolo 11 del decreto dell'aprile 1920, che si tratta di convertire in legge, richiama l'articolo 3 del decreto del marzo 1919.

Ma, siccome è certissimo che il decreto dell'aprile 1920 disciplina la materia delle case di abitazione anche per la città di Roma, se ne dovrebbe dedurre che il suo articolo 11 sostituisce tanto l'articolo 3 del decreto del marzo 1919 quanto l'articolo 2 del decreto dell'aprile 1919, speciale per Roma.

La relazione dell'Ufficio centrale infatti esordisce dicendo che, dei sette decreti sottoposti all'esame del Senato possono essere fatti due gruppi: il 1° che va dal n. 1 al 4, comprende, essa dico, i disegni di legge i quali hanno già esaurita la loro efficacia per virtù del trascorrere del tempo o furono trasfusi, per quel che di essi rimane vivo, nei disegni appartenenti al gruppo successivo. Questa dichiarazione però, a dir vero, poco si concilia con la disposizione dell'articolo 18 del decreto dell'aprile 1920 che già ebbi a ricordare, giusta la quale, durante i periodi delle proroghe, si devono applicare alle locazioni prorogate le disposizioni vincolative vigenti, in quanto però, si soggiunge, non siano modificate dagli articoli precedenti. Resta quindi dubbio se l'articolo 11 del decreto dell'aprile 1920 abroghi o meno l'articolo 2 del decreto del marzo 1919 speciale per Roma.

Necessita dirlo chiaramente; questo lo chiedo al Governo all'Ufficio centrale e al Senato; si deve sapere se Roma continuerà ad essere in una condizione speciale, o se viene ricondotta nella stesso regime di tutto il resto d'Italia.

Il senatore Cencelli ieri ha dato ragione di un suo emendamento col quale propone che l'articolo 2 del decreto dell'aprile 1919, speciale per Roma, sia soppresso. A rigore, poiché è norma generale di diritto che, quando una nuova legge regola tutta la materia, le leggi

anteriori si intendono abrogate, l'emendamento proposto dall'onorevole Cencelli sarebbe superfluo.

Ma non lo è, perchè la questione esiste, ed è tanto viva che, mentre il senatore Cencelli propone l'emendamento che ho accennato, e l'Ufficio centrale dice che sono trasfuse nel decreto dell'aprile 1920 tutte le disposizioni dei decreti precedenti, d'altra parte il senatore Cagnetta, pure nella seduta di ieri, ha ricordato che in seguito alla promulgazione del decreto dell'aprile 1920 sono sorte in Roma numerosissime contestazioni.

È necessario dunque, ed è doveroso, che il potere legislativo si pronunci, affinchè non vi siano più incertezze.

Dirò anzi che è necessario eliminare ogni dubbio, non solo per Roma, ma per tutta Italia, poichè non sono mancate autorità giudiziarie, anche fuori di Roma, che hanno interpretato l'art. 3 del decreto del marzo 1919 nel senso che solo il locatore, il quale fosse già proprietario prima della locazione e della proroga legale possa licenziare l'inquilino, pur avendo bisogno della casa per propria abitazione, affermando che la facoltà concessa all'antico proprietario è personale, e che non è trasmissibile con la vendita dello stabile.

Il quesito adunque si estende a tutta Italia, e consiste nel vedere se si debba dare la preferenza all'inquilino o all'acquirente. Tutti e due hanno bisogno della casa; per l'uno vi è il possesso di stato, per l'altro il diritto di proprietà. Il Senato dica se debba prevalere il possesso di stato o il diritto di proprietà. A me non sembra dubbio che dovrebbe essere prevalente il diritto di proprietà, quando specialmente risulti che l'acquisto della casa non ebbe per movente la speculazione, ma la necessità di procacciarsi un'abitazione.

E vengo ad un'altra questione, su questo punto a pieno favore degli inquilini, il che dimostra come io non abbia prevenzioni e cerchi di essere obbiettivo e sereno.

Vi sono degli inquilini i quali, o per errore, o per minacce di sfratto, od anche per sentimento di equità e di dignità, non avendo voluto troppo sfruttare la casa altrui con pigioni (le quali, a dir vero, spesso sono irrisorie o nulle, se si tien conto del valore della moneta, delle imposte e delle riparazioni), hanno con-

sentito ad aumenti, ancorchè legalmente non vi fossero tenuti. Consimili accordi fra proprietari ed inquilini avvennero su larga scala, prevenendo, dirò così, i decreti e le leggi, l'opera del Governo e del Parlamento.

Si tratta di vedere se questi aumenti, volontariamente consentiti, debbono o meno essere computati nei nuovi aumenti portati dal decreto che si tratta di convertire in legge.

L'Ufficio centrale ritiene (ed anzi per viemmeglio affermare il suo pensiero ha modificato il testo del decreto) che gli aumenti di pigione disposti col decreto medesimo debbono essere commisurati sulla pigione corrisposta alla sua entrata in vigore, e così alla data del 18 aprile 1920; dal che si deduce che l'Ufficio centrale propone che non abbiasi a tener conto degli aumenti che per qualsiasi causa o considerazione siano già stati consentiti dagli inquilini.

Cosicchè gli inquilini i quali furono vittima di errori o di pressioni, o che, per bonaria condiscendenza, o altre più elevate ragioni, consentirono ad aumenti di pigione, si trovano danneggiati sotto un duplice e, talora, un triplice aspetto. Prima di tutto essi hanno pagato in passato più di quanto a rigore di legge dovevano pagare; in secondo luogo, in forza del decreto sopravvenuto, dovranno pagare più di quello che dovrebbero, poichè l'aumento si viene a commisurare sopra un fitto già aumentato; finalmente alcuni inquilini sono passati, per effetto degli aumenti bonariamente consentiti, ad una categoria superiore e quindi, mentre sono soggetti a più alte percentuali di aumento, subiscono nel tempo stesso anche il danno di più brevi termini di proroga.

Ora tutto questo, onorevoli colleghi, non è nè giusto nè equo, ed il Senato non deve consentirlo.

Consentitemi ora, onorevoli colleghi, una dichiarazione d'ordine generale.

Io credo che la determinazione degli aumenti delle pigioni in base a percentuali fisse per le singole categorie e pei singoli periodi di proroga non potrà spesso corrispondere ad equità e giustizia. D'altra parte non è possibile illuderci che questa sia l'ultima volta in cui il legislatore sia chiamato ad interloquire in materia di proroghe, e che con l'immigrazione sempre crescente nelle grandi città, specialmente in Roma, e con l'aumento naturale della

popolazione, la crisi possa risolversi nei termini indicati nel decreto dell'aprile 1920, l'uno dei quali è d'imminente scadenza, mentre nessun inquilino ancora si è mosso o accenna a muoversi e, a dir vero, anche volendolo, non sarebbe in grado di farlo.

Sarà quindi giuocoforza, o fin da ora, o più tardi, accordare più lunghi, o nuovi termini di proroga, salvo maggiori aumenti di pigione.

La determinazione poi degli aumenti non dovrebbe essere automatica e fissa, ma dovrebbe essere fatta caso per caso, e dovrebbe affidarsi, nel dissenso fra le parti, a quelle Commissioni arbitrali che l'Ufficio centrale propone invece di sopprimere, mentre d'altra parte Governo e Ufficio centrale propongono di ricostituire nei negozi, sia per le proroghe, siano pure limitate al massimo di un anno, sia per gli aumenti.

Le Commissioni arbitrali, anziché sopprimersi, dovrebbero essere elevate di dignità nella loro composizione e circondate di maggiore prestigio, con tutte le garanzie nella scelta delle persone.

Mi riservo di presentare in sede di discussione degli articoli proposte concrete ed emendamenti, ma prima di chiudere questo mio disadorno discorso vorrei fare ancora un'ultima osservazione.

La crisi è grave in quasi tutte le città e anche nelle zone suburbane, nonché nei centri industriali e perfino in alcuni comuni agricoli, specialmente se prossimi ai centri industriali.

Ma in nessun luogo è grave come in Roma, sebbene qui la ripresa delle costruzioni sia più accentuata che altrove. Se si tien conto dell'immigrazione annuale di otto o diecimila persone, e dell'aumento naturale della popolazione, che si calcola di circa 20 a 25 mila abitanti all'anno, le nuove case non servono neanche al fabbisogno della nuova popolazione. Il problema adunque diventa spaventoso. La città di Roma si ritiene ormai di un milione di abitanti, con un aumento di trecentomila abitanti e forse più nel periodo della guerra e del dopo guerra.

D'altra parte vi è in Roma un esercito di funzionari, perchè qui è il centro della burocrazia. Nuovi Ministeri, l'immensa Amministrazione delle ferrovie dello Stato, il Commissariato

degli approvvigionamenti e consumi, le assicurazioni sociali, l'Opera nazionale dei combattenti, il dicastero delle pensioni di guerra, una quantità di altri uffici per la liquidazione delle pendenze di guerra e per le necessità create dalla guerra.

So che farò cosa vana, ma non posso esimermi dal dire che, insieme a nuove costruzioni su vastissima scala, occorrerebbe liberare il paese da un'ingerenza statale opprimente, restituire maggior libertà all'iniziativa privata, ridurre i servizi pubblici statali ai minimi termini, semplificarli e decentrarli affidandone la massima parte alle singole regioni e alle autorità locali; finalmente dislocare in altre città molti uffici, specialmente quelli dell'azienda ferroviaria e dell'azienda postelegrafonica, e di tutte quelle altre che potrebbero funzionare nelle provincie forse assai meglio che nella capitale. So bene che vado contro corrente e che il movimento verso questa gran madre d'Italia e del mondo è irresistibile! Il suo clima, le sue bellezze naturali e quelle dell'arte, la sua storia, esercitano un fascino irresistibile! Ma attrarre a Roma, dove la vita è più costosa che altrove, una miriade di impiegati, a cui non si dà il necessario per vivere, e non si può dare neanche il tetto, è, a mio avviso, un grave errore economico, politico e sociale. (*Vive approvazioni*).

FRASCARA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRASCARA. Incomincio col dire che sono lieto dell'accordo intervenuto fra il Governo e l'Ufficio centrale, per le modificazioni al decreto del 18 aprile 1920, circa il prolungamento degli affitti, e l'aumento graduale da sostituirsi a quello che era contemplato nell'art. 19 proposto dall'Ufficio centrale. È necessario passare per gradi dal regime dei vincoli a quello della piena libertà ed è a confidarsi che nel termine di tre anni la costruzione delle nuove case abbia tale sviluppo da consentire che si possa rientrare nella via normale e cioè lasciare la fissazione dei canoni di affitto alla libera concorrenza, il che per me, che sono un deciso liberista, è ciò che si possa desiderare di meglio. Solo nell'aumento della costruzione delle case, solo nell'aumento del numero dei locali disponibili, potrà ritrovarsi quell'equilibrio dei prezzi che tutti desideriamo. Non credo che i proprietari siano

quelle belve feroci, di cui ha parlato il senatore Loria; come non credo che gli inquilini siano gente disposta a lasciarsi taglieggiare. Quando si parla di proprietari, pare che siano tutti ricchi, o per usare una parola in voga, tutti pesci-cani; mentre, quando si parla di inquilini, pare che siano tutta gente miserabile. Invece sappiamo tutti che vi sono inquilini che versano in ottime condizioni economiche e proprietari che tirano avanti molto miseramente.

Faccio le mie riserve su l'estensione dei vantaggi proposti a favore degli inquilini più agiati.

Avendo sbarazzato il terreno della questione principale, ossia quella della graduazione degli aumenti di affitto, in modo da evitare le gravi ripercussioni che si sarebbero potute verificare adottando rimedi troppo radicali, vengo ad un'altra parte dei disegni di legge in discussione.

L'Ufficio centrale nota che ci stanno dinanzi sette decreti tra luogotenenziali e reali, e che sui primi quattro non è il caso di fare discussione, ma che si debbono approvare senz'altro, e limita la discussione agli altri tre.

Osservo innanzi tutto che i primi quattro decreti sono invece sei, perchè ve ne è uno, il quarto, che ne contiene tre. Sono i tre decreti con i quali si è fondata l'istituzione del commissariato degli alloggi. Se noi approviamo senz'altro quei tre decreti, viene naturalmente a prepararsi anche l'approvazione di quel lungo decreto del 16 gennaio 1921 a proposito del quale il nostro egregio relatore si è diffuso in larghe considerazioni.

Debbo dire francamente che sarei molto in dubbio se approvare senz'altro quei quattro primi decreti; ad ogni modo faccio le più ampie riserve su quelli che riguardano il commissario degli alloggi.

Il relatore dell'Ufficio centrale, che spesso ha esposto concetti liberisti, manifestando la sua antipatia per tutti gli ostacoli posti con leggi e decreti al libero svolgimento delle forze economiche, nell'esame preliminare dell'ultimo decreto sul commissario per gli alloggi espone, con chiarezza ed evidenza le ragioni che persuaderebbero a respingerlo, ma poi conclude col dire che si deve approvare per forza, per

quanto ritenga che sia un danno più che un vantaggio.

A mio avviso ogni ostacolo o limite che si ponga alla libertà delle contrattazioni degli affitti è un ostacolo alle nuove costruzioni. In un momento, in cui è così difficile far lavorare, e procurarsi i materiali, chi ha capitali difficilmente li investe nella costruzione di nuove case, per vedersi poi esposto a mille formalità e ingerenze.

Si dice che le nuove case non sono soggette al commissario degli alloggi, ma in realtà vi sono disposizioni che assoggettano anche le nuove case ai poteri del commissario.

Ora il capitalista il quale vuol fare quest'opera buona di dedicare i suoi risparmi alla costruzione di case, in un momento in cui costruire una camera costa tanto quanto costava una volta costruire una casa, deve essere incoraggiato e non deve essere invece disarmato con intralci e legami, e con giurisdizioni eccezionali.

Che cosa sia il commissario degli alloggi io vorrei domandarlo agli onorevoli rappresentanti del Governo; io vorrei che essi ci dessero qualche nozione circa l'esito che ha avuto l'opera dei commissari. Vorrei sapere, per esempio, quanti alloggi ha procurato in Roma il commissario degli alloggi, quante persone sono state aiutate, quanta gente è stata soddisfatta nelle sue giuste richieste.

Ho dovuto recarmi, per conto di un amico, dal commissario degli alloggi, e solo dopo un mese sono stato ricevuto da lui, pur essendomi recato varie volte all'Ufficio e nonostante la mia modesta qualità (e dico modesta per la mia persona e non per l'alta carica) di senatore del Regno. Figuriamoci un povero diavolo che si presenti là per urgenti interessi! Dovrà fare una tale *via crucis* che finirà col rinunziarvi.

Dovendosi votare separatamente i vari decreti che sono portati all'esame del Senato, potremo approvare quello del 18 aprile 1920 con gli emendamenti sui quali si son messi d'accordo l'Ufficio centrale e il Ministero, e con altri da introdurre. Ma circa i tre decreti del 1920 sul commissario degli alloggi e quello del 19 gennaio scorso, è bene che ciascuno di noi voti liberamente, senza alcuna preoccupazione politica, con piena obbiettività.

Io credo che il Commissario degli alloggi sia una delle piaghe degli alloggi in questo momento (*benissimo*), credo che sia uno degli impedimenti maggiori allo sviluppo delle costruzioni, credo che, se si è biasimato il Commissariato degli approvvigionamenti e consumi, molto più debba essere biasimato il Commissariato degli alloggi; se non altro il Commissariato dai consumi ha servito, in certi momenti difficili a far venire i cereali, ed altri viveri dall'estero, ma il Commissariato degli alloggi con le sue perturbanti ingerenze serve a far occultare gli alloggi. Se qualcuno ha camere disponibili che darebbe volentieri in regime di libera concorrenza, cerca ora di nasconderle per impedire che gli vengano occupate forzatamente e date a persone non gradite.

I poteri dei Commissari, dei quali ha detto ieri con tanta efficacia l'onorevole collega De Cupis, sono veramente eccessivi e oltremodo importuni.

C'è da domandarsi se valesse la pena di gridare tanto contro la famosa bardatura di guerra, per creare ora una bardatura di pace per gli alloggi. Si tratta veramente di una bardatura di pace: il primo decreto è infatti del 4 gennaio 1920.

Per non dilungarmi, accennerò soltanto fra le disposizioni proposte per i commissari degli alloggi l'art. 5 che eccita alla delazione, eccita chiunque voglia fare un dispetto o una vendetta ad andare alla « Bocca del Leone » a portare la notizia che c'è una camera disponibile presso la persona che si vuol colpire; e naturalmente il commissario degli alloggi ricevendo l'avviso andrà personalmente o manderà altri per constatare se la camera esiste veramente, e quanto più la denuncia sarà vivace, tanto maggiore sarà l'energia dell'ufficio e il disturbo e il danno per il cittadino preso di mira.

C'è poi la trasformazione degli alloggi di cui parla l'art. 8. Il commissario va o manda a vedere se si può trasformare un appartamento o dividerlo ed ha facoltà di ordinare i lavori che poi il proprietario deve pagare, senza che questi possa opporsi al danno di opere che molte volte guastano la sua casa.

Non parliamo del subaffitto, nel quale i poteri del commissario sono illimitati. Secondo l'art. 19 il commissario può anche cambiare i

provvedimenti presi, senza alcun diritto dell'interessato a reclamo o sospensione. Un onorevole collega ha già trattato dell'art. 28 relativo alla espropriazione di ville, non già per creare alloggi, ma per fare alberghi o nuove stazioni climatiche, scopi che eccedono l'argomento del quale ci stiamo occupando.

Non credo che sia il caso di portare altri esempi tanto più che mi pare che molti onorevoli colleghi consentano con me nelle modeste osservazioni che ho fatto.

Pregherei vivamente il Governo di riflettere se esso sia persuaso della utilità dei commissari, e se non credrebbe meglio cogliere questa occasione per sopprimere l'istituzione. (*Approvazioni*).

Sarebbe molto utile che, anche senza l'opera di commissari, si lasciassero libere le molte migliaia di camere che ancora sono occupate in grandiosi alberghi requisiti durante la guerra, e in case private, per uso di uffici che ormai dovrebbero essere soppressi.

Sono partito dalla premessa che io approvo con qualche riserva l'intesa intervenuta tra il Governo e l'Ufficio centrale riguardo alla questione principale, cioè all'aumento graduale dei fitti senza passare immediatamente dal sistema vincolista al regime della libertà. È bene, ripeto, che il passaggio si faccia gradualmente: tutti siamo favorevoli a questo principio generale; ma procuriamo di non creare organismi burocratici, di evitare altri ingombri al libero gioco delle forze economiche, nel quale dobbiamo trovare la salute. Il Paese ha dato prova di voler essere governato, di volere che le principali questioni si risolvano con energia. Vorrei che la mia povera parola potesse dare al Governo la forza necessaria per risolvere virilmente la questione che si dibatte nell'altro ramo del Parlamento. Soprattutto bisogna saper osare, e creda il Governo che se oserà e mostrerà di volere seriamente, riuscirà a fare uscire l'Italia dalle difficoltà attuali. (*Approvazioni vivissime; congratulazioni*).

EINAUDI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI, *relatore*. Onorevoli senatori. L'elevata discussione fatta ieri e oggi in quest'Aula intorno al problema delle case dimostra da un lato quanto sia importante questo problema, forse non meno importante di quello che nel

momento attuale si dibatte nell'altro ramo del Parlamento, e da un'altro lato ha agevolato a me grandemente il compito di raccogliere le fila di tutti i problemi che si sono venuti intessendo in questa medesima discussione.

Numerosi senatori hanno rivolto la loro attenzione a problemi particolari, su cui forse nella discussione generale, pur riconoscendone la grandissima importanza, è prematuro ritornare; ad esempio gli onorevoli senatori Cagnetta, Cencelli e Pozzo si sono ripetutamente intrattenuti sul significato e la portata dell'articolo 2 del decreto che figura nello stampato numero 259 e che si riferisce alla città di Roma. Questo è uno dei più delicati punti che formerà un oggetto di discussione e d'interpretazione; ma siccome si tratta di un punto particolare, così di questo converrà discorrere in sede di discussione dell'articolo 2.

I senatori Loria e Pozzo hanno sollevato un'altra questione assai importante: quella della scelta che si può fare fra la data del 18 aprile 1920 e la data del 30 dicembre 1917 come data base per il calcolo degli aumenti di affitto.

Anche qui possono presentarsi ragioni in favore dell'una e dell'altra data; ma sarà opportuno discorrere di questo punto particolare, quando si tratterà di determinare la forma dei singoli articoli.

L'onorevole senatore Mosca ha chiesto maggior chiarezza all'articolo 19 aggiunto dall'Ufficio centrale e l'Ufficio centrale ritiene di aver raggiunta questa maggiore chiarezza con quegli emendamenti che d'accordo col Governo furono distribuiti al principio della seduta.

L'onorevole senatore Borsarelli ha fatto parecchie domande, la principale delle quali credo si riferisca all'abolizione dell'articolo 29 che egli ritiene in contraddizione con l'articolo 2 del decreto relativo al commissario degli alloggi.

L'onorevole senatore De Cupis ha chiesto la soppressione dell'art. 5 e a questo proposito senza anticipare una discussione ritengo che i colleghi dell'Ufficio centrale siano d'accordo con me nel ritenere conveniente l'abolizione di questo articolo.

L'onorevole senatore Rava, oltre a questioni di carattere generale ha anche sollevato la questione dell'interpretazione dell'art. 12 del

decreto ai commissari degli alloggi che si riferisce ai locali destinati a uffici di pubbliche amministrazioni. Si tratterà di esaminare come questo articolo 12 possa essere armonizzato con l'art. 1 del decreto 18 aprile 1920.

Mi sembra che queste siano questioni particolari su cui per il momento sarebbe prematuro intrattenersi; altri oratori invece hanno accennato ad alcuni problemi fondamentali che meritano di essere discussi in questa sede. I problemi fondamentali possono essere riassunti in questa maniera: vi è innanzi tutto la questione preliminare riguardo a quella che deve essere la posizione dei primi quattro decreti intorno a cui l'Ufficio centrale ha dichiarato di essere d'accordo nel proporre l'approvazione senz'altro e gli altri tre decreti a cui si propongono degli emendamenti.

Poi vi sono questioni di merito, che riguardano il punto della gradualità, quello dei poteri del commissario degli alloggi, finalmente quello della proprietà commerciale. A questi problemi fondamentali si aggiunge quello più ampio, che non riflette pienamente la materia di questi decreti, ma che è l'azione generale dello Stato riguardo all'acceleramento delle costruzioni di case intorno al quale è stato presentato un ordine del giorno dal senatore Frola e sono state fatte delle raccomandazioni dal senatore Rava. Comincio prima con la questione preliminare. È evidente, come è stato già dichiarato dal Presidente del Senato, che pur essendovi una discussione unica, le votazioni su ognuno di questi disegni di legge saranno separate, ed è evidente che coloro che vorranno votare per principio contro il commissario degli alloggi potranno adottare la medesima risoluzione rispetto ad ognuno dei precedenti disegni di legge che si riferiscono alla medesima materia del commissario degli alloggi. Ma se il decreto, legge ultimo sarà approvato, evidentemente questo assorbirà tutti i precedenti, come è detto espressamente nel decreto legge.

La questione di merito prima che ci si presenta è quella, relativa al decreto 18 aprile 1920, della gradualità, degli aumenti di pigione e della smobilitazione. A questo punto mi sia consentito fare la difesa di quel disgraziato articolo 19, morto appena nato.

In difesa di questo articolo si può dire questo,

che esso è criticabile, e merita le critiche che da vari autorevoli senatori sono state mosse al suo congegno, ma bisogna dire che esso ubbidiva a un principio fondamentalmente giusto; era stato introdotto dall'Ufficio centrale allo scopo di tener conto delle lagnanze che erano pervenute dalla categoria degli inquilini delle abitazioni contemplate nell'articolo 1; abitazioni che per Roma superano le sei mila lire e per le altre grandi città le quattro mila lire, e per le medie le duemila e quattrocento. Questi per mezzo delle loro rappresentanze dicevano all'Ufficio centrale: « Come è possibile che ad un tratto al 1° luglio 1921 si restauri la libertà completa? » Vi sono dei casi in cui i proprietari, i quali si ispirano alle necessità di ambo le parti, hanno chiesto degli aumenti moderati; vi sono casi invece in cui i proprietari hanno chiesto degli aumenti straordinari di quattro o cinque volte. Date una difesa per questa prima categoria, concedete anche a questi una proroga di un anno pur consentendo un aumento ragguardevole di affitto per quest'anno. L'Ufficio centrale si è mostrato pronto ad accogliere queste istanze degli inquilini, ma ha ritenuto giusto che, poichè si concedeva una proroga di un anno alla prima categoria non si potesse negare questa proroga alle altre categorie: questa fu l'origine dell'articolo 19.

Io ammetto che questo articolo 19 sia stato formulato imperfettamente, perchè, come fu rilevato, essa ha condotto alla conseguenza, che mentre la prima categoria in quest'anno di proroga doveva pagare un aumento di fitto del 60 per cento, le categorie successive di inquilini che si può presumere siano quasi sempre meno fortunate, sarebbero state assoggettate di un balzo all'aumento del 60, 70 o 80 per cento rispettivamente. Questa è stata un'imperfezione di formulazione, ma la imperfezione potrà essere perdonata dal Senato in vista del fine a cui si tendeva, cioè di far giustizia a tutte e quattro le categorie di inquilini, e forse potrà essere perdonata anche in quanto è stata occasione per cui si è sviluppata così feconda una discussione, la quale ha dato ammaestramenti importanti a noi che l'ascoltavamo con tanto interesse, e ci ha consentito di poter formulare d'accordo col Governo gli emendamenti agli articoli 1, 3 5, e 6 che ritengo siano più conformi a quella che è la corrente dominante

nel Senato, che è quella del passaggio graduale dalla condizione dei vincoli durante la guerra, alla condizione di libertà che esisteva prima e alla quale si deve tornare.

A questo punto, lasciando nel limbo delle cose che mai non furono questo art. 19 aggiunto, si è presentato all'Ufficio centrale il problema di vedere quale fosse il metodo migliore da sostituire a quello del decreto 18 aprile 1920, perchè se l'art. 19 aggiunto non fosse venuto, gli inquilini si sarebbero trovati nella posizione determinata nel decreto 18 aprile 1920, cioè, al 1° luglio 1921 la prima categoria, al 1° luglio 1922 quelli della seconda e terza e al 1° luglio 1923 quelli della quarta, si sarebbero trovati nella piena libertà di discussione col proprietario e sarebbero stati danneggiati di più di quanto non lo sarebbero stati con l'art. 19. Bisogna ricordare essersi dimenticato che l'articolo 19 era un vantaggio reso agli inquilini, non certo ai proprietari di case in quanto sostituiva alla situazione giuridica determinata dal decreto 18 aprile 1920 una situazione ad essi più favorevole. (*Bene*).

Posto che si debba passare gradualmente dai vincoli alla libertà, e questo era un concetto accolto universalmente da tutti, quale è il metodo migliore per effettuare questo passaggio? Qui ci sono diversi propositi che sono stati manifestati: un ultimo proposito fu manifestato dal senatore Marco Pozzo che vorrebbe che questo passaggio graduale non fosse determinato con aliquote stabilite dal legislatore, ma fosse demandato alla Commissione arbitrale di ogni comune di determinare equamente quale sia l'aumento di affitti che per ogni singolo caso si possa considerare come corrispondente all'equità.

Il sistema sotto un certo aspetto dottrinario è raccomandabile; la giustizia è meglio resa quando si tenga conto di tutte le particolarità; ma fatta questa ammissione generica, debbo riconoscere che il sistema delle Commissioni arbitrali presta il fianco all'arbitrio, e sotto parvenza di una giustizia meglio resa nasconde un'ingiustizia reale, in quanto che queste Commissioni arbitrali daranno giudizi disparatissimi da caso a caso, e nei diversi mandamenti di una medesima città ci saranno criteri completamente disparati; per forza le Commissioni speciali dovranno attenersi ad alcuni principii

generali; questi principt finiranno per sostituirsi a quelli che oggi proponiamo che siano inseriti nella legge, ed è meglio che la legge stabilisca questi principt generali, perchè se si devono indagare i singoli casi ci sarà un proprietario che dirà: io quell'appartamento l'ho affittato a prezzo molto basso prima della guerra e a me conviene che sia consentito un aumento molto notevole, anche del mille per cento, perchè questo aumento così forte corrisponde a un aumento minore di quello che è concesso ad un altro che ottiene l'aumento del 10 per cento e che partiva da una base più elevata. E ci sarà poi un inquilino che dimostrerà che pagava fin troppo prima della guerra e che neppure il 10 per cento deve essere consentito. Si scateneranno per l'Italia tante dispute che credo è meglio che il legislatore tronchi queste questioni e stabilisca il sistema da adottarsi. (*Benissimo*).

Posto che il sistema da adottarsi è quello di percentuali stabilite dal legislatore in che modo queste percentuali vanno stabilite?

Qui si presenta il criterio messo dinanzi dal senatore Loria e in parte accennato in un primo momento, sebbene poi non accolto, dal senatore Mosca e che forma oggetto di emendamenti dei senatori Loria, Badaloni, ecc. i quali avrebbero proposto negli articoli 2, 4 e 6 come sono stati concordati tra Ufficio centrale e Governo, di sopprimere le parole « fino al 30 giugno 1924 ».

Questo criterio, debbo confessare, chè per un certo momento ha anche sorriso a me. In che consiste esso? Consiste nella proroga indefinita delle locazioni con l'aumento delle pigioni pure indefinitivamente crescente. Ossia si stabilirebbe nella legge che gli affitti delle abitazioni dovrebbero essere prorogati senza limiti di tempo, e pure senza limite di tempo si dovrebbe stabilire una percentuale d'aumento, che i proponenti dicono essere quella del 30, 25, 20 e 15 per cento qual'è da noi proposta fino al 30 giugno 1924.

Il carattere indefinito della proroga delle case di abitazione in questo sistema dovrebbe essere congiunto al carattere indefinito degli aumenti progressivi: l'inquilino ha diritto di stare fin che vuole nella casa, e ogni anno su di lui cadrebbe un aumento progressivo del 30 e del 25 e del 20 o del 15 per cento sul fitto.

Quali sono i vantaggi del sistema?

Certo non sono pochi.

L'inquilino avrebbe una specie di assicurazione assoluta di non restare mai più senza tetto. Un secondo vantaggio: l'inquilino sarebbe spinto a trasformare la sua psicologia, (che adesso è quella di restare sempre nella casa finchè può, perchè gode di un appartamento a un prezzo inferiore a quello che sarebbe il prezzo di mercato) nel senso di prevedere il momento in cui egli dovrà andarsene: perchè, finchè il fitto da 100 passa a 125, a 150, egli resterà, ma quando sa che in un successivo periodo salirà a 175 a 200 ed a 225 egli comincia a prevedere che verrà il giorno in cui non gli converrà più rimanere e preordinerà i mezzi per andarsene. Nascerà così la psicologia del movimento, ossia si tornerà nella situazione che esisteva prima della guerra, quando vi era gente che entrava ed usciva dagli appartamenti, si vedevano gli « appigionasi » e non era tanto difficile per la gente che arrivava di procurarsi un appartamento. D'altro canto si può ancora aggiungere, a favore di questo sistema, che esso inevitabilmente fa arrivare al momento in cui il fitto politico sarà uguale al fitto economico e quando questo avverrà, il problema sarà bello e risoluto.

Ma se questi sono vantaggi i quali stanno molto bene esposti così in via direi quasi accademica, dottrinale, il fenomeno dovrebbe svolgersi, perchè questi vantaggi si attuassero, nella maniera che si è esposto. Ma io dubito che nella realtà si svolgerebbe così. Bisogna tener conto di un'obiezione importantissima fatta dal collega Mosca, il quale ha detto che il sistema potrebbe funzionar bene quando noi fossimo sicuri che la lira non svaluterà di più di quello che sia svalutata oggi. Ma per quanto si possa augurare ed essere fiduciosi nell'avvenire del nostro Paese e prevedere una rivalutazione della moneta, non possiamo oggi legiferare in base ad un fatto di cui non sappiamo quasi nulla. Far ciò sarebbe imprudente, in quanto che se la lira seguita a ribassare di valore, cosa monta che l'inquilino debba pagare tutti gli anni un 10 o un 15 per cento di più? Egli finirà col pagare sempre meno di prima ed il congiungimento fra i due valori, politico ed economico, non si effettuerà mai.

Ma vi è un'altra osservazione che ha carattere non economico, ma sociale e politico, e che a me pare molto importante. Il sistema funzionerà solo se tutti saranno persuasi della giustizia di una cosa: ossia che mentre la proroga è indefinita, anche l'aumento è indefinito. È molto facile scrivere ciò, ma molto difficile è persuaderne gli uomini: essi finirebbero per scindere le due idee che dovrebbero essere unite e direbbero: io ho diritto di stare in perpetuo in questa casa; questo è un diritto acquisito. Quanto a pagare poi gli aumenti periodici, è un altro paio di maniche. E ne verranno continue agitazioni; ed alle agitazioni di piazza io prevedo che politicamente sarà molto difficile poter resistere. Ad un dato punto questo sistema si convertirebbe nel diritto assoluto di stare nella casa, senza pagare alcun ulteriore aumento di fitto.

Ora io non so se il Senato voglia questa conclusione, che vorrebbe dire espropriazione, senza quasi indennizzo per i proprietari quali oggi sono. Senza indennizzo, in quanto che un'altra idea sarebbe difficile far entrare nella mente degli inquilini che, pur avendo diritto di rimanere in perpetuo in una casa, abbiano l'obbligo di far fronte alle imposte crescenti ed alle crescenti spese di riparazione. Quindi ne verrebbe che ad un certo momento il proprietario dovrebbe abbandonare la casa, perchè il suo reddito sarebbe certamente inferiore all'ammontare delle imposte e spese su lui gravanti. Io ritengo che il sistema, se pure possa per un certo momento apparire come idealmente accoglibile, nella pratica non possa essere attuato e quindi sia necessario di accogliere il sistema della gradualità, il quale si ispira al concetto informatore del disegno di legge del 18 aprile 1920 e degli emendamenti ora concordati, che è quello di far finire ad una certa data il sistema delle proroghe. Il legislatore deve fare una previsione dell'avvenire, prevedere fino ad un certo punto il momento in cui la situazione normale sarà ristabilita e si potrà rientrare in condizioni di libertà: e deve fissare la data in cui questo ritorno dovrà verificarsi.

A questo punto due sistemi si presentano: uno è quello del decreto-legge 18 aprile 1920 e l'altro è il sistema degli emendamenti concordati tra l'Ufficio centrale e il Governo.

Il sistema del decreto 18 aprile qual'era? Che la smobilitazione o la liberazione delle case per abitazione dovesse esser graduale. Non tutte le case o le categorie di case dovevano essere liberate nello stesso momento. Si distinguevano le case in quattro categorie: la prima veniva liberata al 1° luglio 1921, la seconda e la terza al 1° luglio 1922 e la quarta al 1° luglio 1923. Il sistema si era raccomandato al legislatore del decreto 18 aprile 1920, in quantochè esso doveva avere per iscopo di spingere gli inquilini della prima categoria a restringere subito la loro domanda di case, perchè diventando liberi i loro appartamenti di dieci o di dodici camere, i fitti sarebbero potuti aumentare, come di fatto stavano per aumentare e di fronte a questo aumento di prezzo gli inquilini avrebbero potuto ridurre la loro domanda di case, restringendosi dalle dieci o dodici camere alle otto o sette e avrebbero potuto in queste case trovar luogo i nuovi inquilini, quelli che costituivano le nuove famiglie o gli immigrati nelle grandi città.

Un altro vantaggio del sistema era quello di porre il problema del ritorno alla libertà non in un solo momento. In questo modo il problema politicamente avrebbe avuto un minor peso perchè dividendo gli inquilini in tante categorie, le case sarebbero diventate libere un po' per volta e perciò la pressione politica degli inquilini sarebbe stata meno grave. Questi i vantaggi che si proponeva il decreto 18 aprile 1920; ma l'esperienza che si è già verificata e che deve servire a qualche cosa quando si tratta di modificare una legislazione vigente, ha provato che gli inquilini della prima categoria dovrebbero essere oggi smobilitati, in quanto dovrebbero lasciare quanto prima i loro appartamenti, quando hanno cercato di restringere la loro domanda di case si sono trovati di fronte ad un muro chiuso; perchè gli appartamenti della seconda e terza categoria sono ancora vincolati e quindi non era loro possibile di entrare in questi appartamenti e non potevano perciò restringere la loro domanda di case. Avevano un bel desiderio di restringersi e di passare dalle dodici e quindici camere alle otto o dieci; tutti gli appartamenti di otto o dieci camere erano e sono ancora occupati da altri inquilini, quindi essi sono costretti a rimanere nelle case dove

si trovano perchè non sanno dove andare a stare. Il problema dei senza tetto si presenta così al 1° luglio 1921 anche per questa categoria di inquilini, cosicchè l'agitazione è già cominciata e minaccia di propagarsi anche agli inquilini della seconda e della terza categoria inquantochè la data del 1° luglio 1922 non pare oggi così lontana come poteva sembrare al legislatore al 18 aprile 1920 e cioè quasi un anno addietro.

Per questi motivi l'Ufficio centrale ha finito di accogliere il sistema della data unica della smobilitazione delle case e cioè quella del 1° luglio 1924. Il sistema della data unica della liberazione delle case presenta dei vantaggi, inquantochè esso è equo od iniquo egualmente per tutti i proprietari; non ci sono più i proprietari delle case ricche, i quali avrebbero avuto immediatamente la libertà ed i proprietari delle case povere che sarebbero ancora vincolate; tutti sono trattati alla medesima stregua, la quale potrà sembrare equa agli inquilini ed iniqua ai proprietari, ma ha il requisito di essere eguale per tutti. In secondo luogo questo sistema è anche equo verso tutte le categorie di inquilini inquantochè il principio dal quale è partito il decreto del 18 aprile 1920 e cioè che possono più facilmente sopportare gli aumenti di fitto coloro che abitano appartamenti al disopra dello sei, delle quattro o delle cinque mila lire, non può essere accolto senz'altro, inquantochè non vi ha in esso i caratteri della verità evidente; poichè è molto dubbio che le classi che abitano in quegli appartamenti abbiano avuto aumenti di reddito come quelle altre classi che abitano gli appartamenti della terza e quarta categoria; ed anzi è probabile che spesso costoro hanno avuto aumenti di reddito coi quali potrebbero più agevolmente sopportare un aumento di affitto che non gli inquilini della prima e seconda categoria.

Inoltre il sistema della proroga ad una data fissa presenta ancora il vantaggio di abituare tutti gli inquilini ad un aumento graduale di fitto. L'idea del ritorno alla libertà è inseparabile dall'idea del passaggio del prezzo politico delle case a quello economico e siccome oggi il prezzo politico è più basso di quello economico, dobbiamo ammettere come base del nostro ragionamento che gli affitti debbano an-

dare aumentando. Ora se gli affitti debbono aumentare, è meglio che aumentino gradualmente e questo aumentosia un'abitudine mentale che entri nella testa di tutte le categorie di inquilini, i quali si abituino così a pagare un po' più di quello che pagavano prima, avvicinandosi così al fitto economico.

Dato che questo è il sistema che doveva finire per essere accolto, quale era la data la quale s'imponessa? La data scelta fu quella del primo luglio 1924. Dal nostro punto di vista la data del primo luglio 1924 ha questa caratteristica, che essa significa un prolungamento di un anno per l'ultima categoria. L'ultima categoria andava già fino al primo luglio 1923; se questa legge doveva essere un beneficio per tutti gli inquilini, doveva esserlo anche per l'ultima categoria, e ad essa non poteva darsi una proroga ulteriore inferiore ad un anno.

Aggiungo che non poteva farsi a meno di dare tale beneficio anche agli inquilini di quarta categoria in quanto che, sempre allo scopo di perseguire la gradualità del passaggio, fu ritenuto opportuno d'applicare anche agli inquilini della quarta categoria un aumento di affitto annuo del 15 per cento. Ora ciò poteva essere un danno per essi se non si fosse prorogata la data. Poteva essere per essi un danno in quanto che essi già godevano, in virtù del decreto 18 aprile, il diritto di stare nelle abitazioni soltanto con aumento del 10 per cento dopo quello che è già in corso nel semestre attuale. Ora, poichè si riteneva giusto di aumentare questo 10 a un 15 per cento, era necessario che all'onere che si arrecava per tal modo agli inquilini, corrispondesse il vantaggio di una proroga maggiore almeno di un anno.

Si conclude perciò che questa data del primo luglio 1924 è stata una data quasi forzata, a cui si è venuti spinti dalle circostanze; e stabilita questa data per gli inquilini di quarta categoria, essa, per il principio della data unica per tutti, era determinata senz'altro per gli inquilini delle prime tre categorie.

Questa data non è nè troppo lontana nè troppo vicina. Ieri è stato affermato dai senatori che hanno partecipato alla discussione, che la proroga di un anno solo è una proroga troppo breve. Io credo però che sarebbe stato inopportuno di andare al di là di questi tre anni concedendo un beneficio maggiore.

Appunto per tener conto di quelle considerazioni che io ho fatto dianzi, ossia che noi non possiamo fare delle previsioni le quali siano abbastanza fondate, intorno a quello che sarà la potenza di acquisto della lira, a quello che sarà il livello dei salari, dei redditi, dei guadagni in un periodo molto lontano, noi dobbiamo fermarci al minimo possibile. Questo minimo possibile era determinato dall'anno di più in confronto agli inquilini di terza categoria, e quindi è giunta irresistibile la conclusione che il periodo migliore da adottarsi fosse quello del triennio che arriva fino alla data del primo luglio 1924.

Gli aumenti che sono stati proposti negli emendamenti concordati sono aumenti intorno a cui si può discutere. Le cifre che sono state proposte non hanno in se stesse nessun carattere assoluto di giustizia. Non si può *a priori* e in virtù di principi generali affermare che noi siamo stati nel vero e nel giusto assoluti quando si è detto che gli inquilini di prima categoria, oltre al 40 per cento che essi hanno già in corso di pagamento dal 1° novembre 1920 al 30 giugno 1921, debbano pagare ancora il 30 per cento in più per il 1921-22, un altro 30 per cento per il 1922-23, e un altro 30 per cento per il 1923-24. Così pure non si può assolutamente dire che sia giustizia assoluta il dire che gli inquilini della seconda categoria debbano pagare per ognuno di quei tre anni di proroga un 25 per cento; quelli della terza categoria 20 per cento e quelli della quarta un 19 per cento. È questione di arbitrio personale e il giudizio può essere al riguardo molto vario. In fondo io ritengo che siano aumenti equi e che contemperino bene le ragioni esposte tanto dai proprietari quanto dagli inquilini.

Ritengo che se un rimprovero può farsi a questo percentuali (un rimprovero non dal punto di vista politico e sociale, ma dal punto di vista economico) è che esse sono assai modeste. Noi non dobbiamo mai perdere di vista la meta a cui dobbiamo giungere che è l'equiparamento graduale del fitto politico al fitto economico. Ora il fitto economico già oggi, e probabilmente anche di qui a tre anni, sarà parecchio superiore a quello che risulta dall'applicazione di queste percentuali di aumento. Alla data del 1° luglio 1924 gli inquilini di prima categoria pagheranno (se queste proposte

fossero approvate) in confronto al fitto che era in corso alla data del 18 aprile 1920, un affitto cresciuto del 130 per cento, quelli di seconda categoria a quella data pagheranno il 100 per cento in più; quelli della terza, che sono più numerosi, pagheranno il 75 per cento in più; infine quelli della quarta categoria pagheranno il 55 per cento in più.

Quindi mi pare difficile che questi aumenti siano sufficienti almeno a riportare il fitto politico al livello del fitto economico. Ma anche qui nessuna previsione precisa può esser fatta e bisogna ritornare al punto di vista sociale e politico, secondo il quale non si deve creare troppo malcontento né da una parte né dall'altra.

L'elemento politico è imponderabile, ma una assemblea governativa bisogna ne tenga conto ragguardevole.

È certo che l'aumento stabilito per la categoria ultima, in base a cui furono calcolati gli altri, perchè gli altri risultano da un aumento progressivo del cinque per cento, quel 15 per cento che è stabilito per l'ultima categoria non pecca di eccessiva severità; è un aumento che può essere agevolmente pagato.

Ho sentito ricordare dianzi dal senatore Pozzo un aneddoto, che avrebbe dovuto raccontare un altro nostro collega: quello di una povera proprietaria di casa, la quale si trova nella impossibilità di sfamarsi, mentre gli inquilini portano a casa alti salari; questo è un caso frequente; infinite lettere ho ricevuto di casi miserandi di piccoli proprietari che hanno investito tutto il loro risparmio in una piccola casa ed oggi per il crescere delle imposte e spese non ricevono quasi più alcun reddito dalle proprie case; mentre i loro inquilini godono di redditi assai elevati.

Mi permetto di esporre al Senato i risultati di alcune tabelle le quali si riferiscono ai salari che sono percepiti da nove famiglie di operai, i quali lavorano in stabilimenti tessili di una regione dell'alta Italia. In quelle tabelle sono indicati il nome e la località dello stabilimento, il nome e il cognome dei capi di famiglia, il nome e la professione di ognuno dei membri della famiglia: sono tabelle di attendibilità certa.

Uno di questi capi di famiglia, il quale lavora nello stabilimento, avendo alle sue di-

pendenze cinque figli, porta a casa un salario complessivo di lire 99,80 al giorno; tenendo conto di 300 giorni lavorativi, il salario complessivo annuo è di lire 29,940. Questo salario complessivo oggi deve essere ancora aumentato di circa 400 lire a testa in virtù di un successivo aumento, derivante da un concordato non ancora applicato e quindi non risultante dai fogli paga.

Un secondo capo di famiglia, il quale ha con lui due figli e la nuora, che lavorano nello stabilimento, porta a casa ogni giorno lire 65,60 e guadagna all'anno 19 mila e 680 lire.

Altri hanno lucri per 5 persone di 21 mila e 775 lire, per sei persone di 25 mila e 410 lire, per cinque persone, di 24 mila lire, per tre di 20 mila e 940 lire, per nove persone di 38 mila e 400 lire, per sei persone di 28 mila e 680, per sei persone di 26 mila 680, lucri che vanno tutti aumentati di una cifra che oscilla tra le 2 mila e le 3 mila lire a causa dell'ultimo aumento di cui ho parlato.

Orbene, queste famiglie, le quali ottengono salari a cui invano potrebbe aspirare la grande maggioranza della media borghesia e degli impiegati, di solito si lamentano moltissimo degli aumenti moderati di affitto che la società che le impiega voleva richiedore. Questi aumenti di affitto avevano per solo intento di permettere alla società costruttrice delle case operaie di far fronte alle spese d'imposte e di riparazioni senza rimetterci. La Società aveva il desiderio plausibile di esser proprietaria di case senza godere alcun reddito e di non fare al tempo stesso alcuna spesa. Eppure anche questo aumento moderatissimo di circa una lira per settimana e per appartamento non fu consentito; probabilmente esse appartengono ad un ceto i cui rappresentanti fanno la più fiera opposizione al disegno di legge che sta dinanzi all'altro ramo del Parlamento.

Aggiungasi che mentre si concedono gli aumenti gradualmente ora detti le imposte di ogni fatta vanno vertiginosamente aumentando sulle proprietà edilizie. È molto probabile che gli aumenti stessi nella maggior parte dei casi siano totalmente assorbiti ed al di là, degli aumenti di imposta e sovrimposta; dimodochè i proprietari di case, immagino sarebbero ben lieti di ottenere aumenti uguali alla metà di quelli concordati, ove ad essi però fosse data facoltà

di rivalersi sugli inquilini di metà delle imposte e sovrimeposte su di essi gravanti.

Dunque a me sembra che gli aumenti di pigione che sono stati proposti dall'Ufficio centrale possano essere accolti come abbastanza equi e come tali da non parere eccessivi agli inquilini.

Noi non possiamo sapere precisamente quali saranno, gli effetti della gradualità che noi abbiamo proposto negli emendamenti concordati; sarebbe augurabile che questi effetti potessero essere quelli di avvicinarsi alle pigioni economiche alla scadenza del 1° luglio 1924. Ma per ora questo è solo un augurio che potrà avverarsi se contemporaneamente avranno luogo molte altre circostanze su cui tornerò in fine del discorso.

Certamente però questo sistema permette di attenuare alquanto la rapidità di quello spostamento delle classi sociali a cui accennava ieri il senatore Mosca. La lotta maggiore che si è creata, intorno a questi decreti limitativi, pare a me che non sia quella tra proprietari e inquilini. Il proprietario è bensì in contrasto d'interesse con gli inquilini, ma in contrasto d'interesse passivo; il contrasto maggiore, attivo è tra le classi che sono rimaste socialmente ferme e quelle che sono salite. Questo è il vero contrasto fondamentale d'interessi che esiste nel momento presente. Ci sono classi sociali il cui reddito è rimasto invariato, sono quelle per esempio, in parte degli stessi proprietari di case, dei possessori di rendite fisse, dei possessori di fondi affittati, dei pensionati e degli impiegati delle categorie medie ed alte (non oserei dire degli impiegati di categorie minori, perchè dalle relazioni presentate a noi e specialmente da quella del senatore Riccardo Bianchi, abbiamo imparato quanto fu forte l'aumento di stipendio concesso ai ferrovieri di categorie più moderate, i quali hanno veduto aumentare il salario di 5, 6, 7 volte tanto).

Esiste una categoria della vecchia, media ed anche della ricca borghesia antica, la quale ha veduto i propri redditi stazionari; mentre vi sono classi di commercianti, di industriali ecc. che si sono arricchite ed hanno veduto aumentare i propri redditi.

Questa seconda categoria aspira, e non si può reprimere questa sua aspirazione, ad im-

padronirsi degli alloggi appartenenti alla prima categoria, e per attuare questa sua aspirazione offre un prezzo maggiore ai proprietari di casa. Questi non sarebbero uomini economici se non tendessero l'orecchio a queste offerte; ma non sono essi che creano l'offerta maggiore di prezzo, sono le classi che offrono dei prezzi maggiori con cui si mettono in contrasto con le categorie che oggi stanno nelle case. Ora, sembra a me opera socialmente e politicamente utile fare in modo che il passaggio delle case dalla vecchia borghesia che scende alla nuova che sale, avvenga un po' gradualmente: può anche darsi che se questo passaggio è alquanto frenato e non avviene con impeto, quando ci troveremo al 1° luglio 1924 le nuove classi ascendenti si troveranno un po' moderate nella loro ascesa, e se l'aumento dei redditi non seguita a pronunciarsi come si è pronunciato in passato, se si può verificare in questo aumento qualche attenuazione, e ciò può darsi ove si verifichi una moderata rivalutazione della lira, allora le classi antiche potrebbero meglio resistere alla ondata ascendente delle classi che vogliono impadronirsi dei loro appartamenti, il che vuol dire che al 1° luglio 1924 può darsi, che per la rivalutazione della lira, e per nuove offerte di case, i fitti siano economicamente meno elevati di quello che sono oggi. In tale caso la vecchia borghesia avrà potuto conservare la propria situazione rispetto al godimento della casa e saremo passati attraverso alla crisi, senza che essa si producesse in tutta la sua intensità. Se è invero lodevole l'aspirazione delle classi che salgono ad avere una casa migliore (ed è un intendimento questo che deve essere aiutato dalla legislazione) d'altro canto non si può misconoscere il fatto, che coloro che si vedono spossessati dei loro alloggi provano un dolore molto vivo. Quindi, se per mezzo di questo periodo di transizione, riusciremo ad attenuare, da una parte il piacere e dall'altra il dolore, avremo fatta opera socialmente meritoria.

E passiamo all'esame del secondo disegno di legge che è quello del Commissario degli alloggi.

Voci. Oh! Oh!

EINAUDI, *relatore.* Questo è il decreto che ha suscitato l'opposizione più viva del Senato e anche le critiche più acerbe, ma credo che i miei

colleghi dell'Ufficio centrale siano d'accordo con me nel non inacerbire queste critiche. L'Ufficio centrale ha detto la sua opinione intorno alla funzione e all'efficacia di questo Commissario degli alloggi.

Noi siamo scettici intorno al risultato che il commissario degli alloggi potrà avere; non possiamo certamente affermare che questo commissario degli alloggi possa riuscire ad essere fecondo di utili risultati dal punto di vista della più equa ripartizione delle case, possa riuscire ad ottenere quello svuotamento degli appartamenti troppo tenuamente abitati. Sono queste le aspirazioni del decreto-legge, ma non si può sperare che tali aspirazioni abbiano a tradursi in realtà.

D'altro canto, a tenerci lontani dalla severità della critica pronunciata da parecchi senatori, ci convince una considerazione, che cioè, questo decreto-legge è un decreto, il quale forse anche nel pensiero del Governo rappresenta un meno peggio in confronto a quello che si sarebbe verificato se il decreto stesso non esistesse. Se il decreto non esistesse, esisterebbero dei poteri ugualmente arbitrari e forse ancora più gravi che i prefetti si arrogerebbero in base alla legge comunale e provinciale.

Abbiamo avuto esempi lamentevoli di esercizio del potere dei prefetti e non so se in sede di legislazione si potranno limitare i poteri dei prefetti; è una questione che non è tanto di legislazione quanto di amministrazione e di nervi a posto da parte del Governo di fronte ai cosiddetti moti popolari, il cui timore provoca talvolta un eccessivo panico nei prefetti e li spinge a provvedimenti irriflessivi.

Mi auguro che i prefetti in avvenire non si lascino travolgere da paure eccessive e non diano peso a dimostrazioni di inquilini che non sono forse mai stati tali; ma sta di fatto che un potere lato e indefinito dei prefetti esisteva, che i prefetti se ne servivano a loro libito e in guisa tale da gravemente pregiudicare i diritti degli inquilini e dei proprietari.

Lo scopo del Governo, se me lo voglio ricostruire, non può essere stato se non quello di porre un vincolo con l'istituzione dei commissari degli alloggi all'esercizio del potere prepotente dei prefetti.

Noi dell'Ufficio centrale abbiamo esaminato il decreto-legge da questo punto di vista, da

quello cioè dell'esistenza di un potere arbitrario, di cui il potere politico si sarebbe prevalso egualmente dato che la legge comunale e provinciale esiste.

Noi abbiamo cercato soltanto di fare in guisa che i poteri del commissario agli alloggi fossero, per quanto è possibile, limitati; abbiamo cercato di legarlo, quanto più era possibile, in guisa che la sua potestà di male fosse ridotta al minimo possibile. (*Si vide*). E mentre il decreto-legge del Governo istituiva soltanto una Commissione consultiva e dava all'arbitrio del commissario degli alloggi facoltà di consultare o non consultare questa Commissione, noi ripetutamente abbiamo posto al commissario degli alloggi l'obbligo di sentire almeno questa Commissione; in alcuni casi più gravi si è detto che il commissario degli alloggi deve non solo sentir la Commissione, ma operare in conformità del parere di esso, e, in un caso gravissimo, che è quello della divisione dell'abitazione, abbiamo detto che esso deve non solo sentire il parere conforme, ma questo parere conforme deve essere unanime per permettere al commissario degli alloggi di introdursi entro le famiglie. Legami maggiori di questi credo che, posta l'istituzione, non fossero possibili di poter creare.

Ancora l'Ufficio centrale ha cercato di regolamentare nel caso in cui si trattasse di parecchie abitazioni di proprietà o affittati da una determinata persona; abbiamo cercato di indicare i casi nei quali al commissario degli alloggi sia consentito di portar via qualche cosa a colui che occupa un appartamento della città e una casa di campagna o al mare; abbiamo cercato di stabilire le circostanze che il commissario degli alloggi deve valutare, e deve valutare la Commissione per permettere l'occupazione della seconda o terza casa posseduta dall'inquilino; ed a questo proposito indicato i rapporti famigliari, le esigenze di salute, le esigenze relative all'Amministrazione del patrimonio dei membri della famiglia.

Nel casi dei subaffitti ci si trovò di fronte ad un problema delicatissimo. L'Ufficio centrale ha negato all'inquilino il diritto al subaffitto totale del proprio appartamento contro la volontà del proprietario, inquantochè il consentire all'inquilino il diritto di subaffittare, anche contro il divieto espresso del proprietario, tutto

l'appartamento è tale una sopraffazione dei diritti del proprietario che a noi è parso di non poterlo accogliere.

MOSCA. E avete fatto bene.

EINAUDI, *relatore*. E quindi si afferma il principio che il subaffitto debba essere parziale, perchè se fosse totale l'inquilino potrebbe esercitare una speculazione ed ottenere un reddito maggiore da una cosa che non è sua. Ciò che dal punto di vista collettivo importa, non è che vi sia l'uno piuttosto che l'altro...

SONNINO SIDNEY. Fa lo stesso: l'inquilino affitterà nove decimi dell'appartamento.

EINAUDI, *relatore*. Si potranno anche accordare dei temperamenti, ma il principio che abbiamo voluto stabilire è che il subaffitto sia parziale e che deve essere esercitato con grande cautela, dovendo essere consentito al proprietario un certo diritto di preferenza sul subaffitto che l'inquilino avrebbe scelto.

L'Ufficio centrale propone altresì una variante di notevole importanza al decreto-legge presentato dal Governo qual'è quella della soppressione totale dell'art. 28. Questo articolo consacrava una specie di diritto al Ministero dell'industria e commercio, su proposta e parere dell'ente nazionale delle industrie e turistiche, di impadronirsi delle ville e dei palazzi di proprietà altrui, quando paresse che questa occupazione fosse conveniente al progresso dell'industria alberghiera. All'Ufficio centrale è parso che questa facoltà concessa ad una classe di albergatori di occupare la casa altrui fosse inammissibile, in quanto che, è vero che l'industria alberghiera è meritevole di progredire e contribuire alla ricchezza italiana con l'introduzione di divisa estera nel nostro paese, ma è vero altresì che non può essere comportato in nessuna maniera che i forestieri vengano ad ottenere fra noi il godimento di palazzi e ville a prezzo inferiore a quello che sarebbe il prezzo giusto di mercato. Se vogliono godersi i palazzi e le ville, paghino l'intero prezzo che sul mercato esse valgono (*approvazioni*). È certamente difficile di poter presumere che un proprietario a cui si offre l'intero prezzo corrente di un palazzo o di una villa, si rifiuti alla vendita per mero capriccio: si rifiuterà quando al palazzo o alla villa annetta ricordi di famiglia, affezioni particolari, le quali debbono essere tutelate in ogni maniera,

perchè valgono quanto, se non fosse più, di qualsiasi vantaggio si possa arrecare all'industria alberghiera.

ALESSIO, *ministro dell'industria e del commercio*. Siamo d'accordo sulla soppressione: non posso fare di più!

EINAUDI, *relatore*. Ho parlato appunto per spiegare la soppressione.

Un altro punto su cui l'Ufficio centrale è pure d'accordo col Governo, è quello della soppressione, invece della modifica che era stata proposta anche da noi, di tutto intero l'art. 80 salvo il primo capoverso.

Nelle nostre proposte si era cercato di temperare un certo diritto che avrebbe avuto il commissario degli alloggi di intervenire anche rispetto alle case nuove. Una più matura considerazione ha persuaso l'Ufficio centrale, ed altresì il Governo, che fosse conveniente di abbandonare ogni intrusione del commissario degli alloggi in quelle che sono le nuove abitazioni dichiarate abitabili e costruite dopo il 20 marzo 1919. Bisogna ben porsi in mente, che se non la sola, la principalissima maniera per risolvere il problema delle abitazioni è quella di costruire case nuove; ed una delle maniere per le quali la costruzione di case nuove può essere promossa, è la sicurezza assoluta di coloro i quali vogliono costruire, che nessuno oserà introdursi nelle nuove case a regolamentare i fitti e le condizioni di abitazione delle case stesse; altrimenti le case non saranno assolutamente costruite. Queste argomentazioni parvero persuasive a noi ed al Governo, cosicchè si propone che l'articolo cada salvo quanto si riferisce al primo capoverso il quale afferma che le attribuzioni conferite al commissario del Governo non possano essere esercitate per gli edifici dichiarati abitabili e costruiti dopo il 20 marzo 1919.

Dovrei ora passare a trattare dell'argomento delle controversie nei riguardi delle locazioni dei negozi, ma pregherei mi fosse consentito un breve riposo.

PRESIDENTE. In relazione alla domanda fatta dall'onorevole relatore dell'Ufficio centrale la seduta è sospesa per 10 minuti.

(La seduta è sospesa, ore 17.35).

(La seduta è ripresa, ore 17.55).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Einaudi, relatore dell'Ufficio centrale, per continuare il suo discorso.

EINAUDI, *relatore*. La sola questione generale della quale mi conviene ancora occuparmi è quella relativa all'ultimo dei provvedimenti che ci sono presentati col disegno di legge n. 273, relativo alle controversie sulle locazioni dei negozi. Intorno all'argomento sostanziale del disegno di legge, l'Ufficio centrale è d'accordo col Governo, inquantochè esso si limita ad una proroga di un anno delle locazioni dei negozi, proroga le cui condizioni, in caso di controversie tra le due parti, debbono essere stabilite da una Commissione arbitrale; su queste non vi è alcun contrasto. Trattasi di un provvedimento, il quale ha la stessa natura di quello del decreto-legge 18 aprile, ossia ha lo scopo di permettere un passaggio dalla condizione di vincolo assoluto alla condizione di assoluta libertà. Il metodo del passaggio è stato qui risolto in una maniera alquanto differente da quella tenuta nell'altro decreto-legge, perchè qui si è accolto il concetto della Commissione arbitrale, e in verità la materia era così differente, le classi sociali interessate erano così diversi, così economicamente capaci di discutere tutto, che era opportuno che un altro sistema fosse seguito.

Nelle case di abitazione sarebbe stato forse inopportuno, come ho detto, il criterio delle Commissioni arbitrali, in quantochè, caso per caso, si sarebbe dovuto discutere intorno alla singolarità degli affitti e si sarebbero dovute andare esaminando l'altezza e la tenuità dei singoli affitti, circostanze tutte le quali è molto difficile valutare. Nel caso dei negozi invece noi ci troviamo di fronte a due parti contraenti, proprietario e negoziante, le quali non contrattano sul luogo l'abitazione, sul tetto da cui si ha paura di essere espulsi, contrattano invece intorno ad uno strumento del commercio, a uno strumento dell'industria, e quindi sono parti le quali più facilmente possono venire ad accordi. Nel caso poi in cui non vengano ad accordi, per questo anno, vi sarà una Commissione che stabilirà il *quantum* dell'affitto tenendo conto delle circostanze che opportunamente, secondo me, il disegno di legge stabilisce, ossia quella della svalutazione della moneta in relazione all'epoca dell'inizio del contratto e alla sua

durata successiva (formula che io ritengo molto felice), in relazione all'importanza degli oneri che gravano sulla proprietà fondiaria ai cambiamenti seguiti nel valore dei locali affittati in conseguenza dell'avviamento procurato dal commerciante.

E fin qui l'Ufficio centrale è stato concorde. La controversia è sorta nell'Ufficio centrale soltanto a proposito della lettera c) dell'articolo 3 e dell'articolo 6, i quali riguardano la questione della proprietà commerciale. E a questo proposito l'Ufficio centrale è rimasto diviso in una maggioranza e in una minoranza; una minoranza la quale propendeva ad accogliere il progetto del Governo, e una maggioranza la quale invece ritiene più opportuno che queste disposizioni siano non respinte ma stralciate da questo disegno di legge e collocate in un disegno di legge apposito il quale regoli questa materia.

Le ragioni le quali possono essere addotte da una parte e dall'altra sono forse egualmente gravi. Ricorderò prima quelle del Governo che sono anche quelle della minoranza dell'Ufficio centrale.

Qui si trattava di creare un nuovo Istituto, l'Istituto della proprietà commerciale, ossia di dividere per così dire idealmente o economicamente un certo bene che si assomma in un negozio o in una bottega, in due parti una delle quali sia la parte edilizia o fondiaria, l'altra la parte commerciale.

C'è il locale della bottega che ha un valore di costruzione, un valore in relazione al progetto della sua costruzione ed anche in relazione alla situazione in cui il locale si trova; questo è il valore edilizio. Poi c'è accanto ad esso un valore commerciale il quale si concreta nell'avviamento che il negoziante ha saputo imprimere all'azienda durante il tempo in cui egli ha locato il negozio. Questo avviamento ha un'origine personale, dipende dalla sua abilità, dalla sua intraprendenza, dal suo saper fare in confronto della clientela ed è cosa la quale perciò ha carattere nettamente distinto da quello della proprietà edilizia, e si può perciò chiamare come ha fatto la relazione del disegno di legge governativo, « proprietà commerciale ».

Il Governo e la minoranza dell'Ufficio centrale ritengono che giustamente si debba ri-

conoscere questo principio della proprietà commerciale, che si debba riconoscere che la proprietà commerciale, ossia l'avviamento creato dal negoziante o dal commerciante, debba rimanere cosa sua anche alla scadenza della locazione, e non debba essere usurpata dal proprietario della casa. Essi ritengono che si tratti di un caso di indebito arricchimento in cui anche secondo le regole del diritto comune il negoziante avrebbe diritto ad una azione contro il proprietario, usurpatore di una cosa la quale è stata creata da lui e di cui si appropriasse indebitamente il proprietario.

Il Governo nota che anzi egli è stato molto prudente nella definizione della proprietà commerciale in quanto non ha affermato un principio generalissimo, ma ha affermato soltanto il diritto a un compenso da assegnarsi a un conduttore dal proprietario nell'ipotesi che questi o direttamente o con un diverso conduttore riesca a trar profitto dall'avviamento procurato al negozio dal primo conduttore e all'articolo 6 dice che si ha diritto di ottenere il compenso soltanto quando il predetto proprietario o il nuovo conduttore esercita la stessa industria e lo stesso commercio del passato. Quindi non basta che ci sia un altro che venga in quel negozio, occorre che colui che viene eserciti la medesima industria o il medesimo commercio. In quel caso il Governo afferma che il proprietario che esercita la medesima industria usurpa una proprietà altrui e che quindi la legge deve riconoscere questa proprietà che è di un altro: il negoziante che esce ha diritto ad un compenso per questo avviamento.

L'onorevole senatore Loria ha ricordato ieri gli esempi della provincia irlandese dell'Ulster, nella quale un istituto consimile ha fatto la fortuna dell'Irlanda e ha contrapposto l'Ulster protestante all'Irlanda cattolica, notando come questo istituto sia causa della pace sociale dell'Ulster. Non so se questo istituto non esista altresì anche nell'Irlanda cattolica, in quanto che per leggi successive la proprietà rustica irlandese è ormai quasi completamente passata dalle mani dell'antica nobiltà nelle mani dei contadini, perchè si è riconosciuto il diritto a un fitto fisso, non aumentabile se non dietro sentenze di certi tribunali. Ad ogni modo, il precedente ha valore e debbo riconoscerlo e

ripeterlo; forse non era necessario andare tanto lontano, perchè abbiamo nella nostra legislazione statutaria e nella legislazione che segue esempi luminosi di riconoscimento della proprietà commerciale; nella legislazione toscana c'è il diritto d'entrata che corrisponde a quella che sarebbe la proprietà commerciale di oggi; diritto sancito anche dagli statuti comunali e dalla legislazione posteriore. Ci sono trattati reputatissimi intorno a questa materia, tra cui quello del Fierli. Nella legislazione straniera c'è un progetto di legge, votato dalla Camera dei deputati francese e già presentato al Senato, che riconosce l'istituto della proprietà commerciale.

Detto questo, debbo ricordare le ragioni per cui la maggioranza dell'Ufficio centrale è stata favorevole allo stralcio della lettera c) dall'articolo 3 e dall'articolo 6, ossia, allo stralcio di questo istituto nuovo dal disegno di legge. Le ragioni sono in parte di opportunità e in parte di merito: dal punto di vista dell'opportunità è parso alla maggioranza dell'Ufficio centrale che questo non fosse il luogo del riconoscimento della proprietà commerciale; il disegno di legge si occupa di un fatto completamente transitorio, come quello della proroga per un anno degli affitti dei negozi e perciò questo non è parso a noi il luogo più opportuno per introdurre nella nostra legislazione un principio così importante e fecondo di conseguenze; come quello della proprietà commerciale.

È più opportuno - opiniamo noi - che il Governo presenti un disegno di legge speciale che si occupi di tutta la materia e che lo presenti all'opinione pubblica nella sua interezza, senza legami artificiali con un provvedimento transitorio, quale è la proroga per un anno degli affitti dei negozi.

A noi non è parso nemmeno che questo sia il tempo opportuno, in quantochè il momento presente è quanto mai si possa immaginare contrario a scindere nella pratica quella proprietà commerciale che idealmente si può scindere dalla proprietà edilizia in quantochè questa scissione nella pratica presuppone un metro stabile monetario, presuppone che si possano fare paragoni tra un tempo e un altro. Ora nel tempo presente ci troviamo di fronte alla instabilità del valore della moneta e non è possibile

riconoscere se l'aumento di valore di un negozio da diecimila lire a centomila o centocinquantomila lire sia dovuto al merito del negoziante o a una svalutazione monetaria. Questa è una obbiezione non di merito ma di opportunità rispetto al tempo; se questo istituto deve essere introdotto, è opportuno che sia introdotto in un momento nel quale non si corra il rischio di attribuire alla classe dei negozianti un valore non prodotto dal loro merito, ma da circostanze che hanno investito le condizioni economiche del mondo, dalla svalutazione prodotta dalla guerra.

Quindi giovare di questo fenomeno transitorio per effettuare il trasporto di ricchezze da una classe ad un'altra è parso a noi inopportuno. Quando la lira si sarà arrestata, nella pratica, si potrà fare la distinzione che è sempre possibile, ma che presenta delle gravi difficoltà e che sarebbe antipatico dal punto di vista sociale.

Non è parso anche alla maggioranza dell'Ufficio centrale opportuno scegliere questo momento, in cui i negozianti e bottegai sono accusati dalla voce pubblica di essersi arricchiti oltre misura, per effettuare a loro favore un controverso riconoscimento della proprietà commerciale.

Inoltre è opportuno, e qui entriamo già in parte nel merito, di studiare meglio in un disegno di legge apposito questa materia, anche per accertare le conseguenze d'indole tributaria che deriverebbero dal riconoscimento della proprietà commerciale.

Questo riconoscimento porterebbe, come ho detto prima, la scissione ideale di una cosa che oggi è unita, da una parte la proprietà edilizia, dall'altra la proprietà commerciale. Una volta che la scissione è stata riconosciuta in una legge, ne deriva la conseguenza che, o per leggi successive o per giurisprudenza interpretativa di questa legge, si dovrebbe trasportare nel campo tributario la distinzione che oggi si fa dal punto di vista solo economico; e il trasporto nel campo tributario di questa distinzione avrebbe l'effetto che un reddito il quale finora al cessare della locazione entrava nell'economia del proprietario, questo reddito che finora spettava tutto al proprietario, ed era considerato un tutt'uno inscindibile, si dividerebbe in due parti, una considerata red-

dito della casa, l'altra reddito della proprietà commerciale. Ora solo il primo dovrebbe essere tassato dall'imposta sui fabbricati, il secondo dall'imposta di ricchezza mobile. Le conseguenze tributariamente sono gravi, perchè il reddito sul fabbricato è colpito a favore dello Stato da un'imposta che oggi batte sul 24 per cento, mentre i redditi commerciali sono colpiti da una aliquota minore; ma soprattutto vi sarà una perdita notevole da parte dei comuni e delle provincie, in quanto che le provincie e i comuni, che oggi hanno un diritto di sovrimposta, normalmente sino ai 60 centesimi per il reddito della proprietà fabbricata, hanno diritto eccezionalmente fino ai 10 centesimi per il reddito commerciale. Ammesso questo principio noi perderemo una certa somma d'imposta e aggiungeremo un nuovo gravissimo dissesto per le finanze locali.

Io non ho obiezioni da fare al riguardo, in quanto che ritengo che il reddito commerciale deve essere tassato secondo la sua natura di reddito commerciale, ma ciò che dico è che se non si può chiudere gli occhi di fronte a questo problema, che deve essere risolto; lo Stato può rinunciare ad avere delle entrate per sé e per conto degli enti locali, ma si deve rinunciare a ragione veduta, sapendo quali sono le conseguenze inevitabili del provvedimento da lui proposto.

E vengo al merito. Il merito è controverso, in quanto che io non ragiono soltanto dal punto di vista giuridico, e da questo punto di vista mi rimetterei all'avviso degli onorevoli colleghi dell'Ufficio centrale, che sono stati dell'opinione che dovesse riconoscersi l'avviamento. Piuttosto mi riconnetto a punti di vista di carattere economico. Quali saranno le conseguenze del riconoscimento della proprietà commerciale? Questo riconoscimento o sarà una causa, o una delle cause, che potranno aumentare il costo delle merci, potranno rendere più difficile agli uomini nuovi di entrare nel commercio e nelle industrie e di fare concorrenza agli uomini vecchi che avevano quelle determinate industrie. Con il sistema oggi vigente, senza proprietà commerciale, un uomo che sia provvisto di intelligenza e di capacità di negoziare, non deve pagare un diritto di entrata, deve soltanto pagare al proprietario un fitto maggiore in funzione dell'avviamento che al

negozio è stato procurato: invece di pagare 10 mila lire pagherà 15 mila lire. Ora per un uomo nuovo è meglio pagare 5 mila lire di più di fitto che non pagare un diritto di entrata al negoziante che se ne va di 100 mila lire o, come in altri casi, magari un diritto più rilevante per botteghe di poca importanza.

È meglio per l'uomo nuovo, di pagare solo 5 mila lire l'anno, perchè queste le ricava dalla vendita giornaliera delle merci e non ha bisogno di fare un'anticipazione di capitale, quindi può entrare ad esercitare il negozio senza possedere un forte capitale.

L'esistenza della proprietà commerciale consente l'accesso all'individuo commerciale solo a chi è provvisto di capitale rilevante; di quel capitale che occorre per pagare il prezzo di entrata ai negozianti e se ne vanno via.

Questa non mi sembra una conseguenza favorevole allo sviluppo della concorrenza commerciale, alla moltiplicazione dei negozianti e al ribasso dei prezzi a favore dei consumatori.

Ho timore che l'istituzione della proprietà commerciale possa condurre, aggiunto ad altri, ad un ostacolo alla diminuzione dei prezzi. Questo ostacolo è della stessa natura di altri ostacoli sorti in questi ultimi anni per dura necessità di guerra. Durante la guerra si è voluto impedire a chi voleva fare concorrenza ai vecchi beati possidenti, colla costituzione di consorzi, in cui hanno avuto diritto di entrare solo coloro che esercitavano quel commercio o quell'industria da un certo numero di anni. Ciò sarà stato necessario, ma ebbe per conseguenza di far nascere la concorrenza. Chi esercitava l'industria e il commercio ha visto rinsaldati i suoi monopoli.

L'istituto della proprietà commerciale codificata per sempre, ho timore che possa produrre questo risultato dannoso.

A questa argomentazione economica si contrappongono vantaggi sociali e politici. Dal punto di vista sociale e politico pare a me certo che l'istituzione della proprietà commerciale possa condurre ad una maggiore pacificazione sociale in quanto che il suo risultato quale sarà? Sarà questo che dopo un certo periodo di tempo i proprietari di case, almeno per i locali destinati a negozi, incorreranno in un rischio maggiore di prima, perchè correranno il rischio di andare incontro a contro-

versie per la determinazione dell'ammontare della proprietà commerciale, quindi la proprietà dei piani terreni diventerà meno appetibile per i proprietari di case; essi perciò saranno indotti a vendere i piani terreni precisamente ai negozianti, quindi la proprietà del locale come tale si confonderà di nuovo dopo un certo periodo di tempo con la proprietà dell'avviamento. L'avviamento e il negozio si confonderanno, ma mentre prima della guerra erano confusi nelle mani del proprietario, dopo lo daranno nelle mani dei negozianti. Sarà una situazione come prima, ma con la trasposizione delle classi proprietarie.

Dal punto di vista sociale è un risultato utile perchè avremo sostituito all'unico proprietario di una casa un proprietario dei piani superiori ed altri parecchi proprietari per i negozi, ed allora in una città avremo invece di venti mila proprietari di case, ottanta mila, il che è un vantaggio per la pace sociale. Da tal punto di vista la proprietà commerciale merita approvazione, pur sapendo che noi otterremo questo risultato sociale e politico con un costo economico. Anche la pace sociale, di questa moltiplicazione dei proprietari edilizi si avrà sotto forma di un maggior prezzo delle merci. La società pagherà a se stessa questo beneficio perchè essendo minore la concorrenza tra i negozianti, il prezzo delle merci sarà maggiore di quello che altrimenti sarebbe stato, ma tanto è grande il vantaggio sociale che mi adatterei anche alla proprietà commerciale se essa dovesse essere feconda di un così notevole bene politico e sociale.

L'argomento è così complesso, così intricato, le faccie da una parte e dall'altra sono così varie, che si comprende benissimo come la maggioranza dell'Ufficio centrale sia rimasta esitante ad accogliere senz'altro nella nostra legislazione, così di straforo, questo istituto della proprietà commerciale. Ed è per questo che la maggioranza mantiene il suo voto contrario alla lettera c) dell'art. 3 e all'art. 6 e si rimette alla sapienza del Senato intorno al giudizio che si vorrà dare su questa divergenza di opinione.

Dicevo, poco fa, che la pace sociale si acquista e che noi la comprenderemo sotto forma di un maggior prezzo delle merci vendute, in compenso del beneficio di avere un maggior nu-

mero di proprietari edilizi. La pace sociale la comprenderemo anche con tutta la legislazione degli affitti. Non è un caso isolato questo dei negozianti poichè esso si ripete per tutte le case. Noi avremo restaurato con questa legislazione o almeno ci saremmo avviati con esso ad uno stato di fatto profondamente diverso da quello che vigeva prima della guerra. Allora l'industria edilizia era fondata sulla divisione delle funzioni: la vecchia teoria economica trovava applicazione anche in questo campo. Si erano nettamente specializzate tre categorie: una prima categoria di costruttori di case, una seconda categoria di proprietari di case, ed una terza categoria di inquilini. La specificazione aveva per effetto di produrre case al minimo costo e di affittarle al minimo prezzo. Vi era infatti una categoria - i costruttori - che non facevano che costruire per rivendere.

Tutte le grandi città italiane si sono ampliate in modo magnifico dopo il 1860 e 1870, per merito in gran parte di questa classe di costruttori edilizi che sono andati fabbricando case, qualche volta con grandissimo rischio: tutti possono ricordare case vuote qui a Roma, frutto delle speculazioni edilizie nel periodo dal 1885 al 1895. Questa classe di costruttori aveva acquistato una abilità e una tecnica speciale per le costruzioni edilizie; aveva impianti propri, proprie maestranze, era in grado quindi di fornire case al minimo prezzo possibile. Costruiva la casa e la rivendeva ad una seconda categoria, quella dei proprietari. Questa categoria, aveva una psicologia speciale: normalmente appartenevano ad essa risparmiatori più prudenti e timidi, gente che non voleva correre rischio, che si contentava di un reddito mediocre: nell'alta Italia era difficile che le case si acquistassero con un reddito superiore al 4 o 4 e mezzo per cento; si aggirava poco più, e, qualche volta a meno, di quello che fosse il reddito della rendita italiana, ora 3 e mezzo per cento. Era gente che credeva in quella maniera di acquistare un massimo di sicurezza (non so se la credenza fosse giusta od erronea, come pare bene dire, se si pensa alle limitazioni da cui sono oggi colpiti); impiegava i propri capitali ad un basso saggio di interesse, che dal 4 o 4 e mezzo nell'alta Italia cresceva un po' nella media Italia e a Roma

forse giungeva al 5 o 5 e mezzo per cento; sempre basso in confronto ai saggi di remunerazione in altri impieghi. Data questa combinazione di circostanze di costruttori specializzati e di proprietari che si contentavano di un reddito basso per l'impiego dei loro capitali, i fitti erano i minimi che il mercato poteva fornire ed erano forniti a prezzi che diremo di concorrenza.

Quasi sempre esisteva un certo margine di abitazioni vuote del 2, del 3, del 5 per cento ed, in momenti di crisi, del 10 per cento che serviva da calmiera. Dato questo margine, ognuno che arrivava in una città era sempre sicuro di trovare un appartamento al prezzo di costo, nelle case nuove che si costruivano ai margini delle grandi città. Era una condizione ideale per l'inquilino, che non pagava nulla di più o di meno di quello che era l'interesse corrente ed il rimborso delle imposte e spese sulla casa. Con questa organizzazione l'inquilino aveva sempre la possibilità di spostarsi da una città ad un'altra, da un appartamento piccolo ad uno grande, perchè esisteva quel margine che permetteva il soddisfacimento della domanda ai prezzi correnti.

Adesso, invece, a causa della legislazione vincolatrice, noi andiamo avviandoci verso una situazione tutta diversa.

I costruttori vi sono ancora, ma meno specializzati di prima.

Al posto dei costruttori specializzati, che si vanno disperdendo, sono subentrate società cooperative, istituti autonomi e municipi, ed alcuni costruttori privati, che non lavorano più col vecchio sistema di costruire per rivendere in blocco, ma per rivendere ad appartamenti, e che costruiscono solo quando hanno la possibilità, o anzi la certezza di rivendere appartamenti.

Quindi c'è una minore specializzazione ed un minore afflusso di costruttori in questa categoria.

La seconda categoria dei proprietari si è andata modificando; è difficile che ci sia qualcuno che acquisti una casa nuova in blocco completa. Chi acquista la casa è colui che vuole andarci ad abitare. È difficile che ci sia qualcuno che abbia capitali disponibili, che può impiegare in buoni del tesoro a più del sei per cento, il quale voglia investirli in una casa

d'affittare ad altri, sebbene sia stato promesso che le case nuove sono sottratte all'azione del Commissario degli alloggi. Egli ha paura dell'ignoto; non vuole aver la mala fama del proprietario il quale, come diceva l'amico senatore Loria, sta ad attendere l'inquilino per piombargli addosso.

Egli si astiene dall'acquistare; e per conseguenza il numero dei proprietari tende a diminuire; per cui data la loro minore concorrenza, è probabilissimo che il reddito delle case tenda a divenire maggiore di quello che era prima. Ora si vorrà investire i capitali in case al sette o otto per cento, più un compenso per il maggior rischio che si corre.

La conseguenza ultima sarà forse una situazione economicamente più costosa ma non dannosa dal punto di vista sociale. Noi ci avviamo verso uno stato di cose in cui ogni inquilino tenderà ad essere legato al suo appartamento e ad avere una piena proprietà della casa sua od almeno una certa comproprietà per mezzo di enti autonomi o di cooperative: è un avviamento alla proprietà degli alloggi da parte degli inquilini.

Questo è un risultato politicamente utile, perchè si moltiplica sempre più il numero di quei proprietari edilizi che ritengo siano una colonna della stabilità sociale.

Non bisogna mai dimenticare tuttavia che il vantaggio l'otterremmo con un costo abbastanza rilevante; la casa costerà più cara per la minore specializzazione dei costruttori, per l'interesse più elevato; inoltre vi sarà una minore mobilità nell'inquilino, poichè è molto meno facile per esso, quando diventa proprietario, di uscire dalla sua casa, poichè, per far questo, occorre che venda la sua casa e ne compri un'altra, oppure occorre che subaffitti il suo appartamento per andare ad acquistarne un altro. Tutto ciò è complicato.

Ma è naturale che tutti i vantaggi sociali e politici che si vogliono ottenere debbono essere pagati.

I progetti di legge che ora stiamo esaminando sono uno dei mezzi con cui si effettua il passaggio da uno stato sociale antico a costi bassi, ad uno stato sociale nuovo a costi più alti.

Tutte le provvidenze che siamo andati esaminando non possono essere fine a sè stesse.

Questa è una verità fondamentale che mi piace ricordare avviandomi verso la fine.

Dai senatori Frola, Supino e Bergamasco è stato presentato un ordine del giorno al quale l'Ufficio centrale dà la sua piena adesione. Esso dice:

« Il Senato, considerando che i provvedimenti straordinari circa gli affitti e le pigioni non possono avere se non una applicazione temporanea ed una efficacia limitata e che soltanto un largo impulso dato a nuove costruzioni potrà risolvere la crisi delle abitazioni, invita il Governo a presentare provvedimenti che valgano ad incoraggiare e rendere economicamente possibile la costruzione di nuove case ».

L'Ufficio centrale si associa a questo ordine del giorno ed alle proposte manifestate dal senatore Rava nel senso che siano necessarie altre provvidenze per modificare o rendere più tollerabile il sistema tributario vigente rispetto all'industria dei fabbricati.

Il sistema tributario vigente presenta il grande difetto che non stabilisce un vincolo, un limite alla facoltà illimitata degli enti locali a mettere delle sovraimposte, cosicchè in molti luoghi gli enti locali, spinti dalle necessità dell'amministrazione della cosa pubblica, hanno commessi dei veri crimini a danno della proprietà fondiaria, elevando la sovraimposta non a cento centesimi per ogni lira di imposta erariale, ma fino a 300, 500, 700 e anche 1000 centesimi. Questi sono casi di vera e propria espropriazione della proprietà edilizia per opera della sopraimposta degli enti locali. Orbene ciò non è favorevole alla costruzione di nuove case. Chi è infatti colui che, possedendo capitali disponibili, voglia costruir case nuove quando abbia bensì la promessa dell'esenzione per un decennio, ma abbia anche la preoccupazione che dopo questo decennio la sovraimposta arriverà ad un'altezza tale da assorbire completamente tutto il suo reddito?

È evidente dunque che una revisione della legge tributaria si impone, se si vuole che le costruzioni di nuove case prendano impulso, quell'impulso che è nei desideri di tutti. Una commissione Reale è stata a ciò istituita ed ha anzi già presentato le sue proposte e queste proposte, da quel che ho letto in un comunicato ufficioso, pare che siano riuscite gradite

al Governo, il quale sta per farne oggetto di un disegno di legge da presentare al Parlamento. Io mi auguro e credo che tutti se lo augurino, che questa presentazione del disegno di legge che ha per iscopo di riformare le finanze degli enti locali avvenga il più sollecitamente possibile. Nelle proposte della Commissione Reale erano anche compresi dei vincoli alla sovraimposta, vincoli che non erano rigidi, ma erano quei soli vincoli che in una società democratica si possono immaginare.

E cioè che non si possa aumentare la sovraimposta dagli enti locali a carico soltanto di una data categoria di contribuenti e precisamente dai proprietari di fabbricati, se nella stessa proporzione o in una proporzione definita non sia aumentata la sovraimposta anche sulle altre categorie di contribuenti. Così a volta a volta i proprietari di fabbricati o di terreni o i negozianti o i professionisti non possono essere assunti come testa di turco, su cui la finanza locale possa battere a suo piacimento a seconda del prevalere nell'amministrazione dei diversi partiti. Le imposte cioè devono essere aumentate e magari notevolmente aumentate proporzionalmente su tutti i contribuenti. Questa necessità dell'aumento contemporaneo sui diversi proprietari di terreni o di fabbricati, sui negozianti, sui professionisti, sui consumatori ed anche sui contribuenti all'imposta progressiva sul reddito, è la sola garanzia che possa avere una determinata categoria di contribuenti, perchè è la sola che faccia nascere delle forze elettorali, giacchè nessuna di questa categoria sarà sola, ma tutte avranno un interesse comune a diminuire l'ammontare delle spese pubbliche fatte dai comuni ad ottenere così che la cosa pubblica sia gerita nel modo più economico.

Noi saremo molto lieti se il Governo, corrispondendo alle domande da tante parti venute, provvederà alla presentazione sollecita del disegno di legge per la riforma dei tributi locali. Certamente però nè gli incoraggiamenti alle nuove costruzioni nè un nuovo ordinamento dell'imposta sui fabbricati ed in genere delle finanze locali, potranno essere sufficienti per lo sviluppo dell'industria edilizia e per la produzione delle nuove case. Occorre un insieme di provvidenze coordinate a questo intento. Io mi limiterò a dire che questo è un problema

che troverà la sua soluzione più in mezzi indiretti che diretti. Ad esempio, alla diminuzione del costo di costruzione delle case nuove provvederà largamente la ricostituzione del nostro materiale ferroviario e la ripresa normale e rapida dei trasporti ferroviari, inquantochè, secondo quello che dicono tutti i tecnici, tutte le associazioni di capimastri e di ingegneri, una delle difficoltà maggiori che oggi si presentano è quella non solo di potersi procurare i materiali edilizi necessari, ma soprattutto di poterli ottenere e al costo corrente sul cantiere. Il dissesto dei sistemi dei trasporti ferroviari ha reso difficile la ripresa delle costruzioni in molte località e tutto ciò che servirà a ricostituire il rapido funzionamento delle ferrovie e degli altri mezzi di trasporto gioverà potentemente e forse più potentemente di quel che non possano giovare provvidenze dirette, alla produzione di nuove case al minor costo possibile, minor costo, s'intende, dato il livello attuale dei prezzi.

Un'altra circostanza che potrà indirettamente giovare alla risoluzione del problema delle case è anche la ricostituzione dei trasporti per ciò che si riferisce non solo alle cose ma alle persone. Oggi molte persone avrebbero desiderio di poter andare a star fuori delle città; ci sono ancora nelle vicinanze di parecchie città se non in tutte dei sobborghi in cui si troverebbero appartamenti a prezzi più bassi che nelle grandi città. Ma cosa vale questo se il professionista, se il commerciante, se anche l'impiegato non ha la sicurezza di poter partire ad ora determinata, di poter arrivare all'ora in cui egli è trattenuto dal suo ufficio o dalle occupazioni sue? Egli non può andar fuori perchè non gli è possibile venire a tempo debito nella grande città.

Il riassetto delle condizioni generali del lavoro e la cessazione della irrequietudine in ogni classe di persone, e quindi anche nel personale dell'amministrazione ferroviaria, potranno essere un coefficiente non ultimo per la risoluzione del problema delle abitazioni.

E finalmente non occorre che io ricordi il coefficiente principe, il coefficiente massimo, ossia quello del ristabilimento dell'equilibrio del bilancio dello Stato, in quantochè soltanto il ristabilimento dell'equilibrio del bilancio dello Stato permetterà non dico la rivalutazione della

lira, ma almeno quell'arresto nella discesa della lira che è una delle condizioni principali perchè gli affitti economici non salgano più, perchè non salgano più i costi delle costruzioni delle case nuove, e perchè si ponga finalmente quello che è il calmiera più efficace, il solo calmiera efficace, contro la ascesa degli affitti, perchè tutte le provvidenze che abbiamo qui immaginato per il periodo del trapasso non vengano ad esser rese completamente vane da una diminuzione ulteriore nel valore della lira e da una nuova ascesa dei prezzi. Ho già detto prima, e ripeto ancora una volta concludendo, che perchè il sistema della gradualità possa avere buoni risultati è necessario che uno dei termini si fissi, che uno dei termini del problema finalmente cessi dal muoversi, ed è quello dei costi, dei prezzi. I costi, i prezzi non potranno cessare di muoversi se il bilancio non sarà in equilibrio, se finalmente non si ponga termine a nuove emissioni monetarie. (*Vivissimi applausi, molte congratulazioni*).

GIARDINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARDINO. Ho chiesto la parola per avere una semplice informazione necessaria a tranquillare la mia coscienza circa una questione di ordine generale, che il relatore ha toccata, ma, mi pare, non ha abbastanza approfondita.

Credo che siamo d'accordo tutti sulla necessità di compensare i proprietari con aumenti progressivi annuali delle pigioni; ma non siamo perfettamente d'accordo tutti sulla possibilità e sulla convenienza di stabilire fin da oggi una data, una scadenza fissa, alla quale si possa e si debba restaurare la libertà di contrattazione.

Per esempio, il senatore Pozzo ha detto che dovranno essere molto allungate le proroghe contemplate dal progetto e dagli emendamenti; altri hanno osservato che le proroghe, da sole, non saranno sufficienti a risolvere il problema, e che, com'è naturale, l'unica soluzione si troverà nel costruire case e case.

Il relatore onorevole Einaudi ha riconosciuto che il sistema di adottare bensì aumenti progressivi di pigioni, ma di non prefissare fin d'ora un termine per la ripresa delle libere contrattazioni, gioverebbe certamente, in quanto esso permetterebbe all'equilibrio, tra il prezzo politico e il prezzo economico degli alloggi, di

maturare e di prodursi naturalmente, senza nessuna scossa. Di fronte a questo vantaggio positivo ed essenziale, egli ha rilevato un difetto ed adotta una ragione, che non mi hanno del tutto persuaso; e cioè che gl'inquilini, a lungo andare, distinguerebbero fra il diritto di rimanere nelle case, che conserverebbero, e il dovere di pagare gli aumenti che rifiuterebbero.

Io non so, a dire il vero, perchè mai essi dovrebbero far questo; e ad ogni modo non mi pare che questa ipotesi di inosservanza della legge possa infirmare il principio, se esso è buono.

Comunque, io non voglio ora portare nella questione un mio giudizio personale. Io dico soltanto questo. Gli alloggi, il pane, i viveri, gli abiti, sono questioni di vita, e cioè costituiscono diritti naturali, che sono al disopra di tutti gli altri diritti, e che hanno tutti egualmente la forza della necessità.

Orbene, nella questione del pane il Governo adotta gli aumenti parziali, e probabilmente progressivi, di prezzo politico, ma si guarda bene dal dire fin d'ora che si ritornerà al prezzo economico ad una data fissa!

Il ritorno repentino, d'autorità, al prezzo economico del pane, il Governo usa anzi come una minaccia di estremo danno per i consumatori, per vincere l'opposizione socialista agli aumenti graduali del prezzo politico.

Nella questione del ritorno al libero mercato dei generi di competenza del Commissariato degli approvvigionamenti e consumi, l'onorevole Soleri, in un lungo, efficace e documentato discorso, ci ha mostrato che, se si vuole salvare il consumatore, non c'è altro mezzo che seguire lo svolgimento dei prezzi di produzione, di importazione, il cambio moneta, ecc., e regolare in conseguenza monopoli, requisizioni, calmieri, fino al momento nel quale, per naturale svolgimento di cose, si arriverà all'equilibrio fra prezzi politici ed economici. E cioè, si è nella stessa direttiva adottata per il pane.

Ora, per gli alloggi, la questione si volge ad una soluzione completamente opposta. Lo stesso Governo dichiara di non voler seguire l'evoluzione naturale delle cose e del mercato, fino a che si delinei spontaneo l'equilibrio dei prezzi politici ed economici; dice invece fin d'ora:

« Il tal giorno io lascerò libertà completa di contrattazioni; toglierò la mia mano protettrice dal capo degli inquilini ». Si segue dunque una via completamente opposta a quella che si è seguita per il pane e per gli altri generi di prima necessità, di cui si occupa il Commissariato degli approvvigionamenti.

Questa disparità stridente mi lascia inquieto. E io mi domando: quale può esser mai la ragione, che induca a trattare un elemento di prima necessità per la vita dei cittadini, in modo diametralmente opposto a quello adottato per gli altri elementi di prima necessità? Io domando questo per esser tranquillo nel voto che debbo dare; io non posso risolvere la questione, perchè non sono un economista: risolvetela voi: io non chiedo altro. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Stante l'ora tarda, il seguito di questa discussione è rinviato a domani.

Annuncio di due interpellanze e di una interrogazione.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario Biscaretti di dar lettura delle interpellanze e dello interrogazione presentate alla presidenza.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Interpellanze:

Al ministro dei lavori pubblici:

a) sul disservizio ferroviario in Calabria, oramai divenuto cronico e sulle sue cause;

b) sulle necessità di rendere rapide ed indipendenti da quelle ferroviarie della Sicilia orientale e della Calabria le comunicazioni marittime tra la Sicilia occidentale e la Capitale;

c) sugli orari ferroviari Napoli-Roma.

Di Stefano.

I sottoscritti interpellano l'onorevole ministro dell'interno per sapere se, di fronte all'aumento vertiginoso delle sovrimposte comunali e provinciali, che tendono a confiscare ogni reddito degli immobili, non creda necessario ed urgente richiamare energicamente le autorità incaricate della sorveglianza e della tutela delle pubbliche amministrazioni locali, alla esatta applicazione delle disposizioni con-

tenute nella legge comunale e provinciale in ordine al limite legale di dette sovrimposte, ed alle cautele prescritte dagli articoli 310 e seguenti quando tale limite venga superato.

Bergamasco, Cataldi, Dorigo, Reynaudi, Campostrini, Di Sant'Onofrio, Capaldo, Catellani, Rota, Valli, Fill Astolfone, Bouvier, Pellerano, Leonardi Cattolica, Rizzetti, Robaudengo, Nuvoloni, Diena, Tommasi.

Interrogazione:

Interrogo il ministro dell'interno per conoscere i provvedimenti che sono stati o che saranno presi dal Governo per difendere il nostro paese - ora immune da morbi epidemici - dal tifo petecchiale e da altri morbi infettivi, che notoriamente infestano alcuni Stati dell'Europa orientale, e particolarmente quelli che hanno commercio continuo con la Venezia Giulia.

Lustig.

Annuncio di risposta scritta ad interrogazione.

PRESIDENTE. Annuncio al Senato che il ministro competente ha trasmesso la risposta scritta all'interrogazione dell'onorevole senatore Lucca.

A norma del Regolamento, sarà inserita nel resoconto stenografico nella seduta odierna.

Domani alle ore 15 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Interrogazioni.

II. Seguito della discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 320, concernente disposizioni sugli affitti e le pigioni delle case di abitazione (N. 258);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 618, contenente disposizioni sugli affitti e le pigioni delle case di abitazione in Roma (N. 259);

Conversione in legge del decreto-legge 15 agosto 1919, n. 1514, che stabilisce norme circa il contratto di affitto di fabbricati urbani e parte di essi serventi ad uso di bottega, negozi,

magazzini, uffici amministrativi e studi commerciali e professionali (N. 119);

Conversione in legge dei Regi decreti 4 gennaio 1920, n. 1, 15 febbraio 1920, n. 147 e 18 aprile 1920, n. 475, concernenti provvedimenti diretti a mitigare le difficoltà degli alloggi (N. 257);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 aprile 1920, n. 477; contenente nuove disposizioni per gli affitti e le pigioni delle case di abitazione e degli edifici urbani ad uso di bottega, negozio, magazzino, studio, ufficio e simili (N. 126);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1921, n. 13, portante provvedimenti sui poteri del Commissario del Governo agli alloggi (N. 282);

Provvedimenti per le controversie relative alle locazioni dei negozi (N. 273).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 luglio 1918, n. 1007, riguardante l'acquisto da parte dello Stato, del palazzo (già Balugani) di proprietà del comune di Modena, come sede degli uffici provinciali postali e telegrafici di quella città (n. 247);

Costituzione del comune di Terravecchia (n. 262);

Provvedimenti per il personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri (N. 271).

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 1° ottobre 1916, n. 1324, col quale i tenenti del Corpo Reale equipaggi possono essere promossi capitani compiuti i 12 anni complessivamente nei gradi di tenente e di sottotenente (N. 233);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 26 agosto 1917, n. 1473, relativo alla compilazione del quadro di avanzamento a sottotenente macchinista (N. 209);

Conversione in legge del Regio Decreto 16 maggio 1915, n. 742, che trasferisce nei ruoli del Regio esercito gli iscritti del Corpo Reale Equipaggi che abbiano assunto o assumano servizio nella Regia guardia di finanza (N. 227);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1159, relativo alla concessione di una speciale aspettativa agli

ufficiali della Regia marina per ragioni di alto interesse pubblico (N. 232);

Garanzia dei crediti dello Stato per anticipazioni accordate sul prezzo delle forniture e riparazioni occorrenti alle Ferrovie dello Stato (N. 275);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 dicembre 1918, n. 1914, che detta norme speciali circa l'espropriazione e la occupazione degli immobili, compresi nel perimetro della zona monumentale di Roma (Numero 279);

Per l'indennità ai pubblici amministratori (N. 166);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2304, con cui si istituisce, per le nuove provincie, una nuova provvisoria Sezione (IV Sezione) del Consiglio di Stato (N. 114);

Fondo per provvedimenti contro la tubercolosi di guerra (N. 162);

Applicazione del contributo straordinario per l'assistenza civile (N. 187).

La seduta è tolta (ore 19).

Risposta scritta ad interrogazione.

LUCCA. — « Al Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, nel legittimo interesse di parecchi comuni del Regno, per sapere con quale diritto la Ragioneria generale dello Stato, a nome del Comitato liquidatore delle gestioni di guerra, siasi creduta autorizzata a comunicare alle Officine comunali del gas che il Governo, contrariamente a formali impegni ripetutamente assunti, non intende provvedere al pareggio nei bilanci dell'esercizio 1917 e 1918 a favore delle suddette aziende.

« La interrogazione è giustificata dal fatto che, con convenzione 16 gennaio 1917 intervenuta fra il ministro delle armi e munizioni ed il Consorzio tra le Officine del gas, lo Stato imponeva alle medesime di continuare l'esercizio a malgrado dell'alto prezzo del fossile, fissava i prezzi dei prodotti e sottoprodotti delle aziende controllandone il funzionamento e la produ-

zione, impegnandosi ad integrare per ogni officina i deficit degli esercizi 1917 e 1918, convenzione confermata in ogni sua parte dal commissariato dei combustibili nazionali con decreto luogotenenziale 24 febbraio 1918, n. 284.

« Si aggiunge che alla convenzione 16 gennaio 1917 e dal Ministero delle armi e munizioni prima, dal commissariato generale dei combustibili poi, fu dato principio di esecuzione chiedendo alle aziende municipalizzate, nelle modalità prescritte, i consuntivi degli esercizi 1917 e 1918 allo scopo di accertare le perdite e liquidarle, accertamento e liquidazione che per talune aziende furono regolarmente compiuti da una Commissione all'uopo nominata in contraddittorio con i rappresentanti delle aziende interessate.

« Di fronte a simili fatti incontrastabili, il sottoscritto considera giustificata la sua domanda e confida che la risposta sia tale da assicurare i comuni interessati della adempienza degli obblighi assunti dallo Stato, non dovendosi nonchè credere, soltanto dubitare che lo Stato possa venir meno ad impegni formalmente assunti ».

RISPOSTA. — « Il Comitato liquidatore delle gestioni di guerra venne nella determinazione che forma oggetto della interrogazione suindicata, dopo maturo esame e sentiti gli organi consultivi dello Stato.

Ora, poichè contro la determinazione medesima sono stati presentati molteplici ricorsi dinanzi al Collegio arbitrale istituito con l'art. 5, del decreto luogotenenziale 17 novembre 1918 n. 1698, nella pendenza dei relativi giudizi, s'impone al Governo, per doverosa tutela delle contestate ragioni dello Stato, il massimo riserbo.

« Si risponde anche a nome del Presidente del Consiglio dei ministri e ministro dell'interno.

« P. Il Ministro
« AGNELLI ».

Licenziato per la stampa l'11 marzo 1921 (ore 13).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

CVII: TORNATA

MERCOLEDI 16 FEBBRAIO 1921

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Disegni di legge (discussione di):

« Conversione in legge dei decreti per gli affitti e le pigioni e sui poteri del Commissario del Governo agli alloggi » pag. 3131

Oratori:

ALESSIO, *ministro dell'industria e commercio* 3131

DE CUPIS 3143

DEL GIUDICE 3155

FERA, *ministro della giustizia e degli affari**di culto* 3139, 3153

MORTARA 3145, 3155

Interrogazioni (annuncio di) 3156

(rinvio di) 3129

Oratori:

PRESIDENTE 3129

FERRERO DI CAMBIANO 3129

RUBILLI, *sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio* 3129

(svolgimento di):

« Del senatore Artom ed altri relativa alla liquidazione dei beni appartenenti ad ex-nomici nei territori soggetti ai mandati coloniali » . . . 3130

Oratori:

ARTOM 3130

DI SALIZZO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 3130

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri delle colonie, della giustizia e degli affari di culto, della marina, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, dell'industria e commercio, del lavoro e previdenza sociale, per la ricostituzione delle terre liberate, i sottosegretari di Stato per l'industria e il commercio e degli affari esteri.

SILI, *segretario*. Legge il verbale della seduta precedente, che è approvato.

Rinvio di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la interrogazione del senatore Ferrero Di Cambiano al ministro delle finanze: « Per sapere se abbia predisposto i provvedimenti promessi per attenuare il rigore del privilegio fiscale a garanzia dell'imposta sul patrimonio, rigore troppo dannoso alla pubblica economia e ai legittimi interessi dei contribuenti ».

FERRERO DI CAMBIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FERRERO DI CAMBIANO. Con molta cortesia l'onorevole ministro delle finanze mi ha fatto avvertire che trovasi indisposto e che non sa nemmeno se potrà recarsi alla Camera dei deputati. Prego quindi l'onorevole Presidente di voler rinviare questa interrogazione a venerdì; ed auguro all'onorevole ministro di poter intervenire alla seduta perfettamente ristabilito.

PRESIDENTE. Se non si fanno obiezioni rimane così stabilito.

L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interrogazione del senatore Mazzoni al ministro dell'industria e commercio: « intorno ai suoi intendimenti perchè l'Italia tragga il debito vantaggio dalla imminente esposizione ispano-americana che si farà in Siviglia ».

RUBILLI, *sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUBILLI, *sottosegretario di Stato all'industria e commercio*. Avverto il Senato che quest'interrogazione, d'accordo col senatore interrogante, è stata rinviata a giorno da stabilirsi.

PRESIDENTE. Sta bene.

Svolgimento di una interrogazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'interrogazione dei senatori Artom, Bettoni, Rebaudengo al ministro degli affari esteri: « Per sapere se la liquidazione dei beni appartenenti ad ex-nemici nei territori soggetti ai mandati coloniali si effettua con le condizioni di eguaglianza per gli scambi e per il commercio garantite dagli articoli 22 e 23 del Patto delle Nazioni a tutti i membri della Società delle Nazioni e perciò anche ai cittadini italiani ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato agli affari esteri.

DI SALUZZO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Al di fuori delle imprese di utilità pubblica e delle concessioni di cui si occupa l'articolo 260 del Trattato di Versaglia, e a cui s'interessa specialmente la Commissione delle riparazioni, è previsto che gli Stati mandatarî, possano provvedere alla liquidazione dei beni appartenenti a sudditi ex nemici, situati nei territori soggetti a mandati. La liquidazione di questi beni, però, trova un limite generale nell'articolo 23 del Patto della Società delle Nazioni, e un limite più specifico nell'art. 22 dello stesso patto, il quale stabilisce, in materia di mandati, il principio dell'uguaglianza di trattamento, circa gli scambi e il commercio tra tutti gli stati appartenenti alla Società delle Nazioni.

I mandati relativi ai territori dell'antico impero ottomano, non sono stati ancora approvati dal Consiglio della Società delle Nazioni. Quelli approvati finora dal Consiglio della Società delle Nazioni, nella sua ultima riunione tenutasi a Ginevra nel dicembre scorso, sono i mandati per l'Africa occidentale germanica, e per le isole del Pacifico. Dei mandati dell'Africa centrale si occuperà il Consiglio della Società delle Nazioni nella prossima riunione del 21 corrente a Parigi.

Il Governo italiano, in via generale, ha sempre cercato di affrettare la formazione e l'approvazione dei mandati, e avrà cura di far includere in essi tutte le garanzie stabilite dal patto della Società delle Nazioni. Esso ha chiesto inoltre, fin dal dicembre scorso, al Consiglio della Società delle Nazioni, che le potenze mandatarie comunicchino, tempestivamente, a tutti

i membri della società, le disposizioni che adotteranno per la liquidazione dei beni ex nemici nei territori soggetti a mandato, al fine di assicurare la partecipazione ai medesimi dei cittadini dei vari paesi e di garantire così il principio dell'eguaglianza di trattamento.

Il Consiglio decise di fare propria la nostra richiesta deliberando di dirigere in questo senso una comunicazione alle potenze alleate. Essendo successivamente venuto a cognizione del Governo che, nelle colonie del Togo e dell'Africa Orientale tedesca, sarebbero stati emanati dei bandi per la vendita delle proprietà private degli ex nemici, visibili nelle capitali di dette colonie per solo tre mesi, dal 20 novembre scorso, si è rivolto alle potenze interessate per ottenere, se la notizia era esatta, una proroga ai termini stabiliti, nonchè un elenco delle proprietà messe in vendita con tutte le informazioni necessarie e i capitoli relativi alle aste, per mettere in grado anche i nostri concittadini di aderire alle aste stesse. Ciò è in armonia, oltrechè con i principi generali dei Trattati, anche con la detta deliberazione del Consiglio della Società delle Nazioni del 19 dicembre ultimo scorso.

Conchiudendo, posso assicurare l'onorevole interrogante ed il Senato che il Governo del Re non ha mancato in questa circostanza, come non mancò nel passato e non mancherà nell'avvenire, di vigilare e di adoprarsi a che gli interessi dei nostri concittadini ottengano, nell'argomento di cui trattasi, la più opportuna tutela.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Artom.

ARTOM. Ringrazio il sottosegretario di Stato per le sue soddisfacenti dichiarazioni e ne prendo atto.

La questione della liquidazione dei beni compresi nei territori coloniali già soggetti ai Tedeschi, ha una grande importanza sotto tutti gli aspetti, prima di tutto per il valore di questi beni, perchè, anche prescindendo dai beni che hanno carattere di utilità pubblica, i beni così detti privati hanno grande importanza, perchè costituiscono una delle principali riserve di prodotti tropicali indispensabili alle nostre industrie. Sono prodotti costituiti da cotone, caucciù e olii di palma, da grassi indispensabili alle nostre industrie: il commercio di questi pro-

dotti costituisce una vera e propria fortuna per Marsiglia. Le nostre industrie di stearina e di sapone devono acquistare di seconda mano questi prodotti dai porti di Marsiglia e di Liverpool.

Si comprende quindi l'enorme importanza che ci può essere per noi di provvedere direttamente all'acquisto di queste materie prime.

Sotto un secondo aspetto la questione ha pure grandissima importanza, vale a dire sotto l'aspetto della questione dei debiti che noi abbiamo verso gli Alleati. Non ignoro che si può contare a questo proposito sulla tradizionale amicizia del popolo inglese, non ignoro che i precedenti delle grandi guerre continentali, combattute sotto la guida del popolo inglese, ci dicono che l'Inghilterra non ha mai chiesto restituzioni delle somme mutuate agli Alleati. A questo proposito è importante conoscere l'opinione espressa dal ministro Pitt nell'ultima grande guerra continentale napoleonica, cioè, che l'Inghilterra non avrebbe mai richiesto la restituzione di somme date agli Alleati non solo per la causa degli Alleati, ma mutuate agli Alleati per cause comuni degli Alleati e dell'Inghilterra e per la causa d'Europa.

Ma, comunque si risolva questa questione, è importante per noi mantener fermi i nostri diritti, se non altro per farne oggetto di negoziazione.

Bene ha fatto il nostro Governo nel cercare di ottenere una proroga alle aste indette improvvisamente per beni privati del Togo e del Camerun.

Queste aste indette improvvisamente il 20 novembre ultimo scorso lo furono con termini proibitivi per noi, cioè di tre mesi, e tutti sapete che, se anche si fosse conosciuto in Italia immediatamente il termine, prima di cinquanta giorni non era possibile arrivare alle capitali del Togo e del Camerun dove si possono vedere i capitoli delle aste. Ciò equivarrebbe praticamente ad escludere il concorso di industriali e capitalisti italiani da quelle aste di tanta importanza. Persista il Governo nel difendere la tesi opportunamente e con sagacia sostenuta dal nostro delegato onorevole Schanzer nel Consiglio della Società delle Nazioni, per cui i territori soggetti a mandato non sono regolati dall'articolo 297 del trattato di Versailles ma dagli articoli 21 e 23 del Patto delle Nazioni.

Questi articoli affermano nel modo più chiaro il principio fondamentale del Patto delle Nazioni dell'eguaglianza di trattamento commerciale ed economico concesso a tutti i membri della Società delle Nazioni nei territori ex-tedeschi soggetti a mandato; ora qualsiasi interpretazione contraria, sulla base di altri articoli del Trattato di Versailles, non potrebbe né dovrebbe vulnerare i principi fondamentali del Patto delle Nazioni che rimane sacra ed intangibile conquista dell'umanità intera. In tal modo l'Italia, se fu purtroppo esclusa dal dominio politico delle colonie tedesche, pur avendo combattuto insieme agli Alleati la grande guerra, pur avendo sopportato insieme ad essi enormi sacrifici di sangue, pur avendo avuto perdite economiche e finanziarie relativamente superiori a quelle degli Alleati, otterrà almeno di poter conservare i vantaggi commerciali che sono concessi a tutti i membri della Società delle Nazioni nei territori appartenenti agli Stati tedeschi. (*Approvazioni*).

Seguito della discussione dei disegni di legge per le pigioni e gli affitti (Numeri 258, 259, 119, 257, 126, 282, 273).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sui disegni di legge riguardanti gli affitti e le pigioni.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'industria e del commercio.

ALESSIO, *ministro dell'industria e del commercio*. Non so nascondere un senso di trepidazione nel prendere per primo la parola: la discussione è stata così alta, che io non vorrei esservi inferiore. Gli onorevoli Mosca, Cagnetta, Loria, Frola, Frascara, Rava, il generale Giardino hanno lumeggiato i vari aspetti dell'importante argomento: il relatore poi vi ha portato una profondità di esame ed una larghezza di vedute ben degna delle nostre migliori tradizioni parlamentari. Io dissento da lui in vari punti, oltre che in quello principale della proprietà commerciale, ma giudico dovere del Governo di rendergli questo omaggio.

Certo si è che la materia non solo è estremamente difficile e complessa, ma ha nessi infiniti con moltissimi altri argomenti di ordine generale e in particolare con quello che tutti ci occupa e ci preoccupa: la ricostituzione economica del Paese.

Io seguirò nel rispondere l'ordine tracciato dal relatore. Egregiamente egli ha ritenuto che alcune questioni particolari possano trovare la loro risposta nella discussione sugli articoli. Di fronte a questo vi è un triplice ordine di argomenti: un primo riguarda quello della gradualità; un secondo concerne l'azione del governo nel problema delle costruzioni; il terzo finalmente la questione della proprietà commerciale. Il relatore si è ispirato a quest'ordine ed io lo segno. Soltanto credo opportuno di premettere alcune considerazioni di ordine generale.

Esse, a mio giudizio, giustificano vari apprezzamenti, sia sul modo con cui il Governo ha formulato le sue proposte, sia anche su alcune obiezioni che vennero opposte dal relatore e da altri oratori.

Non si può negare, onorevoli senatori, che il problema delle abitazioni sia un problema di estrema difficoltà. La situazione normale si è che l'aumento delle case proceda in relazione all'aumento della popolazione. Nei riguardi delle città, in particolare delle grandi città, vi sono alcune cause, le quali rendono ancora più attiva l'efficacia dell'aumento della popolazione. Una prima causa è la tendenza della popolazione rurale ad affluire più intensamente ai centri commerciali. Una seconda ha esercitato la sua azione particolarmente per effetto della guerra. Ed invero durante il suo corso la tendenza della popolazione rurale di affluire ai centri urbani è stata ancor più intensa. La guerra per vari modi ha reso possibile una apparente e fittizia floridezza nelle campagne. Vi hanno contribuito il sistema dei sussidi, il fatto che si conseguivano alti prezzi dai prodotti dell'agricoltura ed ancora la possibilità nelle classi rurali di potersi alimentare con prodotti in natura, per cui le loro spese erano in qualche modo sottratte all'economia monetaria.

Ora mentre tutto questo avveniva, altri fattori provocavano alla diminuzione delle costruzioni. Vi contribuì intanto la guerra per sé stessa, in quanto essa ha arrestato qualunque speculazione. Vi cooperò il sistema dei fitti politici, poichè nessun costruttore può anticipare capitali notevoli se non quando abbia la possibilità di ricavarne il saggio consueto. Finalmente va tenuta in conto anche l'altezza

del costo dei materiali e dei salari, i quali accrebbero le difficoltà della costruzione di case.

Quindi come prima considerazione di un problema (che è essenzialmente dinamico) dobbiamo mettere in rilievo lo squilibrio evidente fra la quantità dei fabbricati esistenti prima della guerra, e gli incrementi della popolazione che si sono aggiunti per un periodo di sei anni ad oggi.

Una seconda premessa concerne la svalutazione della nostra moneta. Essa, nei rapporti del problema delle abitazioni agisce sotto tre aspetti: cioè nei riguardi dei proprietari, dei costruttori e degli inquilini.

Circa i proprietari, la minor potenza d'acquisto della moneta ha determinato a loro svantaggio una rendita notevolmente inferiore a quella che avevano contrattata in un periodo precedente. I costruttori a lor volta debbono oggi impiegare un capitale monetario quattro o cinque volte superiore a quello che bisognava impiegare prima. Un vano di casa popolare oggi costa a Roma 10,000 lire; un vano di casa civile a Roma richiede 20,000 lire, a Milano lo stesso vano di casa civile importa 32,000 lire.

Ora questo aumento nel costo delle case ha determinato dei fitti altissimi perchè, naturalmente, conviene ragguagliare una rendita corrispondente al capitale impiegato. Perciò i fitti delle case vecchie fanno la concorrenza ai fitti delle case nuove. Ed invero i primi, e specialmente quelli ridotti politicamente, sono e saranno notevolmente inferiori ai fitti delle case nuove. Questa situazione non potrebbe essere modificata se non da un aumento nelle costruzioni di nuove case, tale da portare, sul mercato una straordinaria quantità di appartamenti; ipotesi questa molto azzardata.

A siffatto punto di vista si collega l'importantissima osservazione fatta dall'onorevole senatore Mosca, riguardante l'immobilizzazione dei fitti. Perchè quando l'aumento del fitto è leggero l'inquilino, di fronte alla prospettiva di doversi collocare in una casa nuova che gli impone un fitto tanto più alto, preferisce sottoporsi al fitto aumentato nella casa in cui si trova. Donde la massima difficoltà di far spostare l'inquilino perfino nell'ambito delle case vecchie.

Ma vi è anche un'altra difficoltà, ed è quella che si riferisce alla provvista dei capitali. Conviene attingerli ad Istituti di credito fon-

diario ed edilizio, alla Cassa depositi e prestiti; Istituti, che per diverse ragioni hanno erogato fondi considerevoli. D'altronde non si può fare grande assegnamento sul collocamento di cartelle. Esso invero è reso difficile dall'alto prezzo del danaro e per conseguenza dall'alto interesse.

Vi è infine un'altra premessa, cioè il carattere politico della questione. Esso ha molta maggiore importanza in tale argomento di quello che in altri che comunque si annettono alla libertà di commercio. Ed è in tal parte che forse mi riuscirà di rispondere alle osservazioni fatte ieri dal senatore Giardino.

I profani, il volgo, hanno un modo molto superficiale di considerare le questioni, che si attengono alla libertà del commercio. Quando si restituisce la libertà di commercio avviene immediatamente un rialzo nei prezzi. Però, chi ha esperienza di questi fenomeni, non se ne preoccupa, in quanto al rialzo dei prezzi subentra poco dopo, normalmente, un ribasso e l'equilibrio si ricostituisce,

Ciò però molte volte non considera il volgo, che giudica i fenomeni soltanto dalla loro apparenza. Quindi verificatosi l'aumento dei prezzi l'irresistibile ed irrazionale impulso di abbandonare il sistema della libertà di commercio per ritornare alla imposizione statale. Orbene costoro dimenticano, che l'effetto della libertà del commercio si è di rendere possibile una maggiore espansione dell'economia nazionale verso l'estero, di provocare un più esteso acquisto dei prodotti nazionali da parte degli stranieri e con esso la estensione della domanda reciproca, la quale ha per effetto di ottenere un cambio meno sfavorevole. E a siffatto ribasso segue il ribasso dei prezzi, che è l'ultima fase del fenomeno.

Però quanto avviene in tutti i campi che hanno rapporto con la libertà di commercio e non concernano soddisfazioni di carattere imprescindibile, non si verifica nei riguardi delle case. Vi è una grande lentezza nella loro costruzione.

In secondo luogo esse costituiscono un bisogno per se stesso imprescindibile, di fronte al quale per effetto della esiguità i proprietari diventano monopolisti. In tale condizione il passaggio alla libertà del commercio nei riguardi delle case è di estrema difficoltà, oc-

correndo un tempo assai lungo in cui il prezzo politico possa salire così da pareggiare il prezzo economico. Non è da dubitare che non sorgano gravi movimenti nelle popolazioni, a cui si collegano preoccupazioni ed allarmi per chi abbia senso politico.

A siffatte considerazioni si collega una conclusione che è forse effetto di un mio pensiero personale in quanto non coincide con le premesse degli altri che hanno studiato il problema. Io non credo cioè che vi sia soltanto il problema transitorio dall'avvicinarsi dal prezzo politico a quello economico. Penso che vi sia un problema ben più vasto. Ed invero noi siamo di fronte ad una situazione estremamente collegata con le condizioni generali del paese. Fino a che tali condizioni generali non si facciano migliori è difficile, che il problema delle case possa esser risolto. Quindi tutto ciò che andiamo studiando e proponendo nei riguardi della gradualità e delle altre soluzioni si attiene ad un argomento di carattere assolutamente transitorio. La materia è di per sé circoscritta, delimitata dalla considerazione dello stato economico generale del paese.

Fatte queste premesse e venendo ad esaminare i tre progetti in discussione, il decreto 18 aprile 1920, il decreto sui commissari degli alloggi e quello sui fitti dei negozi, ne deduco una conclusione strettamente logica e cioè che il Governo nelle sue varie proposte si ispirò a criteri eminentemente razionali. E cerco di dimostrarlo.

Il decreto 18 aprile 1920, che si potrebbe chiamare decreto Mortara-Einaudi, ha attuato il principio della gradualità.

Nei riguardi di questo principio egregiamente l'onorevole relatore dell'Ufficio centrale ha ricordato come vi si sieno riferiti tre diversi criteri, quello difeso dal senatore Loria, secondo il quale sarebbe opportuno disporre una tale gradualità da rendere insensibilmente possibile il passaggio dal prezzo politico a quello economico delle case. Il secondo criterio fu seguito nel disegno di legge all'atto della sua presentazione. L'ultimo finalmente si risolve nelle modificazioni concordate tra il Governo e l'Ufficio centrale.

Nei riguardi del criterio della gradualità, come è stato concepito dal senatore Loria, mi associo alle considerazioni esposte dall'onore-

vole relatore. Aggiungo però un'altra riflessione. Per me, dato l'alto fitto delle case nuove, quale discende appunto dalle premesse or fatte, non si saprà mai quando l'equilibrio avverrà. Ora noi qui siamo in un caso, come dicono gli economisti, di una serie di prodotti che non aumentano indefinitamente e liberamente, ma al contrario di prodotti che aumentano in modo assai limitato. Ora, mentre nella prima ipotesi vi è la possibilità di raggiungere il prezzo economico, nel secondo invece conviene invece riferirsi ad un dato presuntivo, in quanto si ritiene che in quel momento si verifichi la possibilità di quella congiunzione.

Al secondo criterio si ispira il vecchio decreto Mortara-Einaudi. Qui la gradualità viene regolata informandosi ad una preoccupazione di ordine economico, mentre nella formula che abbiamo concordata tra l'Ufficio centrale e il Governo si scorge una preoccupazione di carattere politico. Ed invero nel decreto 18 aprile 1920 si stabilisce che vi sia una proroga più breve per le case che assicurano fitti più alti e più redditizi ed una proroga più lunga per le case le quali vengono abitate dalle classi inferiori, dalle classi più povere. Ora il criterio risponde ad un concetto economico razionale, perchè riguardo alle prime ne è più facile la pronta costruzione per la prospettiva di un più alto profitto. Oltre a ciò, essendo meno numerose, si possono erigere in più breve tempo. Per le altre invece occorre un tempo ben più lungo per la loro costruzione, nè il reddito che vi si ottiene è forse così sicuro come il reddito conseguito dagli edifici più ricchi.

Ecco perchè il sistema come fu prima proposto rispondeva appunto alla preoccupazione economica di rendere possibile l'equilibrio fra l'aumento della popolazione e l'offerta delle case.

Infine la formula concordata fra il Governo e l'Ufficio centrale s'ispira più che altro ad una preoccupazione politica. Essa invero fissa termine unico il 31 giugno 1924, termine unico in cui sarà possibile il passaggio alla libertà di commercio, consentendo per ora degli aumenti percentuali di altezza differente secondo la presumibile ricchezza dei conduttori. Ora in tal formula vi è il desiderio, la speranza, l'aspirazione che nel 1924 cessi lo stato economico così universalmente grave e sia dato di

conseguire un miglioramento nelle condizioni economiche complessive. Donde la possibilità del passaggio alla libertà del commercio senza che si provochino le convulsioni e i mutamenti atti ad allarmare gli uomini di governo.

Credo di aver così dimostrato, che da questo punto di vista l'accordo tra il Governo e l'Ufficio centrale corrisponde ad un principio eminentemente razionale.

E vengo al secondo progetto, a quello relativo al Commissario degli alloggi. (*Segni di attenzione*).

Nel riguardo del Commissario degli alloggi, io trovo che le accuse che gli vengono fatte, sono affatto ingiustificate. Io non mi occupo delle questioni giuridiche. Io faccio una sola osservazione. L'istituzione del Commissario degli alloggi ha un fondamento economico indiscutibile e non comprendo come un uomo che ha l'acume e la profondità di studi dell'onorevole Einaudi, non abbia avvertito qual'è, data la odierna situazione di fatto, l'intima giustificazione di questo istituto.

Nel periodo transitorio che si svolgerà fino a tutto il 30 giugno 1924 - ne sono convinto - dovremo fare assegnamento assai più sulle case vecchie che sulle case nuove. Le case nuove, per l'altezza dei fitti che il prezzo della loro costruzione esige, non renderanno possibile che si liberino le case vecchie, ma la popolazione dovrà certamente addensarsi sull'area così ristretta costituita dalle case vecchie. Non mi preoccupo delle condizioni di Roma. Anzi tutto Roma ha potuto trar profitto da condizioni eccezionali; Roma ha un movimento di costruzioni rimarchevole. Però non dobbiamo dimenticare che le condizioni di Roma non sono le condizioni di tutta Italia, nè insieme trascurare che la capitale deve ancora scontare tutto l'incremento della popolazione svolto negli ultimi sei anni, dato un incremento annuo, qual'è quello di Roma, di 25,000 abitanti. Perciò, dato il periodo transitorio che noi attraversiamo, data l'altezza dei fitti delle nuove case, noi dobbiamo fare più assegnamento sulle case vecchie che non sulle nuove.

Posta questa premessa è evidente che vi è la necessità di un funzionario il quale distribuisca la popolazione, agevoli i contatti, sopprima gli urti, vinca le difficoltà che si presentano, renda possibile - anche contro concetti giuridici

troppo rigidi, ma giusta i principi di equità — l'occupazione di aree e di case eventualmente disponibili, dando così modo alla popolazione eccedente di risiedere nelle vecchie case in una maniera conveniente senza che avvengano quegli urti, quei conflitti, di cui molte volte siamo stati spettatori anche qui a Roma. Ecco perchè sorge la necessità di una magistratura amministrativa, dotata di poteri discrezionali, a cui si consenta piena libertà nell'esercizio di una funzione sottile e delicata, e ciò per ovviare alle difficoltà particolari del periodo che attraversiamo.

Il terzo progetto concerne i locali commerciali. Anche in questo progetto venne applicato il principio della gradualità, benchè altra cosa siano i locali commerciali, altra i fabbricati ad uso di abitazione. Per i locali commerciali il decreto 19 agosto 1919 fissava l'epoca del passaggio alla libertà del commercio al 31 luglio 1921; ma i negozi non possono essere aumentati colla stessa facilità, se di facilità si può parlare, con cui si aumentano i fabbricati.

I negozi risiedono nel centro delle città e costituiscono una forma di fabbricato quasi monopolistica. Una parte dei negozi può stabilirsi è vero, anche nelle parti lontane della città, ma occorre che si sieno formati quartieri alquanto estesi così da rendere disponibili i nuovi negozi. Ora, tutto ciò è effetto di un processo assai lungo. Quindi la legittimità di una proroga da concedersi da una Commissione paritetica.

Una seconda questione di merito è stata affacciata nella presente discussione: il problema della costruzione delle case. Ad essa si riferisce un ordine del giorno presentato dall'onorevole senatore Frola unitamente ad altri senatori, con cui si invocano appunto nuovi provvedimenti diretti ad ottenere l'aumento delle case. Il Governo non ha nessuna difficoltà ad accettare questo ordine del giorno; però desidera presentare alla sapienza del Senato i termini del problema in tutta la loro nudità.

Conviene invero rispondere a più domande. Prima domanda, che cosa ha fatto il Governo sin qui? Seconda: deve continuare il Governo nel metodo adottato? Terza domanda: quali difficoltà dobbiamo superare? Ultima questione: quali provvedimenti sono tuttavia possibili?

Rispondiamo alla prima domanda: che cosa ha fatto il Governo? Il Governo ha curato la somministrazione di mutui per case popolari per l'importo di 553 milioni di lire, e in relazione a tal concetto ha contribuito finora ad un importo di 17 milioni di lire. È prezzo d'opera il ricordare come ne avvenne la distribuzione.

Questa risulta dalle seguenti cifre riferite ai compartimenti del Regno.

Piemonte	19,250,000
Lombardia	42,141,700
Veneto	8,525,000
Liguria	3,900,000
Emilia	29,495,356
Toscana	16,420,000
Lazio	392,187,127
Marche	3,833,000
Abruzzi	236,500
Campania	6,635,400
Puglie	6,000,000
Sicilia	5,000,000
Totale	533,624,133

È manifesto quanta sia la disparità di siffatta distribuzione. Eppure il problema delle abitazioni è gravissimo in tutta l'Italia. Vi sono alcune provincie, specialmente le meridionali, che hanno bisogno di vederlo risolto razionalmente con criteri equi e altamente sociali.

Un'altra osservazione per quanto si attiene all'assegnazione dell'importo totale dei mutui agli enti, dev'essere fatta e riguarda gli enti mutuatari. Ora il riparto avvenne in modo che ne ritrassero i comuni tre milioni; gli enti autonomi rappresentanti i comuni 119, le cooperative 389, i privati appena due milioni.

Ora io mi domando se convenga continuare in tale sistema. Io mi permetto di presentare qualche osservazione di carattere puramente personale. A me sembra che il riparto dovrebbe ispirarsi a criteri intesi ad assicurare il soccorso dello Stato a tutte le classi sociali. Non trovo giusta la notevole preminenza assicurata alle cooperative, in quanto le Società cooperative difendono soltanto gli interessi di singole categorie di persone. Troverei legittima invece una distribuzione a comuni e ad Istituti autonomi come quelli che rappresentano tutte le classi della popolazione.

Ora, quando il Governo si proponesse un piano generale di ricostruzione e concedesse sussidi per case popolari dovrebbe, riferendosi ai comuni, tener conto delle loro particolari condizioni, del grado di addensamento della popolazione e regolare la distribuzione dei mutui in relazione a siffatte condizioni. Ma quali difficoltà si incontrerebbero?

Vi è una difficoltà gravissima, ed ora rispondo alla domanda in termini precisi formulata dal senatore Frola, ed è che noi non abbiamo più fondi nemmeno per provvedere ad affidamenti dati quando le condizioni finanziarie effettive erano meno studiate, meno approssimate nel loro valore di quanto non siano oggi. Si dovrà naturalmente supplire con un fondo assai limitato a quanto concerne i lavori in corso e gli impegni inderogabili. Ma per nuove aggiunte, nelle condizioni gravissime delle nostre finanze, non si può pensare. Trovo invero doveroso da parte mia, come membro del Governo, di mettere chiara questa questione nella prima occasione che ho di parlarne, in un'assemblea che così autorevolmente rappresenta il Paese. Giudico anzi in ciò di ispirarmi ai severi concetti esposti in materia finanziaria dal presidente della Commissione di finanze senator Carlo Ferraris.

Aggiungo che eventuali concorsi dello Stato il più delle volte, dovrebbero essere erogati con emissioni di carta moneta. Ora tutti sappiamo come sia questo un ulteriore e grave pericolo per le nostre finanze, nè ci si deve ingolfare in esso, tanto più quando si tratta di spese, che non hanno una possibilità di ricambio in brevissimo tempo.

Ad ogni modo il Senato ha ben ragione di domandarlo: date tali strettezze, quali provvedimenti credete possibili?

Concordo, anzitutto qui pure con l'onorevole relatore nel senso che convenga fare affidamento piuttosto su aiuti indiretti che su aiuti diretti. Si domanda da alcuni l'esenzione delle imposte sui fabbricati. Nè io mi vi rifiuto. Nondimeno è bene dichiarare come siffatta proposta trovi difficoltà da parte di chi fa osservare che l'esenzione dell'imposta non può spingere ad una più ampia e rapida costruzione in quanto le case si costituiscono per essere vendute, e non già per venire affittate.

Credo che si possano muovere obiezioni a

tale obiezione; la presento per esporre lo stato di alcune nostre sfere ufficiali. Il senatore Rava ha insistito sulla riduzione delle sovrimposte, e quanto meno sulle proposte della Commissione Reale in materia di tributi locali.

Mi permetto di dirgli non essere questa una questione nella quale io possa esporre un'opinione personale. Il problema della riforma dei tributi locali va risolto in modo coordinato, non a spizzico, a brani, senza tener conto di una universale coordinazione. Ritengo tuttavia che in materia di fitti di fabbricati non dovrebbero venir neglette due osservazioni: l'una, la necessità di una revisione dei redditi, che non è stata fatta più dal 1891; la seconda, l'intento nel legislatore di combattere talune frodi, quale ad esempio quella molto usitata di aggiungere degli inasprimenti di fitto costituiti da cambiali sottoscritte dall'inquilino e così sottratte agli accertamenti del fisco.

Un punto su cui credo opportuno insistere, come elemento per la soluzione di questi problemi è la politica dei materiali da costruzione.

Il modo con cui avviene oggi la costruzione dei materiali è tale da assicurare prezzi altissimi, monopolistici ai fabbricanti di materiali, specialmente per il giuoco delle tariffe ferroviarie. Queste invero impediscono l'afflusso dei materiali dalle regioni più lontane ai centri che ne hanno maggiormente bisogno.

In tal parte giudico applicabile quanto è consentito dalle nostre leggi e cioè una larga azione comunale o consorziale per l'esercizio delle cave e delle fornaci, si da provocare un ribasso nei materiali al loro prezzo di costo. (*Commenti*).

Mi associo a quanto ha detto il relatore riguardo il miglioramento dei mezzi di comunicazione e ritengo che sarà questo uno dei modi mercè i quali si otterrà una maggiore costruzione di case nella periferia delle città e anche un ribasso nei fitti.

Non mi sento però di associarmi ad alcune sue elegantissime osservazioni relative alle probabili innovazioni nel sistema delle costruzioni e quindi nel problema dei fitti. Egli pensa cioè che ad un sistema di fitti a costi bassi vada sostituito un sistema di fitti a costi

alti, onde deriverebbe una maggiore pacificazione sociale, sia pure più costosa, ma certamente benefica. Mi permetto di dubitare di di questa tesi. Credo che l'andamento attuale del processo della costruzione risenta delle condizioni eccezionali che attraversiamo collegate alla scarsità dei capitali e delle imprese.

Quando le attuali condizioni saranno ritornate normali si rinnoveranno gli indirizzi ed i metodi precedenti. Perciò il costo maggiore che l'onorevole Einaudi teme, non si avvererà se non in quanto i prezzi nominali si saranno accresciuti di fronte ai prebellici.

E vengo alla terza questione di merito, che mi tocca di più, la questione dell'avviamento commerciale.

Io desidero di presentare molto chiaro il quesito alla sapienza del Senato: quale fu l'occasione del provvedimento proposto dal Governo?

L'occasione all'introduzione del provvedimento relativo alla proprietà commerciale si deve ad un abuso consumato di frequente da alcuni proprietari. Essi tosto che avveniva un aumento di reddito di un negozio per opera di un conduttore, lo licenziavano affittandolo con corrispettivo più alto ad altro conduttore per la stessa industria. Venivano così a lucrare sull'avviamento del cessato conduttore, o altrimenti, se erano in grado di farlo, esercitavano direttamente la stessa industria.

Ora era questa una evidente speculazione con cui il proprietario sottraeva al conduttore cessato il frutto del suo lavoro. Si noti che in siffatto accertamento non è da calcolarsi l'aumento del reddito che può derivare dalla situazione di un fabbricato o di un negozio in condizioni più o meno centrali. Si riferisce esclusivamente all'attività industriale. E non ad ogni attività industriale, ma solo ad una attività industriale identica. La specie invero, che ho cercato di prospettare, concerne il caso che il proprietario eserciti la stessa industria dell'inquilino.

Ora quali sono i fondamenti della proprietà commerciale così presentata? Io non ho bisogno di dirlo ad uomini così profondi nella scienza del giure come sono coloro che mi fanno l'onore di ascoltarli.

Il fondamento della proprietà è il lavoro umano. Ciò è troppo noto. Su questa teoria non

si discute più. Ma vi sono varie proprietà. Vi è una proprietà fondiaria, e vi è una proprietà intellettuale, e questa proprietà intellettuale ha forme diverse, quali la proprietà artistica, la musicale, la letteraria. La proprietà commerciale non è che una forma di proprietà intellettuale. Difatti non conviene disprezzare l'opera intelligente del negoziante. Questi con la sua abilità, con l'esattezza nel mantenere i suoi impegni, con una vita onesta condotta per una serie di anni acquista credito presso la clientela e aumenta il proprio avviamento. Non sarà paragonabile, né all'artista, né al letterato, né al musicista; ma la sua è una forma di attività derivante dalla intelligenza, dal tatto, dal modo di agire, tutte attitudini comunque collegate a qualità intellettuali.

Si noti poi, come del resto con imparzialità ha osservato lo stesso relatore, che il concetto da noi sostenuto non ha bisogno di espressa norma di legge. Esso invero deriva dai principi generali del diritto, quale la massima *suum cuique tribuere*, la teoria dell'utile versione, in forza della quale nessuno può arricchirsi sul fatto altrui. Quindi l'istituto è profondamente giustificato.

Si noti poi quali sono i limiti della proposta del Governo. Essi sono ristrettissimi. Ed invero il principio viene applicato all'art. 5 del progetto, dove è detto che nel calcolare la misura del fitto la Commissione dovrà aver cura di escludere ogni accrescimento del valore dell'ente derivante dall'avviamento commerciale, industriale e professionale dovuto all'opera del conduttore. Il principio è quindi già accettato anche dalla Commissione. Vi sono due altre applicazioni, quelle dell'articolo 6 ove si dichiara, che il conduttore cessato non avrà diritto a compenso di fronte al proprietario che riesca a trar profitto dall'avviamento da quegli procurato al negozio, se non quando il predetto proprietario o il nuovo conduttore eserciti l'industria del cessato inquilino. Dunque il secondo e il terzo caso fissati dall'art. 6 si limitano a ciò che, quando il conduttore cessato possa dimostrare che il proprietario esercita la sua industria o affitta il suo negozio ad altro esercente la sua industria, avrà diritto a compenso. Questi sono tre casi a cui soltanto si estende il principio della proprietà commerciale. Perciò la sua applicazione è minima e

non può portare a quegli effetti perniciosi, che il relatore ha voluto qui denunciare.

L'Ufficio centrale però, è bene rilevarlo, si è diviso: una parte ha seguito i concetti del relatore, l'altra ha accolto la proposta del Governo. Ora il relatore e la maggioranza dell'Ufficio centrale dicono: la vostra proposta è importantissima, seria, ma fatela oggetto di uno studio a parte, presentate un altro progetto in altra occasione; oggi non è il caso di parlarne.

E questo modo di ragionare della maggioranza dell'Ufficio centrale non mi sembra però degno di plauso. Non è vero che per applicare un principio nuovo convenga creare un'apposita legge per farlo trionfare. In moltissimi casi nuovi principi sono sorti da leggi che regolavano altri rapporti. Tutto il cumulo delle leggi romane vi offrirebbe una serie di esempi da questo punto di vista. D'altronde il legislatore ha dei doveri morali. Ha il dovere di colpire gli abusi che si presentano. A questo dovere, nella presente occasione, il legislatore ha cercato di ispirarsi con la massima imparzialità. Così nella legge che discutiamo il legislatore ha insistito ed insiste perchè siano dichiarati nulli tutti i contratti, che i negozianti facevano, rivendendo le locazioni di cui avevano ottenuta la concessione. È bene perciò combattere anche l'immoralità dei proprietari speculatori. L'onorevole relatore nel suo discorso di ieri non si acquieta e contesta l'opportunità di siffatta proposta del governo. Egli anzi ha avuto una frase, che mi ha fatto impressione. Egli disse: È parso inopportuno introdurre questo principio in un momento, in cui i negozianti sono accusati di avidità! Ora mi sembra eccessivo che una commissione parlamentare si faccia carico di siffatte accuse e respinga un principio per simili ragioni. Il legislatore deve essere imparziale; né gli è lecito preoccuparsi dei sentimenti di ostilità che dominano fra le parti in lotta. Come la legge, che stiamo discutendo, combatte gli abusi dei negozianti, è suo obbligo di punire del pari gli abusi dei proprietari!

Il relatore a difesa dell'inopportunità della proposta adduce anche un argomento di ordine economico. Egli rileva, che non vi è una misura stabile monetaria per accertare il valore dell'avviamento. Per ciò l'aumento può

derivare anche da cause indipendenti da esso, quale la svalutazione della moneta.

In quest'argomentazione il relatore, pur dotato di così profondo acume, dimentica che il giudizio della commissione avviene in un istante, nel quale essa discerne e distingue tutti gli elementi del costo o dell'affitto da apprezzare. In tal momento quindi essa può calcolare sia la svalutazione della moneta, sia gli oneri nuovi che cadono sul proprietario. Il ragionamento del relatore sarebbe esatto se si dovesse aver riguardo ai fenomeni futuri, in quanto le oscillazioni future non si conoscessero, ma poiché nel momento in cui si giudica è noto quale sia il valore della moneta non si può dire che la commissione possa lasciarsi ingannare scambiando un elemento del fitto o del costo del godimento con un altro.

E qui vengo agli argomenti di merito. L'onorevole Einaudi ha osservato, in questo d'accordo con un altro oratore, che l'istituto dell'avviamento della proprietà commerciale non è nuovo. Infatti esso è antichissimo. Se ne trovano tracce negli Statuti fiorentini delle arti della lana, degli speziali, dei cuoiai, dei legnaiuoli ed anche in altre legislazioni col nome di *ius entraturae*. Così nello Statuto di Parigi, nell'arte dei macellai. Ora com'era ordinato siffatto Istituto? Questo studio è importantissimo anche per rispondere ad un'altra obiezione fatta dall'onorevole Einaudi. Negli statuti fiorentini si distinguevano due forme dello *ius entraturae* e cioè l'*entrata magna*, che si chiamava *ius avviamenti* e l'*entrata parva*, che prendeva il nome di *ius stantiandi*.

Lo *ius avviamenti*, cioè l'*entrata magna*, era un compenso che si assegnava al conduttore dopo 40 anni di esercizio in relazione all'avviamento che aveva saputo procurarsi conducendo il negozio. Lo *ius stantiandi* si risolveva invece nel diritto del conduttore di rimanere nel negozio dopo cinque anni di esercizio, sempre che ne avesse corrisposto il fitto.

Lo *ius avviamenti* si riferiva al capitale, cioè al diritto di continuare nell'esercizio dopo un dato termine, lo *ius stantiandi* al diritto di godimento per un più lungo tempo.

Quindi queste sono facoltà molto maggiori di quelle accordate nel progetto che si discute, inquantochè questo non mira ad ottenere un compenso dal locatore se non qualora questi

eserciti la stessa industria dell'affittuario. Mi perdoni il Senato se insisto su questo argomento: ma la tesi è sottile e deve essere esaminata sotto tutti gli aspetti. Il relatore così dice: Quando avete introdotto l'Istituto il nuovo affittuario dovrà pagare un sopraprezzo che poi graverà sul prezzo delle merci. Ma questa è una ipotesi diversa da quella prospettata nel disegno di legge.

Essa supporrebbe il diritto d'avviamento che il conduttore si è andato formando, viene a confondere il concetto dell'*entratura magna* con quello dell'*entratura parva*, a cui si avvicina invece la proposta del Governo. Ora questo compenso non è di tale natura che possa preoccupare il consumatore. Da questo aspetto perciò l'argomento del senatore Einaudi non può essere accolto.

Egli ha fatto anche un'altra obiezione di carattere tributario. Egli ha detto: in questo fitto pagato al proprietario per effetto della introduzione della proprietà commerciale, vi sono due parti. Vi è la parte che rappresenta il compenso per la proprietà edilizia; vi è quella che costituisce il vantaggio nello speculare sopra l'avviamento del cessato conduttore. Data siffatta mescolanza si capisce quale difficoltà vi sarebbe, oltrechè per l'incertezza, non dandosi la possibilità di estendere la sovrimposta a quest'ultima parte di reddito.

Orbene, mi permetta il senatore Einaudi di dichiarargli che le premesse, su cui egli basa questo suo ragionamento, sono assolutamente erronee.

Noi non ci troviamo in presenza di un solo reddito diviso in due parti, ma ci troviamo in presenza di due redditi, il reddito edilizio determinato dalla proprietà edilizia del negozio, che rimane al vecchio proprietario e il reddito mobiliare, che deriva dal lucro per il fatto dell'esercizio di un'industria. Non si può dire che vi sia una miscela dei due redditi. Vi sono invece due redditi distinti: l'uno regolato dalla legge sui fabbricati e l'altro regolato dalla legge sui redditi di ricchezza mobile. Non vi è poi alcuna sottrazione a danno dei comuni, perchè la percentuale a favore dei comuni è minima ed i comuni possono anche prenderla sul reddito di ricchezza mobile attribuito al proprietario. Che se il reddito mobiliare è sottoposto ad un saggio minore d'imposta del

reddito edilizio, ciò è naturale in quanto il reddito mobiliare è meno permanente di quello edilizio.

Io mi avvio, per conforto vostro, onorevoli senatori, verso la fine. Mi permetto soltanto di rilevare l'importanza sociale di questo Istituto, giovandomi in ciò dell'esperienza del passato e di quanto dimostrarono gli scrittori e gli uomini politici che l'hanno fatto accogliere dalla Camera francese.

Questo *ius stantiandi* rende possibile un esercizio completo e perfetto dell'industria. Il negoziante, sicuro di non essere allontanato, per effetto di una illecita speculazione dal suo negozio, non solo vi introduce perfezionamenti mirando a renderlo più adatto ai bisogni della clientela, ma s'ispira a regole di probità e di correttezza, dacchè sia noto che la probità, la fedeltà nel mantenere i propri impegni costituiscono il sistema più sicuro per estendere la propria clientela.

Sono questi concetti altamente morali di utilità sociale. Essi ispirano coloro che difendono questa tesi e questo Istituto. Ed io sento realmente di ispirarmi ad un principio di pacificazione sociale nel difenderne l'introduzione nei limiti tanto modesti formulati nel disegno di legge.

E qui concludo. Il Governo, onorevoli senatori, ha la coscienza di aver proposto tutti i provvedimenti adeguati alle difficoltà della presente condizione. Certo molti nuovi rapporti sono sorti nel periodo di guerra e in quello transitorio dalla guerra alla pace e tali nuovi rapporti domandano nuove soluzioni. Conviene tener conto di criteri di equità e di diritto e insieme non dimenticare, che il criterio politico impera e domina sul diritto e sull'equità. In ogni modo, in questo studio così coscienzioso, così completo dei nuovi rapporti, va formandosi un nuovo diritto. La formazione di un nuovo diritto è sempre degna delle attenzioni e delle sollecitudini di un corpo legislativo autorevole.

Sarebbe un grande conforto per il Governo, se il Senato colla sua autorità consacrasse l'indirizzo, a cui la proposta discussione si ispira. (*Vivissime approvazioni*).

FERA, ministro della giustizia e degli affari di culto. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Dopo le sapienti illustrazioni dell'on. sen. Einaudi e del mio amico Alessio, io non ardirò di intrattenere il Senato sulle linee generali dei provvedimenti relativi ai fitti delle case e dei negozi, riservandomi soltanto di esprimere il mio pensiero al momento opportuno quando verranno in discussione i singoli articoli.

Debbo tuttavia assolvere un compito modesto e forse anche alquanto antipatico al Senato, come l'argomento del quale si tratta; avrete già capito, onorevoli senatori, che intendo parlarvi in difesa del commissariato degli alloggi (*illarità*).

Prego gli onorevoli senatori di volermi prestare benevola attenzione, anche quando le mie argomentazioni urtassero contro l'opinione, che in questa assemblea sembra molto diffusa, della inutilità politica e sociale dell'istituto.

Anzitutto risponderò ad un rilievo, che è un rimprovero, del senatore Einaudi; quello di avere disciplinato questa materia mediante decreto-legge.

Il Senato conosce come l'attuale Gabinetto siasi mostrato, fin dalla sua costituzione, ben deciso a non presentare nuove norme mediante decreti-legge e ricorderà le dichiarazioni fatte al riguardo dal Presidente del Consiglio, giusta le quali non si sarebbero emanati nuovi decreti-legge se non nel caso in cui si fossero dovuti rinnovare o modificare quelli emessi precedentemente.

Ora questa è, precisamente, l'ipotesi che si è verificata relativamente all'istituto del Commissario degli alloggi: il decreto-legge del 16 gennaio 1921 non è infatti che la ripetizione, con qualche modificazione, delle norme contenute nei precedenti decreti-legge del 4 gennaio 1920, n. 1, 15 febbraio 1920, n. 147 e 18 aprile 1920, n. 475.

Non si può dunque dire che si sia venuti meno alla linea di condotta che era stata stabilita dalle ricordate dichiarazioni del Presidente del Consiglio: si è invece, in conformità alle dichiarazioni stesse, fatto uso della facoltà di riunire e parzialmente modificare disposizioni di decreti-legge precedenti, allo scopo di coordinare e rendere più chiaro ed armonico l'ordinamento anteriore.

La finalità che il decreto del 16 gennaio si

è proposta è perfettamente identica a quella dei decreti che ha in sé coordinato ed unificato, quella, cioè, di rendere possibile la massima utilizzazione ad uso di abitazione di tutti i locali che siano o possano diventare disponibili a tale uopo.

Le ragioni che ci hanno spinto sono quelle stesse che indussero i nostri predecessori alla creazione dell'istituto; nessuno potrà infatti asserire che le condizioni esistenti al momento in cui esso sorse siano oggi mutate, nessuno potrà dire che sia venuta meno o siasi attenuata la terribile crisi delle abitazioni, che tanto preoccupa il popolo e il Governo.

Come è stato fatto notare dal collega Alessio, noi avremo ancora, per qualche tempo del quale non è possibile precisare la durata, il bisogno di contare più sulle case vecchie che sulle nuove e corrispondentemente avremo quindi il bisogno di un organo adatto a regolare, con criteri di equità e con provvedimenti esenti da ogni formalità ingombrante, tutta la complessa e difficile materia.

A tale organo è demandato l'arduo compito di provvedere, tenuto conto della disponibilità di locali di abitazione che offre la città dove è costituito, e del numero delle persone e famiglie bisognose di alloggio, a che siano contemplati equamente i divergenti interessi e mitigati gli aspri contrasti, che la penuria di case naturalmente determina, fra proprietari ed inquilini, fra chi vuol tenere l'abitazione e chi vuole sloggiarlo per sostituirvisi, fra i vari aspiranti allo stesso appartamento.

In sostanza lo stesso principio pel quale al regime di libera contrattazione è, in questi momenti, sostituito, in materia edilizia, il regime di vincoli e di proroghe, giustifica il mantenimento di un Istituto il cui funzionamento è diretto al fine di rendere meno gravi che sia possibile le conseguenze dello squilibrio fra la richiesta e l'offerta, esistente nel mercato abitazioni.

E abbiate presente, onorevoli senatori, che un organo che intervenga al momento in cui si presentano queste difficoltà è necessario e si trova nei nostri ordinamenti: se non è il commissario degli alloggi, sarà il sindaco o sarà il prefetto.

Voci. Il pretore.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. No, il pretore giammai.

Sarà il sindaco, dicevo; e difatti in alcuni luoghi dove la penuria delle abitazioni aveva fatto sorgere pericolose agitazioni, il sindaco è intervenuto e con ordinanze motivate ha fatto restringere alcuni inquilini in modo da permettere che i locali potessero offrire ospitalità ad altre persone bisognose di alloggio.

Voci. Non è legale.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Ma il sindaco lo ha fatto...

MORTARA. Non lo può.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*... Ma l'ha fatto...

MORTARA. È illegale.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*... Ma è appunto per rimediare a queste storture, a queste illegalità, che abbiamo sentito il bisogno di dare un certo assetto a questa materia, disciplinando le attribuzioni del commissario degli alloggi.

E poi, dicevo, c'è il prefetto, il prefetto che interviene in base all'articolo 3 della legge comunale e provinciale.

GIORDANO-APOSTOLI. Peggio ancora.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Quello che io potevo fare, a questo riguardo, l'ho fatto.

E, ripeto, la disciplina delle attribuzioni del Commissario degli alloggi è appunto intesa ad ovviare ai peggiori inconvenienti cui i detti interventi possono dar luogo.

Avvennero, per esempio, delle agitazioni in una nobilissima città del settentrione (Verona, se mal non ricordo) determinate precisamente dalla esecuzione di alcuni sfratti da locali di abitazione.

Ebbene il prefetto credette, per motivi di ordine pubblico, di intervenire e non solo sospese l'esecuzione degli sfratti in corso ma emise una ordinanza secondo la quale le sentenze di sfratto si sarebbero eseguite soltanto dopo l'apposizione del di lui visto.

Ad Ancona pure, in seguito a disordini ed in momenti molto gravi per l'ordine pubblico, il prefetto ordinò che le sentenze di sfratto restassero sospese dal 21 ottobre al 1° marzo e al procuratore generale che protestava ebbe a rispondere che, a suo avviso ciò era indispensabile e che la detta data era stata fissata

perchè si presumeva che la crisi edilizia si sarebbe in cinque mesi risolta. (*Commenti*).

E non sarà inopportuno far sapere al Senato che alcuni mesi addietro vari procuratori generali mi denunciavano che le sentenze di sfratto restavano senza esecuzione, perchè avveniva un'aperta ribellione all'azione degli ufficiali giudiziari chiamati ad eseguirle, i quali non potevano neppure giovare della forza pubblica, atteso il bisogno di non suscitare gravi e sanguinosi conflitti tra la medesima e le organizzazioni operaie che accorrevano in difesa degli sfrattati. Tanto che io dovetti fare una circolare dando ordini perchè la legge fosse rispettata a qualunque costo e l'esecuzione delle sentenze non fosse differita se non nei casi in cui ciò fosse disposto da quegli organi ai quali i vigenti ordinamenti consentono di emanare provvedimenti contingibili ed urgenti per tali circostanze eccezionali.

Come vedete, dunque, onorevoli senatori, il Commissariato degli alloggi non è che un istituto sostitutivo di istituti preesistenti e specialmente dell'attività prefettizia esplicantesi a norma dell'articolo 3 della legge comunale e provinciale.

E che questo sia stato il pensiero del decreto 4 gennaio 1920 che costituì il Commissariato degli alloggi si desume anche da una circolare emanata dal mio predecessore senatore Mortara pochi giorni dopo il decreto stesso, nella quale è detto:

« Con decreto 4 gennaio corrente n. 1, provvedendosi in via temporanea e per ragioni di urgenza alle difficoltà emergenti in Italia e maggiormente nei centri più popolati, come del resto si verifica in tutti gli Stati, dalla scarsità delle abitazioni, sono istituiti i Commissariati del Governo ai quali sostanzialmente il decreto attribuisce, specificandole, le facoltà discrezionali che i prefetti avevano assunto nel più recente periodo di agitazione, applicando alla materia la propria competenza politica giusta l'articolo 3 della legge comunale e provinciale. E per conseguenza i prefetti si asterranno d'ora innanzi dall'esercizio delle predette facoltà discrezionali senza cessare dalla vigilanza connessa alla tutela dell'ordine pubblico e rimanendo in obbligo di intervenire come autorità politica quando se ne presenti il bisogno, perchè il potere dei commissari è

essenzialmente amministrativo, quantunque l'ufficio loro non manchi del carattere politico inerente alla loro stessa origine ».

Organo amministrativo quindi, onorevoli senatori, con attribuzioni di carattere politico, organo, la cui istituzione, nei singoli comuni, è rimessa ad un atto del Governo, il cui funzionamento è sottoposto al controllo della Presidenza del Consiglio che deve invigilarlo e dargli le occorrenti istruzioni.

Le sue attribuzioni, non sottoposte ad alcuna formalità sono, relative a materie molteplici: consimenti di alloggi, requisizione dei medesimi, sospensione di sfratti, subaffitti, alberghi, sgombrò di edifici occupati da uffici creati per la guerra, ecc., esso può farsi assistere da persone di sua fiducia; in avvenire, giusta l'emendamento dell'Ufficio centrale che io ho accettato, avrà a fianco una commissione paritetica di inquilini e proprietari.

Ecco, sommariamente, l'istituto di che trattasi, sulla cui utilità si sono sollevati tanti dubbi, alla cui permanenza è mossa tanta opposizione.

L'utilità della sua opera a me sembra risulti evidente, quando si abbia presente che il problema delle abitazioni del quale, in questi momenti di tormentosa crisi, tutti i dicasteri in un modo o nell'altro debbono, per quanto riguarda la loro speciale competenza, occuparsi, ha pur bisogno di un organo unico che possa esaminarlo contemporaneamente sotto tutti i suoi molteplici aspetti. Ciò giova all'unità dell'indirizzo e garantisce una maggiore comprensione del problema, da tutti i punti di vista nei quali si presenta.

È un insieme di funzioni che non può affidarsi se non ad organo apposito, non potendosi rimettere ai prefetti che hanno altri importanti compiti da svolgere e non potrebbero perciò dedicargli la necessaria attenzione.

E si noti, sempre in rapporto all'utilità, che bisogna pure vi sia, in questi momenti, nei quali la stessa crisi incita alcuni uomini di scarsi scrupoli alle più odiose speculazioni, acuenti il disagio generale, un organo che, con provvedimenti rapidi ed equi, liberi da ogni formalità dilazionatrice, aiuti i bisognosi di alloggio a trovar casa, senza esser costretti a sottostare alle vessazioni delle buone entrate,

delle buone uscite, dell'acquisto del mobilio al quadruplo o al quintuplo del valore ecc.

Del resto, onorevoli senatori, che non sia stato del tutto inutile l'istituto lo dimostrano i fatti. Molte vertenze che sembravano insanabili sono state composte e, senza tediare il Senato con la esposizione dei quadri statistici relativi al modo con cui si sono svolte le singole attribuzioni demandate ai Commissari degli alloggi, posso citare un esempio molto significativo, quello di Napoli, dove si sono conciliate vertenze 1500, evitandosi un corrispondente numero di litigi, i quali si sarebbero, diversamente trascinati, chissà per quanto tempo, innanzi all'autorità giudiziaria, attraverso i suoi vari gradi di giurisdizione.

In sostanza si può affermare che sia magari opportuno prendere in esame caso per caso le singole attribuzioni demandate all'istituto per vedere se taluna di esse non sia da eliminare o da circondare di maggiori cautele (ricordo a tale proposito l'opposizione che si muove al principio della divisibilità degli appartamenti e a quello della denuncia dei locali che risultano disponibili), si può anche e si deve lamentare che in parecchi casi gli uomini preposti all'alto ufficio non abbiano convenientemente corrisposto alle necessità che loro si presentavano nell'esercizio delle loro delicate funzioni, ma sarebbe assolutamente ingiusto negare, in blocco, con un giudizio complessivo, l'utilità dell'istituzione e i servizi che ha reso e, con migliore assetto, può rendere alla pace sociale.

Vengo ora alla questione della durata. Ci si è domandato per quanto tempo il commissario del Governo dovrà ancora « affliggere » l'Italia. (ilarità). Una risposta che contenga una fissazione di data a me sembra assolutamente impossibile.

Poichè la necessità dell'istituto è quella che io ho sommariamente prospettato al Senato ed essa continua tuttavia a sussistere non è possibile, anzitutto, consentirne, in questo momento, la soppressione. Così come non si ritiene opportuno, e su questo tutto il Senato è concorde, stabilire, senz'altro, il passaggio immediato dal regime di vincoli all'auspicato regime della libertà contrattuale.

La valutazione del momento nel quale sia opportuno far cessare il funzionamento del com-

missario degli alloggi non può, a mio giudizio, essere fatta se non con criteri politici, dei quali è conveniente lasciare al Governo la responsabilità, trattandosi di provvedimenti che furono presi per sua iniziativa, stante l'urgenza, ed emanati nella eccezionale forma del decreto-legge.

Ricordo, a questo punto, che lo stesso onorevole senatore Einaudi, nella sua dotta relazione che precede il decreto del 18 aprile 1920, pur sostenendo che il commissario degli alloggi non avesse corrisposto all'attesa e avesse invece inasprito i rapporti tra inquilini e proprietari e pur facendo voti per la sua abolizione, riconobbe che abolire o mantenere il commissario degli alloggi è compito che rientra nella sfera del potere esecutivo.

Ciò perchè la conservazione o l'abolizione di tale istituto deve essere il frutto di una complessa valutazione politica la quale deve attingersi alle speciali circostanze in cui il paese si trova e deve essere fatta dal Governo che ne ha gli elementi necessari e ne assume la responsabilità innanzi al Parlamento, così come di tutta la rimanente azione governativa.

Può essere che fra qualche anno in alcune città e magari in tutta Italia non si abbia più bisogno del funzionamento del commissario degli alloggi, può essere invece che l'utilità di esso abbia ad essere riconosciuta per un maggiore spazio di tempo; quello che è certo è che in questo momento nessuno è in grado di esprimere un giudizio sicuro e molto meno di fissare date precise.

Io non voglio ulteriormente tediare il Senato, il quale non ha bisogno delle mie modeste parole per avere la profonda sensazione delle condizioni sociali e politiche del nostro paese.

Il Senato comprende come il Governo non può restare indifferente ai gravi fenomeni di malcontento verificatisi in varie parti della penisola e deve pensare seriamente ad evitare il ripetersi di incretose agitazioni.

Uno dei mezzi dei quali il precedente Gabinetto credette di avvalersi, per fronteggiare la tremenda crisi edilizia italiana, fu precisamente quello di creare il Commissariato degli alloggi: l'attuale Governo non ha ritenuto che fosse giunto il momento di abolire la detta istituzione e col decreto-legge che ora sta dinanzi a voi, per la conversione, ha emanato delle

norme intese a disciplinarne le attribuzioni, in modo da renderla più conforme all'alto fine per cui era stata creata, quello di assicurare la mitigazione delle aspre difficoltà nascenti dalla penuria degli alloggi ed il mantenimento della pace sociale. (*Benissimo. Vive approvazioni.*)

DE CUPIS. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CUPIS. Onorevoli colleghi, io devo cominciare con l'esprimere quello che veramente sento in questo momento nell'animo mio, ed è un sentimento di vera ammirazione per i due onorevoli Ministri che hanno parlato quest'oggi: tanto per l'onorevole Ministro dell'Industria, il quale ha mostrato di avere un così profondo convincimento della utilità di questa creazione che si chiama il Commissario agli alloggi, quanto per il Ministro della Giustizia, il quale, pur mostrando di esserne poco convinto, ha tuttavia data tale prova del suo valore di avvocato che veramente mi ha sorpreso.

L'onorevole Ministro della Giustizia non si adonerà se io accenno piuttosto al suo valore di avvocato in questo momento, che al suo valore di ministro, che non è messo in verun modo in contestazione: ma è una comparazione alla quale offre occasione il modo stesso con cui egli ha iniziato la discussione. L'onorevole Ministro dell'Industria ha difeso il disegno di legge mostrando di esser convinto della sua opportunità e della sua giustizia, ed è stato eloquentissimo, perchè *cui lecta potenter erit res nec facundia deseret hunc nec lucidus ordo*, ma l'onorevole Ministro per la Giustizia ha invece cominciato con l'invocare l'indulgenza del Senato, mostrando come egli oggi si trova a disagio nel difendere, come ha detto in principio, una antipatica figura; in seguito questo Commissario agli alloggi lo ha chiamato flagello, e finalmente lo ha fatto apparire come l'ombra di Macbeth, con lo stesso sentimento che io espressi nel mio primo discorso, quando dissi che la lettura di questi disegni di legge aveva suscitato in me la visione di una figura paurosa.

Questa è la carta di presentazione con la quale questo disegno di legge viene raccomandato alla vostra approvazione.

Ora io prego il Senato di considerar bene questa condizione di cose: voi vi trovate innanzi a un disegno di legge che vi viene con

questa forma presentato! Ma poichè si dice, onorevoli colleghi, che, questo disegno di legge è stato ideato e costruito per sovvenire a gravi esigenze dell'ordine sociale è pur necessario richiamare la vostra attenzione sul suo pratico valore; e vedere quel che veramente vale.

All'onorevole Ministro dell'Industria, il quale probabilmente è il padre di questo progetto, io ricordo quello che egli ha detto: « Per sovvenire alla richiesta delle abitazioni, ha detto, che può minacciare di diventare tumulto, che il Governo deve assolutamente cercare di allontanare, io non posso fare grande assegnamento sulle costruzioni che si verranno facendo, perchè innanzi tutto queste costruzioni richiederanno tempo e poi, siccome ad esse non si estendono i vincoli portati da queste leggi, si affitteranno a prezzi altissimi. Io debbo fare assegnamento unicamente sulle vecchie case di Roma ».

Innanzitutto io credo che sia veramente un pregiudizio quello che fa supporre che ci siano dei proprietari di case, i quali per capriccio tengano sfitte delle abitazioni. Se si è verificato il caso che più abitazioni si trovassero nelle mani di qualcuno, non si è ciò verificato per causa di proprietari i quali non vogliono affittare le abitazioni, essendo questa un'ipotesi assurda, e non potendosi ammettere la possibilità di questo fatto, l'inconveniente suindicato ne rivela un altro, quello dell'accaparramento. E allora io dico che se si è potuto verificare questo fenomeno per causa di accaparramento, si dovrebbe ritenere che assoluta penuria di case non c'è.

Ma dico poi che per quanto si voglia estendere questo fenomeno, esso non potrà mai dare al commissario degli alloggi troppo vasto campo allo esplicamento delle sue funzioni. Quanti saranno, io domando, gli appartamenti che voi potrete trovare nelle vecchie abitazioni, e cioè in quel cumulo e in quel cerchio di costruzioni edilizie che non appartengono alle nuove? Credete voi di poter in esse trovare rimedio al male se il bisogno è così grave quale voi lo figurate?

L'onorevole Ministro della Giustizia ci ha detto or ora che in Napoli i reclami furono 2000; ebbene, io dico, vi sembra straordinario che in una città come Napoli vi siano state 2000 richieste di abitazioni? e se di queste

oltre a 1000 furono dal Commissario agli alloggi soddisfatte, le altre avranno trovato componimento senza il suo intervento

E dunque non esageriamo; a me non pare che noi ci troviamo in presenza di un fatto così terribile, come quello che voi prospettate dinanzi alla nostra mente; no, a me non pare che nella penuria delle abitazioni abbia a ravvisarsi un vicino pericolo di sollevazione.

Ma permettetemi ancora un'altra osservazione, che meglio ancora può far comprendere la difficoltà di sovvenire alla richiesta di alloggi con la requisizione di appartamenti sfitte.

Se è vero, infatti, che causa principale, non unica certamente, ma principale di questa deficienza di abitazioni, secondo è detto nella vostra relazione e in quella dell'Ufficio centrale, è stata ed è nella elevazione delle condizioni economiche delle classi inferiori, le quali, contente prima di piccoli e meschini alloggi, cercano ora alloggi maggiori e migliori, è chiaro che il vecchio abitato deve trovarsi in uno stato, diremo così, di saturazione, in uno stato da non poterne più capire; e che quindi in questo nucleo del vecchio abitato non potrà certamente essere facile di trovare abitazioni che gradiscano al gusto evoluto dei richiedenti.

E allora...? allora, onorevole Ministro, guardate bene: il vostro Commissario agli alloggi sarà costretto a salire al piano superiore della vostra costruzione; sarà costretto ad alzare la sua mira, e a fare il suo maggiore assegnamento precisamente sulla parte più odiosa, più grave della sua funzione, che è quello della divisione delle abitazioni.

Chiedo agli onorevoli Ministri, se non sembri loro, che un provvedimento simile non possa eccitare maggiori malumori, maggiori malcontenti e maggiori dolori di quelli a cui si vuol sovvenire, perchè, diciamolo pure, il voler penetrare a forza per mezzo dell'opera di un funzionario governativo nell'abitazione di una persona per togliergli una, due, tre camere ed obbligarlo a fare il sacrificio di tutte le sue comodità è un'offesa non solo al diritto di proprietà ma ancora al diritto di libertà personale e familiare.

Non sentite voi, onorevole Ministro dell'Industria, l'acerbità di questa ferita? Non vi sgomenta la figura esosa del vostro Commissario?

Mi permetta l'onorevole Ministro dell'Industria che qui spogli questo funzionario della pomposa veste con cui ha voluto coprirlo; e in parte lo ha già fatto il Ministro della Giustizia dicendo che effettivamente non è un magistrato, ma all'ente personale sostituendo l'astratto egli ha detto non un magistrato ma una magistratura.

Eh, via non giuochiamo di parole: non l'ente personale, non l'ente astratto: non magistrato non magistratura, perchè pur guardando direttamente all'ufficio che compie non giudica in cose di diritto a termini di giustizia, esso decide di fatti sociali, se volete, ma questa non è opera certamente di magistrato. E al Ministro della Giustizia, il quale partendo da questo concetto ha creduto di trovare tuttavia giustificazione al suo ufficio da esempi offerti dalla vigente legislazione, nei poteri cioè che essa in certi casi di estrema necessità conferisce a' sindaci e a' prefetti, dico che se i sindaci e i prefetti possono, in determinate circostanze di pubblica necessità, specie per naturali disastri, occupare la proprietà privata, essi non fanno con ciò offesa alcuna nè al diritto di proprietà nè al diritto personale, perchè quella occupazione non costituisce che uno stato di semplice possesso temporaneo nel rappresentante dello Stato, non in vantaggio di un privato cittadino; e l'atto di quel rappresentante dello Stato, che pure opera nello interesse dello Stato, rimane sotto il peso della responsabilità diretta e indiretta per le molteplici garanzie che le nostre leggi apprestano alla integrità del diritto privato.

Onorevole Ministro della Giustizia, questo vostro argomento scopre la deficienza della vostra difesa; ed io ascoltando con ammirazione il vostro discorso, venivo dicendo a me stesso: quanto è vero il vecchio detto forense *causa mala patrocinio petor fit*.

MORTARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA. Farò alcune osservazioni sulla proposta che insieme ad altri colleghi ho avuto l'onore di presentare, e a cui ho dato il nome di controprogetto, perchè non potevo chiamarla emendamento, nè mozione, nè ordine del giorno, come verrò spiegando. Essa ha per finalità di determinare un termine prossimo per la cessazione delle funzioni del commissario degli

alloggi, che il suo più strenuo difensore, l'onorevole ministro della giustizia, ha chiamato un flagello.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. No, ho ripetuto le parole degli altri.

MORTARA. Senza però negarne la verità; in ogni modo questa parola la ho colta sul suo labbro facondo. L'onorevole ministro della giustizia ha opposto una pregiudiziale alla nostra proposta, osservando che non spetta al potere legislativo, ma al Governo, di stabilire e determinare fino a quando duri il bisogno di questa istituzione. Ora mi sembra che dal punto di vista del diritto costituzionale non sia esatta l'obiezione dell'onorevole ministro, perchè, il Parlamento ha funzione di pieno sindacato, senza limiti, sull'esercizio del potere politico del Governo.

Se il Governo ha un potere politico discrezionale, il Parlamento ha il diritto di sindacato sul modo con cui questo potere politico si esercita, e implicitamente anche sul tempo e sullo spazio del suo esercizio.

Credo dunque che sia perfettamente costituzionale la proposta che il Parlamento, e intanto per primo il Senato, prenda in considerazione il quesito se è il caso di stabilire un termine non lontano alle funzioni del commissario degli alloggi, e dichiaro che quanto alla designazione concreta del termine, nè io nè i colleghi teniamo in modo assoluto alla data del 1° ottobre indicato nella nostra proposta; anzi ci rimettiamo al Senato per il caso che volesse abbreviare il termine.

L'istituzione del commissario degli alloggi, ha detto benissimo il mio egregio amico l'onorevole ministro della giustizia, fu suggerita da gravi ragioni, non solo perchè la crisi delle abitazioni creava enormi difficoltà al Governo circa il modo di esaminare, secondo le condizioni locali, i possibili rimedi, non solo perchè i prefetti, in nome di quell'articolo 3 della legge comunale e provinciale, che anche nella mia circolare (che il ministro ha avuto la cortesia di leggere) era citato in una forma che evidentemente fa capire essere forte il mio dubbio sulla legittimità della sua applicazione a questa materia, non solo perchè i prefetti in base a quell'articolo 3 manomettevano talvolta i diritti di inquilini, e di proprietari di case,

e le prerogative inerenti all'autorità giudiziaria, sospendendo l'esecuzione di sentenze passate in giudicato, permettendo subaffitti dove i contratti non li permettevano e via dicendo; non solo per queste ragioni, ma anche perchè in varie città d'Italia, e in alcune con minaccia di attuazione imminente, si stava organizzando l'occupazione delle case per parte delle leghe, dei sindacati, delle masse proletarie e non proletarie; occupazione delle case che veniva minacciata e che era temibile, per le notizie che se ne avevano, tanto più in quanto già era avvenuta l'occupazione dei fondi rustici (allora non si parlava ancora dell'occupazione delle fabbriche).

Da un altro aspetto, odiose ed esose speculazioni si esercitavano in materia di affitti e subaffitti da parte di proprietari e da parte di conduttori, specialmente la ben nota speculazione della vendita dei mobili arredanti un appartamento; l'elevazione enorme del prezzo dei subaffitti, delle camere ammobiliate, che servono in generale alle classi più numerose degli impiegati, degli studenti, di persone che hanno pochi mezzi per provvedersi dell'alloggio e nello stesso tempo ne hanno necessità assoluta e quindi sono le vittime predestinate di quello che appariva ed era un vero strozzinaggio colpevole e delittuoso.

Per tutto questo complesso di ragioni il Governo, al cadere del 1919, si trovava di fronte a un grave problema complesso, irto di difficoltà, al quale bisognava pure tentare, almeno in via di esperimento, di dare una soluzione; dico in via di esperimento, perchè si trattava di ricercare se vi fosse qualche rimedio; nessuno poteva avere in tasca la ricetta sicura per questo complesso male che affligge la società, tanto più che si tratta di una malattia (la crisi delle abitazioni) che non è particolare dell'Italia, ma, come accennavo in quella prima circolare che fu trasmessa ai commissari degli alloggi e ai prefetti, è malattia mondiale, conseguenza della guerra e di altre circostanze, ma che appunto per questa sua qualità di malattia mondiale rivela la difficoltà assoluta della cura e dei provvedimenti anche adatti a mitigarne l'asprezza.

Si pensò di istituire il commissario degli alloggi come commissario del Governo. Qui non ho bisogno di ripetere la lucida dimostrazione

che ha fatto l'onorevole ministro della giustizia, del carattere di questa funzione. Evidentemente quando lo si è denominato commissario del Governo, basta la parola per indicare che è un funzionario amministrativo e non un magistrato, non un organo di giurisdizione. Questo commissario del Governo lo si volle dare a quelle città dove più acuto, più urgente era il bisogno di tentare qualche rimedio, cioè nelle maggiori città, come stabilisce l'articolo 1 del decreto del 4 gennaio 1920. E al commissario si intese principalmente dare poteri adatti per un ufficio di pacificazione civile, insieme ad alcuni poteri discrezionali che disciplinassero la sua azione e rendessero possibile che, con la scorta di una norma giuridica, egli più esattamente fosse in grado di deliberare alcune di quelle provvidenze che i prefetti arbitrariamente, all'ombra di quel grande ombrello che è l'art. 3 della legge comunale e provinciale, si facevano lecito d'impartire a destra e sinistra.

Queste facoltà del commissario del Governo furono disposte nel decreto del 4 gennaio in una forma sintetica. Contemporaneamente (e prego il Senato di notarlo, perchè come dissi, una delle ragioni del decreto, se non l'unica, una delle principali, è stata l'imminente minaccia di occupazione delle abitazioni private) contemporaneamente, dico, in quel decreto, all'articolo 9, fu dettata una sanzione severissima per qualunque violenza privata in questa materia: ed ho' la soddisfazione di constatare che, malgrado le proteste aspre e irruenti che furono portate alla Camera da oratori del partito socialista contro quest'articolo 9, l'articolo rimase fermo ed insieme con le altre disposizioni del decreto servì ad impedire che almeno nelle case di abitazione, avvenisse quell'irruzione violenta e delittuosa che era avvenuta nelle campagne e più tardi nelle fabbriche.

Ma questa è solo la parte esteriore della costruzione.

Qual'è nella sua natura intima la funzione giuridica che si è voluto dare all'istituto nel decreto del 4 gennaio 1920?

In alcuna delle circolari che dopo quel decreto io inviai ai prefetti ed ai commissari agli alloggi - ne mandai parecchie perchè era necessario di dare istruzioni e spiegazioni e queste circolari poi furono in gran parte tra-

dotte in disposizioni legislative nel secondo decreto del 18 aprile 1920 n. 475, - ebbi sempre di mira di tener fermo un punto: che la istituzione del commissario agli alloggi non creava affatto una riforma del codice civile, non conteneva l'abolizione e il sovvertimento dei principi fondamentali del nostro diritto civile in materia di proprietà.

Ieri l'onorevole relatore dell'Ufficio centrale, con quella precisione di linguaggio e di pensiero che lo distingue, ha ricordato al Senato come vi siano in sostanza due categorie di proprietari di case: il proprietario di casa che l'acquista, la conserva esclusivamente per la propria abitazione, sia un palazzo, sia una modesta casetta, sia più modestamente un solo appartamento; ed il proprietario che investe il suo capitale, risparmiato o comunque guadagnato, nella proprietà urbana, per ritrarne un reddito mediante affitti.

Io - avrò pensato bene o male, lo giudichi il Senato - considerai che si dovesse stabilire una distinzione insuperabile tra le due categorie di proprietà edilizie, casa di abitazione del proprietario e casa destinata all'affitto. La prima ha una funzione d'indole privata, la espressione pura e semplice del diritto di proprietà: godere la cosa propria per sé.

La seconda è in sostanza una forma d'industria, che si esercita mediante un capitale; quindi ha la destinazione della proprietà redditizia e questa industria acquista carattere di funzione sociale. In alcuna di quelle circolari a cui accennavo, io richiamai più volte questo concetto della funzione sociale riguardo alle proprietà edilizie destinate agli affitti, spiegando come esse devono essere regolate e distribuite in modo che servano fino al massimo possibile all'adempimento di quella funzione; ciò non lede il diritto del proprietario, perchè egli vuole che la casa sia destinata agli affitti, e nemmeno nuoce alla proprietà stessa, nella sua materialità, perchè non si tratta di rovinarla, nè di togliere al proprietario il reddito relativo, ma di usufruirla nel miglior modo possibile.

Infatti nè nel decreto del 4 gennaio, nè in quello del 18 aprile, furono mai contemplati, per sottoporli alle disposizioni del commissario degli alloggi, gli edifici urbani che servono esclusivamente ad abitazione dei loro proprietari.

Questo era il concetto fondamentale il quale sembrava rispondere al solo potere del Governo in uno Stato costituzionale come il nostro, cioè il potere di secondare le finalità delle leggi esistenti, non di manomettere i criteri fondamentali di queste leggi.

Il permettere al commissario degli alloggi di disporre della casa che un cittadino possiede e abita, e non intende offrire sul mercato delle abitazioni per alloggio di inquilini è cosa esclusa dal codice civile. Il disconoscere questo diritto del proprietario viola le nostre leggi fondamentali, ed io credo che il Governo non abbia la facoltà di far questo, neppure attraverso un commissario governativo.

Quello che ora schiettamente dico non può certo dispiacere all'onorevole mio amico Fera, perchè espongo il contenuto e lo spirito dei precedenti decreti. Così pure non può dispiacergli che io osservi come il successivo decreto del 16 gennaio 1921 sia uscito completamente dal binario sul quale io avevo creduto di far camminare l'istituto del commissario degli alloggi, perchè ne indirizza la funzione a violare il diritto di proprietà, contrariamente al nostro codice civile.

Leggo l'articolo 3 di questo decreto; dice: « Il commissario cura di raccogliere precise notizie delle case e degli alloggi, appartamenti e stanze destinate ad affitto o subaffitto che si trovano disponibili ed in generale di tutti quegli altri locali disponibili nel comune, che siano adatti o facilmente adattabili ad uso di abitazione anche se non destinati ad affitto o subaffitto ».

Ecco dunque che il decreto entra nettamente, senza infingimenti o reticenze, nel campo della proprietà che il proprietario vuole riservata a suo uso esclusivo.

Un articolo del decreto legge 18 aprile 1920 conteneva questa disposizione: « Chi abbia più di una abitazione nello stesso comune, o in comuni diversi, deve fare denuncia di quella non occupata permanentemente dalla propria famiglia o da propri congiunti che tiene in affitto o subaffitto nei comuni compresi nella circoscrizione del commissario ».

Perchè era prescritta questa disposizione? Non per spogliare capricciosamente un individuo del godimento di un appartamento o di una casa, che tenesse in affitto o subaffitto, perchè non si può impedire ad un cittadino

di tenere due abitazioni una in campagna l'altra in città, da abitare la prima nei mesi dell'inverno, la seconda nei mesi dell'estate, ma perchè si era verificato, e si verifica tuttora, che mediante l'affitto di più appartamenti, di più case, si esercita in modo veramente usurario e spesso quasi monopolistico, l'industria degli affitti o dei subaffitti delle case e delle camere, o coll'arredarle di mobili di pochissimo valore che si rivendono a prezzi favolosi o, per usare la parola giusta, criminosi, oppure esercitando l'industria del subaffitto, in modo opprimente a danno di quelle classi medio meno abbienti che dal Governo hanno bisogno di maggiore tutela.

Si prescrive dunque la denuncia per poter controllare e frenare l'esercizio di questa speculazione.

Ora con l'art. 4 del decreto 16 gennaio 1921 si aggiungono altre disposizioni, cioè si estende l'obbligo della denuncia anche alle case che un cittadino possiede in proprietà e non ha mai destinato a scopo di affitto.

Sarà una grave colpa possedere due case, una in campagna e l'altra in città per proprio uso personale o familiare; ma è una colpa che il codice civile tutela e permette. Non pensavo che il commissario degli alloggi potesse lacerare il codice civile ed imporre al proprietario di dare in affitto una casa che egli non vuol destinare a questo uso.

È dunque chiara, nelle disposizioni degli art. 3 e 4 dell'ultimo decreto la sostanziale e illegittima innovazione che esso introduce, in confronto ai decreti precedenti. Ma proseguiamo.

Lo stesso onor. ministro ha accennato agli altri articoli che suscitano maggiore censura. Non parlerò dell'art. 5 perchè ormai ritengo concordata la sua abrogazione.

Nell'art. 6 si parla anche della cessione del mobilio; si dice: l'abitazione potrà essere assegnata col mobilio qualora il proprietario vi consenta; ed in tal caso l'assegnatario dovrà corrispondere una quota a titolo di affitto del mobilio. Questa disposizione mi dà opportunità di accennare come è stata interpretata ed applicata in qualche luogo. C'è qualche collega che può fare testimonianza di casi stranissimi. Il commissario assegna un'abitazione senza mobilio, ma il mobilio c'è 98 proprietario

lontano non giunge in tempo per levarlo, prima che l'assegnatario entri in possesso della casa. Costui allora tiene press'a poco il seguente discorso al proprietario: Il vostro mobilio è in casa mia; vi faccio il piacere di custodirlo; vuol dire che quanto vi dovrei pagare per affitto di questo mobilio lo riterrò come compenso della custodia che esercito a vostro beneficio!

È avvenuto anche qualche cosa di peggio.

L'assegnatario della casa mobiliata, che potrebbe anche essere un appartamento nella vicina città marittima di Anzio, si presenta al proprietario e gli dice: Nell'estate io non sto ad Anzio e vi posso subaffittare la vostra casa. Il proprietario, esilarato da questa proposta, domanda: A quale prezzo? Giova premettere che l'affitto è di circa 2000 lire annue, così come è stato fissato dal commissario degli alloggi. Ebbene l'inquilino ha la generosità di offrire al proprietario la casa sua al prezzo di sedici mila lire per la stagione dei bagni, osservando che ben potrebbe pretendere simile prezzo da chiunque altro e forse anche di più. Ripeto, questa inaudita proposta fu fatta al proprietario della casa e dei mobili! Non si paga l'affitto dei mobili perchè è compensato dall'onere della custodia; e mentre la casa resta libera nell'estate, il proprietario non ha diritto di andare a goderla, ma deve pagare quel prezzo di affezione che pagherebbe chiunque altro volesse fruirne per la stagione dei bagni!

Ecco un esempio fra i tanti delle enormità che derivano dal funzionamento del commissario degli alloggi, così come è entrato nella pratica, contrariamente allo scopo per il quale era stato ideato.

È vero che il commissario degli alloggi risolve qualche controversia. L'onor. ministro Guardasigilli ci ha detto che il commissario degli alloggi a Napoli ha risolto circa 1500 controversie; ma se si considera che il 4 maggio a Napoli i pretori risolvono parecchie migliaia di controversie in un solo giorno, e in tempi ordinari, come ben sanno i colleghi napoletani, non si può dire che sia notevole il numero di quelle risolte dal commissario degli alloggi nel corso di un anno. Ad ogni modo, bisogna vedere come queste controversie sono risolte, perchè se lo sono con effetti ana-

loghi a quelli di cui ho parlato, vedete che non c'è punto motivo di rallegrarsene.

E non credo che l'onor. ministro sia in grado di rassicurare il Senato su questo punto così importante.

Riguardo all'art. 7, osservo che è stata fatta una aggiunta alla disposizione molto semplice che già esisteva, nel decreto dell'aprile scorso, relativamente ad un caso che qualche volta si verifica. I proprietari, cioè, per sfuggire all'obbligo di dare in affitto alle più moderate condizioni che il Commissario degli alloggi ha facoltà di imporre, una casa, sempre, dico, di quelle destinate ad affitto, allegano la necessità di riparazioni. In molti casi è evidente che si trattava di un mezzo dilatorio e di un pretesto per potere poi pretendere un compenso più elevato. Perciò si era stabilito che quando si allega il bisogno di restauri o di riparazioni ai locali disponibili per abitazioni o all'edificio in cui essi si trovano, il Commissario, accertata la necessità dei lavori, può prefiggere un congruo termine al loro compimento. Decorso inutilmente il termine assegnato, può disporre d'ufficio l'esecuzione dei lavori, alla quale provvederà a mezzo dell'inquilino che se ne assuma l'onere, e il relativo importo si intenderà anticipato in conto di pigione.

Era dunque un rapporto molto semplice che si stabiliva. Se l'inquilino spendeva 100 lire per queste riparazioni, erano 100 lire di meno che pagava sulle prime rate di pigione ed il Commissario degli alloggi non aveva che la vigilanza sopra questa semplicissima contabilità. Invece ora, con l'ultimo decreto, si dispone che questi lavori, quando la casa realmente ne ha bisogno, possono essere fatti eseguire anche dalle amministrazioni comunali. È vero che è richiesta la previa autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa; ma purtroppo, nelle condizioni attuali delle amministrazioni comunali e delle amministrazioni provinciali non c'è più garanzia di serietà e di tutela della buona amministrazione delle finanze dei comuni né nelle deliberazioni delle amministrazioni comunali né nell'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, almeno in molti comuni. Dunque come si legge nel nuovo decreto, « l'amministrazione comunale può fare eseguire, a cura e spese proprio, i lavori indispensabili a rendere abitabili i

locali » di cui si è parlato, « quando non vi provvedano il proprietario e gli inquilini. E il rimborso di tali spese con i relativi interessi legali sarà effettuato con un numero di annualità da stabilirsi d'accordo fra l'amministrazione e il proprietario, o, in mancanza di tale accordo, dal prefetto con provvedimento definitivo ».

Lascio il resto perchè non ha importanza per la critica che io voglio esporre.

Ma è serio che le amministrazioni comunali assumano i lavori di riparazione delle case destinate ad affitto? Da dopo che è cominciata la crisi delle abitazioni i proprietari non fanno più riparazioni alle loro case; questo è notorio, e non si può dire che abbiano torto, col trattamento che subiscono. Intanto, chi abita gli ultimi piani delle case è spesso costretto a dormire o passeggiare nell'appartamento con l'ombrello aperto, perchè ci piove dentro; anche questo è notorio. È evidente dunque che la nuova disposizione invita i proprietari a perseverare nel sistema di non fare le riparazioni perchè le farà l'amministrazione comunale, anticipando le spese, che oggi si sa quanto sono gravi. E poi se il proprietario sarà più o meno amico, più o meno compagno in qualche lega, in qualche camera del lavoro, o in qualche fascio nazionalista, con i capi dell'amministrazione comunale, dipenderà da questo l'aver o il non avere sollecitazioni per il pagamento. E se non paga? L'amministrazione comunale esproprierà la casa? Bel vantaggio avremo dal vedere le amministrazioni comunali scagliarsi contro i proprietari, e distruggere la proprietà privata per formare dei grandi demani comunali di case d'affitto? Credete che questo sia un buon metodo per risolvere la crisi delle abitazioni? Io lo stimo pessimo.

Ritorno alla questione delle disposizioni dell'ultimo decreto che offendono il diritto di proprietà nei suoi elementi essenziali.

L'articolo 8, dispone che tra le facoltà del Commissario degli alloggi è compreso il fare quello che si chiama, in una parola, il « razionamento delle abitazioni ».

Tutti sapete che cosa significhi questo razionamento delle abitazioni. È inutile che io dica che credo perfettamente non solo alla onesta intenzione ma al sincerissimo e fermissimo

proposito del Governo, che ha redatto questo articolo, di vigilare affinché sia rispettato il criterio della « assoluta necessità » che è scritto nell'articolo.

Ma l'onorevole ministro della giustizia è troppo fine giurista perchè non senta la difficoltà in cui io lo metto se gli domando la definizione di questo criterio della « assoluta necessità », in relazione alla materia di cui trattiamo.

Ormai queste disposizioni di legge sono destinate non solo ad essere applicate in 15 o 20 città maggiori e nei comuni contermini a queste, ma in tutti gli 8700 e tanti comuni (anzi adesso con le nuove provincie in tutti quasi 10,000) perchè c'è un articolo finale che delega al prefetto la facoltà di nominare il Commissario degli alloggi nei minori comuni come l'ha il presidente del Consiglio per i grossi comuni. Perciò io domando al ministro della giustizia se crede che proprio il Governo potrà controllare il modo in cui in dieci mila comuni, dieci mila cervelli diversi giudicheranno la « assoluta necessità ». E poi questa « assoluta necessità » come la si determinerà di fronte ai casi particolari, quando si discuterà se per provvedere l'abitazione al sig. Tizio è assolutamente necessario razionare l'abitazione del signor Caio, oppure quella del signor Sempronio? Naturalmente sorgeranno questioni insolubili, dal punto di vista della certezza che si operi con giustizia, che si proceda con equità, che si segua insomma il criterio della assoluta necessità, in modo sincero e obbiettivo.

Quindi tanto era non scriverla questa parola; sì, potrà essere un freno morale, ma credere che sia una garanzia giuridica è assurdo, perchè appunto manca la possibilità del serio, del reale, dell'efficace controllo.

Ma quand'anche ci fosse questo efficace controllo, il razionamento delle abitazioni rimarrebbe pur sempre un'altra violazione patente dei criteri fondamentali del diritto civile italiano. Io non so se si possa ammettere che colui il quale ha misurato i bisogni propri e della propria famiglia in rapporto all'abitazione ed ha assunto un onere corrispondente alla misura di questo bisogno, possa essere obbligato a cedere una parte del suo godimento senza nessun legittimo processo di espropriazione, in cui risulti giustificata la necessità che egli sia

sacrificato per il bene pubblico. Qui si tratta di espropriazione che si vuol fare per utilità privata e non per utilità pubblica: a una persona che ha dieci stanze se ne tolgono due, tre, quattro a favore di un'altra persona. Qui l'istituto dell'espropriazione per pubblica utilità non può assolutamente essere ricordato; quanto alla necessità pubblica, cioè, di scemare il disagio generale con simili provvedimenti, ho già detto che il controllo di questa necessità è assolutamente impossibile di fronte ai singoli casi e vi è invece il pericolo che se ne faccia abuso e che, per ragioni di partito, o per ragioni di antipatia personale, o per una serie di altre complicate ragioni che sorgono nella vicenda dei rapporti sociali, si possa consumare il provvedimento in odio a determinate persone o famiglie, sotto il nome della necessità assoluta, che riguarderà pur sempre i bisogni di un'altra persona o famiglia, che potrebbero trovare soddisfazione anche in diverso modo.

Nell'articolo 9 si riscontra pure un'altra violazione del diritto civile vigente, ossia della massima che i contratti sono legge tra le parti contraenti. Io ho sempre predicato ai signori commissari — a voce e nelle circolari — che essi non avevano il diritto di annullare il divieto di subaffitto esistente nei contratti, perchè il proprietario affitta alle persone che gli danno affidamento di conservar bene la sua casa e di farne un uso conforme alla moralità ed ai buoni costumi.

Se il contratto stabilisce il divieto di subaffitto è perchè il proprietario dubita che il conduttore disponendo liberamente della casa, non avrebbe gli stessi suoi criteri quanto all'uso cui destinarla. Ora viene il Commissario degli alloggi o il prefetto, come è già accaduto prima dell'attuazione di questi decreti, e svincola il conduttore dal divieto di subaffitto, perchè possa mettere una parte della casa a disposizione di chi ne ha bisogno. Ma se il conduttore ha di troppo della casa che tiene in affitto, c'è un modo più semplice di provvedere: egli restituisca al proprietario quella parte che non gli serve; e il proprietario ne disporrà a favore d'altro inquilino, secondo il suo criterio di scelta. Perciò, nei precedenti decreti, non ho mai voluto che entrasse la facoltà di svincolare dal divieto di subaffitto; ma ora la vedo

conceduta dal decreto del gennaio 1921. Io ritengo che questa sia una grave offesa al diritto civile, e che sarebbe stato facile raggiungere il medesimo scopo senza fare quest'altro strappo alle leggi comuni e quest'altro danno ai proprietari.

Dell'articolo 11, lascio la parte analitica delle disposizioni e mi fermo alla prima parte del testo: « Il commissario del Governo è investito del potere di regolare in via provvisoria, con disposizioni di massima o relative ai casi particolari di sfratto degli inquilini... ». Nei decreti precedenti c'erano alcune norme dirette a frenare, limitare e disciplinare la funzione del commissario degli alloggi, in quanto riguardava la sospensione degli sfratti ordinata dall'autorità giudiziaria. Queste disposizioni sono presso a poco riportate nell'articolo 11; però questa premessa, che è nuova, distrugge quel che viene dopo, perchè il commissario diventa qui addirittura un legislatore.

Infatti, egli ha facoltà di emanare disposizioni di massima, necessariamente provvisorie, come è provvisorio l'istituto. Ma anche il pretore romano, come mi suggerisce l'illustre collega che ho vicino, ma anche il pretore romano emanava il suo editto provvisoriamente, per il solo tempo che rimaneva in carica, e questo editto aveva forza di legge; avranno quindi forza di legge le disposizioni di massima che daranno i commissari relativamente agli sfratti. Ma chi può prevedere, nelle varie migliaia di comuni in cui ci saranno tanti diversi commissari quali inaudite fantasticherie legislative verranno fuori a proposito di questa facoltà di disciplinare in via di massima la materia.

Evidentemente saranno in ciascun comune l'espressione del partito politico da cui è tratto il commissario degli alloggi; allora il legislatore non è più imparziale, non è più sereno, non è più al disopra dei partiti, mentre la funzione e la maestà della legge è precisamente questa, di essere al disopra dei partiti, di non essere l'espressione di nessun partito o fazione politica.

Vorrei affrettarmi alla fine, ma non posso fare a meno di parlare di qualche altro articolo. Dell'articolo 28 nel quale si vorrebbe, che i palazzi e le ville, fossero sacrificati ad opera dell'ente turistico nazionale, per benefi-

cio cioè degli stranieri che vengono in Italia a godere il nostro bel sole. Spero che si troverà il modo di eliminare questa svista in cui è caduto l'Ufficio centrale.

AMERO D'ASTE, *presidente dell'Ufficio centrale*. È stato soppresso.

MORTARA. Tanto meglio; *parce sepulto*. Veniamo all'articolo 29 quello che, come accennavo prima, estende le funzioni del commissario degli alloggi in tutti i comuni d'Italia, perchè in sostanza i prefetti, nei comuni inferiori ai centomila abitanti, cioè nella quasi totalità dei nostri comuni, saranno sempre costretti a cedere alla pressione dei partiti politici se ad alcuno di essi torna conto di volere il commissario.

Ma a proposito di questo credo non inutile aggiungere una parola per spiegare al Senato quale era il mio concetto circa la persona del commissario degli alloggi. Il mio concetto originario era di attribuire l'ufficio a un cittadino molto stimato, benevisto a tutti, superiore a tutte le lotte e competizioni di partito della sua città; nelle grandi città dovrebbero pur facilmente esistere taluni uomini egregi, i quali riscuotono la stima e la simpatia di tutte le classi, di tutti i partiti; io avrei voluto che tali uomini esercitassero una funzione quasi paterna, conciliatrice, portandovi la massima abnegazione, pur non nascondendomi il grande sacrificio personale a ciò indispensabile. Per agevolare l'arduo compito, avevo disposto che potesse avere l'aiuto di altri cittadini, ed anche di funzionari e dell'amministrazione comunale o di quella provinciale. In una parola, avrei voluto che il commissario, in questa materia, di carattere politico amministrativo, rappresentasse ciò che rappresenta il giudice conciliatore nel campo giudiziario; s'intende in una sfera più ampia, più difficile, e quindi con tanto maggiore benemerenzza.

Ebbene, quando fu pubblicato il decreto 4 gennaio 1920 mi rivolsi ai prefetti delle città, dove dovevansi istituire i commissari degli alloggi, domandando indicazioni di nomi; per la città di Roma pregai il sindaco di allora, nostro stimato collega, di aiutarmi alla ricerca del *bonus vir*, che avrebbe dovuto essere nella capitale il commissario degli alloggi. Ebbene, non fu possibile trovare la persona che si sobbarcasse, per dovere civico e per spirito pa-

triottico di abnegazione a questa funzione: si è dovuto perciò ricorrere a pubblici funzionari. Le ragioni di necessità impellente che avevano suggerito il provvedimento, limitava l'applicazione di esso ad alcune maggiori città, lasciando la possibilità di scegliere funzionari eminenti, e di sceglierli fra le persone che avessero perfetta conoscenza dei luoghi e delle condizioni in cui si svolgeva rispettivamente la crisi delle abitazioni. Così furono destinati alcuni magistrati, qualche alto funzionario amministrativo o tecnico, secondo che era possibile e appariva più conveniente nelle singole località.

Adesso che invece di 12 o 15 possono diventare migliaia questi commissari degli alloggi, vorremo forse creare tutta una nuova categoria di funzionari, distaccati dall'amministrazione e portati a esercitare questo ufficio? Questo non deve avvenire (*commenti*). Già dal giorno in cui tramontate le mie speranze, vidi passare alla burocrazia la funzione del commissario per gli alloggi, ho considerato che essa perdeva il carattere che nel mio pensiero avrebbe dovuto avere; ho subito questa conseguenza per necessità di cose, e per la limitazione dell'ufficio a poche città, onde era facile al Governo centrale controllare con efficacia l'opera di questi funzionari.

Per esempio, a Bologna, dove appunto c'era stata la minaccia dell'invasione alle case più urgenti, e donde vennero le maggiori proteste a Montecitorio contro il decreto del 4 gennaio 1920, il commissario del Governo per gli alloggi, un'egregio funzionario dell'amministrazione del genio civile, si mise *toto corde* ad esercitare la sua funzione con il maggior impegno; ma si trovò in un ambiente in cui il rispetto del diritto di proprietà (specialmente un anno fa quando le salutari reazioni odierne non erano avvenute) era considerato una specie di eresia reazionaria. Per fronteggiare le difficoltà asprissime della situazione, egli andò un poco al di là, forse parecchio al di là, delle facoltà che gli dava il decreto del 4 gennaio 1920 e pubblicò un'ordinanza contenente talune gravi disposizioni del genere di quelle che oggi si trovano nel decreto del 16 gennaio 1921.

Io disposi telegraficamente che fosse revocata quell'ordinanza, perchè non volevo che si andasse oltre i limiti che il codice civile con-

sente all'esercizio di questi poteri discrezionali accordati dal Commissario degli alloggi.

Il Commissario degli alloggi di Roma (per dare un esempio delle conseguenze che derivano dal far disporre della proprietà privata), in questi ultimi giorni si è trovato di fronte a questo caso: un proprietario si era riservato nella sua casa un appartamento per propria abitazione; per malattia di una persona di famiglia, aveva dovuto rimanere in villeggiatura per molto maggior tempo del consueto; la sua abitazione era vuota in dicembre; allora, senza bisogno dell'articolo 5 (la denuncia delle case si fa sempre da chi è affamato di abitazione) fu denunciato questo alloggio come libero e il Commissario lo assegnò al denunciante.

Alla vigilia del giorno in cui doveva entrarvi l'assegnatario, la famiglia del proprietario ritornò tranquillamente nella sua casa; ma all'indomani si bussava alla porta; chi è? il signor assegnatario, col suo decreto alla mano, e con i carabinieri, che veniva a sfrattare il proprietario. (*Si ride*). Per precisare meglio, aggiungerò che per fortuna di questo disgraziato proprietario, in altro appartamento della stessa casa era provvisoriamente alloggiato il nuovo Commissario degli alloggi che pare non abbia ancora trovata un'abitazione per sé. (*Si ride*). Così egli ha potuto non a ore, ma a minuti, fare intervenire il Commissario, per la revoca dell'ordinanza. Ma non tutti hanno questa fortuna; e di simili casi se ne sono verificati centinaia; e si moltiplicheranno a migliaia e a decine di migliaia se ammetteremo che il Commissario degli alloggi possa disporre con gli estesi poteri che gli dà questo decreto, in tutti i comuni.

Ora, riassumendo, onorevoli colleghi, a me è sembrato da quest'insieme di elementi e di circostanze, che l'istituto del Commissario degli alloggi quasi mi rivolgesse questo grido: « Tu mi vestisti queste misere carni e tu le spogliasti ». Ecco perchè ho presa l'iniziativa di questa proposta che può parere radicale, ma che mi pare salutare, della determinazione di un momento fisso nel quale, prossimamente, cessi di funzionare, poichè l'esperimento mi pare che debba riconoscersi fallito. Non ho proposto la soppressione immediata; ma ripeto che, quanto al termine, mi rimetto all'alto giudizio del Senato.

Se a me fosse stato lecito, come un illustre nostro collega ieri suggeriva, esortare i colleghi a deporre la palla nera nell'urna per la convalidazione del decreto 16 gennaio 1921, avrei fatto un discorso contro la convalidazione; ma sono oramai molti anni che ho l'onore di appartenere al Senato e qualche volta ho visto arrivare le palle nere alla metà meno uno dei votanti, ma alla metà più uno non le ho mai viste giungere. (*Interruzione dell'onorevole senatore Cefaly*).

Ricordo l'abolizione della tassa sul macinato, ma io allora non ero senatore (*si rùle*); dunque non oso attendere tanto, cioè il conseguimento della maggioranza contraria alla convalidazione di questo decreto; perciò ho fatto la proposta temperata di lasciare in vigore i commissari per qualche mese, per qualche settimana, come il Senato crederà. In questa proposta è implicita la convalidazione dei decreti, giacché io non penso che nell'emanarli il Governo abbia compiuto atto incostituzionale o biasimevole.

Ma credo che dobbiamo dire: *basta*. Questo *basta* renderà il Senato benemerito del paese e gli farà acquistare la riconoscenza del pubblico; non solo quella dei proprietari ma anche quella degli inquilini, i quali qualche rara volta escono contenti dal commissariato, ma quasi sempre ne scendono le scale imprecando alla istituzione con tanto maggiore fervore quanto più viva era la illusione o la speranza con la quale le avevano salite. (*Applausi, congratulazioni*).

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Chiedo al Senato pochissimi minuti perchè io non posso ora rispondere articolo per articolo, alla critica serrata ed amabile che l'onorevole senatore Mortara ha fatto delle disposizioni che vengono presentate alla approvazione di questa Assemblea: non lo posso perchè l'ora è tarda. Se l'onorevole Mortara queste argomentazioni piene di sagacia, le avesse esposte prima che io avessi parlato, sarebbe stata ancora più facile la mia risposta; in ogni caso, quando dovrà passarsi alla discussione degli articoli avrò l'opportunità, ricordando ciò che egli ha detto, di potere in dettaglio dargli i possibili chiarimenti. Ora non devo che sem-

plicemente fare omaggio al coraggio dell'onorevole Mortara perchè egli uccide una sua creatura...

MORTARA. L'ho detto.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Ne prendo atto; ma noto che, col ragionamento che ella ha premesso, ha dato la sensazione al Senato che se oggi strozza la sua creatura lo fa perchè non è rimasta bella così come l'avea creata lei, essendo stata da noi deformata. Questo il significato del suo discorso, onorevole Mortara. In questo istante, senza rispondere agli argomenti addotti contro gli articoli 5 od 8, io mi preoccupo solo di potere poveramente dare una risposta all'accusa che il senatore Mortara mi ha fatto di avere ferito o manomesso le buone norme del codice civile.

Risponderò a questo suo rilievo, ma prima devo dirgli che se io, discutendo poco fa, parlavo della impossibilità nella quale ora ci troviamo, di determinare una data fissa per la cessazione del Commissariato degli alloggi, non volevo creare una nuova teoria costituzionale, nel senso che si debba intendere che il Senato non abbia il diritto di indicare tale data. Io facevo un altro ragionamento e dicevo che la creazione di questo istituto fu voluta dal Governo per necessità urgenti che tuttora permangono, che il funzionamento dell'Istituto nei singoli comuni e città è lasciato all'apprezzamento che il Governo solo può fare che il Governo, meglio di ogni altro, è in grado di valutare (e della valutazione sarà responsabile dinanzi al Parlamento) quali siano le condizioni generali e particolari, più adatte per stabilire la cessazione dell'istituto.

Il senatore Mortara ha detto che vi sono gravi difficoltà per la scelta dei Commissari, capaci di compiere convenientemente i difficili doveri del loro ufficio. Convengo nel ritenere l'esistenza di tali difficoltà, ma avverto che, non per questo, si può e si deve sopprimere l'istituto la cui necessità se non è sentita da questa Assemblea, è invece molto diversamente apprezzata dall'altro ramo del Parlamento. Se il Senato lo volesse, potrei leggere una serie di ordini del giorno della Camera, nei quali si fanno le pressioni più ardenti per estendere l'istituto del Commissario degli alloggi a tutti i comuni d'Italia. Sono deputati di ogni settore

della Camera che ci chiedono questo e il Governo è costretto a resistere, appunto per la grande difficoltà di scegliere la persona che possa adeguatamente corrispondere all'altezza della funzione che gli verrebbe demandata.

E passiamo ad altro.

Il senatore Mortara, ragionando dell'origine del suo decreto 4 gennaio 1920, e spiegando le ragioni che lo spinsero alla creazione dell'Istituto del Commissario degli alloggi, ha ricordato la terribile crisi edilizia allora esistente, le manovre fraudolente di alcuni proprietari e i sommovimenti dell'ordine pubblico per le quali si dovette nello stesso decreto far richiamo alle più severe repressioni delle violenze contro le pubbliche e private proprietà.

Queste, dice il senatore Mortara, furono le ragioni che lo spinsero a creare il Commissario degli alloggi.

Ma, debbo osservare, io avevo detto precisamente le stesse cose sull'origine del suo decreto e soltanto avevo aggiunto una domanda: può taluno affermare che le condizioni odierne siano diverse da quelle di allora? Chi ci assicura invece che almeno per qualche tempo ancora, non debba persistere questo stato di cose, per cui si sarebbe poi costretti a rimpiangere quei tali Commissari degli alloggi che ora si vorrebbero abolire?

Ed avevo aggiunto anche, traendo argomento dalla circolare 14 gennaio del senatore Mortara, nella quale è illustrato il carattere di funzionario amministrativo e in parte politico del Commissario degli alloggi, che mi sembrava indubbia la opportunità di lasciare al Governo la valutazione delle circostanze nelle quali fosse più conveniente l'abolizione dell'Istituto.

Io non ho mai detto che il Senato non debba esercitare la sua funzione di controllo sugli atti del Governo; ho voluto invece prospettare all'alta Assemblea le condizioni di cose che avevano giustificata la creazione dell'Istituto, nel gennaio 1920, e ne giustificano ora il mantenimento almeno per qualche tempo.

Esclusa l'accusa di « avere voluto creare nuove teorie costituzionali », debbo passare all'altra che mi è stata pure rivolta, per quanto sempre in maniera amabile e cortese dal senatore Mortara; quella cioè di avere manomesso il codice civile.

Il senatore Mortara ha detto: io mantenevo il Commissario degli alloggi in questi limiti; io non pensai mai che si potesse arrivare a penetrare nella santità della casa per dire a chi l'abita: restringiti in poche stanze e metti il resto a disposizione di altri che non hanno tetto; ciò invece avete detto voi dell'attuale Governo e con questo avete ferito il diritto di proprietà.

Permetta il senatore Mortara che io gli domandi: Nel suo decreto 18 aprile 1920 n. 475 vi è una disposizione, quella dell'articolo 3, con la quale s'impone al proprietario, che non ne ha l'intenzione, di fare o subire restauri e riparazioni. Vi è anche un'altra disposizione, quella dell'articolo 4, con la quale il Commissario può disporre della casa che da qualche tempo non sia occupata da chi è titolare dell'abitazione ed assegnarla ad altri.

Crede il senatore Mortara che queste disposizioni siano un tipico esempio di rispetto ai tradizionali principi, consacrati nelle buone norme del diritto privato?

Eppure egli le ha emanate e quelle tali condizioni speciali (crisi edilizia, pericoli per l'ordine pubblico, indegne speculazioni) sono, a parer mio e di tutti, la completa giustificazione del suo operato.

Perché non vuole egli riconoscere che noi abbiamo agito per le stesse ragioni e con la stessa giustificazione?

Quanto allo speciale attacco che si muove alla norma dell'articolo 8, il Senato potrà decidere come meglio crederà, ma io ho il dovere di far presente che la facoltà del Commissario, di spezzare l'unità dell'abitazione, è subordinata, anzi tutto, al verificarsi di una condizione di ordine generale e poi, quando questa ricorra, a numerose condizioni speciali, necessarie per potere esercitare la facoltà stessa nei singoli casi.

La condizione di ordine generale è che deve trattarsi di casi di assoluta necessità, di casi, cioè, assolutamente eccezionali, nei quali speciali circostanze di tempo e di luogo, valutate in relazione al bisogno di tutelare l'ordine pubblico o altri supremi interessi della collettività, impongano di permettere, in linea generale, la divisibilità degli appartamenti. Giova notare che in casi siffatti, a norma dei vigenti ordinamenti, poteva sempre intervenire il po-

tere del prefetto, a norma dell'articolo 3 della legge comunale e provinciale, per la emanazione degli eventuali provvedimenti di urgenza, indispensabili al mantenimento dell'ordine pubblico e delle altre condizioni fondamentali per la convivenza civile. Di modo che colla disposizione dell'articolo 8 non si fa, in sostanza, che mantenere un potere governativo preesistente, e, passandolo dal prefetto al commissario delle abitazioni, disciplinarne l'uso.

Basta poi enunciare le condizioni alle quali l'uso stesso viene subordinato, per vedere come non soltanto non è arrecata alcuna ulteriore menomazione al principio di libertà e di proprietà, ma, anzi, sono apposte delle restrizioni alle limitazioni precedenti. Ed invero, quando, come si è detto, siasi riconosciuta l'assoluta necessità di permettere la divisibilità degli appartamenti, occorrerà al Commissario, per potere effettivamente, nei singoli casi avvalersi di tale facoltà, accertarsi che sussistano le seguenti condizioni.

1° deve trattarsi di locali di abitazione che non siano necessari all'inquilino e alla sua famiglia, ma siano esuberanti ai di lui bisogni ed in modo manifesto;

2° la trasformazione deve essere economicamente conveniente;

3° essa deve essere di esecuzione non solo possibile, ma anche facile;

4° deve farsi in modo che non si alteri la armonia o diminuisca il valore dell'abitazione unica preesistente;

5° le abitazioni che si vengono a porre in essere con la trasformazione devono essere del tutto indipendenti tra loro;

6° sono esclusi gli edifici o appartamenti di pregio storico ed artistico;

7° dovrà previamente aversi il parere conforme della Commissione indicata nell'art. 1, e sentirsi il proprietario e l'inquilino.

Dunque, onorevole senatore Mortara, la disposizione non mi sembra che meriti di essere così severamente censurata e mi consenta di ripetere che noi non abbiamo fatto niente di più di quello che era il semplice svolgimento di norme precedenti.

Io non voglio ora impegnare una discussione sul concetto della proprietà privata, sul modo come è stata regolata dal nostro codice civile, su quello col quale deve essere intesa ai no-

stri giorni per flettere le vecchie concezioni ai nuovi tempi ed ai nuovi bisogni.

Intendo semplicemente affermare che io e i miei colleghi del Governo abbiamo la coscienza tranquilla di avere mantenuto il decreto 16 gennaio 1921 nei limiti sostanziali del concetto cui si ispirarono i decreti precedenti preparati dal senatore Mortara con quella forza di pensiero che tutti gli riconosciamo.

Dei detti limiti che sono poi segnati dalla pubblica necessità, i nostri provvedimenti non trasmodano e confidiamo che anche il bistrattato decreto sul commissario degli alloggi possa essere approvato, affinché non siano tolti al Governo quei mezzi che gli sono indispensabili per resistere contemporaneamente alle intemperanze dei proprietari e ai conati di sovvertimento di alcune determinate categorie e classi di cittadini (*Vive approvazioni*).

DEL GIUDICE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL GIUDICE. Propongo la chiusura della discussione generale.

MORTARA. Domando di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, l'onorevole senatore Del Giudice propone la chiusura della discussione generale. S'intende però che, ove si approvi la chiusura, deve essere riservata la facoltà di parlare all'onorevole senatore Mortara, che l'ha chiesta per fatto personale, all'onorevole senatore Frola che deve svolgere il suo ordine del giorno e al relatore, il quale, a termini del regolamento, può chiedere di parlare, anche dopo la chiusura della discussione generale.

Con questi intendimenti, domando se la proposta di chiusura della discussione generale fatta dal senatore Del Giudice è appoggiata.

Chi l'appoggia è pregato di alzarsi.

(È appoggiata).

La proposta di chiusura della discussione generale fatta dall'onorevole senatore Del Giudice risultando appoggiata, la pongò ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

La discussione generale è quindi chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Mortara per fatto personale.

MORTARA. Ringrazio l'onorevole ministro guardasigilli delle dichiarazioni che ha fatte,

e dirò anzi che sono lieto di averle provocate. Se sarà il caso vedremo alla discussione degli articoli se realmente abbia torto io di ritenere che il pensiero dell'onorevole ministro espresso in questa ultima dichiarazione sia in parte ecceduto dalle disposizioni che si trovano nei testi del decreto o se a quel pensiero rispondano quei testi. Nel caso io riuscissi a dimostrare che questi eccedono dal suo pensiero, sono ormai tranquillo che l'onorevole ministro consentirà alle opportune rettifiche.

Ma debbo fare una dichiarazione di carattere più personale.

L'onorevole ministro molto amabilmente mi ha rimproverato di aver prospettato al Senato questo pensiero: se fossero venuti in discussione soltanto i decreti del gennaio e dell'aprile 1920, io non mi opporrei alla loro discussione e convalidazione; anzi esorterei il Senato ad approvarli; ma venendo in discussione, anche quello del 16 gennaio 1921, che li ha modificati, io, autore dei precedenti decreti, mi oppongo. So bene che l'onorevole ministro non ha inteso attribuire alcuna grettezza di impulso alla mia critica, ma in sostanza dalla sua osservazione potrebbe apparire che io portassi la parola contro il decreto del 16 gennaio 1921 per semplice amore dell'opera mia antecedente.

Ora tutto l'insieme del mio discorso mi sembra lo escluda assolutamente. In sostanza io questo dicevo: abbiamo sperimentato questo ufficio del commissario degli alloggi; esso ha dato risultati non conformi alle aspettative e al disegno originario, secondo cui si doveva organizzarlo e farlo funzionare. Ho portato degli esempi; ma soprattutto ho rammentato la impossibilità in cui mi sono trovato io medesimo fin dal primo giorno di trovare la persona del commissario quale mi ero figurato dovesse essere e cioè un cittadino libero che si prestasse volontariamente a questa alta funzione di pacificazione sociale. Orbene, io riconosco ed affermo, come del resto avevo già affermato prima, che la finalità per la quale il commissario degli alloggi fu ideato e istituito è venuta a mancare.

L'onorevole ministro mi dice che i bisogni per i quali questo commissario fu istituito non sono cessati. In questo posso convenire fino ad un certo punto. Sono parecchi mesi che sento

dire che il Governo si adopera per restaurare l'impero della legge. E restaurare l'impero della legge vuol dire precisamente far cessare quelle minacce all'ordine civile per le quali il commissario degli alloggi era stato insieme ad altri provvedimenti ideato.

Ora, se è vero che l'impero della legge si va restaurando, si può anche ritenere che questi mezzi straordinari, suggeriti dalla progressiva decadenza del rispetto alla legge non servano più. In ogni modo io tenevo a fare questa dichiarazione; per me non sta solo che il decreto del 16 gennaio ultimo contenga disposizioni censurabili, sulle quali discuteremo a tempo opportuno; ma sta che l'istituto del commissario degli alloggi fin dai primi giorni della sua nascita ha fatto una prova non corrispondente all'aspettativa che se ne aveva. Ed è per questo che io ritengo che questo istituto abbia ormai fatto il suo tempo.

Così ho finito, pur riservandomi di prendere la parola al momento in cui si discuteranno i singoli articoli. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Stante l'ora tarda il seguito della discussione è rinviato a domani.

Annuncio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Pellerano di dar lettura di una interrogazione pervenuta alla Presidenza.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Al Presidente del Consiglio per sapere se creda urgente ed opportuno di prendere in considerazione la sorte di alcune famiglie di italiani che hanno dovuto lasciare la Russia, dove vivevano, e che vivono in patria in tristissime condizioni.

Capece Minutolo.

Chiedo di interrogare il ministro della guerra per avere schiarimenti sulla recente esplosione di polveri, già estratte dai proiettili e destinate all'agricoltura, avvenuta presso Plava.

Di Brazzà.

PRESIDENTE. Domani alle ore 15 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Interrogazione.

II. Seguito della discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 320, concernente disposizioni sugli affitti e le pigioni delle case di abitazione (N. 258);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 618, contenente disposizioni sugli affitti e le pigioni delle case di abitazione in Roma (N. 259);

Conversione in legge del decreto legge 15 agosto 1919, n. 1514, che stabilisce norme circa il contratto di affitto di fabbricati urbani e parte di essi serventi ad uso di bottega, negozi, magazzini, uffici amministrativi e studi commerciali e professionali (N. 119);

Conversione in legge dei Regi decreti 4 gennaio 1920, n. 1, 15 febbraio 1920, n. 147, e 18 aprile 1920, n. 475, concernenti provvedimenti diretti a mitigare le difficoltà degli alloggi (N. 257);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 aprile 1920, n. 477, contenente nuove disposizioni per gli affitti e le pigioni delle case di abitazione e degli edifici urbani ad uso di bottega, negozio, magazzino, studio, ufficio e simili (N. 126);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1921, n. 13, portante provvedimenti sui poteri del Commissario del Governo agli alloggi (N. 282);

Provvedimenti per le controversie relative alle locazioni dei negozi (N. 273).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 luglio 1918, n. 1007, riguardante l'acquisto da parte dello Stato del palazzo (già Balugani) di proprietà del comune di Modena, come sede degli uffici provinciali postali e telegrafici di quella città (N. 247);

Costituzione del comune di Terravecchia (N. 262);

Provvedimenti per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri (N. 271);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 1º ottobre 1916, n. 1324, col quale i

tenenti del Corpo Reale equipaggi possono essere promossi capitani compiuti i 12 anni complessivamente nei gradi di tenente e di sottotenente (N. 233);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 21 agosto 1917, n. 1473, relativo alla compilazione del quadro di avanzamento a sottotenente macchinista (N. 209);

Conversione in legge del Regio decreto 16 maggio 1915, n. 742, che trasferisce nei ruoli del Regio esercito gli iscritti del Corpo Reale equipaggi che abbiano assunto o assumano servizio nella Regia guardia di finanza (N. 227);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1159, relativo alla concessione di una speciale aspettativa agli ufficiali della Regia marina per ragioni di alto interesse pubblico (N. 232);

Garanzia dei crediti dello Stato per anticipazioni accordate sul prezzo delle forniture e riparazioni occorrenti alle ferrovie dello Stato (N. 275);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 dicembre 1918, n. 1914, che detta norme speciali circa l'espropriazione e la occupazione degli immobili, compresi nel perimetro della zona monumentale di Roma (Numero 279);

Per l'indennità ai pubblici amministratori (N. 166);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2304, con cui si istituisce, per le nuove provincie, una nuova provvisoria Sezione (VI Sezione) del Consiglio di Stato (N. 114);

Fondo per provvedimenti contro la tubercolosi di guerra (N. 162);

Applicazione del contributo straordinario per l'assistenza civile (N. 187).

La seduta è tolta (ore 18.30).

Licenziato per la stampa il 12 marzo 1921 (ore 15).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resocouti delle sedute pubbliche.

CVIII TORNATA

GIOVEDÌ 17 FEBBRAIO 1921

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Disegni di legge (discussione di):

• Conversione in legge dei decreti per gli affitti e le pigioni e sui poteri del Commissario agli alloggi pag. 3162

Oratori:

ALESSIO, *ministro dell'industria e commercio*. 3165
EINAUDI, *relatore* 3168, 3168
FROLA 3162
SCHANZER 3167

(Approvazione di un ordine del giorno) . . .

• Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 aprile 1920, n. 477, contenente nuove disposizioni per gli affitti e le pigioni delle case di abitazione e degli edifici urbani ad uso di bottega, negozio, magazzino, studio, ufficio e simili . . . 3168

Oratori:

ALESSIO, *ministro dell'industria e del commercio* 3177, 3190
EINAUDI, *relatore* 3178 *passim* 3191
FERA, *ministro della giustizia e degli af-*

fari di culto 3186

FRASCARA + *EROLA* 3175

GIARDINO 3171

LORIA 3169

MONTRESOR 3181

MOSCA 3176

POLACCO 3181

POZZO 3176, 3183, 3185

ROTA + *SCHANZER* 3189, 3190

SPIRITO 3187

TOMMASI 3178

Interpellanza (annuncio e svolgimento di) . . .

• Del senatore Ruffini sul principe Sisto di Borbone 3191

Oratori:

PRESIDENTE 3192

DI SALIZZO, *sottosegretario di Stato per gli*

affari esteri 3191

RUFFINI 3191

Interrogazione (risposta scritta a) 3193

Petizioni (lettura del sunto di). 3161

Relazione (presentazione di) 3180

Votazione per appello nominale (risultato di) . 3180

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri della giustizia e degli affari di culto, della marina, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, dell'industria e commercio, delle poste e telegrafi, per la ricostituzione delle terre liberate e il sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

BISCARETTI, *segretario*, legge il verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Progo l'onorevole segretario Biscaretti di dar lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

N. 71. Il Presidente del Consiglio del Commercio di Tripoli trasmette un ordine del giorno dell'assemblea degli iscritti alla Camera del commercio, industria e agricoltura, con cui si fanno voti per una più equa applicazione dei tributi locali nella Tripolitania.

N. 72. Il Presidente del Collegio chimico farmaceutico di Roma fa voti, a nome di quel Collegio, perchè gli esercenti delle farmacie siano tutelati contro le pretese dei proprietari di case, per quanto riguarda gli sfratti e gli aumenti di pigione.

N. 73. Il Presidente della Deputazione provinciale di Cremona fa voti, a nome di quella Deputazione, perchè sia sollecitamente approvato il disegno di legge « Per l'indennità ai pubblici amministratori ».

Rinvio di interrogazione.

PRESIDENTE. Avverto che l'interrogazione del senatore Lustig è stata rinviata, d'accordo col ministro, alla seduta di martedì prossimo.

Seguito della discussione dei disegni di legge sugli affitti e sulle pigioni. (Nn. 258, 259, 119, 257, 126, 282, 273).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge sugli affitti e sulle pigioni.

Do lettura dell'ordine del giorno del senatore Frola al quale si sono associati altri senatori.

« Il Senato, considerando che i provvedimenti straordinari circa gli affitti e le pigioni non possono avere se non un'applicazione temporanea ed una efficacia limitata e che soltanto un largo impulso dato a nuove costruzioni potrà risolvere la crisi delle abitazioni, invita il Governo a presentare provvedimenti che valgano ad incoraggiare e rendere economicamente possibile la costruzione di nuove case.

« Frola, Supino, Bergamasco,
Tamassia, Del Carretto ».

L'Ufficio centrale all'ordine del giorno dei senatori Frola ed altri, aggiunge:

« ... ed a sottoporre al Parlamento opportune proposte di riforma dei tributi locali, le quali, disciplinando il diritto di sovrimposta degli enti locali, sia direttamente sia per mezzo di vincoli con le imposte gravanti sugli altri redditi e consumi, tolga un gravissimo stato oggi esistente all'investimento dei nuovi risparmi nell'industria edilizia ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Frola per svolgere il suo ordine del giorno.

FROLA. Onorevoli senatori, compreso dalla necessità o quanto meno della opportunità che questo disegno di legge venga presto al voto del Senato, sarò brevissimo nel fare qualche dichiarazione sull'ordine del giorno da me presentato.

Dico delle semplici dichiarazioni, perchè ho già svolto l'ordine del giorno in una precedente seduta. L'Ufficio centrale che riferì sopra il disegno di legge in discussione, esplicitamente ha dato il suo consenso all'ordine del giorno che venne da me e da altri colleghi presentato: ordine del giorno che essenzialmente è inteso ad affrettare la costruzione di nuove case, costruzione che noi crediamo indissolubile con l'attuazione delle disposizioni che sono comprese nel disegno di legge davanti al Senato.

L'Ufficio centrale ha compreso, che se è necessario di disciplinare gli inconvenienti che ora si verificano negli affitti, nelle locazioni, è pur necessario che a questi inconvenienti si ponga riparo con dei provvedimenti di altra natura; con provvedimenti relativi alla costruzione di case. Come ho già detto è inutile pensare a prorogare di qualche anno più o meno, l'attuale stato di cose se non si pensa a togliere il male dalle profonde sue radici, se non si pensa alla costruzione di nuove case, ci troveremo di fronte agli stessi inconvenienti che oggi lamentiamo, quindi ringrazio l'Ufficio centrale di aver così bene compreso lo scopo di questo nostro ordine del giorno, e di aver riconosciuto che fosse necessario che il Senato l'onori del suo voto. Anzi l'Ufficio centrale del Senato ha presentato un'aggiunta che suona in questi termini:

« ed a sottoporre al Parlamento opportune proposte di riforma dei tributi locali, le quali, disciplinando il diritto di sovrimposta degli enti locali sia direttamente sia per mezzo di vincoli con le imposte gravanti sugli altri redditi e sui consumi, tolga un gravissimo ostacolo oggi esistente all'investimento dei nuovi risparmi nell'industria edilizia ».

Questo emendamento, contempla uno dei tanti mezzi indiretti, a cui abbiamo fatto cenno nel nostro discorso, e di cui ha fatto parola l'onorevole ministro, e per parte nostra, noi presentatori dell'ordine del giorno, non abbiamo difficoltà di accettare questa aggiunta, solamente rileviamo che questa non deve pregiudicare l'ulteriore pronto ed efficace corso dei provvedimenti sui quali insistiamo nel nostro ordine del giorno, che valgano a incoraggiare e rendere economicamente possibile la costruzione di nuove case. Con queste brevi

parole ritengo di aver detto quanto era mio dovere di dire relativamente alle dichiarazioni fatte dall'Ufficio centrale e per esso dal chiaro suo relatore senatore Einaudi; e vengo a quanto accennò l'onorevole ministro dell'industria.

Questi fu meno esplicito, accettò l'ordine del giorno, ed era naturalissimo che l'accettasse, perchè così chiaro come è, e basato su ragioni così evidenti non poteva certamente respingerlo, ma pure accettandolo lo circondò di varie riserve e di dichiarazioni che è bene chiarire. È bene che mi fermi un momento sulle principali osservazioni fatte dall'onorevole ministro; il Senato, io penso, sentì molto volentieri le dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro sulla parsimonia delle spese relative alla gestione di tutto quanto si riferisce allo Stato, e io penso che il Senato si auguri che i fatti rispondano alle parole; ma dobbiamo proprio oggi incominciare da questa parsimonia data la gravità e l'indeclinabile necessità di ottenere che lo Stato intervenga prontamente ed efficacemente nella questione della deficienza delle case? Questa è una questione di vita, perchè la casa è il complemento della vita, come giustamente dice il senatore Einaudi in una sua chiara pubblicazione fatta sulle crisi delle abitazioni. E abbiamo d'altra parte una legislazione in materia edilizia, quale legislazione si compendia nelle leggi del 30 novembre 1919 e nel decreto legge 8 gennaio 1920.

In queste leggi si contemplano espressamente le disposizioni che sono a favore di chi costruisce le case, a favore delle cooperative, degli enti e dei privati si contemplano con altre disposizioni le esenzioni dalle imposte, ed anche quelle occupazioni di cave di cui ha parlato l'onorevole Ministro.

Ora noi crediamo che non si possa prescindere da questa nostra legislazione che abbiamo già in materia edilizia e in materia di costruzioni di case popolari economiche; anzi noi riteniamo che l'esperienza avendo dimostrato che alcune di queste disposizioni non sono sufficienti, debbano essere integrate dall'azione dello Stato. Così l'esperienza ha dimostrato che non sono sufficienti ed efficaci le disposizioni che essenzialmente sono comprese nell'art. 2 del Regio decreto-legge 8 gennaio 1920 relativo all'esenzione dei tributi. Quanto all'esen-

zione dei tributi, che è per dieci anni definitiva, e condizionale per altri cinque anni e per altri cinque successivi a formare un complesso di venti anni, l'esperienza ha dimostrato che il costruttore non si fida di queste disposizioni che sono connesse col verificarsi di determinate condizioni e di determinate constatazioni: chi costruisce una casa ha bisogno di sapere precisamente a quali condizioni esplicithe può costruirla; quale è il concorso certo che possa dare lo Stato al riguardo, ma quando circondiamo questo concorso colle condizioni indicate dall'art. 2 vediamo che è quasi frustranco il concorso dello Stato. E poichè si è parlato giustamente delle costruzioni che si verificano a Roma, possiamo anche aggiungere che l'azione dei privati costruttori fu minima in confronto delle costruzioni effettuate per parte delle cooperative; perchè i costruttori che non godevano delle facilitazioni e favori di legge che valgono per le cooperative non si sono arrischiati a costruire case. Quindi la quota, di costruzione di case per parte di privati, è minima di fronte alle costruzioni eseguite per parte delle cooperative; ma l'onorevole ministro disse: L'esenzione della imposta sulla quale in genere ha concordato, può servire al costruttore, ma in caso di vendita non ha più quello scopo voluto dalla legge. Questo è un fenomeno che si verifica in tutte le contraddizioni economiche, e fenomeno dipendente dalla natura delle cose.

Cosa vogliamo con questa disposizione, con questi concorsi dello Stato? Cosa ha voluto il legislatore anche nelle leggi che ho citate? Il legislatore volle la costruzione delle case indipendentemente da ogni altra considerazione.

Orbene il costruttore costruirà queste case, o l'ente, o la cooperativa; poi le venderà ma intanto la casa esiste ed abbiamo una casa che serve allo scopo di cui abbiamo urgentemente insistentemente bisogno.

E anzi nel discorso da me fatto nell'altra seduta, ho accennato anche che gli enti di costruzione di case economiche e popolari dovrebbero poter vendere le case per costruirne delle altre, venderle o col metodo assicurativo o per potere, col denaro ricavato, costruirne di nuove. Quindi questa obiezione mi pare che non possa essere di ostacolo all'esenzione dall'imposta, esenzione che io reputo debba esser fatta in

modo preciso onde, come abbiamo detto nell'ordine del giorno, incoraggiare e rendere economicamente possibile la costruzione di nuove case.

L'onorevole ministro parlò giustamente della scarsità dei materiali. Egli disse: pensiamo che questa scarsità dipende da varie cause, accennando fra l'altro, per ovviare all'inconveniente, alla opportunità d'istituire dei consorzi per la occupazione e per l'esercizio delle cave dei materiali stessi. Ora, la nostra legislazione dà ampi poteri a tale riguardo; l'articolo 13 del decreto 4 gennaio 1920 dà ampie facoltà per l'occupazione delle cave e delle fornaci, ma questa legislazione non ebbe quell'effetto che il legislatore si riprometteva. Anche qui occorre chiarezza e precisione. D'altra parte non è tanto la scarsità dei materiali, quanto le difficoltà che vi sono nei trasporti dei materiali stessi.

Già nella mia interpellanza relativa alle condizioni dei porti ho accennato alle difficoltà delle comunicazioni e mi sono rivolto all'onorevole ministro dei lavori pubblici perchè desse disposizioni affinché si affrettasse la costruzione dei carri e delle locomotive che erano necessario per metterci in condizioni migliori delle attuali. Si verifica il fatto che la produzione dei materiali laterizi si effettua, ma poi non si possono trasportare dove è necessario. Quindi la prontezza delle spedizioni dei materiali, unitamente alla riduzione delle tariffe relative, sono argomenti sui quali deve portarsi l'attenzione dell'onorevole ministro: sono tutti questi mezzi indiretti che certamente debbono avere il loro valore in quel concorso che lo Stato deve dare per ottenere che si risolva finalmente la crisi delle abitazioni; sono parte di quei mezzi indiretti che io ho specificato, quando ebbi l'onore di svolgere il mio ordine del giorno.

Ma aggiungo ancora altre due considerazioni. La nostra legislazione subisce modifiche nei concetti direttivi fra Stato, datori di lavoro, fornitori, lavoratori, specialmente quando vi è di mezzo l'interesse pubblico. Noi vediamo che anche nelle forniture si sono stabilite delle facilitazioni, anticipi con garanzia dello Stato. Così è iscritto all'ordine del giorno un disegno di legge che autorizza il Governo a dare degli anticipi sulle forniture che occorrono all'amministrazione ferroviaria dello Stato, con un privilegio speciale che s'introduce in aggiunta

all'articolo 1956 del codice civile. Ora io domando all'onorevole ministro di esaminare per analogia questa disposizione di legge, e vedere se non possa effettuarsi un anticipo anche in materia edilizia, con le dovute garanzie a favore dello Stato.

Ed infine io trovo in un disegno di legge che è dinanzi all'altro ramo del Parlamento una disposizione che merita di essere ricordata in questa discussione.

Innanzi alla Camera dei deputati sta un disegno di legge che porta per titolo: « Riforma della legislazione sulle cooperative ». Non occorre ora in questo momento parlare in merito di questo progetto, accenno solamente che in esso è contemplato l'Istituto Nazionale di credito per la cooperazione, ed all'art. 27 si parla dei fondi che sono dati a questo Istituto Nazionale; fondi, che possono essere aumentati fino a raggiungere l'importo di 200 milioni. Ora io domando all'onorevole ministro se non creda opportuno, nei provvedimenti che a termine del nostro ordine del giorno dovrà presentare, di esaminare se una parte almeno di questa somma, sia investita nelle nuove costruzioni da farsi dalle cooperative. Non si altera con ciò lo scopo voluto dal legislatore, anzi si concorre ad attuarlo e si viene a sopperire ad un bisogno così evidente ed urgente come quello delle abitazioni con vantaggio delle cooperative.

Io non aggiungo altro. Vi è dunque un complesso di provvedimenti da attuare, diretto allo scopo di ottenere nuove case, di incoraggiare e rendere economicamente possibile la costruzione di fabbricati; ma penso che occorra prontezza, che occorra mano ferma, che occorra esaminare la questione in tutti i suoi aspetti come vennero prospettati innanzi al Senato e come lo stesso onorevole ministro ha già accennato.

Io ho fiducia che l'onorevole ministro terrà conto di tutte queste nostre osservazioni e riterrà anche applicabile a questa parte il detto che volere è potere. Quando egli voglia risolutamente far cessare questo stato di cose, tanto lamentato, e per rimediare al quale si ricorre alle disposizioni comprese nei decreti-legge in esame, io sono sicuro che potrà farlo.

Noi abbiamo creduto nostro dovere di presentare al Senato l'ordine del giorno che è

stato esaminato e discusso. Il Senato approvandolo compirà il suo dovere; al Governo il compiere il suo per la responsabilità degli atti che gli incombono. (*Approvazioni vivissime; applausi, congratulazioni.*)

ALESSIO, *ministro dell'industria e del commercio.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSIO, *ministro dell'industria e del commercio.* Il senatore Frola ha approfondito nuovamente la grave materia dei problemi relativi alle costruzioni e ha anche implicitamente fatto dei rilievi nei riguardi della mia modesta risposta. Mi permetta di dirgli, a lui che è stato uomo di governo, che vi sono due politiche. Vi è la politica di Guido da Montefeltro, tutto promettere e niente mantenere e vi è la politica che, facendo appello al retto giudizio della pubblica opinione, espone le difficoltà di una situazione, perchè e la pubblica opinione e le assemblee apprezzino la gravità e l'importanza degli elementi, che entrano nel dibattito.

Io non ho risposto che vi fosse assoluta impossibilità ad un concorso nello sviluppo delle costruzioni. Ma ho indicato le difficoltà che a ciò si oppongono; soprattutto difficoltà finanziarie che la Commissione di finanze del Senato, rispondendo ad uno scrupoloso dovere, ha additato a questa autorevole assemblea e al pubblico italiano. Così nei riguardi delle esenzioni dalla imposta io sono favorevole al concetto dell'esenzione, ma ho dovuto insistere nel senso che altri uomini politici e membri anche del gabinetto, non accettano il concetto che l'onorevole Frola ha difeso e che io seguo d'accordo con lui. Il che non toglie che, tenendo conto di tali osservazioni, in particolare sopprimendo quei vincoli che riducono l'effetto politico e finanziario delle esenzioni, non si possa fare onore anche a quell'indirizzo.

L'onorevole senatore Frola ha citato a proposito dell'esercizio statale delle cave e delle fornaci l'articolo 13 della legge edilizia. Qui pure vi sono difficoltà non poche.

Occorre un'azione molto energica da parte dello Stato; occorre occupare cave, esercitare officine, e perciò si tratta di anticipazioni di capitali, si tratta di provocare un provvedimento profettizio. Tutte queste sono difficoltà che hanno un carattere politico da non trascurarsi.

Sono difficoltà che non possono essere superate con grande prontezza. Appunto perciò occorre supplirvi con la creazione d'istituti comunali o consorziali.

Riguardo all'Istituto di credito per la cooperazione potrei dire al senatore Frola, se volessi esporre le iniziative personali di un ministro, che ho preparato un disegno di legge per la creazione di un istituto speciale di credito per le costruzioni edilizie, in cui abbia a trasformarsi l'attuale sezione dell'istituto per la cooperazione. Non mi nascondo però le grandi difficoltà connesse al collocamento delle cartelle in un momento così difficile come l'attuale per la sottoscrizione dei prestiti, in un momento come l'attuale in cui il saggio dell'interesse è tanto elevato.

Ecco perchè è dato di presentare questa iniziativa all'opinione pubblica, forse di ottenerne il giusto plauso che l'iniziativa consente, ma non possiamo a meno di tener conto delle difficoltà, che si presentano alla sua attuazione.

Tutto ciò ho voluto dire per rispondere all'onorevole senatore Frola, per dirgli che per parte mia, nei limiti delle modestissime mie forze, io cercherò di attuare quella parte dell'ordine del giorno (che è stato presentato da lui e dagli altri suoi colleghi) che mi riguarda.

Quanto all'aggiunta redatta dall'Ufficio centrale io vorrei pregare l'Ufficio centrale di trasformarla in una semplice raccomandazione. E questo per due ragioni. Prima di tutto perchè l'aggiunta involge un problema finanziario, ed io non credo che noi siamo autorizzati ad entrare in un campo che traccia riforme finanziarie e lo obbligherebbe ad attuarle. D'altra parte l'onorevole senatore Einaudi, che conosce così bene il problema delle riforme tributarie locali, non deve disconoscere che in questa aggiunta è implicito il concetto della conservazione del sistema delle sovraimposte. Ora io non so se una riforma radicale dei tributi locali non potrebbe fare a meno di tale sistema, ispirandosi alle direttive di una importante scuola economica nazionale la quale ha sostenuto la separazione dei due ordini tributari.

Io questo ho voluto dire, non per insistere su questa nozione puramente dottrinarica, ma per richiamare l'attenzione dell'Ufficio centrale sulla gravità e sull'importanza della questione sollevata dalla sua aggiunta, indicando insieme le ragioni che in qualche modo si oppongono

a che noi possiamo accettarla altrimenti che come semplice raccomandazione.

E concludendo questo mio breve dire di chiaro all'onorevole senatore Frola che io sarò certamente felice di attuare la massima « volere è potere » se il potere dipenderà da me.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore dell'Ufficio centrale.

EINAUDI, *relatore*. Ormai credo che la discussione generale sia conclusa e perciò sarò brevissimo. Certamente la tentazione sarebbe in me grande di ritornare su alcuni argomenti, ma ritengo che sia opportuno, anche quando l'argomento è così tentatore come quello che è stato sviluppato ieri dall'onorevole ministro dell'industria, cioè quello della proprietà commerciale, di rinviare la discussione a quando si discuteranno gli articoli.

Ma vi sono due punti i quali meritano da parte dell'Ufficio centrale almeno qualche dichiarazione, e sono quello del commissario degli alloggi e quello dell'ordine del giorno che è stato presentato dall'onorevole senatore Frola e integrato dall'Ufficio centrale. Su questi due punti, siccome involgono delle questioni di principio, occorre che l'Ufficio centrale esponga la sua opinione.

L'opinione dell'Ufficio centrale è che forse il senatore Mortara, quando ha fatto quelle critiche che abbiamo sentite ieri al decreto-legge sul commissario degli alloggi del 16 gennaio, non ha tenuto abbastanza presenti le proposte che erano state presentate dall'Ufficio centrale, e che sostanzialmente erano state accolte anche dal Governo.

Queste proposte modificavano, credo, profondamente la natura di quel personaggio che si chiama commissario del Governo, perchè noi quel personaggio avevamo cercato di legarlo in un modo tale che non potesse più fare nessuno dei mali che il senatore Mortara ha così autorevolmente denunciati in quest'aula. E le critiche che noi abbiamo sentite ci hanno persuaso ad andare ancora un poco più innanzi in quest'opera di legatura, inquanto che noi, dopo la discussione avvenuta, riteniamo che per l'art. 9, il quale riguarda i subaffitti, più convenientemente possa essere abbandonato. Abbiamo ricordata la interruzione del senatore Sonnino, il quale ci diceva ieri che era inutile limitare i poteri del subaffitto al subaffitto par-

ziale, poichè il subaffitto parziale poteva trasformarsi assai facilmente in uno totale.

Questa osservazione è così incisiva che ci sembra debba determinarci ad abbandonare del tutto l'art. 9, il quale costituisce veramente un intervento eccessivo da parte di questo funzionario del Governo nella casa privata, nella santità della vita privata.

Così pure le osservazioni fatte intorno all'articolo 11, relativo agli sfratti, dal senatore Mortara ci hanno fatto pensare se forse non era opportuno di abbandonare e di togliere via le parole le quali darebbero autorità al commissario del Governo di emanare disposizioni di massima relativa agli sfratti. Basterà che, caso per caso, il commissario degli alloggi intervenga a regolare quegli sfratti. Non è necessario che il commissario dia delle disposizioni di massima quasi fosse un legislatore mentre invece è, come ha dichiarato il ministro guardasigilli e ha detto anche il senatore Mortara, un semplice esecutore della volontà del Governo.

Con i vincoli vecchi che abbiamo già inseriti nelle nostre proposte, e i nuovi che adesso proponiamo, a noi sembra che l'ufficio del commissario possa non essere più così spaventoso come era parsa a molti, e possa essere quindi conservato, almeno in via eccezionale, finchè durano le contingenze attuali.

Non bisogna dimenticare che l'art. 33 *bis*, da noi aggiunto, e che riproduce le disposizioni dell'art. 19 del decreto legge 18 aprile 1920, pone un limite di tempo alla vita dei commissari per gli alloggi in quanto dice che le facoltà di questi commissari durano per quegli alloggi per i quali dura la limitazione, la proroga ecc. Ora, automaticamente, quando questa proroga, questa limitazione verrà a cessare, anche le funzioni del commissario verranno a cessare. Inoltre noi non ci rifiutiamo di accogliere qualunque proposta per limitare sempre più la durata dell'ufficio del commissario per gli alloggi. Ma fissare una data determinata non si può in quanto che, fissandola, si andrebbe incontro a qualche obiezione di principio. Infatti se questi commissari sono considerati dannosi, essi dovrebbero essere aboliti; se si reputa invece che nel momento presente circostanze particolari di ordine pubblico ne consigliano la conservazione, è prematuro po-

ter stabilire oggi il giorno in cui quelle circostanze straordinarie cesseranno.

E vengo all'ordine del giorno Frola cui l'Ufficio centrale aveva fatta un'aggiunta accettata dal senatore Frola al quale, per ciò, porgo i ringraziamenti dell'Ufficio centrale. Questa aggiunta suona in questi termini « ed a sottoporre al Parlamento opportune proposte di riforma dei tributi locali, le quali, disciplinando il diritto di sovrimposta di enti locali, sia di rettamente, sia per mezzo di vincoli con le imposte gravanti sugli altri redditi e sui consumi, tolgano un gravissimo ostacolo oggi esistente all'investimento dei nuovi risparmi nell'industria edilizia ». Il ministro dell'industria e del commercio ci invita a trasformare questa aggiunta in semplice raccomandazione perchè non sa se la nostra proposta corrisponda alle direttive del Governo. Io ricordo che l'invito che noi facciamo corrisponde a norme contenute nella legislazione vigente e precisamente nel decreto 25 novembre 1919, la cui applicazione è stata rinviata, per difficoltà pratiche, al 1° gennaio 1922. Questo decreto del 1919 esplicitamente sancisce questi principi, che ci debbono essere cioè dei vincoli alla sovrimposta, che questa sovrimposta debba essere regolata in guisa che nessuna categoria di contribuenti venga ad essere troppo oppressa in confronto delle altre.

È dunque un desiderio modesto il nostro di chiedere che venga messa in vigore una legge già esistente, e perciò l'Ufficio centrale mantiene questo ordine del giorno. Il compito mio sarebbe cessato se, a nome dell'Ufficio centrale, non dovessi fare una proposta sull'ordine della discussione affinché questa proceda nel miglior modo possibile. Pare a noi che la discussione possa convenientemente cominciare dal decreto-legge che porta il n. 5, cioè il decreto-legge del 18 aprile 1920. La discussione dei 4 primi decreti-legge, siccome è una discussione avente carattere formale, potrebbe essere fatta in ultimo e così se in seguito alle deliberazioni prese qualche modificazione dovesse essere introdotta nei decreti-legge precedenti, potrà esserlo senza perdita di tempo. Insomma, propongo che si discutano per primi gli ultimi due decreti-legge e il disegno di legge, e per ultimi i primi quattro decreti-legge. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Mi pare che la sua proposta risponda a un ordine logico di discussione.

Pongo ora ai voti la prima parte dell'ordine del giorno del senatore Frola. Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne nuovamente lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Il Senato, considerando che i provvedimenti straordinari circa gli affitti e le pigioni non possono avere se non un'applicazione temporanea ed un'efficacia limitata e che soltanto un largo impulso dato a nuove costruzioni potrà risolvere la crisi delle abitazioni, invita il Governo a presentare provvedimenti che valgano a rendere economicamente possibile la costruzione di nuove case.

PRESIDENTE. Pongo ai voti questa prima parte dell'ordine del giorno; chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvata).

SCHANZER. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHANZER. Io vorrei chiedere all'Ufficio centrale di accogliere la preghiera dell'onorevole ministro e di non insistere sul voto della seconda parte dell'ordine del giorno, perchè, a dire il vero, bisognerebbe allora che il contenuto di questa seconda parte fosse meglio precisato, affinché si sapesse a che cosa si tende, a che cosa si vuol giungere. L'onorevole relatore ha fatto osservare molto giustamente che in fondo noi abbiamo già nella legislazione vigente quello che in sostanza si domanda con questa seconda parte dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Onorevole Schanzer, ella può rivolgere un'esortazione o una domanda, ma se dovesse intraprendere una discussione, io non potrei lasciarla proseguire.

SCHANZER. Onorevole Presidente, io non discuto; ma bisogna pur che sappia come e in che senso debbo votare questa parte dell'ordine del giorno. Ora, siccome con le sue ultime parole l'onorevole relatore ha riconosciuto che quello che si chiede con questo ordine del giorno già esiste nella legislazione vigente, così parrebbe che coll'ordine del giorno si miri a qualche cosa al di là, che non si comprende bene. Ecco perchè se sarà mantenuta questa parte dell'ordine del giorno, io non potrò votarla.

EINAUDI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI, *relatore*. Si potrebbe trasformare la seconda parte dell'ordine del giorno in questo modo: « ed invita a sollecitare la discussione del decreto 24 novembre 1919, il quale disciplinando ecc. toglie un gravissimo inconveniente ».

PRESIDENTE. Domando all'onorevole ministro per l'industria e commercio se può accettare questa modificazione dell'ordine del giorno.

ALESSIO, *ministro dell'industria e del commercio*. Posso accettarla.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la seconda parte dell'ordine del giorno così modificata: « invita a sollecitare la discussione del decreto 24 novembre 1919 n. 2162 il quale disciplinando il diritto di sovrimposta degli enti locali sia direttamente, sia per mezzo di vincoli con le imposte gravanti sugli altri redditi e sui consumi, toglie un gravissimo ostacolo oggi esistente allo investimento dei nuovi risparmi nell'industria edilizia » che è accettata anche dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvata).

PRESIDENTE. Ora, secondo l'ordine proposto dall'Ufficio centrale prima si discuteranno gli articoli del disegno di legge per la convalidazione del decreto 18 aprile 1920, poi la conversione in legge del decreto portante provvedimenti sui poteri del commissario degli alloggi, poi il disegno di legge portante provvedimenti per le controversie relative alle locazioni dei negozi; e da ultimo gli altri quattro decreti, i quali, essendo stati assorbiti dai de posteriori, non hanno più che un valore storico e retrospettivo.

« Discussione del disegno di legge del Regio decreto-legge 18 aprile 1920, n. 477 contenente nuove disposizioni per gli affitti e le pigioni delle case di abitazioni e degli edifici urbani ad uso di bottega, negozio, magazzino, studio, ufficio, e simili (N. 126 A). »

PRESIDENTE. Procederemo alla discussione del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 aprile 1920, n. 477 contenente nuove

disposizioni per gli affitti e pigioni delle case di abitazioni e degli edifici urbani ad uso di bottega, negozio, magazzino, studio, ufficio e simili ».

Invito l'onorevole ministro guardasigilli a dichiarare se consente che la discussione abbia luogo sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Consento che la discussione si apra sul testo dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura degli articoli nel testo modificato dall'Ufficio centrale.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico

È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 aprile 1920, n. 477 contenente nuove disposizioni per gli affitti e le pigioni delle case di abitazione e degli uffici urbani ad uso di bottega, negozio, magazzino, studio, ufficio e simili, con le modificazioni risultanti dal testo seguente:

(Approvato).

Art. 1.

A datare dal 1° luglio 1921 cessano di avere vigore tutte le disposizioni eccezionali emanate durante e dopo la guerra, in materia di locazione di edifici urbani ad uso di bottega, negozio, magazzino, studio, ufficio e simili; ed egualmente quelle per le case di abitazione comprese nelle seguenti categorie:

1° case o appartamenti di abitazione nella città di Roma con pigione annua superiore a lire 6000;

2° simili, nei comuni aventi popolazione di oltre 290,000 abitanti, con pigione annua superiore a lire 4000;

3° simili, nei comuni aventi popolazione da 100,000 a 200,000 abitanti, con pigione annua superiore a lire 2400;

4° simili, negli altri comuni aventi popolazione superiore a 5000 abitanti, con pigione superiore a lire 1800;

5° simili, nei comuni aventi popolazione non superiore a 5000 abitanti, qualunque sia la pigione;

6° simili, in qualsiasi comune e qualunque sia la pigione attuale, se gli inquilini:

a) abbiano un patrimonio non inferiore a un milione di lire denunziate od accertate agli effetti della imposta straordinaria pel patrimonio. A richiesta del proprietario, le agenzie delle imposte dovranno rilasciare dichiarazione puramente negativa o positiva in merito al possesso di un patrimonio per cifra non inferiore ad un milione di lire da parte di un determinato inquilino.

b) abbiano a disposizione, sia in proprietà che in affitto, più alloggi per uso di abitazione nel medesimo comune, non occupati stabilmente dall'inquilino o dai suoi ascendenti o discendenti, e rispettive famiglie.

Non sono soggetti alla disposizione della prima parte di questo articolo i contratti di locazione di studi o uffici a professionisti che durante la guerra hanno prestato servizio militare almeno per un anno. Qualunque sia la data iniziale di tali contratti, la scadenza di essi è prorogata al 1° luglio 1922, o al termine più vicino in cui gli attuali conduttori cessassero di esercitare personalmente la professione o il commercio nei locali suindicati.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati vari emendamenti. Innanzi tutto vi è l'emendamento del senatore Loria e di altri senatori che suona così: «sopprimere le parole fino al 30 giugno 1924», il quale va discusso e votato in occasione di questo articolo primo, ma investe anche gli articoli seguenti. Infatti, mentre l'Ufficio centrale propone un termine fisso, quello del 1° luglio 1924, per il ritorno alla libera contrattazione degli affitti, invece il senatore Loria propone che non vi sia un termine, ma che continuino per ciascun anno gli aumenti stabiliti dalla legge per i primi quattro anni.

Se l'emendamento Loria venisse respinto il termine del 1° luglio 1924 rimarrebbe in questo e negli articoli seguenti, se invece fosse approvato scomparirebbe in questo articolo e nei seguenti.

Ha facoltà di parlare il senatore Loria per svolgere il suo emendamento.

LORIA. Onorevoli colleghi, io mi riporto a quanto già ebbi l'onore di dire nella discussione generale, poichè gli svariati argomenti che sono stati addotti contro il nostro emendamento non mi sembrano veramente efficaci a modificare le convinzioni mie e dei colleghi

che hanno sottoscritto alla mia proposta. In realtà lo stesso relatore ha confessato che il nostro concetto, al primo momento, gli aveva arriso, ma poi ha detto, come Voltaire, che bisogna diffidare della prima idea perchè è la buona; e che fosse la buona lo dimostrano abbastanza gli argomenti con cui l'egregio relatore l'ha combattuta, argomenti che mi sembra abbiano del forzato e del prevoluto. Egli ha detto che, data la psicologia degli inquilini, essi si abitueranno a credere di aver diritto di rimanere nella casa, ma di non avere l'obbligo di sottostare agli aumenti di fitto successivi. Ora non v'ha dubbio; degli inquilini che abbiano, chiamamola pure psicologia, di non voler pagare i fitti, ce ne sono stati sempre e ce ne saranno, ma contro di essi vi è il metodo normale e semplicissimo dello sfratto, che questo disegno di legge non impedisce in alcun modo. Mi sembra perciò che questo argomento non abbia un grande valore; nè mi pare abbia un gran valore l'argomento additato dagli onorevoli Mosca e Einaudi riguardo alla svalutazione della moneta: perchè non vedo in che modo questa svalutazione possa avere a che fare col nostro soggetto. Certo questa svalutazione ha inflitto a tutti i proprietari di case, come del resto ad altre classi sociali, uno scapito gravissimo, questo è indubitato, ed è per riparare a questo scapito che accordiamo ai proprietari di case aumenti successivi di fitto. Ma che poi questi si facciano sotto forma di aumenti gradualmente, o che a un certo punto si consenta un aumento improvviso, non vedo come ciò possa cangiare la questione; anzi se mai, data la svalutazione della moneta, il nostro metodo consente ai proprietari un compenso, che l'altro metodo non concede, perchè, ristabilita la libertà di contrattazione, un proprietario potrà stabilire affitti lunghi e se frattanto si svaluta la moneta egli andrà incontro a scapiti: mentre invece la nostra proposta degli aumenti di fitto automatici riesce a compensare le perdite derivanti dalle svalutazioni successive del medio circolante. Perciò questo argomento addotto dai miei egregi amici contro il nostro emendamento mi sembra non abbia alcuna efficacia, anzi provi in favore della nostra tesi.

Ho sentito altre ragioni contro la nostra proposta; si è detto che essa viene a sanzionare

una comproprietà dell'inquilino, il quale si crederà proprietario della casa, e che perciò il diritto di proprietà del vero proprietario ne sarà scalzato; ma si dimentica il fatto fondamentale degli aumenti successivi di fitto, che costituiscono una molla potente, la quale ad un certo punto caccierà l'inquilino dall'appartamento. E quindi anche questo argomento non mi sembra abbia grande valore.

Ho sentito un'altra osservazione importante; si è detto che questi aumenti automatici di fitto che consentiamo, verranno ad annullarsi, perchè l'esattore delle imposte si riverserà addosso al proprietario di case ed infliggerà aumenti d'imposta correlativi agli aumenti di fitto. Ora questa osservazione è certamente molto grave, ma non colpisce il nostro emendamento, perchè ha una portata di gran lunga più vasta o coinvolge un ben più ampio quesito, che può così formularsi: gli aumenti di fitto, che adesso ed in seguito i proprietari di case potranno esigere, dovranno essere soggetti ad un aumento d'imposta?

Ora io che, contro quanto hanno fatto credere alcuni oratori precedenti, non sono animato da alcuna malevolenza verso i proprietari di case, che rispetto ed amo alla pari di tutti gli altri uomini, io che sono intervenuto in questa, come in tante altre discussioni, unicamente all'intento di far trionfare la giustizia nelle transazioni quotidiane, io riconosco che molto si possa dire a tale riguardo in favore dei proprietari di case e contro la pretesa del fisco di tendere l'ugna rapace su questi aumenti di fitto.

Infatti questi aumenti non rappresentano accrescimenti di lucro positivo, ma un compenso per la perdita che i proprietari hanno subito; e si può benissimo ammettere che essi debbano essere sottratti, almeno per qualche tempo, ad un aumento d'imposta, e che l'esattore delle imposte non abbia diritto di accrescere in correlazione ad essi la base imponibile.

Ma tutto ciò rimane vero tanto se passa il nostro emendamento come se esso non è accolto.

Un'altra osservazione ancora è stata fatta in quest'Aula e fuori. Si è fatto balenare dinanzi a questo illustre Consesso la visione della condizione dolorosissima di quel proletariato proprietario, se così posso esprimermi, costituito

da proprietari modestissimi di case modestissime, affittate a prezzi assai tenui a degli operai e che finiscono per avere un reddito insufficientissimo. Ora, si dice, questi signori, o questi poveri diavoli, voi li obbligate ad un aumento di fitto molto limitato, qual è quello del 10 o del 15 per cento, mentre si trovano oberati da gravissime imposte. Tutto ciò è molto grave: la condizione di questi proprietari è certo dolorosissima, ma è questo un fatto insito nella stessa condizione loro e dei loro inquilini e che è assolutamente indipendente dalle modalità, con cui si possa organizzare questa delicata materia. Perchè, anche se si seguisse il sistema progettato dall'Ufficio centrale, anche se nel 1924 si ammettesse la piena libertà delle contrattazioni, credete voi che questi proprietari potranno imporre ai loro poveri inquilini aumenti straordinari di fitto? Sarà impossibile: essi dovranno per forza limitare le loro pretese, appunto in virtù o per effetto delle condizioni disagiate in cui i loro inquilini si trovano. Sia pure che questi abbiano ottenuto negli ultimi tempi notevoli aumenti di salario; ma non è credibile che questi aumenti abbiano a durare di fronte alla curva discendente, che sta per assumere lo stato del mercato e della industria nazionale. Dato tutto ciò, io credo che ci troviamo innanzi a condizioni dolorose, sia che l'emendamento venga approvato, sia che non venga approvato. Una persona molto intelligente mi faceva a tale riguardo una proposta, che è assai degna di considerazione. Egli mi diceva: in favore di questi proprietari così poveri si potrebbe adottare un provvedimento finanziario in questo senso, di stabilire che per queste case di ultima categoria gli aumenti della sovraimposta erariale, che vengano stabiliti o sanciti successivamente all'entrata in vigore della legge, debbano essere pagati dall'inquilino anzichè dal proprietario.

È una proposta che può ritenersi molto equa e che avrebbe anche il vantaggio di cointeressare gli inquilini - i quali probabilmente potranno anche appartenere ai consigli comunali, od avere influenze su essi - a mantenere basse le sovraimposte comunali, che oggi tendono a salire in misura così preoccupante. Ma tutti questi argomenti che mi sono creduto in dovere di ricordare, perchè adottati o qui o fuori di qui o nella stampa contro il nostro emendamento, mi sem-

bra che non abbiano alcun potere di scrollare il concetto fondamentale a cui esso è ispirato.

Del resto, assai meglio che della critica delle obiezioni che gli furono mosse, la bontà del nostro emendamento risulta da una analisi spassionata del suo contenuto. Ed io a tale riguardo non ho che a ripetere quanto ho già detto nella discussione generale, cambiando soltanto la data a cui allora mi riferivo, poichè oggi non debbo più riferirmi al 1921, 1922 o 1923, ma al 1924, data concordata fra l'Ufficio centrale ed il Governo.

La sostanza del fatto resta però sempre la stessa. Quando saremo al 30 giugno 1924 si rinnoverà quella condizione tragica a cui accennavo, perchè gli inquilini si troveranno assolutamente abbandonati in balla dei proprietari. È questa la visione terrorizzante che già oggi si affaccia all'inquilino e che costituisce per esso una vera, intollerabile angoscia.

E che io non esageri, lo provano i fatti.

Onorevoli colleghi, soltanto nelle ultime 24 ore io ho ricevuto otto telegrammi, uno dei quali dall'associazione nazionale degli inquilini con sede a Bologna, un altro dal Consiglio nazionale contro il caro affitti con sede a Milano, ed altri da altri enti o privati, i quali tutti scongiurano di non votare questo disegno di legge, di evitare questo provvedimento il quale - uso le stesse parole di questi signori - potrebbe « provocare risse sociali ».

Da ciò appare abbastanza quanto la prospettiva di questo momento in cui si avrà la perfetta libertà delle contrattazioni agiti oggi, come un incubo, la grandissima parte della popolazione italiana.

D'altra parte dopo il lungo lavoro da cui è uscito il presente disegno di legge, dopo una relazione così profondamente meditata, dopo una serie di dibattiti così sapienti quali si ebbero in seno a questa Assemblea, dopo i tanto numerosi abboccamenti diurni e notturni che si sono avuti fra l'Ufficio centrale ed il Governo, si poteva sperare di giungere ad una legge che fosse definitiva, che disciplinasse in modo preciso codesta materia. Invece a cosa ci ha condotto questo dibattito? Alla proroga di un anno delle leggi vigenti - risultato a cui si poteva giungere con un semplice decreto governativo che poi si sarebbe presentato alla sanzione del Parlamento. Così noi siamo ancora

al punto di prima, e ci troviamo anche una volta dinanzi alla prospettiva di nuovi e gravi trambusti.

Perchè non ci vuole una grande preveggenza per comprendere che durante questi tre anni avremo un'agitazione crescente fra gli inquilini, la quale si farà tanto più grave quanto più ci avvicineremo al termine fatale del 30 giugno 1924, e che, in prossimità di questo, assumerà una portata così paurosa da obbligare il Governo, come già hanno facilmente presagito i senatori Mosca e Pozzo, a concedere una nuova proroga.

Ecco il risultato a cui ci ha condotto questa serie di discussioni. Ci ha condotto unicamente a rendere necessaria una proroga ulteriore.

Ora a me sembra che questa non sia degna corona della grande, nobile e coscienziosa opera di questa Assemblea, e di un'opera cui si son consacrati uomini di così alto valore.

Ecco perchè prego il Governo di voler abbandonare questo sistema dei limiti fissi, poichè i limiti fissi sono scritti bensì sulla carta, ma poi non sono mai rispettati nella vita. La maledizione latina: *Si quis terminos exaravit, sacer esto*, non è mai valse, perchè i termini sono stati sempre superati e rimossi. Questo significa infliggere al Governo l'umiliazione di concedere un'altra proroga, dopochè la Commissione stessa già gli ha inflitta una prima umiliazione legislativa prorogando i termini del decreto dal 1923 al 1924.

Per questo, in nome della continuità della legge, io prego il Senato di volere aderire al nostro emendamento. (*Approvazioni*).

GIARDINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARDINO. Questo piccolo emendamento, che chiede la soppressione di tre o quattro parole, pare a me che sia fondamentale per la legge che discutiamo.

Esso investe la questione di massima, che ho posta l'altro giorno chiedendo quali fossero le ragioni, per le quali il Governo, in tema di elementi di prima necessità per la vita dei cittadini, e nei riguardi della tutela del consumatore, seguisse, per gli alloggi, un criterio diverso da quello che segue per il pane e per i generi di prima necessità che sono di competenza del Commissariato degli approvvigionamenti e consumi.

L'onorevole ministro dell'industria e commercio mi ha detto che aveva intenzione e sperava di rispondere a questo mio quesito ed io ne lo ringrazio. Ma in realtà la sua risposta è stata una semplice dichiarazione, che il Governo, d'accordo con l'Ufficio centrale, crede preferibile stabilire fin da ora una scadenza fissa per il ripristino della libera contrattazione, perchè la merce case è una merce di produzione lenta, limitata e, per parecchie ragioni, costosa; cosicchè non si può prevedere e (per usare la parola esatta del ministro) sperare che il prezzo economico si mantenga in limiti tali da potere essere raggiunto dal prezzo politico.

Ora, di fronte a questa previsione, che io non discuto, sembrerebbe a me più logico dedurre che il salto del prezzo politico al prezzo economico sarà tanto più grave e tanto più pericoloso per gli utenti di case; e che, per conseguenza, tanto più stringente sia ora la necessità di non precipitare la scadenza di quel salto, e di accompagnare invece il consumatore fino al momento, in cui, avvicinandosi l'equilibrio dei prezzi, sia più facile addivenire con minori scosse al passaggio dall'uno all'altro regime.

Dunque la risposta non ha esaurito l'argomento della mia domanda.

Chè, se poi dovessi prendere alla lettera la previsione che, galoppando noi, come galoppiamo, col prezzo politico, a ritmo del 30 o 40 per cento all'anno di aumento, non possiamo avere neppure la speranza di raggiungere il prezzo economico, allora, invece di limitarmi a dichiarare che la risposta non ha esaurito l'argomento della mia domanda, mi sento spinto a fare altre domande, e più gravi. A quale altezza fantastica si prevede adunque che arriverà questo prezzo economico, se lo si dichiara irraggiungibile ad onta degli aumenti successivi che subirà il prezzo politico? come intende il Governo di rimediare alla situazione che prevede? Giacchè, se il Governo non intende di proteggerci con l'amorosa assistenza dei prezzi politici, sia pur gradualmente e fortemente crescenti, è chiaro che: o esso intende (magari fosse!) di farci a breve scadenza tutti quanti ricchi, perchè possiamo pagare quei fantastici fitti oppure noi inevitabilmente finiremo trogloditi nelle grotte dei Parioli, perchè nessuno potrà pagare questi fitti.

In complesso, a me è rimasta l'impressione che, in questi grandiosi problemi economici che toccano direttamente gli elementi di prima necessità per la vita dei cittadini, non si abbia una direttiva ponderata, precisa, sicura, e che (e questo più che una impressione è un timore), se la via che si segue per gli alloggi è diversa da quella che si segue per il pane e per gli altri generi, la ragione non sia nelle condizioni sostanziali di differenza dei problemi, ma sia invece in ragioni che sono estranee ai problemi stessi e che riguardano invece interessi particolari, che toccano classi di cittadini, più o meno organizzate, le quali quegli interessi rappresentano.

Ma io spero che il Senato nella sua saggezza, terrà conto non soltanto dei giusti interessi dei proprietari di case, ma ben anche degli interessi quella massa disgregata, di quel popolo misto di ogni colore politico, economico e sociale, di quel volgo disperso che non ha altro nome politico e sociale che quello di inquilini.

È per questa ragione che io sono tornato sull'argomento per sostenere l'emendamento in discussione e per richiamare su di esso la benevola attenzione dei colleghi.

Ma vi è anche un'altra ragione, che non è di carattere così generale, ma che ha pure una grande importanza.

Il collega Loria ha detto, nel suo primo discorso, che vittime designate e più doloranti di un ritorno improvviso alla libertà di contrattazione degli alloggi, prima che un equilibrio si sia stabilito spontaneamente fra i prezzi politici e quelli economici, sarebbero i lavoratori intellettuali. Più generalmente si potrebbe dire che sono i cittadini, i quali vivono di introiti fissi, o almeno di introiti che non crescono proporzionalmente all'aumento del costo della vita.

Ora, tra questi cittadini io progo il Senato di considerare che vi è una classe, non esigua e non indegna di considerazione, e che anzi a me pare debba avere un peso speciale nelle considerazioni del Governo e del Parlamento. Ed è la classe dei servitori dello Stato: i funzionari, i magistrati, gli ufficiali, i professori, i maestri etc. etc.

In quali condizioni si trovano queste categorie di fronte al problema che stiamo esaminando?

Io ho sentito dire, ed ho letto, che la sva-

lutazione della nostra moneta porta a questo: che, essendo diminuito da cinque a uno il valore della moneta, un aumento da uno a cinque negli affitti degli alloggi, come nel prezzo di qualunque altra merce, non sarebbe neppure un aumento, ma semplicemente il corrispondente prezzo dell'anteguerra portato all'esponente del valore attuale.

Ed io non mi attento a discutere questo criterio, che solo gli economisti possono valutare. Ma a me pare che, nei riguardi delle classi delle quali parlo, l'affermazione possa giudicarsi arbitraria, anzi doppiamente arbitraria. E mi provo a fare il ragionamento dal punto di vista di un funzionario dello Stato. Se ne dico delle grosse gli economisti mi perdonino e rettificchino.

Esempio: un sottotenente del Regio esercito. Prendo l'esempio nella categoria che meglio conosco; e scelgo quello di un sottotenente, non già per impressionare con le cifre che dirò, ma perchè, siccome gli aumenti per gli ufficiali sono stati giustamente fatti in ragione inversa del grado, il sottotenente, che ha raddoppiato i suoi proventi, è quello che ha avuto un aumento maggiore.

Dunque, un sottotenente, prima della guerra, aveva 2000 lire all'anno; dopo la guerra ha 4000 lire all'anno. Ma i beni economici indispensabili alla propria vita, ci ha detto il relatore, se rappresentavano 2000 lire prima della guerra, rappresentano circa 10,000 lire oggi; e quando si parla di questi stipendi, e anche di stipendi di gradi molto superiori, si capisce che i beni economici da acquistare con lo stipendio sono scarsamente quelli proprio indispensabili per vivere. Ora, il biglietto di una lira, che aveva il sottotenente prima della guerra, diventa adesso per lui un biglietto da due lire, ed egli, con questo, dove acquistare i beni economici per vivere, che rappresentano oggi cinque lire.

Ma avviene questo, che quando egli va dal padrone di casa a pagare l'affitto, e gli presenta il suo biglietto da due lire (sempre per quello che ha detto il relatore) il padrone di casa risponde: « Per me vale quaranta centesimi ». E allora qui la differenza non è più da uno a cinque, ma è da cinque a zero e quaranta. Ora, guardate che situazione disperata è questa! Come si rimedia?

O il Governo, secondo il criterio adottato per altre categorie di servizi dipendenti dallo Stato, il criterio cioè di commisurare gli stipendi e le paghe non alla posizione, non al reddito del lavoro, non all'impiego, ma alle necessità della vita dello stipendiato, porta lo stipendio di questo sottotenente alla misura corrispondente all'anteguerra, e cioè lo porta a 10,000 lire, e allora non c'è più nulla da dire; questo impiegato può andare sul libero mercato e acquistare quello che gli occorre per la vita. E sarebbe giusto che così fosse, perchè, se questo principio è stato riconosciuto per tutti gli operai, per tutti gli impiegati dei servizi pubblici, sarebbe più che equo che il Governo lo riconoscesse per i suoi servitori diretti, sui quali soli non è giusto che prema, perchè essi non hanno il mezzo di imporsi.

Ma se questo non si può, che cosa altro si può fare? Bisogna allora che lo Stato, il quale non può corrispondere al suo dipendente il necessario per vivere, sottragga questo suo dipendente agli effetti della concorrenza con le classi che più guadagnano e di maggior danaro dispongono, concorrenza che i suoi dipendenti non possono sopportare a causa dell'insufficienza degli assegni che lo Stato ad essi corrisponde.

Qui il problema rientra a far parte, una parte piccola ma speciale, del problema che è stato presentato coll'ordine del giorno del collega Frola, ordine del giorno al quale tutti abbiamo dato consenso pienissimo; e cioè rientra nel problema della costruzione di case: case costruite in cooperativa per queste classi, delle quali io parlo. Soltanto che queste cooperative per la fabbricazione di queste case devono avere carattere speciale e debbono avere un maggiore aiuto diretto dal Governo per queste ragioni. Vi è, negli impiegati in genere, ed anche negli ufficiali, una parte che è stabile; e per questa parte possono valere le norme di tutte le cooperative. Ma vi è un'altra parte, grandissima, e specialmente tra gli ufficiali, che è nomade per ragioni del proprio servizio, e che quindi non può comperare l'alloggio a rate di ammortamento, ma ha bisogno di trovare, nella sede in cui è inviata, un alloggio conveniente collo scarso assegno fornito dallo Stato. Bisogna, in sostanza, che vi siano cooperative, non solo di costruzione e di vendita, ma anche di af-

fitto degli alloggi. Questo sarebbe il vero rimedio della questione, ed io questo rimedio caldissimamente raccomando al Governo; anzi, se il Governo potesse assicurare di risolvere il problema per il 1924, io, per quanto riguarda le classi delle quali parlo, potrei ritirare l'emendamento.

Ma evidentemente il Governo non può dare questo affidamento, forse per scarsità di mezzi, certamente per difetto di tempo, perchè sarebbe una cosa grandiosa lo stabilire in quattro anni tutto questo sistema di case; così grandiosa che è senza dubbio impossibile.

E allora, ecco la ragione dell'emendamento, il quale, poichè non si può risolvere fondamentalmente il problema delle case per i servitori dello Stato (*categoria che merita ogni riguardo, perchè povera, e perchè, nonostante povera, fedele allo Stato*) cerca almeno di evitare a questa categoria quel salto durissimo, che si avrebbe con il passaggio, a scadenza fin d'ora stabilita, dal prezzo politico al prezzo economico degli alloggi.

In tutto questo, che io dico, non c'è, bene inteso, nessun intendimento di ledere i proprietari di case, e, prima di tutto, di lederne gli interessi. È stato detto da qualcuno che i sacrifici che si sopportano per il prezzo politico del pane sono sopportati dallo Stato e cioè dalla massa dei cittadini, mentre i sacrifici che si incontrano per il prezzo politico degli alloggi sono sopportati da una sola classe di cittadini, quella, cioè, dei proprietari.

Ciò è giusto; ma io credo che non sia senza rimedio, perchè, come è noto, mano a mano che gli alloggi si vuotano cessano di essere sotto calmiere e passano al libero commercio. Non troverei quindi nulla di strano, perchè non sarebbe nulla in confronto ai miliardi che costa il prezzo politico del pane, se uno sgravio di tasse fosse consentito per quegli alloggi che rimangono sotto calmiere.

Di più c'è l'aumento annuo consentito per gli affitti; e, di più ancora, bisogna considerare un particolare. È vero che la gestione delle case, in quanto a reddito, si presenta difficile; ma com'è, chiedo io, che questi capitali, che si trovano in così difficile gestione per il loro reddito, vanno acquistando dei valori iperbolici in confronto al valore di prima? C'è una ragione: la sicurezza dell'investimento, la

quale pure, in questi tempi, deve contare qualche cosa. Ad ogni modo, ripeto, anche per gli interessi materiali dei padroni di casa qualche compenso c'è, e lo Stato può darlo.

Nessuna idea, neppure in quello che io dico, di accennare menomamente a rapacità per parte dei padroni di casa. Già, non potrei averla io, questa idea, perchè ho un padrone che è una perla (*si ride*). Ma ci ha detto lo stesso onorevole Relatore che gli aumenti degli alloggi non sono fatti a capriccio dai padroni di case, ma derivano dall'offerta che viene da classi, le quali, avendo aumentato i loro guadagni, aspirano a migliori alloggi. Ebbene lasciatemi dire che neppure nessuna idea è, in quello che io dico, contro questa ascensione delle classi lavoratrici, che fanno concorrenza a quelle che finora erano le benestanti e che adesso diventano le proletarie. Anzi, noi tutti dobbiamo guardare con simpatia a questa ascensione e dobbiamo aiutarla, perchè la diffusione del benessere e la attenuazione delle differenze del benessere sono la maggior garanzia della pace sociale all'interno e della compagine nazionale per qualunque pericolo potesse venirci dal di fuori. Dunque non si chiede niente contro questa ascensione: abbiano le classi lavoratrici, che hanno ora migliori mezzi di quelli di cui prima disponevano, alloggi più vasti, più igienici, più comodi, ed anche di lusso; ma ai nuovi poveri, e specialmente se questi sono benemeriti servitori dello Stato, sia almeno concesso il modo e il tempo, per quando dovranno cedere il loro alloggio, di procurarsi una capanna!

Questo a me pare che sia il giusto temperamento dell'interesse di tutte le classi di cittadini, e che soprattutto sia il rispetto di quel supremo diritto, che tutti abbiamo, il diritto di vivere!

In conclusione, questo emendamento non è che un modesto, assai modesto, e perciò onesto, paracadute per questa gente, che non può affrontare, senza che la propria vita ne sia rovinata, la libera concorrenza.

Che il problema possa risolversi più radicalmente e meglio in seguito, io spero; e spero che il Governo lo risolverà.

Se nel 1924 le condizioni del mercato saranno tali da aver avvicinato il prezzo economico a quello politico allora raggiunto, si potrà venire

al mercato libero, e non vi sarà difficoltà alcuna (e non ve ne sarà bisogno) a legiferare allora in questo senso.

Ma compromettere fin d'ora questa questione, a me pare tanto lesivo per la grande maggioranza degli inquilini, che io prego ancora l'Ufficio centrale, prego ancora il Governo di riflettere se non credano di accettare questo nostro emendamento!

FRASCARA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRASCARA. Devo dichiarare che sono di opinione contraria a quella manifestata dai due egregi oratori che mi hanno preceduto: l'onor. Loria e l'onor. Giardino.

Il senatore Giardino ha svolto più largamente la similitudine che aveva già accennato tra la questione del pane e quella delle case. Basta l'accenno fatto dall'onorevole ministro nella sua risposta per dimostrare come non si possa fare un paragone esatto fra le due questioni. Il prezzo politico del pane risulta da due elementi: il costo di produzione del grano nazionale, e il costo del grano estero importato, sul quale pesa l'alica del cambio monetario. Lo Stato è intervenuto per limitare il consumo e il prezzo.

Per le case il costo degli affitti risulta invece dalla sola legge della domanda e della offerta. Se le case sono poche in confronto delle richieste, i fitti crescono. Nessun rimedio si può trovare nell'importazione, perchè le case non si importano dall'estero, ma si costruiscono in paese, e per la costruzione occorre tempo, occorrono condizioni adatte di lavoro e di materiali. Lo Stato interviene per limitare il prezzo dei fitti, ma non può efficacemente intervenire per la limitazione degli alloggi. Abbiamo visto infatti come funzioni il commissario degli alloggi.

Che cosa si fa con i provvedimenti per il pane che fortunatamente si stanno votando nell'altro ramo del Parlamento? Si tende a tornare, nel più breve periodo, al mercato libero. Infatti con le due qualità di pane che si votano, si avrà una qualità di pane a prezzo popolare, e una qualità a prezzo normale. Quello a prezzo normale invoglierà i consumatori a preferirlo.

Si avvererà il fatto, che si è già avverato

in qualche città, che i proletari, cioè quelli, che secondo la comune credenza stentano di più la vita, mangeranno il pane migliore, e saranno quei borghesi intellettuali tanto meritevoli di rispetto, di cui ha parlato il senatore Giardino, quelli che hanno prestato la loro opera allo Stato, e che vivono in condizioni più ristrette dei lavoratori manuali, saranno essi che si contenteranno di mangiare il pane popolare.

In sostanza la meta cui si deve arrivare è la libertà delle contrattazioni. Questo sistema di vincoli stabiliti per il pane e per le case e per tanti altri generi, dei quali alcuni fortunatamente sono già cessati, può essere stata una necessità indispensabile durante la guerra, ma noi tutti dobbiamo avere interesse a farlo finire nel più breve tempo possibile. Ritengo che se anche per le case non si fosse introdotto il regime vincolista, sarebbe accaduto questo fatto: che molte persone le quali hanno degli appartamenti di sei o sette camere, per non pagare fitti altissimi, si sarebbero accontentate di tre o di quattro, sarebbero state un po' incommode, ma avrebbero lasciate delle camere libere per gli altri.

Dall'altro lato il libero regime dei fitti avrebbe costituito il più efficace stimolo alla costruzione di nuove case. Molti capitalisti avrebbero destinato i loro risparmi a tale industria, mentre ora dall'incertezza dei provvedimenti d'imperio sono scoraggiati.

Solo col ritorno, sia pure graduale, alla libertà, al regime normale, il problema potrà trovare la sua logica soluzione, e i prezzi delle case e dei fitti si assesteranno secondo le condizioni generali dell'economia mondiale.

Quanto alle ragioni dette dall'onorevole senatore Loria, per giustificare il suo emendamento, mi pare che esse avrebbero portato a questa conseguenza: che invece di graduare gli aumenti, per la seconda classe del 25 per cento il primo anno e del 25 per cento negli anni successivi, per la terza classe del 15 per cento il primo anno e del 20 per cento per i successivi ecc., egli avrebbe potuto proporre di limitare gli aumenti a percentuali più basse, per esempio solo il 5 per cento all'anno per non turbare troppo l'economia delle fortune modeste. Egli invece consente che l'aumento in tre anni giunga al 75 per cento, o al 60 per

cento, e che prosegua poi in limiti sempre elevati.

Ora io oso sperare che fra tre anni i prezzi del mercato, aumentando ancora la fabbricazione delle case, saranno quelli a cui si giungerà con questi prezzi di impero. Ad ogni modo, non mi pare necessario prendere impegno fin da ora, di continuare l'aumento senza termine. Mi pare che il legislatore non debba prendere impegni a tempo indeterminato; egli deve ricondurre l'economia nazionale al libero giuoco delle forze economiche; questo è lo scopo che dobbiamo raggiungere. Se adesso abbiamo deciso di subire ancora dei vincoli, dobbiamo sempre considerarli come un male da eliminare nel più breve termine possibile e su ciò non aggiungo altro.

Vorrei proporre un emendamento ai due primi articoli. Credo che si debba fare una differenza fra le quattro classi in cui...

PRESIDENTE. Questo sarebbe più opportuno che ella lo dicesse all'art. 19.

FRASCARA. È proprio sul primo articolo.

A me pare che le facilitazioni che si fanno per gli alloggi della seconda, terza e quarta classe non c'è ragione siano estese a quelli della prima classe. Chi può darsi il lusso di un appartamento signorile in una grande città non ha ragione di avere speciali favori. Propongo perciò la soppressione dei due emendamenti tanto al primo quanto al secondo articolo, ritornando al testo originale del disegno di legge.

MOSCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOSCA. Risponderò pochissime parole al mio egregio amico Loria e comincio col dirgli che in parte sono d'accordo con lui; non credo infatti che sia possibile stabilire la data fissa del 1924 come quella entro la quale debba terminare definitivamente il periodo dei prezzi politici per gli alloggi e si possa ritornare al sistema della libera contrattazione.

Questa data fissa mi pare assolutamente prematura e sono persuaso, già l'ho detto, che, quando saremo vicini al 1924, si farà molto probabilmente un'altra legge che la prorogherà.

Però non sono d'accordo nella seconda parte dell'argomentazione dell'amico Loria, perchè anche egli in fondo ci propone un piano com-

pleto di smobilitazione suddivisa in un numero di anni alquanto maggiore.

Ora anche questo piano mi sembra prematuro perchè non si può preordinare un piano serio di smobilitazione se prima non si stabilizza il valore della moneta, altrimenti non si avrà punto fermo dal quale partire. L'onorevole Loria risponde: noi lo calcoliamo questo svilimento della moneta, tanto è vero che aumentiamo gli affitti. Ma che cosa calcoliamo? Prima di tutto non si calcola abbastanza lo svilimento che è in proporzioni maggiori dell'aumento di fitto che si concede, e poi possiamo fare i calcoli sul valore attuale della moneta, ma non possiamo prevedere quale sarà il valore della moneta fra due o tre anni. Io almeno da parte mia non lo so prevedere. Perciò, ripeto, voterò il disegno di legge, ma lo voterò come un espediente momentaneo, come un provvedimento equitativo che per il momento ci serve, ma non credo che nè il piano dell'Ufficio centrale, nè quello dell'amico Loria potranno essere integralmente attuati. E con questo credo di essermi abbastanza spiegato.

POZZO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POZZO. Ho pronto un emendamento che è in perfetta correlazione con quello presentato dal senatore Loria, essendo pienamente d'accordo con lui che non si può prefiggere una scadenza...

PRESIDENTE. Senta, onorevole Pozzo, per l'ordine della discussione il suo emendamento lo svolgerà dopo votato quello del senatore Loria, perchè se tutti pretendessero di svolgere i loro emendamenti in occasione dell'emendamento Loria, in una discussione così delicata e grave ne scapiterebbero la chiarezza e l'ordine della discussione, e di questo esclusivamente mi devo occupare e mi occupo.

Ella ha presentato un emendamento; dopo discusso quello del senatore Loria discuteremo il suo. Ella non può ora svolgere il suo emendamento.

POZZO. Ma io non svolgo affatto il mio emendamento, onorevole Presidente, bensì dico le ragioni del mio consenso all'emendamento del collega Loria, il quale chiede che la proroga non si limiti al 30 giugno 1924, ma resti indeterminata. Ora, essendo io d'accordo con lui,

mi associo al suo emendamento (*bene*) perchè, come ho già detto nella discussione generale, sarebbe una illusione pensare che la crisi delle abitazioni possa essere risolta in tre anni. Ed è in relazione a questo convincimento che intendevo di sottoporre anch'io al Senato una proposta analoga a quella presentata dal collega Loria. Posso ormai rinunciare alla mia proposta, poichè è assorbita dall'emendamento dell'illustre collega. Ritenevo però e ritengo tuttora che potessi anch'io parlare sul suo emendamento, come fecero altri colleghi, pro e contro; ma se l'onorevole Presidente crede che il regolamento non mi consenta di parlare, mentre ad altri fu consentita la più larga libertà di parola, anche su argomenti estranei, mi sottopongo senz'altro alla sua autorità.

PRESIDENTE. Permetta, onorevole Pozzo, ma io sono dolente di non poter lasciare senza protesta la sua osservazione. Io non limito la libertà di parola di nessuno, ma è mio stretto dovere, in discussione di emendamenti mantenere la discussione circoscritta all'emendamento che si svolge. Ella non perde nulla del suo diritto. Ella ha presentato un emendamento che verrà discusso dopo quello del senatore Loria. Allora parlerà quanto vuole; ma io non vedo la ragione perchè a proposito dell'emendamento Loria ella voglia svolgere il suo.

POZZO. Sta bene. E però, riservandomi di chiedere ancora la parola per altre considerazioni e proposte, prima che sia chiusa la discussione sull'art. 1, mi limito a richiamare, per quanto riguarda l'emendamento Loria, le osservazioni che ho già avuto l'onore di esporre nella discussione generale, e a ripetere che mi vi associo pienamente. (*Approvazioni*).

ALESSIO, *ministro dell'industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSIO, *ministro dell'industria e del commercio*. Io vorrei prendere la parola per brevissimi minuti, onde rispondere ad alcune osservazioni fatte dal senatore Giardino. Ho il rimorso di non essermi spiegato abbastanza bene in relazione ai rilievi che egli ha presentato.

Io ho sostenuto questa tesi: vi sono dei beni economici che rispondono a bisogni non strettamente necessari e vi sono beni economici

che rispondono a bisogni imprescindibili. Per i primi, le difficoltà che si oppongono al passaggio dal sistema delle restrizioni al sistema della libertà del commercio, possono essere facilmente superate, se l'opinione pubblica ed il Governo si rassegnano a che i prezzi aumentino per un certo tempo, dopo di che normalmente ritornano all'equilibrio. Io ho osservato che purtroppo nell'opinione pubblica ed anche in alcuni circoli autorevoli, questa tendenza non c'è e appena si manifesta un aumento nei prezzi subito si vuol tornare al sistema delle restrizioni. Secondo il mio modo di vedere il pensiero del Governo dovrebbe ispirarsi a ciò e cioè che nei riguardi di questi beni rispondenti a bisogni non strettamente necessari, è dato di accettare un aumento di prezzo, perchè più facilmente si potrà arrivare al regime normale e all'equilibrio fra prezzo politico e prezzo economico. Questo non è vero invece nei riguardi delle case. Qui siamo di fronte a beni rispetto ai quali il periodo per raggiungere la uniformità del prezzo politico al prezzo economico è assai lungo, nè può essere facilmente superato dalla buona disposizione del pubblico di adattarsi a prezzi superiori a quelli che potrebbero da esso venir sofferti.

Ma, osserva l'onorevole Giardino, voi in questa maniera supponete che si possa giungere a prezzi altissimi nei riguardi delle case; voi quindi prospettate una situazione tale che forse possiamo essere ridotti come i trogloditi ad abitare nelle caverne. Rispondo spiegando la ragione, secondo il mio modo di vedere, che porta il Governo ad accettare il termine del 30 giugno del 1924 perchè, come ho cercato di dimostrare nel mio lungo discorso, io credo che questo problema non sia soltanto di ordine transitorio, ma si ricollegli a tutta la situazione economica generale. Perciò quando avvenga il miglioramento di questa situazione il problema per sè stesso vede ridotte molte delle sue difficoltà. Da questo punto di vista ho la convinzione o almeno la speranza, che la situazione al 30 giugno 1924 sarà certamente migliore dell'attuale, in guisa da consentire di abbandonare, anche nei riguardi delle case, i vincoli provocati dall'indole imprescindibile del bisogno a cui conviene soddisfare.

Ed invero - io non voglio essere profeta né agire come figlio di profeta - ma mi pare di vedere nell'orizzonte dell'economia mondiale alcuni segni che accennano in qualche modo ad un miglioramento.

I prezzi, invero, dell'Europa e dell'America, sono grandemente diminuiti; del pari sono assai ribassati i noli; e se noi non sentiamo subito queste condizioni così favorevoli, ciò avviene per l'influenza del cambio. Ma anche questo potrà subire un miglioramento nei nostri riguardi.

Nell'opinione pubblica nord-americana va diffondendosi il concetto (e ciò sia nei centri industriali come nello spirito di alcune leggi di recente approvate) che l'America debba fare dei prestiti all'Europa. Non è ancora perduta la speranza che essa rinunci al suo credito verso l'Inghilterra (*commenti e rumori*) e che quindi l'Inghilterra possa a sua volta rinunciare ai suoi crediti verso la Francia e verso l'Italia. Ho detto « non è ancora perduta la speranza ». Non dimeno l'Italia non domanderà mai l'abbuono dei suoi debiti: solo sarà disposta a stipularne il pagamento in un lungo termine, con annualità.

Le nostre condizioni finanziarie vanno invero migliorando. Di qui a due giorni noi avremo risolto il problema del pane. Ora io posso annunciare che, essendosi notevolmente ridotto il prezzo del grano, si può affermare come il problema del grano stesso sia risolto completamente, nel senso che noi col prodotto di un miliardo e mezzo di nuove imposte supereremo quell'ultima differenza che esiste nei riguardi del prezzo del grano. Così i sette miliardi che il pane ci costava vengono completamente compensati e dal più alto prezzo e dai nuovi provvedimenti.

Ecco perchè io penso che, nonostante le grandi difficoltà da superare in un periodo così eccezionale per l'economia del Paese e dello Stato, noi possiamo nutrire la fiducia che il nostro Paese ritroverà la sua prima floridezza, condizioni nuove di redditi e di prezzi andranno a stabilirsi e queste anche nei riguardi dei prezzi dei beni di prima necessità, come sono appunto le case. (*Approvazioni*).

TOMMASI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMMASI. Mi permetto di sottoporre all'attenzione del Senato un'idea che dalla discus-

sione scaturisce come un'idea media. Si è tutti d'accordo che il problema delle abitazioni non possa essere risolto se non si risolve quello delle nuove costruzioni. Non è possibile prevedere e tanto meno ammettere che con la proroga proposta sino al 30 giugno 1924, e cioè entro soli tre anni, il problema delle abitazioni possa essere risolto. D'altra parte può sembrare eccessivo il rimandare a tempo indefinito la proroga delle locazioni.

Così essendo, proporrei si stabilisse, non una proroga a tempo indefinito, e neanche una a tempo assai breve, come quella sino al 1924, ma una proroga più lunga ed adeguata allo scopo, che lascio alla discrezione del Senato di stabilire, quale potrebbe essere sino al 1926 o al 1927, quando, presumibilmente, la crisi potrà trovarsi per lo meno bene avviata alla sua fine.

EINAUDI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI, *relatore*. Io non risponderò a tutte le argomentazioni esposte dai senatori Loria e Giardino, inquantochè se lo dovessi fare trascinerai troppo a lungo la discussione.

Perciò mi limito a dire che nè il senatore Loria nè il senatore Giardino hanno menomamente proposto dei cambiamenti alle percentuali d'aumento che l'Ufficio centrale, d'accordo col Governo, ha presentato.

Quindi le percentuali, nei loro intendimenti, possono restare invariate.

Ora, dato che l'emendamento non propone di cambiar nulla, io dico che è meglio prendere il mondo come è, ed aggiustare le cose un po' per volta. Quando saremo all'approssimarsi al 30 giugno 1924 esamineremo le condizioni di allora ed agiremo in conformità. L'agitazione di cui ha parlato il senatore Loria mi sembra una enorme esagerazione, in quanto io credo che non vi sia nessun inquilino il quale si preoccupi, oltrechè delle condizioni attuali, di quelle che si verificheranno a così gran distanza di tempo.

Gli inquilini si preoccupano delle scadenze prossime, non di ciò che avverrà dopo il 30 giugno 1924. Quando saremo in prossimità di quella data, il legislatore del tempo provvederà, se lo crederà opportuno, ad emanare le disposizioni più opportune.

Concludendo, dichiaro che l'Ufficio centrale

respinge l'emendamento Loria e si tiene fermo all'emendamento concordato insieme col Governo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, si procederà alla votazione.

TOMMASI. Pregherei l'illustre signor presidente di voler mettere prima ai voti la mia proposta, che è una proposta media.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore Tommasi di voler innanzi tutti redigere per iscritto il suo emendamento. In secondo luogo poi, siccome la proposta del senatore Loria è quella che più si distacca dal testo dell'articolo concordato fra il Governo e l'Ufficio centrale, deve avere la precedenza nella votazione.

Se la proposta del senatore Loria sarà approvata, allora quella del senatore Tommasi s'intenderà assorbita; se invece la proposta del senatore Loria sarà respinta, allora si procederà alla votazione di quella del senatore Tommasi.

Procederemo dunque alla votazione dell'emendamento proposto dall'onorevole senatore Loria, che sia soppresso cioè il termine del 1° luglio 1924. Questo emendamento non è approvato nè dal Governo nè dall'Ufficio centrale.

Sopra questo emendamento è stata chiesta la votazione per appello nominale dai signori senatori Giardino, Loria, Dallolio Alfredo, Melodia, Di Brazza, Mazzoni, Dorigo, Torrigiani Luigi, Tamassia, Lustig, Del Bono, Mazziotti, Barbieri, Del Lungo, Bonazzi. (*Commenti prolungati*).

Votazione per appello nominale.

PRESIDENTE. Si procederà dunque alla votazione per appello nominale. Chi approva l'emendamento del senatore Loria risponderà sì; chi non l'approva risponderà no.

Estraggo a sorte il nome dell'onorevole senatore dal quale si comincerà l'appello nominale. (*Viene estratto il nome dell'onorevole senatore Barbieri*).

Prego l'onorevole senatore segretario Bettoni di procedere all'appello nominale, cominciando dall'onorevole senatore Barbieri.

BETTONI, segretario. Fa l'appello nominale e il contrappello.

Hanno risposto SÌ i senatori:

Badaloni, Barbieri, Bernardi, Bertetti, Bianchi Riccardo, Bonazzi.

Calabria, Cassis, Ciruolo, Civelli.

Dallolio Alfredo, Del Bono, Della Noce, Della Torre, Del Lungo, Di Brazza, Di Sant'onofrio, Di Vico, Dorigo.

Ferraris Maggiorino.

Giardino, Grassi, Grosoli.

Loria, Lustig.

Marescalchi, Mariotti, Masci, Mazzoni, Melodia, Morrone.

Novaro.

Petitti di Roreto, Pianigiani, Pozzo, Pullè.

Sanarelli, Schiralli.

Tassoni, Thaon di Revel, Torrigiani Luigi.

Valerio, Vanni.

Hanno risposto NO i senatori:

Agnetti, Ameglio, Amero D'Aste, Annarotone, Apolloni, Arlotta, Artom.

Badoglio, Bava-Beccaris, Bellini, Beltrami, Bergamasco, Bergamini, Beria D'Argentina, Bertarelli, Bertosi, Bettoni, Biscaretti, Bollati, Bombig, Boncompagni, Borsarelli, Bouvier, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Calisse, Campostrini, Canevari, Cannavina, Capaldo, Capotorto, Carissimo, Castiglioni, Cataldi, Caviglia, Cefaly, Cirmeni, Cocchia, Colonna Fabrizio, Colonna Prospero, Corsi, Crespi, Curreno.

De Amicis Mansueto, De Blasio, De Cupis, Del Carretto, Del Giudice, Del Pezzo, De Novellis, Diaz, Diena, Di Frasso, Di Robila, Di Saluzzo, D'Ovidio Francesco.

Einaudi.

Fadda, Facilli, Ferraris Carlo, Ferrero di Cambiano, Fill Astolfone, Filomusi Guelfi, Fradeletto, Frascara, Fratellini, Frola.

Gallina, Garofalo, Gerini, Ginori Conti, Gioppi, Giordani, Giordano Apostoli, Giusti del Giardino, Golgi, Grandi, Greppi Emanuele, Greppi Giuseppe, Guala, Gualterio, Guidi.

Imperiali.

Leonardi Cattolica, Libertini, Lojodice.

Malaspina, Manna, Mango, Marchiafava, Martino, Maszarucci, Mayer, Mazziotti, Millo, Molmenti, Montresor, Morandi, Morpurgo, Mortara, Orlando.

Pagliano, Pansa, Papadopoli, Passerini Angelo, Paternò, Pellerano, Perla, Persico, Pigo-

rini, Pincherle, Placido, Podestà, Polacco, Pre-sbitero.

Reggio, Reynaudi, Ridola, Rizzetti, Rossi Giovanni, Rota.

Salmoiraghi, Salvia, Scalini, Scalori, Schan-zer, Sechi, Serristori, Sili, Sonnino Sidney, Spirito, Squitti, Stoppato, Suardi, Supino.

Tecchio, Tivaroni, Tommasi, Torlonia, Tor-rigiani Filippo, Treves.

Valli, Valvassori-Peroni, Venosta, Venzi, Verga, Vicini, Vigoni, Vitelli, Volterra.

Wollemborg.

Zupelli.

Astenuto: Mosca.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego gli onorevoli senatori segretari di procedere al computo dei voti. (I senatori segre-tari procedono al computo dei voti).

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Fratellini a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

FRATELLINI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione suppletiva sul disegno di legge:

« Applicazione del contributo straordinario per l'assistenza civile ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole sena-tore Fratellini della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per appello nominale sull'emenda-mento del senatore Loria ed altri:

Senatori votanti	198
Hanno risposto <i>si</i>	42
Hanno risposto <i>no</i>	155
Astenuti	1

Il Senato non approva l'emendamento Loria. (*Commenti*).

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Procediamo nella discussione. All'art. 1 è stato presentato un emendamento concordato fra l'Ufficio centrale e il Governo.

Prego il senatore segretario Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Art. 1.

Al primo comma sostituire i seguenti: « A datare dal 1° luglio 1921 cessano di avere vi-gore tutte le disposizioni eccezionali emanate durante e dopo la guerra, in materia di loca-zione di edifici urbani ad uso di bottega, ne-gozio, magazzino, studio, ufficio e simili ».

« Cessano parimenti di aver vigore a partire dal 1° luglio 1924 le dette disposizioni in ma-teria di locazioni di case di abitazione com-prese nelle seguenti categorie »:

Alla lettera *b*) sostituire alle parole: « ri-spettive famiglie » le parole « da fratelli e so-relle ».

PRESIDENTE. Su questo emendamento ha la precedenza quello del senatore Frascara il quale propone la soppressione dell'emenda-mento all'art. 1, mantenendo il testo del pro-getto ministeriale.

Domando al ministro e all'Ufficio centrale se accettano l'emendamento del senatore Fra-scara.

EINAUDI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI, *relatore*. L'Ufficio centrale non accetta questo emendamento.

A questo proposito devo dare un chiarimento: all'art. 1 concordato, per una semplice inav-vertenza si è fatta una dimenticanza della lettera *A* e di quella *B*, le quali nell'intendi-mento del Governo e dell'Ufficio centrale fissa-vano norme per gli appartamenti occupati dagli inquilini i quali avessero un patrimonio supe-riore ad un milione di lire o avessero a loro disposizione o in affitto più alloggi per uso di abitazione nel medesimo comune, se questi al-loggi non fossero stati occupati stabilmente da un inquilino o dai suoi ascendenti o discen-denti e rispettive famiglie (ed ora da fratelli e sorelle), al 1° luglio 1921 avrebbero dovuto essere lasciati liberi.

Nel testo concordato fu lasciato il testo colla identica collazione, ed allora avverrebbe che anche questi appartamenti sarebbero vincolati fino al 1° luglio 1924. Ma questo non è l'in-tendimento dell'Ufficio centrale, e sembra non

sia nemmeno quello del Governo, perchè appunto si era detto che dovessero essere messi in libertà tali appartamenti a partire dal 1° luglio 1921.

E per questo con un emendamento aggiuntivo è bene dire: dopo il primo comma dell'emendamento concordato « cessano pure di aver vigore dalla stessa data - ossia dal 1° luglio 1921 - le medesime disposizioni per le case di abitazione occupate dagli inquilini i quali abbiano un patrimonio non inferiore ad un milione di lire od abbiano a disposizione, sia in proprietà che in affitto più alloggi per uso di abitazione nel medesimo comune non occupati stabilmente dall'inquilino o dai suoi ascendenti o discendenti e da fratelli e sorelle ».

In questa maniera sarebbe conservato il concetto primitivo proposto dal Governo ed accettato dall'Ufficio centrale; e si avrebbe l'effetto socialmente utile che gli appartamenti in più, non occupati dall'inquilino e neppure da ascendenti e discendenti e neppure da fratelli e sorelle, diventino liberi a partire dal 1° luglio 1921.

Questa è la proposta dell'Ufficio centrale e quindi ne viene per conseguenza che il resto dell'articolo si limita alle categorie di appartamenti indicate per valore di pigione annua e di città e non caratterizzate da condizioni personali all'inquilino.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'emendamento concordato fra il Governo e l'Ufficio centrale sostituendo all'emendamento alla lettera b) il seguente: dopo il 1° comma dello emendamento concordato all'art. 1 aggiungere: « cessano pure dalla stessa data di aver vigore le medesime disposizioni per le case di abitazione occupate da inquilini i quali abbiano a disposizione sia in proprietà che in affitto più alloggi per uso di abitazione nel medesimo comune, non occupati stabilmente dall'inquilino o dai suoi ascendenti o discendenti o da fratelli o sorelle. » Sopprimere perciò in seguito la lettera b) dell'articolo 1 medesimo.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Ora vi è un emendamento del senatore Montresor alla lettera b).

Dopo le parole « rispettive famiglie » egli propone di aggiungere « o da stretti parenti in casi debitamente controllati ».

MONTRESOR. Una volta che l'emendamento concordato tra l'Ufficio centrale ed il Governo accoglie implicitamente il mio, non ho altro da aggiungere. Lo ritiro e ringrazio.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Frascara se mantiene il suo emendamento.

FRASCARA. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Segue ora un emendamento del senatore Polacco all'ultimo comma.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, segretario, legge:

« Non sono soggetti alla disposizione della prima parte di questo articolo i contratti di locazione di locali adibiti ad uso d'industria, commercio o professione se la locazione è fatta a persone che durante la guerra hanno prestato servizio militare almeno per un anno. Qualunque sia la data iniziale di tali contratti, la scadenza di essi è prorogata al 1° luglio 1922 o al termine più vicino in cui gli attuali conduttori cessassero di esercitare l'industria, il commercio o la professione nei locali indicati ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Polacco per svolgere questo emendamento.

POLACCO. Domando scusa al Senato se non ho fatto stampare il mio emendamento, ma è cosa di poca entità che con pochissime parole si spiega.

È più che altro un emendamento di forma sul quale spero vi sarà il consenso del Governo e dell'Ufficio centrale. Quest'ultimo capoverso racchiude una provvida disposizione: è un riguardo ben dovuto ai reduci della guerra, professionisti, commercianti o industriali che avevano bruscamente interrotto le loro occupazioni ed ai quali si trattava di fare una posizione di favore quando tornavano a riprenderle. Il favore consiste precisamente in questo: che la legge già proroga fino al 1° luglio 1922 la locazione per i locali da essi tenuti per esercitare la professione, il commercio o l'industria. Si dice infatti nel testo ministeriale accolto anche dall'Ufficio centrale: « non sono soggetti alle disposizioni della prima parte di questo articolo i contratti di locazione di studi e uffici a professionisti che durante la guerra hanno prestato servizio militare almeno per un anno ». E si soggiunge nella seconda parte: « qualunque sia la data iniziale di tali contratti la sca-

denza di essi è prorogata al 1° luglio 1922 o al termine più vicino in cui gli attuali conduttori cessassero di esercitare personalmente la professione o il commercio nei locali suindicati ».

Nota che assai bene in questa seconda parte, accanto all'espressione « professionisti » vi è quella di « commercianti » perchè il riguardo che si voleva usare ai professionisti non vi è nessuna ragione che non si usi a commercianti reduci dalla guerra che riprendano i loro affari. Quando noi passeremo all'esame del disegno di legge relativo ai negozi, troveremo che ivi si dispone la costituzione di una Commissione che può caso per caso fare tale concessione di proroga della locazione dei negozi fino al 1922. Orbene questo che sarà facoltativo, che potrà avvenire o no riguardo agli altri, è già stabilito *ipso iure* e rimane riguardo ai benemeriti reduci dalla guerra, dacchè il predetto disegno di legge sui negozi comincia appunto all'art. 1 col dettare particolari norme, ma « ferme restando le disposizioni relative alle locazioni di locali adibiti ad industria, commercio o professioni ». Felice espressione che include appunto tutti e tre questi casi, come è di giustizia.

Ecco perchè io mi permetto, in correlazione a quel disegno di legge, di proporre questa modificazione di forma. Invece di parlare di « contratti di locazione, di studi e uffici a professionisti ecc. » propongo si dica: « non sono soggetti alle disposizioni di questa prima parte dell'articolo i locali adibiti ad uso d'industria, commercio o professione se la locazione è fatta a persone che durante la guerra abbiano prestato servizio militare almeno per un anno ». Evitiamo così anche quella patente discordanza che il testo del decreto presenta in questo capoverso dacchè al principio di esso parla di studi od uffici di soli professionisti e in fine invece di chi esercita « la professione o il commercio ».

Inoltre propongo la soppressione di un avverbio che si trova nell'ultima parte dell'articolo. In esso è detto: « Qualunque sia la data iniziale di tali contratti la scadenza di essi è prorogata al 1° luglio 1922, o al termine più vicino in cui gli attuati conduttori cessassero di esercitare personalmente la professione o il commercio nei locali suindicati ».

Ma perchè « esercitare personalmente? » È a tutti nota la definizione del commerciante che dà il nostro Codice di commercio: « commerciante è colui che esercita atti di commercio per professione abituale »; non si esige affatto che li eserciti personalmente. Egli è commerciante in quanto viene speso il suo nome nelle obbligazioni, anche se queste sono assunte per mezzo di un suo institore. Perchè dunque vogliamo togliere in simili casi al reduce dalla guerra questo modesto beneficio della proroga di un anno? Ciò non mi sembra giusto, ed è per questo che propongo la soppressione della parola « personalmente ».

EINAUDI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI, *relatore*. Io ringrazio il senatore Polacco per la modifica che ha proposto, in quanto che essa risolve molto bene parecchie controversie che sono sorte, perchè in verità esiste una contraddizione fra la prima parte di questo comma e l'ultima.

Siccome lo scopo era quello di permettere a coloro che avevano prestato servizio militare di rimanere nei loro studi, proporrei invece che si dicesse: « in cui gli attuali conduttori cessassero di tenere i locali suindicati a scopo di studio ».

POLACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. Non ho difficoltà di accettare lo emendamento proposto dall'Ufficio centrale per le ragioni con tanta chiarezza esposte dall'amico e collega Einaudi. Osservo soltanto che l'emendamento così come viene ora redatto, mi pare dal punto di vista linguistico meno preciso e potrebbe forse prestarsi ad una non esatta interpretazione, perchè nella comune accezione non si chiamano studi ed uffici i locali ove si eserciti un commercio. Ad ogni modo non faccio questione di parole, dal momento che siamo d'accordo nel concetto.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole ministro dell'industria e commercio se il Governo accetta l'emendamento proposto dal senatore Polacco ed emendato dall'Ufficio centrale.

ALESSIO, *ministro dell'industria e del commercio*. Accetto.

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti l'emendamento proposto dal senatore Polacco, emendato dall'Ufficio centrale ed accettato dal Governo.

Lo rileggo:

All'ultimo capoverso dell'art. 1: « Non sono soggetti alla disposizione della prima parte di quest'articolo i contratti di locazione di studi ed uffici adibiti ad uso di industria, commercio o professione, se la locazione è fatta a persone che durante la guerra hanno prestato servizio militare almeno per un anno. Qualunque sia la data iniziale di tali contratti, la scadenza di essi è prorogata al 1° luglio 1922, o al termine più vicino in cui gli attuali conduttori cessassero di detenere i locali suindicati allo scopo di studio e di ufficio ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Viene ora l'emendamento proposto dall'onorevole senatore Tommasi. Domando al proponente se vi insiste.

TOMMASI. No, lo ritiro.

PRESIDENTE. Dovremmo ora votare l'articolo 1, ma su questo ha chiesto la parola l'onorevole senatore Pozzo. Gli do perciò facoltà di parlare.

POZZO. Mi permetto prima di tutto di far presente all'Ufficio centrale ed agli onorevoli ministri che la data del 1° luglio 1921 indicata nell'articolo in discussione non è in correlazione con quella del 31 luglio 1921 indicata nel decreto-legge del 15 agosto 1919 e nel disegno di legge n. 273, riguardanti gli affitti dei negozi.

L'onorevole relatore ha già avvertito, prima che si iniziasse la discussione degli articoli, che si dovranno poi introdurre modificazioni negli altri decreti e disegni di legge in relazione a quanto sarà deliberato per quello ora in discussione.

Giova dunque ricordare che riguardo ai negozi il decreto-legge del 15 agosto 1919 stabiliva la proroga fino al 31 luglio 1921, e che ancora del disegno di legge n. 273, concernente i provvedimenti per le controversie relative ai negozi, si dice che restano ferme le disposizioni relative alle locazioni dei locali adibiti ad uso di industria, commercio o professione, contenute, fra gli altri, nel decreto-legge

15 agosto 1919, cosicchè in sostanza col decreto e disegno di legge ora in esame si viene a togliere ai negozi un mese di proroga.

È bene chiarire se ciò sia stato fatto inavvertitamente o di proposito.

Comunque occorre portare al 31 luglio 1921 la data di scadenza della proroga per i negozi anche nel decreto e disegno di legge che stiamo discutendo; oppure occorrerà poi fissare la data del 1° luglio 1921 nel decreto legge 15 agosto 1919 e nel disegno di legge numero 273.

Osservo poi che dall'articolo 1° del decreto-legge in discussione l'Ufficio centrale ha soppresso la disposizione in base alla quale rimanevano sottratti alla proroga, oltre il 1° luglio 1921, gli appartamenti occupati da inquilini aventi un reddito netto non inferiore a lire cinquantamila, accertato agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile, dell'imposta complementare e della tassa di famiglia.

L'Ufficio centrale nella sua relazione cerca di giustificare la soppressione dicendo che il criterio del reddito è incerto, e che il solo criterio certo, al quale per ciò unicamente si attiene, è quello risultante dal patrimonio denunciato agli effetti della relativa imposta. Cosicchè, secondo il testo dell'Ufficio centrale, gli inquilini che non avranno diritto alla proroga oltre il 1° luglio 1921, in considerazione delle loro condizioni economiche, sono quelli soltanto che hanno denunciato un patrimonio non inferiore ad un milione.

Ora, a dire il vero, non comprendo perchè l'Ufficio centrale abbia modificato su questo punto il decreto e il relativo disegno di legge ministeriale. Infatti è altrettanto e forse più ricco chi ha un reddito netto non inferiore a lire 50,000 (notisi bene, accertato agli effetti fiscali) che chi ha un patrimonio di un milione, il cui reddito, se investito in fondi urbani, è in gran parte assorbito dalle imposte e dalle riparazioni locative, ove si tenga conto dei vincoli di proroga e dei divieti o limitazioni di aumento, cioè a dire del prezzo politico delle pigioni.

Mi pare che fosse assai più giusto il criterio del Governo, il quale teneva conto altresì del reddito mobiliare cospicuo.

Anche agli effetti di accelerare la smobilitazione delle abitazioni, non dovrebbero godere

di privilegi, non dovrebbero avere diritto a proroghe e a pigioni di favore, oltre a coloro che hanno un patrimonio consolidato notevole, neanche coloro che hanno redditi rilevanti, provenienti da industria, commercio o professione, novanta volte su cento superiori di molto ai redditi dei proprietari delle case dove essi abitano.

Come può ammettersi che chi guadagna 100, 200, 300 mila lire, fosse pure solo lire 50,000 nette all'anno, accertate, notisi ancora una volta, agli effetti fiscali, epperò sempre in misura di gran lunga inferiore alla reale, possa sfruttare la casa altrui?

In secondo luogo osservo che nel testo proposto dall'Ufficio centrale si abbandona anche il criterio del cumulo dei patrimoni dell'inquilino con quello del coniuge, degli ascendenti o dei discendenti, ancorchè con lui coabitanti.

Anche qui il decreto e il disegno di legge del Ministero erano assai più giusti. La ricchezza di una famiglia può essere costituita tanto dalla fortuna del marito, quanto da quella della moglie, tanto da quella del padre, quanto da quella del figlio, e i loro patrimoni devono cumulare, tanto più se questi stretti congiunti coabitano, poichè tutti godono la casa.

Quindi anche su questo punto il Senato dovrebbe, a mio avviso, ritornare al testo del decreto e disegno di legge del Governo.

EINAUDI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI, *relatore*. Rispondo alle due osservazioni che sono state fatte dal senatore Pozzo. Quanto alla prima della data del 1° luglio certamente c'è una disparità tra il decreto precedente del 15 agosto e quello del 18 aprile. Ma mi permetto di far notare che forse questa disparità non produce conseguenze di qualche rilievo in quanto che la data stessa del 1° luglio è solo messa lì perchè essa ha un carattere di maggiore uniformità con tutto il resto degli articoli, che partono sempre dal 1° luglio e finiscono sempre col 30 giugno; e praticamente esiste l'art. 7 (a cui occorrerà poi fare qualche variante) che esplicitamente dice che le date stabilite per la proroga delle locazioni negli articoli precedenti « s'intendono sostituite, per i comuni ove i contratti di locazione hanno inizio e scadenza ad epoca consuetudinaria,

dalla data consuetudinaria immediatamente posteriore, e anche da quella anteriore più vicina, purchè compresa nei due mesi precedenti ». Quindi quella data del 1° luglio ha una importanza indicativa, ma nella realtà quella che avrà importanza è la data consuetudinaria.

Non credo che questo abbia una portata molto grande, ma per euitmia credo che sia meglio mantenere anche qui il testo concordato.

Quanto alla sostituzione del reddito di cinquantamila lire e al non aver l'Ufficio centrale considerato anche il caso in cui la ricchezza fosse sostituita da un reddito professionale e commerciale, mentre fu conservata la misura del patrimonio consolidato di un milione come criterio personale per la liberazione degli appartamenti al 1° luglio 1921, io ho spiegato nella relazione le ragioni di questa soppressione.

Il criterio del reddito è un criterio il quale avrebbe avuto un valore qualora noi avessimo posseduto una imposta che realmente ci desse un certo indice complessivo del reddito del contribuente. Se fosse entrata in vigore l'imposta complementare progressiva stabilita dal decreto 4 novembre, avremmo saputo il reddito dei vari contribuenti. Ma in realtà ci troviamo in presenza di imposte le quali sono stabilite con criteri completamente differenti gli uni dagli altri.

Questo criterio del reddito dava origine a disparità stridentissime fra contribuente e contribuente, in quanto che i contribuenti iscritti nei ruoli per la tassa di ricchezza mobile sarebbero caduti sotto questo articolo, e gli altri, che valendosi della facoltà di rivalsa verso altri enti non fossero iscritti nei ruoli, non sarebbero caduti sotto questo articolo anche se ugualmente e maggiormente ricchi.

L'imposta complementare stabilita dal decreto del 17 novembre 1918 è una imposta parziale claudicante che abbraccia solo alcuni redditi e quindi non può dare un esatto criterio per la valutazione del reddito. La tassa di famiglia è ancora peggio in quantochè la sua misura dipende dai cervelotici criteri degli amministratori dei singoli comuni...

Un'altra osservazione ha poi fatta l'Ufficio centrale nella relazione, ed è questa, che il

ricorrere al criterio delle imposte può non essere pericoloso quando si tratti di imposte passate, come lo è l'imposta patrimoniale che si riferiva ad una certa data, 1° gennaio 1920; è una data certa cui ci si può riferire con il metodo del sì e del no, com'è spiegato nell'articolo modificato. Invece quest'altre imposte nuove che ogni anno sono rivedute, e quando il contribuente saprà che una revisione d'imposta da 40 a 60 mila lire gli porterà anche un aumento di fitto notevole, resisterà di più all'aumento dell'imposta e ciò recherà un danno notevole alla finanza. Resisterà, infatti, in funzione dell'aumento d'imposta e in funzione dell'aumento di fitto: è molto pericoloso dunque mettere insieme questi fatti che debbono rimaner separati. Queste sono le ragioni per cui l'Ufficio centrale ha creduto di mantenere il criterio del patrimonio che è quello più giusto: gli altri sono criteri parziali che avrebbero dato, anzi davano luogo a lagnanze infinite. Quanto poi a essersi tolto il cumulo dei patrimoni, anche quello si è fatto per togliere dei motivi di contesa tra proprietario e inquilino. Fino a quale epoca, infatti, questi possono essere considerati coabitanti? Come si può dimostrare che a quella certa data gli ascendenti o discendenti stavano insieme come il capo di famiglia?

Per queste questioni, che è inutile far sorgere, l'Ufficio centrale mantiene la formula che è stata concordata con il Governo e non accetta l'emendamento.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale e il Governo non accettano dunque le modificazioni proposte dal senatore Pozzo.

Pongo ai voti l'articolo 1 con gli emendamenti che sono stati accolti.

Chi lo approva è pregato di alzarsi. (Approvato).

Adesso viene in discussione l'articolo 2 al quale è stato proposto un emendamento concordato fra l'Ufficio centrale e il Governo.

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura dell'articolo e dell'emendamento.

BISCARETTI, segretario legge:

Art. 2.

Nei casi previsti nell'articolo precedente, salvo l'eccezione appresso stabilita, il locatore può chiedere, con decorrenza dal 1° novembre

1920, un aumento di pigione non superiore al 40 per cento di quella corrisposta al tempo dell'entrata in vigore del presente decreto-legge.

Per le locazioni indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente, l'aumento di pigione non superiore al 30 per cento può essere richiesto solamente dal 1° luglio 1921.

Emendamento concordato tra il Governo e l'Ufficio centrale: Al primo comma sostituire il seguente: « Nei casi previsti nell'articolo precedente il locatore può chiedere un aumento di pigione non superiore al 40 per cento con decorrenza dal 1° novembre 1920 al 30 giugno 1921, e un ulteriore aumento del 30 per cento per ognuno degli anni dal 1° luglio di un anno al 30 giugno dell'anno successivo fino al 30 giugno 1924. Il primo aumento del 40 per cento ed ognuno dei successivi aumenti annuali del 30 per cento si accumulano e sono sempre applicati sulla pigione in corso alla data del 18 aprile 1920 ».

Nel secondo comma sopprimere le parole: « Non superiore al 30 per cento ».

PRESIDENTE. Il senatore Pozzo ha proposto un emendamento col quale chiede che, nei nuovi aumenti, siano computati gli aumenti precedentemente concordati tra le parti.

Ha facoltà di parlare il senatore Pozzo per svolgere il suo emendamento.

POZZO. Dirò poche parole, avendo già svolto nella discussione generale le ragioni dell'aggiunta da me proposta, la quale, se accolta, dovrebbe essere fatta, non solo all'articolo 2, ma anche agli articoli 4, 5 e 6.

Ho fatto presente nella discussione generale che prima dei decreti di proroga si è addivenuto su vasta scala tra proprietari ed inquilini a intese, in forza delle quali molti inquilini, per un complesso di ragioni che non ripeterò, già avendole accennate nella discussione generale, hanno consentito, sebbene non vi fossero tenuti, ad aumenti di pigione. Ora bene, poiché giusta il decreto-legge ora in discussione gli aumenti stabiliti dal decreto medesimo vengono commisurati sulla pigione che era corrisposta al 18 aprile 1920, ne consegue che gli inquilini i quali, prima e indipendentemente dal decreto, però in previsione di disposizioni di impero, hanno bonariamente consentito au-

menti, dopo di avere pagato, in precedenza pigioni più alte, dovranno d'ora in poi pagare più di quanto pagherebbero, venendo i nuovi aumenti commisurati su pigioni già aumentate.

Ed in alcuni casi, per effetto degli aumenti bonariamente consentiti, essendone derivato il passaggio di categoria, ne consegue per gli inquilini altresì il danno di più alte percentuali di aumento; che se fossero stati mantenuti anche i diversi termini di proroga, secondo le diverse categorie delle abitazioni, avrebbero avuto altro danno ancora, forse di tutti il più grave, quello cioè di più brevi termini di proroga.

Ora tutto questo a me non sembra affatto nè giusto nè equo, epperò propongo che si tenga conto degli aumenti già concordati dalle parti, chiedo cioè che essi siano computati nei nuovi aumenti.

È una questione di giustizia e di equità; principi ai quali, come il Senato ben vede, sono devoto e costantemente mi attengo, sia che si tratti degli interessi dei proprietari, sia che si tratti degli interessi degli inquilini. (Approvazioni).

EINAUDI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI, *relatore*. L'Ufficio centrale non accoglie la proposta del senatore Pozzo: esporrò brevemente le ragioni di questo diniego di accogliere l'emendamento. In sostanza si tratta di sapere se noi dobbiamo tener ferma una certa data, oppure se dobbiamo riaprire il vaso di Pandora delle liti...

POZZO. Niente liti!

EINAUDI, *relatore*. Sì, delle liti che verrebbero iniziate fra proprietari e inquilini, perchè ogni inquilino pretenderebbe d'essere stato ingannato dal proprietario, ogni proprietario sosterebbe che quell'aumento è dovuto a circostanze che non hanno a che fare con le proroghe e gli inganni tesi dal proprietario all'inquilino in virtù di una interpretazione sbagliata di questo decreto-legge. Nessun decreto-legge ha consentito un aumento prima del novembre 1920. Non sappiamo quale origine abbiano gli aumenti consentiti prima: possono avere origine di perfetta giustizia o anche di inganno. Se si accettasse l'emendamento dell'onorevole senatore Pozzo, bisognerebbe

che i proprietari restituissero una specie di indebito per il periodo trascorso: sarebbe un tornare sul passato, mentre ciò che occorre adesso è stabilire un punto fisso; togliere le ragioni di controversia ed attuare l'aumento di affitto.

Debbo ripetere a questo proposito ciò che ho detto ripetutamente nelle relazioni stampate e che cioè gli aumenti inizialmente concordati erano basati sul concetto che l'aumento si facesse sul fitto alla data del 18 aprile 1920.

Se si fosse presa come punto di partenza una data diversa ed anteriore, gli aumenti sarebbero stati diversi.

Tutto il sistema è congegnato con quella data, alla quale l'Ufficio centrale si mantiene fermo.

FERA, *minist. o della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Anche da parte del Governo non può essere accettato l'emendamento presentato dal senatore Pozzo, che verrebbe a mutare il criterio interpretativo della vecchia formula dell'art. 2 (e conseguentemente anche degli articoli 4, 5 e 6) che si è creduto di accettare.

Alle ragioni esposte, con grande perspicacia, dal senatore Einaudi, circa la genesi della formula adottata nel vecchio testo, si deve ormai aggiungere una considerazione di ordine pratico.

Come ha detto lo stesso presentatore dall'emendamento senatore Pozzo, noi discutiamo di un decreto che ha già avuto la sua esecuzione. Nell'applicazione dell'art. 2 e degli articoli 4, 5 e 6 sono sorti, come è noto, aspri contrasti fra inquilini e proprietari, circa l'entità della pigione-base, cioè della pigione sulla quale dovessero farsi gravare gli aumenti. Tali contrasti sono stati portati davanti all'autorità giudiziaria, la quale nel decidere avrà, certamente, tenuto presente non soltanto la formula letterale delle predette disposizioni, ma anche l'interpretazione che delle disposizioni medesime era stata data, su questo punto, dalle relazioni che precedono questo decreto-legge.

E poichè l'interpretazione in parola era nel senso che per pigione-base dovesse intendersi sempre quella effettivamente corrisposta al momento dell'entrata in vigore del decreto-

legge, senza indagare quale, nei casi in cui furono concessi aumenti sotto l'impero dei decreti di vincolo, fosse stata l'intenzione delle parti, se cioè, quella di anticipare aumenti allora non consentiti o quella di tener conto di mutate circostanze che soltanto esse erano in grado di apprezzare, non sembrerebbe ora opportuno di mutare l'assetto stabilito dalla giurisprudenza che in conformità alla predetta interpretazione, si è formata su questa questione.

È bene che gli emendamenti delle assemblee legislative non turbino le posizioni di fatto già costituite, se non in quanto ciò sia strettamente necessario; per tale motivo dichiaro di associarmi al senatore Einaudi nella proposta di non accogliere l'emendamento dell'onorevole Pozzo.

PRESIDENTE. Il senatore Pozzo mantiene il suo emendamento?

POZZO. Ho dichiarato che, se l'Ufficio centrale ed il Governo non accettavano, avrei ritirato l'emendamento, e lo ritiro senza però essere convinto che le ragioni di equità da me accennate siano state distrutte dai due oratori.

SPIRITO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPIRITO. Vorrei pregare l'Ufficio centrale e l'onorevole ministro perchè a questo art. 2, come a parecchi altri articoli che seguono, fosse data una certa precisione che ad essi manca.

Ecco di che si tratta. Con questa legge i contratti di affitto sono rinnovati *ipso iure*, direi quasi automaticamente, salvo qualche eccezione che è specificata nella legge medesima. Però, mentre si stabilisce che resta prorogato l'affitto, si dice che il locatore è in facoltà di chiedere in corrispettivo questo o quest'altro aumento, secondo che si tratti del primo, del secondo o del terzo anno di proroga.

Ma, domando all'Ufficio centrale, quando deve chiedere il locatore, e come lo deve chiedere questo aumento? Tutto questo manca ed è utile, anzi necessario, che si dica per evitare questioni.

Infatti, nell'articolo è scritta la decorrenza degli aumenti, ma non l'epoca in cui il locatore debba chiederli. Ora, se non li ha chiesti all'inizio del contratto, sarà questa una ragione

di decadenza? O potrà egli domandarli più tardi, e magari pretendere l'arretrato?

Questo fatto metterebbe in grave condizione l'inquilino, il quale, al sesto o settimo mese dell'affitto, si troverebbe gravato improvvisamente di questi aumenti accumulati.

Vi ha dappiù: si potrebbe mai richiedere al secondo od al terzo anno un aumento non domandato nel primo?

Per evitare questioni, in una legge che già si presta a causarne parecchie, credo si debba determinare il momento, l'epoca in cui il locatore deve chiedere l'aumento del canone: o nel giorno in cui comincia il corso dell'affitto rinnovato, o alla data in cui consuetudinariamente gli affitti sono disdetti o rinnovati.

È una precisione indispensabile, adunque, questa che io propongo per non dare luogo a questioni e controversie giudiziarie, e prego l'Ufficio centrale di voler chiarire la disposizione che stiamo discutendo, aggiungendo queste parole: « all'inizio di ogni anno di proroga il locatore può chiedere », ovvero « nel termine consuetudinario di rinnovazione dell'affitto il locatore può chiedere ».

EINAUDI, *relatore*. Forse il senatore Spirito potrà trovare occasione di presentare un emendamento in sede dell'art. 10.

SPIRITO. Ma quella è un'eccezione, mentre in questo e negli articoli 4 e 5 si stabilisce la regola.

ALESSIO, *ministro dell'industria e del commercio*. Vi è tutto il procedimento negli articoli 10, 11 e 12; allora si potrà introdurre una modificazione nei riguardi del locatore.

PRESIDENTE. Tanto più che l'Ufficio centrale avrà il tempo di studiare l'emendamento.

SPIRITO. Accetto il rinvio agli articoli che seguono.

Ma poichè ho la parola, vorrei richiamare l'attenzione dell'Ufficio centrale sopra un'altra imperfezione dell'art. 2.

Dice l'Ufficio centrale: « Gli affitti vanno dal 1° luglio di un anno al 30 giugno successivo »; ma non si è raffigurata l'ipotesi di fitti che hanno principio al 4 maggio, come avviene a Napoli.

In conseguenza bisogna ammettere due ipotesi: cioè quella in cui l'inizio del contratto è a data libera; e quella in cui l'inizio è a data consuetudinaria. In questo secondo caso po-

trebbe avvenire che per alcuni mesi mancherebbe al locatore l'aumento sull'affitto.

Richiamo su ciò l'attenzione dell'onorevole relatore, e non ho altro da dire.

PRESIDENTE. A questo provvede l'articolo 7 SPIRITO. Prendo atto di questa specificazione.

PRESIDENTE. L'articolo 7 è nel senso da lei desiderato.

Dunque gli emendamenti del senatore Spirito sono rinviati a quando discuteremo l'articolo 10. Pongo ai voti l'articolo 2 come è stato emendato dall'Ufficio centrale d'accordo col Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 3.

Sono prorogati definitivamente al 1° luglio 1922 i contratti di locazione di appartamenti o case per uso di abitazione non contemplati nell'art. 1°, che abbiano scadenza anteriore a quella data qualora siano compresi nelle seguenti categorie:

1° nella città di Roma; contratti con pigione annua superiore a lire 3000;

2° nei comuni aventi popolazione da 200 mila abitanti in più, con pigione superiore a lire 2400;

3° nei comuni aventi popolazione da 100 mila a 200 mila abitanti, con pigione annua superiore a lire 1200;

4° negli altri comuni aventi popolazione superiore a 5 mila abitanti, con pigione annua superiore a lire 900.

A questo articolo c'è una modificazione che il Senato ha già approvato, cioè che invece di dirsi « 1° luglio 1922 » si deve dire « 1° luglio 1924 ». Con questa modificazione pongo ai voti l'articolo 3.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 4.

Nei casi indicati nell'articolo precedente, il locatore può chiedere un aumento di pigione non superiore al 25 per cento di quella corrisposta al tempo dell'entrata in vigore del presente decreto-legge, con decorrenza dal 1° novembre 1920 fino al 30 giugno 1921, e ad un ulteriore 10 per cento sulla stessa pigione dal 1° luglio 1921 per il susseguente periodo della proroga.

PRESIDENTE. A questo articolo c'è un emendamento concordato fra l'Ufficio centrale ed il Governo che è la conseguenza delle premesse poste negli articoli precedenti e cioè:

« Nei casi previsti nell'articolo precedente il locatore può chiedere un aumento di pigione non superiore al 25 per cento con decorrenza dal 1° novembre 1920 al 30 giugno 1921, e un ulteriore aumento del 25 per cento per ognuno degli anni dal 1° luglio di un anno al 30 giugno dell'anno successivo fino al 30 giugno 1924. I singoli aumenti del 25 per cento si cumulano e sono sempre applicati sulla pigione in corso alla data del 18 aprile 1920 ».

Pongo ai voti l'articolo 4 così emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 5.

Le disposizioni dell'articolo 3 si applicano anche ai contratti di locazione, non contemplati negli articoli 1 e 3, che siano compresi nelle seguenti categorie:

1° nella città di Roma, contratti con pigione annua superiore a lire 1500;

2° simili, nei comuni aventi popolazione da 200 mila abitanti in più, con pigione annua superiore a lire 1000;

3° simili, nei comuni aventi popolazione da 100 mila a 200 mila abitanti, con pigione annua superiore a lire 600;

4° simili, negli altri comuni aventi popolazione superiore a 5000 abitanti, con pigione annua superiore a lire 450.

« L'aumento di pigione, che per queste categorie il locatore può chiedere, non può eccedere il 15 per cento della pigione corrisposta al tempo dell'entrata in vigore del presente decreto-legge per il periodo dal 1° novembre 1920 al 30 giugno 1921, ed un ulteriore 10 per cento per il periodo successivo dal 1° luglio 1921 fino al termine della proroga ».

A questo articolo, l'Ufficio centrale, d'accordo col Governo, propone di sostituire all'ultimo comma il seguente:

« Nei casi previsti in questo articolo il locatore può chiedere un aumento di pigione non superiore al 15 per cento con decorrenza dal 1° novembre 1920 al 30 giugno 1921, e un ulteriore aumento del 20 per cento per ognuno degli anni

dal 1. luglio di un anno al 30 giugno dell'anno successivo, fino al 30 giugno 1924. Il primo aumento del 15 per cento ed ognuno dei successivi aumenti annuali del 20 per cento si cumulano e sono sempre applicati sulle pigioni in corso alla data del 18 aprile 1920 ».

Pongo ai voti l'art. 5 così emendato. Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 6.

Per i contratti di locazione di abitazioni con pigioni rispettivamente inferiori a quelle comprese nelle categorie indicate nei prececenti articoli, la proroga della scadenza è definitivamente fissata al 1° luglio 1924.

Il locatore può chiedere un aumento di pigione non superiore al 10 per cento della pigione corrisposta al tempo dell'entrata in vigore del presente decreto-legge a decorrere dal 1° novembre 1920 fino al 30 giugno 1921 e ad un ulteriore 10 per cento sulla stessa pigione, dal 1° luglio 1921 per il successivo periodo della proroga.

Agli effetti della classificazione dei comuni portata dagli articoli 1, 3 e 5, la popolazione dev'essere calcolata secondo le risultanze dell'anagrafe municipale al 31 dicembre 1919.

Agli effetti della classificazione delle pigioni in ragione di valore, si considera quale unica locazione il complesso dei locali affittati, anche nei contratti separati, allo stesso inquilino nel medesimo stabile.

Per pigione si intende la somma complessiva che l'inquilino deve corrispondere al locatore in corrispettivo del godimento della casa, anche se una parte di tale somma, piuttostochè a titolo di pigione, figuri dovuta come speciale corrispettivo di determinate prestazioni accessorie relative al godimento della casa.

A questo articolo l'Ufficio centrale d'accordo col Governo, propone di sostituire al secondo comma il seguente:

« Nei casi previsti in questo articolo il locatore può chiedere un aumento di pigione non superiore al 10 per cento con decorrenza dal 1° novembre 1920 al 30 giugno 1921, e un ulteriore aumento del 15 per cento per ognuno degli anni dal 1° luglio di un anno al 30 giugno dell'anno successivo, fino al 30 giugno 1924. Il

primo aumento del 10 per cento ed ognuno dei successivi aumenti annuali del 15 per cento si cumulano e sono sempre applicati sulla pigione in corso alla data del 18 aprile 1920 ».

Anche a questo articolo 6 vi è una proposta di emendamento dei senatori Rota e Nuvoloni con la quale si propone al secondo comma di sostituire il seguente: « Nei casi previsti in questo articolo il locatore può chiedere un aumento di pigione non superiore al 10 per cento con decorrenza dal 1° novembre 1920 al 30 giugno 1921, e un ulteriore aumento del 20 per cento per ognuno degli anni dal 1° luglio di un anno al 30 giugno dell'anno successivo, fino al 30 giugno 1924. Il primo aumento del 10 per cento ed ognuno dei successivi aumenti annuali del 20 per cento si cumulano e sono sempre applicati sulle pigioni in corso alla data del 18 aprile 1920 ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Rota per svolgere questo emendamento.

ROTA. La discussione dotta ed importante, anzi qualche volta anche caustica, impegnata fra i padri putativi sia del disegno di legge in discussione, sia di tutti i decreti-legge riguardanti la materia, e per la quale detti padri putativi se ne sbalottarono la responsabilità, ha reso necessario di presentare diversi emendamenti; anch'io mi permetto di presentarne due che illustrerò brevemente.

È indiscutibile che la presente discussione ha portato un notevole vantaggio al testo del disegno di legge, specie per gli emendamenti, concordati fra l'Ufficio centrale e il Governo, riguardanti la proroga fino al 1924 e l'aumento graduale degli affitti.

Appunto nei riguardi di questo secondo punto si sofferma il mio emendamento. L'Ufficio centrale ha portato un aumento, il quale è disforme affatto da caso a caso, ed in ciò l'Ufficio centrale, verso il quale debbo e sento di usare ogni deferenza per la sua opera pregevole, mi sembra che nella fissazione degli aumenti abbia seguito un criterio aristocratico, se mi si consente la parola.

Nel primo caso vi è un aumento del 130 per cento, nel secondo del 100 per cento e così di seguito fino al sesto ed ultimo caso che è del 55 per cento. Ora per quest'ultima categoria

ho domandato che l'aumento venisse portato al 70 per cento.

È evidente che quest'ultima categoria riflette i piccoli proprietari, che ad ogni piè sospinto si dice di voler incoraggiare. È certo che questi piccoli proprietari costituiscono una categoria che è un cardine dello Stato e della società. Essi poi nella grandissima maggioranza si trovano sperduti in campagna, in montagna, in collina ecc., e, in questo caso, bisogna tener conto che le sovrimposte comunali sono assai maggiori di quelle che si pagano nei grandi centri. Aggiungo ancora che le spese di manutenzione nei piccoli centri sono più gravose, non solo per l'alto costo della mano d'opera che si riscontra ovunque, ma anche per il maggiore costo del trasporto del materiale, che tante volte è uguale a quello del materiale stesso.

Per tutte queste ragioni nella maggior parte dei casi il reddito di questi piccoli proprietari è assai limitato, e talora assorbito dalle imposte e dalla manutenzione.

Perciò ho creduto di presentare un emendamento che ha una portata limitata, e per il quale propongo che l'aumento da portarsi in quattro anni sia elevato al 70 per cento. Io e l'amico senatore Nuvoloni avremmo potuto domandare di più, ma voglio essere discreto. Del resto io sono stato incoraggiato a presentare questo emendamento da alcune parole ieri pronunciate dall'egregio relatore, quando diceva che le cifre potevano essere variate.

Confido perciò che il mio emendamento sia accettato sia per la giustizia delle mie argomentazioni, sia per la discrezione della mia domanda, ed anche perchè esso non turba la graduatoria prestabilita.

PRESIDENTE. Domando il parere dell'Ufficio centrale.

EINAUDI, *relatore*. Mi sembra che ci dovrebbe essere un altro emendamento del senatore Cencelli.

PRESIDENTE. È vero, ma siccome il senatore Cencelli è assente il suo emendamento decade.

ALESSIO, *ministro dell'industria e del commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSIO, *ministro dell'industria e del commercio*. Il Governo non può accettare la proposta del senatore Rota.

Qui si tratta dei fitti pagati dagli inquilini più poveri. Perciò l'applicare un ulteriore aumento è assolutamente contrario alla difesa naturale, che è nostro dovere di assumere verso una classe che ha bisogno di protezione.

Anche per quanto si riflette al reddito, faccio notare che tanto più basso è il reddito tanto è più alta la quota che vi occupa il fitto. È stato stabilito da tutte le statistiche, che si sono compiute nei riguardi dei fitti soprattutto nelle grandi città, che il fitto costituisce una parte tanto più considerevole del reddito personale, quanto più basso è il reddito. Quindi l'aggravamento andrebbe a cadere sulla parte di reddito che è disponibile per l'inquilino per altri bisogni estremamente necessari.

Per queste ragioni il Governo non può accettare l'emendamento dell'onorevole senatore Rota.

ROTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROTA. Se io fossi convinto della giustizia delle ragioni che vennero adottate dall'onorevole ministro dell'industria e del commercio, è certo che non avrei nemmeno presentato il mio emendamento.

Dove dissento da lui invece è che questi affitti riguardino le classi povere; chè anzi essi riguardano le classi le quali oggi guadagnano più di quel che è il reddito dei proprietari.

In secondo luogo, qualora si dovesse usare un riguardo alle condizioni finanziarie (e questo è un riguardo giustissimo) esso dovrebbe usarsi più a favore dei lavoratori intellettuali, dei funzionari dello Stato, dei professionisti e di tutti coloro insomma che trovano infedato ad una cifra poco mutevole il loro reddito, mentre aumenta l'affitto.

Ripeto dunque che insisto nel mio emendamento, anche perchè ognuno assuma la responsabilità delle sue proposte e delle sue parole.

Con questo emendamento io non voglio colpire le classi povere. Io credo che le classi che vengono contemplate nel mio emendamento, sono quelle che nella maggior parte dei casi si trovano in condizioni finanziarie migliori di quelle dei proprietari di case, di questi piccoli proprietari che hanno il loro reddito interamente assorbito dalle imposte e sovrimposte e dalle spese di manutenzione.

LEGISLATURA XIV — 1ª SESSIONE 1919-21 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 FEBBRAIO 1921

EINAUDI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI, *relatore*. Di fronte alla proposta dell'onorevole senatore Rota l'Ufficio centrale mantiene fermo l'accordo intervenuto col Governo e respinge quindi la proposta stessa.

Certamente si possono addurre ragioni di giustizia a favore dei piccoli proprietari e noi queste ragioni di giustizia non neghiamo; ma vorrei far riflettere che ci troviamo in una situazione particolare e cioè che questa quarta classe di abitazioni aveva una locazione prorogata fino al 1° luglio 1923; noi la proroghiamo invece di un altro anno fino al 1924. Nella situazione precedente questa quarta categoria di inquilini pagava soltanto complessivamente un 20 per cento; adesso invece pagherebbe complessivamente un 55 per cento, ossia il prolungamento di un anno in più nella proroga porta ad essi un nuovo aumento del 35 per cento. Questa sembra all'Ufficio centrale una considerazione di cui si debba tener conto nel giudicare la proposta dell'onorevole senatore Rota.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'emendamento proposto dall'onorevole senatore Rota e non accettato né dal Governo né dall'Ufficio centrale.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova l'emendamento del senatore Rota non risulta approvato).

Si dovrebbe ora passare alla seconda parte dell'articolo 6. Siccome però questa seconda parte non è collegata con la prima, e tenuto conto che già vi è più d'una proposta di emendamento in proposito, stante l'ora tarda, si potrebbe procedere alla votazione della prima parte, rinviando a domani la discussione sulla seconda parte dell'articolo 6. Perciò chi approva la prima parte dell'articolo 6, con gli emendamenti proposti di concerto fra il Governo e l'Ufficio centrale, è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato alla seduta di domani.

**Annuncio di risposta scritta
ad una interrogazione.**

PRESIDENTE. Il ministro competente ha trasmesso la risposta scritta alla interroga-

zione del senatore Bouvier. A norma del regolamento, sarà inserita nel resoconto stenografico della seduta odierna.

**Annuncio e svolgimento di una interpellanza del
senatore Ruffini al ministro degli affari esteri.**

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Bettoni a dar lettura della seguente domanda d'interpellanza del senatore Ruffini:

BETTONI, *segretario*, legge:

Al Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, al ministro degli affari esteri e al ministro della guerra per sapere, come mai si consenta che visiti i nostri stabilimenti militari, e anzi che semplicemente risieda in Italia, il Principe Sisto di Borbone, il quale durante la guerra - pur militando egli fra i nostri Alleati come ufficiale dell'esercito belga - cercò di arrecare al nostro Paese, e in parte effettivamente gli arrecò, il maggior danno che per lui si poteva; seguitando poi anche dopo la guerra ad infamarlo, siccome risulta dalle esplicite ammissioni di un suo libro recentissimo.

DI SALUZZO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI SALUZZO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. A nome del Governo sono in grado di rispondere subito alla interpellanza dell'on. Ruffini, informando l'onorevole interpellante e il Senato che stamane stessa è stato firmato il decreto di espulsione del noto Principe Sisto. (*Benissimo, vivi applausi*).

RUFFINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUFFINI. Onorevoli colleghi, voi ben comprendete che io non posso non dichiararmi pienamente soddisfatto della risposta avuta dall'egregio sottosegretario per gli affari esteri, che non posso anzi non tributare lode al Governo di aver prontamente ed energicamente provveduto alla difesa della dignità del nostro Paese. (*Benissimo*).

Io vorrei tuttavia pregarvi di permettermi di dirvi brevemente le ragioni che mi hanno indotto a presentare la mia interpellanza, e credo che questo possa servire, non soltanto a dar rilievo e giustificazione alla lode che io ho creduto di dover tributare al Governo, ma in-

sieme ad illuminare l'opinione del Senato, il quale forse non ha potuto ancora nella sua totalità rendersi conto, come dal libro del principe Sisto molte cose possiamo apprendere sia per scorgere i pericoli, attraverso cui siamo passati, sia per guardarcene in avvenire. E qualche cosa, io che ho studiato il libro sciaguratissimo, posso dire non inutilmente al Senato. Intanto io credo che sia bene fermare innanzi ai nostri occhi la figura di questo singolare principe Sisto.

Il principe Sisto, uno dei diciassette principi di Borbone del ramo di Parma, allo scoppiare della guerra europea sarebbe stato preso, secondo ch'egli narra, da una specie di cavallettesco ritorno atavico. Egli ha sentito nell'animo suo rivivere e ribollire tutti i ricordi della sua famiglia borbonica. Questi ricordi lo hanno portato, naturalmente, verso la Francia, la cara Francia, la gloriosa Francia.

E allora eccolo, insieme con suo fratello, chiedere il permesso alla famiglia di prendere servizio coi francesi contro i tedeschi. Il gesto, non è vero? ha qualcosa di nobile, e tale da acquistargli le nostre simpatie. Ma c'è stato un guastamestieri, il famoso Erzberger; il quale di tutto ciò che si passò durante la guerra presso i nostri avversari fu sempre a cognizione, perchè egli fu, come voi sapete, capo della propaganda tedesca. E anche delle cose d'Austria era molto edotto, giacchè si apprende dalle sue Memorie, come egli ogni mese facesse un viaggio a Vienna per tenere il collegamento fra i due imperi.

Or bene, ecco che cosa dice precisamente l'Erzberger a pagina 113 del suo libro: « Allo scoppio della guerra tutti gli uomini atti alle armi della casa di Parma si misero a disposizione dell'imperatore d'Austria. Per altro l'imperatore declinò l'offerta per questo motivo: non era ancora sicuro se l'Austria non sarebbe stata coinvolta in una guerra con l'Italia e, poichè la casa di Parma ha tuttavia possedimenti in Italia, così ne poteva sorgere un caso di coscienza particolarmente sgradevole » (notate bene, « un caso di coscienza »; questa parola vale un Perù!).

Per questi giovani...

PRESIDENTE. Permetta onorevole senatore Ruffini il libro del principe Sisto di Parma contiene volgari calunnie contro l'Italia e gli uo-

mini politici italiani che hanno servito con onore e fedeltà il loro paese. Ora credo che faremmo troppo onore a questo signore discutendo il suo libro. (*Applausi*).

RUFFINI. Io ci tenevo semplicemente a fare questa citazione, perchè essa smonta anche quella parvenza di generosità che è nel libro sciagurato.

Tutto il resto lo lascio in disparte. Il principe Sisto ci ha diffamati tutti presso i reggitori di Stato stranieri, e tuttavia con la recente pubblicazione del suo libro ci diffama presso gli altri popoli. Egli ha insultato il Re. Egli ha vilipeso l'Italia. Il Governo italiano ha fatto benissimo a prendere il provvedimento cui ha accennato l'on. Di Saluzzo, contro questo signore (*Vive approvazioni; applausi; grida di: viva l'Italia*) che voleva ferire l'Italia, che la voleva insozzare.

PRESIDENTE. L'interpellanza è esaurita.

Domani seduta pubblica alle ore 15 col seguente ordine del giorno;

I. Interrogazioni.

II. Seguito della discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 320, concernente disposizioni sugli affitti e le pigioni delle case di abitazione (N. 258);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 618, contenente disposizioni sugli affitti e le pigioni delle case di abitazione in Roma (N. 259);

Conversione in legge del decreto-legge 15 agosto 1919, n. 1514, che stabilisce norme circa il contratto di affitto di fabbricati urbani e parte di essi serventi ad uso di bottega, negozi, magazzini, uffici amministrativi e studi commerciali e professionali (N. 119);

Conversione in legge dei Regi decreti 4 gennaio 1920, n. 1, 15 febbraio 1920, n. 147 e 18 aprile 1920, n. 475, concernenti provvedimenti diretti a mitigare le difficoltà degli alloggi (N. 257);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 aprile 1920, n. 477; contenente nuove disposizioni per gli affitti e le pigioni delle case di abitazione e degli edifici urbani ad uso di bottega, negozio, magazzino, studio, ufficio e simili (N. 126);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1921, n. 13, portante provvedimenti sui poteri del Commissario del Governo agli alloggi (N. 282);

Provvedimenti per le controversie relative alle locazioni dei negozi (N. 273).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 luglio 1918, n. 1007, riguardante l'acquisto da parte dello Stato, del palazzo (già Balugani) di proprietà del comune di Modena, come sede degli uffici provinciali postali e telegrafici di quella città (N. 247);

Costituzione del comune di Terravecchia (N. 262);

Provvedimenti per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri (N. 271);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 1° ottobre 1916, n. 1324, col quale i tenenti del Corpo Reale equipaggi possono essere promossi capitani compiuti i 12 anni complessivamente nei gradi di tenente e di sottotenente (N. 233);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 26 agosto 1917, n. 1473, relativo alla compilazione del quadro di avanzamento a sottotenente macchinista (N. 209);

Conversione in legge del Regio decreto 16 maggio 1915, num. 742, che trasferisce nei ruoli del Regio esercito gli iscritti del Corpo Reale Equipaggi che abbiano assunto o assumano servizio nella Regia guardia di finanza (N. 227);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1159, relativo alla concessione di una speciale aspettativa agli ufficiali della Regia marina per ragioni di alto interesse pubblico (N. 232);

Garanzia dei crediti dello Stato per anticipazioni accordate sul prezzo delle forniture e riparazioni occorrenti alle ferrovie dello Stato (N. 275);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 dicembre 1918, n. 1914, che detta norme speciali circa l'espropriazione e la occupazione degli immobili, compresi nel perimetro della zona monumentale di Roma (Numero 279);

Per l'indennità ai pubblici amministratori (N. 166);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2304, con cui si istituisce, per le nuove provincie, una nuova provvisoria Sezione (VI Sezione) del Consiglio di Stato (N. 114);

Fondo per provvedimenti contro la tubercolosi di guerra (N. 162);

Applicazione del contributo straordinario per l'assistenza civile (N. 187).

La seduta è tolta (ore 19).

Risposta scritta ad interrogazione.

BOUVIER. — Al Presidente del Consiglio dei Ministri, ministro dell'interno: « Per sapere quale decisione abbia presa il Governo in merito al risarcimento dei danni cagionati alle proprietà dallo scoppio di depositi di polvere e materie esplodenti di proprietà dell'amministrazione militare dello Stato, e se non ritenga consentaneo alle più ovvie norme di diritto o di equità il corrispondere un'indennità ai danneggiati, e per sapere più specialmente quali disposizioni abbia preso per risarcire i danni causati dallo scoppio del forte di Pampalasi nella Valle di Susa.

RISPOSTA. — Non si può sulla base del diritto vigente, imporre allo Stato l'obbligo del risarcimento dei danni causati dal disastro.

Il Governo ha anche esaminato se fosse il caso di proporre un provvedimento speciale come si è fatto in occasione di gravi calamità pubbliche; ma ha ritenuto che in tal modo si potrebbe stabilire un precedente pericoloso per il bilancio dello Stato.

Ha, invece, ritenuto di poter venire in soccorso delle famiglie delle vittime nell'esercizio della sua funzione di assistenza e di soccorso nei casi urgenti, integrando la beneficenza privata, ed ha all'uopo deliberato lo stanziamento di una apposita somma nel bilancio dell'interno.

11 Febbraio 1921.

Il sottosegretario di Stato
CORRADINI.

Licenziato per la stampa il 14 marzo 1921 (ore 17).

AVV. EDOARDO GALLINA
Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

CIXª TORNATA

VENERDI 18 FEBBRAIO 1921

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Congedi pag. 3197

Disegno di legge (discussione di):

• Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 aprile 1920, n. 477, contenente nuove disposizioni per gli affitti e le pigioni delle case di abitazione e degli edifici urbani ad uso di bottega, negozio, magazzino, studio, ufficio e simili . . . 3198

Oratori:

ALESSIO, ministro dell'industria e del commercio	3212
BOLLATI	3201
CAGNETTA	3207
CANNAVINA	3199 <i>passim</i> 3224
DE ANICIS MANSUETO	3199
EINAUDI, relatore	3199 <i>passim</i> 3226
FERA, ministro della giustizia e degli affari di culto	3201 <i>passim</i> 3226
FERRARIS CARLO	3200
FERRARIS MAGGIORINO	3204 <i>passim</i> 3221
FROLA	3208
MORTARA	3213
POLACCO	3226
POZZO	3198 <i>passim</i> 3224
ROTA	3209, 3211, 3216
SCALORI	3214
SPIRITO	3200 <i>passim</i> 3226
TOMMASI	3198

Interrogazione (annuncio di) 3226

Relazioni (presentazione di) 3197, 3227

mercio, del lavoro e previdenza sociale e per la ricostituzione delle terre liberate.

SILI, segretario, legge il verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori Barbieri, di giorni 10, Garavetti, di giorni 10, Pavia, di giorni 5, Rossi-Martini, di un mese.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi si intendono accordati.

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Melodia a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

MELODIA. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del decreto legge 23 agosto 1917, riguardante il nuovo regime delle trazzere in Sicilia ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Melodia della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Rinvio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Essendo assenti gli onorevoli ministri delle finanze e della guerra le interrogazioni ad essi rivolte rispettivamente dagli onorevoli Ferrero di Cambiano e Di Brazzà, saranno rinviate ad altra seduta.

Quanto all'interrogazione dell'onorevole Cappece Minutolo, rivolta al Presidente del Con-

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri delle colonie, della giustizia e affari di culto, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, dell'industria e com-

siglio dei ministri, ministro dell'interno, sarà iscritta all'ordine del giorno della seduta di martedì, come da accordo tra interrogante e l'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno.

Seguito della discussione sul disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 aprile 1920, n. 477, contenente nuove disposizioni per gli affitti e le pigioni delle case di abitazione e degli edifici urbani ad uso di bottega, negozio, magazzino, studio, ufficio e simili » (N. 126-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge riguardante gli affitti e le pigioni, n. 126-A.

Ieri, come il Senato ricorda, si è approvata la prima parte dell'art. 6.

Sulla seconda parte è stato presentato un emendamento dall'onorevole senatore Pozzo così concepito: aggiungere al penultimo capoverso: « sempre che i locali siano esclusivamente adibiti ad uso di abitazione ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Pozzo per svolgere questo emendamento.

POZZO. Nel penultimo capoverso dell'art. 6 si legge:

« Agli effetti della classificazione delle pigioni in ragione di valore, si considera quale unica locazione il complesso dei locali affittati, anche con contratti separati, allo stesso inquilino del medesimo stabile ».

A questo capoverso proporrei di aggiungere queste parole: « sempre che i locali siano esclusivamente adibiti ad uso di abitazione ».

Credo che non occorra spendere molte parole per dimostrare la necessità di questa aggiunta.

Nell'articolo 8, secondo capoverso, si dice bensì: « qualora uno stesso locale serva per uso promiscuo di esercizio commerciale, ufficio o studio, e di abitazione, si ha riguardo all'uso prevalente » ma evidentemente questa disposizione si riferisce ai casi in cui si abbia una unità di locali, come, ad esempio, quando un appartamento, in parte è adibito ad abitazione ed in parte ad ufficio o studio; in questi casi si dovrà avere riguardo all'uso prevalente. Ma vi sono molti casi che dalla disposizione in esame non sono contemplati, e lo scopo della aggiunta da me proposta è quello appunto di supplire a questa mancanza.

Intendo riferirmi ai casi, frequenti, in cui lo stesso inquilino ha nella stessa casa il negozio, o bottega, o magazzino, o anche lo studio od ufficio, e nel tempo stesso la sua abitazione, con un appartamento che non ha alcun rapporto, alcuna connessione, alcuna contiguità coi locali adibiti all'uso commerciale o professionale.

In questi casi si hanno due entità assolutamente separate.

AMERO D'ASTE, *presidente dell'Ufficio centrale*. L'Ufficio centrale accetta l'emendamento.

POZZO. Poichè l'onorevole presidente dell'Ufficio centrale mi dice che l'Ufficio centrale accetta l'emendamento, non ho bisogno di insistere oltre e ringrazio.

ALESSIO, *ministro dell'industria e del commercio*. Accetto anch'io l'emendamento del senatore Pozzo.

PRESIDENTE. Nessun altro domandando la parola, pongo ai voti l'emendamento del senatore Pozzo accettato dal Governo e dall'Ufficio centrale.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.
(È approvato).

Ora viene l'emendamento del senatore Tommasi; che dice: aggiungere all'ultimo capoverso dell'articolo 6: « escluso dal computo il contributo di spesa per il riscaldamento, dovuto a termini dell'articolo 3 del decreto luogotenenziale 2 novembre 1917, n. 1783 ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Tommasi per svolgere questo emendamento.

TOMMASI. L'emendamento si propone di eliminare un possibile grave dubbio d'interpretazione dell'ultimo capoverso dell'articolo 6, in tema di rimborso di spesa per il riscaldamento centrale delle abitazioni. L'ultimo capoverso dell'articolo 6 determina che cosa abbia ad intendersi per pigione. Si intende la somma complessiva che l'inquilino deve corrispondere al locatore in corrispettivo del godimento della casa, anche se una parte di tale somma, piuttosto che a titolo di pigione, figura dovuta come speciale corrispettivo di determinate prestazioni accessorie, relative al godimento della casa.

Nel tempo di guerra parve necessario al Governo di regolare il carico della maggiore spesa che incontrar deve il proprietario, già per contratto obbligato ad apprestare il riscaldamento agli appartamenti, e per cui, secondo

il contratto di fitto, si corrispondeva e si corrisponde un corrispettivo, che sta a rinfancare il proprietario della prestazione del riscaldamento. Parve al legislatore di guerra del 1917 che fosse opportuno intervenire ed intervenne infatti con un decreto luogotenenziale del 2 novembre 1917....

EINAUDI, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta l'emendamento del senatore Tommasi.

TOMMASI. Sento che l'Ufficio centrale accetta il proposto emendamento ed io quindi mi dispenso dallo svolgere le ragioni che ne consigliano l'accoglimento.

EINAUDI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI, *relatore*. L'Ufficio centrale accoglie l'emendamento Tommasi ed accoglie del pari quello del senatore De Amicis perchè si riferiscono al medesimo articolo. Si tratta di escludere tanto il contributo del riscaldamento quanto quello del portinaio dal computo della pigione e sono due esclusioni che ci sembrano eque.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore De Amicis per svolgere il suo emendamento che consiste nell'aggiungere all'ultimo comma dopo le parole « al godimento della casa » le altre « escluso però l'onere derivante dal decreto legge 5 luglio 1919 n. 1276, per effetto del quale l'inquilino è tenuto a corrispondere un supplemento mensile per il portiere ».

DE AMICIS MANSUETO. Dal momento che l'Ufficio centrale ha dichiarato di accettare il mio emendamento, non ho bisogno di tediare il Senato per svolgerlo.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole ministro dell'industria e commercio se accetta gli emendamenti proposti dall'onorevole senatore Tommasi e dall'onorevole De Amicis.

ALESSIO, *ministro dell'industria e del commercio*. Il Governo accetta i due emendamenti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'emendamento proposto dall'onorevole senatore Tommasi ed accettato dall'Ufficio centrale e dal Governo.

Chi approva questo emendamento è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ora ai voti l'emendamento presentato dall'onorevole senatore De Amicis Mansueto

anche esso accettato dall'Ufficio centrale e dal Governo.

Chi approva questo emendamento è pregato di alzarsi.

(È approvato).

CANNAVINA. Domando di parlare sul terzo alinea dell'articolo 6.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANNAVINA. A me pare che, per non aumentare dubbiezze e perplessità nell'attuale disegno di legge, che ne ha tante per la natura stessa delle questioni da regolare dopo che è intervenuto un decreto legge che, sebbene soggetto a conversione, ha frattanto valore di legge, a me pare, dico, che questo terzo alinea dell'articolo 6 debba essere modificato, e ne dico subito le ragioni. Il decreto legge classificava i Comuni secondo la popolazione, senza dare il criterio di calcolo della popolazione. Giustamente di ciò preoccupato, l'Ufficio centrale, nel rilevare la lacuna, pur osservando che il criterio normale avrebbe dovuto essere quello della popolazione risultante dall'ultimo censimento, credè meglio, poiché quel censimento rimonta a parecchi anni fa, affidarsi ai registri anagrafici municipali al 31 dicembre 1919. Con ciò l'Ufficio centrale veniva ad eliminare uno dei difetti del decreto legge, ma affidandosi al criterio anagrafico, non poteva non rappresentare a se stesso le difficoltà di un tal sistema, e si domandava, per esempio, se nella popolazione ai fini del presente disegno di legge, dovesse tenersi conto delle guarnigioni militari, dando risoluzione, a suo giudizio, negativa. Ed allora lo stesso Ufficio centrale, come leggesi nella relazione, ha creduto poter superare queste ed altre questioni simili rinviandone la risoluzione ad un regolamento da emanare.

Ora ognuno intende come il regolamento sia molto di là da venire, e quanto invece sia, fin dal primo momento, necessario sapere la popolazione di ciascun comune per avere la conseguente sicurezza sulle norme di legge da applicare, che sono diverse a seconda della popolazione, non senza considerare che leggi, come quella che discutiamo, non hanno per l'ordinario un regolamento.

È perciò che il rinviare al regolamento il criterio per la indispensabile classificazione dei

comuni, significa aggiungere novelle ragioni di perplessità e dubbiezze.

A ciò si aggiunge un'altra considerazione di fatto e cioè che non in tutti i Comuni d'Italia, anche in parecchi Comuni importanti, il registro d'anagrafe è aggiornato sia pure al 31 dicembre 1919. Questa è una verità di fatto, tanto che per altre provvidenze governative si è trovata difficoltà proprio perchè i registri anagrafici, che dovrebbero essere in regola, tali non sono di fatto.

Di qui la conseguenza che, non solo bisognerà rettificare le risultanze dei registri anagrafici con norme da dettare in un eventuale regolamento molto di là da venire, ma che gli stessi registri anagrafici non si trovino affatto in regola sia pure alla data 31 dicembre 1919; donde si viene a creare una situazione di fatto per cui si dubita e si dubiterà per un pezzo perfino sulla categoria cui appartenga un centro di abitazione.

Io propongo il ritorno al concetto che già fu dell'Ufficio centrale e cioè al censimento del 1911 pur di data remota; forse sarà meno impreciso dei dati anagrafici; e d'altra parte, fin da questo momento, offre precisa determinazione circa la classificazione senza attendere ulteriori e diverse provvidenze.

Sotto tale aspetto, io credo che l'Ufficio centrale possa accettare l'emendamento semplicissimo secondo il quale le risultanze non dei registri anagrafici ma dell'ultimo censimento dovrebbero servire come criterio di classificazione dei Comuni.

SPIRITO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPIRITO. Io credo che si potrebbe conciliare l'una cosa e l'altra, mantenendo ferma la dizione dell'anagrafe al 1919, e dove questa manchi o non sia tenuta in regola, sostituirla quella del censimento.

CANNAVINA. La dizione non manca, ma non è precisa.

EINAUDI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI, *relatore*. Credo che sia meglio tenersi ai registri anagrafici aggiornati al 31 dicembre 1919, perchè il censimento del 1911 non solo è di data remota, ma non corrisponde più alla situazione attuale, poichè sono venuti spostamenti notevoli. Il censimento del 1911

avrebbe un valore storico ma non effettivo; tutto al più si potrebbe accettare l'emendamento dell'onorevole senatore Spirito nel senso che dove non ci sono registri anagrafici si ricorra al censimento.

FERRARIS CARLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARIS CARLO. Ho chiesto di parlare per avvertire che io stesso avevo consigliato all'Ufficio centrale di colmare la lacuna che si trovava nel decreto-legge in esame, ove si era trascurato di dire se la popolazione dovesse calcolarsi secondo le risultanze del censimento del 1911 o dell'anagrafe municipale, lacuna già da me rilevata fin da quando sul disegno di legge ho parlato negli Uffici. Ho ricordato agli egregi componenti dell'Ufficio centrale che il decreto 4 gennaio 1920, n. 1, il quale si trova a pagina 35 dello stampato contenente la relazione, comincia con queste parole: « Nelle città che al 31 dicembre 1919, secondo i dati dell'anagrafe municipale, hanno raggiunto o sorpassato i centomila abitanti, per i quali ne sia riconosciuta dal Governo la necessità, è istituito un Commissario del Governo, ecc. ». E ho ricordato tale disposizione come un precedente: essendo già stata adottata praticamente per la istituzione del Commissario, poteva riprodursi per colmare quella lacuna, senza con questo pretendere che la regola fosse scevra di inconvenienti.

Ma è assolutamente indispensabile che una regola venga fissata nella legge, perchè ad esempio vi sono città che nel 1911 aveva meno di centomila abitanti ed ora li hanno superati; cito Padova, luogo di dimora dell'onorevole ministro Alessio e di parecchi di noi, e Ferrara, che dopo il 1911 sono passate da meno di centomila a più di centomila abitanti. Di modo che sarebbe veramente strano che nei comuni, dove dall'anagrafe risulta che la popolazione ha sorpassato notevolmente la cifra della popolazione indicata dal lontano censimento del 1911, si dovesse applicare la legge in base a dati ormai antiquati.

Ammetto che in molti comuni il registro di anagrafe o non è tenuto o è male tenuto. Ma d'altra parte il sanzionare come regola di ritornare semplicemente al censimento del 1911 dopo i notevoli mutamenti demografici avvenuti da allora ad adesso, porterebbe a rendere

troppo imperfetta e disforme dalla realtà l'applicazione della legge nei comuni aventi una anagrafe regolare.

Siccome però ogni regola assoluta ha i suoi inconvenienti, mi pare che il male minore sia quello di accettare la proposta conciliativa del collega Spirito, cioè che si adotti come regola il ricorrere ai dati dell'anagrafe al 31 dicembre 1919, salvo il ricorrere ai dati del censimento del 1911 ove l'anagrafe manchi o sia troppo imperfetta.

CANNAVINA. Chiedo di parlare..

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANNAVINA. Ho chiesta la parola per dare un semplice chiarimento a giustificazione della mia proposta, in cui persisto anche dopo le osservazioni dell'onorevole Ferraris. Secondo me il criterio per il calcolo della popolazione contemplato nella legge sul commissario degli alloggi non ha grande importanza o portata pratica, nè ha che vedere col criterio, necessariamente preciso, occorrente alla esecuzione della legge che ora discutiamo, tanto vero che è stata fatta la proposta radicale per cui, a una certa determinata epoca, il solo commissariato degli alloggi dovrebbe scomparire. La imprecisione di criterio nella prima legge non potrà portare che alla sola conseguenza di regalare o togliere un commissario degli alloggi ad un qualche comune; viceversa le imprecisioni nell'altro decreto-legge, che sta innanzi a noi per la conversione in legge, e che è base delle norme secondo cui si debbono stipulare gli affitti, porta alla gravissima conseguenza, che, non sapendosi subito in quale categoria annoverare il comune, il cittadino non saprà nemmeno come regolare il proprio contratto di fitto, pur essendo la legge promulgata appunto per questo. Vede dunque l'onorevole Ferraris come il criterio di popolazione nei fini del commissariato degli alloggi, resta estraneo ed indifferente ai fini della proroga dei contratti di fitto, per cui occorre ben altra precisione.

Or dunque, se sarà norma il registro di anagrafe, se bisognerà chiarire ulteriormente come i dati di questo debbano essere interpretati e modificati, tanto vero che lo stesso Ufficio centrale dice: « Apposite norme regolamentari stabiliranno uniformità di criteri nel tener conto dei dati nel registro di anagrafe », si comprenderà di

leggeri come il criterio scaturito dalla popolazione da determinarsi con ulteriori provvidenze legislative od amministrative, renda mal sicure fin dal primo momento le contrattazioni stesse tra i cittadini per cui pur si sente la urgenza di dettare norme che distintamente e differenzialmente regolino i fitti nei vari centri secondo la popolazione. Di qui il pericolo nell'accettare come base l'anagrafe, in quantochè, giova ripeterlo, occorre che locatore e locatario sappiano fin dalla promulgazione della legge in quale categoria si trovi la città in cui essi contrattano, per uniformarsi a talune piuttosto che ad altre disposizioni di legge.

E poichè il registro d'anagrafe non è aggiornato in tutti i comuni, meglio sarebbe a mio avviso, benchè non sia scevro d'inconvenienti, preferire il criterio della popolazione risultante dal censimento del 1911 che costituisce almeno un punto certo e preciso fin da ora, per cui fin dal momento in cui andrà in vigore la legge, proprietari e locatari possono regolare i loro contratti in conformità delle norme prescritte.

Queste considerazioni ho voluto aggiungere per eliminare l'appunto mosso alla proposta che ho creduto di fare al Senato.

BOLLATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOLLATI. Mi permetto di avvertire una circostanza che mi sembra non sia stata menzionata dai precedenti oratori, ed è questa: che il Governo si propone di effettuare nel corso del corrente anno (anzi credo abbia già presentato all'altro ramo del Parlamento un disegno di legge al riguardo) un nuovo censimento della popolazione.

Ammetto che questo nuovo censimento non potrà essere compiuto, e soprattutto i risultati non potranno esserne conosciuti, in tempo abbastanza prossimo. Parmi però che sarebbe singolare prendere come base i risultati di un antico censimento, quando sta già per esserne effettuato un altro.

Stimerei quindi meglio accettare la proposta dell'Ufficio centrale.

FERA, ministro della giustizia e degli affari di culto. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERA, ministro della giustizia e degli affari di culto. Io credo che l'onorevole senator

Cannavina, proprio in vista delle stesse ragioni da lui addotte, dovrà riconoscere che non è opportuno prendere per base il censimento del 1911.

Difatti egli stesso ammette che occorre assolutamente sapere quale sia la categoria alla quale ciascuna città appartiene, non potendosi negare la necessità di una classificazione dei comuni che sia, quanto più è possibile, precisa.

Ora è indubitabile che, a causa dei rilevantissimi movimenti demografici determinatisi in questi ultimi anni, non si può fare assegnamento, per tale conoscenza, sui risultati del lontano censimento del 1911.

È proprio, quindi, la stessa argomentazione del senatore Cannavina che deve indurre, a mio avviso, a tenersi fermi ai risultati anagrafici del 31 dicembre 1919. Mi sembra invece che sia da accogliere l'emendamento del senatore Spirito, pel quale, quando l'anagrafe non sia in regola si terranno presenti le risultanze dell'ultimo censimento.

Con esso si integra la formula proposta dall'Ufficio centrale, senza decampare al concetto di calcolare la popolazione secondo la sua vera entità attuale, in tutti casi in cui ciò sia possibile per la regolare esistenza dell'anagrafe.

CANNAVINA. Ma vi sarà un regolamento!

PRESIDENTE. Metto ora in votazione l'aggiunta dell'onorevole Spirito accettata dal Governo e dall'Ufficio centrale e che suona così: « ed ove questa non sia tenuta regolarmente, secondo le risultanze del censimento del 1911 ».

Chi approva questa aggiunta è pregato di alzarsi.

(È approvata.)

Pongo ai voti l'intera seconda parte dell'articolo 6.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata.)

Pongo ai voti il complesso dell'art. 6.

Lo rileggo:

Art. 6.

Per i contratti di locazione di abitazioni con pigioni rispettivamente inferiori a quelle comprese nelle categorie indicate nei precedenti articoli, la proroga della scadenza è definitivamente fissata dal 1° luglio 1924.

Nei casi previsti in questo articolo il locatore può chiedere un aumento di pigione non superiore al 10 per cento con decorrenza dal 1 novembre 1920 al 30 giugno 1921, e un ulteriore aumento del 15 per cento per ognuno degli anni dal 1 luglio di un anno al 30 giugno dell'anno successivo, fino al 10 giugno 1924. Il primo aumento del 10 per cento ed ognuno dei successivi aumenti annuali del 15 per cento si cumulano e sono sempre applicati sulla pigione in corso alla data del 18 aprile 1920.

Agli effetti della classificazione dei comuni postata dagli articoli 1, 3 e 5, la popolazione dev'essere calcolata secondo le risultanze dell'anagrafe municipale al 31 dicembre 1919 e, ove questa non sia tenuta regolarmente, secondo le risultanze del censimento del 1911.

Agli effetti della classificazione delle pigioni in ragione di valore, si considera quale unica locazione il complesso dei locali affittati, anche con contratti separati, allo stesso inquilino nel medesimo stabile, semprechè i locali siano esclusivamente adibiti ad uso di abitazione.

Per pigione si intende la somma complessiva che l'inquilino deve corrispondere al locatore in corrispettivo del godimento della casa, anche se una parte di tale somma, piuttostochè a titolo di pigione, figuri dovuta come speciale corrispettivo di determinate prestazioni accessorie relative al godimento della casa, escluso dal computo il contributo di spesa per il riscaldamento, dovuto a termini dell'articolo 3 del decreto luogotenenziale 2 novembre 1917, numero 1783 ed escluso però l'onere derivante dal decreto-legge 6 luglio 1919, n. 1276, per effetto del quale l'inquilino è tenuto a corrispondere un supplemento mensile per il portiere.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 7.

Le date del 30 giugno 1921, e 30 giugno 1924, stabilite negli articoli precedenti per la proroga delle locazioni, si intendono sostituite per i comuni ove i contratti di locazione hanno inizio e scadenza ad epoca consuetudinaria, dalla data consuetudinaria immediatamente posteriore, o anche da quella anteriore più vicina, purchè compresa nei due mesi precedenti.

(Approvato).

Art. 8.

Le disposizioni precedenti si applicano ai contratti in corso per il tempo successivo alla loro scadenza qualora questa si verifichi prima dei termini di proroga rispettivamente stabiliti dalle disposizioni medesime.

Qualora uno stesso locale serva per uso promiscuo di esercizio commerciale, ufficio o studio o di abitazione, si ha riguardo all'uso prevalente.

CANNAVINA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANNAVINA. Anche qui allo scopo di evitare questioni fra gli interessati io credo che sia preferibile la disposizione del decreto-legge, e cioè che quando uno stesso locale sia adibito per abitazione e per negozio debba ritenersi prevalente l'uso del locale come abitazione. L'Ufficio centrale dispone invece che si debba esaminare caso per caso quale sia l'uso prevalente. In verità nel campo dei principii nessun dubbio vi è che si debba aver riguardo all'uso prevalente qual'è nella realtà e quale risulta dopo analoga indagine; però ognuno intende come sia in molti casi difficile determinare se un locale serva più per l'uno che per l'altro uso, e come la indagine a tal riguardo possa esser causa di infinite contestazioni tra locatore e locatario. Ogni qualvolta si avrà un locale in queste condizioni si può esser sicuri di aver dato materia ad una lite per determinare l'uso prevalente, la quale si potrà far durare tanto tempo quanto forse durerà la proroga ed anche oltre. L'esattezza astratta del principio dà così luogo, in pratica, ad una serie di gravi inconvenienti; e però, se la legge stabilisse come criterio di prevalenza quello dell'abitazione cioè, sarà forse non perfettamente corretto in punto del diritto, ma varrà di sicuro ad eliminare una fonte di liti.

In fondo poi l'ipotesi di legge ricorrerà maggiormente nei centri secondari che sono pure i più numerosi, ove l'esercente non ha certo le importanti aziende commerciali dei grandi centri, le quali sono tenute quasi sempre distinte dalla casa di abitazione. Nei centri meno popolosi ricorrerà assai frequentemente il caso del piccolo commerciante od esercente che dell'unico e modesto locale faccia insieme

il suo negozio e la sua abitazione. Se vogliamo d'altronde principalmente assicurare agl'inquilini l'abitazione, mi pare non essere il caso di rintracciare l'uso prevalente ed esser preferibile senz'altro, per evitare una fonte di liti, fermare la prevalenza assoluta all'uso dello immobile come abitazione.

Mi auguro che l'Ufficio centrale voglia accettare la mia proposta; ma dichiaro fin d'ora che se l'Ufficio centrale credesse non opportuno il ritorno al testo del decreto-legge io non avrei nè diritto nè volontà d'insistere sulla mia proposta pur rimanendo convinto delle ragioni da me addotte, che per me hanno grande valore di ordine pratico.

EINAUDI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI, *relatore*. L'Ufficio centrale certamente si è reso conto delle ragioni addotte dal senatore Cannavina, ma insiste nella sua formula, in quanto che non si tratta di un astratto ossequio al diritto, ma si tratta di risolvere una questione importante. Poichè quando si dice semplicemente: « s'intende prevalente l'uso di abitazione », accadeva molto spesso, (e di controversie ne erano già sorte, delle quali l'onorevole ministro guardasigilli ne è edotto) che in stabilimenti importanti si cercasse di mettere una stanza o due per uso di abitazione, e si affermava che ciò mutasse l'indole del locale.

Non è una questione astratta, ma molto importante, sembra a noi che la soluzione data nelle proposte di modificazioni dell'Ufficio centrale possano accogliersi.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. La formula che era nel disegno di legge ministeriale, secondo la quale quando lo stesso locale servisse per uso promiscuo di esercizio commerciale, ufficio o studio e per uso di abitazione, si sarebbe ritenuto prevalente l'uso di abitazione, poteva dare luogo ad inconvenienti, specie pel fatto che il decreto 18 aprile 1920, n. 477, provvedeva per le proroghe soltanto in tema di case di abitazione e restituiva alla libera contrattazione, a decorrere dal 1° luglio 1921, tutti i locali adibiti ad uso di commercio, ufficio, studio e simili.

Poteva così avvenire, come giustamente osservava l'onorevole Einaudi, che in un vasto locale servente ad uso commerciale si facessero artificialmente sorgere delle piccole abitazioni, appunto per ottenere quella proroga alla quale, diversamente, non si avrebbe avuto diritto.

Per ovviare a tale inconveniente, l'Ufficio centrale introdusse l'emendamento di cui al capoverso dell'art. 8, stabilendo che in caso di uso promiscuo, si dovesse avere riguardo all'uso prevalente, e tale emendamento io ho accettato.

Ora, con la presentazione del disegno di che ammette la possibilità di proroga anche per i locali di uso commerciale, l'inconveniente è stato reso meno probabile e quindi si potrebbe essere indifferenti all'adozione dell'una o dell'altra formula; tuttavia ritengo ancora preferibile la locuzione emendata e mantengo, perciò, l'accoglimento della modificazione proposta dall'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 8 nel testo dell'Ufficio centrale.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 9.

Le città di Spezia, Taranto, Brindisi e Caltanissetta, le città balneari e gli altri comuni, nei quali è applicata la legge 11 dicembre 1910, n. 863, sulla tassa di soggiorno, sono classificati, per l'applicazione degli articoli 1 a 6, come aventi popolazione da 100,000 a 200,000 abitanti.

I comuni circostanti a grandi centri, che possono considerarsi come zona suburbana, all'effetto della misura delle pigioni, sono classificati, qualunque ne sia la popolazione, nella categoria immediatamente inferiore a quella cui appartengono le città dalle quali dipendono.

Entro 15 giorni dalla data della pubblicazione della presente legge, i prefetti devono compilare l'elenco dei comuni contemplati in questo articolo, compresi nelle rispettive provincie, dandone immediata comunicazione alle amministrazioni comunali interessate. I comuni possono proporre reclamo, entro quindici giorni dalla ricevuta comunicazione, al ministro dell'Interno, che decide inappellabilmente.

PRESIDENTE. Su questo art. 9 è stato presentato un emendamento dal senatore Pincherle, che consiste in ciò:

Nell'ultimo comma fare punto dopo la parola « interno » e quindi aggiungere: « Contro i provvedimenti dei ministri non si può ricorrere nè in via amministrativa nè in via giudiziaria ».

EINAUDI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI, *relatore*. Il senatore Pincherle è assente, ma l'Ufficio centrale non ha difficoltà ad accettare questo emendamento. Si tratta infatti di sostituire dove si dice « che decise inappellabilmente » la frase che sembra più propria « contro i provvedimenti del ministro non si può ricorrere nè in via amministrativa nè in via giudiziaria ».

FERRARIS MAGGIORINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARIS MAGGIORINO. Ma questo spostamento di classificazione per le città balneari solleva interpretazioni diverse. Desidererei sapere dalla cortesia dell'Ufficio centrale o dal Governo se questa variazione sarà giovevole agli inquilini oppur no.

EINAUDI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI, *relatore*. Quando si è trattato di questo decreto l'Ufficio centrale si è trovato di fronte al fatto che non tutti i comuni rientravano in quello schema; così che c'erano dei comuni che per le particolarità loro dovevano essere collocati in altra categoria; e sono precisamente quei comuni indicati nell'art. 9 vale a dire quelli di Spezia, Taranto, Brindisi e Caltanissetta.

Esse sono città classificate a parte, perchè da un'inchiesta fatta dal Ministero degli interni è risultato che il livello delle pigioni in quelle città era notevolmente elevato. E altrettanto dicasi per le città balneari che si trovano in una situazione particolare; perciò si è ritenuto di classificarle nei comuni che avevano da 100 a 200 mila abitanti, perchè questa categoria comprende comuni con un livello di pigioni presso a poco uguale a quello di tali città. Si tratta di una semplice ragione di giustizia.

Quali ne saranno le conseguenze? Le conseguenze saranno che sarà più elevato il livello delle pigioni che occorre per fare il passaggio ad una categoria superiore. Per esempio, per passare dalla quarta alla terza, dalla terza alla seconda, dalla seconda alla prima categoria di pigioni, occorre che ci sia un livello più elevato: è un vantaggio per gli inquilini perchè occorre avere una pigione maggiore per passare a una categoria maggiore; mentre che se la classificazione fosse rimasta quella che era più facilmente si sarebbe passati nella categoria seconda o prima per i comuni al di sotto di centomila abitanti. Per passare nella prima categoria occorre una pigione di 2400 lire, mentre se si è nella categoria dei comuni da 5000 a 10,000 abitanti basta avere una pigione di 1800 lire per passare a questa categoria.

In sostanza gli inquilini sono avvantaggiati da questa disposizione.

FERRARIS MAGGIORINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARIS MAGGIORINO. Anch'io sono di avviso che, a conti fatti, l'inquilino abbia un lieve vantaggio da questo spostamento. Ne prendo atto e ringrazio.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 9 nel testo che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 10.

L'inquilino che non voglia giovare della proroga, dovrà, a pena di decadenza, darne avviso al locatore, con lettera raccomandata, nel termine consuetudinario, se la proroga debba avere inizio da una data consuetudinaria, o almeno un mese prima del suo inizio, se questo non corrisponde ad una data consuetudinaria.

(Approvato).

PRESIDENTE. Do lettura dell'art. 11 nel nuovo testo concordato fra Governo ed Ufficio centrale.

Art. 11.

A partire dal 1° luglio 1921 il proprietario, a qualunque data risalga il suo acquisto, ha diritto di occupare la casa per abitazione propria purchè:

a) effettivamente la occupi per suo uso di abitazione o per quello dei suoi figli, escluso qualsiasi altro uso d'industria, commercio o professione;

b) l'Autorità giudiziaria competente riconosca, in caso di controversia, che il proprietario non intende occupare un numero di stanze eccedente la necessità della sua famiglia, tenendo conto dello stato sociale di essa;

c) sia dato all'inquilino un termine non minore di sei mesi dalla ricevuta disdetta per provvedere allo soggio. Il termine medesimo potrà essere prorogato dall'Autorità competente sino al massimo di un anno.

Qualora il proprietario non occupi effettivamente la casa per almeno due anni consecutivi a partire dal giorno in cui la casa si è resa per lui disponibile, egli dovrà versare all'erario dello Stato una pena pecuniaria uguale ad un'annata di pigione, oltre i danni e gli interessi a favore dell'inquilino sloggiato.

Ai fini di quest'articolo alla data del 1° luglio 1921 si intende sempre sostituita, per i comuni ove i contratti di locazione hanno inizio e scadenza ad epoca consuetudinaria, la data consuetudinaria immediatamente posteriore. I sei mesi per la disdetta non potranno prendere inizio se non da una data posteriore alla pubblicazione della presente legge. L'inquilino non potrà essere costretto in ogni caso a lasciare l'appartamento se non alla data consuetudinaria degli alloggi la quale sia posteriore alla scadenza del termine dei sei mesi per la disdetta.

POZZO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POZZO. Già nella discussione generale ho sollevato la questione se l'art. 11 del decreto-legge 18 aprile 1920 che stiamo discutendo abbia sostituito, non solo l'art. 3 del decreto-legge 27 marzo 1919, ma anche l'art. 2 del decreto-legge 24 aprile 1919 speciale per Roma.

Giusta l'art. 3 del decreto-legge 27 marzo 1919 il locatore, il quale dimostri di avere necessità di adibire la casa per propria abitazione, o concorrano altre gravi speciali circostanze, può opporsi alla proroga, senza distinzione fra antico proprietario e nuovo acquirente, e senza alcun riguardo alla data del suo acquisto.

Questa disposizione è stata modificata per la

città di Roma, nel senso che il locatore ha facoltà di opporsi alla proroga solo se abbia un titolo di acquisto avente data certa anteriore al 1° aprile 1919.

Al quesito, da me proposto, per quanto di somma importanza, non fu data nella discussione generale alcuna risposta nè dall'Ufficio centrale nè dagli onorevoli ministri. Ben comprendo come la risposta potesse essere riservata alla discussione degli articoli.

Nella discussione generale ricordo che il senatore Cencelli, dominato dal dubbio che l'articolo 11 del decreto e disegno di legge in discussione lasci sussistere la disposizione speciale per Roma, propose la soppressione di questa, chiedendo di ricondurre la città di Roma sotto il diritto vigente per tutte le altre città d'Italia.

Chè anzi l'onor. Cencelli rivolse poi a me stesso preghiera di sostenere il suo emendamento, nel caso in cui egli si fosse trovato assente, quando fosse venuta in discussione la sua proposta.

Ora a me pare che questa sia la sede più opportuna per risolvere la questione. Ho già osservato nella discussione generale che, siccome l'art. 1 del decreto e disegno di legge che stiamo discutendo riguarda anche la città di Roma, per la norma generale d'interpretazione delle leggi, che, quando sopravviene una nuova legge che regola tutta la materia, le disposizioni anteriori si devono intendere senz'altro abrogate, se ne deve dedurre che la proposta del senatore Cencelli di sopprimere l'art. 2 del decreto speciale per Roma sia superflua, in quanto l'abrogazione è già implicita nell'art. 11 nel decreto e disegno di legge in discussione.

CAGNETTA. Domando di parlare.

POZZO. Poichè il senatore Cagnetta chiede di parlare, tenuto conto delle osservazioni che egli ha fatto nella discussione generale, debbo presumere che intende combattere la mia tesi. Certamente l'avversario è formidabile.

Essenzialmente però io chiedo che la questione venga, in un modo o nell'altro risolta, per troncane ogni ulteriore controversia. Preferisco una deliberazione contraria del Senato, piuttosto che vedere la questione insoluta.

I termini della questione sono chiari. Ci troviamo di fronte a due famiglie le quali hanno

entrambe bisogno di una casa. Da una parte il proprietario, antico o nuovo, dall'altra l'inquilino. Non mi preoccupo delle frodi cui ha accennato il senatore Cagnetta nella discussione generale. Quando il magistrato riconoscerà che vi è frode, non terrà conto dell'atto fraudolento.

Si potrà parlare di frode quando l'acquisto è simulato, quando cioè si tratta di un affitto palliato, di un atto che *colorem habet, substantiam vero alteram*. Ma non si potrà parlare di frode quando l'acquisto è reale, e il compratore vi addivenne principalmente per avere un'abitazione.

Ci troviamo dunque di fronte ad un inquilino, che ha per sé il possesso di stato, e all'acquirente che ha per sé la proprietà. Si tratta di vedere, onorevoli signori, se deve prevalere, in questo conflitto, il possesso di stato dell'inquilino o il diritto di proprietà dell'acquirente. In tutta Italia, meno Roma; prevale il diritto dell'acquirente. Perché una differenza di trattamento tra Roma e le altre città d'Italia? È vero che il diritto dell'acquirente fu posto in dubbio anche fuori di Roma; chè anzi, già l'ho detto nella discussione generale, non sono mancate (rarissime però e contrastate da una prevalente giurisprudenza contraria) decisioni con le quali venne ritenuto che il diritto del locatore di opporsi alla proroga è un diritto personale, nel senso che spetta esclusivamente a chi ha locato la casa prima delle disposizioni eccezionali emanate durante e dopo la guerra, e che pertanto questo diritto non può essere trasmesso al nuovo acquirente.

In realtà la questione, per le case fuori di Roma, non avrebbe dovuto essere sollevata, dal momento che la disposizione speciale per Roma, contenuta nell'art. 2 del decreto-legge 24 aprile 1919 (secondo cui il diritto in questione viene riconosciuto solo al proprietario il cui titolo d'acquisto ha una data certa anteriore al 1° aprile 1919) chiaramente dimostra che l'intenzione del legislatore per le case fuori di Roma era di riconoscere il diritto prevalente dei nuovi acquirenti senza limitazione. E però la teoria escogitata di un diritto personale di nuovo genere non ha alcuna consistenza.

Io non vorrei che dall'onorevole ministro guardasigilli o da altri si opponesse che la questione da me sollevata, vertendo sull'inter-

pretazione ed applicazione della legge, esorbita dalla competenza del potere legislativo, e che spetta al magistrato, cui già molte concrete controversie vennero sottoposte, di decidere come la legge deve essere interpretata ed applicata.

Se così venisse obbiettato in omaggio a uno scrupolo feticista costituzionale che ritengo infondato, dovrei oppormi al comodo ripiego di lasciare la questione insoluta e promuovere una esplicita deliberazione del Senato. Il potere legislativo è sovrano, e può dettare, oltre a leggi innovative, anche leggi interpretative. Il Senato, legiferando ora sulla materia, non deve affatto preoccuparsi delle controversie eventualmente pendenti avanti il magistrato. L'autorità giudiziaria deciderà come crederà, interpretando e applicando con libera coscienza le disposizioni dei decreti-legge preesistenti. Non intendo affatto che le nuove disposizioni debbano avere un effetto retroattivo; esse avranno effetto solo per l'avvenire e non per il passato, nè potranno ledere in alcun modo diritti acquisiti.

Sono talmente ossequente a questi principi, fino a riconoscere la potestà dell'autorità giudiziaria di regolare i rapporti giuridici costituiti prima delle nuove disposizioni, senza che essa sia in obbligo di tener conto dell'interpretazione che delle disposizioni precedenti venisse ora data dal legislatore.

Ma è necessario fissare chiaramente per l'avvenire la condizione giuridica dei proprietari e degli inquilini, in relazione ai trapassi delle case; e ciò così per Roma come per tutta la Italia, con perfetta parità di trattamento, non essendovi alcuna ragione per fare distinzioni, se si tien presente che in altre città, quali Milano, Genova, Torino ed altre, il problema è altrettanto grave come a Roma. In merito poi credo opportuno di osservare che dal punto di vista dell'interesse collettivo è affatto indifferente che una casa sia abitata piuttosto dalla famiglia del proprietario che dalla famiglia dell'inquilino.

Comunque è necessario togliere uno stato di incertezza, ed evitare ulteriori contestazioni, le quali aggravano ed acuiscono uno stato di fermento e di agitazioni, che è bene eliminare od attutire. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Cagnetta.

CAGNETTA. La questione sollevata con tanta autorità dall'onorevole senatore Pozzo, secondo me, è tassativamente risolta dall'articolo 18 del decreto-legge dell'aprile 1920. L'articolo 18 dispone: « Durante i rispettivi periodi delle proroghe stabilite dal presente decreto si applicano alle locazioni prorogate le disposizioni vincolative vigenti in materia di affitti e pigioni ».

Ora io non riesco a comprendere come si possa sostenere che una disposizione, la quale regola un rapporto sempre inerente al contratto d'affitto che si svolge tra il nuovo acquirente e l'inquilino, esorbiti da una di quelle disposizioni vincolative in materia di affitti: questa disposizione vincolativa in materia di affitti trova applicazione per l'articolo 18, dal momento che non è contraddetta da nessuna delle nuove disposizioni.

Un altro argomento, a favore di questa tesi, si desume dalle aggiunte contenute nell'art. 11 dello stesso decreto-legge dell'aprile 1920. Questo articolo 11 dopo aver dichiarato esplicitamente: « il locatore non può opporsi alla proroga, a meno che dimostri di avere la necessità di occupare la casa per abitazione propria e concorrano speciali e gravi circostanze le quali giustificano l'opposizione », soggiunge poi: « tra queste vanno annoverate i mutamenti nelle condizioni del locatore in riguardo alla costituzione della sua famiglia, alla attività professionale, al luogo del lavoro e alle peggiorate sue condizioni economiche ».

Questa aggiunta all'articolo 11, che non si leggeva affatto nella corrispondente disposizione del decreto precedente, è un argomento che avvalorava l'interpretazione che io ho dato all'articolo 18, perchè in questa aggiunta si ha riguardo unicamente alle condizioni del locatore: non si accenna affatto alle condizioni del proprietario, che può esser venuto in seguito, ma alle condizioni di colui, che ha fatto la locazione e che era l'antico proprietario.

Altri argomenti si desumono anche dagli articoli 1597 e 1598 del Codice civile.

A questi argomenti letterali, cui altri si potrebbero aggiungere, fa perfetto riscontro l'interpretazione logica, la quale conduce a ritenere che, stabilito uno *jus singulare* per Roma,

si sia creduto giusto tutelare gli interessi degli antichi proprietari di fronte agli inquilini perchè gli antichi proprietari sono stati sorpresi dai decreti sopravvenuti, ma non vi è ragione di dare la stessa protezione eccezionale al nuovo proprietario, il quale ha acquistato la casa quando i decreti erano già in vigore, di modo che egli, nell'acquistare la casa, conosceva la portata dei suoi diritti e il contenuto del contratto che stipulava.

Questa interpretazione è stata poi mantenuta dalla giurisprudenza anche in forza dei principi generali e per altre considerazioni di opportunità che sono state svolte in una sentenza del settembre 1920 del Tribunale di Napoli, in cui, fra le altre cose, si dice in sostanza: Se noi volessimo estendere questa eccezione dell'antico proprietario al successivo, dovremmo estenderla a tutta la serie di acquirenti posteriori: il che darebbe alla eccezione stessa una portata che certo non erasi preveduta.

È inerente ai principi generali del diritto che colui il quale comprò conoscendo le nuove norme, che regolano il suo acquisto, debba ad esse sottostare.

E tutto ciò corrisponde ai concetti cui si informa la materia della trascrizione nel codice civile.

Si opporrà: allora perchè l'onorevole senatore Vanni e chi ha l'onore di parlare presentarono due emendamenti affinchè fosse riprodotto l'articolo 2 del Decreto del 1919 in questo del 1920? Rispondo: Noi presentammo i due emendamenti unicamente per togliere ogni dubbio: *dubitationis tollendae causa*; la presentazione dei nostri emendamenti non aveva altro valore che questo, e non può argomentarsi da tale presentazione contro la tesi che io ho sempre sostenuta e sostengo con la autorità anche di molti altri senatori.

FROLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FROLA. L'articolo 11, formulato nel testo ministeriale, suona così: « il locatore non può opporsi alla proroga a meno che dimostri di avere necessità di occupare la casa per abitazione propria e concorrano speciali e gravi circostanze, le quali giustifichino l'opposizione.

« Tra queste vanno annoverate i mutamenti nelle condizioni del locatore in riguardo alla costituzione della sua famiglia, alla attività

professionale, al luogo del lavoro ed alle peggiorate sue condizioni economiche ».

L'Ufficio centrale solo oggi, quando siamo entrati nell'Aula, ha fatto distribuire un nuovo testo, il quale contiene disposizioni di tali gravità, che mi inducono ad invocare la benevola attenzione del Senato per qualche momento. Innanzi tutto il nuovo testo ristabilisce una data il primo luglio 1921 a partire dalla quale il proprietario a qualunque epoca risalga il suo acquisto ha diritto di occupare la casa per abitazione propria, e questa facoltà deve essere precisamente spiegata e posta in correlazione colle altre disposizioni della legge. Ma viene in seguito questa condizione: « Purchè effettivamente la occupi per suo uso di abitazione o per quella dei suoi figli escluso qualsiasi altro uso di industria, commercio o professione ». E fin qui non vi sono gravi obiezioni. Ma le difficoltà vengono alla lettera b): « Purchè l'autorità giudiziaria competente riconosca in caso di controversia, che il proprietario non intende occupare un numero di stanze eccedenti la necessità della sua famiglia, tenendo conto dello stato sociale di essa ». Ora a mio avviso questo capoverso dovrebbe essere senz'altro abbandonato, perchè secondo quella esperienza, quel buon senso che tutti possiamo avere, sarà una fonte di liti interminabili, e basterà che l'inquilino opponga in qualunque modo che vi è un eccesso nel numero delle stanze, oppure che lo stato sociale del proprietario non consente questo numero perchè non abbia luogo l'applicazione di questo disegno di legge, e come verrà data la prova?

Quindi io crederci che per evitare i litigi che naturalmente sorgerebbero e che renderebbero frustranea la disposizione dell'art. 11 convenga assolutamente eliminare la lettera B dell'articolo stesso.

Ma andiamo oltre. Alla lettera C è posta questa condizione: « Purchè sia dato all'inquilino un termine non minore di sei mesi dalla ricevuta disdetta per provvedere allo soggio. Il termine medesimo potrà essere prorogato dall'autorità competente fino al massimo di un anno ». Così in questo articolo abbiamo l'autorità giudiziaria competente e poi l'autorità competente. In un altro articolo del disegno di legge si accenna pure alla autorità competente. Ma quale è questa autorità competente? Avete

voluto alludere all'autorità giudiziaria, come è previsto nella lettera B dell'articolo? E allora diciamolo, ma non lasciamo redigendo il testo di questa legge, una fonte di difficoltà, una fonte di obiezioni, una fonte di litigi.

Andiamo avanti. In questo articolo vi è poi una novità di carattere giuridico per la pena che si commina al proprietario nel caso che non occupi effettivamente l'abitazione. Io non voglio discutere se sia bene o male colpire il proprietario con qualche pagamento, solamente osservo che in questo articolo si viene a stabilire una novità, cioè una pena pecuniaria a carico del proprietario, quando effettivamente non occupi per almeno due anni a partire dal giorno in cui la casa si è resa a lui disponibile i locali di questa. Nel testo dell'articolo è detto che « egli dovrà versare all'erario dello Stato una pena pecuniaria eguale ad un'annata di pigione oltre ai danni e gli interessi a favore dell'inquilino sloggiato ».

Questa è una disposizione sulla quale è bene si fermi l'attenzione del Senato, perchè si viene a stabilire come ho detto una novità giuridica in una legge che regola solamente degli interessi civili. In ogni caso a me sembra che la dicitura dovrebbe essere diversa, e che non si dovrebbe dire « egli dovrà versare all'erario » ecc. ma « egli incorrerà in una pena pecuniaria da versarsi all'erario dello Stato » come del resto si dice per tutte le pene pecuniarie.

Io sottopongo queste osservazioni all'Ufficio centrale, che a me sembra possa aderire nella proposta di modificare l'art. 11, nel chiarire quale sia l'autorità competente a termine della lettera C dell'art. 11. e nello spiegare quale carattere voglia dare a questa pena pecuniaria che viene inflitta al proprietario quando non occupi effettivamente la casa per almeno due anni consecutivi, specificando quando il proprietario incorra in questa pena in quali termini e in quali condizioni essa debba essere applicata. (Approvazioni).

ROTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROTA. La maggior parte delle osservazioni, che testè vennero fatte dal senatore Frola, rendono pressochè frustraneo che io mi dilunghi ad illustrare questo articolo 11, sostituito all'articolo 11 del precedente disegno di legge.

Io in massima sono favorevole alla maggiore delucidazione di questi diritti e doveri del proprietario, e quindi in massima sono favorevole all'articolo 11 sostituito, ma credo utile ribadire le argomentazioni che vennero fatte dal senatore Frola, in quanto mi pare che abbiano molta importanza. La lettera b) dell'articolo, sulla quale già si rivolse l'attenzione del senatore Frola, è di una importanza tale che eluderebbe l'applicazione dell'articolo stesso. Se noi rimettiamo all'autorità giudiziaria competente il riconoscere in caso di controversia (e questo è perfettamente inutile dirlo, perchè l'autorità giudiziaria non decide che in caso di controversia) che il proprietario non intenda occupare un numero di stanze eccedente la necessità della sua famiglia, tenendo conto dello stato sociale di essa (e qui vi sono degli avvocati i quali mi possono smentire), siccome l'autorità giudiziaria non può sapere quale sia il numero di stanze eccedenti, bisogna che essa ricorra ad una perizia. Su questa perizia può nascere una causa incidentale, nella quale si possono percorrere i tre gradi di giurisdizione; di più c'è un'altra perizia da fare, perizia che sarà bene che l'Ufficio centrale dica di che natura può essere; intendo la perizia riguardante lo stato sociale della famiglia del proprietario. Dunque, anche essendo proprio indulgenti, si avrà per lo meno una causa che, anche se non tirata in lungo da parte dei patrocinanti, può durare tre o quattro anni certamente.

Veniamo al secondo punto delle mie osservazioni che si riferisce al comma c) il quale dice: « sia dato all'inquilino un termine non minore di sei mesi dalla ricevuta disdetta per provvedere allo soggio ». (Io non presenterò degli emendamenti perchè so che sorte hanno gli emendamenti, anche giusti, che non sono accolti dall'Ufficio centrale e dal Governo, ma faccio queste osservazioni perchè il ministero e l'Ufficio centrale ne tengano conto). Ma allora, domando all'Ufficio centrale, come si concilia questo termine, non minore di sei mesi, con la data del 1° luglio 1921, in cui il proprietario ha diritto di abitare la casa?

La terza osservazione, e qui non sono d'accordo con l'onorevole Frola, si riferisce a questo: a me pare che in una causa di contestazione civile com'è questa, che riguarda unicamente

interessi del proprietario e degli inquilini, includere una pena pecuniaria sia inopportuno.

Perciò pregherei l'Ufficio centrale di abbandonare questa pena pecuniaria, che non dovrebbe essere nemmeno oggetto di discussione.

Finalmente ho da fare una osservazione che si riferisce alla fine dell'ultimo capoverso in cui è detto: « l'inquilino non potrà essere costretto in ogni caso a lasciare l'appartamento se non alla data consuetudinaria degli sloggi, la quale sia posteriore alla scadenza del termine di sei mesi per la disdetta ».

Ora, domando, come si concilia questo con le parole « a partire dal primo luglio 1921 », se la data di sei mesi, del lasso di tempo che deve intercorrere dalla disdetta allo soggio deve essere superata dalla data posteriore, qualora la data consuetudinaria sia superiore a sei mesi?

Queste sono le osservazioni che mi permetto di fare e che sottopongo al senno dell'Ufficio centrale e del ministro, sperando che mi diano dei chiarimenti per tranquillare la mia coscienza.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Io, prima che si protragga la discussione del Senato su questo tema, debbo dichiarare che il Governo non ha avuto la possibilità di considerare attentamente l'ultima formula dell'articolo 11, della quale ho avuto definitiva notizia soltanto da pochi minuti.

Ho già fatto presente all'Ufficio centrale che mentre il Governo è disposto a non ostacolare l'attività di emenda delle disposizioni del testo ministeriale che intenda svolgere l'Ufficio centrale è però costretto a fare le sue riserve sulle singole correzioni che vengono suggerite.

Ora, in contemplazione anche della nostra ulteriore responsabilità, debbo osservare che con la nuova formula dell'articolo 11 si sposta, a mio avviso, completamente la situazione così come era prevista dall'articolo 11 del vecchio testo.

La situazione era questa: avevamo da un lato l'inquilino in possesso della sua abitazione e col diritto di avere la proroga: dall'altro il proprietario che non poteva opporsi alla proroga stessa a meno che non dimostrasse di

avere necessità di occupare la casa per abitazione propria o di esservi speciali e gravi circostanze le quali giustificassero la sua opposizione e tra queste andavano annoverati i mutamenti nella costituzione della sua famiglia e della sua attività professionale e il peggioramento delle sue condizioni economiche. Questo articolo 11, come è stato ricordato dall'onorevole Cagnetta e da altri oratori, si ricollegava poi alle disposizioni incluse sullo stesso argomento dei precedenti decreti. Basta porre mente, per convincersene, alla formula adottata nell'art. 3 del decreto 27 marzo 1919, n. 320, e a quella dell'articolo 2 del decreto 24 aprile 1919, n. 618, contenente disposizioni sugli affitti e le pigioni delle case di abitazione in Roma. In proposito, anzi, era sorta la questione, che è stata qui sollevata dal senatore Cagnetta e dal senatore Pozzo, se le dette disposizioni precedenti dovessero ancora, specialmente quelle per la città di Roma, ritenersi in vigore; questione che può essere risolta separatamente e per la quale mi riservo di pronunziarmi quando sarà riproposta.

Ora col nuovo testo dell'art. 11 la situazione viene ad essere profondamente mutata: purchè si badi anche soltanto alle prime parole della nuova redazione: « A partire dal 1° luglio 1921, il proprietario, ecc. ». Non si potrà negare la fondatezza del mio rilievo.

Di fronte a tale sostanziale mutamento della vecchia disposizione e coerentemente alle riserve che ho fatto innanzi all'Ufficio centrale, io mi permetto di chiedere agli onorevoli senatori la sospensiva della discussione sull'articolo 11.

Noi potremo meglio procedere nei nostri lavori passando all'esame di altri articoli dove s'incontrano minori difficoltà; e quanto alla discussione sull'articolo 11 la riprenderemo dopo.

Così si potrà pure vedere se sia possibile elaborare una nuova formula, mediante opportuni accordi con l'Ufficio centrale ed intanto si eviterà il danno di attardarsi in una discussione che, così come possiamo farla, non porterebbe ad alcuna conclusione.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro guardasigilli ha proposto la sospensiva sull'art. 11.

La pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(È approvata).

Art. 12.

Il locatore che crede aver ragione per opporsi alla proroga, deve, a pena di decadenza, darne avviso al conduttore, con lettera raccomandata nei termini dell'art. 10.

Ove entro dieci giorni l'inquilino non abbia con eguale formalità accettata la cessione della locazione, il locatore deve, a pena di decadenza, non oltre i successivi dieci giorni, convenire l'inquilino in giudizio dinanzi all'autorità giudiziaria competente, fermi i benefici fiscali stabiliti, per le Commissioni arbitrali soppresse in virtù del seguente articolo, dai decreti luogotenenziali 8 marzo 1917, n. 403, 30 dicembre 1917, n. 2046 e 31 agosto 1918, n. 1076.

EINAUDI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI, *relatore*. Su questo articolo 12, devo dichiarare che l'Ufficio centrale torna alla formula del progetto del Governo, abbandonando la sua perchè è parso, dopo le dichiarazioni del ministro guardasigilli, che fosse più opportuno mantenere la competenza del pretore nel cui territorio trovasi l'alloggio locato. È una maggiore semplificazione. Anche i benefici fiscali furono abbandonati in quanto che erano una novità in questo sistema di legge, per il quale si vuol ritornare gradatamente all'ordinamento comune.

ROTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROTA. Debbo fare un'osservazione all'Ufficio centrale: laddove si parla di autorità giudiziaria, sarebbe bene parlare di pretore. Anzitutto perchè i giudizi avanti il pretore sono più spicci che non davanti al tribunale. In secondo luogo, queste controversie sono analoghe a quelle dell'articolo 82 del codice di procedura civile che sono appunto di competenza speciale del pretore. Faccio questa osservazione perchè si veda se è possibile sostituire alle parole « autorità giudiziaria », il « pretore ».

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Ma questo è già detto!

ROTA. Io chiedo che questo sia detto non solo qui, ma anche in altri casi.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale propone che per questo art. 12 si ritorni al testo del Ministero che è il seguente:

Art. 12.

Il locatore che crede aver ragione per opporsi alla proroga, deve, a pena di decadenza, darne avviso al conduttore, con lettera raccomandata nei termini dell'art. 10.

Ove entro dieci giorni l'inquilino non abbia accettata la cessazione della locazione, il locatore deve, a pena di decadenza, non oltre i successivi dieci giorni, convenire l'inquilino in giudizio davanti il pretore nel cui territorio trovasi l'alloggio locato.

Chi approva questo articolo è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Dopo l'articolo 12 vi sono due articoli aggiuntivi presentati dal senatore Spirito.

Prego il senatore, segretario Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Art. 12 bis.

Per tutti gli effetti dei precedenti articoli 10 e 12, nei comuni in cui l'epoca consuetudinaria per le proroghe e per le disdette per l'anno 1921 si trovi già decorsa all'entrata in vigore della presente legge, il detto termine consuetudinario s'intenderà prorogato, per una volta sola, fino ad otto giorni per il locatario a partire dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e per altri otto giorni successivi per il locatore.

All'inquilino spetta poi un secondo termine di otto giorni successivi per sperimentare la facoltà a lui derivante dal secondo comma dell'art. 12.

Art. 12 ter.

In tutti i casi in cui in virtù di questa legge il locatore può chiedere un aumento della pigione, detto aumento dovrà essere domandato mercè lettera raccomandata all'inquilino non oltre il termine consuetudinario per il rinnovo e la disdetta degli affitti; e così per ogni anno successivo fino al termine della locazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Spirito per svolgere questi due emendamenti.

SPIRITO. Io non ho bisogno di spendere troppe parole per spiegare il concetto di questi due emendamenti; concetto che è già evidente per se stesso.

La prima disposizione tende ad eliminare una lacuna. Questo decreto-legge, che il Parlamento deve convertire in legge, ha la data del 18 aprile 1920, e viene in discussione parecchi mesi dopo. Intanto è avvenuto che il tempo consuetudinario per la rinnovazione o la disdetta degli affitti in alcune città è già decorso. Per esempio Napoli si trova in queste condizioni e, secondo ho appreso dall'onorevole collega Dallolio, anche Bologna.

Or se si lasciasse invariato l'articolo, le città che per quest'anno hanno visto già passare il termine consuetudinario, non sarebbero comprese in questa disposizione.

Con eguale brevità illustrerò il secondo emendamento.

L'articolo da me proposto serve a determinare in quale epoca il locatore debba chiedere l'aumento; questa proposta viene ad eliminare parecchie controversie che potrebbero sorgere, stabilendo che il locatore nell'occasione di rinnovazione dell'affitto debba, nel termine consuetudinario, dire e dichiarare se vuole aumento del canone, e in quale misura.

Se egli non lo fa - a mio giudizio - egli si intende decaduto dal dritto di pretendere un aumento di pigione per quell'aunata.

Nell'anno successivo dovrà ripetersi il medesimo procedimento, e così di seguito.

Queste sono le ragioni dei miei emendamenti, che in sostanza non sono che un chiarimento e una precisione maggiore per la migliore attuazione della legge; e mi auguro che saranno accettati dall'Ufficio centrale e dal Governo.

POLACCO. Prego si dica «rinnovazione» invece di «rinnovo».

SPIRITO. Sta bene.

EINAUDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI, *relatore*. L'Ufficio centrale non ha difficoltà di accettare l'art. 12 bis in quanto che esso costituisce chiarimenti che erano necessari alla legge; ma avendo adesso letto la formula dell'art. 12 ter, l'Ufficio centrale è in

dubbio intorno alla necessità di questo articolo inquantochè tutti gli aumenti nelle pigioni sono aumenti automatici che sono portati dalla stessa legge.

Non occorre che ci sia avviso da parte del proprietario; questo non farebbe che complicare le cose e richiederebbe un'inutile corrispondenza.

Dal momento che gli aumenti sono stati stabiliti per legge, che necessità c'è di far passare lettere raccomandate per stabilire un aumento stabilito dalla legge? Una volta che la rinnovazione è stata accordata, si intende accordata a queste condizioni.

SPIRITO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPIRITO. L'osservazione che mi viene oggi dal relatore, ieri non mi sarebbe stata fatta. La mia proposta si riferisce oggettivamente agli articoli 2, 4 e 5 nei quali, mentre è detto che automaticamente si prorogano gli affitti, non è detto che altrettanto automaticamente si verifica l'aumento delle pigioni.

Il proprietario, così è scritto nel testo dei mentovati articoli, può chiedere l'aumento; è una facoltà che gli è conferita, e se trattasi di una facoltà, dovete stabilire quando egli deve esercitarla, altrimenti si dovrebbero modificare gli articoli già votati. Insomma è necessario per la chiarezza e praticità della legge di determinare quando e come debbano richiedersi gli aumenti; e se restano gli articoli 2, 4 e 5, per intrinseca necessità, ed a complemento dei medesimi, deve accogliersi la mia proposta che aggiunge quello che manca nei citati articoli. Io insisto perciò nelle mie proposte.

ALESSIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSIO, *ministro dell'industria e del commercio*. Mi pare che l'Ufficio centrale potrebbe accettare la proposta dell'onorevole Spirito, perchè egli si riferisce ad una facoltà del proprietario di poter chiedere gli aumenti. Potrebbe darsi che vi fossero fatti diversi che determinassero il proprietario a non chiedere l'aumento. Se chiede l'aumento è giusto che sia stabilito un termine.

EINAUDI, *relatore*. Anche l'Ufficio centrale allora non si oppone.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 12 bis proposto dall'onorevole Spirito e accettato dal-

l'Ufficio centrale e dal ministro. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti anche l'articolo 12 *ter* proposto e accettato dall'Ufficio centrale e dal ministro. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 13.

Dalla entrata in vigore del presente decreto-legge, le Commissioni arbitrali istituite con l'art. 3 del decreto luogotenenziale 8 marzo 1917, n. 403, cessano di esercitare le funzioni ad esse conferite dal predetto decreto e dal successivo decreto luogotenenziale 30 dicembre 1917, numero 2046, o da ogni altra disposizione finora vigente, rimanendo ferma la loro competenza soltanto per la decisione delle controversie pendenti.

MORTARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA. Prego l'Ufficio centrale di considerare se non fosse il caso di modificare lievemente le prime parole dell'articolo.

Adesso non si convalida il decreto-legge tal quale come è stato pubblicato, si trasforma in una legge nuova. Questo articolo senza dubbio io credo sarà approvato anche per la ragione che ormai è un anno che le commissioni arbitrali non funzionano più e i loro giudizi sono stati attribuiti al Pretore. Ma dire in un articolo che farà parte di una legge nuova: « dal giorno dell'entrata in vigore del presente decreto cessano » ecc. ecc., non mi pare che sia più in armonia colla situazione che si è andata formando. Si dovrebbe dire che dal giorno in cui entrò in vigore il decreto-legge è cessata la giurisdizione delle Commissioni arbitrali e la loro funzione è trasferita al Pretore. Non formulo io l'emendamento, perchè l'Ufficio centrale, se crede di accettarlo, potrà formularlo anche più esattamente.

PRESIDENTE. Questo risulta anche da quello che si è già detto. Il riferimengo è giusto.

Chiedo al ministro e al relatore se accettano la modificazione proposta dal senatore Mortara.

ALESSIO, *ministro dell'industria e del commercio*. L'accetto.

EINAUDI, *relatore*. L'Ufficio centrale l'accetta.

Pongo ai voti l'articolo 13 con questa modificazione e cioè che alle parole: « dall'entrata in vigore del presente decreto legge » si sostituiscano le altre « dalla data del 2 maggio 1920 ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 14.

Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche ai subaffitti ed affitti di appartamenti e camere mobiliate, subordinatamente, però, quanto ai subaffitti, al contratto esistente fra il locatore ed il suo diretto conduttore.

(Approvato).

Art. 15.

Gli inquilini smobilitati che godono dei vantaggi loro conferiti dal Regio decreto del 15 agosto 1919, n. 1440, potranno, se le loro famiglie hanno percepito il sussidio governativo, scegliere fra l'abbuono delle quote di affitto non corrisposte durante il servizio militare, e ancora dovute per il periodo posteriore al 1° novembre 1920 rinunciando alle misure di favore stabilite dall'articolo 5 del su citato decreto, ovvero il mantenimento di queste misure di favore, con l'obbligo di pagare le quote arretrate di affitto.

(Approvato).

Art. 16.

Se una amministrazione comunale concede permessi di sopraccettazione di case abitate da inquilini i quali godono del diritto di proroga sancito dai precedenti e dal presente decreto, può contemporaneamente, qualora riconosca l'esistenza di un interesse prevalente della collettività a nuove costruzioni, abbreviare i termini della proroga di quelle locazioni che necessariamente occorra rescindere per la esecuzione dei lavori. Deve però sempre essere lasciato un periodo minimo di sei mesi dalla data della concessione del permesso.

Simile facoltà compete al comune anche quando i locali da liberare siano destinati ad uso di alberghi; salvo provvedere, se ne sia riconosciuta la pubblica utilità, a trasferire il vincolo della destinazione ad uso di albergo dall'edificio attualmente occupato ad altro nuovo appositamente costruito, il quale offra ai forestieri analoghe comodità.

PRESIDENTE. A questo articolo 16 l'onorevole senatore Scalori ha proposto un emendamento, secondo il quale al primo comma si dovrebbe sostituire il seguente:

« Se un'Amministrazione Comunale concede permessi di sopraelevazione, ampliamento o trasformazione di case, le quali perciò possano disporre di un maggior numero di locali di abitazione, dovrà contemporaneamente, qualora riconosca l'esistenza di un interesse prevalente della collettività, abbreviare i termini della proroga delle locazioni, sanciti dai precedenti e dal presente decreto, in favore degli inquilini di dette case, locazioni che necessariamente occorre rescindere per la esecuzione dei lavori ».

EINAUDI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta l'emendamento dell'onorevole senatore Scalori, dal momento che esso non fa che chiarir meglio il concetto del decreto del 18 aprile 1920, che aveva parlato soltanto di sopra elevazioni, mentre il senatore Scalori aggiunge anche il caso dell'ampliamento e della trasformazione di case, mercè le quali si possa disporre di un maggior numero di locali per abitazione. È questo appunto lo scopo per cui era stato dettato l'articolo 16, e cioè di consentire la produzione di un maggior numero di camere. Sembra perciò all'Ufficio centrale che l'emendamento dell'onorevole senatore Scalori possa essere accettato.

Ad ogni modo indipendentemente da questo emendamento, converrà che sia modificato un successivo articolo, in quanto che la condizione delle case sopra elevate e trasformate non differisce in nulla, per quanto riguarda la sopra elevazione e trasformazione dalle case nuove costruite dopo la data del 28 marzo 1919 accennata all'articolo 18. Se le disposizioni della presente legge non si applicano alle case dichiarate abitabili dopo il 28 marzo 1919, le quali restano perciò libere da ogni vincolo di proroga e limitazione di pigione è evidente che non debbano del pari applicarsi alle parti di case sopra elevate e trasformate.

SCALORI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALORI. Avendo l'Ufficio centrale accettato il mio emendamento, se opposizioni non si fanno da altre parti, ringrazio l'Ufficio centrale

e risparmio a me, e soprattutto alla pazienza del Senato, lo svolgimento della mia proposta.

CANNAVINA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANNAVINA. Desidererei un semplice chiarimento dall'Ufficio centrale.

In questo articolo è previsto il caso della rescissione della proroga qualora sia consentita dall'autorità comunale la sopra elevazione dell'edificio, il che presuppone la esistenza di regolamenti locali che disciplinino la materia della sopraelevazione delle case. Ma se vi ha comuni (e ve ne sono numerosissimi) dove di questi regolamenti non vi è traccia, ed il proprietario vorrà sopraelevare la sua casa, egli avrà o non avrà ugualmente il diritto di abbreviare la proroga per poter innalzare la sua fabbrica? È questo il dubbio che io presento all'Ufficio centrale, perchè si chiarisca bene che la facoltà, concessa ai proprietari dei comuni ove la sopraelevazione è subordinata al permesso dell'autorità comunale, è ugualmente concessa ai proprietari di tutti gli altri comuni che vogliano sopraelevare. In tal caso però bisognerà determinare qual'è l'autorità che avrà competenza ad abbreviare la proroga, giacchè tale autorità con la disposizione in esame è determinata nell'ipotesi di comuni ove esistono regolamenti comunali limitanti la facoltà di sopraelevazione, ma non sarebbe determinata nell'altro caso, che ho avuto l'onore di prospettare.

POZZO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POZZO. Intendevo sottoporre al Senato due osservazioni: nella prima sono stato prevenuto dal mio amico senatore Cannavina, col quale sono pienamente d'accordo. Vi sono infatti molti comuni in cui non esistono regolamenti edilizi, e non occorre nessun permesso dell'amministrazione comunale per fabbricare; l'articolo 16 adunque non dispone per questi casi.

In secondo luogo desideravo far presente al Senato che mi sembra pericoloso, specialmente nei piccoli comuni, attribuire all'amministrazione comunale la facoltà di liberare le case dai vincoli di proroga allorchè necessiti fare sopra elevazioni, aggiunte o trasformazioni. È prudente affidare questa facoltà alle amministrazioni comunali? Noi sappiamo quanto esse siano inquinate dai partiti e dalle fazioni, e

come in conclusione non presentino alcuna garanzia di imparzialità e di giustizia.

D'altra parte, siccome le nuove costruzioni devono essere in ogni modo incoraggiate ed agevolate, si tratti di sopra elevazioni, o di aggiunte, o di trasformazioni utili, specialmente se con esse si venga ad aumentare il numero dei locali di abitazione, così sottopongo agli onorevoli ministri e all'Ufficio centrale la proposta di sostituire all'amministrazione comunale un'autorità che offra migliori garanzie. Io suggerirei il prefetto. (*Commenti*). Non so perchè i prefetti suscitino tante diffidenze! Se non vi piace il prefetto, proporrei l'ingegnere capo del Genio civile.

Non dico il commissario degli alloggi, perchè qui, in Senato, l'aria non mi sembra salubre per questo ibrido funzionario. Certamente l'amministrazione comunale non è quella che offre migliori garanzie, e perciò deve, a mio avviso, essere esclusa; si tratta dunque di sostituire un'altra autorità. Io ho accennato al prefetto, all'ingegnere capo del genio civile, e, se sarà tenuto in vita, anche al commissario degli alloggi; chè, se niuno vi piace, mi rimetto all'Ufficio centrale e al Governo perchè dicano essi quale altra autorità potrebbe sostituire l'amministrazione comunale.

EINAUDI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI, *relatore*. Certamente le osservazioni che sono state fatte hanno importanza; tuttavia credo sia opportuno mantenersi fermi al testo dell'art. 16, inquantochè anche nei casi in cui in un dato comune non vi sia regolamento edilizio, occorre pur sempre chiedere l'autorizzazione all'autorità comunale; si procederà dunque al di fuori del regolamento, ma l'autorizzazione dell'autorità comunale bisognerà sempre richiederla.

Mi pare che l'amministrazione comunale sia la meglio indicata, perchè sta sul luogo; se dobbiamo ricorrere al prefetto, nulla si potrà mai ottenere.

Noi saremmo ben lieti se ci fosse suggerita qualche autorità che fosse più adatta di quella del prefetto, che è la meno adatta. L'amministrazione comunale, per quanto sia partigiana, deve rendersi conto se esista l'interesse generale e prevalente e se, mercè una trasformazione di case, si possa disporre di un maggior

numero di abitazioni. Per tutto questo non occorre che preesista un regolamento, in quanto che basta che l'autorità verifichi che esistono quelle determinate condizioni, che giustificano la trasformazione e la sopraelevazione.

L'Ufficio centrale si mantiene quindi fermo al testo presentato dall'onorevole senatore Scalori.

CANNAVINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANNAVINA. Resti pure l'autorità comunale in tutti i casi; ma chi emetterà il provvedimento? la Giunta o il Consiglio comunale? ciò importa chiarire in qualche modo e determinare per eliminare difficoltà e lungaggini.

EINAUDI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta la proposta dell'onorevole Cannavina perchè dopo le parole « Se un'amministrazione comunale » si mettano le altre « con deliberazione di Giunta ».

PRESIDENTE. Domando all'onorevole ministro se accetta l'aggiunta proposta dal senatore Cannavina.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Accetto.

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti anzitutto l'emendamento del senatore Scalori.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ora ai voti l'intero art. 16 con l'emendamento del senatore Scalori e con l'aggiunta proposta dal senatore Cannavina e accettata dall'Ufficio centrale e dal Governo e cioè dopo le parole « amministrazione comunale » aggiungere « con deliberazione di Giunta ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 17.

La proroga obbligatoria stabilita nell'articolo 4 del decreto luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1076, per l'affitto dei locali per esercizio di alberghi e loro dipendenze, cessa di aver vigore col 31 ottobre 1920 o con la scadenza consuetudinaria di tali contratti posteriore a questa data, o anche anteriore se cade nei mesi di settembre o ottobre.

Alla stessa data del 31 ottobre 1920 cessa la facoltà consentita dall'art. 1 del decreto luogotenenziale 3 gennaio 1918, n. 12, ai conduttori di locali per esercizio di albergo e loro dipendenze, di pagare il 50 per cento delle pigioni correnti, iniziandosi dalla data medesima il quinquennio loro assegnato per il soddisfacimento delle rate di affitto non pagate.

Restano ferme le disposizioni del Regio decreto-legge 4 gennaio 1920, n. 1, relative agli edifici destinati ad uso di albergo.

(Approvato).

EINAUDI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI, *relatore*. Io pregherei che la discussione dell'art. 18 fosse sospesa, perchè esso è così strettamente unito con l'art. 11, di cui il guardasigilli ha chiesta la sospensione, che non è possibile discuterli separatamente.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole guardasigilli se accetta questa proposta di rinvio.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Accetto.

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti la proposta di rinvio della discussione dell'art. 18, a cui si è associato l'onorevole ministro guardasigilli.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 19.

Ferma rimanendo la scadenza contrattuale, gli aumenti di pigione portati dagli articoli 1, 3, 5 e 6 della presente legge si applicano anche alle case a qualunque uso destinate, la cui locazione dipende da un contratto in corso avente data certa anteriore al 1° gennaio 1918 e con scadenza posteriore al 30 giugno 1921. Questa disposizione si applica anche ai locali adibiti ad uso di commercio, industria e professione.

L'aumento del canone non potrà prendere inizio se non dopo sei mesi dalla data della relativa richiesta del proprietario da farsi per lettera raccomandata. Il conduttore, ove non intenda di accettare l'aumento, ha sempre facoltà di chiedere lo scioglimento del contratto alla data consuetudinaria più vicina.

Per le case d'abitazione i contratti conclusi e rinnovati con data certa non anteriore

al 1° gennaio 1918 e non posteriore al 15 dicembre 1920 restano regolati a tenore delle convenzioni liberamente consentite dalle parti contraenti.

Per i contratti relativi a case di abitazione consensualmente rinnovati tra il locatore ed il vecchio inquilino con data certa posteriore al 15 dicembre 1920 la pigione convenuta sarà ridotta entro i limiti stabiliti dalla presente legge.

Tuttavia la pigione rimarrà stabilita nella cifra convenuta, ove la locazione sia stata rinnovata per un termine eccedente il 30 giugno 1920.

I contratti stipulati fra il locatore ed i terzi con data certa anteriore al 15 dicembre 1920 e relativi alle case di abitazione contemplate nell'art. 1 della presente legge hanno efficacia anche di fronte all'inquilino.

PRESIDENTE. Il senatore Rota ha proposto a questo articolo il seguente emendamento: nel testo concordato tra l'Ufficio centrale ed il Governo dopo le parole « Ferma rimanendo la scadenza contrattuale » aggiungere le seguenti: « Quando sia posteriore al 30 giugno 1924 ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Rota per svolgere il suo emendamento.

ROTA. Spiegherò in due parole le ragioni della mia proposta. L'aggiunta dopo le parole « Ferma rimanendo la scadenza contrattuale » delle altre « quando sia posteriore al 30 giugno 1924 » è determinata da questa considerazione.

Se uno ha un contratto il quale viene a scadere prima del 30 giugno 1924, egli ha da questa legge tutti gli oneri e non ne trae nessun vantaggio perchè non può più fruire delle proroghe.

Se noi invece accettiamo la dizione « quando sia posteriore al 30 giugno 1924 » si ovvierà a questo inconveniente. Quindi io pregherei l'Ufficio centrale, il quale credo non avrà nessuna difficoltà a farlo, di accettare questa aggiunta.

PRESIDENTE. Domando all'Ufficio centrale se accetta questa aggiunta.

EINAUDI, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole ministro guardasigilli se accetta anch'egli l'aggiunta proposta dal senatore Rota.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Accetto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento del senatore Rota accettato dall'Ufficio centrale e dal Governo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(approvato).

Ora viene l'emendamento del senatore Maggiorino Ferraris così concepito:

« Ferma rimanendo la scadenza contrattuale gli aumenti iniziali e costanti di pigione, portati dalla presente legge, si applicano anche alle case, a qualunque uso destinate, la cui locazione dipenda da un contratto in corso, avente data certa, anteriore al 1° gennaio 1918 e con scadenza posteriore al 30 giugno 1921. Gli aumenti annuali, progressivi, di cui agli articoli precedenti, si applicano solo in ragione del periodo di proroga dell'affitto portato dalla presente legge al di là della scadenza contrattuale. Questa disposizione si applica anche ai locali adibiti ad uso di commercio, industria e professione ».

Ha facoltà di parlare il senatore Ferraris Maggiorino per svolgere il suo emendamento.

FERRARIS MAGGIORINO. Mi consenta il Senato di chiarire bene questo punto complicato del disegno di legge. Abbiamo anzitutto due articoli 19 che non sono sostitutivi l'uno dell'altro, perchè nulla hanno di comune e regolano materie diverse. Ora, il primo art. 19 secondo me, è caduto e quindi bisogna considerarlo come soppresso, il secondo art. 19, proposto dall'Ufficio centrale, è quello che occorre esaminare; questo articolo non è nè una aggiunta nè un emendamento, è, oserei dire, un nuovo titolo di legge che regola una parte nuova di affitti che non è contemplata negli articoli precedenti; regola i contratti aventi data anteriore al 1° gennaio 1918. La legge ha diviso improvvisamente con questo articolo, di cui non vi era traccia nella prima relazione, i fitti in due grandi categorie: quelli con data anteriore al 1° gennaio 1918 e quelli con data posteriore. I contratti di data posteriore il progetto li rispetta e non porta aumenti, per i contratti con data anteriore, fossero anche del 31 dicembre 1917, siamo passati attraverso tre fasi diverse.

Avevamo, prima, la proposta del Ministero che rispettava i contratti come scadenza e come fitti: a questa proposta l'Ufficio centrale ne ha

sostituita un'altra che invece di trovar posto in questo decreto-legge, trova posto nell'articolo 20 bis aggiunto...

EINAUDI, *relatore*. Questo è soppresso.

FERRARIS MAGGIORINO. Non c'è alcun emendamento che dica che è soppresso, ma, proponendosi oggi un articolo opposto, è evidente che quello deve essere soppresso. Io esamino le tre diverse fasi attraverso le quali è passata questa questione, e siccome la materia è algebrica, se mi sbaglio, mi corregga pure l'onor. relatore che non mi farà dispiacere.

Dunque avevamo una prima proposta del Governo alla quale l'Ufficio centrale ne ha sostituita una sua. L'Ufficio centrale suppone che questi contratti che sono anteriori al 1918 possono provenire da un errore da parte del proprietario nel valutare il corso futuro della moneta e, nei casi di manifesto errore, consente al proprietario un compenso. Per parte mia dichiaro nettamente che in tema di contratti antichi ho sempre ritenuto e ritengo che il proprietario possa, in equità, avere un ragionevole aumento di fitto, non fosse altro per l'aumento delle imposte che ha subito. L'Ufficio centrale nell'art. 20-bis aggiunto proponeva che il Commissario, su parere conforme della Commissione consultiva, potesse accordare al proprietario un aumento di fitto. La Commissione esaminò, a pagina 18 e 19 della dotta relazione, se si dovevano applicare anche in questo caso tutti gli aumenti di fitto, portati dalla legge. Ma respinse questa proposta e, siccome questa proposta è venuta invece in terza edizione, mi permetta il Senato di citare le parole stesse della relazione dove si dice che colpire l'inquilino che ha un contratto in corso con gli stessi oneri « sembrò non fosse compatibile con l'economia del decreto ». Si dovette perciò escludere la possibilità che ai canoni stipulati si applicasse altresì l'aumento portato dall'articolo 19 aggiunto. Invece, nella terza proposta, l'Ufficio centrale pone a carico degli inquilini, con contratti anteriori al 1° gennaio 1918, tutte le varie specie di aumenti e tiene ferma solo la scadenza del contratto. Se quindi la posizione giuridica è esatta, quella, che ho cercato di comprendere attraverso questi diversi articoli, è la seguente: un inquilino ha il contratto fatto prima del 1918 che quindi può andare fino al 1922 ed oltre; in genere

nell'alta Italia i contratti si fanno per sei o per nove anni ed i contratti fatti nel 1916 e 1917 sono tuttora in vigore e lo saranno al prossimo luglio. Fino allora questi inquilini devono pagare l'aumento iniziale, che io pure accetto per dare un compenso alle maggiori imposte, ma devono pagare anche, a me pare, l'aumento annuale del trenta per cento o venti per cento, quello che sarà.

Ora questa disposizione, per servirmi del pensiero del relatore, parmi vada contro l'intera economia della legge. Che cosa essa si propone? La legge è di proroga dal 1921 al 1924 degli affitti in genere. Allora l'Ufficio centrale dice: « in compenso del diritto che l'inquilino acquista di restare nell'appartamento, paga un aumento di fitto al proprietario ». Ma l'inquilino, che ha il suo contratto in corso, non ottiene niente dal proprietario, non resta nella casa per la proroga legale e per il favore del legislatore; egli vi resta perchè ha firmato liberamente un contratto come lo ha firmato il proprietario. Quindi, salvo quella indennità che si vuol dare al proprietario, e che non era riconosciuta nel primo progetto del Governo, è evidente che cessa la ragione di un corrispettivo annuale. Chi sta in casa perchè ha un contratto di affitto, vi sta in base al suo diritto, e questo contratto e diritto deve essere, a mio avviso, rispettato.

Che cosa si è proposto dall'Ufficio centrale? Di ritornare alla libertà delle contrattazioni. Ma qui noi abbiamo la più perfetta libertà di contrattazione; abbiamo proprietari e inquilini che nel 1916-17 hanno fatto dei contratti di affitto, tenendo conto delle condizioni del momento, e la legge invece di rafforzare quella libertà di contrattazione, la distrugge.

Desidero esser breve, e per quanto il problema delle case mi attirasse, non ho parlato nè nella discussione generale nè sugli articoli, per facilitare il compito difficile ed improbo del Governo, dell'Ufficio centrale e del Senato; ma qui siamo di fronte, non solo a un vero caso di equità, ma ad un caso in cui l'Ufficio centrale, in piena buona fede, perchè tutti possiamo avere opinioni divergenti su questa materia, annulla la libertà contrattuale fra inquilino e proprietario, annulla un patto liberamente stabilito, va oltre i limiti dell'equità, va in parte contro le dichiarazioni precise, esplicite di equità

e giustizia contenute nella sua relazione. Io quindi voglio credere che si tratti di una semplice svista, e dal Governo e dalla benevolenza dell'Ufficio centrale aspetto delle dichiarazioni, senza le quali gli inquilini d'Italia, che hanno fatto dei contratti anteriori al gennaio 1918, vedrebbero violato il loro diritto.

EINAUDI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI, *relatore*. Il senatore Maggiorino Ferraris ha sollevato certamente una questione della più alta importanza, in quanto che questo articolo 19 aggiunto, nei suoi primi comma stabilisce un principio che non era contenuto nel decreto-legge originale. Certamente il sistema precedente portava a delle conseguenze alquanto diverse in quanto che in una prima fase questo articolo era stato introdotto nel decreto-legge per il Commissario degli alloggi in quantochè si era ritenuto che i Commissari degli alloggi fossero gli organi più opportuni per poter esaminare caso per caso se fossero dovuti o non questi aumenti d'affitto anche per le case per cui esisteva un contratto in corso. Ma il Governo ha fatto rilevare all'Ufficio centrale e questo si è persuaso della giustezza del rilievo, che il decreto-legge sui Commissari degli alloggi non era il luogo più opportuno per una disposizione di questo genere; perchè tale decreto aveva carattere puramente transitorio e stabiliva delle funzioni che si riferivano semplicemente alla risoluzione delle controversie che potessero nascere in questa materia. Ma la disposizione dell'art. 20-bis era una questione che investiva la materia degli affitti e quindi era una questione che doveva trovare il suo posto non nel decreto-legge sui Commissari degli alloggi, ma nel decreto-legge sugli affitti.

Perciò la questione è quella di esaminare se questa sia una disposizione giusta o non giusta: se si tratta di una disposizione che meriti di essere approvata o non.

Ora qual'è il fondamento di questa norma la quale è introdotta nell'art. 19? Questo: che prima di una certa data, che l'articolo stabilisce al 1° gennaio 1918 (ma potrebbe essere anche stabilito in una data diversa e più opportunamente è stato rilevato che sarebbe quella dell'armistizio o quella più vicina ad esso, come il 1° gennaio 1919), le condizioni

monetarie ed economiche erano completamente diverse da quelle di oggi; cosicchè i contratti fatti anteriormente a quella data erano stati fatti ignorando come queste condizioni dovevano venire a mutarsi per circostanze completamente estranee alle due parti contraenti, le quali si erano immaginate di contrattare sulla base di una lira avente una importanza monetaria che non ritenevano dovesse poi cambiare.

Pertanto questo articolo 19, movendo dalla premessa fatta, viene a ristabilire quell'equilibrio che le due parti originariamente avevano insieme convenuto. Se per esempio avevano convenuto due mila lire per una certa serie di anni e se poi le cose sono soltanto cambiate per cui la somma viene ad essere diversa, allora dopo qualche oscillazione che è perfettamente compatibile in una materia così difficile, si è venuti a concludere se è giusto per i contratti già rinnovati per virtù di legge stabilire certe percentuali d'aumento del 30, 25, 20 e 15 per cento per ogni categoria d'appartamenti. La medesima ragione che vale per questi appartamenti sussiste anche per le locazioni che dipendono da un contratto precedente a quello della data che qui è stabilita nel 1° gennaio 1918, data questa che si è riconosciuto non comporti una diversità sostanziale da un caso ad un altro. Quale regola poteva essere applicata? Quella di apportare a quei contratti le stesse percentuali d'aumento degli altri rinnovati per legge. Prima l'articolo era stato formulato diversamente inquantochè quella proroga di un anno solo era di carattere straordinario ed era venuto a capitare lì, in via puramente transitoria con aumenti rilevanti ritenuti da molti eccessivi; tantochè per prudenza si era detto di non applicarla a questi contratti ancora in corso e dipendenti da una convenzione anteriore al 1° gennaio 1918.

Ma dopo che le idee si sono chiarite, dopo che altre percentuali si sono sostituite, non si vedrebbe la ragione per cui queste percentuali non dovrebbero essere applicate a tali contratti.

Queste sono le ragioni per cui l'Ufficio centrale, d'accordo col Governo è arrivato a quest'ultima formulazione che a noi sembra equa ed in base alla quale l'Ufficio centrale non crede di poter accogliere l'emendamento del

senatore Maggiorino Ferraris; e non solo per queste ragioni sostanziali ma anche per una ragione formale. Io non ho ben capito ancora in che cosa consista il suo emendamento. Ma questo ha importanza trascurabile, perchè la sostanza è che egli voleva proporre un aumento diverso da quello delle altre case. Io non credo si possa applicare un aumento diverso da quello applicato per le altre categorie.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Io vorrei semplicemente fare una domanda al senatore Maggiorino Ferraris.

L'articolo 19, come lo ha ampiamente illustrato il senatore Einaudi, è stato dettato all'intento di regolare i contratti in corso.

Il provvedimento eccezionale era stato già preparato per essere inserito in altro decreto e da questo venne poi trasportato nel decreto di cui ora si discute.

Ora sostanzialmente, se ho bene inteso il concetto dell'onorevole Maggiorino Ferraris, la disposizione proposta nel suo articolo aggiuntivo dovrebbe sostituire...

FERRARIS MAGGIORINO. Il primo comma.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Tutti e due gli articoli non possono essere accolti. La proposta del senatore Ferraris è diversa dalle disposizioni preparate dall'Ufficio centrale che considerano tutti i vari casi.

Nella prima parte dell'articolo proposto dal senatore Ferraris si vorrebbe stabilire precisamente quanto è già detto nell'articolo dell'Ufficio centrale e per questa parte quindi l'emendamento non avrebbe ragione di essere.

Prosegue però l'emendamento medesimo con la seguente dizione: « gli aumenti annuali progressivi di cui agli articoli precedenti si applicano solo in ragione del periodo di proroga dell'affitto portato dalla presente legge al di là della scadenza contrattuale ».

Questa è una novità. Io non so se con essa il senatore Ferraris intenda di specificare distinguendo gli aumenti costanti da quelli gradualità.

FERRARIS MAGGIORINO. Sì, sì.

FERRA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Se è così, io credo che la questione è già risolta dal testo concordato dall'Ufficio centrale nel senso indicato dall'onorevole Einaudi, e ritengo che l'onorevole Ferraris potrebbe ritirare la sua proposta.

FERRARIS MAGGIORINO. Ringrazio l'onorevole ministro guardasigilli e sono lieto di dirgli che egli ha perfettamente compreso l'articolo quale da me è formulato: si tratta semplicemente del 1° comma che va sostituito al 1° comma dell'articolo 19 dell'Ufficio centrale.

Ed infatti il mio emendamento dice: « Al 1° comma dell'articolo concordato sostituire il seguente ». Il resto dell'articolo, per quanto mi riguarda rimane invariato.

Ringrazio pure il relatore perchè, anzitutto, ha riconosciuto che l'interpretazione da me data a questa difficile materia era esatta.

E lo ringrazio tanto più perchè ha dichiarato che l'opinione dell'Ufficio centrale è mutata e, da una prima proposta che io accettai, l'Ufficio centrale è passato ad una seconda proposta che mi duole di non poter accettare.

* Mi permetto di spiegare brevemente la questione.

Non è un caso singolo, onorevole ministro. Questa disposizione regola forse la situazione di mezzo milione, e forse anche più, di inquilini i quali hanno contratti in corso. In Italia abbiamo cinque milioni di inquilini ed è molto probabile perciò che ci sia un mezzo milione ed anche più di inquilini che abbiano contratti in corso anteriori alla data del 1° gennaio 1918, data puramente arbitraria, nel senso buono della parola. Dunque qui si tratta di regolare la sorte di un grande numero di famiglie che hanno i loro contratti in corso e che devono pur sapere a quali oneri dovranno sottostare e per quali ragioni.

Dunque qui ci sono due aumenti. L'economia del progetto di legge si basa sopra questi aumenti: un aumento iniziale ed un aumento graduale progressivo annuale nel caso di proroga dell'affitto. L'Ufficio centrale aveva proposto che a giudizio del Commissario degli alloggi gli inquilini aventi contratto in corso, potessero essere, in via di giustizia e di equità, chiamati a pagare l'aumento iniziale costante e fisso...

EINAUDI, *relatore*. No, no. Questi inquilini dovevano pagare gli aumenti portati dal decreto 18 aprile 1920 e cioè il primo ed i successivi.

FERRARIS MAGGIORINO. Ma gli altri sono venuti soltanto con gli emendamenti successivi. Infatti, a pag. 18 e 19 della relazione, lei diceva che l'estendere ai contratti anteriori al 1918 tutti gli aumenti portati nelle diverse categorie di città non fosse compatibile con l'equità del decreto.

EINAUDI, *relatore*. Ma questo non ha che fare con la questione.

FERRARIS MAGGIORINO. Eppure la questione è questa e perciò pregherei che la discussione sopra questo articolo fosse sospesa e la questione venga ristudiata.

Come ho detto, c'è forse un mezzo milione di inquilini che vanno ad essere regolati da questo articolo. L'onorevole ministro dice che questi inquilini non dovranno subire aumenti; il relatore invece sostiene che dovranno subire aumenti pari a tutti gli altri inquilini. In questa profonda divergenza di idee, in questo grave conflitto d'interpretazione tra Governo e relatore...

FERRA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Ma se fra il Governo e l'Ufficio centrale v'è accordo perfetto!...

FERRARIS MAGGIORINO. Non nell'interpretazione dell'articolo c'è questo accordo perfetto.

Ad ogni modo, ripeto, dato il gran numero di persone cui la cosa interessa, pregherei perchè la questione ristudiata stabilisca con maggiore equità la situazione degli inquilini che hanno un contratto in corso.

EINAUDI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI, *relatore*. Debbo chiarire la questione degli aumenti iniziali. Anche la formula dell'articolo 20 *bis*, aggiunto nel testo del decreto sul commissario degli alloggi, diceva: « su parere conforme della Commissione consultiva, il commissario degli alloggi può, su richiesta del proprietario e sentito l'inquilino, estendere, ferma restando la scadenza contrattuale, gli aumenti di pigione portati dal Regio decreto-legge 18 aprile 1920, n. 477, escluso quello di cui all'articolo 19 »: ma esclude soltanto questo; e gli altri non erano uno solo

ma parecchi e cioè per le case della seconda categoria un primo del 25 per cento e un secondo del 10 per cento, per quelle di terza, un primo del dieci ed un secondo pure del dieci ed altrettanto per quelle della quarta.

Tutti questi aumenti erano estesi e non il solo aumento iniziale, intendendosi come aumento iniziale quello che comincia dal primo agosto 1920.

Io dunque non saprei comprendere la ragione di giustizia per cui si ammetterebbe la giustizia del primo aumento e non dei successivi.

Se c'è una ragione di giustizia di estendere l'aumento anche ai contratti in corso, la medesima ragione di giustizia che vale per il primo vale anche per il successivo, perchè tutti dipendono dal criterio, che quando questo contratto fu stipulato non si prevedeva la situazione che si sarebbe creata dopo la data del primo gennaio 1918.

FERRA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Io ho cercato di chiarire a me stesso quello che l'onorevole Maggiorino Ferraris aveva così egregiamente detto e dichiarato che, a parer mio, sarebbe preferibile mantenere la redazione dell'art. 19 così come è stato ultimamente formulato d'accordo tra l'Ufficio centrale e il Governo e che serve a regolare tutte le possibili situazioni di fatto.

Non ho creduto di sollevare dei dubbi, che avrebbero portato necessariamente alla conclusione di adottare la sospensiva; se ciò avessi inteso di fare, avrei presentato senz'altro esplicita proposta di sospensione.

Accettato l'articolo nella locuzione concordata con l'Ufficio centrale, non posso che invitare il Senato ad approvarlo.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole senatore Maggiorino Ferraris se insiste nel suo emendamento.

MAGGIORINO FERRARIS. Non insisto.

CANNAVINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANNAVINA. Chiedo poco fa chiarimenti sul perchè nel terzo alinea dell'articolo 19 aggiunto siano state fissate due date: il primo gennaio 1918 e il 15 dicembre 1920, giacchè,

nel periodo di tempo compreso fra queste due date, i contratti stipulati resterebbero quali convenuti non essendo ad essi applicabili le disposizioni della presente legge. Rilevavo come la data del 1° gennaio 1918 - così mi pare almeno aver udito dalle labbra autorevoli dell'onorevole relatore - non avesse una precisione assoluta e si potesse anche spostare.

PRESIDENTE. Per la chiarezza della discussione ricordo che i due termini si riferiscono a due casi differenti; non si può connettere la data del 1° gennaio 1918 del primo comma con quella del 15 dicembre 1920 dell'ultimo: sono due cose che non hanno niente a che fare.

CANNAVINA. Allora io mi occuperò della seconda data, la sola influente sul ragionamento che farò, quella del 15 dicembre 1920. E domando: qual'è il criterio con cui la Commissione ha fissato tale data?

Essa infatti segna un termine di enorme distinzione fra contratti di locazione, fermando esser regolate dalla sola legge del contratto le locazioni stipulate prima del 15 dicembre, e invece dalle disposizioni della presente legge le locazioni stipulate dopo il tale giorno, pur essendo le une e le altre solennizzate sotto lo impero dello stesso decreto-legge 18 aprile 1920. Perchè tale differenza?

Può bene giustificarsi la prevalenza assoluta della legge di contratto per stipulazioni avvenute dopo il 18 aprile 1920 fra proprietari e nuovi inquilini, per il rispetto al diritto che si è creato legalmente in favore di questi ultimi e per la necessità di dare a costoro l'abitazione che essi si sono assicurata stipulando appunto all'ombra delle norme sancite dal decreto-legge. E però, se questo liberava un gruppo di abitazioni nel 1921 e così negli anni successivi altri gruppi, ben deve ritenersi per necessità di fatto e di diritto valida la convenzione stipulata fra proprietari e nuovi inquilini nel periodo posteriore all'epoca della libera contrattazione già sancita e fissata dal decreto-legge. Ma se i contratti dopo il 18 aprile vennero rinnovati con i vecchi inquilini a ben diverse e più onerose condizioni, perchè la libertà di contrattazione, riconosciuta ormai col decreto-legge e, d'altra parte, la mancanza di case di abitazione, crearono a pro del proprietario la condizione privilegiata di imporre la legge all'inquilino, il quale, per non restar senza abi-

tazione, ha dovuta subirla, non veggo ragione per cui tali contratti rinnovati non debbano invece sottoporsi alle nuove norme dettate in sede di conversione in legge del decreto 18 aprile. In sostanza, il nuovo contratto con l'antico inquilino deve ritenersi sostanzialmente come proroga del vecchio quando nuove norme in sede di convalida, sono dettate nei fini della proroga di diritto, oggetto del decreto legge; donde tali nuove norme e non altre convenzionali dev'ono per giustizia applicare ai contratti rinnovati dopo la pubblicazione del decreto-legge poscia modificato.

Quindi a me sembra che bisogni distinguere: per i nuovi inquilini restino pur fermi i contratti con essi stipulati, invece ai contratti rinnovati con gli antichi inquilini dopo il 18 aprile 1920 si applichino le norme dettate dalla odierna legge quali che siano i termini delle avvenute stipulazioni. In conseguenza ritengo che il terzo alinea dell'articolo 19 debba andare così modificato: sopprimere le parole « e rinnovati », aggiungendo poi un capoverso così concepito: « Saranno invece applicate le disposizioni della presente legge ai contratti rinnovati dopo il 18 aprile 1920 ».

Mi auguro che l'Ufficio centrale e il ministro vogliano accettare le mie proposte che mi pare meglio rispondano al concetto informatore dell'articolo 19 ed a criteri di giustizia verso tutti gli inquilini tenendo conto delle varie condizioni in cui essi si trovano di fatto e di diritto.

SPIRITO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPIRITO. Permetta, onorevole Presidente, l'emendamento dell'onorevole collega Cannavina si riferisce al terzo comma: a me pare che invece di « rinnovati » dovrebbe leggersi « o rinnovati ».

CANNAVINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANNAVINA. Anche se, come ha detto l'onorevole Spirito, dovesse leggersi « o rinnovati », a mio avviso dovrebbero sempre essere soppresse tali parole perchè i contratti stipulati sotto l'impero del decreto 18 aprile 1920 non è giusto che restino in vita con quelle norme, che oggi sono mutate in conseguenza della conversione in legge; è giusto invece che essi siano regolati da questa stessa legge che modifica

e corregge il decreto e con questo forma un tal tutto logico-giuridico. Cosicché il terzo alinea deve restare soltanto per i contratti nuovi stipulati con i terzi dai proprietari, e quindi va soppeso l'inciso « e rinnovati » mentre, poi per salvare i contratti vecchi e farli entrare nell'ambito di questa legge io propongo appunto l'aggiunta che or ora ho presentata.

POZZO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POZZO. Sarebbe opportuno che l'onorevole ministro e l'Ufficio centrale aderissero alla proposta dell'onorevole Maggiorino Ferraris di rinviare questo articolo per un ulteriore esame. Si tratta di disposizioni di somma importanza, venute avanti al Senato in una veste molto diversa di quella prima proposta, senza alcuna illustrazione, cosicché non fu possibile ponderarle per formarsi un'idea chiara.

Comunque, sottopongo per parte mia alcuni dubbi e chiedo all'Ufficio centrale e all'onorevole ministro qualche chiarimento.

Nelle diverse parti dell'articolo 19 aggiunto si fa sempre accenno alla data certa. Ora io domando all'onorevole ministro e all'Ufficio centrale: che ne sarà dei contratti che non hanno data certa? La data certa si acquista con la registrazione (a parte gli altri modi indicati dal Codice civile, ma che hanno rarissimo riscontro; intendo dire la morte e la fisica impossibilità di sottoscrivere). La registrazione incombe a entrambe le parti, ma d'ordinario ne è lasciata la cura al locatore, a cui carico le leggi fiscali pongono le penalità in caso di inosservanza. Si farebbe dunque pesare sull'inquilino l'omissione del locatore.

D'altra parte è certo, che allo stato della legislazione, fino a quando non sia stabilita la nullità degli atti non registrati, anche i contratti senza data certa hanno pieno vigore fra le parti.

Ora qui si tratta di regolare i rapporti tra i locatori e gli inquilini, e non di modificare le leggi fiscali; la data certa va considerata esclusivamente nei rapporti fra i contraenti e i terzi, e non nei rapporti fra i locatori e gli inquilini, quindi deve essere stabilita la necessità della data certa solo là dove si intendono regolare gli effetti che i contratti hanno nei rapporti coi terzi.

A questo riguardo anzi devesi tener conto.

del fatto che durante il regime di proroga è sorto il dubbio se la registrazione delle proroghe fosse obbligatoria; in quantochè, non essendovi alcuna convenzione tra le parti, nè scritta, nè verbale, e neppure alcuna riconduzione tacita, imperocchè le proroghe vennero disposte per legge, in realtà non vi era alcun atto o contratto verbale, neanche tacito, da registrare.

Se ben ricordo, per chiarire questo dubbio venne presentato al Ministero delle Finanze un espresso quesito. Il Ministero delle Finanze, ispirandosi all'interesse fiscale, disse che si doveva denunciare la proroga legale. Veramente nel nostro ordinamento fiscale questa è una novità; la legge parla di atti o di convenzioni verbali, non di proroghe legali. Ma, comunque sia per quel che riguarda il fisco, è certo che le convenzioni liberamente consentite tra le parti, abbiano o no data certa, devono nei loro rapporti essere rispettate.

Quando si dovrà fare uso dell'atto, se vi è un atto, quando si dovrà ricorrere al magistrato, si vedrà se siasi o meno ottemperato alla legge fiscale, ma non si può far dipendere la sussistenza e la validità della convenzione nei rapporti tra le parti dalla mancata registrazione.

Nell'ultimo capoverso dell'articolo in esame poi si dice che i contratti stipulati tra il locatore e i terzi, con data certa anteriore al 15 dicembre 1920, e relativi alle case di abitazione contemplate nell'articolo 1 della presente legge, hanno efficacia anche di fronte agli inquilini.

Cosa si intende di dire con questa disposizione? Le case di abitazione contemplate nell'articolo 1 della presente legge sono quelle di prima categoria, e così, per Roma, quelle con pigione superiore a lire 6000 annue.

Si intende forse di dire che chi ha affittato o comprato l'appartamento prima del 15 dicembre 1920 ha diritto di andare al possesso, rendendosi così caduca ogni proroga?

È venuta avanti al Senato, come in una film cinematografica, una serie di proposte con trasformazioni continue, ad ogni seduta, ad ogni ora, senza alcuna illustrazione; non è quindi facile comprenderne la portata. Poiché già vennero rinviati all'Ufficio centrale altri articoli, non vi è una ragione plausibile

l'Ufficio centrale e il Governo non accettino la proposta del senatore Maggiorino Ferraris.

PRESIDENTE. Ma il senatore Ferraris Maggiorino non ha fatto una proposta di sospensiva, e se ella voleva farla non doveva entrare in merito.

POZZO. Nulla osta a che io stesso proponga la sospensiva, e ormai ne ho già detto anche le ragioni.

SPIRITO. Domando di parlare contro la sospensiva.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPIRITO. Son diversi giorni che noi discutiamo il presente disegno di legge: questo articolo 19 non è nuovo; ne abbiamo avuto il testo da tre o quattro giorni, e ciascuno ha potuto fare le sue considerazioni. Abbiamo ora ascoltato quelle dell'onorevole Maggiorino Ferraris e dell'onorevole Pozzo; se vi sono altre osservazioni, sentiamole, discutiamole così come si discutono tutte le leggi; ma non si deve rimandare un articolo, solo perchè non tutti gli onorevoli senatori hanno la medesima opinione; quindi ritengo che per porre fine alla discussione e per non andare all'infinito, si debba respingere la proposta di sospensiva. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole Pozzo insiste nella sua proposta?

POZZO. Non insisto ma prego l'onorevole relatore dell'Ufficio centrale di volere illustrare queste disposizioni. (*Commenti*).

SPIRITO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Spirito.

SPIRITO. Ho chiesto la parola per un chiarimento, il quale potrà servire altresì come una risposta, alle osservazioni dell'onorevole Pozzo in ordine all'articolo 19 che discutiamo.

Io non sono l'autore dell'articolo, quindi non ne assumo la difesa; osservo che si tratta un po' di termini empirici opposti nel medesimo, cosicchè si poteva mettere il giorno 15 dicembre 1920, o il 1° di dicembre, o qualche altra data. A me sembra che l'Ufficio centrale abbia avuto questo concetto: quando l'inquilino ha stipulato il contratto in un'epoca, in cui era sospinto, assillato dalla necessità di assicurarsi l'alloggio, cioè nel termine consuetudinario, in tale condizione l'inquilino se non è stato pro-

priamente iugulato, certo non ebbe piena libertà di azione.

Quando invece anteriormente, in tempo abbastanza lontano dal termine consuetudinario per le rinnovazioni, liberamente il locatario sottoscrive il contratto ed accetta date condizioni, magari un po' onerose: in questa situazione di fatto e di diritto, e credo di interpretare il pensiero dell'Ufficio centrale, il contratto liberamente formato tra le parti, senza nessuna impellente necessità e senza sospetto di coercizione, non autorizza a mettere in dubbio la libertà piena del consenso dei contraenti. Ebbene, a giudizio dell'Ufficio centrale, tali contraddizioni devono rimanere e ad esse non sarebbero applicabili le disposizioni della presente legge.

POZZO. Ho parlato di data certa.

SPIRITO. Non credo che a coloro che non rispettano i doveri sia riservato un diritto a parte; chi non osserva l'obbligo della registrazione dei contratti, subisce le alte ed i danni di questa mancanza.

Passando alla sostanza delle cose, con questo articolo l'Ufficio centrale mi sembra che abbia voluto dare una protezione a quanti hanno stipulato contratti dopo il 15 dicembre 1920, così agli inquilini i quali abbiano rinnovato il loro fitto, come ai terzi, cioè ai nuovi inquilini. Tutti costoro, avvicinandosi l'epoca consuetudinaria, si sono trovati nella necessità di dover subire anche le esagerate richieste dei proprietari. È inutile fare dei casi, ciascuno ne ha degli spettacolosi da raccontare. A questa concezione si riporta anche la ragione della osservazione da me fatta prima, e che con piacere ho visto accettata dall'onorevole relatore, e cioè che al terzo comma di questo articolo 19, si debba dire: « contratti conchiusi o rinnovati ». Non è indifferente la particella *o*; difatti contratto concluso è quello fatto con un terzo; contratto rinnovato è quello stipulato col precedente inquilino.

Fermato ciò, reca meraviglia il quarto comma dell'articolo 19, il quale sancisce che l'inquilino il quale abbia rinnovato i contratti per un canone superiore a quello che la legge stabilisce, ha il diritto di mantenerlo nei limiti della legge, vale a dire che si dovrà dedurne il maggior canone promesso o pagato.

Ma vi è una evidente deficienza: perchè al-

trettanto non si è stabilito per i casi, che anche avete detto di voler proteggere, di contratto con un inquilino nuovo? Il mio dubbio è ragionevole, perchè essendo identica la ragione della legge, come ha inteso l'Ufficio centrale, fra contratti di rinnovazione con l'inquilino e contratti con terzi di data certa posteriore al 15 dicembre 1920 per case lasciate libere, essi essendo soggetti alla stessa legge, debbono egualmente goderne le provvidenze e protezioni. Ritengo che l'Ufficio centrale sia caduto in una involontaria omissione.

In breve, io faccio proposta che la dichiarazione della riduzione del canone, alla misura che stabilisce la legge, venga espressamente estesa eziandio ai contratti nuovi. Su questo non mi pare possa cader dubbio, perchè se ne ha conferma in tutta l'economia dell'articolo 19.

Imperocchè essendosi stabilito che si debbano garantire gli uni e gli altri inquilini, ugualmente essi debbono beneficiare della riduzione. Anzi io andrei più in là nella semplificazione. Questo comma 4° sarebbe inutile, perchè, dal momento che si è determinato che questa legge si applica alla doppia specie di contratti da me indicati, evidentemente, dove essi eccedono, viene di necessità, di ineluttabile conseguenza, la riduzione del canone.

Ecco perchè mi permetto di proporre al Senato che al comma 4° sia apportata una lieve aggiunta che comprenda i contratti stipulati con i terzi; e non dubito che l'Ufficio centrale sarà consenziente, trattandosi più che altro di un chiarimento all'articolo da esso proposto.

CANNAVINA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANNAVINA. Per i contratti liberamente stipulati con nuovi inquilini si è d'accordo. Se la promulgazione della futura legge dovesse riguardare tali contratti si genererebbero grandi confusioni ed incertezze turbando anche di più la tranquillità degli inquilini: insomma, si complicherebbe la situazione.

Il disaccordo sorge per i contratti rinnovati con vecchi inquilini. Io non veggo perchè tali contratti rinnovati con gli antichi inquilini debbano restare validi qualora abbiano una data anteriore al 15 dicembre 1920, e debbano invece essere regolati con le nuove norme qualora essi siano stati rinnovati dopo il 15 dicembre 1920. Io domando e dico: se al 18 aprile

1920 è sopravvenuto il decreto-legge che libera le abitazioni e i negozi in una certa determinata epoca, ogni contratto rinnovato dopo la data del decreto ha dovuto necessariamente subire la influenza di questo, quindi, modificato il decreto, deve modificarsi il contratto in conformità delle nuove disposizioni, senza distinguere, come propone l'Ufficio centrale, fra contratti stipulati prima o dopo il 15 dicembre 1920, data che risulta arbitrariamente fissata o per lo meno non affidata a una qualsiasi plausibile congettura.

Mi spiego con un esempio. Un nostro illustre ed autorevole collega aveva in locazione un appartamento per la pigione annua, se non erro di lire seimila.

Publicato il decreto legge nell'aprile 1920 che liberava l'appartamento col 1° luglio 1921, il proprietario si è rivolto all'inquilino e gli ha tenuto il seguente discorso: « col 1° luglio 1921 voi sloggerete perchè la casa ritorna in mia libera disponibilità; se volete restare nell'appartamento dovete corrispondermi la pigione di ben lire diciottomila ».

L'inquilino, il nostro collega che nel luglio 1921 avrebbe dovuto sgombrare, ha dovuto subire tale ferrea condizione di cose creata dal decreto legge stipulando la rinnovazione iugulatoria del contratto proprio dopo il 18 aprile ma prima del 15 dicembre.

Perchè tale contratto dovrebbe restare immutato ed estraneo alle nuove condizioni di proroga?

Perciò proponevo e propongo tuttavia di sopprimere le parole « o rinnovati » che leggonsi nel terzo alinea. E poichè mi avveggo che la rinnovazione degli antichi contratti è contemplata nel comma quarto, in luogo di proporre un capoverso esplicativo inutile, propongo un semplice emendamento nel senso che in detto quarto comma alla data 15 dicembre 1920 si sostituisca quella 18 aprile 1920 che è quella dell'andata in vigore del decreto-legge.

Su ciò attendo le determinazioni dall'Ufficio centrale e dal ministro.

EINAUDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI, *relatore*. Ringrazio il senatore Spirito della chiara esposizione che ha fatto del significato delle cause transitorie, perchè l'art. 19 è quello che comprende le dispo-

zioni transitorie del decreto legge 18 aprile 1920, come era stato formulato originariamente alle disposizioni della legge come sta elaborandosi adesso. Fra i due regolamenti c'è un periodo intermedio che occorre disciplinare.

Il senatore Spirito ha messo molto limpidamente in luce le ragioni per le quali è stata scelta la data del 15 dicembre; inquantochè l'Ufficio centrale, d'accordo col Governo, ha ritenuto che fino a questa data dovesse mantenersi fede non solo ai contratti, ma anche alla legge vigente. Il rispetto alla legge vigente ha guidato l'Ufficio centrale nello stabilire questa data, inquantochè si è detto che il decreto aveva valore di legge e doveva regolare i rapporti fra le due parti. Proprietario e inquilino, sapevano che quell'appartamento a una certa data, primo luglio 1921, diventava libero, quindi hanno fatto il contratto in previsione di questa libertà. Noi riteniamo che fino a una certa data non vi sia stato jugulamento; però si è ritenuto che questo potesse avvenire a partire dal 15 dicembre e i contratti non potessero più liberamente essere consentiti, ma fosse l'urgenza che spingesse gli inquilini a rinnovare il contratto.

E allora interviene il legislatore e dice: I contratti conclusi dopo la data del 15 dicembre sono considerati disadatti alle nuove condizioni di aumento di pigione come sono stabilite dalla legge che andiamo formulando.

Questo spiega la ragione per cui non possiamo accettare l'emendamento Cannavina perchè egli riporterebbe quest'idea del jugulamento fino al 18 aprile 1920 e direbbe che fino d'allora coloro che hanno rinnovato i contratti si trovano sotto l'impero della necessità e non potevano fare a meno di farlo.

Ciò non corrisponde alla verità, al fatto come si è realmente manifestato. L'accettare quel principio ci porterebbe ad affermare quest'altro principio, che qualunque legge non occorra debba essere applicata nel tempo in cui è in vigore, perchè si aspetta un'altra legge che la modifichi.

Se questo principio viene accolto non si sa più quale sia la legge a cui si deve obbedire.

Bisogna pure rendere ossequio per la legge vigente fin quando essa rimane tale. Certamente si può ammettere che da un certo punto sia mutata talmente la condizione delle cose

per cui si possa passar sopra all'ossequio della legge. Se i presupposti su cui si basa l'ubbidienza alla legge non fossero completamente cambiati avrei detto anch'io: siano rispettati tutti i contratti fino alla data della legge presente. Noi ora non pretendiamo tanto; ma proponiamo un temperamento meritevole di accoglimento. Ma non posso nemmeno accogliere la proposta subordinata del senatore Spirito che vorrebbe che la stessa disposizione che è nel quarto comma per i contratti relativi a case di abitazione tra locatori e i terzi fosse estesa anche ai nuovi inquilini, perchè ed in quanto essi hanno un contratto posteriore al 15 dicembre 1920. Il nuovo inquilino ha concluso un contratto nuovo e pagherà il fitto che ha liberamente convenuto col proprietario. In qual modo si può dire che egli fosse jugulato dal vecchio locatore, se non lo aveva? Egli ha liberamente concluso un contratto con un nuovo proprietario e questo contratto deve essere rispettato.

SPIRITO (*interrompendo*). Ma allora, perchè avete scritta la data del 15 dicembre anche per i fitti nuovi? Siete voi che avete detto che i fitti nuovi stipulati con data posteriore al 15 dicembre 1920 dovranno essere regolati con la legge presente. Rileggete quello che avete proposto al terzo comma e vi persuaderete; io altro non domando che sieno evitati gli equivoci e le controversie il più possibile fra locatori ed inquilini, e sono disposto ad accogliere i chiarimenti opportuni che potrà dare l'Ufficio centrale.

EINAUDI, *relatore*. Ha ragione l'onorevole senatore Spirito del senso che in questo comma c'è un'imperfezione di forma; ma io ne traggio una conclusione completamente opposta alla sua, e cioè che i contratti conclusi anche con data posteriore al 15 dicembre 1920 devono essere regolati a norma delle convenzioni concluse tra le parti. (*Commenti vivaci, rumori, movimenti*).

Voci: A domani, a domani!

POLACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. Credo che allo stato attuale delle cose i senatori non possono seguire questa discussione sottile, non possono averne chiara nozione in mezzo a tanto avvicinarsi e accavallarsi di emendamenti e di sostituzioni di ter-

mini. Mi sembra perciò necessaria la sospensiva anche su questo articolo e ne faccio formale proposta.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Mi associo alla proposta del senatore Polacco di rimandare a domani la continuazione della discussione perchè si abbia il tempo di chiarire alcuni punti.

Nella tecnica legislativa è necessario soprattutto adoperarsi a che si risponda al bisogno di avere formule di grande chiarezza.

Visto che siamo oramai giunti ad ora tarda e che è stata sospesa la discussione su altra disposizione, mi sembra che non possa esservi difficoltà a rinviare anche questo articolo 19, per potere intanto trovar modo di intenderci su correzioni attuabili praticamente e con grande celerità.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, l'onorevole senatore Polacco ha proposto il rinvio dell'articolo 19 alla seduta di domani e l'onorevole ministro per la giustizia si è associato alla sua proposta.

Pongo ai voti la proposta stessa. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

PRESIDENTE. L'articolo 19 è rinviato a domani, insieme con gli articoli 11 e 18.

Il seguito della discussione di questo disegno di legge si svolgerà nella seduta di domani.

Annuncio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole segretario Pellerano di dar lettura delle interrogazioni presentate alla Presidenza.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Al ministro dell'interno e al ministro dell'istruzione pubblica per sapere se sia consentito a pubblici ufficiali e ad educatori di obbligare gli alunni, come è avvenuto a Spilamberto (Modena), a togliere i segni tricolori, considerando così i colori del vessillo nazionale come distintivo di parte; atto che può sembrare parodia della caccia al tricolore, triste impresa che non portò fortuna ai Governi tirannici ed all'Austria Asburghese, dall'epoca dei Ducati e dell'occupazione Lombardo-Ve-

neta sino alle persecuzioni contro gli italiani di Trento e Trieste, nelle quali si sfogava l'ira impotente dell'oppressore.

Vicini.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Mengarini a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

MENGARINI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1646, riguardante le norme per la fornitura dei materiali occorrenti alla Amministrazione dei telefoni;

Conversione in legge del Regio decreto 21 settembre 1919, n. 1850, riguardante l'aumento delle tariffe telefoniche.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Mengarini della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Doinani alle ore 15 seduta pubblica, col seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 320, concernente disposizioni sugli affitti e le pigioni delle case di abitazione (N. 258);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 618, contenente disposizioni sugli affitti e le pigioni delle case di abitazione in Roma (N. 259);

Conversione in legge del decreto-legge 15 agosto 1919, n. 1514, che stabilisce norme circa il contratto di affitto di fabbricati urbani e parte di essi serventi ad uso di bottega, negozi, magazzini, uffici amministrativi e studi commerciali e professionali (N. 119);

Conversione in legge dei Regi decreti 4 gennaio 1920, n. 1, 15 febbraio 1920, n. 147 e 18 aprile 1920, n. 475, concernenti provvedimenti diretti a mitigare le difficoltà degli alloggi (N. 257);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 aprile 1920, n. 477, contenente nuove disposizioni per gli affitti e le pigioni delle

case di abitazione e degli edifici urbani ad uso di bottega, negozio, magazzino, studio, ufficio e simili (N. 126);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1921, n. 13, portante provvedimenti sui poteri del Commissario del Governo agli alloggi (N. 282);

Provvedimenti per le controversie relative alle locazioni dei negozi (N. 273).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 luglio 1918, n. 1007, riguardante l'acquisto da parte dello Stato, del palazzo (già Balugani) di proprietà del comune di Modena, come sede degli uffici provinciali postali e telegrafici di quella città (N. 247);

Costituzione del comune di Terravecchia (N. 262);

Provvedimenti per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri (N. 271);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 1° ottobre 1916, n. 1324, col quale i tenenti del corpo Reale equipaggi possono essere promossi capitani compiuti i 12 anni complessivamente nel gradi di tenente e di sottotenente (N. 233);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 26 agosto 1917, n. 1473, relativo alla compilazione del quadro di avanzamento a sottotenente macchinista (N. 209);

Conversione in legge del Regio decreto 16 maggio 1915, n. 742, che trasferisce nei ruoli del Regio esercito gli iscritti del corpo Reale equipaggi che abbiano assunto o assumano servizio nella Regia guardia di finanza (N. 227);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1159, relativo alla concessione di una speciale aspettativa agli ufficiali della Regia marina per ragioni di alto interesse pubblico (N. 232);

Garanzia dei crediti dello Stato per anticipazioni accordate sul prezzo delle forniture e riparazioni occorrenti alle Ferrovie dello Stato (N. 275);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 dicembre 1918, n. 914, che detta norme speciali circa l'espropriazione e la occupazione degli immobili, compresi nel peri-

LEGISLATURA XXV — 1ª SESSIONE 1919-21 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 FEBBRAIO 1921

metro della zona monumentale di Roma (numero 279);

Per l'indennità ai pubblici amministratori (N. 166);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2304, con cui si istituisce, per le nuove provincie, una nuova provvisoria Sezione (VI Sezione) del Consiglio di Stato (N. 114);

Fondo per provvedimenti contro la tubercolosi di guerra (N. 162);

Applicazione del contributo straordinario per l'assistenza civile (N. 187).

La seduta è sciolta (ore 18.30).

Licenziato per la stampa il 15 marzo 1921 (ore 12).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche

CX TORNATA

SABATO 19 FEBBRAIO 1921

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Congedi pag. 3229

Disegni di legge (discussione di):

« Conversione in legge del Regio decreto-legge
16 gennaio 1921, n. 13, portante provvedimenti
sul poteri del Commissario del Governo agli al-
loggi » 3232

Oratori:

ALESSIO, *ministro dell'industria e del com-
mercio* 3250
AMERO D'ASTE, *presidente dell'Ufficio centrale* 3243
CAMPILLO 3242, 3243
CANNAVINA 3255
CONTI 3256
DE CUPIS 3245 *passim* 3257
DEL GIUDICE 3254
DI BRAZZA 3245
EINAUDI, *relatore* 3235 *passim* 3256
FERA, *ministro della giustizia e degli af-
fari di culto* 3232 *passim* 3252
GIORDANO APOSTOLI 3256
MELODIA 3246, 3248, 3256
MONTARA 3248 *passim* 3256
POLACCO 3233 *passim* 3247
ROTA 3240 *passim* 3255
SCHANZER 3237, 3239
SONNINO SIDNEY 3257
SPIRITO 3256 *passim* 3258

(rinvio di discussione di) 8231

Interrogazioni (annuncio di) 3258

(risposta scritta ad) 3259

(svolgimento di):

« Del senatore Capece Minutolo sulle famiglie
italiane che hanno dovuto lasciare la Russia dove
vivevano e che vivono in Patria in tristissime
condizioni » 3229

Oratori:

CAPECE MINUTOLO 3230
DEGNI, *sottosegretario di Stato per le terre
liberate* 3229

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri delle colonie, della
giustizia e affari di culto, dell'istruzione pub-
blica, dei lavori pubblici, dell'industria e com-
mercio e il sottosegretario di Stato per le terre
liberate.

BETTONI, *segretario*. Legge il processo
verbale della seduta precedente, il quale è
approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo: il se-
natore Foà di giorni otto e il senatore Cle-
mente di giorni dodici.

Se non si fanno osservazioni s'intendono ac-
cordati.

Svolgimento di una interrogazione.

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per
le terre liberate si dichiara pronto a rispon-
dere alla interrogazione, che era stata rinviata,
del senatore Capece Minutolo al Presidente del
Consiglio dei ministri, ministro dell'interno:
« Per sapere se creda urgente ed opportuno di
prendere in considerazione la sorte di alcune
famiglie italiane che hanno dovuto lasciare la
Russia, dove vivevano, e che vivono in patria
in tristissime condizioni ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegre-
tario di Stato per le terre liberate.

DEGNI, *sottosegretario di Stato per le terre
liberate*. Onorevoli senatori, il Governo, a
mezzo del Ministero delle terre liberate, non
ha mancato di promuovere e adottare tutti i

provvedimenti resi necessari a favore dei nostri connazionali rimpatriati dalla Russia in seguito alle agitazioni politiche colà verificatesi.

Infatti con circolare 4 settembre 1920 abbiamo ricordato ai signori prefetti le disposizioni già date fin dal maggio 1919 circa la doverosa assistenza verso i nostri connazionali rimpatriati dalla Russia. Le providenze stabilite sono le seguenti: spetta ai rimpatriati, a cura delle singole prefetture, di aver ricovero e indumenti, oltre un sussidio in denaro che è della misura di lire 150 per ciascun componente la famiglia del profugo se riceve indumenti, e di 350 lire in caso contrario. Inoltre, ai detti connazionali vengono anche forniti i mezzi di rimpatrio ai loro comuni di origine, sia per le persone sia per i bagagli. Il rimpatrio viene attuato o nei comuni d'origine o nel comune di ultima residenza, secondo che crede opportuno il prefetto, tenuto conto della facilità di occupazione che i profughi possano trovare in questi comuni. Per coloro i quali appartengono a terre nelle quali non è ancora libero il ritorno, vale a dire terre liberate e redente, è data facoltà ai prefetti di farli rimpatriare in un comune qualunque, esclusa la capitale, dove i profughi possono domandare la residenza provvisoria, ed a costoro è fatta la stessa condizione che viene fatta ai profughi delle terre liberate o redente, cioè viene loro fornito il sussidio ordinario, secondo dispone il decreto ministeriale 27 dicembre 1919 che regola ancora l'assistenza delle poche migliaia di profughi che non possano tornare nelle loro case.

Finalmente i rimpatriati vengono segnalati ai singoli prefetti o ai governatori delle terre redente perchè raccomandino i profughi, se del caso, alle opere pie locali per eventuali ulteriori assistenze.

Queste sono le providenze che sono state prese in ordine ai profughi della Russia e il Governo cura con ogni zelo che esse siano fedelmente eseguite. Quando venga fatto noto al Ministero che nelle singole prefetture non si attuino queste norme, il Ministero ha cura di richiamare all'osservanza di esse i singoli prefetti. Io ho l'onore di far conoscere al Senato il testo di un telegramma inviato ieri al prefetto di Massa-Carrara poichè era venuto a

nostra conoscenza che alcune famiglie di profughi non avevano avuto la dovuta assistenza. Il telegramma suona così: « Mi è riferito che non sarebbe stata data dovuta assistenza a norma della circolare 4 settembre 1920 alla famiglia Morelli Orlando nè a quelle Pacitti e Carbone; si prega la V. S. di fornire d'urgenza le opportune informazioni ».

Sono pervenute al nostro Ministero anche lamentele da parte di alcuni profughi russi, perchè ad essi non è dato il cambio della carta moneta; a questo proposito devo far rilevare che noi ci siamo rivolti al Ministero del tesoro, ma il Ministero del tesoro ha risposto che non è possibile prendere alcun provvedimento, come accade del resto per tutte le altre valute di Stati esteri, da poichè non è possibile prendere un provvedimento per tutte le valute di Stati esteri e ci si può occupare soltanto del cambio della carta moneta austro-ungarica nei paesi annessi. Queste sono le informazioni che dovevo all'onorevole interrogante ed al Senato; io spero che l'onorevole interrogante vorrà riconoscere che il Governo ha compiuto, per quanto era possibile, il suo dovere.

CAPECE MINUTOLO. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPECE MINUTOLO. Ringrazio l'onorevole sottosegretario di Stato per la cortese risposta che ha voluto dare alla mia interrogazione. Io non ho soverchia fiducia nelle interrogazioni, ma faccio eccezione per l'onorevole sottosegretario di Stato e per l'onorevole ministro.

Molte volte succede che, con buone parole e con argomenti felicemente trovati, le questioni si mettono a tacere.

Quando questo avviene per questioni di scarso interesse, la cosa non ha importanza, ma qui, onorevoli senatori e onorevole sottosegretario di Stato, si tratta di gente che muore ancor oggi di fame, perchè malgrado tutto quanto ha affermato l'onorevole sottosegretario di Stato, fino a questo momento queste disgraziate famiglie di italiani che risiedevano in Russia e che ne sono state cacciate dalla rivoluzione, si trovano in condizioni deplorabili, a differenza di quanto accade in Francia, in Inghilterra e in America, dove sono accolte in modo fraterno ed è riconosciuta la loro valuta che noi non vogliamo riconoscere.

Questi disgraziati si sono rivolti ad alcuni

deputati e ad alcuni senatori, perchè finalmente venisse una dichiarazione che li confortasse.

Io ricevo molte lettere di questa povera gente che ho conosciuto laggiù in condizioni floridissime; uno di questi che mi scrive era proprietario del più grande albergo di Pietrogrado e faceva onore al nome italiano. Ebbene ora egli mi scrive questo tra l'altro: « tremo al pensarlo, sono senza casa, senza tetto, senza mezzi; la fame si avvicina ». Ora io darò all'onorevole sottosegretario di Stato il nome di costui e mi auguro che il telegramma che ha fatto per il prefetto di Massa Carrara vorrà farlo per tutti i prefetti e che richiamerà l'attenzione del Ministero del Tesoro, perchè riconosca la valuta, giacchè non si fa ora questione di dare e di avere: abbiamo il dovere di provare a tutti gli Italiani che si trovano sparsi per il mondo e che si rivolgono all'Italia, che la patria unanime risponde al loro affetto. (*Approvazioni*).

Rinvio della discussione del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 aprile 1920, n. 477, contenente nuove disposizioni per gli affitti e le pigioni delle case di abitazione e degli uffici urbani ad uso di bottega, negozio, magazzino, studio, ufficio e simili » (N. 126-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge N. 126-A.

Nella seduta di ieri furono rinviati gli articoli 11, 18 e 19.

Prego il senatore segretario Bettoni di dare lettura dell'art. 11 nel nuovo testo concordato fra Governo e Ufficio centrale.

BETTONI, segretario, legge:

Art. 11.

A partire dal 1° luglio 1921 il proprietario, a qualunque data risalga il suo acquisto, ed in ognuno degli anni di proroga ha diritto di occupare la casa per abitazione sua o dei propri figli purchè:

a) la locazione sia giunta a scadenza a termine del contratto;

b) effettivamente abbia ad occupare la casa per uso di abitazione, eccettuato qualsiasi altro

uso esclusivo d'industria, commercio o professione;

c) sia dato all'inquilino il termine di un anno dalla ricevuta disdetta per provvedere allo soggio.

Qualora il proprietario non occupi effettivamente la casa per almeno due anni consecutivi a partire dal giorno in cui la casa si è resa per lui disponibile, egli sarà tenuto ai danni a favore dell'inquilino sloggiato.

Ai fini di quest'articolo alla data del 1° luglio 1921 si intende sempre sostituita, per i comuni ove i contratti di locazione hanno inizio e scadenza ad epoca consuetudinaria, la data consuetudinaria immediatamente posteriore. L'anno per la disdetta non potrà prendere inizio se non da una data posteriore alla pubblicazione della presente legge. L'inquilino non potrà essere costretto in ogni caso a lasciare l'appartamento se non alla data consuetudinaria degli sloggi, la quale sia posteriore alla scadenza del termine di un anno dalla disdetta.

Nella ipotesi di vendita di case, anche ad appartamenti separati, il pretore nel cui territorio trovasi la casa locata, può sospendere a favore dell'inquilino l'esercizio della facoltà che spetterebbe al nuovo acquirente di adibire la casa o l'appartamento per abitazione propria. Nel decidere su tale sospensione, il pretore dovrà tener conto dei criteri stabiliti nell'articolo 11 del Regio decreto-legge 16 gennaio 1921, n. 13.

Voci: Ma non abbiamo avuto comunicazione di questo nuovo testo.

PRESIDENTE. La segreteria ha ricevuto alle 14 il testo concordato e lo ha fatto stampare: è stato distribuito all'ingresso dell'Aula.

Voci: Ma nessuno lo ha.

FERA, ministro della giustizia e degli affari di culto. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERA, ministro della giustizia e degli affari di culto. Vorrei fare una proposta.

È a presumere che molti onorevoli senatori, avendo ricevuto il testo concordato solo in questo momento...

Voci. Non lo abbiamo avuto affatto.

FERA, ministro della giustizia e degli affari di culto. Ed allora tanto più è opportuno quello che dirò. Io presumevo che non

tutti avessero avuto tempo di leggere il nuovo testo e considerarlo come si conviene.

Ora che apprendo che non l'hanno nemmeno ricevuto, ritengo necessario che si rimandi la discussione dei due articoli 11 e 19 del decreto 18 aprile 1920, n. 477, e si passi all'esame del decreto-legge successivo, dando, frattanto, modo agli onorevoli senatori di avere tutti il nuovo testo concordato e leggerlo attentamente.

Propongo che si proceda alla discussione relativa al decreto 16 gennaio 1921 portante provvedimenti sui poteri del commissario del Governo per gli alloggi.

SPIRITO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPIRITO. Accetto la proposta dell'onorevole guardasigilli, ma poichè ciascuno di noi ha i suoi impegni, pregherei di sospendere la discussione di questi due articoli per un'ora e di cominciare a discutere l'altro progetto; in quest'ora ciascuno di noi avrà agio di esaminare il nuovo testo che si propone per i due articoli.

PRESIDENTE. Per ora si sospenderà la discussione di questo articolo 11 e dei successivi; e poi, quando il testo concordato sarà stato distribuito a tutti, si parlerà del momento più opportuno per discuterlo, ma certamente prima della fine della seduta.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1921, n. 13, portante provvedimenti sui poteri del Commissario del Governo agli alloggi » (N. 282-A).

PRESIDENTE. Ora passeremo alla discussione degli articoli del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto legge 16 gennaio 1921, n. 13, portante provvedimenti sui poteri del Commissario del Governo agli alloggi ».

Chiedo al guardasigilli se accetta che la discussione si apra sul testo emendato dall'Ufficio centrale.

FERA, ministro della giustizia e degli affari di culto. Accetto.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Bettoni di dar lettura degli articoli.

BETTONI, segretario, legge:

Art. 1.

I Commissari del Governo per le abitazioni esercitano le attribuzioni indicate negli articoli seguenti nelle città che al 31 dicembre 1919, secondo i dati dell'anagrafe municipale, avevano raggiunto o sorpassato i centomila abitanti, per le quali il Governo abbia riconosciuto la necessità di istituirli.

Tali attribuzioni sono estese anche ai comuni circostanti alle dette città e tali da potersi considerare come zona suburbana. L'elenco di tali comuni sarà compilato dai prefetti, con ordinanza emessa di concerto coi Commissari medesimi.

Le autorità politiche ed amministrative devono prestare il loro concorso e quello dei loro funzionari ed agenti della forza pubblica, se occorre, affinché il commissario possa adempiere efficacemente il suo ufficio.

Il Commissario è assistito da una Commissione consultiva composta in pari numero di proprietari ed inquilini, indicati dalle rispettive organizzazioni locali, ove esse esistano: ed in caso diverso, scelti dal Prefetto della provincia. Fa parte altresì della Commissione un ingegnere architetto scelto di comune accordo dagli altri quattro membri della Commissione; od in difetto di accordo, dal Prefetto della Provincia, tra gli ingegneri del Genio civile. Il Commissario potrà chiedere alla Commissione un parere nelle questioni che riterrà utile sottoporre al suo esame, oltre quelle previste dal presente decreto. Tale parere dovrà essere chiesto ogni qualvolta almeno due componenti la Commissione stessa ne facciano domanda.

Il Commissario ha anche facoltà di farsi coadiuvare da cittadini designati dal prefetto per gli scopi attinenti al suo ufficio.

PRESIDENTE. A questo articolo 1 sono proposti due emendamenti dal senatore Polacco del tenore seguente:

Art. 1.

Al quarto comma sostituire il seguente:

Il Commissario è assistito da una Commissione consultiva composta di due proprietari e di due inquilini indicati dalle rispettive organizzazioni locali ove esistano, ed in caso diverso scelti dal Prefetto della provincia. Con

le stesse modalità saranno pure nominati due membri supplenti, uno proprietario ed uno inquilino, i quali sostituiranno gli effettivi in caso di impedimento. Fa parte altresì della Commissione un ingegnere scelto dal Prefetto della provincia tra gli ingegneri del Genio civile. Il Commissario potrà chiedere ecc. come nel testo dell'Ufficio centrale.

Poi inserire un comma così formulato:

I membri della Commissione consultiva possono venire ricusati dalle parti nei casi previsti dall'articolo 116 del Codice di procedura civile ed è ad essi applicabile il disposto dell'articolo 119 dello stesso Codice. Sulla ricusazione od astensione delibera immediatamente e definitivamente il Prefetto della provincia.

Ha facoltà di parlare il senatore Polacco per svolgere i suoi emendamenti.

POLACCO. Apro il fuoco degli emendamenti su questo disegno di legge che è stato così bistrattato durante la discussione generale. Parrà forse fuori di luogo il fare proposte come quelle che io presento, tali da completare il congegno di quella Commissione consultiva che sta intorno al commissario degli alloggi, dacché del commissario stesso, per effetto del controprogetto Mortara, par che ormai siano contati i giorni, come di istituto che versi in istato di meritata agonia. Ma fo osservare che l'onorevole Mortara stesso è partito dal presupposto che il disegno di legge venga approvato. Egli disse: Dacché io ho l'onore di far parte di questo alto Consesso non ho mai visto che un disegno ministeriale raccolga palle nere in numero di metà più uno; quindi già nel pensiero dell'onorevole collega, che mi duole non vedere presente, la conversione in legge del decreto in esame per parte del Senato è sicura. E allora convien riflettere che, funzionando già dal gennaio codesto istituto per effetto del decreto-legge, esso continuerà a vivere anche se noi approveremo poi il controprogetto dell'onor. Mortara che ne segnerebbe la cessazione alla fin di settembre di quest'anno, o se è possibile anche prima. Nè so quanto gioverà il segnare noi tale termine, perchè quando avremo approvato e il decreto-legge e il controprogetto Mortara, tutto dipenderà dal momento, che non possiamo ora prefinire, nel quale anche la Camera dei deputati porterà sulle nostre deliberazioni il suo voto.

Di fronte a questo stato di cose viene la necessità di cercar di migliorare per quanto è possibile, questo istituto del commissario degli alloggi, fatto bersaglio forse a troppo più acuti strali che esso realmente non meritasse e reso certamente maleviso da quell'eccesso di poteri che il decreto del gennaio gli ha conferiti, e che siamo tutti concordi nell'idea di voler temperare. Già ce ne ha data, con una quantità di provvide disposizioni, la prova il nostro Ufficio centrale, alle cui proposte l'onorevole ministro ha dichiarato di accedere. Altri freni potremo ancora aggiungere nel corso della nostra discussione. Ma sta di fatto che questo commissario degli alloggi perdurerà per un tempo che non possiamo per ora prestabilire e durante il quale nostro precipuo fine e obbietto ha da essere che esso funzioni meglio di quello che abbia funzionato dal gennaio ad oggi.

Io credo pertanto che più pratico ancora dello stabilire un termine prossimo, al giungere del quale debba cessare codesto istituto, sia invece rivolgere al Governo un caldo voto, cioè che, tosto che noi avremo con tutti questi temperamenti ricondotto entro una migliore orbita l'azione del commissario agli alloggi, si provveda ad emanare un nuovo testo che immediatamente surrogli questo decreto-legge, il quale altrimenti continua ad avere la sua applicazione, con tutti quegli inconvenienti e difetti che quest'alto Consesso avrà concordemente notato ed a cui avrà, consenziente lo stesso Governo, cercato di porre riparo. Questo sistema che io consiglio ha già avuto dei precedenti a tutti noti.

Non posso consentire con l'onorevole ministro guardasigilli quando dice che il Governo non ha deviato col decreto in esame dal suo lodevolissimo proposito di non più emanare decreti-legge, perchè qui non si trattava che di coordinare disposizioni anteriori. Quest'affermazione non è esatta, dacché in questo decreto-legge che stiamo esaminando si sono introdotte *ex novo* profonde modificazioni del diritto sostanziale vigente. Era preferibile dunque mettersi una buona volta per la via maestra ed anzichè emanare il decreto, presentare un disegno di legge organico, magari in via d'urgenza, perchè su di esso si fossero pronunciate le due Camere. E allora col loro assenso si introducevano pure modificazioni ardite e profonde al diritto ci-

vile vigente: non io me ne sarei formalizzato come non me ne formalizzo ora che in sostanza sotto forma di ratifica di un decreto-legge stiamo facendo una legge nuova. Perchè, ove realmente ne ricorra la necessità e l'urgenza, ben può intaccarsi anche il diritto di proprietà, qual è configurato nel nostro Codice civile, il quale risale al 1865. Da allora ad oggi il concetto della proprietà, al pari di tanti altri concetti giuridici, si è venuto modificando in ordine alle esigenze sociali, e noi non siamo così gelosi custodi di quest'arca santa che è il Codice civile da inorridire se vi si pone la mano in questo o in quel punto. Lo si è pure intaccato anche coi decreti-legge a cui accennava l'onorevole senatore Mortara nella maniera più profonda.

Già tutta questa materia di proroghe di diritto nella durata delle locazioni, di aumenti entro date percentuali dei prezzi di fitto, importa profonde ferite a quel principio cardinale di diritto civile il quale dice che il contratto è legge fra le parti. Eppure ben si fece così statuendo di fronte a condizioni di cose eccezionalissime e tali da imporre la deroga a questa norma altrettanto fondamentale del diritto civile quanto quella che presenta la proprietà come il diritto più assoluto. Ricordiamo del resto che nella stessa definizione che nel Codice è data della proprietà il concetto di potere assoluto è subito ristretto dall'aggiunta « purchè non se ne faccia un uso contrario alle leggi ed ai regolamenti ».

Il potere legislativo ha dunque la podestà di fare nuove leggi le quali introducano limitazioni nuove a questo diritto di proprietà, in quanto siano richieste da ragioni impellenti, come quelle che nessuno può disconoscere esistano di fronte alla crisi degli alloggi che è oggi una delle più gravi questioni sociali. Il Senato ha, pochi giorni fa, apportato nuovi vincoli alla proprietà nel disegno di legge relativo alle bellezze panoramiche; e fu provvido consiglio trattandosi di argomento di alta importanza anche per l'educazione delle nostre popolazioni. Ma non arrestiamoci poi su questa via proprio quando si fanno innanzi bisogni anche più incalzanti come quelli che attengono alle primarie condizioni della vita. Il legislatore deve pur rivolgere le sue rapide cure là dove più rimoreggi il tuono foriero della tem-

pesta, di quella tempesta alla quale bene accennava il senatore Loria parlando nella discussione generale. E però è vano il lamentarsi che delle tante forme di proprietà sia quella edilizia che sopporta tutto il peso dei vincoli di cui stiamo occupandoci. Ora si tratta di provvedimenti, però sempre di natura transitoria, sfavorevoli ai proprietari di case; come ieri si è trattato di provvedimenti a carico dei fondi rustici quando abbiamo imposto dei prezzi d'impero per le messi e come domani può trattarsi di provvedimenti a carico dei commercianti se a prezzi d'impero si assoggettino merci di prima necessità formanti oggetto dei loro negozi.

Nessun preconcetto dunque ci turbi in questi riguardi: soltanto si badi a provvedere negli stretti limiti del necessario e, con le maggiori guarentigie che pur si devono sempre al sacro diritto di proprietà nell'atto stesso in cui lo si contempera con preminenti esigenze sociali.

Ora, detto questo (e chieggo scusa se mi sono dilungato dall'oggetto del mio emendamento), parmi necessario che funzioni nel miglior modo la Commissione consultiva posta intorno al commissario degli alloggi, ed a questo mirano le poche modificazioni da me proposte.

Quanto alla forma osservo che nel testo dell'articolo 2 è detto: « Il commissario è assistito da una commissione consultiva composta in pari numero di proprietari ed inquilini... ». Il « pari numero » è espressione indeterminata. Solo dopo viene detto: « Fa parte altresì della Commissione un ingegnere architetto scelto di comune accordo dagli altri quattro membri della Commissione ». Dunque si dica addirittura sin dal principio: « Il commissario è assistito da una Commissione consultiva composta di due proprietari e di due inquilini indicati dalle rispettive organizzazioni locali ove esistono, e in caso diverso scelti dal prefetto della provincia ».

Ma io aggiungerei ancora: « Con le stesse modalità saranno pure nominati due membri supplenti, uno proprietario ed uno inquilino, i quali sostituiranno gli effettivi in caso di impedimento ».

Questa aggiunta io l'ho tratta dal disegno di legge che dovremo in seguito discutere relativo agli affitti dei negozi. Ed è necessaria perchè altrimenti in caso di assenza di uno dei membri effettivi si dovrebbe volta per volta

far nominare un supplente, senza di che la Commissione non potrebbe, paritetica qual'è, funzionare. E ciò con evidente perdita di tempo.

A questo inconveniente provvede l'emendamento da me proposto il quale suona così « Con le stesse modalità saranno pure nominati due membri supplenti, uno proprietario ed uno inquilino, i quali sostituiranno gli effettivi in caso di impedimento ».

Vengo ad un altro punto. Il testo dell'Ufficio centrale dispone che faccia parte altresì della Commissione un ingegnere architetto scelto di comune accordo dagli altri quattro membri della Commissione o in difetto di accordo dal prefetto della provincia fra gli ingegneri del Genio civile. Mi pare che con procedimento più spiccio si potrebbe addirittura deferire al prefetto della provincia la nomina di questo ingegnere del Genio civile che l'Ufficio centrale giustamente desidera entri a completare la Commissione consultiva, la quale così viene composta in numero dispari, mentre altrimenti sarebbe di quattro membri. Ma non va il dire che deve trattarsi di ingegnere architetto postochè fra gli ingegneri del Genio civile raro è che si trovino degli architetti. Si dica dunque puramente e semplicemente che questo ingegnere sarà nominato dal Prefetto fra gli ingegneri del Genio civile locali.

Inoltre io proporrei un'aggiunta relativa alla facoltà che le parti abbiano di ricusare alcuni membri nei casi indicati dall'art. 116 del codice di procedura civile, che sono casi di incompatibilità evidente, incompatibilità morale e giuridica. Qui non siamo di fronte, è vero, ad un collegio di giudicanti, ma pare a me che la facoltà di ricusazione che pur è stata provvidamente inserita nell'altro disegno di legge sulle locazioni degli alloggi ha ragione di essere anche qui. Non l'aveva forse nell'originario decreto-legge, perchè allora la funzione di questa Commissione era meramente consultiva ed il Commissario poteva sempre dipartirsi dal parere emesso da questa Commissione; ma ora che, per le provvide disposizioni aggiunte dall'Ufficio centrale d'accordo col Governo, in un gran numero di casi è richiesto non soltanto il voto, ma il voto favorevole di questa Commissione perchè il Commissario degli alloggi possa prendere qualche provvedimento, ed anzi in un caso non basta

nommeno il parere favorevole ma occorre il voto unanime, la cosa muta aspetto. In tali casi chi decide in fondo è la Commissione e non è da ammettersi il voto di chi può avere rapporti di stretta parentela o di affari con una delle parti; il suo giudizio sulle questioni che dividono le parti medesime, sarebbe evidentemente sospetto di partigianeria.

Queste le ragioni dei miei emendamenti.

EINAUDI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta gli emendamenti proposti dal senatore Polacco, perchè l'hanno convinto le ragioni con le quali il proponente li ha illustrati.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Io dichiaro di non avere difficoltà ad accettare gli emendamenti proposti dall'on. senatore Polacco. Essi corrispondono, per quanto concerne la composizione della Commissione paritetica al concetto che ha ispirato il Governo e l'Ufficio centrale nella redazione dell'articolo; anzi, sotto un certo aspetto, può dichiararsi che meglio raggiungano la finalità che noi ci siamo proposta.

Quanto alla concessione, alle parti, di esercitare il diritto di ricusazione, a norma dell'articolo 116 del codice di procedura civile, pur notando che, in linea di principio, essa non è oppugnabile, non debbo nascondere che mi desta qualche preoccupazione.

Ho già detto altre volte che il Governo non è alieno dal prendere nella più deferente considerazione tutte le correzioni che gli vengono suggerite e che migliorino l'attuale redazione dei disegni di legge e a tale proposito mi mantengo fedele anche nel caso di cui trattasi.

Ma questo diritto di ricusazione mi sembra che possa dar luogo a degli inconvenienti; esso potrà infatti costituire un valido espediente dilatorio se usato maliziosamente da chi voglia procrastinare il provvedimento del commissario degli alloggi che, come in altra occasione ho fatto rilevare, trae la sua massima utilità dal suo carattere di grande celerità e di libertà da ogni formalismo ingombrante.

Si tenga presente che non siamo più nelle condizioni di prima, in cui il commissario degli

alloggi si determinava liberamente, senza la preventiva consultazione di altre persone: oggi abbiamo una serie di disposizioni che impongono al commissario di sentire il parere della Commissione e talora gli prescrivono di uniformarsi senz'altro.

Questa è la ragione della mia preoccupazione ed ho creduto doveroso farla presente all'alta Assemblea.

Quanto, poi, all'altra proposta del senatore Polacco, essa è diretta, se io non ho male compreso, ad ottenere che sia data subito efficacia alle correzioni che il Senato apporterà al decreto-legge. Intende dire, con ciò, il senatore Polacco che noi, prima che la Camera si pronunzi, emaniamo un altro decreto-legge correttivo di questo del 16 gennaio 1921? È questo il suo pensiero? (*Cenno di assenso del senatore Polacco*).

Mi permetta, in tal caso, di farle rilevare che tale modo di procedere costituirebbe bensì un atto di grande ossequio verso il Senato, ma sarebbe molto irriguardoso per l'altro ramo del Parlamento, che deve pure esprimere il suo pensiero sulle questioni delle quali oggi stiamo trattando.

Io non credo, onorevole Polacco, che si possa emanare nell'intervallo fra l'esame di questa Assemblea e quello della Camera dei deputati un altro decreto-legge correttivo del primo, perchè ciò non sarebbe conforme all'alta considerazione che il Governo deve avere anche per l'altra parte del Parlamento. In tali limiti ed in tal senso dichiaro di non accogliere la sua proposta.

Quanto poi a tener conto dei suggerimenti e delle correzioni che il Senato apporta al disegno di legge, non mi rifiuto di farlo e, compatibilmente a quanto è consentito dalla necessità di applicare il decreto-legge fino a che non sia definitivamente modificato così come fu emanato, non mancherò di interessarmi perchè siano impartite ai commissari degli alloggi istruzioni nel senso di tener presente il voto del Senato. Debbo poi ringraziare il senatore Polacco per l'ausilio che con la sua alta saggezza ha voluto prestare alle mie argomentazioni nel punto in cui esse contrastavano con quelle del senatore Mortara. Ripeto a questo proposito ciò che ebbi l'onore di affermare innanzi al Senato nella seduta del 16 corrente,

che cioè i concetti tradizionali del diritto di proprietà, hanno, in conseguenza dei mutati bisogni, dovuto subire ben più gravi modificazioni, di quelle sancite nel nostro testo del decreto del commissario per gli alloggi e non era perciò il caso di mostrarsi tanto severi verso siffatto progetto.

È per me di grande conforto constatare che un così grande cultore del diritto civile, come il senatore Polacco, abbia con la sua autorevole parola convalidato le mie modeste ma sicure affermazioni! (*Approvazioni*).

SPIRITO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPIRITO. L'onorevole Polacco ha prevenuta una preghiera che io pensavo di rivolgere all'onorevole ministro. Io non so se il pensiero dell'onorevole collega Polacco fosse quello di domandare al Governo di emettere un decreto-legge unicamente per queste che dovrebbero essere le mansioni e i doveri del commissario civile; io credo invece che egli abbia avuto l'intento di proporre che fosse emesso un nuovo decreto-legge riguardante l'insieme di questi decreti relativi a tutta la materia degli alloggi.

Io mi preoccupo, onorevole ministro, non tanto della questione del commissario degli alloggi (perchè evidentemente essendo esso alla dipendenza del Presidente del Consiglio, il Governo può facilmente fare in modo, con istruzioni e circolari, che le modificazioni e le osservazioni che sono state portate dal Senato abbiano effettivamente la loro pronta attuazione), ma io richiamo l'attenzione del Governo sopra un'altra condizione di cose.

Il primo decreto-legge di quelli che noi esaminiamo, quello del 18 aprile 1920, ha in se stesso una necessità di immediata applicazione. I cittadini devono sapere se c'è una legge, e quale legge, in ordine al tema degli affitti, e se i contratti possono esser fatti, e in base a quali norme o regole.

Mi duole di dover parlare sempre di Napoli; ma è il mio paese, e ne parlo appunto perchè lo conosco meglio. Ebbene, voi sapete che a Napoli al 4 gennaio ricade l'epoca consuetudinaria per la rinnovazione e la disdetta degli affitti. Ma dal 4 gennaio sino ad oggi, mentre tutti i nuovi contratti avrebbero dovuto essere conclusi e stipulati, invece appunto in attesa di questa discussione sui decreti essi sono rimasti

tutti in sospenso; gli inquilini non possono prendere in locazione, i proprietari non vogliono dare in locazione gl'immobili; un'attesa generale.

Ora quando il Senato, e così radicalmente, viene a modificare il decreto-legge 18 aprile 1920, la incertezza delle situazioni a lungo protratta produrrà un grande fermento, una grande complicazione. Se dovessero continuare le norme del decreto 18 aprile 1920, si continuerebbero a fare contratti che sarebbero essenzialmente nulli e che indubbiamente verrebbero a creare uno stato di incertezza per gli interessi delle parti.

Io ho piena fiducia nella promessa dell'onorevole guardasigilli, che cioè egli farà in modo che anche l'altra Camera sia sollecitamente chiamata a decidere queste questioni. Però devo rivolgere a lui questo monito: se il Governo è sicuro che entro dieci o quindici giorni al massimo questa legge che noi oggi esaminiamo potrà essere approvata anche dalla Camera, in guisa da divenire legge dello Stato, vada il suo proposito; ma se questo è impossibile o non è sicuro, è indispensabile che un nuovo decreto-legge sia emanato, perchè i cittadini non possono rimanere senza legge, giacchè sostanzialmente e legalmente non ha più autorità di legge quella del 18 aprile 1920. Sono queste le ragioni indilazionabili, di necessità, perchè le nuove disposizioni sieno applicate in virtù di decreto-legge.

Di ciò non potrebbe adontarsi l'altra Camera, perchè il nuovo decreto dovrebbe poi essere sempre sottomesso alla sua approvazione, e perchè anche per altre considerazioni politiche non si potrebbero trovare difficoltà. È vero che l'onorevole Giolitti enunciò in quali casi rari e determinati egli avrebbe potuto far ricorso ai decreti-legge. Ma questo caso entra proprio in quelle tali eccezioni dall'onorevole Giolitti prevedute, e cioè di modifica di precedenti decreti-legge. Del resto è una necessità grande e mi auguro venga accettata la mia preghiera.

SCHANZER. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHANZER. Poichè qui è stata sollevata una elegante questione giuridica vorrei dire in proposito una parola. Io dubito assai, nonostante che il collega Polacco abbia invocato un precedente, che si possa seguire la procedura che

è invocata dal nostro collega Spirito. Certo è sommamente desiderabile che queste norme che deliberiamo siano al più presto convertite in legge, ma ciò si può ottenere appunto portando rapidamente, come promette il Governo, la questione dinanzi all'altro ramo del Parlamento. Invece io non credo che quando è in corso la procedura parlamentare della conversione in legge di un decreto legge, dopo che uno dei rami del Parlamento ha data la sua approvazione alla conversione, e quindi questa procedura deve seguire il suo corso innanzi all'altro ramo del Parlamento, si possa emanare un decreto legge, perchè se questo avvenisse, il nuovo decreto legge dovrebbe di nuovo venire innanzi al ramo del Parlamento che ha approvata la conversione del primo decreto-legge.

SPIRITO e POLACCO. Sì, sì!

SCHANZER. Io credo che sarebbe più corretta l'altra procedura, quella cioè di portare rapidamente la discussione avanti l'altro ramo del Parlamento.

Farò anche qualche osservazione sulle proposte dell'onorevole Polacco riguardanti l'articolo 1.

In complesso queste proposte che riguardano la composizione e il funzionamento della Commissione mi sembrano degne di essere accolte. L'onorevole Polacco propone che si sopprima la qualifica di architetto per l'ingegnere che deve far parte della Commissione; e questo sta bene.

Il progetto sottoposto al nostro esame domanda la scelta dell'ingegnere ad un accordo degli altri quattro membri della Commissione e solo in caso di disaccordo al Prefetto.

Il senatore Polacco, per semplicità, propone che questo ingegnere sia senz'altro nominato dal prefetto: ora io dico francamente che preferisco la proposta fatta dall'Ufficio centrale che offre maggiori garanzie. Questo ingegnere avrà una funzione molto importante nella Commissione, sarà un poco l'arbitro di essa perchè si troverà fra gli inquilini e i proprietari; quindi mi pare che provvidamente l'Ufficio centrale abbia proposto che intervenga un accordo sulla scelta di questa persona. Per ciò mi permetterei di sottoemendare l'emendamento dell'onorevole Polacco pregandolo di consentire che l'articolo resti nella dizione dell'Ufficio centrale.

Dovrei poi anche proporre un'aggiunta. Mi pare che in queste disposizioni manchi la designazione di un presidente della Commissione: infatti non è detto in nessun luogo chi la presiede. Proporrei dunque di aggiungere, dopo le parole « Genio Civile », le parole « la Commissione nomina il suo Presidente ».

POLACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. Ringrazio anzitutto l'onorevole ministro e l'Ufficio centrale per il buon viso fatto ai miei modesti emendamenti. Quanto all'osservazione che aveva fatta l'onorevole ministro, che cioè questo può essere un mezzo di ritardo nella procedura, faccio osservare che è già detto che sulla domanda di ricusazione e astensione delibera immediatamente in via definitiva il Prefetto. Non c'è quindi il pericolo che questo sia un mezzo di ostruzionismo esperito dall'una o dall'altra parte.

Non ho dal canto mio difficoltà ad accogliere il desiderio dell'onorevole Schanzer e cioè lasciare che l'ingegnere sia nominato d'accordo dalle parti, e solo in caso di disaccordo, dal Prefetto. Solo insisterei nella soppressione del requisito di architetto perchè, ripeto, ingegneri architetti in seno del Reale corpo del Genio civile, ordinariamente, non ce ne sono. E poi è da osservare che già nel caso più grave del razionamento degli immobili, l'articolo 8 che discuteremo in appresso, vuole che il provvedimento debba essere preceduto dal parere conforme e unanime della Commissione indicata, alla quale si aggiungerà il tecnico nominato di volta in volta.

EINAUDI. Questa disposizione è stata soppres-
sa.

POLACCO. Comunque, torno a dire che su questo punto non ho difficoltà per parte mia a consentire nella proposta dell'onorevole Schanzer.

Vengo per ultimo a quel voto d'indole generale che ho formulato in principio del mio dire e che ha avuto l'adesione dell'onorevole Spirito, adesione che mi ha molto lusingato. Quel mio voto si applica, come ben dice il collega Spirito, non soltanto a questo decreto legge relativo al Commissario degli alloggi ma anche all'altro che è in corso avanzato di discussione, perchè bisogna togliere l'incertezza in cui versano i cittadini, che apprendono le

profonde modificazioni da noi apportate ai decreti stessi e tuttavia dovrebbero osservarli nella originaria loro redazione. Nè sta quanto diceva l'onorevole senatore Schanzer che allora avremmo la pretesa che gli emanandi decreti legge sostituiti agli attuali debbano avere valore definitivo pur senza il voto dell'altra Camera. Infatti si tratterebbe pur sempre di decreti da convertire in legge e che noi stessi dovremmo riesaminare in sede di conversione. Sarebbe nè più nè meno di quanto già si è fatto per il decreto-legge sulle acque dopo che fu in Senato discusso e modificato e per il decreto legge delle assicurazioni sugli infortuni, come ora mi suggerisce l'onorevole collega Carlo Ferraris. Emanati anche nel caso attuale i nuovi decreti in conformità al testo che uscirà dalle nostre deliberazioni, rimarrà pur sempre libera la Camera dei deputati di non ratificarli, ed anche, se così le paia, di riproporre le norme dei decreti originari.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. L'onorevole senatore Polacco si trova di accordo con l'Ufficio centrale e col Governo nel ritenere che si debba lasciare al prefetto la nomina dell'ingegnere che deve far parte della commissione, trattandosi di una scelta che non si fa per singoli casi, ma in modo permanente.

Come è noto la nuova formula dell'Ufficio centrale nel costituire in modo più preciso la commissione che deve assistere il Commissario degli alloggi ha contemplato come membro permanente della commissione stessa un ingegnere.

Ora non si vede ragione per non affidare, fin dal primo momento, al prefetto la nomina dell'ingegnere ed attendere invece, perchè il prefetto proceda alla nomina in parola che si sia inutilmente tentato l'accordo sulla scelta da parte dei due rappresentanti degli inquilini e dei due rappresentanti dei proprietari.

E tenga pure presente l'onorevole Schanzer un'altra circostanza, che quando i quattro membri della commissione non si potessero accordare nella scelta di un libero professionista, dovrebbero finire col ricorrere ad un ingegnere appartenente a qualche ufficio. Ora poichè in

tal caso sarebbe evidente l'opportunità di lasciare al prefetto l'occorrente iniziativa, meglio è che si stabilisca, senz'altro, che la nomina dell'ingegnere sia fatta dal prefetto.

Quanto poi alla proposta di disporre che la Commissione abbia un presidente, debbo rilevare che è inaccettabile.

In tal modo la commissione verrebbe ad essere organizzata in maniera del tutto indipendente dal Commissario degli alloggi: ciò non risponde al concetto che noi abbiamo avuto di dare al Commissario soltanto l'aiuto di persone che lo illuminino sui contrastanti interessi e non di porlo alle dipendenze di una commissione, quasi semplice strumento esecutivo dei voleri della medesima.

Ripeto quello che già dissi sul carattere amministrativo e politico dell'Istituto e sui legami che questo ha col Governo centrale che lo costituisce, ne dirige l'attività con opportune istruzioni, ne controlla l'operato e, quando occorra, ne dispone la revoca.

Non credo necessario di fare in proposito un nuovo discorso: dichiaro di non potere aderire alle richieste del senatore Schanzer che urtano contro il concetto fondamentale che noi abbiamo del Commissario degli alloggi.

SCHANZER. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHANZER. Io francamente non comprendo bene come sia posta la questione, perchè ho sott'occhio unicamente il testo dell'Ufficio centrale, nel quale testo precisamente, la nomina dell'ingegnere si domanda ai quattro membri della Commissione. Non ho un testo emendato dell'Ufficio centrale uniforme alla proposta dell'onorevole Polacco di far nominare quest'ingegnere dal Prefetto: e quando l'onorevole ministro diceva che egli era d'accordo con l'Ufficio centrale, io ero autorizzato a ritenere che l'onorevole ministro fosse fermo nella proposta dell'Ufficio centrale, concordata con lui, proposta secondo la quale, lo ripeto, la nomina è demandata, non al Prefetto, ma agli altri componenti la Commissione.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Fu corretto.

SCHANZER. E credo che questo punto abbia una grandissima importanza, perchè, come ho già detto, l'ingegnere si troverà come un arbitro fra le due parti, gli inquilini e i proprie-

tari, avrà un peso decisivo nella commissione. Quindi la sua nomina dovrebbe essere circondata di garanzie, e demandarla senz'altro al Prefetto, credo che sia un errore. Dopo detto questo tuttavia io non insisto sul mio emendamento.

EINAUDI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI, *relatore*. Dovevo chiarire come il Governo e l'Ufficio centrale fossero d'accordo in una parte degli emendamenti che furono poi presentati dal senatore Polacco. Avendosi avuta notizia della presentazione di questi emendamenti, si è ritenuto opportuno di presentarne un altro noi, riservandoci di accogliere quello che doveva presentare il senatore Polacco.

PRESIDENTE. Allora se il senatore Schanzer non insiste, metto ai voti gli emendamenti del senatore Polacco all'articolo 1, accettati dal Governo e dall'Ufficio centrale e che ora rileggo:

Al 4° comma sostituire il seguente:

« Il Commissario è assistito da una Commissione consultiva composta di due proprietari e di due inquilini indicati dalle rispettive organizzazioni locali ove esistono, ed in caso diverso scelti dal prefetto della provincia. Con le stesse modalità saranno pure nominati due membri supplenti uno proprietario ed uno inquilino i quali sostituiranno gli effettivi in caso di impedimento. Fa parte altresì della Commissione un ingegnere scelto dal prefetto della provincia tra gli ingegneri del Genio civile. Il Commissario potrà chiedere », ecc. (Come nel testo dell'Ufficio centrale).

Chi l'approva voglia alzarsi.

(È approvato).

Poi inserire un comma così formulato:

« I membri della Commissione consultiva possono venire ricusati dalle parti nei casi previsti dall'articolo 116 del Codice di procedura civile ed è ad essi applicabile il disposto dell'articolo 119 dello stesso Codice. Sulla ricusazione o di astensione delibera immediatamente il prefetto della provincia ».

Chi l'approva voglia alzarsi.

(È approvato).

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 1 così emendato.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 2.

La nomina dei Commissari del Governo e la loro sostituzione quando occorra è deliberata dal Presidente del Consiglio dei ministri, d'accordo col ministro dell'industria e del commercio.

I Commissari del Governo sono alla dipendenza della Presidenza del Consiglio, con la quale sono autorizzati a corrispondere direttamente per tutto quanto concerne l'adempimento del loro ufficio.

Essi corrispondono anche direttamente col ministro per l'industria ed il commercio per ciò che riguarda alberghi e pensioni.

ROTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROTA. Io non comprendo la differenza che c'è fra l'art. 2 del testo ministeriale, e quello dell'Ufficio centrale. La differenza unica è la durata delle funzioni. Ora a me pare più chiaro il testo ministeriale, perchè la nomina e la sostituzione riguarda la persona, mentre la durata delle funzioni riguarda l'istituto. Quindi pare a me che il testo ministeriale sia preferibile.

EINAUDI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI, *relatore*. Avevamo tolto le parole « la durata delle loro funzioni » perchè questa durata non è utile che sia prefissata: ci dovrebbe essere nel decreto una norma per dichiarare quanto durano queste funzioni, ma farle durare in una città o in un'altra un anno o sei mesi non è parso opportuno. Del resto quando si dice che la nomina è deliberata dal Presidente del Consiglio, e questi quando crede lo può sostituire, quando lo può sostituire lo può far cessare di funzione, e non è necessario dichiarare dal principio la durata di questa funzione.

ROTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROTA. L'articolo come è nel testo del Ministero non dice che la durata delle funzioni sia prestabilita, e, dal momento che l'onorevole relatore dell'Ufficio centrale dice che chi nomina può anche far cessare, è meglio che sia detto com'è nel testo del Ministero.

EINAUDI, *relatore*. Nel testo è detto: « determina la durata delle loro funzioni ».

ROTA. Ma la durata può essere determinata in principio e in fine; diciamo piuttosto la cessazione delle loro funzioni.

Allora proporrei questa variante al testo del Ministero « la nomina e la cessazione delle loro funzioni » e credo che l'Ufficio centrale l'accetterà.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Ho consentito nella formula dell'Ufficio centrale senza rilievo perchè infatti non aveva, a mio giudizio, gran rilievo la cancellazione di quelle parole. Però devo osservare che le parole che devono assolutamente conservarsi sono quelle che dicono che « la nomina dei commissari del Governo e la loro sostituzione, quando occorre, è deliberata dal Presidente del Consiglio », perchè sono queste le due cose che è necessario che ci siano. La nomina è deliberata dal Presidente del Consiglio e si capisce che colui il quale ha la facoltà della nomina deve avere anche quella di sostituire il nominato.

Ripeto, l'importante è che restino le due proposizioni, cioè, che al Presidente del Consiglio è demandata la nomina e che gli è demandata parimenti la sostituzione dei commissari; non potrei consentire che la parola « cessazione » sostituisca la parola « sostituzione ».

EINAUDI, *relatore*. Si può dire « sostituzione » e « cessazione ».

PRESIDENTE. Allora il testo dell'articolo 2 sarebbe:

« La nomina dei commissari del Governo, la cessazione delle loro funzioni e la loro sostituzione quando occorra, è deliberata dal Presidente del Consiglio dei Ministri »; il resto identico.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Allora visto che l'Ufficio centrale non insiste nella sua proposta, torniamo al vecchio testo e diciamo « la nomina, la durata e la sostituzione ».

ROTA. Aderisco a questa proposta.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'articolo 2 come è redatto nel testo primitivo del decreto. Ne dò lettura:

Art. 2.

La nomina dei Commissari del Governo, la durata delle loro funzioni e la loro sostituzione quando occorra, è deliberata dal presidente del Consiglio dei ministri, d'accordo col ministro dell'industria e del commercio.

I Commissari del Governo sono alla dipendenza della Presidenza del Consiglio, con la quale sono autorizzati a corrispondere direttamente per tutto quanto concerne l'adempimento del loro ufficio.

Essi corrispondono anche direttamente col ministro per l'industria ed il commercio per ciò che riguarda alberghi e pensioni.

Chi approva questo articolo è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 3.

Il Commissario cura di raccogliere precise notizie delle case e degli appartamenti e stanze destinate ad affitto o subaffitto che si trovano disponibili ed in generale di tutti quegli altri locali disponibili nel comune, che siano adatti o facilmente adattabili ad uso di abitazione, anche se non destinati ad affitto o subaffitto. Raccoglierà inoltre notizie del numero delle persone o famiglie che hanno bisogno di alloggio, con l'indicazione del rispettivo stato sociale ed economico e del motivo per il quale devono risiedere nella città, accertando in ogni caso la situazione di ciascuno in relazione alle precedenti condizioni di famiglia e di provenienza.

All'uopo è autorizzato a istituire un registro di iscrizione presso il proprio ufficio, ovvero presso l'ufficio comunale, e ad ordinare convenienti mezzi di controllo sulle dichiarazioni degli interessati.

Potrà anche disporre, nei termini e con le modalità che riterrà più opportune allo scopo, il censimento delle persone o famiglie che abbiano bisogno di alloggio.

Egli dà notizia alle autorità di pubblica sicurezza del risultato delle proprie indagini, in quanto si riferiscono a disoccupati che non diano affidamento di prossimo impiego o non abbiano speciali motivi per rimanere nella città.

La denuncia delle abitazioni destinate ad

affitto o a subaffitto e degli altri locali indicati nella prima parte del presente articolo, se non sia obbligatoria a norma dei regolamenti locali, può essere imposta dal Commissario del Governo.

In base al censimento di cui al presente articolo il Commissario avviserà agli opportuni provvedimenti per determinare la disponibilità massima degli alloggi in relazione alla entità della domanda.

(È approvato).

Art. 4.

Chi abbia più di una abitazione nello stesso comune, ed in comuni circostanti considerati come zona suburbana a termini dell'articolo 1, ovvero in comuni diversi con popolazione superiore ai 50,000 abitanti, deve fare denuncia di quello o di quelli non occupati permanentemente dalla propria famiglia o dai propri congiunti, che tiene in affitto o subaffitto nei comuni compresi nella circoscrizione del commissario.

L'obbligo della denuncia sussiste anche quando alcune o tutte le abitazioni siano di proprietà del denunciante. Verificate le circostanze del caso, su parere conforme della Commissione consultiva di cui all'art. 1, il commissario può iscrivere fra quelle disponibili per l'assegnazione le abitazioni che, tenuto conto dei rapporti famigliari e delle esigenze relative alla salute ed alla amministrazione del patrimonio dei membri della famiglia, risultino non necessarie al denunciante e alla sua famiglia a norma dell'art. 6.

Il Commissario può disporre, subordinatamente al disposto dell'art. 20, delle abitazioni non necessarie come sopra, anche quando una o parecchie di esse siano occupate dal denunciante in qualità di assegnatario o compratore od inquilino di case costruite in virtù e colle agevolazioni della speciale legislazione sulle case popolari ed economiche. Il commissario può all'uopo chiedere alle cooperative edilizie ed agli Istituti per la costruzione di case popolari ed economiche gli elenchi dei compratori ed assegnatari.

Qualora queste abitazioni siano in comune non compreso nella propria circoscrizione, il commissario ne dà notizia al suo collega com-

petente ovvero al prefetto della provincia, qualora il detto comune non sia compreso nella circoscrizione di alcun commissario.

Il commissario può disporre delle abitazioni, di cui nel primo comma del presente articolo, le quali da almeno due anni non siano occupate dall'inquilino o dalla sua famiglia, notoriamente dimorante in altro comune ovvero all'estero. In simili casi sentito il parere della Commissione di cui all'art. 1 provvede per la custodia, per l'assicurazione e per la buona conservazione del mobilio a spese dell'assegnatario dell'abitazione, chiedendo, ove lo creda opportuno, congrua cauzione all'assegnatario. Il proprietario del mobilio ove il commissario ne riconosca il bisogno, avrà facoltà di collocare il mobilio stesso in uno, o più, locali dell'alloggio stesso da lui prima occupato, salvo sempre al nuovo assegnatario di sopperire alle spese ed alla cauzione come sopra.

L'assegnatario non è tenuto a pagare al proprietario una pigione superiore a quella in corso, o se una pigione non era prima fissata, a quella in corso per i vicini ed equivalenti appartamenti.

L'abitazione potrà essere assegnata con il mobilio qualora il proprietario di questo vi consenta, e in tal caso il commissario determinerà il prezzo che l'assegnatario dovrà corrispondere a titolo di affitto del mobilio.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale e il Governo sono d'accordo nel ridurre a « ventimila » gli abitanti di cui è parola nel primo comma di questo articolo.

A questo articolo è stato anche presentato un emendamento dell'onorevole senatore Gerini che consiste nell'aggiungere al terzo comma le parole:

« Le famiglie che hanno alloggi in case costruite da cooperative non possono detenere più di un appartamento e debbono andare ad occuparlo appena ottenuta licenza di abitabilità ».

Il senatore Gerini non è presente.

CAMPELLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPELLO. L'onorevole Gerini, assente, mi ha pregato di svolgere brevemente l'emendamento da lui proposto.

Come è noto, lo Stato concorre nelle spese per la costruzione delle case cooperative: l'emenda-

damento Gerini tende ad ottenere che la concessione delle abitazioni in dette case risponda veramente allo scopo per il quale vennero istituite.

Avviene spesso che vi siano persone le quali pur possedendo un alloggio per proprio uso, ne posseggono un secondo in case cooperative e questo secondo affittano con lucro, il che non corrisponde allo scopo per il quale le case cooperative sono state costruite.

Occorrerebbe dunque prescrivere che alla stessa famiglia non possa, in case cooperative, venir concesso più di un alloggio, e che tale alloggio debba venire effettivamente occupato dal titolare.

Si propone perciò di aggiungere al terzo comma le parole: « le famiglie che hanno alloggi in case costruite da cooperative non possono detenere più di un appartamento e debbono andare ad occuparlo appena ottenuta licenza di abitabilità ».

Ora però a me viene il dubbio che questo provvedimento non debba venir contemplato dal disegno di legge, bensì dal regolamento per la concessione delle case cooperative. In questo caso non insisto nell'emendamento, ma raccomando all'onorevole ministro di volerne tener conto.

EINAUDI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI, *relatore*. Occorrerebbe che questo emendamento fosse a sua volta emendato in quanto che come è formulato dà luogo a qualche dubbio di interpretazione, perchè si dice: « le famiglie che hanno alloggi in case costruite da cooperative non possono detenere più di un appartamento e debbono andare ad occuparlo appena ottenuta licenza di abitabilità ».

« E debbono andare ad occuparlo... », ma quale?

Bisognerebbe che fosse determinato quale degli appartamenti.

Poi si dice: « appena ottenuta licenza di abitabilità »; bisognerebbe che si spiegasse che cosa si vuole dire. Perchè potrebbe darsi che un tale abbia un appartamento affittato da una cooperativa in una città, ed un altro affittato nelle stesse condizioni in un'altra città, per ragioni di famiglia. Ora questi deve abbandonare tutte e due gli appartamenti o uno solo,

e quale dei due? Insomma bisognerebbe determinare almeno che l'emendamento si riferisce alle famiglie che abbiano più di un appartamento affittato da cooperative nella stessa città.

In ogni modo credo che nel testo unico sulle cooperative sia già detto che non è possibile diventare socio di una cooperativa a colui che paghi più di 50 lire d'imposta erariale.

Però debbo confessare che l'Ufficio centrale si rimette in quanto c'è disparità anche intorno all'interpretazione.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Se non ho mal compreso gli intendimenti del senatore Di Campello, io vorrei pregarlo di non insistere nel suo emendamento, perchè il suo concetto è già incluso nelle disposizioni legislative. In altri termini non è il caso di preoccuparsi del fatto che chi già tiene in affitto una casa da una cooperativa, e quindi già ha ottenuto tutte le possibili agevolazioni, vada ad ingombrare altre case. Questa ipotesi è stata già disciplinata dal disegno di legge.

Perciò pregherei il senatore Di Campello di volere ritirare il suo emendamento perchè, anche per la sua poca chiarezza, potrebbe non raggiungere l'intento; mentre, ripeto, l'intendimento che egli si propone è stato tenuto presente nel redigere le disposizioni della legge.

AMERO D'ASTE, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMERO D'ASTE, *presidente dell'Ufficio centrale*. Lo scopo di questo emendamento è quello di evitare che chi già ha avuto un appartamento in una delle case costruite da cooperativa, il quale è per metà pagato col denaro dei contribuenti non ne possa avere un altro. A me consta che più di una volta è successo e succede che la stessa persona ha avuto più di un appartamento dalle cooperative, che poi sono stati riaffittati per 4 o 5 volte l'importo dell'affitto pagato alle cooperative mentre la persona è rimasta ad abitare l'antico appartamento a prezzo ridotto valendosi della proroga. Ci sono alcuni che fanno appunto questa speculazione è necessario che una famiglia non possa avere che un appartamento dalle cooperative e lo vada ad abitare.

Voce. È vero!

AMERO D'ASTE, *presidente dell'Ufficio centrale*. Gli abusi non debbono essere permessi e deve essere dichiarato in questa legge.

PRESIDENTE. Siccome sul concetto di questo emendamento sono tutti d'accordo, e le divergenze riguardano solo e la redazione e il dubbio che il concetto sia già o non sia già stato espresso, mi sembra che l'emendamento possa essere rinviato alla Commissione perchè lo esamini.

CAMPELLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPELLO. Io ripeto che scopo dell'emendamento è appunto quello, che l'onorevole senatore Amero d'Aste ha ora esposto, di evitare la speculazione. Ora a me non importa se lo scopo verrà raggiunto in un modo o nell'altro, purchè effettivamente venga raggiunto: con questa assicurazione non insisto sulla forma dell'emendamento, e proporrei di rinviarlo all'Ufficio centrale perchè venga, per quanto riguarda la sostanza, adottato nel modo che l'Ufficio giudicherà migliore.

AMERO D'ASTE, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMERO D'ASTE, *presidente dell'Ufficio centrale*. Nel regolamento per le case popolari o di cooperative c'è soltanto una disposizione, la quale non consente a coloro che siano già proprietari di case, di entrare a far parte di queste cooperative.

PRESIDENTE. In sostanza qui ci troviamo in presenza di un emendamento il cui concetto è accettato sia dal Governo che dall'Ufficio centrale; ma la cui redazione è da tutti considerata imperfetta.

Mi sembra perciò che l'unica soluzione possibile sia quella di rinviare questo emendamento all'Ufficio centrale e di procedere frattanto all'approvazione di questo articolo.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(È approvata).

PRESIDENTE. L'emendamento proposto dall'onorevole senatore Gerini all'articolo 4 è rinviato all'Ufficio centrale, con la riserva di inserire questo emendamento nel testo dell'articolo 4, quando l'Ufficio centrale ne avrà

concretata la nuova redazione. Pongo ai voti l'articolo stesso con la sostituzione della cifra 20,000, all'altra 50,000, di cui al 1° comma, sostituzione concordata fra Ufficio centrale e Governo.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 5.

Coloro che abbiano notizia di locali disponibili adatti o facilmente adattabili ad uso di abitazione propria o di altri, possono farne denuncia al Commissario del Governo, il quale, verificate le circostanze, emette i provvedimenti opportuni per l'utilizzazione dei detti locali, in conformità delle disposizioni del presente decreto.

I senatori Campello e De Cupis propongono la soppressione di questo articolo.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari fari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Il Governo, d'accordo con l'Ufficio centrale, accetta la soppressione di questo articolo. (Approvazioni).

PRESIDENTE. Il Governo e l'Ufficio centrale si sono accordati per la soppressione dell'articolo 5.

Pongo ai voti l'articolo 5, avvertendo che chi accetta la soppressione voterà contro.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato, quindi l'articolo 5 è soppresso.

Art. 6.

Il Commissario del Governo ha facoltà, sentito il proprietario e l'inquilino subaffittante, di assegnare le case, gli appartamenti e le stanze destinate ad affitto o subaffitto che si trovano disponibili, a persona od a famiglie che hanno bisogno di alloggio, tenendo conto del rispettivo stato sociale ed economico. Prima di assegnare l'abitazione, il Commissario deve renderne nota la disponibilità in un apposito elenco almeno 15 giorni prima dell'assegnazione; e qualora ad essa concorrano parecchie persone o famiglie, dovrà dare la preferenza a quella meglio gradita al proprietario. Egli ha pure fa-

coltà di vietare che siano tenuti vuoti e non destinati ad abitazioni i locali adatti o facilmente adattabili per questo uso esistenti nel comune, compresi i locali adibiti a sanatori o a case di cura che non siano occupati o in esercizio, anche quando i locali medesimi non siano stati precedentemente dati in affitto, e può anche, in caso di necessità, disporre di questi locali per assegnarli come abitazioni a persone o famiglie che hanno bisogno di alloggio.

Il Commissario non può revocare la destinazione ad uso di studio o banco professionale o commerciale, o di ufficio pubblico o privato, che i locali abbiano ricevuto prima della entrata in vigore del Regio decreto 4 gennaio 1920, n. 1.

La revoca della precedente destinazione, per adibire ad uso di abitazione i locali adatti a tale uso, potrà tuttavia essere disposta, su parere conforme della Commissione consultiva, quando si tratti:

a) di locali adibiti ad uso di deposito di merci, quando il deposito si trovi in un edificio diverso da quello ove ha sede l'esercizio commerciale e non costituisca un necessario complemento di questo;

b) di locali destinati a riunioni, circoli di divertimento, sale di lettura e simili, qualora tale destinazione non risalga ininterrottamente, almeno ad un quinquennio od il locale non sia stato sostituito ad altro già occupato per lo stesso scopo, cosicché la destinazione cumulativa dei due o più locali non sia inferiore al quinquennio, ovvero il Commissario, su parere conforme alla Commissione consultiva di cui all'art. 1, non riconosca la necessità e l'utilità della destinazione;

c) di locali destinati ad uso di studio, banco professionale o commerciale o di ufficio privato, qualora la ditta o l'ufficio che attualmente occupa i locali li dimetta per qualsiasi motivo ed il locale non sia occupato da altra ditta od ufficio per il medesimo scopo.

PRESIDENTE. A questo articolo l'onorevole senatore Di Brazzà ha proposto un emendamento, secondo il quale nel primo comma dopo le parole: « Il Commissario deve renderne nota la disponibilità in un apposito elenco 15 giorni prima dell'assegnazione » si dovrebbero ag-

giungere le altre « Notificando ciò contemporaneamente al proprietario dello stabile ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Di Brazzà per svolgere la sua proposta di emendamento.

DI BRAZZÀ. Quanto io propongo al Senato, più che un emendamento, vuole essere un semplice chiarimento atto a rendere più esatta e più conforme allo spirito della legge l'interpretazione dell'art. 6.

Prescindendo infatti dalla opportunità di avvertire in tempo il proprietario quando si debbano occupare locali nella sua casa, prescindendo anche da ciò, l'art. 6 prescrive che il Commissario del Governo, dato e non concesso che sfugga al naufragio, nel destinare stanze od appartamenti in affitto o subaffitto a persone che ne abbiano bisogno, deve dare la preferenza a quelle meglio gradite al proprietario.

Ora è evidente che per attenersi a ciò il proprietario deve esserne a tempo avvertito.

Propongo pertanto che al primo comma, dopo le parole: « Il Commissario deve renderne nota la disponibilità in un apposito elenco 15 giorni prima dell'assegnazione », vengano aggiunte le parole: « Notificando ciò contemporaneamente al proprietario dello stabile ».

Spero che tanto l'Ufficio centrale quanto l'onorevole ministro vorranno accettare l'emendamento proposto.

PRESIDENTE. Chiedo all'Ufficio centrale se accetta l'emendamento proposto dal senatore Di Brazzà.

EINAUDI, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta l'emendamento del senatore Di Brazzà. Deve però ricordare che era rimasto d'accordo col Governo per raggiungere alla fine del secondo periodo dopo le parole « dovrà dare la preferenza a quella meglio gradita al proprietario » le parole « purchè sia accettata dal Commissario agli alloggi ».

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole ministro se accetta la proposta del senatore Di Brazzà.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Accetto.

DE CUPIS. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CUPIS. Proporrei che nel primo comma, al termine del secondo periodo il quale dopo l'emendamento proposto dall'Ufficio centrale dice così: « prima di assegnare l'abitazione, il

commissario deve renderne nota la disponibilità in un apposito elenco almeno quindici giorni prima della assegnazione, e qualora ad essa concorrano parecchie persone o famiglie, dovrà dare la preferenza a quella meglio gradita al proprietario, purchè sia accettata dal commissario agli alloggi » si aggiungesse poi un altro periodetto che dicesse: « l'assegnatario dovrà sempre dare al proprietario la cauzione consuetudinaria per l'affitto ». E allora appresso si dovrebbe andare a capo e dire: « Il commissario ha facoltà ecc. ».

E poichè mi trovo ad aver la parola vorrei fare una raccomandazione all'Ufficio centrale. Qui ci sono stati letti uno dopo l'altro tre articoli, il terzo, il quarto e questo sesto che diventa quinto, che sono di una estrema lunghezza.

Io questa osservazione la feci già in altra occasione in altra legge che presentava questo stesso difetto di tecnica legislativa, e in quella occasione l'onorevole ministro della giustizia mi diede perfettamente ragione pregandomi però di lasciar passare il testo come era stato redatto, dicendo: « È per una volta sola ». Ed io dissi: « sta bene, sia per una volta, ma non *transeat in exemplum* ».

Ma purtroppo l'esempio si è ripetuto. Io vorrei che l'Ufficio centrale in sede di coordinamento vedesse se si possono spezzare questi articoli.

Nella lettura poi di questo articolo ho veduto che ci sono disposizioni che sono piuttosto disposizioni regolamentari che non disposizioni da mettersi in una legge. Ma poichè in questa parte il testo non potrebbe esser cambiato in sede di coordinamento, mi limito a farne una semplice osservazione per casi avvenire.

Ripeto invece all'Ufficio centrale la raccomandazione che in sede di coordinamento veda di spezzare in più parti questi articoli che nell'applicazione pratica possano portare così come ora sono, a qualche inconveniente.

PRESIDENTE. Prego l'Ufficio centrale di dichiarare se accetta l'emendamento proposto dal senatore De Cupis.

• EINAUDI, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta.

MELODIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELODIA. Io pregherei l'Ufficio centrale e il Governo di voler lasciare l'articolo quale era prima, togliendo le parole « purchè sia accettata dal Commissario agli alloggi » perchè questo « purchè » mette la questione in tali termini che ben difficilmente vi sarà la possibilità di risolverla. E questo dico tanto più perchè l'accordo del Commissario col proprietario è già preveduto, in quanto che il Commissario deve tra le famiglie alle quali può essere assegnata una determinata casa, preferire quella che sia di maggior gradimento del proprietario. Ma, se vogliamo che caso per caso vi sia l'accordo fra il Commissario ed il padrone di casa, sarà impossibile qualche volta dare una conveniente soluzione al problema.

PRESIDENTE. Chiedo all'Ufficio centrale se accetta la soppressione dell'aggiunta che era stata da esso proposta.

EINAUDI, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta.

PRESIDENTE. Chiedo all'onor. ministro della giustizia se accetta l'emendamento del senatore De Cupis, e se accetta che venga soppressa l'aggiunta proposta dall'Ufficio centrale.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Accetto.

PRESIDENTE. Pongo innanzi tutto ai voti l'emendamento del senatore Di Brazzà.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ora ai voti l'emendamento del senatore De Cupis così concepito: nel secondo periodo dell'articolo aggiungere: « L'assegnatario dovrà sempre dare al proprietario la cauzione consuetudinaria per l'affitto ».

Il senatore De Cupis propone inoltre che il successivo periodo faccia capoverso con la sostituzione alle parole « egli ha pure facoltà » delle altre: « Il Commissario ha facoltà ».

Questi emendamenti sono accettati dall'Ufficio centrale e dal Governo.

Chi li approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvati).

Pongo ora ai voti l'intero art. 6 così emendato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 7.

Qualora si alleggi il bisogno di restauri e riparazioni ai locali disponibili per abitazioni, e all'edificio in cui essi si trovano, il Commissario, accertata la necessità dei lavori e la loro convenienza economica, può prefiggere un congruo termine al loro compimento. Decorso inutilmente il termine assegnato, potrà disporre d'ufficio l'esecuzione dei lavori, alla quale provvederà a mezzo dell'inquilino che se ne assuma l'onere, e il relativo importo si intenderà anticipato in conto di pigione.

Restano ferme le disposizioni del Codice civile per quanto riguarda le piccole riparazioni.

Se il commissario non ravvisa urgenti i lavori, o se questi non sono di natura tale da impedire l'abitabilità immediata, può assegnare l'abitazione all'inquilino che non ne pretenda la esecuzione o che assuma di farli eseguire ai sensi del precedente comma.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per i lavori che siano necessari per adattare ad uso di abitazione i locali indicati nel primo capoverso dell'articolo precedente e in qualunque altro caso il proprietario rifiuti di eseguire i lavori, la mancanza dei quali renderebbe inabitabili i locali che sono già destinati o possono essere destinati ad uso di abitazione.

Il commissario dovrà innanzi di prendere qualsiasi provvedimento a norma del presente articolo, sentire il parere della Commissione consultiva di cui all'articolo 1.

Le Amministrazioni comunali possono essere autorizzate dalla Giunta provinciale amministrativa a fare eseguire a loro cura e spese i lavori indispensabili a rendere abitabili i locali di cui ai precedenti comma, quando non provvedano il proprietario o l'inquilino. Il rimborso di tali spese, con i relativi interessi legali, sarà effettuato nel numero di annualità da stabilirsi d'accordo fra l'amministrazione e il proprietario, o, in mancanza di tale accordo, dal Prefetto con provvedimento definitivo.

In quest'ultimo caso, come pure nel caso che i lavori siano stati eseguiti a spese dell'inquilino, l'ammontare di ciascuna delle annualità con cui si effettua dal proprietario il rimborso non potrà superare i tre quinti della pigione annua relativa ai detti locali.

Per la riscossione di ciascuna annualità sono applicabili le disposizioni della legge 14 aprile 1910, n. 639 (Testo unico).

Salvo sempre il diritto al rimborso della somma anticipata a favore dell'Amministrazione o dell'inquilino che abbia eseguito i lavori, il commissario dovrà stabilire la pigione nella misura indicata al quinto comma dell'articolo 4, con l'aggiunta di un importo uguale al provento ordinario sul capitale nuovamente impiegato nell'edificio.

POLACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. Su questo articolo che pure è molto grave perchè impone al proprietario l'obbligo delle riparazioni e dei restauri non sono state fatte obiezioni, nè vorrò io sollevarne in via di massima. Soltanto noto, per la sua migliore attuazione, che andrebbe modificata la prima parte dove è detto che il commissario, accertata la necessità dei lavori, può prefiggere un congruo termine al loro compimento. Mettiamo che stabilisca sei mesi. L'articolo continua: decorso inutilmente il termine assegnato, potrà disporre d'ufficio l'esecuzione dei lavori ecc. Dunque il commissario deve aspettare che passino tutti i sei mesi, se l'inquilino se ne sta inoperoso, prima di prendere un provvedimento. Questo potrebbe divenire un modo di stancheggio, una forma, dirò così, di ostruzionismo per parte del proprietario che potrebbe cominciare i restauri un giorno prima della scadenza del termine di sei mesi assegnatogli. Perciò proporrei che il commissario potesse disporre d'ufficio l'esecuzione dei lavori non già dopo scorso inutilmente tutto il tempo assegnato al proprietario, ma tostochè si persuada che trascorrerà inutilmente il termine assegnato.

DEL GIUDICE. Ma questo è arbitrario!

POLACCO. Se non questo, qualche cosa di simile.

ROTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROTA. Mi pare che le ultime parole del senatore Polacco non siano in armonia colla gravità del provvedimento che è sancito in questo articolo. Del resto il dubbio da lui affacciato, che il proprietario possa lasciare trascorrere inoperoso il termine assegnatogli o cominciare

i lavori pochi giorni prima della scadenza di detto termine, è tolto dalla dizione dell'articolo. Infatti il testo dice: « Potrà prefiggere un congruo termine al loro compimento. Decorso inutilmente il termine assegnato potrà disporre d'ufficio l'esecuzione dei lavori ». Il commissario vede subito se questi lavori richiedono il tempo di sei mesi, se il proprietario comincia subito a fare i lavori dovuti. Il suo dubbio, onorevole Polacco, sarebbe giustificato se l'articolo dicesse « al loro inizio ».

POLACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. La difficoltà è questa: che il Commissario non può muoversi se non decorso inutilmente tutto il termine assegnato, che può ben essere di sei mesi, di un anno per l'esecuzione di lavori di una certa entità.

È appunto il termine assegnato che crea l'inconveniente al quale vorrei che in qualche modo si riparasse.

EINAUDI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI, *relatore*. Mi pare che si possa lasciare la formula com'è perchè se anche trascorre inutilmente il termine assegnato e il lavoro non è compiuto non cascherà il mondo: si tratta di lavori che non sono urgentissimi e occorre lasciare che il termine decorra per vedere se sono stati fatti.

PRESIDENTE. Non facendosi proposte di emendamento pongo ai voti l'articolo 7; chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 8.

La facoltà del commissario di disporre a norma dell'articolo 4 delle abitazioni che risultino non necessarie all'inquilino e alla sua famiglia può essere esercitata, in caso di assoluta necessità, anche quando trattisi di unica abitazione che risulti manifestamente esuberante ai bisogni del conduttore e possa essere facilmente trasformata in più abitazioni, del tutto indipendenti tra loro.

Il commissario dovrà, nell'emanare il suo provvedimento, tener conto:

a) della convenienza economica della trasformazione e della possibilità pel proprietario di sopportare la spesa occorrente, e per l'inquilino nuovo di pagare la maggior pigione ne-

cessaria, in conformità dell'ultimo comma dell'articolo precedente, a remunerare il capitale impiegato nella trasformazione;

b) della possibilità di eseguire la trasformazione senza alterare l'armonia o diminuire il valore dell'abitazione unica preesistente, esclusa in ogni caso da tale possibilità gli edifici o gli appartamenti di pregio storico ed artistico.

Il provvedimento deve essere preceduto dal parere conforme ed unanime della Commissione indicata nell'articolo 1, alla quale si aggiungerà un tecnico nominato di volta in volta dalla Commissione medesima. La Commissione, innanzi di emettere il suo parere, dovrà sentire il proprietario della casa e l'attuale inquilino della abitazione.

EINAUDI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI, *relatore*. Le parole: « alla quale si aggiungerà un tecnico nominato di volta in volta dalla Commissione medesima » cadono in conseguenza dell'articolo 1.

PRESIDENTE. È naturale.

MORTARA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA. In conformità alle osservazioni che ho esposto l'altro ieri e che il Senato con tanta benevolenza ha ascoltato, propongo la soppressione di questo articolo.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Il Senato ha la facoltà, non occorre dirlo, di sopprimere interamente l'articolo 8.

Io ho però il dovere di fare, ancora una volta, rilevare quello che già esposi, in occasione dell'amichevole dibattito, del giorno 16, col senatore Mortara.

Si tratta di una norma che è derivata da un principio che fu già posto da norme preesistenti, quello di fare usufruire chi ne ha bisogno degli alloggi che per altri sono superflui.

Perché si possa far luogo al frazionamento dell'unico appartamento, occorre che ricorra una necessità assoluta. Deve trattarsi di casi veramente eccezionali, nei quali, come già ebbi a notare, potrebbe pur sempre interve-

nire, per ragioni di ordine pubblico, il prefetto a norma dell'art. 3 della legge comunale e provinciale, o il sindaco a norma dell'art. 7 della legge 20 marzo 1865.

Di più, una volta riconosciuta, e non potrà avvenire che eccezionalmente, « l'assoluta necessità », dovranno pur sempre, nei singoli casi, concorrere circostanze tali, che escludano qualsiasi pericolo di abuso della facoltà del commissario o di menomazione del rispetto dovuto al santuario della casa.

Deve trattarsi di una abitazione esuberante ai bisogni di chi attualmente ne gode, ed in modo manifesto.

La trasformazione deve essere conveniente dal punto di vista economico, possibile e facile, e compiuta in modo che ne risultino appartamenti del tutto indipendenti tra loro.

Sono esclusi gli edifici di pregio storico ed artistico, si deve sentire in ogni caso il proprietario e l'attuale inquilino e si deve avere il parere conforme e unanime (poiché anche questo requisito dell'unanimità è stato voluto dalla Commissione.

Dato tutto questo complesso e completo sistema di garanzie, mi pare indubbio che la disposizione non meriti le aspre critiche che le sono state mosse e dichiaro di non consentire alla sua soppressione.

MELODIA. A me pare che l'argomento di cui si parla in questo articolo è una derivazione dell'art. 5...

Voci. No! No!

MELODIA. Quello con cui si dava facoltà al commissario di poter dare in affitto...

Voci. No! No! Era quello dello spionaggio.

MELODIA. In tutti i casi trovo che non si possa porre come base d'una violazione di diritto, di una forte violazione, quale è quella contenuta in questo articolo, la necessità, perché questa è una parola che ha un significato che si può allargare e restringere quanto si vuole. Se si parla di casi precisi e chiari, capisco che si possa violare questo diritto (solo io non direi più diritto di proprietà, ma doveri di proprietà perché ora la proprietà è solo colmata di doveri, tra i quali quelli di pagare delle enormi imposte), ma tale diritto in questo articolo mi pare che sia violato senza nessuna base certa. Chi è giudice di questa necessità? In che consiste questa necessità? Quindi pregherei di ac-

cogliere, sebbene la mia parola non possa essere di grande aiuto all'onor. Mortara, la sua proposta, che a me sembra così giusta e alla quale molto volentieri mi associo.

DE CUPIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CUPIS. Sono lieto che, almeno una volta, possa trovarmi d'accordo con l'onorevole Mortara. Io parlai di questo caso nella discussione generale e mi compiaccio vedere che la questione si è risolta. Questa è tale una disposizione, che non può non trovare una resistenza in coloro che hanno l'animo informato a qualche principio di ordine. Se ho ben inteso il sentimento dell'onorevole Ministro della Giustizia, l'ipotesi recondita è quella di una commozione demagogica. Ora francamente la commozione demagogica non deve formare ipotesi di una legge, e quando si verificasse la commozione demagogica, in nessuna forma dovrebbe essere secondata.

MORTARA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA. Nella seduta dell'altro ieri io accennai alle stesse obiezioni, che ora efficacemente risolvè il collega Melodia.

Questo requisito dell'assoluta necessità, con cui il Governo e l'Ufficio centrale hanno creduto di avere tutelato contro ogni pericolo di abuso, la pratica del razionamento delle abitazioni, non è che una parola vuota di significato pratico, e ciò per due ordini di considerazioni.

In primo luogo perchè, trattandosi di stabilire caso per caso, se nell'abitazione mia o nell'abitazione di un altro cittadino, si possa eseguire questa operazione di falceia del numero delle stanze che io o l'altro cittadino abbiamo reputato necessarie al bisogno della vita domestica, il criterio generale della necessità assoluta, che è un criterio astratto, non è applicabile.

Si dovrà per forza applicare un criterio concreto, di necessità relativa, per quelle abitazioni, per quell'individuo o famiglia che abita la casa, ovvero relativo all'altra persona che pretende di introdursi a forza nella casa abitata da colui a carico del quale si vuole effettuare il razionamento. Il ministro, per quanto pare, parla di assoluta necessità, nel senso, che ad esempio, soltanto quando le condizioni di mancanza o scarsità di abitazioni in un comune o in

una città, siano tali da spingere per disperazione di causa, il commissario degli alloggi a decretare il razionamento come misura generale, questa misura generale si abbia da applicare, sottoponendo in un medesimo giorno e con un medesimo criterio, tutte le famiglie alla restrizione degli alloggi giudicati esuberanti.

E qui viene la seconda ragione per la quale mi oppongo all'approvazione di questo articolo. Mi oppongo appunto perchè sono contrario alla misura generale del razionamento degli alloggi, perchè non voglio lasciare che dal Governo questa misura possa essere applicata. Se per disgrazia un Governo alquanto più largo (dirò così) nei suoi criteri di quello che oggi ci regge, dirigesse le sorti della nazione, stimerei oltre modo pericoloso che potesse prendere l'iniziativa di un provvedimento il quale sovverte il Codice civile e l'ordinamento del vivere civile che è contrario a tutte le nostre tradizioni, ai bisogni della vita sociale, al rispetto dell'istituto familiare.

Il dire che il commissario degli alloggi potrà in caso di assoluta necessità disporre dei locali di abitazione che risultino manifestamente esuberanti ai bisogni di una famiglia e dare al commissario degli alloggi il diritto di sostituirsi all'abitatore della casa nel giudicare la misura dei suoi bisogni; è mettere la proprietà edilizia nelle mani del commissario degli alloggi.

La proprietà edilizia in generale, l'ho detto anche nella seduta dell'altro ieri, va incontro ad un pericolo gravissimo, non solo dal punto di vista giuridico, ma anche da quello politico; permetta il Senato che lo rammenti, in questo decreto del gennaio c'è un articolo che autorizza il prefetto a nominare delegati che avranno i poteri medesimi del commissario degli alloggi in tutti i comuni del regno dove il commissario non esiste ancora. Voglio escludere che si nominino commissari per gli alloggi nei piccoli comuni di 50 o 100 abitanti; ma quale Governo può assumere la responsabilità della scelta e dell'operato di tutti questi commissari per gli alloggi, che i partiti politici vorranno che siano insediati in tutti i comuni di una certa importanza, i quali saranno sempre parecchie migliaia? E allora, quando in parecchie migliaia di comuni il commissario per gli alloggi sarà padrone della proprietà

edilizia, questo non sarà forse un strumento elettorale pericolosissimo nelle mani di quel partito, che in una lotta elettorale potrà servirsi del Commissario per espellere dalle loro case le persone contrarie alle sue creature? (*Approvazioni*).

Se vivessimo in un periodo di pace, di fratellanza umana, di evangelico amore del prossimo (*benissimo*) potrei capire che si esortasse a dare l'eccesso dell'abitazione a chi ne manca. Ma siamo in un periodo in cui i cittadini vivono l'un contro l'altro armati, in cui i rappresentanti della nazione vanno in Parlamento con la rivoltella in tasca e che fuori del Parlamento mostrano in pubblico le loro armi e danno l'esempio di adoperarle; e questi sono gli eletti dalla nazione, i quali predicano l'odio fra le classi, non già la fratellanza e l'amore.

Come volete che mettiamo nelle mani dei commissari agli alloggi la proprietà edilizia di tutta l'Italia in queste condizioni?

Scongioro il Governo di prendere in considerazione la gravità della situazione politica che si va a creare e insisto nella mia proposta di soppressione dell'articolo 8. (*Applausi vivissimi e generali*).

ALESSIO, *ministro dell'industria e del commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSIO, *ministro dell'industria e del commercio*. Mi permetto di fronte all'insistenza con cui l'illustre senatore Mortara sostiene il concetto della soppressione di questo articolo, di aggiungere alle argomentazioni svolte dal mio collega di Governo altre osservazioni.

Si tratta di uno degli argomenti più importanti e di una funzione essenziale del Commissario degli alloggi. È giusto perciò che il Governo, che in qualche modo conosce la situazione reale cerchi di difendere la sua proposta in modo da far comprendere alla illustre Assemblea dinanzi alla quale parla le difficoltà ed i pericoli della soppressione.

Lo farò con la massima brevità.

Si dice che le questioni di necessità assoluta non possono in nessun modo essere precisate; che quando vi è il concetto della necessità assoluta questo non possa trovar limiti, che sia qualche cosa di indeterminato da rimettersi all'arbitrio esclusivo del Commissario degli alloggi.

Ora questa interpretazione trova la sua più perfetta contraddizione nelle disposizioni dell'articolo che discutiamo non senza rilevare che vi sono casi, e ce ne sono frequentissimi, nella legislazione e nei nostri codici, in cui non vi è la possibilità di determinare i confini obiettivi, i criteri obiettivi della necessità, ma conviene affidarsi ad un apprezzamento individuale. Ora è quanto si fa in questa disposizione dove a fianco del Commissario degli alloggi, per venire al razionamento delle abitazioni occorre il consenso conforme e unanime di quattro commissari fra cui anche due proprietari, a cui si aggiunge perfino un tecnico.

Sono in definitiva sei persone, compreso il commissario agli alloggi, che prenderebbero il provvedimento. Da questo punto di vista al criterio obiettivo il legislatore sostituisce un criterio subiettivo, riposto nella coscienza dei membri della Commissione e nell'attitudine tecnica di un perito. Dunque da questo aspetto il primo argomento dell'onorevole senatore Mortara viene a cadere.

Ma vi è di più. Quando si sopprime questa funzione del commissario agli alloggi, voi potete concludere che si è soppresso l'ufficio. (*Commenti*).

MORTARA. Domando di parlare.

ALESSIO, *ministro dell'industria e del commercio*. Mi permettano, onorevoli senatori: noi siamo abituati a parlare di fronte ad assemblee che ci ascoltano; abbiano la bontà di ascoltarci.

Come l'ho dimostrato nella discussione generale, noi non possiamo calcolare sopra un numero rilevante di nuovi alloggi; questo è il punto fondamentale della questione. Quando in una grande città, dove non si costruiscono nuovi fabbricati e dove non vi sono molti appartamenti, voi togliete la facoltà di occupare palazzi ed edifici in cui vi sia una certa disponibilità, togliete completamente al commissario agli alloggi il modo di distribuire la popolazione che non avesse modo di trovare abitazione. È un provvedimento che in certi momenti potrà essere di necessità assoluta, perchè vi sarà un numero non indifferente di individui i quali non troveranno abitazione.

Onorevoli senatori, pensate alle condizioni attuali di Roma, in cui vi sono delle decine di deputati...

Voci. E di senatori.

ALESSIO, *ministro dell'industria e del commercio*. ... di deputati e di senatori, i quali non trovano alloggio; e vi sono deputati i quali sono costretti a dormire sul canapè delle sale del Parlamento. (*Commenti, conversazioni*).

Se questa situazione si protrae e se l'incremento della popolazione si renderà sempre più rilevante, voi vedrete delle folle, le quali invaderanno le case private (*rumori*). Assisteremo allora allo spettacolo di turbamenti di carattere pubblico, di fronte a cui lo Stato e il Governo alla violenza privata dovranno opporre la violenza militare.

In questa situazione se si vuole insistere su criteri astratti, se si vuole impedire un provvedimento, sia pure di dolorosa necessità, ma che in dati casi è assolutamente imprescindibile di prendere, e che l'Ufficio centrale ha circondato di tutte le migliori garanzie, lo dica il Senato.

Ecco perchè io ho voluto presentare il problema in tutta la sua verità, perchè il Senato comprenda l'importanza dell'argomento; nè credo che il Governo, insistendo su questa proposta, possa essere accusato di cedere in qualche modo ad una influenza demagogica, come ha osservato l'onorevole De Cupis.

Noi invero presentiamo un provvedimento, il quale tende ad impedire atti di violenza, convulsioni tumultuarie e tutti quegli attentati alla pace pubblica contro cui il Gabinetto, al quale abbiamo l'onore di appartenere, ha iniziato una politica energica, seria e che ha riscosso la fiducia del popolo italiano.

In questa condizione di cose, io non credo che il Senato nella sua saggezza possa accettare la proposta dell'onorevole senatore Mortara. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Mortara, ma lo prego di esser breve, poichè già per due volte ha preso la parola in questa discussione.

MORTARA. Onorevole Presidente, consideri che questa sia la seconda volta che parlo, poichè la prima mi sono limitato a chiedere la soppressione dell'articolo. Dirò brevissime parole.

L'onorevole ministro dell'industria e commercio parte dalla presunzione che esista ef-

fettivamente una eccessiva larghezza di alloggi per molte famiglie; e sostiene quindi il razionamento degli alloggi sulla base di questa presunzione. Io credo che, ai tempi che corrono, nelle condizioni economiche in cui viviamo, con la carestia enorme delle pigioni e di tutti gli altri elementi della vita, vi sia ben poca gente che si diverta ad avere un alloggio assai più ampio e costoso di quello che occorre. Se egli vuole poi alludere a case e palazzi che rappresentano opere d'arte, che contengono tesori artistici, che sono monumenti di architettura, come purtroppo pare vi si riferisca un comma di questo articolo, badiamo che questa istituzione transitoria del Commissario agli alloggi non abbia a diventare una istituzione vandalica che faccia ripetere il *quod non fecerunt barbari fecerunt Barberini*.

Questo sì mi pare un po' eccessivo; per quanto vi sia bisogno di alloggi non si deve metter mano a capolavori di arte e di architettura...

Voci: Sono esclusi!

MORTARA... Ed allora è inutile parlarne.

In quanto poi al criterio politico di governo che è stato rammentato e messo avanti dall'onorevole ministro dell'industria e commercio, mi permetto ricordare che il primo decreto sui commissari degli alloggi fu deliberato mentre io avevo indegnamente l'onore di funzionare da Presidente del Consiglio dei ministri e da ministro dell'interno, non soltanto da guardasigilli. In queste funzioni molto delicate, d'indole prettamente politica, ho studiato e redatto quel decreto; ed ho resistito, come già ho avuto occasione di dire, alle pressioni che si facevano per introdurre fino da allora il razionamento degli alloggi; perchè sono convinto che questo sia un sovvertimento assoluto del codice civile, e una inutile obliterazione del diritto di proprietà. Non è vero che con questa disposizione il Governo si metta in grado di frenare eventuali eccessi, o di prevenirli; io penso anzi che se essa rimane scritta nella legge, servirà a dare maggiore esca a tutte le passioni a tutti gli sconsigliati impulsi per aggredire e distruggere la proprietà: questo io penso che non sia affatto un buon servizio che si rende al nostro Paese.

MAZZIOTTI. Come è accaduto per l'occupazione delle terre.

MORTARA. E bene suggerisce il senatore Mazziotti: l'occupazione delle terre è avvenuta nel modo più sfrenato appena una legge pretese disciplinarla. Da parte del Governo non è stata opposta alcuna resistenza alla violazione di quella legge. L'esempio valga ad ammonire contro il ripetersi di un tale pericolo.

ALESSIO, *ministro dell'industria e del commercio*. Ma l'occupazione delle terre è cosa affatto diversa. Non c'è criterio giuridico.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Mi siano consentiti alcuni altri brevissimi chiarimenti su questa questione che ha un importante interesse giuridico, perchè siamo preoccupati di ferire i principi fondamentali del nostro diritto civile.

Prima di tutto mi piace di assicurare il senatore Mortara, il quale si preoccupa per la possibile estensione del commissario ad altri comuni, che, se mai, tale estensione verrebbe disposta con i più cauti e prudenti criteri, in modo da superare le difficoltà che sono state da esso prospettate e delle quali il Governo è consapevole.

Quanto poi alla questione dell'articolo 8, faccio presente che tale articolo si ricollega, come ho reiteratamente esposto, all'art. 4 e questo, alla sua volta, alle disposizioni dei precedenti decreti, all'emanazione dei quali provvide appunto il senatore Mortara.

Il principio del razionamento degli alloggi fu istituito precisamente dall'onorevole Mortara; noi non abbiamo fatto che trarre le conseguenze in corrispondenza all'attuale situazione, che abbiamo serenamente ed attentamente valutata.

L'onorevole senatore Mortara che oggi apprezza così diversamente da noi la situazione e i provvedimenti che essa esige, non può non riconoscere che egli, col decreto del 4 gennaio 1920, creò l'Istituto del commissario degli alloggi, col decreto 15 febbraio successivo ne estese le attribuzioni ad altri luoghi non compresi nel primo e infine col decreto 18 aprile 1920, n. 475, dette vasti poteri corrispondenti a quelli prima esercitati dalle commissioni arbitrali.

MORTARA. No, no. Domando la parola per fatto personale.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Ella, onorevole Mortara, ha avuto per parecchio tempo il convincimento dell'utilità dell'istituzione. Ora invece ha un diverso pensiero e ci rimprovera, fra l'altro di avere investito il commissario del potere di regolare, in via provvisoria, anche con « disposizioni di massima » gli sfratti degli inquilini, forse non tenendo presente che la norma da noi inserita nel decreto del 16 gennaio non è che la riproduzione di quello dettate nei decreti che furono emanati dal precedente Gabinetto.

Quanto all'apprezzamento di ordine generale, noi, onorevole Mortara, non esitiamo ad affermare di avere un concetto del tutto diverso da quello che ella ha manifestato. Noi crediamo che, nello stato attuale in cui il paese, attraverso così eccezionali difficoltà, tende alla sua ricostruzione, non sia conveniente privarsi di una istituzione edile che possa intervenire con prudenza, equità e celerità negli aspri contrasti determinati dalla crisi degli alloggi, per definirli e possibilmente conciliarli, evitando che si inveleniscano e assumano proporzioni preoccupanti per l'ordine pubblico.

Noi vogliamo tutelato l'ordine pubblico, perchè le trasformazioni giuridiche, che i nuovi tempi eventualmente richiedano, possano sempre compiersi in condizione di assoluto rispetto alla tranquillità ed alla pace sociale.

Con questi sentimenti dichiaro di mantenere ferme le considerazioni che ho in queste sedute replicatamente esposto al Senato e di non aderire alla proposta soppressione dell'articolo 8 quale fu concordato dall'Ufficio centrale. (*Commenti in vario senso*).

PRESIDENTE. L'onorevole senatore Mortara ha facoltà di parlare per fatto personale.

MORTARA. Io desidero soltanto rettificare all'onorevole mio amico il ministro guardasiglii l'affermazione che questo art. 8 del decreto in discussione, sia una derivazione necessaria dell'art. 4, il quale era presso a poco eguale nel decreto-legge del 18 aprile 1920. Altro è che chi ha in affitto più di una abitazione, alcuna delle quali non occupata da lui o dalla famiglia o da congiunti (perchè questa è l'ipotesi dell'art. 4 del decreto 18 aprile 1920) e la tiene vuota, possa essere obbligato a met-

terla a disposizione di chi è senza casa, altro è che chi occupa un'abitazione con la sua famiglia o coi suoi congiunti, sia obbligato a ritirarsi dalle stanze che occupa, trasportare i mobili, mettere il letto nella cucina o non si sa dove, per dar modo a qualche deputato senza alloggio di andare ad abitare una porzione della sua casa. Il razionamento delle abitazioni è proprio questo dell'art. 8 e non è la denuncia di case destinate ad affitto, contemplate nell'articolo 4 del decreto 18 aprile 1920. Mi dispiace di tornare a ripetere cose già dette; il decreto 18 aprile 1920 e i precedenti erano tutti diretti a dare il modo di utilizzare le case destinate ad affitto, ed esclusivamente queste, la cui funzione sociale è già prestabilita. È una situazione ben diversa da quella considerata nell'art. 8 del presente decreto, che riguarda la casa di cui pago la pigione, o quella che è mia proprietà, che abito insieme con la mia famiglia e che non intendo di dividere con nessun altro.

In quanto poi all'abusata antifona della guerra che ha violato l'arca santa del Codice civile, so anch'io che essa l'ha violata.

Ma la questione è fino a qual punto dobbiamo lasciar continuare il sistema delle violazioni ora che la guerra è da tempo finita. Bisogna che ci sia un limite; questo limite deve essere appunto stabilito dal senno e dalla avvedutezza dei legislatori.

È invocando una determinazione di questo limite che io torno per la quarta volta a proporre la soppressione dell'art. 8. (*Vive approvazioni*).

SPIRITO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPIRITO. Chiedo venia al Senato se in un dibattito che si è elevato a vette altissime per questione di principii io prendo la parola. E prendo la parola - lo dico subito - quasi perplesso, perchè qualche manifestazione dell'Assemblea mi è parsa tendente a far prevalere la tesi sostenuta con tanta autorità dall'on. senatore Mortara.

Ma io che mi sento libero da impegni, soprattutto verso il Governo, pur non essendo suo avversario, e giudico le cose con la mia testa, io vorrei spendere una parola (*rumori*) e spezzare una lancia in favore dell'articolo 8.

Io penso che l'articolo 8, così come è stato

temperato dalla Commissione (e io mi permetterò dopo queste mie brevi osservazioni di proporre ancora qualche attenuazione), non debba destare i sospetti e le apprensioni dell'Assemblea, come finora si è venuto osservando.

Mi riferirò prima di tutto alle dubbiezze sollevate dall'on. Melodia. Egli ha detto: « Ma che cos'è questa necessità, e chi è il giudice di essa? La necessità (a me è parso che egli dicesse) è un *caucciù* che si può distendere e restringere ». Io però osservo che non è solo questo articolo che parla di necessità, anzi di necessità assoluta; di questa necessità si parla altresì negli altri precedenti decreti. Non intendo neppure indugiarmi sulla polemica fra l'onorevole guardasigilli e l'on. Mortara sul punto di vedere se nei precedenti decreti emanati dall'on. Mortara esistesse già in sostanza o in embrione quello che è il contenuto del presente articolo 8... Ma credo bene di fare osservare al Senato una cosa soltanto, ed è che questo stesso concetto od oggetto dell'art. 8, e cioè che nei casi di assoluta necessità, l'autorità amministrativa, commissario degli alloggi, sindaco o prefetto che sia, ha il potere straordinario di disporre della proprietà privata, è già codificato nella vostra legislazione. Difatti è proprio nella legge sul Contenzioso amministrativo del 1865. Ho qui il testo di detta legge, di cui l'art. 7 sancisce: « Allorchè per grave necessità pubblica l'autorità amministrativa debba senza indugio disporre della proprietà privata... il prefetto lo farà con decreto motivato... ».

Ora, quando nell'art. 8 che discutiamo si parla della assoluta necessità, sia pure con quella larga discrezione o delicatezza concessa al funzionario, della quale ha parlato l'on. Melodia, non mi sembra sia il caso di farne grande meraviglia, nè temerne catastrofici danni o pericoli; è un concetto già codificato, come ho letto, nell'art. 7 della legge sul Contenzioso amministrativo. Dunque, si tratta su per giù la medesima necessità di cui parla l'art. 8 della legge attuale, per la quale « Il commissario può in caso di grave necessità » adottare quei provvedimenti di cui nell'articolo stesso, e si rimette a lui, cioè al potere esecutivo, di apprezzare e di decidere quale possa essere questa assoluta e grave necessità.

Ora io credo che l'art. 8 sia stato redatto o poi attenuato dall'Ufficio centrale, circondan-

dolo di maggiori garanzie, armonizzandolo con le finalità della legge, la quale mira a sopprimere a gravi e impellenti necessità. Tenendo conto di questa finalità, io credo che l'art. 8 si possa votare, perchè offre anche maggiori cautele dell'originario art. 7 della legge sul Contenzioso.

Io prego soltanto l'onorevole ministro di consentire che ad ulteriore e maggior garanzia dei cittadini nell'art. 8 sia proprio richiamato l'art. 7 della legge sul Contenzioso amministrativo, nel senso di aggiungere che l'occupazione avverrebbe nelle condizioni e nei modi stabiliti dall'art. 8, ma sentito il prefetto. Se l'autorità amministrativa di cui parla l'art. 7 della legge sul Contenzioso amministrativo è appunto il prefetto, come può essere il sindaco, allorché si avrà un decreto motivato del commissario degli alloggi, su conforme parere unanime della Commissione, sentito il prefetto, evidentemente le garanzie dei cittadini sarebbero più che esaurienti, e noi rientreremmo quasi nei casi previsti dall'art. 7 anzidetto.

Io spero che anche il Governo vorrà accettare questa mia modificazione, la quale servirà a calmare anche gli scrupoli più eccessivi dei colleghi, e credo che in tal modo noi potremo votare l'art. 8. (*Approvazioni*).

DEL GIUDICE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL GIUDICE. Mi permetta il Senato una breve osservazione che, più che ad altro, servirà come una dichiarazione di voto.

In questo dibattito così vivace e grave mi pare di notare una lacuna per la quale chiedo uno schiarimento. Si conferisce al Commissario nel caso dell'articolo 8 un potere eccezionale gravissimo, che spezza alcune norme del codice civile, come ha dimostrato l'onorevole senatore Mortara. Ora io, per conto mio, non sarei alieno dal consentire questo potere straordinario ad un funzionario amministrativo, purché mi si dimostri che l'uso di esso nei casi contemplati da detto articolo porti un sensibile ed effettivo miglioramento a quella parte della popolazione che manca di abitazione. Questa dimostrazione non fu ancora fatta né dagli onorevoli ministri, né dagli altri oratori che presero la parola in difesa dell'articolo, mentre si può credere che in pochi centri soltanto si potranno avverare le condizioni difficili per

l'applicazione di quel disposto, e quindi poche famiglie potrebbero giovarsene.

Ebbene, se la cosa sta in questi termini, a che vale investire il Commissario degli alloggi di una facoltà così enorme? Se vi fosse una vera necessità pubblica, non si esiterebbe neanche a fare qualche strappo al diritto comune, perchè la necessità pubblica, è legge suprema; ma senza di ciò credo pericoloso dare in mano ad un funzionario un'arma formidabile della quale potrebbe abusare in modo irrimediabile.

EINAUDI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI, *relatore*. Io sento il dovere di spiegare le ragioni per le quali la Commissione, la quale aveva cominciato a guardare con grande ripugnanza questo art. 8, ha deciso in ultimo di accoglierlo con quelle modificazioni e quelle guarentigie che, mi sia consentito il dirlo, non consistono nella assoluta necessità ma nel parere unanime della Commissione consuntiva posta al lato del commissario. Certamente ove ci fosse soltanto il criterio dell'assoluta necessità com'era nell'art. 8 iniziale i pericoli sarebbero stati gravissimi, poichè questo criterio dell'assoluta necessità è un criterio elastico, anche quando lo avremo emendato con le proposte del senatore Spirito, e che la Commissione accetta già, salvo l'esaminarle particolarmente. La guarentigia la Commissione l'ha veduta nelle modificazioni che ha apportate nel testo dell'articolo e nella proposta ch'essa ha fatto e che è stata accettata dal Governo, che debba il commissario agire soltanto quando abbia avuto il parere unanime della Commissione.

Innanzitutto la Commissione ha dato le guarentigie maggiori al proprietario dell'appartamento inquantochè ha detto che dovesse tenersi conto della convenienza economica della trasformazione e della possibilità del proprietario, di sopportare la spesa occorrente, e anche della possibilità dell'inquilino di pagare la spesa maggiore che dovrà essere da lui sopportata in funzione del capitale da spendere nella trasformazione.

L'Ufficio centrale ha escluso senz'altro che nella trasformazione e nella divisione degli appartamenti potessero essere compresi gli edifici o appartamenti che hanno un pregio storico e artistico. Quindi l'obiezione stata fatta dal-

l'onorevole Mortara cade. La Commissione ha anche detto che bisogna ancora guardare alla possibilità di eseguire la trasformazione senza alterare o diminuire il valore della abitazione unica e preesistente e ha avvertito anche che l'abitazione unica deve potersi scindere in parecchie abitazioni in guisa che ognuno sia del tutto indipendente dalle altre. La coesistenza di queste condizioni deve essere riconosciuta da tutte e due i rappresentanti dei proprietari; quando ambedue hanno riconosciuto che esistono quelle condizioni è sembrato all'Ufficio centrale che ci si trovi dinanzi a un caso di gravità eccezionale, a un caso nel quale i pericoli potevano essere considerati quasi come nulli. Nel caso in cui l'esuberanza oltre i bisogni del proprietario raggiungevano tali limiti enormi, poteva essere accolto il concetto della divisione di un appartamento in parecchi. Se qualche altro senatore vuol proporre altre garanzie, l'Ufficio centrale le accoglierà; ma sembra che queste siano già tali da rendere impossibile qualunque sopruso a danno degli inquilini e dei proprietari. Debbo aggiungere che sarà opportuno - e l'Ufficio centrale ha manifestata la sua opinione in proposito - che sia tolto l'art. 29 in quanto che è quello che potrebbe far sorgere gli abusi maggiori, quando si applicassero questi poteri del commissario in comuni dove le organizzazioni dei proprietari non esistono e dove essi non si possono far sentire. Sembra all'Ufficio centrale che con queste cautele il lato cattivo dell'art. 8 sia completamente scomparso.

CANNAVINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANNAVINA. Comprendo che la questione sollevata è pervenuta a grande altezza, e so che, avendo interloquuto uomini così autorevoli io dovrei semplicemente tacere e votare. Tuttavia consentano gli onorevoli colleghi che io guardi l'art. 8, su cui tanto si discute, sotto un profilo diverso, cui finora non è stato accennato. In omaggio ad una assoluta necessità, tanto più se di ordine pubblico, si investighi pure se l'abitazione occupata sia esuberante, e se tale risulti, la si riduca al necessario, la si trasformi quindi, e la si modifichi con opportuni lavori di adattamento, perchè la parte esuberante riesca utile a chi casa non ha; tutto ciò si può ammettere e giustificare; ma che il com-

missario degli alloggi e la Commissione abbiano diritto anche di indagare se il proprietario sia o meno in condizioni di sopportare le spese occorrenti ai lavori di adattamento, il che è quanto dire, che il proprietario, il quale non è più padrone della sua proprietà per esigenze pubbliche, e ciò può essere, debba altresì palesare alla Commissione e al commissario degli alloggi qual sia la sua condizione economica, cioè quali siano le sue sostanze, quali le sue risorse, quali i suoi impegni per dimostrare se egli possa o meno sopportare le spese di un adattamento che poi giova ad altri, sembrami una enormità. A me pare che tale facoltà concessa con l'articolo in esame, oltre a ledere le norme del diritto privato, che è pur legittimo ledere in caso di necessità pubblica, rappresenti qualche cosa di più grave perchè lede, direi, il patrimonio morale della famiglia, obbligando il proprietario a rivelare a terzi il modo come vive, se mai non si trovi in condizione di sostenere la spesa per adattamenti che gli si impone. E poichè ciò, se pur non enorme, a me pare certamente eccessivo, per mio conto dichiaro che voterò la soppressione dell'articolo secondo ha proposto l'onor. Mortara.

ROTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROTA. Siccome dalle ultime parole dell'onorevole relatore dell'Ufficio centrale, il quale ha confermato il parere unanime dell'Ufficio per il mantenimento di questo articolo, risultava che, se per avventura qualche senatore credeva di aggiungere qualche altra garanzia perchè l'articolo non desse luogo ad abusi, essa sarebbe stata accettata, così mi permetto di fare una proposta. Nel secondo capoverso è detto che il commissario dovrà, nell'emettere il suo provvedimento, tener conto, ecc.; ora questa frase « tener conto » mi pare debole e dovrebbe, a mio avviso, essere rinforzata così: « e subordinarlo alle condizioni » che seguono nell'articolo, per modo che, se queste condizioni non si avverano, il provvedimento non possa esser preso.

PRESIDENTE. Allora bisogna dire: « il provvedimento del commissario è subordinato alla », ecc.

Domando all'Ufficio centrale se accetta questa proposta.

EINAUDI, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta.

PRESIDENTE. È stata proposta la soppressione dell'art. 8; però l'art. 86 del nostro regolamento dice: « la soppressione di un articolo o di una parte di articolo non si mette a partito, ma l'articolo stesso o la parte di esso di cui si propone la soppressione » e chi vuole la soppressione vota contro l'articolo.

Quindi devo mettere ai voti l'articolo; coloro che propugnano la soppressione, voteranno contro.

Ci sono poi gli emendamenti dei senatori Spirito e Rota, ma essendoci una proposta di soppressione è più logico mettere ai voti l'articolo. L'approvazione di un emendamento implica l'esistenza di un articolo, quindi coloro che hanno proposto la soppressione hanno diritto che si voti sulla questione di principio, e questa si può fare votando l'articolo, tanto più poi che l'emendamento del senatore Spirito è un'aggiunta che potrebbe essere votata dopo.

MELODIA. Chiedo la parola sull'ordine della votazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELODIA. Io mi permetto di osservare che, a mio modo di vedere, si dovrebbero votare prima i singoli emendamenti.

PRESIDENTE. Ma ciò pregiudicherebbe il diritto di coloro che hanno domandato la soppressione dell'articolo....

MELODIA. Ma dopo votati gli emendamenti, anche se tutti sono stati approvati, rimangono sempre subordinati all'approvazione dell'articolo; dopo questa votazione, quando si metterà in votazione l'intero articolo, chi ne vuole la soppressione voterà contro.

PRESIDENTE. Siccome la procedura da me indicata avrebbe dato una garanzia maggiore a coloro che hanno proposto la soppressione, domando se non ha difficoltà l'onorevole Mortara che si votino prima gli emendamenti.

MORTARA. Io pregherò il Senato di votare anche gli emendamenti.

GIORDANO APOSTOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIORDANO APOSTOLI. È norma costantemente seguita nel Parlamento che, quando sono presentate varie proposte, si debba dare la preferenza, nella votazione, a quella che più si allontana dalla proposta del Governo o della

Commissione. Nel caso attuale è evidente che la proposta della soppressione dell'articolo 8 si allontana, più delle altre, da quella dell'Ufficio centrale; quindi, innanzi tutto, si dovrebbe mettere in votazione la proposta del senatore Mortara.

PRESIDENTE. Ma c'è un articolo del regolamento che non lo ammette.

GIORDANO APOSTOLI. Non mi pare che la consuetudine parlamentare cui ho accennato sia inconciliabile colla disposizione del nostro regolamento, quando sia ben chiarito il senso della votazione; e credo che tutti coloro i quali, come il nostro illustre Presidente, appartengono da molti anni al Parlamento, possano consentire in questa opinione.

PRESIDENTE. Si potrà fare appello alle consuetudini parlamentari quando non c'è un testo preciso di regolamento; ora rileggerò l'art. 86:

« La soppressione di un articolo o di una parte di articolo non si mette a partito, ma l'articolo stesso o la parte di esso di cui si propone la soppressione ».

Voci. Ma prima gli emendamenti.

GIORDANO APOSTOLI. Io non contrasto l'applicazione dell'art. 86 del regolamento, ma mi oppongo a che si votino gli emendamenti prima della proposta più radicale, che vuole la totale soppressione dell'articolo 8 in discussione.

CONTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTI. Mi pare che gli emendamenti vengono presentati a partire dal secondo comma dell'art. 8, per cui si potrebbe mettere in votazione il primo comma dell'art. 8, dandogli questo significato, che chi lo accetta è disposto a votare l'art. 8 emendato o no.

Voci. No, no.

CONTI. Nel caso in cui sia respinto il primo comma, vuol dire che è accettata la proposta dell'onorevole Mortara, se invece è accettata la prima parte dell'articolo, si possono votare gli emendamenti.

SONNINO SIDNEY. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SONNINO SIDNEY. Intendo parlare della sola questione di procedura, sull'ordine cioè della votazione.

Lo scopo di ogni regola procedurale è di lasciare all'Assemblea la maggiore libertà di de-

LEGISLATURA XXV — 1ª SESSIONE 1919-21 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 FEBBRAIO 1921

cisione finale e complessiva. Ora io capisco la osservazione del Presidente, quando cita l'articolo del Regolamento del Senato che esclude la votazione sulla proposta di soppressione di un articolo.

PRESIDENTE. Non dico che è una buona disposizione.

SONNINO SIDNEY. A ogni modo la disposizione è precisa, e va rispettata. Essa discrimina la proposta di soppressione da qualunque altro emendamento. Ma cosa ne viene? Bisogna lasciare libertà al Senato di deliberare in primo luogo quelle modificazioni dell'articolo che ritenga opportuno prima di sottoporre alla sua approvazione l'articolo nel suo testo definitivo. Se si mettesse prima in votazione l'articolo stesso, chi avesse accettato quella formula non la potrebbe più alterare, o non potrebbe più votare contro la disposizione nel suo complesso quando altri la alterasse. Si dovrebbe per lo meno ricorrere poi ad una seconda votazione sull'articolo stesso, il che a me sembra assurdo e anche pericoloso.

Se invece mettiamo ai voti prima i singoli emendamenti, il Senato è libero di accettarli o di respingerli, ma l'approvazione implica sempre una accettazione condizionata e subordinata alla eventualità dell'approvazione finale dell'articolo nel suo complesso; altrimenti accadrebbe che io approvo un emendamento col rischio di vedere poi accettato un altro emendamento che muti tutto il senso complessivo dell'articolo; nel quale caso io debbo essere libero di votare dopo contro l'articolo complessivo, malgrado che abbia votato a favore di un emendamento. Quindi volendo lasciar libertà al Senato di decidere la questione in modo definitivo, bisogna prima mettere ai voti gli emendamenti, rispettando pienamente la disposizione del regolamento, e quando questi siano o passati o non passati mettere in ultimo ai voti l'articolo complessivo con gli emendamenti già approvati. Allora il Senato visto come è risultato l'articolo nel suo insieme dovrà decidere se ne approva o no il contenuto e la forma. Ecco il solo modo di rispettare la libertà e la sincerità delle risoluzioni dell'assemblea.

PRESIDENTE. Essendosi manifestate due opinioni opposte, consulterò il Senato.

Alcuni propongono che prima si votino gli emendamenti e il senatore Giordano Apostoli dice che si debbono votare dopo.

Pongo ai voti se si debbano prima votare gli emendamenti.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Pongo allora ai voti l'emendamento del senatore Rota che invece di dire: « il commissario dovrà, nell'emanare il suo provvedimento, tener conto, ecc. », si dica: « il provvedimento del commissario sarà subordinato, ecc. ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ora ai voti l'emendamento del senatore Spirito il quale dice:

« Il commissario agli alloggi provvederà, con decreto motivato, sentito il prefetto e sull'unanime parere della Commissione consultiva, nelle forme e finalità dell'art. 7 della legge sul contenzioso amministrativo del 1865 ».

DE CUPIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CUPIS. Vorrei una spiegazione sull'emendamento; esso dice:

« A termini e colle finalità dell'art. 7 della legge ».

SPIRITO. Ho inteso di richiamare pei cittadini tutte le garanzie di forma e di sostanza che quell'articolo ha dato all'autorità amministrativa quando disponga della proprietà privata in caso di necessità.

DE CUPIS. Vorrei sapere se quando dice « per la finalità » voglia intendere ancora cogli effetti dell'articolo 7. Ella ha invocato l'articolo 7 del contenzioso amministrativo, e l'aver invocato una disposizione di legge esistente è di una gravità rilevante per il voto che deve dare il Senato.

Ora mi permetta di osservare che l'art. 7 sul contenzioso amministrativo, dà bensì autorità al prefetto, in determinate circostanze di suprema necessità di approfittare della proprietà privata. Ma il prendere la proprietà privata in quelle circostanze non costituisce che un diritto di possesso provvisorio e con intiera responsabilità personale e dello Stato, in tanto in quanto, si capisce, possono ricorrere le condizioni di una responsabilità, ma l'integrità del diritto privato rimane sotto l'egida della legge.

Ora è questo il significato delle parole che io vorrei fossero aggiunte, cioè « con tutti gli effetti » dell'articolo 7 della legge sul contenzioso amministrativo.

SPIRITO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPIRITO. Io non posso parlare della responsabilità personale di un funzionario; essa suppone l'esistenza di un eccesso; e se nei casi di questa legge si verificasse una responsabilità personale, evidentemente il colpevole ne dovrebbe rispondere: ma che siano salvi i diritti delle parti, che debba essere quella un'occupazione temporanea, io concordo perfettamente; è proprio l'articolo 7 che vuole salvi i diritti delle parti, ed ho inteso di riportarmi perciò al detto art. 7.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento dell'onorevole senatore Spirito.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e contro prova, è approvato con 56 voti favorevoli e 55 contrari).

Metterò ora ai voti l'intero art. 8.

Coloro che approvano questo articolo sono pregati di alzarsi.

(Dopo prova e controprova l'articolo 8 non è approvato).

Stante l'ora tarda il seguito di questa discussione è rinviato a lunedì.

Annuncio di interrogazione.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Frascara di dar lettura di un'interrogazione presentata alla Presidenza.

FRASCARA, segretario. legge:

Al ministro dei lavori pubblici, per conoscere quali provvedimenti intenda di prendere riguardo al prolungamento della strada Gardesana, oltre l'antico confine, da Malcesine a Riva di Trento, strada imperativamente designata fra le provinciali dalla legge 1881, numero 333, ostacolata nel suo compimento da ragioni politiche prima della guerra, riassunta ora con gravissimo onere dalla provincia di Verona, la quale ha tutto il diritto, per tanti argomenti, di veder costruita, per prima, la grande arteria di congiunzione del lago più ampio d'Italia con la città Veneta, e questo senza pregiudizio di altre comunicazioni che diano al Trentino tutti gli sbocchi che desidera.

Montresor. Dorigo, Campostrini.

Annuncio di risposta scritta ad interrogazione.

PRESIDENTE. Annuncio al Senato che il ministro competente ha trasmesso la risposta scritta all'interrogazione dell'onorevole senatore Cannavina.

A norma del regolamento, sarà inserita nel resoconto stenografico della seduta odierna.

Lunedì seduta pubblica alle ore 15 col seguente ordine del giorno.

I. Interrogazione.

II. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 320, concernente disposizioni sugli affitti e le pigioni delle case di abitazione (N. 258);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 618, contenente disposizioni sugli affitti e le pigioni delle case di abitazione in Roma (N. 259);

Conversione in legge del decreto-legge 15 agosto 1919, n. 1514, che stabilisce norme circa il contratto di affitto di fabbricati urbani e parte di essi serventi ad uso di bottega, negozi, magazzini, uffici amministrativi e studi commerciali e professionali (N. 119);

Conversione in legge dei Regi decreti 4 gennaio 1920, n. 1, 15 febbraio 1920, n. 147 e 18 aprile 1920, n. 475, concernenti provvedimenti diretti a mitigare le difficoltà degli alloggi (N. 257);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 aprile 1920, n. 477, contenente nuove disposizioni per gli affitti e le pigioni delle case di abitazione e degli edifici urbani ad uso di bottega, negozio, magazzino, studio, ufficio e simili (N. 126);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1921, n. 13 portante provvedimenti sui poteri del Commissario del Governo agli alloggi (N. 282);

Provvedimenti per le controversie relative alle locazioni dei negozi (N. 273).

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 luglio 1918, n. 1007, riguardante l'acquisto da parte dello Stato, del palazzo (già Balugani) di proprietà del comune di Modena,

come sede degli uffici provinciali postali e telegrafici di quella città (247);

Costituzione del comune di Terravecchia (N. 262);

Provvedimenti per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri (N. 271);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 1º ottobre 1916, n. 1324, col quale i tenenti del Corpo Reale equipaggi possono essere promossi capitani compiuti 12 anni complessivamente nei gradi di tenente e di sottotenente (N. 233);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 26 agosto 1917, n. 1473, relativo alla compilazione del quadro di avanzamento a sottotenente macchinista (N. 209);

Conversione in legge del Regio decreto 16 maggio 1915, n. 742, che trasferisce nei ruoli del Regio esercito gli iscritti del Corpo Reale Equipaggi che abbiano assunto o assumano servizio nella Regia guardia di finanza (N. 227);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1159, relativo alla concessione di una speciale aspettativa agli ufficiali della Regia marina per ragioni di alto interesse pubblico (232).

Garanzia nei crediti dello Stato per anticipazioni accordate sul prezzo delle forniture e riparazioni occorrenti alle Ferrovie dello Stato (N. 275);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 dicembre 1918, n. 1914, che detta norme speciali circa l'espropriazione e la occupazione degli immobili, compresi nel perimetro della zona monumentale di Roma (Numero 279);

Per l'indennità ai pubblici amministratori (N. 166);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2304, con cui si istituisce, per le nuove provincie, una nuova

provvisoria Sezione (VI Sezione) del Consiglio di Stato (N. 114);

Fondo per provvedimenti contro la tubercolosi di guerra (N. 162);

Applicazione del contributo straordinario per l'assistenza civile (N. 187).

La seduta è tolta (ore 18.15).

Risposta scritta ad interrogazione.

CANNAVINA. — *Ai ministri dei lavori pubblici e del tesoro.* « Per sapere se intendono provvedere sollecitamente agli opportuni e congrui stanziamenti per il consolidamento di frane minaccianti gli abitati, cui provvede direttamente lo Stato, escluse le provincie di Basilicata e Calabria ».

RISPOSTA. — Il ministero dei lavori pubblici ha recentemente comunicato al Tesoro lo schema dei disegni di legge inteso ad autorizzare la spesa di lire 10 milioni per il consolidamento di frane minaccianti gli abitati, a cui provvede direttamente lo Stato, escluse le provincie di Basilicata e di Calabria.

« In vista delle necessità prospettate dal prefato Ministero e tenuto presente l'ordine del giorno presentato in proposito dalla Camera dei deputati nello scorso dicembre, il Tesoro ha consentito al provvedimento in parola, nell'intesa che la suindicata somma sarà da stanziare per lire 3 milioni nel bilancio per l'esercizio corrente e per le residuali lire 7 milioni in quello per il 1921-22.

« Si risponde anche a nome del ministro dei lavori pubblici.

« Per il Ministro
« AGNESI ».

Licenziato per la stampa il 16 marzo 1921 (ore 12).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

CXI TORNATA

LUNEDÌ 21 FEBBRAIO 1921

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Congedo	pag. 3261
Disegni di legge (approvazione di):	
• Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 aprile 1920, n. 477, contenente nuove disposi- zioni per gli affitti e le pigioni delle case di abi- tazione e degli edifici urbani ad uso di bottega, negozio, magazzino, studio, ufficio e simili » . . .	3261
Oratori:	
ALESSIO, ministro dell'industria e del com- mercio	3274, 3282
DE CUPIS	3267, 3277, 3278
DEL PEZZO	3268, 3270
DIENA	3271, 3274
EINAUDI, relatore	3262 <i>passim</i> 3281
FERA, ministro della giustizia e degli af- fari di culto	3265 <i>passim</i> 3279
GIARDINO	3281, 3282
GUALA	3270
MARIOTTI	3280
MELODIA	3263, 3266
POLACCO	3265, 3276
POZZO	3279, 3280, 3281
SPIRITO	3277
SUPINO	3264
• Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1921, n. 13, portante provvedimenti sui poteri del Commissario del Governo agli al- loggi »	3282
Oratori:	
BORSARELLI	3285 <i>passim</i> 3289
EINAUDI, relatore	3283 <i>passim</i> 3290
FERA, ministro della giustizia e degli af- fari di culto	3282 <i>passim</i> 3289
MELODIA	3287
POZZO	3290
SPIRITO	3288, 3289, 3290
(presentazione di)	3291
Interrogazione (annuncio di)	3291

La seduta è aperta alle ore 15,5.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, mi-
nistro dell'interno; i ministri delle colonie, della
giustizia e degli affari di culto, del tesoro, del-
l'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, dell'a-
gricoltura, dell'industria o commercio; il com-
missario generale per gli approvvigionamenti e
consumi alimentari e il sottosegretario di Stato
per gli affari esteri.

BISCARETTI, segretario, legge il verbale
della seduta precedente, il quale è approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Castiglioni ha chie-
sto un congedo di giorni dieci. Se non si fanno
osservazioni, il congedo s'intende accordato.

Rinvio di interrogazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reche-
rebbe ora l'interrogazione del senatore Vicini
al ministro dell'interno e al ministro della pub-
blica istruzione.

Il sottosegretario di Stato per il Ministero del-
l'interno, on. Corradini, in attesa di maggiori
informazioni che ha richieste, domanda il rin-
vio di questa interrogazione.

Non facendosi obiezioni, il rinvio si intende
consentito.

Seguito della discussione del disegno di legge:
• Conversione in legge del Regio decreto-legge
18 aprile 1920, n. 477, contenente nuove disposi-
zioni per gli affitti e le pigioni delle case di
abitazione e degli edifici urbani ad uso di bot-
tega, negozio, magazzino, studio, ufficio e si-
mili » (N. 126-A).

PRESIDENTE. Riprenderemo la discussione
degli articoli 11, 18 e 19 del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 aprile 1920, n. 477, contenente nuove disposizioni per gli affitti, le pigioni delle case di abitazione e degli edifici urbani ad uso di bottega, negozio, magazzino, studio, ufficio e simili ».

Ha facoltà di parlare il relatore dell'Ufficio centrale.

EINAUDI, *relatore*. L'Ufficio centrale crede necessario, o almeno utile, esporre le ragioni per cui è venuto a proporre, d'accordo col Governo, la nuova formula dell'articolo 11 e di quelli seguenti.

La nuova formula dell'art. 11 ha per iscopo di tener conto di parecchie osservazioni, le quali sono state fatte in quest'Aula da parti opposte, inquantochè l'art. 11, così com'è formulato, verrebbe a sostituire contemporaneamente l'art. 11 del primitivo decreto-legge del Governo, l'art. 2 del decreto-legge su Roma, e ancora l'art. 13 del decreto-legge sui commissari per gli alloggi, e infine l'art. 18, primo comma, del decreto-legge sugli affitti. È parso che fosse opportuno riunire insieme in un solo articolo queste disposizioni le quali, sparpagliate in tre decreti-legge, potevano dar luogo a dubbi d'interpretazione: uno di questi dubbi era stato sollevato dal senatore Cagnetta, il quale aveva dimostrato, e dal punto di vista giuridico pare a me che avesse ragione, che, in virtù dell'articolo 18, rimaneva in vigore l'art. 2 del decreto-legge su Roma, di cui era stata proposta l'abolizione dal senatore Cencelli.

In sostanza, l'art. 11 viene a sostituire le diverse disposizioni le quali, qualche volta, collidevano fra loro. Questo articolo contiene disposizioni, a parer nostro, abbastanza armonizzate. L'art. 11 del decreto-legge 18 aprile faceva dipendere il diritto del proprietario di andare ad occupare la propria abitazione da una dimostrazione che egli doveva dare della necessità di occupare la casa. Necessità la quale non poteva essere dimostrata a meno di gravi circostanze, fra cui l'articolo annoverava « i mutamenti nelle condizioni del locatore in riguardo alla costituzione della sua famiglia, alla attività professionale, al luogo del lavoro, o alle peggiorate sue condizioni economiche ». L'articolo 2 della legge di Roma negava questo diritto a tutti coloro che avevano acquistata la casa dopo la data del 1° aprile 1919.

Il sistema dell'art. 11 aveva prodotto questo

inconveniente, che si avevano, a seconda delle magistrature, responsi diversi.

Un pretore poteva considerare come causa di necessità una causa di poca importanza, mentre altri pretori negavano il diritto del proprietario di abitare la casa propria anche per necessità gravissime, anche se il proprietario non aveva casa, anche se stava in albergo. Riguardo a questo ultimo caso è avvenuto che dei pretori hanno risposto ai proprietari: « ma restate in albergo dove siete stato finora! ». Altre volte commissari e pretori mandavano a misurare l'area delle camere per vedere se ci stava ancora un letto, e simiglianti esagerazioni.

Col nuovo articolo il diritto del proprietario viene affermato in maniera generale; però vi sono delle garanzie notevoli a favore degli inquilini. Infatti è necessario, in primo luogo, che la locazione sia giunta a scadenza a termine del contratto; è necessario che il proprietario vada ad occupare l'abitazione per uso di abitazione, eccettuato qualsiasi altro uso esclusivo d'industria, commercio o professione. È necessario, finalmente, che sia dato all'inquilino il termine di un anno dalla ricevuta disdetta per provvedere allo soggio. Questo termine è stato stabilito abbastanza lungo per poter garantire l'inquilino contro un semplice capriccio del proprietario. L'anno per la disdetta non potrà prendere inizio se non da una data posteriore alla presente legge. Inoltre l'inquilino non potrà essere costretto in ogni caso a lasciare l'appartamento se non alla data consuetudinaria degli soggi la quale sia posteriore alla scadenza del termine di un anno per la disdetta. In questo modo l'inquilino avrà almeno un anno, e in alcuni casi un periodo di tempo maggiore, per provvedersi un nuovo appartamento. Finalmente la Commissione, d'accordo con il Governo, ha cercato di tener conto del caso in cui il proprietario avesse acquistato delle case, anche ad appartamenti separati, come si è verificato specialmente a Roma, sostituendo questo articolo all'art. 2 e all'art. 13 del decreto sui commissari. Si è detto che il pretore, nel cui territorio trovasi la casa locata, può sospendere, a favore dell'inquilino, l'esercizio della facoltà che spetterebbe al nuovo acquirente di adibire la casa o l'appartamento per abitazione propria.

Queste sono le ragioni per le quali si propone la nuova formula dell'art. 11 che è desiderata, credo, al tempo stesso dai proprietari e dagli inquilini e soprattutto dai magistrati che sono incaricati di applicare la legge e che, fino adesso, si trovavano nel più grande imbarazzo perchè dovevano valutare circostanze di fatto variabili da caso a caso, e rispetto alle quali non avevano, per lo più, sufficiente conoscenza.

Inoltre, allo scopo di evitare che il proprietario soltanto per capriccio protestasse d'andare a stare nella sua casa e non vi andasse, allo scopo di aumentare il fitto agli inquilini, si è stabilito che quando non occupi la casa per due anni consecutivi, a partire dal giorno in cui la casa si è resa per lui disponibile, sia tenuto ai danni verso l'inquilino: si è tolta la penalità di un anno e si è lasciato l'obbligo di pagare i danni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Frascara di dar lettura dell'articolo 11.

FRASCARA, *segretario*, legge: *

Art. 11.

« A partire dal 1° luglio 1921 il proprietario, a qualunque data risalga il suo acquisto, ed in ognuno degli anni di proroga ha diritto di occupare la casa per abitazione sua o dei propri figli purchè:

a) la locazione sia giunta a scadenza a termine del contratto;

b) effettivamente abbia ad occupare la casa per uso di abitazione, eccettuato qualsiasi altro uso esclusivo d'industria, commercio o professione;

c) sia dato all'inquilino il termine di un anno dalla ricevuta disdetta per provvedere allo soggio.

Qualora il proprietario non occupi effettivamente la casa per almeno due anni consecutivi a partire dal giorno in cui la casa si è resa per lui disponibile, egli sarà tenuto ai danni a favore dell'inquilino sloggato.

Ai fini di quest'articolo alla data del 1° luglio 1921 si intende sempre sostituita, per i comuni ove i contratti di locazione hanno inizio e scadenza ad epoca consuetudinaria, la data consuetudinaria immediatamente posteriore. L'anno per la disdetta non potrà prendere inizio se non da una data posteriore alla pubblicazione

della presente legge. L'inquilino non potrà essere costretto in ogni caso a lasciare l'appartamento se non alla data consuetudinaria degli sloggi la quale sia posteriore alla scadenza del termine di un anno per la disdetta.

Nella ipotesi di vendita di case, anche ad appartamenti separati, il pretore nel cui territorio trovasi la casa locata, può sospendere a favore dell'inquilino l'esercizio della facoltà che spetterebbe al nuovo acquirente di adibire la casa o l'appartamento per abitazione propria. Nel decidere su tale sospensione, il pretore dovrà tener conto dei criteri stabiliti nell'art. 11 del Regio decreto-legge 16 gennaio 1921, n. 13.

PRESIDENTE. Su questo articolo 11 ha presentato un emendamento il senatore Melodia. Prego il senatore segretario Frascara di darne lettura.

FRASCARA, *segretario*, legge:

« Nel solo caso di mutamento nelle condizioni di famiglia, il termine di un anno è ridotto a sei mesi nei comuni nei quali non vi è data consuetudinaria pel cambiamento di alloggi e ridotta per huesti ultimi alla data consuetudinaria della disdetta ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Melodia per svolgere il suo emendamento.

MELODIA. Il modo col quale l'onorevole relatore ha giustificato le modificazioni apportate all'articolo 11 è chiaro ed esplicito ed io non posso non associarmi a lui: è certo che nell'articolo governativo, come era redatto, era difficile trovare le ragioni per le quali si concedeva questa facoltà al proprietario, cosa che avrebbe avuto per conseguenza una diversità di criteri di giudizio. Ma le stesse parole dell'onorevole relatore mi autorizzano a tenere fermo il mio emendamento, anche in riguardo di un caso assolutamente speciale.

Fra le circostanze che nell'articolo governativo rendono possibile il negar la proroga all'affittuario vi era quella delle mutate condizioni di famiglia; ora è indubitato che le mutate condizioni di famiglia sono quelle che sono: non vi può essere un pretore che dica che il padre di famiglia vive, quando è morto.

Ho detto il padre di famiglia per citare un caso specifico. Supponiamo il caso di un pro-

fessionista di grande valore che per il giro dei suoi affari abbia bisogno di tenere in affitto una casa molto grande; quando egli muore, la famiglia resta nella miseria e allora, pure avendo una modesta casa, da cui ricava 800 lire di fitto e dove potrebbe abitare, deve invece continuare a pagare il fitto della casa più grande, così come lo pagava il capo di famiglia che aveva rendite che gli permettevano di abitare in un appartamento signorile.

Nel mio emendamento ho detto « più di un anno » perchè la condizione fatta in quei comuni nei quali vi è la data consuetudinaria spesse volte raddoppia perfettamente il periodo che vi è nel contratto.

Vi sono qui molti colleghi napoletani i quali sanno che a Napoli il 4 maggio si cambia casa. Supponiamo che il mutamento di condizioni cui ho accennato sia avvenuto alla fine di maggio, quella famiglia dovrà aspettare un anno dal momento in cui si fa la disdetta e dovrà aspettare la prima data consuetudinaria dopo un anno; e così due anni. Ora, ripeto, le ragioni dette dal relatore, mi persuadono che l'Ufficio centrale non potrà non accettare il mio emendamento perchè si tratta di cosa che non può mettersi in dubbio. Ho citato un caso ma potrei citarne altri; per esempio quello di una famiglia che per ragioni di matrimonio o per nascita di figli non può più abitare la stessa casa, ed allora è necessario consentire a questa famiglia, non un anno, ma sei mesi. Sono questi dei bisogni che nessun giudice che dovrà giudicare può mettere in dubbio. Ho proposto che invece di sei mesi, nei comuni dove vi è una data consuetudinaria, si riporti la proroga alla data consuetudinaria e ciò per la stessa ragione cui ho accennato poc'anzi. Ma vi è anche un'altra ragione ed è che non è possibile trovar casa prima dell'epoca della disdetta. Sfido qualunque individuo che abiti a Napoli di trovar casa in dicembre; egli deve aspettare il 4 maggio. Prego quindi l'Ufficio centrale ed il Governo a voler accettare il mio modestissimo emendamento e prego il Senato di volerlo approvare.

PRESIDENTE. Domando il parere dell'Ufficio centrale sull'emendamento del senatore Melodia.

EINAUDI, *relatore*. Se ci sono altri emendamenti si potranno esaminare insieme.

PRESIDENTE. C'è un emendamento del senatore Supino.

Prego il senatore, segretario, Frascara di darne lettura.

FRASCARA, *segretario*, legge:

1° sopprimere la lettera *b*) e modificare le ultime parole del primo capoverso « per abitazione sua e dei propri figli, ma non per uso esclusivo del commercio, dell'industria o della professione che egli esercitasse, purchè ecc. »;

2° le prime parole dell'ultimo comma dovrebbero esser queste: « se la casa locata sia venduta, anche ad appartamenti separati, ecc. ».

EINAUDI, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta questi emendamenti.

SUPINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUPINO. Lo scopo dei miei emendamenti non è quello di proporre modificazioni sostanziali al disposto dell'articolo 11, ma esclusivamente quello di rendere la dizione più chiara, più semplice, e più corretta al fine anche di evitare contestazioni.

Infatti nel comma primo è detto che il proprietario ha diritto di occupare la casa per uso di abitazione, e alla lettera *b*) si pone come condizione che la casa sia occupata per uso di abitazione, e per di più si aggiunge: eccettuato qualsiasi altro uso esclusivo d'industria, commercio o professione: ciò è inutile dal momento che già si è detto dover la casa essere occupata per uso di abitazione; perciò propongo di sopprimere la lettera *b*) e di aggiungere al primo comma dopo la parola « figli » le parole « ma non per uso esclusivo del commercio, dell'industria o della professione che egli esercitasse » così in sostanza si direbbe: il proprietario, a qualunque data risalga il suo acquisto e in ognuno degli anni di proroga, ha il diritto di occupare la casa per abitazione sua o dei propri figli, ma non per uso esclusivo del commercio, dell'industria o della professione che egli esercitasse.

L'ultimo comma poi è assolutamente scorretto, in quanto fa in genere l'ipotesi di locazioni di case, mentre si riferisce alla vendita della casa locata. Perciò occorre sia così modificato: « Se la casa locata sia venduta anche ad appartamenti separati, il pretore nel cui territorio la casa stessa si trova può sospendere ecc. ».

LEGISLATURA XXV. — 1ª SESSIONE 1919-21 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 FEBBRAIO 1921

Questi emendamenti non intaccano la sostanza delle disposizioni, ma rendono più chiara la dizione dell'articolo ed evitano possibili controversie.

PRESIDENTE. Su questo comma *b*) ha presentato un emendamento il senatore Polacco.

POLACCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. Mentre approvo, per ciò che riguarda la forma, la locuzione sostituita dal collega Supino a quella originaria dell'art. 11 come è nel testo concordato tra Governo e Ufficio centrale, discordo nella sostanza su questo punto. Si dice che a partire dal 1° luglio il proprietario, a qualunque data risalga il suo acquisto ed in ognuno degli anni di proroga, ha diritto di occupare la casa, ecc., e questo è incluso già nel primo comma, ma non per uso esclusivo di commercio o professione.

Io mi fermavo su quell'avverbio « esclusivo », adottato nella lettera *b*) dell'Ufficio centrale per eliminarlo in via assoluta. Che cosa vogliamo fare col presente decreto? Provvedere al bisogno di alloggi. La questione dei locali per industria, commercio o professione esula dai provvedimenti di proroga e di elevazioni di fitti ora in esame. A questo provvederà altro apposito disegno di legge che sarà l'ultimo di cui dovremo occuparci. Ebbene, se questa è la nostra mira, io sostengo che intanto possa il proprietario imporre lo soggio all'attuale inquilino, in quanto egli o i suoi figli vadano a occupar la casa per uso esclusivo di abitazione o per lo meno per uso prevalente di abitazione. E questo in armonia con quanto si è stabilito nell'art. 8 di questo disegno di legge, dove è detto: « Qualora lo stesso locale serva ad uso promiscuo di esercizio commerciale, ecc., si ha riguardo all'uso prevalente », e quando si trova che è prevalente l'uso commerciale, lo si esclude dai benefici del decreto che abbiamo sott'occhio. In armonia a questo proponevo di dire alla lettera *b*) che effettivamente occupi la casa per uso esclusivo o prevalente di abitazione; altrimenti si eluderà il fine del decreto da un proprietario che occupi *pro forma* una sola camera per abitazione e tutto il restante appartamento lo adibisca a scopo di industria e di commercio.

Si metta pure, come ha proposto il collega Supino (poichè è questione di sola forma), il contenuto del comma *b*) nella parte del primo

comma, ma si dichiarì assolutamente che il proprietario non può licenziare l'inquilino se non occupi o non faccia occupare dai figli la casa per uso esclusivo o prevalente di abitazione.

PRESIDENTE. Il senatore Supino ha proposto che il paragrafo *b*) sia trasportato nel primo comma dell'articolo aggiungendo le parole: « non per uso esclusivo del commercio, dell'industria o professione ». Questo emendamento è stato accettato dall'Ufficio centrale.

Ora il senatore Polacco propone che alla parola « esclusivo » si aggiunga: « o prevalente »; e si dica: « ma non per uso esclusivo o prevalente del commercio o dell'industria » ecc.

L'Ufficio centrale accetta questo emendamento dell'onorevole Polacco?

EINAUDI, *relatore*. L'Ufficio centrale lo accetta.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Vorrei far notare al Senato che mentre la parola « prevalente » non sembra mutare il concetto dell'articolo al quale non si elevano obiezioni sostanziali dal senatore Polacco e del senatore Supino...

POLACCO. Siamo in disaccordo.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. ...potrebbe dar luogo a dubbi e forse anche frustrare la disposizione.

La parola « prevalente » fu adoperata in altro articolo, nell'ultima redazione del quale si ebbe di mira di evitare un possibile inconveniente: quello che si mettesse un letto in un vasto appartamento destinato ad uso di commercio, di professione o di ufficio, per potere giovare della proroga che era stata concessa soltanto per i locali di abitazione e non per gli altri locali.

Ivi si trattava di garentirsi contro l'inquilino che, con tale espediente, volosse eludere le disposizioni sul ritorno alla libertà contrattuale che era stato stabilito per i locali adibiti ad uso commerciale, industriale o professionale; nel caso in esame trattasi di cosa ben diversa.

EINAUDI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI, *relatore*. L'Ufficio centrale accede al pensiero del ministro e propone l'accettazione integrale dell'emendamento Supino, il

quale consiste nel dire al primo comma: « A partire dal 1° luglio 1921 il proprietario, a qualunque data risalga il suo acquisto, ed in ognuno degli anni di proroga ha diritto di occupare la casa per abitazione sua o dei propri figli, ma non per uso esclusivo del commercio, dell'industria o della professione che egli esercitasse ».

Per tal modo viene ad essere soppresso il comma b).

POLACCO. Non insisto nel mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo ai voti gli emendamenti del senatore Supino.

• Chi li approva è pregato di alzarsi.
(Sono approvati).

EINAUDI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI, *relatore*. L'Ufficio centrale ha esaminato l'emendamento del senatore Melodia, ma non è ancora convinto che sia esposto in maniera sufficientemente chiara. Finchè si trattasse soltanto di dire che il termine di un anno è ridotto a sei mesi nell'unico caso in cui vi sia stato mutamento nelle condizioni della famiglia, l'emendamento si potrebbe accettare, ma spostare tutte le altre date consuetudinarie potrebbe in certi casi ridurre oltre misura il termine che è dato a garanzia dell'inquilino, poichè potrebbe darsi che gli restassero soltanto quattro mesi di tempo per sloggiare, ed all'Ufficio centrale sembra che quattro mesi siano troppo pochi. Il proprietario nel nostro sistema è certo di occupare la casa quando lascerà passare quel dato tempo; ridurre il massimo di due anni qualche volta a soli quattro mesi, sembra all'Ufficio centrale sia cosa eccessiva.

MELODIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELODIA. Ringrazio l'onorevole relatore per avere accettato una parte del mio emendamento, ma mi permetto di insistere perchè lo accetti completo. Intendiamoci bene: noi facciamo questa legge, avendo prima avuto davanti agli occhi la visione delle condizioni in cui si trova la città di Roma; questa visione si è poi un po' allargata alle grandi città, il che importa appena la decima parte della popolazione del Regno: gli altri nove decimi

sono stati trattati come una quantità trascurabile.

Io domando all'onorevole Einaudi, e faccio appello a tutti coloro che abitano in comuni, in cui vi sono date consuetudinarie di disdetta, se non credano che sei mesi non siano perfettamente consentanei alla data della disdetta naturale.

Riprendiamo il caso di Napoli, poichè non voglio parlare di città appartenenti a provincie che non hanno l'importanza di Napoli. A Napoli un individuo, che al mese di novembre e di dicembre riceve la disdetta, si trova proprio come se la ricevesse nel mese di gennaio, perchè può fare quello che vuole, ma non troverà mai una casa prima di quella data. Non si toglie quindi nessunissima garanzia agli inquilini, perchè essi prima del 4 gennaio non possono usare di questa disdetta, mentre in alcuni casi speciali questo fatto porta una differenza notevolissima. Un individuo, il quale si trova in una città dove non c'è data consuetudinaria, quando ricorrono le condizioni qui indicate, deve sloggiare in sei mesi; dove vi è data consuetudinaria non basterà forse un anno.

Ora io dico perchè due pesi e due misure? Quella che effettivamente serve all'inquilino è la data consuetudinaria della disdetta; mandargli la disdetta due mesi prima è cosa perfettamente inutile.

Faccio quindi appello all'Ufficio centrale perchè rivolga uno sguardo benefico anche a queste popolazioni, lontane ma che rappresentano la gran massa della popolazione italiana, e voglia accogliere per intero il mio emendamento.

EINAUDI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI, *relatore*. L'Ufficio centrale resta fermo nell'accettazione della prima parte soltanto dell'emendamento del senatore Melodia, lasciando inalterate tutte le altre date consuetudinarie, poichè esse rappresentano una garanzia che si è voluta dare all'inquilino.

Si è voluto lasciare ad esso un lungo margine di tempo per sgombrare l'appartamento, margine che in altre città, dove vi sono date consuetudinarie, può andare oltre i sei mesi magari fino a due anni; ed appunto perciò si è anche stabilito che questa disposizione avrà principio dalla data della pubblicazione della

presente legge; poichè è molto improbabile che questa avvenga prima di parecchi mesi. Gli inquilini di Napoli saranno sicuri magari fino al 1923, ma è proprio questo lo scopo che la legge si prefigge, quello cioè di aver dato un lungo periodo all'inquilino per procedere allo soggio. Con l'articolo 2 del progetto governativo il proprietario non poteva mai occupare l'appartamento, adesso vi potrà andare, quando però sarà decorso questo lungo spazio di tempo.

Ripeto quindi che l'Ufficio centrale accetta soltanto la prima parte dell'emendamento del senatore Melodia.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, pongo ai voti la prima parte dell'emendamento del senatore Melodia, accettato dall'Ufficio centrale, così concepita: « Ferme rimanendo tutte le altre disposizioni precedenti, il termine di un anno è ridotto a sei mesi nel solo caso di mutamento nelle condizioni di famiglia ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ai voti la seconda parte dell'emendamento del senatore Melodia, non accettata dall'Ufficio centrale: « il termine di un anno, nei comuni nei quali vi è data consuetudinaria per cambiamento di alloggi, è ridotto alla data consuetudinaria della disdetta ».

Chi approva questa seconda parte è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

PRESIDENTE. Sull'art. 11 ha chiesto la parola il senatore De Cupis. Ha facoltà di parlare.

DE CUPIS. Mi associo all'emendamento proposto dal senatore Melodia. Ma è un dippiù ormai tale dichiarazione perchè l'emendamento Melodia è già stato in parte accolto in parte respinto.

Mi permetto invece di proporre una questione, sulla quale chiedo schiarimento e giudizio dall'Ufficio centrale. Nella lettera C è detto: « sia dato all'inquilino il termine di un anno dalla ricevuta disdetta per provvedere allo soggio ». Faccio osservare che in certi casi la prescrizione di questo termine può rendersi facilmente frustrata.

Non in tutti i luoghi ci sono termini fissi di disdetta. Anzi in molti casi, per esempio nel

Lazio, il termine di disdetta è dato nel contratto e generalmente esso è di tre mesi; non si può tuttavia negare al proprietario di dare anche prima la disdetta all'inquilino. Se un proprietario è autorizzato a dare la disdetta a marzo per la fine di giugno, potrà sempre darla anche in febbraio, o in gennaio o magari nel dicembre dell'anno precedente. Questo non si potrebbe negare perchè ciò si presenta come un maggior termine dato all'inquilino; sarebbe insomma un maggior beneficio concesso all'inquilino e come potrebbe dare la disdetta quattro o cinque mesi avanti la scadenza del contratto, così potrebbe darla alla distanza di un anno; e in tal caso la disposizione della lettera C rimarrebbe senza effetto.

Perciò prego l'Ufficio centrale di darmi quei chiarimenti che crederà.

E giacchè ho la parola, mi pare che con questo articolo 11 si metta da parte il decreto luogotenenziale 24 aprile 1919. Infatti sul principio di questo articolo si dice: « A partire dal 1° luglio 1921 il proprietario, a qualunque data risulga il suo acquisto, ed in ognuno degli anni di proroga ha diritto di occupare la casa per abitazione sua o dei propri figli, purchè ecc. » In questo modo sono messi alla pari il vecchio proprietario e colui che avesse acquistato la casa nel tempo della proroga. Tutto ciò contraddice col decreto luogotenenziale 24 aprile 1919. Vero è che la cosa è moderata dall'ultimo comma; ma in qual modo? Dando al pretore la facoltà di sospendere l'esercizio della libertà che spetterebbe al nuovo acquirente di adibire la casa o appartamento per abitazione propria. Questa facoltà è data senza determinazione di alcun criterio e voi vedete così a quali arbitri possa dar luogo e come possa rendersi frustranea la disposizione già detta.

Guardate che la ragione per la quale quel decreto fu emanato non si può dire cessata. Ci sono ancora molti di coloro che durante la guerra sono arricchiti, che hanno il portafoglio gonfio di biglietti da mille e che desiderosi di godersi nei grandi centri le ricchezze bene o male acquistate, son facili all'acquisto di appartamenti senza badare al prezzo.

E dico quindi che questa modificazione apportata all'art. 11, distrugge lo scopo lodevolissimo che si prefiggeva quel decreto. Atten-

derò risposte al riguardo dall'onorevole relatore.

DEL PEZZO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL PEZZO. A proposito di questo articolo mi è parso di notare che tra la prima dizione e quella ora proposta, vi sia una profonda differenza. Nella primitiva dizione, quella contenuta nel decreto Reale ed accettata dall'Ufficio centrale, stava scritto: « Il locatore non può opporsi alla proroga a meno che dimostri di avere necessità di occupare la casa per abitazione propria ». Ora questa parola « necessità » a mio modo di vedere rappresenta tutta l'essenza dell'articolo. Perché o c'è o non c'è la necessità. Se per occupare la casa per abitazione propria il locatore o il proprietario deve dimostrare la necessità, la quale può presentarsi in diversi modi che l'articolo stesso esemplifica, le conseguenze saranno evidenti. Se invece il locatore od il proprietario, a qualunque data sia diventato proprietario, può occupare la casa, senza dimostrare la necessità - salvo quel piccolo correttivo ammesso nell'ultimo capoverso concordato tra l'Ufficio centrale ed il Governo - ne verranno conseguenze che io vorrei classificare, per non essere troppo tragico, per lo meno bizzarre. Io mi immagino la scenetta: il proprietario si presenterà all'inquilino e gli paleserà il desiderio di occupare la sua casa ed indi gli ingiungerà di abbandonarla in un tempo più o meno lungo. Allora l'inquilino, data l'attuale impossibilità di trovare altra casa e data la difficoltà di fare ora degli sfratti, che se prima potevano costare un migliaio di lire, oggi arriverebbero certamente a diecimila lire, si trova costretto di venire ad accordi col padron di casa e di offrirgli un aumento di pigione, per poter ottenere di continuare ad occupare la casa. Ed il proprietario, che in sostanza non aveva bisogno di occupare lui la casa, si rivolge al secondo inquilino ed anche questo secondo inquilino si accorda con lui. Dopo il secondo inquilino al terzo e così via di seguito, finché se li pilucca tutti ad uno ad uno. Tutti si accordano e solo allora il desiderio del proprietario di andare ad occupare lui la casa sarà bell'e sfumato.

Per queste ragioni quella parola « necessità », consacrata nella primitiva redazione dell'arti-

colo, nelle mani di un magistrato serio, come sono tutti i nostri magistrati, od in mano anche del commissario degli alloggi, il quale appunto deve comporre tutte queste discrepanze, costituiva l'arma con cui l'inquilino si poteva tutelare contro cotali gherminelle da parte di proprietari poco scrupolosi.

Ma c'è anche un'altra questione: la data dell'acquisto, signori miei. Che un antico proprietario per necessità, messo fuori alla sua volta dalla casa che occupava, possa rivolgersi all'inquilino per invitarlo a sloggiare ed occupar lui la casa da costui fittata, è cosa giusta, equa, che non si può contrastare. Ma che nell'ora presente qualcuno, (e sapete quanti e quanti esempi ve ne siano: tanti che credo non ci sia nessuno in quest'Aula che non possa citarne qualcuno capitato proprio a lui o a qualche amico), qualcuno venga, comperi quell'appartamento dove sta cotesto inquilino, lo compri a fior di quattrini, perché a lui i quattrini non gli costano niente (diciamo tutta la nuda verità) comperi l'appartamento e poi dia lo sfratto all'inquilino, questo, signori miei, è iniquo, è troppo iniquo, ed alcuni magistrati già lo hanno giudicato per tale.

E voi, onorevoli colleghi, in qualunque modo approvaste cotesto, non fareste che ribadire una grande iniquità.

Siamo accusati di far la difesa qui dei proprietari, e forse, sentendo queste mie parole, qualcuno potrebbe alla sua volta accusar me di voler fare esclusivamente la difesa degli inquilini. No! Signori miei: io ora intendo fare precisamente la difesa dei proprietari. Poiché di proprietari ce ne sono di diversa specie. C'è il vecchio proprietario, il buon vecchio proprietario che in tempo di guerra e anche dopo la guerra ha dovuto sì aumentare un poco ai suoi inquilini, perché alla sua volta vi è stato costretto dalle imposte, dalle maggiori spese, da tutto quello che noi sappiamo, ma c'è andato adagio, c'è andato piano piano, c'è andato con sagacia, con bontà, con carità cristiana.

Questo è il proprietario di vecchio stampo. Di fronte a questi proprietari di vecchio stampo, alla cui categoria mi onoro di appartenere, si è formata un'altra specie, la specie che proviene dai nuovi ricchi, i quali hanno preso le maniere di coloro che hanno dato l'assalto ad

ogni sorta di guadagno; e, signori miei, contro questi nuovi proprietari bisogna in tutti i modi tutelare non solamente l'inquilino, ma anche il vecchio proprietario che resta svergognato e disonorato dall'opera loro. (*Vive approvazioni*).

La mia proposta è che si ristabiliscano le parole dell'art. 11...

PRESIDENTE. Onorevole Del Pezzo, la prego di uniformarsi al disposto dell'articolo 37 del regolamento, che prescrive che gli emendamenti siano presentati alla Presidenza per iscritto.

DEL PEZZO. Sta bene, così farò.

EINAUDI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI, *relatore*. Siccome l'emendamento presentato dal senatore Del Pezzo consiste nel ritorno alla lettera dell'art. 11, con che risorgerebbero l'art. 2 del decreto su Roma, e l'articolo 18 del decreto 1 aprile, l'Ufficio centrale non può accettare questo emendamento. Non può accettarlo appunto perchè già da questa discussione si è veduto come l'art. 11 concordato col Governo sia quello che meglio tempera gli interessi dei proprietari e degli inquilini in quanto che esso toglie via tutte le questioni le quali erano sorte a proposito della dimostrazione dello stato di necessità, dimostrazione la quale qualche volta riusciva di danno all'inquilino e qualche volta invece poteva riuscire di danno ai proprietari. E quel trucco di passare in giro presso i diversi inquilini si può esercitare qualunque sia la formula adoperata, in quanto che quando si vogliono da parte del proprietario minacciare gli inquilini e ridurli ad acconsentire agli aumenti di fitto non permessi dalla legge, questa minaccia la si può esercitare in qualunque maniera, la si può esercitare sia minacciandolo di prevalersi dello stato di necessità immediatamente, sia invece minacciandolo di prevalersi dell'articolo 11 ad una scadenza abbastanza lontana, com'è quella che è stabilita dalla formula concordata.

Da questo punto di vista la formula concordata non aumenta i pericoli da cui prima era minacciato l'inquilino dall'art. 11: non aumenta questi pericoli, ma anzi toglie di mezzo le questioni che potrebbero sorgere. Questo è quello che ha voluto ottenere l'Ufficio centrale con la

formula concordata, in quanto che non è vero che si possa dire all'inquilino: « Vattene via! ». No, il proprietario non può andare immediatamente a dir questo all'inquilino, ma deve lasciare prima di tutto che sia approvata la legge, poi deve decorrere il termine di un anno: quando poi questo termine di un anno sia giunto alla scadenza, deve coincidere con la data consuetudinaria; se queste due date non coincidono, si prende la data consuetudinaria posteriore. Ebbene, è evidente che quando tutto questo termine sia trascorso, noi giungiamo ai termini della proroga stabilita dal decreto del 18 aprile.

Con questo articolo 11 si è voluto in sostanza dire soltanto questo, che il proprietario potrà andare ad occupare la casa sua quando siano decorsi i termini stabiliti dal vecchio decreto del 18 aprile, e che potrà l'inquilino beneficiare dei nuovi termini che sono stati concessi; dice anzi (per quelli della prima categoria i quali potevano essere espulsi dal 1° luglio 1921) che questi inquilini non potranno essere mandati via se non al più presto a partire dalla metà del 1922, più probabilmente alla fine del 1922 e forse anche soltanto nel 1923.

Quanto alla speculazione che è fatta da coloro i quali acquistano case nuove, la formula che è contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 11, e che è tolta dall'articolo 13 del decreto-legge sui commissari, garantisce ampiamente gli inquilini, inquantochè dà ampia potestà, e così rispondo all'onorevole De Cupis, al pretore di sospendere l'esercizio della facoltà che spetterebbe al nuovo acquirente di adibire la casa od appartamento per abitazione propria. Il pretore non è legato da nessuna dimostrazione che debba fare, l'inquilino del suo bisogno, ma può, senz'altro, sospendere l'esercizio della facoltà del proprietario; ciò il pretore potrà fare quando si accorgerà che si tenterà fare una speculazione ai danni degli inquilini.

L'Ufficio centrale ritiene che l'articolo 11, così com'è formulato, tuteli largamente gli inquilini e possa perciò essere approvato.

Tutt'al più potrebbero farsi delle modificazioni puramente verbali; così nell'ultimo comma invece di dire « del termine di un anno per la disdetta » si potrebbe dire « nel termine di un anno per la disdetta », e invece di dire

« abitazione propria o dei figli » si può dire « propria e dei propri figli ».

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Noi abbiamo ormai accettata la formula che si trova innanzi al Senato e quindi io non posso pronunciarmi contro questa ultima dizione dell'articolo.

Debbo tuttavia, per ragione di lealtà, affermare che quanto testè ha detto l'onorevole senatore Del Pezzo risponde a verità e anche l'Ufficio centrale dovrà convenirne.

Il punto di vista ministeriale riesce, infatti, indubbiamente mutato dalla nuova forma data all'articolo 11. Nella formula ministeriale era dato grande rilievo al fatto che solo la necessità poteva autorizzare il locatore ad opporsi alla proroga; necessità di occupare l'abitazione per uso proprio, necessità nascente da altre speciali e gravi circostanze che giustificassero la di lui opposizione.

Tale necessità doveva essere dimostrata, in mancanza di che vigeva il principio generale che il conduttore restasse nella casa per tutto il periodo di locazione prorogata.

Oggi, invece, la situazione è alquanto diversa; la lunga discussione ci ha condotto ad un sistema che può considerarsi intermedio tra il regime di vincolo e quello di libera contrattazione - sistema nel quale, pur dandosi delle garanzie agli inquilini, - si è voluto in maniera assoluta tutelare l'interesse dei proprietari.

A tale sistema non abbiamo creduto di opporci, per il desiderio che si arrivasse all'approvazione della legge: ed è solo forse con tale intendimento che abbiamo accettato, sebbene con tutte le riserve, i concetti dell'Ufficio centrale.

GUALA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUALA. Io non posso assolutamente trovare la ragione per cui l'inquilino, per il sol fatto che il proprietario ha creduto di vendere la casa, debba perdere il beneficio che la legge gli accordava permettendogli l'uso della casa fino al 1924. Che cosa è intervenuto, riguardo all'inquilino, perchè egli perda questo diritto che legge gli ha riconosciuto?

L'onorevole preopinante, senatore Del Pezzo,

diceva che non c'è alcuno fra noi che non abbia notizia di qualche famiglia che si trovi in queste condizioni; ebbene, io posso dire di conoscere chi si trova in queste condizioni. Io conosco una famiglia di tre persone le quali, naturalmente, sono in grande agitazione, perchè pensavano che solo nel 1924 si sarebbero dovute provvedere di un nuovo alloggio, il che, oggi, non è facile ed ora viene questa modificazione all'art. 11, che toglie anche questo beneficio: si tratta di gente che lavora per mantenersi, e non si comprende perchè si tolga loro questo beneficio, che la legge ha riconosciuto giusto. Io mi rimetto alla giustizia e al sentimento del Senato. (*Approvazioni*).

DEL PEZZO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL PEZZO. Forse le mie parole potranno sembrare superflue perchè, da quanto ha detto l'onorevole ministro guardasigilli, risulterebbe che, in fondo, egli propende verso la mia tesi: egli ha detto chiaramente che questo è il pensiero del Governo. Il Governo ha accettato degli emendamenti che credeva fossero l'espressione della volontà del Senato, e ciò per deferenza verso il Senato medesimo.

L'onorevole relatore ha fatto una questione di forma sul contesto dell'articolo e della legge, ma io per contrario ho fatto questione di sostanza e non di forma, quando ho detto che includendo o sopprimendo la parola « necessità » si altera nel suo significato essenziale l'articolo 11. Credo sia evidente per tutti che si tratti di verità assiomatica, che non ha bisogno di dimostrazione. Si muta così il criterio informatore dell'articolo. Il resto dell'articolo è un palliativo; la sostanza dell'art. 11, come era stato redatto fin dal principio e accettato dall'Ufficio centrale, è nella parola « necessità ». Ora, sopprimendo questa parola, si muta intieramente il pensiero del Governo e il primo pensiero dell'Ufficio centrale sull'articolo 11; cosicchè mi pare che l'onorevole ministro guardasigilli potrebbe piuttosto farsi difensore del suo pensiero che non dell'accordo a cui ha acceduto, credendo di rispondere al desiderio del Senato.

Faccio ancora osservare che solamente per una questione di forma dubitiamo di fare quello che è proprio la conseguenza naturale di tutta la discussione, e cioè introdurre di nuovo la

parola « necessità ». A questo modo peggioreremo la legge che sta uscendo dalle mani nostre. Essa è già una legge bastarda, figlia di troppi padri, perchè possa essere riconosciuta da qualcuno! (*Si ride*). Ed allora, non ne peggioriamo le condizioni e facciamo che almeno un'antica paternità, la paternità di chi ha emesso il decreto 18 aprile 1920, ella possa riconoscere: *quem nuptiae demonstrant*.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento all'articolo 11 presentato dall'onorevole senatore Del Pezzo:

All'articolo 11 siano soppresse le parole « a qualunque data risalga il suo acquisto » e ripristinate le altre « se dimostri di aver necessità di occupare la casa per abitazione propria ».

Pongo ai voti l'emendamento del senatore Del Pezzo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova l'emendamento del senatore Del Pezzo è approvato).

Vengono ora le modificazioni proposte dall'Ufficio centrale e cioè che si aggiungano al comma 5° le parole: « senza giustificata ragione ».

Pongo ai voti questo emendamento.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

L'Ufficio centrale poi propone che si sostituisca, in fine al comma successivo, alle parole « per la disdetta » le parole « dalla disdetta » e infine propone che l'ultimo comma sia posto in conformità con il primo; dove dice: « abitazione propria » si aggiunga « o dei propri figli ».

Pongo ai voti questi due emendamenti.

Chi li approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvati).

Ora pongo ai voti l'intero articolo 11 coi vari emendamenti approvati.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Il senatore Polacco propone un articolo 11-bis. Prego il senatore segretario Frascara di darne lettura.

FRASCARA, legge:

Art. 11-bis.

Ove nel contratto di locazione sia stabilita la facoltà di risolvere la medesima, nel caso

di vendita della casa, questa facoltà non può essere esercitata prima del termine delle proroghe fissate negli articoli 1, 3 e 5, salvo che ricorrano le condizioni dell'articolo precedente.

EINAUDI, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta questo articolo aggiunto.

ALESSIO, *ministro dell'industria e del commercio*. Anch'io lo accetto.

PRESIDENTE. Tanto l'Ufficio centrale che il Governo accettano questo articolo aggiunto; lo pongo ai voti.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo ora all'art. 18 nella nuova formula concordata fra Governo ed Ufficio centrale. Ne do lettura:

Art. 18.

Le disposizioni della presente legge non riguardano:

a) le case dichiarate abitabili dopo il 29 marzo 1918 le quali restano libere da ogni vincolo di proroga o di limitazione di pigione;

b) le case coloniche, che siano l'accessorio di un fondo rustico, le quali rimangono esclusivamente regolate dalle leggi vigenti in materia di proroghe di contratti agrari.

Gli enti indicati nell'articolo 7 del Testo unico delle leggi per le case popolari e per l'industria edilizia, approvato con decreto legge 30 novembre 1919, n. 2318, possono aumentare le pigioni in misura superiore a quella indicata negli articoli 5 e 6 purchè gli enti impieghino il prodotto dell'aumento a diminuire le pigioni delle case costruite dagli enti medesimi dopo il 29 marzo 1919.

DIENA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIENA. L'emendamento che ebbi l'onore di presentare, prima che l'Ufficio centrale modificasse d'accordo con il Governo, l'art. 18 venne in parte accolto con la redazione del nuovo articolo, e di ciò ho motivo di compiacermi, ma tuttavia io devo insistere perchè il capoverso sia formulato come io proposi, salvo lievi modificazioni, perchè esso meglio risponde ai legittimi voti espressi da parecchi enti che provvedono alla costruzione delle case popolari ed economiche e precisamente degli istituti di

Venezia, Roma, Napoli, Torino, Firenze, Perugia, Ravenna ed altri, che più tardi vi aderirono, voto che si riassume nel chiedere che il disegno di legge che si discute, non abbia applicazione per le case popolari costruite dagli enti indicati nell'art. 7 del testo unico della legge per la costruzione delle case popolari ed economiche, approvato con decreto 30 novembre 1919.

Riconoscere, come fu riconosciuto con la recente modificazione proposta dell'art. 18 dall'Ufficio centrale, che i detti enti possano aumentare le pigioni, anche in misura superiore a quella fissata dagli articoli 5 e 6 del disegno di legge, purchè gli enti stessi impieghino il prodotto dell'aumento, esclusivamente per diminuire le pigioni per le case da essi costruite, dopo il 29 marzo 1919, è porre una condizione soverchiamente restrittiva, che non sembra opportuno di includere.

Certo egli è, che lo scopo precipuo a cui mirano i detti enti studiando di sottrarsi dai vincoli della proposta legge, è quello di dirimere, almeno in parte, la ingiusta disparità nella misura del fitto, che si verificherà tra gli inquilini che avranno in conduzione case di nuova costruzione, in confronto di quelli che tengono in affitto case di costruzione più antica, ma poichè in molti casi può essere conveniente che i maggiori aumenti portati per le vecchie locazioni, siano erogati o per costruzioni di nuove case, o per riparazioni delle esistenti, la limitazione che si propone potrà recare nuovo intralcio allo sviluppo della costruzione delle nuove case.

È a tenere presente che la inapplicabilità della legge deve essere esclusivamente limitata a quei soli enti indicati nel ricordato articolo 7 del testo unico, enti che non hanno fini di speculazione e che da precise disposizioni di legge sono disciplinati nell'esercizio della loro attività e che non possono nella fissazione dei fitti eccedere una determinata misura, mentre speciali Commissioni provinciale e centrale sono chiamate ad invigilare perchè essi non si discostino dalle norme prestabilite; per cui non vi può essere il deprecato pericolo, che gli inquilini siano jugulati con eccessive pretese, mentre gli istituti che provvedono per le case popolari per la relativa tenuità dei fitti che richiedono per le case date

in locazione, esercitano, non vi ha dubbio, una benefica azione di calmiera per la riduzione dei fitti delle case più modeste.

Il vincolare l'azione dei detti enti, non può che contribuire ad arrestare la costruzione di nuove case economiche, delle quali è così vivo ed imperioso il bisogno, e questo arresto per certo si verificherebbe, ove aumenti di fitto non potessero effettuarsi, se non subordinatamente alla condizione imposta, poichè se alcuni enti non avessero costruite nuove case, dopo il 1919 o non potessero ora costruirle per mancanza di fondi, dovrebbero continuare a mantenere (salvo i lievi aumenti concessi dalla legge) gli inquilini nel godimento di una casa per la pigione mensile di 20, 25 o 30 lire, mentre per uguali case della stessa capacità situate nella stessa località viene oggi corrisposto un fitto triplo o quadruplo; con che verrebbe a frustrarsi il fine che si prefiggono le dette Istituzioni, che precisamente è quello di far godere il beneficio di una casa a tenue prezzo al maggior numero di persone ed alle più bisognose.

E tanto più necessario sembra, di non imporre ora limitazioni e vincoli per le case popolari ed economiche, che possano intralciare il loro sviluppo; se da parte del Governo, sia pure temporaneamente, venisse sospeso quel contributo supplementare che, a sensi dell'art. 36 della legge sulle case popolari, lo Stato aveva promesso di corrispondere a parziale pagamento degli interessi e delle quote di ammortamento dei mutui che i detti Istituti hanno bisogno di contrarre o con l'Istituto nazionale delle cooperative o con altri Istituti, per provvedere i mezzi per la costruzione delle case popolari.

Invero questa sospensione del contributo da parte dello Stato è certamente esiziale ed arrecherà un gravissimo ritardo al progredire delle nuove costruzioni, e sebbene noi dobbiamo essere vigili tutori della finanza dello Stato, specie in questo difficile momento, tuttavia dobbiamo osservare, che, se economie devono con costante cura cercarsi ed effettuarsi, non debba per questo venire meno da parte dello Stato quel concorso che serve ad agevolare lo sviluppo delle costruzioni delle case popolari ed economiche.

Ed è in verità doloroso il constatare che,

mentre noi qui ci affaticiamo invano per costringere in svariate e minuziose formule legislative un rapporto giuridico economico, che per sua indole dovrebbe essere lasciato alla libera volontà dei contraenti, si arresti di un tratto il progredire delle costruzioni delle case popolari ed economiche delle quali è tanto sentito il bisogno.

Ho i dati, or ora pervenutimi, dell'Istituto autonomo delle case popolari di Venezia, ma le condizioni saranno certo presso che analoghe in molte altre città. A Venezia per provvedere alla costruzione di 466 appartamenti di case popolari e per un albergo popolare di 100 letti si era preavvisata una spesa di parecchi milioni. Fatto un primo mutuo con il concorso del fondo concesso dal Ministero per il pagamento degli interessi; si iniziarono i lavori, con il sicuro affidamento che non sarebbe mancato il necessario contributo dello Stato per il secondo mutuo di lire 10,000 indispensabile per il compimento dei lavori. Ora il contributo è stato sospeso, il mutuo non poté conchiudersi, le costruzioni rimangono incompiute e Dio sa per quanto tempo; per cui non solo si viene ad aggravare, nei riguardi delle abitazioni, la condizione della città, che, in conseguenza dell'abbattimento di parecchie case durante la guerra, ha urgente bisogno di nuovi edifici, ma per effetto di tale sospensione dovranno essere lasciati nella disoccupazione ben 1380 operai, perchè col prossimo mese, per mancanza di fondi, i lavori dovranno necessariamente sospendersi.

Ora è indispensabile provvedere e subito, affinchè questa iattura non si verifichi, ed io confido che il Governo apprezzerà al suo giusto valore la gravità della questione.

Di fronte a ciò tanto più si presenta opportuno di non porre eccessivi vincoli agli enti che con stento provvedono alle costruzioni delle case popolari e tanto più giustificata si presenta la proposta che con l'emendamento viene formulata.

Nè tornerà certo socialmente dannoso, se alcuni inquilini delle case popolari, che oggi particolarmente in alcune città, pagano fitti, non in relazione alla svalutazione della moneta, non adeguati agli aumenti dei loro profitti, dovranno abituarsi a sottostare al pagamento di una pigione alquanto più inasprita.

In alcune città, ove provvedimenti eccezionali in materia di fitti furono emanati e furono applicati con soverchia larghezza, molti inquilini anche non bisognosi, si sono assuefatti a considerare il debito del fitto quale un debito di secondaria importanza, che può essere soddisfatto con maggiore o minore puntualità, mentre un tempo era considerato, anche dai più disagiati, quale un debito inderogabile.

Ora non sarà male se si riuscirà a rinverdire l'antico costume e si indurrà anche coloro che godono la casa popolare ed economica a condizioni troppo miti e con rilevante danno di altri più bisognosi a sottostare ad un più adeguato canone di fitto.

Per queste brevi osservazioni, ringraziando il Senato per la benevola attenzione prestatami, confido che l'Ufficio centrale ed il Governo vorranno accogliere l'emendamento come da me proposto, che, per le modificazioni di forma rese necessarie per la nuova dizione data dall'Ufficio centrale all'art 18, si concreta nel sostituire all'ultimo capoverso dell'art. 18 modificato il seguente capoverso che messo in relazione con l'inciso « Le disposizioni della presente legge non riguardano »... deve così formularsi:

« c) le case popolari ed economiche costruite ed acquistate dagli enti indicati nell'art. 7 del testo unico delle leggi per le case popolari e per l'industria edilizia approvato con decreto 30 novembre 1919, n. 2318 ».

E mi lusingo che il Senato nella sua saggezza vorrà approvarlo. (*Applausi e congratulazioni*).

EINAUDI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI, *relatore*. L'Ufficio centrale aveva riconosciuto già le argomentazioni relative agli enti popolari perchè erano pervenute da parte degli enti popolari stessi delle grandi città le richieste dei benefici oggi proposti dal senatore Diena. In sostanza fra la formula proposta dall'Ufficio centrale e quella proposta dal senatore Diena vi sono due differenze: una che può essere senz'altro eliminata ed è quella che consiste nelle parole « purchè gli enti impieghino il prodotto dell'aumento a diminuire le pigioni delle case costruite dagli enti medesimi dopo il 29 marzo 1919 ». L'Ufficio centrale aveva inserito queste parole allo scopo di mettere chiaro quali erano gli intendimenti per

i quali si dava l'autorizzazione agli enti autonomi di aumentare le pigioni vecchie, e che erano quelli di contemporaneamente diminuire le pigioni nuove che sarebbero state oltremisura elevate poichè oggi costano quattro o cinque, e anche più, volte di prima.

Lo scopo era quello dell'equiparazione. E all'Ufficio centrale era parso opportuno di dirlo: ma mi sembra che le considerazioni esposte dal senatore Diena riguardo alla inutilità del dirlo siano evidenti, inquantochè la presente discussione avendo dimostrato come non vi sia dubbio su questo punto, le considerazioni stesse saranno tenute in conto dal Consiglio di amministrazione degli enti autonomi e dal ministro dell'industria e commercio che deve vigilare intorno all'uso che gli enti autonomi faranno degli aumenti loro concessi.

C'è un altro punto sostanziale sul quale non so se posso accogliere le argomentazioni del senatore Diena. Egli propone che le case popolari ed economiche siano senz'altro sciolte da tutti i vincoli della presente legge. Ora sciogliere senz'altro da questi vincoli, importa la conseguenza che non solo gli enti autonomi potranno aumentare a loro libito le pigioni agli inquilini vecchi (e su questo non avrei difficoltà), ma potranno anche licenziarli senz'altro senza concedere più i termini di proroga. Qui importa impostare il problema dobbiamo o non conservare i termini di proroga? Mi pare che debbano essere conservati.

I fitti possono bensì essere aumentati perchè siamo sicuri che l'aumento sarà moderato; e quando si otterrà, sarà devoluto a quei fini di equiparazione. Ma togliere senz'altro ai soli inquilini degli enti popolari il diritto alla proroga mi sembra eccessivo. Quindi io conserverei la formula che era stata proposta dall'Ufficio centrale togliendo l'ultima frase: « purchè gli enti impieghino il prodotto dell'aumento a diminuire le pigioni delle case costruite dagli enti medesimi dopo il 24 marzo 1919 ». Questa è una condizione inutile a esprimersi. Ma il resto mi pare opportuno lasciare affinché sia chiaro che gli enti autonomi non hanno diritto di licenziare, ma solo quello di aumentare le pigioni, diritto questo di cui dovranno valersi con equità.

DIENA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIENA. Accetto la proposta fatta dal senatore Einaudi.

ALESSIO, *ministro dell'industria e del commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSIO, *ministro dell'industria e del commercio*. Il Governo consente. E poichè ho l'onore di avere la parola, desidero rispondere ad alcune osservazioni fatte dal senatore Diena riguardo alle mie dichiarazioni per quanto concerne i fondi a disposizione di nuovi contributi.

Ho già dichiarato che il fondo è esaurito; ma, come ho esposto e ho comunicato al rappresentante dell'Istituto autonomo di Venezia, malgrado ciò, lo Stato italiano non ha mai mancato alla sua firma. Quindi in relazione a quegli affidamenti che hanno creato formale e definitivo impegno, si potranno anche aggiungere nuovi contributi, che rendano possibile la continuazione di ciò che era materia dell'impegno stesso.

DIENA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIENA. Ringrazio l'onorevole ministro di queste dichiarazioni e faccio affidamento che egli vorrà non ostacolare ulteriormente che le auspicate case a Venezia possano sorgere presto.

ALESSIO, *ministro dell'industria e del commercio*. Nessun ostacolo da parte del Governo, onorevole senatore.

PRESIDENTE. L'ultimo comma dell'articolo comprende le parole: « purchè gli enti impieghino il prodotto dell'aumento a diminuire le pigioni delle case costruite dagli enti medesimi dopo il 29 marzo 1919 » di cui l'Ufficio centrale propone la soppressione.

(Messe ai voti non sono approvate).

Pongo ai voti l'art. 18 senza l'ultimo comma che rimane soppresso.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 19.

Ferma rimanendo la scadenza contrattuale quando sia posteriore al 30 giugno 1924, gli aumenti di pigione portati dagli articoli 2, 4,

5 e 6 della presente legge si applicano anche alle case a qualunque uso destinato, la cui locazione dipende da un contratto in corso avente data anteriore al 1° gennaio 1919 e con scadenza posteriore al 30 giugno 1921, quando la pigione convenuta sia manifestamente inferiore a quella che sarebbe stata stipulata se le parti avessero preveduto le mutate circostanze determinatesi dopo il 31 dicembre 1918. Questa disposizione si applica anche ai locali adibiti ad uso di commercio, industria e professione. In caso di controversia la competenza sarà del pretore nel cui territorio trovasi l'edificio locato.

L'aumento del canone non potrà prendere inizio se non dopo sei mesi dalla data della relativa richiesta del proprietario da farsi per lettera raccomandata. Il conduttore, ove non intenda di accettare l'aumento, ha sempre facoltà di chiedere lo scioglimento del contratto alla data consuetudinaria più vicina.

(Approvato).

Art. 20.

Per le case d'abitazione i contratti conclusi con data non anteriore al 1° gennaio 1919 restano regolati, per quanto riguarda la misura della pigione, a tenore delle convenzioni liberamente consentite dalle parti contraenti, salvo alla scadenza del termine contrattuale la facoltà dell'inquilino di ottenere la proroga delle locazioni fino al 30 giugno 1924 ai termini della presente legge.

Quando però si tratti di rinnovazione di locazione convenuta fra il locatore e il vecchio inquilino, la pigione convenuta col nuovo contratto potrà essere ridotta entro i limiti stabiliti dalla presente legge, quando la pigione convenuta sia manifestamente superiore a quella che sarebbe stata stipulata se le parti avessero preveduto le mutate circostanze determinatesi dopo la data della rinnovazione. In caso di controversia la competenza sarà del pretore nel cui territorio trovasi la casa locata. La pigione rimarrà tuttavia stabilita nella cifra convenuta, ove la locazione sia stata rinnovata per un termine eccedente il 30 giugno 1924.

Quando il contratto con cui la locazione fu rinnovata tra il locatore ed il vecchio inquilino si sia uniformato alle norme legislative vigenti al tempo del contratto medesimo in materia di

proroga delle locazioni e di limitazione delle pigioni non si applicherà il comma precedente e la locazione sarà regolata dalle disposizioni della presente legge.

I contratti stipulati fra il locatore ed i terzi con data certa anteriore al 15 dicembre 1920 e relativi alle case di abitazione contemplate nell'art. 1 della presente legge hanno efficacia anche di fronte all'inquilino.

EINAUDI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI, *relatore*. Questo articolo è stato modificato in relazione alle numerose osservazioni che erano state fatte nella discussione cui l'articolo stesso aveva dato luogo, in quanto che si è cercato di distinguere alcuni casi che sono nettamente separati.

Innanzitutto si sono considerati i nuovi contratti, conclusi dopo la data del 1° gennaio 1919, perchè se erano stati conclusi con data anteriore, quei contratti sono regolati dall'art. 19 testè approvato. Il 1° comma dell'articolo 20 riguarda, dunque, i nuovi contratti conclusi con data non anteriore al 1° gennaio 1919 e stabilisce che essi rimangano regolati, per quanto riguarda la misura della pigione, a tenore delle convenzioni liberamente consentite dalle parti contraenti, salvo alla scadenza del termine contrattuale la facoltà dell'inquilino di ottenere la proroga della locazione fino al 30 giugno 1924, ai termini della presente legge.

Se ad esempio il contratto porta la scadenza del 31 dicembre 1923, l'inquilino avrà diritto di ottenere la proroga, fino al 30 giugno 1924, che è la data ultima delle proroghe consentite con questa legge.

Il 2° comma riguarda il caso della rinnovazione del contratto tra il locatore ed il vecchio inquilino. Questo contratto in massima rimane fermo, salvo che risulti che la pigione convenuta sia stata notevolmente superiore a quella che le parti avrebbero stipulato se avessero preveduto le mutate circostanze determinatesi dopo la data della rinnovazione.

Uno degli elementi della revisione sarà ad esempio il fatto che le due parti non potevano prevedere le novità introdotte in questa legge dal Parlamento, e cioè le proroghe ulteriori con le limitazioni di pigione. Quindi se la pigione stipulata sia manifestamente superiore, essa potrà essere ridotta entro questi limiti.

La parola « manifestazione » vuol dire che non si tratta di superiorità di poco conto, perchè in questo caso tale superiorità non sarebbe una ragione sufficiente per ottenere la revisione; occorre invece una superiorità manifesta, una eccedenza notevole che faccia presumere che le due parti quel contratto non lo avrebbero concluso.

Il terzo comma riguarda un altro caso, cioè contratti veri e propri stipulati fra le parti, ma nei quali le parti non hanno fatto nulla altro che di redigere in iscritto ciò che era contenuto nei decreti in vigore al tempo della convenzione, non hanno fatto cioè niente di diverso che tradurre in articoli del contratto quelle che erano le norme del decreto del 18 aprile 1920. In questo caso si presume che quella redazione in iscritto del contratto sia stata fatta unicamente agli effetti tributari, tanto più che vi sono casi in cui tale redazione era indispensabile ed allora si dice che la pigione dev'essere riportata a ciò che è stabilito nella presente legge.

L'ultimo caso riguarda i contratti stipulati tra il locatore e un terzo, in quanto che un locatore che sapeva ad esempio, secondo il decreto 18 aprile 1920, la sua casa diventava libera al 1° luglio, può aver convenuto con un terzo la pigione a partire dal 1° luglio predetto.

Quel contratto rimane fermo; rimane fermo purchè sia stato stipulato ed abbia data certa anteriore al 15 dicembre 1920, e rimane fermo anche nei confronti con l'inquilino, e ciò perchè una legge nuova come questa non può far cadere nel nulla disposizioni che siano venute in conseguenza di una legge precedente.

Queste sono le ragioni dell'articolo 20.

PRESIDENTE. Il senatore De Cupis aveva presentato un emendamento al testo primitivo dell'articolo 20. Domando se lo mantiene anche di fronte al nuovo testo dell'Ufficio centrale.

DE CUPIS. Ritiro l'emendamento.

POLACCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. Ho chiesto la parola non per proporre alcun emendamento ma semplicemente per chiedere una delucidazione riguardo al primo comma di questo articolo. Non è il caso ora di far delle proposte e di aggravare con nuova casistica questa legge che è già,

come dicevano i vecchi romani, troppo saturata; dobbiamo tuttavia fare quanto sta in noi perchè essa esca dai nostri lavori più chiara che sia possibile per evitare futuri litigi.

Ora nel primo comma si fa l'ipotesi di contratti di locazione con data non anteriore al 1° gennaio 1919; e si dice che la misura della pigione fissata in questi contratti rimane inalterata; ma quando poi essi vengono a scadenza prima del 30 giugno 1924, allora dalla data di loro scadenza fino al 1924 essi soggiacciono - si dice - ai termini della presente legge. Che vi soggiacciono quanto ai termini di proroga non vi ha dubbio: scade, per esempio, il contratto nel 1923, ebbene esso sarà protratto di un anno. Ma la norma è ambigua quanto alle condizioni di aumento di pigione che l'inquilino dovrà subire. A quale ammontare salirà l'aumento? Dovrà egli pagare, posto per esempio che trattisi della 2^a categoria, un aumento del 25 per cento sulla pigione originariamente pattuita, ovvero del 100 per cento come lo hanno quelli che avevano la scadenza nel 1920, e che hanno quindi fruito di tre successive proroghe? Ecco il quesito che io pongo.

Io non ho nessun preconcetto per l'una o per l'altra delle due soluzioni; dico soltanto: quale è l'interpretazione che l'Ufficio centrale e il ministro credono sia da seguire?

EINAUDI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI, *relatore*. Il senatore Polacco mi sembra abbia sollevata una questione abbastanza importante relativa alla interpretazione che deve darsi alla proroga dei contratti in corso che vengono a scadere prima del 30 giugno 1924, per esempio a metà del 1923.

Che ci sia per essi il diritto ad avere ancora un anno di proroga non c'è alcun dubbio: essi hanno diritto alla proroga fino al 30 giugno 1924. Il dubbio può nascere intorno all'ammontare dell'aumento che può essere stabilito per questo anno di proroga. Deve essere stabilito soltanto un aumento del 30 per cento relativo a questo anno di proroga, oppure si tratta di un aumento cumulativo? Ora noi abbiamo votato degli articoli che parlano sempre di aumenti successivi e cumulativi, i quali (per la 1^a categoria) sono nel primo anno del 40 per cento; nel secondo anno del 40 più 30, cioè del 70 per cento; nel terzo del 70 più 30,

ciò del 100 per cento, e nel quarto (che sarebbe l'anno di cui si discorre, dal 1923 al 1924) sono del 130 per cento.

Ora poichè il sistema degli articoli della legge già votati è così intonato che gli aumenti siano progressivi e cumulativi, pare a me che per equità di trattamento non possa essere adoperato un altro genere di calcolo, e che quindi nell'ultimo anno debba per quegli appartamenti essere stabilito un aumento che nel caso nostro è del 130 per cento. In questa maniera quegli inquilini non vengono affatto ad essere danneggiati, inquantochè per tutti gli anni precedenti hanno goduto del fitto convenuto, ossia non hanno subito nessun aumento. Quando il loro contratto scade, essi vengono ad esser posti nella medesima situazione in cui si trovano gli altri inquilini. Almeno in sede di interpretazione, dati gli articoli così come sono stati votati, io interpreterei la legge in questa maniera (siamo ancora in tempo a cambiarla), ma questa dovrebbe essere secondo me l'interpretazione logica da darsi alla legge,

SPIRITO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPIRITO. Vorrei anch'io chiedere un chiarimento all'onorevole ministro e alla Commissione, perchè siano evitate le controversie che potrebbero sorgere; il chiarimento si riferisce al secondo comma dell'art. 20 dove si prevede una questione abbastanza delicata e difficile, cioè la competenza del magistrato, in caso di controversia, di riconoscere se il fitto sia manifestamente superiore o no a quello dovuto in virtù della presente legge.

Come vedete, è una cosa importante; l'articolo stabilisce la competenza del pretore nel cui territorio è situato l'immobile. Ma poichè nella legge si è parlato più volte del pretore come giudice inappellabile, così io chiedo di sapere se, nel caso, si tratta del pretore che giudica inappellabilmente, oppure come giurisdizione ordinaria, per la quale si può percorrere tutta la scala giurisdizionale. Penso che se dovesse essere giudizio inappellabile quello del pretore, occorrerebbe dirlo espressamente.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Per queste speciali questioni di

proroga che sorgono dal contrasto tra l'inquilino che non vuole abbandonare l'abitazione e il proprietario che lo vuole espellere, si è stabilita la competenza speciale del pretore, essendo già detto magistrato, per l'articolo 82 del codice di procedura civile, chiamato a giudicare in materia di sfratti.

Il pretore giudicherà, senza limiti di valore, su queste controversie e ciò mi sembra utile data la particolare urgenza della loro risoluzione. Resta bene inteso che il pretore giudica come magistrato e non come amichevole compositore; quindi i suoi provvedimenti non saranno esenti da gravame, ma dovranno essere sottoposti a tutti i rimedi di giurisdizione che il codice consente.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 20.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 21.

I commissari del Governo per le abitazioni istituiti col Regio decreto 4 gennaio 1920, n. 1, continuano, fino a nuova disposizione, ad esercitare le attribuzioni del loro ufficio limitatamente agli alloggi che rimarranno soggetti a vincoli in conformità e in esecuzione della presente legge, in quanto le dette attribuzioni non siano incompatibili.

DE CUPIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CUPIS. Mi pare che questo articolo si trovi mal situato in questo disegno di legge. Abbiamo innanzi a noi un altro progetto di legge relativo ai commissari sugli alloggi, e se noi ora votassimo quest'articolo, rimarrebbe pregiudicata la libertà del Senato rispetto a quest'altro progetto di legge. Dico questo, onorevoli colleghi, senza nessuna intenzione suggestiva, ma solo perchè sia lasciata l'intera libertà al Senato di approvare o di non approvare.

EINAUDI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI, *relatore*. Occorre fare una piccola modificazione di forma perchè le due ultime parole « col medesimo » si riferivano ad una diversa dizione quando si parlava di un decreto legge, ma adesso che si parla di legge occorrerebbe dire « con la legge stessa ».

L'onorevole senatore De Cupis mi permetta di far notare che questo articolo 21 che è quello stesso 19 che era contenuto nel testo del decreto legge 18 aprile, aveva per iscopo di mettere anche in questa sede in risalto che le funzioni del Commissario si limitano alle case le quali sono soggette a vincoli, ma che quando invece le case non sono soggette a vincoli debbono essere libere da qualsiasi ingerenza del Commissario. Del resto con il sistema attuale la libertà dei vincoli è spostata al 30 giugno 1924 e quindi c'è tempo per discorrere. Non credo che vi possa essere ostacolo per la libertà di azione del Senato riguardo al decreto sui commissari.

DE CUPIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CUPIS. Io non faccio questione del merito dell'articolo, dico soltanto che qui non deve trovar posto. Sta dinnanzi a noi il progetto di legge che regola precisamente la funzione del Commissario per gli alloggi, e in quest'articolo si è detto che i Commissari del Governo per le abitazioni continuano le loro funzioni fino a nuova disposizione. Ora facciamo il caso, ripeto che non ho intenzioni suggestive, che il progetto di legge che regola la funzione dei Commissari non venga approvato, il che può succedere: eppure, con una legge che non riguarda direttamente i Commissari per gli alloggi, noi, in questo articolo 21, avremmo indirettamente affermata la loro esistenza e le loro funzioni.

Ripeto quindi semplicemente che qui, in questo disegno di legge non deve trovar posto; esso potrà essere trasportato, se parrà all'Ufficio centrale, nel disegno di legge che appresso segue.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Io vorrei pregare l'Ufficio centrale di accettare che l'articolo 21, come quello il quale non ha che un puro valore dichiarativo, sia soppresso.

Esso si è ispirato unicamente al proposito di eliminare il timore che il commissario per gli alloggi debba rimanere in eterno ed ha voluto assicurare espressamente che la permanenza del commissario è legata al permanere

del regime dei vincoli e che finirà allorchè sarà finito il regime suddetto.

Mi sembra che non occorra conservare una tale disposizione d'indole prettamente dichiarativa e propongo di non insistervi.

EINAUDI, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta la soppressione di questa disposizione, tanto più che essa è riprodotta nell'art. 33 *bis* del decreto-legge sui poteri del Commissario agli alloggi e dichiara di ritirare l'art. 21.

• PRESIDENTE. Sta bene. L'art. 21 è ritirato.

Art. 22.

Con l'approvazione della presente legge cessano di aver vigore tutte le disposizioni vincolative in materia di affitti e pigioni per case di abitazione portate dai decreti precedentemente emanati.

(Approvato).

PRESIDENTE. Leggo ora l'articolo aggiuntivo presentato dall'onorevole senatore Pozzo.

« Con Regio decreto contemporaneamente alla pubblicazione della presente legge o al più tardi entro 15 giorni successivi, il Governo procederà alla classificazione di tutti i comuni del Regno agli effetti della presente legge ».

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Ho preso la parola soltanto per ricordare all'onorevole senatore Pozzo le disposizioni dell'art. 9 secondo la quale « i comuni circostanti a grandi centri, che possono considerarsi come zona suburbana, l'effetto della misura della pigione, sono classificati, qualunque ne sia la popolazione, nella categoria immediatamente inferiore a quella cui appartengono le città dalle quali dipendono. Entro 15 giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto, i prefetti devono compilare l'elenco dei comuni contemplati in questo articolo, compresi nelle rispettive provincie, dandone immediata comunicazione alle Amministrazioni comunali interessate ».

Ciò che il senatore Pozzo chiede, mi sembra sia stato già contemplato nella disposizione suddetta.

POZZO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POZZO. Si tratta di un'altra cosa; se mi sarà consentito di svolgere la mia proposta, l'onorevole relatore e l'onorevole ministro si convinceranno che la disposizione di cui all'ultimo capoverso dell'art. 9 è cosa ben diversa da quella che io propongo.

Nell'ultimo capoverso dell'art. 9 si dispone la pubblicazione, ad opera dei prefetti, e salvo ricorso al Ministero dell'interno, dell'elenco dei comuni da considerarsi come zone suburbane dei grandi centri, e si stabilisce che tali comuni devono essere classificati all'effetto della misura della pigione nella categoria immediatamente inferiore a quella dei grandi centri di cui si considerano zone suburbane.

Io chiedo qualche cosa di molto più importante e di ordine generale; chiedo cioè che si addivenga alla classificazione di tutti i comuni del Regno, della quale si parla nell'articolo 6, senza che per altro venga comunque disposta, mentre è richiesta agli effetti generali ed essenziali della legge, cioè a dire delle proroghe degli affitti e degli aumenti di pigione in rapporto alle diverse categorie delle abitazioni.

Il Senato rammenterà la vivace discussione svoltasi sul capoverso dell'art. 6. Nel testo dell'Ufficio centrale si disponeva che per la classificazione dei comuni la popolazione dovesse essere calcolata secondo le risultanze dell'anagrafe municipale al 31 dicembre 1919.

L'onorevole mio amico senatore Cannavina, facendo presente che i registri d'anagrafe presso molti comuni, se pure esistono, non sono tenuti in regola, propose di risalire all'ultimo censimento. Ma, essendosi da altri oratori contrapposto che l'ultimo censimento è troppo lontano, e che dal 1911 ad oggi vi fu un cambiamento notevole di popolazione in diversi comuni, fu adottata la formula conciliativa proposta dall'onorevole Spirito, secondo la quale si dovrà per regola generale far riferimento all'anagrafe municipale; però, dove i registri municipali anagrafici mancano o non sono attendibili, si dovrà risalire all'ultimo censimento.

Ciò posto, osservo che è interesse di tutti i cittadini, così dei proprietari di case come degli inquilini, conoscere quali sono le percentuali di aumento delle pigioni, che devono commisurarsi in base a due coefficienti, cioè alla pigione corrisposta al 18 aprile 1920 e alla popolazione dei singoli comuni.

È necessario che questa cognizione si abbia subito, appena promulgata la legge; ora io chiedo che contemporaneamente, o entro quindici giorni successivi, o in quel maggior termine che il Senato crederà di stabilire, sia pubblicata anche la classificazione dei comuni. Il Governo ha il tempo di preparare fin da ora gli elementi necessari, e si atterrà o all'ultimo censimento o ai registri di anagrafe, secondo le circostanze.

L'onorevole relatore e l'onorevole ministro guardasigilli hanno detto che la questione da me sollevata è già risolta dall'ultimo capoverso dell'art. 6; credo di averli convinti che sono caduti in errore.

EINAUDI, *relatore*. È vero, è una cosa diversa.

POZZO. Poiché l'onorevole relatore riconosce che è una cosa diversa, non insisto oltre.

EINAUDI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta la proposta. Si tratta certo di due cose diverse, si tratta di applicare l'art. 6 e non il 9. Occorrerà stabilire, che questo decreto del ministro dell'interno, come dice il senatore Pozzo, venga dopo quello dei prefetti, per tener conto della classificazione fatta dai prefetti. Propongo che invece di « quindici giorni successivi » si dica « un mese ».

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Accetto.

POZZO. Allora non mi resta che prendere atto e ringraziare e consento nella proposta del relatore.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo aggiuntivo del senatore Pozzo, così modificato: sostituire alle parole « quindici giorni successivi » le altre « un mese ».

Chi lo approva si alzi.

È approvato.

MARIOTTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI. Io credo che sarà necessario dar all'Ufficio centrale e al ministro la facoltà di fare un coordinamento di tutti gli articoli che abbiamo approvati e di presentarli in un testo unico al Senato, perchè attualmente abbiamo una serie di stampati così confusa che è difficile seguire l'ordine delle disposizioni. In questo coordinamento, mi pare che l'art. 22, ora

votato, non possa essere un articolo emendato del decreto ma l'art. 2 della legge che stiamo per approvare, perchè esso non ha riferimento all'articolo vecchio ma è invece un articolo nuovo in cui si parla non di decreto legge ma di una legge creata *ex novo* oggi stesso.

E, tornando alla questione degli stampati, vorrei pregare la Presidenza di far uno stampato unico perchè a volersi servire degli antichi - e sono undici fra dattilografati e stampati - alcuni emendamenti che dobbiamo discutere oggi dobbiamo andarli a cercare nel primo o nel secondo stampato.

Mi parrebbe opportuno pubblicare un fascio-letto unico che contenesse, prima di tutto, gli articoli approvati del disegno di legge n. 126, poi quelli del n. 282, di cui si sono approvati sette articoli, e poi gli emendamenti delle leggi successive che dovremo discutere, altrimenti non riusciamo più a correre da uno stampato ad un altro per cercare tutti gli emendamenti che vengono in votazione.

PRESIDENTE. Gli articoli già approvati sono stampati in un testo a parte. In quanto agli emendamenti, quelli che arrivano in tempo sono stampati, anzi si aggiorna l'elenco degli emendamenti mettendo questi al loro posto; ma c'è una difficoltà, cioè che gli emendamenti pullulano e che sono presentati all'ultimo momento, e durante la discussione.

MARIOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI. Ringrazio l'onorevole Presidente di ciò che dice: degli emendamenti presentati all'ultimo momento e di quelli presentati durante la discussione nessuno può pretendere di avere il testo, ma sono stati fin dai primi stampati pubblicati diversi emendamenti che riguardano i primi disegni di legge indicati all'ordine del giorno che invece andranno discussi in ultimo. Ora noi vorremmo che fossero stampati nell'ordine nel quale verranno in discussione; per fortuna oggi sono eliminati gli emendamenti del progetto di legge 126, ma un'altra serie non indifferente riguarda il disegno di legge 282 di cui non sono stati approvati che sette articoli. Desidereremmo che almeno per il disegno di legge 282, che occuperà le ulteriori discussioni, si potessero avere gli emendamenti in ordine.

POZZO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POZZO. Mi permetto di sottoporre al Senato un'osservazione che è in piena correlazione con la proposta fatta dal mio illustre amico senatore Mariotti.

Per effetto delle continue trasformazioni che hanno subito le complicate disposizioni del disegno di legge che stiamo discutendo, sono avvenuti inconvenienti, ai quali si dovrà riparare in sede di coordinamento, perchè, se rimanessero, le conseguenze sarebbero molto gravi. Così, ad esempio, faccio presente che nell'articolo 1 del decreto si disponeva, e si è deliberato dal Senato, che a datare dal 1° luglio 1921 dovessero cessare di aver vigore le disposizioni eccezionali emanate durante e dopo la guerra per i negozi o uffici, ed anche per le case di abitazione occupate da inquilini di elevate condizioni economiche, rispetto ai quali si ritenne che non fosse il caso di accordare proroghe e pigioni a prezzo politico oltre il 1° luglio 1921.

Secondo il testo ministeriale due erano le categorie di inquilini ai quali per le loro condizioni economiche si riteneva non fosse il caso di accordare ulteriori privilegi dopo il 1° luglio 1921, cioè gli inquilini i quali abbiano un reddito netto, accertato agli effetti tributari, non inferiore a lire cinquantamila annue; e gli inquilini i quali hanno denunciato un patrimonio, agli effetti della relativa imposta, non inferiore a un milione.

Di più si ammetteva il cumulo dei patrimoni tra i coniugi, gli ascendenti e discendenti coabitanti nella stessa casa.

La prima categoria venne eliminata, come venne negato il cumulo dei patrimoni. Non credo che le eliminazioni proposte dall'Ufficio centrale meritassero l'approvazione del Senato, ma...

PRESIDENTE. Permetta, onorevole Pozzo, ella non può considerare come un inconveniente un voto del Senato che non è stato conforme al suo pensiero.

POZZO. Sia pure, ma devo rilevare che anche la categoria degli inquilini che hanno denunciato un patrimonio non inferiore a un milione, nell'ultimo testo dell'art. 1 distribuito in principio di seduta, sarebbe del pari stata eliminata, mentre il Senato ha deliberato il con-

trario. Occorrerà dunque rimediare in sede di coordinamento.

EINAUDI, *relatore*, No, rimangono ferme le disposizioni per cui la proroga si ferma per le lettere *a* e *b* dell'art. 1 al 1° luglio 1921.

POZZO. Dico solo, che secondo l'articolo 1, come è venuto fuori dall'ultima dizione, come è stato distribuito, si fanno cessare dal 1° luglio 1924 le disposizioni eccezionali anche a favore degli inquilini che hanno denunciato un patrimonio di un milione, mentre questa non fu l'intenzione del Senato.

PRESIDENTE. Onor. Pozzo, è inutile proseguire in questa discussione; tutti sono d'accordo perchè il coordinamento si faccia, ma non potrò consentire che in sede di coordinamento si torni a discutere in merito e si torni a mettere in forse i voti del Senato. Coordinare vuol dire mettere gli articoli al loro posto e correggere gli errori materiali; null'altro.

EINAUDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI, *relatore*. Volevo dare un chiarimento al senatore Mariotti nel senso che tutti gli emendamenti, a quanto credo, sono riuniti in un testo unico, e il testo unico porta la data del 19 febbraio 1921 e il foglio aggiunto porta la data di oggi; il resto credo che sia caduto perchè tutto quello che si è fatto e discusso è stato compenetrato in questi due fogli.

PRESIDENTE. Procediamo nella discussione del disegno di legge n. 126 A.

È stato presentato dal senatore Giardino il seguente articolo aggiuntivo così concepito:

« Le ulteriori proroghe oltre il 30 giugno 1924, che l'andamento del mercato libero consigliasse di apportare alle disposizioni della presente legge in materia di utenza degli alloggi e di progressivi aumenti degli affitti, dovranno essere sottoposte all'approvazione del Parlamento prima del 30 giugno 1923 ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Giardino per svolgere questo emendamento.

GIARDINO. Questo emendamento si riallaccia ad una dichiarazione, che ha fatto il relatore durante la discussione generale. Allora vi furono senatori, fra i quali io, che rilevarono gli inconvenienti della scadenza fissa del 1924 per il ritorno al mercato libero degli alloggi; ed il relatore rispose che con questa legge si regolano le cose per tre anni, durante i quali gli

inquilini possono essere tranquilli; che quando poi ci avvicineremo al 1924, vedremo che cosa vi sarà da fare. Ora io credo che questa previsione della necessità di nuove disposizioni, che è anche la mia, non mancherà di avverarsi, anche per quanto riguarda l'assestamento della popolazione nelle abitazioni, la tranquillità sociale, le nuove costruzioni, ecc. E perciò credo che quella nuova disposizione, la quale modifichi quella che prendiamo oggi, dovrebbe essere presa, come dice l'emendamento, con un anno di anticipo sulla scadenza, affinché tutti, inquilini e proprietari, sappiano in tempo quale è questa nuova disposizione. Ma, soprattutto, una volta che il relatore ha detto ufficialmente in quest'Aula ciò che io ho ricordato circa la scadenza delle proroghe, io credo sia bene introdurre questa riserva nella legge, affinché non possa esser detto che qui si vota una legge col sottinteso di violarla nell'avvenire.

Questo riporterebbe alla mancanza di fede, per parte dello Stato, ad un impegno preciso preso con legge, che io ho in altra occasione deplorata, coll'aggravante che, in questo caso, si avrebbe già il pensiero di poter violare l'impegno nello stesso momento nel quale lo si vota.

Naturalmente io non credo che agli inconvenienti, che furono prospettati da noi nella discussione generale, porti rimedio questo emendamento: esso tende soltanto ad inserire nella legge una formula che dica che ai rimedi - se occorreranno - si porrà mano in tempo opportuno. Quindi io lo propongo per quel che vale, non attribuendo ad esso eccessivo valore, nè annettendovi per parte mia speciale interesse, tanto più che, per parte mia, io voterò contro la legge stessa.

Sollevo questa questione solamente perchè nella legge non vi sia niente che possa essere attaccato di sottinteso e di previsione di poterla violare con altra futura legge.

EINAUDI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI, *relatore*. L'Ufficio centrale non può accogliere l'emendamento del senatore Giardino, inquantochè è vero che io nel discorrere avevo fatto quella dichiarazione che nel 1924 il legislatore di quel tempo provvederà, se ve ne sarà occasione; ma questo risponde alle norme più comuni legislative, perchè nes-

sun legislatore del momento presente può pregiudicare ciò che potrà fare un legislatore avvenire, date le circostanze che in avvenire si verificheranno: egli avrà piena libertà di fare ciò che crede. Io feci quella dichiarazione in rapporto a prognostici che faceva il senatore Loria sulla preoccupazione degli inquilini circa la condizione in cui sarebbero venuti a trovarsi il 1° luglio 1924. Se questi pericoli vi saranno, il legislatore del tempo provvederà: ma che oggi in una legge si venga a dire che fin da ora il legislatore dell'avvenire dovrà provvedere a ciò che si dovrà fare nel 1924, vorrebbe dire distruggere completamente la legge e per una via trasversa, far risorgere quell'emendamento che il Senato ha respinto, inquantochè si verrebbe a dire che queste proroghe invece di avere una data fissa non hanno già per termine questa data, ma un'altra che il legislatore nel 1923 o nel 1924 vorrà stabilire. Si tratta di una proroga già stabilita, ma senza garanzia di mutamenti. Per queste ragioni l'Ufficio centrale respinge l'emendamento del senatore Giardino.

ALESSIO, *ministro dell'industria e del commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSIO, *ministro dell'industria e del commercio*. Il Governo è pienamente concorde con l'Ufficio centrale anche per un'altra ragione. Non è bene inculcare nei costruttori la convinzione che le proroghe siano permanenti, indefinite. Perciò è bene lasciare al legislatore futuro la facoltà di regolare questa materia.

GIARDINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARDINO. A me pare che, tutte le costruzioni nuove essendo esenti dalle restrizioni di questa legge, le osservazioni del ministro non siano convincenti.

Ma, come ho già detto, mi disinteresso dell'emendamento, poichè voterò contro la legge.

Io ho fatto il mio dovere segnalando un lato delicato della legge, e non insisto oltre.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Seguito della discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1921, n. 13, portante provvedimenti sui poteri del Commissario del Governo agli alloggi » (N. 282-A).

PRESIDENTE. Torniamo alla discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1921, n. 13, portante provvedimenti sui poteri del commissario del Governo agli alloggi ».

Sull'articolo 4 di questo disegno di legge ha presentato un emendamento il senatore Gerini, che è stato rinviato all'Ufficio centrale per una migliore redazione.

Prego il senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Aggiungere al terzo comma le parole: « il compratore od assegnatario od inquilino di un'abitazione costruita come sopra in virtù e con le agevolazioni della speciale legislazione sulle case popolari ed economiche non potrà occupare nella stessa città altra abitazione e dovrà lasciare questa libera appena per la casa costruita con le agevolazioni sopradette sia stata concessa licenza di abitabilità ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti il comma aggiuntivo all'art. 4, testè letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Viene ora in discussione l'art. 9, del quale l'Ufficio centrale propone la soppressione.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Non posso accettare tale soppressione.

La formula dell'art. 9 del testo ministeriale fu integrata con alcune altre disposizioni in maniera da circondarla delle opportune garanzie senza, per altro, distruggere il criterio fondamentale cui l'articolo erasi ispirato.

L'Ufficio centrale e il Governo sono stati fin qui d'accordo nel mantenere l'articolo; oggi, dopo avere perduto molto tempo per stabilire tutte quelle garanzie che servono ad evitare ogni possibile inconveniente, l'Ufficio centrale viene improvvisamente a proporre la soppressione.

Non contesto la gravità del problema e non discuto la tardiva respiscenza dell' Ufficio centrale; mi limito a dichiarare il mio pensiero su tale soppressione.

Si tratta di una questione molto grave e che ha una importanza fondamentale per tutte le grandi città d' Italia e specialmente per Roma. Tutti sanno che il subaffitto è lecito e che il nostro codice civile consente che il conduttore possa a sua volta diventare locatore, subaffittando ad altri, in tutto o in parte, la casa locata.

Tutti sanno parimenti che è consentito al locatore di apporre nel contratto la clausola del divieto di subaffitto.

Ora è avvenuto ed avviene generalmente questo fatto, che nei contratti di locazione di case (redatti, per lo più, a tipo fisso e a stampa) si suole apporre questa clausola del divieto di subaffitto.

Nonostante tale clausola il subaffitto nelle grandi città e specialmente in Roma si esercita su grandissima scala e risponde alla inderogabile necessità di dare alloggio, in camere vuote o mobiliate, alla moltitudine di persone che non sono in grado di prendere direttamente in affitto un appartamento.

Per il passato i proprietari hanno, in generale, tacitamente consentito l' inosservanza della clausola di divieto di subaffitto, perché, data la relativa larghezza del mercato edilizio, ben sapevano che il conduttore al quale si fosse voluto imporre la stretta osservanza del divieto avrebbe potuto procurarsi un altro appartamento presso un proprietario meno rigoroso. Ora invece, attesa la strettezza del mercato, se non si dà al commissario la facoltà di rimuovere gli ostacoli derivanti al subaffitto dalla clausola di divieto, potrebbe verificarsi questo serio inconveniente; che da un momento all' altro i proprietari di case chiamassero gli inquilini ad attenersi scrupolosamente al contratto e a non subaffittare ed allora una grande quantità di subconduttori si troverebbero immediatamente senza ricovero. Anzi gli stessi sub-locatori, qualora si riconoscesse fondata l' accusa di inadempienza contrattuale che per tale motivo fosse loro, rivolta potrebbero perdere il diritto a conservare l' appartamento.

Quali danni da ciò deriverebbero è facile immaginare: come puro è agevole comprendere

che di tale arma vorrebbero servirsi alcuni proprietari senza scrupoli per imporre ai loro inquilini le più esose vessazioni.

Ad eliminare tutti i detti inconvenienti l' articolo 9 concede al Commissario la facoltà di permettere che l' inquilino dia parzialmente in subaffitto, con mobili o senza, la sua abitazione, anche contro il contrattuale divieto di sublocazione.

Naturalmente non si è mancato di circondare la norma stessa di tutte le possibili restrizioni e garanzie e si è imposto al Commissario:

1° di sentire previamente il proprietario e la Commissione;

2° di accertarsi che non ostino speciali ragioni di convenienza in rapporto alle condizioni dell' edificio e allo stato di sociale coloro che l' abitano;

3° di prescrivere le cautele occorrenti per evitare inconvenienti e molestie;

4° di vigilare riservatamente e con l' obbligo del segreto di ufficio tutte le ragioni per le quali il proprietario credesse di negare il suo gradimento al sub-inquilino.

Mi sembra che mediante queste garanzie si sia eliminato il pericolo di abusi e sia stato usato il dovuto rispetto al principio di proprietà, compatibilmente alle necessità del momento che attraversiamo e al regime di vincoli cui siamo costretti ricorrere.

Se, ciò non ostante, si vuole ora sopprimere l' articolo 9 io non posso dichiararmi consenziente ed ho il dovere di far presente al Senato che la disposizione bene risponde al proposito di rendere meno aspro il cozzo degli interessi in contrasto e di mitigare le difficoltà nascenti della dolorosa penuria di abitazioni e, se pur non è interamente conforme ai sacri principi del codice civile, non è tuttavia affatto irriguardosa verso il diritto di proprietà ed è giustificata dal periodo eccezionale, che attraversiamo e dal temporaneo regime di vincoli al quale è connessa e di cui anche il Governo augura sia possibile la sollecita cessazione.

Non accetto la proposta soppressione dell' articolo 9.

EINAUDI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI, *relatore*. Debbo dire le ragioni per le quali l' Ufficio centrale, dopo aver cercato di aggiustare il meglio che fosse possibile

questo articolo, alla fine si è dato per vinto, dichiarando che non c'è più rimedio e che il caso è poco suscettibile di guarigione. Infatti per cercare di limitare questo diritto del subaffitto, si è cominciato con l'escludere all'inquilino il diritto di subaffittare totalmente, perchè era parso che tale diritto fosse esorbitante, sostituendosi l'inquilino al proprietario, senza vantaggio alcuno per la collettività, la quale ha un solo interesse, è cioè di vedere la popolazione collocata. Ora se a questo effetto è del tutto indifferente che gli inquilini siano collocati dal proprietario o dall'inquilino, è bene per altro che il rapporto sia il più diretto possibile e cioè passi senz'altro tra il proprietario e il subinquilino e non ci sia di mezzo l'inquilino intermediario, che percepisce un sovrapprezzo, un guadagno di intermediazione che spesso non è meritato. Ed allora si è detto: permettiamo soltanto il subaffitto parziale e non quello totale.

Ma allora si è presentata la difficoltà che anche questo diritto di subaffitto parziale potesse facilmente trasformarsi in quello totale qualora l'inquilino avesse con una finzione tenuta ancora una stanza, o una parte di questo appartamento, un fondo di corridoio, e avesse finto ancora di dimorare in quell'appartamento e di subaffittarlo soltanto parzialmente. E quindi ritornavamo all'abuso precedente del subaffitto totale, mentre s'era vista la necessità di abolire questo abuso.

Ora qual'è la ragione del divieto di subaffitto?

È il diritto che ha il proprietario di garantirsi contro la entrata nella casa sua di persone immorali, di persone le quali possono danneggiare gravemente la reputazione della sua casa e rendere poco piacevole la convivenza con gli altri inquilini che già stanno nella casa. Ora questo è un diritto di sua natura insindacabile: non è possibile di portare sopra di esso un qualunque giudizio.

Noi si era detto di far vagliare segretamente al Commissario le ragioni per le quali il proprietario nega il suo gradimento al subinquilino. Per quanto si fosse tentato d'introdurre questo istituto del « voglio riservato », tuttavia vi sono cose che non possono essere valutate segretamente dal Commissario; esse devono essere valutate insindacabilmente dal proprietario che dica: « Voglio questo tale per subin-

quilino », oppure: « Non lo voglio ». È difficile dare un giudizio senza provocare gravi inconvenienti e talvolta anche azioni di danni contro un proprietario che ha dato un giudizio sfavorevole sulla moralità di una persona.

Deve aggiungere un'altra considerazione, ed è che certo è utile che coloro che occupano un appartamento, se lo possono, diano in subaffitto una stanza o due; ma questo risultato sarà tanto più facilmente ottenuto quanto meno in tutto ciò si interesserà un'autorità pubblica, ad esempio il Commissario degli alloggi. Io sono certo che se coloro che vogliono subaffittare non subissero alcuna ingerenza da parte di alcuna pubblica autorità, il subaffitto sarebbe molto più diffuso di quanto oggi non sia. Coloro che hanno avuto la disgrazia di subaffittare una volta corrono rischi gravissimi: prima di tutto il subinquilino può accampare diritti di permanenza; in secondo luogo il subinquilino talvolta va a lagnarsi dell'ammontare del subaffitto che gli viene fatto pagare e può ottenere dei condoni. Ciò fa sì che coloro che avrebbero desiderio di subaffittare una stanza o due non lo fanno, e la offerta di case diminuisce ulteriormente, mentre se noi lasciamo libertà di contrattazione, il proprietario non negherà volta per volta all'inquilino la facoltà di subaffittare, a condizione di ottenere un compenso. È questione di danaro; il proprietario vorrà che l'utile del subaffitto non sia tutto dell'inquilino ma sia anche in parte suo; ed inoltre egli vorrà tutelare le ragioni della sua casa.

Quindi un vero impedimento al subaffitto non esiste nel divieto del subaffitto, il quale ha soltanto per effetto di far vagliare insindacabilmente le ragioni del divieto medesimo.

Queste sono le ragioni per le quali l'Ufficio centrale, dopo aver cercato di rimediare, ha finito col riconoscere che i rimedi erano forse peggiori del male, e che la soluzione che si poteva presentare come più opportuna era l'abolizione dell'articolo. Questo ho avuto il dovere di dichiarare. Certo la questione è dissertabile, e si possono portare argomenti pro e contro; ma tali erano le ragioni che ci avevano spinto a proporre di sopprimere l'articolo.

PRESIDENTE. L'onorevole Borsarelli ha proposto un emendamento; domando se egli lo mantenga.

BORSARELLI. Se il Governi accettasse la soppressione dell'articolo, il micemondamento non avrebbe più ragion d'esser. Ma non mi pare che questo sia l'intendimento del governo.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERA, *ministro della giustizia degli affari di culto*. Io non sono convinto alle ragioni che ha addotte il senatore Einaudi, e quindi mantengo la proposta che l'articolo resti.

PRESIDENTE. Allora pregò il senatore segretario Pellerano di dar lettura dell'emendamento del senatore Borsarelli.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Al terzo comma, dopo le parole « il proprietario potrà negare il suo gradimento al subinquilino che gli sia presentato dall'inquilino » aggiungere le parole: « In tal caso il proprietario sarà tenuto a concedere esso direttamente il locale ad altre persone bisognose di alloggio e di suo gradimento ».

PRESIDENTE. Chied all'onorevole ministro guardasigilli se accett l'emendamento del senatore Borsarelli.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Io non avei nessuna difficoltà di accettare.

PRESIDENTE. Chiedo all'Ufficio centrale si accetta questo emendamento.

EINAUDI, *relatore*. L'Ufficio centrale è neutro in questa materia perchè ha proposto di sopprimere l'intero articolo. Ma veramente io vorrei chiedere un chiarimento al senatore, Borsarelli: « Quale significato ha il dire che il proprietario sarà tenuto a concedere direttamente il locale ad altre persone bisognose di alloggio quando c'è ancora l'inquilino? Come può darsi che il proprietario conceda un appartamento che è occupato dall'inquilino e per cui l'inquilino chiede soltanto il permesso di subaffitto? Come può darlo ad altri, dato che il subaffitto, come porta l'art. 9, è parziale? Come può il proprietario di sua iniziativa ficcare dentro nella casa di un altro (perchè fino a che l'appartamento è affittato è casa dell'inquilino) una persona di suo gradimento? »

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Con la modificazione apportata dall'Ufficio centrale e che risulta dall'ultima parte dell'art. 9 si provvede convenientemente al caso del quale si occupa il senatore Borsarelli nel suo emendamento.

EINAUDI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORSARELLI. L'articolo 9 dà facoltà al Commissario di autorizzare l'inquilino a violare dei patti corsi fra lui e il proprietario della casa, cioè lo autorizza a concedere l'alloggio in parziale subaffitto. Ma l'articolo 9, conscio dei pericoli e dei danni cui si andrebbe incontro a dare *sic et simpliciter* questa facoltà all'inquilino, la circonda di molte garanzie che vanno dal guasto e danno materiale che si potrebbe avere allo stabile fino alla questione morale della rispettabilità dei sub-inquilini che sarebbero proposti dall'inquilino, e incarica il Commissario di vagliare queste ragioni morali e di dare un giudizio che è difficile e delicatissimo.

Ora a me pare che era più semplice che l'articolo di legge, violando la legge comune e in certa qual parte urtando nel diritto di proprietà, questo facesse nel minor modo possibile; perciò io proponevo il mio emendamento mediante il quale si dispone che la parte di stabile che l'inquilino volesse subaffittare ritornasse al proprietario, vulnerando così il meno possibile il suo diritto di proprietà e i suoi interessi materiali e morali.

L'Ufficio centrale è andato più in là relativamente a questo articolo e ha detto in certo qual modo che, visto che ogni modifica di questo articolo equivaleva a migliorarlo, la miglior cosa da fare sarebbe stata abolirlo del tutto e ne propone la soppressione. Io sono di questo parere ma, visto che il Governo è contrario a questa soppressione, mantengo il mio emendamento, e propongo che in questo caso si violi il meno possibile il diritto del proprietario e la legge comune, e cioè che gli stabili che per eccezione potrebbero essere subaffittati ritornino al proprietario.

Così non sarà nemmeno violato l'ipotetico diritto, che pur si vuol considerare, della collettività di avere qualche disponibilità di alloggio.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. L'emendamento del senatore Borsarelli vorrebbe mutare la portata dell'articolo 9. Mi dispiace di non potere, perciò, accertarlo. Naturalmente tanto più sono contrario alla soppressione dell'intero articolo. Insisto per l'approvazione della disposizione nella formula che era stata concordata tra Governo ed Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Onorevole Borsarelli, mantiene o ritira il suo emendamento?

BORSARELLI. Ritiro il mio emendamento, ma mi riservo di votare secondo la mia coscienza.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 9, che è mantenuto dal Governo e non è accettato dall'Ufficio centrale.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

Dopo prova e controprova, l'art. 9 non è approvato dal Senato.

Art. 10.

Chi subaffitta case, appartamenti o stanze, con o senza mobili, deve giustificare la qualità di conduttore e il prezzo della locazione con contratto scritto, di data certa; in mancanza è tenuto a sgombrare i locali non necessari alla sua personale abitazione, dei quali il Commissario disporrà a norma dell'art. 6.

(Approvato).

Art. 11.

Quando, per qualsiasi ragione, un inquilino venga sfrattato prima che sia trascorso il termine di proroga al quale ha diritto a termini del Regio decreto-legge 18 aprile 1920, n. 477, il Commissario del Governo è investito del potere di regolare in via provvisoria con disposizioni di massima o relative ai casi particolari gli sfratti degli inquilini.

Nel decidere sulle disposizioni degli sfratti il Commissario, dati, se occorrono, provvedimenti provvisori di urgenza, deve accertare la necessità morale e sociale della sospensione, esaminando in particolare:

a) se l'inquilino abbia contravvenuto agli obblighi principali imposti dal contratto o dalla legge;

se egli già si sia procurata o possa procurarsi senza grave danno economico un altro alloggio con maggiore spesa;

c) e giustifichi i motivi per continuare a risiedere nel comune, qualora non vi appartenga per nascita o per domicilio;

d) quale sia la situazione comparativa dell'inquilino sfrattato e della persona o famiglia che dovrebbe subentrare nell'abitazione, avendo particolare riguardo al caso che vi debbano subentrare il proprietario, il locatore, ovvero prossimi congiunti di costoro, quando specialmente l'acquisto dell'abitazione, per l'epoca a cui risalga e le altre circostanze del caso, non risulti preordinato allo scopo di eludere le disposizioni eccezionali vigenti circa le proroghe delle locazioni.

La proroga decisa per effetto della sospensione dello sfratto, non può in verun caso andare al di là dei termini generali di proroga stabiliti per le varie categorie di abitazioni dal Regio decreto-legge 8 aprile 1920, n. 477; né può essere concessa, se l'inquilino sfrattato per inadempienza non dia garanzia di corrispondere per l'avvenire il canone pattuito di affitto insieme con gli aumenti stabiliti dal predetto decreto.

Nessuna proroga o sospensione di sfratto, può essere concessa a chi potrebbe occupare un appartamento di sua proprietà, anche se acquistato od assegnato da società cooperative.

PRESIDENTE. L'Ufficio Centrale propone un emendamento, che consiste nel sostituire, nel comma primo dell'articolo 11, alle parole « con disposizioni di massima e relative » ecc., le parole « e con esclusivo riguardo ».

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Non ho difficoltà di accettare l'emendamento che propone adesso l'Ufficio centrale, pur rilevando che esso importa una sensibile diminuzione delle facoltà concesse al Commissario degli alloggi.

Debbo in proposito fare rilevare che, se è vero che nell'articolo 11 noi avevamo posto un « cappello » nel quale si enunciava la facoltà del Commissario del Governo di regolare in via provvisoria, anche con disposizioni di

massima, gli sfratti degli inquilini, tale « capello » lo avevamo preso da una disposizione esistente in un decreto emanato per iniziativa del precedente Gabinetto.

La disposizione in parola era quella dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 4 gennaio 1920 n. 1 ed era così concepita: « Il Commissario del Governo è investito del potere di regolare, in via provvisoria, con disposizioni di massima o relative a casi particolari, gli sfratti degli inquilini determinando anche, con criteri generali o particolari, gli eventuali nuovi aumenti etc. etc. ».

Ho voluto ricordare questo per fare ancora una volta rilevare l'esattezza di quanto ho già ripetutamente esposto al Senato, circa il criterio di continuità della precedente legislazione, che abbiamo seguito appunto in vista del continuare delle condizioni nelle quali essa era sorta.

Del rimanente, poichè in sostanza il Commissario deve intervenire caso per caso nelle contestazioni insorgenti tra inquilini e proprietari, tra inquilini in possesso dell'abitazione ed inquilini aspiranti, tra inquilini e sub-inquilini, non mi oppongo a che l'articolo sia modificato nel senso di eliminare le disposizioni di massima e di lasciare la facoltà del Commissario esclusivamente riguardo ai casi particolari.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento dell'Ufficio centrale accettato dal Governo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Viene ora l'emendamento del senatore Borsarelli.

Prego il senatore segretario Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, segretario, legge:

Al comma d): « dando la preferenza in primo luogo al proprietario e dopo questi al locatore, ovvero ai prossimi parenti di costoro ».

BORSARELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORSARELLI. Mi pare che questo mio emendamento dovrebbe essere facilmente accettato dall'Ufficio centrale e dal Governo, perchè la locuzione « avendo particolare riguardo » è un po' vaga, e può dar luogo a contestazioni. Proporrei una dizione più sicura e ferma, è cioè: « dando la preferenza ». Mi pare che, dal mo-

mento che è nello spirito di chi propone la legge di preferire questi parenti prossimi del proprietario, sia anche meglio di precisare la dicitura e sostituire alle parole « avendo particolare riguardo » che dice e non dice, la formula « dando la preferenza ». Perciò prego l'Ufficio centrale e il Governo di accettare questo emendamento.

EINAUDI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI, relatore. Veramente vorrei chiedere al senatore Borsarelli la ragione per la quale vorrebbe inserire questa disposizione in questa sede, perchè l'art. 11 stabilisce le condizioni di cui deve tener conto il Commissario degli alloggi, quando deve procedere a uno sfratto. Ora, quando deve procedere a uno sfratto o sospendere uno sfratto, si accerta se l'inquilino abbia contravvenuto agli obblighi del contratto, se possa procurarsi un altro alloggio, se giustifica il motivo di risiedere nel comune, e poi quale sia la sua situazione economica in paragone a quella del proprietario della casa. Tutte queste sono considerazioni di cui deve tener conto nel complesso il Commissario degli alloggi, e non solo di alcune di esse; perchè sopprimendo la lettera d), non dovrebbe più il Commissario, quando deve decidere su uno sfratto, tener conto della situazione dell'inquilino sfrattato e della famiglia che dovrebbe subentrare nella locazione.

Io non vedo la ragione perchè si debba parlare di altro argomento, come sarebbe quella di dar la preferenza al proprietario e dopo questo al locatore.

MELODIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELODIA. Prego l'onorevole relatore di voler mi spiegare quale sia la situazione comparativa fra sfrattato e sfrattante. Abbiamo avuto dei casi identici nella storia romana fra due fratelli di cui uno vide prima sei avvoltoi e l'altro ne vide dodici dopo. Ora ci potrebbe essere un fratello che ha un numero maggiore di figli e un altro che ne ha un numero minore, ma si trova in peggiori condizioni di famiglia. Come si possono comparare casi così diversi? Quale può essere l'argomento che mette in relazione due cose che non hanno alcuna base di uguaglianza? Se ella, onorevole

relatore mi spiega in che consista questa comparazione, voterò l'articolo.

EINAUDI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI, *relatore*. Abbiamo riprodotto la disposizione dell'articolo del Governo.

BORSARELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORSARELLI. Io credo che si sia in qualche equivoco, perchè si parla di cose che non sono le medesime. Io parlo del comma *d*) dell'articolo 11, secondo quello che ho sotto gli occhi, in questo articolo al comma *d*) non c'è alcuna comparazione. Si dice: qualsiasi situazione comparativa dell'inquilino sfrattato e della persona o famiglia che dovrebbe subentrare nell'abitazione, avendo particolare riguardo al caso che vi debbano subentrare il proprietario, il locatore o i prossimi congiunti di costoro; e io proponeva che invece di dire «avendosi speciale riguardo» si mettessero le parole «dando la preferenza». Mi pare che quando il proprietario o le persone affini ad esso, i congiunti prossimi desiderano di sottentrare in questo locale da cui si è sfrattato l'inquilino, sia necessario precisare che questo riguardo si usa al proprietario, al quale questa legge viene falcidiando già una parte dei suoi diritti. Questo chiedo all'Ufficio centrale e al Governo, e parmi modesta la richiesta. È questione di forma più precisa.

EINAUDI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI, *relatore*. L'equivoco era facile, perchè come era presentato l'emendamento pareva che le tre linee del senatore Borsarelli dovessero sostituire la lettera *d*); invece con questo chiarimento si capisce che si tratta di sopprimere le parole «avendo particolare riguardo» e dire: «dando la preferenza in primo luogo al proprietario e dopo questi al locatore e ai prossimi congiunti di costoro». Non avrei quindi difficoltà di accettare questa modificazione.

SPIRITO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPIRITO. Vorrei pregare di coordinare questo articolo colle disposizioni votate oggi, per la legge sugli affitti. Difatti parlandosi di prossimi congiunti, che in luogo del proprietario potrebbero con preferenza occupare un de-

terminato alloggio, si avrebbe una contraddizione che la precedente legge, nella quale si è votato che soltanto il proprietario, per sé e i suoi figli, debba essere preferito. Il mettere questa frase «prossimi congiunti» non fa che creare equivoci; altro equivoco si crea col dire che devesi tener conto della condizione del proprietario, quando nell'altra legge si è imposto al proprietario l'obbligo di dimostrare il carattere di necessità. E quante volte si dovrà fare questo giudizio sulle condizioni e necessità del proprietario?

Per quanto siano eccezionali le facoltà del Commissario per gli alloggi, non si devono creare contrasti fra una legge e un'altra; perciò preferirei che questo comma venisse semplificato, coordinandolo con gli articoli della legge approvata.

EINAUDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI, *relatore*. Le osservazioni del senatore Spirito mi paiono opportune: bisognerebbe correggere l'emendamento dell'onorevole Borsarelli e dire: «dando la preferenza in primo luogo al proprietario e ai suoi figli, e dopo questo ai locatori, ovvero ai prossimi parenti di costoro»; così si adopera la formula dell'altra legge.

SPIRITO. Però rimane sempre la contraddizione.

EINAUDI, *relatore*. Non c'è contraddizione perchè si tratta solo di esecuzione di una sentenza di sfratto che può essere venuta per tanti motivi, di cui uno può essere quello dell'art. 11 della legge sugli affitti, ma potrebbe essere anche un'altra la causa dello sfratto, e in questo caso si può presentare il quesito, se si debba dare la preferenza al proprietario e ai suoi figli, al locatore e ai prossimi congiunti.

SPIRITO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPIRITO. Si è parlato del proprietario e dei figli; adoperiamo indicazioni e limiti sicuri; credo sia conveniente di riprodurre in questa legge la formula usata nell'altra.

PRESIDENTE. Il senatore Spirito propone la dizione «dando la preferenza in primo luogo al proprietario e dopo questo al locatore ovvero ai loro figli».

SRRITO. Io intendo appunto di dire che si debba dare la preferenza al proprietario ed ai suoi figli.

PRESIDENTE. Ed allora per il locatore rimangono i prossimi congiunti?

SPIRITO. Si deve dire proprietario e locatore e figli dell'uno e dell'altro.

PRESIDENTE. Ecco dunque che io avevo interpretato esattamente la sua proposta che era la seguente: « dando la preferenza in primo luogo al proprietario, al locatore e dopo questi ai loro figli ».

BORSARELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORSARELLI. Io mi oppongo all'emendamento del senatore Spirito e prego il Senato di considerare che la mia proposta è la minima possibile. Io, salvo quel mutamento di locuzione che è stato accettato dall'Ufficio centrale e dal Governo, mantenevo esatta la dicitura della legge e non so perchè l'onorevole Spirito voglia riservare la preferenza ai soli figli. Vi possono essere congiunti prossimi: fratelli, cognati, nipoti. Perchè vuole posporli a tutto il resto dell'universo? Veramente io non so darmi ragione di questa limitazione proposta dall'onorevole Spirito: perciò insisto nel mio emendamento, il quale usa la dicitura che più s'avvicina al testo della legge.

PRESIDENTE. Allora verremo ai voti.

Innanzitutto pongo ai voti il sottoemendamento proposto dall'onorevole Spirito il quale suona così: al comma *d*) « dando la preferenza in primo luogo al proprietario e dopo questo al locatore ovvero ai propri figli ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova non è approvato).

Pongo ora ai voti l'emendamento del senatore Borsarelli così concepito: al comma *d*): « dando la preferenza in primo luogo al proprietario e dopo questo al locatore ovvero ai prossimi parenti di costoro ». Sopprimere il resto del comma.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova l'emendamento del senatore Borsarelli è approvato).

Vi è ora una aggiunta proposta dal senatore Spirito così concepita « Non è ammessa una seconda proroga di sospensione di sfratto ».

SPIRITO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPIRITO. Non ho bisogno di molte parole per spiegare quest'aggiunta. È nel sistema delle nostre leggi che una proroga può essere concessa; ma una seconda, no. A maggior ragione nella specie, perchè, trattandosi nella gran maggioranza dei casi di un inquilino colpito da sentenza di sfratto per inadempienza, lo stesso inquilino, perseverando nell'inadempienza ai suoi obblighi, o in altre situazioni illegali, dopo avere sfruttata una proroga, avrebbe una seconda proroga dal commissario agli alloggi; tale seconda proroga violerebbe non solo la legge ed il giudicato, ma troppo duramente anche i diritti stessi del proprietario.

EINAUDI, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta questa aggiunta.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Accetto anch'io.

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti quest'aggiunta del senatore Spirito accettata dall'Ufficio centrale e del Governo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvata).

Pongo ai voti l'intero articolo 11 così modificato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 12.

La facoltà del Commissario del Governo di sospendere gli sfratti a norma dell'articolo precedente può essere da lui esercitata anche per i locali tenuti in fitto da pubbliche amministrazioni e destinati ad uso di servizi pubblici di interesse permanente e generale, come scuole, uffici giudiziari, uffici postali e fiscali, escluso qualsiasi servizio avente carattere occasionale e determinato dalle contingenze di guerra.

In questi casi il Commissario del Governo, quando i locali risultino effettivamente indispensabili al pubblico servizio può accordare la proroga di un altro anno a decorrere dal termine stabilito per le diverse categorie di case per la cessazione di quella obbligatoria a sensi del Regio decreto 18 aprile 1920, n. 477. Inoltre, secondo le circostanze e tenuto conto dei mutamenti nella svalutazione della moneta in relazione all'inizio del contratto e alla sua durata successiva, dell'importanza

degli oneri che gravano sulla proprietà fondiaria e dei cangiamenti seguiti nello stato dei locali affittati, il Commissario del Governo dovrà determinare un ulteriore aumento di pigione da corrisondersi durante il periodo della nuova proroga.

La sospensione degli sfratti non può essere ordinata rispetto alle abitazioni costruite per uso esclusivo di determinate classi o organizzazioni di impiegati o cittadini, quando si trovino attualmente occupati da chi non appartiene, o ha cessato di appartenere alla classe o organizzazione. Tale disposizione si applica alle case dei ferroviari e a quelle che presentano analoghe caratteristiche.

EINAUDI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI, *relatore*. Nel penultimo capoverso di questo articolo bisogna togliere le parole: « per le diverse categorie di case ».

Adesso il termine della proroga è identico per tutte le categorie, e pertanto tali parole non servono più.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 12 con questa piccola modificazione di forma. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

L'articolo 13 è soppresso d'accordo fra Ufficio centrale e Governo, in quanto esso è compreso nel precedente già votato.

Art. 14.

Quando il Commissario assegna una abitazione in affitto o subaffitto e quando provvede sulla sospensione dello sfratto dell'inquilino, fissando il periodo della proroga della locazione, determina anche, se occorre, l'equa misura della pigione che dovrà essere corrisposta dall'inquilino.

Tale facoltà compete al Commissario in qualsiasi altro caso, sia che si tratti di appartamento vuoto o ammobiliato o di nuovo contratto o di rinnovazione o di proroga di affitto o di subaffitto, in cui, essendovi dissenso fra le parti, secondo le disposizioni in vigore, debba farsi luogo all'equa determinazione della pigione.

Nel determinare l'equa misura della pigione in tutti i casi suindicati, il Commissario degli alloggi deve osservare le disposizioni contenute nel Regio decreto-legge 18 aprile 1920, n. 477.

SPIRITO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPIRITO. Dal momento che negli articoli precedenti abbiamo negato al Commissario la facoltà di imporre, ove le parti non consentano, il subaffitto, anche da questo articolo si dovrebbe togliere la parola « subaffitto », che non avrebbe senso.

POZZO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POZZO. Faccio presente che con la soppressione dell'articolo 9 si è bensì negata al Commissario la facoltà di sciogliere i conduttori dal divieto di subaffitto, ma da ciò non deriva la conseguenza necessaria di sopprimere le parole « o subaffitto » contenute nell'articolo in discussione, poichè il subaffitto potrà essere concesso quando non è vietato dal contratto.

PRESIDENTE. Mi sembra che le parole: « o subaffitto » possano rimanere, perchè s'intende sempre che l'assegnazione è fatta quando ciò sia consentito dai contraenti. Evidentemente questo articolo non può dare un diritto che non è dato altrove. Se il senatore Spirito non insiste, credo si possa lasciare l'articolo così come è redatto.

SPIRITO. Non insisto nella mia proposta.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 14 nel testo che ho letto. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 15.

Chi subaffitta appartamenti o stanze, con o senza mobili, non può percepire una mercede superiore del 25 per cento alla pigione che egli paga, se il subaffitto è senza mobili, del 75 per cento se è con soli mobili, nè del doppio di tale pigione se è con mobili e servizio.

Se sorge controversia sulla determinazione del prezzo di affitto in relazione ai locali subaffittati, il Commissario la decide senza formalità di procedura, anche oralmente, sentite le parti, e visitati i locali, se lo reputa necessario. Non è ammesso alcun reclamo.

La presente disposizione si applica anche agli affitti in corso. Essa riguarda gli alberghi e le pensioni, a meno che la destinazione a pensione, posteriore all'entrata in vigore del Regio decreto legge 18 aprile 1920, n. 475 risultata fatta allo scopo di sfuggire alle disposizioni contenute nel decreto medesimo.

I limiti di mercede indicati nel comma precedente sono da osservare quando si tratti di ammobiliamento comune e di servizi conformi alle consuetudini. Un aumento oltre i detti limiti a carico del subaffittuario è legittimo e può essere stabilito dal Commissario, per i servizi e le comodità speciali, come la fornitura di biancheria in misura eccedente quella normale, l'illuminazione, il riscaldamento, la lavatura e la stiratura di biancheria personale, l'uso del bagno, della cucina, di altre stanze, anche se promiscuo col sub-locatore o con altri sub-inquilini, l'arredamento con mobili di lusso e simili.

PRESIDENTE. A questo articolo l'onorevole senatore Cencelli aveva presentato un emendamento. Non essendo però egli presente, la sua proposta si intende decaduta.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo ai voti l'articolo 15.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Il seguito della discussione di questo disegno di legge è rinviato alla seduta di domani.

Presentazione di disegni di legge.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio Decreto legge 2 maggio 1920, n. 290, che consente l'applicazione in temporanea missione alla Corte di cassazione di Roma di funzionari giudicanti delle nuove provincie provenienti dal ruolo della magistratura;

Conversione in legge del Regio Decreto legge 7 novembre 1920, n. 1645, che consente l'applicazione temporanea di Magistrati del Regno presso le autorità giudiziarie delle nuove provincie.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole guardasigilli della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno la procedura stabilita dal Regolamento.

Annunzio di interrogazione.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, onorevole Pellerano di dar lettura di una interrogazione pervenuta alla presidenza.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Chiediamo di interrogare il Ministro delle poste e dei telegrafi sul fatto della pubblicazione avvenuta soltanto il 4 febbraio 1921 (*Gazzetta Ufficiale*, N. 29) dell'aumentata tariffa postale, telegrafica e telefonica applicata il 1° febbraio 1921.

Scialoja, Mazziotti.

PRESIDENTE. Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore:

I. Interrogazione.

II. Seguito della discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 320, concernente disposizioni sugli affitti e le pigioni delle case di abitazione (N. 258);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 618, contenente disposizioni sugli affitti e le pigioni delle case di abitazione in Roma (N. 259);

Conversione in legge del decreto-legge 15 agosto 1919, n. 1514, che stabilisce norme circa il contratto di affitto di fabbricati urbani e parte di essi serventi ad uso di bottega, negozi, magazzini, uffici amministrativi e studi commerciali e professionali (N. 119);

Conversione in legge dei Regi decreti 4 gennaio 1920, n. 1, 15 febbraio 1920, n. 147, e 18 aprile 1920, n. 475, concernenti provvedimenti diretti a mitigare le difficoltà degli alloggi (N. 257);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 aprile 1920, n. 477, contenente nuove disposizioni per gli affitti e le pigioni delle case di abitazione e degli edifici urbani ad uso di bottega, negozio, magazzino, studio, ufficio e simili (N. 126);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1921, n. 13, portante provvedimenti sui poteri del Commissario del Governo agli alloggi (N. 282);

Provvedimenti per le controversie relative alle locazioni dei negozi (N. 273).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4° luglio 1917, n. 1007, riguardante l'acquisto da parte dello Stato, del palazzo (già

Balugani) di proprietà del comune di Modena, come sede degli uffici provinciali postali e telegrafici di quella città (N. 247);

Costituzione del comune di Terravecchia (N. 262);

Provvedimenti per il personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri (N. 271);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 1° ottobre 1916, n. 1324, col quale i tenenti del Corpo Reale equipaggi possono essere promossi capitani compiuti i 12 anni complessivamente nei gradi di tenente e di sottotenente (N. 233);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 26 agosto 1917, n. 1473, relativo alla compilazione del quadro di avanzamento a sottotenente macchinista (N. 209);

Conversione in legge del Regio decreto 16 maggio 1915, n. 742, che trasferisce nei ruoli del Regio esercito gli iscritti del Corpo Reale Equipaggi che abbiano assunto o assumano servizio nella Regia guardia di finanza (N. 227);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1159, relativo alla concessione di una speciale aspettativa agli ufficiali della Regia marina per ragioni di alto interesse pubblico (N. 232);

Garanzia dei crediti dello Stato per anticipazioni accordate sul prezzo delle forniture e riparazioni occorrenti alle Ferrovie dello Stato (N. 275);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 dicembre 1918, n. 1914, che detta norme speciali circa l'espropriazione e la occupazione degli immobili, compresi nel perimetro della zona monumentale di Roma (Numero 279);

Per l'indennità ai pubblici amministratori (N. 166);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2304, con cui si istituisce, per le nuove provincie, una nuova provvisoria Sezione (VI Sezione) del Consiglio di Stato (N. 114);

Fondo per provvedimenti contro la tubercolosi di guerra (N. 162);

Applicazione del contributo straordinario per l'assistenza civile (N. 187).

La seduta è sciolta (ore 18.30).

Licenziato per la stampa il 17 marzo 1921 (ora 12).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.